PRATICA VNIVERSALE

DEL DOTTOR

MARCANTONIO SAVELLI



PRATICA VNIVERSALE
DEL
DOTTOR MARCANTONIO SAVELLI
DA MODIGLIANA.

ESTRATTA IN COMPENDIO PER ALFABETO dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini, e Consuetudini, massime Criminali, e miste, che vegliano nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana.

CON AGGIVNTA DI VARIE CONCLVSIONI DI RAGIONE COMVNE toccanti succintamente quasi tutte le materie criminali, & altre più frequenti in foro iudiciale, e di coscienza incidentemente, d'alcune decisioni moderne del Magistrato delli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze,

ET VNA NOTABILE PREFAZIONE DEL MODO DI FABBRICARE, e risoluere li Processi criminali secondo lo stile di detti Stati.

OPERA VTILISSIMA, E NECESSARIA AD OGNI QVALITA DI PERSONE, ma particolarmente à tutti li professori, Rettori di Giustizia, Giudici, Notai, & altri, che si vogliono esercitare ne Gouerni, e Magistrati, tanto sudditi, che forestieri.

CON DVOI REPERTORI, VNO DE §.§. O TITOLI, L'ALTRO DELLE MATERIE.

AL SERENISSIMO

FERDINANDO II. GRAN DVCA DI TOSCANA.

CON PRIVILEGIO DI S. A. S.







IN FIRENZE,

Per Giuseppo Cocchini; Nella Stamperia della STELLA. MDCLXV.

Con Licenza de' Superiori.

SERENISSIMO
GRAN DVCA



Areggiano l'Onnipotenza, e la Bontà Diuina nel dilettarſi del Niente. Non ritrouaſi oggetto più proporzionato à quella Sourana Potenza, che il non eſſere, ne riſplende il di lei infinito potere con più ammirabile gloria, che nell'eſercitarſi intorno al Nulla; Si come non può farſi Sacrifizio, che più aggradiſca à quell'vnica, & ineffabile bontà, che lo ſpiritale d'vna mente pura, della diuozione d'vn cuore annientato nell'vmiltà del douut'oſſequio.

Non ſenza ragione però ardiſco d'offerire à V. A. S. queſto Menomiſſimo Olocauſto, perche è d'vna mente, che ſolo ſpira obligazioni, d' vn cuore tutto ardente, e diuoto, ed è appunto vn nonnulla in qualità per la ſua così deforme formalità, ſi come io fra tutti i vaſſalli di V. A. S. ſono vn niente per la priuazione del merito, ancorche viua rimarcato col nobil carattere d'vno de più obligati, e de più fauoriti dalla ſua Reale grazia; E V. A. S. tra' Principi d'Italia, anzi del Criſtianeſimo è non meno ottimo per la Prudenza e Giuſtizia, e per l'altre Virtù, che le fanno popolazione nell'anima ſua eroica, che grande per la Maeſtà, e per l'Autorità. Sicchè rendomi anco ardito d'affermare non poterſi fare à V. A. S. oblazione più conueneuole, che ſia più per aggradire di queſto, poichè ſendo vn Niente, e per riſpetto di ſe ſteſſo, e di me medeſimo, la ſomma ſua potenza, non può con occaſione più proporzionata dimoſtrarſi proſſima à quella Sourana, che col diſcendere à rimirare queſt'atomo, che viene à riuerire la ſua vnità, ſi come dal

centro della ſua ineffabile bontà, non potrà già mai tirarſi linea più glorioſa, ed ammirabile alla circonferenza delle ſue Auguſtiſſime Virtù, che all'agradimento di queſto parto legale ſecondo genito delli miei ſtudij, che riuerente, ed vtile ſe ne viene col glorioſiſsimo Nome, & Inſegna di V. A. S. in fronte per riceuere da' ſuoi benigniſsimi ſguardi vn' eſſere perfetto, & immortale. Ma però anche in queſto nulla mi potrà V. A. S. facilmente riconoſcere tutto, poiche in eſſo iſcoprirá vna mente tutta candida d' vn Seruo obligatiſsimo ſenza abbellimenti, vna fedeltà tutta zelante del minimo ſuddito, che habbia, vn cuore tutto ardente, e diuoto, che ſenza ſimulazioni adora non ſolo il carattere ſtampato dalla mano di Dio in V. A. S. mà le ſue eroiche Virtù, l'immortali ſue glorie, quali ammaeſtrato da Timante Citinio laſcio giudizioſamente ricoperte con velo inteſto di fila di Merauiglia, di Stupore, di Riuerenza, e di Silenzio.

Si reputerà bene ſempre fra l'altre ſue proprie magnanime azzioni il non iſdegnare le baſſezze, le rozzezze d'vn pouero, ed incolto talento mortificato dalle continue occupazioni degl'eſercizij legali, e d'altri affari ancora. Degniſi dunque come vmilmente ſupplico V. A. S. rimirare benignamente queſto trattato ignudo sì d'ogni bellezza, mà altretanto prezioſo, perche oltre al contenere con chiarezza, e ſimplicità le maniere più praticate, & importanti d'amminiſtrare la Giuſtizia conforme al preſcritto dalle Sue prudentiſsime Leggi, porta in ſe ſpeſſo ſcolpito il nome ſempre Auguſto, ſempre Grande di V. A. S. á cui con profondiſsima riuerenza inchinandomi prego dall'Onnipotente Mano del Gran Dio degl'Eſerciti quella maggiore proſperità di vita, che gl'occorrenti biſogni del Criſtianeſimo inſtantemente richiedono, e li ſuoi fedeli, e feliciſsimi Popoli diuotamente ſoſpirano.

Di V. A. S.

Vmiliſs. Deuotiſs. ed Obligatiſs. Seruo, e Suddito

Marc' Antonio Sauelli

BENIGNISSIMI LETTORI.



V sempre la Legge, come Madre della Giustizia stimata da' Saui l'Anima della Città, la Grandezza delle Republiche, l'Augumento de Stati, la felicità de' Popoli, & allora potersi dire ben stabilita la Monarchia quando i Sudditi vbbidissero a' Magistrati, e li Magistrati osseruassero le Leggi, gouernandosi non à numero di popolari volontà, ma à peso di Sapienza. Onde non senza ragione hò preso io ad epilogare la sostanza di molte Leggi, Statuti, e Bandi, che secondo le vicende de' Tempi sono stati promulgati per il buon gouerno di questi Stati; con soggiugnere anco ne luoghi opportuni la Disposizione del Ius Comune *per maggior confirmazione di essi, e benefizio vniuersale.*

Parmi però sentire biasmato da alcuni del stuolo letterato per non hauere composta l'opera in lingua latina, ò almeno osseruato le regole della Crusca, e bel parlare Toscano; del primo errore se tale lo voglino riputare, crederei meritar scusa per essermi conformato agl'Originali, all'vso de' Tribunali, & Archiui di questi Stati, e non esser fatta principalmente per loro, mà per altri, che non anno tanto studiato, e pure molto saggiamente s'esercitano ne' Gouerni, Vfizi, e Magistrati, Nati enim sumus Sapientibus, & Insapientibus; *dell'altro per esserne sempre vissuto lontano, la materia, e fine non comportare si fatta ostentazione, che rispetto à me hauerebbe resa affettata, & oscura.*

Degninsi nondimeno ancò li più Dotti d'applicarci, che col ponderare le conclusioni fermate con tutte le sue circostanze, qualità, e condizioni hauranno forsi anco in questo famigliare idioma qual cosa proporzionata al loro intendimento, riconoscendo in poche righe ristretta la sostanza di molte leggi Municipali, e virtualmente decise secondo le più praticate opinioni molte questioni, che altri hanno diffusamente trattato di ragione Comune, ò almeno occasione d'esercitare la benignità propria de veri letterati in dissimulare gl'altrui difetti; e riscontrare le Dottrine, che in più luoghi si sono semplicemente accennate per breuità.

Altri reflettendo al titolo vniuersale dell'Opera la stimeranno manca, se tal volta non potranno sodisfare à tutto quello, che vorrebbe la curiosità. Ma sappino, che io non hò potuto, ne posso hauer notizia d'ogni cosa, non hò hauuto le comodità necessarie, l'angustia del tempo, e continui interrompimenti non l'hanno permesso, nè à questo mi sono astretto, solo alle più principali, che se non erro cercandole con douuta diligenza le troueranno, in oltre douere riseruare qualche cosa à me, & à gl'altri, e non sẽpre anco esser lecito mettere in carta quanto si sà, anzi per viuere in pace non bastar qualche volta il tacere, ma bisognare scriuere, parlare, ò accennare contro il proprio sentimento: Di questo ben si m'accerto, e consolo nè punti sustanziali hauer liberamente detto ciò, che conuenga alla Giustizia, all'Equità, all'Onestà, & a buoni costumi per mantenimento della publica quiete, che principalmente consiste in condennare li vizi, protegere l'innocenza, e premiar la Virtù.

Ne

Nè pensino alcuni essere stata opera facile, ò superflua, perche anzi li piu sensati conosceranno la fatica, il tedio, e qualche ingegno, non per multiplicare, ma per risecare, e ridurre con ordine molti libri in vn sol libro, molte, e quasi infinite Leggi sparse (si può dire) da vna sol Legge, senza hauer copiato estrattone il sugo con le parole proprie per non alterare il senso, lasciando la cura di ricorrere a gl'originali, e Dottrine allegate, a chi vorrà meglio sodisfarsi.

Più tosto compatischino se io il piu debole fra tanti Ministri insigni di S. A. S. & altri suggetti eminenti di questa fioritissima Città, e Stati hò ardito intraprendere con proprij disagi, e spese carico tanto necessario, ma forsi ineguale alle mie forze contro la sentenza d'Orazio. Sumite materiam vestris qui scribitis equam viribus, & versate diù quid ferre recusent, quid valeant humeri, *e senza osseruare la regola del tempo dal medesimo prescritta,* vt nonum opera promantur in Annum, *massime, che si trouano piu Momi, e Zoili, che Augusti, e Mecenati, e più facilmente riesce à chi non è ben'autorizato concitarsi Emulatori, e detrattori, che acquistare fautori, e protettori. Ma sia come si voglia il fine intenzionale è stato di giouare al Publico, & vbbidire a' cenni di chi hà potuto consigliarmi, e comandarmi, che può scusare da ogni temerità, e non me ne pento, ancor che sappia per esperienza solo con la morte estinguersi l'inuidia.* Famæ namquè semper inimica præsentia, & conuersatio res admodùm delicata, quæ minimis offenditur, *e le censure degl'Aristarchi euitarsi con il non scriuere. Resta il campo libero ad ogn'altro, già che come disse Seneca* Patet omnibus veritas (*quasi all'incanto*) Nondum est occupata, multum ex illa etiam faturis relictum est.

Gradischino la fatica, come spero li Virtuosi, quali io stimo tutti, che desiderano sapere, credendo certo, che non si dà cosa perfetta nell'azzioni vmane, prima di biasimare legghino, rilegghino, e si mettino à scriuere, che forsi haueranno in lor medesimi materia da compatire, e conosceranno nil ad lucubrandum durius, nil mollius ad iudicandum, *e sopratutto non se ne seruino di nascosto, e poi la biasimino in palese, come da alcuni si suole costumare, che sarebbe furto doppio; Correggbino benignamente gl'errori miei, della Stampa, & Ortografia, che tutti si lasciano alla lor prudenza, è discretezza; gl'ignoranti, ostinati, e maligni acciecati dal fumo dell'ambizione si confondino nella propria superbia, e malizia;* Curandum enim est semper placere bonis doctisq; & summa quidem laus est displicuisse malis, *e secondo il Comico;* Qui inimicus est etiam in scirpo nodum quærit.

E chiunque trouerà cosa, che gl'aggradisca ne renda laude à Dio, à quo omne datum optimum, & omnem donum perfectum, *non pretendendo io altro dalla turba adulatrice, che* vt me vixisse sciant, dum lectitasse videbunt, *e viuino felici, come io desidero, & auguro à tutti, &c.*

BREVE

BREVE INDICE DELLI PARAGRAFI, O TITOLI DELL'OPERA.

Dela-

Monte

INDICE DE PARAGRAFI.

Test.

INDICE DE PARAGRAFI.

Il Fine dell'Indice de Paragrafi.



SOMMARI

SOMMARIO DELLA PREFAZIONE PER ALFABETO.

PREFAZIONE

Del modo di fabbricare, e risoluere li Processi Criminali.



L'formar bene vn Processo Criminale
non è mestiero da tutti, & anch'io con-
fesso non esser troppo mio per quello ri-
guarda l'vfizio d'Attuario, che non hò
mai esercitato: tuttauia per quanto si
può ritrarre dalla lettura de migliori Autori che ab-
biano scritto di questa materia, e da quello hò veduto
osseruarsi comunemente nelli Stati del Serenissimo Gran
Duca di Toscana, con le prudentissime direzzioni del-
l'Illustrissimo Sig. Bartolommeo Cauallo Auditor Fi-
scale di S. A. S., e dell'Illustrissimo Sig. Curzio Poli
Segretario della medesima Alt. Seren. appresso del Ma-
gistrato de' Signori Otto di Guardia, e Balia della Città
di Firenze sopra li disegni de Rettori, e relazioni delli
SS. Assessori del detto Magistrato, hò pensato (oltre alla
sustanza delle principali Leggi, e Bandi di S. A. S., &
altro che si contiene nell'Opera) poter anco dare qual-
che regola vniuersale da osseruarsi nella fabbricazione
de Processi Criminali, per fuggire tanti errori, che con-
tinuamente si vedono nelle manipulazioni di essi; e se
bene a chi è esperto nella professione parranno cose di po-
co, ò niun momento, mi dichiaro, che non parlo con loro
se nō per imparare: ma con li nouizi, & inesperti affat-
to, de' quali certo mi pare il numero superiore di gran
lunga a gl'altri, che però spero la fatica non essere per
riuscire totalmente infruttuosa, se si degneranno rice-
uerle con quell'affetto che io professo di somministrar-
gliene, e farne capitale all'occasioni, rimettendomi quā-
to alle formule de gli atti a' loro zibaldoni, e quello po-
tranno vedere essere stato osseruato da gli altri, perche
il punto per lo più non consiste nelle formule, ma nella
sostanza.

1 Per quello dunque riguarda l'obbligo di quei Mini-
stri, che si esercitano ne gli vfizi d'amministrazione di
Giustizia, deuono in primo luogo, arriuati all'vfizio nel
pigliar la consegna, vedere, e considerare le cause, che
da i loro antecessori gli sono lasciate pendenti, e per
quelle che già fussero state mandate con disegno a' Supe-
riori, per la solita participazione, farsi lasciare le copie
de disegni, acciò arriuando poi le resoluzioni d'essere
stato approuato, ò moderato in qualche parte il disegno,
non abbino a replicare di non l'auere, e che se ne mandi
loro copia per poter sentenziare, cosa che ritarda la
spedizione delle cause, e riesce di molta briga, e fastidio
a chi hà tale incumbenza. E quanto a l'altre non ter-
minate, considerare tutto il processo fino allora fabbri-
2 cato, per riassumerlo nel grado che si troua, e proseguire
a gli atti, e diligenze necessarie per la terminazione di
esso, e mandarlo all'Auditore delle Bande, ò al Magi-
strato de gl'Otto, ò altroue doue bisogni, secondo le qua-
lità delle cause per attenderne le resoluzioni.

Nelle cause, poi che verranno a lor tempo, deuono 3
auuertire di non cominciarle senza qualche fondamen-
to; perche si fa danno, & ingiuria alle persone processate
a torto, possono esser condannati nelle spese, & incor-
rere in altre pene, e quel che più importa (che l'altre
cose facilmente s'aggiustano) sono tenuti in conscienza
alla restituzione d'ogni danno, spesa, & interesse, quā-
do procedono senza legittimi indizi, che questo intendo
processare a torto, poiche auendo indizi sufficienti, ben-
che l'incolpato fusse innocente, non sono tenuti li mini-
stri a cosa alcuna, ma deue imputare alla sua disgrazia,
ò si vero a giusto giudizio di Dio, che lo voglia punire
per qualche altra cosa occulta, ò pure esercitarlo nella
virtù della pazienza; Anzi benche li ministri sapesse-
ro di propria, e priuata scienza, l'innocenza dell'impu- 4
tato, mentre altrimenti li costi per atti, possono (doppo
fatte le dounte diligenze per esimersi dal carico di giu-
dicare in quel caso, e far vfizio da testimonio per sco-
prire la verità) posposta la lor priuata scienza procede-
re secundum acta, & probata: si come per il contrario
non possono senza le debite prouanze condennare, nè
torturare alcuno, che essi auessero veduto delinquere, di
che vedi nel §. Giudici nu. 17. 18. e 19.

Per camminare dunque sicuri cerchino d'auere in
mano la querela della parte, che questo è il più certo
modo, ò vero la denunzia del Sindaco, ò Rettore, che
altri chiamano, ò referto del Cerusico che hà medicato, 5
non negando per questo, che anco si possino fondare su la
diffamazione, ò vero su l'inuenzione, e qualche volta
ancora su le lettere senza nome, ad effetto però solo d'in-
quirere generalmente della verità: vedi lettere nu. 4.

Le querele si deue procurare d'auerle in iscritto, sen- 6
za incitare, nè rimuouere li querelanti, ò dar loro alcun
consiglio, ma lasciarli fare la loro libera volontà, eccet-
to che ne furti, ò altri delitti graui, che ei cade l'obbli-
go di denunziarli: vedi delitti nu. 2. & seqq. e dero-
bati nu. 1. &c., & anco gl'offesi si possono, e deuono
esaminare per trouare la verità de' delitti, se bene le
querele si possono anco pigliare in voce, con scriuerle
distesamente al Criminale per via di comparse, anzi
quando il querelante dicesse non trouare chi le voglia
scriuere, si deuono riceuere in questa maniera, & è be-
ne molte volte farlo subito, per non dar tempo a collu-
sioni, &c.

E non ostante che discorrano molto li Criminalisti
sopra il punto chi possa querelare, ò nò, questo deue dar 7
poco fastidio, perche in oggi essendo permesso di general
consuetudine procedere ex officio, e per via d'inquisi-
zione in tutti li delitti, eccetto l'adulterio, e stupro, vt

decus

decus muliebre seruetur. Il Giudice può supplire, e sanare tutti li difetti che si potessero considerare circa le persone de querelanti, & a quest'effetto sempre nell'inquisizioni si premette il titolo ex officio, & a querela, ò denunzia del tale, &c. di modo che se bene anco poi il querelante si volesse ritirare, rinunziare alla querela, e domandare che non si proceda più oltre, non per questo il Giudice deue tralasciare di proseguire per quello riguarda l'interesse del Fisco, e vendetta pubblica, &c.

Solo si potrebbe auuertire, sendo il querelante minore, ò figliuolo di famiglia, d'auere il consenso del Curatore, ò del Padre: se bene anco senza questo, massime
8 apparendo del delitto, si possono, e deuono pigliare le lor querele, ma non già mai da pazzi euidenti, se per altro non si sapesse esser vere: & essendo Religioso, farsi esibire la licenza del suo superiore, che è necessaria, & anco auuertirlo, se si trattasse di delitto, che potesse
9 portar pena di sangue dell'inregolarità in che potrebbe incorrere, acciò desista, ò almeno premetta la protesta, che non intende per lui si proceda a pena di sangue, la qual protesta può scusarlo dall'inregolarità, e non impedisce il Giudice che faccia i fatti suoi secondo la qualità del delitto; anzi credo, che doppo questi auuertimenti non deua il Giudice denegare la giustizia a chi si sia, massime doue si tratta d'ouuiare à qualche male futuro, & anco ne' delitti già consumati possa, e deua procedere ex offitio come sopra, &c.

Le denunzie quando si portano alla Corte dalli Sindaci, o altri deputati a denunziare li malefizi, si deuono pigliare ancorche fussero più d'vna, e frà sè diuerse, ò repugnanti, con notare per detto di chi siano fatte per poterle maggiormente verificare con confronti, & altro bisognando, e tal volta ancora esaminare formalmente
10 gl' istessi denunziatori quando si fossero trouati presenti al fatto, di modo che anco s'amettono querele contra querele sopra il medemo fatto, quando ciascuna delle parti volesse querelare diuersamente, e si deue sopra ciascuna di esse procedere vnitamente, per farne quel capitale che sarà di giustizia nella spedizione della causa, con che però chi vuole riaccusare il suo accusatore sopra il medemo fatto, si constituisca in giudizio, ò dia malleuadore secondo la qualità delle cause, acciò per indiretto non faccia le difese senza constituirsi, che non si pratica: Clar. quest. 14. n. 12. Marant. distinz. 6. nu. 56. & seqq. Guaz. deff. 3. cap. 10. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 67. n. 20. Tondut. de præuent. part. 1. cap. 16. per tot. E questa è la vera, e più comune pratica fondata anco nella ragione [ciò che si dica da alcuni esser stato qualche volta osseruato, & osseruarsi in contrario crederò per errore] perche altrimenti potrebbe l'offcusore preuenire in querelare, e così restar preclusa la strada all' offeso di conseguire giustizia almeno senza circuiti inutili, dispendij, e lunghezze maggiori, al che tutto ottimamente si prouede nel modo predetto oltre che non è nuouo, anzi passim si vede restar inquisita vna parte, e l'altra, ò per l' offese hinc inde seguite, ò per delazione d'arme, ò cose simili; che difficilmente potrebbe seguire, e con gran scapito della giustizia, e del Fisco, se non s'ammettessero querele contro querele.

Li referti delli Medici, e Cerusici aprono anco la
strada al Giudice d'inquirere del delitto causato dalle 11
ferite, ò percosse da loro medicate, con mandar subito ad esaminare l'offeso, dal quale finche duole, & il sangue è caldo, è facile ritrarne la verità, che dando tempo molte volte s'accordano le parti fra loro, e li percossi trouano inuenzione d'essere cascati, ò cose simili per escludere il delitto, e però nel criminale bisogna essere sollecito, & anco tener molto ben'auuertiti, e vigilanti li detti Medici, e Cerusici à fare subito detti rapporti in scritto di tutte le ferite, ò percosse da lor medicate come sono tenuti, &c.

La diffamazione poi è modo più pericoloso di comin- 12
ciare li Processi, mentre non si abbi altro in mano, perche non mancano persone che per varij lor fini tutto il giorno vanno soffiando all' orecchie de' Ministri per diffamare alcuno di delitto, però se li deue rispondere, che di questo la Corte non ne sà cosa alcuna, & à voler che si proceda bisogna farsi innanzi per altre strade, e se pure paresse causa da metterci le mani farsi nominare li testimonij, ò dar' altri indirizzi da poter trouare la verità, & auanti si metta penna in carta quelli à sè, & interrogarli estraiudicialmente, che se diranno non sapere, non è da entrare più oltre, se saranno à proposito si potranno esaminare formalmente con vn' atto precedente. Che peruenit ad aures la tal cosa, e però furno chiamati li detti testimoni come verisimilmente informati, quali deposero come si dirà nella lor esamine, &c. Se bene anco in questo modo si può facilmente calunniare potendo la spia, e li testimoni esser tutti d'accordo, e nemici dell'imputato per farlo precipitare, ma non constando al Giudice, sarebbe egli scusato come si è detto di sopra, e tanto più se si trattasse di delitto di fatto permanente, che si verificasse con la visita, perche questa sola aprirebbe la strada al processo, & a cercar del delinquente, non ostante che anco in questo si siano alle volte trouate delle frandi, perche chi vuole calunniare sà anco trouare modi da far apparire falsamente li corpi de' delitti, ma in questo il Giudice non ci hà che far' altro, che auer l' occhio quanto più puo à principio, e poi punire seueramente li calunniatori quando apparissero. Vedi Indizi n. 3. & seqq.

Si può cominciare anco il processo per via d'inuen- 13
zione quando i birri conducono qualche prigione trouato con armi, o in flagranti di cosa proibita, ma in questo se bene sia modo sicuro per li ministri, si deuono tener molto ben auuertiti li famigli, che non venghino auanti con furberie, come tal volta sogliono fare contro chi non gl'hà voluto dar mancie, ò far' altri seruizi da lor desiderati, e richiesti, perche si faranno gastigare, & in particolare non si interessare mai, nè adomesticare con loro, e quando instassero che si pigliasse qualche causa senza fondamento, si deue notare la lor instanza, e la causa perche non si procede; e se pure fusse cosa che auesse del verisimile, assegnarli qualche breue termine à darne proue, ò indizi sufficienti.

Delle lettere poi senza nome trattandosi di delitti, 14
che à tutti non sia lecito querelare, nè procedere ex officio, come per lo più in materia di carne, non se ne può fare alcun capitale, e negl' altri casi ad arbitrio del

Giudice

Giudice, considerando la verisimilitudine, il bene, & il
male maggiore, ò minore che ne possa succedere, se vi
siano nominati testimoni, ò se ne possa aver' altri rin-
contri, perche conoscendosi la malignità, e calunnia non
se ne doverebbe far conto, come sò io di certe spie sciòc-
che, che per iscoprire vn'vmicidio doloso scrissero tre
lettere al Magistrato degl'Otto, dua con nomi finti, e
falsi, & vna senza nome, ma tutte tre del medesimo
carattere; che questo solo doueua bastare per conoscere
la calunnia, e non ne fare capitale; anzi meritauano d'
essere seueramente puniti per la falsità de nomi vsurpa-
ti, à quali aueuano anco irrogato infamia in questo ge-
nere con farli apparire per spie, ma per non tirare come
si suol dire de' sassi alla Colombaia, non solo non furno
puniti, ancorche fusse fatto instanza di far riconoscere
detti caratteri à questo effetto, ma furno defatigati più
di venti testimoni in esse nominati, senza alcun profitto
del Fisco, benche si proponesse vna grossa confiscazione,
&c. Hò voluto notar questo perche se le spie non ci vo-
gliono mettere il lor nome, s'astenghino anco da metter-
ui quello d'altri, che è cosa di pessimo esemplo, e da na-
scerne degli scandoli.

E doppo che sarà aperta la strada al Giudice di pro-
15 cedere in alcuno de predetti modi, dourà considerare
la qualità del delitto se sia di fatto transeunte, ò di fat-
to permanente, perche essendo di fatto permanente; do-
urà subito con ogni diligenza procurare di fare apparire
il corpo del delitto con tutte le circonstanze; di che ve-
di nel §. Corpo del delitto per totum, doue anco si tratta
di quello deua fare il giudice ne' casi dubbiosi di delitto,
ò non delitto, & altro, &c. E così secondo la qualità del-
la causa precettare subito li testimoni nominati, visitare
16 le ferite, esaminare l'offeso, commettere la cattura, far
inuentario, & altro che richiederà la causa, &c.

Le catture sono arbitrarie al Giudice secondo la qua-
lità de' casi, e delle persone, tuttauia si dà per regola di
commetterle ogni volta che ne possa venire imposta pe-
17 na afflittiua anco solo di fune, tanto per li descritti, che
non descritti, eccetto che li descritti non si possino rite-
nere quando ne può venire solo pena di fune: vedi Cat-
ture, Carcerati, e Descritti nu. 15.

De gl'inuentari, come, e quando si deuino fare, & à
18 chi si deuino mandare: vedi §. inuentari per totum, e §.
Rettori nu.

Quando nella denunzia, ò in altro modo non fusse no-
minato il delinquente, se l'offeso sarà viuo si dourà pro-
curare di cauarlo da lui, & essendo morto, da suoi pa-
renti, e familiari con opportuni interrogatorij, &c. E di
19 poi procedere all'esame de testimoni ex officio per troua-
re il delitto, e delinquente, contro del quale essendo cō-
messa la cattura, se non sarà seguita, si farà fare dal
Bargello referto delle diligenze fatte, e non auerlo tro-
20 uato a casa, nè altroue, ò essersi ritirato in Chiesa per
acquistare l'indizio della fuga auanti l'inquisizione con-
tro di esso, &c. vedi fuga.

Nell'esaminare li testimoni ex officio si deue sempre
mettere la causa perche siano stati citati, cioè, ò per es-
sere nominati nella querela, ò denunzia, ò altroue nel
21 processo, ò come vicini, e cosa simile, acciò non paia che
si sia indouinato, e premesse le douute monizioni, e giu-
ramento tactis, &c. trattandosi di cose ordinarie, basta
distendere solo la risposta, con dire: Domandato, &c.
ò Interrogato, &c. Rispose, &c. mettendo per l'appun-
to le lor risposte come le daranno, che da quelle si potrà
intendere di che cosa siano stati interrogati; ma se tal
volta la risposta fusse applicabile à più interrogatorij, ò
fuor di proposito, ò si trattasse di cose graui, ò nell'esame
rigoroso del tormento, ò che l'interrogatorio paresse ar-
gato, ò necessario, acciò non si possa mettere in dubbio,
sarà cosa ottima distendere anco l'interrogatorio, mas-
sime come dissi nel tormento; doue si deue caminar
più circunspetto, e perche sempre apparisca non esserci
vsata suggestione alcuna, non essendo mai lecito mette- 8
re alcuno nel numero de rei senza legittimi indizi, e pe-
rò dicendosi essere stato ferito alcuno, ò in altra manie-
ra offeso, se nella querela, ò denunzia, ò altroue nel pro-
cesso non sia espresso da chi, benche stragiudicialmente
si sapesse dall'esaminante, non si può interrogare con
dire: Non è egli stato il tale? ma sempre si deue stare su
le generali, finche si abbia indizi da poter venire à par-
ticolari, perche l'interrogare generalmente chi abbia
commesso il delitto; ò se si sappia, ò possa immaginare
da chi sia stato commesso, è inquisizione generale per-
messa: ma il domandare se l'abbia commesso il tale; si
chiama speciale inquisizione, che non si può fare senza
indizi, &c.

In tortura ancora quando s'interroga d'altri delitti, 22
ò compagni, il che, quando, e come sia lecito: vedi nel
§. compagni di delitto, e §. sicarij nu. 14. Si deue stare
su le generali, massime ne furti, senza accennare punto
cosa alcuna di particolare, mentre non se n'abbino indi-
zi sufficienti, &c.

E questo non venir mai à particolari senza indizi 23
può seruire per auuiso generale in tutti li delitti per le
pericolose confessioni in tortura, e massime per quelle che
non si verificano se non da certe circostanze, e quando si
fusse in caso lecito di venire à particolari, sarà bene per
maggior sicurezza ritenere in sè qualche circostanze
delle più occulte che verisimilmente nō si possino sapere,
se non da chi hà cōmesso il delitto, per scoprirle poi fuor
di tormento, e poter con esse verificar la confessione, il
che quanto sia d'importanza vedi nel §. confessione nu.
10. & seqq.

Fatte tutte le predette diligenze, con esaminare tut- 24
ti li nominati, & altre maggiori, che secondo la quali-
tà de casi pareranno opportune, e necessarie alla pru-
denza di chi maneggia la causa, non se ne potendo dar
certa regola particolare, per esser quasi infiniti, e sem-
pre diuersi li casi che possono occorrere; Non si trouan-
do delitto, ò delinquente, nè indizi da poter procedere
all'inquisizione speciale contro d'alcuno, si dourà sospē-
dere il processo sino a nuoui, e migliori indizi, e di ciò
farne la sua pronunzia, con anco participare il tutto a'
superiori, essendo in casi participabili, acciò anco da
loro si conosca se veramente gl'indizi siano sufficienti,
ò nò, e parendo necessarie, si possino ordinare altre dili-
genze, come molte volte accade, non sapendo tutti li
ministri tutte le diligenze che si possono fare per trouar
la verità d'vn delitto, ò del delinquente, &c.

Ma se si saranno acquistati indizi contro d'alcuno, si
dourà

dourà contro di esso formare l'inquisizione, auuertendo prima se si potesse auere nelle mani per esaminarlo, che potrebbe seruire di qualche aiuto all'inquisizione, mas-
25 *sime ne' casi graui, e di difficil proua, e però ogni volta che il reo comparirà anco doppo formata l'inquisizione, se prima non si sarà potuto auere, si deue subito esaminare con ogni diligenza secondo la qualità del delitto, e della persona, cominciando tal volta da cose generali, massime con ladri, e persone di mala fama, & in altri casi graui, come, quando, doue, da chi, e perche sia stato preso, ò se lo possa immaginare, di che età sia, s'è padre, ò figliuolo di famiglia, che famiglia abbia, che mestiero esso, e lor facciano, se sia stato più in prigione, se hà tocco fune, inquisito, ò condennato, perche, e come, se conosca li testimoni, & il querelante, che saprà l'esaminante auer deposto, e querelato contro di lui, se siano suoi amici, se gli abbi per persone da dire la verità, se mai hà riceuuto da loro, ò fattoli dispiacere, doue, e con chi sia solito praticare, se sappia che sia stato commesso delitto alcuno nel tal luogo, a chi si dia la colpa, e cose simili, che sendo sul fatto caderanno a proposito, & il reo tal volta ne somministrerà materia con le sue risposte, dalle quali sarà facile conuincerlo di bugia in qualche cosa sustanziale, e venire in cognizione della verità. E trattandosi di cause graui si potrà esaminare più volte, massime quando all'esaminante souuenisse altra materia, & anco alle volte domandarli delle medesime cose, per vedere se varia, e sopra tutto per leuare l'occasione a Proccuratori d'ordire delle falsità interrogarlo minutamente doue fusse, con chi, quello facesse al tempo del delitto, e di qualche tempo, ò cosa inanzi, e doppo per poterne fare li debiti riscontri, e conuincerlo di bugia, cō esaminare anco quei medesimi da lui nominati, mentre non si dubitasse, che fusse cosa premeditata, e concertata fra loro per escludere il delitto, e fortificare le difese dell'imputato, le quali però quando fussero ve-*
26 *risimili, e si credesse, che il reo per pouertà non potesse farle constare, si douerebbe almeno a l'vltimo del processo esaminare ex officio per verificare l'allegato da lui per sua difesa, &c. Questo poco si osserua da ministri quanto al mettere in chiaro ex officio le difese allegate dal reo, ma nelli Stati di Toscana quasi per tutto, e massime nella Città di Firenze, ci sono li Proccuratori de poueri, e Compagnie di Gentiluomini principali, che fanno quest'vfizio di gran carità, & anco somministrano li denari necessari, &c.*

In oltre si deue sempre proccurare di mettere in chiaro la causa del delitto, perche nessun delitto si presume commesso senza causa, come hò detto nel §. Delitti nu. 7. Onde quanto a quelli che si commettono per vendetta, e
27 *maleuolenza, si deue cercare di prouare l'inimicizie, e cause di esse; nelli sforzi, e delitti carnali far apparire gl'innamoramenti, i passeggiamenti intorno a casa, li trattamenti di matrimonio, la disuguaglianza perche non poteua seguire, la bellezza della donna, la sfrenata vita del giouine, la pouertà della donna, le ricchezze dell'huomo, e cose simili, che sogliono seruire di preparatorij in tali delitti, come visus, alloquium, tactus, post oscula factum: di che vedi nel §. Adulterio, e §. Stupro, &c.*

28 *Et in somma nell'esaminare tanto li rei, che li testimoni, deue il diligente Giudice proccurar sempre di farli bene euacuare tutto il negozio, e circonstanze, il che facilmente li riuscirà, se oltre alle predette cose auuertirà d'interrogarli sopra ciascuno delli dieci predicamēti logicali, cioè circa la sostanza, quantità, qualità, relazione, azzione, passione, luogo, tempo, sito, & abito, perche facendosi rendere minuto conto di tutti questi predicamenti secondo la lor natura, significato, & esposizione, che ne fanno non solo li Logici, e Filosofi, ma anco li Legisti, sarà impossibile che resti ingannato, ò che almeno non si scuopra per bugiardo chi pretenderà d'ingannarlo, & occultare la verità: dicendosi, che*

Magnus Aristoteles librando pondera rerum,
In decem secuit quicquid in Orbe fuit, &c.

Onde di qui anco si conosce di quant'vtile, e stima si deua deputare la Logica, e Filosofia ne Legisti, benche non assolutamente necessaria, &c.

29 *E perche auanti si venga all'inquisizione, molte volte occorre, che li testimoni non vogliono dire la verità, che per ciò bisogna contro di loro procedere a carcere, ò tormento, si deue nell'esaminarli domādarli da principio di quelle cose, per le quali possino restar conuinti di sapere qualche cosa del delitto, come, doue erano quel giorno, con chi, & a che fare, per conuincerli bisognando di bugia, doue abitino per prouare la vicinanza, se abbino sentito dire cos'alcuna, e da chi, e negando ogni cosa, ammonirli, e minacciarli a dire la verità, non essendo verisimile, che fussero stati nominati, se non sapessero qualche cosa, e perseuerando nella negatiua con qualche verisimile scusa, se si tratterà di causa leggieri si potrāno licenziare, massime sendo putti, vecchi, donne grauide, ò lattanti, gentiluomini, e persone di rispetto; ma nelle cause graui sendo nominati nel processo, ò verisimilmente informati come vicini, ò per altre cause si denono trattenere con precetti per il palazzo, ò metterli*
30 *in segrete, e di nuouo esaminarli, & anco legarli alla fune, e trattenerli tre, quattro, otto, dieci, e fino in quindici giorni, secondo la qualità delle persone, & indizi, che si aueranno ad arbitrio del Giudice, e persistendo sempre nella negatiua, si licenziano quando parrà che abbino purgate le presunzioni che erano contro di loro.*

Et essendo grauemente indiziati di sapere, e non vo-
31 *ler dire la verità, si possono anco mettere al tormento della fune, ò del dado, che altro non si costuma contro de testimoni, come quando constasse del delitto, & essi dicessero essere stati presenti, ò di ciò fussero indiziati da qualche altro testimonio, che li desse per contesti, e volessero mantenere di non auer visto, ò se variassero, e fussero conuinti di bugia in cose sustanziali, & in simili casi portati dalli Dottori, che per lo più consistono in arbitrio del Giudice, attesa la qualità delle cause, e delle persone: vedi Tortura per totū, e Testimoni n. 51.*

E quando li testimoni per amore, ò per forza si risolueranno a dire qualche cosa, se li deue far raccontare tutto il fatto compitamente da principio fino alla fine,
32 *con auuertire di farli anco sempre rendere la causa del lor sapere percettibile da qualche sentimento, secondo la qualità del negozio, come di vista nelle cose sottoposte*

al

*al vedere, d'udito, gusto, odorato, e tatto nell'altre sot-
toposte a questi sentimenti: vedi Testimoni nu.*

*Et in oltre, che è di molta importanza, è cosa neces-
saria cercar sempre il principio della rissa, per trouare
chi sia stato l'autore, ò il prouocato. per poter giust.mẽ-
33 te adattare le pene, che sono diuerse per gl'autori delle
risse, e per li prouocati, come si dice nel §. Delinquenti,
e §. Omicidij, &c. E non semplicemente passarsela
come molti malamente fanno, con dire che li rissanti si
presero di parole, ò cose simili, douendosi più oltre fare
euacuare, e mettere in chiaro chi sia stato il primo a dire
le parole, ò fare gl'atti prouocanti, e quali parole, & atti
precisamente ciascuno abbi detto, ò fatto.*

*Et anco interrogare della qualità dell'armi vsate
34 nella rissa, se alcuno vi s'intromettesse a fauor del-
le parti, se altro seguisse, chi vi erano presenti, e
cose simili, &c.*

*E perche alle volte dalle parti si propongono, e pre-
tendono prouare li fatti diuersi, si deue cercare quanto
si può per verità, e giustizia di non pregiudicare alle
proue già fatte, come se vn testimonio, ò più auessero de-
posto per modo affirmatiuo d'auer visto, che il tale die-
35 de, ò cose simili, & altri per modo negatiuo dicessero,
che non li diede, benche si deua cercare in che modo vo-
gliono dire che non li diede, non si deuono troppo stuzzi-
care, perche se diranno per essere stati presenti, e non
auer visto, non derogano a gl'altri, che hanno deposto
per modo affirmatiuo, potendo quelli auer visto ciò che
questi negano; ma se dicessero d'essere stati presenti, e che
se li auesse dato, auerebbero visto, ma viddero che non
li diede, perche non può essere, che se gl'auesse dato, essi
non auessero veduto, osterebbero in tutto, e deroghereb-
bero di molto a gl'altri, &c. Vedi testimoni num. 13.
& seqq.*

*E se bene si disputa anco di molto fra Dottori qual
36 detto de testimoni si deua attendere, quando vna volta
dicono in vn modo, e poi in vn'altro, e per lo più si con-
cluda, che preuaglia il primo detto giurato: di che vedi
nel §. Testimoni nu. 18. e 19.*

*Nondimeno vedendosi per esperienza, che quasi sem-
pre da principio negano, e poi quando sono stati prigione,
ò torturati, si risoluono a dire la verità, non si deue du-
bitare, che in questo caso il primo detto, benche giura-
to, non s'attende: ma l'vltimo preuale, & è interamen-
te buono, nè anco è luogo a punir di falsità, ò spergiuro,
e così si pratica communemente; perche questo secondo
detto si deue riceuere in correzione del primo, la qual
correzione è lecita essendo fatta incontinente, che tale
si dice, benche di molti giorni fin che non hanno auuto
comodità di parlare con le parti, &c.*

*Se poi li testimoni citati non volessero comparire
(anzi in cause graui per non li dar tempo; che siano
instrutti dalle parti senza altro citazioni. si può man-
dare subito per loro. e non volendo venire, farli accom-
37 pagnare, ò catturare, se non fussero persone di molto ris-
petto.) si possono, e deuono far catturare per esaminarli;
e non riuscendo la cattura. si possono multare, inquisi-
re, e condennare secondo la legge dell'amministrazione
di buona giustizia: di che vedi Rettori nu. 43. e Testi-
moni nu. 11. e nu. 45.*

*E perche auanti l'inquisizione si può anco qualche
volta nel medesimo processo informatiuo procedere alla
tortura contro detti pretesi rei, sufficientemente indi-
ziati, è da sapersi che la tortura è rimedio sussidiario da
vsarsi solamente quando la verità non si può trouare in
altro modo, apportando danno irreparabile: e però re-
golarmente non si douere dare se non doppo auuta copia 38
de gl'indizi; e fatte le difese, ò passato il termine a di-
fendersi & ad opporre, come esclamano tutti li Dotto-
ri della pratica in contrario; nondimeno ne' casi graui,
come d'assassinamenti, furti, e simili, quando paresse che
verisimilmente il reo potesse purgare ciuilmente gl'in-
dizi, e fusse anco verisimile che auesse auuto compagni,
ò mandati, constando legittimamente del corpo del de-
litto e d'indizi sufficienti, si tollera di venire a tormen-
ti anco nel processo informatiuo, e senza altre difese,
acciò con l'aspettare non si dia tempo a' compgni, ò ma-
danti di ritirarsi, perche douendosi, massime li ladri, in-
terrogare de compagni, e d'altri furti, quando di già ne 39
hanno confessato, ò sono restati leggittimamente con-
uinti di qualchedun: se confessassero nuoui furti, e cō-
pagni, sarebbe necessario aggiugnere all'inquisizione, e
cominciare da capo, con danno, lunghezza, e scomodo
tanto delli rei, che de ministri, e però fin tanto che loro,
& i compagni non sono stati esaminati, & interrogati
se hanno fatto altro, non si douerebbe formare l'inqui-
sizione, se bene anco ne' furti, se si credesse verisimil-
mente che il ladro fusse stato solo, e non auesse fatto altri
furti, si douerebbero prima assegnare le difese come or-
dinariamente si fa, & è di ragione nell'altre cause; E
se bene, come ho detto, questa pratica par che sia comu-
nemente dannata, nondimeno ne' casi graui s'osserua in
molti Tribunali, & vsata a luogo, e tempo con le pre-
dette, & altre circonstanze, non è se non buona, e lau-
dabile, come anco si può vedere da quello che amplia-
mente ne scriue il Scanarol. tratt. de visit. Carcerat. lib.
1. §. 8. cap. 1. sect. 1. & seqq. Solo che non consigliarei
mai li Giudici inferiori a valersene, e parendoli oppor-
tuna in qualche caso, gl'esorterei a parteciparlo prima
con li superiori, acciò non ne abbino a riceuere delle
mortificazioni, essendo ciò lecito solo ne Tribunali su-
premi, come hò detto nel §. tortura nu. 13.*

*Se nella tortura del processo informatiuo il reo con-
fesserà e ratificherà, succede tal constituto, e ratifica-
zione in luogo dell'inquisizione, che non sarà necessario
altrimenti formare: se bene anco si può formare come 40
per lo più si costuma nelli Stati di Toscana, douendosi
però sempre auuertire che quando in questo caso si farà
rispondere. ò altrimenti si esaminerà di farlo con prote-
sta che apparisca ne gl'atti, senza pregiudizio alcuno
del confessato, & acquistato per il Fisco. E perche non
saranno prima state assegnate le difese, è necessario dop-
po detta confessione, e ratificazione, assegnare al reo il
termine ordinario di dieci giorni ad opporre, e far quãto
gl'occorre, che seruirà per le difese, potendosi anco cõtro
la propria confessione prouar cose che la tolgono affat-
to, ò la debilitino in maniera, che si deua venire a nuo-
ne difese, ò a pena arbitraria più mite dell'ordinaria; 41
se bene anco quando si farà proceduto per via ordinaria
di tormento doppo le difese, seguendone confessione, e*

ratifi-

*ratificazione, si deue assegnare qualche termine, ma in
questo caso assai più breue, come di due, ò 3. giorni a dire
quanto gl'occorre contro la propria confessione, &c.*

*Se poi negherà, e con la fune auerà purgato tutti
gl'indizi, non occorrerà formare inquisizione, quando
egli non volesse per altre strade prouare la sua innocen-
42 za, ò che non paressero affatto purgati gl'indizi, ò ci
fusse speranza d'acquistare in breue altri indizi, ò in
altro modo si potesse dubitare dell'innocenza del tortu-
rato, che in questi casi si potrebbe, e douerebbe anco for-
mare l'inquisizione, acciò nel termine solito delle difese
si possa a pieno giustificare, il che non facendo, e biso-
gnando, si può anco alla fine del processo, cioè, doppo le
difese supplire con nuoua fune; ma auendo affatto pur-
gati gl'indizi, si deue spedire il processo con disegno di
liberarlo, ò non molestarlo da vantaggio, &c. vedi Tor-
tura, &c.*

*Douendosi dunque venire all'inquisizione, si deue sa-
pere, che trattandosi d'inquisizione speciale contro d'al-
cuno, non si può, nè deue formare senza sufficienti indi-
43 zi da estimarsi ad arbitrio del Giudice, ogni volta cioè,
che auerà qualche gagliarda presunzione del delitto
contro dell'imputato, non se ne potendo dar certa rego-
la, come d'vn testimonio di vista, e qualche cosa meno,
fama legittimamente prouata, fuga, inimicizia, e cose
simili, massime quando fussero più comulati insieme,
particolarmente quando si procede ex mero officio del
Giudice, che procedendosi a denunzia di persone de-
putate, ò per querela della parte, si costuma, che ogni
minimo amminicolo con esse cumulato, sia sufficiente
a formare l'inquisizione: vedi indizi, & inquisizione.*

*E se dalli testimoni nominati nella querela si cauerà
qualche cosa da vantaggio, si potrà il querelato in-
44 quisire di quel più ex officio, perche sono due li modi
d'inquisire, vno ad instanza della parte, l'altro ex offi-
cio; e questi si possono anco accumulare insieme, come
per lo più si fa, per supplire ad ogni difetto del querelan-
te, e per formar bene l'inquisizione, che è il libello del
Fisco; al quale si deue conformare la sentenza come
nelle cause ciuili, potendo vno, e più, essere imputati
d'vno, e più delitti diuersamente qualificati, si deue
auertire di non tralasciar alcun capo, ò qualità sustan-
45 ziale, perche di quello non fusse espresso nell'inquisizio-
ne non ne potrebbe seguire condanna, ma sarebbe neces-
sario riformare l'inquisizione, & aggiugnerui il trala-
sciato, con far di nuouo rispondere, ò citare, con prote-
sta di non pregiudicare al già acquistato; ò vero finita
la causa formare nuoua inquisizione sopra il capo tra-
lasciato, essendo cosa diuersa con nuoue risposte, ò nuo-
ue citazioni; ma per non lasciare indietro cos'alcuna,
si costuma far prima lo spoglio di tutto il processo in vn
foglio; e così accumulato ogni cosa insieme, facilmente
si forma l'inquisizione del tutto, &c.*

*Nell'inquisizione si deue mettere solamente quello
che consta per atti, e legittimi indizi, tralasciando le
46 cantilene, che fanno alcuni poco pratichi per ingrãdire il
delitto, se bene di ciò non vi siano indizi nel processo,
& in oltre si deue mettere il luogo e tempo del commes-
so delitto, cioè, l'anno, & il mese, & anco il giorno, &
hora, constando, ò vencudone fatta instanza per difesa
del reo, & anco è vtile per il Fisco, essendo seguito di
notte, ò in giorno di festa, perche tal volta si dupplicano
le pene, o bastano indizi più leggieri: vedi Pene nu. 21.
& seqq.*

*Trattandosi di ferite, ò risse con armi, si deue espri-
mere la qualità dell'armi, perche oltre alla pena delle
ferite, ò Vmicidio, ci entra ancora la pena della dela- 47
zione dell'armi, per chi non auesse facultà di portarle,
di modo che nè anco venga confusa nella confiscazione
vniuersale de beni: vedi Delazione nu. 7.*

*Che cosa poi venga sotto nome d'armi quanto alla
delazione: vedi Armi per totum: E li Statuti che im-
pongono pena a chi percuoterà con armi, s'intendono 48
anco per le percosse fatte con sassi, bastoni, ò simili in-
strumenti, quanto alla pena della ferita, se pure non
qualificassero l'armi, con dire,* cum armis fereis, *per-
che allora non si comprenderebbero le ferite fatte con
sassi, ò bastoni, ò se punissero solo le percosse a man va-
cua,* & cum armis fereis, *e non di bastoni, ò altro simi-
le instrumento, la pena sarebbe arbitraria, &c. vedi
Bastoni, e Sassi.*

*Ne furti si deue esprimere la violenza, forza, rottu-
ra, e sconficcamento (se vi sarà) che è di molta impor- 49
tanza, perche se bene anco per tre furti semplici si pos-
sono far impiccare li ladri, nondimeno per lo più si man- 50
dano in galera, ancorche li furti fussero di maggior nu-
mero; quando fra essi non ve ne sia alcuno de qualificati
rispetto alla somma grande, sforzo, ò rottura, ò simili
qualità aggrauanti, che allora senza dubbio si douerio
far impiccare, trattandosi di più furti, perche per vn
solo, ancorche qualificato, mentre non fusse notabi-
lissimo ad arbitrio del Giudice, non si douerebbero far
morire: vedi Ladri, e Furti; come la qualità delle scale
adoperate, perche anco queste aggrauano: vedi Ladri
nu. 17. ò de grimaldelli, che sono proibiti portarsi, ò pre-
starsi a detto effetto, sotto pena della galera, &c.*

*Delle ferite si deue mettere il numero, luogo, e quali-
tà di esse, per la diuersità delle pene imposte, e per cono- 51
scere se siano mortali, &c.: vedi Ferite per tot.*

*Et essendo seguita morte, si deue dire in capo a quan-
to tempo, perche s'arguisse anco da questo la qualità del-
le ferite: vedi Vmicidio nu. 39. e seqq. e Ferite per tot.*

*Si suol'anco dire dolosamente, e pensatamente, per-
che doue non è dolo, non v'entra mai la pena ordinaria
del delitto, e qualsiuoglia causa, benche inginsta, e be-
stiale scusa da quello, e fa esser luogo à pena arbitraria 52
più mite, secondo la qualità de casi, è la premedita-
zione ancora aggraua di molto il delitto, quando vera-
mente vi sia, e si proui almeno per indizi, &c.*

*Et in vltimo si pongono le clausole contro, &c. Super
quibus, &c. che significano esser dedotte tutte le Leggi, 53
e Bandi sopra il delitto di che si tratta, e potersi punire
in quella parte, della quale consti à bastanza, benche
non resti il tutto prouato.*

*Formata l'inquisizione, si deuono citare a rispondere,
e difendersi gl'inquisiti, secondo l'vso del luogo, che ge-
neralmente è di mandare due citazioni, con termine di
tre giorni per ciascuna, e la terza in bando con termine 54
di cinque giorni, e queste si possono indifferentemente
fare, ò a casa, ò in persona, abitando nella iurisdizione,*

& abitando fuori, ma nello Stato, per lettere sussidiali con detti termini, e nel modo che sopra, essendo forestieri si citano alla colonna secondo lo stile del luogo: vedi Citazioni.

Se pendenti detti termini fusse allegato qualche giusto impedimento, non si trattando di cause graui che ne possino andare pene afflittiue, si può sospendere, & aspettare per qualche tempo ad arbitrio del Giudice; ma nel-
55 le cause graui si deue sempre procurare d'assicurare le persone per quanto sia possibile, e tirare auanti con ogni giusto rigore, e spedizione, non ostante fusse allegato, che l'inquisito citato abbia bando, ò sia confinato, perche se bene alcuni abbino voluto, che in questi casi sia tenuto il Giudice ad offerirli saluocondotto, nondimeno
56 questo non si osserua, massime nelli Stati di Toscana, e con ragione, non douendo dal suo delitto, e malefizio per il quale è stato condennato, conseguire tal comodo, ma ad esso tocca a supplicare, & ottenere saluocondotto, volendo costituirsi a difendesi dell'inquisizione, che facilmente se li concede; Se poi constasse essere carcerato in qualche luogo dello Stato, si potrebbe soprassedere
57 come sopra, scriuendo che non sia rilasciato senza darne auuiso, che si manderà a pigliare, ò che sia mandato doppo sarà spedito, auendone bisogno per interesse dell'vfizio: vedi nelle mie Risoluzioni cap. 71. nu. 23. & seqq.

Comparendo qualche priuilegiato che alleghi, e faccia constare almeno in mancia Iudicis non essere sotto-
58 posto al foro: se nella medesima causa non sarà alcun sottoposto, trattandosi di persone Ecclesiastiche, si deuono rimettere al lor'Ordinario; ma se vi saranno mescolati laici, si deue tirare auanti il processo vnitamente contro di tutti per poter trouare la verità, senza però mai citare li non sottoposti, e nella spedizione condennare, ò assoluere li sottoposti per giustizia, e gl'altri non sottoposti rimetterli al suo Ordinario, al quale si deue far sapere il delitto, perche non rimanga impunito in loro, che è interesse pubblico, e quando suffraghi a Cherici: vedi Priuilegio num. 26.

Se poi si trattasse d'altri priuilegiati, come di Cittadini, e simili, si deue fare il processo informatiuo, e mandarlo senza disegno al Magistrato de gl'Otto,
59 ò altro Magistrato a chi s'aspettasse la cognizione: vedi Rettori num. 75. e Magistrato num. 8. In tutti li casi graui, e che possono portar pene afflittiue, si deue inoltre proccurare d'assicurare le persone de delinquenti per darne conto, e tenerle a disposizione del lor Giudice competente: Il che si può fare anco nelle
60 persone Ecclesiastiche senza timore di scomunica, quando si trattasse d'ouuiare a qualche male, e delitto futuro, ò anco commesso sendo graue, e lor sospette di fuga, non con animo però di ritenerle, nè di punirle, ma ad effetto di condurle, ò ritenerle a disposizione dell'Ordinario lor superiore: qual condotta, e rimessione va fatta a spese loro: vedi Menoch. de Arbitr. cas. 180.
61 num. 16. & seqq. e cas. 228. num. 8. e 23. Duen. reg. 99. limit. 2. & altri addotti, e seguitati dal Scanarol. tratt. de visit. Carcer. lib. 2. §. 2. cap. 2. nu. 12. &c. & lib. 3. §. 7. cap. 6. num. 14. & 15. fol. 497. & §. 10. cap. 3. num. 9. fol. 555. Daniel. de Nobil. Disput. 64. num. 60. & per totum fol. 652. e nell'Addizione a detta Disput. 64. fol. 163. Clar. quest. 28. num. 6. Cabal. cas. 9. nu. 17.

Fatte dette citazioni, ogni volta che l'inquisito comparirà si deue con vn precedente constituto, come si è detto di sopra, ammettere alla risposta dell'inquisizione, pur che non sia data la sentenza; 62
ma con questa differenza, che chi comparisce doppo spirati li termini di tutte le citazioni, è contumace, e come tale non prouando la sua innocenza, deue senza altri indizi esser sottoposto al tormento, &c. vedi Contumaci, doue anco si dice, come non comparendo si deuino prima spedire le cause contro di loro.

Riceuuta la detta risposta con quella maggior chiarezza che sarà possibile, si deue assegnare termine di dieci giorni a far le difese, che secondo lo stile della Cancelleria del Magistrato de gl'Otto si com- 63
prende sotto la clausola, al quale, &c. E sù monito, &c. con dichiararlo però in voce a gl'inquisiti, acciò sappino quello che deuono fare: e questo termine è comune anco all'inuentore, ò querelante, alli quali si deue notificare tal risposta, acciò possino fare, dedurre, & allegare quanto a loro occorresse.

Qui è da notare, che nelli Stati di Toscana si dà copia solo dell'inquisizione, e constituti de gl'inquisiti, e non di tutto il processo informatiuo, come in altri luoghi, & anco trattandosi di cause graui, nelle quali non sia luogo a rilasciargli con mal- 64
leuadore, si ritengono in segrete, massime fin tanto che non siano fatte le difese, & anco più oltre, e con quelle cautele maggiori, che paressero più necessarie per ben custodirli fino alla spedizione, secondo la qualità delle cause ad arbitrio del Giudice, con darli però comodità di poter parlare con li loro Proccuratori, & Auuocati. E se bene questa pare vna pratica molto dura, & esorbitante, nondimeno è tollerabile, e non senza qualche ragione, per fuggire le subornazioni, e falsità, e douendosi cercare solo la verità, non riesce di molto pregiudizio, perche essendo questa vna sola, se gl'inquisiti sono innocenti, sarà facile dalla faccia dell'inquisizione, e constituti trouar modo di mostrarlo senza vedere li deposti de testimoni esaminati ex officio, contro de' quali anco per ogni equiuoco, errore, ò falsità, che auessero detto, gli rimane il ius, e facultà di opporre tanto circa le persone, che circa li deposti doppo la pubblicazione del processo, come a suo luogo si dirà.

Se si tratterà di delitti, che si possa incorrere in pena afflittiua anco solo di fune, non si può l'inqui- 65
sito rilasciare con malleuadore, eccetto che li Soldati per la sol pena di fune non si possono ritenere, e ne gl'altri casi di pene pecuniarie si rilasciano con malleuadore: di che però vedi Carcerati num. 14. & seqq.

Alle volte l'inquisito confessa, ma con qualche qualità di prouocazione, ò simile esclusiua del delicto, qual

qual confessione si deue accettare, e si hà per pura, e semplice, se egli non prouerà la qualità allegata: di che però vedi Confessione nu. 18. & seqq.

E se bene nel detto termine delle difese, che per essere comune comincia solo dal dì della notificazione, si douerebbero fare le giustificazioni per vna parte, e per
67 l'altra, ò almeno produrre li capitoli; nondimeno per non mai angustiare, nè occultare le proue della verità, si possono sempre accettare, quando non sia pubblicato il processo, ò che le parti non ne abbino auuto copia, ma doppo la publicazione del processo auēdone auuta copia, nō si douerebbe accettare altro che la repulsa, & accettādosi, notificare il tutto alla parte, e procedere cō riserno dell'eccezzioni, per farne quel capitale che sarà di giustizia in fine della causa.

68 Si suole anco nel fine della risposta dell'inquisizione apporre la clausola, e fu monito, che serue per citazione a vedere giurare, e repetere li testimoni esaminati ex officio, con termine di due giorni a dar gl'interrogatorij volendo, altrimenti si aueranno per repetiti, e si procederà in causa, &c.

69 Circa la qual repetizione è da sapersi, che di ragione li testimoni regolarmente non prouano senza la citazione della parte a vederli giurare, con termine a dare gl'interrogatorij; e perche commesso qualche delitto, se la Corte volesse nell'esaminare li testimoni citare la parte con detto termine, ne nascerebbono disordini di subornazioni, & altro: e pure sendo interesse pubblico di punire li delitti, è stato trouato questo mezo d'esaminare subito li testimoni senza altre citazioni, e di prouedere poi anco all'interesse della parte, con il repeterli precedente detta citazione, e termine, &c.

Ma in molti Tribunali non si costuma di far tal repetizione nel modo, e forma che si ricerca di ragion com-
70 ne, auendosi per lo più per repetiti ò dal Giudice, ò dall'inquisito per abbreuiare le cause, quando non paresse vtile, ò necessario per il Fisco venire a confronto de testimoni con gl'inquisiti, che serue per iuridica repetizione; E che si possa introdurre per consuetudine, che li testimoni esaminati ex officio per informazione della Corte prouino a bastanza ad effetto di torturare, & anco condannare senza altra citazione, ò repetizione: si come tal consuetudine osseruasi nelli Stati di Toscana, eccetto che quando alle volte si fanno li confronti, che seruono per repetizione, e non essere iniqua, potendo bastare all'inquisito l'opporre doppo pubblicato il processo ciò che vuole contro le persone, e detti de testimoni, & altro in questa materia, benche non sia totalmente vniforme: vedasi per il Cauallo resol. Crim. cas. 269. per totum. & altri da lui allegati; E che tal repetizione non sia necessaria, secondo lo stile inueterato di questi Stati, benche il reo non dichiari d'auerli per repetiti, fu risoluto dal Magistrato de gl'Otto sotto dì 27. Giugno 1664., & approuato da S. A. S. sotto dì 31. Luglio 1664. come in filza de Negozi n. 1721., & attesta il Vulpin. in sugo Farinacc. quest. 72. cap. 2. nu. 25. fol. 165.

Si come anco di ragione non è necessaria la repetizio-
71 ne de testimoni quando l'inquisito è contumace, perche allora auendosi per confesso, ò se fusse comparso, & auesse confessato, non occorrono testimoni, & il medesimo si dice quando li testimoni non auessero deposto cosa rileuante cōtro l'inquisito, ò che l'inquisito comparisse dentro al termine di riserno fattoli a poter comparire, e giustificarsi, (come si costuma ne' contumaci non conuinti) ò fusse ammesso a nuoue difese, perche a lui tocca prouare la sua innocenza, come per il Cauallo cas. 110. nn. 33. 36. e 37. vedi Testimoni nn. 3.

E perche come dissi l'osseruanza non è totalmente vniforme in questa materia, se qualche volta paresse di fare la detta repetizione non sarebbe errore, e venendo- 72
ne fatta instanza per difesa de rei, ò che espressamente dessero di nullità, sarebbe necessaria con tutte le qualità precedenti: di che vedi Testimoni nn. 3. e 4. Mentre però ciò faccino dentro al primo termine delle difese, auanti che la contumacia abbi operato il suo effetto di trasferire in loro il peso di prouare l'innocenza: di che vedi nel 3. §. Contumaci, perche doppo che sono incorsi in contumacia, e che tocca loro prouare l'innocenza, si hanno li testimoni per legittimamente esaminati, e non possono domandare tal repetizione, che denoterebbe imperfezione de precedenti esami, e si farebbe pregiudizio al Fisco ammettendola; Non crederei già fusse proibito repeterli per via di capitoli a difesa anco doppo la contumacia, che suppongono la validità, e perfezione de gl'esami fatti ex officio, auanti però la pubblicazione del processo: Vulpin. in detto sugo Farinacc. quest. 66. n. 72. fol. 147. e quest. 75. nn. 63. &c. fol. 173.

Ma in tali casi di repetizione, ò riproduzione sopra i Capitoli, si deue auuertire, che se li testimoni si disdicessero in tutto, ò in cose sustanziali, distruggendo li primi 73
deposti a fauore del Fisco, si deuono mettere in segrete, e trattenerli fino alla spedizione, e resoluzione della causa per poterli inquisire di falso, ò fare altre diligenze che venissero ordinate da superiori; Se bene anco trattandosi di negozio graue, e distruggendo affatto l'intenzione del Fisco, se nō restasse giustificata per altri mezi, ò testimoni, si potrebbono senza aspettare altro, secondo l'oppinione di molti, sottoporre al tormento, per vedere in qual detto persistino, e seguitare quello che manterranno nel tormento, e poi anco non ostante questo inquisirli di falso; anzi secondo la più praticata oppinione si deuono sottoporre al tormento, non all'effetto predetto, ma ad effetto che nominino li subbornatori, come ho detto nel §. Testimoni nn. 19.

Quando poi la variazione non fusse in cose sustāziali,
ò non distruggesse affatto l'intenzione del Fisco, ò si 74
trattasse di cose leggieri, ò si potessero in qualche maniera concordare, che non fussero contrarij a sè medesimi, non si deuono molestare, ò al più in dubbio assicurarsene con buoni mallenadori, per ogni ordine che potesse venire da superiori di processarli, inquisirli, ò fare altre diligenze contro di loro. Et in ogni caso, ancorche nella repetizione deponessero diuersamente, si deue attendere la prima loro deposizione giurata, come disse la Ruota Romana de probat. in nouis. decis. 19. & in vna Anconitana incendij 30. Maggio 1588. coram Comitulo, appresso Paol. Zacch. quest. Medic. legal. tom. 2. decis. 8. E vedi Vulpin. detto sugo Farinacc. quest. 66. nn. 29. &c. fol. 144.

*Li capitoli che saranno prodotti a difesa de gl'inqui-
siti si deuono notificare alla parte, ò all'inuentore, con
75 termine di due giorni a torne copia, e dar'interrogntorij
volendo: ma se saranno prodotti interrogatorij, questi
non si notificano mai alla parte, nè si mostrano ad alcu-
no, per non dar'occasione di subbornazioni: si deuono ben
riceuere ogni volta, ancorche fusse passato il termine,
mentre però non sia già seguito l'esame, & essendo segui-
to d'alcuni, si deuono fare a quelli che restano da esa-
minare, e tanto li capitoli, che gl'interrogatorij si posso-
no produrre in vna, ò più volte, essendo lecito sempre
alle parti ne' termini abili aggiungere quello gli occor-
resse: ma trattandosi di nuoui capitoli addizionali, si
deuono sempre come sopra notificare alla parte, &c.*

*Nell'asaminare sopra li capitoli, & interrogatorij,
premesse le dounte munizioni, si deue annertire di non
mai dire, rispose esser vero quanto in esso si contiene,
76 essendo questa pratica biasmata, & anco poco vtile,
ma scriuere distesamente tutto quello dirà il testimonio,
e contenendosi da vantaggio nel capitolo, ò interroga-
torio, dire, rispose solo sapere, ò altro non sapere, con-
mettere per l'appunto quello che deporrà, &c.*

*In oltre molto importa far rendere la causa del sa-
pere, atteso che in essa consiste tutta la forza della depo-
sizione, e questa secondo la natura del fatto deue essere
77 percettibile per qualche sentimento corporale, come si
è detto di sopra; e perche non tutti gl'Attuarij la sanno
far'esprimere, sarebbe bene che l'esprimessero li Proc-
curatori ne' capitoli: vedi Testimoni nu. 5. e 6.*

*E trattandosi di prouare qualche tempo continuo, ò
preciso, non basta dire da dieci anni in qua, ò da tanto
tempo in qua, perche in questo modo non si prouerebbe
78 pur d'vn giorno necessariamente, come deuono conclu-
dere le proue, potendosi verificare in vna sol'hora, ò mo-
mento, ma si deue dire del tal tempo preciso, dieci anni
sono, e dall'hora in qua sempre, ò continuamente, ò dieci
anni sono, e così in maniera, che necessariamente con-
cluda il tempo che si deue prouare: vedi Natt. cons. 69.
nu. 2. lib. 1. Caualer. decis. 174. nu. 3. & decis. 213.
nu. 2. Tosch. litt. T concl. 273. Grazian. discept. 861.
nu. 45. Barbos. de Dict. dict. 58. nu. 4.*

*Passato il termine probatorio, ò delle difese, e finiti
gli esami si viene alla pubblicazione del processo, che è
79 atto sustanziale, per poter dar copia alle parti, e termi-
ne a repulsa, e purgare gl'indizi che restassero, la qual
pubblicazione và notificata a dette parti, con termine
cinque giorni a tor copia, & opporre volendo, &c.
alias, &c.*

*E se ci saranno testimoni esaminati ex offitio, che non
siano stati repetiti, ò confrontati nel modo sopradetto, si
80 potrà con la pubblicazione fare anco la pronunzia d'a-
uerli per repetiti, &c.*

*Nel qual termine doppo la pubblicazione, & auuta
copia, possono le parti produrre nuoui capitoli, per ribat
tere, e ripulsare quello che si è fatto in processo, che si
81 chiamano a repulsa, perche regolarmente sopra il fatto
principale non si ammettono, ma solo per ributtare li
testimoni, & altri atti, come se volessero mostrare, che
li testimoni fussero parenti del morto, nemici dell'in-
quisito, che non fussero nel luogo, che non potessero
vedere, e cose simili; E se sotto pretesto di repulsa
entrassero anco nel fatto principale, si possono ammet-
tere con la clausola saluo gl'impertinenti, e da non si 82
ammettere in ogni miglior modo, la qual clausola, per
non errare, si suole sempre vsare tanto nell'ammissione
de capitoli, che de gl'interrogatorij, &c. Et anco
questi capitoli vanno sempre notificati alla parte, come
si è detto de gl'altri; se poi si dia repulsa della repulsa,
& altro in questa materia: vedi per li Dottori allegati
nel §. Testimoni nu. 16.*

*Occorre anche qualche volta, che le parti, ò vna di
esse domandi l'accesso del luogo, per mostrare che li te- 83
stimoni non poteuano vedere, ò vdir quello che hanno
deposto, e che ciò non sia verisimile, nè possibile, la qua-
l'instanza và notificata alla parte, con breue termine a
dir quanto occorre; ma dica ciò che vuole per esser que-
sta prouazione molto priuilegiata, e che supera tutte
l'altre, non si deue, nè può negare: e però passato detto
termine si douerà determinare il giorno da farsi l'acces-
so, e notificare alle parti come anco precettare li testi-
moni, & altri, che bisognasse) che in detto giorno a l'ora
stabilita si ritrouino sul luogo, per fare quanto occorre-
rà, &c.*

*Arriuati sul luogo, si douerà primieramente verifi-
care per confessione delle parti, potendo, (quando non vi
sia fraude, collusione, ò accordo fra loro in danno del
Fisco), ò per testimoni il luogo preciso del quale si trat- 84
terà, perche altrimenti non si sarebbe proua concluden-
te, e così fermato il luogo della rissa, e quello di doue
asseriscono li testimoni auer veduto, ò vdito, seguitare
l'altre diligenze, per fare esperienza di quanto si pre-
tenderà, e trouandosi falsità, ò aggiramento ne' testimo-
ni, si potranno mandare in carcere per esaminarli più
minutamente, e scoprire la lor falsità, e per conuincerli,
ò fare vera esperienza della verità, sarà necessario non
solo auer fermati li detti luoghi per l'appunto, ma anco,
che in essi si trouassero veramente li rissanti, e testimoni
respettiuamente nel tempo della rissa seguita, quando ci
fusse chi lo negasse, e se chiaramente per la gran lonta-
nanza, ò tramezzi, si conoscerà che non si poteua vede-
re, nè vdire, si douerà procedere come sopra contro de'
testimoni; ma se il negozio sarà dubbioso, se ne douerà
fare la proua, la quale se dimostrerà veramente la fal-
sità, si potrà procedere nell'istesso modo, e dimostrando
la verità, saranno molto più corroborati gl'esamini, e
così si deue proccurare di liquidare tutto quello, che oc-
correrà sul luogo, con esaminare anco li testimoni pro-
posti dalle parti, e descriuere i luoghi, e lor distanza, con
quelle più certe, e maggior dimostrazioni, che saranno
possibili, e mettere ogni cosa in scritto, &c.*

*Fatte tutte le predette diligenze, & altre, secondo
la qualità de' casi, si douerà considerare se resti prouato
il delitto, ò l'innocenza de gl'inquisiti, perche così sa- 85
rebbe luogo senz'altro alla condannazione, ò all'assolu-
zione; ma se non sarà interamente prouato nè l'vno, nè
l'altro, restando indizi del delitto contro d'alcuno, si
deue procedere alla liquidazione, che altro non è, che
ridurre il processo a termine che si proui il delitto, ò cōsti
d'innocenza, ò vero essendo gl'indizi graui, & vrgenti,
ò indubitati, si può condennare in pena estraordinaria*

86 ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del delitto, e degl'indizi, e questo massime quando si dubitasse, che con la liquidazione potessero restar purgati ciuilmente, e così il delitto impunito; se bene anco ne' casi atroci si può tentare d'auer la verità col tormento, e vedendo la pertinacia del reo, non lasciargli affatto purgare gl'indizi, ma dargli qualche pena arbitraria, come ho detto nel §. Tortura nu. 11.

Parte di liquidazione si reputa il raffrōtō, ò cōfronto da farsi delle parti, ò testimoni, con gl'inquisiti, e perche questo vien' anco ordinato dalle Leggi Ducali nelli Stati
87 di Toscana, sotto le pene, come si è detto nel §. Rettori nu. 59. quando il reo non sarà conuinto, nè confesso, nè anco apparirà innocente, ma indiziato, si dourà fare il raffronto, ancorche nō vi fusse altro indizio, che il detto dell'offeso: onde se l'inquisito, ò querelato non sarà prigione, si dourà citare legittimamente in persona, ò due volte a casa, con comminazione d'auerlo per confesso, non comparendo senza esprimere (a mio giudizio) l'atto che s'intende di fare per non l'instruire, e dar campo di raccomandarsi, ò accordarsi, ò colludere con l'offeso, ò testimoni; e se bene non vi essendo altro indizio, che il detto della parte, non parrebbe potersi citare con detta comminazione, nondimeno potendo il Giudice pre-
88 tendere d'acquistarne col raffronto della parte sola, ò con auuolgerlo nell'esame, si tollera citarlo nel modo che sopra, e non comparendo auerlo per confesso. Si come quando gl'indizi non paiono sufficienti a formare l'inquisizione speciale contro d'alcuno, si osserua di citare quel tale leggiermente indiziato con espressione di
89 causa, cioè, ad informare la Corte sopra il tal'omicidio commesso il tal giorno in persona del tale, ò simil delitto, con comminazione, che non comparendo si auerà per delinquente, ò complice, e come tale s'inquisirà; si come non comparendo de fatto s'inquisisce, di nuouo si cita conforme al solito a rispondere all'inquisizione, e restando legittimamente contumace, si condanna nelle pene ordinarie del delitto, ma comparendo, facilmente purga quegl'indizi, e resta assoluto, mentre non s'imbrogli in altra maniera.

Essendo poi prigione l'inquisito, ò querelato, ò vero spontaneamente comparso, si dourà citare anco la parte offesa, ma senza comminazione alcuna, perche non comparendo sarà segno, che si siano accordati, e facendosi il raffronto per farli mantenere il suo detto auda-
90 cemente in faccia, ne potrebbe seguire contrario effetto: e però prima di venire a tal'atto è meglio auer parlato con l'offeso, e scoperta la sua intenzione, per non pregiudicare a quello si fusse acquistato, e trouandosi questo pericolo, lasciare da parte il raffronto, cō farne menzione in atti, &c.

Nel qual raffronto si deue in primo luogo fare sciambieuole recognizione delle persone, cioè, che ciascuna
91 parte riconosca l'altra per tale, quale si sia, quanto alla persona, e non volendo le parti riconoscersi fra loro, farlo per via di testimoni, e poi procedere all'esame del raffronto, secondo la qualità de casi, che non ne mancano formule, &c.

Nelle cause leggieri, come di pugni, parole ingiuriose, e simili, mentre non fussero contro persone qualificate, e così non essendo luogo a ritenere in carcere, ò procedere ad altri tormenti, si può tralasciare di fare detto raffronto, che anco per lo più riesce di poco vtile, mantenendo vno di sì, e l'altro di nò. Se poi si tratterà di 92
bastonate, ferite, ò altre cause più graui, apparendo del corpo del delitto, se bene non ci fusse altro che il detto dell'offeso, si potrà fare detto raffronto, e ritenere il querelato qualche giorni in segrete, più, ò meno, secondo la qualità del caso, e delle persone, massime se sarà seguito di notte, ò in contado, ò altroue di difficile prouazione, e poi di nuouo esaminarlo, & ammonirlo a dire la verità, conducendolo anco nella stanza del tormē- 93
to, minacciandolo di fune, e facendolo legare, se così parerà opportuno per trouar la verità, trattandosi con persone semplici, e deboli, perche con gli scaltri, che nō temono gli spauracchi, non occorre prouare, mentre non s'abbia in mano da poter far da douero; E mantenendo sempre la negatiua, non ci essendo altri indizi, si dourà licenziare, ma io lo farei sempre con buon malleuadore di rappresentarsi toties quoties, per tutto quello potesse soprauuenire.

E se non potendo sopportare il disagio della carcere, ò mouendosi dalli detti spauracchi si risoluerà a confessare, resterà nell'vno, e nell'altro modo liquido il processo, da potersi assoluere, ò condennare l'inquisito.

Ma si come quasi infiniti, e varij possono essere gl'indizi, secondo la diuersità de' casi, maggiori, ò minori, più, ò meno vrgenti, non se ne può dare certa, nè altra regola, se non che sono arbitrarij al Giudice, mentre però tale arbitrio sia regolato dalla ragione, e dalle Leggi, e non a capriccio. Così ancora sono più, e varij li mo- 94
di di farli purgare, onde bisogna auer considerazione in distinguere la qualità, e numero di essi, per poter' vsare il rimedio del tormēto, ò altro disagio a proporzione, &c.

E perche li tormenti sono di danno irreparabile, se ne deue il Giudice astenere, quando dubita della sufficienza degl'indizi, se non si trattassi di delitti atroci, ò di difficil proua, ne quali bastano indizi più leggieri, che ne gl'altri casi ordinarij, perche sendo inferiore, non 95
potrebbe così parere alli superiori, dalli quali al più gli sarà ordinato che meglio liquidi il processo, e così camminerà più sicuro in dubbio anco per la coscienza, che se torturasse alcuno indebitamente, & il medesimo si deue osseruare nella repetizione, ò quantità del tormento, con elegger sempre la parte più mite, come anco nel giudicare: se bene alcuni Giudici più arditi stimano manco 96
male, e di più lor riputazione il far purgare vn poco più gl'indizi, e così vsare vn poco più di tormento, che vn poco meno, & aggrauare anco vn poco più la mano nel condennare; ma piaccia a Dio, che qualche volta non ne abbino da render conto, &c.

Supposta la detta regola, deue sapersi essere di due sorte gl'indizi, cioè, alcuni prossimi, & alcuni remoti: 97
li prossimi sono quelli, che si cauano dal fatto stesso, come vn testimonio di vista, vdito, ò simile sentimento, secondo la qualità di casi: li remoti son quelli, che non si cauano dal fatto stesso, ma da qualche altra cosa antecedente, ò susseguente, come l'inimicizia, minaccie, confessione estraiudiciale, bugie, ò variazioni sustanziali, e simili, &c.

Gl'in-

Gl'indizi prossimi non hanno bisogno d'altra proua,
98 perche, eo ipso, che vn testimonio de visu, ò altro senso
proprio, maggior d'ogni eccezzione (benche non si deua
guardare ad ogni minuzia, e ciò che si possa disputare di
ragione circa questa qualità, in pratica s'osserua di pre-
sumerla, non constando legittimamente in contrario)
depone del fatto stesso, fa indizio prossimo a bastanza in
sè stesso prouato, e sufficiente a tortura; ma li remoti si
deuono legittimamente prouare per due testimoni, altri-
menti non fanno che vna leggier presunzione non suffi-
ciente al tormento, &c.

Se dunque gl'indizi saranno leggieri, ò remoti, e non
legittimamente prouati, e così non parranno sufficienti
a tortura, si potranno far purgare con carcere, ò altro
99 disagio a lor proporzione; ma se parranno bastanti per
venire al tormento, la causa lo comporti, consti del cor-
po del delitto ne' casi che può constare, e non ci siano al-
tri impedimenti, conforme a quello si è detto nel §. Tor-
tura, e nel §. Corpo di delitto, &c. si potrà procedere
seruatis seruandis all'esame rigoroso della tortura a
proporzione de gl'indizi, &c.

Alli storpiati delle braccia, ò rotti nelle parti da bas-
100 so, in cambio della fune si può vsare il tormento del Da-
do, ò Stanghetta, con fare apparire la causa perche si
parta dal tormento della fune, essendo questa la regina
de tormenti, e da non lasciarsi se non per necessità, &c.

101 La tortura si può anco dare quando il reo non vuol
rispondere a gl'opportuni gl'interrogatorij, e questa non
purga gl'altri indizi, &c.

Tutti gl'atti, e diligenze che si fanno nella tortura,
come di legare, alzare, scuotere il canapo; dar tratti,
far calare, riposare, e poi rialzare, & ogn'altra cosa,
102 che accaderà con le precedenti monizioni si deuono fare
apparire nel processo, e sopra tutto il tempo del tormen-
to, acciò si possa sempre vedere se si sia ecceduto, ò man-
cato, &c.

Auuertendo ancora all'età, complessioni, sesso, e qua-
lità di persone, perche alli minori, maggiori però di 14.
103 anni, donne, vecchi sopra anni 50. ò 55., e simili de-
boli, se bene si può dar la fune, si deue procedere più leg-
giermente, e tenerli meno nel tormento, già che il tem-
po non è determinato, benche per l'ordinario, quanto al
tormento della fune, cominciando dalla legatura, &
eleuazione, non soglia passare vn'hora, & anco per lo
più non arriuarui, mentre il caso non sia molto graue, e
gl'indizi gagliardissimi: vedi nel §. Tortura.

E se bene, come si è detto nel §. Tortura al num. 19.
& seqq. non si può repetere più di tre volte il tormento,
104 si deue intendere per li primi indizi, perche se doppo so-
prauenissero altri indizi diuersi, come se il reo confessas-
se qualche cosa, che facesse nuouo indizio, si può ritor-
nare vn'altra volta, ò dua a tormentarlo, secondo la
qualità de nuoui indizi: ben'è vero, che auanti si venga
al tormento si deue cercare di mettere insieme tutti gl'-
indizi, e non subito auutone vno sufficiente, procedere
alla tortura, e poi cercarne vn'altro, e poi vn'altro, per
poter tuttauia seguitare a tormentarlo, perche questa
sarebbe vna pratica diabolica, &c.

105 Si vsano ancora altri tormenti oltre la fune, come
della capra ò sueglia, dado, e simili, che sono stati in-
uentati ne Tribunali, se bene questi sono li più frequenti:
e quanto alla capra, e sueglia non si costuma per l'ordi-
nario se non ne gl'assassinamenti, latrocini, e simili casi
graui, ne' quali anco si suol dare prima vna volta di fu-
ne leggiermente, come d'vn quarto d'hora, con animo
sempre, e protesta di repetere, per vedere se vogliono
confessare, e stando pertinaci, vna volta di sueglia per
sette, ò otto, ò dieci, e anco dodici hore al più, con star
sempre assistente, per interrogarli di quando in quando,
& osseruare se si suenissero per farli deporre, &c. vedi
nel §. Tortura per totum.

Se dunque manterranno ne' tormenti la negatiua, & 106
aueranno affatto purgato gl'indizi, non resterà altro che
assoluerli, la quale assoluzione, se bene sia molto dispu-
tabile di ragione, come deue essere, se definitiua di modo
che più non possa l'assoluto esser ricercato del medesimo
delitto ò pure con la clausola rebus sic stantibus, vel ex
hactenus deductis: si che soprauuenendo nuoui indizi, ò
proue, possa di nuouo essere molestato per il medesimo
delitto, si osserua di general consuetudine, massime nelli
Stati di Toscana, e della Chiesa ancora, farla sempre
con detta clausola: vedi Tortura nu. 23. e nu. 11.

Ma se il reo comincierà nel tormento a confessare, ò
farà instanza d'esser calato per confessare, cominciando 107
però prima, si deue far calare, e se calato non vorrà di-
re, rialzarlo, e così per due, ò tre volte, ma sempre con
maggior brauate, e minaccie di scuoterlo, ò darli tratto
nella fune, & anco effettiuamente darglielo, perche con
tal suo dire s'aggrauano gl'indizi, di modo che possa
anco esser separatamente torturato di nuouo in altro
giorno, ad esempio di quello si dirà quando non vuole
ratificare la confessione, &c.

Se poi vorrà effettiuamente confessare, si deue proc-
curare di farli minutamente raccontare tutto il fatto
da principio sino alla fine, quando, in che modo seguisse, 108
con chi, la causa perche l'abbi fatto, e con tutte l'altre
circonstanze possibili ad esprimersi, per potersi certifi-
care se sia vero quanto dice, il che si riscontrerà da mol-
te cose che prima si aueranno in processo, e da altre, che
anco doppo si potranno verificare, non si douendo crede-
re semplicemente ad ogni confessione fatta in tormento,
mentre non si verifichi da altre circonstanze, e sia pos-
sibile, probabile, e verisimile: vedi Confessione nu. 7. e
seqq. E però se le circonstanze narrate saranno cose
sustanziali, che si possino riscontrare, si douerà far subi-
bito auanti si venga alla ratificazione per meno imbro-
gliarsi, e per poter dire al reo: tu hai confessato la tal
cosa nel tal modo, e non si verifica così: & egli forse
risponderà auerlo detto per forza di tormento, e reuo-
cherà la confessione, ò non la vorrà ratificare, e sarà ne-
cessario venire a nuouo tormento, come si dirà, se bene
tal riscontro si può fare anco doppo la ratificazione, &c.

Non si deue però sciogliere dalla fune, benche calato 109
a basso, fin tanto che non auerà raccontato quanto biso-
gna, e tutte le circostanze necessarie, per poter far cen-
no ogni volta che negherà qualche qualità sustanziale
di rialzarlo, & effettiuamente farlo rialzare, e tirar
su quante volte bisognerà, per sapere ogni cosa, e quã-
do auerà detto a bastanza, si potrà far rimettere al suo
luogo, &c.

Que-

Questa confessione è differente dalla spontanea, per-
che quella si fa senza tormenti fuor del luogo, e sospet-
to di essi tormenti, e però concorrendovi li sopradetti
riscontri è per sè stessa valida, e non hà bisogno d'al-
110 tra ratificazione, ma questa estorta per tormento an-
tecedente, ò nel tormento stesso, deue esser ratificata il
giorno seguente doppo 24. hore in circa dall'auuto tor-
mento, di modo che verisimilmente sia cessato il dolo-
re, alla presenza del Giudice fuor del luogo del tor-
mento, & alla presenza di due testimoni, non perche
siano necessarij per prouare l'atto, credendosi al Nota-
to, e Giudice, ma perche dalla presenza loro il reo pi-
gli animo di ridirsi, se non fusse vero quello che auesse
confessato, e però vorriano essere persone onorate, e non
sbirri, per non rappresentare nuouamente li tormenti
nella mente del reo; e se bene questa sia laudabil prati-
ca d'vsar detti testimoni, io non l'ho mai vista osserua-
re, &c. vedi Confessione nu. 8.

E non volendo il reo ratificare in tutto, ò in parte
sustanziale, (perche di qualche bagatella che si ridices-
se, ò correggesse, non se ne tien conto, anzi annalora il
111 resto della confessione) si deue scriuere la sua reuocazio-
ne, e domandarli la causa di essa, e persistendo in non
volere ratificare, si può venire a nuoui tormenti, come
ho detto nel §. Tortura num. 20. e 21. e Confessione
num. 9.

Se però allegasse qualche giusta causa, e non auesse
chi lo difendesse, si deue proccurare di trouare la verità
auanti si venga a nuoui tormenti, per farne quel capi-
tale che parrà di Giustizia, &c.

Se poi il reo ratificherà la confessione, sarà negozio
finito per lui, eccetto, che si può esaminare di nuouo
tante volte, quante bisognerà, per maggior chiarezza
del fatto, & il medesimo se auerà confessato sponta-
neamente, & in tutti li casi doue verisimilmente si pos-
112 sa credere auer'auuto compagni, ò commesso altri de-
litti, massime ne' furti si può, e deue di nuouo esami-
nare sopra i complici, & altri delitti, con stare su le
generali, se vi erano altri, ò se hà fatto altro, mentre
non vi fussero indizi da poter venire alla specialità, che
allora sarebbe lecito interrogarli anco in particolare,
&c.

Che indizi faccia il detto del compagno: se deua es-
sere confermato con tortura: quanta deua essere in que-
113 sto caso, & altro: vedi nel §. Compagni di delitti per
totum, §. Sicarij nu. 12. & seqq. §. Tortura num. 16.
e 24.

Nominando dunque il reo alcun compagno, e confer-
mando il suo detto con qualche leggier tormento ne' casi
graui, che paresse al Giudice vsare questa pratica, come
114 si è detto, ne' luoghi citati, si deue fermare il processo
contro detto reo principale, proccurare d'auer nelle
mani li compagni nominati per processarli presenti, ò
citarli assenti, e renderli contumaci e proccedere con-
tro di loro nel modo, e forma sopra detta, e fatte le
difese, se saranno comparsi, ò si aueranno nelle mani, si
metteranno a raffronto col nominante, e poi alla tortu-
ra secondo la qualità de gl'indizi, bastando anco a
quest'effetto di consuetudine il solo detto del compagno,
anzi a condennare essendo più, & amminicolati, e non
clisi da altre giustificazioni, &c. vedi Compagni nu. 4.
e 5. Sicarij nu. 14. E così si potrà tirare auanti la cau-
sa con vno, o più processi, come meglio parrà, e spedire 115
l'vno, e l'altro, assegnando alli confessi qualche termine
ad opporre contro la propria confessione, e proccedendo
contro li compagni nominati, con il medesimo ordine, e
termini, che si è detto contro del principale, e nomi-
nante.

Fatte tutte le sopradette diligenze, & altre che pa-
ressero necessarie, secondo la qualità de casi, non po-
tendosi preuedere ogni cosa, sarà finito il processo, e non
resterà altro, che venire alla sentenza assolutiua, ò con-
dennatoria, secondo che apparirà liquidato, &c.

Ma prima di sentenziare, deuono auuertire li Retto-
ri, e Giudici delli Stati di Toscana, che tutte le cause
Criminali, anco di sequestri rotti (eccetto che l'accuse
di possessione turbata, doue sono descritti) si deuono
participare a l'Auditore delle Bande, il quale poi ne 116
casi di pene graui afflittiue, come di fune, confini, e si-
mili, le manderà al Magistrato de gl'Otto, doue si ter-
minano, con farne negozio a S. A. S. per l'approuazio-
ne: e tornato, si mandano le lettere di risoluzioni, in
conformità delle quali sono tenuti a sentenziare; E l'al-
tre de non descritti, trattandosi di delitti che possano
portare pene di vita, mutilazione di membro, galera,
scopa, asino, e simili afflittiue, le deuono pur partici-
pare al Magistrato de gl'Otto per attenderne la risolu-
zione, e sentenziare nella conformità che sopra, & al-
cuna volta ancora si mandano ad altri Magistrati, a i
quali s'aspetta, secondo la qualità delle trasgressioni, e
secondo gl'ordini, a i quali mi rimetto, &c.

Le participazioni suddette si fanno sempre con man-
dar copia di tutto il processo offensiuo, e difensiuo in
buona forma, e col disegno, ò parere del medesimo
Rettore, e Giudice che lo manda, il qual disegno, ò pa- 117
rere deue essere assoluto di condennare, ò d'assoluere, e
non condizionato, nè alternatiuo, e fatto con ogni mag-
gior chiarezza, e distinzione, con mettere breuemen-
te tutta la sustanza del processo, raccogliendo tutto
quello che fa contro dell'inquisito, e poi tutto quello
che fa a suo fauore, con toccare anco le ragioni pro,
e contro, per le quali si muoua a disegnare in tal ma-
niera; dissi breuemente, e toccare, perche se bene si
deue mettere tutto il pro, e contro delle cose sustanzia-
li resultanti dal processo, in maniera che si possino in-
tendere senza auer sempre a riscontrarle: non piaccio-
no li disegni d'alcuni, che troppo si difondono nel discor-
so, con entrare anco in cose, e ragioni, che sono fuor di
processo, & in superflue allegazioni, e tal volta in vo-
ler dichiarare li termini, come se auessero a fare vna
lezione, e pure douerebbero presupporre, che li Supe-
riori ne sappino più di loro, ò almeno quanto loro, ò che
anco alle volte per esser Superiori vogliono seguitare la
propria oppinione, e non quella de gl'altri, e però non gli
piace che se li voglia far l'huomo addosso; onde si pos-
sono tralasciare l'allegazioni, quando non fusse di qual-
che dottrina peregrina in punto, & in qualche caso
strauagante, e non ordinario. Per il contrario ancora
non piacciono, anzi si riprendono quelli, che se la pas-
sano troppo seccamente con riferirsi al processo, ò dire,
come

come da carte tante a carte tante, senza mettere la
sustanza del contenuto; e però il disegno non deue esse-
re troppo lungo contenendo cose superflue, nè troppo bre-
ue mancando delle necessarie espressioni, ma in maniera
che da esso si possa con facilità comprendere tutto quello
che milita contro, & a fauore dell'inquisito, senza aue-
re a leggere il processo, e le ragioni perche si muona il
disegnante ad assoluere, ò condennare, e nelle cause
graui perche abbia proceduto a tortura, quanta sia sta-
ta, & altro, che paresse necessario per dar conto non so-
lo del modo di decidere, ma anco del processare.

De quali disegni non ne mancano formule in tutti li
118 *Tribunali, perche deuono esser registrati ad vn quader-*
no, ò libro per ciò deputato, e lasciati alli successori,
per l'effetto che si è detto sopra nel principio, si come an-
cosi deuono registrare le lettere delle mandate de pro-
cessi al libro, ò quaderno di lettere, &c.

E questo s'intende quanto alle cause che sono di lor
119 *cognizione, perche in alcune, come d'archibusate, rot-*
ture di carceri, messi, e cauallari, ebrei, e cittadini
Fiorentini deuono solo fabbricare li processi informa-
tiui, e mandarli senza disegno al Magistrato de gl'Otto,
come a suo luogo si è detto, &c.

E però sono tenuti sempre interrogare tanto li prin-
120 *cipali, che li testimoni della qualità delle persone, e fat-*
to, procurando di metterle in chiaro, per sapere a chi
s'aspetti la cognizione, ò a chi si deuino participare.

In oltre si deue auuertire, che nelle condennazioni
per furto ci và la restituzione del tolto, ò sua giusta va-
121 *luta; per delazione d'armi la perdita di esse, ò sua giusta*
valuta: per resistenze fatte alla Corte, impedimenti di
catture, rottura, e fuga di carceri l'accordare, e sod-
disfare li creditori per ciò danneggiati, il che non è su-
perfluo, mà molto vtile, diuenendo il credito dependen-
te da sentenza criminale, contro la quale non vagliono
bullettini, priuilegi militari, nè altri simili, & a risar-
cire la carcere, & il tutto respettiuamente, oltre all'al-
tre pene, delle quali per detti, & altri delitti vedi a suo
luogo nell'Opera, &c.

Le pene statutarie hanno luogo per ogni ferita, ò per-
cossa, che apparisca, e non apparendo, sendo alcuno in-
122 *quisito di più percosse, si deue condennare per dua so-*
lamente, mentre che li testimoni non dicano altro nu-
mero preciso, con ammettere il benefizio della pace,
quando sarà prodotta; della confessione se vi sarà, e che
li Statuti lo dispongano, e della Legge ne luoghi soliti,
e con dupplicare, ò accrescere le pene ne casi che in con-
formità de gli Statuti si deuino dupplicare ò accrescere,
123 *ò confonderle a proporzione con detti benefizi, delle*
quali cose, e quando sia luogo a dette detrazioni, ò au-
gumenti, & altro: vedi nel §. Statuti nu. 33. & seqq.
per totum, §. Pace per totum, e §. Ferite nu. 35.

Auuertendo, che le detrazioni quando sono più si
124 *fanno di mano in mano da quella somma che resta, e non*
dall'intero, e gl'augumenti sopra il simplo, e non sopra la
massa maggiore: vedi Statuti nu. 55. e Cabal. cas. 56.
nu. 135. e 143. e seqq.

E quando non si deuano imporre le pene statutarie,
125 *ma delle Leggi, e Bandi generali di S. A. S. vedi De-*
litti nu. 6. Descritti nu. 21.

Se tutti gl'inquisiti, ò alcuni saranno contumaci,
questi, come a suo luogo si è accennato, si deuono spe 126
dire prima de gl'altri, e non essendo legittimamente
conuinti, ò conoscendosi che loro possa competere qual-
che eccezzione contro li testimoni, ò altra difesa, si
costuma farli riseruo di quindici giorni, o d'vn mese a
comparire, e giustificarsi, dentro al qual termine non
comparendo, la sentenza passa in giudicato, resta libe-
ra, & essequibile contro di loro, perche ogni volta
che nel processo sono stati indizi sufficienti per inqui-
sirli specialmente, e che essi sono restati contumaci alle
citazioni legittimamente fatteli, in virtù della general 127
consuetudine si hanno per confessi, e come tali si con-
dannano nelle pene ordinarie del delitto; E se compa-
riranno nel detto termine di riserno, si accettano, e se-
guita il processo come se fussero comparsi doppo il ter-
mine della citazione in Bando: di che vedi nel §. Con-
tumaci per totum; Si come anco per grazia del Princi-
pe si sogliono rimettere in buon giorno dentro all'anno, 128
con dare malleuadore di rileuarsi dalla pena: di che ve-
di Rimessi per totum.

Mandato dunque il disegno con gl'auuertimenti che
sopra, e tornata la resoluzione del processo, si deue
notare al detto quaderno, ò libro de disegni l'approua- 129
zione, ò moderazione di esso, tener conto delle lettere,
distendere a suo luogo nella solita forma, e promulgare
la sentenza in conformità della resoluzione, di che so-
no pieni li Criminali, &c.

Auuertendo di esprimere nella sentenza la causa
dell'assoluzione, ò condennazione, augumento, ò di-
minuzione della pena ordinaria; e quando consta dell'-
innocenza de gl'inquisiti, la sentenza deue essere asso-
lutoria, e diffinitiua, con dire, e perche consta l'inquisi- 130
zione non essere stata, nè esser vera come in atti, l'assol-
uiamo; ma se di tal'innocenza non apparirà, nè anco
sarà prouata l'inquisizione, si deue non ostante assolue-
re, ma con modo differente, dicendo perche non consta
l'inquisizione essere stata, nè esser vera come in atti,
l'assoluiamo &c. essendo gran differenza dall'vno, e
l'altro modo di sentenziare, perche nel primo caso l'in-
quisito si dice assoluto diffinitiuamente, che importa 131
non poter mai più esser molestato per quel delitto, di che
veniua imputato, ma nel secondo (almeno di consue-
tudine) s'intende solamente assoluto per difetto di pro-
ue, di modo che sopraunenendo per tempo alcuno altre
proue, ò indizi, potrebbe di nuouo per quel medesimo
delitto esser processato: Se bene in questo caso, per leua-
re ogni difficultà, si suole aggiugnere la clausola rebus
sic stantibus, ò vero ex hactenus deductis, che lascia 132
libero campo di procedere di nuouo, sopraunenendo al-
tre giustificazioni differenti, però in sustanza delle pri-
me già elise, ò purgate col tormento, ò in altro modo
con le difese, e così si costuma d'assoluere li torturati
con detta clausola: vedi Tortura nu. 23. Ma per non 133
errare, si douerà mettere nel disegno il modo che s'intē-
de d'assoluere, e poi seguire come si è detto la risoluzio-
ne de Superiori, senza aggiugnere nè la clausola diffini-
tiua, nè quella rebus stantibus, nelle quali consiste la
forza dell'vna, e l'altra assoluzione, e senza di esse
sendo semplicemente assoluti, ò perche consti, ò non
consti

consti (le quali parole di ragione non alterano la sen-
tenza ma solo le dette clausole) s'intendono assoluti,
come doueuano di ragione essere assoluti, e così in dub-
bio si deue osseruare per stare sul sicuro, &c.
Se la sentenza sarà di confino, và notificata al con-
finato distesamente, con il tempo, luogo, e comminazio-
134 ne non osseruando, da pigliarsi fra vn mese sendo de-
scritto, e fra quindici giorni non essendo descritto: vedi
Confinati per totum.
Il medesimo s'osserua quando il confinato è carcera-
to, con notificarli il confino auanti che esca, ma in que-
135 sto caso è bene aspettare di notificarlo nell'atto dell'-
vscire, perche ad ogni modo non li deue correre il tem-
po se non dal dì della scarcerazione, &c.
Le pene capitali, ò corporali non si notificano, men-
tre non fussero con qualche riserno a poter comparire, ò
136 supplicare, eccetto che la fune và notificata, massime
alli Soldati.
Le pecuniarie ancora si notifieano con termine d'vn
mese a pagare in mano del Depositario Fiscale.
Se poi doppo passata la sentenza in giudicato fusse
137 fatto cattura di qnalche condennato, se saranno bandi-
ti di vita, ò di galera, si deue far la recognizione delle
persone, e sentenza, assegnar loro termine a dire la
causa perche la sentenza non si possa, ò dena esequire,
il quale passato, e non essendo stato dedotto cosa rilenā-
te, dichiarare essere li medesimi contenuti in detta sen-
tenza, e successiuamente quella douersi eseqnire, con
partecipare, e farne negozio secondo il solito: vedi Ban-
diti nu. 42. 57. 64. & seqq.
Essendo però condennati per la sol contumacia con
indizi molto leggieri, ò per qualche altra giusta causa,
138 se li può, e costuma tal volta far qualche riserno a sup-
plicare per la grazia, ò moderazione di pena. E de
premij di chi farà cattura di tali condennati, vedi nel
§. Premij per totum.
Se confinati, che non abbino preso il confino, ò sia lo-
139 ro passato il tempo, ò vero quello rotto, e non osseruato,
si deuono fare le medesime diligenze, per dichiararli in-
corsi nelle pene comminate per l'inossernanza, ò altre,
come nel §. Condennati num. 17. Se si tratterà di con-
danne pecuniarie, non si possono rilasciare senza che pa-
140 ghino: vedi Carcerati nu. 14.
Venendo fatto instanza dalli condennati mentre so-
no in poter della Giustizia d'auer qualche tempo di sup-
plicare, non se li deue negare, quando sia verisimile,
che possino ottenere qualche grazia, ò moderazione di
141 pena, e non vi siano altri sospetti; Se dunque suppli-
cheranno, tornando la supplica per informazione, men-
tre si tratti di caso che sia lecito supplicare, ò non essen-
do lecito, vi sia la clausula non ostante, e la solita se-
gnatura Fer. si donrà informare senza spesa alcuna, di
che, e quando sia lecito supplicare, ò nò: vedi nel §. 142
Supplicare, &c.
E quando vi fusse espresso di citare la parte, si doue-
rà far citare con termine comune di quattro, ò sei gior-
ni a produrre quello che vogliono per informazione,
nella quale informazione da farsi a S. A. S. si douerà 143
prima accennare quello che il supplicante domanda, e
poi con ogni breuità, e chiarezza rappresentare quello
che consti pro, e contro di lui, come, e da chi sia stato
condennato, se per essere conuinto, ò per indizi, ò in
contumacia, se abbi la pace, e da chi, se sia pouero,
aggrauato di famiglia, & altro che apparisse in proces-
so, ò altrimenti venisse giustificato, &c.
Doppo l'informazione molte volte torna reseritto,
Che auendo la pace abbi la grazia, anzi quādo anco nō
fusse espresso, mentre si sia in caso, che si ricerchi la pa- 144
ce, ò in altro modo vi entri il danno, ò pregiudizio del
terzo, si deue auuertire di far produrre la pace, ò accor-
do del dannificato, e che sia fatta da chi s'aspetta auanti
si venga alla cancellazione della pena, ò ammissione
d'altra grazia: di che vedi nel §. Pace per totum, e §.
Rescritti per totum, &c.
Se poi li condennati non otterranno grazia alcuna, ò
non si potrà ammettere per mancamento della pace, si
donerà procedere all'esecuzione della sentenza, circa la 145
quale, si come anco in tutto l'antecedente del processo
possono occorrere molti altri dubbi, che tutti non si pos-
sono preuedere, ma alcuni nondimeno si troueranno
à suo luogo nel corpo dell'Opera, e molti più appresso
gl'Autori citati, che ne hanno scritto ex professo, i
quali bisogna riscontrare, vedere, e studiare con
ogni diligenza, & assiduità, perche
Vigilantibus, & nō dormientibus scripta sunt Iura,
Et qui vult Sanctorum seruare singula festa,
Non bene poterit cum Codice scire Digesta.
Bastando a mè l'auer accennato molte cose per dar cam-
po a i virtuosi di meglio indagarle, &c. E così sarà fi-
nito il processo ad onore, e gloria di Sua Diuina Maestà,
alla quale sommamente piace la giustizia distributiua
anco in terra, e beati chi rettamente l'eserciteranno, con
premiare i buoni, e punire i tristi, perche Non potest
maior victima Deo mactari quā homo sceleratus,
Et interest Reipublicę ne delicta remaneant impu-
nita, &c.
Auuertendo però, che in dubbio melius est nocen-
tem dimittere, quàm inocentem condemnare, &c.
E sopra tutto di non si muouere mai da affetto alcuno, ò
raccomādazione, perche anco la Misericordia per altro
laudabile non hà luogo doue la Giustizia perde il suo
nome, &c.

Fine della Prefazione.

*al vedere, d'vdito, gusto, odorato, e tatto nell'altre sot-
toposte a questi sentimenti: vedi Testimoni nu.*

*Et in oltre, che è di molta importanza, è cosa neces-
saria cercar sempre il principio della rissa, per trouare
chi sia stato l'autore, ò il prouocato, per poter giustamē-
33 te adattare le pene, che sono diuerse per gl'autori delle
risse, e per li prouocati, come si dice nel §. Delinquenti,
e §. Omicidij, &c. E non semplicemente passarsela
come molti malamente fanno, con dire che li rissanti si
presero di parole, ò cose simili, douendosi più oltre fare
euacuare, e mettere in chiaro chi sia stato il primo a dire
le parole, ò fare gl'atti prouocanti, e quali parole, & atti
precisamente ciascuno abbi detto, ò fatto.*

*Et anco interrogare della qualità dell'armi vsate
34 nella rissa, se alcuno vi s'intromettesse a fauor del-
le parti, se altro seguisse, chi vi erano presenti, e
cose simili, &c.*

*E perche alle volte dalle parti si propongono, e pre-
tendono prouare li fatti diuersi, si deue cercare quanto
si può per verità, e giustizia di non pregiudicare alle
proue già fatte, come se vn testimonio, ò più auessero de-
posto per modo affirmatiuo d'auer visto, che il tale die-
35 de, ò cose simili, & altri per modo negatiuo dicessero,
che non li diede, benche si deua cercare in che modo vo-
gliono dire che non li diede, non si deuono troppo stuzzi-
care, perche se diranno per essere stati presenti, e non
auer visto, non derogano a gl'altri, che hanno deposto
per modo affirmatiuo, potendo quelli auer visto ciò che
questi negano: ma se dicessero d'essere stati presenti, e che
se li auesse dato, auerebbero visto, ma viddero che non
li diede, perche non può essere, che se gl'auesse dato, essi
non auessero veduto, osterebbero in tutto, e deroghereb-
bero di molto a gl'altri, &c. Vedi testimoni num. 13.
& seqq.*

*E se bene si disputa anco di molto fra Dottori qual
36 detto de testimoni si deua attendere, quando vna volta
dicono in vn modo, e poi in vn'altro, e per lo più si con-
cluda, che preuaglia il primo detto giurato: di che vedi
nel §. Testimoni nu. 18. e 19.*

*Nondimeno vedendosi per esperienza, che quasi sem-
pre da principio negano, e poi quando sono stati prigione,
ò torturati, si risoluono a dire la verità, non si deue du-
bitare, che in questo caso il primo detto, benche giura-
to, non s'attende: ma l'vltimo preuale, & è interamen-
te buono, nè anco è luogo a punir di falsità, ò spergiuro,
e così si pratica communemente; perche questo secondo
detto si deue riceuere in correzione del primo, la qual
correzione è lecita essendo fatta incontinente, che tale
si dice, benche di molti giorni fin che non hanno auuto
comodità di parlare con le parti, &c.*

*Se poi li testimoni citati non volessero comparire
(anzi in cause graui per non li dar tempo, che siano
instrutti dalle parti senza altre citazioni, si può man-
daro subito per loro. e non volendo venire, farli accom-
37 pagnare, ò catturare, se non fussero persone di molto ris-
petto.) si possono, e deuono far catturare per esaminarli;
e non riuscendo la cattura, si possono multare, inquisi-
re, e condennare secondo la legge dell'amministrazione
di buona giustizia: di che vedi Rettori nu. 43. e Testi-
moni nu. 11. e nu. 45.*

*E perche auanti l'inquisizione si può anco qualche
volta nel medesimo processo informatiuo procedere in
tortura contro detti pretesi rei, sufficientemente indi-
ziati, è da sapersi, che la tortura è rimedio sussidiario da
vsarsi solamente quando la verità non si può trouare in
altro modo, apportando danno irreparabile: e però re-
golarmente non si douere dare se non doppo auuta copia 38
de gl'indizi: e fatte le difese, ò passato il termine a di-
fendersi & ad opporre, come esclamano tutti li Dotto-
ri della pratica in contrario; nondimeno ne' casi graui,
come d'assassinamenti, furti, e simili, quando paresse che
verisimilmente il reo potesse purgare ciuilmente gl'in-
dizi, e fusse anco verisimile che auesse auuto compagni,
ò mandati, constando legittimamente del corpo del de-
litto ed'indizi sufficienti, si tollera di venire a tormen-
ti anco nel processo informatiuo, e senza altre difese,
acciò con l'aspettare non si dia tempo a' compagni ò ma-
danti di ritirarsi, perche douendosi, massime li ladri, in-
terrogare de compagni, e d'altri furti, quando di già ne 39
hanno confessato, ò sono restati leggittimamente con-
uinti di qualcheduno: se confessassero nuoui furti, e cō-
pagni, sarebbe necessario aggiugnere all'inquisizione, e
cominciare da capo, con danno, lunghezza, e scomodo
tanto delli rei, che de ministri, e però fin tanto che loro,
& i compagni non sono stati esaminati, & interrogati
se hanno fatto altro, non si douerebbe formare l'inqui-
sizione, se bene anco ne' furti, se si credesse verisimil-
mente che il ladro fusse stato solo, e non auesse fatto altri
furti, si douerebbero prima assegnare le difese come or-
dinariamente si fa, & è di ragione nell'altre cause; E
se bene, come ho detto, questa pratica par che sia comu-
nemente dannata, nondimeno ne' casi graui s'osserua in
molti Tribunali, & vsata a luogo, e tempo con le pre-
dette, & altre circonstanze, non è se non buona, e lau-
dabile, come anco si può vedere da quello che amplia-
mente ne scriue il Scanarol. tratt. de visit. Carcerat. lib.
1. §. 8. cap. 1. sect. 1. & seqq. Solo che non consigliarei
mai li Giudici inferiori a valersene, e parendoli oppor-
tuna in qualche caso, gl'esorterei a parteciparlo prima
con li superiori, acciò non ne abbino a riceuere delle
mortificazioni, essendo ciò lecito solo ne Tribunali su-
premi, come hò detto nel §. tortura nu. 13.*

*Se nella tortura del processo informatiuo il reo con-
fesserà e ratificherà, succede tal constituto, e ratifica-
zione in luogo dell'inquisizione, che non sarà necessario
altrimenti formare: se bene anco si può formare come 40
per lo più si costuma nelli Stati di Toscana, douendosi
però sempre auuertire che quando in questo caso si farà
rispondere, ò altrimenti si esaminerà di farlo con prote-
sta che apparisca ne gl'atti, senza pregiudizio alcuno
del confessato, & acquistato per il Fisco. E perche non
saranno prima state assegnate le difese, è necessario dop-
po detta confessione, e ratificazione, assegnare al reo il
termine ordinario di dieci giorni ad opporre, e far quāto
gl'occorre, che seruirà per le difese, potendosi anco cōtro
la propria confessione prouar cose che la toglieno affat-
to, ò la debilitino in maniera, che si deua venire a nuo-
ne difese, ò a pena arbitraria più mite dell'ordinaria; 41
se bene anco quando si sarà proceduto per via ordinaria
di tormento doppo le difese, seguendone confessione, e*

ratifi-

ratificazione, si deue assegnare qualche termine, ma in questo caso assai più breue, come di due, ò 3. giorni a dire quanto gl'occorre contro la propria confessione, &c.

Se poi negherà, e con la fune auerà purgato tutti gl'indizi, non occorrerà formare inquisizione, quando egli non volesse per altre strade prouare la sua innocen-
42 *za, ò che non paressero affatto purgati gl'indizi, ò ci*
fusse speranza d'acquistare in breue altri indizi, ò in altro modo si potesse dubitare dell'innocenza del torturato, che in questi casi si potrebbe, e douerebbe anco formare l'inquisizione, acciò nel termine solito delle difese si possa a pieno giustificare, il che non facendo, e bisognando, si può anco alla fine del processo, cioè, doppo le difese supplire con nuoua fune; ma auendo affatto purgati gl'indizi, si deue spedire il processo con disegno di liberarlo, ò non molestarlo da vantaggio, &c. vedi Tortura, &c.

Douendosi dunque venire all'inquisizione, si deue sapere, che trattandosi d'inquisizione speciale contro d'alcuno, non si può, nè deue formare senza sufficienti indi-
43 *zi da estimarsi ad arbitrio del Giudice, ogni volta cioè,*
che auerà qualche gagliarda presunzione del delitto contro dell'imputato, non se ne potendo dar certa regola, come d'vn testimonio di vista, e qualche cosa meno, fama legittimamente prouata, fuga, inimicizia, e cose simili, massime quando fussero più comulati insieme, particolarmente quando si procede ex mero officio del Giudice, che procedendosi a denunzia di persone deputate, ò per querela della parte, si costuma, che ogni minimo amminicolo con esse cumulato, sia sufficiente a formare l'inquisizione: vedi indizi, & inquisizione.

E se dalli testimoni nominati nella querela si cauerà qualche cosa da vantaggio, si potrà il querelato in-
44 *quisire di quel più ex officio, perche sono due li modi*
d'inquisire, vno ad instanza della parte, l'altro ex officio; e questi si possono anco accumulare insieme, come per lo più si fa, per supplire ad ogni difetto del querelante, e per formar bene l'inquisizione, che è il libello del Fisco; al quale si deue conformare la sentenza come nelle cause ciuili, potendo vno, e più, essere imputati d'vno, e più delitti diuersamente qualificati, si deue auuertire di non tralasciar alcun capo, ò qualità sustan-
45 *ziale, perche di quello non fusse espresso nell'inquisizio-*
ne non ne potrebbe seguire condanna, ma sarebbe necessario riformare l'inquisizione, & aggiugnerui il tralasciato, con far di nuouo rispondere, ò citare, con protesta di non pregiudicare al già acquistato, ò vero finita la causa formare nuoua inquisizione sopra il capo tralasciato, essendo cosa diuersa con nuoue risposte, ò nuoue citazioni; ma per non lasciare indietro cos'alcuna, si costuma far prima lo spoglio di tutto il processo in vn foglio; e così accumulato ogni cosa insieme, facilmente si forma l'inquisizione del tutto, &c.

Nell'inquisizione si deue mettere solamente quello che consta per atti, e legittimi indizi, tralasciando le
46 *cantilene, che fanno alcuni poco pratichi per ingrãdire il*
delitto, se bene di ciò non vi siano indizi nel processo, & in oltre si deue mettere il luogo, e tempo del commesso delitto, cioè, l'anno, & il mese, & anco il giorno, & hora, constando, ò venendone fatta instanza per difesa del reo, & anco è vtile per il Fisco, essendo seguito di notte, ò in giorno di festa, perche tal volta si dupplicano le pene, ò bastano indizi più leggieri: vedi Pene nu. 21. & seqq.

Trattandosi di ferite, ò risse con armi, si deue esprimere la qualità dell'armi, perche oltre alla pena delle
ferite, ò vmicidio, ci entra ancora la pena della dela- 47
zione dell'armi, per chi non auesse facultà di portarle, di modo che nè anco venga confusa nella confiscazione vniuersale de beni: vedi Delazione nu. 7.

Che cosa poi venga sotto nome d'armi quanto alla delazione: vedi Armi per totum: E li Statuti che impongono pena a chi percuoterà con armi, s'intendono
anco per le percosse fatte con sassi, bastoni, ò simili in- 48
strumenti, quanto alla pena della ferita, se pure non qualificassero l'armi, con dire, cum armis fereis, *perche allora non si comprenderebbero le ferite fatte con sassi, ò bastoni, ò se punissero solo le percosse a man vacua,* & cum armis fereis, *e non di bastoni, ò altro simile instrumento, la pena sarebbe arbitraria, &c. vedi Bastoni, e Sassi.*

Ne furti si deue esprimere la violenza, forza, rottu-
ra, e sconficcamento (se vi sarà) che è di molta impor- 49
tanza, perche se bene anco per tre furti semplici si pos-
sono far impiccare li ladri, nondimeno per lo più si man- 50
dano in galera, ancorche li furti fussero di maggior numero, quando fra essi non ve ne sia alcuno de qualificati rispetto alla somma grande, sforzo, ò rottura, ò simili qualità aggrauanti, che allora senza dubbio si deuono far impiccare, trattandosi di più furti, perche per vn solo, ancorche qualificato, mentre non fusse notabilissimo ad arbitrio del Giudice, non si douerebbero far morire: vedi Ladri, e Furti; come la qualità delle scale adoperate, perche anco queste aggrauano: vedi Ladri nu. 17. ò de grimaldelli, che sono proibiti portarsi, ò prestarsi a detto effetto, sotto pena della galera, &c.

Delle ferite si deue mettere il numero, luogo, e quali-
tà di esse, per la diuersità delle pene imposte, e per cono- 51
scere se siano mortali, &c.: vedi Ferite per tot.

Et essendo seguita morte, si deue dire in capo a quanto tempo, perche s'arguisse anco da questo la qualità delle ferite: vedi Vmicidio nu. 39. e seqq. e Ferite per tot.

Si suol anco dire dolosamente, e pensatamente, perche doue non è dolo, non v'entra mai la pena ordinaria del delitto, e qualsiuoglia causa, benche ingiusta, e be-
stiale scusa da quello, e fa esser luogo a pena arbitraria 52
più mite, secondo la qualità de casi, e la premeditazione ancora aggraua di molto il delitto, quando veramente vi sia, e si proui almeno per indizi, &c.

Et in vltimo si pongono le clausole contro, &c. Super
quibus, *&c. che significano esser dedotte tutte le Leggi,* 53
e Bandi sopra il delitto di che si tratta, e potersi punire in quella parte, della quale consti a bastanza, benche non resti il tutto prouato.

Formata l'inquisizione si deuono citare a rispondere, e difendersi gl'inquisiti, secondo l'vso del luogo, che generalmente è di mandare due citazioni, con termine di
tre giorni per ciascuna, e la terza in bando con termine 54
di cinque giorni, e queste si possono indifferentemente fare, ò a casa, ò in persona, abitando nella iurisdizione,

& abitando fuori, ma nello Stato, per lettere sussidiali con detti termini, e nel modo che sopra, essendo forestieri si citano alla colonna secondo lo stile del luogo: vedi Citazioni.

Se pendenti detti termini fusse allegato qualche giusto impedimento, non si trattando di cause graui che ne possino andare pene afflittiue, si può sospendere, & aspettare per qualche tempo ad arbitrio del Giudice; ma nelle
55 *le cause graui si deue sempre procurare d'assicurare le persone per quanto sia possibile, e tirare auanti con ogni giusto rigore, e spedizione, non ostante fusse allegato, che l'inquisito citato abbia bando, ò sia confinato, perche se bene alcuni abbino voluto, che in questi casi sia tenuto il Giudice ad offerirli saluocondotto, nondimeno*
56 *questo non si osserua, massime nelli Stati di Toscana, e con ragione, non douendo dal suo delitto, e malefizio per il quale è stato condennato, conseguire tal comodo, ma ad esso tocca a supplicare, & ottenere saluocondotto, volendo costituirsi a difendersi dell'inquisizione, che facilmente se li concede; Se poi constasse essere carcerato in qualche luogo dello Stato, si potrebbe soprassedere*
57 *come sopra, scriuendo che non sia rilasciato senza darne auuiso, che si manderà a pigliare, ò che sia mandato doppo sarà spedito, auendone bisogno per interesse dell'vfizio: vedi nelle mie Risoluzioni cap. 71. nu. 23. & seqq.*

Comparendo qualche priuilegiato che alleghi, e faccia constare almeno in manica Iudicis non essere sottoposto al foro: se nella medesima causa non sarà alcun
58 *sottoposto, trattandosi di persone Ecclesiastiche, si deuono rimettere al lor'Ordinario; ma se vi saranno mescolati laici, si deue tirare auanti il processo vnitamente contro di tutti per poter trouare la verità, senza però mai citare li non sottoposti, e nella spedizione condennare, ò assoluere li sottoposti per giustizia, e gl'altri non sottoposti rimetterli al suo Ordinario, al quale si deue far sapere il delitto, perche non rimanga impunito in loro, che è interesse pubblico, e quando suffraghi a Cherici: vedi Priuilegio num. 26.*

Se poi si trattasse d'altri priuilegiati, come di Cittadini, e simili, si deue fare il processo informatiuo, e mandarlo senza disegno al Magistrato de gl'Otto, ò altro Magistrato a chi s'aspettasse la cognizione:
59 *vedi Rettori num. 75. e Magistrato num. 8. In tutti li casi graui, e che possono portar pene afflittiue, si deue in oltre proccurare d'assicurare le persone de i delinquenti per darne conto, e tenerle a disposizione del lor Giudice competente: Il che si può fare anco nelle*
60 *persone Ecclesiastiche senza timore di scomunica, quando si trattasse d'ouuiare a qualche male, e delitto futuro, ò anco commesso sendo graue, e lor sospette di fuga, non con animo però di ritenerle, nè di punirle, ma ad effetto di condurle, ò ritenerle a disposizione dell'Ordinario lor superiore: qual condotta, e rimessione va fatta a spese loro: vedi Menoch. de Arbitr. cas. 180.*
61 *num. 16. & seqq. e cas. 228. num. 8. e 23. Duen. reg. 99. limit. 2. & altri addotti, e seguitati dal Scanarol. tratt. de visit. Carcer. lib. 2. §. 2. cap. 1. nu. 12. &c. & lib. 3. §. 7. cap. 6. num. 14. & 15. fol. 497. & §. 10. cap. 3. num. 9. fol. 555. Daniel. de Nobil. Disput. 64. num. 60. & per totum fol. 652. e nell'Addizione a detta Disput. 64. fol. 163. Clar. quest. 28. num. 6. Cabal. cas. 9. nu. 17.*

Fatte dette citazioni, ogni volta che l'inquisito comparirà si deue con vn precedente constituto, come si è detto di sopra, ammettere alla risposta dell'inquisizione, pur che non sia data la sentenza; 62
ma con questa differenza, che chi comparisce doppo spirati li termini di tutte le citazioni, è contumace, e come tale non prouando la sua innocenza, deue senza altri indizi esser sottoposto al tormento, &c. vedi Contumaci, doue anco si dice, come non comparendo si deuino prima spedire le cause contro di loro.

Riceuuta la detta risposta con quella maggior chiarezza che sarà possibile, si deue assegnare termine di dieci giorni a far le difese, che secondo lo stile della Cancelleria del Magistrato de gl'Otto si comprende sotto la clausola, al quale, &c. E su monito, &c. con dichiararlo però in voce a gl'inquisiti, 63
acciò sappino quello che deuono fare: e questo termine è comune anco all'inuentore, ò querelante, alli quali si deue notificare tal risposta, acciò possino fare, dedurre, & allegare quanto a loro occorresse.

Qui è da notare, che nelli Stati di Toscana si dà copia solo dell'inquisizione, e constituti de gl'inquisiti, e non di tutto il processo informatiuo, come in altri luoghi, & anco trattandosi di cause graui, nelle quali non sia luogo a rilasciargli con mallevadore, si ritengono in segrete, massime fin tanto 64
che non siano fatte le difese, &. anco più oltre, e con quelle cautele maggiori, che paressero più necessarie per ben custodirli fino alla spedizione, secondo la qualità delle cause ad arbitrio del Giudice, con darli però comodità di poter parlare con li loro Proccuratori, & Auuocati. E se bene questa pare vna pratica molto dura, & esorbitante, nondimeno è tollerabile, e non senza qualche ragione, per fuggire le subornazioni, e falsità, e douendosi cercare solo la verità, non riesce di molto pregiudizio, perche essendo questa vna sola, se gl'inquisiti sono innocenti, sarà facile dalla faccia dell'inquisizione, e constituti trouar modo di mostrarlo senza vedere li deposti de testimoni esaminati ex officio, contro de' quali anco per ogni equiuoco, errore, ò falsità, che auessero detto, gli rimane il ius, e facultà di opporre tanto circa le persone, che circa li deposti doppo la pubblicazione del processo, come a suo luogo si dirà.

Se si tratterà di delitti, che si possa incorrere in pena afflittiua anco solo di fune, non si può l'inquisito rilasciare con mallevadore, eccetto che li Soldati per la sol pena di fune non si possono ritenere, 65
e ne gl'altri casi di pene pecuniarie si rilasciano con mallevadore: di che però vedi Carcerati num. 14. & seqq.

Alle volte l'inquisito confessa, ma con qualche qualità di prouocazione, ò simile esclusiua del delitto, qual

qual confessione si deue acettare, e si hà per pura, e
semplice, se egli non prouerà la qualità allegata: di che
però vedi Confessione nu. 18. & seqq.

E se bene nel detto termine delle difese, che per essere
comune comincia solo dal dì della notificazione, si do-
uerebbero fare le giustificazioni per vna parte, e per
67 l'altra, ò almeno produrre li capitoli; nondimeno per
non mai angustiare, nè occultare le proue della verità,
si possono sempre acccettare, quando non sia pubblicato
il processo, ò che le parti non ne abbino auuto copia, ma
doppo la publicazione del processo auēdone auuta copia,
nō si douerebbe accettare altro che la repulsa, & accet-
tādosi, notificare il tutto alla parte, e procedere cō riser-
uo dell'eccezzioni, per farne quel capitale che sarà di
giustizia in fine della causa.

68 Si suole anco nel fine della risposta dell'inquisizione
apporre la clausola, e fu monito, che serue per citazione
a vedere giurare, e repetere li testimoni esaminati ex
officio, con termine di due giorni a dar gl'interrogatorij
volendo, altrimenti si aueranno per repetiti, e si proce-
derà in causa, &c.

69 Circa la qual repetizione è da sapersi, che di ragione
li testimoni regolarmente non prouano senza la citazio-
ne della parte a vederli giurare, con termine a dare gl'-
interrogatorij; e perche commesso qualche delitto, se la
Corte volesse nell'esaminare li testimoni citare la parte
con detto termine, ne nascerebbono disordini di subor-
nazioni, & altro: e pure sendo interesse pubblico di
punire li delitti, è stato trouato questo mezo d'esami-
nare subito li testimoni senza altre citazioni, e di prou-
uedere poi anco all'interesse della parte, con il repeterli
precedente detta citazione, e termine, &c.

Ma in molti Tribunali non si costuma di far tal repe-
tizione nel modo, e forma che si ricerca di ragion comu-
70 ne, auendosi per lo più per repetiti ò dal Giudice, ò dall'-
inquisito per abbreuiare le cause, quando non paresse
vtile, ò necessario per il Fisco venire a confronto de te-
stimoni con gl'inquisiti, che serue per iuridica repeti-
zione; E che si possa introdurre per consuetudine, che li
testimoni esaminati ex officio per informazione della
Corte prouino a bastanza ad effetto di torturare, & an-
co condannare senza altra citazione, ò repetizione: si
come tal consuetudine osseruasi nelli Stati di Toscana,
eccetto che quando alle volte si fanno li confronti, che
seruono per repetizione, e non essere iniqua, potendo
bastare all'inquisito l'opporre doppo pubblicato il pro-
cesso ciò che vuole contro le persone, e detti de testimo-
ni, & altro in questa materia, benche non sia totalmen-
te vniforme: vedasi per il Cauallo resol. Crim. cas. 269.
per totum. & altri da lui allegati; E che tal repetizio-
ne non sia necessaria, secondo lo stile inueterato di que-
sti Stati, benche il reo non dichiari d'auerli per repetiti,
fu risoluto dal Magistrato de gl'Otto sotto dì 27. Giugno
1664., & approuato da S. A. S. sotto dì 31. Luglio
1664. come in filza de Negozi n. 1721., & attesta il
Vulpin. in sugo Farinacc. quest. 72. cap. 2. nu. 25. fol.
165.

Si come anco di ragione non è necessaria la repetizio-
71 ne de testimoni quando l'inquisito è contumace, perche
allora auendosi per confesso, ò se fusse comparso, & aues-
se confessato, non occorrono testimoni, & il medesimo si
dice quando li testimoni non auessero deposto cosa rile-
uante cōtro l'inquisito, ò che l'inquisito comparisse den-
tro al termine di riseruo fattoli a poter comparire, e giu-
stificarsi, (come si costuma ne' contumaci non conuinti) ò
fusse ammesso a nuoue difese, perche a lui tocca prouare
la sua innocenza, come per il Cauallo cas. 110. nu. 33.
36. e 37. vedi Testimoni nu. 3.

E perche come dissi l'osseruanza non è totalmente
vniforme in questa materia, se qualche volta paresse di
fare la detta repetizione non sarebbe errore, e venendo- 72
ne fatta instanza per difesa de rei, ò che espreßamente
dessero di nullità, sarebbe necessaria con tutte le quali-
tà precedenti: di che vedi Testimoni nu. 3. e 4. Mentre
però ciò facciuo dentro al primo termine delle difese,
auanti che la contumacia abbi operato il suo effetto di
trasferire in loro il peso di prouare l'innocenza: di che
vedi nel 3. §. Contumaci, perche doppo che sono incorsi
in contumacia, e che tocca loro prouare l'innocenza, si
hanno li testimoni per legittimamente esaminati, e non
possono domandare tal repetizione, che denoterebbe
imperfezione de precedenti esami, e si farebbe pregiu-
dizio al Fisco ammettendola; Non crederei già fusse
proibito repeterli per via di capitoli a difesa anco dop-
po la contumacia, che suppongono la validità, e perfe-
zione de gl'esami fatti ex officio, auanti però la pubbli-
cazione del processo: Vulpin. in detto sugo Farinacc.
quest. 66. n. 72. fol. 147. e quest. 75. nu. 63. &c. fol. 173.

Ma in tali casi di repetizione, ò riproduzione sopra i
Capitoli, si deue auuertire, che se li testimoni si disdices-
sero in tutto, ò in cose sustanziali, distruggendo li primi 73
deposti a fauore del Fisco, si deuono mettere in segrete,
e trattenerli fino alla spedizione, e resoluzione della
causa per poterli inquisire di falso, ò fare altre diligen-
ze che venissero ordinate da superiori; Se bene anco trat
tandosi di negozio graue, e distruggendo affatto l'inten-
zione del Fisco, se nō restasse giustificata per altri mezi,
ò testimoni, si potrebbono senza aspettare altro, secondo
l'oppinione di molti, sottoporre al tormento, per vede-
re in qual detto persistino, e seguitare quello che manter-
ranno nel tormento, e poi anco non ostante questo inqui-
sirli di falso; anzi secondo la più praticata oppinione si
deuono sottoporre al tormento, non all'effetto predetto,
ma ad effetto che nominino li subbornatori, come ho
detto nel §. Testimoni nu. 19.

Quando poi la variazione non fusse in cose sustāziali,
ò non distruggesse affatto l'intenzione del Fisco, ò si 74
trattaße di cose leggieri, ò si potessero in qualche ma-
niera concordare, che non fussero contrarij a sè mede-
simi, non si deuono molestare, ò al più in dubbio assicu-
rarsene con buoni malleuadori, per ogni ordine che po-
tesse venire da superiori di processarli, inquisirli, ò fare
altre diligenze contro di loro. Et in ogni caso, ancor-
che nella repetizione deponessero diuersamente, si deue
attendere la prima loro deposizione giurata, come disse
la Ruota Romana de probat. in nouis. decis. 19. & in
vna Anconitana incendij 30. Maggio 1588. coram Co-
mitulo, appresso Paol. Zacch. quest. Medic. legal. tom.
2. decis. 8. E vedi Vulpin. detto sugo Farinacc. quest.
66. nu. 29. &c. fol. 144.

Li capitoli che saranno prodotti a difesa de gl'inquisiti si deuono notificare alla parte, ò all'inuentore, con
75 *termine di due giorni a torne copia, e dar' interrogatorij volendo: ma se saranno prodotti interrogatorij, questi non si notificano mai alla parte, nè si mostrano ad alcuno, per non dar'occasione di subbornazioni: si deuono ben riceuere ogni volta, ancorche fusse passato il termine, mentre però non sia già seguito l'esame, & essendo seguito d'alcuni, si deuono fare a quelli che restano da esaminare, e tanto li capitoli, che gl'interrogatorij si possono produrre in vna, ò più volte, essendo lecito sempre alle parti ne' termini abili aggiungnere quello gli occorresse: ma trattandosi di nuoui capitoli addizionali, si deuono sempre come sopra notificare alla parte, &c.*

Nell'asaminare sopra li capitoli, & interrogatorij, premesse le douute munizioni, si deue auuertire di non mai dire, rispose esser vero quanto in esso si contiene,
76 *essendo questa pratica biasmata, & anco poco vtile, ma seruere distesamente tutto quello dirà il testimonio, e contenendosi da vantaggio nel capitolo, ò interrogatorio, dire, rispose solo sapere, ò altro non sapere, con mettere per l'appunto quello che deporrà, &c.*

In oltre molto importa far rendere la causa del sapere, atteso che in essa consiste tutta la forza della deposizione, e questa secondo la natura del fatto deue essere percettibile per qualche sentimento corporale, come si
77 *è detto di sopra; e perche non tutti gl'Attuarij la sanno far'esprimere, sarebbe bene che l'esprimessero li Proccuratori ne' capitoli: vedi Testimoni nu. 5. e 6.*

E trattandosi di prouare qualche tempo continuo, ò preciso, non basta dire da dieci anni in quà, ò da tanto tempo in quà, perche in questo modo non si prouerebbe
78 *pur d'vn giorno necessariamente, come denono concludere le proue, potendosi verificare in vna sol'hora, ò momento, ma si deue dire del tal tempo preciso, dieci anni sono, e dall'hora in quà sempre, ò continuamente, ò dieci anni sono, e così in maniera, che necessariamente concluda il tempo che si deue prouare: vedi Natt. cons. 69. nu. 2. lib. 1. Caualer. decis. 174. nu. 3. & decis. 213. nu. 2. Tosch. litt. T concl. 273. Grazian. discept. 861. nu. 45. Barbos. de Dict. dict. 58. nu. 4.*

Passato il termine probatorio, ò delle difese, e finiti gli esami si viene alla pubblicazione del processo, che è
79 *atto sustanziale, per poter dar copia alle parti, e termine a repulsa, e purgare gl'indizi che restassero, la qual pubblicazione và notificata a dette parti, con termine cinque giorni a tor copia, & opporre volendo, &c. alias, &c.*

E se ci saranno testimoni esaminati ex offitio, che non siano stati repetiti, ò confrontati nel modo sopradetto, si
80 *potrà con la pubblicazione fare anco la pronunzia d'auerli per repetiti, &c.*

Nel qual termine doppo la pubblicazione, & auuta copia, possono le parti produrre nuoui capitoli, per ribattere, e ripulsare quello che si è fatto in processo, e che si
81 *chiamano a repulsa, perche regolarmente sopra il fatto principale non si ammettono, ma solo per ributtare li testimoni, & altri atti, come se volessero mostrare, che li testimoni fussero parenti del morto, nemici dell'inquisito, che non fussero nel luogo, che non potessero vedere, e cose simili; E se sotto pretesto di repulsa entrassero anco nel fatto principale, si possono ammettere con la clausola saluo gl'impertinenti, e da non si* 82
ammettere in ogni miglior modo, la qual clausola, per non errare, si suole sempre vsare tanto nell'ammissione de capitoli, che de gl'interrogatorij, &c. Et anco questi capitoli vanno sempre notificati alla parte, come si è detto de gl'altri; se poi si dia repulsa della repulsa, & altro in questa materia: vedi per li Dottori allegati nel §. Testimoni nu. 16.

Occorre anche qualche volta, che le parti, ò vna di esse domandi l'accesso del luogo, per mostrare che li testimoni non poteuano vedere, ò vdir quello che hanno 83
deposto, e che ciò non sia verisimile, nè possibile, la qual'instanza và notificata alla parte con breue termine a dir quanto occorre; ma dica ciò che vuole per esser questa prouazione molto priuilegiata, e che supera tutte l'altre non si deue, nè può negare: e però passato detto termine si douerà determinare il giorno da farsi l'accesso, e notificare alle parti come anco precettare li testimoni, & altri, che bisognasse) che in detto giorno a l'ora stabilita si ritrouino sul luogo, per fare quanto occorrerà, &c.

Arriuati sul luogo, si douerà primieramente verificare per confessione delle parti, potendo, (quando non vi sia fraude, collusione, o accordo fra loro in danno del Fisco), ò per testimoni il luogo preciso del quale si tratterà, 84
perche altrimenti non si farebbe proua concludente, e così fermato il luogo della rissa, e quello di doue asseriscono li testimoni auer veduto, ò vdito, seguitare l'altre diligenze, per fare esperienza di quanto si pretenderà, e trouandosi falsità, ò aggiramento ne' testimoni, si potranno mandare in carcere per esaminarli più minutamente, e scoprire la lor falsità, e per conuincerli, ò fare vera esperienza della verità, sarà necessario non solo auer fermati li detti luoghi per l'appunto, ma anco, che in essi si trouassero veramente li rissanti, e testimoni respettiuamente nel tempo della rissa seguita, quando ei fusse chi lo negasse, e se chiaramente per la gran lontananza, ò tramezzi, si conoscerà che non si poteua vedere, nè vdire, si douerà procedere come sopra contro de' testimoni; ma se il negozio sarà dubbioso, se ne douerà fare la proua, la quale se dimostrerà veramente la falsità, si potrà procedere nell'istesso modo, e dimostrando la verità, saranno molto più corroborati gl'esamini, e così si deue proccurare di liquidare tutto quello, che occorrerà sul luogo, con esaminare anco li testimoni proposti dalle parti, e descriuere i luoghi, e lor distanza, con quelle più certe, e maggior dimostrazioni, che saranno possibili, e mettere ogni cosa in scritto, &c.

Fatte tutte le predette diligenze, & altre, secondo la qualità de' casi, si douerà considerare se resti prouato il delitto, ò l'innocenza de gl'inquisiti, perche così sa- 85
rebbe luogo senz'altro alla condannazione, ò all'assoluzione; ma se non sarà interamente prouato nè l'vno, nè l'altro, restando indizi del delitto contro d'alcuno, si deue procedere alla liquidazione, che altro non è, che ridurre il processo a termine che si proui il delitto, ò così d'innocenza, ò vero essendo gl'indizi graui, & vrgenti, ò indubitati, si può condennare in pena estraordinaria

ad

86 ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del delitto,
e degl'indizi, e questo massime quando si dubitasse, che
con la liquidazione potessero restar purgati ciuilmente,
e così il delitto impunito; se bene anco ne' casi atroci si
può tentare d'auer la verità col tormento, e vedendo la
pertinacia del reo, non lasciargli affatto purgare gl'in-
dizi, ma dargli qualche pena arbitraria, come ho detto
nel §. Tortura nu. 11.
Parte di liquidazione si reputa il raffrōto, ò cōfronto
da farsi delle parti, ò testimoni, con gl'inquisiti, e perche
questo vien'anco ordinato dalle Leggi Ducali nelli Stati
87 di Toscana, sotto le pene, come si è detto nel §. Rettori
nu. 59. quando il reo non sarà conuinto, nè confesso, nè
anco apparirà innocente, ma indiziato, si douerà fare
il raffronto, ancorche nō vi fusse altro indizio, che il det-
to dell'offeso: onde se l'inquisito, ò querelato non sarà
prigione, si douerà citare legittimamente in persona, ò
due volte a casa, con comminazione d'auerlo per con-
fesso, non comparendo senza esprimere (a mio giudizio)
l'atto che s'intende di fare per non l'instruire, e dar cam-
po di raccomandarsi, accordarsi, ò colludere con l'offeso,
ò testimoni; e se bene non vi essendo altro indizio, che
il detto della parte, non parrebbe potersi citare con det-
ta comminazione, nondimeno potendo il Giudice pre-
88 tendere d'acquistarne col raffronto della parte sola, ò
con auuolgerlo nell'esame, si tollera citarlo nel modo
che sopra, e non comparendo auerlo per confesso. Si co-
me quando gl'indizi non paiono sufficienti a formare
l'inquisizione speciale contro d'alcuno, si osserua di ci-
tare quel tale leggiermente indiziato con espressione di
89 causa, cioè, ad informare la Corte sopra il tal'vmicidio
commesso il tal giorno in persona del tale, ò simil delit-
to, con comminazione, che non comparendo si auerà per
delinquente, ò complice, e come tale s'inquisirà; si come
non comparendo de facto s'inquisisce, di nuouo si cita
conforme al solito a rispondere all'inquisizione, e restan-
do legittimamente contumace, si condanna nelle pene
ordinarie del delitto, ma comparendo, facilmente pur-
ga quegl'indizi, e resta assoluto, mentre non s'imbrogli
in altra maniera.
Essendo poi prigione l'inquisito, ò querelato, ò vero
spontaneamente comparso, si douerà citare anco la par-
te offesa, ma senza comminazione alcuna, perche non
comparendo sarà segno, che si siano accordati, e facen-
dosi il raffronto per farli mantenere il suo detto auda-
90 cemente in faccia, ne potrebbe seguire contrario effetto:
e però prima di venire a tal'atto è meglio auer parlato
con l'offeso, e scoperta la sua intenzione, per non pregiu-
dicare a quello si fusse acquistato, e trouandosi questo
pericolo, lasciare da parte il raffronto, cō farne menzio-
ne in atti, &c.
Nel qual raffronto si deue in primo luogo fare sciam-
bieuole recognizione delle persone, cioè, che ciascuna
91 parte riconosca l'altra per tale, quale si fa, quanto alla
persona, e non volendo le parti riconoscersi fra loro, far-
lo per via di testimoni, e poi procedere all'esame del raf-
fronto, secondo la qualità de casi, che non ne mancano
formule, &c.
Nelle cause leggieri, come di pugni, parole ingiuriose,
e simili, mentre non fussero contro persone qualificate, e
così non essendo luogo a ritenere in carcere, ò procedere
ad altri tormenti, si può tralasciare di fare detto raf-
fronto, che anco per lo più riesce di poco vtile, mante-
nendo vno di sì, e l'altro di nò. Se poi si tratterà di 92
bastonate, ferite, ò altre cause più graui, apparendo del
corpo del delitto, se bene non ci fusse altro che il detto
dell'offeso, si potrà fare detto raffronto, e ritenere il
querelato qualche giorni in segrete, più, ò meno, secon-
do la qualità del caso, e delle persone, massime se sarà
seguito di notte, ò in contado, ò altroue di difficile pro-
uazione, e poi di nuouo esaminarlo, & ammonirlo a di-
re la verità, conducendolo anco nella stanza del tormē- 93
to, minacciandolo di fune, e facendolo legare, se così pa-
rerà opportuno per trouar la verità, trattandosi con
persone semplici, e deboli, perche con gli scaltri, che nō
temono gli spauracchi, non occorre prouare, mentre non
s'abbia in mano da poter far da douero; E mantenendo
sempre la negatiua, non ci essendo altri indizi, si douerà
licenziare, ma io lo farei sempre con buon malleuadore
di rappresentarsi toties quoties, per tutto quello potesse
soprauuenire.
E se non potendo sopportare il disagio della carcere,
ò mouendosi dalli detti spauracchi si risoluerà a confes-
sare, resterà nell'vno, e nell'altro modo liquido il pro-
cesso, da potersi assoluere, ò condennare l'inquisito.
Ma si come quasi infiniti, e varij possono essere gl'in-
dizi, secondo la diuersità de' casi, maggiori, ò minori,
più, ò meno vrgenti, non se ne può dare certa, nè altra
regola, se non che sono arbitrarij al Giudice, mentre
però tale arbitrio sia regolato dalla ragione, e dalle Leg
gi, e non a capriccio. Così ancora sono più, e varij li mo- 94
di di farli purgare, onde bisogna auer considerazione in
distinguere la qualità e numero di essi, per poter vsare il
rimedio del tormēto, ò altro disagio a proporzione, &c.
E perche li tormenti sono di danno irreparabile, se
ne deue il Giudice astenere, quando dubita della suffi-
cienza de gl'indizi, se non si trattassi di delitti atroci,
ò di difficil proua, ne quali bastano indizi più leggieri,
che ne gl'altri casi ordinari, perche sendo inferiore, non 95
potrebbe così parere alli superiori, dalli quali al più gli
sarà ordinato che meglio liquidi il processo, e così cam-
minerà più sicuro in dubbio anco per la coscienza, che
se torturasse alcuno indebitamente, & il medesimo si de-
ue osseruare nella repetizione, ò quantità del tormento,
con elegger sempre la parte più mite, come anco nel giu- 96
dicare: se bene alcuni Giudici più arditi stimano manco
male, e di più lor riputazione il far purgare vn poco più
gl'indizi, e così vsare vn poco più di tormento, che vn
poco meno, & aggrauare anco vn poco più la mano nel
condennare; ma piaccia a Dio, che qualche volta non ne
abbino da render conto, &c.
Supposta la detta regola, deue sapersi essere di due
sorte gl'indizi, cioè, alcuni prossimi, & alcuni remoti:
li prossimi sono quelli, che si cauano dal fatto stesso, co- 97
me vn testimonio di vista, vdito, ò simile sentimento,
secondo la qualità de casi: li remoti son quelli, che non
si cauano dal fatto stesso, ma da qualche altra cosa ante-
cedente, ò susseguente, come l'inimicizia, minaccie,
confessione estraiudiciale, bugie, ò variazioni sustan-
ziali, e simili, &c.

Gl'in-

Questa confessione è differente dalla spontanea, perche quella si fa senza tormenti fuor del luogo, e sospetto di essi tormenti, e però concorrendoui li sopradetti riscontri è per sè stessa valida, e non hà bisogno d'al-
110 *tra ratificazione, ma questa estorta per tormento antecedente, ò nel tormento stesso, deue esser ratificata il giorno seguente doppo 24. hore in circa dall'auuto tormento, di modo che verisimilmente sia cessato il dolore, alla presenza del Giudice fuor del luogo del tormento, & alla presenza di due testimoni, non perche siano necessarij per prouare l'atto, credendosi al Notaio, e Giudice, ma perche dalla presenza loro il reo pigli animo di ridirsi, se non fusse vero quello che auesse confessato, e però vorriano essere persone onorate, e non sbirri, per non rappresentare nuouamente li tormenti nella mente del reo; e se bene questa sia laudabil pratica d'vsar detti testimoni, io non l'hò mai vista osseruare, &c. vedi Confessione nu. 8.*

E non volendo il reo ratificare in tutto, ò in parte sustanziale, (perche di qualche bagatella che si ridicesse, ò correggesse, non se ne tien conto, anzi annalora il
111 *resto della confessione) si deue scriuere la sua reuocazione, e domandarli la causa di essa, e persistendo in non volere ratificare, si può venire a nuoui tormenti, come hò detto nel §. Tortura num. 20. e 21. e Confessione num. 9.*

Se però allegasse qualche giusta causa, e non auesse chi lo difendesse, si deue proccurare di trouare la verità auanti si venga a nuoui tormenti, per farne quel capitale che parrà di Giustizia, &c.

Se poi il reo ratificherà la confessione, sarà negozio finito per lui, eccetto, che si può esaminare di nuouo tante volte, quante bisognerà, per maggior chiarezza del fatto, & il medesimo se auerà confessato spontaneamente, & in tutti li casi doue verisimilmente si pos-
112 *sa credere auer'auuto compagni, ò commesso altri delitti, massime ne' furti si può, e deue di nuouo esaminare sopra i complici, & altri delitti, con stare su le generali, se vi erano altri, ò se hà fatto altro, mentre non vi fussero indizi da poter venire alla specialità, che allora sarebbe lecito interrogarli anco in particolare, &c.*

Che indizi faccia il detto del compagno: se deua essere confermato con tortura: quanta deua essere in que-
113 *sto caso, & altro: vedi nel §. Compagni di delitti per totum, §. Sicarij nu. 12. & seqq. §. Tortura num. 16. e 24.*

Nominando dunque il reo alcun compagno, e confermando il suo detto con qualche leggier tormento ne' casi graui, che paresse al Giudice vsare questa pratica, come
114 *si è detto, ne' luoghi citati, si deue fermare il processo contro detto reo principale, proccurare d'auer nelle mani li compagni nominati per processarli presenti, ò citarli assenti, e renderli contumaci e procedere contro di loro nel modo, e forma sopra detta, e fatte le difese, se saranno comparsi, ò si auerranno nelle mani, si metteranno a raffronto col nominante, e poi alla tortura, secondo la qualità de gl'indizi, bastando anco a quest'effetto di consuetudine il solo detto del compagno, anzi a condennare essendo più, & amminicolati, e non elisi da altre giustificazioni, &c. vedi Compagni nu. 4. e 5. Sicarij nu. 14. E così si potrà tirare auanti la causa con vno, o più processi, come meglio parrà, e spedire* 115
l'vno, e l'altro, assegnando alli confessi qualche termine ad opporre contro la propria confessione, e procedendo contro li compagni nominati, con il medesimo ordine, e termini, che si è detto contro del principale, e nominante.

Fatte tutte le sopradette diligenze, & altre che paressero necessarie, secondo la qualità de casi, non potendosi preuedere ogni cosa, sarà finito il processo, e non resterà altro, che venire alla sentenza assolutiua, ò condennatoria, secondo che apparirà liquidato, &c.

Ma prima di sentenziare, deuono auuertire li Rettori, e Giudici delli Stati di Toscana, che tutte le cause Criminali, anco di sequestri rotti (eccetto che l'accuse di possessione turbata, doue sono descritti) si deuono participare a l'Auditore delle Bande, il quale poi ne 116
casi di pene graui afflittiue, come di fune, confini, e simili, le manderà al Magistrato degl'Otto, doue si terminano, con farne negozio a S. A. S. per l'approuazione: e tornato, si mandano le lettere di risoluzioni, in conformità delle quali sono tenuti a sentenziare; E l'altre de non descritti, trattandosi di delitti che possano portare pene di vita, mutilazione di membro, galera, scopa, asino, e simili afflittiue, le deuono pur participare al Magistrato de gl'Otto per attenderne la risoluzione, e sentenziare nella conformità che sopra, & alcuna volta ancora si mandano ad altri Magistrati, ai quali s'aspetta, secondo la qualità delle trasgressioni, e secondo gl'ordini, a i quali mi rimetto, &c.

Le participazioni suddette si fanno sempre con mandar copia di tutto il processo offensiuo, e difensiuo in buona forma, e col disegno, ò parere del medesimo Rettore, e Giudice che lo manda, il qual disegno, ò pa- 117
rere deue essere assoluto di condennare, ò d'assoluere, e non condizionato, nè alternatiuo, e fatto con ogni maggior chiarezza, e distinzione, con mettere breuemente tutta la sustanza del processo, raccogliendo tutto quello che fa contro dell'inquisito, e poi tutto quello che fa a suo fauore, con toccare anco le ragioni pro, e contro, per le quali si muoua a disegnare in tal maniera; dissi breuemente, e toccare, perche se bene si deue mettere tutto il pro, e contro delle cose sustanziali resultanti dal processo, in maniera che si possino intendere senza auer sempre a riscontrarle: non piacciono li disegni d'alcuni, che troppo si difondono nel discorso, con entrare anco in cose, e ragioni, che sono fuor di processo, & in superflue allegazioni, e tal volta in voler dichiarare li termini, come se auessero a fare vna lezione, e pure douerebbero presupporre, che li Superiori ne sappino più di loro, ò almeno quanto loro, ò che anco alle volte per esser Superiori vogliono seguitare la propria oppinione, e non quella de gl'altri, e però non gli piace che se li voglia far l'huomo addosso; onde si possono tralasciare l'allegazioni, quando non fusse di qualche dottrina peregrina in punto, & in qualche caso strauagante, e non ordinario. Per il contrario ancora non piacciono, anzi si riprendono quelli, che se la passano troppo seccamente con riferirsi al processo, ò dire,

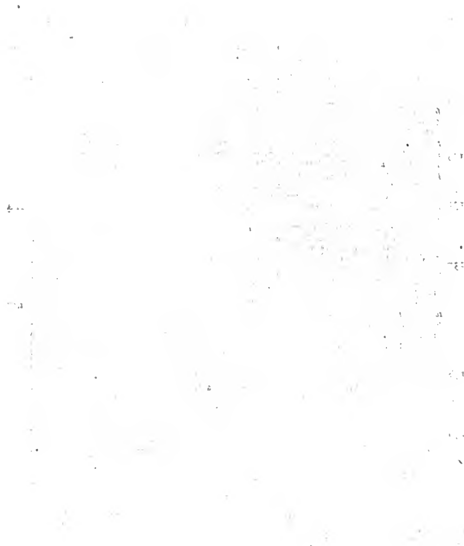
come

come da carte tante a carte tante, senza mettere la
sustanza del contenuto; e però il disegno non deue esse-
re troppo lungo contenendo cose superflue, nè troppo bre-
ue mancando delle necessarie espressioni, ma in maniera
che da esso si possa con facilità comprendere tutto quello
che milita contro, & a fauore dell'inquisito, senza haue-
re a leggere il processo, e le ragioni perche si muoua il
diseguante ad assoluere, ò condennare, e nelle cause
graui perche abbia proceduto a tortura, quanta sia sta-
ta, & altro, che paresse necessario per dar conto non so-
lo del modo di decidere, ma anco del processare.
De quali disegni non ne mancano formule in tutti li
118 *Tribunali, perche deuono esser registrati ad vn quader-*
no, ò libro per ciò deputato, e lasciati alli successori,
per l'effetto che si è detto sopra nel principio, si come an-
co si deuono registrare le lettere delle mandate de pro-
cessi al libro, ò quaderno di lettere, &c.
E questo s'intende quanto alle cause che sono di lor
119 *cognizione, perche in alcune, come d'archibusate, rot-*
ture di carceri, messi, e cauallari, ebrei, e cittadini
Fiorentini deuono solo fabbricare li processi informa-
tiui, e mandarli senza disegno al Magistrato de gl'Otto,
come a suo luogo si è detto, &c.
E però sono tenuti sempre interrogare tanto li prin-
120 *cipali, che li testimoni della qualità delle persone, e fat-*
to, procurando di metterle in chiaro, per sapere a chi
s'aspetti la cognizione, ò a chi si deuino participare.
In oltre si deue auuertire, che nelle condennazioni
121 *per furto ci và la restituzione del tolto, ò sua giusta va*
luta; per delazione d'arme la perdita di esse, ò sua giusta
valuta; per resistenze fatte alla Corte, impedimenti di
catture, rotture, e fuga di carceri l'accordare, e sod-
disfare li creditori per ciò danneggiati, il che non è su-
perfluo, ma molto vtile, diuenendo il credito dependen-
te da sentenza criminale, contro la quale non vagliono
bullettini, priuilegi militari, nè altri simili, & a risar-
cire la carcere, & il tutto respettiuamente, oltre all'al-
tre pene, delle quali per detti, & altri delitti vedi a suo
luogo nell'Opera, &c.
Le pene statutarie hanno luogo per ogni ferita, ò per-
cossa, che apparisca, e non apparendo, sendo alcuno in-
122 *quisito di più percosse, si deue condennare per vna so-*
lamente, mentre che li testimoni non dicano altro nu-
mero preciso, con ammettere il benefizio della pace,
quando sarà prodotta, della confessione se vi sarà, e che
li Statuti lo dispongano, e della Legge ne luoghi soliti,
e con dupplicare, ò accrescere le pene ne casi che in con-
formità de gli Statuti si deuino dupplicare ò accrescere,
123 *ò confonderle a proporzione con detti benefizi, delle*
quali cose, e quando sia luogo a dette detrazioni, ò au-
gumenti, & altro: vedi nel §. Statuti nu. 33. & seqq.
per totum, §. Pace per totum, e §. Ferite nu. 35.
Auuertendo, che le detrazioni quando sono più si
124 *fanno di mano in mano da quella somma che resta, e non*
dall'intero, e gl'augumenti sopra il simplo, e non sopra la
massa maggiore: vedi Statuti nu. 55. e Cabal. cas. 56.
nu. 135. e 143. e seqq.
E quando non si deuano imporre le pene statutarie,
125 *ma delle Leggi, e Bandi generali di S. A. S. vedi De-*
litti nu. 6. Descritti nu. 21.

Se tutti gl'inquisiti, ò alcuni saranno contumaci,
questi, come a suo luogo si è accennato, si deuono spe- 126
dire prima de gl'altri, e non essendo legittimamente
conuinti, ò conoscendosi che loro possa competere qual-
che eccezzione contro li testimoni, ò altra difesa, si
costuma farli riserno di quindici giorni, ò d'vn mese a
comparire, e giustificarsi, dentro al qual termine non
comparendo, la sentenza passa in giudicato, resta libe-
ra, & essequibile contro di loro, perche ogni volta
che nel processo sono stati indizi sufficienti per inqui-
sirli specialmente, e che essi sono restati contumaci alle
citazioni legittimamente fatteli, in virtù della general 127
consuetudine si hanno per confessi, e come tali si con-
dannano nelle pene ordinarie del delitto; E se compa-
riranno nel detto termine di riserno, si accettano, e se-
guita il processo come se fussero comparsi doppo il ter-
mine della citazione in Bando: di che vedi nel §. Con-
tumaci per totum; Si come anco per grazia del Princi-
pe si sogliono rimettere in buon giorno dentro all'anno, 128
con dare mallenadore di rilenarsi dalla pena: di che ve-
di Rimessi per totum.
Mandato dunque il disegno con gl'auuertimenti che
sopra, e tornata la resoluzione del processo, si deue
notare al detto quaderno, ò libro de disegni l'approua- 129
zione, ò moderazione di esso, tener conto delle lettere,
distendere a suo luogo nella solita forma, e promulgare
la sentenza in conformità della resoluzione, di che so-
no pieni li Criminali, &c.
Auuertendo di esprimere nella sentenza la causa
dell'assoluzione, ò condennazione, augumento, ò di-
minuzione della pena ordinaria; e quando consta dell'-
innocenza de gl'inquisiti, la sentenza deue essere asso-
lutoria, e diffinitiua, con dire, e perche consta l'inquisi- 130
zione non essere stata, nè esser vera come in atti, l'assol-
uiamo; ma se di tal'innocenza non apparirà, nè anco
sarà prouata l'inquisizione, si deue non ostante assolue-
re, ma con modo differente, dicendo perche non consta
l'inquisizione essere stata, nè esser vera come in atti,
l'assoluiamo &c. essendo gran differenza dall'vno, e
l'altro modo di sentenziare, perche nel primo caso l'in-
quisito si dice assoluto diffinitiuamente, che importa 131
non poter mai più esser molestato per quel delitto, di che
veniua imputato, ma nel secondo (almeno di consue-
tudine) s'intende solamente assoluto per difetto di pro-
ue, di modo che sopraunenendo per tempo alcuno altre
proue, ò indizi, potrebbe di nuouo per quel medesimo
delitto esser processato: Se bene in questo caso, per leua-
re ogni difficultà, si suole aggiugnere la clausola rebus
sic stantibus, ò vero ex hactenus deductis, che lascia 132
libero campo di procedere di nuouo, sopraunenendo al-
tre giustificazioni differenti, però in sustanza delle pri-
me già elise, ò purgate col tormento, ò in altro modo
con le difese, e così si costuma d'assoluere li torturati
con detta clausola: vedi Tortura nu. 23. Ma per non 133
errare, si douerà mettere nel disegno il modo che s'intē-
de d'assoluere, e poi seguire come si è detto la risoluzio-
ne de Superiori, senza aggiugnere nè la clausola diffini-
tiua, nè quella rebus stantibus, nelle quali consiste la
forza dell'vna, e l'altra assoluzione, e senza di esse
sendo semplicemente assoluti, ò perche consti, ò non

consti (le quali parole di ragione non alterano la sen-
tenza ma solo le dette clausole) s'intendono assoluti,
come doueuano di ragione essere assoluti, e così in dub-
bio si deue osseruare per stare sul sicuro, &c.
Se la sentenza sarà di confino, và notificata al con-
finato distesamente, con il tempo, luogo, e comminazio-
134 ne non osseruando, da pigliarsi fra vn mese sendo de-
scritto, e fra quindici giorni non essendo descritto: vedi
Confinati per totum.
Il medesimo s'osserua quando il confinato è carcera-
to, con notificarli il confino auanti che esca, ma in que-
135 sto caso è bene aspettare di notificarlo nell'atto dell'-
vscire, perche ad ogni modo non li deue correre il tem-
po se non dal dì della scarcerazione, &c.
Le pene capitali, ò corporali non si notificano, men-
tre non fussero con qualche riserno a poter comparire, ò
136 supplicare, eccetto che la fune và notificata, massime
alli Soldati.
Le pecuniarie ancora si notificano con termine d'vn
mese a pagare in mano del Depositario Fiscale.
Se poi doppo passata la sentenza in giudicato fusse
137 fatto cattura di qualche condennato, se saranno bandi-
ti di vita, ò di galera, si deue far la recognizione delle
persone, e sentenza, assegnar loro termine a dire la
causa perche la sentenza non si possa, ò deua esequire,
il quale passato, e non essendo stato dedotto cosa rileuā-
te, dichiarare essere li medesimi contenuti in detta sen-
tenza, e successiuamente quella douersi esequire, con
partecipare, e farne negozio secondo il solito: vedi Ban-
diti nu. 42. 57. 64. & seqq.
Essendo però condennati per la sol contumacia con
indizi molto leggieri, ò per qualche altra giusta causa,
138 se li può, e costuma tal volta far qualche riserno a sup-
plicare per la grazia, ò moderazione di pena. E de
premij di chi farà cattura di tali condennati, vedi nel
§. Premij per totum.
Se confinati, che non abbino preso il confino, ò sia lo-
139 ro passato il tempo, ò vero quello rotto, e non osseruato,
si deuono fare le medesime diligenze, per dichiararli in-
corsi nelle pene comminate per l'inosseruanza, ò altre,
come nel §. Condennati num. 17. Se si tratterà di con-
danne pecuniarie, non si possono rilasciare senza che pa-
140 ghino: vedi Carcerati nn. 14.
Venendo fatto instanza dalli condennati mentre so-
no in poter della Giustizia d'auer qualche tempo di sup-
plicare, non se li deue negare, quando sia verisimile,
che possino ottenere qualche grazia, ò moderazione di
141 pena, e non vi siano altri sospetti; Se dunque suppli-
cheranno, tornando la supplica per informazione, men-
tre si tratti di caso che sia lecito supplicare, ò non essen-
do lecito, vi sia la clausula non ostante, e la solita se-
gnatura Fer. si dourà informare senza spesa alcuna, di
che, e quando sia lecito supplicare, ò nò: vedi nel §. 142
Supplicare, &c.
E quando vi fusse espresso di citare la parte, si doue-
rà far citare con termine comune di quattro, ò sei gior-
ni a produrre quello che vogliono per informazione,
nella quale informazione da farsi a S. A. S. si dourà 143
prima accennare quello che il supplicante domanda, e
poi con ogni breuità, e chiarezza rappresentare quello
che consti pro, e contro di lui, come, e da chi sia stato
condennato, se per essere conuinto, ò per indizi, ò in
contumacia, se abbi la pace, e da chi, se sia pouero,
aggrauato di famiglia, & altro che apparisse in proces-
so, ò altrimenti venisse giustificato, &c.
Doppo l'informazione molte volte torna rescritto,
Che auendo la pace abbi la grazia, anzi quādo anco nō
fusse espresso, mentre si sia in caso, che si ricerchi la pa- 144
ce, ò in altro modo vi entri il danno, ò pregiudizio del
terzo, si deue auuertire di far produrre la pace, ò accor-
do del dannificato, e che sia fatta da chi s'aspetta auanti
si venga alla cancellazione della pena, ò ammissione
d'altra grazia: di che vedi nel §. Pace per totum, e §.
Rescritti per totum, &c.
Se poi li condennati non otterranno grazia alcuna, ò
non si potrà ammettere per mancamento della pace, si
dourà procedere all'esecuzione della sentenza, circa la 145
quale, si come anco in tutto l'antecedente del processo
possono occorrere molti altri dubbi, che tutti non si pos-
sono preuedere, ma alcuni nondimeno si troueranno
à suo luogo nel corpo dell'Opera, e molti più appresso
gl'Autori citati, che ne hanno scritto ex professo, i
quali bisogna riscontrare, vedere, e studiare con
ogni diligenza, & assiduità, perche
Vigilantibus, & nō dormientibus scripta sunt Iura,
Et qui vult Sanctorum seruare singula festa,
Non bene poterit cum Codice scire Digesta.
Bastando a mè l'auer accennato molte cose per dar cam-
po a i virtuosi di meglio indagarle, &c. E così sarà fi-
nito il processo ad onore, e gloria di Sua Diuina Maestà,
alla quale sommamente piace la giustizia distributiua
anco in terra, e beati chi rettamente l'eserciteranno, con
premiare i buoni, e punire i tristi, perche Non potest
maior victima Deo mactari quā homo sceleratus,
Et interest Reipublicę ne delicta remaneant impu-
nita, &c.
Auuertendo però, che in dubbio melius est nocen-
tem dimittere, quàm inocentem condemnare, &c.
E sopra tutto di non si muouere mai da affetto alcuno, ò
raccomādazione, perche anco la Misericordia per altro
laudabile non hà luogo doue la Giustizia perde il suo
nome, &c.

Fine della Prefazione.



PRATICA VNIVERSALE
PER ALFABETO.

A

§. ABIGEATO.

1 Bigeato è specie di furto, e si commette da chi ruba bestiami grossi, o minuti dall'altrui armento in pascoli, o stalla, de' grossi come buoi, caualli, e simili basta vno, de' minuti mezzani, come porci quattro, o cinque, e de più minuti, come pecore, e simili dieci, & essendo in minor numero si dice semplice furto, mentre non fosse tante volte reiterato, che arriuasse à detto numero, e se ne facesse abito, o arte; Ricerca però il dolo, e dalle leggi comuni doue sia molto frequente si punisce d'vltimo supplicio su le forche, e altroue della galera per più, o minor tempo secondo le circostanze del fatto, e sempre della restituzione degl'animali tolti, essendo assai più graue, e da punirsi più rigorosamente, tanto nelli principali, che nelli ricettatori, e complici del semplice furto, di che vedi, *Bonifac. de furt. §. 6. n. 22. & seqq. fol. à me 223. Peguer. decis. 29. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 160. per tot: Farinac. de furt. quest. 167. par. 7. & Vulpin in suco Farin. loc. cit. fol.* 356. e così nelli Stati di Toscana dal Magistrato de'SS. Otto di Guardia, e Balia della Città di Firenze s'osserua in detti casi d'Abigeato imporre la pena di Galera per anni cinque, e restituzione come nel Negozio delli 2. Gennaio 1663. approuato per rescritto di S. A. S. sotto di 21. Aprile 1664. sopra vn Processo di Cortona contro Marcantonio di Michelagnolo dal Castagno, in filza Negozi n. 1528, & in più altre diuerse cause.

§. ABITATORI, E ABITAZIONE.

1 Abitatori familiari della Terra, o Capitanato di Liuorno non possino esser molestati in persona, nè in beni mobili, o immobili posti in detto luogo per debiti contratti auanti detta abitazione, ancorche publici, e con la Camera Ducale, purche quanto à publici non eccedino la somma di scudi cinquecento, e volendo far condurre mobili, e masserizie, mentre che prima nō fussero grauate, o sequestrate non le possono esser impedite per alcun debito ciuile, sono esenti dalle tasse, e matricole dell'arti, nōn possono esser comandati a fabbriche, strade, nè fossi. Tutti li condennati nelli Stati di S. A. S. in pene pecuniarie, fune, o per inosseruanza di confino alla Galera, o per estrazione, etiam in pena della vita non possono esser molestati, e tutti li condennati di Stati alieni per qualsiuoglia delitto, eccetto, che d'eresia, lesa Maestà, assassino, e falsa moneta anno libero saluocondotto in detta Terra, e Capitanato. Li Padroni di Naui, e scriuani d'esse mentre anno Naui in detto Porto possono portare armi offensiue, e difensiue nōn proibite fuor della Città di Firenze, non possōno detti Padroni di Naui esser catturati per minor somma di scudi dieci, eccetto che per dependenze fra lor medesimi, e suoi Marinari, & altro vedi nella deliberazione delli 12. Febbraio 1591. Circa l'esenzioni di Liuorno, e luoghi in essa compresi vedi altra prouisione 1548.

E quādo, & in che modo tali esēzionati possano assētarsi per ritornare vedi l'ordine dell'anno 1592.

2 Abitatori di Porto Ferraio anno saluocondotto, e franchigia d'andare, venire, passare per tutta l'Isola dell'Elba, e per tutto lo Stato di S.A.S. senza poter esser molestati per alcun debito ancorche fussero essanti, si come anco sono sicuri per condennazioni pecuniarie, afflittine, relegazioni, e confini eccetto che di pene capitali, e Galera, sono immuni da tutte le granezze personali, reali, e miste per li beni di detta Terra, & Isola, e dalle gabelle, passaggi, e dazzi, volendo fabricare annō il solo gratis, e gl'edifizij passano agl'eredi, ne mai possono confiscare, eccetto che per lesa maestà, & altri priuilegi vedi nell'esenzioni di detto Porto publicate sotto di 14. Settembre 1556.

Queste però erano solo per dieci anni, eccetto che il non confiscare le case è perpetuo, e credo che tutte siano state rinouate.

3 Abitatori ch'andassero a Pisa non possono essere ammessi all'esenzioni, e priuilegi cōcessi per la legge delli 20. Nouembre 1547. e 26. Marzo 1548. ne descritti a libri di tali esenzionati mentre non vadino in persona a farsi descriuere sotto pena in oltre di scudi dieci tāto a loro, che al Cancelliere de'Consoli di Mare per ogni volta che gl'ammettesse per interposta persona, e detti Cōsoli di mare per le tte volte che anno facoltà di cōcederli licenza d'assentarsi quindici giorni per volta, non la possono cōcedere se prima non li costa legittima-

mente,che quel tale abiti in detta Città, suo Contado, o distretto, e che vi habbi sempre abitato, da che fu ammesso à tal esézioni sotto la detta pena tanto à chi pigliasse tali licenze senza abitare, e quer abitato come sopra, che al d. Cãc. che la facesse, ò sottoscriuesse, e dette esenzioni non possono esser fatte buone in alcun tribunale se non costerà per fede autentica di detti Consoli, che quel tale dal dì, che prese l'esenzione fino à quel tẽpo abbia continuato, e continui ad abitare come sopra, anzi sẽdo trouato fuor di detta Città, ò distretto sẽza detta licenza può essere preso per qualsiuoglia debito publico, ò priuato, e non gode priuilegio alcuno senza altra dichiarazione da farsene come per Bando, e dichiarazione delli 19. Luglio 1613.

4 Abitatori della Città di Pisa, che grazie, e priuilegi godano vedi il Bando delli 24. Nouembre 1546. 20. Dicembre 1547. 26. Marzo 1548. 9. Maggio 1598, & altri che parlano anco di Liuorno.

Della fiera, ò fiere di Pisa, suoi priuilegi, franchigie, & esenzioni, vedi la Riforma delli 9. Febbr 1570. riuocata sotto di 9. Nouembre 1574. e poi riconcessa sotto di 8. Luglio 1588.

De priuilegi, di chi andasse ad abitar nel Cõtado di Pisa per lauorar, e coltiuar la terra vedi la legge, e prouisione sopra ciò fatta sotto di 29. Apr. 1572.

5 Abitatori quali propriamente si dicano, e come s' acquisti l'abitazione, e domicilio in vn luogo parlando di ragione comune, che può seruire per la decisione di molti dubbi vedi, *Menoch. de Arbitr. cas. 86. per tot. Mascard. de probat. concl. 134. lib. 2. & concl. 535. lib. 1. Gratian. discep. forens. cap. 181. per tot. 559. num. 26. 569. num. 2. 592. num. 5. 623. num. 21. 709. num. 10. 824. num. 36. 861. num. 16. & 886. per tot. Rot. part. 2. Diuers. decis. 105. per tot. & decis. 150. Duran. decis. 365. num. 4. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 41. per tot. Barbos. de appellat. verb. signif. appellat. 77. per tot. Altograd. cons. 93. num. 24. lib. 1.* e meglio nel *cons. 27. & 28. per tot. lib. 2.* ne' quali luoghi si ha che ciò depẽde dalla dichiarazione dell'animo espressa, ò tacita risultante da conietture di fatto, o dalla continuata abitazione per molt'anni non vi essendo dichiarazione, o conietture in cõtrario, tutto ad arbitrio del Giudice.

6 Abitazione promessa dal Suocero al Genero, come si possa variare, non ostante, che da principio si sia eletto di darla in casa propria, vedi *Afflict. decis. 146. & Gratian. discep. 743. nu. 13.*

Se poi la stima, e valore di tal'abitazione, o alimẽti si deua restituire con l'altra dote auuta, vedi *Altograd. cons. 76. per tot. lib. 2.* doue che si deue restituire, mentre non apparisca data oltre la dote, o per li frutti, o altra ricompensa.

7 Abitazione douuta ad alcuno in sua vita sia per contratto, o per vltima volontà come si possa, e deua stimare, e valutare, volendosene il debitore liberare, o il creditore venderla, vedi la materia della *l. hereditatum ff. ad l. falcid. Afflict. decis. 34. Gratian. discep. 55. 104. n. 31. 702. n. 29. & 756. n. 28. & seqq.*

8 Abitazione, cioè Ius d'abitare che alcuno auesse per contratto, o per vltima volontà, come si possa cedere, locare, o donare ad altri, eccetto che se fosse semplice facoltà personale, ò mero vso, ò comodità, vedi *Gratian. discep. 775. n. 10. & c.*

9 E che essendo lasciata ad alcuno, ò concessa vna casa ad abitare s'intenda compresa anco l' istessa casa, e non il semplice, e nudo vso solamente, mentre non costi in contrario, vedi la *l. 4. ff. de alimen. legat.* la *l. donationes §. species,* doue il Bart. & altri *de donat.* e la *Rot. part. 2. diuers. decis. 168. n. 2.*

10 Abitazione lasciata ad alcuno s'intende regolarmente non solo per se, ma anco per la famiglia, di che vedi nel *§. Item is Instit. de vsu, & abitat. Menoc. de arbitr. cas. 336. n. 9.*

§. ABORTO.

1 Aborto si dice in piu maniere; cioè largo modo, nel qual significato comprende ogni feto, ò parto, che auanti il tempo destinato dalla natura si produce alla luce per qualche violenza, o accidente ancorche fosse poi vitale, e stritto modo, ò propriamente, quale comprende ogni parto, fuor di tempo prodotto morto, ò non vitale, & ogni parto morto, ò non vitale, per causa preternaturale, ò esterna; nel primo significato essendo prodotto viuo, e vitale il feto si hà per nato ad effetto di rõpere il testamẽto, e di succedere, ma nel secõdo essendo il feto morto, ò anco viuo, ma non vitale si hà come se nato nõ fosse, e così non è succesibile, ne rompe il testamento, di che però vedi *Bart.* nella *l. quod dicit. ff. de lib. & posth. Tiraquel.* nella *l. si vnquam glos. suscepit. lib. n. 205. & seq.* con altri adotti da *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 1. t. 2. quæst. 10. per tot.* e nel *d. t. 2. quæst. 2. n. 13. & seq.*

2 Che cosa sia l'aborto, e delle sue cause interne, & esterne, da quali segni si conosca, come non si deua procurare anco con scusa di saluare la madre, & altro, vedi per Scipione Mercurio nella sua Comare lib. 2. c. 17. 18. 19. e 20. Et in questo nel §. Medici num.

3 Aborto auanti il terzo, o quarto mese della concezzione difficilmẽte si può riconoscere massime seguendo senza dolo, e non procurato, quando poi fosse procurato con arte, o medicamenti ne sogliono seguire dolori insoliti alle reni, calore estraneo intorno la natura, grauezza della medesima, qualche febbre, e simili accidenti benche fallaci, i quali si possono coadiuuare con tutti li segni della grauidanza, come di mal colore fuor del solito, vomiti, appetito di cose strauaganti, ritenzione di mestrui ritornati poi in maggior copia, & abbondanza con qualche dolore di ventre debilitazione, lassitudine, pallidezza, e simili. Doppo il quarto mese sono piu vrgenti, & euidẽti tutti li detti segni, & altri ancora massime nelli primi dieci giorni dell'aborto andandosi sempre debilitando fino alli quaranta, doppo de' quali non resta altro, che le crespe, e vergature della pãcia (le quali però anco sono fallaci perche posso-

no procedere da altro, e facilmente con impiastri e medicamenti si leuano) floccidezza delle mammelle, e parti della natura, che anco in alcune col tempo, ò con l'arte facilmente si rassodano; Gl' altri segni fra li dieci giorni, & auanti li quaranta sono dilatazione della natura, e sue parti, copia di sangue, qualche tumore nelle parti pudende, stendimento, ò allongamento de' labbri abbondanza di latte nelle poppe, (benche à questo si possa con presentanei rimedij noti alle donne facilmente ouuiare,) e latte sincero spurgato dall' vtero, ò insieme con l' orina, come tutto a proposito de' casi, che possono occorrere nella nostra professione legale ottimamẽte dichiara *Paol. Zacch. d. trat. lib. 3. tit. 2. quæst. 9. per tot. & cons. 69. per tot. tom. 2.*

4 E delli sudetti segni si può fare constare per visita, e relazione di Ostetrici, ò Leuatrici, e periti quanto a quelli, che soggiaciono all' altrui senso, e quanto agl' altri, ò essendo scorso il tempo di poterli riconoscere con interrogarne diligentemente la pretesa abortita, e suoi familiari, di che, & altro come si possa, e deua fare constare del corpo di delitto in materia d'aborti, vedi in questo nel §. Corpo di delitto.

5 Aborto chi scientemente, ò con dolo procuta in se, ò in altri, ò vi da causa, essendo già il feto animato è tenuto come omicidiatio alla pena ordinaria dell'omicidio *Menoch. de Arbitr. cas. 357. nu. 1. & seqq.* doue poi conclude punirsi solo di pena arbitraria, ma io tengo in questo caso del feto animato abortito sia assolutamente luogo alla detta pena ordinaria che è della testa, e confiscazione de' beni, e così si pratica, e contro l' opinione del Menoch. attesta anco il Padre Manara nelle sue Notte Malinconiche *Interr. 200. §. 1. vers. Quò ad quartum, &c.* e validamente l'abbatte con euidentissime ragioni: *Paol. Zacch. nel d. tratt. lib. 1. tit. 2. quæst. 9. nu: 2. & seqq.* e con l'autoeità del *Farinac. de omicid. quæst. 122. n. 131. & seqq. & Ricc. Collet. decis. 590. part. 3. & dec. 1336. part. 4.* Intendendo mentre consti concludentemente di tal delitto, e delli delinquenti, per proue sufficienti ò confessione espressa, ò tacita resultante da legittima cõtumacia, altrimenti potrebbe anco essere luogo solo à pena arbitraria graue, ò mite secondo l'vrgenza, ò debolezza degl' Indicij sopra de' quali paresse arbitrare senza altra liquidazione, come alle volte s'osserua in simili casi di difficile prouazione. Vedi nel §. Sicarij.

6 E quando il feto non fosse ancora animato si punisce l' aborto di pena straordinaria ad arbitrio del Giudice secondo la più comune, e vera opinione riferita, e seguitata dal *Menoch. Manara, Farin. & Zacch.* ne' luoghi sopracitati, e *Vulpin. in Suco Farinacc. de omicid. quæst. 122. num. 15. fol. 278.*

7 Il feto poi all'effetto sudetto si dice animato d'anima rationale (della quale si deue intendere la proposizione, e non della vegetatiua solamente) doppo giorni ottanta, ò nouanta essendo femina, e doppo quaranta essendo maschio dal dì della cõcezzione come proua il *Menoch. d. cas. 357.* secondo l' opinione della *gloss. in l. Diuus. ff. de extraord. crim.* & altri, che pare anco seguitata dal *Farinac.* come riferisce *Vulpin.* nel *Suco* del med. *Farinac. de omicid. quæst. 122. n. 15. fol. 278.* Ma in contrario secondo l' opinione di Plinio *lib. 7. natural. histor. tit. de Anima rational. cap. 6.* più comunemente accettata si dice animato nelle femine doppo quaranta giorni, e ne' maschi doppo ottanta, perche la cattiua erba cresce più presto, & in questa contro il Menoch. concorre il P. Manara *d. Interrog. 200. §. 1. vers. Quò ad secundum, &c.* e vedasi pienamente *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 1. tit. 2. quæst. 9. n. 24. & lib. 9. tit. 1. per tot. de Animat. fet. human.* doue dimostra essere punto molto controuerso fra scrittori, volendo alcuni esser il feto animato doppo tre giorni, altri doppo sette, altri doppo sessanta tanto ne maschi, che nelle femmine eleggendo questa strada di mezzo, altri nell' istesso momento della concezzione, & in questa, ò quella strada di mezzo par che doppo molti discorsi concorra il medesimo *Zacch. loc. cit.* Mà appresso li Iurisperiti, & ad effetto d'imporre la pena ordinaria crederei douersi camminare con la sudetta opinione di Plinio, ò almeno più accertatamẽte con la suddetta via di mezzo, massime quando non costi se il feto fosse maschio, ò femina, benche anco in questo dubio presumersi animato doppo quaranta giorni tenghino altri come si può vedere dal *Ricc. Pract. Archiep. Neapol. 609. n. 3. & Zacc. d. quæst. 9. n. 24.* & altri in dubio presumersi inanimato secondo *Vulpin. loc. sop. cit.*

8 Aborto si punisce anco di pene spirituali come di scomunica, irregolarità, e si dice omicidio proditorio sendo come sopra il feto animato, di modo, che tali delinquenti non godino dell' Immunità della Chiesa, e così esser stato dichiarato dalla Sacra Congregazione dell' anno 1622. vedi il P. Manara *d. Interrog. 200. §. 1. vers. quò ad Septimũ,* & in questo *§. Delinquenti n. 26.* Quanto alla scomunica, & irregolarità seguita *Vulpin. loc. cit. n. 17.*

9 Aborto si punisce anco alle volte di pena più mite ad arbitrio del Giudice attesa la qualità del caso, e della colpa, quando alcuno ignorantemente, ò inauedutamente percuotesse vna Donna grauida, e ne seguisse l'aborto, ò che anco fusse stato procurato per salute della Donna, o che si trattasse con Donna minore indotta dalle persuasioni della madre, ò altri per euitare l' infamia, ò confessasse d' auer partorito mà morto, & auerlo sepelito di nascosto, che in tutti questi casi, e simili sarebbe luogo à pene arbitrarie *Menoch. d. cas. 357. n. 18. & seqq. Thessaur. decis. 12. & 13. per tot. Manara d. Interrog. 200. §. 1. per tot.* doue anco descriue l' aborto, e che può proccdere da molte cause sẽza colpa d'alcuno, che non sarebbe punibile, mà meglio il Zacch. nelle quest. sopracit. e quando sia punibile, e di qual pena, vedi il *Clar.* con il *Baiard. §. fin. quæst. 68. n. 1. & seq. & Vulp.* nel d. *Suco del Far. de omicid. quæst. 122.*

10 Aborto come poſſa procedere dalle percoſse delle reni, ò dalla copia del ſangue del naſo, vedi *Zacc. d. tratt.tom.2.conſ.47.per tot.*

E che ſeguendo ſenza dolo, ò colpa come in leuare, ò punire qualche peſo, e caſi ſimili non ſi puniſca *Vulpin.loc.cit.n.17.*

§ *ACCOMPAGNARE.*

1 Accompagnare Banditi che pene s'incorrino: vedi in queſto nel §. Banditi nu.

2 Accompagnare delinquenti auanti, ò doppo il delitto, ò nell'iſteſſo delitto: vedi nel §. Delitti n.

§ *ACQVA, & ACQVIDOTTI.*

1 Acqua ſalata del Comun di Douadola in Romagna, ò d'altri luoghi delli Stati, ò di fuori, è proibita pigliarſi, portarſi, tenerſi, & vſarſi etiam in minima quantità, ſotto pena per la prima volta di ſcudi 25. Per la ſeconda di ſcudi 50. e tratti dua di fune in pubblico; Per la terza, oltre la pecuniaria, e perdita delle beſtie, in tutti li caſi che fuſſe ſopra di eſſe caricata, di due anni di galera, & alle dõne in vece della fune ſei meſi di Stinche, & in vece della Galera due anni in dette Stinche, da conoſcerſi dal Magiſtrato della Gabella del ſale con li Proceſſi che gli ſaranno mandari da' Rettori ſenza diſegno, e d'applicarſi vn quarto al notificare, vn quarto à chi condannerà, e riſquoterà, & il reſto alla detta Gabella. Bando dell'acqua ſalata dell'aano 1625. Del reſto in materia di ſale, vedi nel §. ſale, e ſalaioli. Auertendo anco che in oggi la pena di Galera non s'impone mai per minor tempo che d'anni cinque, come ſi dice nel §. Galera n.3. e però in queſto caſo non eſſendo douere alterare la pena della legge impoſta, ſi potria arbitrare altra pena equiualente alli due anni di Galera, come ſarebbe di confino alla Maniglia, abbrancato alla Carretta di Liuorno, ò ſimile.

2 Acqua vite è appaltata per tutti li Stati di S. A. S. (eccetto Pontremoli)., e però non ſi può ſtillare, ne vendere all'ingroſso, o a minuto da altri che dagli appaltatori, ò chi aueſse cauſa da loro, ne tranſitare, ne introdurſi d'altra ſorte, che di quella degl'Appaltatori ſenza bullette, e lor licenze, e chi ne vendeſse in qualſiſia benche minima quãtità, e chi n'aueſse appreſso di ſe più d'vna libra, ò ne compraſse da altri incorrono riſpettiuamente in pena della perdita d'eſsa, e ſcudi dieci per libra fino in libre dieci, e da libre dieci in sù ſcudi 20. per libra, & arbitrio, d'applicarſi la metà agl' Appaltatori, vn quarto all' Inuentore, e l'altro al Fiſco, ne ſi poſsono tenere ordigni da ſtillare, ſotto pena di ſcudi cẽto d' applicarſi come ſopra. Cognitori ſono il Magiſtrato del ſale in Firenze, della Bicherna in Siena, & negl'altri luoghi li Rettori, ſalua ſempre riſpettiuamente la preuenzione, & appello à detti Magiſtrati, & altro come nel Bando, e Capitoli, di detto Appalto delli 23. Ottobre 1654. che fu conceſso per anni ſei, i quali finiti ſarà facilmente rinouato con li medeſimi, ò ſimili patti, e pene.

3 Dell' Acqua vite ſue virtù, & effetti, come anco di certa meſtura detta Caccolata, ò Cioccolata, e ſe tanto l'vna che l'altra rompa il digiuno Eccleſiaſtico, vedi *Paol.Zacch.Quaeſt.Medic. Legal. lib.9. tit.8.per tot.* doue quanto alla Caccolata è d' opinione aſsoluta che rompa detto digiuno, & il medeſimo dell'Acquauite, Confeſsa però la ſua opinione eſsere rigoroſa, e ſe ne rimette à Canoniſti, e Theologi, fra quali molti tengono il contrario, che non rompa detto digiuno come ſi può vedere dal Diana *reſol.moral.part.8. tratt. 7. Reſponſ.* 54. Rompe però ſenza dubbio il digiuno naturale, & Eucariſtico.

4 Acque del Tettuccio, e Bagnuoli della Comunità di Monte Catini di Valdinieuole non ſi poſsono leuare, ne portare da detto luogo ſenza la põliza del Conduttore, ò Gabelliere di dette acque con il nome di chi leuerà, e porterà, numero de' Barili, giorno, meſe, & anno, e col ſigillo di detta comunità da durare tre giorni ſolamẽte ſotto pena per la prima volta di ſcudi cinque per ſoma, per la ſeconda ſcudi dieci per ſoma, per la terza ſcudi dieci come ſopra, e perdita delle beſtie; E gli Speziali, ò altri non le poſſono riceuere dalli Vetturali ſenza la ſudetta poliza, ſotto le medeſime pene pecuniarie d'applicarſi in tutti li caſi il quarto al notificatore, il quarto al fiſco, il quarto all'Arte de' Medici, e Speziali, & il reſto alle Monache di S. Barnabà di Firenze, e tutto quanto ſopra, acciò non ſi fraudino in pregiudizio della Sanità, e della Gabella douuta à detta Comũnità come per Bando del dì primo Luglio 1583.

5 Acque ſe ſiano buone, ò cattiue appartiene ſaperſi, anco qualche volta à Iuriſperiti, e Iuſdicenti, perche le cattiue ſi poſſono allegare per giuſta cauſa d' eſſere diſpenſato dalla Reſidenza, benche ciò non baſti potendoſi facilmente correggere, ſi come in tempi di peſte ſi deuono correggere quãto ſia poſſibile, ne in alcun'altro tempo ſi deue permettere, anzi ſempre proibire il farſi qualſiuoglia coſa pregiudiciale alla bontà dell' acque eſſendo neceſſariſsime al pari dell'aria, per la conſeruazione della vita vmana. Quali poi ſiano l' acque buone, ò cattiue, come ſi conoſcano, e come ſi poſſa correggere la loro malignità, maſſime in tempi ſoſpetti s'appartiene à Medici, & amplamẽte ne tratta *Paol. Zacch.* con più altri da lui citati nelle ſue *Quaeſt. Medic.legal.lib.5.tit.4.qu.2. per tot.*

6 Acque alcune ſono correnti, altre ferme come di pozzi, ciſterne, ſtagni, palludi, e ſimili, e tutte ſono capaci di ſeruitù non nociue come d' auſto ò attignerle, che quanto piu frequente tanto maggior giouamento gl' apporta loro, mentre ſiano perenni, e continue, mà non già d' altre danneuoli, e però ſe da qualche Cloaca, o fogna, latrina, ò coſa ſimile s'apportaſſe danno, ò nocumento a' pozzi, Ciſterne, ò ſimili acque de' vicini ſi dourebbe far il tutto rimuouere, ò aggiuſtare, e totalmẽte prouuedere all' Indennità de' vicini, di

che

che vedi *Cepol. de ferunt. Vrb. præd. cap. 65. nu. 7. & il Zacch. loc. cit. quest. 3. num. 6. 7. & per tot.* doue anco tratta se si possano imporre, o proibire altre seruitu nociue qualche volta all' acque, come la pescagione, bagni, abbeuerare animali, gettare immondizie, sfogare acquedotti, lauar panni, macerare canapa, lino, macinare, e cose simili.

7 Se poi sia lecito far nuouo pozzo appresso quello del vicino senza legittimo spazio, ancorche si risecassino, o diuertissino le vene dell' acqua del pozzo vicino, vedi *Cepol. d. tratt. cap. 47. num. 5. & seqq. & cap. 80. num. 1. e nelle mie resolut. cap. 79. num. 23. & 24. & in questo nel §. Vicini num.*

8 Acqua del fondo, o campo superiore, come si deua riceuere nel fondo inferiore secondo il natural sito del luogo, e secondo il solito, e patti de vicini, vedi la *l. 1. & 2. ff. de aq. plu. arcend. con gl' Interpreti, & Pratt. Papp. nell' Action. Confess. glos. feruitus num. 19.*

E però lecito al Padrone del fondo superiore trattener l'acqua, o mandarla altroue, che non vadia nel fondo del vicino inferiore, ancorche n' auesse di bisogno, perche sin tanto si troua nel suo fondo, ne può disporre a suo beneplacito, come padrone, *Menoch. lib. 6. præsump. 29. num. 13. & de Arbitr. cas. 160. num. 7. Rot. part. 2. diuers. decis. 164. per tot. Bardellon. cons. 143. num. 35. & seqq. lib. 2. & Altograd. cons. 97. num. 23. & seqq. per tot. lib. 2. doue amplamente discute questo punto.*

9 Acqua come non si possa deriuare da' fiumi pubblici nauigabili in vsi priuati in pregiudizio della nauigazione, o de vicini, & il medesimo si dice dell' acque priuate, le quali vsurpàndo si commette furto, massime in quei luoghi doue si vendono, & altro, vedi *per Bonif. nel tratt. de furt. §. 5. n. 43. & seqq. à 49. fol. à me 190.*

10 Che l' acque de fiumi publici non si possano deriuare, ne vsurpare da' priuati senza licenza del Principe, al quale s' aspettano, benche li fiumi non fossero nauigabili, & altro, come de' letti de' fiumi, Isole, Alluuioni, Inondazioni, come anco del mare, porto di mare, e simili cose in materia d' acque, vedi *il Peregrin. nel tratt. de Iur. fis. lib. 8. num. 44. & seqq. per tot.* con altri da lui citati, & in questo nel *§. Fiumi.*

11 Acqua, o acquedotto concessa dal Principe, o altri, a più persone senza esprimere le parti di ciascuno, come si deua frà lor diuidere, ad arbitrio del Giudice, e quante once ne possa toccare in riguardo de' fondi, vedi, *Menoch. de Arbitr. cas. 128. & 245. Cepol. de ferunt. rust. præd. cap. 4. Bellon. cons. 27. Crauett. cons. 60. Gratian. discept. 160 num. 28.*

12 Acquedotti chi impedisce, spezzasse, o in altro modo trattenesse il corso di essi come si deua punire di pena arbitraria, vedi *Men. de Arbit. cas. 462. per tot.*

13 Acquedotti non si possono fare nelle proprie muraglie, mentre l' acqua, che per essi si getta infradiciasse altra muraglia, o cosa del vicino, e tanto meno nelle muraglie comuni, vedi la *l. fistulas. ff. si seruit. vendic. la l. fistulam doue il Bart. e Bald. ff. de ferunt. vrb. præd. Cepol. nel med. tit. cap. 49.* E molte altre cose notabili, in materia d' acque, vedi *nel Repertorio del Bertachin. Verb. Aqua, Tosco litt. A. concl. 435. & 436. & altri, &c.*

§ ADVLTERIO.

1 ADulterio con donne oneste si punisce dallo Statuto fiorentino *lib. 3. Rub. 112. con pena di lire 500.* e più ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e condizione delle persone, come in detto Statuto, &c.

2 Quanto sia graue delitto, e reprouato da tutte le Leggi, e come si punisca con varie pene appresso diuerse nazioni, vedi *Menochi de Arbitr. cas. 419. per tot. Clar. §. Adulterium per tot. & il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche interrog. 200. §. 2. fol. 310. Farinacc. de delict. Carn. quest. 141. & Vulpin. in Suco d. quest. num. 1. & seqq. fol. 306.*

3 Ma che in oggi di general consuetudine, non si punisca che di pena pecuniaria, mentre che segua di volontà della donna, e così senza violenza, o altre qualità aggrauanti, e questa consuetudine esser valida, benche molti esclamino contro di essa, vedi *Baiardo al Clar. d. §. Adulterium nu. 55. Farinacc. & Vulpin. loc. cit.* Con violenza però si punisce di pena della testa, come fu osseruato dal Magistrato degl' Otto, sotto di 9. Luglio 1664. Giornale 611. a c. vedi, *Violenza*

4 E che nell' adulterio non si possa procedere per inquisizione ex offitio, ma solo a doglienza di quelli, a' quali compete il ius di querelare, che sono il Marito, Padre, Fratelli, e Zij, conforme alla *l. quamuis C. de adult. Montan. de tut. cap. 17. num. 7. fol. 58. Vulpin. in Suco Farinacc. d. q. 141. num. 2.* ancorche sia generalmente permesso da Statuti, e Consuetudini procedere ex offitio in tutti li delitti, vedi *Cabal. cas. 114. per tot.* doue, che s' intende tanto dal Padre, Fratelli, e Zij della donna, che del marito, a' quali tutti compete il ius di querelare.

5 E come data la doglienza di alcuno de predetti possa il Giudice procedere, benche poi renunciassero, si come anco contro la Donna, benche fosse solo querelato l'adultero, & altro, vedi *Baiar. §. Adulterium num. 7. & seqq. Vulpin. d. Suco Farinac. d. quest. 141. per tot.*

6 Adulterio si dice di ragione non solo quando è cōmesso da vn' ammogliato, o soluto con donna maritata, ma anco da vn' ammogliato con donna soluta, bastando per commettere adulterio, massime di ragione canonica, che vno sia coniugato, benche secondo il ius ciuile, & opinione più approuata, & inueterata di consuetudine il coito d' vn' ammogliato con donna soluta non si abbia, ne si punisca per adulterio, ma per semplice stupro, di che vedi amplamente, *Menoch. de Arbitr.*

Arbitr. caſ. 420. nu. 106. & ſeqq. Gratian. diſcept. 35. num. 21. &c. Cabal. caſ. 32. per tot. Duran. deciſ. 336. & deciſ. 353. Vulpin. loc. cit. d. queſt. 141.

7 Adulterio (ſi come gl' altri delitti) non ſi proua per vn ſol teſtimonio *Cabal. caſ. 293.*

Come ſi poſſa prouare tanto ad effetto ciuile, che criminale per preſunzioni, e conietture, che moralmente induchino l' animo del Giudice a crederlo, vedi *Duran. deciſ. 336. num. 2. &c. & deciſ. 353. num. 2. amplamente Maſcard. de probat. concl. 57. & ſeqq. ad 66. per tot. doue ottimamente di queſta materia, & Vulpin in Suco Farinacc. de delict. Carn. queſt. 136. fol. 299.* e di tali preſunzioni, e conietture, vedi *Menoch. lib. 5. præſumpt. 41. per tot. e fa molto a propoſito la Rot. par. 2. diuerſ. deciſ. 91. & 95. per tot.* doue inſegna più modi di propare la cupula carnale, e vedi *§. Stupro num. & il Vulpin. d. queſt. 136. cap. 1. 2. 3. 4. & 5. fol. 300. & ſeqq.*

E che ſi proui per lettere amatorie, ſecondo il lor tenore ad arbitrio del Giudiee, vedi *il Genua de Scrip. priuat. lib. 3. tit. de litt. amat. per tot. fol. 166. doue riproua il Sanchez.* che tiene dette lettere non prouino l'adulterio in eſſe confeſſato, ma ſolo faccino indizio a tortura) E li preparatorij dell'adulterio ſono, *viſus, alloquium, tactus, poſt oſcula factum, &c.*

8 Adulterio come riſpetto all' adultero ſi preſcriua per anni cinque, e riſpetto all' adultera per ſei meſi vtili, ſe bene quanto alle pene ſpirituali, e per via d' eccezzione ſia perpetuo, vedi *Clar. & Baiardo §. Adulterium num. 124. Boer. deciſ. 16. & Guaz. deff. 2. cap. 2. num. 45. &c. Vedi Maleſizij per tot.*

9 Adulterio, (e ſimili delitti continuati) benche più volte reiterato ſi dice vn ſol delitto *DD. in l. ſi diutino ff. de pan. Cabal. caſ. 7. nu. 3.* intendendo quãto alla pena temporale ſolamente, & anco con la diſtinzione portata nel *§. Maleſizi num. & §. Delatione num.*

10 Adultero come, e quando trouato in flagranti poſſa incontinenti di ragione ciuile, ma non già canonica, ne in foro di coſcienza eſſere ammazzato dal Padre, o Marito della donna adulterata, & altro, vedi *§ Padre num. Cabal. de om. gen. homicid. num. 23. & ſeqq. & Farinacc. de homicid. queſt. 121. per tot. Vulpin. in Suc. fol. 275.*

11 Come nelle cauſe di adulterio ſi poſſa procedere a tortura, ſtanti legittimi indizij, e contro tutta la famiglia per trouare la verità, *Baiardo §. Adulterium num. 20. &c.* Del che dubito grandemente, ſtante, che in oggi s' imponga ſolo pena pecuniaria, mentre non ſia con violenza, vedi Tortura *n. e lo nega il medeſimo Baiardo l. cit. num. 62.*

12 Adulterio, benche ſi commetta anco con meretrici maritate, o altre donne vili, e diſoneſte, che abbino marito, non è però punibile d' alcuna pena temporale riſpetto a gl' huomini, ma ben ſi riſpetto ad eſſe donne maritate, *Burſatt. conſ. 219. num. 14. Baiardo d. §. Adulterium num. 27.* vedi *§. Meretrici nu. & Vulpin. in Suco Farinac. de Delic. carn. queſt. 141. num. 10. fol. 306.*

13 Adulterio commeſſo con donna bandita anco per forza come ſia impunibile, vedi *Bero. conſ. 197. num. 9. lib. 3. Baiardo l. c. num. 78.* Incontrario vedi *Boniſac. de furt. §. 10. num. 90. fol. 338. Farinac. de var. & diuerſ. queſt. queſt. 103. num. 66. &c.* Et altro in materia d' adulterio, vedi amplamẽte *Clar. col Baiardo d. §. Adulterium per tot. Farinac. de Delict. carn, queſt. 136. per tot. & Vulpin. in Suco fol. 300. & ſeqq.*

14 Adulterio meſcolato con Inceſto, ò altra qualità conſtituente nuouo delitto ſi puniſce d' vna ſol pena quando la legge, ò ſtatuto che impone la pena ſi ſerue di parole di fatto come *chi conoſcerà carnalmente, ò che la copula carnale &c.* ò ſimili generali di fatto, e non di parole riguardanti l' effetto, e diſpoſizione di ragione, ò nome proprio di delitto, che da tal'atto riſulta, come ſe parlaſſe ſpecificamente d'adulterio, ſtupro, ò inceſto, che ſono parole di ragione, e non di ſemplice fatto, perche in queſto ſecondo caſo parrebbe poterſi imporre la pena di ciaſcun delitto, ò delitti riſultanti dal medeſimo fatto, ò almeno ſempre la più graue ſecondo il *Corn. conſ. 19. per tot. lib. 4. Sord. conſ. 33. n. 24. & ſeq. Cabal. reſol. crim. caſ. 158. per tot. & Bardellon. conſ. 170. n. 9. lib. 2.*

15 Adulterio come, e quando ſi puniſca anco nella perdita della dote. Vedi in queſto §. Donne n. *& Vulpin. in Suco, Farin. quæſt. 142. fol. 307.*

16 Degli attentati con ſcale per libidine, e de'baci laſcini, vedi Violenza n. 11. & 12.

Che la pena de'baci laſciui ſia di ragione arbitraria al Giudice, e concorrendoui violenza poſſa eſtenderſi fino alla Galera, e morte ſecondo la qualità del fatto, e delle perſone, & altro, vedi *Vulpin. Suco Farin. quæſt. 142. n. 16. & ſeq. fol. 309.*

§. AFFRONTI.

1 Affronti, ò confronti fra gli offeſi, & offenſori come, e quando ſi debbano fare per trouare la verità de'delitti, vedi la deliberazione ſopra ciò publicata dell'anno 1547. nel §. Rettori in queſto num. e nella Prefazione n. 87. & ſeqq.

§. ALBERGATORI.

1 Albergatori, Locandieri, & ogn' altro che alloggierà per prezzo nella Città di Firenze ſono tenuti ogni ſera portare al Magiſtrato degl' Otto, ò al Bargello diſtinta nota di tutti li foreſtieri, che alloggieranno con li nomi, cognomi, e patria di ciaſcuno ſotto pena di ſcudi 25. & altre fino alla Galera incluſinè à dichiarazione di detto Magiſtrato ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone. Bando delli 11. Ottobre 1623.

2 Che non poſſino alloggiare, dar mangiare, ò bere à quelli della Città di Firenze, ò continui abitatori di eſſa. Bando delli 28. Nouembre 1570. Della cauſa di tal proibizione, e ſua pena, vedi in queſto nel §. Oſti num.

3 Che

3 Che non possino fra loro, ne con vetturini far compagnie, ne tenere altra sorte di pane, che del Ducale, & altro vedi nel detto §. Osti n.

4 Che debbino tenere l'Insegna fuora, e non la possino variare sotto pena della metà più della Tassa, che pagheràtal Albergo vedi la Riforma del Mag. del Sale delli 4. Ottobre 1574.

3 Che nõ Possino ricettar baroni, furfăti, făciulle, o făciulli, che văno accattădo per la Città, vedi nel §. (Vagabõdi n.

§. ALLVME.

1 Allumi di Rocca, non si possono condurre, ne far condurre di fuora nelli Stati di S.A.S. ma chi ne vorrà per suo vso, o per vendere li deue comprare dalli Deputati sopra ciò dall'Arte della Lana della Città di Firenze con li debiti riscontri della qualità, e quantità sotto pena della perdita di essi, e di scudi 25. d'oro per balla, e di quella maggiore, che parrà al Magistrato di detta Arte d'applicarsi il quarto al notificatore, il quarto al Giudice, & il resto alla dett'Arte; Cognitori sono il Magistrato predetto, e li Rettori di fora salua la preuenzione, e con douer participare li processi a detto Magistrato, e da quello aspettarne la resolutione. Bando delli 3. Gennaio 1634.

§. AMMAZZARE.

1 Ammazzare, ò ferire con Archibusi, purche si venga all'atto prossimo di scaricarli ancorche non pigliassero fuoco, ò non colpissero, mentre tal atto segua per ammazzare, ò ferire, ò inguriare, sia in rissa, o caso pensato, in aguato, o tradimento, s'incorre in pena vituperosa delle forche, confiscazione de'beni, e perpetua infamia da restarli sempre addosso, senza poter esser ammesso ad alcun vfizio, ò benefizio della Patria, nelle milizie, ne a pigliar soldo anco da altri Potentati sotto grauissime pene ad arbitrio del Magistrato degl'Otto, o di chi altri auesse da giudicare; Eccettuati però li meri casi fortuiti, che non si possono dir delitto a dichiarazione come sopra. Bando delli 2. Settembre 1579.

Altro pregiudizio contro detti ammazzatori, o feritori con Archibusi, vedi nel §. Banditi n.

Come possa constare del corpo del delitto non seguendo colpo ad effetto che entri la pena ordinaria. vedi nel §. Archibusi n. 25. & seqq.

2 Ammazzare Macchinatori, Ribelli, Banditi, o simili che premio si conseguisca, vedi nel §. Machinatori n. §. Banditi. §. Ribelli, §. Premio, e del resto vedi nel §. Omicidij per tot.

§. AMMINISTRATORI.

1 Amministratori delle cose del pubblico, o luoghi pij; facendo, o commettendo alcuna cosa in pregiudizio della Comunità, o altri luoghi suddetti possino, e deuono essere dennunciati segreta, o palesemente delle loro fraudi, e trasgressioni da chiunque le sapià, o sapià che altri le sappino sotto pena a chi le tacerà d'essere riconosciuti come se lor medesimi l'auessero commesse, purche non siano interessati in quelle, e tali notificatori ancorche fussero ministri publici guadagnano il quarto delle pene pecuniarie che s'imporranno. Bandò circa li mali Amministratori delli 6. Maggio 1562.

2 Amministratori di qualsiuoglia banca, bottega, o negozio non si possino valere per suoi proprî vsi, & interessi del nome comune, crediti, danari, ò altre robe commesse alla lor cura, & amministrazione, ne obligare i lor principali più di quello, & in altra forma, che sarà stato conuenuto, sotto pene pecuniarie, ò di Carcere, confino, galera, e fino alla morte inclusiuè secondo la qualità de' casi, e delle persone ad arbitrio di chi auerà a giudicare, oltre alle pene, & oblighi delle cõuezioni. Bando delli 15. Gẽnaio 1593. vedi nel §. Furto n.

3 Amministratori tutti del Publico, come siano tenuti dar Malleuadore della buona, e fedele amministrazione, di render conto, e pagare ogni resto, *l.2.C.de admin.rer.pub.lib.11.con altre addotte dal Maur.tract. de fideiuss.part.1. sect.3. cap.36. per tot.*

4 Amministratori tutti sono tenuti custodire i loro libri, finche abbino reso li conti, *Gratian. discept. 71. per tot.* Deuono giorno per giorno scriuere il dare, & auere, *Rot. Rom. diuers. decis. 217. & 218. p. 2.* Sono tenuti mostrare detti libri, & altro, vedi *il Genua tract. de Scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. administr. num. 7. & 8.*

5 Amministratori di denari publici del Principe occultandoli, rubandoli, o conuertendoli in loro vsi proprij, o d'amici incorrono nella legge *Iulia del Peculato, & Residui*, la di cui pena qual sia, come per tal conto fosse condennato, & eseguita la pena delle forche contro vn tal Camarlingo delle Decime in Firenze per auer sottratto, e conuertito in vsi proprij, e d'amici circa la somma di diciotto mila scudi di detto Vfizio a lui commesso sotto l'obligazione di più mallevadori, vedi *largamente il Cauallo nelle sue resol. crim. cas. 99. per tot. Farinac. de furt. quest. 171. per tot. & Vulpin. in Suco fol. 359.*

Da quello però, che insegnano altri Autori graui, questa resoluzione par rigorosa, perche in oggi propriamente non si commette il delitto del Peculato, e non hà luogo doue cessasse il dolo, ne quando la pecunia fosse commessa alla custodia, e pericolo dell'amministratore con la translazione del dominio, e dazione di Malleuadori per la buona amministrazione, e reddizione de conti, come per *il Menoch. de Arbitrar. cas. 586. per tot Gratian. discep. 304. per tot. con molti altri da lor addotti, Bonifac. de furt. §. 5. nu. 60. & seqq. ad 83. fol. 195 e nel §. Rettori n.*

6 Amministratori di denari di persone priuate conuertendoli in lor' vsi proprij (intendendo sempre con dolo, e fraude) commettono furto, e possono essere criminalmente puniti, massime quando non hanno il modo da sodisfare, e che non cõsta, che il Padrone abbi voluto transferire in loro

il dominio di tali denari con certezza della redizione de' conti non si curando della conseruazione di quel denaro in specie, o in genere, come per noue giuridichi fondamenti (rimprouerando l'ignoranza delle persone volgari, & idiote, che tengono nelle cose fidate non si commette furto,) benissimo proua *il Canal. resol. Crim. cas. 136. Gratian. discept. 935. & Vulpin. in Suco Farinac. de furt. quest. 168. num. 18. & 19. fol. 358.*

7 Amministratori non solo di danari, ma anco d'altre robe, come Fattori di possessioni, e simili cõmettendo la roba de' Padroni in vsi proprij commettono furto, e possono esser puniti, perche deuono osseruare il modo prescritto loro, non intercipere, & appropriare a se sotto pena arbitraria al Giudice, che in questi casi suol' esser di confino per cinque anni, pena la galera per altro tãto tempo non osseruando. *Ang. Perus. cons. 90. nu. 2. Crauett. cons. 286. num. 9. Tiraquel. de pæn. caus. 58. nu. 1. & seqq. Coler. decis. Germaniæ 207. num. 5. par. 1.* con altri addotti dal Sign. Auditor delle Bande in vna Causa di Montepulciano contro vn certo Francesco Minati, Fattore del Signor Cau. Giuseppe Bellarmini, che fu approuato con la restituzione anco delle robe appropriatesi, o sua giusta valuta dal Magistrato degl' Otto, e per rescritto di S. A. S. delli 11. Luglio 1662. come in filza di Negozij nu. 778.

8 Amministratori se possino negoziare co' denari del Padrone, e negoziando se acquistino per se l'vtile, o pure lo deuino restituire al medesimo Padrone, vedi *il Gratian. discept. 240. num. 26. Menoch. de arbitrar. cas. 586. num. 25. Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 3. num. 6. & c.*

9 Amministratori dell'Annona di pupilli, & altri simili sono tenuti de' nomi de debitori da lor contratti, e non riscossi, a mantenerli; benche per altro quelli, che soprastanno alla compra de Grani & alla custodia per il publico deuano essere conseruati indenni, purche non commettino negligenze, *Gratian. discept. 626. per tot.*

10 Amministratori condennati per causa dell'amministrazione non possono appellare se prima non sodisfanno alla sentenza. vedi *il Gratiani discept. 665. num. 2.*

11 Amministratori di qualsiuoglia sorte sono tenuti di ogni dolo, lata, e leggier colpa, e che cosa s'osserui nella leuissima, e casi fortuiti, vedi *Paolo Montano nel tratt. de Tut. cap. 39. nu. 33. & seqq.*

12 Amministratori d'ogni sorte nõ possono comprare beni, che loro amministrino, mentre nõ lo faccino publicamente, & a buona fede senza alcuna fraude, vedi *l'Alessandro cons. 4. nu. 6. con più altri addotti dal Montano nel d. tratt. cap. 30. n. 60. & seqq.*

13 Amministratori, che fomentano cause ingiuste sẽza il consiglio di Periti sono tenuti pagar le spese del proprio, come proua *il Montano nel d. Tratt. cap. 31. effect. 6. nu. 4.*

14 Amministratori del Publico non possono constituire salarij, ne far' altre spese con quel del publico, se non ne casi delle leggi approuati, vedi *il Menoch. de Arbitrar. lib. 1. quest. 46. per tot.*

E come nelli Stati di S. A. S. tutti li stanziamenti di spese, deuino essere legittimamente vinti, e poi approuati dal Magistrato de SS. Noue Conseruatori della Iurisdizione, e Dominio fiorentino, vedi *l'Instruzione stampata di detto Magistrato l'anno 1635.*

15 Amministratori di Chiese, luoghi Pij, & altri simili, vendendo in casi permessi non possino auer fede del prezzo, cioè vendere a credenza, altrimenti non transferiscono il dominio, del che ne nasce, che passato il tempo assegnato possono vẽdicare, e recuperare la cosa venduta, come proua *l'Altogrado cons. 26. num. 54. & seqq. lib. 1. Gratian. discept. 329. num. 33. & c. Canaler. decis. 18. & decis. 24. per tot.*

16 Amministratori tanto volontarij, che necessarij come, e quando possino pretendere Salario, e mercede della loro amministrazione, vedi *le distinzioni magistrali, che apporta Lanfranc. Zacch. nel tratt. de Salario, & mercede quest. 51. per tot.*

§ . A N D A R E.

1 Andare, o praticare a Monasterij di Monache senza licenza, come sia proibito, sotto pena di scudi dugento d'oro, e tre tratti di fune. Vedi *Monasterij num.*

2 Andare, o praticare con Banditi, come e sotto quali pene sia proibito, vedi *Banditi nu.*

3 Andare al soldo, o stipendio di qualsiuoglia Principe, o Sig. Forestiere e proibito senza licenza di S. A. S. tanto a' descritti, che non descritti, sotto pena di scudi 25. d'oro per ogni volta, quanto a' priuati, & è tenuto il Padre, Fratello, Zio, & ogn'altro che con il transgressore familiarmente abitasse, e quanto agli altri Graduati, & Vfiziali dell'arbitrio del Magistrato delle Bande da estendersi anco a pene personali, e capitali, secondo la qualità delle persone. Bando di Marzo 1540. e delli 27. Settembre 1547. § Per tanto, &c. Et in detti casi gl' Accusatori guadagnano il quarto come per dichiarazione fatta sotto di 24. Nouemb. 1551. del Sig. Girolamo Albizi, al libro del Sign. Segretario Poli degl' Ordini della Milizia a piedi vol. 5. a c. 191. E che quanto sopra sia proibito sotto pena, (oltre detti scudi venticinque) d'anni cinque di galera con arbitrio fino alla morte, e confiscazione de beni inclusiuè da esserne tenuti alle pecuniarie fin' alla confiscazione esclusiuè li sopradetti parenti, secondo che caso per caso sarà dichiarato, vedi il Bando del Magistrato degl' Otto delli 24. Aprile 1610. Rinnouato sotto di 25. Nouembre 1624. dalli Signori Commissarij delle Bande con applicare la metà di detta pecuniaria al notificatore, e l'altra metà al Fisco come al d. libro del Sig. Poli, a c. 196.

4 Andare per quello d'altri quando sia proibito, vedi Vicini num. 8. e 13.

§ ANIMALI.

1 Animali proibiti delle Bandite come non si possino introdurre in Pisa, nè vendere senza licenza, Vedi Bandite; E sono questi, cioè Porci saluatici, Cerui, Daini, Capri, Lepri, Fagiani, Starne, Francolini, Coturnici, e Colombi di Colombaia, come per il Bando Generale di Caccie, e Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Dichiarando, &c.

2 Animali trouati a danneggiare, di ragione non si possono ritenere, ne pignorare, ma si deue agere, contro del Padrone per la sodisfazione del dãno, se però dal Statuto, o consuetudine non venisse permesso, *Gratian. discept. forens. cap.* 80. *per tot. & decis.* 57. *num.* 12. doue che di consuetudine si ritengono per la sodisfazione.

Nondimeno se tali animali danneggianti si conducessero via, e ritenessero, fin che sia emendato il danno non si commette furto. secondo *la Pratica del Papiense nella forma d' inquisitione, glos. Contrectando num.* 4. *con l' Additione*, anzi questo è lecito ad effetto di ritrouare il Padrone di detti animali *Capyc. decis.* 45. *per tot.* doue attesta osseruarsi in pratica di restituirli con cauzione del danno, o diffida, e vedi *Bonifac. de furt. §.* 6. *n.* 23. *& seqq. fol.* 223. *e §. Boui in questo num.*

3 Animali venduti con riserbo del dominio al venditore, finche sia sodisfatto del prezzo, se in questo mentre facessero qualche danno a chi s' asperti emendarlo al venditore, appresso del quale risiede il dominio, o al compratore, che li possede, e custodisce, stante lo Statuto, che *Dominus teneatur emendare damnum*, vedi *il Gratiano nella discep.* 772. *num.* 13. *&c.* doue tiene douersi emendare dal venditore sciente del danno, &c. A me però parrebbe incontrario, mentre non si prouasse colpa del venditore, e che più tosto aspettasse al compratore, per negligenza del quale commettessero il danno, e così anco pare l' intenda il medesimo *Gratiano nel l. c. n.* 7. *& num.* 15. *& altroue in più luoghi, &c.* E quando per diserti si possino restituire, vedi Buoi n. e Venditori n.

4 Animali, che hanno fatto danno quando, e come si possino dal Padrone concedere *pro noxa*, cioè per il danno dato al dannificato, vedi l' *Ottot. sopra l' Instituta nel tit. Si quadrup. paup. fecis. dic.* e come in questo sia luogo all' arbitrio del Giudice, vedi *il Menoch. de Arbitr. cas.* 568. *per tot. nel* §. Danni n.

5 Animali, che si affrontano frà di loro, non apparendo qual di essi sia stato l' aggressore, non sono tenuti alcun de lor Padroni risarcire il danno al compagno, ne dare l'animale che sarà restaro viuo *pro noxa*, dicendosi il tutto seguito per difesa, la quale come di ragione naturale è permessa anco frà bruti, *l.* 1. *§. cũ arietes. ff. si quadr. paup. fecisse dicatur, vbi glos. & Guaz. ad defs.* 29. *cap.* 4. *n.* 18.

6 Animali dati in soccida, o a custodire se periscono per qualche caso fortuito, che regolarmente senza colpa non suole auuenire, come il furto, incendio, e simile a chi s' aspetti il danno, e quello si osserui negl' altri casi, che regolarmente sogliono auuenire senza alcuna colpa, o quando la legge non presume cos' alcuna, o vero quando sono dati a stima anco con patto di certo guadagno, ò collatico, vedi *il Menoch. Mascard. Michaloro, Magonio, e più altri da me addotti nelle mie Risolut. stãpate al cap.* 17. *per tot.* doue amplamẽte si risoluono tutti li predetti dubij con le sue distinzioni, & euidenti ragioni, &c.

7 Animali percossi da altri contro la volontà del Padrone, se si tratterà di bestia grossa restata morta, si punisce il percuziente il lire 25. & emendazione del danno, se non sarà morta, ma vscito sangue in lire dieci, & emendazione del danno; se di bestia minuta morta, ò percossa con sangue in soldi 40. & emendazione del danno, *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 176. vedi Buoi num.

8 Animali rubati come, e da quali segni, e conietture si riconoschino, vedi *Bonifac. de furt. §.* 6. *n.* 27. *& fol.* 224.

§. APPALTATORI.

1 Appaltatori del Tabacco. vedi Tabacco.

2 Appaltatori dell' Acquauite. vedi Acquauite.

3 Appaltatori dell' Osso di Balena. vedi Osso.

4 Appaltatori della poluere, o salnitro come non possino esser' impediti da alcuno nel loro esercizio, mentre l' impedimento sia ingiusto, e malizioso, o cauilloso, che priuilegij abbino, & altro, vedi il Bando de' SS. Capitani di Parte dell' anno 1590. rinouato dell' anno 1622. e nel §. Poluere, &c.

5 Appaltatori delle sudette, o simili arti, come non deuino, nè possino restringerle con denegare le licenze, o concesse riuocarle senza giusta causa, nè a quest' effetto bastare il sospetto di fraude, essendo a ciò prouuisto dalla legge con le pene, e così non dependere dalla loro libera volontà il denegare simili licenze quando le sia competentemente corrisposto del douere, ancorche ne' capitoli, o contratti si dica, che nessuno possa fare, o vendere la tal cosa senza espressa lor licenza, altrimẽti l' Arte si ridurrebbe ad vn negozio solo, e monopolio tanto dannoso al publico, e priuato, vedi *la Rot. in Rom. Cartarum* 17. *Februarij, &* 28. *Maij* 1614. *appresso il Caual. decis.* 286. *&* 309. *per tot.*

§. ARBORI.

1 Arbori di qualsiuoglia sorte non si possono piantare ne letti de fiumi, ne faruí altri lauori, o impedimenti, sotto pena di scudi 25. d' oro, & arbitrio degl' Vfiziali di Fiumi per ciascuno, e ciascuna volta. Prouisione circa la Iurisdizione, & obligo degl' Vfiziali de' Fiumi dell' anno 1574. 1576. e 1577. vers. Ancora si prouueda, &c. vedi Fiumi, nu.

2 Arbori vicini al letto, e sponde d' Arno a vn miglio, cominciando dalla Naue all' Anchetta fino

alla Golfolina, & intorno alla sponda di Bisenzio, & Ombrone à mezzo miglio non si possino tagliare senza licenza di S. A. S. da notificarsi anco prima di valersene al sottoproueditore degl'Vfiziali de' Fiumi sotto pena di scudi due per pedano tagliato, & arbitrio di detti Vfiziali, e con obbligo di riporne dua per ciascuno tagliato, di che se ne deue mostrare fede sotto pena di scudi vno per arbore non ripolto, e sono tenuti li Sindaci del malefizio riferire ogni mese tutti li tagli, che fossero fatti in detti luoghi, & ogni sei mesi farne le debite ricerche. Prouisione sudetta vers. E per mantenere, &c.

E che gl' arbori, che si trouano piantati ne' letti, e sponde de' fiumi s' applichino al Magistrato degl' Vfiziali de' Fiumi, come posti in luogo publico senza inquisire li transgressori, quando il numero e grande, vedi vn Rescritto di S. A. S. dell' anno 1581. al libro de Bandi di detto Magistrato a 79.

3 Arbori, che per impeto, o terremoto saranno trascorse, o smottate nel campo del vicino si possono dal Padrone leuare, e ridurle nel suo auanti che iui abbiano messo le radici dãdo cauzioni del dãno, *l. hoc amplius* §. *Alsenus ff. de dam. infect. Tract. Papp. nell' accione Confessoria, glos. seruitus num.* 14.

4 Arbori suelte da' venti, o secche si aspettino al Padrone del fondo, o all' vsufruttuario, emphiteuta, o simili, e se si possino tagliare da chi l' hà piantate, & altro in materia d' arbori, vedi *per il Gratian. cap.* 21. *per tot.*

E che non si Possino tagliare da conduttori, vassalli, emphiteusi, e fruttuarij, vedi *il Tiraquell. de retract. conuent.* §. 3. *glos.* 1. *num.* 23. *con altri addotti dal Menoch. de Arbitr. cas.* 78. *num.* 8. doue che per questa causa da estimarsi ad arbitrio del Giudice possono essere espulsi, &c. vedi però *il Corbul. de Caus. priuat. ob deteriorat. num.* 2. *Sord. decis.* 78. & 300. *con il Gratian. discept.* 21. *nu.* 21.

5 Arbori altrui, o viti chi tagliasse di nascosto in che pene incorrino di ragione commune, vedi *nel Digesto il tit. de arbor. furt. caes. & il Menoch. de Arbitrar. cas.* 579. *per tot.*

E che sotto nome d' arbori si comprendono le viti, ellera, canne, & ogni pianta di materia non tenera ma dura, che abbia le radici in terra, e che da quella riceua l' alimento vegetatiuo, vedi *il Cepol. de seruit. rub. prad. tit. de Arboribus nu.* 13. *Tusch. litt. A. concl.* 479. *con altri addotti dal Barbosa de appellat. verb. signif. Appellat.* 22. *per tot. Bonifac. de furt.* §. 6. *num.* 7. & *seq. fol.* 214.

§. ARCHIBVSI.

1 Archibusi a fuoco fino al numero di dua si possono tenere da ciascun capo di casa, etiam non descritto, nè priuilegiato, senza incorso di pena alcuna, fuor delle venti miglia dalla Città di Firenze, non ostante la Legge generale dell' Armi che sotto num. 30. pare espressamente lo proibisca, perche S. A. S. ha di moto proprio dichiarato intendersi solamente per la Città di Firenze, e 20. miglia attorno, come per lettera circolare, o Bando delli 7. Settemare 1635. qual facoltà viẽ riseruata nel Bando di reuocazione di licenze d' Armi del primo Marzo 1645. §. E similmente, e così è stato più volte osseruato, e si osserua in casi occorrenti.

2 Archibusi a fuoco, benche guasti, e scompolti, balestre da bolsoni, o archi soriani, non si possono tenere, nè portare dalli non descritti, o non priuilegiati: nè di giorno, nè di notte fuor dell' otto miglia sotto pena di scudi cento, e della galera a beneplacito. Legge generale dell' Armi delli 23. Nouembre 1623. num. 30.

3 Archibusi chi auerà facoltà non se ne può seruire all' imbercio nelle bandite sotto le pene contenute ne' Bandi delle Cacce, si come ne portarli alle Chiese, mercati, balli, feste, o cacce doue interuẽghino più persone, ne alle Corti de' Rettori, ne per le Piazze, ne doue si faccino radunate, ne a campi, o possessioni, ne altroue a miglia dua vicino a casa, se non fosse per andare alle rassegne, o altri esercizi militari, o per far viaggio sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Legge generale dell' armi sudetta num. 25. e 26. e così anco veniua disposto per altro Bando antecedente delli 4. Settembre 1564.

4 Archibusi d' ogni sorte sono proibiti nelle Cacce doue sia concorso, o interuenuto di moltitudine di persone in qualsiuoglia luogo dello Stato sotto le pene espresse nella Legge gen. dell' armi, anche a quelli, che ne auessero facoltà, che in tal caso, & effetto resta sospesa, come anco negl' altri concorsi di popolo, e radunate. Bando della proibizione degl' archibusi nelle Cacce delli 26. Nouembre 1640. e legge sudetta num. 26.

E si può procedere, non solo quando saranno trouati, e presi con dett' armi, ma anco per via di querela, denuncia, notificazione, o inquisizione come in detto Bando in fine, & in detta legge nu. 88. in fine. vedi Delatori n. Et il medesimo sotto le dette pene vien proibito in specie nelle Cacce, doue interuengono le Compagnie dette de Piaceuoli, e Pitattelli, per detto Bando 26. Nouembre 1640. rinouato sotto di 30. Nouembre 1657.

5 Archibusi a fuoco con piastra atti a riceuere ruota, o fucile, sono proibiti a chi non è descritto a cauallo sotto le medesime penẽ di chi porta, o tiene archibusi a ruota. Capitoli della nuoua milizia equestre di Romagna delli 23. Febbraio 1618. § Proibendo, &c. Legge generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 47.

6 Archibusi d' ogni sorte sono proibiti a qualsiuoglia persona, etiam descritta, o priuilegiata dentro del Barco reale, sotto pena a' Cittadini di scudi cento, anni cinque di Carcere nelle Stinche, perdita di essi, o sua valuta, & a gl' altri di scudi 50. perdita & anni cinque di galera, oltre all' altre pene della delazione d' archibusi. Bando delli 7. Maggio 1626. num. 1. vedi Barco.

7 Archibusi, pistole, o terzaroli a ruota, o fucile, o a fuoco di qualsiuoglia sorte corti, e di minor misura di canna d'vn braccio, & vn terzo alla fiorẽtina non si possono tenere, ne vsare da alcuno in qualsiuoglia luogo, sotto pena dentro la Città di Firenze, e fra le 20. miglia della testa, e confiscazione de beni, e fuori di scudi 300, e galera, a beneplacito, in cambio della quale à Gentiluomini carcere, e stinche ad arbitrio del Magistrato degl' Otto, e sotto le medesime pene non si possono fabbricare, nè rassettare, & essendo introdotti nelli Stati di S. A. S. per qualche misfatto si può estendere la pena fino alla morte naturale inclusiuè, e sempre ci entra la perdita, o sua valuta. Legge generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. num. 1.

8 E chi auesse, o ottonesse facultà di Terzaroli non li può tenere, portare, ne vsare di minor misura di dua terzi di braccio di canna a misura fiorentina, sotto le dette pene. Bando di reuocazione di licenze del primo Marzo 1645. § E chi auesse, &c.

E che in tutti li casi la misura s'intenda della canna nõ compresa la cassa fu anco dichiarato per altro Bando antecedente, delli 7. Febbraio 1570. E si misurano dalla Banda di fuori della canna. Legge generale dell' Armi nu. 86. in fine.

9 Archibusi corti, e minori delle sudette misure si deuono denunciare alla Corte subito da chi aurà notizia doue si trouino, sotto pena di scudi cento, & arbitrio, e li delatori non possono essere ricettati da alcuno sotto le pene imposte a chi porta, o tiene tal sorte d'armi, eccettuati quelli, che in virtù de Capitoli, o priuilegij delle milizie auessero facultà ne luoghi, e modi come in essi Capitoli si dispone, & altro vedi la Legge generale dell' Armi sudetta nu. 2. 3. 4. 5. e 6. vedi § Osti, Forastieri, e Rettori, & inf. num. 19.

10 Archibusi lunghi a ruota, o fucile tanto forniti, che sforniti non si possono tenere, ne portare senza facultà fra le 20. miglia sotto pena alli nõ descritti, o che non possono portare armi, della testa, e confiscazione de beni, & alli descritti, o altri, che hanno facultà d'armi di scudi 200. & arbitrio, fino alla galera inclusiuè; e fuori delle 20. miglia, non auendo alcuna facultà sotto pena di scudi cẽto, e galera a beneplacito, & auendo qualche facultà come descritti di scudi cento, & arbitrio fino alla galera, mentre quanto all' arbitrio ci fosse stato animo di commettere qualche delitto, e sempre ci entra la perdita dell' armi, o sua valuta. Legge predetta num. 7.

E come già fossero proibiti gl' archibusi a ruota grandi, e maggiori di misura, vedi il Bando delli 20. Settembre 1588.

11 Archibusi a ruota, o a fuoco, & arme in asta non si posso da alcuno, ancorche descritto, o priuilegiato tenere, ne vsare nelle Barche del Lago di Fucechio, e di Castiglione della Pescaia sotto pena di lire cento piccioli, oltre all' altre pene a chi non auesse facultà. Legge generale dell' armi sudetta num. 8. vedi Armi num.

12 Archibusi a ruota, o a fuoco d'ogni sorte etiam guasti, e scomposti, masti, code, ruote, canne, poluere da archibusi, balestre da polzoni, archi d'ogni sorte, e qualsiuoglia sorte d'arme in asta, e difensiua non si possono introdurre, tenere, ne vsare nella Città di Firenze, ne frà l'otto miglia da chi non ne ha facoltà, sotto pena della testa, e confiscazione de beni, nella quale incorrono anco quelli, che lauoreranno, o faranno lauorare simili armi. Legge predetta num. 10. e così anco veniua disposto per altro Bando delli 10. Gennaio 1547.

13 Archibusi di qualsiuoglia sorte chi auesse auuto già facoltà per la Città di Firenze sappia, che furono reuocate in virtù del Bãdo del 1652. vedi Licenze num.

E non si possono introdurre, ancorche scomposti dentro detta Città, sotto pena agl' esecutori destinati alla guardia delle Porte, che ciò permettessero della Galera a beneplacito. Bando di reuocazione suddetto delli 26. Nouembre 1652. § Et acciò, &c.

E come, e con quali diligenze, massime essendo di minor misura vadino trasportati da vna Porta all' altra, o alle Botteghe per farli rassettare, vedi detto Bando del 1652. e § Licenze num.

14 Archibusi a ruota, doue, & a chi siano permessi, & in che modo, vedi Descritti & Archibusieri.

15 Archibusi come siano proibiti a Rettori di giustizia, e lor ministri, vedi Rettori n. Licenze n.

16 Archibusi a ruota, o fucile si deuono estrare fra vn mese dagl' eredi di chi aueua facultà di tenerli, e portarli e le pistole minori di misura frà due giorni, dal dì della morte si deuino presentare alla Corte fin tanto che se ne faccia ritratto sotto le pene imposte a chi tiene tal' armi senza facultà. Legge generale dell' Armi delli 23. Nouembre 1623. num. 48.

E il medesimo si deue fare dell' altre armi frà vn mese finito il tempo della licenza ottenutane. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. E per leuare, &c.

17 Archibusi non si possino accattare in presto, ne imprestare, vedi Armi num.

18 Archibusi a ruota, o fucile, etiam sforniti, non si possono da alcun suddito, ne forestiero introdurre, portare, ne ritenere nelli Stati di S. A. S. senza particolar licenza, o altra facoltà, etiam fuor delle 20. miglia, sotto pena della galera, a beneplacito di S. A. S. e dell' arbitrio fin' alla morte inclusiuè, e contro questi tali sono obligati li popoli a leuar loro il rumore dietro, e perseguitargli per farli capitare in mano della giustizia viui, ò morti (essendo però persone sospette) e non possono essere ricettati da gl' Osti, ma deuono essere denunziati, come se fossero banditi. Bando delli 28. Giugno 1610. Legge generale dell' Armi nu. 74. la quale però non parla di Galera, ma solo di arbitrio come sopra, ne meno di leuarli il rumore dreto per farli capitare viui, o morti in potere della giustizia, e però s'auuerta, che questa come vl-

tima

tima, e derogatoria preuale, &c. Non intendendo anco de forestieri di qualità, come si distingue nel § Forestieri n.

19 Archibusi d'ogni sorte non si possono portare anco da chi auesse facultà per le Città, e Terre murate se non andando, e ritornando a dirittura alle case loro, sotto le pene come se non auessero facultà, ancorche le fosse generalmente concesso di portarle in ogni luogo, o in tutti li luoghi. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. vers. Cō dichiarazione, &c. Capitoli militari 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 24.

20 Archibusi chi auesse facultà non ne può tenere dentro alle trè miglia attorno Firenze, ne anco ne' luoghi permessi maggior numero di tre in tutto, e delle terzette, che non possono essere minori di due terzi di canna a misura fiorentina solo due paia, sotto pena come se non auesse facultà. Bando sudetto 26. Nouēbre 1652. vers. Si come, &c. vedi nel §. Licenze num.

21 Archibusi d'ogni sorte sono proibiti tenersi dentro le Bandite di Cacce a qualsiuoglia persona, benche descritta, o che ne abbia facultà, sotto pena di scudi 50. per ciascuno archibuso, e ciascuna volta, e perdita di essi, o sua valuta, & arbitrio, oltre all'altre pene per chi non auesse facultà. Legge generale dell'Armi 23. Nouembre 1623. num. 9. Bando generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Che dentro, &c. doue anco è dichiarato (oltre li scudi 50.) la pena di due tratti di fune, &c. vedi Licenze num.

22 E ammazzando, o tirando etiam senza corre animali, o vccelli proibiti s'incorre in pena di scudi 100. d'oro, e tre anni di stinche per li Cittadini, e per gl'altri di galera, & arbitrio, e per gl'animali non proibiti scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune indifferentemente con la perdita sempre de gl'archibusi, o sua valuta, come in detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Che non sia lecito, &c. Quali siano gl'animali proibiti, vedi Animali num. 1.

23 E chi fusse trouato in atto di cacciare con archibusi dentro le bandite senza però auer tirato, per la sola delazione s'intende incorso in pena di scudi 25. d'oro, arbitrio, e perdita di essi, o sua valuta, mentre non fosse per semplice passaggio per le vie maestre, e fuor d'ogn'ombra di caccia. Bando generale sudetto delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Chi nelle dette, &c.

24 Archibusi de soldati a cauallo come si possino serbare in casa de gl'Osti, & altri, in quei luoghi, doue non sono Rettori di Giustizia, vedi Osti nu.

25 Archibusi chi sparerà, o tenterà di sparare venendo all'atto prossimo per ammazzare, o ferire altri, come si punisca, vedi ammazzare num. 1. &c.

Non facendo però colpo l'archibusata, acciò si possa punire della pena ordinaria imposta dalle Leggi, e Bandi deue (come negl'altri casi) constare del corpo del delitto in questo modo cioè, che fossero carichi a palla, o altra roba atta ad offendere, e così che se fosse seguito lo sparo, o auesse colpito, auesse potuto offendere quello contro del quale si dirizzaua il colpo, come in termine di Bandi simili a questi di Toscana proua con altre dichiarazioni da vedersi *il Giurb. obseru. 33. per tot. seguitato dal Scanarol. de visit. carcer. §. 12. cap. 10. num. 11.* Il che si può giustificare con testimonij, o con l'esperienza, o con visitare il luogo doue auessero colpito le palle, o altra materia, che vi fosse stata dentro, benche in questi casi si possino commettere fraudi in più modi con l'occultare, o fare apparire il corpo del delitto in pregiudizio della Giustizia, o degl'imputati, e però il prudente Giudice deue molto bene considerare tutte le circonstanze del fatto del luogo, e delle persone per applicare al più verisimile.

26 Si come anco si recede dalla detta pena ordinaria, e s'impone altra più mite quando l'esplosore, cioè, che ha scaricato l'archibuso fosse stato prouocato, o mosso da altra ragioneuole causa, di che vedi nel §. Omicidio n. e così giornalmente s'osserua dal Magistrato de gl'Otto, ancorche fosse seguito omicidio quando dal Processo disensiuo, o anco informatiuo costa di prouocazione, o altra causa esclusiua di dolo, & animo d'vccidere, o ferire, come si può vedere in più negozij fatti in diuerse Cause, & approuati da S. A. S.

27 Archibusate, sassate, o simili percosse, venendo scaricate da vno, che si troui vicino a' confini d'vn Territorio, o Stato contro d'vn'altro che sia in diuerso Territorio, o stato vicino, si può procedere dall'vno, e dall'altro Giudice di detti Territorij secondo le distinzioni, e dichiarazioni che apporta *il Farinac. de inquisit. quest. 7. n. 46. Salgad. de reg. protect. part. 1. cap. 2. §. 4. num. 17. riferiti dal Tondut. de preuent. par. 2. cap. 31. num. 7.* vedi Delitti nu. 56. *& Vulpin. in Suco Farinac. d. quest. 7. num. 16. & 17. fol. 11.*

§. ARCHIBVSIERI A CAVALLO.

1 Archibusieri a cauallo di Romagna possono andare ad vccellare con monizione minuta, & anco a caccia su la neue, o in tempi proibiti, estrarre senza gabella viue orfane, e vini raccolti ne' suoi beni con darne nota, vsare l'archibuso a ruota, o fucile per la caccia, oltre a quello da fazione, tenere tutte le sue armi anco in luoghi di fiera, e mercati, purche siano fuori le 20. miglia dalla Città di Firenze, e non vadino più di tre insieme, e non son tenuti alle spese della Comunità se non come gl'armati di corsaletto. Il Capitano, Tenēte, & Alfiere possono portare fino alle Porte di Firenze vn Terzaruolo di tre palmi di canna, e far portare l'archibuso ad vn seruitore mentre va in lor compagnia, & altri priuilegij loro, vedi nell'aggiunta, & ampliazione cauata da più Rescritti, e stampata l'anno 1629 inf. nu. 4. Quanto alla caccia, vedi Caccia n. 13.

§ 2 Archibusieri a cauallo possono portare arme offensiue, e difensiue per Firenze, e Siena tutta la notte,

notte, carabina, e terzette di misura di dua terzi, con monizione fino alle porte di dette Città, & auer' vn garzone con facultà di spada, e pugnale, fino al suono della Campana. Capitoli militari del di 29. Aprile 1646.c.2.n.4.& per tot.

Che possano vsare monizione da Caccia anco ne' tempi di neue, e proibiti, & estrarre castagne, viiue, e vino de' suoi beni. Capitoli suddetti c. 3. n.9.& 10. Vedi Armi n. Descritti n.

3 Archibusieri a Cauallo di Romagna di che qualità deuino essere, qual siano i loro obblighi, e del Capitano, & Vfiziali in tener netta la Prouincia da Banditi; fuor delle fazioni non possono andare più di tre insieme sotto pena di quadriglia; anno facoltà d'Archibusi fino à Dicomano, Scarperia, Borgo S. Lorenzo, e Vicchio di Mugello, & anco per lo Stato di Siena fino alle Porte di detta Città, purche dentro le 20. miglia attorno Firenze tenghino leuate le ruote, non possono essere esecutati ne' loro arnesi militari, e caualli, per qualsiuoglia debito publico, o prinato non ostante qualsiuoglia renunzia giurata, pagano le catture solo per metà, & altri particolari, vedi ne' Capitoli fermati nell'Erezzione di detta Milizia il di 23. Febbraio 1618.

Che venendo per il Casentino possono portare l'Archibuso fino al Pont'à Sieue, vedi l'aggiunta, & ampliazione predetta dal 1629. Se bene la legge generale dell'Armi del 1623. dice solo fino a Dicomano &c. Ma in oggi lo possono portare fino alle Porte, come sopra n.2.

4 Archibusieri a Cauallo anno tutte le dette facultà d'armi cõfermate anco per la legge generale dell'Armi delli 23. Nouembre 1623. num. 47. Non possono però tener più di due Archibusi, & il Capitano, & altri Vfiziali fino à tre, ne portargli a feste, radunate, mercati, ne a Consegli sotto le pene imposte agli altri soldati in detto caso, e non godono tali facoltà mentre non tengono cauallo, e deuono portare appresso di se la Patente sotto pena della cattura, e auendo la Patente senza l'armi non possono essere molestati come in detta Legge, e Capitoli del 1646. cap.2.num.31. vedi Descritti.

5 Archibusieri a Cauallo delle Maremme di Pisa, e Volterra come deuino star ben prouuisti a tutte l'occorrenze di scorrerie di Corsari, e Banditi; anno tutti li priuilegij degl'armati, o moschettieri della milizia pedestre, e Caualeggieri, possano portare l'Archibuso a ruota di misura da per tutto fuor le 20. miglia attorno la Città di Firenze come gl'altri delle Maremme di Siena, tirare all'imbercio con lacrime, e palline ad ogni sorte d'animali fuor de'Colombi domestici, e Cerui, e fuor delle Bandite; sono liberi tanto loro, che i lor bestiami da ogni comandata; possono gl' Vfiziali tenere vn seruitore con facoltà d'Archibuso a ruota mentre stia a lor pane, e vino, sia per tale descritto, & abbia il Bullettino; sono esenti da gl'Vfizi delle Comunità, se volontariamente non gl'accettano, & altro, vedi ne' lor Capitoli delli 19. Nouembre 1592. E quanto all'armi sudette sono concesse loro anco in virtù della legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n.45.

6 Archibusieri a Cauallo non possono vendere, impegnare, ne prestar'i loro caualli, arme, o panni senza licenza sottopena di scudi 50. Legge Generale dell'armi sudetta n. 53.

E che facultà d'armi abbino, & in che modo le deuano vsare vedi li Capitoli Militari delli 29. Aprile 1646.cap.2.*per tot.*

Che tanto essi, che le Corazze, & altri non possano prestare armi, vedi Armi n.21.

7 Archibusieri a Cauallo di Grosseto, Soana, Massa, delle Maremme di Pisa, Volterra, della Valdichiana, di Romagna, Pisa, Pistoia, Arezzo, Montalcino, & altri luoghi che priuilegij abbiano in materia d'Armi vedi oltre a' suoi Capitoli la legge Generale dell'Armi delli 23. Nouembre 1623. n. 44.& seqq.

E quali priuilegij auessero tutte le milizie equestri di S.A.S. in virtù de' Capitoli fermati sotto di 22. Luglio 1632. Vedi in detti Cap. quali in oggi sono riformati per altri Capitoli publicati l'anno 1646. e così anco restano reformati gl'altri delli 4. Agosto 1629.

8 Archibusieri à cauallo, che non possino portare li pistoni, vedi nel §. Soldati n.4.

§. ARGENTI.

1 Argenti, o ori di qualsiuoglia sorte, o peso del Palazzo, o Guardaroba di S.A.S. chi ruberà, o in qualsiuoglia modo darà aiuto, ò fauore così in rubarli, come in celarli, o smaltirli s'intende essere incorso nella pena vituperosa della forca. Bando contro chi ruberà argenti, ò ori di Palazzo delli 19. Febbraio 1618.

2 Argenti, & ori, che comprano gl'Orefici, fonditori, Battilori, Tiralori, Ebrei, e Rigattieri deuono giornalmente senza alcun spazio fra partita, e partita descriuerli ad vn libro, che a quest'effetto deuono tenere ben legato, coperto, e cartulato, e intitolato dal Cancelliere maggiore degli Otto con distinzione del lauoro, forma, peso, e prezzo, del giorno della compra, della persona, col nome, e cognome di chi vende il quale se non fusse noto non possono comprare, mentre da due persone note non li sia fatto fede in detto libro che sia tale, quale si nomina, e comprando piatti d'argento, o cose simili, deuono darne notizia alla Cancelleria degl'Otto, sotto pena in tutt'i casi di scudi 50. e perdita della roba comprata, o sua giusta valuta d'applicarsi vn terzo all'inuentore, & il restante al Fisco. Bando sudetto delli 19. Febbr. 1618.

3 Argenti, ò ori lauorati, o non lauorati non si possono pigliare dalli Vetturini de' presti per impegnarli, ne darli essi danari sopra, mentre non abbino detto libro autentico, e cartulato, nel quale descriuano distintamente il tutto nel modo,

do, e forma predetta sotto le medesime pene come in detto Bando vers. E perche, &c.

4 Argento falso come sia proibito. Vedi oro.

§. ARGINI.

1 Argini del fosso delle Mulina dalla Porticciuola del Prato fino alla bocca di Bisenzio non si possono tagliare sotto pena per la prima volta di tratti dua di fune in publico scudi 25. da guadagnarsi dal notificatore che darà indizij sufficienti per metrere in chiaro, scudi dieci di carrura per ciascuno, e ciascuna volta, e di pagare la spesa di braccia 25. di riparo con palata doppia, e per la seconda volta oltre dette pene dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto fino alla Galera, e non si trouando il delinquente il Bargello di Brozzi, e Rettore del popolo, doue seguisse il taglio deuono subito riconoscere le Terre, e Padroni, doue haurà inondato, e darne conto, acciò tali Padroni siano astretti al riparo *pro rata*, ne si può andare con bestie per li stradoni, che sono di quà, e di là quando sono serrate le catene sotto pena di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta, e di scudi cinque a chi rompesse, o aprisse per forza dette catene, ne pescare in detto fosso dalla bocca di Mugnone fino alla fine di esso sotto pena di scudi 25. Bando delli 30. Agosto 1625.

E come di ragione, comune si puniscano quelli, che rompono argini maggiori, o minori in danno delle Campagne, ò Città, vedi *Bonifac. de furt. §. 5. n. 42. fol. 190. Menoch. de Arbitr. cas. 386. Iodoch. in Pratt. crim. tit. de Agger. ruptor. la l. vn. doue il Cin. Bald. gloss. & altri C. de Nili agger. e la l. penult. ff. de var. & extr. crim.*

2 Argini de' fossi, & antifossi delle Chiane d'Arezzo non si possono danneggiare personalmente, o con bestie grosse, o minute con passarui, e trauersarli, ne vi si può accostare a dieci braccia, ne pescare sotto pena di scudi quattro d'oro, e tratti dua di fune per la prima volta, e per la seconda della Galera con l'arbitrio di S. A. S., & alli guardiani scudi 2. per bestia d'applicarsi vn terzo all'accusatore, & il resto al lauoro di detti fossi, ne' quali doue è solito abbeuerarsi il bestiame, non si può macerare canape, ne lino sotto pena di scudi quattro d'oro per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra, & al rifacimento del danno, & il padre è tenuto per il figliuolo, capo di casa, è padrone per li Garzoni, e sua famiglia, & il soccio per chi sa tenere, o guardare le bestie. Bando delli 5. Nouembre 1638.

Che detti argini de' fossi, & antifossi delle Chiane d'Arezzo, come anco di Cortona, Montepulciano, Lucignano, e Foiano, non si possano lauorare, ne seminare sotto pena di scudi dieci, & arbitrio, vedi il Rescritto di S.A.S. dell'anno 1576. & ordine de Signori Vfiziali de' fiumi del di primo Aprile 1577.

3 Argini, e ripari fatti intorno a' fiumi, come non si possano danneggiare, e sotto qual pena, & altro in materia di fiumi, vedi il Bando del 1550. e del 1574. & in questo nel §. Fiumi.

4 Argini de' fiumi, o fossi come non si possano lauorare, ne seminare, vedi il Bando del 1589. e sopra di questo ne sono seguite, e seguono molte condennazioni, come si può vedere a' libri antichi, e moderni, del Magistrato de' Signori Vfiziali de' fiumi, ne anco si possono stremare, ne ristringere, o diminuire.

§. ARMI INSCRIZZIONI.

1 Armi inscrizzioni, o simili memorie poste sopra le Porte, ò altri luoghi apparenti degl'edifizij, o muraglie non si possono rimuouere, cancellare, oscurare, ne in altro modo offendere, ne apporuene, o farne dell'altre in compagnia di quelle del fondatore, benche la sua linea, e casata fusse estinta sotto pena in ogni caso di scudi duamila d'oro, applicata per la metà al fisco, vn quarto a' Padroni di dette memorie, o suoi eredi, o piu prossimi di loro, & il resto a chi condannerà, e la cognizione s'aspetta a' Capitani di Parte, e Conseruatori di Legge cumulatiuamente, & alli Rettori respettiuamente, ch'anno l'intera cognizione del criminale, doue però non fussero armi, o inscrizioni del fondatore è lecito a ciascun Padrone degl'edifizij metterui l'arme sua propria. Legge circa l'Armi, ò Inscrizzioni delli 30. Maggio 1571.

2 Se l'armi, o inscrizioni d'vna famiglia poste in Chiesa si possano leuare, o mutare per apporuene dell'altre contro la volontà del Padrone di ragione comune, vedi *l'Ancharano nel cons. 113. allegato dal Capryc. decis. 27. n. 41.*

3 E che tali armi, & inscrizioni denotino il dominio osserua il *Capyc. d. decis. 27. n. 40.* in fine, & altri da lui addotti, &c.

4 Che l'armi, o insegne d'vna famiglia poste in Chiesa, o altro luogo a perpetua memoria, come anco le statue, o pitture erette, o fatte in onore, o vilipendio per segno di tradimento non si possano corrompere, guastare, ne leuare sotto pena al Giudice arbitraria di ragione comune, & altro in simili casi, vedi per il *Menoch.* con più altri da lui addotti nel *tratt. de Arbitr. cas. 281. per tot. Bonifac. de furt. §. 7. num. 50. 55. & 56. fol. 254.*

5 Armi, o insegne d'altri, tanto di famiglie particolari, che di dignità, Arti, o Compagnie non si possono vsurpare sotto pena di falso, e quando ciò possa esser lecito, vedi *Bart. nel trattat. de Insign. & Arm. per tot. con altri addotti da Bonifac. de furt. §. 7. num. 29. & n. 48. & seqq. ad 54. fol. 254.*

§. ARMI.

1 Armi chi auerà facultà, come sia tenuto registrale in Cancelleria degl'Otto, vedi Licenze n.

2 Armi sono proibire nel Lago di Fucecchio, e di Castiglione della Pescaia, vedi Archibusi nu. 11.

E chi fosse trouato a pescare senza licenza nel detto

Lago

Lago di Fucecchio con arme offensiue, e difensiue bastoni, fassi, o altro da potersi riuoltare alle Guardie incorre nella pena di delazione, come se non auesse alcuna facultà, benche per altro fosse descritto, o priuilegiato, e questo oltre all'altre pene della pesca, di che vedi pescare n. & il Bando delli 18. Maggio 1649. vers. E perche &c.

3 Armi chi auesse facultà d'ogni sorte non può dentro Firẽze dall'Aue Maria della sera a quella dell'Aurora portare spadoni, o spade da vna mano, e mezo, arme in asta, accette, o martelli, piombate, o mazze ferrate, o altre simili sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune, che a' nobili si permuta in dua mesi di stinche oltre all'altre pene infrascritte, ne archibusi a ruota, o a fuoco sotto pena della testa, e confiscazione de'beni. Legge Generale dell'armi 23. Nouembre 1623. num. 12.

4 Armi in asta d'ogni sorte, o ferri da potersi astare, spadoni da due mani, o da vna, e mezzo, giachi, maniche, guanti di maglie, e simili, imbusti, e colletti per sicurezza della persona a giudizio del Magistrato degl'Otto, sono proibite dentro la Città di Firenze, e fra miglia otto, & anco il farne, o lauorarne sotto pena della testa, e confiscazione de'beni, eccettuate le forcine, o forchetti per vso delle botteghe mentre siano delle qualità descritte nella legge a dichiarazione di detto Magistrato. Legge Generale dell'armi n. 10. & 11.

E quello che si osseruasse per auanti, vedi il Bando delli 10. Gennaio 1547. e delli 11. Luglio 1570.

5 Armi in asta di qualsiuoglia sorte, spadoni a due mani, o vna, e mezo, & ogni sorte d'armi difensiue compresi anco li colletti, & altri imbusti fuor del comun vestire sono proibite, fuor dell'otto miglia a non descritti, o non priuilegiati sotto pena di scudi 50. e dell'arbitrio fino alla Galera inclusiue, e sempre della perdita di esse armi. Legge Generale sudetta dell'armi numero 30. vedi Colletti.

E che la perdita dell'arme sempre s'intenda di ragione comune, benche la legge non ne parlasse vedi *Baiard. ad Clar. quæst. 82. n. 63. & 64.* doue però attesta non auer mai visto di consuetudine osseruarsi quando si auessero l'armi solo per difesa &c. inf. n. 38.

6 Armi trouate in casa, doue abitino più persone, alcune delle quali non sieno sottoposte al foro secolare, o non capaci di pena, sono tenute le sottoposte tutte in solido vn pagamẽto bastante per le nõ sottoposte, o incapaci, ne si possono scusare, che senza lor saputa vi siano state portare. Legge generale predetta num. 14. inf. nu. 25.

Et il medesimo si osserua per l'armi, & altre cose proibite trouate in casa di chi abita dentro al Barco reale, vedi Barco.

7 Armi consistenti in coltelli appuntati, o forbicine, che con la manica passano vn quinto di braccio con anello, molla, o senza, bastoni, fassi, martelli, accette, spade, e simili sono proibite in Firenze, e tre miglia attorno di giorno, sotto pena di scudi venti, e tratti dua di fune, e di notte scudi 30. e tratti tre di fune; E le mezze spade, storte, scimitarre, pistolesi, pugnali, o piombate, tanto di giorno, che di notte sono proibiti, sotto pena di scudi 50. d'oro, & arbitrio del Magistrato, & è tenuto il Padre per il Figliuolo, & il Zio per il Nipote, stando in comune. Legge sudetta nu. 17.

Quanto a coltelli, il Magistrato de gl'Otto può arbitrare dal quinto di braccio fino al quatto per l'esclusione della pena, in virtù di rescr. di S. A. S. del 1635.

8 Armi consistenti in quadrelli, stiletti, sfondagiachi, pugnali con tacche, daghette di Milano quadre, punteruoli fuor di Bottega, che eccedino vn terzo di braccio, spade, o pugnali con punte stilettate a giudizio del Magistrato degl'Otto, non si possino tenere, ne portare nelli Stati di S. A. S. etiam da descritti, o graduati, sotto pena di scudi 50. d'oro, e di più a' Cittadini due anni di Stinche, & a gl'altri della Galera ad arbitrio di detto Magistrato, e sotto le medesime pene è anco proibito fabricarne, o rassettarne. Legge dell'armi nu. 18. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. vers. E riducono, &c. doue si dichiara la galera, e stinche douer' esser per anni cinque, &c.

E tali armi erano già anco proibite per due Bandi particolari, vno delli 27. Febbraio 1571. e l'altro delli 15. Aprile 1608.

E come siano proibiti li brocchieri, o rotelle alla Milanese, vedi detta Legge dell'armi numer. 19. & il Bando delle rotelle 10. Dicembre 1608.

9 Armi doppie della medesima sorte, o simili sono proibite, anco a chi auesse facultà sotto le medesime pene, come se non auesse facultà, eccetto che a seruitori, che portassero quelle de' Padroni, ancorche auessero le sue proprie, o in loro compagnia, o che fossero mandati a casa, a pigliarle, purche venghino a dirittura del Padrone. Legge generale dell'armi nu. 21. vedi in f. nu. 24.

10 Armi tanto offensiue, che difensiue sono proibite portarsi la notte di Natale, e del Giouedì Santo, anco a chi auesse facultà nella Città di Firenze sotto pena di scudi 50. (oltre all'altre pene contro chi non auesse facultà,) che si può commutare in afflittiua a chi non fusse abile al pagamento, e nella medesima pena incorrono quelli, che in dette notti andassero mascherati, o cõ barbe posticcie, o altri modi insoliti. Legge predetta dell'armi nu. 22. vedi Notte nu. 2.

Questa legge parla solo della Città di Firenze, ma ci sono li Capitoli militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 30. che generalmente lo proibiscono alli Descritti, & Vfiziali, aggiunta anco la notte del Venerdì Santo.

11 Armi d'ogni sorte sono proibite a mascherati, o trauestiti, ne se lo possono far portar dietro, o appresso, sotto pena di scudi 25. & arbitrio, oltre all'altre pene per chi non auesse facultà, nelle quali incorrono quelli ancora, che con armi andassero

in compagnia, o appresso detti mascherati, o trauestiti all' effetto predetto, ad arbitrio di chi auerà a giudicare. Legge sudetta dell' armi num. 24. e Bando sopra le maschere dell' 11. Gênaio 1600 ristampato l' anno 1641.

12 Armi in asta, o spadoni a due mani, che passano la misura di due braccia, o bastoni ferrati, il cui ferro passi vn' ottauo di braccio, non si possono (anco da chi ha facultà) portare alle Chiese, mercati, balli, feste, cacce doue interuenghino più persone, ne alle Corti de' Rettori, ne per le Piazze, o doue si faccin radunate, ne doue si va a lauorare, ne vicino a casa due miglia, mentre non sia per andare altroue, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune. Legge generale dell' armi predette num. 26. Bando delli 4. Settembre 1564. Capitoli militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 2. in f. num. 32.

Non si comprenderebbe però, chi le portasse per passo, ancorche si fermasse a comprare qualche cosa, *Baiard. ad Clar. q. 82. n. 57.*

13 Armi in asta proibite s' intendono quelle, la cui asta ecceda la lunghezza di due braccia, & il ferro vn' ottauo, & anco quando l' asta non eccedesse detta lunghezza, ma il ferro eccedesse detto ottauo di braccio, ad arbitrio del Magistrato, secondo che saranno atte a far maggiore, o minor' offesa, & essendo il ferro minore di detto ottauo, se bene l' asta eccedesse le due braccia, non si ha per arme in asta, ma per baston ferrato. Legge sudetta dell' armi num. 86. vedi Bastoni, & in f. num. 45.

14 Armi, tanto offensiue, che difensiue, sono proibite agl' Estrattori contro gl' ordini, ancorche fussero descritti, o in altro modo priuilegiati, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio, oltre alle pene ordinarie, per chi non auesse facultà. Legge sudetta dell' armi num. 28. Bando dell' Estrazioni 28. Giugno 1578. vers. Item, che nessuna persona, &c. Capitoli militari cap. 2. n. 28.

15 Armi d' ogni sorte sono proibite alli Vergai, Pecorai, o altri di lor compagnia, benche descritti, andando, o ritornando dalle maremme con il bestiame, eccetto, che vna scure, o pennato pet massaria, & vn coltello d' vn terzo per persona, sotto pena di lire cento piccioli, oltre alla pena ordinaria per chi non auesse facultà. Legge sudetta dell' armi num. 29. Capit militari 29. Aprile 1646. cap. 2. nu. 30. vedi però vn' ordine del Sig. Fiscale Piazza delli 3. Agosto 1633. doue S. A. S. comanda, che li Pastori quando vanno col bestiame non siano molestati per delazione d' armi non proibite solite portarsi da loro, qual' ordine appare al libro de gli Statuti della Terra del Sole a c. 125.

16 Armi quali siano permesse, e come a Pistolesi, agl' huomini d' arme di Siena, a gl' archibusieri di Grosseto, & altri luoghi delli Stati, vedi la detta Legge generale dell' armi num. 42. & seqq.

17 Armi quali siano concesse a Caualieri, Cortigiani, Titolati, Descritti, Artolati, e simili persone, e lor Seruitori, vedi in dette Parole respettiuamente, &c.

18 Armi, cioè spada, e pugnale, storta, o simile sono permesse per viaggio a tutti li sudditi nel tornarsene da' Stati alieni fino alla casa di lor abitazione purche le posino subito in ogni luogo doue si fermeranno. Legge Generale dell' armi n. 77.

19 Armi proibite, come si possino introdurre in Firenze per far rassettare, vedi §. Licenze n.

E come non si possino trasportare da vna porta all' altra, nè alle Botteghe se non da famigli del Bargello, e con che diligenza, e sotto quali pene, vedi il Bando di Reuocazione delli 26. Nouembre 1652.

20 Armi licenze, come s' intendino, e come si deuano registrare, e lasciare, e frà quanto tempo nella Cancelleria degl' Otto. Vedi §. licenze n.

E come l' armi difensiue, che si trouano nella Città si deuino registrare, e darne nota, vedi Licenze num. 13.

21 Armi difensiue, & archibusi a fuoco non si posson accattare in presto, ne imprestare sotto pena tanto a chi le accatterà di scudi 50. e tratti dua di fune, & arbitrio fino alla Galera inclusiue, e gl' archibusi a ruota sotto pena di scudi 100., & arbitrio fin alla morte inclusiue, e perdita dell' armi in tutti li casi; quant' a Gentiluomini però la pena di fune si riduce alle stinche, e la Galera ad altra pena ad arbitrio del Magistrato. Legge generale dell' armi n. 84. e Bando delli 11. Luglio 1570. quanto all' armi difensiue &c. in f. n. 38.

E degli Archibusieri a cauallo, e corazze, che non le possino prestare, vedi il Bando delli 30. Ottobre 1604. e §. Archibusieri n. 6.

22 Armi non si possono portare da condennati alla fabbrica di Liuorno, o Galea, o confinati ancorche per altro ne auessero facoltà, che allora restano sospese, se però non fossero solamente confinati fuor del Commissariato, Vicariato, o Podelleria, che a questi non s' intendono proibite. Legge sudetta dell' Armi num. 85. in f. num. 39. & seqq.

23 Armi quali siano permesse agl' vomini di Serraualle, vedi detta legge num. 92. doue gl' è concesso benche non descritti spada, e pugnale per tutti li Stati di S. A. S. eccetto che in Firenze, Siena, e Pistoia.

24 Armi di più sorte chi sarà trouato auer' vsato, o portato se saranno del medesimo genere si deue condennare solo in vna pena, e nella maggiore, ma se saranno di diuerso genere come spada, e giaco si deue condennare nell' vna, e nell' altra pena, e perdita sempre di tutte l' armi, e si può procedere in tutte le cause di delazione ex officio, e per denuncie, o querele. Legge Generale dell' Armi predetta n. 88. vedi sopra n. 9.

25 Armi se saranno trouate in terra, o sotto banca, appresso piu persone prouano la delazione contro di loro, che quanto alla pena pecuniaria deuono tutti condennatsi in solido vn sol pagamen

to.

to bastante, e quanto all' afflittiua assoluersi per l' incertitudine, come dopo lunga disputa pare concludino il *Menoch. de Arbitr. cas.394.n.57. & seqq.* e Pietro Caballo nelle sue resoluzioni *crim. cas. 230. per tot.* e massime al num.54. vedi anco il *Farinac. de var. & diuers.crim.quæst.*108. *n.*158. *& seqq.* doue tiene per l' incertitudine douersi assoluere, e quando fusse vn solo condennarsi in pena arbitraria &c.

26 Sotto nome d'armi che cosa si comprenda, e se s'intenda de' denti, fusti, pietre, vetri, zappe, e simili cose, che di sua natura non sono atte nate ad offendere, ma per altro fine, vedi il Caballo nelle dette sue resoluzioni cap. o caso 63. *per tot.* doue tiene, che tali instromenti non venghino sotto nome d'armi, &c.

E però d'auuertire, che ciò s' intende di ragione comune perche molti di simili instrométi, e li sassi sono nominatamente, e sotto le sue pene rispettiuamente proibiti dalla legge generale dell' armi dell'anno 1623. come in essa si può vedere, & in ogni caso rispetto alla ritenzione, o delazione solamente, e non per le ferite che con esse si facessero come hò detto nella Presazione n.48.

27 Sotto nome d'armi di qualsiuoglia sorte nõ si comprendere le guaine, e foderi, di modo che la proibizione di portare armi al campo de' nemici non aurebbe luogo in tali guaine, o foderi *Menoc. de Arbit. cas. 95. num.* 24. Se bene dice che fu osseruato il contrario, e meritamente a mio giudizio militando la medesima ragione, in s. n. 45.

28 Se di ragione comune si comprẽdano i coltelli per tagliare il pane, ò temperare le penne, vedi di nò per il *Menoch.cas.394. num. 77. Farinac. de var. & diuers.crim.quæst.* 108.*num.*77. *&c.* e sopra in questo num.7.

E quali altri instromenti, vedi *Barbos. de appellat. verb.signif. appellat.* 25. *per tot. Clar. & Baiardo quæst.* 82. *stat.6.Boss.de plur.violent.n.2.&c.*

29 Armi anco di ragione comune sono proibite essẽdo solo riseruate al Principe *Menoch.d. cas.394. n.18. &c. Duen. reg.* 55. *Farinac. d. quæst.* 108. *num.* 3. *&c. & Vulpin. in Suco d. quæst.* 108. *per totum fol.* 245.

Anzi, che si possano tenere in casa, e portare per transito, & in alcuni altri casi parlando di ragione comune par che concludino il *Menoch.loc.cit.n.* 86. *& seqq. & il Deciam. tratt. crim. lib.* 8. *cap.* 3. doue si possono vedere molte cose in materia di proibizione, o permissione d'armi, & il *Farinac. d. quæst.*108. *per tot. & il Vulpin. nel Suco della medesima quæst. per tot.fol.*245.

30 Armi se siano proibite a Cherici, o altre persone Ecclesiastiche, di modo che le possino almeno essere leuate dalli Birri della Corte secolare in virtù de'Bandi del Principe Laico, vedi *Guazz. def.* 20. *c.9.n.*11. doue con altri da lui addotti attestando della comune opinione tiene, che non li possino esser leuate, & il medesimo, mà sotto dubio par che tenga il *Farinac. d. quæst.* 108.*n.*24. doue però che quanto alla pena deuono essere rimessi al Giudice Ecclesiastico.

Anzi, che le possino esser leuate, e guadagnate dalla Corte secolare senza pericolo di scomunica & anco le persone carcerate per consegnarle a suoi Ordinari, & il medesimo quanto a delatori laici in luogo immune *Guazz.deff.1.cap.38.nu.25. & Daniel. de Nobil.disput.* 23.*num.*23.*&c.fol.*188. *& Disput.63. per tot.fol.* 628. doue riferisce molti Autori, e risponde a'contrarij, e nell'*Additt. a d. dispnt.63.n.1.&c. fol.*155. *Clar. e Baiard. quæst.* 36. *vers.Vlterius quæro, Menoch.cas.394.n.31.Grazian. discep.* 139.*n.*24.*&* 25.*Cabal.resol.crim.cas.9. num.* 13. *& seqq. Vulp. in Suco Farinac. d. quæst.* 108. *n.* 4.*fol.*245.

31 Armi se di ragione comune siano proibite, o permesse alle persone nobili, e Tirolate, vedi il *Tiraquel. nel tratt. de Nobilit. cap.20. num.* 71. *con altri addotti dal Menoch. nel d. cas.* 394. *num.* 30.

E che di ragione comune siano permesse alli Dottori, che si equiparano alli Soldati, mẽtre esercitano la professione, vedi il Duenna *reg.55.limit.7.& il Caballo resol.crim.cas.*228.*n.*11.*& seq.* doue però attesta auer visto più volte in Firenze molestarsi, e condennarsi Dottori per l'armi in virtù de' Bandi, che indifferentemente a tutti le proibiscono, non ostante ancora, che li Dottori si possino dir nobili, e titolati, e che sotto nome di essi si comprendino come attesta il Barbosa nel *tratt. de appellat.verb. signif.Appell.*164.*n.*6. perche tali Bandi sono vniuersali &c. e l'armi de' Dottori deuono essere li Codici, e le leggi secondo che insegna il *Menoch. nel d. cas.* 394.*n.*80. si come il Breuiario de'Preti, &c. *Farinac. de var.& diuers. crim. quæst.* 108.*n.*95.*&c.Vulpin.in Suco d. quæst.* 108. *per tot. fol.*245.

32 Armi di ragion comune non si possono portare anco da chi auesse facultà in luogo di giudizio, ne meno ne'Palazzi de'Principi, ne in adunanze di scolari, consegli publici, e simili, e tanto più grauemente dourebbero essere puniti li delatori se l'armi fossero auuelenate *Socein. reg.48.fall. 7. Menoch. d.cas.394.n.35.& seqq. & Farinac. de var. cr. quæst.*108.*n.*45.*&c.* vedi sopra n.12.

33 Armi se sia necessario essere catturato, e preso con esse per poter essere punito, o pur basti la sola inuenzione, o querela, quello che si osserui di ragione comune, vedi il *Menoch. nel d.cas.394.n.*42. *& seqq.* doue distingue cinque casi, e concorda l'opinioni contrarie, ma quello che si osserui in virtù de'Bandi veglianti nelli Stati di S. A. S. vedi §. Delatori n.

34 Armi s'intendono proibite anco alle Donne in virtù de'Bandi. sotto de'quali vengono comprese, si come sotto la proibizione d'andare di notte senza lume *Menoc.d.cas.394.n.64.Cabal. resolut. crim. cas.*228.*num.*14.*&c.Guazz.ad deff. deff.*29.*capit.*2. *num.* 20.

35 Armi s'intendono proibite a forestieri perche sono anco proibite di ragione comune, e da'Bandi, che

comunemente vegliano per tutto, de'quali però non possono li forestieri pretendere ignoranza, ma sono tenuti informarsi delle loro particolarità douendo sapere la sostanza della ptoibizione: *Menoch. d. cas. 394. n. 63.* e fa molto a proposito la dottrina del *Clar. §. fin. quæst.* 85. *Franc. decis.* 521. *Guaz. deff. 33. cap. 4. in fine*, *Cabal. cas. 129. per tot.* vedi forestieri n. *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 108. num. 16. & seqq. & Vulpiu. in Suco d. quæst. 108. n. 2. fol. 245.* doue ottimamente, &c.

36 Armi come di ragione comune fiano permesse in viaggio, e nauigazione, & a Magistrati, e lot famiglie, & a qualsiuoglia vfiziale, e ministro di giustizia, a' Cortigiani de' Principi, Caualieri, Soldati, a Famigliari, Seruitori, e Ministri degl' Inquisitori dell'eretica prauità, a Dottori, & a ciascun'altro per perseguirare Banditi, per caccia, per difesa, per andar alle lue possessioni, & in altri casi, vedi il *Menoch. nel d. cas. 394. n. 65. & seqq. per tot. Decian. tratt. crim. lib. 8. cap. 3. per tot. Duenna reg. 55. per tot. Soccin. reg. 48. per tot. Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 108. n. 68. & seq. per tot. inf. n. 39. & Vulpin. in Suco d. quest. 108. per tot. fol. 245.*

37 Armi si perdono da chi le porta contro la proibizione, & essendo sue proprie s'applicano al Fisco come nella parola Delatori n. 5. Se poi non fossero proprie del delatore, ma d'altri che l' auessero prestate, se possa il padrone repeterle dal fisco, o pure solamente la lor valuta dal delatore, vedi *Ludouic. decis. Perus. 31. per tot.* doue tiene non potersi repetere dal Fisco, ma dal delatore essendo prestate scientemente contro la proibizione, e così si deue osseruare nelli Stati di Toscana, doue è proibito imprestarsi l'armi come sopra n. 21. in f. n. 43.

38 Armi d'ogni sorte se bene di ragione comune si possono portare per perseguitare Banditi come si è detto di sopra num. 36. e nella parola Bandi nu. 7. E però d'auuertire, che nelli Stati di Toscana non si ammette questa scusa essendo espressamente proibite portarsi senza licenza sotto qualsiuoglia pretesto, etiam di seruizio della giustizia di S. A. S. massime gl'archibusi, come per Bando delli 6. Aprile 1650. vedi Licenze num. 5. E così anco osseruarsi nelli Stati della Chiesa in vigore di Bolle Pontificie, e poter solo giouare per facilitare la grazia dal Principe, vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 108. n. 116. & seq.*

39 Armi che siano proibite a confinati come sopra n. 22. si deue intendere quanto alli descritti, non essendo in quel tempo atti a gl' esercizi militari, e non di quelli, che pagassero la Tassa, che non perdono la grazia, benche confinati come par si possa raccogliere dalla detta legge dell'armi n. 85. & è stato votato dall' Illustrissimo Signor Auditor Farinola, & approuato dal Magistrato degl' Otto sotto di 6. Giugno 1663. Generale 607. c.

40 Per il che si può anco risoluere, che durante il termine a pigliar il confino, o proroghe, ne anche li Descritti perdino la facultà dell'armi, potendo in quel mentre seruire alla milizia, come ha votato l'Eccellentissimo Signor Auditore delle Bande, & è stato approuato dal detto Magistrato sotto di 11. Maggio 1663. in vn Processo di Pisa contro Michele Maria Lotti, in filza di Negozij sotto n. 1259. approuato per rescritto di S. A. S. delli 15. Ottobre 1663. in f. negozi n. 1287.

Se poi fosse spirato detto termine, o proroghe benche si trouassero a casa, e non auessero preso il confino, credo che non potriano portar l' armi per altra ragione, che non deuino conseguire comodo dalla loro trasgressione, & inosseruanza, e la proibizione non riguarda solo il luogo del cõfino, ma la persona, vedi anco al giornale de'negozij del Magistrato degl Otto 520. c. 8. & c. 83.

41 Armi come, e sotto quali pene siano proibite nello Stato di Siena, vedi la riforma particolare per detto Stato publicata sotto di 7. Dicembre 1624. con altre leggi, e Bandi particolari di detto Stato in tal materia, &c.

42 Armi d'ogni sorte trouate a delinquenti, o trasgressori s'aspettano al fisco, e si deuono subito consegnare alli Rettori senza cambiarle in modo alcuno sotto pena del quadruplo della valuta di esse, e priuazione dell' vfizio, & alli Notai, oltre la priuazione di quell' vfizio d'essere ammoniti per tre anni da tutti gl'altri. I quali Rettori deuono subito farle riconoscere, e poi notarle al libro solito per le robe de'prigioni con tutti li contrasegni per la lor identità, & essendo perse, farle vendere all'incanto con la precedente stima, mettendo il ritratto ad entrata per il fisco, notando il giorno della vendita, stima, prezzo, e nome del compratore, e quelle che per giuste cause restassero consegnarle per inuentario alli successori cõ portarne riceuuta sotto pena di nõ essere ammesse al Sindacato, e d'essergli ritenuta l'vltima Terzaria, e deuono gl'esattori fiscali inuigilarci sotto pena della priuazione dell'vfizio. Venendo però li delinquenti assoluti per giustizia se li deuono restituire, e quando si trattasse d' armi proibite si deuono mandare al Magistrato degl' Otto fra vn mese com per ordine, e Decreto del di primo Ottobre 1598. sopra num. 37. Che gl'archibusi dichiarati persi si deuino mandare al Magistrato degl'Otto, vedi la lettera del medesimo Magistrato delli 8. Maggio 1607.

43 Armi proibite doppo il suono della Campana, s' intende per quei luoghi doue suona, e non sarebbe luogo alla pena la notte del Giouedì, e Venerdì Santo, se poi sonasse fuor dell'ora solita, o si fosse in luogo, che non si sentisse, o alcuno fusse sordo se si possa scusare della pena, vedi *Guazz. ad deff. deff. 3. cap. 3. num. 11. & seqq.* con altri addotti dal *Baron. nel trat. de Citat. tom. 2. nell' Add. alla quest. 10. n. 8. & seqq.*

Nelli Stati di Toscana però sono interamente proibite l'armi la notte di Natale, Giouedì, e Venerdì Santo come sopra si dice al n. 10. vedi notte n. 1. & 2.

Ar-

44 Armi in asta sono permesse alli descritti come nel §. descritti nu. 13. Si potrebbe però dubitare se sotto tal nome venghino anco i bastoni ferrati stãte la legge generale dell'armi num. 26. doue dice che ne'luoghi in essa espressi non si possa portare armi d'asta, ne bastoni ferrati per quella parola *ne*, che si pone fra cose diuerse secondo il *Barbos. de dict. dict.* 213. *num.* 3. e fu votato dall'Eccellentissimo Signore Auditore delle Bande dell'anno 1663. come nella filza de' negozij del Magistrato degl'Otto n. 1237.

Il Magistrato predetto però fu di contraria opinione, cioè che non si deua far differenza tra l'armi d'asta, e bastoni ferrati per esser questi specie contenuta nel genere d'armi d'asta, e così esser permessi alli descritti fuor di radunate, e fu approuato per rescritto di S. A. S. delli 8. Ottobre 1663. come in detto Negozio numero 1237. Vedasi la detta legge dell'Armi numero 30. 86. e sopra num. 13.

45 Armi, ferro, fil di ferro, stagno, acciaio, e qualsiuoglia sorte di metalli, poluere, e monizioni, legnami, canape, sune, o materia da farle, e quant'altro vien proibito nella Bolla in Cœna Domini, non si possono mandare da qualsiuoglia Mercante, o Negoziante di Liuorno direttamente, o indirettamente, immediatamente, o mediatamente, ne sotto qualsiuoglia pretesto in Barbería, o altri luoghi d'Infedeli sotto pene (oltre all'altre cominate in detta Bolla) grauissime pecuniarie, & afflittiue di corpo ad arbitrio fino alla morte inclusiue, e confiscazione de'beni, e di lor mercanzie, e Vascelli; e nella medesima pena incorrono li Capitani, e Padroni de' Vascelli, o altri, che carichino, o faccino caricare, riceuino, o faccino riceuere dette mercanzie, e robe, d'applicarsi le pecuniarie, e ritratto di confiscazioni, la terza parte al notificatore ancorche fosse de' propri marinari del medesimo Vascello, & il resto al fisco, come per ordine di S. A. S. diretto al Signor Gouernatore di Liuorno sotto di 21. Lugl. 1620. sopra num. 27.

§. ARNESI.

1 Arnesi, e ferramẽti d'Agricoltura non possono grauarsi per qualsiuoglia debito, vedi Contadini.

§. ARROLATI.

1 Arrolati de'Principi come sieno esenti dalla Tassa dell'armi, e dal registrare ogn'anno le lor licenze, vedi licenze n.

2 Arrolati al Ruolo de' Principi, che attualmente non seruono anno facultà d'armi, offensiue, e difensiue non proibite per le lor persone tanto nella Città, che fuori, e per li seruitori spada, e pugnale solamente di giorno, e di notte fin'alla Campana. Legge Generale dell'Armi 23. Nou. 1623. n. 60.

Vedi Cortigiani, doue si dice la facultà che anno anco degl'Archibusi &c.

§. ARTE, & ARTIERI.

1 Arte della Lana in Firenze hà più statuti, Bandi, & ordini particolari da osseruarsi dalli Maestri, manifattori, tintori, & altri, che in qualsiuoglia modo s'esercitano in quella, che occorrendo si possono vedere &c.

Quali sorte di lane siano proibite lauorarsi, o permesse a Lanaiuoli de'Sobborghi, Contado, & altri luoghi del dominio Fiorentino non priuilegiati, vedi il Bando delli 9. Dicembre 1617. rinouato sotto di 18. Settemb. 1659. e sotto di 2. Gennaio 1662.

E circa ta proibizione de' panni forestieri, vedi panni.

2 Artieri sottoposti all'Arte di Por Santa Maria, o della seta sono li Setaioli grossi, e minuti, Fondachi, o ritagliatori di panni non lauorati da loro, Orefici, Banchieri, Rigattieri, Calzaiuoli, Armaiuoli, Bilanciai, Banderai, tarsettai, Ricamatori, Tintori di seta, o refe, Velettai, che tasse deuino pagare nel Contado, Distretto, e Dominio Fiorentino, & altro, vedi il Bando delli 26. Maggio 1576. Ciò che siano tenuti osseruar, e fuggire, sotto quali pene, & altro, vedi li Statuti vecchi, e nuoui, con più ordini, Prouisioni, e riforme fatte, e publicate in più, e diuersi tempi sopra la detta Arte, &c. Vedi Seta, e Bozzoli.

3 Arte degli Speziali, come si deua esercitare per benefizio della vita vmana, con far riuedere da' veditori, e Medici, tutte le robe Medicinali, & altro, vedi nella Prouisione, e Capitoli sopra ciò fermati sotto di 5. Settembre 1561. e 21. Aprile 1562. &c.

Degli errori graui, e punibili delli Medici, Speziali, e simili persone, vedi pienemente appresso *Paol. Zacch.* nelle sue *Quæst. Medic. Legal. libr.* 6. *tit.* 1. *per totum*, & in questo nel §. Medici numero.

4 Artieri sottoposti all'Vniuersità de' Medici, e Speziali, o come maestri, o come compagni sono tenuti darsi in nota alli Rettori del Criminale, doue sono sottoposti, e pagare lire tre per l'Oratorio, & entratura, e lire quindici per la matricola, cioè ogn'anno lire dua, & anco sono sottoposti alla Tassa della fabbrica sotto pena mancando di lire 25. piccioli, restando nondimeno sempre obbligati anco alli detti pagamenti. Bando delli 12. Nouemb. 1574.

5 Artieri sottoposti come sopra deuono in termine di quindici giorni dal dì del cominciato negozio, o fatta compagnia notificarsi alla detta Arte in Firenze, e fuori al più vicino Rettore per pagare la solita matricola, sotto pena di scudi 25. d'oro per ciascuno inosseruante, e della nullità della compagnia rispetto a quelli solamente, che auessero mancato a quanto sopra, e non in pregiudizio d'altri, d'applicarsi il quarto di detta pena al notificatore, & il restante alla dett'Arte, e chi secretamente fosse a parte di dette Arti, e non volesse

lesse apparire si matricolano in vn libro segreto, che si tiene a quest'effetto. Bando delli 20. Dicembre 1586.

6 Artieri sottoposti alla predetta Vniuersità, & Arte sono Medici, Cerusici, Speziali, Empirici, Merciai, Barbieri, Spadai, Cappellai, Berrettai, Sellai, Stagniai, Orpellai, Cartolai, Cartai, Coltellinai, Bicchierai, Fiaschai, Borgiai, Lanciai, Funaiuoli, Pallai, Librai, Brachierai, Lanternai, Pettinagnoli, Profumieri, Ceraioli, fa Imagini, Stouigliai, Velettai, Vagliai, Stacciai, Pettinastracci, Imbiancatori, Guainai, Maschcrai, Vendispaghi, canapi, e sune, Vendi bambagia soda, e cotone, Minugiai, Liutai, Ciurmadori, e Battilori. Bando delli 12. Nouembre 1574. in fine.

7 Artieri sottoposti alla predetta Arte deuono pagare l'infrascritte tasse alla fabbrica, cioè Medici, Fisici, Speziali, Medicinali, & altri grossi, e Merciai grossi lire sette l'anno per ciascuno, li Cerusici, e Speziali minuti, Bottegai da pepe, bambagia, e cera lire tre, e dieci soldi l'anno, e tutti gl' altri lire dua. Bando delli 30. Ottob. 1600. & 30. Giugno 1628. in fine.

8 Artieri sottoposti alla Grascia, all'Arte de' Medici, e Speziali, & all'Arte de' fabricanti deuono farsi descriuere con lor nomi, cognomi, arti, e luoghi a Campioni di dette Arti, e pagare ogn'anno la debita tassa per la fabbrica delli Magistrati di Firenze sotto le pene secondo gl'ordini di dette Arti. Bando delli 27. Ottobre 1600. rinouato sotto di 30. Giugno 1628. vedi Rettori n. E circa l' ordine di detta fabbrica de' Magistrati, vedi altra Prouuisione delli 3. Settembre 1560.

9 Artieri sottoposti alla Grascia pagano ogn' anno soldi 17. per la fabbrica sudetta, e sono i Beccai, Fornai, Mugnai, Panattieri, Trecconi, Pizzicagnoli, Osti, Cuochi, Pianellai, Calzolai, Zoccolai, Nauicellai, Sarti, e Sarte, Tessitori, e Tessitrici, di panni lini a prezzo, e per ogni telaio, Bericuocolai, Albergatori, Curandai, e Curandaie di panni lini a prezzo, intendendo de' maestri, e non de' Garzoni. Bando sudetto del 1600. e 1628.

10 E come sieno tutti tenuti sodare ogn'anno per le loro arti alla Grascia, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. verso il fine, &c.

11 Artieri sottoposti all' Arte de' fabbricanti pagano ogn'anno la Tassa d'vn Giulio per ciascuno, e sono li Muratori, Scarpellini, Lastraiuoli, Fornaciai, Legnaiuoli, Torniai, Bottai, Barlettai, Bastieri, Zoccolai, Cerchiai, Lanciai, Balestrai, Scatolai, Tamburai, chi lauorasse, o vendesse legnami, Magnani, Fabbri, Coltellinai, Corazzai, Spadai, Calderai, Ottonai, Segatori, e Presta caualli a vettura, Bando delli 30. Ottob. 1600. e 30. Giugno 1628.

12 E come, & in che modo li Maestri di Botteghe sottoposti a dett'Arte de' fabbricanti esistenti nel Contado di Firenze fuor delle tre miglia fossero tenuti pagare lire 14. e gl'altri del stato lire 5. per matricola, vedi la prouuisione delli 12. Dicembre 1561.

E cio, che deuino pagare per la fabbrica de' Magistrati, vedi altra prouuisione delli 3. Settembre 1560.

13 Artieri sottoposti all'Arte de' Linaiuoli non possono vendere, trafficare, ne barattare mercanzie sottoposte alla detta Arte, ne comprarne per riuendere senza l'interuento d' alcuno de' Sensali di dett'Arte, o lor aiuti sottopena di scudi 25. d'oro per ogni volta, e di conseruare indenni detti Sensali, & Arte, o suoi appaltatori, come nel Bando delli 3. Luglio 1647. vedi Sensali, &c. Quali sieno gl' Artieri sottoposti a detta Arte, & altro in tal materia, vedi la dichiarazione, statuti, Bandi, & altri ordini particolari delli Consoli, & Vniuersità della medesima, &c.

14 Artieri che per alcun tempo auetanno esercitato mestiero di Tiraloro, Battiloro, Tintore da seta, Dipintore, Manganatore, Tessitore di drappi d' oro, e di seta con oro, maestri, o maestre da Caldaie di seta, e simili descritti nel Bando non possono partire dalli Stati di S. A. S. senza licenza del Magistrato dell' Arte della seta sotto pena del capo, e confiscazione de' beni, e di potere essere ammazzati impune, e con premio all' vccisore, di rimettere se stesso, o altro Bandito per qualunque delitto fuor di lesa Maestà, Bando dell' Arte sudetta pubblicato l'anno 1651.

15 Il che però io credo assolutamente douersi intendere sano modo, e secondo li termini di ragione mentre ne sia seguita la sentenza capitale dichiaratoria, e passata in giudicato, altrimenti sarebbe troppo aperta la strada alle fraudi, & omicidij sotto detti pretesti.

16 Artieri cioè Speziali, e Merciai non possono conuenire i lor debitori, se prima essi citati non sarà tarato il conto dall'Arte sotto pena di lire 50. e nullità, eccetto quando ci fusse scritta, contratto, accordo, o tara con persone perite de' prezzi, e la spesa di den. 4. per lira deue esserle fatta buona in quello resterà, e l'altre per metà. Prouuisione, e Capitoli circa la Tara delli 5. Dec. e 21. Gen. 1561. con altre antecedenti del 1543. & 5. Ottob. 1560.

17 Artieri, che fanno rumore come, e quando possino essere scacciati dalla vicinanza ad instanza di Dottori, o infermi, vedi nel §. Dottori n.

18 Arti, o mestieri come non si possano esercitare vicino alla Città di Firenze a vn miglio, e quali, sotto pena di ducari 25. da esserne sottoposti al Magistrato della Gabella del Sale, e questo per non pregiudicare all'Arti della Citta vedi la prouuisione delli 17. Maggio 1531.

§. ASSASSINI.

1 Assassini (per l'effetto della loro estirpazione) si dicono, & intendono, non solo quelli, che commettono,

mettono, o tentano di commettere omicidij per premio dato, o sperato, ma anco quelli che secondo il volgo si chiamano assassini per rubarie, o delitti con violenza etiam senz'auer commesso, o tentato omicidi, e così vengono compresi anco li ladroni di strada, & ogn'altro, che facci violenza con forza d'arme, o di gente. Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. tra li quali. *Tosch. litt. A. Concl.* 531. *num.* 15. *&c.*

Delle pene cominate dalle leggi, e Bandi di S.A.S. a loro, e suoi fautori, & a chi non li denunzia, e non li perseguita, vedi in questo §. Banditi n. & §. Sicarij n.

E la pena dell'assassinio di ragione comune esser di morte naturale qualificata ad arbitrio del Giudice, confiscazione de' beni, scomunica, priuazione d'onori, dignità, vfizi, & altre, vedi *Vulpin. Suco Farinac. quæst.* 123. *n.* 1. *&* 2. *fol.* 278.

2 Assassini, quali siano propriamente di ragione comune, e se tali si possino giudicare quelli che non aueranno ricenuto danaro, ma solamente promessa, o altro, vedi *Capyc. decis.* 155. *per tot.* doue riferisce tredici speciali indotti in odio di tali persone, *Boss. tit. de mandat. ad omicid. per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 360. *n.* 42. *Clar.* e Baiardo nel §. *Assassinium per tot.* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrogat.* 200. §. 4. *fol. a me* 312. *Cabal. de om. gen. omicid. n.* 471. *& seqq. ad* 549. *Farinac. Pratt. Crimin. tit. de omicid. quæst.* 123. *Inspect.* 2. *nu.* 19. *& seqq. & Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst.* 123. *n.* 1. *& seq. per tot. fol.* 279. *& n.* 12. *& seqq. fol.* 280. *Card. Tosc. concl.* 531. *per tot. litt. A.*

3 Assassini non godono dell'Immunità della Chiesa, e si possono far estrarre da quella per qualsiuoglia Giudice secolare etiam senza licenza dell'Ecclesiastico, come attesta il *Clar. nel d. §. Assassinium vers. Item licet, &c.* e meglio nella *quæst.* 30. *vers. Quaro nunc &c. Vulpin. loc. cit. n.* 7. *Tosch. loc. cit. num.* 30.

4 In questo però si deue auuertire, che il *Clar.* parla secondo i termini dell' *Ius* comune, & auanti la Bolla di Gregorio XIV. Pontefice, perche in oggi in virtù di essa si ricerca per l'estrazione la licenza del Vescouo, quale è tenuto darla, mentre li consti almeno sõmariamente, & estraiudicialmente delle qualità del delitto, per le quali il delinquente non deua godere l'immunità come in casi d'assassinio, e simili eccettuati da detta Bolla: *Gratian discep.* 596. *per tot. Guazz. ad deff. deff.* 20. *cap.* 9. *n.* 30. & amplamente il *Farinac.* nella sua Appendice de *Immunit. Eccl. n.* 375. con più antecedenti, e susseguenti.

5 Li casi poi eccettuati da detta Bolla, ne' quali il delinquente non gode l'Immunità della Chiesa sono in primo luogo.

L'Assassinio.

Pubblici ladroni, e grassatori di strada.

Depopulatori, o deuastatori di campi.

Omicidij, o mutilazioni di membri in Chiesa, o lor Cimiterij.

Omicidij proditorij commessi in qualsiuoglia luogo.

Lesa Maestà diuina, & vmana, e simili compresi sotto detti capi, come in termini di detta Bolla dichiara *Guazz. deff.* 1. *cap.* 38. *per tot. Gratian. discep.* 380. *num.* 29. *& seq. & discep.* 619. *n.* 22. e vedi nel §. Delinquenti n. 26.

6 Che chi procura aborto si abbia per omicida proditorio non goda detta immunità fu dichiarato dalla Sacra Cõgregazione dell'anno 1622. come attesta il Padre Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 200. §. 1. *nel fine fol. a me* 310. Intendendo mentre segua l'effetto, & il feto sia animato come nel §. Aborto in questo n. 8.

Quanto all'effetto, vedi nel §. Sicarij num. 16. & n. 21. *& Vulpin. in Suco Farinac. quæst.* 123. *n.* 9. *&c. fol.* 279.

7 E che non solo gl'assassini, ma anco quelli che li danno ricetto, aiuto, e fauore restino esclusi dall'Immunità Ecclesiastica, proua il *Cabal. de om. gen. omicid. n.* 527. con il *Decian. Farinac.* & altri da lui citati, & il P. Manara *d. Interrog.* 200. §. 4. doue anco, che in questi delitti come atroci, e di difficil proua si può procedere a sentenza di morte per indizij, e che li testimoni de auditu fanno indizio a tortura, il che però quanto alla sentenza di morte si deue intendere sanamente, mentre detti indizij siano vrgentissimi, indubitati, & approuati dalla legge, &c. E molt'altri speciali contro gl'assassini, e lor fautori, vedi per il *Farinac. de omicid. q.* 123. *Inspect.* 3. *& per il Cabal. d. tr. dal n.* 461. *fino al n.* 549. *doue al n.* 526. s'intende per assassini non solo li mandatarij, e sicari, ma anco li mandanti, e così anco intende il *Farinac. & Vulpin. ne l. cit.*

8 Assassini se propriamente si possino dire, e non godino dell'Immunità della Chiesa, quelli che riceuono danari, promesse, o cose simili non per ammazzare, ma solo per ferire, o percuotere, & ancorche non seguisse l'effetto, vedi pro, e contra, appresso il *Gratian. discep.* 598. *&* 619. *Cabal. l. cit. n.* 499. *& seqq. Vulpin. loc. cit. n.* 12. *fol.* 280. doue pare tenga non essere questi assassini, e vedi in questo nel §. Sicari *per tot.*

9 Assassini che ad instanza d'altri ammazzeranno alcuno, o lo feriranno cassalmente, come deuino essere tirati a coda di mulo, o asino, e chi li ricettasse in casa esserli destrutta la medesima casa, e tutti li beni degl'Assassini essere denastati, & applicati al Comune di Firenze, & i lor figliuoli perpetuamente banditi; e chi commetterà delitto per mezzo d'assassini seguendo morte cada in pena della testa, e deuastazione di tutti li beni d'applicarsi la metà al Comune di Firenze, e l'altra metà a gl'eredi del morto offeso; e non seguendo morte, ma debilitazione di membri, o essendo la ferita nel capo, o nella faccia con deturpazione, e frattura d'osso in pena di lire 2000. e senza dette qualità in pena di lire 1000. & essendo senza sangue in lire 500. vedi statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 124.

Ci è però in queſta mateтia vna legge Ducale contro Sicarij delli 18. Giugno 1556. della quale, vedi nella parola Sicarij n. 1. & ſeq. e queſta s' oſſerua, e non detto ſtatuto.

10 Aſſaſsinio ſe ſi commetta per parte del mandante con la ſol promeſſa del denaro, o ſia neceſſaria anco l' accettazione del mandatario, o ciò che ſia quando fuſſe fatto per amicizia, e compiacenza & altro, vedi *Bardellon. conſ. 147. per tot. lib. 2. P. Stephano de Neapol. tratt. de præcipu. iur. & inſt. par. lib. 1. cap. 19. num. 15. & ſeqq. e nel tratt. de Immunit. Eccl. lib. 3. Vulpin. in Suo Farinac. quæſt. 123. n. 4. & 11.* doue, che in queſti caſi è luogo a pene arbitrarie, e vedi la detta legge Ducale de Sicarij dell'anno 1556.

11 Aſſaſſini, e traditori come non ſiano ſicuri in luogo alcuno, ma da per tutto poſſino eſſer preſi, e puniti, vedi *Plot. fra conſ. crim. di diuerſ. conſ. 133. lib. 1. Cartar. de execut. ſent. capt. bannit. cap. 1. nu. 242. Farinac. de Inquiſit. quæſt. 7. n. 18. limit. 11. & Bardellon. conſ. 40. n. 8. lib. 1. Vulpin. Sug. Farinac. de omicid. quæſt. 123. n. 6. in fine fol. 279. & d. quæſt. 7. n. 7. & n. 11. fol. 10.*

12 Aſſaſſini non ſi dicono ne il mandante, ne il mandatario, benche interuenga pecunia, o altro premio, mà più toſto inſtigatore il mandante, e delinquente in proprio il mandatario quando fra l' vcciſo, e mandatario vegliaua inimicizia propria ancorche nata doppo il mandato purche per cauſa propria, e non per notizia auuta del mandato, vedi *Gramat. conſ. 52. n. 49. Vulpel. conſ. 143. n. 10. Decian. tratt. crim. part. 2. lib. 9. cap. 36. n. 35. & c. 34. n. 12. riferiti, e ſeguitati dal Graſſ. de effect. Cleric. n. 684.* e *P. Stephano de Neapol. tr. de præcip. iur. & inſt. part. lib. 1. cap. 19. nnmer. 14. Vulpin. loc. cit. n. 13. & 14.* doue anco tratta d' altri particolari.

Del reſto di queſta materia, vedi nel §. Sicarij *per totum*.

§. ATTORI.

1 Attori di tutele poſſono a tempi debiti vendere graſcie, e beſtie ſenza licenza del Magiſtrato de' pupilli, come anco riſquotere etiam per via di corte, deuono però dar Malleuadore della loro amminiſtrazione, e quello ogn'anno rinnouare alla pena di lire 100. ſaldare li conti, & altro, come nella ſpartizione degl'obblighi della riforma del 1638. c. 1. & ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. n. 9. & ſeq.

2 Attori ſudetti deuono auer vn libro conſegnatogli ſottoſcritto in principio, e fine dal Cancelliere, e Ragioneri del Magiſtrato, o da Rettori fuor delle 20. miglia, & al ſaldo deue interuenire vno, o dua de' parenti del pupillo, o altri ad arbitrio del Magiſtrato, deuono mettere inſieme tutte le ſcritture per mandarle a conſeruarſi nell' vfizio, o altroue, doue il Magiſtrato ordinerà per la Città, e dentro 20. miglia, e fuori li Rettori con farne nota a ſuoi libri, e pagare ne' detti ſaldi certa taſſa come ſi diſtingue in detta ſpartizione *cap. 1. n. 14. & ſeq. & c. 17.* & ordinazioni delli 15. Dicébre 1638. n. 15. & ſeq.

3 Attori in cauſe ciuili per via di rimedij diffamatorij non poſſono pregiudicare quanto al foro alli creditori aſſerti diffamanti, vedi Libelli n.

4 Se di ragione comune gl'attori in vigore della legge Diffamari. *C. de Ingen. & manum.* ſiano propriamente attori, o rei, e deuano però ſeguire il foro de' diffamanti, o poſſino eleggere il proprio come originalmente rei, vedi l' *Afflict. dec. 268. Capyc. deciſ. 18. Gratian. diſcep. 85. Mynſinger. obſer. 90. Duran. deciſ. 60. n. 12. & ſeqq.* & ottimamente ne diſcorre l'Eccellentiſſimo Signor Fabrizio Pōtiroli Auuocato, e Nobile Forliueſe in vn ſuo Reſponſo, o Trattato fatto in Cauſa Mambelli al n. 610. ſtampato in Ceſena l'anno 1645. doue dimoſtra eſſere irrefragabile ſentenza appreſſo tutti, che ſe bene tal attore ſia tenuto prouare le iattanze, nondimeno auuto riguardo alla verità del fatto, al principio, & origine della cauſa, e non domandando darſeli, ne a giudicarſeli coſa alcuna, ſia reo, e come tale poſſa tirare la cauſa al ſuo foro, e meglio di ciaſcuno che abbi viſto, inſegna il modo di praticare detto rimedio della legge *Diffamari*, che però vedaſi all' occorrenze, &c.

5 Attori deuono regolarmente ſeguitare il foro de rei *Gratian. diſcep. 795. n. 16. Barboſ. de Axionat. iur. Axiom. 10.*

La qual regola però riceue le ſue limitazioni come per il ſpeculatore riferito dal *Duen. reg. 21. Soccin. reg. 15. & Barboſ. loc. cit.*

E particolarmente ſi limita nell' azzioni reali, che ſi poſſono anco intentare nel luogo, doue ſia poſta la coſa obbligata: *Caſtr. in l. fin. C. vbi in rem. act. Tiraquel. de retract. conſang. §. 8. gloſſ. 5. n. 11. & 12. Gratian. diſcep. 181. num. 30. & 911. n. 30. Rot. Rom. in Auximanna Cenſus 10. Martij 1636. coram Ghiſlerio*,

Il medeſimo ſi dice nelle cauſe di ſequeſtri come per la Ruota Fiorentina lib. Mott. 80. a c. 543. E quanto a' Cittadini Fiorentini, vedi Cittadini n. 6. &c.

6 Attori non prouando la loro intenzione, e domanda, deuono li rei eſſere aſſoluti, benche non preſtaſſero difeſa alcuna baſtandogli la ſemplice negazione, e ſe poſſino li rei almeno eſſere aſtretti a giurare, o a riferire il giuramento agl'attori ſotto pena di confeſſi, & altro a queſto propoſito, vedi il *Iaſ.* & altri nella *l. admouendi numer. 71.* e nella *l. manifeſtæ ff. de iure iur. Soccin. reg. 255. Onot. in §. Item ſi quis Inſtit. de Act. num. 21. Gratian. deciſ. March. 121. per tot. Magon. deciſ. Luc. 11. n. 13. & dec. Flor. 104. n. 8. & dec. 109. nu. 4. Barboſ. de Axiomat. iur. Axiom. 10. n. 2. & c. Altograd. conſ. 40. num. 4. lib. 2.*

§. AVVO-

§. AVVOCATI.

1 Auuocati, Procuratori, & altri che paghino, o faccino pagare più di quello concedino le tariffe a Notai, & altri, in che pene incorrino. Vedi Notai n.

2 Auuocati come possino soscriuere le loro allegazioni, come deuino essere matricolati, e qualmente precedano frà loro. Vedi Dottori n.

3 Auuocati, e Giudici, che si seruono delle leggi in buona parte secondo il lor proprio senso, senza stiracchiarle, e così fanno il loro vfizio da huomo da bene, e non difendono se non cause giuste acquistano maggior merito appresso Dio, che gl'istessi Religiosi, come attesta il *Ias. nella Rub. ff. de iust. & iur. nu. 8. Guaz. ad deff. in prefazione nu. 2. & seq. inf. nu. 14.*

4 Auuocati, e Procuratori, che colludono con la parte contraria, manifestandoli i secreti della Causa, o tacendo quello, che sono tenuti rappresentare per i lor principali si chiamano preuaricatori, diuentano infami, sono tenuti al danno deuono essere priui dell' vfizio, e puniti di pena arbitraria, *Menoch. de Arbitrar. cas. 323. per tot. & cas. 537. num. 25. & altri addotti dal Lanfranc. Zacch. tratt. de Salario, & mercede quæst. 52. num. 138. Farinac. de Inquis. quest. 4. nu. 14. & seqq. & Vulpin. doppo iusto nel Suco del detto Farinac. loc. cit. nu. 8. fol. 5.* doue però li scuserebbe quando per l'ingiustizia della causa lasciassero vna parte, & aderissero all' altra, che auesse giusta causa, benche per onestà questo non conuenga.

5 Auuocati sono tenuti patrocinare le Cause de poueri gratis, e per l' amor di Dio, e recusando peccano mortalmente secondo *S. Tomaso 2. 2. quæst. 71. art. 1. come riferisce il Guaz. ad deff. in prefat. n. 5. Gratian. discept. 55. nu. 46. Zacch. d. quest. 52. n. 109.* Et essendo il loro vfizio publico, sono tenuti seruire a' poueri, come sopra, & a gl' altri con mercede, altrimenti possino essere sospesi dall' esercizio ad arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas. 369. num. 1. & seqq. inf. nu. 14. 17. & 18*
Che non possino riceuere salario per consiglio reso in giorni festiui, si come nè li Medici per le cure fatte in tali giorni, vedi *il Magonio decis. Flor. 11. num. 8. & per tot. e § Medici nu. 16.* Ma in contrario è la più vera, & approuata oppinione, *Lanfr. Zacch. tratt. de Salario, & merced. quest. 25. n. 5. & c.*

6 Auuocati non possono pattuire de quota litis diuenendo perciò parti, & inuitandosi a delinquere, *Guaz. ad deff. in præfat. num. 15. Zacch. d. quæst. 52. num. 69. & seqq.* Possono però pattuire del lor salario fino in scudi cento, *Menoch. de Arbitr. cas. 513. Gratian. discept. 56. nu. 6. & discep. 51. nu. 15. Zacch. d. quæst. 52. per tot.*
In che modo si dica commettere il patto de quota litis, e come si punisca: *Menoch. de Arbitr. cas. 522. per tot. Farinac. de var. crim quæst. 106. per tot. Zacc. d. quæst. 52. n. 87. & seq. & Vulp. in Suco Farin. d. qu. 106. fol. 232.*

E se sia proibito in foro di coscienza, vedi il Diana *tract. 16. res. 49. fol. 95. inf. n. 16.*

7 Auuocati, e Procuratori non possono interuenire agl' esamini de' lor principali, ne de' testimoni, si come ne anco vi deue interuenire il Procurator Fiscale *Bart. in l. si postulauerint §. haberi ff. de adul. Marant. in repet. l. si actor num. 68. ff. de procur. Clar. § fin. quæst. 64. num. 34. Guazz. deff. 24. cap. 10. num. 5.*

8 Auuocati pendente la lite non possono contrattare con i lor principali per il timore di soppressione, *l. quis quis vbi gloss. & DD. C. de postul. Felic. de Societ cap. 8. n. 4.*
Possono però contrattare per occasione de' loro onorario, e vale la promessa ancorche la causa espressa fosse simulata come proua il testo nella *l. 3. C. de postul.* doue egregiamente *Bart. Bald. Salic. Angel. Castr.* & altri, & il *Farinac. de Simulat. quæst. 162. n. 43. & cons. 188. n. 18. lib. 2.*
Anzi, che in ciò deuono essere solleciti, acciò non li succeda quello che a me è successo più volte, e che racconta il Magonio *decis. Flor. 11. numero 12. & 13.*
Si come cessante detto timore in riguardo della qualità delle persone, & altri rispetti, crederei, che potessero liberamente contrattare per ogni causa, &c.

9 Auuocati, e Procuratori possono parlare, e trattare con scomunicati, e banditi, ad effetto solamente di darli consiglio per via di giustizia, e non altrimenti, non ostante la proibizione di trattare con essi: *Nell. tr. bannit. par. 3. & Guazz. ad deff. in præfaz. n. 20. & seq.*

10 Auuocati, e Procuratori non possono essere testimoni per i loro Clienti, ma si bene contro in quelle cose, che sanno come priuati, e non come Consulti. *Mascardo de probat. concl. 56. lib. 1. Petr. Caball. resol. crim. cas. 159. & Guazz. in d. præf. n. 26. Sord. decis. 190. per tot.* e vedi *Vulpin. Suc. Farinac. quæst. 60. n. 28. & seq. fol. 113.*

11 Auuocati, e Procuratori non possono riceuersi per malleuadori de' suoi Clienti, e principali, si come ne il Giudice, benche la causa si agitasse dauanti altro Giudice *l. si vero §. fin. ff. mandat. Boer. decis. 315. n. 2. Guazz. in d. præf. n. 27.* e di ciò ne vegliano anco li Statuti in molti luoghi, e particolarmente in Firenze *lib. 3. Rub. 15.* Si guardino nondimeno di non si obbligare, perche stante il giuramento il calor del giudizio, e la pena ci sarebbe molto che fare a difendersi.

12 Auuocati, e Procuratori non possono ritenere le scritture de' lor principali sotto pretesto della non pagata mercede, & il medesimo si dice anco de' Giudici. *Capyc. decis. 11. n. 1. Gratian. discep. 618. per tot.*
Le potrebbero però ritenere per spese fatte nella causa *Gratian. discep. 56. n. 14.*

13 Auuocati, e Procuratori difendendo causa propria recuperano dall' auuersario le spese, che verisimilmente aurebbero fatte in condurne vn' altro,

se così occupati non auranno potuto fare per altri, e così più tosto in riguardo del danno, che delle spese *Menoch. de Arbitr. cas.* 154. *n.* 5. *e nelle mie resol. c.* 41. *n.* 11. Anzi che indistintamente le recuperino come spese, vedi *Lanfranc. Zacch. trat. de salario, & mercede quæst.* 109. *num.* 16. *& seqq. per tot.*

14 Auuocati non sono tenuti difendere cause ingiuste, anzi ne dubbiose non douendo fare contro la propria coscienza benche erronea, ma in tal caso si deue trouare vn'altro che non dubiti della Giustizia della causa, come insegna il *Menoch. de Arbitr. conf.* 494. *nu.* 15. *&c.* A fauor de' poueri però possono difendere anco le dubbiose *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib.* 1. *§.* 8. *cap.* 3. *sect.* 2. *n.* 40.

15 Auuocati, che possino pretendere il lor salario, benche non pattuito da qualsiuoglia persona ancorche priuilegiata, a chi prouassero auer prestato il lor patrocinio anco senza fatica, e senza reuoluzione di libri, e non ostante che le parti s'accordassero, o si perdesse la lite, o li fosse proibita l'auuocazione senza lor colpa, vedi amplamente *Lanfranch. Zacch. d. tratt. quæst.* 52. *num.* 1. *& seqq. a* 69.

16 Auuocati, che non possano pattuire de quota litis sotto più, e graui pene anco per mezzo di terza persona, ma ben si del loro onorario purche non ecceda la somma determinata dalle leggi, che è di scudi cento per causa, eccetto che se spuntè le fusse dato diuantaggio, o si trattasse di cause di vita, d'onore, o per altro molto difficili, e laboriose perche queste non riceuono estimazione, proua pienamente *Lanfranch. Zacch. d. quæst.* 52. *n.* 69. *& seq. a* 109.

17 Auuocati, che non possano riceuere salario da' poueri, e miserabili, ne anco da amici perche sarebbe contro le leggi dell' amicizia, intendendo però de' veri amici, de' quali oggi pochissimi se ne trouano, & in cause leggieri, o concernenti vfizio di pietà, e non altrimenti; Si come ne anco quando auessero negligentato, o abbandonato le cause in tempo più pericoloso, o collusò con la parte, o per loro ignoranza si fosse persa la lite, & altro, vedi per il *Zacch. d. quæst.* 52. *n.* 109. *& seqq. a* 152.

18 Auuocati, che deuano seruire gratis alli poueri si deue intendere, mentre possano, doue non siano altri a ciò deputati dal publico, & il pouero si troui in necessità precisa, o graue, e l'auuersario non si possa astringere a somministrare le spese della lite; Et in ogni caso lo deuono fare volontierissimo per amor di DIO, certissimi di riceuerne premi centuplicati dal Datore supremo, che non lascia senza mercede qualsiuoglia cosa, benche minima, ne anco vn sorso d'acqua, delle loro precedenze, & altro, vedi pienamente appresso il *Scanar. de Visit. Carcer. lib.* 1. *§.* 8. *cap.* 3. *per tot.* doue tratta degl' Auuocati, e Procuratori de' poueri, e loro vfizi, e nel *d. §.* 8. *cap.* 6. *e nel lib.* 2. *§.* 2. *cap.* 11. *per tot.* doue anco tratta quando li poueri si deuano spedire gratis dalli Giudici, e Norai, tutto secondo le constituzioni, & vsi di Roma, a' quali però s'applicano anco le sudette dichiarazioni, &c.

B

§. BALESTRE.

1 Balestre da pallottole sono proibite tenersi, e portarsi (eccetto che a' Cittadini Fiorentini) sotto pena di lire 20. piccioli, o di dua tratti di fune, e li trasgressori sono sottoposti a' Conseruadori di legge, & a' Rettori dello Stato, da' quali fra quattro giorni possono ricorrere a detto Magistrato da applicarsi come nel Bando delle Balestre 19. Febbr. 1537. e circa le balestre, vedi altra legge del 1587.

Balestre da polsoni, & archi alla Turchesca, o Soriani, o in altro modo come siano proibite nella Città di Firenze, e dentro all' otto miglia, vedi Archibusi, & Armi n. 4. e la legge dell' Armi num. 10.

E come siano proibite fuor dell'otto miglia etiam tenersi in casa, vedi la legge Generale dell' armi delli 23. Nouemb. 1623. n. 30.

2 Che siano proibite a non descritti, & a chi non è a grauezza in Firenze sotto pena di lire 25. e li descritti, e Cittadini non le possano prestare a chi non hà facultà sotto la medesima pena, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Genn. 1560. vers. E che &c. La qual proibizione di portare, & vsare balestre per tutto il dominio Fiorentino (eccetto li sopradetti) è rinnouata per il Bando Generale di Caccie delli 6. Agosto 1622. cap. 2.

3 Balestre, frugnoli, lacci, o reti, o altri stromenti atti a pigliare animali proibiti non si possono tenere dentro le Bandite sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, e perdita di essi, o lor valuta per ciascuno, e ciascuna volta, e tirando con dette balestre, etiam senza corre, o ammazzando alcun animale proibito s'incorre in pena di scudi 50. e tratti dua di fune, & arbitrio fino alla Galera inclusiue, secondo la qualità de' casi, e delle persone. Bando Generale di Caccie, e di Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Che in dette Bandite &c. e vers. Che sia ancora &c. e vers. seq. doue anco si proibisce tirare ad altri vccelli non proibiti sotto pena di scudi 25. e tratti dua di fune con perdita sempre delle balestre, o altri strumenti, o lor valuta, &c.

Quali siano gl' Animali proibiti, vedi Animali numero 1.

4 E chi fusse trouato con balestre, o altri sudetti strumenti in atto di cacciare dentro le bandite senza però auer tirato, ammazzato, o preso animali d'alcuna sorte, per la sola delazione, s'intéde incorso in

in pena di scudi 10. d'oro, arbitrio, e perdita di essi, mentre non fussi per semplice transito per le vie maestre. Bando sudetto delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. E parimente, &c.

§. BANCHI.

1 Banchi, che non pagano tassa a' Rettori, sono Montecatini di Volterra, Quercero, Sasso, Monteuerdi, Montegonzi, Cigoli, Romena, Ottignano, Montemignaio, e Marciano; quelli che pagano sono Galeata scudi 45. Tredozio scudi 10. Marradi scudi 28. Palazuolo scudi 20. Bibbona scudi 25. Santa Croce scudi 2. Portico scudi 7. Premalcore scudi 16. Rocca S. Casciano scudi 9. Douadola scudi 6. Montecatini di Buggiano scudi 13. Buggiano scudi 20. Comune, e Terzo di Loro scudi 6. Caprese scudi 16. Chiusi scudi 20. Prouuisione delli 11. Settemb. 1615.

E come li Rettori non possono alterare dette Tasse, ne metterle doue non sono, vedi Rettori n.

§. BANDITE.

1 Bandita del Poggio a Caiano, e della Magia vien ampliata dal Mulinazzo di S.A.S. fino alla via Cana, e strada maestra, & altri Confini, come nel Bando d'accrescimento delli 15. Luglio 1633. E de' confini di detta bandita per prima, vedi il Bando Generale delli 6. Agosto 1622. cap. 1.

2 Bandite di Montecarlo, di Orentano, & Altopascio, e parte della Bandita di Cerreto, e Monteuettu-rini sono reuocate, & è permesso a ciascuno fuor de' contrasegni, cacciarui anco con archibusi auendo facultà, purche non si tiri a' Colombi, Fagiani, e Francolini, ne si entri ne' laghi con le barche, potendosi solo tirare alle sponde, e ripe stando in terra, non ostante il Bando Generale delle Bandite delli 6. Agosto 1622., che in queste parti resta reuocato per Bando delli 28. Marzo 1629.

3 Bandite de' fiumi per le Pesche, vedi Pesche, o Pescare.

E della Bandita del Barco reale, vedi Barco reale, &c.

4 Bandita de' Fagiani, e Francolini della Villa di Marti Vicariato di Lari, Podesteria di Palaia, vedi Fagiani.

5 Bandite di Caccie, vedi Caccie.

6 Bandite del Poggio, Cerreto, & Ambrogiana, sono reuocate in tutti li luoghi, che restano fuori del Barco reale chiuso, fuor del quale si può cacciare, ma senza archibusi, e far buche cieche, purche vi si tenga sopra il contrasegno d' vna pertica con banderuola, sotto pena di scudi 20., e tratti dua di fune, & arbitrio per ciascuna buca cieca, eccettuati però i boschi di Chiusi, Poggiona, e Brugnano nella Bandita di Cerreto, quãto agl' animali grossi, & altri proibiti, e la pescha in ciascuna di dette Bandite con altre dichiarazioni, come nel Bando delli 12. Giugno 1627. delli 5. Marzo, e 7. Maggio 1626. num. 48. & seqq. E cio che per prima contenessero dette Bandite, vedi il Bando Generale delli 6. Agosto 1622.

7 Bandita di Cerreto vecchia, viene accresciuta quãto a' Francolini, Fagiani, Starne, o Coturnici, e quanto alla proibizione di tener Archibusi, Balestre, Lacci, Vccelli, Bracchi, ancorche fuor delle 20. miglia, Frugnoli, poluere d'Archibusi, monizione, reti da Lepre, escati, & altri strumenti atti a pigliare, o ammazzare detti vccelli, cominciando dal fossetto della Bandita del Serenissimo Principe Don Lorenzo, e seguitando per il Rio della Ciuettaia, & altri luoghi descritti nel Bando di tal aggiunta del dì 18. Maggio 1634. e tutto sotto le pene contenute nel Bando Generale del 1622.

8 Bandita di Caffaggiolo comprende non solo i luoghi espressi nel Bando Generale del 1622. con l' accrescimento d'altro Bãdo delli 21. Marzo 1625 ma anco più altri pigliando dalla Bocca del Tauiano, e tirando per Sieue fino all'Astura, e quella seguitando fino ad Aquatesa, e di li alla Torre, e Cana di Larniano, & altroue, come nel Bando di nuoua aggiunta delli 13. Nouembre 1632. nella quale aggiunta non è proibito pigliar i epri cõ cani (ma solo con reti) purche detti cani non siano più di quattro dal dì primo di Nouembre al 1. di Quaresima, e purche non sia nene, e dal dì 1. di Quaresima fino a tutto Settembre, non si può cacciare a Lepri, ne meno con cani come in detto Bando 1632.

Altri accrescimenti di detta Bandita di Caffaggiolo fatti in più altre volte, sotto le pene contenute nel Bando Generale 6. Agosto 1622. vedi nelli Bandi del 23. Dicemb. 1647. 22. Lugl. 1648. 1649. e 28. Genn. 1653.

9 Bandita di S. Martino, Palma, e Licceto delli 29. Luglio 1594. e rinouata con proibizione come nell' altre Bandite sotto le pene del Bando Generale 1622. cominciando da S. Piero Gattolini per la via Romana fino al fiume della Pesa, e seguitando per quello fino ad Arno, e per Arno fino alla Porta S. Friano quanto chiude, come per Bando delli 12. Nouemb. 1641.

10 Bandite di Pisa, e Liuorno sono duplicate le pene pecuniarie, oltre l'afflittiue, e si concede impunità alle Guardie, e Birri che feriranno, o ammazzeranno chi non si volesse lasciar conoscere, ne catturare, e premio di scudi 15. d'oro per ciascun ferito, o morto, e scudi 30. simili per ciascun viuo, sendo abitatori delli Stati di S.A.S. & essendo forestieri si duplica il premio rispettiuamente oltre all'altre solite participazioni; e gl' animali proibiti non si possono introdurre in Pisa senza fede de' Rettori, & vfiziali delle comunità, che siano morti fuor delle Bandite, ne vendere senza licenza del Commissario delle Caccie, sotto pena di scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune, e perdita di essi; I Nauicellai, ne altri non possono passare da vna riua all' altra Cacciatori, ne ordigni da Caccia, sotto pena della Galera a beneplacito, e

perdita delle Barche, oltre all'altre pene del Bando Generale 1622. che anco si raddoppiano per la notte, anzi dal tramontare al leuar del Sole, deuono tener ferme le Barche alle Ripe verso S. Rossore sotto pena di scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune, se pur non auessero licenza intendendo nel Serchio della sua bocca, fino alla Barca del passo esclusiue, & in Arno dal Ponte a Mare fino alla sua foce, come per Bando delli 24. Marzo 1631.

Et il medesimo quanto a Nauicellai era proibito per altro Bando particolare del 1627. Quali siano dette Bandite di Pisa, e Liuorno, e ciò che comprendino, vedi il Bando Generale delli 6. Agosto 1622.

11 Bandite dell'Isola, e Pratolino doue comincino, che territorio comprendino, e doue terminino, vedi il Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1.

12 Bandita di Rosignano, e Vada, ciò che comprenda, e come sia proibito il cacciarui con archibusi, o altri strumenti, vedi il Bando Gen. sudetto delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. La Bandita di Rosignano, &c.

13 Bandite d'Altopassio, Monte Carlo, Monte Palli, Gricciano, Migliarino, Lappeggio, Mangona, Spedaletto, San Mezzano, de' Pistolesi, e di Bolgheri concesse a varie persone in diuersi tempi restano nella lor fermezza, e proibizione sotto le pene rispettiuamente in esse contenute, come per Bando sudetto delli 6. Agosto 1662. cap. 1.

14 Bandite di S. A. S. non vi si può tenere Archibusi, ne balestre, e tanto meno tirare con esse, come si dice nel §. Balestre, e §. Archibusi n.

15 Bandite non è proibito vccellarui alle proprie ragnaie, con ragne da beccafichi, e tordi, e boschetti, e paretai per gl' vccelli non proibiti, ne anco pigliare, ammazzare, o cacciare porci saluatici, Ceruj, e Daini ne' beni propri di ciascuno, e senza armi proibite, di che, & altro, vedi in detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Dichiarando, &c.

16 Bandita dell'Improneta, come resti sbaudita, e reuocata dal fiume dell' Ema in là fino alla strada Romana, restando in suo essere la Bandita del Poggio Imperiale dal fiume dell'Ema in quà, & il fiume dell'Ema, e della Greue, vedi il Bando delli 4. Dicembre 1642.

17 Che nelle Bandite non si possano guastare nidi, o voua di Fagiani, Starne, Coturnici, e Francolini sotto pena di scudi 25. e tratti dua di fune per ciascun nido guasto. Bando delli 6. Agosto 1622. rinouato in questo capo per altro Bando delli 5. Giugno 1642.

§. BANDITI.

1 Banditi non se li può dar aiuto, ricetto, bere, ne mangiare, ne trattar seco etiam di parentadi per lor figliuoli, o figliuole, o nipoti sotto pena agl' huomini delle forche, e confiscazione de' beni, e d'esserli subito abbruciate le case, & alle Donne di confini, e carcere delle Stinche à beneplacito e della perdita delle lor doti, che de facto s'intendono confiscate, & il medesimo si dice degl' omicidiari doppi, assassini, o ribelli. Bando delli 29. Maggio 1576. §. Imperò &c. Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Volserò anco &c.

Auuertasi, che quanto all' abbruciare delle case non è in vso, &c. E che non si possino, ne deuino deuastare beni de' delinquenti, vedi la legge delli 2. Febbraio 1542. vers. Con dichiarazione, &c.

2 Banditi, o altri sudetti assassini chi accompagnerà per qualsiuoglia causa, & effetto etiam senza armi incorre ipso facto in pena, e bando delle forche, confiscazione de' beni, abbruciamento di case, & in tutti li Bandi, pregiudizi, e taglie degl' istessi Banditi, possono in quell'atto essere impunemente ammazzati, o presi non solo dagl' esecutori, ma anco da altri con guadagno di tutti li premij, facultà, e taglie, come se si fussero ammazzati, o dati in poter della giustizia detti Banditi, Assassini, Ribelli, & omicidiari accompagnati. Bando sudetto 1576. §. Item che &c. e Compendio sudetto 1637. §. del Bando, &c. inf. n. 59.

3 Banditi, & assassini leuati in rumore per suono di campane, o in altro modo, ognuno è obbligato correre con l'armi alla loro estirpazione, sotto pena di Galera, stinche, confini, e pecuniarie, ad arbitrio di chi auerà a giudicare, o anco di rifare i danni, che commettessero tali scelerati.

Bando predetto del 1576. §. E volendo. Compendio predetto 1637. §. Come anco, &c.

Et in questo caso è permessa di ragion comune (ma non già da' Bandi) la delazione dell' armi, anco a chi non auesse facultà, vedi armi n. 36. e 39. & il *Caballo resol. crim. cas. 45. per tot. Menoch. de Arbit. cas. 574. per tot.*

4 Banditi, & assassini chi saprà doue si trouino è obbligato, e massime li Sindaci subito denunziarli a' Rettori di Giustizia, o Capitani di Bande, o Bargelli più vicini sotto le pene sudette del §. E volendo, &c. e del §. come anco &c.

5 Bandito, che ammazzi vn'altro Bandito, o lo dia in poter della giustizia può rimetter se medesimo da tutti li suoi pregiudizi, e guadagna tutti li premi, e taglie, che conseguirebbe vn'altro. Bando predetto del 1576. §. Item acciò, &c.

E questo ha luogo ancorche tal Bandito che ammazza, o da in poter della giustizia vn'altro Bandito, auesse maggiori, o più graui pregiudizi, e più Bandi addosso, che non aueua l'altro estirpato, purche fosse tale, che potesse impune essere ammazzato, come nel Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Nondimeno &c. inf. n. 37.

E come chi ammazza Banditi possa liberamente comparire al Magistrato degl'Otto, per far cancellare se, o vn' altro dal suo Bando, vedi la Prouisione delli 30. Luglio 1535.

E però d' auuertire, che in oggi si costuma supplicare

care prima a S.A.S. per la facultà, e poi per rimettere quello che si nominerà come appresso. inf.n.37.

6 Bandito che si voglia rimettere con vna facultà nõ da lui medesimo acquistata, ma concessali da altri deue essere bandito per simile, pari, o minor delitto, o pena, e non carcerato, ne altrimenti in poter della giustizia, & auerne grazia da S.A.S. alla quale si supplica da chi hà tale facultà, e si fa la nominazione, quale parendo espediente si concede, altrimenti S.A.S. rescriue, nomini vn'altro. Compendio sudetto del 1637.§.Nondimeno vers. ma quanto, &c.

7 Banditi, o assassini etiam che non fusse corso il bando purche sieno pubblicamente tenuti per tali, o fussero trouati nell'atto del delitto deuono perseguitarsi dalle Vniuersità, Terre, Ville, e luoghi, e da ogni particolare con dare auuisi, e passar parola da luoghi a luoghi finche restino viui, o morti in poter della Giustizia, sotto pena a' particolari dell' arbitrio del Magistrato degl'Otto, etiam fino alla morte naturale inclusinè, e alle Comunità di risare i danni cagionati da tali delinquenti. Compendio predetto 1637. §. Del bando, &c. vedi Ville.

8 Banditi chi darà viui in poter della Giustizia, consegue scudi 50. di premio per ciascuno, e morti scudi 25. e facultà di poter rimettere se stesso sendo bandito, o vn'altro simile bandito, & anco taglia maggiore ad arbitrio del Magistrato degl' Otto, secondo la qualità delle persone, e modi vsati per auerli. Bando del 1537. e 1561. e Compendio delli 31. Ottodre 1637. §. del bando &c. vers. Qual premio, &c. vedi Premio n.

9 Banditi per auer ammazzato, o cercato d'ammazzare, o far ammazzare, o ferire alcuno con archibusi etiam da fuoco, o corda purche si sia venuto all'atto di scaricarli etiam che non auessero preso fuoco, ne fatto botta, o non colpito, ancorche fossero soldati, & auessero facultà, purche non sia per mero caso fortuito, deuono essere più strettamente perseguitati, e però chi ammazzerà alcuno di essi (oltre gl'altri premi ordinarj) consegue altri scudi 25. e facultà di rimettere vn Bandito, e chi lo darà viuo scudi 50. e la medesima facultà di rimettere vn Bandito. Bando delli 2. Settembre 1579. in fine inf. n.

Altri pregiudizi contro detti Banditi, vedi ammazzare.

10 Banditi non si possono praticare, ne in voce, ne per lettere, o imbasciate etiam sotto pretesto di buon fine, senza licenza di S.A.S. sotto pena della forca, e confiscazione de' beni, ma si deuono perseguitare con leuarli il rumore, e campane all' arme. Legge del 1549. 1537. 1576. e compendio del 1637. §. Il che anco &c.

Et a questo son obbligati anco gli stessi derobati, vedi Derobati.

Che li Banditi, non si possino praticare etiam con lettere, ne darli alcun aiuto, o fauore sotto pena de'medesimi pregiudizi, in che essi si trouano, & alle donne di perdere le lor doti, vedi il bando 16. Marzo 1537. d'Agosto 1539. rinouati sotto di 27. Settembre 1547.

11 Banditi, e condennati in pena afflittiua, o confinati tanto del Stato di Fiorenza, che di Siena deuono essere descritti ad vn libro particolare con lor nomi, cognomi, e patrie per esempio.

Saluestro di Giouan Rampolini da Certaldo bandito in pena delle forche dal Vicario di detto luogo il dì 15. Gennaio 1568. Prouuisione delli 14. Ottobre 1569.

12 Banditi, Ribelli, o Assassini, che si troueranno nello Stato, o appresso quello a vn miglio deuono da tutti essere ammazzati, o fatti prigioni, e si deuono dargli contro le campane a martello, perche ognuno corra con l' armi ad ammazzarli, o fermarli con premio di rimettere vn' altro bandito, e di lire cento a chi li notificherà, & ognuno è obbligato denunciarli alli Sindaci, sotto pena di lire 200. e tratti quattro di fune, acciò subito ne faccino rapporto alla Corte, ne da alcuno etiã Ecclesiastico, o donna possono essere ricettati, ne aiutati, ne praticati anco con lettere, o imbasciate sotto pena dell'arbitrio oltre alla perdita delle doti quanto alle donne, e di tutti li medesimi pregiudizi degli stessi banditi a chi fosse trouato in lor compagnia ancorche per altro non auesse bandi. Bando contro Banditi delli 8. Agosto 1538.

13 Banditi chi auesse praticato, o dato loro alcun aiuto, o fauore, purche per tal pratica non sia già stato condennato, e che non si sia trouato ad alcun delitto come possa liberarsi con tornare al ben viuere, vedi il Bando contro banditi delli 29. Maggio 1576. §. Item volendo &c.

Questo però si deue intendere per quelli, che in tal pregiudizio fussero incorsi al tempo di detto Bando, e non per l' auuenire, per nõ dar animo a delinquere sotto speranza di liberarsene, &c.

14 Banditi, o delinquenti di stati alieni, ancorche non fosse seguita la sentenza per omicidio, o altri simili graui delitti non possono entrare, stare, conuersare, ne negoziare nelli Stati di S. A. S. sotto pena dell'arbitrio del Magistrato degl' Otto fino alla Galera, e della medesima pena, nella quale per tali delitti fossero, o venissero condennati secondo la qualità de' delitti, e delle persone. Bando delli 3. Gennaio 1590.

Per moto proprio di S. A. S. del 1638. aueuano saluocondotto per dieci giorni dal dì che fossero entrati ne'suoi Stati a poter ricorrere a S.A.S. per l'assicurazione.

Il detto moto proprio, e saluocondotto di detti dieci giorni è stato reuocato, & il tutto ridotto all' osseruanza di detto Bando del 1590. come per nuouo Bando delli 2. Nouembre 1658. inf. n.56.

15 Banditi, o Assassini, che si troueranno nella Contea di Vernio, o suoi confini deuono essere ammazzati,

mazzati, o fatto il possibile per darli in mano della Giustizia de' SS. Conti, come per Bando di detti SS. Conti di Vernio delli 20. Settemb. 1635.

16 Bandito della Contea di Vernio, dando in mano della Giustizia, o ammazzando alcun'altro bandito di detta Contea, consequisce facultà di rimettere se stesso, & vn'altro bandito della medesima Contea, e non essendo lui bandito può concederla ad vn'altro, & il medesimo conseguiscono anco gl'esecutori, che ciò facessero per debito di loro vfizio. Bando predetto de' SS. Conti 20. Settembre 1635. nel quale in oltre si comanda, che ognuno sia obbligato denunciare tali banditi, perseguitarli, non aiutarli, nè praticarli sotto graui pene, e premij, come in detto Bando, al quale, &c.

17 Banditi non solo mentre viuono non possono venire, ne praticare nelli Stati di doue sono sbanditi, ma anco morti non vi si possono portare i lor cadaueri a seppellirsi senza licenza del Principe. *Marant. in repet. l. is potest nu.* 121. *ff. de acq.hæred. Peregr. de iur. fis. lib.* 4. *tit.* 5. *num.* 5.

E come li deuino punire quelli, che portassero detti cadaueri di banditi ne' luoghi Proibiti, vedi *il Caball. resol. crim. cas.* 83. *num.* 6. *&* *cas.* 265. doue però afferma, che consumate affatto le carni non è proibito portar le nude ossa.

18 Banditi se bene mentre viuono possono essere da tutti impune offesi, nondimeno dopo, che son morti non si possono ferire, ne spogliare, essendo cosa inumana incrudelire ne' cadaueri, *Menoch. de Arbitr. cas.* 285. *per tot.* doue però biasma quei Giudici, che fanno sospendere, e squartare li cadaueri, se ciò non facesse di mestieri per reprimere l'audacia degl'altri, dar'esempio, & incutere timore, si come ne riferisce memorandi esempij l e così anco osseruaua, & ottimamente l'Eminentissimo Principe, e Cardinale Alderano Cibò, mētre fu Legato della Prouincia di Romagna per espurgarla da banditi, e facinorosi come fece, &c.

Et in tal proposito si può anco vedere, *il Claro quest.* 51. *Farinaccio, & altri allegati dal Guaz. deff.* 33. *cap.* 26. *Cabal. cas.* 189. *& cas.* 265.

19 Banditi mentre sono presi, e si trouano in mano delli famigli non possono essere ammazzati, anzi chi gl'ammazzasse in tal caso commetterebbe delitto di lesa Maestà, se pure non ci fosse euidente pericolo della lor fuga, & euasione, o se non fossero licenziati con malleuadore, *Boss. tit. de Carcer. num.* 28. *Menoch. de Arbitr. quest.* 90. *num.* 53. *&* 54. *Cabal. cas.* 94. *& cas.* 97. *Guaz. deff.* 5. *cap.* 6. *n.* 1. *&c. Farinacc. de var. quæst. quæst.* 103. *n.* 302. *& seqq. Vulpin. in Suco nu.* 25.

20 Banditi presi da qualche priuato, non si deuono di necessità condurre viui alla Corte, ma possono impune essere strangolati, appiccati ad vn'arbore, o in altro modo fatti morire, mentre, che ciò non si facesse con animo d'esercitare Iurisdizione, perche in questo caso, come vsurpatore di quella incorrerebbe in delitto di lesa Maestà. *Cabal. res. crim. cas.* 277. *per tot. Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst.* 103. *n.* 23. *& n.* 144. *& seq. ad* 172. *& Vulpin. in Suco d. quest.* 103. *nu.* 13.

21 Bandito mandato per Ambasciatore da qualche Principe a vn'altro Principe, o stato da qual sia bandito, non può per causa di tal bando essere ritenuto, ne molestato perche gl'Ambasciatori deuono essere sicuri, & immuni: *Cab. cas.* 150. *Guaz. deff. cap.* 1. in fine, se pure tal carica non fosse affettata, e procurata come nota il *Montan. de tut. cap.* 26. *n.* 52. *fol.* 74.

22 Banditi per vn delitto possono essere accusati d'altri delitti, nel qual caso domandando Saluocondotto se li deue concedere ad effetto che non ostante il bando si possino difendere *Clar. quæst.* 16. *vers. Sed nunquid, & quæst.* 32. *vers. tu scis. Guaz. deff.* 12. *cap.* 1. *n.* 58.

Questo però si deue impetrare dal Principe come a suo luogo si dirà nel §. Saluocondotto &c.

23 Bandito che abbia ottenuto Saluocondotto per constituirsi, e difendersi da altri delitti imputatili, può non ostante detto Saluocondotto, e quello durante essere preso, e carcerato perche la Corte non è per questo sicura che voglia comparire *Guaz. deff* 12. *cap.* 1. *n.* 58.

Crederei però questo fosse vero per gl'altri delitti impostili, e non per causa del bando, del quale auesse il Saluocondotto &c.

24 Bandito che abbia Saluocondotto come sopra, se fosse ammazzato da chi auesse giusta ignoranza di quello, l'vccisore saria scusato almeno dalla pena ordinaria, ma se ne auesse scienza dourebbe essere punito non solo come omicida, ma anco come violatore della sicurezza concessa al morto. *Menoch. de Arbitr. quæst.* 90. *numer.* 35. *&* 36. *& numero* 60. vedi *Farinac. de var. quæst. quæst.* 103. *num.* 293. *& seqq. ad* 302. *& Vulpin. in Suco num.* 24.

25 Banditi non vengono compresi ne attiue, ne passiue nelle cauzioni di non offendere, anzi non ostante la cauzione, pace, o tregua fatta con lor medesimi con giuramento innanzi, o doppo il bando possono impune esser offesi, & ammazzati *Maur. de fideiuss. part.* 1. *sect.* 2. *cap.* 4. *n.* 160. *& seq. ad* 170. *Cabal. cas.* 275. *e nelle mie Resolut. c.* 93. *num.* 21. *&* 22. *Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst.* 103. *n.* 46. *& seqq. Vulpin. in Suco d. quæst.* 103. *nu.* 5. *& seqq. fol.* 223. Doue intende esser vero mentre il bando soprauuenga dopo la pace, o tregua, ma non è da partirsi dalla prima opinione, perche con banditi non si può far pace, e li patti priuati, non pregiudicano all'interesse, & vtile pubblico.

26 Banditi possono testare, e succedere ad altri in quelle eredità, che li vengono deferite dall'ius comune, e non secondo la forma de' statuti del luogo, di doue sono banditi, perche già anno perso li priuilegi, e benefizi di quello, *Marant. in l. is possunt n.* 124. *ff. de aquir. hæred. Clar. §. testamentum quæst.* 19. *&* 20. *Guazz. deff.* 38. *cap.* 1. *num.* 9. *Cabal. cas.*

264. *Ma-*

264. Magon. decis. Flor. 99. num. 5. Gratian. discep. 309. n. 16. & 462. n. 14. Michalor. de fratr. part. 3. c. 17. n. 11. vedi Condennati n. 9. & amplamente il Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst. 102. per tot. & Vulpin. in Suco d. quæst. 102. n. 1. & seqq.

27 Quali comodi, e priuilegi perdano li banditi, e quando restino priui della fazione tanto attiua, che passiua di testamento, anco di ragione commune, vedi il Menoch. lib. 5. præsump. 45. per tot. Peregrin. de iur. fis. lib. 3. tit. 7. per tot.

28 Che li banditi in pena della testa, e confiscazione de'beni non per la sola contumacia, ma per la prouanza del delitto in oggi diuentino serui di pena, e perdano tutti li priuilegi, e ragioni di succedere tanto in virtù de'statuti, che di ragione commune, e tanto ex testamento, che ab intestato anco nell'eredità paterne rispetto alli beni posti nel Territorio, e Stato del Principe banniente, ottimamente proua con sodisfare a tutti li contrari l'Altogrado cons. 98. per tot. lib. 1. doue anco al numero 94. afferma essere il medesimo rispetto a lor figlinoli nati durante il bando, se pur non fussero banditi per la semplice contumacia come al num. 21. Questa opinione seguita, & attesta osseruarsi ne'Stati di Toscana il Cabal. d. cas. 264. n. 27. & seqq. e vedi pienamente il Farinac. d. quæst. 102. num. 25. & seqq. per tot. Cartar de execut. sent. capt. bannit. c. 1. num. 423. Card. Tosch. litt. B. Concl. 10. & seqq. Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst. 102. fol. 221.

29 Banditi si come loro non possono succedere, così anco non possono cedere ad altri il ius delle successioni a se delate: Seraph. decis. 808. n. 1. & Altograd. d. cons. 98. n. 90. lib. 1.

Che li banditi possino acquistare con obligo di subito riuendere afferma il Socin. reg. 54. limit. 2. di che però io dubito grandemente per le ragioni predette, se non s'intendesse de'banditi per semplice contumacia &c. E di molte cautele, che insegnano li Dottori, per poter lasciare a banditi, vna sola è sicura di farlo, con condizione, cioè quando siano rimessi, e ritornati in grazia del Principe. Vulpin. in Suco Farinac. quæst. 102. numero 9.

30 Banditi, che ne'casi predetti non possono succedere nell'eredità paterne, o altre a lor delate doppo la sentenza escludono nondimeno il Fisco, e fanno luogo agl'altri più prossimi agnati, o cognati: Paul. de Castr. cons. 212. lib. 2. Marant. in l. is potest n. 124. in fine ff. de acquir. hæred. Gratian. discep. 309. n. 10. & 568. n. 26. Cabal. cas. 264. per tot. Altograd. d. cons. 98. per tot. lib. 1. Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 132. & seqq. Card. Tosch. litt. B. concl. 14. per tot. Vulpin. in Suco Farinac. qu. 102. n. 10. fol. 222.

Che il fisco non abbia alcun ius, ne per ragione di legittima, ne per altre cause sopra l'eredità paterne, o altre delate a Banditi doppo la sentenza del bando, perche li beni futuri, & acquistati doppo la sentenza, non vengono compresi nella confiscazione, ma solo li presenti, vedi il Magon. decis. Flor. 99. numer. 1. &c. & il Cabal. d. cas. 264. per tot.

Douersi però a'medesimi banditi la legittima ne' beni paterni, & altro, vedi Castr. l. cit. & Peregr. de iur. fis. lib. 3. tit. 7. num. 42. Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst. 102. nu. 20. & seqq. Vulpin. in Suco Farinac. quæst. 102. n. 4. fol. 221.

31 Banditi, a quali sia delata qualche eredità nel tempo del commesso delitto, o della sentenza purche non l'abbino adita, & accettata possono quella repudiare in pregiudizio del fisco, e si aspetta agl'altri più prossimi parenti: Paul. de Castr. cons. 212. lib. 2. Cabal. resol. crim. cas. 264. n. 11. & 12. Grazian. discep. 271. n. 20. & 458. nu. 20. vedi Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. n. 190. & seqq. & numero 84. Card. Tosch. d. Concl. 14. per tot. & in questo nel §. Delinquenti.

32 E però in proposito da vedersi vna legge Fiorentina dell'anno 1565. che vuole che il fisco succeda in quella porzione d'eredità che si aspetterebbe al figliuolo delinquente, come se il padre fusse morto al tempo del commesso delitto, anzi in riguardo anco de'beni acquistati dal padre doppo il commesso delitto dal figliuolo, di modo che il fisco abbia quello, che sarebbe peruenuto al figliuolo se non auesse delinquito, della qual legge fanno menzione, & esplicano l'Oddo cons. 37. n. 72. & 79. Menoch. cons. 526. n. 16. Farinac. de delict. & pæn. quæst. 24. n. 153. & seqq. Altograd. cons. 95. n. 41. & num. 131. & seqq. lib. 1. Cabal. cas. 295. num. 60. &c. La detta legge parla solamente in caso di ribellione, vedi Machinatori numero 3. & 8. &c. Figliuoli num. 4. & 9. e però non si deue estendere ad altri casi.

33 Banditi rimessi in grazia, e cancellati dal bando nõ recuperano l'eredità, o altro che per la loro incapacità durante il Bando si fosse deuoluto, & acquistato ad altri; perche il Principe non s'intende mai voler leuare il ius quesito ad altri. Clar. §. fin. quæst. 59. vers. Sed quæro &c. Menoch. lib. 5. præsump. 46. num. 9. & seqq. Altograd. cons. 98. num. 63. lib. 1. Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 2. num. 33. & seqq.

Se poi, e quando recuperino li beni esistenti appresso il fisco, o da quello alienati, vedi il Capyc. decis. 69. n. 3. & n. 22. il Magon. decis. Flor. 26. Diaz. reg. 652. & Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 2. n. 17. & seq. per tot. doue amplamente tratta ciò che recuperino li banditi rimessi in grazia, &c.

34 Banditi rimessi con condizione della pace mentre non mostrino dell'adempimento di tal condizione si anno sempre per banditi ad ogni effetto, eccetto che col fisco, col quale sempre che fossero presi potrebbero mostrare tal adempimento, & anco mentre sia vero li giouerebbe per godere i priuilegi della sua Città, di che vedi il Gratiano discep. 309. n. 1. & seqq. Di questo, & altro in materia di simili condizioni, o modi apposti nella remissione de'banditi in conformità di quanto so-

pra,

pra, vedi *Peregrin.de iur.fis.lib.5.tit.2.n.81.& seq. ad finem,Caualer.decis.255.per tot.*& in questo nel §. Grazie n.2.

35 Banditi rimessi in grazia, sendo già restati liberi da debiti per la confiscazione de'lor beni, non possono essere molestati da'creditori benche diuenissero a miglior fortuna, se pure non fossero anco restituiti a'beni, o lor parte *Grazian. discep.423.nu.34.& seqq. ad 60.* P.Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.45.circa medium fol.83.*

36 Bandito rimesso con supposto d'auer ammazzato altro bandito, scoprendosi la grazia surretticia, e che sia stato ammazzato da altri ricade nella prima pena, & in oltre deue essere punito. *Cabal. cas.151.per tot.*

37 Banditi come si possino rimettere per auer ammazzato altri banditi di pari, o maggior delitto, e non minore, vedi *il Cabal. resol. crim. cas. 197. & cas. 244. vedi sopra numer.5. Farinac. de var. quæst. quæst. 103. numer. 119. & c. & num. 180.& seqq. ad 194.*

E per conoscere se il delitto sia maggiore, o minore s'attende la qualità, causa, & origine di esso, e non la pena imposta, o da imporsi, se non fossimo in casi dubbiosi. *Cabal. l. cit. & Guazz. def. 2. cap.8.Vulpin.in Suco Farinac.d. quæst.103.n.16.*

E che li banditi si possino rimettere per auer scoperti altri banditi, o per altri benefizi fatti al pubblico, *Menoch.de Arbitrar. quæst. 92. numero 8. & 9.*

Et in questo caso non essere necessaria la pace degl'eredi del bandito morto, vedi *Farinac. d. quæst. 103.n.176.& 178. & Vulpin. in Suco n.* 14. doue anco, che la presentazione del bandito viuo, o morto si può fare per mezzo d'altri &c.

38 Banditi, che si possino lecitamente ammazzare frà di loro, se pure non si auessero vicendeuolmente data fede di non si offendere, vedi il Claro *§. Homicidium vers. Sed an licebit* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche. *Interrog. 94. circa medium fol.157.* doue anco asserisce essere lecita fra di loro la difesa fin'alla morte, &c.

Se poi sia lecito agl'istessi banditi difendersi contro gl'altri non banditi, che li perseguitano, vedi l'opinioni contrarie, che riferisce il *Duen.reg. 192. limit.2. & il Farinac. de var. quæst. quæst. 103. nu. 129. & seqq.* doue conclude non essergli lecita tal difesa, & il *Vulpin. in Suco d. quæst.103.n.12.*

39 Banditi di ragione comune non possono essere offesi, ne ammazzati, ma ben sì in vigore delle leggi, statuti, e bandi, che contro di loro sono per tutta l'Italia di modo che ciò è permesso anco in conscienza, e senza peccato purche si faccia per zelo di giustizia, e non per odio, e causa particolare, il che stimo difficile: *Menoch.de Arbitr. qu. 90.num.6. & per tot.Cabal.cas.61. nu. 5. & seqq.* P. Manara *d. Interrog. 94. in prin. fol. 156.* e vedi il *Duen. reg.68.* doue riferisce più casi, ne'quali non è lecito senza peccato ammazzare li banditi, &c.

Di tutto vedi amplissimamente *Farinac. de var.& diuers. quæst. quæst. 103. per tot.* fino al numero 360. *& Vulpin. in Suco d. quæst. 103. per tot. fol. 223.*

40 Banditi, mentre la sentenza del lor bando fosse nulla non possono impune essere ammazzati, e chi gl'ammazzasse dourebbe essere condennato in pena straordinaria ad arbitrio del Giudice stante la sua colpa in non auer con maggior diligenza procurato di sapere le condizioni, e qualità della sentenza, *Menoch. de Arbitr. quæst. 90. nummer. 7. & cas.283.& de præsump.lib.3.præsump.88. num.9.* e vedi il Gratiano *discep. 638. num. 2. & seqq. Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst. 103. num.36.& seqq.*

E che pendente l'appellazione, o reuisione della sentenza non possino essere offesi. *Magon. decis. Flor.128.num.10.Menoch.d. quæst.90. num.58.Farinac.d.quæst.103.num.305.& seqq.* doue però attesta superflua la disputa, atteso che in pratica non si dà appello nelle cause criminali, potrebbe nondimeno auer luogo, quando per grazia del Principe fusse concessa la reuisione della causa, o si disputasse la nullità, &c.

41 Banditi possono impune essere ammazzati anco da gl'istessi fratelli, e da'medesimi ricettati. *Michalor. de fratrib. part. 3. cap. 56.n. 11. & seqq. ad 17. inf.n.71.*

Non possono però essere ammazzati da' figliuoli anzi che da loro possono impune essere ricettati. *Menoch. de Arbitr. quæst. 90. num. 43. & cas. 356. num. 20.*

E se vn figliuolo ammazzasse il Padre bandito, suor che in certi casi, douerebbe essere per pena decapitato, come attesta il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.92.fol.153.*

Di questa materia però rispetto al padre, figliuoli, fratelli, moglie, marito, vassallo, seruitori, e padroni, quando come banditi si possino fra loro ammazzare, o nò, vedi *Farinac. d. quæst. 103. n.275.& c.ad 289. & Vulpin.in Suco d.quæst.103.n.21.& seqq.*

42 Banditi presi, e fatta la recognizione della persona semplicemente senza entrare ne'meriti della causa, o per lor confessione, o per mezzo di vicini, o altri si deuono punire nella pena in che sono condennati, e molte cose in materia di tal recognizione, vedi per il *Cabal.res.crim.cas.270. per tot.* e più amplamente per il *Cartar.* nel suo trattato *de execut.sent. capt. bannit. per tot.* Si deue però assegnar termine a dir la causa perche la sentenza non si deua esequire potendo allegare nullità, & altre eccezioni, &c. inf. numero 57. 64. &c.

43 Banditi presi nell'altrui iurisdizione, e fuori de' luoghi, doue son banditi, benche dalla Corte del Principe banniente, non si possono punire, ma deuono essere rilassati. *Caballo cas.291.per totum.*

E che nell'altrui iurisdizione non possino essere offesi senza licenza del Principe, e Padrone di quella,

la, che la può concedere mentre non gl' auesse assicurati. *Manara Interrog. 94. circa medium fol.* 157. e vedi *Peregrin. de iur. fis. lib.3. tit.7. n.28. Baiard. al Clar. §. homicidium num.* 268. *& seq.* & amplamente *Farinac. de var. quaest. quaest.* 103. *nu.* 208. *&c. ad* 260.

44 Banditi, relegati, o simili a'quali sia denegata l'audienza non possono agere in giudizio, e tutti gl'atti fatti in lor fauore sono nulli, ne possono contrattare per se, ne per mezzo d'altri. *Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. seu mandati num.* 51. *& seqq. fol.* 156. *Menoch. de arbitr. cas.* 459. *num.* 24. *& seqq. Magon. decis. Flor.* 26. *num.* 19. *&c.*

45 Banditi, che anno beni da deuoluersi ad altri per fideicomesso doppo la lor morte, mentre essi naturalmente viuono deuono tali beni rimanere al fisco, se pure non constasse della volontà del testatore in contrario, o ci fosse vn' espressa proibitione d'alienare, perche in questo caso subito seguito il Bando si deuoluono alli fideicomissarij, o altri chiamati senza aspettare la morte naturale del bādito, & il fisco non può trattenerli per tempo alcuno *l. cum pater §. haereditatem ff. de leg.* 2. *Alex. cons.* 23. *lib.* 1. *Montan. de tut. cap.* 33. *num.* 509. *fol.* 153. *Magon. dec. flor.* 16. *n.* 7. *dec.* 73. *n.* 1. *dec.* 91. *num.* 32. *& decis.* 92. *n.* 48. *Petr. de fideicom. qu.* 11. *num.* 565. *Peregrin. de iure fis. lib.* 5. *tit.* 1. *num.* 69. *num.* 98. *&* 99. *Altograd. cons.* 98. *num.* 92. *lib.* 1. *& cons.* 69. *num.* 31. *lib.* 2.

Vedi morte numer. 2. fideicommessi numer. 2. &c. Beni n.

46 Banditi possono transitare per i luoghi doue sono banditi per andare ad altri luoghi sicuri, e nel passare possono anco fermarsi a bere, e mangiare, & essendo presi deuono essere rilassati, e non puniti *Marsil. cons.* 536. *num.* 16. *Cephal. cons.* 204. *nu.* 13. con altri, che adduce, e seguita il *Cabal. cas.* 287. *num.* 74.

Si guardino però li banditi da questa pratica perche non è vera, e non si osserua, anzi mi marauiglio molto del Cabal. che abbia ciò scritto anco per modo di consiglio &c. ma molto bene se ne scusa al n. 81.

47 Banditi tollerati non solo de facto, ma talmente, che paiano approuati, e timessi dal Prencipe non possono impune essere offesi. *Menoch. de Arbitr. quaest.* 90. *num.* 56. *&* 57. *Magon. decis. Flor.* 26. *per tot. Perrgr. de iur. fis. lib.* 5. *tit.* 2. *n.* 88. *Farinac. quaest.* 103. *n.* 289. *& seqq.*

48 Banditi possono essere presi, e ammazzàti etiam cō fraudi, per denari, per assassinio, e proditoriamēte. *Cabal. res. crim. cas.* 220. *num.* 40. *&c. Manara Interrogat.* 94. *in fine fol.* 158. *Vulpin in Suco Farinac. quaest.* 103. *n.* 12. e questa è la piu vera, comune, e praticata opinione, se bene il *Menoch. de Arbitr. quaest.* 90. *n.* 48. *&* 49. tiene douersi punire chi gli ammazza per denari, o proditoriamente, vedi *Farinac. de var. & diuers. quaest. quaest.* 103. *nu.* 26. *&c. & n.* 107. *& seq. ad* 119. *Cabal. de om. gen. homicid. n.* 59. *& seqq. & n.* 406. *& seq. & n.* 529. *& seq. & n.* 579. *& seq.*

49 Bandite se siano dōne grauide etiam di pochi giorni, & per coito illecito non si possono offendere, perche il parto innocente non perisca *Menoch. d. quaest.* 90. *num.* 55. *Manara Interrog.* 94. in principio doue anco che nō si possono far morire dalla giustizia se non quaranta giorni dopo il parto quando, e come sia lecito vccidere le donne bandite, o no, e se si deua il premio, vedi *Farin. de var. & diuers. quaest. quaest.* 103. *num.* 61. *& seqq. Vulp. in Suco d. quaest.* 103. *n.* 7. *&* 8.

50 Banditi da vna Città, e luogo come, e quando s' intendino essere anco banditi dall'altre cōfederate, vedi amplamentè il *Menoch. de Arbitr. quaest.* 100. *per tot. Peregrin. de iur. fis. lib.* 3. *tit.* 7. *numero* 29. *Farinac. de var. quaest. quaest.* 103. *numer.* 210. *& numer.* 222. *Vulpin. in Suco d. quaest.* 103. *num.* 19.

51 Banditi per semplici cause pecuniarie, o per delitti non degni di morte non possono impune essere offesi nella persona perche la pena deue essere cōmensurata al delitto *Menoch. de Arbitr. quaest.* 90. *num.* 37. *& seq.* vedi pienamente *Farinac. de var. quaest. quaest.* 103. *num.* 260. *& seqq. ad* 275.

E come questi tali non perdano anco il ius delle successioni, ne gl' altri benefici delle patrie loro, & altro vedi il *Cabal. resol. crim. cas.* 264. *nu.* 31. *& seq. Vulp. Suc. Farinac. quaest.* 102. *n.* 7. *&* 8.

Non si dicono però propriamente Banditi se non quelli che sono condennati in pena della vita.

52 Bandito chi credesse d'ammazzare, & ammazzasse vn'altro che veramente non fosse bandito, come, e quando si possa scusare, o punire pro modo culpae, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 573. *per tot. & Farinac. de var. quaest. quaest.* 103. *num.* 135. *& seqq.*

53 Banditi chi ammazzasse ignorantemente, cioè non sapendo che fossero banditi, mentre veramente siano tali è scusato totalmente dalla pena, non consequisce già premio alcuno, perche chi opera insciente, & ignorantemente, non merita. *Menoch. de Arbitr. quaest.* 90. *nu.* 22. *Cabal. resol. crim. cas.* 287. *nu.* 23. *&c. & cas.* 274. *per tot.*

Anzi che non solo sia scusato, ma anco deua conseguire il premio pare inclini il medesimo *Cabal. d. cas.* 287. *n.* 50. *Guaz. def.* 18. *cap.* 1. *num.* 17. & ottimamente lo proua il *Farinac. de var. ac diuers. qu. quaest.* 103. *num.* 30. *& seqq. ad* 36. doue per tutta detta *quaest.* tratta quando sia permesso ammazzare li banditi & auer'il premio.

54 Banditi cancellati dal Bando, ma ingiusta, e nullamente, o da chi non auesse autorità, si hanno per non cancellati, e possono come prima essere ammazzati, & altri casi simili, vedi per il *Menoc. d. quaest.* 90. *n.* 23. *& seqq. cas.* 283. *n.* 2. *&* 3. & amplamente per il *Farinac. nella d. quaest.* 103. *numer.* 100. *& seq. Duen. reg.* 68. *per tot.* E come anco essendo riniessi, mà non cancellati da soliti libri possino tuttauia essere ammazzati, vedi *Farin. d. quaest.* 103. *n.* 79. *& seq. ad* 100. *& Vulpin. in Suco n.* 10. *&* 11. *fol.* 223.

55 Banditi, o notorij delinquenti contro de' quali non sia anco promulgato il Bando, ma in breue si deuino bandire non si anno per banditi ad effetto di poter esser ammazzati secondo il *Ias. Tosch.* & altri addotti dal *Barbosa de Axiomat. iur. Axiomat. 6. in fine*.

Anzi che tali notori delinquenti, a' quali siano già passati li termini delle difese, benche non ancor banditi possino impune essere ammazzati come banditi, afferma il *Cabal. cas. 275. n. 12. & seq.* & io dissi nelle mie *resolut. cap. 93. n. 23*, & è da vedersi il Baiardo ad *Clar. in §. Homicidium n. 197. Farin. supracit. quest. 103. n. 123.* e più amplamente *al nu. 325. & seq. in limit. 22. per tot.*

56 Banditi, o delinquenti di Stati alieni non si possono far catturare ad instanza di particolari forastieri senz' ordine del Magistrato degl' Otto, o d' altro Superiore, come per ordine di detto Magistrato delli 4. Agosto 1601. ò 1605. al libro de' Statuti della Terra del Sole c. 113. Vedi sopra nu. 14. & Rettori n. 70.

57 Banditi essendo presi si deue fare la recognizione della persona, e sentenza per mezzo di lor confessione, potendo, o per altri modi legittimi con auuertire sempre di non gl' interrogare, e tanto meno torturare delle cose contenute nella sentenza passata contro di loro in giudicato, e torturandosi sopra complici ricettatori, & altri delitti come si costuma di consuetudine massime ne ladri, & assassini, farlo con solenne protesta in atti di non pregiudicare alla sentenza, e sempre con interrogatori distesi, e non ceterati, ne con dire interrogato opportunamente &c. perche rispondendo essi sopra il delitto principale si potrebbe dubitare esserne stati interrogati, e sostenendo la negatiua col tormento non si potrebbe esequire la sentenza, e quando fossero interrogati nel tormento delle cose gia decise, e giudicare non giouarebbe qualsiuoglia protesta come contraria al fatto secondo che amplamente dimostra il *Farinac. quest. 40 n. 6. & seq Cartar. de execut. sent. cap. bannit. cap. 2, n. 57. & seqq. ad 82. Guaz. deff. 30. cap. 9. n. 7. & seq.*, *vedi sopra n. 42. inf. num. 64. & seq.*

Della formula, e modo di tali recognizioni, vedi anco l' *Ambrosin. nel suo Process. informat. lib. 6. ca. 1. & seqq.* doue ottimamente parla di questa materia &c.

58 Banditi benche possino essere offesi in persona, non possono essere spogliati de' lor beni, se non di quelli che nell' atto della lor vccisione auessero addosso, e si leuassero incontinenti, o se non fossero Ribelli, & auanti la confiscazione perche doppo s'aspetteriano al Principe, vedi *Bonifac. de furt. §. 10. n. 87. &c. ad 100. fol. 337. Farinac. de var. & diu. quest quest. 103. n 20 &c Baiard. al Clar. §. homicidium n 276. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 28. n. 8. &c. fol. 349.*

59 Banditi non solo essi possono essere impune ammazzati, ma anco i loro compagni, & ausiliatori benche per altro non fossero banditi, il che non ha difficoltà stanti li Bandi accennati di sopra *num. 2. Farinac. d. quest. 103 n. 172.* e nelle mie *resol. cap. 93. n. 21. Vulp. in Suco d. quest. 103. num. 14. fol. 223.*

60 Banditi sendo Sacerdoti, o Chierici non possono impune essere ammazzati, mentre che non fossero stati condẽnati per delitti enormi per i quali auessero perso il priuilegio Clericate, di che vedi *Farinac. d. quest. 103. n. 313. & seq.*

Vedi Premio n. 21. inf. n. 70.

61 Banditi se possino impune essere ammazzati in Chiesa, vedi *Farinac. d. quest. 103. n. 323. & 324.* doue riferisce due contrarie opinioni, e par che seguiti l'vltima affirmatiua, la quale io intenderei quando sono tali, che non godino dell' immunità, e quanto alla pena temporale, ma non già quanto alla spirituale per la violazione del luogo sagro, che restarebbe polluto, ma la negatiua solamente riferisce il *Vulpin. in Suco d. quest. 103. n. 25.*

62 Banditi tanto di vita, che di Galera nelli Stati di Toscana non si può proporre di rimetterli mentre che non siano stati almeno cinque anni condennati, o che essi non ottenessero rescritto con la clausola non ostante come per ordine del dì 1. Maggio 1592. in filza numer. 230. e registrato al libr. 3. de Statut. Crim. del Magistrato degl'Otto c. 162.

Vedi supplicare n. 1. &c.

63 Banditi come si deuino far cancellare in Camera fiscale altrimenti si abbino sempre per banditi. Vedi Condennati n. 29.

64 Banditi in contumacia stante il statuto, e consuetudine che li contumaci si abbino per confessi (ciò che sia di ragione comune) venendo in mano della giustizia, fatta la douuta recognizione come sopra n. 42 & 57. e con l'infrascritte considerazioni, si procede all'esecuzione della sentenza, mentre che dal Principe non fossero ammessi a nuoue difese, nel qual caso benche non si giustificassero quando gl' indizij fossero molto deboli non si esequisce la sentenza, ma si sottopongono al tormento, o vero si mitiga la pena, (anzi io hò veduto molte volte in caso che erano stati condennati con indizij molto leggieri, e remoti, nel disegno, e negotio che sopra il processo della recognitione si fa a S. A. S. per l'esecuzione della sentenza, quando non sono stati ammessi a nuoue difese farseli riseruo di 15. giorni a supplicare S. A. S. per la moderazione della pena, o grazia, e così molte volte esserli moderata dalla benignità del Principe (*Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. 1. n. 230. & seqq.* vedi contumaci, & il *Scanar. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 7. c. 1. & 2. per tot. Vulp. Suc. Farin. de inquis. quest. 11. n. 6. & seqq.*

65 Come si faccia detta recognizione per mezzo della lor confessione spontanea asserendo essere li medesimi in corpo, e sostanza contenuti nella sentenza, o negando ciò per tortura con le douute

proteste

proteste senza pregiudizio della sentenza, e suo contenuto, quando anco si torturasero sopra complici, & altri delitti, o vero per testimonij (da esaminatseli in faccia constituti ne' soliti abiti fra altre persone simili per fuggire ogni sospetto di suggestione) che dichino quelli esere li medesimi in corpo, e sostanza contenuti nella sentenza, & altro con le formule di tali recognizioni, vedi pet il *Cartar. d. tratt. c. 2. per tot. & Scan. d. cap. 1. & 2. per totum. Vulpin. loc. cit. numer.* 8. *&c.*

66 E fatta detta recognizione non resta altro che l'esecuzione della sentenza, auanti la quale però secondo l'opinione di molti (praticata giornalmente ne' Stati di Toscana) si deue asegnare vn breue termine a dire la causa, perche non si deua esequire, potendosi allegare nllità resultanti dal medesimo processo, & altro benche questo non sempre li osserui nel Stato Ecclesiastico in virtù di Bolle Pontificie che togliono ogni rimedio senza la grazia del Principe come proua *Carrar. d. trat, c. 3. per tot.*

67 Deue nondimeno il Giudice auanti detta esecuzione considerare molte cose.

Primo non solo la sentenza, ma tutto il processo massime sendo data da altri.

Secondo, se consti dell' innocenza del condennato.

Terzo, se dalla faccia dell' Inquisitione, o querela si fosse più tosto douuto asoluere che condennare, o in pena minore.

Quarto la qualità degl'indicij sopra de' qnali è fondata.

Quinto se consti del corpo del delitto.

Sesto se sia proceduto seruatis seruandis di modo che non vi sieno nullità.

Settimo, se siano precednte le douute citazioni, e bando secondo li statuti, o consuetudine de' luoghi.

Ottauo, se sia data da Giudice competente, o patisca altri difetti, o nullità.

Nono, se pet altro consti dell'iniquità, & ingiustiaia della sentenza.

Decimo, se sia contro minori, pazzi, o altri che dalle leggi non si puniscono.

Vndecimo, sendo più condennati per il medesimo delitto auer quel riguardo, che di ragione si sarebbe auuto da principio se fosero stati nelle forze della Giustizia, per trouare il vero delinquente, autore della risa, trattato, o premeditazione.

Duodecimo, se il condennato fosse stato contumace per dolo, o ingauno d'altri.

Decimoterzo, se sia stato capace del delitto impostogli.

Decimoquarto, se consti delle qualità aggrauanti, e sostanziali del delitto, nelle quali è fondata la sentenza, perche quanto ad ese non basta la contumacia, che opera solo circa il fatto principale.

Decimoquinto, se il contumace sia stato trattenuto da giusto impedimento.

Decimosesto, se sia stato preso per forza priuata fuor della iurisdizione, doue era bandito, e condotto nel luogo del Bando.

Decimosettimo, le parole precise, e formali della sentenza pet conoscere ciò che, e quanto importino, e come, & in quanti modi si possino verificare.

Decimottauo, se il delitto fose stato prescritto auanti la querela, o inquisizione.

Decimonono, se si tratti di donna grauida, e trouando alcuno delli predetti, o simili difetti, benche il Giudice non posa asoluere, ne liberare il condennato deue soprasedere nell' esecuzione, e renderne consapeuole il Principe, al quale s'aspetta fare la grazia, o ammettere a nuoue difese, o moderare la pena secondo la qualità de' casi, e delle persone, di che vedi pienamente, capo per capo. *Cartar. d. tratt. cap. fin. per tot. a' numeri* 463. *Guazz. def.* 35. *cap.* 22. *& Scanarol. d. cap.* 2. *n.* 6. *&c.* & amplamente il *Farin. & Vulp. in Suco de Inquis. quest.* 11. *per tot.*

68 Banditi dello Stato di Siena, come da ciascuno si deuino perseguitare, ammazzare, o darli in potere della Giustizia, e come, e sotto qnali pene notificarli, e scoprirli, vedi li bandi particolari per detto Stato delli 26. Febbraio 1557. 27. detto 1562. & 4. Marzo 1564. & altri &c. inf. num. 74.

69 Banditi in pena della vita, o Ribelli, acciò da tutti si posino fuggire si deuono in termine di otto giorni dal di della data sentenza, o purificata se vi fosse qualche tiseruo far publicamente bandire ne' luoghi soliti col nome, cognome, e patria con fare il tutto notare in piè delle sentenze, acciò da alcuno non se ne posa pretendere ignorauza, sotto pena alli Rettori, Giudici, Caualieri, e Notai che in ciò mancasero di scudi cento d'oro in solido vn pagamento bastante. Decreto delli 19. Maggio 1568.

70 Banditi Chierici, che non posino eser ammazzati impune si è detto di sopra num. 60. ma in contrario anzi che posino impune eser vccisi mentre però siano stati legittimamente condennati dal lor Giudice, vedi *D. Carol. de Graff. de effect. Cleric. num.* 669. *& seqq. & il P. Stefano de Neapol. tratt. de praecip. iur. & iust. part. lib.* 1. *cap.* 19. *numer* 109.

71 Banditi (ciò che sia di tagione comune, vedi sopra num. 41.) stante la generalità, e stretrezza de' Bandi in questi Stati non posono esere ricettati, accompagnati, ne datoli altro aiuto, o fauore dal Padre, Fratelli, ne altri come fu resoluto dal Magistrato degl'Otto sotto di 21. Aprile 1664. sopra vn Procesо di Barga contro Girolamo Adami, & altri in filza Procesi 610. num. 59. e di Negozij num. benche quanto al Padre fose detto degno d'esere commiserato, e stante la Procesura patita non molestarsi dauantaggio, & il medesimo

mo si dourebbe dire della moglie, masime non potendo resistere alla violenza del marito, come è stato osseruato in altre cause di pretese ricettazioni di banditi, vedi in questo nel §. Statuti nu. 24.& seq.

72 Banditi, che dopo il Bando non eleggono stanza, o domicilio in luogo alcuno, ma vanno, or qua, or la vagando possono come Vagabondi esser puniti da ogni Giudice. *Clar.§.fin. quaest.39. num.6. & seqq. Farinac. de Inquisit.quaest.7. n. 14. & Vulp. in Suco num.9. & 10.fol.10.* Vedi nel §. Vagabondi num.

73 Banditi per causa d'omicidio, commettendo nuouo omicidio volontario si hanno per Ribelli, e contro di loro anno luogo tutte le leggi, che parlano di Ribelli, quanto alle lor persone, e beni come per deliberazione delli 22. Febbraio 1450. Quale veramente par degna di riflessione, se bene non l'hò mai vista praticare, ne credo si osserui.

74 Banditi, o condennati dello Stato di Firenze non sono sicuri nello Stato di Siena, ne meno quelli di Siena nello Stato di Firenze come per legge del Magistrato supremo de'Cõsiglieri 5. Marzo 1565. e Rescritto di S.A.S. in filza 86. Supplicazioni fiscali n.14. sotto di 22.Marzo 1565.

75 Banditi acciò si ritrouino non si può lasciare passare di quà, ne di là d'Arno alcun Incognito alle Barche, ne a Nauicelli, ne in altro modo dalla naue a Empoli in su verso Firenze, e sopra Firenze sotto pena della Galera come per rescritto di S.A.S. delli 20. Maggio 1596. al libro del Signor Segretario Poli. Giurisdizione degl' Otto, & altro c. 187.

76 Banditi per causa d'archibusate in tutti li pregiudizi della legge delli 2. Settembre 1579. benche in conformità della medesima non possono sperare di rimettersi, o ribandirsi con bandi, ne in altro modo; nondimeno ammazzando, o dando in mano della Giustizia vn'altro bandito pur per archibusate, che abbia vno, o più bandi simili addosso, purche non siano meno di numero di quelli che abbia detto Bandito, che ammazzerà, o darà in mano della Giustizia l'altro, può supplicare, e giustificando tutto legittimamente sarà ribandito, e cancellato dal detto bando, o bandi, e d'altri confini, e Galera, e pene pecuniarie, che auesse; E conseguirà in oltre tutti li premij, taglie, e facoltà di rimettere banditi, che secondo gl' ordini se li competeranno, come per Bando del Magistrato degl' Otto 25.Settembre 1585. che in questa parte deroga alla detta legge del 1579. confermandola però in tutto il restante: se bene quanto alle pene pecuniarie come sopra si dice non hò mai visto cancellarsi, ne intendersi graziate con Bandi.

§. BANDO.

1 Bando delli 7. Ottobre 1597. circa la proibizione di tagliar quercie,& altri legnami non compren- de la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, ne li luoghi, doue si estende l'vfizio de' fossi di Pisa, ne la Città, e Capitanato di Volterra, e Vicariato di Valdichiana, che anno li suoi bandi particolari, conferma bensì la proibizione di tagliar pini domestici, e saluatici in qualsiuoglia parte del Dominio, come in detto Bando &c. Del resto, vedi nel §. Legnami, e §. Tagliare per totum.

2 Bandi del Stato Ecclesiastico, che impongono pena della morte, e confiscazione de' beni contro chi spara archibusi con offesa d'altri s' intendono dell'offesa del corpo, e non semplicemente delle vesti, come attesta il *Guaz. deff.29. cap.2.num.12. & in tract. de pace, & treguapart. 1. quaest. 52. num.4.*

Ne'stati però di S.A.S. ci è il Bando delli 2. Settembre 1579. che impone la medesima pena quando si viene all'atto prossimo di scaricare ancorche non seguisse l'effetto, purche non sia mero caso fortuito, di che vedi nella parola ammazzare, & archibusate n.

3 Bando che impone pena della morte,& altro contro chi spara, o tenta di sparare archibuso con animo d'offendere non hà luogo quando ciò si facesse da vno prouocato per sua legitrima difesa, come attesta il Caballo nelle sue *resolut. cr.cas.88. per tot.*

Vedi nel §. Archibusi n.

4 Bandi che proibiscono conuersare con banditi si deuono intendere di quelli che ricettano, e fomẽtano, e non di quelli che semplicemente li parlassero, o anco conuersassero seco, ma fuori delli stati del Principe banniente, mentre tal conuersazione non fosse dolosa, & a mal fine. *Guaz.def. 29.c.2.n.22.& seq.*

Per quello però s'aspetta alli bandi di S. A. S. in tal materia, vedi Banditi.

5 Bãdi che impõgono più graui pene del ius comune sono più per terrore, che per esecuzione delle pene cominate, e però non si deuono estendere, ma strettamente interpretare, e può il Giudice con qualche causa da esprimersi recedere dal suo rigore. *Guaz.def.29.cap.2.n.23.*

Ne'Stati di S.A.S. si costuma in simili casi far riferuo all'Inquisito di supplicar a S.A.S. per la grazia e moderazione di pena, che è vn'insinuarli, che il caso sia degno di compassione, ma al Principe s'aspetta farne la grazia.

6 Bandi contro gl'Estrattori di Grascie non obligano li forastieri, che possedessero beni in quel territorio, che non possino trasportare alle case loro i frutti in essi raccolti, si come ne li lauoratori, che abitando altroue non possino trasportare a casa la lor parte. *Thesaur. decis. 152. & Cabal. resol. crim.cas.14.per tot.Baiard.al Claro quaest.82. stat. 7. n.84.*

Ne anco obligano chi portasse per transito, il medesimo *Cabal. cas. 129. in fine.* Vedi nel §. Estrazione n.

Bandi

7 Bandi che proibiscono la delazione d'armi non anno luogo quando si portassero per perseguitare banditi, mentre che ciò si proui essere vero. *Menoch. de Arbitr. caſ.574. per tot. Cabal. caſ. 45. per tot. Farinac. de var. & diuer. qu. quaeſt. 103. n. 75. &c.* vedi Armi n. *39.*

Si come non anno luogo quãdo vno si seruisse dell' armi per sua, o altrui legittima difesa con pigliarle in tal caso di casa, o bottega, o da lato d' vn' altro. *Cabal. caſ. 62. per tot.* ma ben si quando le portasse da se, vedi *Farinac. de var. & diuerſ. crim. quaeſt.* 108. *n. 68. & ſeq.*

8 Bando del Stato di Firenze dell' anno 1556. contro Sicari come s'intenda, e quando abbia luogo, o nò, vedi il *Cabal. caſ. 289. per tot.* Vedi Assassini, e Sicarij.

9 Bandi proibitiui di caccie, e pesche anno luogo, ancorche chi contrauuenisse lo facesse con animo di regalare la preda al Principe che proibisce, non procedono però, quando la caccia si facesse d' animali feroci, come leoni, lupi, & altri nocini, anzi in tal caso si possono anco portare l' armi proibite, come attesta il *Cabal. caſ. 253. per tot.* Vedi però nel §. Armi n. *39.*

10 Bandi che proibiscono qualche cosa sotto certa, e determinata pena con dichiarazione (come molte volte si costuma ne' Stati di Toscana) che il tutto s'intenda in augumento, e non in diminuzione d'altre pene imposte da altri Bandi nella medesima materia, quali si riseruino in suo robore, benche strettamente si potessero intendere che sia luogo a tutte le pene per tutti li detti Bandi imposte, nondimeno si osserua imporne vna solamente, e la maggiore, si come quando il medesimo delitto fosse punibile di più, e diuerse pene da diuerse leggi imposte sarebbe in elezzione del Giudice imporre la pena che più le paresse conueniente, come attesta il *Cabal. reſ. cr. caſ. 2. n. 5. & ſeq.* vedi §. Statuti n. 17.

Del resto per intelligenza di simili Bandi, vedi nel §. Statuti.

§. BARCO.

1 Barco reale per la Caccia di S. A. S. è vn circuito di più di trenta miglia recinto di muri attorno nelle Bandite del Poggio, e Cerreto, dentro del quale non si possono tenere, ne portare Archibusi (eccetto che per li passeggieri non vscendo però dalle strade maestre, & essendo scarichi, che di questo oltre al bando affisso nell'osterie deuono esser auuertiti dagl'osti,) e tanto meno tirare ad alcuna sorte d'animali, sotto pena quanto alla retenzione detta nella parola Archibusi n. , quanto agl'osti nella parola osti n. , e quanto al tirare etiam senza cogliere, e agl'vccelli, & animali non proibiti di scudi 200. itinche per dieci anni, perdita degl' archibusi, o sua valuta, & arbitrio a' Cittadini, a gl'altri di scudi cento, & anni 10. di Galera, e perdita come sopra. Bando delli 7. Maggio 1626. n. 1. & seq. ad *6.*

2 Barco reale suddetto non vi si può tener, ne portar dentro lacci, e reti, e tanto meno tendere, sotto le medesime pene rispettiuamente degl'archibusi, ne vccelli di rapina, ne cani, ne farui buche cieche, ne balestre, frugnoli, o altri instromenti atti ad offendere gl'animali, & vccelli, ne zagaglie, spiedi, o altre armi in alla etiam nelle case sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, e perdita di esse, o sua valuta, eccetto che da' passeggieri di stati alieni, non vscendo però di strada, e tanto meno si possono ferire, ne pigliare animali, o vccelli di qualsiuoglia sorte sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune, perdita, & arbitrio fino alla Galera inclusiue, ne guastar nidi, o oua di Fagiani, starne, coturnici, e francolini, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta. E però lecito vccellarui alle proprie ragniaie con ragne da beccafichi, e tordi, e a' boschetti, e paretai per gl'vccelli non proibiti. Bando predetto n. 6. & seq. ad 22.

3 Barco reale non vi si può ne anco da' propri Padroni tagliar boschi, ne legnami d'alcuna sorte senza licenza di S. A. S. sotto le pene ad arbitrio, eccetto che li pali da viti, con licenza del Capocaccia, o del Segretario delle Bandite, ne vi si possono tener capre, ne caprette, sotto pena della perdita, e di lire dua per ciascuna, ne estrarre ghiande, e castagne, senza licenza d'vno de' tte fattori, sotto pena della perdita, e di lire 2. per staio, & a chi non fosse Padrone del doppio più, e tratti dua di fune agl'huomini, ne tenerui porci domestici, se non vno per podere, o dua al più con licenza però d'vno di detti fattori, sotto pena della perdita, e di mezzo scudo per ciascuno, ne si possono guastare muri, cancelli, e cateratte, ne quelle alzare sotto le pene (oltre alla refezione del danno) che incorrono quelli che ammazzano animali con archibusi dentro detto Barco, e gli abitanti delle case destinate per guardie tenendo di mano incorrono in pena della Galera a vita. Bando predetto n. 22. & seq. ad 30.

4 Barco reale non vi si può lauorare intorno alle mura a braccia quattro, tanto per dentro, che fuori sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune; Chi abita nelle case destinate, deuono notificare tutte le transgressioni sotto pena dell' arbitrio; e li maggiori d'anni 16. si deuono condennare nelle pene ordinarie, li minori, e maggiori di 12. anni in pene straordinarie, e quanto alle pecuniarie è tenuto il padre per tutti li suoi descendenti non emancipati, e trouandosi armi, o altre robe proibite, o animali, o vccelli viui, o morti, in casa d'alcuno si presumono di quelli, che sono sottoposti al foro, e capaci delle pene, e non di altri priuilegiati, o incapaci, che habitassero nella medesima casa, e per cattura di ciascun transgressore si paga scudi 5. come si applichino le pene, che proue faccino le Guardie, & altri denunciatori, a chi s'aspetti la cognizione, & altro, vedi in detto Bando dal n. 30. fino al fine.

Barco

5 Barco reale, chi sarà stato condennato per hauer delinquito in quello in che pregiudizi si troui, vedi Delinquenti, &c.

§. BARGELLI.

1 Bargelli, birri, & altri esecutori, che mercede deuino auere delle catture fatte, per debiti publici, o priuati, vedi Caualiari n. e birri.

§. BARVLLI.

1 Barulli, come non possino comprare grascie di qualsiuoglia sorte auanti il suono della Campana, ne doppo per le strade. Vedi Grascie numero.

2 Barulli di grani, e biade, deuono ogn'anno per tutto il mese di Luglio, farsi descriuere all' Abbondanza di Frenze, e dar in nota i lor magazzini con farsi segnare vn quadernuccio, doue giornalmente scriuano quello che compraranno, ne possono prouuedersi mai, che per più di quindici giorni, denono scaricare sempre alla Piazza, e non vendendo riporre ne'magazzini, non possono comprare dentro le 12. miglia vicino alla Città di Firenze, e deuono essi habitare fuori dell'otto, non possono riuendere doue comprano, ma almeno lontano tre miglia verso Firenze, e deuono per se stessi, non per mezzo di garzoni, vetturali, o altri far la condotta, eccetto che possono mandare il padre, fratelli, o altri parenti, che viuano insieme, & a comune, e non altrimenti sotto le pene dell'incette, di che vedi incette n. & il Bando delli 17. Agosto 1628. & 15. Settembre 1649.
Vedi Sensali.

3 Barulli da grano sono al tutto proibiti nella Città, e dominio di Firenze, sotto le pene a loro & a chi li presterà aiuto, consiglio, o fauore imposte, e da imporsi contro gl'incettatori, e di più dell'arbitrio in pene corporali di frusta, asino, e fino alla Galera inclusiue, & in altre pecuniarie fino alla confiscazione de' beni inclusiue, possono però osseruando gl'ordini, comprare, e riuendere l'altre biade, si come quegli che raccogliono grano possono condurlo, o mandarlo verso Firenze per venderlo, e li Fornai, e Farinaioli, possono prouuedersi per le loro botteghe fuor della Città, e li Farinaioli lontano miglia sedici, e fuori della Podesteria d' Empoli sotto le predette pene, di che, & altro vedi il Bando delli 31. Luglio 1593. Che li farinaioli si possono prouuedere anco dentro le 16. miglia non ostante detto Bando, vedi altro Bando delli 28. Settẽb. 1633. se bene questa facoltà resta poi sospesa, e ridotto il tutto all' osseruãza del detto Bando del 1593. per altro Bando delli 7. Maggio 1635.

4 La suddetta legge del 1593. quanto a Barulli fu sospesa a beneplacito di S.A.S. per Bando delli 17. Agosto 1628. con concederli facultà di comprare liberamente per condurre verso Firenze con li quadernucci dell'Abbondanza, e vedi altro Bando delli 9. Agosto 1636. nu. 13. & vn Negozio del Prouueditore dell'Abbondanza sotto di 4. Giugno 1639. in filza di quel tempo num. 3. doue si dichiara come, e con quali condizioni siano tollerati li Barulli, in conformità del detto di sopra num. 2.

§. BASTONI.

1 Bastoni, come siano proibiti in Firenze, & a tre miglia attorno, vedi Armi numero 7. e la legge Generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. numero 17.

2 Bastoni ferrati il cui ferro passi vn' ottano di braccio, come siano proibiti anco a chi ha facultà portarsi alle Chiese, Marcati, Balli, & altroue, vedi Armi numer. e legge Generale suddetta numero 26. & numero 86. & i Capitoli militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. n. 2.

3 Bastoni maggiori di tre braccia di lunghezza, e di grossezza atti a far offesa notabile, ad arbitrio di chi auerà a giudicare non si possono portare ne anco dalli descritti alle Chiese, mercati, feste, o balli, sotto pena a chi auesse facoltà d'armi di scudi dieci, e tratti dua di fune, & a chi non auesse tal facultà d'armi di scudi venti, e tratti tre di fune, eccettuati quelli, che in detti mercati conducessero boui, e busali, a' quali è permesso portare il solito pungolo stando appresso dette bestie, e nelle Caccie la pertica da cacciatori. Legge Generale dell'armi suddetta n. 27. vedi Armi n.

4 Bastoni ferrati di qualsiuoglia lunghezza d'asta, i di cui ferri passino la misura d'vn'ottauo di braccio Fiorentino, sono proibiti a' Cittadini Fiorentini tenersi in casa, o portarsi per viaggio etiam nelle ville, e fuor dell'otto miglia sotto pena di scudi venti d'oro, della perdita, o valuta di essi bastoni, e dell' arbitrio, e sono tenuti li Padri per i figlioli, & i Padroni per li seruitori, e famigliari, non eccedendo però detta misura di ferro li sono permessi. Bando delli 23. Gennaio 1614.

5 Bastoni ferrati, che si comprendono come specie sotto nome d'armi in asta. Vedi armi numer. 44. & n. 13.

§. BECCAI.

1 Beccai ciò che debbano osseruare circa il macellare vacche, e da chi deuano auer licenza. Vedi vacche.

2 Beccai di Firenze non possono macellare vitelle, o vitelli che tenghino lattaroli dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Pasqua dello Spirito S. ma solo da quel tẽpo in là fino a tutto Carnouale, come fu pronisto per anni cinque con facultà di poi agl'vfiziali di Grascia di dar licenza d'anticipare detto tempo. Bando delli 12. Maggio 1559. e delli 29. Gennaio 1560. doue così vien disposto senza limitazione di tempo. E li vitelli che anno mosso

mosso li deuono vendere al prezzo del Bue. Bando della Grascia 29. Gennaio 1560.

E circa il non macellare vitelli, o vitelle aggiungi altro Bando delli 12. Giugno 1596. inf. numero 11.

3 Beccai possono cominciare a macellare porci a mezo Settembre, & in S. Geminiano per la fiera di S. Agostino, ne possono macellare fino a 40. & in Prato pur per la lor fiera di Settembre fino in cento. Bandi sudetti 1559. & 1560.

4 Beccai doue, e con che ordine possino, e deuano tenere li Castrati, per vso delle lor botteghe, vedi Castrati.

5 Beccai non possono comprare bestie per riuendere ad altri, ma solo alle lor botteghe, se pur non fossero compre fuor di stato, o dalle 30. Miglia in la, e non possono ammazzare per le strade, ma negl'ammazzatoi, pena lire 10. saluo che agnelli, capretti, e saluaggiumi, e quali bestie non si possino tenere nella Città, & altri ordini da osseruarsi dalli Beccai nel vendere la carne, e lor pene contrafacendo, vedi nella Riforma, e Bando delli 29. Gennaio 1560.

6 Beccai di Firenze, e dentro alle due miglia deuono sodare alla Grascia con Malleuadori per scudi 50 d'oro di pagare i bestiami, che compreranno per macellare, e per scudi 25. di tenere la bottega fornita tutto l'anno, e di più come gl'altri Artieri, pagando per ciascun sodo, soldi 15. Bando, e Riforma sudetta Verf. Beccai, &c. e Bando 24. Marzo 1624.

7 Beccai di Firenze, scannato, ch'hauranno, e suentrate le bestie deuono subito portare con bigoncioni coperti, tutte le immondizie in Arno nel luogo ordinato, sotto pena di scudi tre, e tratti dua di fune, & alla pecuniaria è tenuto il maestro per il garzone, e sotto le medesime pene non si possono votare le budella, per far corde da liuti, o altro dentro la Città, ma fuori in Arno, ne si possono macerare, o dar a macerare bachi, e bozzoli di seta, che rimangono nel fondo delle Caldaie, ma il tutto con l'acqua medesima che resta si deue portare in Arno, o fuori della Città sotto pena di scudi dua d'oro, e per le donne è tenuto il capo di casa, d'applicarsi in tutti li detti casi la metà al notificatore, e l'altra metà all'vfizio della Sanità. Prouuisione delli 30. Giugno 1616. vedi Letti n. 3.

8 Beccai fuor di Firenze, doue veglia la Gabella della Carne sono tenuti notare al lor quadernuccio tutta la carne porcina, che vendono per salare, etiam, che fosse vna gota, o pezzo solo, si come sono tenuti far il medesimo li bottegai, che si seruono di detta carne per far salami, o altro. Bando delli 21. Nouembre 1591. vedi porci.

E circa il notare la carne alli Quadernucci, vedi altro Bando delli 9. Nouembre 1559.

9 Beccai di Firenze deuono tenere vn quadernuccio, & in quello far descriuere dalli Cassieri delle porte, tutte le bestie che sgabellano in cambio di scriuere la compra da per loro, come sono tenuti li Beccai di fuora, e detti Cassieri deuono far tal descrizione, sotto pena a chi mancherà di scudi dieci, e tratti dua di fune, non possono accomodare ad altri detti quadernucci, sotto la medesima pena, & altro come per la Prouuisione sopra l'vna, l'altra gabella della macina, e carne delli 6. Aprile 1568. & altre Prouuisioni in tal materia, &c.

10 Beccai, e lor garzoni nel vendere la carne, deuono dire al comprarore il peso di essa, e quello che vale, come per Bando delli 15. Gennaio 1584.

11 Beccai del Dominio Fiorentino (eccettuata l'Vnigiana, e la Città di Firenze a debiti tempi) non possono macellare vitelli, ne vitelle senza licenza del Magistrato della Grascia, ne anco boui dalla Pasqua di Resurrezione fino a tutti i Santi, qual licenza non la possono dare i Rettori, ne lor ministri, sotto pena, tanto ad essi, che alli Beccai, di scudi 10. d'oro per bestia, saluo che ne'casi fortuiti, o di bestie che veramente fossero condotte da'stati alieni per prima compra, purche il tutto segua senza fraude di questa legge, altrimenti sariano anco tenuti di falso, e di dette bestie trarripate, e forastieri se ne deue tener conto ad vn quadernuccio con notarui le fede del caso seguito, e le bullette da presentarsi poi al Magistrato della Grascia, e la cognizione in Firenze s'aspetta alla Grascia, Abbondanza, e Conseruadori di legge, e fuori alli Rettori d' applicarsi, vn terzo a chi condanna, e mette ad entrata, vn terzo all' inuentore, & il resto al fisco, vedi il Bando 12. Giugno 1596.

12 Beccai, & altri che macellano carne, come siano tenuti rimettere alla Gabella della carne denari cinque per libra, vedi la deliberazione delli 13. Settembre 1561.

Della vendita de' macelli in alcuni luoghi, della Tassa de'cinque denari, & altro, Prouuisione delli 7. Maggio 1566.

13 Beccai, e Pizzicagnoli, non possono ne'luoghi doue si paga la gabella della carne, far compagnia insieme, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune per ciascuno. Bando 24. Settembre 1566.

14 Beccai, che non possino vendere frattaglie, cioè interiora, o altro di bestie non macellate da loro, ne bestie morte da se, & altro, vedi §. Carne n.

§. BECCHINI.

1 Becchini, e balitori dentro la Città sono tenuti nel termine di tre giorni, far rapporto al Magistrato de'Pupilli di tutte quelle persone, che alla lor morte lasciano pupilli, o minori, sotto pena di lire 50. Riforma de'Pupilli 23. Febbr. 1638. §. in oltre, e nella spartizione degl'obblighi c. 2. e nell'ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. n. 6.

§. BE-

§. BENI.

1 Beni, che si anno dal fisco, con obbligo di rilasciargli al medesimo, doppo la morte, o altra condizione deuono dal Magistrato della Parte, essere registrati in due libri da tenersene vno dal Prouueditore, l'altro dal fiscale di modo che siano copia, e riscontro l'vno dell'altro, e sotto qual pena, con che emolumenti, & altro, vedi l'ordinazione sopra i beni de' banditi, e ribelli, e loro Creditori delli 28. Settembre 1555. §. Item auuertendo &c.

2 Beni de' delinquenti non si possono occultare, tramutare, ne prestare il nome, dar aiuto, o fauore per occultarli, tramutarli, o difenderli dal fisco sotto pena del doppio, e di scudi 50. d'oro, nelle quali incorre anco chi auesse, o tenesse in casa roba alcuna, e non la denunciasse fra vn mese. Leg. dell'Vnione de' Magistrati de' Capitani di Parte, e vfiziali de' fiumi delli 18. Settemb. 1549. §. E di più &c.

3 Beni de' delinquenti non compresi negl'inuentarij, ne alla estimo, ne in altre scritture di modo che non siano più peruenuti a notizia chi li denunzierà al fisco doppo seguite le sentenze, e tutte le diligenze del fisco, ne guadagna il quarto di quella rata, che per causa sua rimarrà al netto in detto fisco, ancorche fosse il medesimo Magistrato de' Capitani di Parte, o alcuno di essi, che per sua industria, e diligenza facesse questo ritrouo da darseli, o in beni, o in denari come meglio parerà all'Auditore fiscale. Legge predetta dell'vnione §. che se passato &c.

4 Beni immobili, come non si possino vendere, ne donare a forastieri, e quello che s'osserui, vedi §. forestieri, e §. donne.

5 Beni non trasportati alla decima, o estimo dell'acquirente, come restino obbligati a' debiti del venditore, vedi il bando delle Decime Ducali dell'anno 1532. inf.n.12.

E come si deuino a decimare li beni acquistati da secolari, e da Ecclesiastici, gl'appigionati, o per vso proprio, non si possino accattare da altri per godere i benefizij della Città, & altro, vedi per più legge, ordini, e bandi delle Decime suddette sopra tali materie, &c. e l'instruzione del Magistrato de' Noue, dell'anno 1635. numero.

6 Beni quali si comprendano nelle confiscazioni, o nò, vedi Confiscazioni, & amplamente il *Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. numero 52. & seqq. per tot.*

7 Beni del padre, o fratello ammazzato dal figliuolo, o fratello, se l'occisore era solo in grado di successione s'appartengonn in tutto al fisco, e se vi erano altri nel medesimo grado per la rata solamente, che aspettaua all'vccisore, di che vedi il *Caballo resolut. crimin. cas. 10. per tot.*

8 Che li beni passino nel fisco con tutti li suoi pesi, & aggraui, vedi l'Altogrado *cons. 95. n. 1. & seq. lib. 1.*

9 Beni alienati da vn'eretico occulto, e di poi scoperto, e condennato: si possono per il fisco reuocare, e vendicare da qualsiuoglia possessore, vedi il *Caball. cas. 295. per tot.* E quando generalmente li beni si possino dire alienati in frande del fisco, vedi il *Menoch. lib. 3. præsump. 124. per totum.*

10 Beni de' delinquenti, come subito s'acquistino al fisco insieme con li frutti senza altra apprensione, quanto al dominio, ma non gia quanto al possesso, vedi il *Graziano discep. 309. num. 5. &c.* vedi fisco *nu. 6. & c. Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. nu. 52. & n. 174.*

11 Beni fideicommissarij, quando deuino rimanere appresso del fisco durante la vita del condennato, vedi Banditi n. 45. & inf. n. 16.

12 Beni stabili venduti, o alienati si deuono in termine di due mesi dal dì del contratto trasportare all'estimo dell'acquirente, e possidente con cancellarli da quello de' possessori passati sotto pena rispettiuamente della somma, che importerà il pagamento de' dazi decorsi sopra detti beni nelli tre anni precedenti, d'applicarsi vn terzo al notificatore, vn terzo al comune, & il resto al Magistrato de' Noue, & altre maggiori ad arbitrio di detto Magistrato.

Et in oltre che tali beni restino obbligati a tutti gl'obblighi, e debiti, che si facessero da quei tali sotto la cui posta, o de' suoi antenati si trouassero accesi finche non restino cancellati, e li Rappresẽtãti de' Comuni, Cancellieri, e Camarlinghi, sono tenuti inuigilare l'osseruanza, facendo pubblicare ogn'anno questo bando, & altre diligenze opportune sotto pena per ogni mancanza di scudi 50. d'applicarsi come sopra, & arbitrio di detto Magistrato, come per Bando del 1635. & altri Bandi antecedenti delli 4. Luglio 1582. e dell'anno 1593.

13 Beni immobili s'intendono non solo le terre, mà anco le case, botteghe, mulini, fornace, gualchiere, e simili edifizi, e tutti quelli della Città, e Contado di Firenze, si deuono notificare alle Decime Ducali, e trasportare sotto la posta, e nome di chi ne tira il frutto ancorche peruenissero da persone Ecclesiastiche, o altri esenzionati, ne si possono accattare, o imprestare, e sono anco obbligati li Sindaci a dare tali notizie, & altro, come per Bando delli 5. Febbraio 1494 16. Marzo 1536. 15. Nouembre 1559. & 1561. 28. Aprile 1576. 8. Luglio 1614. E tali beni, erano anco sottoposti ad vn'altra Decima d'arbitrio, la quale fu estinta per Bando delli 5. Maggio 1554. e moto proprio delli 9. Settembre 1561.

14 Beni de' delinquenti subito commesso il delitto, o altra transgressione, s'intenda ipso iure obbligati & hipothecati al fisco per tutte le pene pecuniarie, e multe in che saranno condennati, senza pregiudizio però delli Creditori anteriori del delinquente,

linquente; quali ancorche non fossero instrumentarij pubblici ne hippothecarij, si deuono preferire al fisco in questa parte, come per Prouuisione delli 5. Marzo 1565. vedi Fisco numero 6. & numero 7.

15 Beni, come per le grauezze, o decima siano sempre tributarij del Comune di Firenze, e passino in qualsiuoglia con questo carico di modo, che ne possa esser grauato. Vedi §. Donne num. 28. & il Decreto del Magistrato de' Consiglieri sotto di 8. e 12. Agosto 1550. & alli statuti della Decima lib.4. Rub.20. & al libro di leggi del detto vfizio a.229.

16 Beni liuellari, & enfiteutici de' banditi s'incorporano dal fisco per durante la lor vita naturale con pagare alle Chiese, e luoghi pij Padroni diretti il liuello conforme l'inuestiture, e dopo la morte de' banditi tornano a quelli, che sono chiamati, secondo l'vso, & osseruanza antica del fisco giuridicamente fondata non ostante il parere d'alcuni in contrario come per rescritto di S.A.S. dell' anno 1585. & ampla deliberazione dell' Auditor fiscale al libro de' Bandi de' SS. Capitani di Parte a. 93. & de iure comuni, vedi *Sord. decis. 254. per totum Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 68. & 131. Gratian. discep. 481. n. 61. & seq. & discep. 533. nu. 58. & seqq. Magon. decis. Luc. 12. n. 8.* vedi nel §. Banditi n.45.

17 Beni del Pubblico non si possono occupare senza licenza sotto pena di lire 25. secondo vna legge antica della Parte, e si deuono notificare sotto pena di cadere da ogni sua ragione, come per negozio dell'anno 1578. al libro de' Bandi della Parte a.48.76. & 50.

18 Beni del Pubblico come ripe, carbonaie, & altri si come non si possono alienare, ne da alcuno acquistare senza espresso consenso del Principe, così anco non si possono prescriuere per tempo alcuno benche immemorabile, e posseduti quietamente, come per lettera delli 16. Giugno 1580. per ordine di S. A. S. al detto libro de' Bandi della Parte a.51.

Questo però (secluso l'ordine del Principe, che hà forza di legge) patirebbe qualche difficultà de iure comuni: *Nè dominia rerum diù sint in incerto.*

19 Beni Stabili de' pupilli con quali solennità si deuino alienare, vedi nel §. Pupilli n.

20 Beni priuati, e patrimoniali del Principe godono tutti li medesimi priuilegi de' beni del Comune, Camera, o fisco, vedi nel §. Debitori numero.

21 Beni di qualsiuoglia Pubblico, & Vniuersità come non si possino vendere, ne in altri modi alienare senza precedente licenza del Gonfaloniere, e Priori della Città di Firenze, & in oggi di S. A. S. sotto pena di fiorini cento larghi, & altro, vedi vna Prouuisione dell'anno 1466. 28. Maggio alle Riformazioni a.43.

E come non si possino allogare per lungo tempo, o in altro modo contrattare senza licenza, & approuazione, vedi la Riforma delli Cinque del Contado dell'anno 1551. alle Riformagioni n. 28. e l'instruzione vegliante in oggi del Magistrato de' SS. Noue Conseruadori della iurisdizione, e Dominio Fiorentino dell'anno 1635.

§. BENSERVITI.

1 Benseruiti che si fanno dalle Comunità a' Rettori di Giustizia, quello deuino contenere circa li ministri, Vedi Rettori n.

§. BESTEMMIA.

1 Bestemmia verso Dio, la Vergine, o Santi, si punisce tanto ne' maschi, che nelle femmine per la prima volta in lire 200. e perforazione della lingua, e priuazione degl' vfizi per sei mesi dal di della sentenza, la secōda volta in lir. 300. amputazione della lingua, e priuazione di tutti gl' vfizi per vn'anno, la terza, e quarta volta doppo le dette dichiarazioni in lire 500. e scopa, su l'asino per i luoghi pubblici, e consueti con perforazione della lingua, & anni dua di Galera. E quelli, che auanti alcuna di dette condennazioni, o doppo auessero fatto abito nella bestemmia, o vsassero bestemmie enormi, e notabili con detti, o fatti contro figure, o Immagini di Dio, Vergine, o Santi possono essere condennati in quelle maggiori pene fino alla morte inclusiue, che parrà al retto arbitrio del Giudice, e Giudici s'intendono tutti li Magistrati, e Rettori, che anno mero, e misto imperio seruata la preuenzione. Bando sopra la Bestemmia delli 8. Luglio 1542. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 38. ma preuale detto Bando come posteriore.

E di detto Bando, e sue pene fa menzione il *Cabal. nelle sue resol. cas. 296. n. 32. & seq.*

E che sia di comun foro, e si possa punire dal Giudice laico, & Ecclesiastico. *Clar. §. Blasphemia vers. hoc crimen &c.* ma l'Ereticale s'aspetta al foro della Santa Inquisizione, come hò detto nel §. Eretici num.4. e vedi *Tondut. de praeuent. par. 2. cap. 27. n. 12. & cap. 28. n. 6.*

2 Bestemmia è il più enorme, e graue delitto, che si possa commettere per risultare in dispregio dell infinita Bontà di Dio, sua Madre, e Santi, da quali si riceuono tanti continui benefizi. *Cabal. resol. crim. cas. 296. n. 38. & c.* P. Manata nelle sue Notti Malinconiche. *Interrog. 200. §. 11. &c. Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 1. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco quaest. 30. num. 1. & seqq.*

3 Bestemmia come si punisca conforme a varie constituzioni di più luoghi, Concilio Lateranense, e di ragione ciuile, e Pontificia, o Canonica, vedi il *Menocch. de Arbitr. cas. 375. num. 23. & seqq.* doue afferisce che si punisca ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' casi, luoghi, e persone, e che quando è atroce, o si tratta di bestemmiatore abituato la pena si estenda fino alla morte, si come anco dalle leggi Imperiali è imposta tal pe-

na della morte, chi si possa dir' abituato, & altro vedi per il *Menoch. nel cit. luogo, & Farin. & Vul. loc.sop.cit.*

Che de iure si punisca con la pena della morte naturale, e come si osserui di consuetudine, vedi anco il P. Manara nel luogo sopra citato, & il *Clar. nel §. Blasphemia vers. Sed quaero, &c. Scanarol. loc. supra citat. per totum Vulpin. & Farinac. loc.cit.*

4 Bestemmiatore che abbia confessato il peccato in foro penitentiale, & ottenutane l'assoluzione non s'intende assoluto nel foro temporale, ma può nō ostante essere punito anco della pena temporale. *Menoch. de Arbitr. cas. 375. in fine, & cas. 539. num. 35.*

5 Bestemmia dicesi ogn'ingiuria, o maldicenza contro Dio, o Santi, & ogni volta che si detrahe qualche attributo alla Diuinità, o se gli attribuisce quello che non li conuiene, o in altro modo si trasparla di Dio, della Santissima Vergine, o Santi, o si ricordano con disprezzo i lor membri pudendi, di che vedi più esempi riferiti dal Claro *§. Blasphemia in prin. Boss. tit. de Inquisitione nu. 121. Syluestro in Summa verb. Blasphemia quaest. 1. S. Tom. 2. 2. quaest. 13. art. 1. Menoch. de arbitr. cas. 375. n. 3. 3. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 296. per totum.* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche. *Interr. 200. §. 11. fol. 319. Decian. tratt. crim. lib. 6. c. 2. Farin. de delict. & paen. quaest. 20. & Vulp. in Suco d. quaest. 20. n. 2. & seqq.*

6 Bestemmia non si reputa il dire al Corpo, o Sangue di Dio, o al Corpo di Cristo, quando tali parole si proferiscono da persona idiota, che non sà distinguere le persone delle Santissima Trinità, si deue nondimeno per l'irreuerenza di tal parlare punite con pena straordinaria, sì come si deue punire con la pena ordinaria, e come bestemmia se fussero proferite da persona scientifica; che volesse attribuire il Corpo, e Sangue a Dio come eterno Padre distinguendolo da Dio Creato, e Cristo nato della Beatissima Vergine; *Cabal. res. crim. d. cas. 296. per tot. & P. Manara d. Interr. 200. §. 11. Farin. d. quaest. 20. ampl. 8. n. 22. & seqq.*

9 Bestemmia si commette non solo con le parole, mà anco con fatti da quelli che per disprezzo lacerano, feriscono, o in altro modo sporcano, o deturpano l'Imagini, o Croce del nostro Saluatore, o della Beatissima Vergine, o d'altri Santi, e si punisce ad arbitrio del Giudice anco con la pena dell'vltimo supplicio, secondo la qualità de' fatti, e delle persone. *Menoch. de Arbitr. cas. 376. per tot.* P. Manara *loc. sop. cit. §. 12. fol. 321. Scanar. d. trat. §. 13. cap. 1. n. 5. & seq. Vulp. in Suco Farin. d. quaest. 20. num. 8.*

§. BESTIE, O BESTIAMI.

1 Bestie, che si macellano dentro la Città di Firenze che tassa se ne deua pagare, vedi il Bando delli 4. Marzo 1594. E che non si possa comprare bestiami della Grascia senza licenza. Bando 15. Ott. 1621. 1627. & 1629.

2 Bestie da carne non si potere estrarre dalli Stati di S.A.S. vedi nel §. Grascie, e §. Estrazzione, & ordine della Grascia delli 3. Marzo 1555. & 11. Maggio 1504.

3 Bestie morte, ne intere, ne in pezzi, non si potere introdurre nella Città di Firenze senza licenza della Grascia, vedi nel §. Carne n.

4 Bestie che si tengono a soccio, non si poter vendere senza licenza del Padrone, vedi nel §. Lauoratori n.

5 Bestie vendute non si può riseruare il dominio al venditore se non contro il primo compratore, e se più se ne riseruasse non gli può esser tenuta ragione contro altri, che contro detto primo compratore, come al statuto della Mercanzia lib. 2. Rubr. 8. vers. E se nelle bestie &c. e la legge circa il dominio delle bestie del di Dicembre 1410.

6 Bestiami tanto caprini, vaccini, che pecorini si deuono tener lontano da' boschi tagliati per certo tempo, vedi selue n.

7 Bestiami da lauoro, che si conducono dalli Stati alieni, come, e per difetti possono essere restituiti, vedi boui n.

8 Bestiami d'ogni sorte, grossi, o minuti, che alcuno tenesse in soccida, o in altro modo sopra possessioni altrui, non possono essere granari per qualsinoglia debito del Padrone della possessione anco col comune di Firenze, purche di tal soccida apparisca per pubblico instrumento in forma valida, ma trouandosi fraude in prestare il nome, o in altro modo chi ciò facesse incorre in pena della valuta de' bestiami, e di fiorini 50. d'oro, & in altrettanta somma il Padrone della Possessione, e Cognitori di tali fraudi sono gl' Vfiziali della Grascia, e Conseruadori di legge salua la preuenzione. Bando delli 12. Maggio 1559. §. Item considerato &c. e delli 29. Gennaio 1560. in princ. &c.

9 Bestiami minuti come non si possano da alcuno tenere intorno a Firenze in certi luoghi, se non dalli Beccai, e Spedali, vedi Castrati.

Et il medesimo intorno la Città di Pisa a miglia quattro sotto pena di lire 2. per bestia, come per Rescritto di S.A.S. 17. Maggio 1624.

10 Bestiami da lauoro fra le 30. miglia non si possono comprare per riuendere, se prima non si faranno tenuti giorni 50. sotto pena di scudi 25. e perdita di essi, e si possono comprare da ciascun Mercante dalli 15. Ottobre a tutto Gennaio, e chi li compraſse dalle 30. miglia in là può riuenderli, e non è tenuto se non delli tre difetti detti nella parola Boui n. Bando delli 29. Gennaio 1560. doue si contengono molt' altre cose circa il macellare tali bestie, & altro, &c. Di che vedi anco il Bando delli 13. Giugno 1565. che comprende tutto il Dominio.

11 Bestiame vaccino sgabellato per pastura non può seruire per lauorare, ne si può estrarre dal Contado di Firenze per altri luoghi del dominio, sì come

come ne da quattro Vicariati, S.Gio. Scarperia, Certaldo, e S. Miniato per altri luoghi del Contado, sotto pena in tutti li casi della perdita di essa, ne si può mettere bestiame a pasturare nel contado di Firenze per volerlo poi ritrarre, perche doppo dieci giorni diuiene grascia di quello. Sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. vedi estrazione num.

12 Bestiami Casalinghi, o anco condotti di Maremma come si possino pascere nella Montagna alta, e bassa di Pistoia nelle pasture, e prouenti d'ogni sorte, ne'loro rispettiuamente comuni tanto di verno, che di state con pagare le solite fide al conduttore di tali prouenti in quelle somme, che ne' capitoli di ciascun Comune sono ordinate, e quel lo si debba osseruare intorno alli Caualli da basto & altro, vedi la dichiarazione fattane sotto di 3. Genn. 1601.

13 Bestie Caualline, muline, & asinine dette dal piè tondo si deuono ogn'anno per tutto il Mese di Maggio dar in nota, e portata in Firenze alla Cancelleria della Parte, e fuori alli Rettori, sotto pena di mezo scudo per bestia non denunciata, ne si possono contrattare in Firenze, se non per mezzo di Sensali, e stimatori a ciò deputati sotto pena della metà della valuta d'ogni bestia altrimenti contrattata, e fuori sono tenuti li Sindaci, o altri denunciatori de'maleficij, e i messi dentro le Città, e luoghi murati rapportare alli Rettori tutti li contratti, che si faranno di dette bestie dentro al termine d'vn mese, come anco di quelle che moriranno, o nasceranno, e sono obbligati li contraenti, e Padroni, dar conto subito a detti Sindaci, o messi di tutti li detti casi sotto pena di mezzo scudo per bestia, e volta lasciata, e sopra tali denuncie solamente, deuono li Rettori inquisire quelli che non auranno pagato la Gabella fra'tempi ordinati dalla legge sopra ciò publicata, sotto di 15. Febbraio 1581. per mandarne li processi insieme con le portate, e denuncie al Magistrato degl'Vfiziali de'fiumi. Bando delli 14. Maggio 1655.

Che si deua pagare la gabella di dette bestie s'intende delle vendute viue, e non morte, vedi gabella n.49.6.& 66.

E come le bestie si possano tenere, e dare a vettura da ciascuno, vedi nel §. Vetturini numero.

14 Bestiami, sendo percossi da altri, che dal Padrone, come si punisca il percussore, vedi Animali n.7. Boui n.9.

15 Bestiami forestieri, che si conducono da Fiorenza a Siena, o da Siena a Fiorenza si deuono condurre per la strada vera maestra Romana, e non per tragetti, per fuggire le Gabelle, sotto pena della perdita di essi d'applicarsi vn terzo al fisco, vn terzo al Magistrato, o Rettore, che farà pagare, & il restante al notificatore, come per ordinazione delli 21. Luglio 1574. numero 8. nelle quali amplamente si dispone quello, che si debba osseruare per mantenimento de'pascoli, e bestiami.

16 Bestie d'ogni sorte (non essendo notificati li difetti) si possono restituire, o far protesto per riauere il prezzo, e spese per gl'infrascritti mali, e fra gl'infrascritti tempi, cioè.

Mal del morbo, pietra, capo morbo, capo gatto, capo giro, cimurro, bolso, morbo vmido, auido, subauertazzo, anseruitale, celfastioso, subrenale, e fulgine nezzoso fra trenta giorni.

Cozzare, e brecciare, mal maestro, mal di fianco, e lunatico, fra quarantacinque giorni.

Ed ogn'altra malattia, e difetto, come sparagano, giardoni, corbe, doglie vecchie, natura fuori, allentatura di schiena, restio, granchio, tirare alla stalla, mordere, non si lasciar mettere la briglia, sella, o basto, gettarsi nell'acqua, in terra, o rena caualcandosi, o con la soma, scrofe, mazzuole, cornetti, formella, chiauarde, capelletti, sopresso, dolori, & altri simili mali fra giorni dieci sempre dal di del contratto quello non computato, e col pagare l'opre, o vetture, sendosene seruito. Quali protesti si deuono fare per via di Corte, o con l'andare il compratore a notificarli al venditore in presenza di più testimoni, & essendo giustamente impedito con chiamare dua, o più testimoni degni di fede dichiararsene seco, e farsene fare attestazione in iscritto con il tempo, e luogo di tal fatta diligenza, e poi rimanere la bestia al venditore, e non la volendo accettare depositarla, come più amplamente vien'ordinato dalli statuti dell'Arte de'Fabbricanti della Città di Firenze, a'quali mi rimetto, si come anco mi rimetto alli periti circa la cognizione delli sopraddetti mali, e difetti, vedi però nel §. Boui n. 3. & seqq.

§. BIRBONI.

1 Birboni, furfantoni, e vagabondi, come non possino stare nelli Stati di S. A. S. vedi vagabondi.

§. BIRRI.

1 Birri, messi, e cauallari non possono far alcun esercizio sottoposto all'vfizio della Grascia, vedi cauallari n.

2 Birri deuono sempre portare appresso di se il bullettino, e fede del Bargello, che seruono ad effetto di poter portar l'armi, e quando si partono dal seruizio deuono restituirlo, & occorrendoli fermarsi in Firenze non possono tener gl'archibusi, o arme in alla nell'osterie, o altroue, ma nel corpo di guardia del Bargello sotto pene arbitrarie al Magistrato degl'otto, & andando a far qualche esecuzione di notte per essere riconosciuti deuono pigliar seco messi, o sindaci della villa. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 79. Bando delli 28. Giugno 1610. §. E per ouuiare, doue anco si dispone, che andando a fare qualche esecuzione deuono prima presentarsi auanti il Vi

cario, Podestà, o Vfiziale, nella iurifdizione del quale auranno la commiffione per farfi dare in compagnia il meffo del luogo.

3 Birri non rendono pace, ne attiuè, ne paffiuè di che vedi §. Pace n.

4 Birri non fe li può far refiftenza nell'atto delle loro efecuzioni, vedi §. Refiftenza n.

5 Birri come perfone vili, & infami non fe li crede, o quando fe li poffa credere, vedi il *Guaz. deff. 5. cap. vlt. num. 8.& deff. 10. cap. 5.& 6. Clar. §. fin. quaeft. 7. num. 3. Farinac. de var. crim. quaeft. 108. n. 150.& feqq.& de oppofit. contra teft. quaeft. 56. art. 11. per tot.*

Che ne'Stati di Tofcana quando fono più fe li creda anco ad effetto di condennare, maffime in materia di delazione d'armi, e fimili cafi priuilegiati nelle proue in virtù del ftatuto Fiorentino libr. 4. Rub. 189. e di più leggi, e bandi, che ciò difpongono in molti cafi, mentre non fi proui legittimamente in contrario, e che almeno il lor detto faccia indizio a tortura, vedi il *Cabal. refol. cr. caf. 126. per tot.& caf. 127. per tot. Farinac. loc. cit. & Vulp. in Suco d. quaeft.* 108. *num.* 14. & *d. quaeft.* 56. *num.* 56.&c.

6 Birri ciò che deuino fare delle robe trouate addoffo alli prigioni, vedi robe n. 2.

7 Birri della Mercanzia, non fi poffono offendere, ne fare offendere, ne dar'aiuto, o fauore di fatti, o parole agl'efecutati da loro in perfona, o beni, ne farli alcuna violenza, fotto pena a' maggiori di due tratti di fune, e a'minori 25. ftaffilate, e di più Galera, ftinche, confino, o pecuniarie ad arbitrio, fendo per quefte tenuto il padre, marito, maeftro, e capo di cafa, e fi crede a detti birri con lor giuramento. Bando 13. Giugno 1559. vedi nel §. Refiftenza.

8 Birri della Mercanzia fono obbligati andare col Bargello della piazza, o fuoi Birri alle guardie, e guardiole per le fefte, e fpettacoli, che fi fanno nella Città ogni volta, & in quel numero, che faranno richiefti, come per ordine delli 29. Settem. 1619. regiftrato al lib. 3. de ftat. cr. del Mag. degl' Otto a. 166.

9 Birri, & altri efecutori non poffono pigliar mancie dalli mugnai, fornai, farinaioli, bottegai, ne altri fotto pena a loro di fcudi 25. e tratti dua di fune, e perdita dell'vfizio, & a chi glie ne darà di fcudi 20. per ciafcuno, e ciafcuna volta d'applicarfi, come nel Bando de' Rifcontri dell' anno 1626. vedi nel §. Fornai, e §. Caualları.

10 Birri non fi condannano nelle fpefe, per pretefa calunnia, non giuftificando le loro querele, come fi può vedere in vn Negozio del Mag. degl' Otto dell'anno 1664. in filza negozi num. 1784. a. 4.

Il che però io intendo affolutamente quanto alla calunnia prefunta, perche facendo l'obbligo loro in querelare non fi prefumono farlo per calunnia benche poi non prouino concludentemente, ma non già quanto alla vera, e manifefta, nella quale incorrendo dourìano più feueramente degl'altri effer puniti, & in quefto propofito della calunnia vera, o prefunta, vedi *Clar. §. fin. quaeft. 62. n. 4.& feq.& quaeft. 7. n. 12.*

Che alli Garzoni della Grafcia fi deua credere nelle loro inuenzioni, e trouando che non dichino il vero mandarli in Galera. Refcritto di S.A.S. del di 1. Marzo 1610.

11 Del refto vedi nel §. Efecutori, e §. Caualları.

§. BONBARDIERI.

1 Bonbardieri anno facultà d'arme offenfiue, e difenfiue non proibite di giorno, e di notte fino al.a campana tanto in Firẽze che fuora per la lor perfona folamente. Legge Generale dell' armi 23. Nouemb. 1623. n. 61.

2 Godono tutti li priuilegi degl'armati di corfaletto con le medefime efenzioni, dichiarazioni, e pene, e quelli di Groffeto non poffono effere catturati per debito, che aueffero fatto auanti d' effere defcritti Bonbardieri. Capitoli militari 29. Aprile 1646. c. 15. n. 2.

E che fi come detti armati non poffino in Firenze portar l'armi doppo il fuono della campana dell' arme, così ne anco li Bombardieri, vedi il Refcritto delli 22. Gennaio 1654. al libro terzo de' Statuti Criminali della Cancelletia degl' Otto a. 213.

3 Gl'vfiziali de' Bombardieri, o dell' Artiglieria conforme al grado, che tengono deuono godere li priuilegi degl'vfiziali d'infanteria come per dichiarazione fattane da S. A. S. fotto di 4. Agofto 1646. in fupplemento de' Capitoli militari, ne' quali non fi faceua menzione di detti vfiziali, & appare a detto lib. de ftat. crim. a. 209. vedi Canc. n. 14.

§. BOSCHI.

1 Bofchi cedui dentro le venti miglia alla Citta di Firenze fra quanto tempo fi poffino tagliare, vedi §. selue n.

2 Bofchi di caftagni, e polloneti, come, e quando fi poffano tagliare, vedi §. selue n.

3 Bofchi non fi poffono incettare per riuendere il legname, e dopo tagliati fi deuono guardare dal beftiame per certo tempo, vedi §. felue n.

4 Bofchi, o bofcaglie di Volterra deftinate per le moie, o saline di detto luogo come non fi poffino tagliare etiam da'propri Padroni, ne portarui fuoco vicino a cento braccia, & altro, vedi nell' ordinazione fopra ciò fermata fotto di 19. Nou. 1591. e pubblicata il di 19. Giugno 1592. e nel §. selue n. e §. tagliare.

§. BOTTEGAI.

1 Bottegai, che vendono grafcie a pefo come fiano obbligati tenere la ftadera, o bilancia, e la tauoletta de' prezzi, & altro, e fotto quali pene, vedi la riforma, e Bando della Grafcia

29. Gen-

29. Gennaio 1560. vedi §. Misure numer. 7. E come nella Città di Firenze, e negl' altri luoghi si deuano dal Publico mantenere stadere, o bilance in perno giuste, e marchiate, alle quali possa ricorrere ciascuno, che auerà comprato grascie per riconoscere se li sia stato fatto fraude, e darne parte alla Giustizia, che anco è tenuta per se stessa sopra ciò inuigilare, e procedere ex officio, vedi il Bando delli 19. Agosto 1593.

2 Bottegai d'ogni sorte, & altre persone non possono tenere Galla di Leuante detta Scarapesce, ne comprarne, o venderne, o condurne nelli Stati di Toscana sotto pena di scudi 200. & arbitrio sino alla Galera inclusiue. Bando delli 26. Agosto 1588. rinnouato nel Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. vers. Et in qualunque &c. vedi pescare n.14.

3 Bottegai farinaioli, se possino prouedersi per le loro botteghe dentro le 16. miglia alla Città di Firenze, vedi nel §. baculli n.

§. BOVI.

1 Boui di qualsiuoglia sorte non si possono estrarre dalli Stati di Firenze, e quelli da lauoro non possono essere grauati, staggiti, ne venduti per qualsiuoglia debito, tanto priuato che pubblico, douendo godere l'esenzione, che di ragione comune li compete come instrumenti rusticali. Rescritto di S.A.S. delli 30. Nouembre 1631. a relazione della Clarissima Prattica, &c. Cessa però la dottrina dell'Asino, che nella sua Pratica 3. 31. limit. 33. & 34. fol. mihi 183. afferma tal priuilegio non si osseruare nel stato di Firenze, massime per li debiti pubblici, vedi Contadini n.2.

2 E come li boui destinati all'agricoltura, e non per mercanzia, e gl' altri instrumenti rusticali non possino di ragione comune essere esecutati, per qualsiuoglia debito ancorche regio, o pubblico, vedi Pietro Pecchio nel suo trattato *de Iur.sistend. & man. iniect.cap.5.n.16. Neguf.de pig.par.2.memb. 3.num.49.Carlin.contr.forens. cap.112.per totum. lib.1.Menoch. de Arbitr. cas.378 per tot.* doue non solo attesta esser proibita l'esecuzione, ma anco douersi arbitrariamente punire gl' esecutori, se bene il debitore non auesse altro, in che si possa fare l'esecuzione, il che però non passa senza qualche difficultà, e vedi *Scanarol.tratt.de visit.carcer. lib.2.§.4.c.2.n.6.&c.* doue adduce molti priuilegi dell'agricoltura.

3 Boui, quando si vendono, e comprano a mercanti, o alle case, o altroue non si deuono attendere li rapporti de' compratori per qualsiuoglia difetto eccetto, che di cozzare, tragiogare, mal maestro, o lunatico, che si dica, e di orinar sangue, di modo che fuor di quelli quattro difetti non è tenuto il venditore a menar buono, ne defalcare cosa alcuna del prezzo conuenuto, come per il suddetto Rescritto 30. Nouembre 1631. esistente nell'Archiuio delle Riformagioni di Firenze come legge vniuersale nella filza delle Relazioni del la Pratica segreta di detto anno, &c. vedi §. Bestie n.17.

4 Che il venditore de'boui, o altre bestie sia tenuto manifestare li difetti al compratore altrimenti essere luogo alla redibitoria con la restituzione del prezzo fra sei mesi, o al defalco fra vn' anno ancorche il venditore non sapesse li difetti, o auesse detto di non voler'essere tenuto degl'occulti, o di vendere con tutti li suoi schinelli, perche è tenuto esprimere più chiaramente i difetti, & essendoui apposto il patto della displicenza è luogo ad esso fin'a sessanta giorni benche non auessero alcun difetto, e quando se ne restituisce vno difettoso si può, e deue anco restituire il compagno per la simultanea vendizione, & altro vedi per il *Ciarlino contr.113.per tot. Altograd. cons. 10. num. 20. & seqq.lib.1.& cons.12.num.1.& seq. d. lib. 3. Gratian.discep.947.num.26.&c. Menoch.de Arbit. lib.1.quaest.22.n.12.& 13.& è materia del titolo de edilitio edicto, ne digestis, & de edilitia actione nel codice*, e vedi *Sord.dec.146.per tot.* e in questo §. vendere n.43.

5 Che se bestia venduta morisse fra tre giorni si presuma esser stata morbosa, di modo che si possa repetere il prezzo contro il venditore attento il *Boer.decis.323. num. 12.* intendendo mentre non apparisca di qualch'altra disgrazia, o causa di morte cagionata dal cōpratore, &c. *Sord. loc. cit.n. 18.* vedi vendere n.21.& n.43

6 Boui, o simili bestiami da lauoro chi condurrà dalli stati alieni, sendo suddito deue sodare alla Grascia per la somma di fiorini 300, d'oro di restituire a compratori il prezzo auuto di quei bestiami che li fossero restituiti per vno di questi tre difetti cioè mal caduco, pisciar sangue, e cozzare, con priuilegio a tutti ancorche forastieri, che non sono tenuti a detto sodo, per la prima volta, che tali bestiami si venderanno da loro in questi stati di non essere tenuti per altri difetti che per li tre sopraddetti purche si dichiarino con li compratori che siano di stati alieni, e però non essere tenuti ad altro: ma chi vendesse bestiami dello stato per forestieri casca in pena della perdita, o lor valuta, e di fiorini 25. d'oro per ogni volta, & ogni bestia, e cognitori sono il Magistrato della Grascia, e Conseruadori di legge salua la preuenzione, Bando delli 12. Maggio 1559. §. E considerato ancora &c. vedi nel §. Mercanti n.

7 Boui, o altra sorte di bestiami, che alcuno tenesse sopra possessioni d' altri come non possino essere grauati per debiti del Padrone della possessione, vedi bestiami, e sopra n.1.& 2.

8 Boui, non si possono macellare, se non a tutti i Santi, se la Grascia non concedesse licenza d'anticipare quindici giorni, sotto pena di scudi dieci, & anco ne' casi fortuiti con licenza sotto detta pena. Bando 29. Gennaio 1560. Sopra di che vedi altro Bando delli 12. Giugno 1596. e 13. detto 1565. e Beccai n.11.

9 Boui, o tori trouati a far danno nō si possono ammazzare,

mazzare, far'ammazzare, o ritenere ferrati, sotto pena in caso d'ammazzamento della vera stima al Padrone, e della metà più, cioè a ragione di soldi 30. per lira, & è tenuto il Padre per il figliuolo, il zio per il Nipote, l'vn fratello per l'altro viuendo a comune, & il padrone per il garzone, come per ordinazioni delli 21. Luglio 1574 n.5. vedi animali n. 2. & n. 7.

§. BOZZOLI.

1 Bozzoli di seta, & altre robe, che da quelli si cauano non si possono comprare, incettare, o barullare per riuendere, ma solo da chi trae, o far trarre la seta, o da chi giustificasse di comprare per tali traenti, non s'intendendo però di quelli che li comprassino fuor di stati, e chi vuol trarre, o far trarre seta, deue prima di cominciare a cõprare far intitolare vn quadernuccio dal Cau. del Rettore del luogo, e promettere di tener in esso diligente conto di tutti li bozzoli, e della seta tratta, tanto reale, che doppia, o che compreranno da altri per rimetterlo fra 15. giorni doppo finito di lauorare per mandarsi all' Arte della Seta per tutto il mese d'Agosto, sotto pena della perdita de'bozzoli, o seta, e di scudi 25. & arbitrio, & anco doue sono i pesatori pubblici denono tenere vn libro, e notarui tutti li bozzoli, che peseranno con i nomi de'venditori, e compratori, e quantità di libbre, giorno per giorno sotto penà di scudi cento, & arbitrio &c.

Si come chi vuol comprar sete, o altre rigaglie di esse deue darne nota al Rettore del luogo, doue le compreranno, & altro vedi nel Bando sopra l'incetta de Bozzoli dell'anno 1651. & altre leggi, e statuti dell' Arte della Seta, &c. vedi Seta.

2 Bozzoli come, e sotto quali pene non si possano estrarre dalli Stati di S. A. S. si come nè l' altre rigaglie di Seta. Vedi li Statuti dell' Arte di Por S. Maria lib. 2. rub. 7. per tot. publicati sotto di 17. Settembre 1580.

E circa il macerare, e lauorare Bozzoli, vedi il Bãdo dell' anno 1642. e nella parola Beccai num. 7. Letti num. 3. Seta num. 3.

3 Bozzoli, etiam sfarfallati, e forati, stracci di seta, pelature, o ferighelle di seta, & altre rigaglie non si possono estrarre, sotto pena la prima volta della perdita di esse, e bestie, e di altretanto più, & arbitrio, e per la seconda, & altre volte delle medesime pene, e tratti dua di fune, & arbitrio, & il medesimo si dispone delle telaia, & altre cose, & instrumenti appartenenti al tessere, torcere, o filare sete, e del sapone da seta, foglia di mori, cãne cotte da pettini, erba gualda, orichico, limatura di ferro, o altro, à dichiarazione de' Conseruadori dell' Arte, & altri particolari in tal materia. Vedi detti Statuti lib. 2. rub. 7. per tot.

§ BRACCHI.

1 Bracchi da fermo, come siano proibiti tenersi per cacciare, & vccellare con essi, & ãmazzare starne. vedi il Bando delli 12. Febbraio 1632. rinouato per altro Bando delli 12. Nouembre 1641. che si rimette a detto primo, che dispone non si potere tenere nella Città di Firenze, o fuori dentro le 20. miglia, ne in Pisa, o fuori dentro l' otto miglia in qualsiuoglia tempo, e molto meno con essi cacciare, sotto pena per la retenzione di scudi 25. arbitrio, e perdita di essi, e per la caccia di scudi 50. arbitrio, e perdita, che si deuono mandare al Capocaccia di S.A.S. nelle quali (sendo più cacciatori) incorrono tutti, benche auessero vn sol bracco, & il Padrone è tenuto per gl' altri, come più amplamente in detto Bando del 1632. che concede scudi sei di cattura per ciascun prigione.

2 Bracchi da fermo non si possono in qualsiuoglia luogo del Dominio fiorentino condurre fuor delle strade maestre, etiam senza archibuso, o altri instromenti da caccia, dal di primo Dicembre, fino alli 20. Luglio, sotto pena di scudi 25. tratti 2. di fune, arbitrio, e perdita, e del doppio più, tirando archibuso, o tendendo reti con detti bracchi in detti tempi, ancorche non seguisse la preda, e sotto la medesima pena raddoppiata, & altre suddette non si può tirare alla leuata, d' applicarsi come nel Bando Generale 1622. e cognitori sono li Rettori del Criminale. eccetto, che ne' quattro Vicariati ha luogo la preuenzione con il Magistrato degl' Otto. Bãdo delli 27. Ottobre 1629.

3 E come siano proibiti dentro al Barco reale. Vedi Cani num.

4 Circa la proibizione de bracchi da fermo per tutto lo Stato; vedi vna Supplica della Comunità di Bagnone, e negozio sopra di ciò fatto, nel quale si proponeua la sospensione di detto Bando delli 27 Ottobre 1629. per tutto il Capitanato di Fiuizzano, e Castiglione del Terziere, come luoghi molto lontani, e soliti godere libertà di Caccia, e che la proibizione non risultaua ad altro, che a fauore de forestieri conuicini, i luoghi de' quali si rendeuano più abbondanti d' animali; si come il medesimo si può dire della Romagna, doue non sono Bandite, e però molto saggiamente è stata detta proibizione ristretta, come sopra si dice al num. 1.

§ BVLLETTINI.

1 Bullettini quando sono stati riuocati, nõ se ne possa ripigliare dentro all' anno, contro del medesimo creditore, che gl' hà fatti riuocare, vedi vna Prouisione delli 13. Dicembre 1421. Et in materia di tali Bullettini, vedi più altre Prouisioni sotto li 9. Giugno 1440. e più amplamente da chi, a chi, e come si possano concedere sotto di 20. Luglio 1469. 1473 e 1475. alle Riformagioni, doue vanno registrati con pagamento di certa tassa in conformità della detta Prouisione dell'ãno 1473. alla quale soggiaciono anco li Saluicondotti per debiti concessi da S. A. S. come per Decreto del Magistrato de' Consiglieri del Mese di Luglio 1639. à relazione dell' Auditore delle Riformagioni, non ostante, che per prima questi non si

registrassero

registressero, vedi §. Saluocondotti.
Et in tal materia vn'altro Decreto del Magistrato predetto sotto di 5. Nouembre 1602.

C

§. CACCIA.

1 Caccia è proibita in molti luoghi, per Bandi particolari del Magistrato degl'Otto, come appresso cioè.
Nelle Cerbaie di Fucecchio, & altri luoghi, Bando 3. Dicembre 1596.
Nelle Bandite di Pisa, di S. Piero in Grado, & altri luoghi compresi nel Bando 4. Febbraio 1549.
Nelle Bandite del Poggio a Caiano, di Malmantile, e di Montecarlo. Bando 2. Nouembre 1556.
Nella Bandita d'Empoli, e Montespertoli. Bando 9. Luglio 1566.
Nella Val di Pesa. Bando delli 31. Luglio 1567.
Nella Bandita di Pratolino, Bando 22. Settembre 1568.
Dalla Porta al Prato alla Porta S. Friano, e sua aggiunta. Bando 29. Nouembre 1572. e 7. Luglio 1589.
Nella Bandita di Lappeggio. Bando 18. Settembre 1573.
Intorno la Città di Firenze fra dieci miglia. Bando primo Giugno 1579. e 15. Aprile 1581.
Dall'Ombrone al Ponte a Signa per Castelletti. Bando delli 21. Agosto, e 28. Settembre 1582.
Nella Bandita d'Orentano, & altri luoghi, Bando 14. Dicembre 1588.
In Pian di Mugnone, e sua aggiunta. Bando 7. Luglio 1589.
Quanto a Cerui proibita per tutto. Bando 23. Dicembre 1589.
Nelle sei possessioni di Monsignor Vescouo di Pistoia a Lappeggio. Bando delli 26. Maggio 1562.
Nell'Isola di Legnaia, e S. Moro Bando 18. Maggio 1591.
Nella Bandita di Nozzoli, Piazza grande, e Greue. Bando delli 27. Febbraio 1591. e 19. Settembre 1595.
Nel Vicariato di Certaldo, S. Miniato, Empoli, e Cerreto per le tortore 6. Luglio 1593.
Dalla Porta S. Niccolò al Ponte à Ema, alla Certosa, fino alla Porta S. Pier Gattolini 6. Febbr. 1587. e 13. Agosto 1595.
Alle Cascine dell'Isola. Bando delli 14. Luglio 1599.
Nel Colle di Signa 17. Nouembre 1599.
Nel Capitanato di Montepulciano. Bando dell'anno 1601.
A Castel Fiorentino, & altri luoghi. Bando 15. Luglio 1614.
A S. Mezzano con la tenuta delli Ximenes 22. Agosto 1564. e 6. Aprile 1596. e 4. Giugno 1614.
Nel Barone sopra Prato. Bando delli 7. Nouembre 1625.
A S. Martino la Palma, Rouete, e Montaguto 14. Dicembre 1628.
A Gricciano del Sig. Duca Saluiati. Bando delli 9. Luglio 1566. con l'aggiunta del corrente anno 1664.

2 Caccie quando non vi si possa portare archibusi, vedi Archibusi.

3 Caccia è proibita dal Ponte di Castel Fiorentino verso Ponente su per l'Elsa fino alla strada che cala in Elsa dalla casa del Poggio a Isola, e voltando all'erta, sopra la medesima strada, fino alla strada maestra, che da Montarso va a S. Miniato & altri tragetti fino in Orlo, & in Enola, & alla Porta di Montaione, e di quiui a Castel Fiorentino fino al Ponte d'Elsa di detto Castello sotto le pene che nel Bando generale delle Bandite delli 17. Settembre 1612. come meglio nel Bando delli 15. Luglio 1614. 6. Giugno 1618. con aggiunta delli 20. Marzo 1620, e meglio ancora nel Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vltimamente ristampato dell'anno 1662. ne' quali Bandi generalmente si tratta doue, e quando sia proibita la caccia, & vccellagione, & in vn sommario delle proibizioni di tutti i luoghi del dominio fuor delle Bandite stampato dett'anno 1618. e sotto di 20. Aprile 1621.

4 Caccia con cani, vccelli, o altri strumenti è proibita intorno la Città di Firenze a 20. miglia, & anco fuor de'luoghi seminati, e delle bandite dal di primo di Quaresima fino a tutto li 20. Luglio, & anco pigliar con le mani leproni, o capri, sotto le pene che in detto Bando generale del 1612. Bando sudetto delli 15. Luglio 1614. vers. ancora &c. e Bando delli 20. Marzo 1620. vers. riducendo, &c. e Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 3. e 22. Giugno 1634.
E come anco fosse proibita per prima, vedi più altri Bandi antecedenti, cioè sono di 6. Febbraio 1587. 3. Luglio 1596. e 13. Luglio 1617.
E della proibizione dentro le 10. miglia intorno Firenze, e Pistoia quanto a fagiani, e francolini, e guastar'oua, vedi il Bando 26. Luglio 1597. e 26. Settembre 1598. che parla anco de'capri dalla Porta San Gallo à Castello, al Ponte alla marina, a Prato, e da Prato a Pistoia, e per tutto il piano.

5 Caccia dentro le 20. miglia è proibita dal di primo di Quaresima alli 20. Luglio (eccettuati li paretai ragne, e frasconaie) sotto pena di scudi 20. e vn tratto di fune, e dalli 20. Luglio fin a tutti i Santi è proibito in detto termine far file di maggior numero di 20. persone sotto pena di scudi 20. per ciascuno

ciascuno sopra detto numero, e sono tenuti tutti in solido vn pagamento bastante. Bando delli 13. Luglio 1617. e Sommario delli 6. Giugno 1618. doue anco dentro a dette 20. miglia si proibisce ammazzare, o tirare con Archibusi à lepri, capri daini, cerui, porci cignali, fagiani, starne, coturnici, francolini, e colombi domestici, sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio, e con altri strumenti, & ordigni, sotto pena di scudi 25. perdita di essi, oltre la detta fune, & arbitrio, vedi il Bando generale delli 6. Agosto 1522 cap. 3. quale in questa parte è rinouato per altro Bando 22. Giugno 1634.

Come la Caccia à lepri, e simili animali sia proibita nel Vicariato di s. Miniato, vedi Bando delli 8. Maggio 1595.

E della Caccia con file, che passino il numero di venti persone proibita. Bando delli 24. Luglio 1595.

6 Che dentro alle 20. miglia presso Firenze, e nel Vicariato di s. Miniato fino ad Arno, etiam fuor delle bandite, non si possono tener reti, lacci, & altri ordigni da lepri, sotto pena di scudi 20. d'oro, perdita di essi, o lor valuta. Bando 20. Dicemb. 1588. e 2. Genn. 1600. ne ammazzar con archibusi animali proibiti tirando al balzello etiã senza cogliere, sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti dua di fune, perdita, & arbitrio, &c. e quello per tutto l'anno. Vedi il Bando generale delli 6. Agosto 1622. cap. 3. & altro Bando delli 27. Ottobre 1629. vers. con dichiarare &c. e ammazzandoli, o tirandoli con balestre, o altri strumenti, la pena è di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio da raddoppiarsi in questo capo, quanto alli fagiani, e francolinini come per detto Bando delli 6. Agosto 1622. c. 3.

7 Cacciare, pescare, & vccellare è proibito sotto le pene del bando generale delle bandite 6. Agosto 1622. & arbitrio nella nuoua bandita dalle Cerbaie cominciando dalla Chiesa nuoua di s. Rocco d'Altopascio per la strada, che va in Orentano, arriuando al Valico, e seguitando fino alla Valle di Borgoualle, al Porto del Grugno, & altrone de'luoghi descritti fino alla detta Chiesa di San Rocco, come nel Bando delli 4. Dicembre 1638.

8 E che tutto il medesimo, e sotto le medesime pene sia proibito nella nuoua bandita dell'Improneta, che comincia dalla Porta s. Friano, e seguita ne luoghi descritti nel Bando delli 14. Marzo 1647. vedi detto bando &c. & il bando generale delli 6. Agosto 1622. c. 1. doue anco si comprendono li beni di S. A. S. fuori della Porta San Niccolò, & altro &c.

Della bandita dell'Impruneta, ci sono anco li bandi delli 22. Giugno 1560. & 15. Aprile 1581. che il primo proibiua la caccia, e il secondo la permetteua.

9 Caccia è proibita nella bandita di Cerreto, e sua aggiunta fatta per bando del 1634. vedi bãdita n.

E della bandita di Cerreto Guidi, vedi altri bandi del di 7. Nouembre 1549. 2. Nouembre 1556. & 17. Luglio 1568.

10 Cacciare a lepri, come, e quando sia permesso, o proibito nell'aggiunta nuoua della bandita di Cafaggiolo, vedi bandita n.

E della bandita di Scandellone, e Cafaggiolo di Mugello, vedi altri bandi sotto di 15. Luglio 1564 7. Luglio 1589. 12. Ottobre 1605. e 21. Marzo 1625.

11 Caccia con bracchi da fermo come sia proibita, vedi bracchi.

12 Caccia di starne, o coturnici col bucine, o bue è proibita in tutto il Dominio Fiorentino, sotto pena di scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune per la prima volta, e perdita di tali strumenti, e per la seconda, & altre volte (oltre a dette pene) dell'arbitrio fino alla galera inclusiue, si come è proito vccellare con escati senza licenza in scriptis sotto pena di scudi 25. simili, e tratti dua di fune & altro, come nel Sommario del bando generale di caccie, e pesche delli 6. Giugno 1618. e vedi il bando generale di caccie delli 6. Agosto 1622. cap. 2. per tot.

E della proibizione della caccia col bucine, o bue ci è altro bando particolare delli 27. Settembre 1567.

Come anco sia proibito vccellare alli scati senza licenza sotto le pene di chi ammazza Colombi, e chi ottiene licenza deua dar sicurtà di scudi cento di non pigliar Colombi domestici. Bando 11. Settembre 1593.

13 Caccia benche di ragione comune sia negl'altri permessa, e laudabile, nondimeno è proibita a Chierici, e Preti, essendo piena di grida, e dando occasione di nutrire cani, vccelli, & altro, che a loro non è permesso. Porrebbe però essergli lecita la caccia qualche volta per ricreazione, & in tempi congrui, & anco ne'casi proibiti fanno la preda loro senza obbligo di restituzione, si come la pesca gl'è permessa ad esempio degl'Apostoli mentre non lo facessero in giorni di gran festiuità o con scandalo, & il medesimo anco si dice de' Vescoui, e che di tre sorte sia la caccia, e in che modo si punisca ne'detti casi proibiti, & altro in tal materia, vedi per il *Menoch. de Arbitr. cas. 413. per tot. Gratian. discep. 139. num. 23. & seqq.* e più largamente *D. Carolo de Graffis de effect. Cler. effect. 33. per tot. Bonif. de furt. §. 6. n. 13. & seqq. ad 20. fol. 218.*

14 Caccia con cani, rete, lacci, archibusi, & in qualsiuoglia altro modo a starne, e lepri è proibita al tempo della neue, e dal principio di Marzo a tutto Luglio, quando le lepri sono pregne, e li grani alti, sotto pena di scudi 20. e tratti dua di fune per ciascuna lepre, o starna, e tanto a chi le piglia, come a chi fosse in lor compagnia, o desse aiuto, d'applicarsi vn terzo all'inuentore, vn terzo al Rettore, che condannerà, e risquoterà, & il resto al fisco, da esserne sottoposti a Rettori del

crimi-

criminale,o al Magistrato degl'Otto salua la preuenzione, come per Bando delli 16. Dicembre 1616. rinnouato nell'anno 1640. al libro de' statuti della Terra del Sole a. 119. e al libro di leggi, e Bandi di detto luogo, a. 117. &c.

Il medesimo che sopra, e nominatamente nel Cómissariato di Romagna Fiorentina, e Capitanato di Bagno si proibisce per il Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. ver. il fine, &c. però con espressa confermazione del priuilegio degl'archibusieri a cauallo delli detti Commissariato, e Capitanato rispettiuamente di che vedi Archibusieri n. 1.

15 Caccia come, & in che modo sia permessa dentro le Bandite, vedi Bandite num. 15. & il Bando 27. Luglio 1592. primo Ottobre 1608. che permette la caccia ne' propri beni per vso proprio quanto agl'animali danneuoli. E quali caccie siano riseruate a Gentiluomini Pistolesi in quello di Pistoia, vedi il Bando 6. Maggio 1619.

16 Caccia come, e quando sia proibita nel Territorio e Maremme di Pisa, e come nelli quattro vicariati di s. Gio. Certaldo, Scarperia, e s. Miniato, vedi Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. c. 4. e 5.

17 Cacciare, o vccellare dentro all'otto miglia vicino alla Città di Firenze etiam fuor delle bandite, non si può appresso alle ragnaie d'altri, ne entrare in esse di giorno, o di notte con balestre, ciuette, archetti, pania, o simili strumēti da pigliar vccelli, ne accostaruisi cō detti strumenti a braccia 150. per ogni verso, sotto pena di scudi 10. e tratti dua di fune, eccettuati però quelli che passassero per le strade comuni, o viottoli senza fermarsi. Bādo sudetto delli 6. Agosto 1622. cap. 8. e Bando particolare delli 25. Settem. 1610.

18 Come sia proibito pigliare vccelli di rapina, o gua stargli l'oua, o nidi nelli Commissariati della Terra del Sole, Bagno, e Vicariato di Poppi sotto pena di scudi 25. tratti tre di fune, & arbitrio fino alla Galera inclusiue, & altro vedi il Bando sopra ciò publicato l'anno 1600. rinnouato del 1603. e il Bando generale sudetto delli 6. Agosto 1622. c. 6.

§. *CAMARLINGHI.*

1 Camarlinghi de' pegni come, e fra quanto tempo debbono venderli, e non mai per meno della stima fattane, e come custodirli, e non seruirsene, vedi Depositari.

2 Camarlingo de' Pupilli deue notificare a chi s'aspetta nella Città fra giorni 15. e fuori fra vn mese la dichiarazione della tassa dell'entratura, & annuale, che sarà fatta dal Magistrato di ciascuna tutela, e cura alla pena di lire sette, come nella spartizione degl'obblighi della riforma de' Pupilli del 1638. c. 3.

3 Camarlinghi, che si seruissero de' danari del Principe, o del pubblico, vedi Amministratori, &c.

4 Camarlinghi della comunità, come, e fra quanto tempo siano tenuti mettere in saldo le loro ragioni, e ne possino essere astretti dalli Rettori di Giustizia sotto pena di douerli pagare li diritti d'vn soldo per lira di tutta l'entrata fino in scudi cento, e da scudi cento in su denari sei per lira, da darsene la terza parte al Cancelliere, che glie ne auesse dato notizia, al che sono anco tenuti li malleuadori, o altri per difetto de' quali non si fossero presi, & altro in questa materia, vedi l'ordinazioni del Magistrato de' Noue, delli 27. Febbraio 1573. Instruzione dell' anno 1635. & vn altra legge antecedente delli 12. Febbraio 1549.

5 Camarlinghi de' comuni del contado di Firenze, & altri ciò che siano tenuti osseruare, vedi il Sómario delle Riforme, leggi, & ordini de' Cinque Conseruadori del contado, e distretto di Firenze dell'anno 1552. altri ordini del 1556. e delli 27. Febbraio 1573. & instruzione del Magist. de' Noue dell'anno 1635.

6 Camarlinghi che risquotono senza mettere a entrata, come si condannino nel quadruplo, vedi al libro rosso vecchio de' Signori Capitani di Parte, sotto di 11. Aprile 1582. a c. 217. & al libro del Signor Segretario Poli intitolato Capitani di Parte, & Vfiziali de' Fiumi, vol. 3. a carte 87.

7 Camarlinghi tanto generali, che particolari de' comuni del contado, e montagna di Pistoia, ciò che siano tenuti osseruare, vedi gl' ordini particolari della Pratica sopra le cose di Pistoia pubblicati sotto di 4. Maggio 1571. & 8. Luglio 1563.

8 Camarlingo dell'Abbondanza, e suo aiuto ciò che sia tenuto osseruare inuiolabilmente, vedi gl'Ordini stampati in virtù di Rescritto di S. A. S. 15. Febbraio 1596.

§. *CAMPANA.*

1 Campana del Mercato si deue far suonare dalli Canalieri, e Notai di ciascuna Terra, Castello, e luogo doue si faccia mercato di Marzo, e Aprile a ore 18. Maggio, Gingno, e Luglio a ore 17. Agosto, e Settembre a ore 18. Ottobre, e Nouembre a ore 19. Dicembre, e Gennaio a ore 20. e Febbraio a ore 19. e non prima, ne poi sotto pena di lire 15. per volta da esserne sottoposti alla Grascia, e Conseruadori di legge, e nella medesima pena cadono li venditori, e compratori auanti dette ore, come per statuto della Grascia rub. 54. mentre però ne' luoghi non fossero altri statuti, o ordini particolari, vedi Grascie, & altro Bando della Grascia delli 11. Luglio 1559.

2 Campane nō si possono suonare il sabato santo in alcuna Chiesa, se prima non saranno suonate nella Cattedrale, e matrice, ancorche nel luogo fossero Collegiate che per altro auessero precedenza, in altri tempi però non si possono impedire, mentre non ci fusse consuetudine in contra-

rio, di che, & altro, vedi *Fosch. de Visit. lib. 2. cap. 15. n. 69. & lib. 1. c. 14.* con più altri addotti dal *Baron. tratt. de Citat. tom. 2. nell'Add. alla quest. 10. num. 14. &c.* doue anco rimessiue quando si possino, e deuino suonare le campane all'armi, &c. vedi Banditi n. 12.

3 Campana de' Magistrati di Firenze, come, con qual'ordine, e a che ore di tempo in tempo debba sonarsi per dar segno a chi si deue radunare ne' detti Magistrati, vedi la legge delli 5. Gennaio 1549.

4 Campana dell'armi, vedi armi n.

§. *CANCELLATVRE.*

1 Cancellature delle condennazioni si deuono fare, & ordinare in questa forma cioè Notai di camera cancellate tale di tale dalla sua condennazione di tanta somma, fattali dal tal Magistrato sotto tal giorno, mese, e anno, che l'ha pagata per ogni resto, quello di &c. in mano del Camarlingo, o Depositario a sua entrata a c. o vero dal suo confino, o altra pena, in che fu condannato nel tal luogo, per tanto tempo, dal tal Magistrato, sotto tal dì, mese, & anno, perche l'ha osseruato, o autone grazia, come dell'osseruanza, o rescritto, appare nella tal filza nu. Riforma della Camera fiscale delli 18. Maggio 1560. con la dichiarazione delli 22. Nouembre 1560. vers. in oltre, &c.

2 A chi poi s'aspetti fare, & ordinare tali cancellature di pene, & accettazioni di grazie, se alla Cancelleria del Magistrato degl'Otto, o alli ministri del fisco, e quando si aspetti a detta Cancelleria, o a detti ministri, vedi ampla dichiarazione fattane da S. A. S. a relazione della consulta, sotto di 29. Gennaio 1619. registrata al libro 3. de' statuti criminali di detta Cancelleria a 168. &c.

§. *CANCELLIERI.*

1 Cancellieri non possono procurare gl'vfizi, e cancellerie per via di presenti, nè per via di fauori, vedi presenti.

2 Cancellieri del Magistrato de' pupilli, deuono tener esposta in pubblica Audienza la lor tariffa manuscritta, e quella osseruare, partecipano soldi dua per lira delle condennazioni pecuniarie, per la parte che s'aspetta all'vfizio, e son tenuti far le riceute con mercede di soldi dua a chi le vorrà, non potendo forzare alcuno a pigliarle, pena lire sette per soldo, oltre la restituzione del soprapreso, & altro vedi nella spartizione degl'obblighi della riforma de' Pupilli del 1638. c. 4.

3 Cancelliere de' Pupilli deue riceuere da' ragionieri la nota degl'Attori, che non auranno dato malleuadore, e quello ogn'anno rinnouato per darne conto al Magistrato, sotto pena di lire 100. e di tutti li danni del pupillo, a dichiarazione del Magistrato, sicome anco in termine di giorni otto proporre ogn'inuentario d'eredità che fosse rapportata per far fare la dichiarazione delle tasse dell'entrature, & annuale da consegnarsi al Camarlingo, o ragionieri, e tenere vn giornaletto per notatui tutti gl'ordini per rappresentare poi quello, ne segua pena l'arbitrio del Magistrato, e nel distendere li partiti puntualmente non alterando alcuna cosa di sustanza pena ducati dieci, e priuazione della carica a beneplacito di S. A. S. Spartizione sudetta cap. 5. per totum.

4 Cancellieri delle comunità deuono interuenire alla difesa delle cause criminali deuolute per appello alli Priori, e nelle quali la comunità abbia qualche interesse di partecipazione, o altro, e nelle cose dubbiose, e d'importanza darne anco parte all Auditor fiscale, prouuisione sopra l'amministrazione di buona Giustizia delli 19. Nou. 1569. §. ma perche &c.

5 Cancellieri sudetti non possono proccurare, ne auuocare in qualsiuoglia causa ciuile, criminale, o mista a fauore, o contro alcuna persona della sua iurisdizione, sotto pena della priuazione della carica, & arbitrio, prouisione sudetta §. non possino &c.

6 Cancelliere dell'Arte di Por S. Maria, come anco gl'altri di qualsiuoglia Magistrato sono tenuti dar notizia alla gabella de' contratti fra giorni 30 di tutti gl'atti, e sentenze gabellabili sotto le pene dette nella parola Notai numero. Legge per li Notai circa la gabella de' contratti delli 23. Aprile 1566. §. & il Cancelliere &c. & §. §. seqq.

Vedi anco la legge del 1581. che obbliga a quanto sopra tutti i Cancellieri anco dell'arti, e comunità &c.

7 Cancellieri delle milizie godono rispettiuamente tutti li priuilegi, e sono sottoposti alli medesimi obblighi come li descritti in quelle. Legge Generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 54. inf. n. 14.

8 Cancellieri come siano tenuti ricordare alli Giudici, e Magistrati, che le cause non si possono da alcuno raccomandate, ne riceuere raccomandazioni, vedi cause n.

9 Cancellieri de' Magistrati di Firenze, come, e sotto quali pene a loro imposte siano tenuti appuntare tutti quelli, de' lor Magistrati, & altri ministri, e serueriti, che non si radunano, e rassegnano all'ore debite, o che partono fuor di tempo, e come anco essi Cancellieri non si rassegnando a dette ore deuino essere appuntati da' suoi Coadiutori, & in quali pene in tutti li detti casi, e mandare l'appunnature l'istesso giorno in camera, vedi la legge delli 5. Gennaio 1549. vers. terzo che &c.

10 Cancellieri, come siano tenuti giurare, e far giurare i loro Magistrati, & altri vfiziali nel principio di non mai riuelare quello che si trattera dètro de' Magistrati, vedi Magistrati n.

Can-

11 Cancellieri delle comunità dello Stato di S. A. S. ciò che siano tenuti osseruare, e far osseruare, circa l'amministrazione delle cose del pubblico, e luoghi pij a lor sottoposti, vedi amplamente l'instruzione stampata del Magistrato de' Noue dell'anno 1635.

12 Cancellieri, Sottocancellieri, Prouueditore, Sottoprouueditori, che anno stipendio dal pubblico tanto in Firenze, che negl'altri luoghi dello Stato non possono pernottare fuor delle loro residenze, senza licenza in scritto di S.A.S. sotto le pene imposte alli Rettori di Giustizia, e d'applicarsi secondo gl'ordini contro di loro, come per decreto del Magistrato supremo delli 18. Dicembre 1640. al Statuto Criminale della Cancelleria degl'Otto lib.3.a c. 4. vedi Rettori num. 50.

E quanto a Cancellieri delle comunità, vedi la sudetta instruzione del 1635.n.68.

13 Cancellieri, Sottocancellieri, e Coadiutori de' Magistrati di Firenze come siano tenuti fra 4. giorni dal dì delle sentenze purificate mandarle in Camera fiscale nel modo, forma, e sotto le medesime pene, che li Rettori, vedi la legge delli 16. Maggio 1560. cap. 3. vedi Rettori n.77.

E come deuino mandare alle Riformagioni copia autentica di tutti li statuti, leggi, o Bandi concernenti l'vniuersale, sotto pena di scudi dieci d'oro, & arbitrio, vedi statuti n. e Riforma. delli 2. Marzo 1570. rinnouata per rescritto di S.A.S. delli 5. Aprile 1631.

14 Cancellieri, e Depositari delle Bande possono portare archibusi a ruota, e terzette in virtù di benigno rescritto di S.A.S. delli 23. Genn. 1660. fatto a consulta de' Signori Sergenti Generali di battaglia, che occorrendo si può vedere nel lor Magistrato delle Bande, &c.

E perche per altro rescritto antecedente delli 4. Agosto 1646. era stato dichiarato che gl'vfiziali dell'artiglieria, o Bombardieri deuino godere, secondo il grado, che tengono i priuilegi degl' vfiziali dell' infanteria, come si è detto nella parola Bombardieri num. 3. Si è dubitato se in oggi doppo detto vltimo rescritto del 1660. possino li Cancellieri de' Bombardieri vsare dette terzette, & archibusi nel modo, che sono concesse alli Cancellieri dell'infanteria.

E pareua che si douesse tenere l'opinione affirmatiua, non solo perche così par praticata mentre che dal Signor Prouueditore generale delle fortezze se li concedono le patente con tal facoltà ma anco in virtù dell'equiparazione per la regola che il giudicio degl'equiparati deua sempre essere il medesimo, e che tutti gl'adequati, e parificati denino godere i medesimi priuilegi di modo che quello viene di più disposto, e concesso in vno, si deua intendere concesso, e disposto anco nell'altro, e così che l'equiparazione fatta dell'anno 1646. tra gl'vfiziali dell' artiglieria, e quelli dell'infanteria, si deua estendere anco alli priuilegi, che in auuenire fussero concessi agl' vfiziali dell'infanteria, come nel detto caso dell' altro rescritto dell'anno 1660. tanto più che pare militi la medesima ragione negl'vni, che negl' altri dell'andare alle rassegne, e non risultando in pregiudizio d'alcuno, trattandosi del medesimo Principe concedente che hà l'eguale autorità, e iurisdizione sopra tutti, e parlando l'equiparazione per termini indefiniti, e' non di tempo passato, ne di presente, ne' quali casi tanto maggiormente nell' equiparazione si comprendono anco li priuilegi futuri per più testi, & autorità che si potriano allegare, vedi priuilegi n.24.

Nonduneno con supposti di diuersa ragione, e che nelli rescritti quello che è omesso si abbia per omesso presumendosi che il Principe che hà prouuisto in certi casi, non abbi voluto prouuedere negl'omessi, e tanto meno trattandosi di cose degne di special nota, *è stato dichiarato che i Cancellieri de' Bombardieri non godino della suddetta facoltà degl'archibusi, e terzette stata concessa alli Cancellieri, e Depositari dell'infanteria*, come nel negozio del Magistrato degl'Otto del dì 10. Luglio 1663. sopra vn processo di S. Miniato, contro Cristofori Barberani, & altri in filza n.1332. approuato per rescritto di S.A.S. delli 15. Ottobre 1663. in detta filza, e n.1333. E come si deuino intendere, & interpetrare li rescritti, vedi in questo nel §. rescritti per tot.

Credo però che detto Barberani abbi ottenuto grazia di non essere molestato, e che anco ci sia ordine generale per gl'altri Cancellieri de' Bombardieri appresso detto Signor Prouueditore delle Fortezze, mentre gli concede le patenti con detta facultà, dourebbe nondimeno tal'ordine, e patēti essere registrate nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto, acciò se n'auesse notizia, & in conformità de' Bandi veglianti, come si dice nel §. licenze n.

15 Cancellieri delle Bande, ciò che siano tenuti osseruare, vedi l'instruzione data loro dal Magistrato delle Bande, sotto dì 15. Febbraio 1605.

E che non possano dar vista, sunto, ne copia delli Ruoli, ne il numero de' Soldati, sotto pena della perdita dell'vfizio, disgrazia, & arbitrio di S.A.S. ordine delli Sig. Commissarij delle Bande delli 2. Gennaio 1612.

§. CANI.

1 Cani mastini non si possono tenere nelle Bandite se non aueranno al collo vn pezzo di bastone lungo almeno vn braccio, e di conueniente grossezza sotto pena a' Padroni di scudi dua per ciascuno, e vn tratto di fune. Bando delli 27. Ott. 1629. vedi Bracchi.

Et il Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1623. cap. 1. vers. Ancora si proibisce, &c.

I 2 c vers.

e verſ. ſeq. & vn' altro Bando antecedente delli 30. Giugno 1592.

2 Cani maſtini, leurieri, bracchi, & altri ſono proibiti dentro al Barco reale, eccetto li maſtinelli, & altri cani piccoli per guardia del beſtiame, e non atti a danneggiare gl' animali purche abbino il ſuddetto randello al collo ſotto pena a'Padroni di ſcudi cinque, e tratti dua di fune per vno, e quanto agl' altri proibiti di ſcudi 200. perdita di eſſi, o lor valuta, e carcere d'anni 10. nelle ſtinche, eſſendo Cittadini, & agl' altri di ſcudi cento, Galera per dieci anni, e perdita come ſopra. Bando delli 7. Maggio 1626.nu.9. & 10. vedi Barco.

3 E che non ſi poſſino tener cani di qualſiuoglia ſorte, ſenza detto baſtone al collo, ſotto le medeſime pene dette, ſopra num. 1. nella nuoua Bandita dell' Impronetà. Bando delli 14. Marzo 1647.

4 Cani di qualunque ſorte vtili per la caccia, non ſi poſſono rubare, ne tener mano a chi gl' aueſſe rubati nel dominio Fiorentino, ſotto pena di ſcudi 20. e tratti dua di fune, & arbitrio, da raddoppiarſi però la pena, e con piu ſeuero arbitrio trattandoſi di cani di Corte. Bando Generale di caccie, e peſche delli 6. Agoſto 1622 cap. 2. in fine, &c.

5 E che i cani d'altri da caccia, o d'altro conto, q ſtima a dichiarazione del Magiſtrato degl'Otto, non ſi poſſino rubare, ne occultare nella Città di Firenze, o frà le 20. miglia, ſotto pena della Galera a vita, anco per quelli che li riceueſſero ſapendo eſſere rubati, vedi il Bando delli 22. Gennaio 1607.

§. CANTEMBANCHI.

1 Cantembanchi, Ciurmatori, e ſimili non poſſono in giorni feſtiui montare in banco, la mattina ſe non dopo finite le Meſſe cantande del Duomo e il giorno dopo i Veſpri cantandi del medeſimo Duomo di Firenze, ſotto pena di ſcudi dua d'oro d'applicarſi ad vſi pij, e dell' arbitrio del Magiſtrato degl'Otto, Bando ſopra l'oſſeruanza delle feſte delli 15. Ottobre 1547. rinnouato ſotto di 14. Giugno 1574. inf. n. 4.

2 E come, e quali Cantambanchi ſiano proibiti entrare nelli Stati di S.A.S. per andar ſurfantando, e mendicando, vedi vagabondi o.

3 Cantembanchi, ciurmatori, e ſimili benche matricolati all'Arte de'Medici, e Speziali non poſſono vendere, ne diſpenſare in pubblico, o in priuato medicamento, o ſegreto alcuno, che vadia vſato, o preſo per bocca, ſotto pena di ſcudi dieci per la prima volta che ſaranno inquiſiti, e per la ſeconda, & altre volte ſcudi 20. tratti dua di fune in pubblico, & arbitrio de' Conſoli della dett'Arte, o di chi altri aurà a giudicare ſendo anco per queſto ſottopoſti alli Rettori criminali, eccetto però quelli che aueſſero priuilegio, o grazia da S. A. S. Bando ſopra Cantembanchi, e ciurmatori delli 5. Dicembre 1620. vedi Principi n. 13.

4 Cantambanchi non poſſono montare in banco, ne in altra maniera radunare il popolo in giorno di Venerdì innanzi, ne dopo deſinare, ne a qualſiuoglia ora in tutto l'anno, e la Domenica ſimilmente, ſe non dopo veſpro, ne ad altr'ora, e coſì nelli giorni di tutte le Paſque ſolenni, e di tutte le feſte in dì della Santiſſima Vergine, ſotto pena dell'arbitrio del Magiſtrato degl' Otto, come fu comandato da S.A.S. per durare in perpetuo, ſotto dì 25. Marzo 1618. & appare nel libro del Signor Segretario Poli intitolato Leſa Maeſtà, & altro a c.302.

§. CAPITANI.

1 Capitani di Parte, poſſono col parere del loro Aſseſſore, e citato il Proccuratore fiſcale non ſi opponendo da lui coſa in contrario procedere, e ſentenziare in ogni tempo nelle cauſe di confiſcazioni in frà l'inſtanza di ſei meſi aſsegnata per dette cauſe ſenza aſpettare l'vltimo di detta inſtanza. Legge ſopra il modo di procedere nelle confiſcazioni delli 11. Dicembre 1573. §. e perche occorre, &c.

2 Capitani di Parte ſono tenuti in frà ſei meſi dal dì delle petizioni ſpedire le cauſe delle confiſcazioni, e ſcorpori, e fra tre meſi, quelle di chi foſſe rimeſso in buon dì, mentre le ſiano vn meſe auāti propoſte dal lor Cancelliere, ſotto pena a ciaſcuno che mancherà della parte ſua di ſcudi 25. d'oro per ciaſcuna cauſa non deciſa, o non propoſta da eſserne tutti ſottopoſti a' Conſeruadori di legge, denono però prima partecipare li proceſſi al Proccuratore fiſcale, che dica quanto gl' occorre, e fare ogn'altra diligenza poſſibile per il fiſco, ſotto pena di nullità, e ſcudi 25. come ſopra. Legge dell' vnione de'Magiſtrati de' Capitani di Parte, & Vfiziali de'fiumi delli 18. Sett. 1549. §. che il Magiſtrato &c.

3 E come da tali ſentenze paſsando la ſomma di ſcudi 25. d'oro ſe oe dia l'appello al Magiſtr. degl' Otto, che le deue terminare col parere de' tre Giudici delle ſeconde appellazioni ne' medeſimi tempi, come è tenuto nelle Cauſe d' appelli di pace, e tregue rotte, vedi detta legge dell'vnione §. che ſia lecito, &c.

4 Capitani di Parte, come ſiano ſtati vniti con gl'vfiziali già detti di Torre, & in oggi de' fiumi coo quanti miniſtri, qual ſia l'obbligo di ciaſcuno, & altro, vedi la detta legge d'vnione delli 18. Sett. 1549. per tot.

5 E come ſiano cognitori di tutte le cauſe di confiſcazioni, incorpori, e ſcorpori, e poſſino per trouare la verità de'fatti deuenire alla tortura col parere però ſempre del loro Auditore, far mettere pubblici Bandi ne'luoghi dell' origini, e domicili de' delinquenti, e de'ſituati beni confiſcati per ritrouare detta verità, beni, e ragioni de' delinquenti, & altro, vedi detta legge d'vnione.

ne. §. Che il detto Magistrato, &c. vedi Rettori num.

6 Quali emolumenti conseguiscono loro, e gl' Esattori fiscali per li beni confiscati, vedi detta legge d'vnione §.preterea, &c.

7 Capitani di Bande, e trattenuti possono portare tanto nelli stati, che nella Città di Firenze di giorno, e di notte tutte l'armi offensiue, e difensiue, eccettuate l'arm' in asta, & archibusi dentro detta Città, & all'otto miglia intorno, & i lor seruitori anno la medesima facultà, che quelli de' Caualieri di S.Stefano. Legge Generale dell'armi 23. Nou. 1623.n.69.

8 Capitani di Bande sopraunenendo caso alcuno di Banditi, o altro che abbia bisogno d' aiuto di soldatesca, o sendoli chiesta da' Rettori, o altri vfiziali, e conoscendo che effettiuamente sia necessaria per aiuto della giustizia, quiete, e sicurezza pubblica, la deuono concedere mandando con essi vn'vfiziale, o capo discreto, o andando lor medesimi, se il caso sia tale, che lo comporti, e fuor di detti casi, non possono muouere soldatesca senza licenza de' Superiori, come per ordine particolare sopra ciò pubblicato l'anno 1612.

E se bene pare, che nella narratiua di dett' ordine le sia anco permesso in detti casi di dar licenza d'armi a proposito per l'effetto di che si trattasse nondimeno poi nella dispositiua non se ne fa altra menzione, e però si deue intendere d' armi permesse a' soldati, altrimenti non possino dar dette licenze, di che vedi licenze n.5.

9 Capitani delle Bande, non possono partirsi dalla carica senza licenza di S. A. S. sotto pena della perdita delle Tasse di scudi sette il mese, come per rescritto di S. A. S. delli 11. Dicembre 1611. a relazione de' Signori Commissari delle Bande.

10 Capitani delle Bande, ciò che siano tenuti osseruare, vedi l'instruzione data loro in stampa l'anno 1599.

Come si deuano contenere nelle rassegne, & altro vedi la deliberazione stampata dalli 21. Gennaio 1551.

E della regola per conseruazione della buona militar disciplina, vedi il Decreto sotto di 5. Marzo 1603. stampato l'anno 1621. Li Capitoli militari dell'anno 1646. & altri ordini particolari, &c.

§. CAPRE.

1 Capre, o bestie caprine, non si possono tenere vicino alla Città di Firenze miglia quattordici. Bando delli 30. Maggio 1571. & 7. Ottobre 1597. §. Et a fine 29. Nouembre 1575. §.& a causa &c.

2 Capre non si possono tenere nelli monti, & altri luoghi del Mugello da' confini di Vernio per tutto, come acqua pende verso la Sieue da mezzo Ottobre fin al principio di Maggio, nel qual tempo possono stare nelle Maremme, sotto pena della perdita, dell'emenda, de'danni, & vn tratto di fune in pubblico in giorno di Mercato al guardiano di esse, e la cognizione s'aspetta al Magistrato de'Noue, & a'Rettori criminali con la preuenzione, & il Vicario di Scarperia deue ogn'anno per tutto li 20. Settembre rinnouare il Bando in giorno di mercato, ne' luoghi soliti, sotto pena di conseruare indenni li trasgressori non derogando ad altri Bandi proibitiui delle capre dentro le 14. miglia. Bando delli 11. Ott. 1605.

3 Capre sono proibite dentro al Barco reale, di che vedi Barco n.

4 Capre etiam per passeggio, sono proibite stare, o andare nella montagna di Pistoia, e Capitanato di Pietra Santa per anni dieci in quei luoghi doue sono fatte, o si faranno tagliate di legnami per seruizio della Magona del ferro, sotto pena di lire 2. per testa, e sotto la medesima pena sono anco proibite nel resto delle maremme per anni sei dopo seguito il taglio, e gl'altri bestiami vaccini, e cauallini, sono proibiti come sopra in detta montagna, e Capitanato ne' luoghi sudetti tagliati per anni cinque sotto pena di lire 4. per volta, e nel resto delle maremme sono permessi andare anco nelle tagliate. Bando delli 9. Marzo 1660. fatto in conformità della legge del 1622. con la sua aggiunta dell' anno 1646.

5 Commettendo danni come siano tenuti li Padroni vedi danni 23.

6 Capre non si possono tenere nel monte di S. Baronto, Sant'Aluccio, e S.Giusto fra certi determinati confini, sotto pena della perdita di esse capre, e lire dua per capra, d'applicarsi la metà all'inuentore, & il resto per metà al fisco, e per l'altra metà al Rettore, o vfiziale che condannerà. Bando delli 4.Dicembre 1617.

Et in molti luoghi ancora ci sono statuti particolari sopra la proibizione delle capre, che si deuono osseruare &c.

§. CARBONE.

1 Carbone, o brace, non si può far vicino a Firenze a miglia otto, sotto pena di scudi 25. e perdita di esso, possono però i propri Padroni far brace solamente per suo vso. Bando delli 7. Ottobre 1597. §.si prouuede &c. Et anco i fornaciai possono vendere quella che li sopraunanza, come in detto Bando, e nell' altro Bando delli 29. Nouembre 1575.

2 Carbone non si può estrarre, di che vedi estrazione n.

3 Carbone di castagno tanto domestico, che saluatico, vecchio, & inutile non si può fare, sotto pena di scudi dieci d'oro, e dell'arbitrio da estendersi anco a pene afflittiue, pare però che questo si deua intendere per la montagna di Pistoia particolarmēte, come per Bando delli 25. Sett. 1619. vers.e parimente &c. Ma

Ma come poi, e con quali licenze, e riscontri sia stato permesso farsi carbone di legname di castagni inutili, vedi la dichiarazione, e nuoua aggiunta pubblicata di Nouembre 1622.

§. CARNE.

1 Carne d'alcuna sorte (eccettuati li capretti, & agnelli di latte) non si può macellare per vso delle proprie famiglie, se prima non si mostra al sugellatore, e pesatore della carne di quel luogo per pagarne la solita gabella, sotto le medesime pene, e pregiudizi contenuti nella legge della gabella della carne delli 3. Marzo 1551. come per altra deliberazione delli 25. Ag. 1552. Dell'obbligo de'Pesatori della carne, vedi il sunto cauato dalle leggi, e stampato l'anno 1627.

2 Della gabella della carne, vedi li Capitoli stabiliti dagl'Vfiziali di grascia sotto di 24. Settembre 1552. & altri tratti dalla nuoua riforma delli 14. Settembre 1559.

Altra prouuisione delli 17. Nouembre 1564. e 6. Aprile 1568.

Legge amplissima delli 26. Marzo 1557.

Circa li denari 5. per libbra, deliberazione 23. Set. 1561. con l'addizioni, e limitazioni delli 14. Ot. 1561.

Sopra la vendita de' macelli in alcuni luoghi, tassa de'denari cinque per libbra, & altro Prouuisione delli 7. Maggio 1566. e vedi nel §. gabella.

3 Carne salata d'ogni sorte non si può introdurre nelli Stati di S.A.S. sotto pena di scudi quattro d'oro per pezzo, e perdita della carne, per la seconda volta scudi otto, perdita, & arbitrio, come appare al libro intitolato gabella delle farine carne, & altro già del Signore Auditore Currini, & in oggi del Signor Segretario Poli a cart. 159.

4 Carne di bestie morte intere, o in pezzi, ancorche sigillate secondo gl'ordini non possono introdursi dentro la Città di Firenze senza licenza della Grascia sotto pena tanto alli ministri delle Porte, che agl' introduttori di scudi 10. & arbitrio per ciascuno, e ciascuna volta, e questo per ouuiare all'introduzione di carne di bestie morte da per se; e per tal rispetto sono anco proibite le botteghe, e banchi per vendere frattaglie, cioè interiora, teste, ceruella, granelli, & altro (restando ciò solamente permesso agl' istessi beccai nelle loro botteghe, o contiguo a quelle, e delle bestie da lor macellate, e non d'altre) sotto pena di scudi 50. e galera a beneplacito di S. A. S. e li beccai, che vendessero frattaglie d'altre bestie, che di quelle da loro macellate incorrono in pena di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta, e tanto i beccai, che altre persone, che in qualsiuoglia modo, e luogo, vendessero carne cotta, o cruda, frattaglie. & altro di bestie morte da se, o fatte morire per mali accidentali, o di muli, caualli, o altre simili bestiaccie, cadono in pena dell'asino, e galera a beneplacito per ciascuno, e ciascuna volta. Bando della Grascia delli 26. Nouembre 1615 rinnouato sotto di 17. Ottobre 1640.

5 E per detto sospetto non si può introdurre carne morta in Firenze, non essendo per altro proibito a particolari comprare carne per vso delle loro famiglie da'macellari fuor delle Porte, perche tanto si paga di sigillo in Firenze, che fuori, solamente è proibito comprarla per riuendere, e per salare in riguardo degl'osti, e pizzicagnoli, come attesta M. Tommaso Cordelli Cancelliere delle farine con sua lettera, & informazione delli 6. Dicembre 1640. al Signor Senatore Balì Cioli, sopra vna supplica de'Tedeschi, o Soldati della guardia Alemanna di S.A.S. che domandauano esser mantenuti ne'lor priuilegi d'introdurre per loro vsi la carne morta, & altre minuzie in Firenze senza Gabella, e sotto di 7. Dicembre 1640. fu dal Prouueditore della Grascia mandato ordine agl'vfiziali delle Porte, che lascino introdurre ogni sorte di carne morta, alli detti Soldati Alemanni della guardia di S.A.S. e per gl'altri osseruino li Bandi, & ordini, come al libro del Signor Segretario Poli intitolato Abbondanza, e suoi ordini in fine, &c.

§. CARCERATI, CARCERI, E CATTVRE.

1 Carcerati chi facesse scappare dalle mani della giustizia, o impedisse la cattura, come si puniscono vedi resistenza n. 1. & seq.

2 Carcerati ingiustamente possono impune scappare dalle mani della giustizia con offendere anco i custodi, & altri, che li fossero d'impedimento, mentre non possino liberarsi in altra maniera. *Menoch. de Arbitr. cas.* 301 *n.* 15. *&* 16. *Guaz. def.* 5. *cap.* 4. *n.* 10. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 176. *&* 177. & amplamente il *Farin. & Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcerat. quaest.* 30. *n.* 17. *& seqq fol.* 54. vedi condennati nu. 19. & 20.

3 Questo è vero di ragione comune, ma non già ne' Stati di Toscana, doue si dourebbero punire di pena arbitraria ancorche la cattura fusse ingiusta, come osserua *Cabal. cas.* 42. *n.* 2. vedi Resistenza n. 1.

4 Intendendo però quando si possono liberare per via di giustizia, e con ricorrere al Superiore, che se fossero in mano di qualche tiranno, e non ci fosse altro rimedio per scampare la vita, crederei fosse vera la prima opinione, e che in questi termini, e non altrimenti si deua intendere con altre dichiarazioni ancora addotte dal *Farin.* e dal *Vulp. loc. sop. cit.*

5 Di modo che ne anco si direbbero rompere la sicurta, che auessero dato de tuto carcere, nè potriano li malleuadori essere molestati massime essendo notoriamente ingiusta la cattura secondo il *Menoch.* e *Guazz.* ne'luoghi citati, doue però allega il Baiardo, che attesta, sarebbe difficile

le ottenere in pratica, di che vedi il *Farinac. de Carcer. & Carcerat. quest. 30. n.* & *Vulpin. n. 7.*

6 Carcerati, che trouassero rotta, o aperta la prigione, fuggendo non si hanno per confessi, ma si puniscono nondimeno ad arbitrio del Giudice, si come sempre la pena della rottura delle Carceri, è arbitraria, con che seguendo la fuga sia più graue, e non seguendo più mite secondo la più comune, e praticata opinione, se poi essi rõpessero, e fuggissero si hanno per confessi, o notabilmente indiziati del delitto, per il quale erano ritenuti, e ne possono esser condennati seruatis seruandis, se pur la cattura non fosse stata ingiusta, o ritornassero prigioni da lor medesimi, o ricorressero al Principe, o la fuga fosse stata per timore di fuoco, o acqua, & altro, vedi *per il Menoch. d. cas. 301. nu. 1. & seqq. Cabal. cas. 8. n. 30. Clar. §. fin. quest. 21. vers. Tertio autem*, e pienamente *per il Farinac. de Carcer. & Carcerat. quest. 30. per tot.* doue anco *il Vulpin. in suco d. quest. 30. per tot. inf. num. 43.*

7 Carcerati scappando per negligenza del custode, o sua famiglia, si deue punire il custode della medesima pena, che era douuta a loro, e se erano ritenuti per debito resta obligato a sodisfare alli creditori, senza potere allegare, che li fuggiti nõ fossero debitori, mentre che non constasse notoriamente. Può nondimeno il custode riportarne la cessione da' creditori per repetere il pagato da' debitori fuggiti, o suoi malleuadori, è saria anco scusato se mostrasse d' auer' vsato ogni solita diligenza, e la fuga esser seguita senza sua colpa, & in altri casi, come per *il Boer. decis. 217. per tot. Menoch. de arbitr. cas. 302. per tot.* & amplamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcerat. quest. 31. per tot.* doue che riconducendo il debitore prigione, o non essendo soluente, non sarebbe tenuto, e così osseruarsi in pratica, *quicquid sit de iure, &c.* vedi Esecutori num. 7.

8 E come chi rompe le carceri, instiga, fauorisce, o consiglia per la fuga de carcerati, si deua punire della medesima pena douuta a gli stessi carcerati fuggiti, e resti obligato a' debiti loro, come si è detto del custode, ancorche fossero di nuouo ricondotti prigioni, vedi *Menoch. cas. 301. nu. 20. & seqq. & cas. 302. nu. 2. & seqq. & Boer. d. decis. 217. per tot.* amplamente *il Cabal. cas. 8. per tot. & il Farinac. de Carcer. & Carcerat. quest. 30. nu. 92. & seqq. con il Vulpin. in Suco nu. 21. & fol. 54.* vedi Resistenza *nu. 5. & seqq.*

9 Carcere come sia cattiua stanza, specie di seruitù, sepoltura de viui, & arroghi non so che d' infamia, e però non si dource concedere ad instãza d' vn fratello contro dell'altro fratello per debito, vedi amplamente *l' Altogrado cons. 39. per tot. lib. 1.* Della mala stanza della Carcere, come si dica casa del Diauolo, & altro, vedi *Scanarol. de visitat. carcerat. §. 2. cap. 1. per tot.*

10 E che essendo stata trouata la carcere per semplice custodia de' rei, e non per pena, deua essere tale, che non dia altro patimento che di custodia e quando attesa la qualità de' delitti, e delle persone possa essere più dura, o leggiera ad arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 305. per tot.*

11 Si dà però anco in alcuni casi per pena, massime di ragione canonica, e ne' Stati di Toscana, si da pur spesse volte alle Donne in cambio di confino, o galera, nelle stinche, si come anco alli Cittadini secondo la qualità de casi, e delle persone, &c.

12 Carcere patita per lungo tempo suol giouare per diminuire la pena ordinaria del delitto, & anco tal volta assorbirla affatto, di modo che dalla pena ordinaria si deua sempre detraere il patimento della carcere, intendendo quando è stata patita doppo la senteuza, o prima per colpa, e longhezza del Giudice. *Cabal. cas. 142. per tot. Bonifac. de furt. §. 12. num. 75. fol. 435. inf. num. 48. in fine.*

13 Carcere priuato si commette da chi con dolo, & animo preordinato a quest'effetto, trattiene alcuno sotto custodia priuata per forza, oltre allo spazio d' ore venti, e si punisce questo delitto di pena d' vltimo supplicio, parlando in rigore di ragione, perche di consuetudine s'impone altra pena più mite ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, & altro in questa materia, e come si possa scusare, vedi *Menoch. cas. 536. & 567. per tot. Guaz. deff. 5. cap. 7. per tot. Bonifac. de furt. §. 3. nu. 91. fol. 135. Farinac. de Carcer. quest. 27. doue anco il Vulpin. num. 3. &c. Scanarol. tract. de visitat. Carcerat. §. 3. quest. 2. num. 17. & seqq.*

14 Carcerati per delitti punibili solo di pena pecuniaria possono rilassarsi con malleuadore, mentre che non fosse già seguita la condennagione, o fossero confessi, e da condennarsi di prossimo, o trouati in flagranti, o altre volte fuggiti di carcere, o che il delitto fosse publico, e notorio, o che altrimenti si disponesse da leggi municipali, come per *il Menoch. de Arbitr. cas. 303. nu. 1. & seqq & Farinac. con il Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcerat. quest. 33. per tot.* doue però, che in questo ha molto luogo l'arbitrio del Giudice.

15 Se poi si trattasse di delitto, che potesse portar pena afflittiua di corpo, conforme la più comune, e praticata opinione non si possono rilassare con Malleuadore, come dimostra il medesimo *Menoch. d. cas. 303. nu. 15. & seqq.* e questa distinzione con molti altri addotti seguita anco *il Scanarol. d. tract. §. 11. cap. 2. nu. 1. & seq. lib. 1. & il Farinac. con il Vulpin. loc. cit.*

16 Quando però il delitto non fosse prouato, o ci fossero indizi molto leggieri, o che la pena corporale venisse in difetto della pecuniaria, si potrebbero rilassare con malleuadore idoneo, massime di consuetudine osseruata in molti luoghi, e col fare obligare il malleuadore non semplicemente come malleuadore, ma come Comentariense,

Soprastante,

Soprastante, e Custode del carcerato di presentarlo *toties, quoties*, & ad ogni mandato senza alcuna eccezzione, come amplamente dimostra il *Menoch. d. cas. 303. n. 34. & seqq. & Scanarol. d. cap. 2. num. 9. & seqq. per tot.* duue che quanto sopra si osserua quando la causa non è in stato di spedizione, o ci è qualche gran dubbio di ragione, o per benefizio publico non conuiene spedirla, o in casi d' infirmità graue, e pericolosa, con assegnare la casa, o altro luogo per carcere, o quando si trattasse di persone nobili di gran stima, e ricche leggiermente indiziate, e senza speranza d'acquistare maggiori indizij, ò proue, e così quasi in stato d'innocenza, ò d'assoluzione, e finito il processo, tutto ad arbitrio del Giudice, regolato però sempre da giusta causa, come per il *Farinace. & Vulp. d. quest. 33. per tot.*

17 Et a che cosa sia tenuto il Malleuadore obbligato come sopra, fuggendo il reo dalla sua custodia, vedi il medesimo *Menoch. cas. 304. per tot.* doue che se è tassata la pena, è tenuto a quella, e non ad altro, e non essendo tassata quando sie obbligato come Comentariense, è tenuto alla medesima pena anco corporale del reo rilassato, & essendosi semplicemente obbligato, è tenuto a pena pecuniaria arbitraria; è però sempre meglio tassare qualche pena pecuniaria graue, perche altrimenti prouando che la fuga fusse senza sua colpa, ò negligenza, si potrebbe scusare conforme al detto di sopra del custode delle Carceri nu. 7. Et anco perche in pratica non s'osserua che sia tenuto a pena corporale, ma solo pecuniaria, benche obbligato in forma di Comentariense, ò custode, come attesta il *Farinace, & Vulp. d. quest. 33. nu. 12. in fine.*

18 E trattandosi di delitto per il quale la pena sia arbitraria, se è solito essere pecuniaria si possino rilassare li carcerati con malleuadore, se corporale nò, e non constando del solito, resta in arbitrio del Giudice, si come anco in molti de predetti casi secondo il *Menoch. d. cas. 303. num. 39. & seqq. per tot. Farinacc. & Vulp. loc. cit.* Io però consiglierei li Giudici, massime inferiori, valersi parcamente di tal'arbitrio ne casi di qualche considerazione, per non far le cause d'altri lor proprie, anzi nelle participabili non possono rilassarli nelli Stati di Toscana sotto pena di disgrazia, & arbitrio, come per lettere circolari del Magistrato de gl'Otto sotto di 6. Giugno 1561. 5. Settembre 1579. e 14. Dicembre 1663. vedi nel §. Rettori nu.

19 Come poi li malleuadori di rappresentare li rei, stare a ragione, e pagare il giudicato siano tenuti, o restino liberi per diuerse cause, vedi amplamente il *Marsil. de fideiuss. Maur. eod. tract. Clar. Cabal. Farinacc. & Vulp. de Carcer. & Carcerat. quest. 34. per tot.* e molti altri ne luoghi ordinarij, sendo materia assai ampla secondo la diuersità de casi che possono occorrere, &c. *Inf. nu. 47.*

20 E quando li carcerati si possino rilassare con giuratoria cauzione, constando veramente dell'impossibilità di trouar malleuadori, mentre massime che non siano di mala condizione, e fama, vedi *Bart. nella l. 1. ff. qui satis d. eog. Clar. §. fin. quest. 46. vers. Sed quid, &c. Guaz. def. 26. cap. 2. nu. 13. &c. Marsil. de fideiuss. num. 166. & seqq. Maur. eod. tract. part. 1. sect. 3. cap. 25. per tot. Farinacc. & Vulp. de Carcer. & Carcerat. quest. 33. nu. 6.* doue attestano, che di consuetudine in criminale non si ammette questa cauzione giuratoria, se non si trattasse di cose leggieri, ò col consenso del Superiore, e vedi nelle *Mie resol. cap. 39. nu. 29. & 30. & il Scanarol. de visit. Carcer. lib. 3. §. 1. cap. 8. & 9. per tot. fol. 431. &c.*

21 Carcerati si dicono quelli, che in qualsiuoglia modo sono priui di libertà, e ritenuti in Fortezze, Case, Camere, Palazzo del Giudice, ò Città, con arresto, e malleuadore di non si partire, di modo che fuggendo si deuono punire, e come priui di libertà non possono contrattare, come a basso si dirà, *Guid. Pap. decis. 253. Menoch. de arbitr. cas. 301. nu. 9. & seqq. Rot. part. 6. diuers. decis. 26. nu. 40. & 41. Scanarol. tratt. de visitat. Carcerat. §. 3. cap. 2. nu. 1. & seqq. Farin. & Vulp. in suco de Carcer. Carcerat. quest. 30. nu. 5. fol. 53. e nelle Mie Risol. cap. 70. num. 7. & seqq.* doue hò mostrato esser vana la cautela d'alcuni, che quādo vogliono contrattare con vn carcerato, e farlo obbligare a qualche cosa, lo fanno condurre al banco di ragione, ò anco in casa di qualche amico lontana dalle carceri (ma però ben custodito,) perche da questo non si dice posto in libertà, nè si conualida il contratto per altro meticuloso, & ingiusto, *Scanarol. d. tratt. lib. 1. §. 5. cap. 3. sect. 2. nu. 7.*

22 Carcerati indebitamente, ò non seruato l'ordine di ragione, & anco data la giustizia della cattura, ma per estorcere qualche altro contratto, & obbligazione separata dalla causa della carcerazione, non possono obbligarsi a fauore di chi gli hà fatti carcerare, nè d'altri che gl'entrino malleuadori a comodo, e fauore del carcerāte, di modo che ogni obbligazione saria nulla non tanto del carcerato, ma anco del malleuadore: Possono ben li carcerati anco ingiustamente contrattare, & obbligarsi fra loro, & a fauore d'altri estranei, che non abbino parte nella carcerazione, si come anco a fauore de medesimi che gli hanno fatti carcerare quando la cattura è stata giusta seruato l'ordine di ragione, e nō per estorcere altri contratti, perche stante la giustizia della carcerazione non si può considerare meto, nè altro, che renda nulla l'obbligazione, eccetto che gl'è sempre proibito sia giusta, ò ingiusta la cattura obbligarsi a fauore del Giudice, ò Custodi, vedi la *Rot. part. 6. diuers. decis. 26. per tot. Duran. decis. 373. per tot. Menoch. de arbitr. cas. 136. Guaz. def. 6. cap. 1. per tot. Grazian. discep. 479. nu. 30. &c. Fenzon. ad stat. Vrb. cap. 98. nu. 30. Nelle Mie resol. cap. 70. per tot. E pienamente il Scanarol. d. tratt. lib. 1.*

lib. 1. §. 5. *cap.* 3. *sett.* 1. 2. 3. *e* 4. *per tot. e nell'Appendice decis.* 5. 6. 7. 11. *e* 12. *per tot.* doue amplamente si conferma quanto sopra, e per il *Farinacc. & Vulpin. in suco de Carcer. & Carcerat. quæst.* 35. *per tot.*

23 Carcerati possono di ragione essere ritenuti per le spese, & alimenti dati li in carcere, si come per la cattura essendo giusta, e cosi si osserua di consuetudine, *Guid. Pap. quest.* 448. *Grazian. discep.* 25. *nu.* 19. *& discept.* 80. *nu.* 14. *E nelle Mie resol. cap.* 71. *nu.* 21. *e* 22. *Scanarol. de visit. Carcer. lib.* 2. §. 2. *cap.* 17. *nu.* 23. *&c.* Ci è però lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 49. che proibisce per debiti contratti in carcere anco per causa d'alimenti poterli ritenere, & anco in Roma come attesta il *Scanarol. loc. cit.* doue però che si ritengono per gl'alimenti dati in secrete, ò infermeria solamente, *inf. num.* 51.

24 Carcerati taliandosi la lingua si anno per confessi, e come tali si possono condennare, *Cabal. cas.* 213.

25 Carcerati come essẽdo per altro idonei si possono entrare malleuadori l'vn l'altro fra loro tanto in ciuile, che in criminale, intendendo per diuerse cause, vedi *Cabal. cas.* 72. *per tot. Guaz. def.* 26. *cap.* 2. *nu.* 14. *Marsil. de fideiuss. nu.* 368. *Gratian. discept.* 230. *num.* 16. *&c.*

26 Carcerati possono far testamento, con istituire chi più gli piace, eccetto che i lor custodi, *Boss. de Carcer. nu.* 23. *Guaz. def.* 6. *cap.* 1. *nu.* 15. *Altogr. cons.* 55. *nu.* 56. *lib.* 1. Vedi condennati nu. 9. & il *Farinacc. con il Vulpin. de Carcer. & Carcerat. quest.* 35 doue osseruano non essere differenza in questo fra li contratti, & vltime volontà, e douersi attendere le medesime distinzioni che sopra nu. 22.

27 Carcerati per debiti tanto publici, che priuati, o per delitti, come, e quando possino essere rassermati, o nò per altri debiti: vedi distintamente nelle *Mie risol. cap.* 71. *per. tot.* doue hò detto quello che sia di ragione comune, e quello che si osserui nelli Stati di Toscana, quando il carcerato fusse citato ad altro tribunale, &c. Vedi ladri nu. 23. & ottimamente da vedersi il *Scanarol. de visit Carcer. lib.* 3. *cap.* 9. *&* 10. *per tot. fol.* 389. *& seqq. & cap.* 11. *per tot. fol.* 395. *inf. nu.* 46. Che li ritenuti per debiti publici non possino essere staggiti, vedi Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 47.

28 Carcerati nulla, & ingiustamente deuono essere rilasciati, e restituiti alla pristina libertà, se pure per lor confessione non constisse del debito liquido, *Magon. decis. Flor.* 126. *per tot. Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 151. *nu.* 5. *Fenzon. ad. Stat. Vrb. cap.* 98. *num.* 34. *&* 39. *E vedi nelle Mie risol. cap.* 52. *num.* 1. *& seqq.*

29 Che priuilegi, e prerogatiue abbino li carcerati, vedi *Guaz. def.* 6. *cap.* 1. *per. tot.* doue referisce sopra trenta priuilegi, ma senza inuidia, &c. in fil. nu. 48.

30 Carcerati, o in altro modo esistenti nelle mani della giustizia, benche banditi, non possono essere offesi, nè molestati da alcuno sotto pena di lesa maiestà, se non in caso di fuga, *Guaz. def.* 5. *cap.* 6. *per tot. & def.* 6. *cap.* 1. *nu.* 26. Vedi banditi n.

31 Carcerati fuor del territorio del commesso delitto, origine, o domicilio, e condotti al Giudice non possono esser puniti, ma deuono rilasciarsi nella pristina libertà: vedi *Cabal. cas.* 291. *per tot.* Ancorche li sbirri auessero cominciato a seguitarli nella sua iurisdizione, e territorio, perche non il principio, ma il fine si deue attendere *Clar. §. fin. quest.* 29. *& Guaz. def.* 5. *cap.* 1. *nu.* 27. Intendendo però mentre non fussero liberamente rimessi, e concessi dal Principe di quella iurisdizione, nella quale fussero stati carcerati, come in molti casi graui si osserua fra Principi conuicini, secondo le capitolazioni, & inteligenze che passano fra di loro, e quando non sono stati assicurati.

32 Catture in Criminale si possono fare in qualsiuoglia giorno feriato, ma non già in ciuile, e le ferie s'intendono cominciare dalla meza notte antecedente, e durare fino alla meza notte susseguente, *Grazian. discept.* 972. *per tot. Clar. quest.* 64. *Guaz. def.* 5. *cap.* 1. *nu.* 22. *Cabal. cas.* 227. *nu.* 11. Doue non siano ordini, che diuersamente dispongano: vedi Notte.

33 Cattura si può commettere, & eseguire non ostante l'assegnazione di termine fatta al reo contumace per compiacere, perche non per questo il Giudice è certo che voglia comparire, *Boss. de capt. nu.* 10. *Clar. quest.* 31. *Guaz. def.* 5. *cap.* 1. *nu.* 29. Intendendo del termine delle citazioni, per che, se si facesse saluocondotto, si douerà mantenere. Vedi nel §. Saluacondotto.

34 Cattura si può commettere a semplice instanza, e querela della parte ad arbitrio del Giudice, massime trattandosi di delitti graui, di persone vili, e sospette, e se il querelante si offerisse di pagare le spese scoprendosi ingiusta, *Boss. de captura nu.* 3. *Farinacc. quest.* 27. *nu.* 120. *Guaz. def.* 5. *cap.* 3. *nu.* 23. *inf. n.* 45 *Scanarol. de Vis. Carc. lib.* 2. §. *per tot.*

35 Cattura a ciò che sia giusta si richiede, Prima l'autorità del iusdicente: Secondo, che la persona non sia priuilegiata: Terzo, che consti del corpo del delitto: Quarto, che sia tale, che meriti pena afflittiua, o anco solo pecuniaria nelle persone sospette: Quinto precedano legittimi indizi cõtro dell'imputato, o almeno la querela della parte, o sia trouato in fagrati, & altro: vedi per il *Guaz. def.* 5. *cap.* 3. *per tot.* E meglio, e più amplamente per il *Farinacc. & Vulpin. d. quest.* 27. *per totum.*

36 Cattura quando si dica fatta in flagranti, se di ciò si deue credere a birri, e ciò che operi, vedi *Guaz. def.* 5. *cap.* 8. *&* 9. *per tot.* Doue referisce più effetti resultanti dall'essere trouato in flagrãti, &c.

37 Cattura in dubbio si presume giusta per sostenere il fatto del Giudice, sarebbe però nulla in alcuni

casi non concorrendoui debiti requisiti, e quando il carcerato fusse rilassato senza esamine, *Rot. in Nouiss. part. 6. decis. 26. nu. 9. & c. Farinacc. & Vulpin. d. quest.* 27. Si come anco sarebbe nulla sendo fatta per le mani del Giudice, *Caual. de Brach. Reg. part. 2. nu. 45. Guaz. def. 5. cap. 1. nu. 6.*

38 Cattura quando si possa fare in Chiesa, vedi *Claro col Baiardo §. fin. quest. 30. per tot.* E nella parola Assassini, e Delinquenti, doue si dice esser necessaria la licenza dell'Ordinario anco ne' casi che non suffraghi l'immunità, e vedi pienamente il *Farinacc. & Vulpin. de Carcer. & Carcerat. quest. 28. per totum.*

39 Cattura in ciuile non si può regolarmente commettere se non fatta prima l'escussione ne beni secondo l'ordine della *legg. a diuo Pio §. in venditione, ff. de iud. Alex. cons. 159. lib. 2. Marant. part. 6. de citat. nu. 58. Asin. in prax. §. 31. cap. 5. & 6. per tot. fol.* 185. Se pure dalli Statuti non venisse espressamente disposto in contrario, come in alcuni luoghi, &c. Qual' ordine però non è sustanziale, nè pro forma, ma solo ad instruzione del Giudice, e però ommesso non rende l'atto nullo, ma è necessario appellare, *Grazian. discep. 479. num. 40. & c. Asin. loc. cit.*

40 Carcerati vsando carnalmente con la moglie, ò serua del Custode, come si puniscano; vedi Delitti nu. 36. & il *Farinac. con il Vulpin. de Carcer. & Carcerat. quest. 31. num. 14. & seqq.*

41 Carceri del Bargello di Firenze, tanto segrete, che pubbliche si deuono visitare ogni mese dal Segretario degl' Otto, e Luogotenente Fiscale, insieme col Proposto, ò qualche altro del detto Magistrato, e secondo che più parrà al detto Segretario, e due volte l'anno v'interuenga anco l'Auditore Fiscale: Et anco le carcere delle Stinche si deuono visitare ogni mese dal Luogotenente Fiscale, insieme col Proueditore, Cancelliere di dette Stinche, e di tutto è obbligato detto Luogotenente ragguagliarne sempre l' Auditor Fiscale, acciò con maggior sollecitudine si spedischino le cause, come per ordine, e rescritto di S. A. S. delli 12. Settembre 1619. e 23. Maggio 1630. *inf. num.* 52. e così anco osseruarsi in Roma, vedi *Scanarol. de visit. Carcer. lib. 2. §. 4. cap. 1. per totum.*

42 Catture per causa di giuoco si pagano a ragione di scudi vno per catturato fuor delle porte della Città di Firenze, e di mezo scudo dentro detta Città, come per ordine registrato al lib. 3. delli Statuti Crim. del Magistrato de gl' Otto a c 159. vedi Descritti nu. 14.

43 Carcerati per delitto facendo fuga dalle Carceri benche paia si possino auer per contumaci, e confessi, e si possino condennare nella pena della legge per il delitto principale, per il quale erano ritenuti (oltre quella della fuga) si deuono non dimeno citare di nuouo prima di condennarli, come fu ordinato per rescritto di S. A. S. delli 8. Ottobre 1663. in piè d' vn negozio del Magistrato de gl' Otto sopra certo processo di Barga contro Gio: di Niccolò Menchi in filza de negozi del detto Magistrato sotto nu. 1237. e tutto prudentissimamente a relazione dell' Illustrissimo Sig. Bartolommeo Caualli Auditor Fiscale di S. A. S. vedi sopra nu. 6. &c. E così anco fu votato dal Magistrato de gl' Otto, & approuato da S. A. S. in altro negozio, ò processo d'Anghiari contro Carlino di Meaccio del Mulin bianco, & altri di detto anno 1663. & è di ragione come dimostra il *Farinacc. & Vlpin. de Carcer & Carcerat. quest. 30. num.*

44 Carcerati ciò che si deua fare delle robbe trouateli addosso nel tempo della cattura, vedi Robbe.

45 Catture che non si deuino concedere per cause leggieri, come d'ingiurie verbali, altercazioni, ò contese senz' armi, ò senza sangue, pugni, e simili, mentre non si potessero dire atroci, e graui rispetto al tempo, luogo, e persone: vedi il *Scanar, de visit. Carcer. lib. 2. §. 35. per tot. fol.* 361.

46 Carcerati per criminale non possono essere ritenuti per ciuile, di modo che anco sendo rilassati con malleuadori non possino essere molestati, *Guid. Pap. dec. 253. nu. 2. Menoc. de arb. cas. 301. n. 9. c 10. Scanarol. de visit. Carcer. lib. 1. 3. cap. 2. n. 14. & 15.* Intendendo però, che non possino essere molestati in pregiudizio della causa criminale, e non altrimenti, come nelle *Mie resol. cap. 71. num. 16. & 17.* Sopra num. 27. Debitori nu. 23.

47 Carcerati che abbino dato malleuadore de tuto carcere, ò di rappresentarsi, mettendosi poi in altra carcere più larga, ò meno sicura, ò anco più stretta, e così rimettendosi in segrete, come resti libero il malleuadore, vedi *Afflit. decis.* 130. *Farinacc. quest. 34. nu. 92. Scanarol. d. tratt. §. 3. cap. 3. nu. 3. lib. 1.* Fa però in contrario il medesimo *Farinacc. riportato dal Vulpin. in suco quest. 30. nu. 6. & 7.* mentre vuole, che per mutazione di carcere dandosi nuoui malleuadori non restino liberi li primi, non apparendo di nouazione; e come se per fatto del Giudice si mettesse in fuga il reo, vedi il *Franc. decis. 344. Galuan. cons. 15. nu. 14. & seqq. Farinacc. & Vlpin. d. quest. 34. nu. 21. & seqq.*

48 Carcerati fra le loro miserie godono molti priuilegi: Primo, tutti quelli de poueri, e cause pie; Secondo, non si può reuocare la donazione fatta a lor fauore, benche non insinuata; Terzo, anco nelli giorni festiui, e feriati si deuono trattare le loro cause; Quarto, come miserabili han no l'elezione del foro, Quinto, le leggi che parlano de captiui apud hostes, hanno luogo anco a lor fauore; Sesto, sendo innocenti guadagnano le distribuzioni quotidiane, e come legittimamente impediti non li corre tempo, nè pregiudizio alcuno, e così possono sempre appellare, e non li corre instanza; Settimo, si reputano viuere sotto particolare protezione del Principe; Ottauo, e l' obbligazioni loro sono nulle con le dichiarazioni che sopra num. 22. come il tutto ampla-

amplamente proua il *Scanarol.* detto *tratt. lib.* 1. *§.* 5. *per tot.*

Quanto al non li correre tempo, così fu osseruato da me nella Cancelleria del Magistrato degl' Otto, sotto di 28. Marzo 1664. con ammettere vna grazia a Carlo Petri, benche fosse spirato il mese, come al Generale de' Partiti 610. a car. 15.

Correrebbe però il tempo a lor fauore dal dì della sentenza, se dopo confinati, o esiliati a tempo fossero ritenuti prigioni, e così il tempo della carcere dopo la sentenza si douerebbe computare a lor fauore, deriuando però il trattenimento dal Giudice, e non da colpa, o difetto loro. *Cabal. cas.* 142. *per tot. con altri seguitati dal Scan. lib.* 2. *§.* 2. *c.* 14. *n.* 26. *e nell' Appendice.* §. 3. *n.* 32. *sop. num.* 12.

49 Carcerati delle Stinche, che sono esclusi dalla grazia dell' offerta, quali siano, vedi il capi. 40. di dette Stinche, cioè bestemmiatori, sodomiti, omicidiari, casi di stato, falsarij, chi non hà la pace dagl' offesi, assassini, o rubatori di strade, condennati sopra lire 100. debitori di particolari, chi non vi è stato almeno mesi sei, e quelli che sono offerti non pagano spesa alcuna, come al libro del Signor Segretario Poli intitolato giurisdizione degl' Otto, & altro a c. 55.

50 Carceri essendo rotte, o tentate di rompere per fuggire siano publiche, o segrete si fa l' informatiuo dalli Rettori, e si manda al Magistrato degl' Otto, al quale s'aspetta la cognizione, che poi lo rimette per liquidazione, e liquidato lo spedisce come causa di sua cognizione, e se ne dà notizia anco a' Conseruadori di legge, a' quali appartiene quanto alli mancamenti del Rettore e suo caualiere circa le douute diligenze non vsare nelle visite da farsi secondo la legge, e così si pratica, come al detto libro del Signor Segretario Poli a carte 268. inf. numero 51. sopra num. 6.

51 Carcerati non possono esser rilasciati, e prima non sia sodisfatto il Bargello delle spese fattegli da lui, come per ordine delli 25. Settembre 1564. alle preci del Capitan Piero Fazi Bargello di Firenze, e così veramente s'osserua non ostante il Statuto Fiorentino lib. 2. rub. 49. e non è fuor di ragione come dissi nelle mie Risolut. c. 71. nu. 21. &c. sopra num. 23.

52 Carceri come si deuono andare a riuedere fra 15. giorni, e di poi ogni mese dalli Caualieri, e doue non siano Caualieri dalli Notai delli Rettori di Giustizia per considerarle tutte, e trouandoui mancamenti farli noti acciò si prouegga, e siano tenuti tutti li Rettori farle riuedere tutte ne' primi 15. giorni de' loro vfizi, sotto pena alli Rettori, & vfiziali principali di scudi 20. d'oro per ciascuno, & a' loro Caualieri, e Notai di scudi dieci, & auendo mancato di tal diligenza scappando alcun prigione incorrono tutti li suddetti, e ciascuno di loro per la prima volta in dette pene per qualunque prigione, e per la seconda nella pena del doppio, e d'esser ammoniti per due anni dagl' vfizi di fuora, potendo anco da' Conseruadori di legge esser puniti di maggior pena, quando si trouassino in dolo, o fraude alcuna, di che vedi il Bando del Magistrato Supremo de' Consiglieri sopra i Rettori delli 23. Fabbraio 1545.

§. CARROZZE.

1 Carrozze sono proibite nel corso della Processione del Corpus Domini, vedi feste n.

2 Carrozze, e Cocchi proibite alle Meretrici, vedi Meretrici n.

3 Carrozze non si possono lasciare vote con caualli dalli Cocchieri, vedi Cocchieri n. 3.

4 Carrozze che fraudassero la Gabella alle Porte di Firenze, o di Pisa, vedi frodi.

§. CARTE.

1 Carte da giocare non si possono fabbricare, introdurre, ne vsare nelli stati di S. A. S. mentre non siano bollate, e chi ne vorrà fabbricare, o vendere si deue dare in nota alli ministri del fisco sopra ciò deputati, & auerne licenza dal Luogotenente fiscale, e fabbricare si deuono appresentate al medesimo, o altro deputato, acciò ne' bolli vna delle principali a sua elezione, sotto pena in tutti li casi di scudi 300. d'oro per la prima volta, e di più a' Corrieri, Procacci, Mulattieri, & altri che le introducessero, o promettessero introdursi senza rappresentarle per farle bollare, come sopra della perdita delle bestie con tutte l'altre robe, che con dette carte s' introducessero, e per la seconda volta (oltre a detta pena pecunaria) della priuazione di tutti gl' vfizi, dignità, e stipendi, & altre afflittiue ad arbitrio di chi auerà a giudicare, & il Padrone, capo di casa e maestro di bottega sono tenuti per tutta la famiglia, e garzoni per le carte trouate in casa, o bottega non bollate, e chi de' complici riuelasse il compagnio, resta libero, e guadagna il terzo del notificatore, la cognizione s'aspetta cumulatiuamente al Magistrato degl' Otto, a' Rettori del criminale, e al Luogotenente fiscale, e si può procedere ex oficio, per Inquisizione, e condennare con vn sol testimonio congiunto con altre vrgenti coniunture. Bando sopra la tassa del bollo delle carte delli 3. Dicembre 1619. per tot. vedi Gioco &c.

3 E per detto bollo è imposta tassa d' vn giulio per mazzo di carte, o altre al prezzo loro, e si applica al Monasterio delle Conuertite, & altri luoghi pij, e delle condanne s'applica vn terzo al notificatore, vn terzo al Rettore di fuora che condannerà, & il resto al fisco, come nel sudetto Bando 1619. Circa l' applicazione delle pene, vedi il rescritto di S. A. S. delli 21. Gennaio 1657. E che simile tassa, gabella, e proibizione sia anco in Roma, e stato Ecclesiastico, vedi *Scanorol.*

de visit. Carcer. l. 1. §. 13. c. 43. *& seq.*

3 Carta da scriuere, vedi cenci.

4 Carte da giocare, o dadi, come in più maniere si possino falsificare dalli marioli, e giocatori di vantaggio per truffare li denari agl'altri nel gioco, e del modo di scoprire tali fraudi, vedi il Cospi nel suo Giudice criminalista part. 3. c. 49. per tot.

5 Carta, e suo bollo da vsarsi per gl'instrumenti, atti pubblici, giudiciali, & altro, come fosse introdotta negli Stati di Toscana l'anno 1645. vedi li Bandi sopra ciò pubblicati sotto di 5. Gennaio 1645. & 29. Maggio 1646. quali si tralasciano per essere poi stati derogati come troppo pregiudiciali al publico, e priuato &c.

6 Carta forestiera, come sia proibito introdursi nelli Stati di S. A. S. sotto pena della perdita, ducati dieci per risima, o ducati dua per quaderno, & altro vedi gl'ordini, e Bando delli 21. Febbraio 1647.

§. *CASTAGNI.*

1 Castagni, e polonetti, come, e quando si possino tagliare, vedi selue n.

Come non se ne possa far carbone, vedi carbone num.

2 Castagni saluatici, non si possono tagliare da piedi, senza licenza degl'vfiziali de' fiumi in alcuni luoghi descritti nel Bando delli 5. Dicembre 1567.

E quando agl'altri, vedi selue n.

3 Castagni domestici, come non si possono tagliare nella Montagna di Pistoia, sotto pena di scudi dieci, e fune per ciascuna pianta, o ramo, e per ciascuna persona, vedi il Bando sopra ciò dell'anno 1588.

§. *CASTRATI.*

1 Castrati di Puglia, come fossero distribuiti dal Proueditore della Grascia, e sotto quali obbligazioni alli macellari di Firenze, e del Contado l'anno 1623. vedi il Bando, che fu pubblicato sotto di 26. Luglio 1623.

2 Castrati, ne altre bestie minute pecorine di sorte alcuna, non si possono tenere sotto Firenze di quà d'Arno fino al Ponte, e fiume d'Ombrone, e di là fino alla Lastra, se non da beccai di Firenze, e fuori compresi in detto spazio, & dalli Spedali nella quantità necessaria per vso delle loro botteghe, e spedali, quali beccai però li deuono far guardare a lor spese, e non li possono dar'a soccio, sotto pena della perdita, e facendo danno, possono toccare la fune loro, se i guardiani non ne saranno capaci, e li deuono ciascuno tener dentro a suoi confini assegnatili, sotto pena della perdita, ne li possono tener fuori dall'Aue Maria della sera a quella della mattina, sotto detta pena, e tratti dua di fune al guardiano, e danneggiando di giorno [oltre all'emenda]ci è pena lire vna per bestia, & vn tratto di fune al guardiano. Si possono però tenere ne' suoi proprij beni, o lauorari, purche non eschino mai di quelli, sotto pena della perdita ancorche non facessero danno, e l'altra moltitudine di tali bestie possono stare a Tizzana, e a Monte Morello, e la cognizione s'aspetta al Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di legge con la prouenzione, d'applicarsi le pene, vn terzo all'accusatore, vn terzo a chi riscuoterà, l'altro al fisco. Bando delli 7. Luglio 1605., e delli 27. Ottobre 1629. con alcune dichiarazioni, & addizioni, &c.

§. *CAVALLARI.*

1 Cauallari, messi, e birri non possono far'alcun' esercizio, sottoposto all'vfizio della Grascia, ne auerui alcun interesse di compagnia, o altro vtile, sotto pena di scudi 25. d'oro, e d'essere scopati con la mitera in testa, d'applicarsi vn quarto all'inuentore, o accusatore, l'altro agl'vfiziali di Grascia, l'altro al Rettore, & il restante al fisco Bando sopra messi, & altri delli 4. Aprile 1562. vedi Grascia n.

2 Cauallari, messi, e lor famigli non possono pigliar premio, ne mancie auanti e dopo l'esecuzione, ne da creditori per seruirli meglio, ne da debitori per non li esecutare, etiam che spontaneamente le fossero date, se non per quello importeranno li diritti del Rettore con la distinzione, modo, e tempo, di che vedi Rettori n. sotto pena di scudi 10. per volta, perdita dell'vfizio e restituizione del tolto, con altre pene anco afflittiue ad arbitrio de' Conseruadori di Legge, e nella medesima pena di scudi 10. incorrono anco li creditori, o debitori, o altri che per loro desfero tali mancie, o maggiori mercedi delle douute. Prouuisione sopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. volendo, &c. d'applicarsi per vn terzo al notificatore ancorche fosse vno de' complici, che anco s'intende libero dalla sua pena, & il resto al fisco, come in detta Prouuisione, &c.

Vedi esecutori n. 13. & seq.

3 Cauallari, o altri esecutori non possono pigliar diritti per conto d'esecuzioni fatte per il fisco, se non dopo che sarà attualmente pagato, e per quella rata solamente, che sarà pagata sotto pene di lire 50. piccioli, ordinazione delli 9. Febbraio 1551. vers. Preterea &c.

4 Cauallari, o messi non possono pigliar denari da debitori per rimetterli a'Magistrati Vfiziali, Depositari, ò Camarlinghi publici, sotto pena di lire 50. per ogni posta, della perdita dell'vfizio, e maggiori anco afflittiue ad arbitrio de' Conseruadori di Legge. Prouisione predetta delli 27. Settembre 1627. vers. Et auuertendo, &c. Et il medesimo veniua anco disposto per detta ordinazione delli 9. Febbraio 1551. vers. Item auuertendo &c.

5 Cauallari, e messi sono tenuti subito, o al più fra otto giorni dentro a'luoghi doue risedono i Rettori,

tori, e frà quindici, fuori far tutti li grauamenti in pegni viui, o morti per l'equiualente, e spese, e farne il rapporto, e mancando, o riferendo non si potere grauare, deuono li Rettori mandare altri esecutori, quali facendo l'esecuzione per l'intero, guadagnano oltre la mercede ordinaria il salario d'vn mese di quel primo, quale anco può essere punito arbitrariamente da' Conseruadori di legge, e constando che per malizia abbi mancato, e che così li secondi non abbino trouato da grauare quello che da principio vi era, il detto primo rimane obbligato al debito, e cade in pena d'altrettanta somma d'applicarsi per la metà al Rettore che farà tal diligenza, e riscoterà, e per il resto al fisco, & in oltre della priuazione dell'vfizio. Prouuisione suddetta del 1627. vers. che li &c.

Et anco in virtù dell'ordinazione delli 9. Febbraio 1551. vers. che quando &c. sono tenuti li Notai di guardia, o del malefizio andare personalmente a casa de' debitori a farli grauare trattandosi di debiti col fisco, sotto pena di lire 50. piccioli &c. Dell'obbligo de' Caualari de' quattro Vicariati, vedi l'ordinazione delli 24. Aprile 1560.

6 Caualari, & altri esecutori, compresi anco i Bargelli, non possono eccedere l'infrascritta mercede per le catture fuor di Firenze per causa di debiti, tanto publici, che priuati così contro li sequestrari, debitori principali, o lor Malleuadori, &c.

Per debito fino in scudi 10.	lire 4.
Da scudi 10. a 25.	lire 6.
Da scudi 25. a 50.	lire 8.
Da scudi 50. a 100.	lire 10.
Da scudi 100. in ogni somma.	lire 14.

E seguendo le catture dentro a luoghi doue risedono li Rettori, che danno la commissione deuono pigliare la metà meno in ogni caso, salue le tariffe della Mercanzia per l'esecuzioni fatte d'ordine di detta Corte. Prouuisione suddetta del 1627. vers. e perche &c.

La detta tariffa hà luogo solamente nell'esecuzioni di pegni non rimessi, e non nell'altre catture, come per dichiarazione della Pratica Segreta delli 15. Dicembre 1628.

7 Caualari, messi, & altri esecutori non possono riceuere per sequestrati de' grauamenti alcuno che non sia attualmente presente, e che spontaneamente non acconsentà, ancorche fusse padre, figlio, o altro stretto parente, o interessato del debitore, sotto pena di pagar del proprio, & altre pecuniarie, perdita dell'vfizio, confino, e galera ad arbitrio de' Conseruadori di Legge. Prouuisione predetta del 1627. vers. vltimo &c.

8 Caualari, e messi pubblici, e giurati, se li crede nelle cose spettati a lor vfizio massime nel ciuile, perche nel criminale sarebbe in arbitrio del Giudice, e sempre si ammetterebbe prouanza in contrario. *Menoch. de Arbitr. cas. 112. per tot. Asin. in prax. §. 9. c. 2. n. 13. & c. 3. per tot. Grazian. discep. 503. n. 15. &c. Guaz. deff. 10. c. 5. & 6. Cabal. cas. 127. per tot.* doue però attesta che di consuetudine, e massime ne' Stati di Toscana in vigor di Bando delli 13. Giugno 1559. si crede a messi in ogni cosa, ancorche dicessero d'essere stati offesi, o altrimenti impediti, mentre non si proui legittimamente in contrario, e contro gl'impedienti ci è pena di due tratti di fune, pecuniarie, carceri, confini, e Galer a secondo la qualità de' casi, vedi resistenza n.

Che se li creda de stilo, quando dicono auer citato di commissione del Giudice, & in altre cose concernenti il loro vfizio. *Grazian. discep. 841. n. 4. &c. 339. n. 3. 502. n. 14. & 697. n. 15. & Menoc. d. cas. 112. per tot.*

§. CAVALLI.

1 Caualli, o caualle puledri, o domi, nostrali, o forastieri, muli, o mule dome, non si possono estrarre dalli Stati di S. A. S. sotto pena della perdita, e di altrettanta valuta, & arbitrio anco di pene afflittiue fino alla Galera inclusiue, e sono tenuti in solido con il compratore anco chi venderà, donerà, o baratterà, & il sensale a persone che le voglino estrarre, non s'intendendo però per le bestie descritte alla vettura senza fraude, ne per quelle che da' Padroni si mandassero per lor seruizi, purche sempre ritornino, ne per li caualli, o caualle, che seco conducono li Pastori. Cognitori sono il Magistrato degl' Otto, Vfiziali de' Fiumi, Arte de' Fabbricanti, & i Rettori del criminale salua la preuenzione. Bando delli 21. Giugno 1647. Doue ancora si dispone di dette bestie, che per passo entrerranno in detti stati che siano obbligate alla gabella di passo, che non possino sgabellare senza licenza di S. A. S. sotto le medesime pene &c.

Il medesimo quanto a' caualli, e caualle non fatta menzione di muli, ne di mule, ne d'arbitrio vien disposto ad vnguem, per altro Bando delli 17. Marzo 1614.

E del non potersi estrarre caualle, e mule ci è altro Bando del 1590. sotto di 15. Marzo, quale però quanto a muli, e mule fu reuocato per altro Bando delli 25. Ottobre 1591. & anco quanto a caualli, e caualle per altro Bando 24. Maggio 1595. con licenza però degl' vfiziali de' fiumi, o Rettori de' luoghi, e rimesse delle dounte gabelle, come in detto Bando. Fu però poi rinnouato quello delli 15. Marzo 1590. per altro Bando delli 21. Nouembre 1597. e più amplamente per detti Bandi del 1514. & 1547.

§. CAVALIERI.

1 Caualieri di San Stefano con lor seruitori, e d'altre Religioni come siano esenti dalla tassa, e dal registrare ogn' anno le lor facoltà d'armi, vedi §. Licenze n.

Caualieri

2 Caualieri di S. Stefano possono tenere, portare, & vsare gl' archibusi tanto a fuoco, che a ruota, o fucile che siano di misura d' vn braccio, & vn terzo di canna a misura fiorentina fino alle porte di Firenze, e Siena, & ogni sorte di moniazione da caccia fuor delle Bandite, se non in atto di passare per le strade maestre, e dentro l' altre Città, e Terre murate andando, e tornando di fuora, a dirittura delle case loro. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. vers. dichiarando, &c. E come anco per prima auessero tali facoltà, vedi il Bando delli 17. Febbraio 1577.

3 Caualieri sudetti non possono essere conuenuti per cause ciuili senza le debite licenze, conforme che si dispone nelli loro Capitoli, e Priuilegi &c. *tit.* 8. *cap.* 4. *fol.* 173. doue che dette licenze per le cause ciuili da conoscersi, e giudicarsi in altri tribunali fuor del consiglio della Religione, si concedono dall' Auditore del Gran Maestro della Religione, o vero dal Gran Cancelliere, ò Vice Cancelliere dell' ordine, precedente (in quanto à loro paresse opportuno) vna monizione verbale, acciò che li Caualieri possino accordare fra breui giorni dette liti, e controuersie ciuili per le quali non possono già mai esser grauati personalmente senza espressa licenza di S. A. S. & altro come in detto Capitolo, al quale &c.

4 Caualieri di S. Stefano per cause criminali non possono esser giudicati da altro Giudice, che dal Consiglio di detta Religione, o suo Gran Mastro, di modo che non possono anco rinunziare a questo priuilegio, e tutti gl' atti fatti da altro Giudice sarebbero nulli, & il medesimo si dice quanto a Caualieri Ierosolomitani, o di Malta, che non possono rinunciare al Priuilegio del foro per esser ciò non in riguardo delle lor persone particolari, ma di tutto l' Ordine, e Religione. *Bart. Alex.* & altri nella *l. alia §. eleganter ff. solut. matrim. Pietro Caball. nelle sue resol. crim. cas.* 225. *n.* 15. *& seqq.*

5 E quando la professione de' Caualieri di Malta sia nulla per non essere stata osseruata la forma, prescritta da' Capitoli di quella Religione, vedi *l' Altograd. nel suo Consil.* 64. *per totum. lib.* 3.

6 Caualieri di S. Stefano, facendo resistenza a birri, o in altro modo impedendo le lor esecuzioni si puniscono con graui pene, come ne' lor staruti cap. 17. e diciò si stà al detto, e relazione de' medesimi esecutori, non si prouando legittimamente in contrario, come attesta il Cauallo *cas.* 127. *n.* 8. vedi §. Resistenza.

7 Caualieri Ierosolomitani, o di Malta, sono della Religione di S. Agostino, come faccino voto di pouertà, castità, o obbedienza, siano tenuti dire l' vfizio, non possino succedere ne' fedui veri, e propri, ne' quali non sia permesso seruire per sostituto, vedi il *Menoch. conf.* 54. *num.* 17. *lib.* 1. *& de Arbitr. cas.* 56. *num.* 11. *&c. & cas.* 231. *nu.* 19. *&* 20. *Duen. reg.* 103. *per tot. Grazian discep.* 456. *num.* 44. *&c. cap.* 457. *num.* 28. *&c. & cap.* 880. *per totum. Barbos. de Appellat. verb. signif. Appellat.* 233. *num.* 6. *&c. Michalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 48. *per. totum.*

8 Caualieri suddetti di Malta, sendo veri Religiosi non acquistano per se, ma alla Religione come gl' altri Professi, non possono essere conuenuti, ne far testamento senza licenza del Gran Mastro, & altro, vedi per il *Grazian. discep.* 363. *nu.* 20. *&c. & discep.* 880. *per tot. Alciat. respons.* 29. *n.* 4. & altri soprallegati &c.

9 Caualieri di San Stefano, si come quando loro affrontano alcuno senza causa, sono graui le pene de' lor Capitoli contro di essi, così anch' essi essendo affrontati senza causa, deuono gl' insultanti esser puniti grauemente dalla medesima pena che, ne vá a loro secondo gl' ordini della milizia, come per rescritto delli 20. Aprile 1569. alle preci del Consiglio della Religione, e n' apparc copia al libro del Signor Segretario Poli intitolato giurisdizione degl' Otto, & altro a carte 149.

E come le loro risse, e ferite deuano esser denunciare dalli Sindaci del malefizio, e dalli Medici, e Cerusici, vedi nel §. Sindaci n.

10 Caualieri di S. Stefano in Firenze, che abbino a precedere a tutti gl' altri Caualieri, e gl' altri Caualieri a Dottori, fu dichiarato per rescritto di S. A. S. da osseruarsi in futuro, sotto di 28. Ottobre 1577. filza d' Informazioni del Magistrato de' Pupilli di quel tempo n. 137.

11 E che così deu' osseruare in tutti li Stati di S. A. S. ma non precedono però agl' vfiziali principali, come Commissari, Podestà, Consoli, & a principali vfizi, e sua Magistrati, ma fra loro ne' Magistrati, e Consiglio, e doue non abbia il Dottore altro grado maggiore pubblico, che del Dottore, vedi la dichiarazione delli 14. Aprile 1578. al libro del Signor Segretario Poli intitolato Diuersi Ordini a' Magistrati, & altro a c. 422.

12 Che detti Caualieri di S. Stefano precedano anco agl' Auuocati di Collegio, quali Auuocati però precedono agl' altri Caualieri, vedi il Bando del Magistrato de' Consiglieri, sotto di 14. Marao 1611. vers. vltimo, stampato dagl' eredi del Marescotti in caratrere tondo, bnche altro Bando medesimo stampato dalli medesimi, sotto detto di, & anno, in carattero corsiuo, non parli di Caualieri concordando in tutto il restante de verbo ad verbum, e però consideristi in quale consista l' errore, & equiuoco con riscontrare il vero originale bisognando, &c. e vedi nel §. Dottori.

13 Caualieri suddetti Fiorentini di S. Stefano che deuino registrare i lor Seruitori in Cancelleria del Magistrato degl' Otto, viene attestato dal Consiglio delli dodici Caualieri di Pisa per lor lettera delli 23. Aprile 1664. scritta al Vicario di Pescia in causa di Paolo d' Orazio Bellandi, come si può vedere in detto Processo, che fu resoluto dal Magistrato del mese di Luglio 1664. &c.

Del

14 Del resto in materia de Caualieri di S. Stefano vedansi li capitoli, e Priuilegi della loro Sacra, & Illustrissima Religione stampati à parte, e ristampati in Firenze con più addizione, e dichiarazioni l'Anno 1665. nelli quali si vede la fondazione, confermatione, & approuazione del detto Ordine, e Religione per più Bolle Pontificie, con Priuilegi, facoltà, & Indulti concessi al Serenifs. Gran Maestro, alla Religione, & a Caualieri: Si come ancora li Priuilegi, e facultà dal medesimo Gran Maestro concesse alla Religione, e Caualieri, la dichiarazione della Rota Romana, che detti Caualieri possino far la professione ordinata da Capitoli della loro Milizia in fra l'Anno della probazione, e non si comprendino nel Decreto del Concilio Tridentino *sess. 25. cap. 15.* Altra dichiarazione della medesima Rota, che detti Caualieri siano capaci di Benefizij Ecclesiastici Secolari, con Decreto ancora della Sacra Congregazione sopra le cose della Dataria di Roma, che possino essere prouisti detti Benefizij, Giubileo perpetuo alla Chiesa di detta Religione in Pisa due volte l'Anno, Priuilegio concesso da Papa Sisto V. al Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro suddetto di potere mettere in commenda gli Spedali delli Stati di S. A. S. gouernati da Laici, & instituiti per seruare ospitalità, con vn Voto del Cardinale Serafino, che detto Priuilegio comprenda anco gli Spedali Ecclesiastici amministrati da Cherici, de quali la Sede Apostolica suole disporre con ammettere le rassegne, ne sia spirato per la morte del Serenissimo Gran Duca Francesco, ma passi a tutti li suoi Serenissimi Successori, altro Priuilegio concesso dal medesimo Sisto V. a detti Caualieri di S. Stefano di potere, benche ammogliati, e Bigami ottenere pensioni sopra Benefizij Ecclesiastici fino alla somma di ducati dugento di Camera annualmente, e ritenerne altre di qualunque somma maggiore, senza andare in abito Clericale, qual Priuilegio è anco stato ampliato da Papa Paolo Quinto fino in ducati quattrocento d'Oro di Camera Inoltre pienamente si discorre della Regola de Caualieri, de' lor Statuti, del modo di riceuergli, qualità che deuono auere, Prouazioni che deuono fare, e doppo riceuuti come si deuono portare circa il Culto Diuino, & Ospitalità, del Tesoro comune, del modo di fare il Capitolo generale, e Prouinciale, dell'Autorità del Consiglio della Religione, e modo che tiene nellij, Giudicj, come li Caualieri deuino vbbidire al Sereuissimo Gran Maestro, come si distribuiscano gl' Vfizj, Dignità fra Caualieri delle Comende a chi si deuono concedere, e come visitare, quali Contratti, alienazioni siano proibite a Caualieri, dell'allocazioni delle commende, quali cose siano proibite a Caualieri sudetti, come contrauenendo agl' Ordini, ò delinqendo si puniscano, di quali pene, & altro amplamente in detti Capitoli, e Statuti a quali, &c.

Et alla medesima Religione compete anco il Priuilegio, Braccio fiscale, e degl'altri Magistrati di Firenze, e Siena come nell'addizioni seconde *num. 18. fol. 290.*

§. CAVSE.

1 Cause non si possono conoscere, esaminare, riferire da alcun come Giudice, o di Magistrato, se prima sia in quella stato Auuocato, Consultore, Proccuratore, Arbitro, o Giudice, o che abbi preso soldo ad alcuno di detti effetti, senza darne pubblica notizia a' Compagni, & a' Cancellieri, acciò si possa prouuedere, che nessuno interessato si troui ad esaminare, discutere, giudicare, o darne parere, sotto pena della priuazione dell'vfizio, e dell'ammonizione per sempre dagl'altri, e di scudi 50. d'oro per volta, d'applicarsi la metà al fisco, vn quarto all'accusatore, & il resto a chi risquoterà. Legge di non pigliar presenti, ne giudicare in certe cause delli 12. Febbraio 1549. §. inoltre.

Dell'intelligenza di questa legge, che quando vno ha vna volta giudicato, non possa esfere più Giudice nella medesima causa, ancorche fosse variata l'azzione, o modo di agitare, vedi, *Ger. Spinol. consilio 95. per totum.*

2 Cause non si possono discutere, esaminare, ne decidere auanti alcun Ministro, o Magistrato solo, o accompagnato, mentre appartengono in tutto, o in parte a' suoi padre, madre figlioli, o figlie, nipoti, o nipote di detti figli, o figlie, fratelli, o sorelle, o lor figli, o figlie, zie suocero, o suocera, generi, o nuore, alla donna sua, o altro congiunto di sangue fin in terzo grado inclusiue, seconde la ragione Canonica, o ad alcun suo compagno di negozio, o nel quale alcuno delli predetti abbia interesse. Legge suddetta §. e di più. Per intelligenza di questa legge, chi si dica compagno, o nò, vedi *Alex. cons. 40. per tot. lib. 2.*

E quando si trattasse d'interesse proprio d'alcuno di Magistrato, non si possono conoscere, ne decidere da' Compagni, benche l'interessato stesse esente, ma dalli Consiglieri, o tre Giudici di Ruota con la preuenzione secondo gl'ordini però, e statuti di quel Magistrato, sotto pena di nullità, come per Decreto de' Consiglieri delli 3. Dicembre 1557.

3 Cause di congiunti, o altrimenti interessati, ogni volta che si auranno a discutere, discorrere, o terminarle è tenuto tal congiunto, che si ritrouerà a risedere in tal vfizio, o Magistrato absentarsi, e star fuori quanto durerà la discussione lasciando in ciò tutta la cura, e giudizio e' Compagni

pagni, mentre restino in numero sufficiente, e caso che nô s'intendono sospese, e riseruate ad altro seggio, o successori in tal' Vfizio, o Magistrato, e questo quanto alle cause fuori della Corte di Mercanzia, e perche in quella si deuono osseruare gl' ordini suoi. Legge predetta §. E se accaderà, &c. Rinnouata sotto di 15. Aprile 1617.

4 Cause di tregue, e paci rotte a chi s'aspettino, vedi Magistrato degl' Otto, e Rettori n.

5 Cause miste, e danni dati, si deuono conoscere fra tempi assegnati da'statuti, e non sono comprese nella legge della Prescrizzione, vedi maleficij n.

6 Cause non si possono raccomandare, ne da Giudici ricevere le raccomandazioni anco per la semplice spedizione, sotto pena all'vno, e all'altro della priuazione delle cariche, & indignazione di S. A. S. e se ne deuono da Cancellieri auuertire li Giudici, e Magistrati con lettera del moto proprio delli 15. Ottobre 1621. rinnouato per rescritto delli 7. Ottobre 1635. e per Decreto de' Consiglieri delli 10. Ottobre 1635. Et in specie al Magistrato degl'Otto. Ordine di S.A.S. al Segretario Boninsegni 16. Agosto 1598.

Questa proibizione non comprende li Buonomini delle Stinche, ne gl' Elemosinieri di S. Buonauentura come per rescritto delli 18. Ottobre 1635. al 3. lib. de stat. crim. degl' Otto &c.

7 Cause di sconfiscazioni de' beni come si aspettino al Magistrato de' Capitani di Parte in prima instanza, & in secondo al Magistrato degl' Otto, vedi Capitani num. & inf. num. 30.

8 Cause ciuili de' poueri tanto attori, che rei anno l'instanza di giorni 40. continui dal dì della prima citazione detratto però il tempo, che staranno nelle mani dell' Auditore, e si può prorogare ad arbitrio de' Conseruadori di legge, che e cognitore di tali cause, e quando sono delegate anno l'instanza di tre mesi continui dettatto come sopra, e le criminali non anno instanza alcuna, nelle ciuili si può, e deue procedere senza scritti sommariamente, e sola facti veritate inspecta, sentite le parti in voce, secondo la qualità delle cause, e persone, si trae vn'Auuocato, e vn Procuratore, che sono tenuti difenderle senza premio, sotto pena della priuazione dell'vfizio per sei mesi, e di rifare le spese, deue però constare della pouertà. Riforma per le cause de' poueri pubblicata 21. Luglio 1568. & altre Prouuisioni antecedenti 31. Luglio 1538. del 1548. & 1562. altra Riforma delli 29. Aprile 1572. & altra Prouuisione delli 7. Luglio 1573.

Che sia necessario prouare la pouertà, e come questa si possa prouare in più modi, vedi amplamente *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 2. c. 4.* con più seguenti. *Grazian. discep. 552. 729. 907. & 660. per tot. Magon. decis. flor. 26. nu. 30. &c.*

Quali, e quanti priuilegi abbino li poueri, veda si pienamente *Leoncil.* nel suo *trat. de priuil. pauper.* done ne riferisce, & esplica fino a 425. & il *Scan. loc. cit. c. 8.* con più seguenti.

9 Cause commesse alla Ruota anno instanza di 90. giorni correnti, e non si può prorogare, che da S. A. S. e quando si commettessero doppo fatto il processo, deuono spedirsi fra vn Mese, & altro, vedi la legge sopra cio delli 10. Agosto 1560. vedi Giudici n.

10 Cause delegate a qualsiuoglia Giudice, Magistrato, o Rettore, anno instanza di mesi tre dal dì della presentata commissione, se altrimenti non sarà espresso, o prorogato il tempo, sotto pena di scudi 25. d'oro d'applicarsi la metà al fisco, quarto a chi riscuoterà, & il resto a l notificatore. Ordinazioni delli 9. Febbraio 1551.

11 Cause d'ogni sorte etiam criminali, e di mero, e misto impero, fin'all'vltimo supplicio si possono in oggi massime di consuetudine delegare, *Vanti de nullit. tit. Qualiter sent. a nullit. deff. pos. num. 50. fol. 269. Cagnol. in l. nemo potest in fine ff. de reg. iur. Clar. §. fin. quaest. 41. vedi inf. numero 16.*

12 Cause si dicono, e sono ciuili ogni volta, che si agitano per priuato interesse, descenda dal contratto, quasi contratto, o da delitto, o quasi delitto, che questo non rileua, nascendo da qualsiuoglia delitto, o quasi delitto due azzioni, vna criminale a pubblica vendetta, & esempio, l'altra ciuile per il priuato interesse, quando vi concorra, e ciascuna di esse si può separatamente intentare, & anco cumulatiuamente l' vna in consequenza dell'altra, auanti il Giudice Criminale, trattandosi di delitto. *Clar. §. fin. quaest. 1. Marant. in Praxi part. 4. distinct. 1. Asin. in Praxi §. 1. cap. 5.* vedi pienamente *Farinac. de var. & din. quae. 100. per tot.*

13 Cause si dicono, e sono ciuili, quando si tratta della priuazione d'vfizio, benefizio, o dignità, se pure tal priuazione non fosse per pena ordinaria imposta dalla legge, che in tal caso sarebbe per vendetta pubblica, e la causa sarebbe criminale. *Maranta l. cit: nu. 32. Asin. loc. cit. nu. 17. & Clar. d. quaest. 1. Farin. d. quaest. 100. num. 21. & seq. & il Vulpin. in Suco nu. 8.*

14 Cause sono ciuili ogni volta, che si propone in giudizio qualche delitto per via d'eccezzione, e non ad altro fine, che per repellere li testimoni, come attestano il Claro, e Maranta ne' luoghi sopracitati, &c. *Farinac. de var. & diuersi quaest. 100. numero 16. & 17. & il Vlpin. in Suco numero 6.*

15 Cause sono criminali ogni volta, che si tratta d'imporre, pena a pubblica vendetta, & esempio sia corporale, o anco pecuniaria d'applicarsi al fisco. *Clar. d. quaest. vers. Ex quorum &c. Vulpin. loc. cit. num. 5.*

Anzi che siano più tosto ciuili, quando si tratta di pena pecuniaria, anco d'applicarsi al fisco, vedi ne' Praticabili della Ruota Romana dopo la seconda parte delle *decis. Diuers. tit. de Causis n. 4. fol.*

4.*fol.mihi* 800.*& il Menoch.dc Arbitr.quaest.*82.*n.* 4.*&* 5.*& cas.*265.*per tot.* Ma in pratica ogni volta che si tratta d'imporre pena per il fisco, ancorche pecuniaria si anno per criminali, e si conoscono dalli Giudici Criminali, e così par tenga anco il *Farinac. d.quaest.*100.*n.*54.*&c.* doue in oltre al *n.*37.*& seqq.* tiene il medesimo quanto alle cause di danni dati, e turbatiue, che siano criminali, & il *Vulpin.loc.cit. num.* 5. 16. c 17.

16 Cause delegate, non si possono regolarmente subdelegare, massime quelle di mero, e misto impero, e quando appare essere stata eletta l'industria della persona del Giudice, vedi il *Ias. nella l.*1.*ff. de off. eius &c. Magon.decis.Luc.*9.*Menoch.de praesump.lib.*2.*praesump.*21.*& de Arbitr. lib.* 1. *quaest.* 54.*per tot.Rot.par.*2.*diuers.decis.*130.*n.*4.*Grazian. discep.*738.*n.*1.*& seq. Vant.de nullit. ex defect. Iurisdict.delegat.n.*21.*& seq.*

17 Cause delegate a vn Giudice ordinario, senza datione d'Aggiunto, o Compagno sotto nome della dignità, e non proprio, non ostante la Clausola sommariamente, o simili eccittatiue si anno per ordinarie, e non per delegate, come proua il Ciarlino nelle sue *Controuer.c.*13.*num.*20.e più altri allegati dall'Altogrado nel *cons.*2.*n.*18.*lib.*1 doue nondimeno sotto *n.*30.*& seq.* tiene il contrario nel suo caso &c.

18 E che per la Clausola sommariamente, e non ostante, &c. o simili, anzi le cause mutino natura e benche commesse ad vn Giudice ordinario, diuentino delegate, e come tali si deuano conoscere. il che molto importa rispetto alle sportule, & altro, vedi *Achil.dec.*2. *de rescript. aliàs decis.* 18.*Grazian. discep.*55.*n.*12.*discep.*525.*numer.*44. *& discep.*992.*num.*12.*Menoc.de praesump.praesump.* 16.*&* 17.*lib.*2.*& de Arbitr.lib.*1.*quaest.*12. *D.Carol.de Grass.de effect.Cleric.effect.*1.*n.*757. *Altogr. d.cons.n.*30.*lib.*1.*& Barbosa de Claus. Claues* 176. *n.*18.

18 Cause vna volta auuocate all'Audienza, e Tribunale del Principe non ritornano al Giudice ordinario, anco di consenso delle parti, se non per speciale remissione dell'istesso Principe, di che vedi il *Duen.reg.*85.*per tot. Magon. decis. Flor.* 90.*n.*1. *& seq. Rot. Rom. in Tracticabilibus post.* 2. *part.diuers.tit.de causis n.*1 *Vant.de nullit.ex defec. Iurisdict.n.*66.*&c.*

Anzi ogni volta che vn Magistrato superiore domanda relazione dello stato di qualche causa., fatta tal relazione restano legate le mani al Giudice inferiore, fin che non abbi risposta, ancorche non sia espressamente ordinata la sospensione, e procedendo fa tutto nullamente. *Grazian. decis.*144.*n.*35.*&c.*

20 Cause ciuili, e criminali, che succedono dentro al Presidio della Terra del Sole, tanto fra'soldati, etiam del Presidio, che fra gl'altri sono di cognizione del Commissario, eccettuati li casi che nascessero in tempo, e luoghi di rassegna, o in corpo di Guardia, o che dependessero da disubbidienza di soldati, o poco rispetto vsato al suo Capitano, o per mancamenti fatti ne'lor seruizi militari, & altro, vedi l'Ordine delle Bande delli 3 Settembre 1610. al libro de'Statuti di detto luogo a.108.Capitoli Militari dell'anno 1646.c. 4.n.5.

21 Cause di ferite notabili, omicidi, conspirazioni, assassinamenti di strada, tumulti di radunate, ricetto di banditi, e proibizione d'armi, benche seguino nella iurisdizione di Marradi, Modigliana, Portico, & altre Terre della Prouincia di Romagna, sono di cognizione del Commissario della Terra del Sole cō le solite participazioni, e gl'altri Rettori di detti luoghi, non se ne possono ingerire, e negl'altri casi fuor de'prenominati hà luogo la preuenzione fra detto Commissario, e Rettori quanto a quelli che seguissero nelle iurisdizioni de'detti Rettori rispettiuamente, come per rescritto di S.A.S. a relazione della Pratica Segreta, al libro de' Statuti della Terra del Sole a.106. & alle Riformagioni sotto di 5. Gennaio 1599. e dell'anno 1542. sotto di 23. Agosto al libro delle Prouuisioni pubbliche a car. 84. e per lettera dell'Auditor Fiscale delli 12. Luglio 1606. al detto libro di statuti a c.107.

22 Cause criminali di Cittadini Fiorentini, di Birri, messi, o Cauallari, Ebrei, e rotture di carceri, come s'aspettino al Magistrato degl'Otto, vedi Rettori n.75. Ebrei n.15.

23 Cause di confini iurisdizionali, s'aspettano al Magistrato de'Noue, e come li Rettori si deuino regolare in ciò, vedi l'instruzione di detto Magistrato dell'anno 1635.n.

Et il Cospi nel suo Giudice Criminalista patt. 3. c. 3.n.1.& 2.

24 Cause tutte d'archibusate purche si sia venuto all' atto prossimo di scaricare, se bene non ne fosse seguita offesa alcuna, sono di cognizione del Magistrato degl'Otto, e li Rettori di fuora deuono fabbricare i processi informatiui, e mandarli a detto Magistrato senza disegno, Cospi *loc. cit. n.* 3.*&* 4. vedi Magistr. n.8. e la lettera circolare di detto Magistr. delli 14.Dic.1663.& 30.Ott.1605

25 Cause di transgressioni in materia di caccie, e pesche, s'aspettano al Magistrato degl'Otto priuatiuamente ad ogn'altro negl'infrascritti luoghi, o Bandite, cioè dell'Impruneta, Isola, Ambrogiana, Pratolino, Cafaggiolo, Castel Fiorentino, e Poggio ne'luoghi fuor del Territorio di Pistoia, nelle Bandite di Pistoia, al Fiscale di detta Città, in quelle di Pisa al Commissario di detta Città, o altro Delegato, in quelle di Liuorno al Gouernatore di detto luogo; nel fiume Rà in Casentino al Magistrato degl'Otto, e Vicario di Poppi con la preuenzione fra loro; & in tutte l'altre Bandite, o per altre transgressioni alli Rettori criminali de'luoghi rispettiuamente con le solite participazioni. Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 12. &c. vedi guardie num. 2. In oggi però ci sono li Giudici

dici a parte, a' quali, e non ad altri s' aspettano le dette cause.

26 Cause di delitti, o transgressioni comprese espressamente nelli Statuti dell'Arte della Seta, s'aspettano quanto alla cognizione, e punizione al Magistrato di dett'Arte, e non ad altri, ancorche si trattasse d'interesse d'Ebrei, e fuori di detti casi osseruinsi gl'ordini, come per Rescritto di S.A.S. delli *16.* Marzo *1636.* al Statuto Criminale della Cancelleria degl'Otto lib. 3. a. 1.

27 Cause criminali, e ciuili mentre ne pende vna regolarmente, si deue soprasedere nell'altra quando non sono fra loro compatibili, o vero che vna è pregiudiciale all'altra, ciò che la decisione di vna, può dar regola, o dependere dall'altra, ò che vna è esclusiua dell'altra, perche si deue prima procedere in quella che è pregiudiciale all'altra, e dalla quale può dependere la decisione dell'altra, come amplamente dichiara, & esemplifica *Farinac.* con il *Vulpin. in Suco de var. & diuerf. quaest. quaest.* 100. *cap.* 2. *numero* 58. *& seqq. per totum. Guazz. deff.* 1. *cap.* 24. *Thes. decis.* 18. *Caualer. decis.* 98. *num.* 10. *&* 11. *decis.* 530. *per totum* 443. *&* 475. *per totum Grazian. discep.* 394. 468. *&* 559. *Rot. part.* 2. *Diuerf. decis.* 200. 201. *&* 275. *per tot.* vedi falsita n. 18.

28 E quando si possa cumulare insieme l'azzione criminale, e ciuile, per il medesimo fatto se non principalmente almeno incidentemente, e se non ad instanza della parte almeno ex ofitio del Giudice, e per inquisizione, vedi pienamente il medesimo *Farinac. & il Vulpin. in Suco d. qu.* 100. *c.* 3. *n.* 119. *& seq. per tot.*

Quando la causa ciuile di domandata esecuzione d'instromento preteso falso, o vsurario faccia soprasedere nella criminale, vedi *Veral. decis.* 274. *part.* 2. *e la Rot. in Rom. pecun.* 28. *Giugno* 1604 *coram Mellino appresso il Scanarol. de Visit. Carcer.* nell'Appendice *decis.* 10. *per tot.* doue fu tenuto non douersi procedere criminalmente, benche si fosse preuenuto, se prima non era deciso ciuilmente, se fosse luogo alla domandata esecuzione, o nò, ma ciò fu in virtù di particolare commissione, perche altrimenti per ordinario precede la cognizione criminale alla ciuile, di che vedasi il *Farinac.* ne' luoghi sopra citati, & il *Tondut. de preuent. part.* 1. *cap.* 15. *per tot.* doue tratta quando nelle cause preiudiziali sia luogo alla preuenzione, o nò &c.

29 Cause, e sue continenze, come, e quando si possino diuidere, o nò, o pure l'vna tiri l'altra, vedi *Mastril. decis.* 138. *Ricc. Collect.* 1511. *Grazian. discep.* 641. *& Tondut. de praeuent. part.* 1. *cap.* 13. *per totum, & part.* 2. *cap.* 14. *&* 15. *per totum.*

30 Cause di confiscazioni di Pistoia, Contado, Montagna, e Distretto, come s' appartenghino al Commissario di Pistoia, e Capitanato della Montagna rispettiuamente, e le domande si deuano terminare, secondo gl' ordini con partecipazione del Fiscale, saluo l'appello a' Capitani di Parte della Città di Firenze, vedi l' ordine della Pratica Segreta, sopra le cose di Pistoia delli 12. Nouembre *1566.*

§. CENCI.

1 Cenci, e carnicci da far carta non si possino estrarre dal Dominio Fiorentino sotto pena della perdita, e di scudi cinque, & il venditore resta obbligato per il compratore, sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. verso il fine &c.

E che non si possino estrarre, ne incettare, & altro in tal materia vedi gli ordini sopra ciò dell'anno *1636.* 1644. 46. e 47. & altre Prouisioni antecedenti del di 1. Luglio 1574. 15. Settembre 1600. 31. Maggio 1615. e 27. Marzo 1628.

§. CITTADINI.

1 Cittadini, che vanno in ofizio non possino pigliar ministri per via di presenti, ò raccomandazioni sotto le pene di che nella legge delli 19. Dicemb. 1576. §. *Et versa vice.*

E pero lecito fra lor Cittadini priuati proporsi li ministri, purche non si vagliano di fauori di cortigiani, ò altre persone publiche, e d' autorità, nel qual caso incorrerebbero nelle medesime pene. Legge suddetta, §. Dichiarando però &c.

2 Cittadini Fiorentini, Senesi, ò altri abili agl'ofizij nelle patrie loro, come si puniscano attentando di far violenza à maschio, ò femmina per desiderio carnale, vedi Violenza &c.

3 Cittadini Fiorentini non possono in Firenze portar armi di sorte alcuna, e fuori quelli, che saranno stati veduti, ò seduti di Collegio, ò che loro, ò loro antenati haranno goduto gl' vfizj di Palazzo, o vero pagate le grauezze di Cittadini per 30. anni possono portare dentro all' 8. miglia spada, e pugnale, storta, scimitarra, o pistolese, e dall' 8. miglia in là tutte l' armi, che sono permesse alle milizie pedestri. Legge generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. num. 38.

E qual sorte di bastoni, e mazze possino portare. Vedi bastoni num.

4 Cittadini Fiorentini, che nel corso di 30. anni saranno riseduti de Consoli dell' Arti minori, ancorche non hauessero interamente pagate le grauezze per detto tempo possono portare fuor di Firenze spada, e pugnale solamente per le lor persone, e non per gl' altri delle lor famiglie, e gl' aggregati per grazia, che hanno il domicilio fuor di Firenze non possono portar'armi di sorte alcuna, in luogo alcuno, ancorche fussero abili a gl' vfizj, mentre che effettiuamente non hauessero goduto gl'vfizij della Città, o veduti di Collegio, nel qual caso hauerebbero le facoltà, che sopra. Legge predetta generale dell'Armi num. 39. e 40.

E come le possino far portare à seruitori, vedi seruitori

uitori num. . Delle qualità, che deuono hauere li Cittadini per la delazione dell'armi, vedi al *lib. 3. de Stat. Crim.* del Mag. degl'Otto a c. 158.

5 Cittadini eletti per qualche vfizio dello Stato, come si deuano contenere nella tratta, & elezione de suoi ministri, vedi Rettori num.

6 Cittadini Fiorentini hanno priuilegio di tirare qualsiuoglia del Distretto, e Contado al foro, ò fori della Città di Firenze, e così in loro cessa la regola, che *Auctor sequitur forum rei*, come nel *lib. 4. de Stat. Fiorent. Rub. 34.* & attesta il *Magon. decis. Flor. 60. num. 3. Inf. nu. 10. 11. 13. & seqq.* Vedi nel §. Statuti num.

7 Cittadini di priuilegio sono veri, e proprij Cittadini, massimè ad eff. tto di godere de beneficij de Statuti. *Magon. decis. Flor. 60. num. 4. & 5.* vedi *Card. Tosch. litt. C. concl. 276. per tot. & Rot. Rom. in Nouiss. part 6. decis. 292. num. 8.*

Deuono però prouare l'habitazione con la sostentazione de' pesi. *Afflict. decis. 384. num. 8. & Rot. Rom. par. 6. decis. 160. num. 28. in Nouiss. Gratian. discep. 559.*

E come vno possa essere Cittadino di più Città, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 584. num. 5. & seqq. Altogrado conf. 27. num. 31. & seqq. lib. 2. Sord. decis. 329. per tot. lib. 2. Rot. Flor. lib. Mot. 109. a c. 213.*

8 Cittadino diuenta quello, che nasce nella Città, ò fu ➝ Conrado, perche l'origine dà la Cittadinanza, e non si può mutare, e sotto nome di Città vengono anco compresi i Suborghi, e Contado, massime in materie fauorabili, benche non sia così nell'odiose, di che vedi il *Menoch. de præsump. lib. 6. præsump. 29. num. 12. & seqq. Altograd. cons. 27. num. 9. & cons. 28. per tot. lib. 2.* il medesimo *Menoch. de Arbitr. quest. 99. per tot. & cas. 155. per tot. Gratian. discep. 75. per tot. 217. in prin. & discept. 893. num. 35. Barbosa de appellat. verb. significat. Appellat. 41. per tot. Appell. 48. & 49. & Appellat. 276. num. 3. & 4.* nelle mie *Risolut. cap. 49. per tot. Tosch. litt. C. concl. 274. per tot.*

Questo però s'intende di ragione comune, perche quanto à Cittadini Fiorentini deuono auere l'altre qualità sopradette, altrimenti non godono *Bardellon. conf. 199. l. 2.*

9 Cittadini, & altri sudditi del Comune di Firenze non possono esercitare alcun vfizio fuor delli Stati senza licenza de' Priori, e Gonfaloniere della Città di Firenze sotto pena di lire 3000. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 175.*

Quale però credo non sia più in vso, se non in certi casi, & in oggi la licenza douersi ottenere da S. A. S.

10 Cittadini come nelle lor cause criminali tanto offesi, che offendenti deuino essere giudicati dal Magistr. degl'Otto, vedi Rettori n. 75. sup. n. 6.

11 Che li Cittadini della Città suprema, e dominante si preferiscano alli Primarij Cittadini delle Città mediocri, e subordinate, vedi *Gratian. decis. 96. num. 14.*

12 Cittadini, come non possino nelle lor Città, e luoghi doue habitano frequentare l'osteria, vedi osti n. 14.

13 Cittadini Fiorentini, come siano esenti dalla Iurisdizione, e statuti de luoghi sottoposti al dominio Fiorentino, e così possino tirare gl'altri sudditi al lor foro, e non essere tirati da alcuno, ancorche auessero beni ne luoghi sottoposti, e li Statuti fussero approuati dalla Città dominante, purche loro abitino in questa, o suo territorio, anzi che l'abitazione non sia d'essenza potendo vno essere Cittadino di più Città, & altro, vedi la *Rot. Fiorent lib. Mot. 40. a c. 146. 94. a c. 223. & 109. a c. 4. & 5.* e nel medesimo *lib. 109. a c. 212. & seqq.* & altroue cioè *al lib. 98. a c. 43. 96. a c. 304. & 368. & lib. 88. a c. 470. Inf. nu. 23.*

14 Come li Cittadini Fiorentini possino conuenire li Dottori di Pisa fuor del Tribunale del Rettore di quel studio, vedi *al lib. de Mot. 108. a c. 248.*

15 Che se bene non sono sottoposti alli Statuti de luoghi inferiori, possino nondimeno volendo seruirsi del benefizio di tali Statuti, vedi al *lib. de Mot. 101. a c. 360.* perche se bene l'inferiore non può obligare, ne artare il superiore, può nondimeno prouederli, e compartirli i suoi benefizi, e fauori.

16 Cittadini Fiorentini diuentano sottoposti per via di reconuenzione, perche possono essere riconuenuti d'auanti quel Giudice doue essi auessero conuenuti altri *lib. de Mot 93. a c. 166.* come anco se familiarmente habitassero in altra Città sottoposta, vedi al *lib. de Mot. 88. a c. 470.* &c.

Et altri particolari, vedi nel Repertorio di Matteo Neroni, Motiui della Rota Fiorentina nella parola Ciuis, & in altri luoghi iui accennati, e meglio appresso il *Card. Tosch. litt. F. concl. 402. & 403. per tot. & litt. C. concl. 274. & seqq.*

17 Cittadini Pisani quali immunità, priuilegi, & esenzioni godano intorno à beni, & altro, vedi la deliberazione de Riformatori Deputati sopra le cose di Pisa delli 20. Nouembre 1547. con altre antecedenti, e susseguenti, e nel §. Abitatori, e §. Spese, & il *Card. Tosch. litt. P. concl. 356. per tot. & litt. F. concl. 402. nu. 21.* &c.

18 Cittadini, & altri Pisani sono tenuti pagare la Gabella delle Donazioni, & aggiudicazioni in pagamento, come gl'altri senza contrafare punto alla lor Capitolazione del 1509. che dice non potere li SS. Fiorentini imporre nuoue gabelle, nè l'antiche accrescere in pregiudizio delli Pisani, perche detta Gabella è antica, & auanti detta Capitolazione, come fu dichiarato dalla Clarissima Pratica, & approuato da S. A. S. sotto dì 26. Luglio 1574. E degl'altri atti Gabellabili, vedi §. Gabella.

19 Cittadini, & altri della Città, Contado, e Distretto di Pistoia non vengono compresi dalle Leggi, e Bandi di Firenze, se non ne sia fatta speciale, & espressa menzione, & altro in materia de priui-

legi, e benefizij concessi allà detta Città di Pistoia, vedi alle Riformagioni della Città di Firenze al libro delle Prouisioni dell'anno 1496. segnato C, & il *Card. Tosch. litt. F. concl. 402. n. 27. & seqq. & litt. P. concl. 359. per tot.*

E così si vede osseruato in tutti li Bandi di far espressa menzione della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, quando vogliono cóprenderla.

20 E come, e quando li Pistolesi possano esser conuenuti a Firenze, ò nò, vedi la legge delli 13. Giugno 1451. 1484. & 27. Gennaio 1495. al libro del Sig. Segretario Poli intitolato Gouerno di Firenze, e suo Stato à *C. 204. & il Card. Tosch.* ne luoghi citati.

21 Cittadini Fiorentini, come possano acquistare beni stabili nel Pistolese, e gl'acquistati liberamente vendere ad altri Cittadini non ostante la legge del 1496. vedi la Prouisione delli 13. Settembre 1568. *Card. Tosch. d. litt. P. concl. 359. n. 23.*

22 Cittadini, & altri di Volterra d'auanti quali Magistrati della Città di Firenze, e non altri possino esser conuenuti, vedi alle Riformagioni nelle Conuenzioni fatte con la Republica Fiorentina sotto di 6. Ottobre 1513.

Mà a questo proposito, vedi nel *§.* Statuti n. doue si dimostra in contrario &c.

E de Statuti consuetudini, e priuilegi di Volterra, vedi *Tosch. litt. V. concl.* 277. con altri da lui citati.

23 Cittadini Fiorentini, benche dalli sudditi dello Stato non possino esser conuenuti se non in Firenze questo non ha luogo quando essi habitano altroue, vedi la *Rot. Florent.* in causa D. Ferdinandi Mendes, cum Iacobo de Cresta sotto di 12 Giugno 1606. e 18. Agosto d. anno *lib. Mot. 66. a c. 367. Alex. cons. 160. n. 1. lib. 5. Soc. cons. 288. n. 7. lib. 2. sup. n. 13.*

§. CITAZIONI.

1 Citazioni di ragione comune deuono farsi in persona del citando, e se fatta diligente perquisizione non si trouasse, di che si crede alla relazione degl'esecutori, si possono in sussidio fare a casa di sua solita abitazione, o anco in Chiesa se iui si trouasse, vedi *Asin. in prax. §. 6. ca. 1. & 2. Vant. de nullit.* ex *defect. citat. nu. 83. & seqq. fol.* 202. & amplamente *Baron. de citat. tom.* 1. *quæst.* 11. & 12. e nell'Addizioni *a d. quæst. tom.* 2. Quanto alla Chiesa intendendo delle citazioni verbali concorre il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 10. c. 9. in fine fol. 572.*

2 E che precedenti dette diligēze, & anco alle volte senza di esse ne' casi portati dall' *Asin.* nel luogo citato, siano valide le citazioni fatte con dimissione, & affissione di cedola alla porta della casa in ora congrua, e non di notte, ne sotto la soglia, o nel buco, acciò possino essere viste. *Grazian. discep. 60. n. 1. & seq. & decis. 62. n. 2. & 3. Menoch. lib. 2. præsump. 26.* purche vi sia aggiunta la qualità di solita abitazione, che è sustanziale secondo il *Vant. loc. cit n. 90. fol. 203.* vedi *inf. n. 10. & n. 55.* e pienamente *Baron. d. quæst. 12. tom. 1. & tom. 2.* nell'Addizion. &c.

3 Se poi non si trouasse la persona, casa, ne abitazione del citando per essere forse vagabondo se sia secolare, e si tratti di cosa immobile, si possono far le citazioni con affissione di cedola a detta cosa immobile, se di cosa mobile, o se mouente per Bando alla colonna, secondo l'vso del paese nel luogo del contratto, o del delitto, & essendo Ecclesiastico alla Chiesa di sua Residenza, o vero alla Cathedrale non auendo Residenza *Vant. de nullit. ex defect. cit. n. 118. & seq.* e vedi la *Rot. in Nouiss. part. 6. decis. 130. n. 29. & seq.* delle citazioni fatte alla Chiesa, quando siano valide, o no. *Card. Tusc. litt. C. concl. 250.*

4 E non si potendo far le citazioni in alcuno de' modi predetti per la potenza dell'auuersario, o altri impedimenti da lui cagionati, constando sōmariamente di ciò, si possono di commissione del Giudice anco in principio di causa fare per pubblico editto da pubblicarsi, & affigersi in qualche luogo, o luoghi conuicini pubblici da dichiararsi dal Giudice, si che verisimilmente possino peruenire a notizia del citando, o suoi congiunti, & amici, che glie lo possino riferire, & altro in materia di tali citazioni, vedi per il *Vant. loc. cit n. 124. & seqq. ad 144. & il Baron. de Citat. quæst. 9. per totum*, e nell'Addizioni *a d. quæst. tom. 2.*

5 Citazioni benche illegittime, constando che siano peruenute a notizia del citando operano, & obbligano, come se legittimamente fossero state fatte. *Rot part. 2. diuers. decis. 151. nu 6. &c. & in Nouiss. part. 6. decis. 130. num. 22. 25. & 26. Vant. de nullit. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. n. 122. & seqq. fol.* 289. vedi pero *Baron. de Citat. tom. 1. quæst. 44. per tot.* e nell'Addizioni *a d. quæst. tom. 2.* int. n. 58.

6 Citazioni generali, o speciali, che si fanno per Bando, quanto tempo deuino star' affisse a luoghi pubblici è in arbitrio del Giudice, e si deuono far tre volte con interuallo di trenta giorni l'vna dall'altra, o meno ad arbitrio del Giudice, *Menoch. de Arbitr. cas. 463. per tot. Baron. de cit. qu.* 8. & 9.

7 Ne' Stati di Toscana per più sollecita spedizione delle cause si costuma farle con termine di tre, o cinque giorni l'vna dall'altra: le prime due in persona, o a casa trouandosi; e l'vltima in Bandò alla Colonna, si come anco le prime non si trouando persona, ne casa del citando &c. e sempre si deue aspettare che sia spirato il termine della prima, auanti si faccia la seconda, e così della seconda auanti si faccia la terza, & vltima, e non come malamente osseruano alcuni, che le fanno, e mandano tutte insieme, benche poi qualche volta falsamente distinguono li termini nel notare le relazioni, ne' processi, ma di questo ne potriano, è douriano essere puniti, perche

che li processi sono nulli, e loro per fuggire forsi qualche riprensione li conualidano con false relazioni, &c.

Come, e con quali termini nelle cause criminali si deuano fare vna separata dall'altra, cioè vna spirata l'altra, e con debiti interualli rispetto alla distanza de' luoghi, qualità di persone, & altro, vedi il Decreto del Magistrato de' Consiglieri 16. Settembre 1558. e 3. Giugno 1559. *inf.n.*18. & 46.

8 E che si ricerchino anco di ragione tre citazioni ad vn'absente per constituirlo in vera contumacia, e poterlo condannare, oltre al *Menoch. loc. cit. vedi Thesaur. decis.* 11. *nu.* 2 *Socein. reg.* 75. *iurer reg. Diuers. fol. a me* 77. e §. Contumaci *num. Baron. de citat. quæst.* 27. *numero* 41. *& per totum & Card. Tosch. litt. C. concl.* 245. *&* 247. *per totum.*

9 Che la prima citazione in principio di causa, si deua fare in persona del citando, sotto pena di nullità. *Clem.* 2 *de re iud. Asin. in prax.* §. 6. *numer.* 1. e quando si possa anco fare a casa, vedi *Socein. reg.* 71. *per tot.*

E che di ragione comune per constituire alcuno in mora, e vera contumacia, che gli possa causare gran pregiudizio, & incorso di pena sia necessaria la citazione in persona, e non basti a casa, se non con le douute diligenze, vedi *Gratian. discep.* 708. *num.* 8. *&* 715. *num.* 14. *Baron. de Citat. tom.* 1. *quæst.* 11. e nell'Addizioni *tom.* 2. *Tosch. litt. C. concl.* 248. *&* 249. *per tot.*

10 Citazioni secondo la disposizione del Statuto Fiorentino, e ne' Stati di Toscana si possono fare indistintamente, senza altre perquisizioni, o diligenze tanto in persona, che a casa del citando, perche parla alternatiuamente, *personaliter, vel ad domum Asin. in prax.* §. 6. *cap.* 3. *per tot. Gratian. discep.* 946. *n.* 18. *Tosch. d. concl.* 248 *num.* 2. *&* 249. *num.* 15. non ostante che alcuni distinguano che nelle cause di gran pregiudizio sia prima necessaria la perquisizione della persona auanti che si possa citare a casa, come il *Gratian. discep.* 531. *num.* 76. perche come dissi indifferentemente si osserua ne' Stati di Toscana citare in persona, o a casa senz'altre perquisizioni, e così anco attesta l'*Asin. loc. c. t. & c. Tusch. litt. C. concl.* 245. *num.* 6. seguitato dal *Baron. de cit. q.* 11. *n.* 17. Et a sentenza si fanno vn giorno per l'altro *Stat. Fiorent. lib.* 2. *Rubr.* 8. *& il Tosch. loc. cit. concl.* 269. *num.* 22.

11 Citazioni ne' Stati di Toscana si anno per legittime, mentre siano fatte, o in persona, o a casa della solita abitazione del citando, o a casa di sua, o propria abitazione, o anco semplicemente alla casa senz'altra espressione, ne di solita, ne di sua, o propria, & in tutti li casi con dimissione di cedola, e così si vede essere stato osseruato, & osseruarsi infinite volte, perche di tali qualità si presume gl'esecutori auerne fatte le douute diligenze, e perquisizioni, e se ne stà alle loro semplici relazioni, qual pratica stimo auer auto origine da detto statuto, che parla semplicemente a casa, senz'altre qualità di solita, ne di propria abitazione, e che di tali qualità come spettanti all'vfizio degl'esecutori, se ne stia al lor detto. *Menoch. de Arbitr. cas.* 112. *Gratian. discep.* 339. *n.* 3. *& c.* 502. *n.* 14. *& c.* 697. *n.* 15. *& c.* e così anco fu vltimamente sotto di 27. Settemb. 1662. concluso, e determinato tal stile, e modo di citare essere iuridico come n' appare ricordo da me fatto alli Statuti Criminali della Cancelleria del Magistrato de' Signori Otto di Balia, &c. vedi *Baron. de Citat. quæst.* 12. *per tot. tom.* 1. *& tom.* 2. nell'Addizioni *& quæst.* 43. *n.* 21. *& seq. Tosch. litt. C. concl.* 248. *&* 249. *per tot.*

12 A qual casa poi si deua far la citazione, quando il citando auesse più abitazioni, se si possa fare a bottega, & a qual porta, quando la casa auesse più entrate, & altro a sazietà, vedi per l'*Asin. in prax.* §. 6. *c.* 4. *& seqq. & il Baron. d. quæst.* 12. *nu.* 78. *& seqq. Tosch. d. concl.* 249. *per tot.*

13 Che si possa citare il marito a casa della moglie, e la moglie a casa del marito, perche si presumono abitare insieme, vedi *Tiraquel. de retract. Consanguin.* §. 9. *gloss.* 1. *n.* 7. *Menoch lib.* 2. *præsump.* 27. *per tot. Baron. d. quæst.* 12. *n.* 66. *& n.* 84. *& seq.* doue limita, mentre non fossero o diosi, o nemici fra di loro.

Ma che tal citazione non sia valida, mentre non vi sia anco l'abitazione, vedi *Sord. cons.* 88. *num.* 6. il medesimo *Baron.* nell'Addizioni *d. quæst.* 12. *n.* 23. *tom.* 2. *& il Card. Tosch. lit. C. concl.* 238. *nu.* 5. *&* 6.

14 E che basti lasciare la cedola della citazione a casa in mano de' domestici del citando, o pure affissa nella porta della casa. *Vant. de nullit. ex def. citat. num.* 88. *fol.* 203. *Baron. d. quæst.* 12. *per tot. inf. num.* 55.

15 E come anco si possa fare a casa di comune abitazione, con affissione di cedola, o pubblicamente alla presenza de' seruitori, e vicini con tal cerziorazione che preuenga a notizia del citando. *Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 130. *numer.* 27. *&* 28.

16 Citazione fatta a casa, doue il citando abitasse immesso per primo decreto è nulla perche non si può dire sua abitazione, potendo ogni volta essere scacciato dal debitore che volesse purgare la sua mora, vedi *Alex. cons.* 141. *num.* 12. *lib.* 5. *Gratian. discep.* 258. *n.* 13. Di che però io dubiterei grandemente per le ragioni sopraddette, se bene il *Graz.* vien seguitato anco dal *Baron. d. qu.* 12. *n.* 4.

17 Citazione dourebbe di ragione cōtenere il tenore del libello, anzi essere cō copia del libello, secōdo lo Stat. Fiorent. quale però è corretto in questa parte da vna legge Ducale dell' anno 1477. che richiede solo vna parua cedola, che in effetto breuemente con tenga quello per il che vno sia citato, e così si pratica, come anco attesta l'*Asin.* in

in prax. §. 5. e. 1. per tot. & cap. 3. in fine.
E ciò che deue contenere, vedi pienamente *Baron. de Citat. quæst.* 28. con molte feguenti, e nell'Addizioni *a d. quæst. t. 2. & il Tosch. lit. C. conc.* 231. *& seq.*

18 E che la citazione debba essere tale, che per essa venga pienamente instrutto il citato dell'atto, che deue farsi, altrimenti non affligga, e però deua contenere il nome del Giudice, del Tribunale, de'litiganti, il titolo della causa, o atto, il luogo, e termine a comparire, & in somma secondo la forma solita, e consueta. *Vant. de null. ex defect. cit. n. 30. & seq. fol. 192. Baron. d. qu. 28. et seqq.*
E quando la citazione sia nulla per la conculcazione, e breuità di termini, impossibilità di comparire, e simili difetti, vedi pienamente *Card. Tosch. lit. C. concl. 234. & seqq.*

19 Citazione, come regolarmente sia necessaria in tutti gl'atti pregiudiciali, e quando per la distanza de'luoghi, si possa sodisfare con vna sol citazione ad totam causam, o pure (come si costuma ne'Stati di Toscana) per lettere sussidiali a' Rettori, che faccino fare le citazioni, e riferiscano, vedi amplamente *Asin. in prax. §. 7. c. 2. & 3. per tot. Soccin. reg. 74. per tot. Vant. de null. ex defect. cit. n. 102. & seqq. fol. 207. Rot. in Nouiss. part. 6. decis. 20. & part. 2. diuers. decis. 259. num. 8. Vant. tit. Quæuter sent. poss. a nullit. deff. num. 111. fol. 287. Grazian. discep. 671. n. 5. & seq. Marant. in prax. part. 6. vers. Quintus modus &c. Duen. reg. 93. per tot. Asin. d. §. 7. cap. 5. per tot.* doue limita questa regola in 145. modi. *Tosch. litt. C. concl. 268. per tot. & Baron. de Citat. quæst. 15. & 16. per totum* e nell'Addizioni *tom. 2.* e della citazione ad totam causam, quando sia valida, o no, vedi *Card. Tosch. litt. C. concl. 254. per tot.*

20 Et è talmente sostanziale la citazione, che senza di essa sarebbe nulla la sentenza, anco data in fauore dell'absente non citato. *Vant. de nullit. ex defect. cit. n. 10. fol. 188. Baron. d. quæst. 16. num. 138. Tosch. loc. cit. concl. 269. n. 12.* doue tiene il contrario in questo caso.

21 Et essendo introdotta de iure diuino, e per difesa non si può a quella derogare dal Principe, se non si trattasse de iure quærendo per legge ciuile e fra sudditi. *Menoch. de Arbitr. quæst. 17. n. 5. & seq. Grazian. discep. 673. num. 13. & seq. Baron. de citat. quæst. 15. num. 60. & seqq. & quæst. 18. nu. 82. & seqq. Card. Tosch lit. C. conc. 270. & 271. per tot.* doue anco se si possa rimettere, o tralasciare in vigore di legge, statuto, o consuetudine &c.

22 Citazione è necessaria specifica, e nominatamente a sentenza, altrimenti saria nulla, di modo che non basti dire a vedere spedire la causa a fauore con vittoria delle spese, ne la monizione a ptima, o seconda, ne riceuerebbe il stilo contrario, mentre non fosse vniforme, e di tanto tempo, che inducesse consuetudine, & ottenuto in contradittorio giudicio, quale anco s'esclude per qualsiuoglia atto contrario benche vnico, come amplamente ferma la *Rot. in Nouiss. part. 6. dec. 141. per tot.* vedi *Baron. de Citat. quæst. 16. num. 138. & seqq. & Card. Tosch. litt. C. concl. 269. per totum.*

23 Et anco deue contenere il giorno certo, e determinato, perche sendo fatta per il primo di iuridico, e poi generalmente per qualsiuoglia altro giorno iuridico susseguente, si sostiene, e vale solamente per il primo, o secondo giorno iuridico, e non piu oltre, come troppo vaga, incerta, oscura, generale, & indeterminata, e che importerebbe specie di seruitù, e così seguendo sentenza, doppo detti giorni specificati, saria nulla per difetto di citazione, vedi *Menoch. de Arbitr. quæst. 63. per tot. Rot. part. 2. diuers. decis. 151. n. 1. Grazian. discep. 208. n. 28. & 156. num. 31 Baron. d. qu. 16. n. 144. & seq. Tosch. lit. C. conc. 231. & seq. & concl. 269. n. 18. & 19.*

24 Citazione contenendo l'ora, e luogo dell'atto da farsi, non si può estendere, ne serue per altro tempo, o luogo, mentre non fosse legittimamente prorogata dal Giudice. *Vant. de nullit. ex def. cit. n. 73. Grazian. discep. 333. n. 18. 156. num. 33 & 510. n. 9. Baron. d. qu. 16. n. 145. & seq. Tosch. litt. C. concl. 243. per tot.*

25 Citazione è necessaria anco nell'esecuzione delle sentenze cioè per la dichiarazione di douersi esequire con termine competente a dir la causa, perche non si deuono esequire, ma non gia per mero atto dell'esecuzione, atteso che anco contro le sentenze possono competere molte eccezzioni, e difese, come di nullità, & altro, mentre però non fosse notorio che non competessero altre difese, o fosse già in parte esequito legittimamente, o si procedesse con braccio regio, & altro vedi *Duen. reg. 94. per tot. Asin. in prax. §. 7. cap. 5. limit. 9. &c. & §. 31. cap. 4. per tot. Grazian. discep. 502. Magon. decis. Flor. 120. n. 48. &c. Ludouis. dec. 545. & il Cartar. de execut. sent. cap. bannit. c. fin. n. 115. & per tot. Baron. d. quæst. 16. n. 252. & seqq. ad 289.* E che quando si esequisce nella medesima cosa sopra la quale è stato giudicato non si ricerchi altra citazione, ma solo quando si esequisce in cosa diuersa. *Bart. in l. meminerint. n. 6. C. vnde vi.* con altri addotti nuouamente dall'*Orciol. Consult. Forens. c. 46. n. 24. & 25.*

26 Citazione è necessaria per interuenire alla stima, o misura da farsi per i periti, & ad vdire la lor relazione, e quando si possa tralasciare, vedi *Grazian. discep. 874. n. 33. & seqq. & 929. num. 14. Rot. part. 2. Diuers. decis. 277. n. 1. & 7. Ludouis. dec. 545. con l'Annot. del Beltram. & Baron. d. qu. 16. n. 166. & seq.*

27 Come anco regolarmente sia necessaria nell'esamini de'testimoni a perpetua memoria, e quando per giusta causa si possa ommettere, vedi *Pratt. Papp. for. Capitul. quando test. examin. ad ater. rei mem. gloss. 1. Asin. in prax. §. 7. c. 5 lim. 29. Socc. reg. 74. lim. 1. & reg. 502. per tot. &c. Baron. d. qu. 16. n. 98.*

E

28 E che sia necessaria nell'esamini di qualsivoglia altro testimonio a veder giurare, eccettuati alcuni casi, come nelle mie *resol.cap.92.n.15.& seq. ad 28.& Baron.d.qu.16.n.13.& seq.ad 126.* doue adduce 49. *limit.*

29 Non sarebbe però necessaria nella dichiarazione, che facessero li testimoni sopra qualche lor oscura depositione fatta con citazione della parte, di che vedi il *Gabriel.* con molti da lui addotti, nelle sue *Com.opin.tit.de Citat.concl.1. nu.184.& 185.fol. a me 200. Baron. de Citat.quast.16. num. 85.*

30 Citazioni, e referti deuono apparire in atti di modo, che secondo l'opinione di molti, non si possono prouare per testimoni. *Borgn. decis.11. n.9.&c.Vant.de nullit.ex defect. cit. num.146.fol. 215.*

31 Ma che si possino prouare anco per testimoni, & attestazioni de'messi, si come pur per testimoni si proua la negatiua delle non fatte citazioni, vedi *Grazian.discep.503.nu.13.& seq.658.nu.11.& 715.num.4.*

32 Qual negatiua si proua anco per semplice abnegazione, reuoluzione, e rimazione d'atti. *Vant.de nullit ex defect. cit. num. 12. & seqq. Caualer. decis. 35. num. 2. Grazian. discep. 704. num. 14. & 725. numero 35. Magon. decis. Luc. 22. nu. 19. Baron. de Citat. quast.22.num.2.& seqq.*

33 E come per corso di trent'anni si presumano le citazioni anco in cause graui, e contro il terzo. *Rot. part. 2. diuers. decis. 193. numero 5. & seqq. Vant. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. numero 117. fol. 288. Baron. d. quast. 22. numero 5. & seqq.*

34 Non si prouano però per le parole enunciatiue contenute nella sentenza, *come visa citazione &c.* ma deuono altrimenti apparire in atti, se non fossino in antiquis, o almeno sopra dieci anni. *Vant.de nullit.ex defect. Citat. num. 147.fol. 215. Gemma de verb. enunciat.lib.2.quast.14. per totum fol.41.Baron.d.qu.22 num.17.* doue cita il *Macerat.var.resol.cap.32.num.11.* che tenga si prouino per dette parole enunciatiue, *visa citazione &c.* vedi pero il *Gener. loc. cit. & il Baron. num. 8. & seqq. & il Tosch.litt. C. concl. 267. numero 2.&c.*

35 Citazioni non sono necessarie, quando il citando è presente in giudicio. *Asin. in prax. §.7. cap. 5. limit.90.Vant.de nullit.ex defect. Citat. num.17.& 18. Et qualiter sent poss.a nullit.deff.n.116. Baron. de Citat.quast.21.* e più amplamente nella *qu.18. n.12.& seq.ad 28.*

36 Ne quando hà confessato, vedi *Paris. conf. 111.n. 9.& 10.lib. 4. Duran. decis. 345. numer. 14. &c. inf.n.60.*

37 E che per comparsa del citato, o citando si sani ogni difetto di citazione. *Grazian. discep. 156. prin.639.n.4.738.num.20. & 946. num. 12.* Si come per presenza, intimazione, notorietà, e scienza. *Grazian.discep.797.n.1.& seq.Baron.d.qu. 21.n.5.*

37 Citazioni non sono necessarie, quando è onninamente certo, che non competa alcuna difesa, & il Giudice hà libera facultà di procedere. *Menoch. de Arbitr. quast. 17. n. 15. Vant. de nullit. ex defect.Cit.n.20. & qualiter sent. poss. a nullit. deff. 113.Baron.quast.18.n.41.& seq.*

39 Citazioni regolarmente non sono necessarie a vedere concedere l'assoluzione dal giuramento, se non in alcuni casi, di che vedi *Asin. in prax. §. 7. cap. 5. limit. 103. e nelle mie Resolut. cap. 75. num. 2.& Baron. de Citat. quast. 19. num.106. & seqq.*

40 E generalmente non sono necessarie, quando l'atto, del qual si tratta si può fare, e spedire non ostante la contradizione, di che vedi la *L. 4. §. illud ff. de fideicom.libert. Grazian. discep.874.num. 41.&c.Baron.qu.18.n.37.& seq. Asin.in prax.§.7. c.5.limit.43.*

41 Ne quando si deue stare al semplice detto, & asserzione d'alcuno già approuato dalle parti, o si fosse data facultà, e licenza di procedere, e sentenziare senza citazioni, o che il Giudice douesse giudicare secondo la sua conscienza, & altro vedi *Menoch. de Arbitr. quast. 17. numer. 12.& seq.&c. Baron.d.quast.18.n.56.& per tot.*

42 Ne quando l'atto non cagionasse alcun pregiudizio a quello che allega di non essere stato citato, o si trattasse di reuocare vn'atto fatto senza citazione. *Grazian.discep.914.n.7.& 8.inf.nn.52. Baron.d.quast.18.num.1.& seqq.& qu.19.n.126. & n.60.& seq.*

43 Ne quando si trattasse di prouare qualche caso di naufragio, o simile accidente occorso per viagio in paesi lontani. *Grazian. discep. 677. num. 20. &c.*

E molti altri casi, ne' quali non è necessaria la citazione, vedi appresso dell'*Asin.in prax.§.7.cap. 5.per tot.* doue ne apporta *n.145.& il Gabriel. cō. concl.tit.de citat.concl.1.per tot.* doue amplia la regola che sia necessaria la citazione ad ogn'atto in cento, & vndici modi, e di poi quella limita in altri cento trenta casi, ne' quali non si richiede citazione &c.

E di questa materia, quando non sia necessaria la citazione, tanto in generale, che in particolare, vedi pienamente il *Baron.de Citat.* con molti da lui addotti nella *quast.18.* con tre seguenti *per tot.* e nell'Addizioni, e singolari *tom. 2.* & amplamente anco il *Card. Tosch. litt. C. concl. 272. & 273.per tot.*

44 Citazioni, e referti, non si posssono fare in giorni feriati ad onor di Dio, e de'Santi, & altro, vedi appresso il *Guaz. deff. 10.cap. 3.num. 8. & 9. per totum.*

45 Anzi che si possino commettere, & esequire anco in giorni feriati, purche cadino in giorno iuridico. *Guid. Pap. decis. 215. num. 2. Tiraquel. de retract. lignag.n. 79. & Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 58.n.20.&c. Vant. de nullit.ex defect.Citat. nu.46,* doue pare intenda delle ferie degl'huomini, e non

non di Dio, e così concordare l'opinioni contrarie, e nel *tit. qualiter sent. poss. a nullit. deff. nu. 119.Baron.de Citat.quaest.43.num.30. Card.Tosch. litt.C. concl. 242. per totum*, e però in questa varietà d'opinioni, io credo la più sicura essere, d'attendere la consuetudine, e stile del Tribunale.

46 E cadendo in giorno feriato non vagliono, ne obbligano il citato a comparire il giorno seguente iuridico secondo l'opinione de' Legisti, benche li Canonisti tenghino che artino per il primo giorno iuridico, sì come anco sariano nulle, se contenessero troppo breue termine, dentro del quale fosse impossibile comparire, o se non contenessero alcun termine, come troppo vaghe, incerte, & oscure di modo che il citato non saria tenuto comparire in tempo abile, benche altri voglino intendersi per douer comparire, quanto prima, e però per leuare le dificultà si sogliono fare per il primo, o secondo giorno iuridico, e conforme le consuetudini de' luoghi con termine competente, secondo la distanza de' luoghi, di che vedi *Vant. de nullit. ex defect. Citat. n.65.& seq.fol.199.Card.Tosch.littC.concl. 234.& seq & concl.242.per tot.*

47 Citazioni si deuono riprodurre in termine con le relazioni in atti, altrimenti non operano, vedi *Gratian. discep. 715. num.1.& seqq.Vant. loc. sup. cit.n.111.& Rot. in Nouiss.part.7.decis.7.n.2.* & il medesimo *Gratian.discep.66.n.40.535, nu.13. & 639.n.3.& seqq.* doue che basta la reproduzione verbale comparendo il citato &c.

48 E non comparendo il citante nel termine della citazione resta circondotta, e per admissione di nuoue ragioni vedi *Gratian. d.discep.66. nu.43. 438.156.950.& 959.n.17.&c.Menoch.lib.2.presump.63.n.4.Baron.de citat.quaest.46.per tot.* e nell' Addizioni *t.2.Tosch.litt.C.concl.233.n.4.& seqq. & concl.266.per tot.*

49 E se il citante si doua aspettare per alcun spazio di tempo non comparendo, essere in arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.45.* e vedi *Baron. de Citat. quaest. 47. per tot.* e nell'Addizioni *tom.2.*

50 Citazioni generali fatte con clausola, quatenus quis sua putet interesse non tribuiscono ius alcuno, ne inducono obbligazione, o dichiarazione dell'interesse del citato, ma si sogliono fare qualche volta a cautela per escludere le diffamazioni, & imporre perpetuo silenzio, & altro vedi per il *Magon.decis. flor. 57. num. 64. Rot. part. 2. diuers.decis.329.n.2.Vant. de nullit. ex defect. cit. n.142.Capyc.decis.8 per tot.* e di tali citazioni, vedi *Baron. quaest.24.& 25.* con l'Addizioni *tom. 2. Ger. Spin. cons.85.per tot.& Card.Tosch.litt.C.concl.253.per tot.*

51 Citazioni, benche siano necessarie anco nelle sentenze interlocutorie, nondimeno se fossero tali che non auessero forza di definitiue, e di poco pregiudizio, sariano valide anco senza citazioni. *Vant. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. numero 105. vers. Ratione sui &c.* vedi *Baron.qu.16. num.218.*

52 Citazioni a sentenza benche omesse non viziano, ne annullano le sentenze, mentre che la causa presenti le parti, o legittimamente citate per prima era pienamente instrutta, conosciuta, e disputata di modo che non restasse altro che proferirsi la sentenza, e per questo sol difetto, mentre per altro sia giusta, non si deue annullare, sendo in tal caso la citazione de iure positiuo, e dicendosi a bastanza sodisfatto in effetto alla mente, e ragione della legge, che richiede le citazioni, e però l'omissione estrinseca non guasta, ne aggraua alcuno per essere già a pieno state sentite le parti, come si suppone, anzi non si deue ascoltare, ne attendere quello che non allegasse altro che il difetto di citazione, ne deducesse cosa alcuna rileuante, con che si, fosse potuto difendere, e se fosse stato citato, come bellamente proua il *Vant. Qualiter sent.poss.a nullit.def. num.106. & seq.fol.286.* Dubito però di questa opinione, & in contrario tiene il *Castr. cons.412. lib. 2.* seguitato dal *Card. Tosch. litt. C.conc.269. num.11.* sup.n.42.

53 E che essendo stati osseruati li termini sustanziali del Giudicio non osti la nullità per difetto di citazione, vedi *Duran.decis.457.n.1.&c.*

54 Si come dandosi la sentenza nell' vltimo giorno dell'instanza della causa, non sia necessaria altra citazione della parte a sentenza, vedi *Bart. nella l.si quis arbitratu. ff. de verb. oblig. Vant. de nullit. §. vlt. num. 107.* seguitato dall' *Altagrado cons. 86. num. 24. lib. 2. Baron. de Citat. quaest. 18. nu. 30.* se bene il medesimo *Baron. tom. 2. singul. 66.* tiene in contrario con il *Scacc.* da lui citato.

55 Citazioni fatte a casa dell'inquisito con dimissione di cedola, sono valide, benche la cedola non sia rilassata in mano di persona abitante in quella, come fu risoluto dal Magistrato degl'Otto, e approuato da S.A.S. sotto di 18. Febbraio 1660. & appare notato al libro 3. de'Statuti Criminali di detto Magistrato a 215.

Perche l'inquisito deue imputare a se medesimo se non hà alcuno in casa che riceua le citazioni, altrimenti sarebbe facile con sutterfugij proccurare di non essere citato &c. se bene che si deua lasciare in mano di qualcheduno della famiglia par che affermi *Baron. de citat. qu.12.num.80. & num. 105.* e più chiaramente nell' Addizioni *a d. quaest.tom.2.num.29.& seqq.* doue però intende esser vero, mentre vi siano, altrimenti poterli affiggere la cedola in luogo patente della casa per la ragione suddetta, che anch'esso approua al n. 32. in fine &c.

56 Citazioni fatte a vn forestiero all' albergo, o osteria mentre non se le diano in persona sono nulle, si potrebbero però sostenere se il citando non auesse altra abitazione, o si trattenesse iui per lungo tempo. *Baron.de citat. qu.12.n.115.& seqq.*

Cita-

57 Citazioni se ne deue fare il referto con il giorno di esse, e modo tenuto in esequirle chiaramente, cioè se in persona, o a casa di solita abitazione, con affissione, o dimissione di cedola, & in mano di chi, qual referto deue scriuersi in atti, di che, & altro circa tali relazioni, & a chi più si deua prestar fede, vedi *Baron. d. tratt. quaest. 43. per tot.* e nell'Addizioni *a d. qu. t. 2.*

58 Citazioni nulle, illegittime, o ingiuste come si possino conualidare dal Principe, o vero per la notizia che n'abbi auuto il citato, o vero per sua legittima comparsa in giudicio, vedi *Baron. quaest. 44.* doue ottimamente dichiara gl' vltimi duoi modi di conualidazione perche non sono assolutamente, & ad ogni effetto veri, e nell'Addizioni a *d. quaest. 44. tom. 2. Card. Tosch. litt. C. concl. 246. per tot. sop. n. 5.*

59 Citazioni mentre siano legittimamente fatte, & esequite operano molti effetti, e particolarmente danno principio al giudicio, inducono pendenza di lite, fanno la cosa litigiosa, interrompono la prescrizione, perpetuano la Iurisdizione, inducono preuenzione, sospendono la podestà al Giudice durante il termine di esse, abilitano la persona del citato, inducono contumacia, e fitta confessione, remissione di caducità, inibizione, mora, che il citato si deua aspettare fino all' vltimo momento, de' quali, & altri effetti che pienamente dichiara, vedi *Baron. d. tr. qu. 45. per tot.* e nell'Addizioni *a d. qu. tom. 2. & il Card. Tosch. litt. C. concl. 262. & seqq. per totum.* Quanto alla preuenzione, vedi *Tondut. de preuent. part. 1. c. 9. per tot.*

60 Citazione non è necessaria contra vn Confesso perche si hà per condennato, e non resta altro che esequire, ancorche fosse inordinato il processo, si suole però assegnare qualche breue termine a dire contro la propria confessione potendosi prouare erronea. *Patrif. conf. 121. n. 9. & 10. lib. 4. Mastril. decis. 245. num. 4. &c.* con altri addotti dal *Baron. d. tom. 2. singol. 80. per totum*, vedi *sop. num. 36.*

61 Citazione non è necessaria quando il Padrone finito il tempo della locazione volesse aprire la casa lasciatagli serrata dal conduttore, il che se bene potrebbe anco fare di propria autorità si costuma, & è meglio farlo con licenza del Giudice, e interuento di testimoni, e Notaio per vedere se vi sia roba, e quella descriuerla ad ogni buon fine, & effetto *Alex. conf. 106. lib. 3. & conf. 131. lib. 4. Cancer. tit. de locat. & Conduct. cap. 14. n. 15. Caroc. de locat. tit. de renouat. locat. declarat. 16. Baron. de Citat. tom. 2. singul. 96. & 97.* doue anco tratta se si possa serrare non essendo pagata la pigione &c.

62 Citazioni quando, & in quali casi si possino fare per editto, proclama, o campana, dell'origine, etimologia, definizione, e specie delle citazioni, quando, e come siano necessarie tanto in generale, che in particolare, della lor forma, requisiti, & altro vedi a sazietà per il *Baron.* nel detto *tratt. de Citat.* che di questa materia hà scritto duoi grossi tomi, con molte repetizioni però, & altre questioni fuor di questo proposito &c. Quando bastino le citazioni generali, o si ricerchino le speciali, e ciò che operino. *Ger. Spin. conf. 85. per tot. Card. Tosch. litt. C. concl. 240. per tot.*

Delle citazioni generali per editto da chi si possono fare, quando, e contro di chi, ciò che operino, & altro, vedi pienamente il *Card. Tosch. litt. C. concl. 255.* con piu seguenti *per tot.* doue anco tratta delle citazioni per contradette.

63 Citazioni generali per editto, e proclama di qualsiuoglia che pretendesse hauer interesse, o ius nella causa emanate da Giudice secolare comprendono anco le persone Ecclesiastiche perche comparendo si dicono attori volontari, e non rei, massime non contenendo clausole comminatorie, ne artatiue, secondo la Pratica del *Marant. distinc. 11. n. 61.* e così attesta auer consultato in Firenze *Paol. da Castro* nella *l. testamenta n. 7. C. de testam.* riferito con piu altri dal Sordo *decis. 26. numer. 1.* doue anco dice in questa maniera spessissime volte essersi conosciute, e decise dal Senato Mantoano le cause de' Preti, benche per altro sia opinione dubitabile come riferisce il medesimo *Sord. d. decis. per tot. il Grazian. discep. 138. n. 72. & il Car. Tosch. litt. C. concl. 239. n. 6. & seqq. per tot. & conc. 253. n. 5.*

64 Citazione fatta in persona dal proccuratore è valida benche fosse reuocato quando la reuocazione non è stata intimata alla parte. *Rot. in Tiburtina haereditatis 22. Iunij 1637. coram Carillo, appresso Zacc. quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 77. nu. 9.*

E quando la citazione si deua necessariamente fare in persona del Procuratore fatto Padrone della lite, e non del principale *Card. Tosch. litt. C. concl. 238. per tot.*

65 Che il difetto di citazione non si possa allegare da chi si è appellato dalla sentenza, e come questo si deua intendere, vedi *la Rot. in Senogallien. Bonorum 30. Maij 1644. coram Cerro, & 15. Maij 1645. appresso Zacch. loc. cit. decis. 85. & 86.*

66 Citazioni con espressione di causa, o precetti penali nelle cause criminali potersi fare non solo dalli Magistrati supremi come asseriua il Signor Auditore delle Bande, ma anco dagl'altri Rettori di Giustizia dello Stato, & essersi altre volte approuate, parendo in oltre tal permissione ritrarsi dalla legge dell' Amministrazione di buona Giustizia delli 9. Nouembre 1569. disse il Magistrato degl'Otto, sotto di 17. Nouembre 1664. sopra vn Processo d'Arezzo contro Domenico di Paolo dal Borgo in filza Processi 612. num. 25. Et approuò anco altri sei Processi della Corte di Scarperia con dette citazioni come in detta filza 612. n. 49. & seqq.

E quando di ragione siano permesse, vedi nella Prefazione num. 87. 88. & 89. nel §. Rettori nu.

M & il

& il *Farinac. de delict. & pæn. quæst.* 18. *num.* 50. *& seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco numer.* 21 *fol.* 28.

§. CLAVSOLA.

1 Clausola non ostante &c. non si può apporre nelli rescritti senza espressa commissione di S. A. S. Prouuisione quando non sia lecito supplicare 10 Ottobre 1567.

2 Clausola non ostante &c. *Clausula motu proprio, ex certa scientia*, e simili apposte ne'rescritti ciò che importino, vedi la *Pratt.* del *Papiens. in forma opposit. contra instr. glos. contra Ius &c. Cenc. de cens. quæst.* 21 *n.* 17. *Gratian. discep.* 458. & 496. *nu.* 69. *Bart. in Extrauaganti ad reprimendum Verb. non obstant. Gaballin. super Const. Egid. lib.* 1. *cap.* 1. *gloss.* 4. *litt. D. Gabriel. de Claus. concl.* 1. & 2. *Tusc. litt. C. concl.* 341. *& seqq. & litt. M. concl.* 405. *Gratian. discep.* 586. *num.* 24. & 913. *num.* 14. *Fenzon. ad Stat. Vrb. in Intitulat. num.* 44. *&c. Barbos. de Claus. Claus.* 59. *per tot. & Claus.* 79. & altri da loro addotti &c. e da me nel mio Repertorio latino. *Verb. Clausula manuscritto &c.*

§. COCCHIERI.

1 Cocchieri, o Carrozzieri come non possino, e sotto quali pene condurre meretrici in Cocchi, o Carrozze per la Città di Firenze, vedi meretrici num.

2 Commettendo frandi alle Porte di Firenze, o Pisa in danno della Gabella che pene incorrino, vedi fraudi, o frodi.

3 Come non posśino scendere dalle Carrozze quando son vote, vedi il Bando del 1619. che impone pena di due tratti di fune in pubblico, & arbitrio del Magistrato degl' Otto &c. e seguendo qualche male per lor colpa, e negligenza sono tenuti come gl'altri di ragione comune pro modo culpæ, di che fa a proposito il *Farinac. de homicid. quæst.* 126. *part.* 1. & *Cabal. de om. gener. homicid. n.* 190. *& seqq.*

Et in questo pare che da alcuni si distingua se il male segua con le ruote dinanzi, o di dietro, perche seguendo con quelle di dietro pare cesśi la colpa de'Cocchieri, mentre però non se li possa imputare negligenza, o colpa alcuna, altrimenti tal distinzione non sarebbe iuridica.

§. COIAMI, E COIAI.

1 Coiami crudi, secchi, o freschi, e qualsiuoglia altro vntume, o cosa atta a conciare coiame (eccetto le pelli d'agnelli, e Capretti) non si possono estrarre dal Contado, e Dominio di Firenze, ne da quattro Vicariati, ne dal Contado di Pisa, e Liuorno per altri luoghi del Contado, e dominio sotto pena della perdita di esśi, bestie, & altre robe caricate, ne si possono portare da luogo a luogo per il Contado, voltando le spalle senza la bulletta del pagamento di Gabella, sotto le medesime pene dell'olio, come nel sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580.

2 Coiai, o conciatori da coiami, e calzolari ciò che siano tenuti osseruare nella concia, & altro, vedi l'Instruzione delli Deputati sopra tal negozio delli 30. Luglio 1588.

3 Coiami vaccini, e bufalini non si possono mettere nel Dominio Fiorentino conci fra le cento miglia presso la Città di Firenze, o Pisa come per ordine dell'anno 1559. Sopra il Coiame da suola concio fuor dello Stato, & il modo di conciarsi in questo Stato, vedi la Prouuisione delli 7. Dicembre 1568.

Del Coiame vaccino da tomaie, e sua conciatura, vedi la Prouuisione delli 7. Aprile 1570.

Del modo di marchiare, e pesare le schiene, e pelli da solami d'ogni sorte, vedi il Bando 11. Aprile 1580.

4 Ciò che siano tenuti osseruare li Rettori di Giustizia, e suoi Ministri circa li Coiami, vedi l'Instruzioni delli 14. Aprile 1569. 7. detto 1575. 26. Settembre 1577. & 30. Luglio 1588. fatte dalli Deputati sopra tal negozio, e rinnouata dell'anno 1645.

Che il coiame pelloso macellato nel dominio Fiorentino non si possa cauare, vedi il Bando delli 25. Aprile 1595.

E circa la tassa de' marchiatori, Ordinazione 15. Settembre 1569.

5 Coiami forestieri d'ogni sorte sì da suolo, come da tomaio sottoposti al bollo, e stampa dell'Arte etiam conci, e fabbricati fuori delle cento miglia dalla Città di Firenze, e Pisa sono proibiti prouuedersi, & introdursi per smaltirli, manipularli, o lauorarli in dette Città, e tutto il dominio Fiorentino (eccettuati li popoli della Prouincia, e Gouerno dell' Vnigiana, che si lasciano nell' osseruanza del passato) mentre non fosśino di quelli condotti per mare a Liuorno, ma però conci, e fabbricati fuori delle dette cento miglia, e da farsi stampare, e bollare con la solita stampa e bollo dell'arte con le precedenti, e solite giustificazioni, e licenze, secondo gl'ordini, sotto pena in ogni caso di transgresśione di scudi 25. per ciascun pezzo di cuoio intero da suolo, e di scudi 10. per ciascun pezzo di cuoio intiero da tomaio o tanti pezzi, che facessero vn pezzo intero, e perdita di tutto il cuoiame, o sua valuta d'applicarsi vn terzo al notificatore, vn terzo a chi condannerà, & il resto alla dett'Arte. Non sono però proibiti introdursi per transito con le solite gabelle, e riscontri dell'entrata, & vscita di questi Stati li coiami d'ogni sorte che venissero per mare a Liuorno, e non d'altroue senza la stampa e bollo, purche peruenghino nelle pubbliche Dogane, e non altroue, sotto le dette pene. Bando delli 9. Febbraio 1662. nel quale anco si assegnano termini, e modi da smaltire, quelli che fossero già stati introdotti in questi stati, e tutto a benefizio, e per mantenimento dell' Arte nelli Stati di S.A.S.

Et

6 Et in oltre si proibisce introdurre scarpe per vendere che sieno fatte, e lauorate fuor di questi stati sotto pena di mezzo scudo per paio, e perdita di esse, eccettuate le scarpe, e calcetti da Donna, che sogliono venire di Roma, come in detto Bando, e Legge del 1588. rinnouata l'anno 1645. num. 21.

7 Coiami conci fuor del Dominio Fiorentino, e fuor delle cento miglia da Firenze, o Pisa come si potessero condurre in Firenze, e suo Stato tanto per mare, che per terra, e che li Coiai tenghino solo mesi quattro in concia il coiame da suola, e da tomaie, & altro in benefizio del coiame, vedi la Prouuisione delli 15. Ottobre 1578. e del modo di condurre detti coiami in questo Dominio, vedi il Bando 26. Marzo 1582.

8 Come li Coiami, e pelle asciutte tanto grosse che sottili, e concie nel Dominio Fiorentino, e fuor di esso si deuano pesare, e stampare sopra ciascun pezzo nel modo che si dispone nella Prouuisione delli 16. Dicembre 1578.

E sopra li magazzini de' Coiai del Dominio Fiorētino, vedi il Bando 12. Nouembre 1580.

9 Che delle querele, & inquisizioni per trasgressioni in materia di coiami se ne deua dar conto all' Arte de' Vaiai, e de' Coiai, & a quelli concedere l'appello, e ricorso fra 15. giorni, vedi la lettera stampata, e diretta a' Rettori dalli Riformatori di dett' Arte dell'anno 1580.

10 E sopra i lauori delle botteghe delli Calzolai della Magona del coiame di Firenze nella quale, e qua li rispettiuamente si dauano li coiami, e lauori a minor prezzo degl'altri, e secondo la tariffa ordinata, che non si potena eccedere sotto graui pene, vedi la Prouuisione 28. Genn. 1580.

11 Circa la concia de' coiami della Citta d'Arezzo, e suo Territorio, vedi la Prouuisione 17. Luglio 1591.

§. COLLETTI.

1 Colletti di Dante, o altra sorte d'imbusti rinforzati, imbottiti, o fatti con artifizio di coiami grossi, cartoni, o d'altra materia fuor del comune vestire fatti per sicurezza, e difesa della persona in qualsiuoglia parte del corpo a dichiarazione del Magistrato degl'Otto sono proibiti auersi, tenersi, e portarsi come nel Bando delli 11. Luglio 1570. rinnouato sotto di 11. Gennaio 1585. e dalla legge generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. n. 10. e n. 30. vedi Armi n.

2 Li Colletti però ordinari di Dante non s'intendono proibiti alli Signori d'ogni grado, o titolo, ne alli Cortigiani. Bando sudetto delli 11. Gennaio 1585. in fine &c.

§. COLOMBI.

1 Colombi domestici non si possono pigliare, ne ammazzare, sotto pena a' descritti, o a chi fosse a grauezza in Firenze di lire 20. e agl' altri di lire 50. e non pagando fra' 15. giorni di tratti dua, o tre rispettiuamente di fune. Riforma, e Bando della Grascia 29. Gennaio 1560. vers. Hanno ancora &c. E che non si possano ammazzare, sotto pena di scudi 25. o dua tratti di fune. Bando 23. Gennaio 1555.

2 Che non si possino ammazzare con archibusi, sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio, ne con balestre, reti, lacci, escati, o simili ordigni sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio. Sommario del Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Giugno 1618.

E delli 6. Agosto 1622. c. 2. doue anco è la perdita degl'instrumenti predetti.

3 E della pena di chi ammazza colombi domestici, vedi il Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 177.

Ma particolarmente è da vedersi il Bando del pr. Ottobre 1633. che impone pena della Galera a beneplacito di S.A.S. a chiunque ardisse ammazzar colombi domestici etiam sotto pretesto che couassero fuor delle Colombaie, o pigliarli con archibusi, balestre, reti, lacci, escati, & altri ordigni di qualsiuoglia sorte, e questo in augumento dell'altre pene imposte dal detto Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. vedi Licenze n. 26.

4 E che anco di ragione commune non si possino pigliare, ammazzare, ne fuiare sotto pena di furto, & obbligo di restituzione, vedi *Bonifac. de furt. §. 6. n. 21. fol. 221. Siluestr. in Sum. verb. Restitutio*, con altri citati dall'Azorio *Institut. Moral. par. 3. lib. 5. c. 16. lit. D. & seq. fol. mihi* 374. & 375.

§. COLTELLI.

1 Coltelli come siano proibiti in Firenze, e tre miglia attorno, vedi Armi n. 7.

Come siano permessi alli Vergai, e Pecorai anco d'vn terzo di braccio, vedi Armi n. 15.

§. COLTIVAZIONI.

1 Coltiuazioni chi volesse fare datane certezza se li può concedere ogni licenza da chi s'aspetta di tagliare legnami, e boschi. Bando 7. Ottobre 1597. §. E a ciascuno &c.

2 Coltiuazione come fosse comandata per legge l'anno 1562. 1596. e 1620. per mantenimento de' poueri, & vtile de' Padroni de' beni ad arbitrio de' Deputati che sopra ciò furno eletti, vedi le Deliberazioni, & ordini del Magistr. de' Consiglieri, sotto di 11. Febb. 1562. e 1596. e 13. Ottob. 1620. tutto in esecuzione di Rescritti, e comandamenti di S.A.S. per detti ottimi fini.

§. COMANDANTI.

1 Comandanti d'arme in qualsiuoglia modo non possono dar licenza, ne per tolleranza ordinare agl'esecutori che permettino ad alcuno di portar armi, di caccie, e pesche, e di giochi di ventura di qualsiuoglia sorte, vedi licenze n.

§. COMPAGNIE.

1 Compagnie d'arti sottoposte a Medici, e Speziali sono nulle per quelli che non si notificano, e matricolano alla dett' Arte, vedi Artieri n.

§. *COMPAGNI.*

1 Compagni di delitto regolarmente di ragione non si possono interrogare de compagni, eccetto che in alcuni casi, come di lesa Maiestà, conspirazione, bestemmia, sacrilegio, Simonia, assassinio, malie, falsa moneta, ruffianeria, parto supposto, corruzione di testimonij, e simili delitti, che regolarmente non si sogliono commettere senza compagni, ò quando vi siano indizij di compagni, come amplamente dichiara. *Menoch. de Arbitr. cas.474.num.15. & seqq. Clar. §.fin. quaest.* 2. pienamente *Farinac.* (da vedersi) *de indic. & tortur. quaest. 43. per tot. con il Vulpin. in Suco fol. 79. Card. Tosch. litt. S. concl. 315. per tot. & Guaz. deff. 30. cap. 32. per tot.*

2 Compagni di delitto acciò faccino qualche prouanza contro de lor compagni si ricerca, prima che la nominazione sia fatta, ò mantenuta col tormento, secondo che siano interrogati in genere senza alcuna sugettione, terzo, che per altro siano di buona condizione, e fama, e non inimici delli nominati, quarto, che la nominazione sia fatta ad interrogazione opportuna del Giudice, e non vltroneamente fuor di carcere, ò sotto promessa d'impunità, quinto, che dichino cose verisimili, sesto deponghino con giuramento, e conforme la pratica del Tribunale, e siano ne casi eccettuati, ne quali cioè, sia lecito interrogare de compagni, come esplica *Menoch. d. cas. 474. num. 50. & seqq.* doue anco al *num.* 68. che cosi deue interpretarsi lo statuto, ò consuetudine, che permettesse interrogare de compagni, che abbia luogo concorrendo detti requisiti, mà ben si operare, che sia lecito interrogare, anco nelli casi non eccettuati dall' Ius comune, e vedi *Farinac. & Vulpin. loco cit. per tot.*

Quanto al tormento, come di consuetudine non sia sempre necessario, & altro, vedi *Sicarij num. 13. & seqq.*

3 Compagni di delitto ne casi eccettuati come sopra *num.* 1. fanno indicio ad inquisitione speciale, & anco à tortura concorrendoui qualche altro aminicolo *Clar. §. fin. quaest. 21. vers. Retenta, & vers.* successiuè *&c. Menoch. de Arbitr. cas. 474. num. 41. & seqq.* e vedi *Guaz. deff. 9. cap. 2. nu. 5. &c.* doue pare tenga, che li banditi nello Stato Ecclesiastico in vigore di Bolle Pontificie non faccino alcun' indicio contro de' compagni, siccome ne anco quando si fosse fuora de detti casi eccettuati, ò prouandosi la buona fama de nominati, & altro vedi per il *Menoch. d. cas.* 474. *num. 24. & seqq. Gramat. cons. 21. 35. & 70. & decis. 28. Mascard. de probat. concl. 1311. Peguer. decis. crim. 5. num. 31. &c. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 43. per tot. Tosch. litt. S. concl. 315. per tot.*

4 Di consuetudine però qualche volta, & in alcuni luoghi s'osserua, che anco senza altri aminicoli faccino indicio à tortura, & essendoui aminicoli col detto di più compagni bastino per condennare come attesta il *Cabal. cas. 84. & 185. per tot.* e non par che molto dissenta il *Menoch. d. cas. 474. num. 64. & seqq.* Vedi Sicarij *num.* 14. *Gizzarel.* con gl' Addenti *decis. 78. per tot. Cartar. decis. 91. Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 43. doue tengono, che non bastino per condennare, mà per torturare, & anco ne casi eccettuati solamente, se pure non si trattasse di delitti occulti, che in altra maniera non si potessero prouare, perche non vi siano interuenuti, ne potuti verisimilmente interuenire altri testimonij, come ne latrocinij, assassinamenti, e simili ad arbitrio del Giudice attesa la qualità del fatto, e delle persone *Tosch. d. concl. 315. num. 51. & seqq.*

5 Compagni di delitti, che altre volte siano stati pergiuti, ò mentre si conducono alla morte asserendo d'auer falsamente nominato altri, giouano di molto per prouare l'innocenza delli nominati *Menoch. lib. 1. quaest. 89. num. 74.* benche per altro regolarmente non prouino à fauore de compagni *Menoch. d. cas. 474. num.* 13. & 14. *Inf. num.* 7.

6 Compagni di delitto acciò prouino contro de compagni deuono prima esser confessi, ò conuinti quanto à lor medesimi per la ragione detta nella parola Sicarij num. 15.

Perche se deponessero con speranza d'impunità offertali dal Fisco, ò in altro modo non prouano potendosi dire corrotti per detta promessa, ò sperata impunità, di modo che aggiunto questo difetto con l' altro d' essere compagni non fanno alcuna prouanza, vedi *Farinac. de indic. & tortur. quaest. 43. num. 192. Cyriac contr. 488. num. 67. &c. Caren. de off. Sanctiss. Inquisit. part. 3. tit. 10. de indic. & tortur. art. 8. num.* 55. seguitati dal *Baron. nel tratt. de Citat. tom. 2. singul. 42. num. 6. Bardellon. cons. 74. num. 12. lib. 1. & Vulpin. Suco Farinac. d. quaest. 43. num. 39. & 40.* Vedi §. Delinquenti num. 29.

7 Compagni di delitto, ò pretesi mandatarij, che rileuino, e prouino l' innocenza de compagni, ò pretesi mandanti concorrendo duoi requisiti, cioè che chi scolpa gl' altri si troni in potere della giustizia, e pigli sopra di se, e per causa propria il delitto, vedi *Bardellon. cons. 123. num. 10. & seqq. lib.* 2. e più amplamente, e meglio il *Farinac. & Vulpin. in Suco de Indic. & tortur. quaest. 43. num. 3. & seqq. fol. 79.*

8 E che li compagni regolarmente non prouino à fauore de compagni, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. Contr. test. quaest. 60. Illation. 15. per tot. Menoch. de Arbitr. d. cas. 474. Magon. decis. Luc. 30. num.* 22. doue dice che il compagno dell' offeso nel tempo della riceuuta ingiuria non proua, perche l'ingiuria fatta ad vno si dice anco fatta all' altro compagno, e cosi anco de parenti conforme la *Rot. part. 2. Diuers. decis. 229. num.* 2. Vedi nel §. Ingiuria num.

9 Compagni de banditi, benche essi non siano banditi possono impune esser ammazzati, come nel §. Banditi num. 2. e num. 59.

§. *COM-*

§. COMPRARE.

1 Comprare legnami rubati, ò tenerli è prohibito sotto pena di che vedi §. Tagliare num.

2 Comprare per riuendere panni lini, lane, drappi, gioie, rami, stagni, ferramenti, ò altre robe è prohibito massime agl'hebrei, rigattieri, e simili da persone, che esse non le conoschino, ò non siano conosciute da duoi testimonij, & il medesimo s'intende de sensali, ò mezzani, che vendessero per altri sotto pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, e dell'arbitrio di chi auerà a giudicare, e della perdita, e restituzione delle robe comprate senza tal cautela per restituirsi al proprio Padrone, caso che non fossero del venditore. Il che però non ha luogo in quelli, che comprassero dalle botteghe publiche, e sù li publici mercati, tutto à puro, e sano intelletto. Bando delli 10. Aprile 1569. rinouato dell'anno 1617.

3 Comprare dalli lauoratori, ò garzoni d'altri robe dateli da seminare come, e sotto quali pene sia prohibito. Vedi §. Lauoratori num.

4 Comprare grascie nelli mercati, ò fuora auanti il suono della campana, doue è solito sonarsi, ò altro segno, come sia prohibito. Vedi §. Grascie num.

5 Comprare scritture, come sia prohibito senza licenza dell'Archiuio. Vedi §. Scritture num.

6 Comprare bozzoli, seta, o altre robe di essa, quello si debba osseruare. Vedi §. Bozzoli num.

7 Comprare vini per riuendere. Vedi §. Vini num.

8 Comprare dalle meretrici, come sia prohibito, vedi la legge del 1558. & §. Meretrici num. 22.

9 Compratori di cose rubate come, e per quali coniettare si possino conuincere di scienza, dolo, e participazione, vedi amplamente *Bonifac. de furt. §. 2. num. 82. &c. & §. Furti num. 16. & seqq. &c.*

10 Comprare dal Fisco, come si possa con ogni sicurezza, ciò che si ricerchi nelle vendite, che si fanno dal Fisco, & altro, vedi pienamente *Peregr. de iur. Fis. lib. 6. tit. 4. per tot. & §. Fisco num. 2.*

11 Compratori di cose rubate non ostante la buona fede, o che l'auessero compre in luoghi publici, o publici mercati sono tenuti restituirle al vero padrone, senza che li sia rifatto il prezzo speso. Se poi continuando nella buona fede l'auessero riuendute ad altri, o in altra maniera consunte, o fossero per se stesse estinte, o andate male senza lor colpa, non sono tenuti restituire il prezzo canatone al padrone di esse, se non tanto quanto vtile ne auessero ritratti più del speso, anzi possono repetere le spese, e miglioramenti dal padrone, & anco il prezzo del venditore supposta però sempre la buona fede.

E chi auesse comprato da assassini, nemici, o corsari, o altri simili, non per tenerli di mano, mà per far vtile al padrone, e con tal'animo, e publica protesta di restituirle, massime se il prezzo sarà tenue, e che verisimilmente il padrone non l'auesse potute recuperare in altra maniera, non sarebbe tenuto restituirle senza il prezzo speso, come approua *Bonifac. de furt. §. 3. num. 96. & seqq. ad 108. fol. 137.* e fà molto à proposito quello che dissi nelle mie *Resolut. cap. 70. num. 15. & 16.* e vedi *Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis. 89. num. 6. &c.* & in questo nel §. Furto *num. 18. & seqq. & il Farinac.* con il *Vulpin. de furt. quaest. 177. fol. 371.*

12 Compratori di beni stabili, come, e quando deuino hauere li frutti pendenti. Vedi §. Frutti num. 8.

§. COMVNITÁ.

1 Comunità del Contado, e Distretto dentro le 20. miglia, & ancora per tutti i luoghi nominati nella parola selue num. . . non possino diradicare, ne disfare boschi, o selue cedue appartenenti alle Comunità anco per ridurle à coltura senza licenza del Magistrato de Noue sotto pena di scudi 25. & arbitrio per volta, lasciando però la facoltà a chi l'auesse di legnare legname morto solamente, e non altro. Bando delli 7. Ottob. 1597. §. non possa &c. e delli 29. Nouembre 1575. e 7. Maggio 1580.

2 Comunità, che participano delle condennationi non possino farne grazia in tutto, ne in parte senza licenza dell'Auditore Fiscale, quale anco non la può concedere senza participazione, e consenso di S. A. S. sotto pena della nullità della grazia, che s'intende poi applicata al Fisco, si come non risquotendo frà 3. anni tali pene s'intendono ipso facto applicate al Fisco. Prouisione sopra l'Amministrazione di buona giustizia delli 9. Nouembre 1569. §. E perche, e §. seqq.

3 Comunità come siano tenute mandare li Statuti alle Riformagioni, e di tempo in tempo farli approuare, e sotto quali pene. Vedi §. Statuti n.

4 Communità di qualsiuoglia luogo, come non possino supplicare, o le suppliche fatte à lor nome non vagliano mentre non siano soscritte dalli Rappresentanti, o per loro da Cancellieri, e sigillate con il publico sigillo. Vedi §. Suppliche num.

5 Comunità, e Piuieri della Città, e distretto di Firenze, come, e quando siano tenute risarcire li danni d'incendij, furti, e vasti commessi nella sua Iurisdizione. Vedi §. Incendij num. *Inf. num. 23.*

6 Comunità come siano tenute di iure comuni custodire, e rendere sicuri i luoghi della sua Iurisdizione di modo, che non lo facendo si dicano essere in colpa, e constando di qualche delitto, e non del delinquente possino esser conuenute à risarcire li danni, à quali però deue anco concorrere il dannificato per la sua rata sendo del medesimo comune, e come s'intenda il *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 75.* in tal materia, vedi il *Magon. decis. Flor. 24. per tot. & decis. 123. per tot. Menoch. lib. 5. praesump. 31. num. 19. & seqq. & il Card. Tosch. litt.*

D. concl. 15. *per tot.* & *litt. S. concl.* 449. & 550. *per tot.* Vedi §. Statuto num. 45. &c.

Non si dà però il giuramento il litem al dannificato contro le Comunità, perche in esse cessa il duolo, che suole essere causa di tal giuramento *Menoch. de Arbitr. cas.* 208. *num.* 9. & *seqq.*

7 Comunità acciò si dica delinquere, e possa esser punita, si ricerca il precedente consiglio, adunanza, e deliberazione, altrimenti se ben tutti delinquessero non può essere punita, ma li particolari delinquenti solamente *Clar.* §. *fin. quæst.* 16. *vers. Vlterius quato &c.* & è da vedersi il *Cab. resol. crim. cas.* 287. *num.* 53. *ad* 65. il *Menoch. de Arbitr. cas.* 598. *per tot.* il *Diaz. inter regul. Diversf. reg.* 791. *fol.* à me 628. *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 268. & *seqq. fol.* 388. *Farinac. il Vulpin. in Suco de delict.* & *pæn. quæst.* 24. *num.* 26. & *seqq.* & *Card. Tosch. litt. V. concl.* 273. & 274. *per tot.*

8 Comunità deue legittimamente adunarsi ad effetto, che la scienza di qualche atto li pregiudichi *Gratian. discept.* 601. *num.* 49. *Altograd. cons.* 97. *num.* 78. *lib.* 2. Ma che nondimeno la scienza degl' Vfiziali, e Amministratori, che son tenuti inuigilare pregiudichi alla Comunità, conclude l' *Altograd. nel d. cons.* 97. *num.* 79. E come le Comunità, e popoli si possono legittimamente citare *Canaler. decis.* 408 & 410. *num.* 1. *Card. Tosch. litt. C. concl.* 251. *per totum*, & *litt. V. concl.* 257.

9 Comunità, Collegi, e simili Vniuersità secolari, o Ecclesiastiche, come, e quando possano prouare, ò nò la sua intenzione per testimonij dell' istessa Comunità, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 106. *per tot.* e pienamente il *Farinac.* & *Vulpin. in Suco de opposit. contr. person. test. quæst.* 60. *Illation.* 17. *per tot.*

10 Comunità per far gl' atti validi deuono li Consiglieri dare i voti distinti, e coperti, e non à viua voce, ne si può rinunziare à tal solennità *Gratian. discep.* 933. *num.* 11. E che si ricerchino cinque solennità, vedi l' *Altog. cons.* 97. *num.* 82. & *seqq. lib.* 2. cioè, che siano tutti li Consiglieri intimati secondo il solito, in luogo pubblico consueto, vi siano almeno due terzi, de quali la maggior parte, che si reputa due terzi degl' adunati concorra al partito da farsi nel modo che sopra, vedi *Inf. num.* 13. & 14.

11 Comunità quando, e come possino far statuti, che vno sia tenuto per il delitto d' vn' altro, ò simili per pubblica vtilità, vedi il *Gratiano discep.* 469. *per tot. Facinac.* & *Vulpin. in Suco de delict.* & *pæn. quæst.* 24. *num.* 34.

E come li possino fare circa l' amministrazione delle cose del pubblico, se vi possino apporre pena, che cosa operino, & altro, vedi il *Gratian. discep.* 721. *num.* 22. *Rot. part.* 2. *diverf. decis.* 103. *per tot. Altograd. cons.* 28. *num.* 75. *lib.* 1. & *cons.* 71. *num.* 12. & *seqq. lib.* 2. *Sup. num.* 3. & §. Statuti num.

12 Comunità si dicono non mai morire, mà sempre viuere in se medesime, e però sono tenute stare sempre à quello, che dalla maggior parte sarà stato fatto, come proua il *Gratian. discep.* 721. *per tot. Tosch. litt. V. concl.* 275. Se possino prescriuere cominciando doppo la morte di quelli, che auessero fatto il contratto in mala fede, vedi il *Capyc. decis.* 4. *num.* 14. & *seqq.* doue pare tenga di sì &c.

13 Comunità non si dice la maggior parte mentre non sia almeno congregata per duoi terzi de Consiglieri auuto riguardo à tutta l' vniuersità, di che vedi il *Gratian. discep.* 933. *num.* 1. & *seqq. Capyc. decis.* 4. & *Card. Tosch. litt. V. concl.* 256. 258. & *seqq. per tot. Sop. num.* 10.

Quando il minor numero degl' elettori possa in riguardo della maggior prudenza preualere al maggior numero degl' imprudenti, & altro, vedi il *Menoch. lib.* 6. *præsump.* 85. *per tot.*

14 Comunità quando si raduna d'ordine del superiore per fare qualche atto speciale, benche non siano duoi terzi lo può fare, perche il comandamento del superiore constituisce gl' assenti in contumacia, per la quale restano priui della facoltà di votare, e tutta l'autorità si consolida negl' adunati, secondo l' opinione de Canonisti, benche diuersamente tengano li legisti come attesta il *Gratiano d. discep.* 933. *num.* 7. & *seqq. Put. decis.* 283. *lib.* 3. *in nouis. Rot. in Colonien. Canonicatus S. Vrsulæ* 27. *Ianuarij* 1627. *num.* 8. *coram Vbaldo* appellò il *Zacch. quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 60.

15 Comunità anno la restituzione in integro come li minori, e Chiese frà il quadriennio, anzi anco quello spirato quando fossero grandemente lese, il chè ha luogo anco contro altra Comunità, che trattasse de lucro coptando *Duran. decis.* 402. *num.* 8. & *seqq. ad* 20.

16 Comunità non vengono comprese sotto general disposizione con queste parole se alcuno &c. chiunque &c. e simili vniuersali, come inferendo à più particolari proua il *Barbos. de appellat. verb. signif. appellat.* 198. *per tot.*

17 Comunità come possino constituire Procuratori, e ciò che si ricerchi, vedi il *Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. sinè mandat. num.* 151. *fol.* à me 175. *Card. Tosc. litt. V. concl.* 260. doue anco quando restino obligate dalli Consoli, Gouernatori, Anziani, o Magistrati.

E quali solennità siano tenute osseruare nell' alienazioni, vedi il *Capyc. decis.* 93. *num.* 1. & *seqq. Card. Tosch. litt. C. concl.* 543. & *litt. V. concl.* 259. e l' Instruzione del Magistrato de SS. Noue per quello riguarda le Comunità dello Stato Fiorentino.

18 Comunità sottoposte alla Città di Firenze facendo nelle lor adunanze, conuenticole, & ordinazioni qualche cosa contro l'honore, ò Iurisdizione del Comune di Firenze si puniscono in lire 1000. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 81. e come, e di quali pene di ragione si possano punire le Comunità, vedi

vedi *Farinac.* & *Vulpin. de delict.* & *pan. quæst.* 24. *num.* 21. & *seqq. Tosch. litt. V. concl.* 273. & *seqq.*

19 Comunità come siano tenute pigliar, e dar in poter della Giustizia i malfattori commoranti ne lor territorij, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 157. e Banditi num.

20 Comunità, o Principi mandando Ambasciatori di moto proprio senza esserne richieste, sono tenute risarcirli tutti li danni, sendo rubati per viaggio, mà non già se gl' Ambasciatori auessero domandato, o procurato l'Ambasceria, come distingue *Bonifac. de furt.* §. *furtum num.* 53. & 54. doue riferisce più Dottori, e vedi *Lanfranc. Zacch. tratt. de Sal.* & *mercede quæst.* . . . . . .

21 Comunità, o Ville sendo condennate à rifare li danni come sopra num. 5. e 6. Se restino libere da tal condennazione scoprendosi di poi, & essendo preso, & impiccato il delinquente, vedi *Bald. conf.* 203. riferito da *Bonifac. de furt.* §. 2. *num.* 75. *fol.* 76.

22 Comunità dello Stato Fiorentino, che aueuano Archiuij come fossero obbligate à mandare tutte le scritture publiche al nuouo Archiuio Generale della Città di Firenze, & altro, vedi la Prouisione delli 27. Luglio 1570. e delli 9. e 22. Aprile di d. anno 1570.

23 Comunità, e congiunti de Banditi, come siano tenute risarcire li danni da loro fatti, potendosene però liberare con darli in potere della Giustizia, vedi il *Stat. Fiorent. lib.* 2. *Rub.* 58. *per tot.* doue si dà piena autorità, anzi si comanda sotto pena al Magistrato degl' Otto di terminare dette cause frà vn mese &c.

24 Comunità del Contado, e Montagna di Pistoia, come si deuano gouernare, vedi gl'ordini particolari sopra ciò publicati dalla Pratica sopra le cose di Pistoia sotto di 4. Maggio 1571. e 8. Luglio 1563.

25 Comunità come deuano mantenere stadere, o bilanze per il publico, vedi nel §. Bottegai n.

§. *CONDENNATI.*

1 Condennati dalli Rettori dello Stato per cause criminali, benche in molti luoghi in virtù delli Statuti possino appellare a' Priori, non hà luogo quando sono condennati in virtù di leggi, e bandi della Città dominante di Firenze, e che le condanne sono applicate al fisco, come in filza di supplicazioni fiscali 98. num. 21. sotto di 7. Gennaio 1570.

2 E come quando le condennazioni sono fatte in virtù di dette leggi, e Bandi di S.A.S. s' applichino al fisco (salue le rate, che per priuilegio s' aspettassero alle Comunità) vedi più Rescritti in filza 82. supplicazioni fiscali, sotto numer. 180. filza 83. num. 264. filza 84. numero 103. filza 86. numer. 56. filza 87. nnmero 76. & 153. filza 93. numer. 183. filza 98. numero 21. e filza 101. num. 95.

3 Condennati in pene afflittiue come deuino essere descritti ad vn certo libro, vedi §. Banditi num. 11.

4 Condennazioni pecuniarie come, e per qual rata s'intendino applicate al fisco, e il Depositario Fiscale ne deua tenere diligente conto per pagarle al Depositario Generale per poterne prouuedere il Camarlingo delle Graticole, vedi la Deliberazione delli 21. Marzo 1558. e d'vn'altro augumento d'vn soldo per lira in benefizio della Piatta de'Caualeggieri, vedi il Decreto del Magistrato de'Consiglieri 20. Dicembre 1568.

5 Condennazioni, che si aspettano alle Comunità non si possono da quelle graziare, e non si risquotendo fra tre anni s'intendono applicate al fisco, vedi §. Comunità n. 2.

6 Condennati che riceueranno grazia in tutto, o in parte come, e fra quanto tempo deuino riconoscerla, & accettarla, vedi §. Grazie n.

7 Condennati in contumacia, e rimessi nel buon di a giustificarsi come, e per quanta somma deuino dar malleuadore, vedi §. Rimessi n.

8 Condennati alla galera, o fabbrica di Liuorno non possono portar'armi, come ne anco li confinati, vedi §. Armi n. 22. & 39.

9 Condennati alla galera, o maggior pena per auer delinquito nel Barco reale in materia di caccie, in che pregiudici siano, vedi §. Delinquenti num.

10 Condennati, o confinati in che maniera si deuino far cancellare dalle lor condennazioni auendo sodisfatto tanto da Rettori dello Stato, che da' Cancellieri de'Magistrati di Firenze, vedi la Riforma della Camera fiscale delli 18. Maggio 1560. con la forma, e regola aggiunta, sotto di 22. Nouembre di detto anno, vedi §. Cancellature n.

11 Condennati alla morte diuenendo subito serui di pena non possono testare, anzi ogni testamento fatto per l'auanti resta annullato. *Pract. Papp. for. Inquisit. glos. vlt. n.* 3. *Marant. in Lis potest num.* 108. *ff. de acquir. heredit. Oinot.* §. *fin. nu.* 10. *Instit. quibus non est permiss. fac. test. Soccin. reg.* 107. *Verb. Damnatus Gund. deff.* 38. *cap.* 1. *per tot. Michalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 17. *n.* 11. & *seq. Farinacc. de var.* & *diuers. quæst. quæst.* 102. *Inspect.* 2. *num.* 111. & *seqq. per tot.* & *Vulpin. in' Suco n.* 11. *Card. Tosch. litt. D. concl.* 2. *per tot.*

12 Che doue non entra la confiscazione de' beni testiuo di consuetudine, vedi il *Clar.* §. *Testamentum quæst.* 18. 20. & 21. *Farinac. loc. cit. n.* 131. & c. *Tosc. loc. cit. num.* 6. & *num.* 30. & il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrogat.* 37. *fol. a me* 71. & altri sopraddetti, vedi §. Banditi n. 26. 27. & 28. & *seqq.*

13 De' condennati a morte ciuile, cioè galera carceri, in metallo, deportati, e simili come di ragione si rendino incapaci d'acquistare, e testare, vedi pienamente *Peregrin. de iur. fis. lib.* 3. *tit.* 2. & *seq. Farinac. d. quæst.* 102. *Inspect.* 2. & 3. *per tot.* & *il Vulpin. in Suco num.* 12. & 13. doue però che questi

tali

tali in oggi, possono testare, succedere, e contrattare.

14 Condennati alla morte si deuono ammettere alla Confessione Sacramentale, anzi anco alla Comunione doue sia tal costume, ma non già all'Olio Santo, perche non potrebbe operare tutti li suoi effetti di sanare anco il corpo, quando fia espediente all'anima, se per altro non fossero infermi, nel qual caso se gli potrebbe anco dare l'estrema vnzione *Marant.in l.is possunt n. 118. ff. de acq.hered.Clar.§.fin.quæst.99.Guaz.def.48. c.2.per tot.Manara Interrog. 19. 23. 35. & 67. Sord. decis. 121.per tot.*

Anzi douersegli anco la Cresima, come agl'altri infermi, se prima non fossero stati confirmati, & a quest'effetto essendo richiesto douersi trasferire il Vescouo alle carceri. Vedi il P.Manara *Interrogat.*109.*fol.a me* 178.

15 Condannati a morte se saluino, o dannino l'anima, vedi il P. Manara *Interrog.*123. doue asserisce che concorrendo la debita dispozizione si saluano senza dubbio, riprendendo quelli che col parere di S. Agostino, & altri, che loro non intendono. hanno voluto affermare, che per la maggior parte si danniuo, il che dimostra non essere vero &c.

16 Condennati a morte, e giustificati possono hauere l'Ecclesiastica sepoltura con messe, & vfizi soliti, non possono però leuarsi dalla forca, o altro patibolo senza licenza del Superiore *Marant.in d.l. is potest n.*119.*Clar.§.fin.quæst.*100.*& vlt.Manara Interrogat.*97.

17 Che possino anco godere dell'Indulgenze per remissione della pena temporale del Purgatorio, & in che modo, e di quali, e che altri le possino pigliare per loro, vedi il P. Manara *Interrogat.* 99. & 100.*per tot.*

18 Che tollerando pazientemente la morte in remissione de'lor peccati, eleuato il merito in virtù delle chiaui scancellino almeno per la maggior parte le pene del Purgatorio, sì come la morte tollerata per la fede di Giesù Cristo al tutto santifica l'anima. Manara con altri da lui addotti. *Interrog.*106.*per tot.fol. a me* 175.

19 Condennati a morte, e giustiziati alle volte per l'atrocità de'delitti, e per dar terrore, & esempio agl'altri si possono far squartare, & affigere nel luogo del delitto. *Guaz.deff.*38.*cap.*7.*per totum.*

20 Condennati a la Galera, esilio, o simile pena a tempo s'intende per dieci anni, e quando non vi fosse alcuna menzione di tempo s'intende in perpetuo; sì come quando si dice a beneplacito del Principe, che non finisce, ma passa nel successore finche sia espressamente reuocato. *Caball. cas.*143.*per tot.*

21 Condennato in esilio, o confino in che pena incorra non osseruando, sia a tempo limitato, perpetuo, o a beneplacito, vedi il *Clar.§.fin. quæst.* 84. *n.*13.*Menoch.de Arbitr.cas.*530.*per tot. Cabal. cas.* 142.*n.*4.*& seq.cas.*8.*n.*47.*& cas.*143.*Guaz.deff.*33 *cap.vlt.per tot.*

In pratica si suol mettere la cominazione delle Stinche per il medesimo tempo non osseruando, &c. o vero della Galera per cinqu'anni quando si tratta di delitto che irroghi infamia, vedi galera n. e confinati n. 1. & n. 11.

22 Condennati a morte, se nell'esequire la sentenza si rompesse il laccio, o la mannaia non offendesse di modo che rimanessero illesi, seguendo per miracolo non si deuono reiteratamente sottoporre al supplicio, & in dubbio si deue trattenere, e darne conto al Principe, benche alcuni tengono potersi reiterare l'atto fin che segua la morte, vedi il *Cab. resol.crim.cas.*257.*per tot.* il *P. Manara Interrog* 48.*& Interr.*68.*& Clar.§.fin.quæst.*98.*nu.* 9.*vers.vlt.&c.*

23 Condennati a morte possono con buona conscienza scappare per fuggirla ancorche la sentenza fosse giustissima ne possono perciò essere offesi, & ammazzati da Birri, se non facessero resistenza con armi, o altri per loro come osserua il P. Manara *Interrogat.*44.*& Interrogat.* 56. doue ciò proua con l'autorità di San Tommaso, Lessio, Soto, & altri.

E che possino fuggire dalle carceri anco con danno del custode, benche siano giustamente carcerati purche non vsino gran violenza, e corrompere anco con danari l'istesso custode, o altri per scappare, nota il medesimo P.Manara *Interr.*176. & 177.

24 Quando poi fossero ingiustamente, & a torto carcerati possono in foro di conscienza in qualsiuoglia modo scappare, e fuggire impune non solo con danno del custode, ma anco ammazzarlo se essi nõ potessero altrimẽti saluare la vita. *Menoc. de Arb.cas.*301.*n.*15.*& 16.& Guaz. deff.*5.*cap.*4. *num.*10.

Contradice però il *Caballo* nelle sue *resol.cas.*42.*n.*2. tenendo che anco in questo caso si deuino arbitrariamente punire &c. vedi §.Resistenza n. e §. Carcerati n. Et il Manara si deue intendere, quanto al foro di conscienza.

25 Condennati a morte, e così decapitati, o sospesi se si dicano morire naturalmente, o violentemente, e perciò perdano le compagnie d'vfizio, che le guadagni l'vfiziale, vedi *Castrac. de Societ. off. cap.*29.*num.*1.*& seqq. Guaz. deff.*38.*cap.*5. *in fine &c.* Questo procede per altre ragioni non che la morte sia naturale, di che vedi §. Morte num. 13.

26 Condennati a morte infame possono con buona coscienza desiderarsi la morte naturale per fuggire l'infame, purche non faccino opera alcuna per accelerarsela, perche facendone peccariano grauemente. P. Manara *Interrog.*110.*fol. a me* 180.

27 Condennati a morte se dopo si trouino essere innocenti per qualche causa che si scoprisse, come di falsità de'testimoni, o altra, si deue soprasedere l'esecuzione, e cerziorarne il Principe per la liberazione. *Clar.§.fin.quæst.*98.*P.Manara Interrog.*193, vedi Banditi n.67. Con-

28 Condennato in vn luogo, mentre non habbi pagato la pena condegna al delitto può eſſere per il medeſimo delitto moleſtato in altri luoghi doue ſia ſottopoſto, di che vedi il *Cabal. caſ. 162. per tot. Clar. §. fin. quaſt. 57. Guaz. deff. 35. cap. 11. per tot.* e pienamente *Card. Toſch. litt. C. concl. 573. per tot.*

29 Condennato per delitto che irroghi infamia, benche ſodisfaccia alla pena reſta ſempre infame, & incapace d'onori, e dignità, vedi il *Cab. caſ. 172. e caſ. 174.*

E quando incorra in infamia, o nò *Tuſch. lit. C. conc. 571. per tot.*

30 Condennare ſi può con indici, e preſunzioni, purche ſiano indubitati, & approuati dalle leggi, e non ſiano ſtati totalmente purgati col tormento, intendendo quanto a pene arbitrarie, & alle volte anco ordinarie, vedi il *Cabal. caſ. 288. per tot.* e nel §. Delinquenti n. 30.

31 Condennati a morte, come dopo eſequita la ſentenza ſi poſſino, e deuino per benefizio pubblico concedere alli Medici, e Cerufici per l'Anotomia con licenza però ſempre del Principe, o anco di lor medeſimi, per i quali ſon tenuti detti Medici, Cerufici, e ſcolari aſſiſtenti far orazioni, & elemoſine, e poi all'oſſa dare competente ſepoltura. *Clar. §. fin. quaſt. 100. Menoch. de Arbitr. caſ. 285. nu. 10. &c. Guaz. deff. 38. cap. 8. per tot.* P. Manara nelle ſue Notti Malinconiche: *Interrog. 83. fol. 139.*

32 Condennazioni pecuniarie s'intendono ſempre fatte nel quarto più, e così creſcono il quarto mentre non ſi pagano fra vn meſe. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 23.

33 Condennati, multati, banditi, o confinati per qualſiuoglia cauſa ſi deuono far cancellare in Camera Fiſcale fra vn meſe dal dì del pagamento, auuta grazia, o ſeguita oſſeruanza, altrimenti trattandoſi di bandito ſi hà ſempre come bandito, e può impune eſſere ammazzato; e ſe di pene pecuniarie, o confini ſendo catturato deue pagare tutte le ſpeſe, ne giona eſſere cancellati altroue. Legge delli 16. Maggio 1560. cap. 4. vedi Debitori n. 15. Grazie n. 2.

E queſto procede *quò ad tertium, e non quoad fiſcum* di che vedi *Peregr. de iure fiſ. lib. 5. tit. 2. n. 81. & ſeq & Gratian. diſcep. 309. n. 3.*

34 Condennazioni come ſi deuino riſquotere fra vn anno, e quello paſſato l'eſazione ſi aſpetti al Fiſco, e ſuoi eſattori, vedi la Prouuiſione delli 12. Marzo 1544.

E ciò che ſiano tenuti oſſeruare gl'eſattori fiſcali nel riſquotere, vedi la legge ſopra li precetti, e regole dateli ſotto di 22. Dicembre 1543.

§. CONFESSIONE.

1 Confeſſione eſtraiudiciale legittimamente prouata fa indicio a tortura maſſime ſendo veriſimile in riguardo del luogo, e tempo, e non eſſendo riuocata con moſtrare l'errore; anzi può anco baſtare per condennare in pena ſtraordinaria, o più grauemente torturare quando foſſe geminata, o ſortiſſe per ſe steſſa particolar nome di delitto, come di iattanza, benche non vera, o foſſe da perſona pubblica accettata a nome del fiſco o fatta pubblicamente, o vi concorreſſero altre conietture, & in ogni caſo fa ſempre ſemipiena prouazione del delitto, di che vedi *Diaz. reg. 125 per tot. Clar. §. fin. quaſt. 21. verſ. Confeſſio Cabal. caſ. 81. Farinacc. & Vulpin. de reo confeſſ. & conuinct. quaſt. 82. reg. 1. & 2. per tot. Card. Tuſch. litt C. conc. 640. Guaz. deff. 32. cap. 33. & 34. per tot.* doue inſegna più difeſe per sbattere detto indizio, &c. *Menoch. quaſt. 89. n. 14. & ſeq. & de Arbit. caſ. 331.* doue anco tiene che ſe bene il delitto non foſſe vero può il confitente eſſere punito di iattanza ad arbitrio del Giudice, e vedi *Baiardo al Claro. d. qu. 21. n. 121. & ſeq. ad 134.*

2 Come poi ſi proui per teſtimoni, & altri modi legittimi, vedi *Gratian. diſcep. 144. nu. 51. 753. 677. num. 51. & 909.* & altroue &c. *Maſcard. de probat. concl. 350. per tot.*

Che ſi deua prouare per teſtimoni conteſti di luogo, e tempo. *Rota in Romana filiazionis primo Iulii 1639. num. 13. coram Carillo appreſſo Zacch. qu. Medic. legal. tom. 2. dec. 81.* vedi però *Farin. & Vulp loc. cit. in fine.*

Che ſi proui per lettere. *Genua de ſcript. priuat. lib. 3. tit. de litt. amator. n. 17. & 18. fol. 167.*

Che priuazione, & indizi faccia. vedi amplamente *Farinac. de reo Confeſſ. d. qu. 82. n. 1. & ſeqq.*

3 Confeſſione eſtraiudiciale che prouazione faccia in cauſe ciuili, vedi *Gratian. diſcep. 677. 890. 395. 869. & 951. Rot. part. 7. diuerſ. deciſ. 12. nu. 14. &c. in Nouiſſ. Genua de verb. enunciat. lib. 2. quaſt. 1. nu. 22. & ſeqq. Socin. reg. 89. Duen. reg. 119. & 120.* Quali par che comunemente concludino, che ſendo fatta in preſenza della parte, & accettata proui pienamente, & in abſenza ſemipienamente, ſe pure non foſſe geminata, & aminicolata, o ſi trattaſſe de iure canonico, ne' quali caſi prouerebbe a baſtanza, e vedi *Barboſ. de Axiom. iur. axiom. 105. n. 2. Theſſaur. deciſ. 109. per tot. Card. Tuſc litt. C. concl. 637. & ſeq.*

4 Confeſſione reſultante da narratiue fatte in ſupplicare al Principe come, e quando faccia indizio a tortura in criminale, o altrimenti pregiudiciali al ſupplicante in ciuile, vedi *Maſcard. de Probat. concl. 368. Capie. deciſ. 71. Magon. deciſ. flor. 77. n. 13. &c. Rot. part. 2. diuerſ. dec. ſ. 266. nu. 4. Gratian. diſcep. 502. 586. 653. 734. 789. & 857. Guaz. deff. 32. cap. 15. Altograd. conſ. 28. num. 12. & ſeqq. lib. 2.*

5 Confeſſione del delitto fatta auanti Giudice incompetente, o anco competente, ma fuor di luogo di giudicio, e come priuato non come Giudice, non è baſtante per condennare, ma ſolo fa indizio a tortura, come l'eſtraiudiciale, mentre non foſſe eſtorta per tormento, o erronea moſtrando dell'errore, che in queſti caſi non baſterebbe.

rebbe. *Clar. §. fin. qu. 21. ver. Confessio. & ver. Sed hic cadit &c. Socin. reg. 92. per tot. & reg. 88. Tusch. lit. C. concl. 641. per tot. Guaz. deff. 32. cap. 26. per tot. Farinac. de reo Confess. & conuict. quaest. 81. cap. 6. num. 188. & seqq.* doue ancò il *Vulpin. in Suco.*

6 Confessione estorta per interrogatori suggestiui è ipso iure nulla, souerte, & annulla tutto il processo. *Clar. §. fin. d. quaest. 21. vers. Retenta. Guaz. deff. 20. cap. 13. num. 11. Farinac. & Vulpin. in Suco. de reo confess. & conuict. quaest. 83. cap. 4. per totum.*

E però deuono molto ben auuertire li Giudici, e Notai nell'esaminare d'interrogare sempre generalmente, e non mai venire a specialità di persone, mentre non abbino indizi sufficienti a poter contro di loro procedere a speciale inquisizione di che vedi pienamente il *Farinac. & Vulpin. d. qu. 83. n. 84. & c. & il Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 9. cap. 1. per tot.*

7 Confessione estorta per forza di tormento senza legittimi indizi è nulla, e non progiudica all'inquisito benche fosse ratificata, o di poi sopraueniissero legittimi indizi, nel qual caso però di sopraueniienza d'indizi dourebbe ben si essere assoluto ab obseruazione del primo giudicio; & inquisizione, ma di nuouo essere processato, & inquisito sopra di essi *Add. ad Pratt. Papp. for. Inquis. glos. 1. verb. omni &c. Menoch. de Arbitr. quaest. 84. n. 10. & seqq. Tusch. litt. T. concl. 329. num. 36. Guaz. deff. 30. cap. 78. & deff. 32. cap. 31.* vedi *Farin. de reo Confess. quaest. 83. cap. 1. & 2. per tot.* con il *Vulpin. in Suco.*

8 Confessione fatta in tormento, o per timore di tormento deue doppo nel giorno seguente, o altro tempo ad arbitrio del Giudice di modo che verisimilmente sia cessato il dolore, che regolarmente suol essere d'vn giorno, essere ratificata fuor del luogo de' tormenti con sottoscrizione, o segno di Croce, o in altro modo consueto, qual ratificazione però non è necessaria quando il reo è stato trouato in flagranti, o che è molto robusto, e leggiermente torturato, o vero come testimonio, nè secondo l'opinione d'alcuni quando ci fosse precedente confessione estraiudiciale, o che concorressero aminicoli, e conietture verisimili che confessasse il vero, ma questa non si deue attendere in pratica, essendo sempre necessaria la ratificazione come sopra, eccetto che quando la confessione fosse stata spontanea, vedi *Menoc. de Arbitr. cas. 289. Boss. de Confess. per tort. Diaz. reg. 125. Cabal. cas. 81. n. 6. Guaz. deff. 30. cap. 35. & Menoch. cas. 88. per tot. Farinac. d. quaest. 83. cap. 3. per tot.* e ottimamente il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 6. cap. 5. per tot.*

9 Se poscia hà confessato per tormento condotto a ratificare, stette su la negatiua nasce nuouo indizio contro di lui, per il quale può di nuouo essere torturato, e se di nuouo torturato confessasse, e poi non volesse ratificare si può sino alla terza volta repetere la tortura, di che vedi *Clar. §. fin. quaest. 21. vers. Vlterius quero &c.* & in questo §. Tortura n. 20. & 21.

10 Confessione sola del delinquente anco giudiciale, e spontanea non basta per condannare, ma inoltre deue constare del corpo del delitto, o per euidenza di fatto, o per testimoni, o per indizi graui, o almeno per fama *Boss. de delict. num. 15. Pratt. Papp. for. Inquisit. glos. 1. con l'Add. Cabal. cas. 255. Card. Tusch. litt. C. concl. 676. Menoch. de Arbitr. cas. 269. & Diaz. reg. 124.* doue limita detta conclusione quando il confitente fosse assassino, di mala condizione, e fama &c. vedi corpo di delitto n. 4. 5. 14. & 25.

11 E però anco si dice che la confessione del delinquente si deue con ogni diligenza verificare con tutti li riscontri possibili perche non supplisse il corpo del delitto non essendo alcuno Padrone delle proprie membra, e così di farsi impiccare, o tagliare il capo, mentre che veramente non auesse delinquito, e trouandosi che non sia vera deue il confitente essere assoluto, altrimenti il Giudice condannerebbe il corpo, & anima propria, perche dourebbe esser gastigato oltre al peccato, vedi *Guaz. deff. 4. cap. 3. per tot.* e meglio il *Scanarol.* con altri da lui citati nel *tratt. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 6. c. 5. n. 12. & seqq.*

12 Massime se si trattasse di confessione emanata per via di tormenti perche questa maggiormente hà bisogno d'essere verificata in fatto con tutti li riscontri di modo che si renda certa, probabile, possibile, e verisimile, auendo più volte l'esperienza dimostrato la falsità di tali confessioni, e l'innocenza de' pretesi rei, sopra di esse condennati, e giustiziati, come con più esempi dimostra il *Menoch. de Arbitr. cas. 269. per tot. & il Scanarol. d. c. 5. n. 15. & c.*

13 Confessione del delinquente deue essere emanata con legittimi precedenti indizi, netta, pura, chiara, lucida, inuulnerabile, o inalterabile, verisimile, probabile, possibile, assoluta, non condizionata, e in somma, non deue patire alcuna eccezione, ma specificamente contenere il luogo, e tempo del delitto ad effetto, che sopra di quella si possa venire a condennazione, e non volendo il reo così dichiarare, & esprimere la sua confessione può essere torturato a questo solo effetto. *Guaz. deff. 32. c. 1. per tot. Farinac. de reo Confess. & conuict. quaest. 81. n. 13. & seqq.* doue anco *Vulp. in Suco.*

14 Che la confessione inuerisimile, e non verificata in fatto non si deua attendere massime sendo reuocata anco senza mostrare l'errore, di modo che ne da essa si possa cauare indizio a tortura, vedi *Magon. decis. flor. 88. num. 4. & seqq. Farinac. loc. sup. cit.*

15 Confessione sendo erronea si può sempre reuocare ancorche fosse giudiciale, spontanea, giurata, e geminata, mentre che s'alleghi in specie l'errore, e si proui concludentemente, o per conietture che euidentemente lo dimostrino, le cui cau-

se

se sogliono essere meto, ignoranza, obliuione, ira, pazzia, mente non sana, persuasione, o suggestione del Giudice, e simili. *Socin. reg. 90. & 95. per tot. Guaz. def. 32. cap. 13. & cap. 10. Cabal. cas. 186. n. 7. & seq. Farinac. de reo Conf. quaest. 81. cap. 9. num. 315. & seqq. & Vulpin. in Suco loc. cit. fol. 189.*

In pratica però difficilmente s'ottiene contro la propria confessione, e n'è emanato il prouerbio, che *non est confessi causa tuenda rei*, perche il più delle volte sono stiracchiature, & inuenzione per occultare la verità, e non per mostrarla, che se veramente ci fosse l'errore dourebbe osseruarsi quanto sopra &c. *Clar. §. fin. quaest. 55. vers. vltimo*, vedi *inf. n. 29.*

16 E come anco in ciuile la confessione erronea si possa reuocare mostrando la verità in contrario, vedi *Gratian. discep. 501. 706. 718. 662. 665. 789. 870. 890. 912. & 951. Duran. dec. 337. n. 41. Menoch. lib. 2. praesump. 61. par tot. Magon decis. flor. 2. num. 26. &c. Altogrado cons. 74. num. 69. &c. cons. 104. nu. 63. &c. lib. 2. Card. Tusch. litt. C. concl. 649. & conc. 650. per tot.*

17 Confessione accioche pregiudichi al confitente, che possa essere condennato in pena ordinaria deue consistere in fatto, e non in iure, perche chi cõfessasse cosa cõsistente in iure non si pregiudica, mentre però tal confessione sia erronea perche verificandosi a' periti si pregiudicarebbe come in fatto. *Rot. part. 2. diuers. dec. 311. n. 1. Cabal. cas. 180. per tot. Altograd. cons. 60. n. 97. & 98. lib. 1. & cons. 104. n. 66. lib. 2.*

18 Confessione qualificata se si possa diuidere con accettare quello che fa a fauore del Fisco, o della parte, e rigettare la qualità aggiunta per euitare la pena, o l'obbligazione, o pure si deua in tutto, e per tutto accettare con le qualità aggiunte siano contrarie, o fauoreuoli, è questione molto controuersa tanto in criminale, che in ciuile, come si può vedere dal *Cabal. cas. 17. & cas. 254. per tot. Boss. de Confess. numer. 28. Diaz. reg. 122. Clar. §. fin. quaest. 55. vers. Posset quoque &c. Guaz. def. 30. cap. 7. & def. 32. cap. 35. per tot. Menoc. de Arbitr. cas. 279. num. 6. & seqq.* amplamente il *Farinac. de reo confess. & conuict. quaest. 81. cap. 4. per tot. dal num. 110. num. 171. & il Vulpin. in Suco d. cap. 4. per tot. fol. 187. Card. Tusch. litt. C. concl. 674. per tot. &c.* Et in ciuile dal *Gratian. discep. 339 505. 586. 780. 851.* & altroue &c. *Menoch. de Arb. cas. 93. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quaest 4. num. 89. & seqq. ad 105. Rot. part. 2. diuers. decis. 272. num. 1. & 2. Tusch. litt. C. concl. 673. per tot. Marescott. var. resol. lib. 2. cap. 45. Scacc. de iud. lib. 2. cap. 11. num. 298. & seqq. ad 523. Genua d. tract. lib. 4. fol. 201. & in tit. de connex. & separ. fol. 205. & seqq. Altograd. cons. 6. n. 40. &c. lib. 1.*

19 Per quello dunque riguarda il criminale si deue osseruare che se la confessione comincia dalla negatiua, o condizione, come se il reo dicesse non auer commesso il delitto, ma che quatenus l'hauesse commesso, auer fatto a sua difesa, o con simile qualità secondo la natura del delitto di che si trattasse per escludere la pena, si hà per pura negatiua, e non per confessione; Se poi comincia da affirmatiua come se dicesse auer commesso il delitto, ma à sua necessaria difesa, o con simile qualità escludente la pena, si hà per pura confessione reietta detta qualità mentre non sia altrimenti prouata dentro al termine da assegnarsi a questo effetto secondo il *Cabal. d. cas. 17. per tot.* doue anco tratta se detta prima risposta si deua riceuere, e quando sia luogo a tortura, o no per auer precisa, e certa risposta. *Farinac. d. quaest. 81. num. 142. &c. & Vulpin. in Suco numer. 18. fol. 187.* doue che detta risposta nel primo modo non s'ammette, ma si procede a tortura, per auer la semplice affirmatiua, o negatiua.

20 In ogni caso però detta confessione qualificata nell'istesso tempo, e contesto sendo constantemente mantenuta dal reo, benche non prouata la qualità giouerebbe pur recedere dalla pena ordinaria del delitto, & imporne altra più mite. *Clar. §. fin. quaest. 55. vers. forte Diaz. reg. 122. Menoc. d. cas. 279. num. 6. & 7. & Gabriel. com. concl. lib. 7. concl. 19.* con altri addotti dal *Baiardo al Clar. loc. cit. num. 41. &c. Cabal. cas. 254. num. 2.* & amplamente il *Farinac. d. quaest. 81. cap. 4. per tot. & num. 157. & Vulpin. in Suco loco cit. num. 14. Tusch. D. concl. 674. n. 7.*

21 E quando si trattasse di delitti, o transgressioni di sua natura, e di ragione comune non proibiti, ma permessi venendo confessati con qualche qualità sgrauante, non si può diuidere la confessione ma si deue accettare con la sua qualità, di modo che se sia tale che escluda totalmẽte la pena, e il delitto non sia altrimenti prouato dal fisco, ne militino presunzioni contro al preteso reo deua essere assoluto, benche non proui detta qualità, come in materia d'estrazioni, e simili casi, che non sono da genere prohibitorum sottilmente proua, & attesta auer votato il *Cabal. d. cas. 254. per tot. Baiardo al Clar. §. fin. quaest. 55. num. 42.* vedi però il *Farinacc. d. quaest. 81. cap. 4. nu. 149. & seqq.* doue con altri da lui addotti tiene anco in questi casi poter esser luogo a pena arbitraria; ma l'altra prima opinione, che in questi casi sia luogo alla totale assoluzione, partendosi da quella del *Farinac.* tiene il *Vulpin. nel Sugo* del medesimo *Farinac. loc. cit. n. 20. & 21. fol. 187.* con la quale anch'io volentieri concorro.

22 E generalmente trattandosi anco di delitti di sua natura proibiti in materia di confessioni qualificate si fà vn'altra distinzione, cioè, o che militano altre presunzioni, proue, & indizi contro del reo confesso con qualità sgrauante, si che il fisco hà in qualche parte fondata la sua intenzione oltre detta confessione, & in questo caso da stimarsi ad arbitrio del Giudice) si può diuidere la confessione con accettarla nelle parti fauoreuoli al fisco, e rigettarla nelle contrarie non ve-

nendo legittimamente prouate dal reo, o che non militano altre presunzioni, proue, ne indizi a fauor del fisco contro del reo, ma solo la semplice sua confessione qualificata, e di qualità ch'abbi presunzione a suo fauore come esclusiua di delitto, & in questo caso la confessione si deue accettare con tutte le sue qualità, ne si può diuidere secondo l'opinione originaria di mente del *Bart. nella l. Aurelius §. idem ff. de liber. leg.* seguitata comunemente, come attesta il *Clar. §. fin. qu. 55. vers. Posset quoque &c. Cabal. d. cas. 254. sub num. 1. Farinac. de reo confess. & conuict. quæst. 81. cap. 4. num. 168. & seqq. & num. 153. & seq. Sord. decis. 258. num. 4. & seqq. Vulpin. in Suco Farinac. loc. cit. n. 22. & seqq. & Card. Tusch. litt. C. d. concl. 674. n. 10. & seqq.*

23 Ma perchè questo non passa senza qualche difficultà essendo veramente graue l'indizio della propria confessione benche qualificata, e non amminicolata, trattandosi di delitti di sua natura proibiti, e la qualità aggiunta non venendo amminicolata, e così almeno presuntiuamente prouata, crederei poter esser luogo a tortura pro habenda pura responsione, o vero (e questo è modo più sicuro, e praticato) a pena arbitraria anco graue conforme al detto di sopra num. 20. e più graue se contro la qualità, e delinquente militassero presunzioni, che se poi la qualità aggiunta per difesa fosse amminicolata a fauor del reo, la pena dourebbe essere leggiere, & anco tal volta potrebbe essere luogo alla totale assoluzione secondo la qualità de' casi, e delle persone, come si raccoglie dal *Farinac. d. quæst. 81. cap. 4. n. 153. & seq. ad finem. &c. inf. n. 29.*

24 Confessione spontanea rileuando il fisco dal peso di prouare il delitto suol diminuire la pena conforme alli Statuti di quasi tutta l'Italia, e massime ne' Stati di Toscana, di che vedi *Cabal. cas. 56. per tot. Magon. decis. flor. 88. num. 11. &c. Guaz. def. 32. cap. vlt. per tot.* §. Statuti n. 48. & seq. §. Leterati n. 23. & il *Farinac. de reo Confess. qu. 81. cap. 5. n. 172. &c.*

Non ha però luogo questo benefizio nelle condennazioni per l'armi, ne per l'intromissioni tanto in riguardo de' scudi 50. che della duplicazione della pena, quale va duplicata nell'intero, e non in quello rimane doppo fatto buono al principale il detto benefizio di confessione, e pace, come pare si ritragga da vn negozio de' Signori Commissari delle Bande dell'anno 1588. nella filza 20. alle Bande sotto num. 330. & al libro del Segretario Poli intitolato Gouerno di Firenze, e suo Stato a c. 394. Io però intenderei quando gl' intromissori siano contumaci, non sapendo per altro conoscere la ragione, perche anch'essi non deuano godere il benefizio della confessione, quando fossero comparsi, e con quella rileuato il fisco dal peso di prouare, rimettendomi &c. vedi §. Contumaci n. 27. & 28.

E non ha bisogno d'essere ratificata come sopra n. 8. & seq.

25 Confessione si dice estorta per forza, e paura di tormento per le sole minaccie di Giudice, terribile, e rigoroso, mentre siano atroci, e vehementi fatte in luogo del tormento, & a persona timida, di modo che se non ci fossero indizi legittimi precedenti si renderia nulla. *Guaz. def. 30. cap. 37. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de reo confess. & conuict. qu. 83. c. 2. per tot.*

26 Confessi per se medesimi non deuono regolatmente essere interrogati de' compagni se non in certi casi eccettuati dalle leggi, o consuetudine, come quando si tratta di delitti, che verisimilmente non si sogliono commettere senza compagni, o che non appartengono al confesso in proprio, perche in tali casi possono essere non solo interrogati de' compagni, e mandanti, ma anco torturati con le debite proteste. *Clar. § fin. qu. 21. vers. Dictum sol. ij &c. Guaz. def. 30. c. 32. per tot.* vedi §. Compagni n. e §. Sicari n.

27 Confessi sopra vn delitto non possono di ragione essere interrogati d'altri delitti, e meno torturati se non precedono legittimi indizi, benche di general consuetudine trattandosi di persone diffamate, e sospette di più delitti, d'assassinamenti, e latrocini s'osserui torturarli moderatamente per spazio d'vn quarto, o mezz'ora sopra gl' gl'altri delitti con le debite proteste. *Menoch. de Arbitr. cas. 523. per tot. & Guaz. d. def. 30. c. 8. per tot. Scanarol. de Visil. Carcer. l. 2. §. 8. per tot.*

28 Confessione del debitore fallito, o mentre era per fallire fatta a fauore d'vn creditore non pregiudica agl'altri. *Gratian. discep. 391. num. 12. 489. num. 22. 537. num. 11. & 768. num. 7. & 8. Genua. de scrip. priuat. lib. 2. quæst. 1. num. 18. & 19. fol. 79.*

29 Confesso semplicemente d'auer commesso il delitto, benche di poi per interuallo di tempo aggiungesse qualità di necessaria difesa, o altra per escludere la pena, può essere condennato nella pena ordinaria, mentre che concludentemente nō proui l'allegata qualità, e difesa, *la qual qualità e difesa può il reo allegare, e prouare, ancorche da principio auesse semplicemente confessato, come attestano il Claro §. fin. qu. 55. vers. fortè &c. in fine Mascard. de probat. conc. 867. n. 6. l. 2. Farin. de reo Confess. & conuict. qu. 81. c. 4. n. 119. & il Vulp. in Suco loc. cit. n. 14. in fine fol. 187.*

30 Confessione emanata dopo finita la prescrizione del delitto, del qual si tratta se pregiudichi, o nò vedi §. Malefizi n.

31 Confessione spontanea del delinquente, come, e quando supplisca, e conualidi li difetti, e nullità che fossero in processo ad effetto di condennare in pena arbitraria, vedi *Farinac. de reo Confess. & conuict. quæst. 81. n. 66. & seq. ad 92. cap. 2. & il Vulpin. in Suco loc. cit. fol. 186.*

32 Confessione di delitto fatta da minori in giudicio legittimamente, benche di ragione comune patisca gran difficoltà mancandoui il consenso de' tutori, o curatori, nondimeno in pratica s'attende

tende

tende senza altre solennità, & al più li competerebbe la restituzione in integro, ò diminuzione di pena ad arbitrio del Giudice, di che vedi pienamente il *Farinac. de reo confess. & conuict. qu. 81. cap. 10. n. 352. & seqq. per tot. con il Vulpin. in Succ. d. cap. 10. per tot. fol. 189. Clar. quæst. 55. Guaz. def. 30. c. 4. deff. 32. cap. 32. & deff. 33. cap. 17. Cabal. cas. 134. per tot.*

33 Confessione di dote fatta dal marito dopo commesso il delitto se pregiudichi al fisco, vedi Confiscazioni n. 15.

§. *CONFINATI.*

1 Confinati per titolo di furto, falsità, sicariato, ò altro simile, che irroghi infamia di fatto deuono sempre auer per cominazione non osseruando la galera per anni cinque, e se le fosse cominata pena più leggiera s'intende in augumento della galera, e non altrimenti. Compendio 31. Ottob. 1637. §. Che per l'auuenire &c. E gl'altri le stinche per il medesimo tempo del confino non osseruando.

2 Confinati à Grosseto, ò Porto Ferraio, non deuono auere per cominatione le stinche non osseruando, mà la galera per altretanto tempo, & almeno per anni cinque. Bando delli 23. Ottobre 1579.

3 Confinati per grazia di permuta d'altre pene, e non per sentenza deuono dar idoneo malleuadore per l'osseruanza sotto quella pena pecuniaria, che sarà tassata nel rescritto, e di pagare le condennazioni pecuniarie, e non essendo tassata ad arbitrio di quel Tribunale, doue sarà prodotto tal rescritto, e senza detta malleuadoria non si possono ammettere tali grazie di permute, Bando suddetto 23. Ottobre 1579.

4 Se però auanti la condennazione non auessero dato malleuadore di stare à ragione, e pagare il giudicato, perche detta già data malleuadoria gioua per godere ogni grazia di permuta in confino. Compendio 31. Ottobre 1637. §. Mà quando &c. Vedi Rimessi num. 1. Anzi se bene non auessero dato detto malleuadore, e fossero stati condennati in contumacia non s'osserua darlo per detta osseruanza di confino, ne mai hò visto, che ciò vẽga ordinato in alcũ rescritto, mà la reincidẽza.

5 Confinati, che in caso d'inosseruanza auessero loro stessi, ò suoi malleuadori pagata la detta pena conuenzionale, restano anco obbligati all'altre pene pecuniarie, o corporali, in che erano condennati, e li sono state permutate in confino, come se non auessero ottenuto grazia alcuna. Compendio 31. Ottobre 1637. §. E nondimeno &c. e Bando delli 23. Ottobre 1579. E come al tempo della Republica non osseruando puntualmente i confini, o relegazioni si auessero ipso facto per ribelli, vedi vna deliberazione delli 15. Dicembre 1494.

6 Confinati come deuino esser descritti ad vn certo libro, vedi condennati num. 1. e Banditi num.

E che essendo presi per inosseruanza di confino, supplicando d'esser rimessi in buon giorno, deuino esprimere la cattura, o processura per tal conto, altrimenti la grazia sia surretizia disse il Magistrato degl'Otto sotto di 18. Luglio 1664. in vn processo di Poppi contro Niccolò Ruggeri in filza Processi 821. num. 56.

7 Confinati deuono presentarsi ogni 6. giorni auanti al Rettore del luogo, doue sono confinati, altrimenti non si possono ammettere alla cancellatura, e di tali rappresentazioni oltre al lor quadernuccio se ne deue tener riscontro in vn libro à parte sotto pena di scudi 100. e arbitrio, & alla fine del confino esaminare testimonij ex officio per auer la certezza dell'osseruanza auanti che detto Rettore gle ne faccia la fede. Bando sopra confinati delli 23. Ottobre 1579. vers. Dichiarando &c.

8 Confinato alla galera, chi lo darà in mano della Giustizia, ancorche fosse obbligato per debito di suo vfizio consequisce facoltà di rimettere vn altro similmente condennato alla galera per eguale, o minor tempo. Bando delli 20. Marzo 1591.

9 Confinati, come non possino portar Armi. Vedi §. Armi num. 22. e num. 39. e seqq.

10 Confinati non essendo soldati anno tempo 15. giorni à rappresentarsi, e pigliar i confini nel luogho doue sono confinati, & essendo soldati vn mese, eccetto che li confinati à Porto Ferraio, quali anno tempo vn mese sendo d'Estate, e dua sendo d'Inuerno, e detti termini cominciano dal dì dell'hauuta notificazione, o dal dì che saranno posti in libertà sendo carcerati &c.

11 Confinati alla galera, o in altro modo in perpetuo, o à beneplacito che si reputa quasi il medesimo scappando incorrono in pena della testa, se à tempo sendo minore di dieci anni si duplica il tempo, che resta da osseruare, se più si perpetua la pena conforme la *l. relegati l. aut damnum §. quisquis, & altre ne ff. de pæn. Clar. §. fin. quæst. 71. num. 13. Cabal. cas. 8. num. 47. & seqq. ad 53. & c. Farinac. in fragment. Verb. Bannitus num. 92. & seqq. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 31. cap. 1. num. 17. fol.* 357. Vedi §. Condennati num. 21.

12 Confini si danno in più modi, e per i tempi secondo la qualità de delitti più, o meno graui, cioè prima à Pisa, o Liuorno, e lor Capitanati, & in oggi à Pisa, e suo Capitanato solamente, secondo alla fabbrica di Liuorno semplicemente, terzo con la maniglia al piede, quarto à tirare la carretta abbrancati, che è il più graue, come per negozio fatto à S. A. S. dal Prouueditore della fabbrica di Liuorno 25. Aprile 1638. al *Stat. Cr.* degl'Otto *lib. 3. a c. 3.* E molt'altre cose circa confini, e modo di confinare, e permutare li confini secondo l'vso de tempi passati, vedi al libro del Segretario Poli intitolato Giurisdizione degl'Otto, & altro *a c. 305. & seqq.*

13 Confini, o termini dell'estremità, e luoghi dello

Stato

Stato di S. A. S. con altri stati, e luoghi, come se ne deua tener conto, e memoria particolare, e di tutte le scritture ad essi concernenti nell' Archiuio pubblico di Firenze, vedi le Prouisioni circa detto Archiuio delli 11. Aprile 1570. vers. Di più &c.

14 Confini, o termini chi studiosamente mouerà, o taglierà arbori che diuidino, e seruino per termini si deue condennare in lire 50. & il Giudice, o Rettore sendo frà sudditi deue mandare agrimensori al luogo della differenza, che mettino li termini, & a questo non si possa per alcuna delle parti contrauenire. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 169.*

Della pena di chi mouesse termini, o confini di ragione comune, & altro in questa materia, vedi amplamente per *Bonifac. de furt. §. 9. num. 62. & ad 92. fol. 298. &c. Menoch. de Arbitr. cas. 393. per tot. Oinot. in §. quadam actiones instit. de Actionib. fol. à me 448. & il Farinac. col Vulpin. in Suco de furt. quæst. 168. part. 5. per tot.* e molte cose in materia di termini, e confini, vedi per il *Tosch. litt. C. concl. 693.* con più *seqq.*

15 Confinati per grazia in permuta d' altre pene non se li notifica il confino, bastando per notificazione l' accettazione della grazia, e da quel giorno comincia à correre il termine solito di pigliare il confino, come per ordine delli 16. Nouem. 1619. registrato al *lib. 3. de Stat. crim.* del Magistrato degl' Otto a c. 167.

16 Confinati come si deuino far cancellare in Camera Fiscale, e sotto qual pregiudizio. Vedi §. Condennati num. 33.

§. CONFISCAZIONE.

1 Confiscazioni de' beni di delinquenti, come si faccino. Vedi §. Rettori num. . .

2 Confiscazioni di beni, come si faccino contro li Macchinatori delle persone de Principi. Vedi §. Machinatori num. . §. Figliuoli num. . . e §. Doti num. . .

3 Confiscazioni de beni de Banditi, o Ribelli comprendono le ragioni, azzioni, e crediti loro quantunque li debitori habitassero fuor di Stato, se nè tempi di tali confiscazioni li libri, o scritture di tali crediti si trouerranno nello Stato. Ordinazione circa li beni de Ribelli, o Banditi, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. §. In prima, vedi §. Crediti, e Creditori §. Machinatori num. 9. & 10. Ciò che in questo sia di ragione comune, vedi *Pregr. de iur. Fis. lib. 5. tit. 1. num. 142.*

E ciò che di ragione comune venga compreso nelle confiscazioni, vedi il *Clar. §. fin. quæst. 78. per tot.* con l'aggiunta del Baiardo &c. doue amplamente si tratta &c.

E de crediti in conformità di detta legge del 1555. vedi il *Cab. resol. crim. cas. 268. & il Grat. discept. 581.* &c. E generalmente, ciò che venga nella confiscazione di beni inserendo à molti particolari, vedi amplamente il *Peregr. de iur. Fis. lib. 5. tit. 1. num. 52. & seqq. per tot. Farinat. e Vulpin. quæst. 25. per tot. & Card. Tosch. litt. C. concl. 719. per tot.*

4 Confiscazione de beni quando abbia luogo, o nò, ne beni di chi si dà la morte da se stesso, vedi il *Cab. resol. crim. cas. 137. per tot.* doue tiene auer luogo solamente quando vn carcerato, e inquisito per delitto, che portasse seco tal pena ciò facesse per conscienza del delitto, che s'intenderebbe confessato, e così in pena di esso, e non del commesso in se medesimo, e douersi anco in tal caso citare gl'eredi, o altri interessati con termine à prouar l' innocenza del morto, ò che per altra causa si sia dato la morte da se medesimo &c. e vedi anco *Menoch. de Arbitr. cas. 284. num. 26. & seqq. & Peregr. de iur. Fis. lib. 4. tit. 4. & §.* Omicida num. 26.

5 Confiscazione de' beni d' vn laico condennato dal suo Giudice non comprende li iuspatronati Ecclesiastici essendo cose spirituali, che restano liberi in potestà del Vescouo. *Cabal. resol. crim. cas. 40. per tot.* doue però asserisce hauer visto in alcuni luoghi osseruatsi il contrario, che può essere vero rispetto alli Iuspatronati laicali, e transitori anco ad eredi estranei, in luogo de' quali si dice succedere il fisco, di che vedi i Dottori allegati dal medesimo Caballo *Farinacc. & Vulpin. in Suco quæst. 25. n. & Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. n. 72.* doue intende per il tempo che doueuano rimanere appresso del condennato, e parla anco di beni censuali, conliteutici, e feudali &c.

6 Confiscazione de' beni non espressa nella sentenza non s' intende mai venire in conseguenza, & in ogni caso si estende a beni futuri. *Magon. decis. flor. 99. num. 1. & 2. Peregrin. de iure fis. lib. 5. tit. 1. num. 23.* vedi §. Statuti num. 34. & *Tusch. litt. C. concl. 724. num. 1. & concl. 714. num. 36.* doue che in virtù del Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 125. e della Riforma 24. Settembre 1450. s' impone negl' omicidi, & anco omessa si deue auere per espressa, intendendo quando per altro entri la pena ordinaria &c.

7 Confiscazione de' beni fatta in virtù dell' ius comune comprende anco li censi fondati sopra beni d' altro territorio, e pagandosi in riguardo de' frutti s'applicano al fisco di quel luogo, nella cui iurisdizione sono posti li fondi, ma se in riguardo, e recognizione di diretto dominio, o superiorità al Fisco di quel luogo doue abita il ereditore condennato, di che vedi il *Caballo resol. crimin. cas. 268. numer. 7. & seqq. Tiraquel. de iure Primog. quæst. 49. num. 9. & il Gratian. discep. 29. per totum.*

8 Confiscazione fatta in virtù del Ius comune, che oggi non si dà se non ne' delitti d'eresia, e di lesa Maestà comprende tutti li beni esistenti in qualsiuoglia luogo anco fuori della iurisdizione d'applicarsi al fisco di quel Dominio doue sono posti ma quando la confiscazione sia fatta in virtù di legge, e bandi particolari non comprende li beni

ni esistenti fuor del Dominio. *Boss. de publicat. bon. num. 62. Clar. § fin. quaest. 78. num. 27. Gratian. discep. 389. num. 41. & 642. num. 16. Caball. resol. crim. cas. 138. per tot.* vedi *Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. n. 134. & seqq. Farinac. de delict. & paen. qu. 25. n. 94. & seq. & Vulp. in Suco loc. cit. n. 18. Tusch. litt. C. concl. 720. per tot.*

9 Confiscazione di tutti li beni non confonde, ne assorbisce l'altre pene pecuniarie, come attesta il *Caballo resol. crim. cas. 158.* seguitato dal *Gratian. discep. 840. num. 4. &c. & discep. 956. n. 1. &c.* vedi Delazione n. 7.

10 Confiscazione comprende anco li beni mobili esistenti fuor del Dominio, e si aspettano al fisco del Giudice che condanna, perche questi seguitano la persona del condennato, quando sia suddito, ne si circunscriuono da territorio, se pure non fossero iui per sempre destinati, nel qual caso s'aspettariano al fisco del luogo doue si trouano facendosi la confiscazione in virtù dell'ius commune, di che vedi il *Caball. resol. crim. cas. 268.* doue riferisce il *Claro* che tiene diuersamente, &c. *Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. n. 141.*

11 Confiscazione de' beni in oggi non hà luogo di ragione comune se non in casi d'eresia, e lesa Maestà, o in virtù di consuetudine, o statuti che quella imponessero come generalmente s'osserua negl'omicidi, & in alcuni altri casi anco di ragione comune, di che vedi amplamente *Peregr. de iure fis. lib. 5. tit. 1. per tot. Card. Tusch. litt. C. concl. 712. 714. & 717. per tot. & Farinac. de delict. & paen. quaest. 25. numer. 1. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco.*

12 Confiscazione de' beni imposta dalli Statuti, o Bandi particolari (mentre non sia altrimente espresso o ci sia diuersa consuetudine) che si deua intendere secondo li termini dell'ius comune, e così con riseruare la legittima alli figliuoli, o padri de' condennati, e le doti alle figliuole, & altro, vedi *Peregrin. loc. cit. n. 74. & seqq. & n. 75. &c. Card. Tosc. litt. C. concl. 727. n. 12. & seqq.* & in questo nel §. Doti n. 4. & 5.

13 Confiscazione comprende solamente li beni presenti del condennato, e non li futuri, di modo che ne anco il fisco possa auere alcuna azzione sopra la legittima douutali ne' beni del padre viuente, mentre che non fosse altrimenti disposto per legge del Principe, o si trattasse di Rubelli, perche contro di questi si comprenderiano anco li beni futuri. *Peregrin. de iur. fis. l. 5. tit. 1. nu. 132. & 133. Farinac. de delict. & paen. qu. 25. n. 137. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco n. 28.* vedi §. Banditi n. 30. & seq.

14 Confiscazione si come non comprende li beni futuri del condennato, così nè anco s'estende alli passati, & alienati auanti il delitto, se non fossero alienati per titolo reuocabile in alcuni casi, o anco irreuocabile, ma in fraude del fisco, considerandosi perciò diuersi tempi, conietture, e causa, come d'odio, & inimicizia, senza la qual causa non operarebbero anco le conietture; di che pienamente parla il *Peregr. loc. cit. nu. 146. & seqq. ad 190. Farinac. de falsit. & simulat. quaest. 164. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco fol. 349.* & altri da me allegati nel §. Donazione n. 9.

15 E che la confessione di dote, o donazione fatta dal marito a fauor della moglie doppo commesso il delitto non pregiudichi al fisco, benche constasse della precedente promissione, perche questa toglie solamente la presunzione della donazione, e l'eccezzione della non numerata pecunia, ma non già la fraude, vedi *Sord. decis. 116. per tot.* Il che però intenderei mentre per altro non constasse della verità della dote, perche constando si dourebbe detrarre.

E così esser stato giudicato stante la verisimilitudine della confessione riferisce il medesimo *Sord. decis. 325. n. 6.* e vedi *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 61. Tosc. lit. D. conc. 748. n. 148. & 158.*

16 Confiscazione che non comprenda li beni enfiteutici, o liuellari proibiti alienarsi; vedi amplamente il *Sord. decis. 254. per tot.* con più altri da lui addotti.

E quando tali beni possino passare nel fisco per le clausule permissiue d'alienazione, vedi *Gratian. discep. 481. n. 62. & seq. & discep. 533. num. 38. &c. Magon. dec. Luc. 12. num. 8. con l'Add. Farinac. de delict. & paen. quaest. 25. num. 30. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco n. 6. &c. Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. n. 68. & seqq. & n. 131.* doue tratta de' miglioramenti, vedi nel §. Beni n. 16.

17 Confiscazione (seclusa la consuetudine, o legge municipale che disponesse in contrario, & alcuni altri casi, come di lesa Maestà diuina, & humana) regolarmente di ragione comune non comprende, ne si estende al peculio tanto profettizio che aduentizio, castrense, o quasi castrense, che auesse il condennato figliuolo di famiglia, ma tali peculi restariano al padre, o si riserueriano al figliuolo sendo condennato il padre, sopra di che però venendo il caso, vedi *Clar.* con gl'Addenti alla *quaest. 78. Cab. cas. 264. n. 4. & seq. Osasch. decis. 94. per tot. Peregrin. de iure fiscal. lib. 5. tit. 1. n. 124. & seq. ad 131. Card. Tosch. litt. C. concl. 719. nu. 75. & seq. a 96. Michalor. tract. de fratr. part. 1. cap. 1. n. 9. cap. 3. n. 16. & seqq. & cap. 4. num. 6. &c. Farin. & Vulpin. in Suco de delict. & paen. quaest. 24.* doue limitano in alcuni altri casi, secondo li quali per lo più aurebbe luogo la confiscazione, massimè nel peculio castrense, che auesse il figliuolo condennato, & anco nell'aduentizio, e quasi castrense, riseruato solo il profettizio che è proprio del padre, e così credo si osserui anco di generale consuetudine.

Del resto di questa materia, vedi nel §. Beni §. Banditi, e §. Fisco.

§. CONFORTINI.

1 Confortini, beriquocoli, e simile cose da mangiare, non si possono vendere nella Città, e Stati di S. A. S.

S. A. S. appresso le Chiese, Piazze, o Cimiteri di esse a braccia cento, fuor del qual spazio si possono vendere, ma non già per via di gioco di qualsiuoglia sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, tanto al compratore, che al venditore, & in oltre al venditore di 25. staffilate. Risorma, e bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Hanno ancora &c.

§. CONSIGLIO.

1 Consigli di Sauio nella Città di Firenze si deuono mandare a chi è auuocato di Collegio, o Auditore descritto ne' Capitoli di detto Collegio, e non ad altri Dottori, ne Auuocati che non siano del numero predetto, e fuori per lo stato si possono mandare a' Dottori del luogo, doue la causa pende, ma volendone fuor del luogo non si possono mandare ad altri che ad vno de' predetti Auditori, o Auuocati di Collegio, sotto pena della nullità degl' atti, e sentenza, oltre all' altre imposte per li Statuti di detto Collegio, de' quali se ne comanda l'osseruanza per Bando delli 14. Marzo 1611.

2 Consigli ne' delitti come obblighino il consulente à pena, vedi §. Delitti n. 39. & seqq.

3 Consiglio del Sauio di ragione, si deue concedere a spese di chi lo domanda, o a spese comuni ricercandosi di moto proprio del Giudice, mentre che altrimenti non venisse disposto dal Statuto. *Gratian. discep.* 57. *num.* 2. Che di consuetudine la spesa debba essere comune, e quando, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 228. *num.* 22. *& seqq.*
Come si deua intendere il Statuto che concede il Consiglio del Sauio, vedi *Pac. Scal. tract. de Consil. sap. & Asin. nella sua Pratt. §.* 25. *per tot. Magon. decis. flor.* 63. *num.* 2. *Menoch. de Arbitr. quaest.* 23. *& de praesump. lib.* 6. *praesump.* 34. *num.* 27. *& c.*
E che la sentenza sia nulla quando fosse domandato il Consiglio del Sauio, e quello denegato contro la forma del Statuto, & altro, vedi *Vant. de nullit. ex defect. Iurisd. num.* 145. *ad* 259. *Card. Tosch. litt. C. concl.* 768. *& seq. per tot.* con molti altri addotti dall' Illustrissimo Signor Senatore, & Auuocato Gio: Federighi nel suo dottissimo Consulto per li Signori Castelli stampato in Firenze l'anno 1660.

§. CONSPIRARE.

1 Conspirare, o machinare contro la persona del Principe, ò suoi descendenti, o Stato. Vedi §. Machinatori num.

2 E come si denino riuelare le congiure, sedizioni, o trattati contro il pacifico Stato, sotto pena della morte, destruzione, e publicazione de beni, vedi *Stat. Fior. lib.* 3. *Rub.* 60. e §. Machinatori num.

§. CONTADINI.

1 Contadini massime quando si anno da partire non possono auco sotto pretesto di far bene tagliare, o scheggiare pedami d' Vlini sotto pena di sc. 8. per ciascuna volta, vn tratto di fune, & arbitrio. Bando delli 7. Ottobre 1597. vers. E perche.

2 Contadini non possono essere grauati in ferramenti, strumenti, & arnesi d' agricoltura per qualsiuoglia debito publico, o priuato, ciuile, o criminale, o Fiscale, auendo tali arnesi il medesimo priuilegio, che l'armi de descritti sotto pena (oltre la nullità) al ministro che facesse grauare, & agl' esecutori, che grauassero di scudi 5. per ciascuno, e ciascuna volta, e dell' arbitrio de Conseruadori di Legge, e dell' Abbondanza, che ne sono cognitori con la preuenzione, Bando delli 18. Giugno 1591. *Inf. num.* 6. *&* 7. E di ragione comune, vedi *Pietro Pecch. tratt. de iur. sistend. & manu. imest. cap.* 5. *num.* 16. *Neguf. de pig. part.* 2. *memb.* 3. *num.* 49. *Asin. in prax. §.* 31. *limit.* 33. *Menoch. de Arbitr. cas.* 378. *per tot. Ciarl. contr.* 112. *per tot. lib.* 1.
Di questo, & altri priuilegi delli contadini, che attendono all' agricoltura arte, tanto laudabile, e necessaria, *Scanarol.* con più altri da lui citati nel *tratt. de Visitat. Carcer. lib.* 2. *§.* 4. *cap.* 2. *num.* 6. *& per tot.* doue riferisce fino in 47. lor priuilegi, de quali però molti in pratica non s'osseruano. Vedi Boui num. 1.
E che mentre attualmente attendono all' agricoltura non possiuo esser carcerati per debito douendo godere li medesimi priuilegi degl' altri arnesi dell' agricoltura, il medesimo *Scanarol. d. tratt. lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 4. *num.* 27. *fol.* 559. *& cap.* 12. *num.* 23. *& seqq. fol.* 580. *Inf. num.* 7.

3 Contadini non possono vendere grano, ne biade dateli per seminare, di che vedi la legge del 1595. e nella parola I auoratori num.

4 Contadini, ciò che siano tenuti fare intorno alle strade pubbliche, vedi §. Strade num.

5 Contadini quando le sia permesso il gioco. Vedi Gioco num. 21.

6 Contadini delli Territorij di Pisa, Vico Pisano, Lari, Campiglia, Liuorno, e Librafatta non possono esser grauati in carri, aratri, zappe, badili, pale, ne in qualsiuoglia altri instrumenti rusticali etiam specialmente obbligati tanto per debiti de padroni, che di essi lauoratori, sotto pena di nullità, e tratti dua di fune agl' esecutori per ciascuno, e ciascuna volta, come per moto proprio di S. A. S. dato in Pisa sotto di 18. Aprile 1602. Sop. num. 2.

7 Contadini che veramente attendono à laurare la terra non facendo alcun' altro esercizio non possono esser presi, ritenuti, grauati, o in altro modo molestati in persona, ne in ferramenti, o altri arnesi d' agricoltura per qualsiuoglia debito sotto pena di nullità, e di lire 100. à chi facesse, o facesse fare in contrario, saluo che à fauore del locatore, vedi vna legge Fiorentina delli 7. Dicembre 1424.

8 Contadini delli Stati di S. A. S. non posono andare à mietere nelle Campagne de grani, e biade di

Stati

Stati alieni, ma solo nello Stato di Siena sotto pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, e della galera a beneplacito, e tutto acciò restino al seruizio della mietitura di questi Stati doue ne sia di bisogno, come per Bando del dì 1. Luglio 1591. qual e fù fatto in quei tempi di carestia, che il bisogno lo richiedeua per ricogliere sollecitamente le proprie campagne, e però intendi fano modo, che non se ne faccia bottega, non si vedendo in oggi praticato per beneficio de tempi e cessante detta causa.

9 E come dell'anno 1590. per prouuedere alla penuria, e bisogno de poueri fossero obbligati tutti li cótadini, che lauorauano terreni, seminare per tutto il mese d'Agosto rape per la vigesima parte de terreni sotto pena arbitraria, vedi il Bando dell'Abbondanza sopra ciò publicato del mese d'Agosto di detto anno 1590.

§. CONTRATTI.

1 Contratti illeciti, scrocchi, barocoli, o simili in fraude d'vsura s'intendono, e sono quelli dichiarati dalla legge del 1429. 1438. e 1473. ò altri, che per l'auuenire si dichiarassero tali, in virtù della qual legge del 1473. sono quelli che à capo d'anno stessino à più di dodici per cento, e di li in giù ad arbitrio di chi haurà à giudicare, non s'intendendo però permessa, ne tollerata alcuna sorte d'vtili piccioli, o grandi, che da tali contratti illeciti prouenissero fino à quel modo, e somma che sarà determinato caso per caso da chi hauerà à giudicare, hauuta minuta considerazione di tutte le qualità, e fama delle persone, e contratti predetti, dalle quali si possano giudicare leciti, o illeciti. Legge sopra li scrocchi, & altri contratti illeciti delli 14. Aprile 1545. §. Che s'intendino &c.

Che stante la modicità del prezzo oltre la quarta parte, patto di retrouendita, e con persona solita dare ad vsura il contratto si presuma vsurario, & in fraude d'vsura; & essendo la modicità del prezzo sopra la terza parte si presuma simulato, e così osseruarsi in Firenze, vedi vna Prouisione delli 12. Aprile 1518. & in questo nel §. Vendere num. . & amplamente il *Farinac. & Vulpin. de falsit. & simulat. quaest.* 163. *per tot.*

2 Contratti di scrocchi, o simili illeciti sotto qualsiuoglia nome, ò forma in fraude d'vsura sono prohibiti non solo à chi darà à scrocchio, mà anco à chi di tali robe scientemente comprerrà per ritratta, sotto pena (oltre la refezione de danni) per la prima volta di fiorini 100, d'oro, per la seconda di fiorini 200. e due anni di confino à Pisa, e suo Capitanato, per la terza in fiorini 300. con 3. anni di confino alle stinche, e priuazione dell'arte, & alli sensali, o mezzani ancora per la prima volta di fiorini 50. per la seconda 200. con due anni di confino nelle stinche, e per la terza fiorini 150. con 3. anni del medesimo confino, priuazione dell'arte per sempre, e della scopa, o gogna con la mitera in capo ad elezione del Magistrato degl'Otto, al quale priuatiuamente s'aspetta la cognizione, intendendo la prima, seconda, e terza volta quando saranno stati condennati, e non altrimenti, benche più spesso auessero reiterati tali contratti, e dalla terza volta in sù, che saranno stati condennati possono essere puniti di quelle pene maggiori (oltre le predette) che pareranno conuenirsi fino alla morte esclusiue, auuto riguardo alla qualità delle persone, fama loro, habito, & altre circonstanze d'applicarsi per il terzo al notificatore il terzo à detto Magistrato, & il resto al Fisco, e chi notificasse se stesso, e gl'altri resta libero. Legge predetta del 1545. §. Che per virtù, & §. §. seqq.

3 Che possino anco essere conosciuti, e puniti tali contratti illeciti dalli Rettori del Criminale di fuora, nelle Iurisdizioni de quali saranno fatti salua la preuenzione con detto Magistrato degl'Otto. Vedi la deliberazione delli 21. Febbraio 1550. in dichiarazione della predetta legge del 1545.

E che anco di tali contratti illeciti s'aspetti la cognizione al Magistrato de Conseruadori di Legge, e come poi fosse trasferita nel Magistrato degl'Otto, e Rettori. Ricordo al libro del Segretario Poli intitolato, Diuersi Ordini à Magistrati, & altro à c. 7. Mà che s'aspetti à Conseruadori suddetti si caua da altra legge delli 5. Magg. 1559. che tratta dell'instanza di dette cause mosse, e da mouersi auanti detti Conseruadori, e la rimette ad arbitrio loro, & attesta il *Cabal. resol. criminal. cas.* 188. con il *Lup. tract. de vsuris*, & altri da lui citati sotto num. 1. & 8. e così veramente s'osserua salua la preuenaione (come eredo con il Magistrato degl'Otto.

4 Contratti illeciti perchi scientemente ricomprasse delle medesime robe da lui date a scrocchio si puniscono nel doppio più delle predette pene, e si può commutare la pecuniaria in corporale, sendo inhabili a pagare, e sempre alla refezione de danni da dichiararsi dal Magistrato degl'Otto al quale è timesso anco il punire, o non punire quelli che piglieranno à scrocchio, o suoi malleuadori con le douute auuertenze. Legge predetta delli 14. Aprile 1545. §. Quelli &c. in fine &c.

In questa materia di scrocchi, barochi, e contratti illeciti ci è altra Prouuisione antiqua delli 9. Febbraio 1345. & il *Stat. Fiorent. lib.* 2. *Rub.* 19. *Quomodo procedatur, quando instrumentum dicitur vsurarium.*

5 Contratti di scrocchio sono vna specie di latrocinio esecrando, massime quando si vende roba più del giusto prezzo a chi hà bisogno di far denari per ricomprarla poi da lui a più vil prezzo, e questa sorte di contratti vien compresa nelle suddette leggi, e Prouuisioni, anzi che deue più seueramête punirsi come attesta il *Cab. res. cr. cas.* 188. *n.* 7. & 8.

6 Se però alcuno vendesse per il giusto prezzo senza animo di ricomprare; potrebbe nondimeno ricomprare dal medesimo compratore anco a più vil prezzo, dentro però sempre la latitudine del giusto, e mentre che cessasse ogni fraude dalla qualità delle persone, & altre circostanze. *Gratian.discep.549.num.21.& seq.*

7 Contratti vsurari, & illeciti sono quando vno impresta qualche somma di denaro con patto che chi la riceue compri anco qualche roba sterile, o inutile, o pigli qualche credito fallito per certo prezzo se veramente chi riceue il prestito, o simile comodo non era per altro disposto a comprare, o pigliar tal roba inutile, o credito fallito ma questo lo facci solamente per auere tal comodo, che altrimenti il mutuante non li farebbe *Bald. in l. cum allegas.col.4.C.de vsur. Capyc. decis.49.num.2.& 3.Cabal.d.cas.188.num.7.in fine*, vedi §. Vsure *per tot.*

8 E tali contratti essere nulli, & inefficaci, ma solo quanto alla vendita, e non quanto al prestito tiene il *Capyc.* nella *d. dec.49.* Se bene io tengo essere nulli in tutto, e per tutto per la connessità, e dependenza che anno insieme, che li rende indiuisibili. *Altogrado cons.105.num.17.& seq.lib.2.* E quando la consuetudine possa scusare, vedi *Farinac. de pan. temperand. quaest.95.per tot.* intendendo dalla pena temporale, ma non mai dalla restituzione, &c.

9 Contratti gabellabili fatti anco per via di scritture (eccettuate le recognizioni di debito) si deuono rapportare alla gabella de' contratti da chi farà dette scritture sotto le pene dette nella parola Notai, e quando fossero fatti per vie storte, e per defraudare la gabella a dichiarazione de' Prouueditori della medesima gabella sono tutti li contraenti, e Notaio obbligati in solido a pagare vna gabella per ciascuno di modo che per tali contratti si paghino effettiuamente tre gabelle. Legge per i Notai circa la gabella de' contratti delli 23. Aprile 1566. §. dichiarando, & §. seq.

10 Contratti, o scritte rogati da Notai forestieri nel dominio fiorentino sono nulli, e nondimeno li contraenti sottoposti deuono pagare la gabella, se l'atto sia gabellabile, e li rogati anco fuor del dominio fra persone suddite deuono dalli contraenti essere rapportati alla gabella ne' tempi concessi per li contratti fuor di stato, e mancando deuono pagarla con le pene, e di più ad arbitrio da estendersi fino ad vn'altra gabella con le pene apparendo fatti in fraude, e non possono auer esecuzione alcuna fin che non siano rapportati a detta gabella. Legge sudetta §. E se alcuno &c. & §. seq.

11 Contratti rogati fuor di Stato come si deuano rimettere all'Archiuio di Firenze, e sotto quali pene, vedi §. Instrumenti n.

12 Contratti di Dŏne quali solennità ricerchino per la lor validità, vedi §. Donne n.

13 Contratti di commissioni a vita, o censi vitalizi, fatti per scrittura priuata, o in altro modo che per instrumenti pubblici deuonsi notificare alla gabella de' contratti fra 30. giorni, altrimenti non vagliano, ne sortiscono affetto fin che non saranno notificati come dispone la legge, o Riforma del 1566.

14 Questa nullità però non è tale che renda affatto nulli li contratti nella lor sostanza, ma solo quãto alla prouazione, e esecuzione, che resta sospesa, e facendosi dopo qualsiuoglia trascorso di tempo tal notificazione cominciano allora, e nõ prima a valere, senza potersi retrotraere al dì della lor celebrazione non solo quanto alli terzi, che medio tempore auessero acquistate ragioni, e ipoteche contro li medemi debitori, ma anco quanto agli stessi debitori che non sono tenuti pagare i censi decorsi auanti la fatta notifitazione, e auendo pagato possono computarli nella sorte principale, o repeterli, si come non hà luogo la detta nullità ne' contratti fatti per instrumenti pubblici rogati nel dominio Fiorentino, giache per altra via possono, e deuono venire a notizia della gabella suddetta, e quanto alli rogati fuor di Stato rimangono nell'esser di prima, come per la Prouuisione, e Bando delli 4. Agosto 1617.

15 Contratti si possono prouare vsurari, e illeciti in più modi, cioè per confessione della parte, per testimoni anco singolari trattandosi d' vsura in genere, e concorrendoui altre conietture, e per presunzioni, e conietture, delle quali, vedi *Mantic. de tacit. & ambig. lib.8.tit.19.& 20.Leotard. de vsur.quaest.9.per tot.& quaest.100.num.19.& seqq.con altri addotti dal Scaban.de interesse lib.2.tit.11.quaest.1.n.111.& seq.ad 119.*

16 Contratti, cioè le conuenzioni, e patti si possono prouare per testimoni, e si sostengano ancorche fosse nullo l'instromento, o scrittura fattane, o si fosse persa, perche altro è il contratto, e altro la scrittura, di che vedi *Sord.decis.43.n.3.dec.71.nu.7.& dec.277.n.1.& seq.*

E il me desimo si dice dell'ipoteca, che si può prouare per duoi testimoni, o più, di modo che così prouata anco per duoi soli testimoni preuaglia all'ipoteca di pubblico instromento posteriore, di che vedi *Neguf.de pig.par.2.Memb.4.n.5.Ger.Spin.cons.27.per tot.Sord.dec.71.per tot.Gratian.dec.94.n.5.& Gem.de scr.priuil.1.q.16.cõcl.2.n.11.& seq.fol.a me 64.& Bardellon.cons.163.per tot.lib.2.*

17 Contratti fatti per forza, paura, o timore che si dicono meticolosi (oltre all'altre pene di che nel §. Violenza) sono nulli stante il dolo, o enormissima lesione, o almeno si deuono rescindere. *Menoch.de Arbitr.quaest.71.nu.18.& cas.135.per tot. Gratian.discep.759.823.824.& 967.Caualer.dec.301. Magon.dec.flor.64.num.61.Rot.part.2.diuersa dec.102.per tot.& in Venetiarum matrimonij 29. Nouembris 1604.coram Pennia*; appresso il *Zacch. quaest.medic.legal.tom.2.decis.58*: doue però che il timore, o paura all'effetto suddetto deue essere

accom-

accompagnato da cinque conditioni, prima che il male temuto sia graue, seconda la paura non sia vana, mà giusta, probabile, & atta ad intimorire qualsiuoglia persona forte, e costante, terza che chi minaccia possa anco esequire, quarta sia solito esequire le minaccie, e non semplice vantatore, e quinta che chi teme non possa facilmente in altra maniera assicurarsi &c.

§. CONTVMACI.

1 Contumaci per delitti graui di Stati alieni non possono entrare nelli Stati di S. A. S. senza saluocondotto, di che vedi §. Banditi n.

2 Contumaci per non essere comparsi nel termine delle citazioni transmessili benche poi compariscano auanti la data sentẽza, e si constituiscano nelle carceri s'intendono essere, e sono per la lor sola contumacia senaa altri indizi sottoposti alla tortura, o altri tormenti che fossero necessari per ritrouare la verità, e così a lor s'aspetta prouar la sua innocenza. Decreto contro Contumaci delli 16. Settembre 1558. di che vedi il *Caball. resol. crim. cas.* 110. *num.* 15. *& cas.* 181. *Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap.* 1. *numero* 225. *&* 275. e nell' Appendice del *Scanarol. de Visit. Carcer. cap.* 33. *per tot. fol.* 69. doue amplamente si tratta questa questione in termine della constituzione della Marca, se comparendo il contumace auanti la sentenza deua prouare la sua innocenza, o pur tocchi al Fisco prouare il delitto, e riferisce diuerse opinioni, onde ottimamente in questi Stati si è eletta via di mezo con detto Decreto, che leua ogni difficoltà.

3 Contumaci rimessi nel buon dì a far le sue difese, come, e per quanta somma deuano dar malleuadore, vedi §. Rimessi n.

E che tali contumaci rimessi nel buon dì a far le sue difese, possino senaa altri indizi essere sottoposti al tormento, vedi il *Menoch. de Arbitr. lib.* 2. *quaest.* 84. *num.* 7. *Cartar. loc. cit. num.* 452. *& seq.* doue amplia secondo il Claro benche con le difese auessero purgati gl'altri indizi, il che però non è vero quando dalle difese constasse dell' innocenza del contumace &c.

4 Contumaci quando si dicano condennati per la sol contumacia, o vero per il delitto prouato contro di loro, e che effetto resulti da tal cognizione, vedi l'*Altogrado cons.* 98. *num.* 22. *& seqq. per tot. lib.* 1. *Gratian. discep.* 119. *num.* 9. *& seq. per tot. & Card. Tosch. litt. C. concl.* 1022. *per totum fol.* 353.

5 Contumaci condennati per la lor contumacia possono di ragione commune appellare, ma diuersamente si osserua conforme a' Statuti di quasi tutta l' Italia, e massime nella Toscana, doue in criminale non si dà appello alcuno, se non in materia di paci, tregue, o promissioni di non offendere, rotte, o simili che abbino mistura di ciuile, come quando si applicasse qualche pena alla parte, o in causa di confiscazioni, come nel §. Capitani n. 3. *Caball. resol. crim. cas.* 110. *per tot.* Che li veri contumaci non appellino. *Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap.* 1. *n.* 53. *& seqq. ad* 103. *Tusch. lit. C. concl.* 1025. *per tot.*

6 Contumaci che anno appellato dalla sentenza attteso il ius commune non sono tenuti prouare la loro innocenaa, ma si bene il fisco, o l' accusatore il delitto, altrimenti deuono essere assoluti, perche la ficta confessione che risulta dalla contumacia rimane purgata per l'appello secondo l'opinione del *Castrense cons.* 141. *n.* 2. *lib.* 1.

Il contrario però ferma il Caballo nel detto *cas.* 110. *n.* 4. &c. doue che se il contumace non proua la sua innocenza deue condennarsi, e vedi il *Gratiano discep.* 119. *n.* 11. *&c. Clar. §. fin. quaest.* 44. *Menoch. lib.* 2. *praesump.* 70. *n.* 12. *&c. & de Arbitr. cas.* 419. *n.* 39. *&c. Cartar. loc. sup. cit. c.* 1. *nu.* 103. *& seq. ad* 225.

7 Contumaci come in virtù de' Statuti, o consuetudini per tutta l'Italia si abbino per confessi, e si possino condennare in qualsiuoglia graue pena, del modo di procedere contro di essi tanto in conformità delle dette consuetudini, che del ius commune; & altro vedi il *Caballo resol. crim. cas.* 181. *per tot. Il Scaccia, Farinac.* & altri da lui addotti, *Gratiano discep.* 119. *n.* 9. *& seqq. per totum, & Card. Tosch. litt. C. concl.* 1020. *per tot.* vedi §. Statuti n. 66.

8 Contumaci in vn Tribunale, se vengono processati per il medesimo delitto in altro Tribunale come dell'origine, o domicilio non possono allegare la pendenza del giudicio nel luogo del commesso delitto. *Caball. cas.* 162. *num.* 12. *& seqq.*

Et essere il medesimo in ciuile, vedi *Ger. Spin. cons.* 68. *n.* 16.

9 Contumacia del delinquente morto non pregiudica agl'eredi suoi ad effetto di potersi contro di loro procedere a sentenza, vedi il *Caballo. cas.* 298. *n.* 33. *Menoch. lib.* 2. *praesump.* 70. *n.* 5. *& per tot,* doue riferisce più effetti della contumacia &c. vedi §. Morte n. 3.

Si come non pregiudica al compratore, o donatario ad effetto che l' alienazione fatta in loro si possa presumere in fraude del fisco. *Menoc. lib.* 3. *praesump.* 124. *n.* 58. *& seq.*

E generalmente quando la contumacia d'vno possa, o non possa pregiudicare ad altri, vedi il *Boss. tit. de delicto num.* 51. *Menoch. de Arbitr. cas.* 349. *num.* 13. *&c. Clar. §. fin. quaest.* 90. *vers. Scias etiam. Menoch. lib.* 2. *praesump.* 70. *n.* 3. *& n.* 19. *Tusch. litt. C. concl.* 1020. *per tot. P. concl.* 212. *n.* 53. *Guaz. deff.* 33. *cap.* 2. *n.* 9. *Merlin. de legitt. lib.* 3. *tit.* 1. *qu.* 35. *per tot. Farin. de var. & diuers. crim. qu.* 107. *art.* 11. *nu.* 105. *& per tot. Cartar. de execut. sent. capt. bannit. c.* 1. *n.* 295. *& seq. ad* 358.

10 Contumace non si può dire quello che non comparisce alla prima, o seconda citazione, perche di ragione deue essere citato tre volte, ò vna con ter-

termine perentorio. *Auth. qui semel C. quomodo & quando iud. Castrens. & altri nella l. sancimus C. de iud. Soccin. inter reg. diuers. reg. 75. & 76. & Thesaur decis. 11. num. 2. & 3.* doue però che deue pagare le spese della 1. e 2. citazione comparendo solo alla 3.

11 Ne' Stati di Toscana ancora in criminale si osserua far tre citazioni vna distinta dall'altra con termine di tre, o cinque giorni, & vna spirato il termine dell' altra, cioè le prime dua in persona, o a casa della solita, sua, o propria abitazione; o anco semplicemente alla casa senz'altre espressioni, e l' vltima in Bando con termine perentorio alla Colonna, o altri luoghi soliti, acciò che il reo si possa dire veramente contumace, e come tale condennarsi &c. vedi nel §. Citazioni.

12 Contumace non si può dire il citato mentre che nel giorno del termine cadente non comparisca l'attore ad accusarli la contumacia *Bart. in l. si finita §. Iulianus n. 15. de dam. infect.* doue anco l' *Alessandro al num. 24.* Questo però procede solamente in ciuile, perche in criminale, doue si procede ex ofitio, e per inquisizione non si ricerca l'accusa della contumacia. *Thessaur. decis. 19. num. 1. & seqq. Cartar. de execut. sent. cap. fin. n. 170. & seqq.*

13 Contumace non si deue giudicare quello che spontaneamente si constituisce, è presenta dauanti al Giudice, anzi che si deue presumere innocente del delitto, o molto confidare nelle sue ragioni. *Menoch. lib. 2 presump. 91. n. 14. & seqq.*

14 Contumace in rispondere alli preparatori si ha per confesso, o negante come meglio torna vtile all'attore, vedi il *Scappuc. de Saluiano lib. 1. quest. 26. num. 8.*

Quando non si abbi per cõfesso stante qualche legittima causa; vedi *Michalor. de posit. cap. 60.* con altri addotti dal *Baron. de Citat. tom. 2. nell' Addit. alla qu. 16. num. 6.*

E questo si deua osseruare contro chi è contumace in rispondere alle posizioni acciò si possino auer per confesse, vedi la *Rota in Romana dotis 21. Maij 1625. coram Coccino, & appresso il Fenzon. ad Stat. Vrb. decis. 38. 39. & 40. e lui medesimo nel cap. 68. num. 76. Diaz. reg. 565. Ludouis. con l' Addit. del Beltram. decis. 460. num. 14. & 18. Gratian. discep. 639. num. 25. & seqq.* Che si ricerchi la pronuncia; e si possa prouare in contrario. *Peregr. de iur. fis. lib. 2. tit. 1. n. 10. &c.*

15 Contumace vero, e proprio si dice quello solamente che è stato citato in persona, e se questo possa appellare; se gli corra il tempo dal dì della sentenza, o solo dal dì della notificazione, o della purificata condizione, quando è condennato con condizione *nisi infra tres &c.* & altro vedi per il *Gratiano discep. 364. per tot. & discep. 708. num. 14. &c. Menoch. de Arbitr. lib. 1. quest. 70. num. 38. & cas. 194. num. 52. Socin. reg. 104. & 105. Bart. & altri nella l. fin. ff. de integr. restit. & Card. Tosch. litt. C. concl. 1040. & 1045. per totum.*

16 Contumace non si dice il citato, che per giuste cause resta impedito di poter comparire, nè è tenuto rifare le spese, se l'impedimento non procedesse per sua colpa, vedi l'Afflitto *decis. 19. & il Menoch. de Arbitr. cas. 153. per tot.*

17 Contumace non deue essere vdito se prima non rifà le spese alla parte conforme alla *l. Sancimus C. de iud.* Se questo poi proceda ne' minori, donne, e contadini, e se in ogni caso che l' auessero pagate per essere vditi le possino repetere apparendo lesi, vedi il *Thessaur. dec. 9. per tot. Menoch. de Arbitr. lib. 1. quest. 36. per tot.*

Che il contumace non perda la causa, ma solo le spese, vedi il *Duen. reg. 152. per tot.* doue limita in piu modi &c.

E quali spese si deuano rifare per essere vdito, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 154. per tot.* doue che ciò è rimesso all'arbitrio del Giudice &c.

18 Contumace contro del quale sia stato preso il possesso de' suoi beni per primo decreto come possa ricuperarlo con rifare le spese, a dar malleuadore di star a ragione, e pagare il giudicato, e come se ciò fosse seguito in forza di re iudicata, vedi il *Durano decis. 364. n. 36. & 37. & il Postio de Subhast. Inspect. 11. n. 17.*

19 Contumaci ne' giudizi diuisori come si venga contro di loro al possesso, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 524. per tot.*

20 Contumaci si deuono prima spedire le cause contro di loro auanti che si venga all'assegnazione delle difese, e pubblicazione del processo a' carcerati, e constituti in giudicio. *Clar. §. fin. qu. 49. vers. Sed pone. Cabal. res. cr. cas. 75. n. 11. Guaz. def. 22. c. 1. n. 8.*

E così si pratica ne' Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana in conformità degl' ordini, sotto pena arbitraria a chi contrafacesse, benche di ragione comune paia potersi anco sostenere l'opinione contraria, secondo il *Boss. tit. de delict. n. 46.* E si potrebbe ammettere di spedirli tutti insieme, quando li contumaci fossero veramente conuinti, vedi §. Delinquenti n. 30.

21 Contumaci auuti per confessi in vigor del Statuto o Consuetudine possono essere condennati anco doppo spirata l'instanza, come proua il *Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. 1. nu. 50.* benche riferisca in contrario *Roland. cas. 94. num. 13. lib. 3.* vedi §. Malefici n. 7.

22 Contumacia in virtù di detti Statuti, o Consuetudine opera molti effetti, cioè che si abbia come vera confessione iudiciale, liquidissima prouazione, e fitta condennazione, induce notorietà, impedisce l'appello, obbliga a prouar l'innocenza, basta benche sola per sottoporre al tormento il contumace che comparisse, o fosse preso auanti la sentenza, e a condennare anco nella pena ordinaria del delitto, mentre per altro il processo non sia difettoso, di modo che peruenendo

in

in mano della giustizia vn tal condennato, fatto il processo della recognizione della persona non resta altro che eseguirsi la sentenza, benche fosse data da altro Giudice sottoposto però al medesimo Principe, perche essendo tra diuersi Principi, e Stati vno non eseguirebbe la sentenza dell'altro, ne anco in questo caso di general consuetudine si rimettono da vn Giudice all'altro, se non in casi graui, e d'ordine del Principe, al quale, e non al Giudice aspetta far tali remissioni, quando non gl'auesse assicurati, come essersi più volte osseruato frà il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Stato Ecclesiastico riferisce, prouando tutte le predette cose, & altri particolari amplamente il *Cartar. d. cap. 1. num. 31. & seqq. ad 458. & per tot. Card. Tosch. litt. C. concl. 1017. con più seqq. per tot.* vedi §. Banditi n.

23 Contumacia opera solamente, & induce confessione circa il fatto principale, e non circa le qualità aggrauanti, delle quali deue altrimenti constare che per contumacia come largamente proua il *Cartar. loc. cit. n. 358. & seqq. ad 389.*

24 Contumacia non opera rispetto alle nullità del processo, perche quello nullo non conualida, non pregiudica al terzo, non induce confessione sopra l'interesse della parte, o pena ciuile d'applicarsi ad essa, ma solo rispetto al fisco, e così quando si condanna per la sola contumacia non ci entra di ragione la restituzione, danni & interessi della parte, ne pregiudica quanto a quello che fosse di ragione, ma solo circa il fatto, e però vno che fosse bandito per omicidio, benche si abbi per confesso quanto al fatto può sempre mostrare che tal fatto non fosse di ragione punibile, perche il medesimo si osserua anco nella vera confessione, che per quello consiste in punto di ragione essendo erronea non si attende, ne anco nuoce in altre cause, o giudizi, benche fra le medesime persone, ne rispetto all'eccezioni, che sono permesse allegarsi dopo la sentenza, di che, & altro, e come s'induca la contumacia, vedi pienamente *Cartar. loc. cit. n. 294. & seq. per tot. ad 479. & Card. Tosch. loc. sop. cit.*

25 Che li contumaci non possino esser condennati alla restituzione, & interesse della parte, intendi mentre questa pena della restituzione, & interesse priuato non fosse imposta dalla medesima legge, perche sendo ordinata dalla legge si può imporre anco a contumaci *Clar. §. fin. quæst. 2. num. 2.* & il *Card. Tosch. concl. 1020. num. 12. & 13. litt. C.*

26 Si come anco si deue intendere per la sola contumacia perche essendo per altro conuinti, o molto indiziati ad arbitrio del Giudice si possono condennare anco alla restituzione, e così s'osserua passim dal Magistrato degl'Otto di condennare i contumaci alla restituzione del tolto, dell'estorto, o danni secondo la qualità delle cause da liquidarsi tal volta col giuramento degl'estorti, o dannificati, salua la moderazione del Magistrato, come al Giornale 609. de' Negozi a c. 142. & 143. & in vn Processo di Scarperia contro Biagio Marglieri in filza Processi 621. num. 144. & in più altri alla giornata, vedi §. Delinquenti num. 26. e §. Danni num. 27. & num. 30.

27 Contumaci benche si dica douersi auer per confessi s'intende quanto ai lor pregiudizio, e non in loro vtile ad effetto di godere il benefizio della confessione, anzi benche auessero confessato negli constituti fattigli, se poi citati all'Inquisizione restassero contumaci non deuono godere detto benefizio, perche i contumaci si anno anco per neganti in quelle cose che *negatio sit illis deterior Alex. cons. 64. num. 2. lib. 7. Cabal. cas. 56. num. 7. 21. & seq. ad 28. & nu. 155.* e così scrisse l'Auditore delle Bande al Commissario d'Arezzo sotto di 4. Agosto 1628.

28 Io però dubiterei di questa ampliazione, perche restando il fisco rileuato dal peso di prouare mediante la confessione fatta ne' constituti, che è la ragione per la quale si concede tal benefizio, non ostante che poi fosse l'Inquisito contumace all'Inquisizione, crederei douersoli ammettere, tanto più che se li suole far dare Mallevadore, ne questi si dicono propriamente contumaci. Saluo &c. vedi nel §. Confessione nu. 24. & altri luoghi iui citati.

§. CORAZZE.

1 Corazze di Valdichiana, che armi possino portare, vedi la legge Generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 46.

Non potere portare pistoni, vedi §. Soldati nu. 4.

§. CORRERE.

1 Correre alle questioni vscēdo di casa, di bottega, o altro luogo per far adunate, o tumulto nō lasciādo fare alla Giustizia quello che conuiene è proibito a qualsivoglia persona, sotto pena delle forche, e confiscazione de' beni, & il notificatore guadagna scudi 25. e deue essere tenuto segreto. Bando delli 13. Nouembre 1553.

2 Correre alle questioni per intromettersi a fauore d'vna parte, o altrimenti dar'occasione ad altri di venire alle mani, vedi §. Intromissioni &c.

§. CORPO DI DELITTO.

1 Corpo di delitto deue apparire prima che dal giudice si proceda contro d'alcuno quando si tratta di delitti di fatto permanente, o de' quali ne sogliono rimanere euidenti segni, e vestigi, come d'omicidi, ferite, incendi, furti con rottura, e simili, con far visitare il cadauero, ferite, loco d'incendio, rotture, o simili segni rimasti del delitto commesso secondo la natura di esso, e riconoscere il tutto distintamente con tutte le sue qualità, e circostanze, come il numero delle ferite, da che qualità d'armi paiano fatte, se di pūta, o di taglio, in che parte del corpo, se mortali, o non mortali, e cose simili, che molto possono giouare nel progresso della causa per ritrouare

il

il delinquente, & il tutto notare alla presenza di duoi testimoni che anco riconoschino il morto potendosi auere, e caso che nò descriuerlo al meglio che sia possibile, di che vedi *Claro. e Baiardo §. fin. quæst. 4. per tot. Ambrosin. process. Informat. lib. 1. cap. 1. Boss. tit. de delict. per tot. Card. Tusch. litt. D. concl. 171. per tot. Guaz. deff. 4. cap. 1. & seqq. Farin. de Inquisit. quæst. 2. per tot. Vulpin. in Suco loc. cit. fol. 3.* & il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 5. & seq.* doue và tutto ciò bellamente dichiarando, e nelli *cap. 24. 25. & seqq.* insegna molt'altre diligenze da farsi nella recognizione, e visita de' cadaueri &c.

2 Quando poi si trattasse di delitti di fatto transeunte, e de' quali non ne sogliono rimanere alcuni segni, come d'eresie, ingiurie verbali, adulteri, furti senza rottura, e simili, non è necessario far'altre diligenze circa il corpo del delitto; perche non si può riconoscere, ma subito data la querela, o dennunzia si deue inquirere del delinquente con pigliar le douute informazioni, procedere a cattura, o citazioni secondo la qualità del delitto *Clar. d. quæst. 4. vers. Scias tamen &c.* & altri sopracitati, & il Cospi nel suo Giudice Criminalista *par. 3. cap. 5. per tot.*

3 Et essendo dubbio se il fatto sia seguito per delitto o pure per mero accidente, o causa naturale senza colpa d'alcuno, come trouandosi alcuno morto in vn pozzo potendoui essere caduto per mera disgrazia, o precipitato da se medesimo, o esserui stato gettato da altri, o vero dubitandosi di veleno, perche può essere naturalmente generato, & anco preparato da altri, & in simili casi dubbiosi di delitto, deue il Giudice fare ogni diligenza possibile per trouare anco col parere di più periti la verità del fatto, e constando veramente non esserci delitto fermare il processo, mà doue risultasse qualche indizio di delitto procedere con ogni giusto rigore, come insegna il *Clar. d. quæst. 4. vers. vlt.* & altri sopra allegati, &c. & il *Cabal. de om. gen. homicid. n. 627. & seqq.*

4 Corpo di delitto è talmente necessario che apparisca ne' casi di fatto permanente, che ne anco si può supplire per confessione dell'imputato, ben che spontanea, se pure con li riscontri non si verificasse anco quanto al corpo del delitto Baiardo al *Clar. d. quæst. 4. n. 1. Guaz. deff. 4. cap. 3. per tot. Cabal. cas. 150. & 255. per tot. & de om. gener. hom. num. 615.* vedi §. Confessione n. 10.

5 Se però non si potessi trouare il corpo del delitto, perche l'imputato dicesse auer ammazzato alcuno, e gettato il cadauere in mare, o in fiume, o abbruciato, in questo caso si giustificarebbe per fama legittimamẽte prouata che fosse di certa persona. *Baiardo d. qu. 4. num. 4. Guaz. deff. 4. cap. 4. per tot. Cabal. cas. 255. per tot. Farinac. de Inquisit. quæst. 2. per tot. & Vulpin. in Suco d. qu. 2. n. 4.* doue pienamente trattano quando basti la fama che sia di persona certa, e cognita stata vccisa, per prouare il corpo del delitto, e vedi *Tusch. litt. D. concl. 171. n. 3. & seqq.* doue al num. 13. amplia douer constar del corpo del delitto ancorche si procedesse contro contumaci, altrimenti la sentenza essere nulla, e tal nullità potersi sempre allegare, inf. n. 14. e n. 25.

6 Si come anco qualche volta potrebbero gl' imputati d'omicidio essere astretti a dar sicurtà di rappresentarsi *toties quoties, etiam perempta instantia causa*, e contro di loro procedersi, non ostante, che nõ cõstasse del corpo di delitto ad effetto che scoprendosi col tẽpo non restino impuniti, come attesta il *Claro d. quæst. 4. vers. quando &c. & vers. vlt. in fine &c.*

7 Corpo di delitto seguito in altrui Territorio non si potendo altrimenti riconoscere dal Giudice dell' origine, o domicilio del delinquente per procedere contro di lui, si proua per sentenza, & atti seguiti nel luogo del delitto. *Clar. §. fin. quæst. 54. vers. Sed pone &c. Boss. de foro comp. num. 86. Caball. cas. 161. n. 6. Guaz. deff. pr. cap. 16. n. 7. & deff. 3. cap. 2. n. 21.* si come anco per testimoni che abbino visto il Cadauero come fu resoluto dal Magistrato degl'Otto sotto dì 10. Maggio 1664. inf. n. 21.

8 Et essendo commesso omicidio da secolari in persona Ecclesiastica, nel qual caso la cognizione s'aspetta al Giudice secolare come hò detto nella parola Delinquenti n. 8. 10. & 11. il corpo del delitto si potrebbe prouare nel modo che sopra, o per testimoni, o col visitare il cadauere, perche separata l'anima dal corpo resta il cadauero priuo del carattere, che stà impresso nell' anima.

9 Corpo di delitto in materia di stupro non si proua per semplice asserzione de' stuprati, ma per inspezione, visita, e tatto delle parti pudende da farsi da ostetrici, o matrone perite, o da Cerusici, e non dalli Giudici, ne dalli Notai, come taluolta anno fatto alcuni per curiosità, o malizia, e ne sono stati con ragione ripresi, quali ostetrici, e Cerusici possono essere forzati a ciò fare, e dare le lor relazioni giurate, se bene quanto siano fallaci, vedi *Baiardo al Clar. d. qu. 4. nu. 7. & 8. Guaz. deff. 4. c. 6. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. Carn. quæst. 147. §. Probatio per tot. inf. n. 19.*

10 Corpo di delitto ne' furti acciò si dica prouato douerebbe in rigore di ragione constare della preesistẽza della cosa rubata, nel luogo di doue si dice esser stata leuata, e che sia stato vdito rumore & aclamazioni, o che il Padrone se ne sia subito dolsuto con i vicini; tutto questo però si proua anco con presunzioni, come della legalità della persona derobata, che querela, verisimilitudine che potesse auer tal cosa in casa, o altro luogo, e simili, o vero per testimoni di casa, cõpagni, o familiari che abbino sentito il rumore, visto per prima la roba rubata in casa, e di poi la mancanza di essa, o per rottura che apparisse, & altro, come insegnano. *Mascard. de probat.*

cancl.

concl.8 30.& 832.lib.2.Menoch. de præsump. lib.6. præsump.61.num.62.& n.Baiardo in §. furtum num. 176. Farinac. de Inquisit. quæst. 2. num. 16. & seqq. doue anco il *Vulpin.in Suco num.5.& 6.* vedi §. *furti n.25.& 26.inf.n.20.Bonifac.de furt.§.2.n.10. & seq.fol.37.*

11 Et il simile si dice in altri delitti di difficil proua, ne' quali basta constare del corpo di delitto per presunzioni, e conietture. *Gabriel.com.concl.lib. 7.de Malef.concl.17.num.13.& 14.Farin.& Vulp. loc.cit.*

12 E come per far constare del corpo del delitto si possino far disumare li cadaueri per riconoscere le ferite con licenza però dell'Ecclesiastico, vedi *Baiardo d.qu.4.n.4.Guaz.deff.4.cap.2.* e §. Giudici num.95.

13 Corpo morto se getterà sangue alla presenza di qualche persona sospetta d'auerlo veciso, e quella remossa, o partitasi cesserà, fa qualche indizio contro di essa. Ma perche di ciò non se ne può rendere ragione naturale, certa, & adequata, benche molti variamente discorrino potendo procedere da più accidenti, non è da farne troppo capitale, & in ogni caso che se ne volesse far esperienza, o capitale per essere indizio portato comunemente (se bene per molto fallace, e dubitabile) dalli criminalisti, ciò che deua osseruare il Giudice, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista part.3.c.30.*per tot.* e particolarmente al num.22. & 23.*Boer.dec.166.Menoch.de Arb. cas.270.Thesaur.dec.173.Farinac.Pract.& Theor. crim.part.1.tom.2.quæst.52.n.154.& seq.*

Delle cause di tal'effusione di sangue in presenza dell'vccisore, vedi *Scipion. Mercurio nella sua Comare lib.2.cap.40.fol.238.e meglio assai Paol.Zacc. nelle sue quæst.Medic.legal.lib.5.tit.2.quæst. 8.fol.a me 347.* doue dimostra, e conclude non se ne poter far capitale, e complire anco alli Medici, sostenere questa opinione, perche se la contraria fosse vera, essi il più delle volte si scopririano rei d'omicidio verso i medicati da loro, inf.num.22.

14 Corpo del delitto non potendosi visitare per essere il cadauero già sotterrato, e putrefatto, se il delinquente confessasse si deue bene interrogare di tutte le qualità, e circonstanze per riscontrarle, e quando non si auesse ne confessione, ne delinquente si deue procurare di far constare del corpo del delitto per conietture, e presunzioni con esaminare li familiari di casa del morto, gl'assistenti alla sua cura, li Medici, e Cerusici, che l'anno medicato per mettere in chiaro tutti gl'accidenti occorsi da principio del male fino alla morte, e dopo ancora ad effetto di riconoscere se la morte sia seguita per le percosse auute, o pure naturalmente, con esaminare poi sopra tali accidenti più Medici, e Cerusici separatamente, che giudichino da che sia proceduta la morte con farli sempre rendere la ragione perche così giudichino, quali siano gl'accidenti che denotino la morte violenta, & altro, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *par.3.cap.20.& c.32.per tot.*

15 Et essendo in qualche luogo massime alla campagna, e doue non è solito seppellirsi cadaueri, trouate ossa vmane: di queste ancora si deue fare diligente recognizione per mezo di periti che attestino essere d'vomo, o donna, con descriuere minutamente il luogo, e tutto quello che si trouerà, e nel modo che saranno con fare anco deporre a' detti periti da quanto tempo in quà verisimilmente possa essere seguita la morte, e notare particolarmente se nella testa, o altri ossi vi sia colpo, o rottura alcuna, se siano d'huomo, o di donna, e di che statura, e poi cominciare ad intendere se nel paese, e da quanto tempo in quà manchi alcuno per potere venire in cognizione del delitto, e del delinquente, come ampla, e distintamente insegna il Cospi nel *loc. cit. c.37.per tot.*

16 Corpo di delitto negl'aborti si deue far constare con la visita della creatura da farsi anco vedere da Medici, e ostetrici, notando la grandezza, e forma di tal creatura abortiua, se ha tutte le membra distinte, se si conosca essere maschio, o femina, o se pure sia vn semplice embrione senza forma, perche secondo l'opinione più comune delli fisici, & osseruata in pratica (cio che molti altri discorrano diuersamente di questa materia) trouandosi il corpo organizzato, e con le membra distinte (il che in quanto tempo segua, pur variamente sentono i Scrittori) sarà anco stato viuo, & animato, e conseguentemente l'aborto si dirà propriamente omicidio da punirsi di pena ordinaria, che se rappresentasse vn semplice embrione senza forma, o corpo organizzato non sarà propriamente omicidio, ma ben sì delitto graue da punirsi di pena arbitraria, vedi il Cospi *d.par.3.cap.33.& seqq.& Paol. Zacch. qu. Medic.legal.lib.1.tit.2.quæst.9.per tot.* e nel §. Aborto in questo n.

17 Quanto al corpo del delitto negl'aborti perche non sempre si può trouare la creatura, o embrioni essendo facile l'occultazione in molti modi prima che il negozio peruenga a notizia della Corte, io credo che si possa anco prouare in altro modo, e l'hò visto osseruare cioè col fare visitare da ostetrici, e Medici la donna che si suppone auer abbortito, quali almeno potranno riconoscere se abbia partorito, o nò, e se anco il parto sia stato vizioso, o naturale per molti segni, & accidenti, che restano dell'vno, e dell'altro parto, con farli sempre rendere la ragione del lor giudicio, e trouandosi che abbia partorito resterà obbligata a rendere conto del parto, e così sendo in dolo sarà facile conuincerla di mendaci, & aggrauarla d'altri indizi, o sopra l'aborto, o sopra il fanticidio, a segno di poterla sottoporre al tormento, o condennarla in pena arbitraria secondo la qualità de' casi, e degl'indizi, & io hò veduto due di tali donne indiziate di tal

delitto

delitto condennarsi in carcere perpetua delle Stinche, e come di ragione si possino difendere dalla pena ordinaria della morte, vedi *Thesaur. dec. 12. & 13. per tot.*

In confermazione di quanto sopra, e de' segni del parto, vedi il Cospi *d. par. 3. c. 40. per tot.* E §. Aborto num. 5. &c.

18 Si deue anco in questa materia d'aborti, auuertire che non sempre saranno delitto, potendo procedere da cause naturali, & anco nõ essere aborti quãdo apparischino nõ organizzati, ma in vn pezzo di carne informe detto mola, che non è atto a riceuere forma vmana, sendo generato da semi corrotti nell'vtero della donna, e non atto a riceuere anima, mentre con essa mola, o pezzo di carne non ci fosse anco la creatura organizzata, di che credo douersene stare al giudizio de' periti, se sia mola inetta, o pure embrione capace a suo tempo di forma vmana, & in ogni caso deue il Giudice cercare le cause dell'aborto se sia verisimile, secondo la qualità della persona per ricoprire la vergogna, o per altre cause come d'vtile, o simili che potessero risultare in fauore di chi vien'imputato, e di poi considerare l'azzioni fatte, e medicamenti presi se siano stati atti a cagionare l'aborto con fare il tutto apparire in processo, e dicendo la donna d'auer abortito per percosse dateli, si deuono visitare tali percosse con osseruare distintamente il luogo, & effetti di esse, quanto tempo prima dell'aborto siano seguite, di quanto tempo la donna fosse grauida, e cose simili per poter venire in cognizione se veramente l'aborto sia seguito per dette percosse; e quando altrimenti non constasse del corpo del delitto, cioè della creatura abortita, o almeno di quell'embrione capace di forma vmana se ne dourebbe far poco capitale, mentre che almeno non constasse che la donna fosse grauida, & altro, vedi pienamente per il Cospi *d. part. 3. c. 33. 34. 35. & 36. per tot.* E de' segni per i quali si conosce la donna essere grauida ne' primi mesi benche molto fallaci, vedi il medesimo Cospi *d. par. 3. c. 41. per tot.* vedi §. Donne n.

19 Corpo di delitto ne' stupri di fanciulle, o putti stuprati, secondo la comune pratica si proua per relazione d'ostetrici, o periti che con giuramento, e rendendo la causa del lor giudizio asseriscono dello stupro seguito dopo auer veduto, e toccato quanto gl'occorre, e se bene in punto di ragione non passa senza difficoltà essendo cosa molto fallace, e che molti stimano non potere cõstare per euidẽza, nõdimeno non è da partirsi da detta pratica, & altro in materia de' segni della perduta virginità, vedi per il Cospi *d. par. 3. c. 38. per tot. & c. 39. per tot.* doue insegna altre diligenze da farsi ne' stupri seguiti di fresco per cumulare più conietture &c. vedi §. Stupro n. e sopra n. 9.

20 Corpo di delitto ne' furti con scasso, o rottura, o vera specie di scasso si fa constare con la visita del luogo, notando esattamente tutto quello, che apparisce, e si ritroua, benche paresse di poco, o nun momento, perche anco da cose minime alle volte si viene in cognizione della verità, e non apparendo scasso, ne rottura doue il ladro possa essere entrato, si deue osseruare diligentemente il luogo per trouare il modo con che sia stato fatto come amplamente insegna il Cospi *d. par. 3. c. 42. & 43. per tot.* vedi §. furti nu. 25. e 26. sop. n. 10.

21 Corpo di delitto ne' casi di morte seguita per veleno, si proua per indizi, come del vomito, liuori, dolori di corpo, andata di corpo, vlcerazione di lingua, & altri riferiti dal *Guaz. def. 3. c. 5. & Cabal. cas.* 180. & anco per testimoni che abbino visto il morto come votò l'Illustrissimo Sig. Auditore Farinola, sotto di 6. Agosto 1663. in vn Processo della corte di Vico Pisano contro Ranieri di Pasquino Naldini Speziale in Pontadera & altri per la morte del Padre Guardiano de' Cappuccini di detto luogo pretesa, seguita di veleno propinatoli in vn sciroppo da detto Speziale, per causa di precedenti disgusti &c. vedi il *Guaz. & Cabal.* ne' luoghi sopracitati. Che si proui il corpo di delitto per testimoni, disse anco il Magistrato degl'Otto, approuando il parere del Signor Auditore delle Bande, sotto di 10. Maggio 1664. in vn Processo della Pieue S. Stefano contro Domenico di Francesco dalla Busca, & altri come in filza Processi 610. n. 100. vedi nel §. veleno per tot.

22 Corpo morto trouato nell'acqua se vi sia stato gettato, o cascato viuo, o morto si riconosce perche sendoui cascato, o gettato viuo si trouerà ripieno, e gonfio d'acqua, con spuma alla bocca, mocci alle narici, e con le dita scorticate o percosse dall'essersi voluto appigliare ad ogni cosa, se morto non aurà acqua dentro, non sarà gonfio, ne con mocci al naso, ne con spuma alla bocca, ne con le dita percosse. Siccome se le ferite siano state date mentre era viuo, o dopo morte, si riconosce dal colore, e tumidezza, perche date ad vn viuo appariranno rubiconde, sanguinolente, gonfie, e liuide nelle lor labbra, ma ad vn morto tutto in contrario, di che vedi *Paol. Zacch. quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 11. per tot.* doue anco insegna il modo di conoscere se vno sia stato sospeso, o impiccato viuo, o morto, e se percosso, e morto da impeto di fulmine, o saetta, o pure da altra violenza esterna.

E che vn morto trouato in pozzo non si presuma precipitato da se medesimo, ma da altri, sendo contro natura che vno offenda le proprie carni, mentre non fosse pazzo di pazzia inclinante a tal difetto, o si prouasse altra disgrazia, vedi *Dec. cons.* 438. & altri citati dall'Addizione all' *Ambrosin. Proceß. informat. lib. 1. cap. 1. num. 14.* in fine. *Cabal. cas. 137. num. 26. Clar. §. fin. quæst. 4. num. 4.*

23 Corpo di delitto, come si possa fare, constare negl'ammaliati, affascinati, o malefiziati dalle Streghe, con molte cose curiose di queste materie di Streghe, & affascinamenti, vedi appresso il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 2. cap. 42. per tot.* con più altri antecedenti, e susseguenti, & a proposito fà *Paol. Zacch. quest. Medic. Legal. lib. 7. tit. 4. per tot. & lib. 9. tit. 3. quest. 2. num. 22. & seqq. & cons. 49. per tot. tom. 2.* doue tratta, come, e da quali segni si conoschino, e distinguino dalli mali naturali.

24 Et a chi s'aspetti la cognizione di tali delitti di malefizj, o malie, vedi *Tondut. de prauent. part. 2. cap. 27. per tot.*

25 Corpo di delitto prouarsi dal non essersi più veduta la persona uccisa ne' luoghi soliti, con la publica voce, e fama, che sia stata uccisa, e gettata in lago, o fiume, condennando perciò l'Inquisito contumace nella pena ordinaria, vedi vn Processo di Volterra contro Piero di Pier' Antonio Pierini dell'anno 1664. in filza del Magistrato degl'Otto 611. num. 114. e sopra num. 5.

Ma che il corpo del delitto non sia prouato in altro caso simile d'omicidio commesso fuor di Stato, ancorche vn testimonio deponga d'auer veduto, e conosciuto il cadauero in fondo d'vna buca profonda circa 60. braccia, e perciò douersi sospendere il processo, vedi vn negozio della Pieue S. Stefano contro Domenico di Francesco della Brusca, & altri in filza Processi 610. n. 100. nella Cancelleria degl'Otto, e le nuoue diligenze ordinate, e fatte in detta causa, per far constare del corpo del delitto per fama, & altri modi possibili, e iuridici &c.

§. CORTIGIANI.

1 Cortigiani non possono pigliar presenti, ne per altre cause interporsi con fauori ad accomodare alcun ministro con li Cittadini, che vanno in vfizio. Vedi Presenti num.

2 Cortigiani arrolati, o stipendiati, Caualieri, o altri che abbino facoltà d'armi, non possono in Firenze, ne dentro l'otto miglia portare armi in hasta di qualsiuoglia sorte, spadoni, ne accette fuor dell'vso d'agricoltura sotto pena di sc. 200. per ciascuno, e ciascuna volta, arbitrio del Magistrato, e perdita dell'armi, o sua valuta Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 13.

3 Cortigiani stipendiati, o arrolati non possono tenere, ne vsare dentro la Città di Firenze, ne frà le 20. miglia archibusi a ruota di qualsiuoglia misura, eccettuate le lancie spezzate, & archibusieri di S. A. S. e Gentiluomini della guardia quando attualmente sono alla guardia delle persone dell'Altezze Serenissime, o per viaggio a quest'effetto, quali però non possono tener, ne vsare archibusi di minor misura, e tutti anno facoltà d'armi offensiue, e difensiue nella Città, e per tutto lo Stato. Legge generale dell'armi suddetta num. 58. Vedi Arrolati num.

4 Cortigiani arrolati al Ruolo de Gentiluomi de Principi del sangue possono tenere, portare, & vsare gli archibusi a foco, come a ruota, o fucile, e monizione d'ogni sorte (fuor delle bandite se non in atto di passare), purche siano di misura d'vn braccio, e vn terzo di canna a misura Fiorentina fino alle Porte di Firenze, e Siena, e gl'altri arrolati possono portare dette armi fuor dell'otto miglia, e delle Bandite, e dentro all'altre Città, e luoghi murati andando, e ritornando di fuora a dirittura delle case loro. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. vers. Dichiarando &c.

5 E come già anco nella Città potessero tenere ogni sorte d'armi per le lor persone, eccetto gl'archibusetti di minor misura. Vedi il Bando delli 17. Febbraio 1577. vers. Item &c.

6 Cortigiani, o altri Ministri, & Vfiziali della Serenissima Casa, non possono introdurre, ne tener mano, che s'introduchino con occasione del trasporto delle robe della Corte, drappi forastieri, se non con manifestarli, e pagare la debita Gabella, si come ne pannine forastiere, & altre simili materie prohibite sotto pena della priuazione delle cariche, e di scudi 200. d'oro per ciascuno e ciascuna volta sendo sottoposti come gl'altri alle visite delle Dogane, e Porte. Rinnouazione del Bando sopra Drappi, e panni Forastieri delli 5. Nouembre 1649.

7 Cortigiani ancorche stipendiati, & a attuali seruitori di S. A S. e de Serenissimi Principi del sangue, come possino indifferentemente esser conuenuti da loro creditori, & essecutati senza licenza alcuna, eccetto, che nella persona, vedasi la Deliberazione del Magistrato de Consiglieri sotto di 5. Nouembre 1638. fatta in esecuzione di moto proprio, e comandamento di S. A. S. del di 3. di detto mese.

Si costuma nondimeno per la riuerenza dounta al Principe chiederne licenza, che benignamente si concede, benche in rigor di giustizia non sia, come sopra necessaria.

8 Gl'Arrolati poi che attualmente, e di continuo non seruono in cariche, e Vfizj particolari, e non tirano stipendio, quanto a debiti non godono priuilegio alcuno, ma possono essere assecutati in persona, e beni (non essendo per altro priuilegiati) senza alcuna licenza, per mezzo di qualsiuoglia Corte, ad instanza di chi si sia, & ex Ofizio, come se non fossero arrolati, tanto in Firenze, che fuori, & il medesimo si dice rispetto a gl'vfizj, cariche, e diuieti delle patrie loro, per i quali non godono prerogatiua alcuna, e questo ha luogo anco per lo Stato di Siena, come per ampla Deliberazione del detto Magistrato 22. Ottobre 1624. in esecuzione di rescritto di S.A.S. delli 18. di detto mese.

Si costuma però da alcuni, anco con questi nel modo suddetto &c.

§. CREDITORI.

1 Creditori non possono assicurare con saluocondotto i lor debitori dolosamente falliti. Vedi §. Falliti nom.

2 Crediti de banditi, o ribelli, le scritture, o libri de quali si troueranno nello Stato, si comprendono nelle confiscazioni, e si possono assegnare in pagamento a creditori, se così parrà conueniente. Ordinazione circa li beni de ribelli, o banditi, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. §. In prima &c. vedi Machinatori num. 10.

3 Creditori de ribelli, o banditi non possono valersi, ne pretendere contro li beni confiscati, se prima non mostreranno auer fatto ogn'opra, e diligenza di valersene contro la persona, e beni di essi banditi esistenti fuor di Stato, e di tal discussione se sia sufficiente, o nò se ne deue stare alla dichiarazione del Magistrato de Capitani di Parte col consenso dell' Auditore, remossa ogni appellazione, o ricorso. Ordinazione suddetta 28. Settembre 1555. §. In oltre &c. Inf. num. 5.

D'onde n'è nata pratica d'articolare, e prouare, che il delinquente non abbia beni in altri Stati. *Cabal. resol. crim. cas. 266. num. 13.* benche di ragione comune sia in contrario. *Gratian. discept. 230. num. 14. & 15.*

4 Creditori per causa di doti, come recuperino i lor crediti da beni confiscati. Vedi Doti num.

E come per giusti impedimenti abbino, e frà quanto tempo la restituzione in integro a domandare i lor crediti. Vedi la Legge dell' Vnione de Magistrati de Capitani di Parte, & Vfiziali de fiumi delli 18. Settembre 1549. *Peregr. de iur. Fis. lib. 5. tit. 1. num. 199. & seqq.* e §. Rettori num. 3. & 4.

5 Creditori, che abbino più debitori obbligati in solido se li beni d'vno, o più di essi confischeranno non possono pretendere l'intero pagamento dal Fisco, ma solo per la rata porzione, se pure fra essi debitori non vi fosse alcuno inabile al pagamento, nel qual caso si può pretendere quel più che porterà la rata dell' inabile da distribuirsi sopra tutti gl' obbligati, purche anco consti per discussione di tale inabilità. Ordinazione sopra beni de ribelli, o banditi, e lor creditori 28. Settembre 1555. §. E che se &c.

6 Creditori rimessi nel buon dì ad esperimentare le lor ragioni contro al Fisco non possono essere vdi ti se prima attualmente non pagheranno in mano del Depositario Fiscale quel tanto, che per i beni che domandar volessero, o per la somma, che conseguire intendessero sarà stato pagato al Magistrato de Capitani di Parte, o suo Auditore ò altri, e questo in pena della lor mora. Ordinazione suddetta §. Ancora che &c.

Vedi la Legge dell' Vnione 18. Settembre 1549. vers. Che di quelli &c. e vers. seq. doue però da questa pena sono eccettuate le donne, pupilli minori, & assenti oltre alle cento miglia se proueranno la lor intenzione &c. Vedi Rimessi num. 3. e 4.

7 Creditori che pretenderanno sopra beni confiscati riportando sentenza contraria, e rimanendo il Fisco assoluto deuono essere di più condennati in altre tanta somma quanta sarà la valuta, o importanza della quantità da lor domandata, mentre apparisca, che non abbino auuta giusta causa di fare tal domàda, ma auendo auuta giusta causa ad arbitrio de Capitani di Parte, e suo Auditore deuono restar liberi da tal pena, quale ne casi che aurà luogo, se n'aspetta dieci per cento al detto Auditore, e dieci per cento al Proccuratore Fiscale, e suo Sostituto da diuidersi frà essi come tornerà lor comodo. Ordinazione predetta §. In oltre per raffrenare &c.

8 Come tali creditori deuano giurare della realtà del lor credito, e di non possedere cosa alcuna de beni confiscati, pagar la solita tassa, & essendo rimessi in buon dì, dar malleuadore del doppio in caso, che legittimamente non giostifichino la lor intenzione, & altro, vedi la Legge dell' Vnione de Magistrati de Capitani di Parte &c. 18. Settembre 1549. vers. Che producendosi &c.

9 Creditori sopra beni confiscati non vi essendo danari sono tenuti pigliar tanti beni a giusta stima, o ritratto di essi, come meglio parerà al Procuratore Fiscale. Legge suddetta dell' Vnione. §. E se date le sentenze &c.

10 Creditori sopra beni, & heredità di meretrici defunte deuono far le lor domande auanti li Giudici di Ruota infra quattro mesi dal dì della morte di tali meretrici se saranno in Firenze, o nello Stato, e se fuori dello Stato fra vn' anno, quali tempi passati, e non proposte dette lor ragioni s' intendono al totto prescritte, simulate, e finte, di modo che mai più possono pretendere, ne conseguire cos' alcuna, e detti Giudici Ser. Ser. denono dichiarare quello che sarà di giustizia con adiudicare di detti beni almeno frà quattro mesi dal dì delle fatte domande. Legge in benefizio del Monasterio delle Conuertite delli 19. Settembre 1553. §. la quale &c. in fine &c. vedi §. Meretrici num. doue che in oggi si ricorre per detti crediti al Signore Auditore Fiscale, Assessore, e Cancelliere dell' Onestà, & altro.

11 Creditore che abbia il suo credito vero, certo, & indobitato non potendo in altra maniera, e mediante la giostizia conseguirlo, gl'è lecito (mentre segua senza scandalo) pigliare furtiuamente della roba del suo debitore, e pagarsi per la concorrente quantità senza peccato, *Ias. in l. 1. num. 8. C. de test. Duen. reg. 88. limit. 5. Menoch. de arbitr. cas. 516. per tot. Gratian. discep. 826. num. 23. Pract. Papp. for. Inquis. con l' Add. glos. furto &c. verb. An autem &c. Bonifac. de furt. §. 10. num. 42. & c. fol. 328.*

E però d'auuertire bene che concorrano tutti li detti requisiti, perche altrimenti satebbe vn farsi la giustizia da se, e ci entrarebbe pena arbitraria &c. Vedi §. Seruitori num. 26.

12 Cre-

12 Creditori che risquotessero due volte la medesima somma sono tenuti di stellionato, che porta seco pena arbitraria oltre alla restituzione, vedi *Cabal. cas. 169. per tot. Bonifac. de furt. §. 9. num. 101. fol. 309. & §. 10. num. 45. fol. 329.* E delle pene di chi domanda più del suo credito, vedi *Gizzarello con gl'Addenti decis. 29. per tot. Magon. decis. Flor. 88. num. 1. Inf. num. 18.*

E che vn creditore falso risquotendo l'indebito da chi pagasse con buona fede sia tenuto di furto, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quest. 70. part. 2. per tot.*

13 Creditori che doppo riscosso il credito ritenessero con frande le scritture del debito si puniscono in lire 200. secondo lo *Stat. Florent. lib. 3. Rub. 170.* E recusando di restituire il pegno come commettino furto. Vedi furto num. 35.

14 Creditori che vna volta auessero ottenuto sentenza contraria, domandando di nuouo la medesima somma, o credito dauanti al medesimo, o altro Giudice si deuono punire in lire 25. *Stat. Flor. lib. 3. Rub. 161.*

15 Creditori possono prouar il lor credito con scriuere lettera requisitoria al debitore, e mandarla per amici che sappino il contenuto, che deponendo loro del contenuto, e che l'abbi riceuta, e letta senza contraddizione resta prouato il credito, come anco tenendo nascosti testimoni che sentino la richiesta, alla quale non sapendo de' testimoni, sarà facile che confessi, *Bonifac. de furt. §. 3. num. 46. & 47. fol. 121. Gratian. discep. 699. num. 35. 849. num. 51. Menoch. de Arbitr. cas. 2. & de præsump. lib. 3. præsumpt. 65. & lib. 6. præsumpt. 99. num. 25. Genua de scrip. priuat. lib. 3. quest. 1. num. 118. & seqq. ad 177. fol. 113. Card. Tosch. litt. C. concl. 1069. Mascard. de probat. concl. 80. 457. & 510.*

16 Creditori per conseguire il lor credito da vn debitore fallito, o non soluente possono seruirsi di questa cautela, cioè, lasciandosi intendere di voler far carcerare il debitore con persone sue confidenti, che lo riferischino a qualche parente, o amico ricco, e comodo dell'istesso debitore, acciò lo faccino auuertito che si guardi, e poi mandi li sbirri per farlo carcerare, che facendo constare non essere potuta seguire la cattura per essere stato auuisato da quel suo amico, o parente resta egli obbligato al debito, come se l'auesse leuato dalle mani della Giustizia, o dalle carceri *Bonifac. de furt. §. 3. num. 48. fol. 122.* & altri addotti da me nel §. Resistenza num. 5.

Questa cautela se bene in rigore di ragione sarebbe vera, restando obbligato al debito chi esime il debitore dalle mani della Giustizia anco con farlo semplicemente auuisato, come ne luoghi citati. Vsata nondimeno con fraude, e maliziosamente come sopra, si rende peccaminosa non solo in conscienza, ma anco in foro judiciale, perche se constasse di detti raggiri non si dourebbe attendere, si come in pratica (benche juridicamente si possa fare) non ho mai inteso, che alcuno resti condennato per auer semplicemente fatto auuertito il debitore, vedi §. Carcerati nu.

17 Creditori primi, & anteriori non possono con la loro ipoteca repetere, o reuocare li danari pagati ad altri creditori posteriori dal loro comune debitore, mentre che oltre all'anteriorità non auessero causa, o titolo priuilegiato, o che li danari fossero ancora in essere, e non consunti mescolati, o confusi, di che vedi *Bart. in l. pupillus ff. quæ in fraud. credit. Peregrin. de iur. Fis. lib. 6. tit. 6. num. 5. & seqq. Afflic. decis. 190. Gratian. disc. 304. 943. & 964. Maur. de solut. cap. 68. Capic. decis. 78. Pacif. de Saluian. Inspect. 3. cap. 2. num. 229. Seraph. decis. 1074. Thomat. decis. 51. num. 65.* e pienamente *Merlin. de pig. & hypoth. lib. 4. tit. 1. quæst. 28. per tot. & Ger. Spin. cons. 42. per tot.*

18 Creditori che domandassero cento, e prouassero solo di cinquanta, o cose simili, non giustificando tutta la dimanda, ma solo in parte, deuono nondimeno ottenere per la somma veramente prouata, si dourìano però condennare nelle spese, perche col domandare di più danno causa all'auuersari di litigare, di che vedi *Guid. Pap. decis. 27. per tot. Alsograd. cons. 45. num. 61. & cons. 55. num. 21. lib. 2. Capyc. decis. 49. num. 4. Sord. decis. 65. per tot.*

Se poi si possono scusare stante le clausole saluteuoli della domanda, vedi *Menoch. cons. 127. num. 4. Barbos. de Claus. Claus. 89. num. 4. Claus. 95. num. 21.*

19 Creditori messi in possesso de beni de debitori per soddisfarsi con li frutti, sono tenuti ad instanza de Spoliati esibire ogn'anno la notula giurata de frutti percetti, e tenere vn libro, nel quale tutto notino per ordine, altrimenti si potria contro di loro giurare in lite dalli debitori, o altri come sopra Spoliati, da stimarsi detti frutti secondo il valore del tempo, della raccolta, nel luogo doue si raccolghino, *Gratian. discep. 706. num. 62. Scapuc. de Saluian. lib. 3. quæst. 13. per tot.* doue inserisce vna decisione in termine, d'vn creditore di censo messo in possesso per li frutti decorsi, e da decorrere, e nelle mie *resolut. capit. 18. num. 3.*

20 Se poi tali creditori possino pretendere salario, o mercede per detta amministrazione, e conti tenuti per molti anni, vedi *Munoz. de Ratiocin. administr. cap. 27. num. 6.* doue tiene di sì, & è seguitato da *Lanfranc. Zacch. de salar. & Merc. quæst. 51. num. 63. & seqq.* benche paia fermare il contrario al *num. 62.* mentre non sia pattuito, parla però in diuersi termini, come si può vedere.

21 Creditori priuilegiati, come sarebbe il locatore per le pigioni, o affitti nelle cose introdotte, o ne frutti de beni locati, la Donna per la sua dote, e simili concorrendo insieme si conquassano, e confondono i lor priuilegi, di modo che si deua attendere solo la prerrogatiua del tempo dell'obbligazione,

bligazione, mentre apparisca, e non apparendo si preferisce il locatore per dette cause nō solo a gl' altri creditori ordinarj, ma anco alla dote, e come questo si deua intendere, vedi quanto vnitamente rispose la Rot. Fiorentina sotto di 3. Aprile 1623. a SS. Conseruadori di Legge, *Gratian. discept. Forens. cap. 25. & cap. 953. per tot.* e nelle mie *Risolut. cap. 66. num. 23. & 24.*

22 Creditori licenziando dalle carceri delle Stinche i loro debitori, dichiarati miserabili dalli Buonuomini, e Soprastanti delle Stinche, non perdono le loro ragioni contro delli malleuadori, che auessero obbligati à lor fauore, si come ancor restano salue, & illese alli detti malleuadori contrò detti debitori principali, benche dichiarati miserabili. Deliberazione del Consiglio, e Pratica Segreta sotto di 28. Aprile 1605. registrata al libro delli Statuti delle Stinche a c.

23 Creditori d'annue prestazioni, o per contratto, o per vltima volontà possono agere, domandare, & ottenere, non solo l'annate decorse, ma anco per quelle da decorrere, ad effetto d'esser pagati quando saranno mature, purche siano creditori di qualche somma già decorsa al tempo del mosso giudizio. *Rot. in Rom. Saluiani 28. Marzo 1648. cor. Ghislerio,* appresso il *Tondut. tract. de praeuent. prat. 3. decis. 7. per tot.*

24 Creditori anteriori se bene auessero preso la tenuta di tutti li beni del debitore, possono gl' altri posteriori, & anco semplici chirografari domandare in soluto, e pagamento delli medesimi beni presi in tenuta dagl' anteriori, da quella somma in sù però solamente, che restera soddisfatti che siano pienamente detti anteriori, e così questi posteriori possono domandare che si vendano tali beni, ad effetto, che col ritratto si soddisfaccia prima a gl' anteriori, e successiuamente a loro, & altri posteriori, di modo che gl' anteriori non occupino con le loro tenute tutti li beni del commune debitore in pregiudizio degl' altri, ma solo per la concorrente quantità de loro crediti anteriori, saluo il ius d'offerire fra loro secondo gl' ordini, e del modo di pigliare, o dare li beni in pagamento con le precedenti stime, e bandi, che non si possa offerire meno delle stime, se ne debba far li contratti, pagare la Gabella, & altro, vedi la Legge Fiorentina delli 17. Nouembre 1551. *per tot.* E di ragione commune. *Gratian. discep. 941. num. 3. & seqq. Duran. decis. 445. in prin. Caualer. decis. 429. per tot. Rot. in Nouiss. part. 7. decis. 180. num. 4. & 5.*

§. CVRATORI.

1 Curatori lasciando la carica quello siano obbligati fare, & altro. Vedi §. Tutori num.

2 Curatori di qualsiuoglia eredità iacente non possono vendere nella Città di Firenze alcuni mobili di tal'eredità in altro modo, che per via d'incanto al Magistrato de Pupilli, e dell' emolumento si deue tener conto a parte per seruire a conto della Prouuisione del nuouo Ragioniere sotto pena a chi vendesse altroue di scudi 50. d' applicarsi all' Vfizio. Riforma de Pupilli 23. Febb. 1638. §. Si prouuede ancora &c.

3 Curatori d' eredità iacenti deuono frà 8. giorni darsi in nota al Magistrato de Pupilli, sotto pena di scudi 10. applicati al medesimo Magistrato, ne possono vendere altroue sotto pena di scudi 50. come sopra, e di douer reintegrare il detto Magistrato de suoi emolumenti. Nuoua Riforma delli 24. Gennaio 1647. vers. Che tutti &c.

4 Curatori d' eredità iacenti, come siano tenuti sodare con malleuadori sufficienti, vedi la Prouisione delli 17. Aprile 1477. e nel §. Proccuratori num.

E quando sia necessario di ragione dar detti Curatori all' eredità iacenti sotto pena di nullità degl' atti, qual sia loro autorità, ciò che siano tenuti osseruare, & altro, vedi per il *Montan. de tutel. cap. 28. num. 56. & seqq. fol. 81. Menoch. de Arbitr. cas. 150. per tot. Galuan. cons. 45. per tot. Capyc. decis. 87. per tot. Salust. Tiber. in Prax. lib. 3. cap. 25. Card. Tosch. litt. C. concl. 1104. & 1105. litt. H. concl. 23. per tot.* e nelle mie risoluzioni stampate *cap. 47. num. 4. & seqq. per tot.*

5 Che nel dare tali Curatori all'eredità iacenti si deuano osseruare più cose, cioè, farlo ad instanza de creditori, citare nominatamente quelli à quali s'aspetta in primo luogo la successione, assegnarli tempo a deliberare, far fare inuentario, e dare malleuadori, vedi *Capyc. d. decis. 87. num.* seguitato dal *Caualer. decis. 414. num. 4.* con altri da me addotti in *d. cap. 47. num. 13.* doue anco si tocca quando l' eredità si possa dire iacente a questo effetto di darli il Curatore, se sia necessario stante il *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 29.* se doppo accettato il carico si possa rifiutare, quante sorti di Curatori si diano, a chi, & altro per i Dottori ne luoghi, e trattati ordinari di questa materia &c.

D

§. DANNI.

1 DAnni in possessioni, orti, o beni altrui sono proibiti, etiam alle donne, sotto pena alli maggiori d'anni 16. tratti dua di fune, e scudi 10. d'oro, & a minori di staffilate 25. e scudi 5. d'oro, e sono tenuti il padre per il figliuolo, il fratello per il fratello, stando insieme, il maestro per il garzone, & il padrone di casa per tutta la famiglia, & ogni Rettore di Giustizia ne è cognitore nella sua iurisdizione come degl'altri delitti. Bando 20. Agosto 1555. Delli danni ne beni d'altri, modo di procedere nelle cause di danni dati, & altro vedi la legge prima di questa

sta materia delli 4. Ottobre 1457. e 1463.

2 Danni in tagliar, o portar via legnami de beni d'altri come si puniscano. Vedi §. Tagliare num. . e §. Legnami num. . & il Bando del Magistrato degl'Otto 23. Luglio 1559. e 18. Febbraio 1562.

3 Danni dati si devono conoscere le cause fra tempi assegnati dalli Statuti de luoghi, e non sono compresi nella legge della prescrizione. Vedi §. Malefizj num. .

4 Danni commessi dalli Castrati de Beccai, o altri in quei luoghi, che li sono assegnati per tenerui dette bestie, come si puniscano. Vedi §. Castrati num. . e la deliberazione, e Bando della Clarissima Pratica Segreta sotto di 11. Luglio 1590. e 7. Luglio 1605.

5 Danni circa gl'argini de fossi, & antifossi delle Chiane d'Arezzo, come si puniscano. Vedi §. Argini num. .

E delli danni dati nel Contado di Pisa, vedi la legge delli 22. Ottobre 1447. e 1462.

6 Danni di legnami guasti, o portati via addosso da beni d'altri si puniscono per la prima volta in lire 12. per la seconda in dette lire 12. e tratti dua di fune, per la terza, & altre volte oltre a detta pena pecuniaria in un'anno di confino alle Stinche, & a minori, e donne di 25. scorreggiate, e li bottegai, che comprassero tali legnami portati adosso da beni d'altri cascano in pena di lire 100. per la prima volta, per la seconda lire 200. per la terza, & altre volte la medesima pena, & inoltre l'arbitrio, e sotto le medesime pene sono proibiti li danni in vigne, uve, orti, ortaggi, & altri frutti, & è tenuto il padre, per il figliuolo, il marito per la moglie, il fratello per il fratello, stando insieme, il maestro per il garzone, & il Padrone di casa per tutta la famiglia. Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Et di più &c. & altro Bando della Grascia 13. Giugno 1565. *Inf. num.* 23. *&c.*

7 Danni in cogliere, o far cogliere foglia di mori come si puniscano. Vedi §. Foglia, e §. Mori.

8 Danni a' gelsi, o altri alberi, e pasture di S. A. S. tanto dentro la Città, che fuora alle Cascine dell'Isola, Albereto di S. Niccolò, Boschi di S. Donnino, e Stradoni fin al Ponte di Bisenzio sono proibiti, quanto a' fieni, e pasture facendosi con la persona sotto pene di fune, carcere, o denari ad arbitrio del Magistrato degl'Otto, e quanto a mori, o altri alberi di tratti dua di fune in publico per ciascuna volta a maggiori, & a minori di 25. staffilate, & alle donne di carcere ad arbitrio; & essendo di notte, in quelle maggiori, che parrà al Magistrato, e facendosi con bestie grosse per la prima volta di scudi 1. per capo, per la seconda scudi 2. per capo, e tratti dua di fune a maggiori, & a minori di 50. staffilate, e per la terza della perdita delle bestie; Se con bestie minute di giorno lire 1. per capo, e di notte inoltre tratti dua di fune a maggiori, & a minori 50. staffilate, & alle donne carcere ad arbitrio, e quanto alle pecuniarie, e perdita è tenuto il padre per il figliuolo, il fratello per il fratello, stando insieme, il Padrone di casa per tutta la famiglia, e si crede alle guardie deputate. Bando delli 11. Luglio 1601. *per tot. Inf. num.* 32. 35. *& seqq. & nu.* 23. *&* 24.

9 Danni nel Lago di Fucecchio, o nel Fossetto come severamente si puniscano, e non sia lecito pascolare nel detto Fossetto bestiami di sorte alcuna, sotto pena di scudi 1. per capo di bestia grossa, e mezzo scudo per capo di bestie minute oltre al risarcimento del danno, la presura, accusa, & altro. Vedi il Bando sopra ciò pubblicato sotto di 18. Maggio 1649. vers. Chi fussi trouato &c.

E delli danni dati con bestie, o in altro modo nella fossa del lago di Campiglia, che si puniscano per ogni volta con la perdita delle bestie, e scudi 5. d'oro per capo di bestia, vedi Bando della Grascia, sopra ciò pubblicato dell'anno 1586.

10 Danni d'incendj, vasti, e furti commessi nella Città, o distretto di Firenze come, e quando denano essere risarciti, & emendati dalli Piuieri, e Comuni de luoghi, doue saranno commessi, o da parenti del malfattore. Vedi §. Incendj num. . e §. Comunità num. 5. 6. e 23.

11 Danni dati acciò si puniscano si deue in ciascuna Comunità, doue non sono, farsene Statuti particolari, e penali d'approuarsi secondo gl'ordini, & anco li denunciatori, e li Rettori, o altri Deputati deuono inuigilarne la puntuale osseruanza. Deliberazione delli 20. Giugno 1570.

In materia di danni dati ci sono altre Leggi, e Bandi del 1466. 1457. 1481. 1555. & il *Statuto Fiorent. de emendatione damnorum lib.* 2. *Rub.* 131.

E della pena del danno dato, vedi il *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 145.

12 Danni col tagliare negl'altrui boschi di castagni saluatichi sono proibiti sotto pena per la prima volta di scudi 10. d'oro, per la seconda oltre a questa, dell'asino per i luoghi soliti con la mitera, e bullettino, che dica per rubare legname di castagno, & alli compratori di scudi 10. d'oro, & arbitrio per ogni volta. Bando delli 30. Dicembre 1574.

13 Danni propriamente non si dicono quelli, che si fanno per asportazione, ma furti, e però il Statuto, che parlasse di danno dato non comprende li furti, perche il danno si fa propriamente per corruzione, o deuastazione. *Boss. tit. de dam. dat. num.* 9. *Card. Tosch. litt. D. concl.* 5. *per tot* con altri addotti dal *Magon. decis. Luc.* 27. *num.* 24. doue però al num. 53. pare che fermi il contrario, & adduce molte cose in materia di danni dati &c. vedi sopra num. 6.

14 Danno patito da vno per saluare gl'altri esistenti nella medesima naue deue Pro rata essere risarcito da tutti in riguardo del valore delle merci di ciascuno *l.* 2. *§. cum in eadem, & l. vlt. in fine ff. ad l. Rhod. de iact. Menoch. de arbitr. cas.* 245. *num.* 8.

15 Et

15 Et il medesimo si dice quando per troncare l'Incendio si gettasse a terra vna casa, che sono tenuti li vicini contribuire a quel danno fatto per saluare l'altre case loro, intendendo quando ciò si facesse per abbondare in cautela, e che il fuoco fosse ancora lontano, perche se onninamente fosse certo, che la casa gettata a terra si doueua bruciare ad ogni modo, non sarebbero tenuti li vicini, vedi la *l. 1. & 2. ff. ad l. Rhod. de iact. l. si alius §. est et iam ff. quod vi, aut clam. Gayl. obser. 22. lib. 2. Diaz. reg. 231. Gratian. discept. 354. num. 8. & c. pienamente il Farinac. de var. crim. quaest. 110. num. 142. & Alpin. in Suco loc. cit. num. 102.* e quella dichiarazione si può forse applicare anco alla nave &c.

16 Danni dati dalle bestie, & animali, come si deuino risarcire da padroni di essi, o darli pro noxa parlando di ragione commune, e se li possano ritenere detti animali, & altro *Card. Tosch. litt. D. concl. 9. per tot.* & in questo nel §. Animali num. *Inf. num. 23.*

17 Danni dati ne' frutti colti in erba, e non maturi si deuono giudicare, e stimare secondo il tempo del danno dato, e non secondo quello che valerebbero al tempo della raccolta matura. *Cravett. cons. 40. num. 10. Menoch. de arbitr. cas. 149. num. Gratian. decis. 57. per tot.* doue che si deuono risarcire, ancorche siano seguiti casualmente &c.

E de danni dati dagl'huomini, e in che modo si deuino stimare, e risarcire vedasi l'*Omot.* & altri sopra l' *Instit. nel tit. de leg. Aquilia per tot.*

18 Danni, & interessi si deuono, da chi non osserua li patti conuenuti, che succedono in luogo della promessa, conforme alla liquidazione da farsene *Gratian. discept. 677. in prin. & discept. 692. num. 18.*

19 Danni, & Interessi si deuono risarcire ad arbitrio del Giudice, a chi gl'ha patiti per fatto iniquo d'altri, e da chi gl'ha causati, come se vno ferisse vn' artefice, o simile, di che vedasi il *Menoch. de arbitr. cas. 122. per tot.*

E come si deuano a gl' eredi del morto da chi ha commesso l'omicidio, & anco dal Fisco, mentre che fosse artefice, e che hauesse padre, o madre, moglie, o figliuoli, vedi il *Menoch. lib. 3 praesump. 114. num. 2. Diana tract. 6. resol. 22. & resol. 53. B. Manara Interrog. 45.* Vedi Omicidio num.

20 Danni emergenti quando si deuano al creditore, che per il ritardato pagamento è stato forzato pigliar altri danari a cambio, o vsura, o che per la detta mora del debitore è incorso in qualche altro danno, o pregiudizio, e ciò che si ricerchi, vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas. 119. num. 12. & seqq. Gratian. discep. 67. num. 16. cap. 524. num. 8. 53. 54. & 59. cap. 829. per tot. cap. 911. num. 20. & cap. 987. num. 7. & seqq.* con altri da me addotti nelle mie resolut. stampate *cap. 51. per tot. & cap. 100. num. 22. & 23. & il Bardellon. cons. 86. num. 4. & seqq. lib. 1. & cons. 186. num. 14. & seqq. lib. 2.*

21 Danni che succedono nelle compagnie, e frà compagni, di qualche negozio quando siano, e deuano essere comuni fra tutti, o pur di quel solo, che li patisse, vedasi il *Michaloro nel tratt. de fratr. part. 2. cap. 11. num. 26. & seqq. & cap. 51. num. 19. & per tot. Hettor. Felic. de Societ. cap. 27. per tot.*

22 Danni si deuono risarcire da chi è stato causa prossima di essi, come se fosse dannificata la cosa comune dagl'inimici d' vno de compagni, o che fosse rubato ad vn vicino per la porta lasciata aperta dall'altro vicino, o dal locatore, o dal condottore, e tenuto a risarcire il danno, quello che ne ha dato causa prossima, come proua il *Barbos. de Axiomat. iur. Axiom. 63. num. 1. & c.* di che però vedi amplamente il *Card. Tosc. litt. D. concl. 6. per tot.*

23 Danni dati da bestie in vigne, o terre lauoratiue si deuono risarcire dal padrone di tali bestie al padrone danneggiato conforme la stima da farsene, e di più condennarsi in lire 10. per ogni volta, e se da capre, che entrassero in qualche bosco tenero, o selua cedua si deue condennare il padrone di essa all'emendazione del danno, e lire 2. per capra, secondo la Riforma Fiorentina del mese d'Ottobre del 1462. *tit. de damn. dat.* E delli danni nelle vigne, vedi la legge delli 18. e 19. Ag. 1457. Sopra num. 6.

24 Danni sono proibiti nelle vigne, di modo che nessuno vi può entrare in qualsiuoglia tempo, mentre non sia padrone sotto pena di lire 15. per ogni volta, e ciascuno può accusare, e basta per proua vn testimonio di vista, e duoi di pubblica fama, e in supplimento col giuramento del dannificato, vedi detta Riforma *de dam. dat.* del 1462.

25 Danni dati con ferire, o ammazzare bestie d'altri grosse, o minute, come si puniscano. Vedi Sopra Animali num. 7.

26 Danni fatti con denastare case, vigne, o arbori si puniscono in lire 100. per volta, & all' emenda del danno da stimarsi col giuramento del dannificato, e duoi testimoni di fama, e pagarsi infra 10. giorni del dì della condennazione. *Stat. Flor. lib. 3. Rub. 148.*

27 Danni, & interessi si possono prouare, e liquidare con il giuramento del creditore, o dannificato, mentre che però consti almeno per semipiene prouazioni del dolo del debitore, o dannificante in committendo, e non in ommittendo solamente, e che ci sia difficoltà, o impossibilità d' altre proue, con la precedente tassazione ancora, o moderazione del Giudice, parendo la somma eccessiua, & attesa la qualità della persona, che deue giurare, di che ottimamente il *Mascardo de probat. concl. 471. & 935. per tot.* con altri addotti dal *Staiban.* nel trattato de Interesse *lib. 1. quaest. 24. per tot. & Card. Tosch. litt. D. concl. 11. & seqq. & litt. S. concl. 500. & 501. Inf. num. 30.*

28 Danni nelle Cerbaie di Fucecchio. Vedi Taglia- re num.

29 Danni nell'vua al tempo della vendemmia, vedi Vini num. 13. Sopra num. 6. 23. & 24

30 Danni non si possono prouare col giuramento del dannificato (ancorche lo Statuto lo permettesse) quando si trattasse dell'emendazione contro vn terzo, che fosse tenuto per il dannificante, ne quando si dubitasse della iurisdizione, o luogo, ma si ristringe simile Statuto al solo danno, e dannificante. *Gratian. decis. 57. num. 13. & 14.*

Es' intende, mentre che anco per altro consti del fatto, e così hà luogo, solo per la liquidazione. *Magon decis. Flor. 123. num. 3.*

31 Danni, & interessi quando si pretendono, anco per via di principale domanda non è necessario da principio specificare la somma, e quantità, ma ben si poi pendente la lite, acciò la sentenza possa essere certa altrimenti sarebbe nulla, se pure non venissero accessoriamente, & in conseguenza dell' azzione principale, perche in tal caso valerebbe conforme la liquidazione da farsene in esecuzione di essa, e così giornalmente si stila, e pratica, vedi *Ger. Spin. cons. 35. per tot. Gratian. discep. 677. num. 3. & c. Rot. part. 2. Diuers. decis. 315. num. 10. Magon. decis. Luc. 3. num. 2. & per tot.* doue che però non si può esequire se prima non preceda la liquidazione.

32 Danni alli gelsi, o mori piccoli, o grandi con tagliare, rompere, o coglier foglia rimessa, o in altro modo sono proibiti in tutti li Stati di S.A.S. sotto pena di scudi 2. per pianta danneggiata, e due tratti di fune in pubblico per volta, oltre l'emenda del danno, & è tenuto alla pecuniaria il padrone per il garzone, & il padre per i figli, & altri di sua casa, d' applicarsi il quarto al notificatore, & il resto al Fisco, e la cognizione s' aspetta al Magistrato degl' Otto, vedi li Bandi sopra ciò delli 29. Gennaio 1607. 17. Febbraio 1650. e 27. Giugno 1652. Sopra num. 8.

33 Danni negl' acquisti d'Arno a Legnaia come si puniscano, vedi l'ordine, o lettera de SS. Vfiziali de' Fiumi delli 14. Febbraio 1577. al Podestà del Galluzzo, e di Sesto. E delli danni fatti nelli ripari, e pollacci d'Arno, Bando de SS. Capitani di Parte 14. Febbraio 1577.

34 Circa li danni dati nessuno può farsi la ragione da se ancorche fossero guardie, affittuarj, fattori, o ministri di S.A.S. o de Serenissimi Principi, o di Spedali, luoghi pij, o altre persone di preminenza, o dignità, ma deuono ricorrere alli Tribunali di Giustizia competenti sotto pena di scudi 50. per il Fisco, rifezzione di spese, e danni alla parte, e sospensione d' vfizio a beneplacito di S.A.S. oltre a quella di turbata Iurisdizione, come per Bando dell' anno 1613. rinnouato sotto di 5. Maggio 1620. vers. in prima &c.

35 Danni ne beni lauoratiui de Serenissimi Principi si puniscono per ogni bestia grossa in lire 2. oltre l' emenda, e si comprendono anco li porci dal di 1. Marzo a tutto Ottobre, & in altri tempi quanto a porci s' osseruano li Statuti de luoghi, si come anco per l' altre bestie minute, e per le grosse trauate a danneggiare ne terreni sodi. Prouuisione suddetta delli 5. Maggio 1620. vers. Primieramente.

36 Danni negl' Argini, o Fosse delle Risaie, o nelle Risaie mentre vi sarà il riso, o saranno seminate nelle possessioni de Serenissimi Principi con bestie grosse si puniscono di mezzo scudo per bestia, e leuato il riso lire 1. di giorno, e 2. di notte, & emenda Prouisione suddetta del 1620. vers. Item &c.

37 Danni ne beni pioppati, vitati, & arborati de Serenissimi Principi si puniscono in lire 2. per bestia grossa di giorno, e nel doppio più da vn'ora di notte in là, e per bestie minute secondo li Statuti. Item da mezzo Marzo fino a mezzo Luglio ne prati non vi si può entrare con bestie sotto pena di lire 2. per bestia grossa, e lire 1. per bestia minuta raddoppiando di notte, & altro in questa materia, vedi amplamente prouuisto per detto Bando delli 5. Maggio 1620.

38 Danni con la persona cogliendo foglia di mori, frutti domestici, o vua ne beni de Serenissimi Principi si puniscono di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta; coglier ghiande lire 7. essere trouato nel stradone di S. Rossore quando stà serrato d' Agosto, e Settembre lire 14. per persona, e per bestia; tagliare alberi iandiferi da piedi scudi 10. e lire 7. per ramo verde d'applicarsi, come in detto Bando del 1620. doue anco si dispone di molti altri particolari, e che si dia piena fede alle Guardie accusando, però volta, per volta, con giuramento, e mentre non si prouì in contrario.

39 Danni dati da descritti. Vedi §. Descritti nu. 23.

40 E come si prouino li danni dalle Guardie de beni, o Campai, vedi nel §. Guardie num.

§. DAZIONI IN SOLVTO.

1 Dazioni in soluto, come si taccino con la precedente stima, vedi la Prouuisione del 1476. 1477. e 1551. e del modo, e forma delle dazioni in soluto, vedi lo Statuto Fiorentino *lib. 2. Rub. 57. 99. & 111.* e §. Creditori num. 24.

Come delle dazioni in soluto si paghi la Gabella nel Contado, vedi lo Statuto Fiorentino *lib. 4. Rub. 23.* e come nella Città, vedi la *Rub. 28.* di detto Statuto *lib. 4.* Vedi §. Tenutarj e §. Gabella, e la legge delli 23. Maggio 1503. doue che si deue pagare la Gabella di 6. per cento, sotto pena di nullità, saluo che per dote, o donazione di nozze.

2 Come le dazioni in soluto liberino, li malleuadori, mentre che il creditore non si riserui le ragioni contro di loro in caso d' euizione. *Gratian. discep. 3. per tot. & 962. num. 33. Maur. de fideiuss. part. 2. Sect. 10. §. 1. num. 8. §. 6. per tot. & §. 58. in fine Posth. de subhast. inspect. 65. per tot.*

3 Ma

3 Ma in contrario, che in caso di euizzione si rauuiuino le ragioni anco contro de malleuadori. *Specul de fideiuss.num.* 24. *Marsil.tit. cod. num.*372. *quæst.* 58. *Bertaz. clauf.* 41. *glos.*7. *num.* 6.*Gratian. discep.*759. *num.*8. *&c.* 766.*num.*35. *&* 950. *num.* 17.*&c. Altograd. cons.* 16. *num.* 8. *& seqq. per tot.* doue risponde alle ragioni contrarie &c.

§. DEBITORI.

1 Debitori falliti, e lor pene. Vedi §. Falliti.

2 Debitori possono pregiudicare a lor creditori con il non voler acquistare quello, che se li competerebbe di ragione, onde possono repudiare l'eredità, legati, legittima, lucri dotali, e simili, benche in conscienza pecchino mortalmente loro, e chi li desse tal consiglio, vedasi il *Gratiano discep.* 132. *per tot. cap.* 271. *per tot. & cap.* 882. *num.* 30. *& decis.* 17 *per tot.Rol. de lucro dot.quæst.* 40. *per tot. Sord. decis.* 140. *num.* 8. *& per tot. Merlin. de legitt. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 29. *per totum*. doue tiene non potersi renunziare alla legittima in pregiudizio de creditori &c. vedi §. Delinquenti num. 22.

3 Et io in tutti li detti casi stimerei potersi far riflessione a fauore de creditori a due leggi Fiorentine vna dell'anno 1477. e l'altra dell'anno 1478. con quello, che sopra di esse discorre il *Card. Tosch.* & altri da lui citati *litt. H.concl.* 20.*per tot.* e di più se abbino l'ipoteca per i lor crediti, perche auendo l'ipoteca, crederei che subito nata l'azzione a fauore de debitori restasse ipotecata a gl'istessi creditori, e che essi la potessero intentare come cosa a se obbligata anco contro la volontà, e consenso delli debitori per il testo nella *l. nomen. C. quæ res pig. oblig. poss. Vrsil. decis.* 8. *num.* 3. *Neguf. de pig. part.* 2. *memb.* 3. *num.* 21.*& seqq. Peregrin. de iur. Fis. lib.* 6. *tit.* 7. *num.* 38.*&c. Gratian. decis.* 17. doue però ferma il contrario col *Franch. decis.* 101.& altri &c. E come questa azzione si possa, e deua praticare vedasi. *Pet. Pecch. de iure sistend. & manu. iniect. cap.* 4. *num.* 10. *Scapuc. de Saluiano lib.* 1. *quæst.* 17. *Gratian. discep.* 356. *num.* 32. *& cap.* 507. *per tot. Neguf. d. tract. part.* 8. *memb.* 1. *num.* 19. *&c.*

4 Debitori per debito ciuile priuato, non possono essere catturati in casa, benche la porta fosse aperta, douendo la casa essere a ciascuno sicurissimo refugio, conforme alla legge plerique, doue amplamente il *Ias.* & altri *ff. de in ius voc. & l. nemo de dom. ff. de reg. iur. Duen. reg.* 288. *ferett. caut.* 22. *Caball. resol. crim. cas.* 299. *num.* 19. *&* 20. *Vulpin. in Suo Farinac. quæst.*27. *num.* 26. doue attesta osseruarsi irrefragabilmente nelli Stati di Firenze, e Siena, & auer esso più volte ottenuto *Inf. num.* 28.

Per cause criminali, però possono essere presi anco in casa, e con rottura delle porte, o finestre. *Menoch. de Arbitr. quæst.* 88. *num.* 2. *Vulpin. loc. cit. num.* 27.

5 Debitori carcerati per cause criminali, o per debiti pubblici, come non possino essere raffermati in carcere per debiti particolari, e se essendo carcerati per debito particolare, e priuato possino per altro simile debito priuato essere raffermati, e se per vn delitto possino ritenersi per altri delitti, & altro in tal materia, e ciò che si ricerchi, vedi amplamente nelle mie risoluzioni stampate *cap.*71.*per tot.* & ottimamente *il Scanarol.de visit. carcer. lib.* 3. *cap.* 9. 10. *&* 11. *per tot. fol.* 389 *& seqq.* E che li debitori carcerati ad instanza delli Sei di Mercanzia, o per lor commissione non possino essere staggiti ad instanza di priuate persone vedi l'ordine di detto Magistrato delli 16. Dicembre 1561. *Inf. num.* 23.

6 Debitori carcerati, come non auendo da alimentarsi, ne potendo viuere d'elemosine deuano essere alimentati da creditori, ad instanza de quali sono ritenuti, altrimenti deuano essere rilassati con le precedenti intimazioni a creditori, vedi *l'Afflitt. decis.* 71. *Pet. Pecch. de iur. sisten. & manu. Iniect. cap.* 28. *Cornel. Benincas. tract. de Pauper. quæst.* 7. *special.* 8.*num.* 24. & amplamente a sazietà *Scanarol. de visitat. carcer. lib.* 3. §. 5. *per tot. da fol.* 457. *fino a fol.* 472. rilassati però per questa causa possono di nuouo esser carcerati col precedente deposito degl'alimenti *Scanarol. d.* §. 5. *cap.* 6. *per tot. fol.* 472. Vedi §. Ebrei num. 24.

7 Debitori non possono esser presi per sospetto di fuga se la causa di tal sospetto non sopraiuiene doppo il contratto, e se prima non consta al Giudice almeno sommariamente, o per giuramento del credito da prouarsi poi pienamente doppo la cattura, si come ne quando possedono beni stabili equiualenti al debito, o di tanta lor affezione, che non sia verisimile se ne voglino fuggire, e lasciarli, di che vedasi nelle mie *resolut. al cap.*39. *per tot.* doue amplamente, e con l'autorità di molti Dottori si tratta questa materia &c. *& nel cap.* 52. *per tot.* e pienamente ancora *Baron. de Citat. tom.* 1. *quæst.*5. *per tot.* e nell'Addizioni *a d. quæst.* 5. *tom.*2. *& il Scanarol. de visit. carcer. lib.*3. §. 8. *cap.* 2. *per tot.* doue amplia, e limita in molti modi con tre altri capitoli susseguenti da *fol.*503. a *fol.* 520. e la *Rot. Rom. in Iannen. prætensæ Excarcerationis* sotto di 19. Dicembre 1636. *coram Cocein.* & appresso il suddetto *Scanarol. nell'Apendice decis.* 3. *per tot. fol.* 88. doue che per ottenere il mandato basti allegare il credito, il sospetto, e giurare, ancorche pendesse la lite auanti altro Giudice, e poi doppo liquidare, come sopra, vedi però anco la *decis.* 23. nella detta Apendice del *Scanarol.* doue si tiene per la nullità &c. Saluocandotto num. 24.

8 Debitori non potendo pagare in denari quando, & in che modo le sia lecito offerire, e dar de suoi beni in pagamento, e che siano tenuti li creditori pigliarli vedasi la materia dell'*Auth. hoc nisi C. de solut.* trattata dal *Capyc. decis.* 169. *Thesaur. decis.* 153. *Magon. decis. Luc.* 16. *Gratian. discep.* 116. *&*

116. & 853. *Mauro de fideiuss. part. 1. sect. 3. cap. 7. aliàs 16. per tot. Gratian. decis. 141. per tot.* & vltimamente *Iosef. Orciol. Consult. forens. cap. 29. num. 62. & seqq.*

9 Debitori per cause criminali non auendo da pagare in denari se li deuono permutare le pene pecuniarie in corporali *Soc. reg. 81. Boer. decis. 349. Menoch. de Arbit. cas. 447. per tot. Cauall. resolut. crim. cas. 77. per tot.*

E non anno il benefizio della cessione de beni *Peregr. de iur. Fis. lib. 4. tit. vlt. num. 33.*

10 Debitori, i cui beni sono confiscati, come restino liberi da debiti di modo, che ne anco sendo rimessi possino più essere molestati da creditori vedasi il *Caballo resol. crim. cas. 233. & 234. per tot. & il Gratiano discep. 423. per tot. Peregr. de iur. Fis. lib. 5. tit. 1. num. 55. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. quaest. 25.*

E che restino liberi anco li malleuadori di tali debitori confiscati vedasi il *Gratiano discep. 224. num. 72.* intendendo per la rata de beni deuoluti al Fisco, e mentre che siano bastanti al pagamento altrimenti li malleuadori restariano obbligati per il resto &c. vedi *Peregr. loc. cit. num. 56. &c. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 25. & Card. Tosch. litt. C. concl. 718. num. 4. & 5.*

11 Debitori del Pubblico non possono essere ammessi a gl' onori, & amministrazione di esso, finche non anno pagato il debito *l. 1. C. de debit. Ciuit. lib. 11. Montan. de tut. cap. 9. num. 62. in fine &c. fol. 38*

12 Debitori doppo rilassato il mandato esecutiuo contro di loro, anco nell' azzione personale se possino alienare, o no in fraude della parata esecuzione, e se in ogni caso si possa consumare senza altri atti, o processo contro l'acquirente vedasi amplamente il *Durano decis. 364. per tot.*

13 Debitori morti non li può essere impedita la sepoltura da qualsiuoglia creditore sotto pena a chi ciò tentasse di perdere il credito. *Boer. decis. 287. num. 2. Gratian. discep. 243. num. 19. & 20. Cabal. cas. 203. per tot*

14 Debitori del Fisco per particolare priuilegio del medesimo incorrono in mora senza altra interpellazione, se per qualche giusta causa non si potessero scusare, & essendo liquido il debito posson essere essecutati ne, e beni nella persona, e così si osserua di fatto, benche anco alle volte se li concedino dilazioni, o composizioni dalla benignità del Principe, se possino opporre compensazione, & altro vedi *Pereg. de iur. Fis. lib. 6. tit. 7. per tot.* doue anco amplamente tratta quando, e come li debitori de debitori Fiscali possino essere conuenuti dal Fisco &c.

Si costuma però nelli Stati di Toscana notificarli prima le sentenze, come ho detto nella Prefazione num. 136.

15 Debitori Fiscali, benche paghino in Camera, & abbino riceuuta dalli Ministri non restano liberi, mentre che anco non sieno cancellati da libri del Fisco con annotarui il pagamento, ben' è vero, che per equità il Fisco è tenuto conuenire prima, & escutere li suoi ministri, che auessero riscosso conforme al testo nella *l. 2. C. de conuen. Fis. debit. lib. 10. Peregr. de iur. Fis. lib. 6. tit. 7. num. 20. &c.* doue anco si tratta d' altri priuilegi del Fisco contro li suoi debitori &c. Vedi Condennati num. 33.

16 Debitori citati per cause criminali ad effetto, che sianc sicuri dall'esecuzione e ritenimento per il debito ciuile non basta che abbino il Caualluccio degl' Otto, o altra citazione di Giudice criminale, ma in oltre si ricerca l'accompagnatura d' vn famiglio, e che il tutto si faccia senza fraude, come per ordine delli 31. Marzo 1618. registrato al *lib. 3. de Stat. Crim.* del Magistrato degl' Otto a c. 166. Inf. num. 23.

17 Debitori grauati da' Rettori di Giustizia per interesse del Fisco, o altri Magistrati per debiti attenenti alla Camera Ducale, non se li può fare da Ministri, più che dua soprattieni, il primo di giorni trenta al più, e l' altro di giorni 15. sotto pena della perdita dell' vfizio, & indignazione di S. A. S. come per la legge de soprattieni delli 26. Ottobre 1562.

18 Debitori de Comuni, o luoghi pij, sendo passato vn' anno almeno dal dì del douuto debito possono essere fatti grauare dalli Rettori di Giustizia, senza altro ordine del Magistrato de Noue in persona, o beni con li diritti di soldi 2. per lira, ancorche poi si giustificassero contro quello che apparisse a libri della ragione, e trattandosi di debiti per fraudi, de quali non ne apparisse manifesta notizia a detti libri con diritti di soldi 5. per lira di quella somma, che si risquotesse, come per Deliberazione delli 14. Febbr. 1560.

19 Debitori per debiti ciuili priuati sono sicuri nel Palazzo de Signori Otto di Balia, come anco negl' altri Magistrati della Città di Firenze, di che vedi al Giornale de partiti di detto Magistrato 598 a c. 85. & in filza straordinaria di Giugno 1660. num. 400. & al libro 3. de Statuti criminali a c. 201.

20 Debitori, benche di ragione comune posson cedere alli beni per liberarsi dalle carceri, doue non è proibito dalli Statuti tal benefizio, & eccettuati alcuni casi priuilegiati come insegnano il *Ias. nel §. fin. Instit. de act. Brun. tratt. de Cess. bonor. Socin. reg. 65. & seqq.* & altri amplamente addotti dal *Scanarol. de Visit. carcer. lib. 3. §. 9. per tot.* da fol. 521. a 546. doue si tratta diffusamente questa materia della cessione de beni.

Nondimeno è d' auuertire, che anticamente poteuano esere forzati dalli creditori a stare alla lor seruitù, finche fossero soddisfatti, come proua *Menoch. de Arbitr. cas. 183. num. 1. & seqq.*

Et anco in oggi sendo artefici sono tenuti esibire, e impiegare alli beni per liberarsi a fauore delli creditori in soddisfazione del debito, reseruata a se solo, qualche porzione per il vitto, e con facoltà di

poterſi ogni volta liberare con il pagamento, e non eſſendo arteſici non poſſono eſſer forzati a preſtare l'opere oſſequiali, perche ſarebbe ſpecie di ſeruitù proibita fra Criſtiani, e così concorda l'opinioni contrarie il *Zacch. tratt. de Salario, & Mercede quæſt. 106. per tot.* Ma nelli Stati di Toſcana non s'ammettono li debitori alla ceſſione de beni per eſſere troppo dannoſa alla mercatura, e perche con quella facilmente ſi sfuggirebbe la diſpoſizione della legge del 1582. ſopra fallimenti, come fu detto dalla Clariſſima Pratica in vn negozio ſopra ciò fatto dell'anno 1612.

21 Debitori ſono alcuni che anno priuilegio di non eſſere tenuti ſe non in quanto poſſono, e così sfuggono la carcere, e non poſſono eſſere carcerati, anco ſenza cedere alli beni, come gl'Auuocati, Clienti, Arbitri, Compromiſſarj, Aſcendenti, Deſcendenti, chi aueſſe fatto la ceſſione de beni, o di quelli foſſe ſtato per diſgrazia Spogliato, Cherici, Coloni Parziarj, Compadri, o Comare, debitori di luoghi pij, Dottori, Medici, lor figliuoli, e compagni, padroni, Donatori, emancipati, o fatti ſui iuris doppo l'obbligazione, fratelli, ſorelle, marito, moglie, generi, ſuoceri, ſoldati, padri ſpirituali, compagni, vaſſalli, e ſimili, che amplamente raccontano, e dichiarano con ampliazioni, e limitazioni da vederſi ni caſi occorrenti. *Ioan. de Caſtag. nel ſuo tratt. de dicto beneſitio, Sord. de aliment. tit. 1. quæſt. 78. Gratian. deciſ. 130. Scanarol. de Viſit. carcer. lib. 3. §. 7. per tot. fol. 477. & ſeqq.* doue però che perdono tal priuilegio per piu cauſe, come d'ingratitudine, bando capitale, pouertà doloſa, o colpoſa, negazione di debito, & in tutti gl'altri caſi, che di ragione non s'ammette la ceſſione de beni, e non ſi eſtende alli malleuadori obbligati, maſſime come principali in ſolido, di che vedi anco *Gratian. diſcep. 12. & 799. num. 53. &c. Maur. de fideiuſſ. part. 2. ſect. 9. §. 10.*

Che tal beneſizio ſi poſſa opporre anco doppo la ſentenza, non paſſi però a gl'eredi, e non liberi dal debito, ma peruenendo a miglior fortuna ſiano obbligati alla ſoddisfazione, & altro vedi per il *Gratian. diſcep. 660. & 799.* con altri addotti dal *Scanarol. d. §. 7.* doue ferma vna regola generale, che tutti li debitori poſſono eſſere carcerati, mentre non ſiano eſpreſſamente eccettuati, o priuilegiati.

22 Debitori nullamente carcerati deuono eſſere rilaſſati gratis, e ſenza ſpeſa alcuna, anzi poſſono repetere dal creditore, che gl'aueſſe fatti pigliare, benche per altro aueſſe buone ragioni tutti li danni, & intereſſi, & anco querelarlo d'ingiuria, e ſecondo il *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 42.* verſo il fine ſe li deue a ragione di ſoldi 20. il giorno, per i quali poſſono far carcerare l'iſteſſo lor creditore, come ſi diſpone in detto Statuto riferito anco dal *Scanarol. d. tratt. lib. 3. §. 10. cap. 2. num. 1. & ſeqq. fol. 551.*

23 Debitore ſi dice nullamente preſo per debito, e non può eſser ritenuto quando gl'eſecutori aueſſero duoi mandati vno ciuile, e l'altro criminale, e non appariſce dichiarazione per quale ſia prima ſtato catturato, e però gli pratichi eſſecutori per ſoſtenere vno, e l'altro ſanno annotare prima d'auerlo catturato per ciuile mettendolo nella prigione de debiti, e poi eſibiſcono il mandato criminale in virtù del quale lo conducono in ſegrete, altrimenti ſi ſoſterrebbe ſolo l'eſecuzione per il criminale, e non ſarebbe luogo all'arreſto per il ciuile. *Scanarol. d. tratt. lib. 3. §. 10. cap. 6. num. 28. & ſeqq. fol. 563.* Vedi Carcerati num. 27. & 46.

24 Debitori d'età d'anni 70. non poſsono eſsere carcerati per debito, *Gratian. diſcep. 328. per tot. 506. & 805.* doue dice molte coſe in propoſito de vecchi, & il *Scanarol. d. tratt. lib. 3. §. 10. cap. 4. n. 31. fol. 559.* doue che pero non ſi oſſerua quanto a gl'obbligati in forma Cameræ mentre non ricorrino al Papa, & io ho veduto nelli Stati della Chieſa ottenerſi inibizione dalli Legati de Latere per l'oſſeruanza di detto priuilegio dell'età, e così ſtimerei ſempre eſsere meglio ricorrerne al Principe, e prouare dett'età.

Anzi non eſsere inconueniente per la breuità della vita de noſtri tempi eſtendere detto priuilegio all'età ſolo di 60. anni ad arbitrio del Giudice, o del Principe, che ſuffraghi anco per i debiti Fiſcali, e non ſe li poſſa rinunziare ho pronato nelle mie reſoluzioni *cap. 52. num. 27. & 28.* nella quale opinione tuttauia perſiſto, e ſi proua dal *Gratian. diſcep. 506. per tot.*

Ma in queſto particolare ci è vna legge Fiorentina del meſe di Luglio dell'anno 1447. da vederſi, perche concede detto priuilegio all'età d'anni 75. o maggiore per qualſiuoglia debito anco del Comune di Firenze ſotto pena di nullità, o d'eſſere rilaſsati ſenza ſpeſa.

25 Debitori che otteneſſero compoſizione dal creditore di pagare vn tanto l'anno, e poi mancando in vna, o più paghe s'intende venuto il tempo del tutto, e così poſsono eſser conuenuti con l'azzione primeua a tutta la ſomma maſſime ſendoui il giuramento *L. ſi quis maior. C. de tranſact. Scanarol. de Viſit. Carcer. lib. 3. §. fin. num. 27. fol. 587.*

In contrario però ceſsando il dolo, & eſsere luogo alla purgazione della mora, vedi *Gratian. diſcep. 19. per tot. Rot. part. 2. Diuerſ. deciſ. 90. num. 2.* Onde per leuare ogni difficoltà ſi ſuole eſprimere per patto, che mancando in vna paga s'intenda venuto il tempo del tutto, e non oſtante crederei eſser luogo a purgare la mora frà breue tempo ad arbitrio del Giudice.

26 Debitori nello Stato della Chieſa in vigore delle conſtituzioni di Pio V. Paolo V. Pontefici non poſsono eſsere carcerati per minor ſomma di 7. ſcudi di giuli 12. per ſcudo, e così per meno di giuli 84. ſenza le ſpeſe come proua il *Scanarol. d.*

tratt.

tratt. lib. 3. §. 10. cap. 8. num. 1. & fol. 567.
Io però ho veduto osseruarsi, & ho più volte osseruato di concedere le catture ogni volta, che la somma passaua scudi 5. di lire 4. di Bolognini moneta di Romagna, così accertato essere di stile dalli Notai Attuarj &c. E che per minima quantità da estimarsi ad arbitrio del Giudice non si possino carcerare li debitori anco sospetti di fuga, vedi *Cuccia lup. tratt. de debit. suspect. & fugit. quaest. 3. num. 5. fol. a me 368. & il Socin. reg. 111. limit. 1.*

Nelli Stati di Toscana si fanno carcerare anco per somme leggieri ad arbitrio del Giudice non essendo priuilegiati.

27 Debitori carcerati per maggior somma di quello veramente deuino, si dicono nullamente carcerati, e deuono essere rilasciati, ancorche l'eccesso fosse in poca quantità, perche l'essecuzione personale non si può diuidere, benche la reale si possa sostenere per la somma veramente douuta per essere diuisibile. *Rot. part. 2. diuers. decis. 151. n. 2. & 3. Giurb. decis. 89. num. 3. Gregor. decis. 198.* per la dottrina del *Bart. nella l. si non sortem §. si centum de condit. indeb.* con altri addotti dal *Scanarol. d. tratt. cap. 8. num. 23. &c. e nell'Apendice decis. 15. per tot.* che è della *Rot. Rom. in vna Senogallien. Societatis 22. Giugno 1639. coram Royas*.

Intendendo, quando l'eccesso è nel Giudice, che rilasci l'esecuzione per maggior somma, e non semplicemente nell'esecutore. *Marant. vlt. att. princip. num. 10. Afflitt. decis. 358. Magon. decis. Flor. 66. num. 26. & decis. 109. num. 5. & seqq. Duran. decis. 388. num. 3. &c. decis. 345. num. 1. Altograd. cons. 45. num. 58. &c. lib. 2.* e fa a proposito il *Tosch. litt. D. concl. 25. per tot.*

28 Debitori non possono essere catturati in casa propria, o anco condotta, che si estende all'orto, mulino, naue, e simile luogo di sicurezza. *Farinac. nelli fragment. verb. Domus num. 130. & quaest. 27. num. 91.* doue però in fine attesta non s'osseruare in fatti questo priuilegio, ma si deue intendere per lo Stato della Chiesa, e non di Toscana, come ho detto di sopra al num. 4. e quando si troua la porta principale aperta, e non vi è chi resista; altrimenti sendo serrata non è permesso, dal che n'è nata la pratica d'intimare al debitore di tenere la porta aperta, aliàs a vedere concedere ordine d'aprirla per forza secondo la cautela del *Bart. nella l. cum eo ff. ad l. Iul. pecul.* Se pure non fosse stata assegnata per carcere in causa criminale, perche in tal caso non sarebbe permessa la cattura per ciuile durante detto arresto, ancorche la porta fosse aperta, e nessuno proibisse l'ingresso, come dichiara il *Scanarol. d. tratt. lib. 3. §. 10. cap. 10. num. 1. &c. fol. 572.* doue adduce anco altre nullità di catture rispetto al luogo, cioè, nell'Vniuersità de Scolari fuor di Territorio, in luoghi priuilegiati dal Principe, e nelle fiere, o mercati. Sopra di che ci sono Statuti, & ordini particolari in molti luoghi, che si deuono puntualmente attendere, & osseruare.

29 Debitori nō possono essere catturati di notte tempo sotto pena di nullità, ancorche s'aspettasse di giorno a condurli in carcere, come proua il *Scanarol. d. §. 10. cap. 12. per tot. fol. 578.*

Quando poi si dica di notte, o di giorno, vedi §. Notte num. 2.

Si come ne doppo lungo tempo dalla concessione del mandato douendosi di nuouo citare la parte a vedere concedere il duplicato, ne duranti le moratorie del Principe, o il termine del mese in confesso preso a pagare, o il termine ad appellare; vedi per il *Scanarol. d. cap. 12. num. 23. & seqq. fol. 580.*

30 Debitori minori di 16. anni compiti non possono esser carcerati per qualsiuoglia debito, peso, o grauezza spettante al Comune di Firenze sotto pena di nullità, e d'essere rilassati senza spesa prouando legittimamente detta età, e questo per non impedirli dall'imparare le lettere, o altre discipline, e buoni costumi. Prouisione del dì. Marzo 1445.

Quando però anno auuta la roba del creditore non si possono difendere con la minore età per non pagare i loro debiti, ma si possono far mettere prigione, fin che paghino come è stato più volte rescritto da S. A. S. in diuerse cause, e tempi, & appaiono ricordi ad vn libro di leggi, e bandi già del Signore Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Gabella delle Farine, & altro a c. 308. Vedi nel §. Nullità num.

Ciò che sia di ragione comune circa la cattura de minori per debiti, vedi nelle mie risolut. stampate al *cap. 52. num. 21. & seqq.* con li Dottori iui allegati.

31 Debitori dichiarati miserabili dalli Buonuomini, e Soprastanti delle Stinche. Vedi §. Creditori num. 23.

32 Debitori tanto del Comune di Firenze, o altre vniuersità, che di particolari persone non possono essere molestati, ne grauati in persona, ne in beni sul mercato della Porta alla Croce, che si fa il Venerdì fuor di detta Porta per vn mezzo miglio per ogni verso, come per Prouuisione delli 28. Aprile 1467. e Bando della Grascia 29. Giugno 1560. vers. Ancora anno ordinato &c. doue s'impone pena di scudi 100. a chi contrafacesse.

33 Debitori delli Scrittoi di S. A. S. per beni proprj patrimoniali, particolari, e priuati, non si anno per debitori priuati, ma per pubblici, perche tutti li priuilegi concessi a beni del Comune, Camera, o Fisco competono anco a beni proprj patrimoniali del Principe Padrone, come più volte è stato giudicato dalla Ruota di Firenze per essere così di ragione, e se ne vede Rescritto delli 28. Agosto 1605. nella Filza 17. di Relazioni della Clarissima Pratica alle Riformagioni a c. 160.

34 Debitori per altro non fuppofti al foro della Mercanzia, o altri Magiftrati della Città di Firenze come non fi poffino fottoporre con qualfiuoglia fcrittura pubblica, o priuata, con patti, o rinunzie generali, o anco fpeciali (mentre il debito non afcenda fino alla fomma di fcudi 100. tutti in vna partita fola, nel qual cafo fi lafciono detti patti, e fottomiffioni in fuo vigore fecondo la difpofizione di ragione) fotto pena di nullità, di modo che non pofsino efsere citati, ne in altri modi moleftati per via di detta Mercanzia fotto pena pure di nullità, danni, fpefe, & intereffi, & altre etiam afflittiue contro chi effequiffe, o commetteffe l'effecuzione da efferne fottopofti al Magiftrato degl'Otto, e Conferuadori di Legge con la preuenzione, vedi il moto proprio di S. A. S. dato in Pifa fotto di 18. Aprile 1602. quale però parla de Pifani, e fuo Capitanato, del Vicariato di Vico Pifano, Lari, Campiglia, Liuorno, Librafatta, loro anneffi, e dependenti.

§. DECRETI.

1 Decreti, o lettere di Magiftrati, e refcritti di S. A. S. come fi deuano intendere. Vedi Refcritti num.

2 Decreti come s'interpongano ne contratti delle donne. Vedi Donne num. 5.

3 Decreti interpofti per falfa caufa in tutto, o in parte come fiano nulli, e non conualidino li contratti, vedafi il *Pico ad Stat. Vrb. glof. 21. num. 35. Gratian. difcep. 122. num. 5. 691. num. 31. 961. num. 24. & 25. Duen. reg. 185. per tot. & Duran. decif. 373. num. 15. Capyc. decif. 51. Scaptic. de Saluian. lib. 3. quaeft. 12. num. 7.*

Sì come anco quando fono fondati fopra vna caufa precedente vera, ma nulla. *Gratian. difcept. 669. num. 6. & per totum Magon. decif. Luc. 13. num. 33.*

4 Decreti fi deuono interporre con cognizione di caufa, di modo, che di ragione ne dourebbe conftare per atti, e fcritture feparate. *Duen. reg. 186. per tot. Menoch. de Arbitr. caf. 171. num. 23. & feqq. Gratian. difcep. 409. num. 30. 153. per tot. 555. num. 12. & 657. num. 15.* Vedi Donne num. 5.

Benche di confuetudine non fi offerui tal difcuffione feparata, ma in luogo di effa il Giudice pigli informazione da parenti, & altri, il che poterfi fare attefta il medefimo. *Gratian. difcep. 861. num. 13. &c. Iofef. Orciol. Confult. Forenf. cap. 28. num. 26. Rot. in Nouiff. part. 7. decif. 89. num. 8.* done che la difcuffione fi proua per quelle parole. *Caufa cognita, & maturè difcuffa &c.*

Deuono però efsere cauti li Giudici in interporli, perche fe fi trouaffero indebitamēte interpofti, & il contratto dannofo fono tenuti efsi, e lor eredi in fuffidio a tutti li danni, & intereffi oltre ad altre pene, come infegna il *Pico ad Stat. Vrb. glof. 21. num. 44. Montan. de tut. cap. 33. num. 6. & feqq.*

5 Decreti non fi poffino interporre in giorni feftiui fe non per cofe pie, & in cafi di neceffità. *Gud. Pap. decif. 215. num. 10. Duen. reg. 188. caf. 4.* con altri addotti dal *Fontan. ad Stat. Vrb. cap. 58. num. 111. & 112.*

6 Decreti fi deuono interporre da quel Giudice, nella iurifdizione del quale fono le perfone contraenti, benche li beni fopra de quali fi contratta fiano pofti nella iurifdizione d'altro Giudice, il cui decreto non è neceffario in riguardo della fituazione de beni, & il medefimo fi dice de Vefcoui, che quello della Chiefa aliehante, e non quello nella cui Diocefi fiano li beni alienati deua interporre il decreto. *Gratian. difcep. 861. num. 18.* e nelle mie Rifoluzioni *cap. 69. num. 58.*

§. DELATORI, E DELAZIONI.

1 Delatori d'archibufi, & altr'armi poffono effere puniti non folo quando faranno trouati, e prefi con effe, ma anco per via di querele, denunzie, notificazioni, o inquifizioni ex offitio nel modo, che fi fa negl'altri delitti, come fi vede dalla legge Generale dell'armi in più capi, e particolarmente num. 88. in fine. Vedi §. Archibufi, e §. Armi.

2 E così in quefta parte refta dichiarata, e corretta l'opinione di molti Dottori, che atteftano li Bandi, che puniscono li trouati con armi, e così per delazione douerfi intendere con effetto, mentre, cioè, faranno anco con effe catturati non baftando la femplice inuenzione. *Bart. & alij in l. Barfatoram C. de fideiuff. & mandat. Menoch. de de Arbitr. caf. 394. num. 42. & feqq. Guaz. deff. 5. cap. 8. num. 3.* pienamente *Farinac. de var. & diuerf. crim. quaeft. 108. num. 131. & feqq. ad 144. & Vulpin. in Suco loc. cit. num. 13. 14.*

3 Delatori d'armi di più forti come fi punifcano, e per armi doppie della medefima forte. Vedi §. Armi num.

4 Delatori d'armi per priuilegio conceffoli delinquendo con effe perdono tal priuilegio, e di ragione poffono effere puniti per la delazione. *Marfil. pract. crim. §. Pro complemento num. 9. Farinac. quaeft. 168. num. 131. Guaz. deff. 29. cap. 2. num. 19. Inf. num. 7.*

Nelli Stati però del Sereniffimo Gran Duca di Tofcana chi ha la facoltà non fi punifce per la delazione, ma folo per il delitto &c.

5 Delatori d'armi proibite fendo con effe trouati le perdono, e di ragione s'applicano al Fifco, benche di confuetudine nello Stato della Chiefa fi concedano alli Bargelli, o altri effecutori, che faccino la prefura. *Farinac. quaeft. 108. num. 9. &c. Guaz. d. deff. 29. cap. 2. num. 21.* Vedi §. Armi num. 38. e 43.

6 Delatori d'armi per fua, o altrui difefa fe poffino effere puniti, vedi il *Caball. refol. crim. caf. 62. & caf. 88.* in fine. Vedi §. Bandi num. 7.

E fe a perfecuzione di Banditi. Vedi §. Bandi num. 7. e §. Armi num. 39.

7 Dela-

7 Delazione d'armi, e sua pena si confonde con la pena dell'insulto, ò altro delitto con esse commesso secondo il *Cephal. cons. 204. num. 42. lib. 2. vedi Farinac. d. quaest. 108. num. 166. & seqq. & Vulpin. in Suec. de delict. & pen. quaest. 22. num. 5.*

Ma però l'opinione contraria è più vera, e s'osserua, e così s'impone l'vna, e l'altra pena, cioè della delazione non auendo licenza, e del delitto con esse commesso, massime nelli Stati di Toscana, doue le pene pecuniarie mai si confondono l'vna con l'altra, ma solo l'afflittiue, che la maggiore sempre confonde, & assorbisce la minore con *Cabal. resol. crim. cas. 158. num. 14. & per tot. Guaz. def. 29. cap. 2. num. 18.* e ancorche fosse imposta la confiscazione di tutti li beni, s'impongono anco l'altre pecuniarie, come attesta il *Cabal. d. cas. 158. in fine*, e nel *cas. 55. per tot.* seguitato dal *Gratiano discep. 840. num. 4. & seqq. & discep. 930. num. 2. & seqq.* Vedi §. Pene num. 19.

8 Delazione d'armi momentanea, non si punisce come attesta il *Farinac. quaest. 108. num. 43. Guaz. def. 29. cap. 2. num. 17.* e così s'osserua giornalmente dal Magistrato degl'Otto, & altri in casi occorrenti.

9 Delazione del pugnale, come sia proibita nello Stato della Chiesa sotto pena dell'vltimo supplizio, e confiscazione de beni in virtù de Bandi generali, e Bolle di Pio IV. e Pio V. benche non si osserui tanto rigore, vedi il *Farinac. d. quaest. 108. num. 52. & Guaz. d. def. 29. cap. 2. num. 16.*

10 Delazione d'armi reiterata più volte, ò continuata si punisce non ostante d'vna sol pena, mentre però il delatore non auesse più volte, & in diuersi tempi delinquito con esse, e così ne fosse stato più volte processato, & inquisito, perche se bene auesse vna volta pagato la pena, o si fosse difeso, può poi anco doppo essere di nuouo molestato per nuoua delazione, vedi *Card. Tosch. litt. D. concl. 159. & 169. per tot. Decian. tract. crim. lib. 8. cap. 4. num. 13.* riferito dal *Farinac. d. quaest. 108. num. 170. & Vulpin. in Suec. d. quaest. 108. in fine*, doue che s'impone vna sol pena, il che io intendo con detta distinzione. E anco fù disegnato dal Vicario di Vico Pisano, & approuato dall'Eccellentissimo Signore Auditor delle Bande in duoi Processi contro Anton Filippo Dini da Buti in Filza Processi de Rettori d'Agosto 1663. num 97. nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto; se bene il Magistrato fù di diuerso parere auendo detta delazione per vna sola continuata, & imponendo vna sol pena, e tornò nel negozio, approuato il parere del Magistrato per rescritto del dì 2. Nouembre 1663. come in Filza de Negozj num. 1376.

§. DELINQVENTI.

1 Delinquenti di Stati alieni, ancorche non siano banditi non possono entrare nelli Stati di S. A. S. senza saluocondotto. Vedi Banditi num.

2 Delinquenti nel Barco Reale in materia di caccie condennati alla Galera, o altra pena maggiore non si possono scientemente raccettare, o accompagnare, o darli altro aiuto, o fauore nel Dominio Fiorentino sotto pena dell'arbitrio fino alla galera inclusiue, e si crede alle guardie. Et in oltre detti condennati alla galera, o maggior pena possono essere da tutti presi, & ammazzati, e chi gli darà viui in poter della Giustizia, ancorche fossero Bargelli, o altri obbligati, guadagnano premio di scudi 50. e morti di scudi 25. d'oro per ciascuno, dato viuo, o morto respettiuamente. Bando delli 17. Maggio 1632. per totum.

3 Delinquenti quando godino l'immunità della Chiesa, ò no, vedasi il *Clar. §. fin. quaest. 30. Guaz.* & altri da me addotti nel §. Assassini num.

Se fuggendo in Chiesa mentre si conducono al supplizio si possino da quella estrarre, vedasi il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 69. Clar. d. quaest. 30. num. 21.* & altri casi particolari, e curiosi racconta il medesimo P. Manara *Interrogat. 70. 71. 72. & 73. & il Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 10. cap. 9. per tot. fol. 570.*

4 Delinquenti pigliando l'abito Clericale, doppo commesso il delitto senza duolo, & animo di fraudare la giurisdizione secolare si esimano da quella, & in che modo si possa conoscere, vedi il *Claro §. fin. quaest. 36. vers. saepe. & c. Cabal. resol. crim. cas. 108. per tot. Gratian. discep. 226. nu. 29. Farinac. de inquisit. quaest. 8. num. 104. & seqq.*

5 In ogni caso però douerebbero essere puniti dal Giudice Ecclesiastico. *Cabal. cas. 259. per tot.*

6 E se fussero stati condennati dal Giudice secolare, auanti preso l'abito Clericale in fraude della Giustizia, possono quanto a' beni esser puniti dal medesimo Giudice secolare, ma quanto alla persona, deuono esser puniti dall'Ecclesiastico, se però il Laico non aurà preuenuto auanti al Chericato anco contro la persona, nel qual caso fatta prima la degradazione con cognizione di causa dall'Ecclesiastico, può punirli ancora personalmente. *Duen. reg. 100. limit. vlt. Tondut. de praeuent. par. 2. cap. 53. num. 6. San Felic. decis. 2.* e vedi *Farinac. d. q. 8. nu.*

7 Delinquenti non accusati, nè condennati, benche la pena fosse imposta ipso iure, e ci entrasse la cõfiscazione, non sono tenuti in foro di conscienza manifestarsi, e dare li beni al fisco, ma solamente emendare li danni alla parte offesa, perche nõ si diuiene mai all'esecuzione della pena se prima non segua la sentenza declaratoria del fatto sopra il quale la legge dispone, *Clar. §. fin. quaest. 80. vers. vlt. Guaz. def. 33. cap. 25. & il P. Manara Interrog. 139. fol. 228.*

8 Delinquenti non sortiscono il foro, ne possono essere puniti nel luogo della persona offesa fuori della sua patria, se per altro non siano sottoposti, perche non s'attende il foro della persona offesa, ma solo del luogo del commesso delitto,

o dell'

o dell' origine, o domicilio dell' istesso delinquente, e non dell' offeso, *Cabal. resol. crim. cas. 3. per tot. & cas. 162. per tot.* Si suole nondimeno fare il processo informatiuo anco nel luogo della persona offesa per sapere, e inuestigare se a tale delitto fosse interuenuto alcuno suddito, o altro, che desse Iurisdizione, e materia da poter procedere, &c.

9 Delinquenti fuori della Iurisdizione, e territorio del suo Giudice, ò Principe, possono essere processati, non solo nel luogo del delitto, ma anco nelle patrie loro in riguardo dell' origine, e domicilio, che li fa sottoposti, massime se ci fosse la querela della parte, *Clar. §. fin. quæst. 39. Cabal. cas. 3. num. 9. & cas. 162. num. 3. & seqq. Guaz. def. 1. cap. 26. nu. 4. Tosch. litt. D. concl. 181. & 182. per tot. Magon. decis. Luc. 36. nu. 1. & decis. 70. per tot. Farinac. de Inquisit. quæst. 7. nu. 20. & seqq.* Vedi Corpo di Delitto *nu. 7. & 21.*

Che a querela della parte si possa procedere nel luogo dell' origine, o domicilio del delinquente per i delitti commessi altroue non hà dubbio come sopra, ma non poterfi ciò fare ex officio; tiene il *Guaz. def. 1. cap. 24.* se bene, *vedi Tondut. de præuent. part. 2. cap. 11. nu. 1. & seqq. & in questo nel* §. Delitti, n. 57. & altri che tengono assolutamente esser permesso anco ex offitio.

Che possino anco esser puniti, doue auessero conuersato per dieci anni, rispetto à Delitti commessi in detto decennio, vedi *Farinac. de inquisit. quæst. 7. num. 4. & seqq. con il Vulpin. in Suco nu. 4. & il Clar. §. fin. quæst. 39. nu. 5.* doue intende, mentre la conuersazione sia tale, che abbia indotto il domicilio.

10 Delinquenti nella Chiesa, o altro luogo immune, sendo laici si puniscono in riguardo del delitto principale dal Giudice laico, & in riguardo del sacrilegio ha luogo la preuenzione frà il Giudice laico, & Ecclesiastico. *Cabal. resol. crim. cas. 194. per tot.* & io dissi nelle mie *resolut. cap. 9. per tot. Tondut. tratt. de præuent. par. 2. cap. 29. num. 33. & seqq.*

11 Et il medesimo si dice se vn laico ferisse vn Sacerdote, che resta per tal delitto sottoposto al suo Giudice secolare, vedi §. Sacrilegio num. 5.

12 Delinquenti più insieme con' animo deliberato, e premeditato sono tutti tenuti alla medesima pena ordinaria del delitto pena d'vno libera, gl'altri quãto alla vendetta publica, benche quãto all' interesse della parte, basti vn sol pagamẽto, al quale sono tutti tenute insolido, senza poter repetere la rata frà loro, perche *rei turpis non datur actio*; se poi non ci fosse la premeditazione, ma il caso fosse meno accidentale sarebbe ciascuno tenuto solamente del fatto proprio, e nõ de compagni, quando si può discernere il fatto dell' vno dall'altro, e non si potendo discernere sono tutti tenuti insolido alla pena pecuniaria, & interesse della parte vn sol pagamento bastante come benissimo proua, & attesta dell' osseruanza, *il Cabal. resol. crim. cas. 198. num. 11. & 12. & per tot. Card. Tosch. litt. D. concl. 186. per tot. Magon. decis. Luc. 47. num. 27. & 54.* e vedasi *il Menoch. de Arbitr. cas. 362. per tot.* doue ottimamente distingue nouè casi, e quell' ottauo al nu. 23. e 24. tiene, che se bene la rissa sia accidentale, e non consti chi abbia dato il colpo mortale, ma ben si chi sia stato l'auttore di essa, questo solo sia tenuto dell' omicidio, e gl' altri de auxilio, e vedi §. Omicidio, e pienamente *il Farinac. de pæn. temper. quæst. 96. per tot. doue al num. 63. e 64.* proua, che l'autor della rissa sia sempre tenuto alla pena ordinaria del delitto; & anco gl' altri quando constasse da precedente trattato, e deliberazione, &c. *Cabal. de om. gen. homicid. n. 111. & seqq. & Vulpin. in Suco Farinac. d. q. quæst. 96. per tot.*

13 E quando per l' incertitudine, e moltitudine de delinquenti si deuano tutti assoluere, o condennare in pene arbitrarie minori dell' ordinarie vedasi *il Tiraquel. tract. de pæn. leg. caus. 47. & Bonifac. de furt. §. 10. num. 264. & seqq. ad 283. fol. 387. Farinac. de pæn. quæst. 96. per tot.*

14 Delinquenti notorj non ancor banditi se possino essere offesi come quelli, che in breue si hanno a bandire. Vedi §. Banditi nu.

15 Delinquenti se possino rinonziare alle difese, vedi il P. Mainara con i Dottori da lui allegat. nell' interrogat. 195. fol. 302. doue, che se l' inquisizione e giusta possono, e se ingiusta peccano, e vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 39. num. 11. &c.*

16 Delinquenti presentati al Giudice dal padre, o da figliuoli, come non possino esser puniti di pena ordinaria, vedasi *il Menoch. de arbitr. cas. 347.* Ma questa cautela nõ si osseruare in oggi da Giudici attesta *il Clar. §. fin. quæst. 60. vers. Solent. &c. Farinacc. de pæn. temper. quæst. 98. nu. 164. & seq.*

17 Delinquenti come possino impune negare il delitto, & per fas, & nefas redimere il proprio sangue, vedasi *il Menoch. de arbitr. cas. 314. num. 18. & 19. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 160. §. Reus. per tot.*

18 Delinquenti per causa d' amore, quando si possino scusare dalla pena ordinaria, vedasi *il Clar. §. fin. quæst. 60. vers. Est & amor, &c. & il Menoch. de arbitr. cas. 328. per tot.* doue dice molte cose della forza, & impeto d' amore. *&c. Farinac. de pæn. temper. quæst. 98. num. 77. & seqq. Scanarol. de visit. Carcer. lib. 2. §. 35. num. 27. & 28. fol. 362.* doue, che anco alle volte la pena diuenta maggiore per causa d' amore, *& il Vulpin. in Suco Farinac. loc. cit. num. 8. & 9.*

E come si punisca chi desse beuande amatorie, il medesimo *Menoch. cas. 368. per tot. o vero 358.*

19 Delinquenti sendo vna volta assoluti difinitiuamẽte non possono più esser molestati per il medesimo delitto, se poi fossero assoluti ab obseruatione, o con la Clausola rebus sic stantibus, o simili come si costuma quando pienamente non consta della lor innocenza possono di nuouo esser molestati

lestati sopravenēdo nuovi indizj *Clar. §. fin. quaest. 57. Guaz. deff. 2. cap. 7. Cabal. cas. 93. & cas. 162. Farinac. de Inquisit. quaest. 4. & Vulpin. in Suco per tot. Tusch. litt. A. concl. 53.* vedi *Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 29.* e Riforma delli 9. Aprile 1432.

20 Assoluti dal Giudice Ecclesiastico, o in foro penitenziale per delitti di misto foro, se possino essere puniti dal Giudice secolare vedi *Clar. d. quaest. 57. vers. Sed hic &c. Guaz. deff. 2. cap. 7. num. 55. & deff. 36. cap. 11. Menoch. de Arbitr. cas. 539. num. 31. & seqq. e nelle mie Risolut. cap. 9. num. 7. & 8. Tusch. d. concl. 53. num. Farinac. loc. cit.*

21 Assoluti dalla criminalità non possono essere condennati a' danni, & interessi della parte, perche levato il principale cessa l'accessorio, e però è inetto il riservo, che qualche volta si fa d'agere civilmente nelle sentenze criminali assolutorie, vedi *Gratian. discep. 144. num. 63. & 525. num. 16. &c. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 2. cap. 14. num. 35. & 36. Inf. num.* 28. e §. Ladri n. 23.

22 Delinquenti possono avanti che siano condennati repudiare gl' utili, o altro che se li pervenisse, acciò non vadi al Fisco, ma non doppo la condennazione, sendo all'ora veri debitori del Fisco come prova il *Peregr. de iur. Fis. lib. 5. tit. 1. num. 190. & seqq.* Contro l'opinione d'altri, che tengono indifferentemente potersi repudiare anco doppo la condennazione, come ho detto nel §. Banditi num. 31. Vedi §. Debitori num. 2. e 3. & il medesimo *Peregr. d. tract. lib. 6. tit. 7. num. 38. & seqq.*

Che li debitori del Fisco non possino repudiare in pregiuditio del medesimo per la tacita ipoteca, e privilegio del Fisco, benche ne privati sia diverso, vedi *Gratian. decis. 17. per tot.*

23 Delinquenti sospetti, & in casi gravi devono diligentemente interrogarsi circa la sostanza del fatto, e circonstanze antecedenti, concomitanti, e susseguenti, benche tal volta lontane dal fatto, della causa, luogo, tempo, modo, dove siano stati, con chi abbino mangiato, e conversato nel tempo del delitto, poco avanti, e poco doppo per poterli in ogni caso convincere di mendacio, e levarli l'occasione di fabbricare false difese, e negative con esaminare tutti li nominaai da loro, e così non solo circa il fatto principale, ma anco sopra d'ogni particolare indizio, cominciando sempre alquanto alla lontana per ordine antecedente, o retrogrado per arrivare all' intento di ridurli in maniera, e stato che confessino quello che vedono non potere negare, tanto del fatto principale, che degl' indizj, che si pretendono contro di essi, e questo in più, e diversi constituti secondo la qualità delle cause, e persone, e secondo che dalle risposte loro sarà somministrata materia, di che però non si può dare certa regola, ma si rimette alla prudenza del Giudice, cominciando per lo più ad interrogarsi del casato, cioè, della qualità, & esercizj de lor' antenati, della nazione, patria, abitazione educazione, età, esercizio (molte delle quali cose però si sogliono alcuna volta brevemente comprendere nel titolo del constituto), ricchezza, povertà, amici, compagni, se siano plebei, Cittadini, forastieri, sciolti, o maritati, privati, o posti in dignità, padri, o figliuoli di famiglia, se più stati inquisiti, o carcerati, per qual causa, che esito avesse, perche abbino mutato abitazione, luogo, o patria, e cose simili, dalle quali si possono cavare indizj, e sospetti circa le loro persone, e poi della causa della carcerazione, e così a poco a poco descendendo al fatto, circostanze, & indizj come sopra, & in ultimo più strettamente riepilogando gl' indizj più gravi, e facendo confronti (quando si stimassero utili), & interrogandoli prima circa le persone de testimonj esaminati, e d'altri ancora non esaminati, acciò non possino facilmente prevedere chi contro di essi si siano esaminati, e per levarli l'occasione di false abiezioni, constringerli a confessare la verità con farli rispondere chiara, & adequatamente anco per mezzo di tormento bisognando a quest' effetto solamente mentre già consti del corpo del delitto, e precedino indizj da poterli così strettamente interrogare, senza che anco (in questo caso) abbino avuto copia degl' indizj, e inquisizione, che si da solo nel termine delle difesa, facendo notare in processo il pallore, il timore, rossore, sbigottimenti, & altri accidenti: Si ammettono però le risposte qualificate quando si possono risolvere in pure affirmative, benche scusino dalla pena ordinaria conforme si è detto nel §. Confessione num. 18. & seqq. Et in confermazione di quanto sopra, vedi pienamente il *Cartar.* nella sua *Pratt. Interrog. reor. lib. 3. cap. 1. 2. & 3.* dove anco pone più formule di tali constituti da farsi come sopra in casi gravi &c. Vedi §. Giudici num. 98. §. Indizj num. 11.

24 Delinquenti non volendo confessare la verità, ne si potendo quella avere in altro modo, possono, e devono (in sussidio con precedenti monizioni, & esortazioni venendo brevemente in questo caso al fatto senza alcun' apparato, o circuito) essere sottoposti a tormenti, de quali il più usitato è la fune, capra, o sveglia in alcuni casi, mentre però si tratti di delitti, che portino pene afflittive, o anco pecuniarie gravi secondo la qualità delle persone, ne ei sia altro impedimento, e precedino indizj legittimi, & a bastanza giustificati con i quali devono essere commensurati li tormenti ad arbitrio del Giudice regolato dalla ragione, di modo che la fune non soglia passare lo spazio d'un ora, e per lo più non arrivarvi, notando in processo tutto quello che diranno, o faranno, e persistendo nella negativa se pareranno a bastanza purgati gl' indizj s' assolvono con la Clausola rebus sic stantibus, & alcuna volta si rilassano con malleuadore di rappresentarsi, o non essendo ben purgati trattandosi di delitti gravi si possono anco condennare in qualche pe-

na

na arbitraria. Quando poi auessero confessato, o fossero conuinti s'interrogano (premesse le douute proteste) generalmente d'altri delitti, e compagni ne casi permessi senza nominare alcuno in specie se non vi fossero indizj particolari, e si ripongono in carcere separata, acciò non siano instrutti a reuocare la confessione per fargliela ratificare il giorno seguente fuor de tormenti, e ratificata che sarà, (ò spontaneamente emanata, che non ha bisogno di ratificazione) se li assegna vn breue termine di dua, o tre giorni ad opporre contro di essa volendo, o potendo, ma se non volessero ratificarla si possono di nuouo per la variazione torturare anco fino in tre, e quattro volte se li primi indizj fossero grauissimi, e persistendo si rilasciano con malleuadore di rappresentarsi, o si assoluono con la detta Clausola, o vero senza tante torture si condannano in pena arbitraria secondo l'vrgenza degl'indizj, qualità del fatto, e persone.

E perche si trouano alcuni, che anno malie, ò incantesimi per lo più cauati da Scritture Sacre in peruerso senso per non sentire il dolore de tormenti, non è lecito romperli con altri incantesimi, ma solo con modi permessi, che sono d'auuertire in prima, che non sia difetto dalla parte dell'interrogante, o essecutori, mutare il tormento, la carcere, non li lasciare portare seco cos'alcuna, leuarli tutti li panni, farli radere in ogni parte, non permettere che li sia somministrato da mangiare, ne altro di fuora, non li lasciare parlare, o borbottare sotto voce, e fra se mentre si legano, ma interromperli di continuo con interrogatorj, acciò non possino dire le loro cantilene per detto effetto, quando di ciò si dubitasse, come si raccoglie da quello, che amplamente discorre il *Cartar. nella d. Pratt. d'interrog. li rei lib. 4. cap. 1. & cap. 2. per tot.* doue mette più formule de Constituti nella fune, sueglia, capra, & altri tormenti, come anco d'annotare gl'accidenti, di torturare sopra compagni, & altri delitti, per auer precise risposte, della ratificazione, & altro pienamente in questa materia &c. Vedi §. Tortura, e §. Confessione &c.

25 Delinquenti, o tentanti delinquere con archibusi, o in altro modo grauemente nella Città di Firenze contro Graduati che seruino S. A. S. per Consiglieri, Auditori, Segretarj, Prouueditori, o altri Ministri principali, che abbino iurisdizione ad arbitrio de Ministri della Cancelleria degl'Otto, o del Bargello, come si deua procedere contro di loro dando segno alli Ministri delle Porte con tre tiri d'Artiglieria dalla Torre del Palazzo del Bargello, acciò serrino subito non lasciando vscire alcuno senza licenza, e tutti li conuicini di fuora deuino correre, e dar le campane all'armi per fermare li delinquenti, o sospetti, vedi il Bando sopra ciò publicato sotto di 23. Ottobre 1593.

26 Delinquenti che non godino dell'immunità della Chiesa (oltre gl'espressi dalla Bolla di Gregorio XIV. come ho detto nel §. Assassini num. 5.) sono anco questi, cioè, chi commettesse omicidio con veleno, Donne che con mali medicamenti facessero aborto, o che ammazzassero li figliuoli infanti, come è stato dichiarato dalla Sacra Congregazione dell'Immunità della Chiesa sotto di 3. Dicembre 1632. secondo che riferisce il Diana nel Tomo 5. delle sue Opere Morali *tit. Qui non gaudeant immunitate.* Vedi §. Veleno num. 4.

27 Delinquenti soliti delinquere per il passato più grauemente si puniscono, & anco più rigorosamente contro di loro si procede, intendendo per delitti simili, mentre non si fossero ridotti al ben viuere, o mentre non fossero minori, e che siano confessi, conuinti, o condennati per detti delitti antecedenti, benche poi auessero pagata la pena, o fossero stati graziati, o fossero prescritti, o non fossero stati puniti, o fossero stati commessi fuor del territorio, e quando anco possino esser degni di compassione, & altro, vedi il *Scanarol. tratt. de Visitat. Carcer. lib. 1. §. 13. cap. 5. per tot. Farinac. de delict. & pæn. quæst. 23. per tot.* doue anco *il Vulpin. in Suco fol. 37.* & in questo §. Ladri num. 11. e num. 20.

28 Delinquenti si possono condennare non solo nelle pene de delitti, ma anco alli danni, & interessi della parte offesa, mentre però siano confessi, o conuinti, e non semplicemente condennati per indizj anco indubitati in pena straordinaria, e mentre tal'interesse, e danni siano stati domandati dalla parte, auanti la sentenza, e non doppo, di che vedi il *Scanarol.* con altri da lui citati nel *d. tratt. lib. 2. §. 2. cap. 14. num. 29. & seqq.* e §. Ladri num. 23.

Che si possino condennare alla restituzione, benche non totalmente conuinti, o confessi, mentre vi siano tante proue, o indizj che potessero bastare per ottenere in causa ciuile ad arbitrio del Giudice, fu osseruato dal Magistrato degl'Otto del mese di Giugno 1664. nella Causa contro Francesco Mangioni, come al Giornale 611. e vedi nel §. Contumaci num. 24. & seqq.

29 Delinquenti, a' quali sia stata promessa l'impunità, se li deue mantenere nel modo che parla, e parlando d'omicidio non s'estende all'assassinamenti, non sono però tenuti manifestare li fratelli, e basta che somministrino indizj sufficienti a tortura, possono esser loro torturati ad purgandam maculam, ordinariamente non si conceda a principali, ne quando già ci sono indizj della formula di tali impunità, & altro vedi *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 3. cap. 3. per. tot.* Vedi §. Compagni num 6. §. Giudici num. 33.

30 Delinquenti acciò si possino dire legittimamente conuinti per testimonj si ricercano quattro cose, prima che siano almeno due, o tre testimonj, secondo che siano contesti di luogo, e tempo, e non singolari, terzo siano d'ogni eccezione maggiori, quarto cócludino per necessità quello

che

che depongono, vedi *Boss. tit. de Conuict. num. 1 r. Tusch. litt. C. concl.* 1032. *Farinac. cons.* 193 *num.* 41. *lib.* 2. *& cons.* 182. *num.* 1. Ne' casi però di difficile proua, e che non si possono direttamente prouare per testimoni come ne' delitti di carne, e simili, bastano indizi, e conietture indubitate ad arbitrio del Giudice regolato dalla ragione ad effetto d'imporre pene arbitrarie, & anco ordinarie, ma pecuniarie di che, vedi nel §. stupro num. §. Pene num. §. Condennati num. 30.

31 Delinquenti, e simili se siano furiosi, dementi, o pazzi ad effetto di scusarli dalle pene, o cose simili si deue stare al giudizio de' Medici. Però di quante sorti di pazzia, furore, o demenzia si truouino, lor differenze, e segni tanto di fatti, che di parole, da quali cause, o difetti deriuino, come dall'età, sesso, passioni graui d'animo, prauità di costumi, malinconia, amore, vbriachezza, letarghi, e simili profondità di sonni, apoplesia, epilepsia, interlunio, o lunatico, parossismo, tocco di saetta, frenesia, rabbia, oppressione diabolica, sincopi, agonia di morte, mali lunghi, e vehementi, come di peste, e simili, parafrenesia, ipocondria, dilucidi interualli, soffogazione, o furore d'vtero nelle donne, che spesse volte si da di maniera, che da semplici sono stimate spiritate, & altri mali, che causano alienazione di mente, ignoranza, pazzia, stolidezza, obliuione, se tali passioni si presumino durare, de' muti, e sordi, e cose simili molto vtili, e curiose, vedi appresso il *Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 1. per tot.* doue esamina per ordine 23. *quæst.* circa le sudette materie, & in questo nel §. Delitti num. 13. & 14. Si deue però auuertire che la pazzia non sia simulata, e finta, e come questo si possa conoscere, vedi il medesimo *Zacch. lib. 3. tit. 2. quæst 5. per tot.* E come, e da quali atti si proui il furore, o pazzia il medesimo. *Zacch. tom. 2. cons. 52. & decis. 2. 5. 9. & 70. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 539. per tot. & concl. 541. con più seqq. per tot. Mascard. de probat. concl. 502. per tot.*

§. DELITTI.

1 Delitti come, e fra quanto tempo si prescriuano, vedi §. Malefizi n.

2 Delitti graui come d'omicidi, furti, e simili deuono riuelarsi alla giustizia fra giorni tre dall'auta notizia de' delinquenti, sotto pena di scudi 200. & arbitrio da estendersi fino alla galera inclusiue, & essendo denunziati li già commessi da complice, purche non sia il capo se li concede l'impunità per la sua persona, mentre somministri indizi tali, che la giustizia possa conseguire il suo intento, che almeno sia luogo a pena arbitraria, e al medesimo, o altri premio di scudi 25. fino a 50. per volta, e di più facultà di rimettere vn condennato alla galera, o bandito di vita secondo la qualità de' delitti, o persone venute in mano della Corte a dichiarazione del Magistrato degl'Otto, o altro Giudice doue fossero stati denunciati, e condennati li delinquenti. Bando contro quelli che non tenelano alla giustizia i delinquenti graui delli 22. Nouembre 1629. inf. numero 5. e nel §. Premio numero.

3 E sotto nome di delitti graui vengono le transgressioni degl'ordini della gabella del sale tanto per le pene che per li premi come per indulto delli 21. Maggio 1653.

E come di ragione comune si deuano riuelare, e scoprire i delitti futuri da chi ne auesse scienza, per ouuiarli, senza però nominare la persona, altrimenti siano sospetti di complicità, e possino essere puniti ad arbitrio del Giudice, come se potendo non gl'impedissero, ciò che sia in foro di coscienza, di ragione ciuile, e canonica, & altro in questo proposito, vedi appresso il *Menoch. de Arbitr. cas.* 355. 473. *num.* 40. *& cas.* 537. *num.* 27. *& seqq. & cas.* 414. *& il Farinac. con il Vulpin. in Suco de indic. & tortur. quæst.* 51. *per totum*.

4 E come questi tali denunciatori deuano essere sicuri da ogni persecuzione, o molestia per tal causa, vedi §. Denunciatori n. 2.

5 Che le pene cominate a chi nō riuela li delitti s'intendino solamente contro li delinquenti che nō riuelano li complici, e contro li derobati, che non danno notizia alla Corte de' furti fattili, & altri particolari in materia di furti, & impunità a chi li riuela ancorche fosse principale, intendendo però de' passati, e non de' futuri, vedi la dichiarazione fatta sotto di primo Giugno 1633 e §. Derobati n. 1. & 2.

6 Delitti d'omicidi, assassinamenti, furti, sacrilegi, violenze, incesti, e coiti nefari, e dannabili, e d'armate, e congregazioni di gente, per offendere altri si deuono tutti punire secondo le leggi, statuti, ordini, e prouuisioni della Città dominante di Firenze, o dell'ius comune in lor difetto, e non secondo li statuti, & ordini de' luoghi particolari sottoposti, che in detti casi s'intendono derogati, e cassi. Legge delli 9. Febbr. 1542. dalla quale viene anco leuata l'applicazione di parte di confiscazione agl'eredi dell'vccisi, riseruata però alle comunità che l'auessero per priuilegio.

7 Delitti non si presumono mai commessi senza causa, onde constando del delitto, e non della causa si presume fatto ad instanza d'altri, e può il delinquente torturarsi perche nomini il mandāte *Farinac. n.* 154. *de indic. & tort. qu.* 37. riferito nell'Addizioni dell' *Ambrosin. fol.* 459. *dec.* 58. Che in dubbio non si presuma il delitto, e si deua interpretare per l'esclusione di esso amplamente dichiara *Farinac. de reo confess. & conuict. qu.* 85. *per tot. inf. n.* 50.

8 Delitti commessi occultamente, e da nascosto si puniscono più grauemente quando siamo in ge-

nere permissorum, perche chi fa da nascosto, quello che poteua fare alla scoperta si presume in dolo; ma quando siamo in genere di cose prohibite di sua natura si punisce più grauemente chi delinque alla scoperta per il scandolo che ne dà *Clar. §. fin. quæst. 60. vers. Sed an &c.*

E quando dall' atto fatto pubblicamente ne resulti l'esclusione del delitto inferendo a più particolari, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 244. per totum*.

9 Delitti se si deuono punire secondo le leggi, e bandi veglianti al tempo del commesso delitto, o più tosto secondo le leggi, e bandi rinouati al tempo della sentenza, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 156. per tot.*

10 Delitti quando si dicano di tratto successiuo ad effetto che commessi dal seruitore si possino dir commessi con scienza del padrone, e che ne sia tenuto, vedasi il *Gratian. discep. 625. n. 39.*

E quando si presumano commessi con volontà del padre, padrone, amico, o parente *Menoch. lib. 5. præsump. 27. per tot.*

11 Delitti di più sorte resultanti dal medesimo fatto, e rissa quando vno assorbisca gl' altri, di modo che si deua imporre vna sol pena, o pure più pene, vedasi amplamente il *Cabal. cas. 158. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn quæst. 22. per tot. Gizzarel.* con gl' Addenti *decis. 90. per tot.*

12 Delitti commessi senza dolo non si puniscono di pena ordinaria, ma arbitraria al Giudice secondo la qualità del fatto, e delle persone *Menoch. de Arbitr. cas. 324. per tot.* doue esemplifica in più casi &c. e come ne' delitti si ricerchi il dolo, altrimenti sia luogo solo a pene arbitrarie, secondo la qualità, e modo della colpa, vedi plenamente *Farinac. tit. de pæn. temperand. quæst. 87. Inspect. 1. & 2 per tot. inf. n. 50. & 43.*

13 Delitti commessi da vn dormiente in sogno, come si puniscano, vedi il *Clar. §. fin. quæst. 60. vers. quæro &c. Menoch. de Arbitr. cas. 327. per tot. Farinac. de pæn. temperand. quæst. 98. n. 62. & seqq.*

14 E come si puniscano li commessi da vn' imbriaco, o furioso, quanto all' imbriaco, vedasi il *Clar. §. fin. quæst. 60. vers. propterea &c. Menoch. de Arbitr. cas. 326. per tot. Duen. reg. 259 ampliat. 4. Farinac. de' pæn. temperand. quæst. 93 per tot. & Scanarol. de visit. carcer. lib. 1. §. 14. cap. 2. n. 18. & seq. Cabal cas. 294. n. 86. & cas. 297. n. 7. & seq.*

E quanto al furioso vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas. 325. per tot. Clar. d. quæst 60. vers. Item quæro &c. Duen. reg. 259. ampliat. 3. Cabal. cas. 297. per tot. P. Manara Interrogat. 66. fol. 113. Farinac. loc. cit. quæst. 94.*

E che si possino punire li parenti più prossimi, a' quali s'appartenga la custodia di tal furioso *Cabal. d. cas. 297. verso il fine, & Montan. de tut. cap. 28. n. 15. & c. Farinac. d. quæst. 94. n. 45.* doue intende pro modo culpæ &c. *& Scanarol. de Visitat. Carcerat. §. 3. cap. 3. n. 17. & c.*

Vedi Delinquente num. 31. e così fu ordinata la cura a' parenti del Magistrato degl' Otto, sotto di 24. Dicembre 1663. come in filza de' negozi num. 1526.

15 Delitti chi si vantasse d'auer commesso può di tale iattanza essere punito ad arbitrio del Giudice, benche non fosse vera. *Menoch. de Arbitr. cas. 331. per totum*, doue però riferisce tenere in contrario il *Boerio decis. 108. in fine*, vedi *§.* Confessione n. 1.

16 Delitti notori in vn luogo se si possino propalare in altro luogo doue non si sappino, & a chi conosce il diffamaro, vedi il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche. *Interrogat. 199. fol. 305.* doue tiene l'opinione affirmatiua, purche ciò non si faccia con mala intenzione, o sia interesse pubblico che si sappino.

17 Delitti commessi in occasione di giostre, corsi, o altri giochi pubblici permessi quando siano punibili, o nò, vedisi il *Menoch. de Arbitr. cas. 400. per tot.* doue distingue noue casi, *& Farinac. de Homicid. quæst. 126. part. 1. n. 25. & seq.* doue anco il *Vulpin. in Suco nu. 8. & seqq.*

18 Delitti commessi per causa, e amore d'altri, ma però senza lor mandato, e trattato, quanto ad essi non paiono punibili secondo l'opinione di molti, benche altri tengono essere luogo a pena arbitraria anco contro quelli per causa de' quali sono stati commessi, di che vedasi l'Osasco *decis. 104. nu. 2. & il Menoch. de Arbitr. cas. 471. per tot.*

19 Delitti quando, & in che modo si possino prouare per scrittura priuata, o pubblico instrumento, vedasi il *Genoua nel tratt. de script. priuat. lib. 1. quæst. 15. per tot. fol. a me 57. & quæst. 4. num. 108. fol. 11. Card. Tosch. litt. D. concl. 174. per totum Farinac. de reo Confes. quæst. 84. per tot. & Vulpin. in Suco.*

20 Delitti che non anno il lor proprio, e particolar nome tutti cadono sotto nome di Stellionato, (così detto da vn' animale inuidiosissimo, e fraudolentissimo) la cui pena è arbitraria al Giudice, secondo la qualità del dolo, e così ogni volta, che si commette qualche atto doloso contro le leggi, buoni costumi, & in pregiudizio d'altri non auendo altro nome particolare, si chiama Stellionato, e si punisce come sopra. *Boss. tratt. crim. tit. de Crimin. Stell.* con altri addotti dal *Menoch. de Arbitr. cas. 381. per tot. Bonifac. de furt. §. 9. num. 100. & c. fol. 308. Farinac. de delict. & pæn. quæst. 19. n. 32. & seqq. & Vulpin. in Suco num. 7. fol. 31.*

21 Delitti non si prouando, come, e quando siano tenuti li denunciatori, o almeno deuino essere assoluti li querelati, vedi *§.* denunciatori n. 5. 6. e 7. & *§.* birri n. 10.

22 Delitti attentati, benche non commessi possono di ragione essere puniti se non di pena ordinaria, almeno estraordinaria ad arbitrio del Giudice, massime quando si è venuto ad atti prossimi, e si

si tratta di casi graui, e atroci, e così anco si osserua di consuetudine, di che vedasi amplamente le *Menoch. de Arbitr. cas. 360. per tot. Clar. §. fin. qu. 92. per tot.* doue anco il *Baiard. &c. Barbos. de Axio. iur. Axiom. 17. per tot. Gratian. disc. 36. n. 53. & seq. & Guaz. deff. 33. cap. 24. per tot. Bonifac. de furt. §. 3. num 49. & seq. fol. 123. Farinac. de Homicid. quæst. 124. part. 2. per tot. quæst. 122. part. 2. & quæst. 123. Inspect. 4. & de Crim. Læs. Maiest. quæst. 116. §. 4. per totum, & il Vulpin.* in tutti detti luoghi, e vedi §. furti n.

23 E che il solo sforzo, & attentato di ammazzare con archibusi quando si è venuto all'atto prossimo di sparare con lo sgrilettamento, benche non sia seguito lo sparo, ne alcuna offesa si punisca per la legge municipale ne' Stati di Toscana con pena di forca, e confiscazione di beni, vedi *Cabal. cas. 152. num. 1.* e conferisce il *Menoch. d. cas. 360. num. 36. &c.* con gl' altri sopracitati, vedi §. Ammazzare n. 1.

24 Quali siano li delitti reputati graui, e atroci, ne' quali si possa procedere a pena arbitraria per il solo attentato prossimo, benche non ne sia seguito alcun effetto, vedi *Menoch. d. cas. 360. n. 24. & seqq. ad* 86. doue porta 36. casi punibili per il solo attentato. *& cas. 356. num. 21. & 87. & cas. 286. num. 27. Socin. reg. 31. per tot. Felin. in c. 1. de præsump. e nel tratt. Quando puniatur conatus per tot. Farinac. de delict. & pæn. quæst. 18. num. 59. & seq. & il Vulpin. in Sueo num. 23. & seq.*

25 Se però la pena fosse imposta, ipso iure, vel ipso facto, o si trattasse di cose leggieri, non aurebbe luogo, per il solo attentato, *Menoc. d. cas. 360. n. 86. &c.*

26 Delitti mentali, senza atti prossimi non sono punibili in foro esteriore, e anco alle volte non arriuano a peccato mortale, ne veniale, mentre non se li presti il libero assenso, e quando siano peccato per il consenso, e in quanti modi si considerino questi pensieri di delinquere ad effetto, che siano peccaminosi egregiamente dichiara da vedersi il *Menoch. d. cas. 360. num. 2. & seqq. ad 23. &c. & Magon. decis. Flor. 88. num. 10. & seq. Bonifac. de furt. §. 3. num. 50. fol. 123.* vedi §. furti n. 31.

27 Delitti commessi con aiuto, & assistenza d' altri, se l' aiuto sarà dato auanti il delitto con prestar armi scientemente, far animo, dar consiglio, promettere assistenza, e cose simili perche segua, o pure nell'istesso atto del delitto con amenazione, o semplice assistenza, benche alquanto alla lontana con precedente trattato d'accorrere bisognando per rendere il delinquente più animoso, e audace, si puniscono dell'istessa pena tanto ne' principali, che negl'ausiliatori: se poi l'aiuto fosse dato dopo il delitto per scampare, e occultare il delinquente, senza alcun precedente trattato, quanto agl'ausiliatori si puniscono di pena arbitraria, di che vedi *Clar. §. fin. quæst. 90. Menoch. de Arbitr. cas. 349. & 350. per tot. Farinac. in prax. crim. part. 2. tom. 2. tit. de consult. & c. quæst. 130. 131. & 132. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Sueo per tot.* amplamente il *Card. Tosch. litt. A. concl. 569. & 570. per tot. Guazz. deff. 33. cap. 10. per tot. Cabal. cas. 192. per tot. e nelle mie Risolut. cap. 20. num. 19. & seq. & cap. 64. num. 7. & 8. Bonifac. de furt. §. 3. num. 63. & seqq. fol. 127.* vedi §. Furti n. 35.

28 Se però alcuno pregato d'andare con vn' amico vi andasse senza sapere altro, o perche l' amico lo ritenesse in se, o perche veramente, fosse cosa mera accidentale, quell'amico commettesse omicidio in persona di qualche suo inimico, o altro delitto, non sarebbe il compagno tenuto a pena alcuna, mentre che veramente non fosse consapeuole, e non oprasse cosa alcuna. *Marsil. in l. si quis obrepserit num. 8. ff. de fal. Menoch. de Arbitr. cas. 314. n. 15. & cas. 349. n. 6.* Sarebbe nondimeno difficile in pratica sottrarsi totalmente dalla pena, perche sempre si potrebbe presumere, o dubitare di scienza, e sopra di essa torturarsi secondo le conietture, e qualità del fatto, e persone, o di auer almeno reso il delinquente più animoso, massime se fosse stato l' autore della rissa, se bene per la confidenza, e animosità, che pigliasse il delinquente senza saputa del compagno, non crederei douere esso compagno essere punito; siccome ne quando si fosse ritirato, o auesse dissuaso, ma il punto staria nelle proue, e presuntioni che militassero &c. *Farinac. de pæn. temper. quæst. 96. num. 79. e nella d. quæst. 131. par. 2. per tot.* doue vedi con il *Vulpin. in Sueo, & Tosch. d. concl. 569. & 570. per tot.*

29 E che dall' aiuto prestato subito dopo il delitto, con riceuere il delinquente, o accompagnarlo nasca indizio sufficiente a tortura sopra la premeditazione, o mandato, se pur non fosse parente, vedi *Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 89. nu. 108. & seqq. Farinac. d. qu. 132.* doue anco il *Vulpin. in Sueo per tot.*

30 Come però dal Fisco si deua almeno con presunzioni prouare la scienza del commesso delitto nell'associante, e l'accompagnatura non essere stata a caso, & auer sortito il suo pieno effetto, cō auer sottratto, e condotto il delinquente in luogo sicuro dalle mani della giustizia, di modo che debba anco constare essere stati presenti, e pronti gl'esecutori per catturarlo, e ciò non essere seguito per il spalleggiamento, e accompagnatura fattali, perche se l'accompagnatura fosse solo ad effetto che il delinquente non fosse offeso da' nemici; o da altri dopo il delitto, e senza alcun sospetto di precedente trattato, e concerto non sarebbe punibile. *Horat. Lut. cons. 168. num. 36. & seqq. Turret. cons. 66. per tot. Farinac. de Consult. &c. quæst. 132. nu. 9. & num. 132.* con più altri addotti dal *Guaz. deff. 33. cap. 10.* doue insegna più modi, e cautele di difendere gl' ausiliatori, & associatori massime doppo il delitto &c. vedi §. Omicidiari n. 3.

31 E che gl'ausiliatori si puniscano d'vna sol pena, benche si siano intromessi, o dato aiuto a più persone, quando si tratta d'vn sol delitto, al quale si deue auer riguardo, e non alla pluralità delle persone. *Cabal. cas.* 280 *per tot.*

32 E come di ragione deua prima constare del delitto de' principali altrimenti che per lor contumacia, acciò si possino punire gl'ausiliatori, benche in pratica si proceda nell'istesso tempo contro di tutti, o prima contro de' contumacis, ancorche del delitto non consti che per contumacia de' principali, intendendo quanto alle proue, e non quanto al corpo del delitto, che deue constare per euidenza, ne' casi di fatto permanente, come si è detto a suo luogo, vedi *Boss. tit. de delict. n. 34. & seq. Menoch. de Arbit. cas. 349. nu. 13. & seq. Clar. §. fin. quæst. 90. vers. Scias etiam in fine &c.* e nel §. Sicari n.

33 Delitti di carne contro natura sono di più sorte, perche alcuni si dicono contro natura dell'vmana società, come fra ascendenti, e descendenti, alcuni contro natura del sesso, come fra maschi, alcuni contro natura del genere vmano, come con bruti, alcuni contro natura dell'vso del sesso come fra maschio, e femina fuor del vaso naturale, alcuni contro la natura della natura del sesso, come fra donne, e donne, & alcuni contro la natura del coito, come nelle polluzioni procurate, e volontarie, e tutti questi coitrfanno di sodomia, e come si puniscano, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 286. per tot,* e pienamente benche con diuerso ordine il *Farinac. nel tit. de delict. carn. quæst.* 148. *per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco,* e §. Sodomia per tot.

Degl' altri delitti di carne, vedi §. Adulterio, §. Stupro, e §. Violenza.

E della semplice fornicazione, che si commette fra soluto, e soluta meretrice, serua, o vedoua vili come si punisca de iure Diuino, e Pontificio, e come, e perche non sia punibile de iure ciuili; vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 289. per tot. Clar. & Baiard. in §. fornicatio per tot. Farinac. de delict. carn. quæst. 137. per tot.*

34 Delitti di carne tra ebrei, e Cristiani, o d'altra setta diuersa, come si puniscano, vedi §. ebrei n. 19. 20. e 21. & il *Farinac. con il Vulpin. in Suco de delict. carn. quæst. 139 per tot.*

35 Delitti di carne con donne carcerate oneste, o anco meretrici, benche più leggiermente, si puniscono in riguardo del luogo ad arbitrio del Giudice ancorche seguissero di consenso, e senza alcuna violenza, e nel medesimo modo si puniscono commettendosi da vn carcerato con la moglie, o serua del Custode, per la violazione del luogo, & altri rispetti. *Menoch. de Arbitr. cas. 292. per tot. Cabal. cas. 283. per tot. Guaz. def. 6. cap. vn. 58.*

36 Che se poi si commettessero da Giudici, Rettori, o altri ministri sotto la custodia de' quali si trouassero le Donne si puniscono più rigorosamente di che vedi §. Giudici numero 34.

37 Delitti confessati semplicemente si può non ostante aggiungere qualità sgrauante, e prouarla per fuggire la pena, vedi §. Confessione num. 15. & num. 29.

38 Delitti commessi per consiglio, o esortazione d'altri, se il consiglio è stato causa efficiente, perche il delinquente, non era altrimenti per delinquere, se non fosse stato così efficacemente persuaso, si puniscono della medesima pena tanto ne' delinquenti principali, che ne' consulenti, & alla restituzione de' danni, & interessi, mentre che altrimenti non fosse prouuisto, se poi il consiglio non fosse causa efficiente principale, ma solo eccitante, perche il delinquente già per altro fosse disposto a delinquere, si puniscono quanto al consulente di pena arbitraria più mite, e non è tenuto il consulente in coscienza ad alcuna restituzione, & altro, vedi per il *Clar. & Baiardo §. fin. quæst.* 88. *per tot. Farinac. quæst. 129. per tot. Duen. reg. 149. Card. Tosch. litt. C. concl. 762. & 763. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 351. Diana tract. 6. resolut. 23. fol. 234.* & amplamente *Bonifac. de furt. §. 3. num. 122. & seqq. ad 140. fol. 143.*

39 Ad effetto però che il consiglio, e persuasione a delinquere obblighi il consulente si ricercano più cose. Prima che sia sopra atto degno di pena. Secondo dato con dolo, e a mal fine. Terzo che sia auanti il delitto. Quarto che non sia stato reuocato re integra con persuadere efficacemente il contrario, o farlo noto alla parte, che doueua essere offesa se tuttauia dubiti del male. Quinto che sia seguito male per tal consiglio. Sesto che anco il principale resti condennato, & altro, vedi per il *Menoch. d. cas. 351. num. 1. & seq.* e nelle mie *resol. cap. 64. num. 14. Baiardo loc. cit. nu. 5.* doue se il consiglio si presuma buono, o cattiuo, e essere stato causa efficiente del delitto, o nò, &c. *Farinac. con il Vulpin. in Suco d. quæst. 129. part. 3. Tosch. loc. cit.* e in questo §. Sicari numer. 22.

40 Che tali consulenti, e esortatori a delinquere non restando a bastanza conuinti, ma molto indiziati possino essere torturati sopra il mandato, o consiglio da lor dato, e sostenendo la negatiua, essere nondimeno puniti di qualche pena straordinaria attesta il *Clar. d. quæst.* 88. *in fine &c.*

41 Se però il consiglio di qualche male fosse dato per fuggire maggiore inconueniente, come se vno trouando qualche suo amico risoluto di volere ammazzare, o far ammazzare qualcheduno per ingiuria riceuuta, gl'offerisse, e proponesse materia di ricattarsi cō minor male, come di bastonarlo, o fargli altro minor affronto per dissuaderlo, e distorlo dal maggior male, auēdo sempre a questo la mira, & intento principale, cō animo ancora di distorlo dall'altro minor male potendo, bēche questo poi non li riuscisse, saria scusabile in coscienza, e anco al mio credere in foro iudiciale se

le se così veramente constasse della verità, perche di duoi mali sempre si deue eleggere il minore quando ambedua non si possono sfuggire, come amplamente esplicano *S. Tom. 1. 2. quæst. 19. art. 6. Tolet. in Sum. lib. 3. cap. 1. Caiet. 2. 2. quæst. 78. art. 4. Nauar. in Manual. cap. 14. sub n. 40. & cap. 17. num. 263. Molin. disput. 335. num. 9. & seqq.* & il *Barbos. de Axiom. iur. Axiom. 141. per tot. Bonifac. de furt. §. 3. n. 135. fol. 146.*

42 Delitti acciò si possino punire di pena ordinaria, deuono essere commessi con dolo, altrimenti si puniscono solo di pena arbitraria, secondo la qualità della colpa. *Farinac. & Vulpin. in Suco de pæn. temper. quæst. 87. per tot.* e vedi §. Statuti n. 23.

Che regolarmente il dolo non si presuma se non si trattasse di cose naturalmente proibite, e come si proui per conietture, vedi *Mascard. de probat. concl. 531. per tot.* doue ne adduce sino in 119. e alcune più frequenti il *Menoch. lib. 5. præsump. 3. & de Arbitr. cas. 225. num. 18. Socin. reg. 130. Rot. part. 2. diuers. decis. 192. per totum & decis. 280. inf. num. 50. & seq. Farinac. & Vulpin. loc. cit. quæst. 89. per tot.*

43 Delitti trouati commessi segretamente in casa, si presumono commessi dalli domestici, e familiari, o almeno sapere da chi siano stati commessi, e possono sopra ciò essere torturati mentre non prouassero essere stati fuor di casa in quel tempo. *Guaz. def. 19. cap. 9. Boss. de tort. test. num. 11. Farinac. quæst. 52. num. 98. & seqq. & Vulpin. in Suco num. 8.*

44 Delitto si presume commesso da quelli in casa, o appresso casa, de' quali sarà trouato il morto, sendo per altro persone sospette, e di mala qualità, di che vedi §. Omicidio n. *Farinac. & Vulp. d. quæst. 52. n. 98. & seq.*

45 Delitti notori si dicono quelli che in alcuna maniera non si possono ricoprire per essere commessi in faccia del popolo, o maggior parte di esso siano di fatto permanente, o di fatto transeunte ad arbitrio del Giudice. *Clar. §. fin. quæst. 9. vers. 1. Menoch. de Arbitr. cas. 166. per tot.* e pienamente il *Farinac.* con il *Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst. 21. per tot.*

Che non si dia però fatto tanto notorio, che non si presuma potersi scusare con qualche difesa. *Magon. decis. Flor. 47. num. 22. Orciol. Consult. Forens. cap. 42.* doue tratta d'estrattori trouati in flagranti a' quali deuono non ostante essere assegnate le solite difese.

46 E che sia necessaria sentenza declaratoria del fatto notorio con precedenti citazioni nel formar il processo sopra di esso. *Magon. d. decis. 47. nu. 23. & 24. Menoch. de Arbitr. cas. 235. num. 12. & 13. & cas. 542. num. 21. & seqq. Farinac. d. quæst. 21.*

47 Che cosa operi la notorietà ne' delitti, come si proui, come deua constare al Giudice, e constando come si dica prouato il delitto, & altro, vedi per il *Clar. §. fin. d. quæst. 9. per tot. Farinac. & Vulp. d. quæst. 21. per tot.*

48 E come chi facesse semplicemente contro il precetto della legge senza commettere, o delinquere in altro, si possa come disprezzatore della legge punire di pena arbitraria, secondo la qualità dell'eccesso, di modo che la pena, corrisponda al disprezzo. *Bart. & glos. in l. nemo C. de Sacrosanct. Eccl. Cabal. cas. 1. n. 16.* doue però anco ferma, che ad effetto l'atto sia punibile criminalmente, si ricerchi non solo che sia illecito, e contro buoni costumi, o contro la legge, ma anco punito dalla medesima legge, non s'imponendo per altro pena doue non sia espressamente ordinata dalla legge certa, o arbitraria.

49 Che nelli delitti si ricerchi il dolo, o almeno la colpa, vedi li Dottori allegati di sopra nu. 12. e nel §. Statuti n. 23.

Che in dubbio non si presuma delitto, ne dolo, vedi sopra n. 7.

E che il dolo si escluda per qualsiuoglia causa ancorche leggiera, e ingiusta, ma non già la colpa e però douersi intendere ad effetto che non sia luogo alla pena ordinaria del delitto, ma ben si ad altra arbitraria più mite, vedi amplamente il *Farinac. & Vulpin. in Suco tit. de pæn. temperand. quæst. 90. Inspect. 1. per tot. sopra n. 43.*

50 Il dolo però benche non si presuma, si può prouare da conietture, e presunzioni, come dalla qualità delle persone solite a delinquere, dalla qualità del fatto di sua natura malo, e proibito, dall'operare contro la disposizione delle leggi, e senza le debite solennità, dal tralasciare di fare ciò che vno è tenuto, e obbligato di fare, dal precedente trattato, o altri atti antecedenti, o susseguenti, dal trattare con persone sospette, qualità del tempo, mendaci con vtile, false espressioni, o asserzioni, mancanza di fede, diligenze, cautele insolite, non vbbidire al Magistrato, o Superiore, violenza, segretezza, lesione enorme, odio, e inimicizia, sprezzo d'inibizione, o proteste, verisimilitudine, & altre come dichiara pienamente il *Farinac. & Vulpin. in Suco tit. de pæn. temperand. quæst. 89. inspect. 4. per tot. Menoch. de præsump. lib. 5. præsump. 3. per tot. Luc. de Pen. in l. quemadmodum n. 5. & seq. C. de agricol. & Censit. lib. 11. Mascard. de probat. lib. 1. concl. 531. per tot. & lib. 2. concl. 815. Card. Tosch. litt. D. concl. 573. & seqq.*

51 E per il contrario ancora il dolo si esclude da contrarie presunzioni, e conietture da stimarsi ad arbitrio del Giudice, come dalla qualità delle persone, difetto di causa, permissione della legge, atti soliti, e comunemente leciti, ignoranza di fatto, amicizia, e beneuolenza, obedienza di Superiori, concorso della volontà della parte, interuallo di tempo, necessità d'vfiaio, e simili contrarie alle sopradette come esplica il *Farinac.* & altri da lui citati nella *d. quæst. 89. inspect. 3. per tot.*

52 E quando l'ignoranza delle leggi in cose dubbiose, e controuerse possa scusare dal dolo, e così dalla pena ordinaria del delitto, mentre sia verisimile, o si proui, e non supina, crassa, ne affettata, ne di cose proibite dal ius naturale, o diuino, ne contra l'espressa disposizione delle leggi, o statuti, vedi il medesimo *Farinac.loc.cit. quæst. 90. inspect.2. per tot. & inspect. 3. per tot.* doue tratta quando pure si possa mitigare la pena per giusta credulità, e fede prestata al detto, & afferzione di persona degna di fede, & il *Vulpin.in Suco Farinac.loc.cit.*

53 Delitti commessi per iracondia, ira, o giusto dolore causato da ingiurie, prouocazioni, o altre giuste cause non si puniscono di pena ordinaria, ma d'altra arbitraria più mite secondo la qualità dell'eccesso, e persone, mentre che il delinquente non perseuerasse nella mala volontà ratificando anco dopo il delitto, o che la causa dell'ira, o prouocazione fosse ingiusta, come se egli fosse stato il primo a prouocare, o in altra maniera facendo cosa illecita, e proibita, o che l'ira, e causa di essa fosse stata molto leggiere, o non si prouasse, perche in questi casi potrebbe essere luogo anco alla pena ordinaria, come esplica *Farinac.& Vulpin.in Suco de pæn. temperand.quæst. 91.per totum.*

E di molte altre cause per le quali si diminuisce la pena nelli delitti, vedi appresso il *Tiraquel.tratt. de pæn.temper.Farinac. & Vulpin. in Suco d. tit. qu.* 87. con vndici *seqq.* doue amplissimamente dichiara 19. cause principali, & il *Card. Tosch. litt. D. concl.*188. con più altre iui accennate, vedi §. Omicidi n.55.

54 Delitti reiterati, e continuati per essere di tratto successiuo come gl'adulteri, vsure delazione d'armi, e simili se si deuino punire d'vna sola, o più pene, vedi §. Adulterio *n. 9.* §. Delazione n. 10. §. Malefizi n.11.&c. *Farinac. con il Vulpin.in Suco de delict.& pæn.quæst.22.per tot.& Card.Tosch.litt. D.concl.169.per tot.*

55 Delitti essendo commessi ne'confini di diuersi territori, o in vie comuni che diuidono vn territorio dall'altro è luogo alla preuenzione fra'Giudici dell'vno, e l'altro territorio, anzi essendo di diuersi Principi ciascuno di consuetudine per difendere la propria iurisdizione procede, & impone le pene pecuniarie, ma quanto all'afflittiue preuale quello che hà il reo nelle sue forze, vedi *Farinac. de Inquisit. quæst.7.n.51. Vulpin. in Suco nu.18.&c. & il Tondut.de preuent.part.2.cap. 31.n.1.& seq.* vedi §.Archibusi n.27.

56 Delitti cominciati in vn luogo, e finiti in vn'altro, o vero commessi da vn territorio all'altro con archibusate, o in simili modi come, e da chi si puniscono, vedi *Clar.§.fin.quæst.38. num.8. Card. Tosch.litt.D.concl.168.per tot.* con gl'altri sopracitati, doue che è luogo alla preuenzione con detta dichiarazione, e in contigenza di fatto per archibusata sparata da vno che si trouaua nel stato di Lucca contro vno che si trouaua in quello di Firenze fu condennato l'esplosore dal Magistrato degl'Otto nella pena ordinaria della legge del 1579. sotto di 19. Settembre 1664. come al Giornale 611. a c. 196. contro Gio. Francesco Domenichini, e di più per essere suddito fu condennato nella pena ordinaria della delazione dell'archibuso, secondo i bandi di questi Stati di Firenze, benche commessa in quello di Lucca; io però dubitai, e dubito grandemente se fosse giusta, e iuridica detta condanna rispetto alla delazione sudetta, e credo si potesse, e douesse tralasciare, massime essendo per lo sparo condennato giustamente in pena della forca, e confiscazione de'beni, che in questo caso poteua assorbire ogn'altra pena, che fosse stata douuta per la delazione, come molto prudentemente fu dissimulata dall'Eccellentissimo Signor Giulio Parasacchi, Auditore delle Bande di S. A. S. nel votare sopra detto Processo, per non essere delitto di sua natura proibito, ma solo dall'ius ciuile positiuo, e municipale, benche generalmente per tutto; onde si come sarebbe stato compatibile, come forestiero ad arbitrio del Giudice nel territorio Lucchese principalmente offeso per detta delazione secondo l'opinione del *Clar. qu.* 85. *n.3.in fine* seguitato dal *Caballo cas.*129. *n.*15. *& se q.* tanto più doueua essere scusato in questo di Firenze non punto turbato, ne offeso rispetto a detta semplice delazione, e potendo anco essere che auesse licenza in quello di Lucca. Ma in ogni caso, se bene secondo la più comune, e praticata opinione si può procedere *ratione originis, vel domicilij*, (che fu il fondamento da che si mosse il Magistrato) contro sudditi delinquenti fuor di Stato, non solo a querela della parte, ma ex vfizio, e anco secondo alcuni per semplici transgressioni, che di ragione comune non importino delitto, come per il *Boss. tit. de for. compet. num.* 182. seguitato implicitamente dal *Clar. quæst. 39. num. 3. post medium, e dal Cabal. cas.* 162. *num. 4. Farinac. de Inquisit. quæst.7. num.*20. *Vulpin. in Suco d. quæst. 7. num.*12. e in quello nel §. Delinquenti num. 9. Nondimeno se detta delazione, come fatta da vn suddito, benche fuor di Stato, si voleua auere per punibile in questo Stato, certo è, che si doueua imporre pena arbitraria, secondo li termini dell'ius comune, o secondo li Statuti di Lucca, e non secondo il rigore de'bandi di questi Stati, applicando la distinzione comune del *Bart. nella l. cunctos populos nu.* 47. *& seqq. C. de Sum. Trinit.* seguitata dal *Clar. quæst.* 85. *num. 4. vers. Tertius est casus, dal Caballo d. cas. 162. num. 33. & seqq. e d. cas.* 129. *num.* 17. *& 18. e dal Card. Tosch. litt. D. concl.* 181. *nu.* 32.

37 Delitti, o risse che seguissero nella Piazza del Palazzo de'Pitti, doue risiede S. A. S. comprendendo anco tutta la strada detta lo sdrucciolo fino al canto di Via Maggio, si puniscono con le medesime

desime pene dalli Statuti imposte contro quelli, che delinquono auanti il Palazzo della Piazza principale della Città, e in oltre d'ogn'altra maggior pena ad arbitrio del Magistr. degl'Otto, e di più della disgrazia di S.A.S. Bando 22. Magg. 1618. vedi §. Pene n. e §. Ferite num. 30.

§. *DENARI.*

1 Denari de' Magistrati di Firenze si deuono rimettere tempo per tempo, e secondo gl'ordini di ciascun Magistrato, e doue non fossero fra vn mese dal dì della riscossione, sotto pena del quarto più e tutto il restante finito l'vfizio fra 15. giorni sotto pena d'altretanta somma, confini, e ammonizione dagl'vfizi, secondo la qualità del caso, e arbitrio de'Conseruadori di Legge, o di quel Magistrato, al quale auessero mancato salua la preluzione, ne possono essere rimessi nel buon di da Ministri di tali Magistrati, sotto pena a loro di scudi dieci per volta, ma solo per grazia di S.A.S. Prouuisione sopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. Considerato &c.

Di questa materia, vedi altra Prouuisione delli 10. Aprile 1573.

2 Denari trouati addosso alli prigioni, & altre robe come, e sotto qual pena si deuano manifestare, vedi robe n.

3 Denari del Principe, di Magistrati, o anco di particolari persone chi conuertirà in vsi propri, o d'amici qual pena incorra, vedi §. Amministratori n. 5. & 6.

4 Denari di doti, di minori, o di Chiese, come si deuano porre in sicuro, e rinuestirsi per la lor conseruazione, e a chi tocchi procurare tal rinuestimento, vedasi il *Gratiano discep. 45. n. 18. & c. cap. 229. & 230. & 498. numer. 9. e l'Altogrado consf. 43. per tot. lib. 1.* doue tiene il medesimo quanto a'denari sottoposti a fideicommisso, o altro rinuestimento, & il *Gratiano discep. 636. per totum.*

Se però ci fussi necessità di souuenire agl'istessi minori, o Chiesa, come cessi l'obbligo del rinuestimento, vedasi il medesimo *Gratian. discep. 931. num. 6. & c.*

5 Denari di censi dotali, se si possino quanto al capitale pagare in mano del marito, o pur della moglie ad effetto di liberare il debitore, vedasi il *Gratiano discep. 985.* doue riferisce contrarie opinioni, e però io crederei esser meglio far' interuenire l'vno, e l'altro &c.

§. *DENVNCIARE, E DENVNCIATORI.*

1 Denunciare, come si deuano li delinquenti di' delitti graui, e sotto qual pena, e premio, vedi §. Delitti n. 2.

E come le congiure, sedizioni, o trattati contro il pacifico Stato, vedi Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 60.

2 Denunciatori di delitti graui non possono per tal conto da alcuno essere ingiuriati, ne molestati in modo alcuno, ne di fatti, ne di parole, ne alcuno de'sua, sotto pena di relegazione, galera, o vita ad arbitrio di chi aurà a giudicare, secondo la qualità del fatto, e delle persone, e sempre deuono essere rifatti d'ogni danno, e spesa, e interesse da liquidarsi col lor giuramento precedente la tassazione del Giudice. Bando contro chi non reuela delitti 22. Nouembre 1629. §. Et essendo &c. e del primo Giugno 1633. §. E quanto &c. in fine.

3 Denunciare gl'archibusi corti, e di minor misura d'vn braccio, e vn terzo, e li suoi delatori, e possessori come, e sotto quali pene sia ciascuno obbligato, vedi archibusi n.

4 Denunciatori, o accusatori de'delitti colludendo di poi con il reo, dissimulando le proue, e ammettendone delle false del reo, ancorche auessero querelato per necessità del loro vfizio, come li Sindaci possono essere puniti di pena arbitraria come preuaricatori. *Menoch. de Arbitr. cas. 323. per tot. Farinac. de Inquisit. quæst. 4. n. 13. & seqq. & il Vulpin. in Suco n. 8.*

5 Denunciatori non prouando il delitto, & apparendo di vera calumnia non solo si deuono condennare nelle spese, ma alla galera in perpetuo, o a lungo tempo, mandati anco prima per la Città con mitera al solito. *Cabal. cas. 166. per tot. & cas. 205. Menoch. de Arbitr. cas. 322. & cas. 198. num. 14. & seqq. Clar. §. fin. quæst. 62. Guaz. def. 3. cap. 13.* doue insegna molti modi da scusare detti Calunniatori &c. vedi §. Birri n. 10.

6 E come non prouando il delitto in dubbio si presumino calunniatori, mentre che non si possino scusare per qualche giusta causa ad arbitrio del Giudice, e che anco scusandosi dalla calunnia, taluolta non si deuino scusare dalle spese, & ingiuria fatta al querelato, vedi amplamente *Menoch. de Arbitr. cas. 321. per tot.* e così vien anco disposto dal *Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 24. & Rub. 126.*

7 Denunciatori non prouando il delitto, o non restando altrimenti prouato dal Fisco, si deuono assoluere li querelati, ancorche non faccino alcuna giustificazione della loro innocenza, perche si presume benche il querelato fosse per altro vomo di mala fama, e sono anco tenuti d'ingiuria, mentre che non somministrino almeno indizi a tortura, nel qual caso è tenuto il reo a purgarli, o con proue, o con tormento. *Barbos. de Axiomatur. Axiom. 7. per tot.*

8 Denunciatori de'delitti quale, e quanta parte di pena guadagnino, vedi §. Pene n. 24. & seqq.

9 Denunciatori de'Malefizi, come fossero già ordinati nella Città di Firenze distinguendoli in 50. Sindicarie, de'lor premi, & altro, che oggi non si osserua, vedi la legge delli 13. Febbraio 1550. Del resto vedi nel §. Sindaci del Malefizio.

§. DE-

§. DEPOSITARI, E DEPOSITO.

1 Depositari de'pegni non possono tenere li grauamenti morti più d'vn mese senza venderli, e li viui dieci giorni, quali termini passati deuono metterli all'incanto con la precedente stima, e se dopo duoi incanti non troueranno da venderli è tenuto il creditore pigliarseli in pagamento per la detta stima con diminuzione di duoi soldi per lira, e volendo il debitore può fra dieci giorni riscuotersi, salui però sempre gl'ordini particolari de' luoghi, che altrimenti disponessero. E detta stima si deue far fare dal Rettore, quando si consegneranno li pegni al detto Depositario, e li stimatori sono tenuti farla giusta sotto le pene, che caso per caso parerà a' Conseruadori di Legge, e doue non fosse loro altrimenti prouisto di salario deuono auere denari quattro per lira, purche mai non passino lire 2. ne si possono li pegni vendere mai per meno della stima, ma ne' priuati s'assegnano come sopra a creditori, e ne' debiti pubblici si fanno riestimare da altri con facultà di poter sbassare la stima, purche l'effetto sia che mai si vendano per meno della stima. Prouuisione sopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. E quanto &c.

Ciò che siano tenuti osseruare detti Depositari de' pegni, e delle loro vendite, vedi la Prouuisione, e Legge del 1. Agosto 1552.

E il simile si dispone negl'ordini particolari sopra il gouerno de' Comuni del Contado, e montagna di Pistoia, pubblicati dalla Pratica sotto di 4. Maggio 1571. n. 13.

E che non possino rendere li pegni viui al grauato, e poi pretendere le spese per il tempo che non gl' anno tenuti appresso di loro, sotto pena di lire 50. vedi la Legge del 1550. e dichiarazione del Magistrato de' Noue 28. Settembre 1606.

2 Depositari de' pegni grauati sono obligati tenerli in luogo comodo, e sano, e custodirli con diligenza, e in ogni caso risarne la valuta a' debitori, o per essi a lor creditori fra dieci giorni dal dì della perdita, o guastamento, e ne deuono esser' astretti da' Rettori, e pretendendo che il difetto proceda dalle stanze consegnateli a quest'effetto, ne deuono ricorrere al Rettore, o al Magistrato de' Noue, o ad altri a chi s' aspetti. Prouuisione predetta §. detto vers. E che &c. Sopra tali Depositari, aggiungi la Prouuisione del 1. Agosto 1552.

3 Depositari suddetti non si possono seruire de' pegni viui, o morti, ne seruirne altri sotto pena in questo, e ciascuno de' casi predetti di lire 50. per pegno, e dell'emenda del danno, & arbitrio de' Conseruadori di Legge da estendersi a pene rigorose, & afflittiue secondo la qualità del caso, vedi la Prouuisione suddetta §. vltimo in fine, &c.

4 Depositari delle Milizie godono rispettiuamente tutti li priuilegi, e sono sottoposti alli medesimi obblighi, che gl'altri della lor milizia. Legge Generale dell'armi 23. Nouembre 1623. un. 54. inf. n. 13.

Che abbino facultà anco d'archibusi a ruota, e terzette, vedi Cancellieri n. 14.

5 Deposito acciò sia valido ricerca la numerazione della pecunia, o altra roba depositata. *Gratian. discep. 541. num. 16. Menoch. de Arbitr. cas. 232. num. 20.*

Di quante sorti sia il deposito cioè in quanti modi si faccia, come si proui, & altro, vedi *Card. Tosch. litt. D. concl. 198. & seqq.*

Il confessato però anco è valido, e hà li medesimi priuilegi del vero, & attuale deposito, di che vedi il *Gratiano discep. 321. num. 10. & 728. num. 28. Genua de script. priuat. lib. 3. quæst. 9. per tot. fol. 130. & Altograd. cons. 42. num. 38. lib. 1.*

Anzi che quelli che confessano pegni, o grauamenti, come giornalmente si fa per fuggire i sgombri delle case si abbino più tosto per semplici malleuadori che per Depositari non essendoli veramente consegnata la roba, vedi *Corn. cons. 262. num. 13. lib. 4. Mandel. cons. 3. num. 7. lib. 1. Burat. decis. 516. part. 1.* con altri citati dal *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 1. cap. 5. num. 68. & seqq. Card. Tosch. litt. D. concl. 200. num. 35. & 36.*

6 Deposito fatto in pecunia numerata passa in dominio del Depositario, e si reputa come mutuo *Gratian. discep. 728. num. 22. Magon. decis. flor. 1. num. 55. Altograd. cons. 17. num. 50. & 51. lib. 1. Staiban. de interesse lib. 2. tit. 14. num. 19. & seqq.*

E però se fusse rubato, o in altra maniera perisse il danno sarebbe del Depositario, mentre che il denaro non le fosse stato consegnato in *sacculo obsignato* come specie, e non come quantità numerata, perche in questo caso non passerebbe in dominio del Depositario, & andando male senza sua colpa per mero caso fortuito il danno sarebbe del Padrone del denaro &c. vedasi oltre li predetti il *Farinac. & Vulpin. de furt. quæst. 169. part. 2. per tot. Gratian. discep. 260. num. 3. &c. Rot. part. 2. diuers. decis. 281. num. 10. &c. Gabriel.* con più altri da lui addotti nel *tit. de reb. credit. concl. 2. per tot. Bonifac. de furt. §. 8. num. 59. &c. ad 68. fol. 273.* doue ottimamente tratta a che cosa sia tenuto il depositario, & il *Card. Tosch. lit. D. conc. 204. & 205. per tot.*

7 Depositario è tenuto restituire il deposito senza alcuna eccezzione, può essere conuenuto esecutiuamente, ne gl'è lecito appellare, ancorche allegasse auer depositato appresso d' vn' altro, e contro di lui volesse cedere l' azzione. *Gratian. discep. 665. num. 17. &c. & discep. 667. num. 15.* di modo che nemmeno può allegare compensazione, ma solo la retenzione quando fossimo in casi d'ipotheca, e che li competesse. *Gratian. discep. 728. num. 21. & seqq.* De' priuilegi del Deposito,

posito, che si preferisca agl'altri creditori, & altro, vedi *Tosch. d. concl.* 200.*num.* 1. *& seqq. per tot.*

8 Deposito fatto legittimamente libera il debitore, ancorche di poi senza sua colpa il depositario non auesse da restituirlo, di che vedasi il *Gratian. discep.* 8.*per tot. Card. Tosch. d. concl.* 200. *num.* 31. *&c. & concl.* 201. *per tot.*

9 Deposito acciò liberi il debitore deue essere intiero, e della cosa veramente douuta, e non diuersa, come per il *Cenc. de Cens. quaest.* 111. *nu.* 38. *& seqq. Gratian. discep.* 260. *num.* 17. *&c. Menoch. de Arbitr. cas.* 232. *num.* 21. *&c. Card. Tosch. litt. D. concl.* 203. *per tot. & concl.* 212. *per totum. Altograd. cons.* 24. *n.* 66. *ad* 84. *lib.* 1.

Il che si deue intendere delle somme certe, e liquide, e della sorte, e frutti, e non per le spese che auanti la liquidazione non è necessario depositarle. *Gratian. discep.* 686. *num.* 7. *&c. Magon. decis. flor.* 132. *num.* 16. *Menoch. d. cas.* 232. *nu.* 14. *&* 15. *Duran. decis.* 403. *in fine. Altogrado d. cons.* 24. *num.* 99. *Tosch. loc. cit. num.* 9. *& conc.* 211. *per tot.*

10 Deposito per liberare il debitore deue essere libero, e non condizionale, di modo che il creditore lo possa liberamente pigliare senza altre cautele, e deue essere fatto d'ordine di Giudice competente, intendendo di condizioni estrinseche, perche l'intrinseche, e di sua natura non lo rendono condizionale, & altro, vedi per il *Gratian. discep.* 795. *per tot. Tosch. d. concl.* 203. *num.* 14. *& seqq. Magon. decis. Luc.* 31. *num.* 19. *Menoch. de Arbitr. cas.* 232. *num.* 28. *& per tot. Rot. part.* 2. *diuersor. dec.* 71. *n.* 9. *Duran. dec.* 421. *n.* 3. *&c. Gratian. discep.* 260. 515. *&* 686.

Chi è però tenuto pagare non sodisfà con il Deposito quando la parte non recusa riceuere il pagamento, anzi lo desidera perche il depositare non è pagare *Caualer. decis.* 156. *per tot.*

11 Deposito in materia di retratti per ius congruo, quando, e in che modo, e con quali precedenti interpellazioni si deua fare, e chi in quello mentre guadagni li frutti, & altro, vedasi il *Gratian. discep.* 441. 742. *&* 786. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 232. *num.* 29. *&c.* E in materia di patti di retrouendito, e simili. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 207. *per tot.*

12 Deposito in che luogo, e tempo si deua fare, & altro, *Menoch. detto cas.* 232. *n.* 40. *&* 41. *& Gratian. discep.* 686. *n.* 5. *&c. Card. Tosch. lit. D. concl.* 209. *num.* 19. *& seqq.*

13 Depositari dell'acque di S. A. S. come non le deuino distribuire senza malleuadore, e farne la riscossione ad ogni nuouo Rettore, sotto pena di essere tenuti del proprio, & altro, vedi il Bando delli 23. Maggio 1606. sopra n. 4.

14 Depositario, seruendosi del deposito, sarebbe di iure ciuili tenuto all'interesse, ma de iure canonico non è tenuto se non tanto quanto si prouasse il lucro cessante, o danno emergente del Padrone. *Caualer. decis.* 331. *num.* 7. *& decis.* 345. *n.* 6. *&* 7. e vedi *Card. Tosch. litt. D. concl.* 200. *nu.* 4. *& seqq. & concl.* 202 *per tot.* Se bene non mancano anco graui autori, che probabilmente tengono, che almeno per onestà, e gratitudine si deua qualche ricompensa al Padrone, si come assolutamente se li douria, quando si trattasse di cosa fruttifera, vedi *Leotard. de usur. quaest.* 32. *& Staiban. de Interesse lib.* 2. *tit.* 14. *num.* 43. *& seqq.* doue trattano de' priuilegi del Deposito, & il *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 10 *tit.* 10. *per tot. Tosch. D. concl.* 200. *per totum. Zacch. tratt. de Salario, & merced. quaest.* 63. doue tratta se il Depositario possa pretendere alcuna mercede, o salario.

§. DEROBATI.

1 Derobati di giorno, o di notte, o tentati di torli la roba, o l'onore con qualche violenza, deuono incontinenti, che saranno scappati, correre a dar la campana all'arme, e conuocare li vicini, & altri per far capitare li delinquenti in poter della giustizia viui, o morti, e son tenuti li Rettori di Giustizia, e lor ministri in casi graui, e qualificati darne subito parte per vomo a posta al Magistrato degl'Otto, sotto le pene, di che nella legge delli 8. Agosto 1586. 22. Ottobre 1629. e primo Giugno 1633. citate nel Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Alla quale, &c.

2 Derobati come, e sotto quali pene siano tenuti notificare alla corte li furti fattili, vedi §. Delitti num. 2. & seqq. e non possono essere scusati sotto pretesto di non auer proue, ne indizi da somministrare perche si vuole in tutti li casi auer almeno notizia del delitto seguito, come per bando del 1. Giugno 1633.

§. DESCRITTI.

1 Descritti a Cauallo che priuilegi abbino, vedi Archibusieri.

2 Descritti delle Bande di S. A. S. quali priuilegi auessero già, come si douessero punire, e come procedersi contro di loro nelle cause ciuili, e miste, e nell'esecuzioni con più altre dichiarazioni, vedi li Capitoli militari del primo Ottobre 1556 che in oggi restano corretti per altri Capitoli dell'anno 1646. come in fine di essi &c.

3 Descritti della Podesteria della Lastra, di S. Casciano, e Campi possono tenere nelle case doue abitano anco dentro l'otto miglia vn'archibuso, o moschetto, o altre armi anco difensiue, e monizioni a lor necessarie, purche con tale armi non passino i confini di dette Podesterie verso la Città di Firenze, sotto le pene imposte a non descritti. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 15. vedi Soldati n. 3.

4 Descritti tanto a piede, che a cauallo anco fuor di Firenze, e dell'otto miglia, non possono portare alle Chiese, feste, balli, veglie, mercati, &

 altre

altre adunanze, accette, mannarini, ronche, o bastoni eccedenti la misura di tre braccia, ne forcine con punte di ferro, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta. Legge sudetta Generale dell'armi nu. 39. e il Bando delli 16. Dicembre 1605. ristampato dell'anno 1642.

5 Descritti delle Bande, possono fuor di Firenze, e dell'otto miglia portare archibusi a fuoco ordinarij di misura, o con palla ordinaria non ramata, e senza monizione minuta, e tutte l'altre armi offensiue, e difensiue non proibite; Si come anco dentro la Città, e l'otto miglia possono introdurre, tenere, e portare per giorni 15. côtinui l'armi offensiue, e difensiue ordinarie, facêdo però notare alla porta le difensiue, e non le prestandó ad alcuno dentro la Città, ne lasciandole in casa di chi non abbi facultà, o doue essi non abitassero, e purche non le portino di notte dopo il suono della Campana. Vedi la detta Legge Generale dell'armi num. 31. Intendendo degl'armati di corsaletto, o moschettieri, perche gl'archibusieri semplici pedestri possono portare dette armi difensiue solamente fin' alle Porte di Firenze, e dentro la Città, spada, e pugnale per tutto quel giorno che arriueranno solamente, e quando se ne anderanno a dirittura sotto le pene come in detta legge num. 35.

6 Descritti pedestri del Capitanato di Castiglione del Terziere, di Fiuizzano, di tutta Lunigiana, di Barga, Pietra Santa, Monterchi, & altri luoghi priuilegiati possono portare gl'archibusi a ruota ni detti luoghi, fuorche alle Chiese, mercati, & altri luoghi espressi in detta legge dell'armi n. 34. &c.

7 Descritti Caualleggieri di Pisa, Pistoia, Arezzo, e Montalcino possono per tutto, & anco in Firenze per 15. giorni portare arme offensiue, e difensiue, e quelli di Pisa, Pontadera, Pont' a Sacco, Cassina, Bientina, Vico Pisano, e da detti luoghi in giù verso Pisa possono portare archibusi a ruota con monizione minuta fuor delle Bandite, e delle 10. miglia, senza però potere tirare all' [illegible] e agl' animali proibiti, & altro come di detta legge Generale dell'armi num. 50. & seqq.

E de' priuilegi de' Caualleggieri, vedi li Capitoli di [illegible] del 3. Maggio 1560.

8 Descritti di qualsiuoglia milizia, abitando familiarmente in Firenze non godono li priuilegi della milizia, ma s'intendono subito cassi. Legge predetta generale dell'armi num. 35.

9 Descritti delle Fortezze di S. Gio. Beluedere, e S. Miniato di Firenze, non possono portare armi difensiue, ma solo spada, e pugnale, eccetto li Luogotenenti, e Sargenti che possono anco portare le difensiue fin' al suono della campana. Legge sudetta n. 64.

10 Descritti delli Presidi di Liuorno, & altre Fortezze fuor di Firenze godono solo li priuilegi degli Archibusieri delle Bande, se però non fossero descritti nelle Bande per moschettieri, o armati, o fossero auuantaggiati, che in tali casi goderebbero i priuilegi di quelli tanto dentro la Città di Firenze, che fuori. Legge predetta dell'armi n. 66. & 67.

11 Descritti al Ruolo della Banca de' Capitani, & altri vfiziali auuantaggiati, e gl'vfiziali de' Presidi fuor di Firenze, che vengono eletti da S. A. S. possono portare armi offensiue, e difensiue tanto nella Città, che fuori di giorno, e notte. Legge sudetta n. 68.

12 Descritti nella milizia marittima di S. A. S. che priuilegi godano, vedi li Capitoli di detta Milizia 8. Febbraio 1568.

13 Descritti tanto a piede, che a cauallo possono portare arme offensiue, e difensiue anco dentro la Città di Firenze fino al suono della Campana, e arme in asta per viaggio, e quelli a cauallo offensiue, e difensiue anco in Firenze, e Siena tutta la notte, carabina, e terzette di misura con monizione fino alle Porte di Firenze, e Siena, & in oltre tenere vn seruitore con facultà di spada, e pugnale dentro dette Città fino alla Campana, & altro in materia del priuilegio d'armi, vedi li Capitoli militari del dì 29. Aprile 1646. cap. 2. per tot. li quali priuilegi [illegible] per prima la Caualleria di S. A. S. vedi li Capitoli delli 4. Agosto 1629. e 25. Luglio 1630. vedi Armi n. 44. Soldati [illegible]

Come deuino portar la patente, addosso allontanandosi da casa per vn miglio sotto pena della [illegible]. Ordine del Magistrato degl' Otto 10. Settembre 1591.

Che la deuino mostrare amoreuolmente. Ordine delle Bande 21. Maggio 1574.

E che la deuino portare, non possino però esser molestati non auendo la patente, e tenendo l'armi. Capitoli sudetti del 1646. cap. 2. n. 3.

14 Descritti sono esenti da tutte le fazioni personali, e dalle grauezze reali, e mille per la metà secondo l'interpetrazione del Magistrato de' Sig. Noue del 1635. eccetto che dalle gabelle, pesi, e imposizioni Camerali, e deuono essere ammessi a tutti gl'onori, e gradi delle patrie loro, quali però volendo possono ricusare, non possono essere Sindaci dei Malefizij, pesatori di carne, ne Camarlinghi di polize, non sono tenuti accettare li sequestri, nelle cause ciuili continouano anno, e tempo a produrre le lor domande il doppio più degl'altri, e pagano per metà tutti gl'atti de' Tribunali, eccetto le catture se nô fussero descritti a cauallo che queste le pagano solo per metà, e essendo catturati per giuoco dentro a' luoghi pagano solo giulij tre, e fuori mezzo scudo, come in detti li Capitoli del 1646. cap. 3. per tot. vedi §. Priuilegi num. 21. §. Catture num. 43. [illegible]

Che già potessero esser Camarlinghi delle polize della macina, e godere tutti li priuilegi della milizia, anco potessero esenti dalle rassegne,

fuor che generali, vedi più rescritti di S. A. S. alle Bande, e alle Farine, sotto di 4. Luglio 1612. 6. Luglio 1616. e 4. Giugno 1619.

E che deuino concorrere come gl'altri non descritti alle tasse dell'arte de' Mercatanti, Monte di Pietà, tasse di Caualli, Bargelli, Opra di S. Maria del Fiore, Lancie, Capitani di Parte, Grascia, e spese vniuersali, che tutte queste si reputano pesi Camerali della Città di Firenze, vedi il Bando de' cinque Conseruadori del Contado 8. Settembre 1558. Lettera Circolare stampata de' Signori Noue 12. Agosto 1632. e la detta instruzione del 1635.

15 Descritti che priuilegi abbino nelle cause criminali tanto per li delitti propri, che comuni, da chi, e come deuano essere giudicati, non possono essere carcerati volendo dar Malleuadore se non doue venisse pena corporale maggior di fune, o come testimoni, o per disubbidienti in far tregua quando non possino essere torturati, e come nelle cause ciuili, e miste debbano essere notificati con termine di giorni 30. & altro vedi in detti Capitoli del 1646. cap. 4. per tot. Inf. n. 34. & 39.

16 Descritti, che comandati si trouano in attual seruizio al Campo, o Guerra godono tutti li priuilegi dell'antica milizia, e perciò possono liberamente testare del peculio castrense, senza alcuna solennità, in essi si presume l'ignoranza delle leggi, e non li nuoce, non li corrono le prescrizioni, non possono essere esecutati ne' stipendi, tace ogni tribunale tanto ciuile, che criminale, e possono ancorche condennati alla morte far testamento, e non ne facendo succede il più prossimo escluso il Fisco, se non si trattasse d'infedeltà, e fellonia, & altro, vedi ne' detti Capitoli del 1646. cap. 5. per tot.

17 Descritti non possono cambiarsi nome, ne cognome, occultar l'età, rifiutar le patenti, o armi, ne quelle vendere, o impegnare, ne li caualli arrolati, ne partirsi dalli Stati, senza licenza, ne pigliar soldo da altri, e gl'vfiziali deuono far le descrizioni giuste, e li descritti comparire alle rassegne decentemente senza strapazzo, obbedire a' suoi vfiziali ancorche fossero offesi, e gastigati a torto, potendo poi ricorrere a Superiori, le pene in detti casi, & altro, vedi in detti Capitoli 1646. cap. 10. per tot.

18 Descritti, che senza giusta causa non compariscono alle rassegne sendo vfiziali si appuntano in lire 7. Cancelliere, e Depositario in scudi dua, descritti a cauallo in lire 4. e a piedi in tre carlini, e non pagando, o non comprando alla seguente rassegna, s'appuntano per la seconda volta nel doppio di dette pene, e per la terza s' arrestano, e mettono prigione con darne parte al Magistrato delle Bande, senza ordine del quale non si possono rilasciare in riguardo della pena della galera a beneplacito, e fin che non anno pagato la pena quadruplicata. Capitoli predetti 1646. c. 10. n. 14. 15. & 16.

19 Descritti, o non descritti mentendo per la gola vn descritto senza giusta causa incorrono in pena di scudi 5. d'oro, e tratti dua di fune per ciascuna volta Capitoli suddetti al cap. 12. n. 10.

20 Descritti per li delitti comuni deuono essere gastigati secondo le leggi, bandi, e statuti, & eccedendo i lor priuilegi in materia d'armi nelle pene stabilite per la legge generale dell' armi. Capitoli sudetti al c. 11. &c.

E da chi deuino di ragione esser giudicati tanto per li delitti militari, che comuni, quali siano li delitti militari, delli commessi in corpo di guardia, fra soldati, e soldati, o con non soldati, & altro in questa materia a proposito di preuenzione, e iurisdizione fra più Giudici, vedi amplamente il *Tondut. de præuent part. 1. cap. 28. per totum*.

E che essendo assoluti, o condennati da' loro Colonnelli, o Tribuni per delitti militari non possino esser molestati da altri, vedi *Farinac. de Inquisit. quæst. 4. num. 4. &c.* doue anco il *Vulp. in Suco num. 4.*

21 Descritti, o non descritti percotendo vn descritto senza legittima causa di buffetto, o con brutture incorrono in pena di scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune, se con baston in anni cinque di confino con arbitrio fino alla galera inclusiue, se con armi facendo storpio, o cicatrice apparente nel volto in pena della vita, senza storpio, o cicatrice anni cinqne di galera, e percotendo li descritti vno non descritto incorrono nelle pene statutarie, e di più se con armi senza storpio, o cicatrice apparente in due tratti di fune, se con storpio, o cicatrice nel viso in cinqne anni di galera; e se oltre al mancamento di legittima causa vi fosse tradimento, o soperchieria, in quel maggior gastigo, che parrà al retto arbitrio del Giudice, ma concorrendo qualche giusta causa, ne vi essendo tradimento, o soperchieria deuono essere giudicati secondo le leggi, e statuti de' luoghi, si come seguendo la pace fra vn mese dal di della sentenza, le sudette pene si riducono alle statutarie de' luoghi. Capitoli militari del 1646. cap. 12. num. 1. & seqq. ad 11. vedi §. Ferite nu. 5. in fine.

22 Descritti non possono esser condennati per gl'omicidi, o ferite per difesa dell'onore, e delle persone proprie, delle lor donne, padri, madri, figliuoli, fratelli, o d'altri congiunti, compagni, o amici, o lor Superiori nella milizia, mentre non eccedino i modi dell'incolpata tutela, & eccedendoli per l'eccesso solamente, e di pena non vituperosa: E s'intendono fare a difesa, ogni volta che insultati, percossi, o Prouocati di fatti, percuotono l'offensore, e se prouocati, o ingiuriati di parole incontinenti percuoteranno l' ingiuriante purche essi non siano stati li primi ad ingiuriare, per le quali parole ingiuriose non possono ammazzare, ne storpiare, ma solo percuotere, e se da tali percosse ne seguisse morte, o

storpio non possono esser condennati come omicidiari dolosi, ma in altra pena secondo l'eccesso della moderata difesa. Capitoli predetti del 1646. al cap. 12. num. 12. & seqq. vedi difesa numero.

23 Descritti, che spontaneamente, & apertamente cōfessano il delitto godono benefizio del quarto della pena pecuniaria, & ottenendo la pace auāti la condanna, o fra vn mese dal dì della notificazione godono la metà della detta pena, & anco passato il mese doue secondo gl'ordini, e statuti di poi si potesse, o douesse ammettere tal benefizio, pagano senza alcun ricrescimento, eccetto le rigaglie degl'esattori fiscali, anzi pagando fra detto mese oltre a detti benefizi di confessione, e pace godono anco il benefizio del quarto meno, ma quello passato possono essere esecutati nella persona, e ne'beni, eccetto che nell'armi panni, caualli, e bestie di seruizio, & altri arnesi per vso delle lor persone. Capitoli predetti 1646. al cap. 13. & al cap. 14. &c. vedi §. Pace, e §. Confessione, & inf. n. 44.

E per danno dato se dopo notificati accorderanno il dannificato fra 15. giorni non deuono pagar' altro, che la cancellatura, e non accordando, si procede come contro non descritti, salua la persona, armi, e panni, al libro del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della milizia a piedi a c. 302.

24 Descritti diuentano sudditi in riguardo della milizia di quel luogo doue seruono, e possono essere puniti dal Giudice de' Soldati, benche per altro non li fossero sottoposti. *Clar. §. fin. quaest. 38. vers. quaero etiam &c. Cabal. resol. crim. cas. 294. num. 389. Tondut. de praeuent. part. 1. cap. 28. per tot. Tosch. litt. M. concl. 233.*

25 Descritti dopo qualche delitto da lor commesso, mentre non si siano fatti descriuere con dolo, e fraude, godono de' priuilegi militari circa la fabbricazione del processo, e sentenza, douendo essere giudicati con partecipazione dell' Auditore delle Bande, e anco quanto alla pena sendo arbitraria, ma non già sendo ordinaria, e quanto al benefizio della confessione, pace, & altri, e come si osserui quando il delinquente era descritto al tempo del delitto, e di poi è restato casso auanti la sentenza, vedasi il *Cabal. resol. cr. cas. 147. per tot. Gratian. discep. 226. num. 3. &c. num. 27. &c. Tondut. de praeuent. part. 1. cap. 28. num. 43. & seqq.*

E alcuni ricordi ad vn libro di leggi, e bandi del già Signor Auditore Curini, e in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della Milizia a piedi a c. 264. & seqq. doue pare non vadino partecipati al detto Auditore, per i delitti commessi auanti fossero descritti, e le cause di turbata possessione esser in arbitrio il partecipargliele, o nò, e quando fossero descritti al tempo del delitto, benche poi cassi godino per quella causa, i priuilegi, e vadino partecipati al detto Auditore, come a detto libro a c. 361. Non credo però sia da partirsi dalli suddetti Autori da vedersi.

26 Descritti delli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana non possono per le cause criminali essere giudicati da alcuno senza il voto dell' Auditore delle Bande, e non possono rinunziare a questo, ne altri priuilegi indotti a fauore di tutto l'ordine militare. *Cabal. resol. crim. cas. 225. per tot. & cas. 294. num. 255. Borgn. de tut. num. 318. &c. & num. 223. &c. Thesaur. decis. 36. num. 5. Altograd. cons. 17. num. 22. lib. 1.* doue anco al *n. 66. & per tot.* amplia non potersi il debito per vna causa per la quale a' descritti compete priuilegio, tramutarsi in altra causa, o titolo priuilegiato per il quale cessi il priuilegio de'descritti, parēdo ciòfatto in fraude della legge, e douēdosi attendere l'origine, e causa del primo debito &c.

Che possino renunziare al priuilegio del foro, & altri, vedi la *l. si quis in conscribendo*, doue la *glos. C. de pact. il Gratian. discep. 328. num. 13. & n. 24. Magon. decis. flor. 116. num. 5.*

Ma non è da partirsi dalla prima opinione più vera, e comune seguitata anco da me nelle mie resolut. al *cap. 53. num. 4. e Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 7. cap. 6. n. 32. fol. 498.*

E che non possino rinunziare a lor priuilegi, vedi li Capitoli militari del 1646. cap. 4. num. 20. in fine.

27 Descritti, che si arroleranno per non pagare li debiti si deuono cassare dalla milizia, vedi nelle dette mie resol. al *d. cap. 53. num. 2.* & il *Tondut. de praeuent. part. 1. cap. 28. nu. 50. & seq.* benche per li debiti contratti auanti la milizia non godano, ne per altri debiti priuilegiati espressi ne' Capitoli militari del 1646. al cap. 4. n. 18.

28 Descritti de' nostri tempi, che attendono più all' ozio, & altri negozi, che all' armi, se godano, e quando de' priuilegi concessi dalle leggi comuni all'antique milizie, come si denino punire ne' lor delitti propri, o comuni, e quali priuilegi in oggi godano massime ne' Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, vedi amplissimamente per il *Cabal. resol. crim. cas. 294. per num. 462.* con molti da lui citati, & il *Card. Tosch. litt. M. concl. 232. per tot.*

29 Descritti fuggitiui, e truffatori di paga, vedi il *Magon. decis. Luc. 24. per tot.* e §. Soldati n.

30 Descritti di ragione comune non possono essere torturati, ma non si osseruare di consuetudine anco quanto a Caualieri, e Capitani, eccettuati quelli della Religione di San Stefano attesta il *Cabal. d. cas. 294. n. 400.*

Se bene quanto a questo ne'Stati di Toscana è prescritto il modo che si deue osseruare ne' Capitoli Militari del 1646. al cap. 4. num. 11.

31 Descritti non possono essere carcerati per debito, e non sono tenuti se non in quanto possono, e così senza cedere a'beni sfuggono le carceri *l. miles, & l. item miles ff. de re iud.* doue notano li Dottori

Dottori &c. *Cabal. d. caf.* 294. *num.* 313. *& feqq.* *& il Brun. nel tratt. de Ceff. bon. quaft.* 11. 4. *quaft. prim.* quali però pare intendano per i debiti contratti al campo, e per caufa della milizia, e vedi nelle mie refol. al *cap.* 53. *n.* 1. *& il Cabal. d. caf.* 294. *nu.* 383. *&c.* & amplamente il *Scanarol. de Vifit. Carcer. lib.* 3. *§.* 7. *cap.* 6. *num.* 19. *& feqq. fol.* 498.

Anzi che per li denari trouati in prefto fu la guerra, o fazioni poffino effer aftretti anco nella perfona fenza alcun priuilegio, vedi più ordini de' Signori Commeffari delle Bande 14. Gennaio 1548. 9. Aprile 1552. 18. Luglio 1568. e 26. Ottobre 1570.

Che mentre attualmente feruono non poffino effer catturati per' debiti *Altograd. conf.* 17. *num.* 15. *lib.* 1.

32 E ne' Stati di Firenze fi denono offeruare li Capitoli militari del 1646. doue al cap. 4. num. 18. in fine fi proibifce il poterli efecutare nella perfona, eccetto che per debiti contratti auanti l'effere defcritti, di Comunità, d'appunature, di Magiftrati, e fe familiarmente abitaffero in Firenze, o Siena, doue non li fuffragano detti priuilegi. E che fuor di detti cafi eccettuati non poffino eflere efecutati nella perfona, ancorche foffero fofpetti di fuga per debiti ciuili appare ricordo ad vn libro di leggi, e Bandi già del Sig. Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli, intitolato Ordini della milizia a piedi a c. 113. num. 8. Ma in contrario quando foffero già preparati alla fuga, con la roba, o denari d'altri che pofsino come fuggitiui effer reftati, vedi nelle mie refol. d. cap. 53. num. 15. & feqq. in f. num. 46.

33 Defcritti a che vfanza, e in che modo deuano falutare il lor Capitano dell'efercito, o Principe, mentre fono in atto di feruire, vedi il *Gratian. difcep.* 538. *num.* 50. *&c.*

E più lodi, e glorie di foldati, vedi appreffo il *Michaloro tratt. de fratr. part.* 1. *cap.* 22. *per tot.*

32 Defcritti deuono auanti la conteftazione della lite opporre de' lor priuilegi, altrimenti non opponendo vale il giudizio fenza la precedente notificazione, & afsegnazione di termine folito di 30. giorni. Capitoli militari del 1646. al cap. 4. numero 18. e così anco ferma il *Magon. decif. flor.* 116. *Bardellon. conf.* 156. *lib.* 2.

35 Defcritti paisando l'età di 50. anni, o mal fani nō pofsono di ragione efsere forzati ad andare alla guerra, e fi douriano fcufare dalla pena della defezione del campo. *Montan. de tut. cap.* 5. *num.* 152. *& nu.* 159.

36 Defcritti mentre fono in efpedizione, e carichi d'armi non fono tenuti fare più di dieci miglia per giorno. *Menoch. de Arbitr. caf.* 2. *num.* 13.

37 Defcritti mentre fono all'attual feruizio non pofsono efsere dati per tutori, fi come ne promettere per altri, ne far altri negozi, che li diftraggano dal feruizio. *Montan. de tut. cap.* 23. *num.* 36. *fol.* 68. *& cap.* 35. *reg.* 1. *num.* 184. *& feqq. fol.* 168.

Che fendo in feruizio non poffino negoziare, poffono bene eflere lafciati eredi, & altro vedi per il *Montan. d. tratt. cap.* 30. *num.* 63. *& feqq. fol.* 89. *&* 90.

38 Defcritti trouati da famigli in atto di far queftione con l'arme euaginate, e tanto più menando le mani poffono eflere catturati, e deuono pagare la cattura come per lettera delle Bande delli 5. Ottobre 1626. ne' Statuti della Terra del Sole a c. 125.

39 Defcritti benche foffero ftati notificati in conformità del detto di fopra num. 15. in fine, e num. 34. tali notificazioni non operano che per vn'anno, fi che fendo paffato l'anno dal dì della fatta notificazione fenza auer cominciato il giudizio contro di loro, e neceffario notificarli di nuouo come per lettera delle Bande dell'anno 1556.

40 Defcritti non godono li priuilegi militari per l'efecuzioni da farfi contro di effi di fpefe in che foffero ftati condennati in caufe criminali come per refcritto di S. A. S. delli 25. Gennaio 1625. in filza di Suppliche 49. num. 181. alle Bande, &c.

41 Defcritti che godino per metà delle fpefe, come fi è detto di fopra num. 14. fi deue intendere, quanto alli delitti militari, o altri che non irroghino infamia, perche fendo condennati di giudizi, o delitti pubblici, che infamano, perdono ogni lor priuilegio ancorche non fia efpreffo nella fentenza, ne per indurre tal' infamia s'attende la fol pena, ma la caufa, che è quella che irroga l'infamia, e quefto procede ancorche anefsero grazia d'ogni pena dal Principe, perche fempre s'intende fenza pregiudizio del terzo, & anco perche la grazia non leua mai l'infamia, mentre non fia efpreffo, e in ogni cafo tal priuilegio deue efser moftrato, e allegato auanti la fentenza altrimenti non fuffraga, come in termine dimoftra con più autorità il *Bardellon. conf.* 156. *per tot. lib.* 2.

Quali poi fiano i giudizi, e delitti pubblici che irroghino infamia, vedi nell'Inftituta con gl'Interpreti nel *tit. de pub. Iud.* che è l'vltimo *lib.* 4.

42 Defcritti confinati nel termine della notificazione a pigliar il confino, poffono portar l'armi, ma non già dopo quello fpirato. Vedi *§.* Armi num. 39. & 40.

43 Defcritti benche abbino priuilegio di pagare per metà negl'atti giudiciali fi deue intendere quanto alli miniftri, e non quanto alla parte, e delle fpefe neceffarie per difefa della caufa, e non di quelle che fi faceffero per lor colpa, e mancamēto, perche rimanendo effi condennati nelle fpefe per auere temerariamente litigato, o per lor contumacia le deuono rifare interamente come proua il *Sord. decif.* 274. *per tot.*

44 Defcritti facendo alcun'arte, fottopofta all'vfizio della Grafcia foggiaciono agl'ordini delle lor

Comu-

Comunità, e a'Rettori ad effetto d'essere puniti come gl'altri facendo mancamenti, eccetto che possono ricorrere dentro vn mese dal di delle cōdanne a Signori Commissari delle Bande, qual passato non auendo appellato anno tempo altro mese a pagare dette condanne con il quarto meno, e dopo possono esser astretti sempre però senza ricrescimento da distribuirsi secondo gl'ordini delle Comunità, e quanto alle spese godono per metà. Legge, & Ordine della Grascia delli 31. Ottobre 1555. sopra num. 23.

45 Descritti condennati in pena pecuniaria, e alla Galera godono non ostante li priuilegi delle Bāde nel pagare detta condennazione, come per Deliberazione del Sign. Auditor Fiscale, sotto di 19. Settembre 1588. al libro 2. Deliberazioni Fiscali a c. 113.

46 Descritti benche per ordine del Magistrato delle Bande delli 10. Nouembre 1554. potessero essere carcerati per debiti a fauore di persone Ecclesiastiche, e luoggi pij, e paresse così di ragione per l'equiparazione, & argomento, che procede dal Fisco, Repubblica, Magistrati, o Comunità, e luoghi pij secondo *l'Euerard. topic. legal. loc. 61. & 69. per tot.* altri fondamenti, e autorità che si potriano addurre.

Nondimeno è d'auuertire che detto Ordine, fu poscia riuocato con li Capito li militari dell'anno 1556. e in specie con vn ordine particolare de'Signori Commissari delle Bande delli 4. Luglio 1629. nel quale si dichiara non poter li descritti esser molestati in persona, se non per i delitti con le loro Comunità, Magistrati di Firenze, & altro, come in esso, che si deue attendere, con quello che si dice sopra num. 32.

E così oltre l'espressa disposizione, o riuocazione di detto Ordine, pare che per queste eccettuazioni resti ferma la regola del priuilegio de' descritti nelli casi eccettuati per la *l. nam quod liquide ff de pæn. leg. e simili. Magon. decis. flor. 67. n. 5. & n. 16. Gratian. discep. 922. num. 31. 948. n.* 19. e in più altri luoghi.

Quale assioma però non è irrefragabile, perche l'eccettuazione non esclude li casi simili egualmente priuilegiati, ne quando si può pigliare altra interpretazione. *Euerard. d. tratt. loc. ab excep. ad regul. Barbos. de Axiomat. iur. Axiom.* 85. *num.* 4. & 5. *Altograd. cons.* 34. *num.* 46. *lib.* 1. e sottilmente l'Eccellentissimo Pontirolo nel suo *Respon. pro Mambellis num.* 254. Sampato in Cesena l'anno 1645.

E non essendo altro detto priuilegio che vn saluocondotto, e afficurazione per la persona fa molto a proposito quello che si dice in quello nel §. Saluocondotto &c.

48 Descritti catturati per criminale dentro le Terre e luoghi pagano vno scudo di cattura, e fuori 2. come fu dichiarato dalli Signori Commissari delle Bande sotto di 26. Gennaio 1598. Per ciuile, vedi §. Cauallari n. 6.

Se li deue notificare la pena di fune con termine d'vn mese a venire, e patire &c. quale passato, possono esser catturati, e pagano nelle Terre di cattura lire 2. e fuori lire 3. 10. e si può esequire senza altra participazione dell'Auditore mentre però prima le sia stato participato il processo. Rescritto di S. A. S. alle Bande 19. Agosto 1608. e vedi li Capitoli Militari del 1646. cap. 4. num. 11.

Per cattura di delazione d'armi a loro non concesse deuono pagare lire 14. Rescritto del di primo Nouembre 1628. in filza supplicazioni al Magistrato degl'Otto di quel tempo num. 123. & 124. e al libro ne' stanti a c.

Per debito con fattorie di S. A. S. in campagna lire 4. e nella Città lire 2.

Per giuoco vedi sopra n. 14.

48 Descritti Vfiziali delle Bande, se bene possono essere citatia comparire, & esaminarsi in Corte, sopra le questioni da loro diuise, nondimeno nelle cause di poca considerazione, e quā do si possono auere altri, non si deuono citare come per ordine delli 12. Maggio 1624.

49 Descritti come abbino priuilegio di farsi permutare i loro confini non però rotti in scudi 4. il mese con darne malleuadore alle Bande, eccettuati li confini delle Stinche, galera, & altri dati in permuta d'altre pene, ordine delli 14. Settembre 1560. e Capitoli militari del 1646. cap. 4. num. 20. doue anco al numero 14. quando, e come se li possino permutare le pene pecuniarie in confini.

50 Del resto di questa materia, vedi nel §. Soldati per totum.

§. DIFESA.

1 Difesa permessa a ciascuno, e contro ciascuno di ragione naturale, mentre si faccia con debiti termini, e non si ecceda ad arbitrio del Giudice, & eccedendosi si punisca il delitto non di pena ordinaria, ma solo per l'eccesso, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 277. & 278. *per tot. Ducn. reg.* 192. *per tot. Card. Tosch. litt. D. concl.* 129. *per tot.*

2 Difesa moderata, e impunibile, consiste in tre cose, cioè circa il modo, che si faccia con la medesima sorte d'armi, circa il tempo, che si faccia incontinenti, e circa le causa, che sia giusta, e per ripulsare l'offesa, e non a vendetta, & eccedendosi è luogo a pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, vedasi il *Clar. §. homicidium nu.* 24. *Boer. decis.* 169. *Cabal. tract. de om. gen. homicid. numer.* 67. 92. &c. & *il Guazin. def.* 29. *cap.* 5. *Tosch. d. concl.* 129. *num.* 3. & *seqq. Iosef. Mele nell' Additione al Gizzarel. decis.* 18. *numer.* 21. & *seqq.* e pienamente *Farinac. de homicid. quæst.* 125. *num.* 396. &c.

3 Quanto però alla medesima sorte, e parità d'armi che sia necessaria per la moderata difesa non passa senza dificultà perche anzi molti, e fondatamente tengono che la superiorità, o vantaggio

di

dse non sia considerabile, ne alteri la difesa, che non si possa dire moderata, se non quando fosse con proposito, e animo deliberato. *Cabal. resol. crim. cas. 248. num. 31. & Gratian. discep. 837. num. 4. & seqq. Cabal. d. tract. de omicid. num. 101. & seqq.*

4 E però vn' insultato si può difendere anco con diuersa sorte d'armi, e con quelle si troua alla mano, benche l'aggressore non auesse armi di sorte alcuna, e solo volesse offendere con schiaffo, o in altro modo ignominioso alla qualità della persona, o con minaccie essendo il minacciante potente, e solito ad esequirle, di che vedasi il *Clar. §. fin. quaest. 60. num. 14. & in §. homicidium num. 34. Gratian. d. cap. 837. num. 4. &c. Cabal. cas. 248. num. 30. & il Guaz. deff. 29. cap. 4. num. 25. & seqq. Tosch. d. concl. 129. num. 22. &c. e nelle mie resol. cap. 20. n. 4.*

5 Difesa è lecita ad vn'insultato, il quale per difendersi non è tenuto aspettare le percosse, ne il principio di esse, & effetto dell'assalto, ma vedendo il pericolo può preuenire con percuotere l'aggressore, di modo che prouata l'aggressione, ancorche non si dica che l'insultato fosse in pericolo di vita si presume la difesa essere stata legittima, e moderata. *Angel. de Malef. Verb. Et dicto Titio se defendente num. 13. &c. Clar. §. homicidium vers. Sed quomodo &c. Cabal. cas. 88. num. 4. & in tract. de om. gen. homicid. num. 231. Guaz. deff. 29. cap. 4. num. 20. &c. Card. Tosch. litt. D. concl. 129. num. 6. & num. 30.* & io dissi nelle mie *resol. cap. 20. num. 1. & 2.*

6 Quando poi si presuma vno essere stato l'aggressore, o l'insultato, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 363. per tot. Cabal. cas. 231. num. 6. & per totum. nelle mie resolut. cap. 20. num. 3. & seqq. Farinac. de homicid. quaest. 125. part. 7. §. 3. num. 484. & seqq. Vulpin. in Succo de ocis. num. 33. & seqq. Mascard. de probat. concl. 72. per tot.*

7 Difesa, come atto fauoreuole si può prouare con presunzioni, e coniecture contrarie al delitto nõ pienamente giustificato, e ammette prouanze dubbiose, e non affatto concludenti, e testimoni inabili; come pienamente proua il *Guaz. deff. 2. per tot.* doue tratta de' fauori, e priuilegi delle difese, e massime nel *cap. 3. Boss. tit. de fauor. deff. per totum. Card. Tosch. litt. D. concl. 132. & 134. per tot.*

8 Difesa come sia permessa per la roba, & altro, vedi il *Clar. in reg. 29. per tot. Tosch. d. concl. 132. num. 6. & 7.* [illegible]

E come per la vita, membri, roba, onore, e pudicitia, non solo propria, mà anco de' congiunti, amici, e compagni, ottimamente *Gizzarel.* con gli addotti [illegible] *Farinac. & Vulpin. in Succo de homicid. quaest. 125. part. 4. & 5. per totum.* [illegible]

9 Difesa dell'onore che sia lecita anco dopo interuallo di tempo, di modo che vno che commettesse omicidio dopo tre, o quattr' anni per vendicarsi da qualche graue ingiuria riceuuta, come di schiaffi rispetto alla qualità delle persone, d'adulterio, e simili concernenti l'onore non si deua punire della pena ordinaria, ma d'altra arbitraria graue, potendosi considerare, e dir fatto incontinenti anco quello che segue dopo molto tempo ad arbitrio del Giudice, vedi *Gram. decis. 23. Giurb. cons. 86.* con altri addotti dal *Gizzarel. & Addenti nella d. decis. 18. per totum.* doue dicono molte cose in materia della permessa difesa.

Questo però non si deue ammettere così de plano in tutti i casi, e sarebbe difficile da ottenersi in pratica, quando verisimilmente non duraua più il calor dell'iracõdia, altrimẽti non saria mai luogo alla pena ordinaria, perche li delitti si cõmettono sempre per qualche causa antecedente, quale nondimeno si deue considerare se sia giusta, o ingiusta, perche sendo giusta procederebbe la sudetta dottrina, ma non già se la causa fosse leggiere, o ingiusta.

10 Difensore necessario chi propriamente si dica in ciuile, e come contro di lui si deua concepire la sentenza, vedi *Gratian. decis. 80. per tot.*

E che s'ammetta contro la volontà dell'attore, o del reo, senzà però che resti libero il possessore conuenuto *Tosch. litt. D. concl. 137. per tot.*

11 Difese si possono riceuere dalli rei col mandare Commissario a lor instanza, perche si come ciò si concede al fisco, e accusatore si deue anco concedere alli rei per seruare l'equalità del giudizio, mentre però somministrino la spesa necessaria. *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 2. cap. 16. num. 21.*

12 Difese che non si possino negare, ma si deuano assegnare a tutti li pretesi rei, benche confessi, o conuinti, o trouati in flagranti crimine in materia di contrabandi, e simili. *Viui. decis. 467. n. 16. & 17. Mansor. de contraband. quaest. 14. nu. 14. &c. Vermigliol. cons. crim. 18. num. 4. &c. Farinac. & Vulpin. in Succo de indic. & tortur. quaest. 39. per totum*, & ottimamente da vedersi con alcune dichiarazioni *Joseph. Orcinl. Consult. Forens. cap. 42. num. 2. & seqq. ad 21.*

13 Il che è vero anco nelle cause d'eresia, mentre non fosse notoria; e con altre dichiarazioni appresso il *Farinac. de Haeresi quaest. 185. §. 14. per tot.* e nel *loc. sop. cit.*

14 E quando si possa procedere alla tortura senza difese, vedi nella Prefazione n. 38. & 39. e nel §. Tortura n.

§. DIRITTI.

1 Diritti per le poste de' Magistrati non si possono pigliare, se non per quella somma, che effettiuamente, si mette ad entrata. Vedi Rettori numero.

2 Diritti per i debiti priuati, o pubblici di Comunità si deuono a Rettori subito fatta l'esecuzione vedi Rettori n.

Diritti

3 Diritti per l'esecuzioni fatte contro condennati si deuono benche non vadia cos'alcuna ad entrata per il fisco, vedi Rettori n.

4 Diritti nelle cause del Podestà di Firenze che contengono somma incerta si deuono pagare lire dieci, e lire cinque di contradiritto nel principio di ciascuna lite, sotto pena di nullità, e quanto alle cause continenti, somma certa si paga vn tanto per lira, sotto la medesima pena di nullità conforme alle leggi, & ordini sopra ciò, vedi la Prouuisione delli 10. Luglio 1579. & il Decreto delli 10. Gennaio 1532. e delli 8. Febbraio 1547.

5 Diritti come, & in che somma si deuino alli Rettori per le poste de' Magistrati, e de' particolari, vedi anco gl' ordini antichi delli 27. Settembre 1444. reassunti sotto di 11. Febbraio 1576. e ristampati per il Marescotti dell'anno 1614.

§. DIVELTI.

1 Diuelti, e coltiuazioni d' vliui, vite, e frutti chi volesse fare, datane la certezza se li può concedere ogni licenza di tagliar legnami, e boschi. Bando delli 7. Ottobre 1597. §. Et a ciascuno, &c.

§. DONAZIONI.

1 Donazioni d' ogni sorte fatte, o da farsi per li sudditi del Serenissimo Gran Duca di Toscana in qualsiuoglia luogo, o parte del Mondo deuono fra certi termini prescritti registrarsi per partito ad vn libro a ciò deputato nel Magistrato della Gabella de' Contratti di Firenze, e non essendo iui registrate benche vaglino fra il donatore, e donatario, e fin che non vi saranno registrate non pregiudicano ad alcuna terza persona etiã dentro a' termini di tal registro, ma quanto a terzi si anno al tutto per non fatte, finte, e simulate, e questo per ouuiare alle frandi, e che non si possino tenere occulte in pregiudizio de' terzi, come per legge pubblicata in Firenze sotto di 5. Gennaio 1551. e per intelligenza, vedi li Motiui in causa Malegonnelli dell'anno 1614. E di simile constituzione fatta per leuar le fraudi, vedi *Canaler. decis. 98. n. 9.*

2 Donazioni predette si possono anco registrare in detto libro passati li tempi ordinati da detta legge, ma però non vagliono mai in pregiudizio de' terzi se non dal giorno di tal registro, ne si possono retrotrarre in lor pregiudizio al tempo della celebrazione di esse, come pare essere di mente di detta legge, e in punto lo fermano. il *Magon. decis. flor. 124. num. 6. & per tot. Natt. consi. 372. num. 7. Ang. consi. 179. Menoch. consi. 292. numer. 3. & 4. Gratian. discep. 531. per totum*, e nelle mie *resol. cap. 5. num. 25. 26. & 27. & cap. 53. n. 11.*

3 Donazioni giurate, o fatte da persone Ecclesiastiche non essere comprese sotto detta legge del registro in punto di essa pare lo fermi il *Magon. decis. flor. 64. num. 38.* & assolutamente lo tiene, e attesta della più comune opinione il *Toscho lit. D. concl. 646. num. 50. & 51. Buratt. decis. 149. numer. 7. Gabriel. de Iureiurando concl. 5. num. 14. & 15.*

4 Trattandosi però d'vna legge fatta principalmente a pubblica vtilità, e per ouuiare alle fraudi, e acciò la sua disposizione così facilmente non si renda elusoria per il giuramento, che in oggi indifferentemente senza considerare la sua virtù, & efficacia di stilo si appone in tutti li contratti, e non essendo tal registro propriamente la solennità dell' Insinuazione, che dall' ius comune si ricerca nelle donazioni eccedenti la somma di scudi 500. che secondo il corso presente si ridurrebbe anco a più di 700. ne' quali termini pare parlino li Dottori, che tengono la suddetta opinione, benche li prenominati confondano anco tal registro con detta insinuazione dell'ius comune, ma vn' atto diuerso, e solennità differente da adempirsi dopo fatta la donazione, io hò sempre dubitato, e dubito della suddetta prima opinione, e tengo che per queste ragioni la suddetta legge comprenda anco le donazioni giurate, mosso in oltre dall' autorità del *Curt. iun. consi. 161. numer. 22.* & altri addotti dal *Gratian. discep. 474. num. 8. 9. & to. Rot. part. 2. diuers. decis. 161. num. 6. & decis. 104. num. 2. & c. Pic. ad Stat. Vrb. glos. 23. numero 2. & seqq.* e così anco accennai nelle mie *resolut. cap. 53. num. 10. in fine.*

5 Donazioni causa mortis non essere comprese sotto detta legge di registro, e questo con ragione, perche sono come vltime volontà, e non operano, ne anno alcun effetto se non dopo la morte del donatore, quale facendo obblighi in vita sua preuagliono, e così cessa ogni fraude in pregiudizio de' terzi. *Gratian. discep. 975. num. 38. & discep. 273. num. 42.* doue parla anco dell' insinuazione dell'ius comune, che non si ricerchi in tali donazioni, per causa di morte, e vedi il *Pico ad Stat. Vrb. glos. 7. num. 43. & seqq.*

6 Quando poi le donazioni si presumano per causa di morte, benche in esse non fosse fatta alcuna menzione di morte, vedi il *Menoch. lib. 3. præsump. 36. per tot. Card. Tosch. litt. D. concl. 661. per tot.* e nelle mie *resol. cap. 24. per tot.*

E quando si dicano inter viuos benche sia fatta menzione di morte. *Gratian. discep. 586. Rot. in Nouiss. part. 7. decis. 9. Magon. decis. flor. 64. nu. 5. & seqq. Menoch. lib. 3. præsump. 35. per tot. Duen. reg. 217. per tot. Card. Tosch. litt. D. concl. 654. 655. & 671. per tot.*

7 Donazioni quando si dicano, e siano simulate, e in fraude de' futuri creditori; vedasi il *Mascardo de probat. concl 559. Tusch. litt. D. concl. 658. Gratian. discep. 255. per tot. cap. 252. num. 18. cap. 479. n. 59. & seqq. & il Penn. decis. 447. per tot.* con altri da lor addotti &c.

8 Donazione fatte da Soldati, Dottori, o Chierici alle lor concubine sono nulle conforme alla *l. 2. C. de*

C. de donat. inter vir. & vxor. di modo che ne anco si possino conualidare con il giuramento, se però non fossero rimuneratorie, che allora constando de'meriti in altro modo che per asserzione de' donatori; a' quali in questo non si deue prestar fede, valerebbero per l'equiualente de' meriti, & in alcuni altri casi riferiti dal *Gratiano discep. 31. per tot. Capyc. decis. 102. Menoch. lib. 3. præsump. 29. num. 11. & num. 27.* vedi Meretrici num. 52.

E che siano nulle onninamente anco fatte da qualsiuoglia altra persona ancorche non Soldato, Dottore, ne Chierico vedasi amplamente il *Ciarlino contr. forens. cap. 33. & cap. 109. per tot. lib. 1.*

Della predetta materia, vedi *Thesaur. decis. 111. Peregrin. de iur. fis. lib. 2. tit. 9. per tot. Card. Tosc. litt. D. concl. 700. per tot. litt. C. concl. 568. & litt. M. concl. 211.*

9 Donazioni fatte da delinquenti innanzi, o dopo il delitto, quando siano valide, o pure si presumano in fraude del Fisco, vedi l'*Omot. sopra l'Instit. tit. de donat. §. alia n. 50. Crass. de success. §. testamentum quest. 27. num. 9. Duen. reg. 226.* amplamente il *Menoch. lib. 3. præsump. 124. per tot. Guazin. deff. 30. cap. 1. num. 7. & Altograd. consf. 94. num. 3. & seqq. per tot. lib. 2. Bonifac. de furt. §. 10. num. 10. & seqq. fol. 320. Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 152. & seqq. Sord. decis. 116. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsitat. & simulat. quæst. 164. per totum*, e vedi nel §. fidecommissi, e §. Confiscazione n. 14. & 15.

10 Donazioni che appariscono per pubblici instromenti anno talmente la presunzione della verità a lor fauore, che non si possino con presunzioni, e conietture di falsità (mentre non siano euidentissime) annullare, di che vedasi il *Sord. consf. 173.* & altri addotti dalla *Rota Rom. in vna Imolen. Prædij Ven. 2. Iunij 1635. coram Pirouano per tot.* doue si risponde a molti obietti, e presunzioni addotte in contrario &c.

Quando poi, e per quali conietture si arguischino false non ostante il pubblico instrumento, vedi *Gratian. decis. 28. per tot.*

11 Donazioni fatte ad absenti, mediante la stipulazione del Notaio, benche sia molto disputabile se stiano sospese, e siano reuocabili auanti l'accettazione, e ratificazione del donatario absente, o pure se subito riceuino la sua perfezione, e siano irreuocabili massime sendo fermate con giuramento come si può amplamente vedere appresso il *Card. Tosch. litt. D. concl. 637. e meglio nella concl. 641. per tot. Grazzarel. con gl' Addenti decis. 51. per tot. Thesaur. con l' Addit. nella decis. 70. per tot. Rot. in Faentina dotis 14. Maij 1635. coram Motman. Buratt. decis. 149. Altograd. consf. 37. per tot. & consf. 38. lib. 2. Ger. Spin. consf. 38. per tot. & consf. 55. num. 3.* e nelle mie *resolut. cap. 48. per tot.* doue si distingue rispetto al donatore, o suoi eredi esser subito perfette, e irreuocabili, almeno ad effetto di produrre l'azzione a fauore del donatario, e rispetto al pregiudizio del terzo essere imperfette, e reuocabili &c.

12 Nondimeno questo è certo, che in pregiudizio del Fisco, & ad esclusione di esso (non patendo altri difetti) sempre sono valide, e irreuocabili anco auanti l'accettazione del donatario, quale può sempre accettarle, benche il donatore in questo mentre auesse commesso delitto, per il quale douessero confiscarli i beni, e così escludere il Fisco come amplamente proua *Cabal. cas. 207. per tot.* & io dissi nel *d. cap. 48. num. 10.*

E che essendosi riseruato il donatore qualche somma da poter testare questa non passi nel Fisco delinquendo, e per qual ragione, vedi *Mastril. decis. 277. per tot. Massin. de Confiscat. quæst. 35. n. 25. & 26.* seguitati da *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 16. n. 16.*

13 Si come anco in virtù del Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 39. s'acquista l'azzione, ius, e dominio agl'absenti non solo mediante la stipulazione, o accettazione del Notaio, ma di qualsiuoglia priuata persona senza altra cessione, o ratificazione, non essendo espressamente ripudiato, come in detto Statuto. *Magon. decis. flor. 117. nu. 28. in fine Socin. consf. 211. col. 1 lib. 2. Tosch. d. conc. 637 num. 53.*

E in termine dell' ius comune che la ratificazione s'induca in più modi. *Rot. part. 2. diuers. dec. 89. Gratian. decis. 39. Altograd. consf. 37. & 38. lib. 2. Caualer. decis. 12.* & altri &c.

§. DONNE.

1 Donne delli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana maritandosi a forestieri, ancorche poi restate vedoue, li lor figliuoli, e descendenti di tal matrimonio non possono succedere ab intestato in beni stabili esistenti nelli Stati di S. A. S. o altri equiparati a stabili, ne in denari, o crediti obbligati al rinuestimento in stabili situati come sopra, ma in essi succedono gl'altri agnati, o cognati più prossimi del defonto, come se tali Donne non ci fossero, salue però le lor doti competenti ancorche consistano in detti beni. Prouuisione delli 28. Maggio 1591. §. Che nessuna, &c.

2 Donne per origine paterna suddite come sopra, che abbino, o siano per auere qualsiuoglia eredità per testamento, o ab intestato di beni, o denari come sopra situati, o destinati maritandosi la prima, seconda, o altre volte a forastieri restano inconinenti priue di tali eredità, che si deuoluono come sopra, salue le lor doti come si è detto. Prouuisione suddetta §. E parimenti, &c.

3 Donne suddette, che per testamento, o ab intestato auranno acquistato qualsiuoglia eredità nelli Stati di S. A. S. deuono loro, o chi li fosse succeduto transferirsi fra tre mesi ad abitare con tutta, o maggior parte della famiglia almeno

due terze parti dell'anno intere in detti Stati sotto pena della priuazione d'applicarsi agl'agnati, o cognati più prossimi che siano sudditi di S.A.S. come se tali donne non fossero mai state in rerũ natura, ne per euitare dett' obbligo d'abitare, possono alienare in altre persone benche suddite fuor di detti agnati, o cognati più prossimi, salue le doti come sopra, senza tal' obbligo. Prouuisione predetta 28. Maggio 1591. vers. E parimenti &c. il secondo &c.

4 Per dichiarazione della detta Prouuisione si potrebbe considerare la dottrina del *Seraph. decis. 790. & decis. 806.* doue pare non abbi luogo nelle successioni materne, ne quando dalli parenti, e non da lor medesime sono maritate a forestieri, non douendo per fatto d'altri restar priue delle successioni, e la *decis.* 822. del medesimo *Seraph.* doue tiene che simile prouuisione non pregiudichi alli figliuoli. Ma è d' auuertire che la nostra prouuisione essendo in rem concepta, e così reale, e facendo menzione de' figliuoli pare non si possino applicare dette limitazioni del *Seraph.* come ne anco quanto a beni materni per la medesima ragione, e perche parla generalmente d'eredità d'ascendenti, sotto nome de' quali viene tanto il Padre, che la Madre. *Gratian. discep. 428. Altograd. cons. 86. num. 7. lib. 1. Barbos. de appellat. verb. signif. Appell. 27. per tot.* vedi Forestieri n.

5 Donne che si vogliono obbligare per contratto nella Citta di Firenze deuono in luogo del Mundualdo ordinato dallo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 112. farlo con decreto d'vno degl'infrascritti Magistrati a lor'elezione, cioè de' Consiglieri, Capitani di Parte, Noue, Otto, Vfiziali di Monte, Vfiziali de' Pupilli, Sei di Mercanzia, o Proconsolo, saluo che le meretrici non lo possono fare se non con interuento del Magistrato dell' Onestà, il tutto sotto pena di nullità, e detti Magistrati non possono dare il Mundualdo, o decreto se prima per vn giorno auanti non aurà visto, o fatto vedere dal Cancelliere la minuta del cõtratto, acciò segua con cognizione di causa, e doue contraessero con pupilli basta il decreto del Magistrato de' pupilli, riseruando quanto alle doti l'osseruanza degl'ordini, e Statuti de' Capitani d' Or San Michele, e fuori per lo Stato doue non sia altro Statuto particolare deuono farlo con interuento de' Rettori di Giustizia, che interpongono il decreto in luogo di Mundualdo, come per Statuto, e nuoua Prouuisione delli 30. Luglio 1568. vedi il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 111. e Rub. 112. e nel §. Decreti nu

6 Donne non possono rinunziare alle lor' ipoteche, e ragioni dotali sopra li beni del marito, che vorrà alienare, mentre che al medesimo marito non restino altri beni sufficienti per la lor sodisfazione al tempo della repetizione della dote. *Add. ad Pract. Papp. in form. act. real. glos. veris, & legittimis num. 44. litt. N. Afflict. decis. 313. Buer. decis. 23. Gratian. discep. 723. num. 20. &c. Card. Tosch. litt. M. concl. 420. per totum. Magon. decis. flor. 68. num. 6. & Altograd. cons. 25. num. 28. & seqq. lib. 2.* doue amplia ancorche la rinunzia fosse fatta con giuramento, di che vedi anco *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 24. num. 35. & seqq.*

7 E però riducendosi il marito in pouertà, e venendo il caso della repetizione della dote possono agere contro le possessori de' beni venduti con il lor consenso. *Pract. Papp. respons. act. hypothec. glos. Exceptionem num. 30. Grazian. discep. 292. per tot. 932. num. 20. & 723. num. 20. &c. Diaz. inter reg. Diuers. reg. 799. Tosch. d. concl. 420. num. 28. & seqq.* doue allega il *Fulgos. cons. 206.* in termine d'vna legge Fiorentina, sopra questa materia.

8 Donne oneste non possono essere carcerate per debiti ciuili anco fiscali, ma ben si le meretrici, vedi il *Dec. nella l. femina num. 72. ff. de reg. iur. Caccialup. de debit. suspect. quaest. 5. num. 22. Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcerat. qu. 27. num. 13. & seqq. Gizzarel. decis. 54. num. 13. & seqq. Magon. decis. Luc. 90. num. 1. &c. Duen. reg. 312. Menoch. de Arbitr. quaest. 88. num. 10. & seqq. Montan. de tut. cap. 15. num. 65. &c. Gratian. discep. 328. num. 16. & discep. 506. num. 3. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 6. per tot. fol. 477. &c. Tosch. litt. M. concl. 416. per tot.*

9 Donne ciò che sia di ragione comune, certo è che di consuetudine si carcerano per cause criminali anco non troppo graui, si pongono però ben sempre in carceri più comode, e separate dagl' vomini. *Clar. §. fin. quaest. 28. vers. quaero igitur Magon. decis. Luc. 90. Cabal. cas. 78. & Guaz. def. 5. cap. 3. num. 8. &c. Menoch. d. quaest. 88. num. 19. & seqq. Tosch. d. concl. 416. n. 12. Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

10 Donne non si possono obbligare per i lor mariti anco con giuramento, e decreto massime restando lese, oltre la metà della dote, *l. 1. & tot. tit. ff. ad Velleian. & Auth. si qua mulier C. eod. tit. Afflic. decis. 209. num. 4. Gratian. discep. 723. n. 8. & per tot. & cap. 961. per tot.*

Valerebbe però l'obbligazione anco senza solennità per liberare il marito dalle carceri, o prouuedere che non fosse carcerato. *Gratian. discep. 108. per tot. & 669. num. 25.* e il medesimo credo sarebbe per i figliuoli, di che vedi amplamente con molti altri citati il *Gizzarel. & Addenti decis. 4. per tot.*

Si come se si obbligassero col marito per maritare vna, o più lor figliuole comuni, vedi il *Cabal. cons. decis. 69. lib. 1. Pito ad Stat. Vrb. glos. 7. nu. 234. Put. decis. 160. lib. 3. Gratian. discep. 647. num. 10. &c. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 4. per tot.* doue pienamente tratta questa materia, quando, & in quali casi possino obbligarsi validamente le donne.

E che l'obbligazione si sostenga fino alla metà della dote, vedi *Tondut. de praevent. part. 3. decis. 10. per tot. Thess. decis. 223. & Thess. itin. quaest. forens. lib. 2.*

lib. 2. quaest. 65. Hodier. al Sord. decis. 86. num. 16. Fontanel. de pact. nup. Claus. 7. glos. 2. part. 6. nu. 21. & seqq. Iosef. Orciol. consult. forens. cap. 28. n. 23. & seqq. & cap. 24. num. 41. &c.

11 Donne regolarmente non sono idonei testimoni de iure canonico, se non quando la verità non si potesse auer d'altroue, e anco di ragion ciuile non fanno pienissima prouanza, vedi Clar. §. fin. quaest. 24. vers. 2. Duen. reg. 313. 314. & 315. Farinac. de test. quaest. 59. num. 1. & seqq. & Vulpin. in Suco fol. 110.

12 Donne sono inabili ad accusare, si come a rendete pace se non in sussidio doue non fossero altri parenti maschi. Gratian. discep. 518. per tot. vedi Pace num.

Se bene quanto all' accusare s' ammettono perche si supplisce ex ofitio dal Giudice, come hò detto nella Prefazione num. 7.

13 Donne maritate commettendo adulterio perdono la dote, che si applica al marito da conseruarsi però alli figliuoli se vi siano, quando di poi non fossero riconciliate col marito, o l'auessero commesso di suo consenso, o si potesse compensare con altri adulteri commessi dal medesimo marito, e se sia il medesimo per baci lussuriosi, & altro, vedi il Clar. §. Adulterium vers. Et scias, &c. Gratian. discep. 591. numer. 26 &c. Menoch. lib. 5. praesump. 41. nu. 36. & de Arbitr. cas. 287. num. 13. & seqq. & cas. 419. num. 58. & seqq. e pienamente Farinac. con il Vulpin. in Suco de delict. carn. quaest. 142. per tot.

E se questa eccezzione d' adulterio competa agl' eredi del marito, e contro gl' eredi della donna, vedi il Rom. cons. 286. & la Rot. part. 3. diuers. decis. 86. lib. 2. & decis. 13. lib. 3. Bardellon. cons. 177. per totum lib. 2. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 142. part. 2. per tot.

14 Donne, o maschi asserendo esser state stuprate, o conosciute carnalmente da alcuno sendo compagne del delitto non fanno indizio a tortura, mentre non deponghino con tortura. Boer. decis. 299. num. 6. e vedi il Guaz. deff. 4. cap. 6. nu. 14.

In dubbio si presumono vergini, e come si proui la corruzione, vedi il Menoch. lib. 6. praesump. 89. per tot. inf. n. 34.

Ne si crede alla stuprata asserendo essere grauida del tale negando lui auer auuto che far seco, e così a lei tocca alimentare il parto. Thesaur. dec. 3. num. 4. con altri addotti dal Menoch. de Arbitr. cas. 288. n. 25. vedi Stupro n. 10.

15 Ne' Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana ci è vna legge del 1558. contro chi fa violenza a femmina, o mastio per desiderio carnale, e si costuma di credere al detto della stuprata con altri ammicoli anco circa la qualità della violenza ad effetto di formare l' inquisizione speciale, alla quale restando contumaci gl'imputati si cōdannano nella pena ordinaria di detta legge, di che vedi §. Violenza num. e Stupro num. 3.

Paris. cons. 160. lib. 4. Baiardo §. Stuprum nu. 41.

16 Donne sono comprese sotto la legge della proibizione dell'armi, si come dell'andare di notte senza lume. Cabal. cas. 228. n. 14. &c. Guaz. deff. 29. cap. 2. num. 20. Menoch. de Arbitr. cas. 394. num. 64. Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 108. nu. 15.

17 Donne grauide anco di dieci, o venti giorni, e di coito illecito anco seguito nelle carceri non si possono per timore dell'aborto sottoporre a tormenti, ne anco minacciare, & il medesimo si osserua per quaranta giorni dopo il parto, e più oltre essendo lattanti, e non si potendo auer altra nutrice. Clar. §. fin. qu. 64. nu. 22. Tusch. litt. T. concl. 328. num. 21. Brun. de Indic. part. 2. quaest. 4. num. 2. Guaz. deff. 30. cap. 14. & cap. 15. per tot. infra num. 29. & Paol. Zacch. quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quaest. 2. num. 5. & seqq. & qu. 4. num. 19. &c.

18 Donne grauide sendo bandite non possono essere offese acciò il feto innocente non perisca con esse Menoch. de Arbitr. quaest. 90. nu. 55.

19 Si come non possono essere fatte morire dalla giustizia, ne mutilateli membra, se non dopo il parto. Menoch. de Arbitr. quaest. 86. numero 10. & seqq.

Anzi se non dopo quaranta giorni dal dì del parto. Bart. in l. praegnantis ff. de paen. riferito dal P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrogat. 94. post princip. fol. 156.

20 Se però mentre la donna grauida condennata a morte si custodisce per il parto, s' infermasse a morte con pericolo del parto senza battesimo, si può, anzi si deue esequire la sentenza, e subito farsi aprire, e sbarrare ad effetto di battezzare il feto, che in essa si trouasse animato come tiene il P. Manara nel detto suo trat. Interrogat. 152. fol. 245. doue però riferisce altri, che tengono in contrario, ma questa stimo la più vera per l' anima di quel feto innocente &c.

21 Donne grauide se possino, e come essere forzate ad esaminarsi per testimonio, vedi il Cabal. cas. 79. per tot.

22 Donne, o altri, che procurassero, o dessero causa all'aborto sia il feto animato, o inanimato, o quando ammazzassero il parto già nato, di che pena deuino punirsi, e come si possino difendere dalla morte, vedi il Thesaur. decis. 12. & 13. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 357. per tot. P. Manara Interrogat. 200. §. 1. per tot. doue amplamente di tal materia, & in alcune cose si parte dall' opinione del Menoch. nel l. cit. e vedi Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quaest. 122. par. 6. per tot.

Se in detti casi godino dell' immunità della Chiesa, vedi §. Delinquenti numero 26. e §. Aborto per tot.

23 Donne come, e sotto quali pene non si possino maritare a più persone, si come negl' vomini pigliar più mogli nell'istesso tempo, vedi il Menoch. de Arbitr. cas. 420. per tot. Cabal. cas. 98.

per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. Carn. quæst. 140. part. 1. per tot.

Se però si auesse noua, e si credesse probabilmente della morte del compagno, maritandosi ad altri non douriano esser punite, ma scoprendosi poi il primo marito deuono con quello ritornare, e lasciare il secondo, anzi cominciando a dubitare che sia viuo il primo non possono esigere il debito dal secondo, ma solo renderlo sendo richieste, come per il *Menoch. nel d. caf. 420. num. 118. & seqq. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 140. part. 2. per tot.*

24 Donne non possono esercitare altre tutele, o cure, che de' figliuoli, o nipoti di figliuoli, ne possono però fuor della madre, o auia lasciarsi tutrici in testamento, ne confermarsi, o ammettersi dal Giudice. *Altograd. conf. 100. nu. 1. & seqq. lib. 2.* & io dissi nelle mie *resol. cap. 98. nu. 1. & c.* doue però con l'autorità del Gratiano, & altri, hò tenuto potersi sostenere tali dazioni di donne in tutrici anco fuor della madre, & auia se non in forza di tutela, almeno di generale amministrazione purche le parole non repugnino, & ammettiano tale interpretazione. *Bardellon. conf. 161. per tot. lib. 2.*

25 Donne come non possino entrare nelli Palazzi de' Rettori, & Vfiziali del Comune di Firenze sotto pena di lire 100. e nullità del fatto a lor'instanza, & altre lire 100. alli medesimi Rettori, saluo che per cause criminali possono essere chiamate, come testimonj, e come principali *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 107.*

26 Donne ne attiue, nè passiuè non vengono comprese nelle stipulazioni di paci, o cauzioni di nõ offendere, mentre che di esse, o d'affinità non sia fatta menzione, ancorche alcuni tenghino in cõtrario, di che vedi *Farin. sc. de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 29. num. 380. & c. per tot. nelle mie resol. cap. 93. num. 16. Vulpin. in Suco d. quæst. 107. art. 29. num. 67. & 68. fol. 242.*

27 Donne come perdino le lor doti per aiuto dato a Banditi, vedi Banditi n. 10. & 12.

28 Donne sendo anteriori di tempo per le lor doti date, o confessate, e non si potendo preualere per la ricuperazione sopra altri beni, o ragioni deuono essere preferite a qualunque creditore posteriore, etiam al Fisco, e Camera Ducale, per causa di grauezze decorse viuenti i lor mariti, o padri, come per statuto nella materia degl' Estimi lib. 4. Rub. 20. e legge delli 12. Agosto 1550. che così dichiara non ostante la legge delle Decime Ducali dell'anno 1544. per la quale si dispone che per le grauezze i beni siano sempre tributari del Comune di Firenze, e passino in qualsiuoglia col carico di dette grauezze di modo che qualunque possessore ne possa essere molestato, e grauato &c. vedi §. Gabella num. 62. E del priuilegio delle donne circa le loro doti, pienamente *Card. Tosch. litt. D. concl. 745. per tot.* con molti da lui citati, e *Gizzarel. con gl' Add. dec. 1. per tot.*

29 Donne grauide oltre alli priuilegi quanto a delitti come sopra num. 17. & seqq. anno anco questo di poter domandare, e conseguire il possesso de' beni del marito defunto senza testamento nomine ventris, cioè in nome del feto esistente nell' vtero, perche *in fauorabilibus habetur pro nato.*

Come poi si conosca la grauidanza in tutti detti casi è cosa molto disputabile, e difficile auanti li quattro mesi, ma dopo più facile, anzi parlando vniuersalmente non se ne può mai dare certezza alcuna demonstratiua, (benche in casi particolari si dia, e si conosca) ma solo conietturale, e presuntiua, come il gonfiare del ventre, latte nelle poppe, e lor gonfiatura, mancamento di mestrui, macchie nella faccia, mouimento nell' vtero, e simili, che se bene s'adducono per certe, & infallibili da molti Legisti, come dal *Cagnoll. nella l. si quis pregnans ff. de reg. iur. Giurb. Consuet. Messan. cap. 8. glos. 2. num. 5. & seqq.* & altri, vengono nondimeno ammesse solo per conietturali da *Paol. Zacch.* come più pratico di queste materie nelle sue *Quæst. Medic. legal. lib. 1. tit. 3. quæst. 1. & lib. 3. tit. 2. quæst. 10. numer. 9.* e da altri Legisti ancora, mostrando tutti detti segni, benche molto vrgenti potere procedere da altre cause, come di retenzione di mestrui, idropisia, ventosità, mola, e simili, e nelle *quæst. seq.* adduce ach'egli molt'altri segni conietturali della grauidanza, e i modi di farne l'esperienza con alcuni medicamenti, e segreti facili sì, ma anco fallaci; se si dia la superfetazione cioè concezione sopra concezione, o grauidanza sopra grauidanza, e fra quanto tempo si posa dare; Che cosa sia la mola, se si posa generare nella donna senza il seme, & opera dell'vomo, come si conosca, e se la donna grauida di mola si posa propriamente dire grauida ad effetto di godere i priuilegi delle donne grauide, e morendo nel partorire la mola (che è vn pezzo di carne informe, & inanimato) si dica morta per grauidanza ad effetto delle Compagnie d'vfizi, e cose simili molto curiose, & vtili alla nostra professione legale, e della mola, sue cause, segni, e cura tratta anco benissimo *Scipion. Mercur. nella sua Comare lib. 2. cap. 41. per tot. fol. a me 241.*

Delli segni di grauidanza, e parto, vedi anco nel §. Aborto num. & il medesimo *Zacch. conf. 26. per tot. tom. 2.*

30 Donne grauide morendo sopra parto, o per causa di grauidanza se si dichino morire di morte violenta, o naturale ad effetto delle Compagnie d'vfizi, vedasi pienamente il medesimo *Paol. Zacch.* con più altri da lui citati nelle dette sue *Quæst. Medic. legal. tit. 4. per tot.* doue esamina otto questioni a questo proposito, e la *Rot.* appresso il medesimo *Zacch. tom. 2. decis. 1. & 3. per tot.* vedi Morte n. 13.

31 Donne se possino concepire, & ingrauidarsi di seme vmano senza il vero, & effettiuo coito, e totale applicazione, e congiunzione de' membri,

ciò

ciò che speculatiuamente anzi derisoriamente molti discorrino, certissimo è che mai s'ingrauidano, ne possono ingrauidarsi senza opera dell' vomo, e totale vnione, & applicazione de' membri, come ottimamente dimostra con ragioni, & autorità il *Zacch. loc. cit. lib. 3. tit. 1. quaest. 8. per tot.* doue anco tratta degl' incubi, e sucubi, e se li diauoli possino generare, e ingrauidare le donne se non per virtù propria, almeno per virtù della natura vmana assumendo altrui corpi e facendosi ora incubi, ora sucubi, vedi *Scipion. Mercur.* nella sua Comare *lib. 2. cap. 38 per tot. fol. a me 231.* & il medesimo *Zacc. d. tratt. tom. 2. cons. 42. per tot.*

E della mola che cosa sia, e se si possa generare senza seme dell'vomo, aggiungi in contingenza di fatto il medesimo *Zacch. cons. 39. per tot. tom. 2.*

32 Donne alle volte si fingono grauide, e poi partorienti ad effetto di supporre parti alieni in fraude de' legittimi successori, o per altri fini, che è delitto molto graue di falsità, come si dice nel §. Falsità num. 25. e pienamente *Paol. Zacch.* nelle dette *quaest. lib. 3. tit. 2. quaest. 8. per tot.* doue tratta del modo di conoscere la finta grauidanza (che non è tanto difficile quanto la vera) e supposizione di parto alieno, di che vedi anco il *Boss. nel tit. de part. suppos. per totum, Farinac. de falsit. & simulat. quaest. 150. part. 10. numer. 239. & seqq. & Vulpin. in Suco numero 33. & seqq. fol. 324.*

33 Ma il più comune mancamento delle donne in questo genere di simulazione è di fingersi Vergini, o intatte per ricoprire la perduta virginità, o anco prostituta libidine con medicamenti astringenti, & impiastri per leuare tutti li segni del parto tal volta seguito auanti le nozze, e quello che è peggio col procurare anco gl'aborti, come poi possino riparare alla perduta virginità per fuggire l'infamia, & apparire intatte allo sposo, e per il contrario come si possino scoprire quest' arti quando si trattasse di mettere in chiaro lo stupro, o aborto, vedi *Paol. Zacch. nelle dette quaest. lib. 3. tit. 2. quaest. 7. per tot. e lib. 4. tit. 2. per tot.* e in questo §. Aborto, e §. Stupro.

34 Donne stuprate, o Vergini si deuono visitare, e vedere da matrone oneste, o vero ostetrici, e non da vomini etiam Medici, o Cerusici, e tanto meno dalli Giudici, o Notai, che sarebbe cosa indegna, e punibile §. 1. *vers. Pubertatem Instit. quibus mod. tut. fin. l. fin. C. quando tut. vel cur. esse desin. Rot. in Taurinen. matrimonij 2. Decembris 1611. coram Pennia*, appresso *Zacch. d. tratt. tom. 2. dec. 32. n. 26.* E così anco mi ricordo esser stati prudentemente ripresi dal Magistrato degl' Otto certi Ministri, che ciò aueuano tentato.

§. DOTI.

1 Doti delle moglie di quelli che macchinano contro le persone, o Stati de' Principi di Toscana, si deuono inuestire in luoghi di Monte, o altri beni cauti, e sicuri, acciò durante la lor vita ne abbino li frutti, e morendo senza figliuoli d' altri mariti che del delinquente s'intendono confiscate non ostante l'esistenza de' figliuoli di esso delinquente, o qualsiuoglia disposizione che ne auessero fatto, ma lasciando figliuoli d' altri mariti quelli possono succedere nelle doti predette. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Item che la quale non è molto differente dall' ius comune, come si può vedere appresso il *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & paen. quaest. 25. num. 23. & de haeresi quaest. 190. §. 3. Card. Tosch. litt. D. concl. 746. & litt. C. concl. 723. Clar. §. fin. quaest. 78.*

2 Doti come si perdano dalle Donne per aiuto, fauore, o pratica con Banditi, vedi §. Banditi num. 10. & num. 12. Se però questo possa pregiudicare alli mariti, vedi *Farinac. Vulpin. Clar. e Tosch. loc. cit.*

3 Doti non se ne può pretendere la restituzione da' beni confiscati, che per quella rata, che legittimamente resterà giustificata in altro modo, che per pagamento di Gabella. Ordinazione, circa beni de' Ribelli, Banditi, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. §. Item che &c.

Se basti la confessione del marito, vedi Confiscazione n. 15.

Se la dote si proui col pagamento della Gabella, vedi la Prouuisione delli 17. Aprile 1472. E de iure comuni. *Sord. decis. 336. Gratian. discep. forens. cap. 727. num. 11. &c. Genua de scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. ofitial. num. 37. & 38. per tot. fol. 227. & de lib. Gabellar. per tot. fol. 237. & Card. Tosch. litt. O. concl. 13. per tot.* doue parla in termine di leggi fiorentine.

4 Doti si deuono alle figliuole, o sorelle de' delinquenti sopra li beni confiscati delli lor padri, o fratelli rispettiuamente secondo la quantità de' patrimoni, qualità, e condizioni loro, delle lor case, & vso del luogo come se non fosse seguita la confiscazione di modo che i delitti de' lor padri, e fratelli non li nuochino, ne giouino in conto alcuno circa le dette lor doti. Legge dell' Vnione de' Magistrati de' Capitani di Parte, e Vfiziali de' Fiumi delli 18. Settembre 1549. vers. Che per l'auuenire &c.

5 Anzi di ragione comune se li deuono non solo le doti, ma anco gl'alimenti, e la legittima alli figliuoli, e padri rispettiuamente, la qual legittima in questo caso (non constando d'altra consuetudine) quanta sia, e come il Fisco occupi il tutto, e poi seruatis seruandis si faccia le scorporazioni, vedi il *Merlino tratt. de legit. lib. 3. tit. 1. quaest. 28. per tot. Clar. §. fin. quaest. 78. vers. Videndum est &c.* con l' *Addit. del Baiardo. Pract. Papp. for. Inquis. glos. vlt. num. 2. Michalor. de fratr.*

fratr. part. 1. cap. 33. num. 5. & part. 3. cap. 17. num. 4. &c. Gratian. discep. 135. num. 12. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pen. quæst. 14. num. 8. & seqq. Altograd. consl. 95. numer. 1. lib. 1. Peregrin. de iur. fisc. lib. 5. tit. 1. num. 34. & seqq. & num. 75. &c. vedi Confiscazione n. 12.

6 Doti come, e quando si perdino dalle Donne per adulterio, o baci lussuriosi, e quando possino essere scusate da tal perdita, vedi amplamente *Clar. col. Baiardo §. Adulterium nu.* & in questo §. Donne num. 13.

7 Doti come siano anteriori alle grauezze publiche, ò Decima vedi §. Donne n. 28.

E del priuilegio della tacita ipotecha prelazione, & altro, vedi *Card. Tosch. litt. D. concl. 745. per tot. Iaf. in §. fuerat Instit. de act. Neguf. de pig. part. 2. memb. 4. num. 24. &c. Merlin. de pig. lib. 3. tit. 2. qu. 58. Rodriquez. de concurs. credit. art. 1. sol. a me 16. &c.*

8 Doti degl'ebrei, eretici, o altri infedeli non anno li priuilegi concessi dalle leggi alle doti delli Cristiani perche fra loro non si da matrimonio così stabile, & approuato, dal quale procedono tali priuilegi. *Auth. Item priuilegium: C. de haret.* doue la *glos. Bald. Nouell. de dot. part. 11. nu. 45.* con altri addotti dal *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 7. cap. 1. num. 25. & seqq. fol. 485.* vedi *Neguf. de pig. part. 2. Memb. 4. num. 68.* e meglio il *Merlin. de pig. lib. 3. tit. 2. quæst. 81. & 82. per totum.*

9 Dote confessata dal marito constante il matrimonio regolarmente non pregiudica alli creditori del marito, mentre non consti altrimenti del pagamento, o dell'antecedente promessa, o siano passati li tempi d'opporre l'eccezione della non numerata dote; quale pagamẽto si può prouare anco con conietture, e verisimilitudini, come dalla continua somministrazione d'alimenti alla moglie senza doglienze, constando di parte di pagamento, o di residuo, quando la confessione fusse non a fauore della moglie, ma d'altra terza persona, stante la consuetudine di non pigliar moglie senza dote, se si trattasse di beni stabili, e simili da considerarsi ad arbitrio di prudente Giudice, di che amplamente *Menoch. de præsump. lib. 3. præsum. 12. & 13. Card. Tosch. lit. D. concl. 748. & 749. 750. 751. & 760. Ger. Spin. consl. 24. num. 18. & seqq. Beltram. & Ludouis. decis. 62. & 67. Buratt. decis. 108. Duran. decis. 428. 409. & 387. Fontanel. de pact. nup. tom. 2. clausf. vlt. glos. vnica. Scapuc. de Sabuan. lib. 1. qu. 11. Merlin. de pig. lib. 3. tit. 2. quæst. 58. Magon. decis. flor. 68. Gratian. decis. 103. & 237. Rot. in Romana dotis. 2. Martij 1635. coram Dunozetto in Nouissim. part. 7. decis. 24. per totum, & altri passim, &c.*

10 Et in questo proposito è da vedersi, e considerarsi il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 61. che parifica la dote confessata alla dote pagata, e non vuole che si possa opporre di simulazione, o fitta confessione sopra di che *Bald. in l. antiqua in prin. C. ad Velleian. & Socin. cons. 66. col. 2. lib. 1.* referiti dal *Card. Tosch. d. concl. 748. num. 148. & nu. 158.*

§. DOTTORI.

1 Dottori, e Notai per andare in vfizio si deuono ogn'anno far squittinare, & essere vinti per due terzi de'Congregati per tal squittino, e quando non ne restassero vinti tanti, che bastassero per gl'vfizi di tutto lo Stato s'anno per approuati di quelli, che auranno auuti più voti, tanti che de' Giudici ve ne siano quindici, e de' Notai quaranta più del bisogno, altrimenti non possono esercitare alcuno vfizio, sotto pena di scudi cento d'oro, e della priuazione di tal'vfizio, & ogn'altro per anni dieci alla cognizione de' Conseruadori di Legge. Possono però ancorche non fossero approuati dallo squittinio finire gl'vfizi cominciati durante l'approuazione del squittino antecedente. Prouuisione delli 27. Settembre 1627. §. E perche, &c. E come prima si osseruasse, vedi altra simile Prouuisione delli 15. Dicembre 1570.

E come in oggi deuano essere eletti per tratta da' Rettori, vedi la Legge delli 6. Agosto 1636. & Rettori n.

2 Dottori per andar in giudicati non possono fare alcuna conuenzione di rimettere, o lasciare il salario, o parte di esso, o altri emolumenti douuteli con li Rettori. Vedi Rettori n.

3 Dottori che si vogliono esercitare negl'vfizi di prima classe, deuono auer' almeno cinque anni di Dottorato, & essersi altre volte esercitati, e quelli che non auranno tali requisiti possono solamente andare negl'vfizi della seconda classe, e quali siano questi vfizi di prima, e seconda classe, & altro vedi la Renouazione della legge del 1586. pubblicata li 6. Agosto 1636. doue anco si dispone come possino rifiutare, e che cosa deuino pagare di rifiuto, &c.

4 Dottori non descritti nella matricola degl' Auuocati non possono allegare in iure, ne fare, o presentare per se, o per mezzo d'altri consigli, o allegazioni, che non siano soscritte da vno degl' Auuocati descritti in detta matricola, e i Giudici le deuono stracciare, e quelli descritti in detta matricola, ma non ammessi in Collegio deuono soscriuere col lor nome, cognome, e nome d'Auuocato semplicemente, sendo lecito solo a quelli di Collegio soscriuersi con nome d' Auuocato Fiorentino di Collegio, sotto le pene contenute ne'Statuti, & ordini del Collegio degl'Auuocati Fiorentini, de'quali se ne comanda l'osseruanza, sotto pena dell' Indignazione di S. A. S. & arbitrio del suo Magistrato Supremo. Bando delli 14. Marzo 1611.

5 E come possino essere eletti per rendere il consiglio di Sauio nelle cause, vedi §. Consiglio numero.

Dot-

6 Dottori del Collegio della Città di Firenze precedono a tutti gl'altri Dottori tanto delli Stati che della detta Città, eccettuati li Senatori, e Auditori di S. A. S. e frà lor medesimi di Collegio s'osseruano gl'ordini, come in detti Statuti, de quali se ne comanda l'osseruanza, come sopra per Bando delli 14. Marzo 1611. Vedi §. Magistrati num. 11. E delle precedenze, frà Caualieri, e Dottori, vedi §. Caualieri num. 12. & seqq.

7 Dottori, o altri che abbino, pare dignità, come di ragione comune precedano frà di loro, vedi *la l. 1. doue il Bart. & altri C. de Consil. lib. 12. Marant. in prax. part. 1. num. 9. Gratian. discep.* 106. 111. 845. 867. *num.* 23. *& num.* 60. *& discep.* 893. *&* 940 *per tot. Rot. part. 2. diuers. decis.* 326. *n.* 4. *Boer. tract. de Auctorit. Magn. Consil. per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 379. *num.* 15. *& c. & cas.* 48. *num.* 13. *seqq. Soem. reg.* 128. *&* 129. *per tot. Card. Tosch. litt. D. concl.* 550. E della precedenza frà Legisti, e Medici, vedi amplamente, a Sazietà, benche Giudice in causa propria. *Paol. Zacch. quæst. medic. legal. lib. 6. tit. 3. per tot.*

8 Dottori come si preferiscano, e precedano alli Soldati in qualsiuoglia atto, non solo dottorale, ma indifferente fuor degl'atti militari. *Gratian. discep.* 111. *num.* 85. *per tot.* con più altri da lui addotti &c.

9 Dottori per delitti leggieri non deuono esser carcerati, di modo, che ne anco possino rinunziare a questo lor priuilegio. *Clar. §. fin. quæst.* 28. *vers. Item quero & c. Guaz. def.* 5. *cap.* 3. *num.* 6. *Cabal. cas.* 225. *num.* 28.

10 Dottori non di semplice nome, ma di dottrina, intendendo anco de Medici, & altri professori di lettere, sono esenti, e immuni con le lor famiglie da qualsiuoglia fazzione, & offizio, e chi li vessasse in questo dourà esser punito ad arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas.* 379. *per tot.*

11 Dottori, & altri posti di dignità non possono come testimonj esser torturati, ancorche fossero varj, e vacillanti. *Clar. §. fin. quæst.* 25. *num.* 5. *Guaz. def.* 19. *cap.* 1. *num.* 10. *Farinac. quæst.* 79. *num.* 54. *& num.* 62.

12 Dottori diuentano nobili per il Dottorato, perche la virtù, e quella, che principalmente nobilita l'vomo, e lo fa riguardeuole procedendo dalle sue proprie azzioni, fatiche, e studio, e non da meriti d'altri, douendosi però intendere di quelli che veramente sono virtuosi, e non di semplice nome, e priuilegio *Tiraquel. tract. de nobilit. cap. 4. Menoch. de Arbitr. cas.* 67. *Card. Tosch. litt. D. concl.* 549. *num.* 50. *& c. Grizzarel. con gl'Addenti decis.* 10. *per tot. Gratian. discep.* 590 *num.* 20. *Barbos. de appellat. verb. signif. Appellatio* 164. *num.* 6. doue tiene, che li Dottori comprendendo anco li Medici venghino sotto nome, & appellatiua di Nobili &c.

E come per la lettura di 20. anni diuentino illustri, e Conti, vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 68. *num.* 43. *& seqq. Grizzarel. con gl'Addenti d. decis.* 10. *num.* 19.

13 Dottori, & altri posti in dignità non possono di ragione comune essere molestati per delazione d'armi perche le sono permesse. *Bart. & alij in l. medicos C. de profess. & med. lib.* 10.

Nelli Stati però di Toscana, come anco altroue non si osserua tal priuilegio, e non auendo licenza vengono condennati per l'armi, come gl'altri *Cabal. resol. crim. cas.* 228. *num.* 11. *& seqq. Tosch. litt. D. concl.* 559. e giustamente, ancora perche l'armi de Dottori deuono essere li Codici, e Libri *Menoch. de Arbitr. cas.* 394. *num.* 80.

14 Dottori non possano essere carcerati per debiti ciuili priuati, intendendo di quelli, che veramente sono Dottori di scienza, e non di semplice priuilegio con altre dichiarazioni da me addotte nelle mie *resol. cap.* 53. *num.* 13. 14. *&* 19. E questo s'osserua indifferentemente per tutti nelli Stati di Toscana, come si può vedere da vna decisione Fiorentina al libro de Mott. 113. a c. 51. addotta da me nel luogo che sopra, e attesta il *Vulpin. in Suco Farinac. quæst.* 27. *num.* 23. *fol.* 49. benche in contrario dica osseruarsi in Firenze il *Card. Tosch. litt. D. concl.* 559. *num.* 7. douendosi intendere per il criminale, vedasi ancora il *Gratian. discep.* 186. *per tot. Menoch. de Arbitr. quæst.* 88. *num* 7. *& c. &* il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 7. cap. 6. num.* 38. *& c. fol.* 499.

E quali prerogatiue, e dignità abbino li Dottori vedasi il *Michalor. de fratr. part. 1. cap. 23. num. 1. & seqq. & il Grizzarel. con gl'Addenti decis.* 10. *per tot.*

15 Dottori, & altre persone graduate, benche non abbino benefizio, ne patrimonio, come possino legittimamente essere promossi a gl'Ordini Sacri non ostante la disposizione del Concilio Tridentino de *Riformat. Sess.* 21. *cap.* 2. vedi *il Gratiano discep.* 57. *num.* 30.

16 Dottori quando attestano di consuetudine fanno prouazione presuntiua, che transferisce l'obbligo di prouar il contrario negl'auuersarj quanto à luoghi doue essi anno praticato. *Gratian. discep.* 479. *num.* 24. *& discep.* 973. *num.* 43. *Altogr. cons.* 38. *num.* 24. *lib.* 1. *& cons.* 14. *num.* 9. *& seqq. lib.* 2. *Card. Tosch. litt. D. concl.* 558. *per tot.*

E come l'autorità d'vn Dottore, che decida qualche punto in specie faccia legge doue non è contradittore, benche non alleghi cos'alcuna. *Gratian. discep.* 335. *num.* 23.

Che si deua prestar maggior fede all'autorità d'vn Dottore, che distingua. *Magon. decis. Flor.* 64. *num.* 42. Siccome all'autorità d'vn consulente, che d'vn lettore, come quello, che più pensatamente risponde il medesimo *Magon. decis. Luc.* 15. *num.* 27. *Card. Tosch. litt. D. concl.* 562.

17 Dottori come abbino priuilegio di scacciare dal vicinato gl'artefici, che col rumore gl'impediscono li studj, e quando ciò sia vero, o no, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 237. *per tot. & Baron. de Citat. tom. 2. nell'Additione alla quæst.* 18. *num.* 132.

132. doue anco che detti artefici possono farsi cessare dall' esercizio per impedimento, e noia, che apportassero a qualche infermo vicino &c.

18 Dottori come si deuino far descriuere frà due mesi doppo il Dottorato all' Arte de Giudici, e Notai della Città di Firenze, e pagare lire dieci, e soldi dieci sotto pena di scudi 25. d' oro, e qual tassa deuino poi annualmente pagare, & altro, vedi amplamente la legge attenente all' Arte delli Giudici, e Notai della Città di Firenze delli 30. Gennaio 1561.

§. *DRAPPI.*

1 Drappi forastieri di qualsiuoglia sorte etiam con oro, argento, ò filaticcio compresa anco ogni sorte di velluti sono proibiti introdursi, e mettersi in opra dalli Sarti nelli Stati di S. A. S. senza il pagamento delle debite Gabelle sotto le pene contenute nella legge dell' Arte della Seta del 1620. & ampla Prouuisione del Magistrato supremo de Consiglieri sotto di 29. Dicemb. 1620. rinuouato sotto di 5. Nouembre 1649. con li modi, condizioni, e dichiarazioni, che in detta rinnouazione amplamente si contengono &c. sopra di che c' è altra Prouuisione delli 16. Dibre 1575.

2 Drappi di seta, e rasi di qualsiuoglia sorte, che si fabbricano in Firenze, di che qualità, e peso deuino essere, & altro, vedi la Riforma dell' Arte di Por S. Maria delli 11. Dicembre 1629. e li Statuti di detta Arte *lib.* 2. *Rub.* 8.

§. *DVELLI.*

1 Duelli, o disfide a far quistione in luogo, o tempo accordato sono proibiti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, etiam a Forastieri sotto pena della forca, e confiscazione de beni, priuazione degl' onori, dignità, feudi, e incorso di perpetua infamia, nelle quali pene cadono anco li complici dell' vna, e dell' altra parte, e quelli che dessero consiglio, aiuto, fauore con fare, dettare, portare, o attaccare cartelli, o imbasciate anco in voce, o somministrando, o somministrar promettendo armi, caualli, o vomini, siccome quelli, che scienti della precedente disfida accettata per curiosità, o altro fine andassero a vedere, & assistere con muouersi perciò da luogo a luogo, e s' intende delitto consumato l'essere stata solo commessa la disfida in carta, in voce, o in cenni, ancorche non sia peruenuta a notizia della parte, la quale non solo deue sotto dette pene ricusare la disfida, ma ricusandola, come cosa dannata sotto pena d' infamia si dichiara per persona d' onore, etiam in termini di Caualleria, e del tutto per proua se ne stà al detto di duoi testimoni, anco non maggiori d'eccezzioni, o al detto della parte disfidata, che auerà recusato congiunto con vn testimonio degno di fede, o in altro modo indicio a d arbitrio del Giudice Bando delli 18. Settembre 1634.

2 E come siano anco proibiti li duelli per Bolle Pontificie, vedi la Bolla di Pio IV. Gregorio XIII. e di Clemente VIII. in tal materia, e particolarmente il *Concil. Trid. de reformat. sess.* 25. *cap.* 19. doue si scomunicano anco li Principi, che ne loro Stati permettessero li duelli, duellanti, lor padrini, altri ausiliatori, consultori, e spettatori oltre all' altre pene d' infamia, morte, confiscazione di beni, e priuazione d' ecclesiastica sepultura a quelli, che restassero morti in tali duelli &c. P. Stefano de *Neapol. tratt. de pracip. iur. & inst. part. lib.* 1. *cap.* 18. *per tot.*

3 E ciò che sia di ragione comune in tali duelli, quando si dicano propriamente commettersi, e che la consuetudine di essi, come contraria alle leggi Diuine, Canoniche, & Vmane, e fauoreuole all' inuenzione diabolica sia più tosto corruttela, e non scusi in conto alcuno, vedi il *cap. Monomachiam, doue la glos. & altri* 2. *quest.* 3. *e la l. vn. C. de Gladiatoribus lib.* 11. *Afflict. super Const. Regn. tit. de pace tenend. & eius violat. cap.* 1. *§. si quis hominem num.* 10. *& seqq. Cabal. tratt. de om. gen. homicid. num.* 70. *& seqq. ad* 85. con altri da lui addotti, *& Ludouic. decis. Luc.* 11. *per tot. doue al num.* 13. *& seqq.* che per l' essenza del duello (concorrendoui l' altre qualità d' animo deliberato luogo, e tempo concertato), non è necessario il campo franco, nell' assistenza de padrini, per le ragioni che n' adduce.

In questa materia vedi la suddetta Bolla di Clemente VIII. dell' anno 1592. confirmatoria, declaratoria, & estensiua dell' altre Constituzioni Apostoliche, e del Concilio Tridentino, e *Card. Tosch. litt. D. concl.* 805. *con tre seqq.*

4 Per intelligenza del suddetto Bando delli 18. Settembre 1634. sono da notarsi quelle parole *di luogo, e tempo accordato*, le quali dimostrano vna precedente deliberazione, trattato, & accordo con animo quieto, e sedato da ogni calore d'iracondia, o rissa, & a sangue freddo di fare duello, altrimenti cessando detta deliberazione, & accordo, non si direbbe duello, ne aurebbe luogo la pena di detto Bando, ma rissa ordinaria, e sua pena, ancorche vno in rissa, o nel calore dell' ira, o sdegno suscitato dalla presentanea rissa, o poco antecedente, durante però ancora il medemo calore di essa rissa, senza diuertire ad atti intermedij ad arbitrio del Giudice dicesse espressamente all' altro *metti mano alla spada, o vieni fuor della Città al tal luogo, e piglia l' armi, perche voglio teco battermi, e far duello*, e così restasse anco esequito, perche questo non si direbbe propriamente duello mancando l' animo deliberato nel modo che sopra, non attesa tal denominazione delle parti, come in termine di simile Constituzione di Milano ottimamente proua *Plot. tratt. de in lit. iurand. §.* 42. *num.* 3. *& seqq. fol.* à me 222. di Lucca *Ludouic. decis. Luc.* 11. *num.* 11. *& seqq. per tot.* e d' altre simili *Farinac. cons.* 9. *num.* 1. *& seqq. Vermigl. cons.* 194. *num.* 3. *& seqq. Caraff.*

tratt. de Duell. sect. 3. tit. de quesit. circa definit. Duelli quest. 7. fol. 45. doue proua non auer luogo duello, o pena di duello quando il caso è risioso, perche ammessa la rissa cessa il duello, anzi basta che non consti della premeditazione, ancorche fossero nemici, & in affrontarsi si sfidassero, e si battessero incontinente, e cosi anco fu consultato, & ottenuto appresso il Magistrato de Signori Otto di Balia della Città di Firenze l'anno 1664. dall' Eccellentissimo Signor Terenzio Fantoni da Fiuizzano Dottore insigne de nostri tempi, in causa di disfida, o duello preteso commesso dalli Signori Tommaso Portigiani, e Francesco Geppi nobili Fiorentini.

5 E che non concorrendoui detta deliberazione fatta a sangue freddo, non abbino anco luogo le pene spirituali indotte dal Sacro Concilio Tridentino, e Constituzioni Pontificie. *Ludouic. d. decis. Luc. 11. num. 10. & 11.* vedi però dette Constituzioni portate con più altri Autori Teologi dal *P. Stefan. de Neapol. lib. 1. cap. 18. per tot.* a quali totalmente mi rimetto in questo punto.

E

§. EBREI.

1 Ebrei tanto maschi, che femmine di qualsiuoglia età, nazione, grado, e condizione sono tenuti in tutti li Stati di Firenze continuamente portare il segno, cioè li maschi su la berretta, o cappello vn segno rotondo di color giallo, o vero sul cappotto per di dietro scoperto, e le femmine in vna manica della veste di sopra del braccio destro del medemo color giallo, ancorche semplicemente passassero per detti Stati, sotto pena di scudi 50. d'oro applicati per la metà al Fisco, vn quarto all' accusatore, & il resto al Magistrato, o Rettore, che condennerà, e risquoterà; Cognitori sono il Magistrato degl' Otto, e Conseruadori di Legge con la preuenzione, e fuori li Rettori criminali, & è tenuto il Padre per il Figliuolo, il Marito per la Moglie, il Maestro per il Discepolo, & il Padrone per il Seruitore; Eccettuati però quelli, che anno priuilegio di non portare detto segno, e che pagano ogn'anno al Monte certa tassa, si come anco tutti gl'altri per il tempo che si trattengono nelle loro abitazioni, e sinagoghe, come per Bando contro gl' Ebrei delli 6. Maggio 1567.

Gl'Ebrei forestieri si tolleranno in Firenze per duoi giorni senza detto segno.

E che anco di ragione comune siano tenuti portar segno, acciò siano distinti dalli Cristiani. vedi *C. in nonnullis de Iudæis, & Card. Tosch. litt. I. concl. 370. num. 8. & concl. 374. num. 25.*

2 Ebrei Rigattieri, e simili che non possino comprare robe d'alcuna sorte, da persone che non conoschino, vedi in questo nel §. Comprare.

3 Ebrei che trauagliano in comprare, e vendere, come anco li Rigattieri deuono auer vn libro ben cartulato, e intitolato dal Cancelliere Maggiore del Magistrato degl' Otto, nel quale descriuano le robe d'oro, & argento che compreranno con la distinzione, e pene, di che vedi nel §. Orefici, e §. Argenti.

E circa gl' Ebrei, vedi altro Bando dell' anno 1577.

4 Ebrei Leuantini capi di casa possono portare armi offensiue, e difensiue per tutti li Stati di S. A. S. eccetto che in Firenze, Siena, e Pistoia. Legge generale dell'Armi delli 23. Nouembre 1623. num. 65.

5 Ebrei non se li può dar molestia, ne di fatti, ne di parole, ne farli offesa alcuna tanto alle case loro, o botteghe, che per le strade, ne metterli sporcizie sotto pena di scudi 5. d'oro d'applicarsi al Fisco per ciascuno, e ciascuna volta, o vero d'vn tratto di fune a maggiori, & a minori di dodici staffilate. Bando delli 14. Luglio 1567. 6. Agosto 1593. 4. Febbraio 1607. rinnouati sotto di 14. Gennaio 1639.

E questo è conforme alla disposizione del Ius comune, secondo il quale è anco proibito fare alcuna ingiuria, o molestia a gl' Ebrei, sendo tollerati dalla Chiesa in memoria della Santissima Passione di Cristo nostro Saluatore, e perche dall' esempio de Cristiani si rauuedino de lor' errori *C. sicut §. fin. de Iud. l. Christianis C. de Pagan. Natt. conf. 620. num. 9. Maquard. de Iud. cap. 2.* con altri seguitati dalla *Rot. Rom. in Romana alimentorum 11. Ianuarij 1621. coram Manzanedo,* appresso *il Scanarol. de Visit. Carcer. nell' Apendice decis. 8. num. 10. per tot. & Card. Tosch. litt. I. concl. 370. num. 12. & concl. 371. num. 7.*

6 Ebrei non possono far venire, tenere, ne contrattare qualsiuoglia sorte di drapperie forastieri etiam col voler pagar le gabelle, ne pannine, pur forastieri sotto pena per la prima volta (oltre la perdita delle robe, bestie, e nauicelli, o altro doue fossero caricate) di scudi 500. e per la seconda del doppio più, e in oltre d'essere frustati, & esiliati fuori delli Stati di S. A. S. Siccome non possono sotto le medeme pene comprare, tenere, nè vendere drapperie, o pannine nostrali, e di tutte sorte di robe che tengono li Fondachi, ne in pezze, ne in taglio, ne anco in scampoli, e gl'artefici, o altri non gli ne possono vendere se non per lor' vso con notificare il tutto all' Arte della Seta, ò Lana rispettiuamente sotto pena di scudi 100. per volta, nella quale incorrono anco gl' istessi Ebrei compratori, e chi notifica se, e il compagno consegui sce l' impunità, e guadagna il quarto dell' altro. Possono però li mercanti Ebrei comprare all' ingrosso delle dette mercanzie nostrali per mandarle fuori con li debiti riscontri. Rinnouazione sopra li Drappi, e Panni

forestieri delli 5. Nouembre 1649. vers. In oltre volendo &c.

7 Ebrei non possono far venire, ne vendere in Firenze ori, o argenti forastieri filati, o non filati, lauorati, o non lauorati, ne anella, vezzi, perle, o altre cose spettanti a gl'Orefici, le pur non fossero mercanti, che auessero missioni, o commissioni di gioie, che possono contrattare senza metterle in lauori. Non possono tenere, ne vendere trinami, nastri, o guarnizioni, ne bottoni d'oro, d'argento, ne altre mercanzie nuoue spettanti a Setaioli, Lanaioli, Orefici, Battilori, Fondachi, Merciai, Velettai, & altri sottoposti a dette Arti, ma solo robe vsate sotto pena in tutti li casi per la prima volta di scudi 300. oltre la perdita delle robe, e per la seconda del doppio più, e dell' esilio fuor della Città. Rinnouazione predetta del 1649. vers. Che li medemi Ebrei.

8 Ebrei non possono sotto le medeme pene esercitare alcuna sorte di senseria, & è anco proibito alli Sarti, lor garzoni, e altri andare a comprare, o vendere in ghetto roba alcuna sotto pena di scudi 100. e tratti dua di fune, & altro come in detta Rinnouazione delli 5. Nouembre 1649.

La qual legge però, benche molto vtile per il mantenimento dell'Arti suddette, par che sia in poca osseruanza, & anco il Magistrato, che sopra ciò fu deputato con nome di Magistrato dell'Osseruanza non si vede far le sue parti.

9 Ebrei essendosi abusati de priuilegi, che già aueuano nelli Stati di Toscana di dare ad vsura sotto certi Capitoli, e conuenzioni, sono stati espressamente proibiti ciò fare sotto pena di scudi 500. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, che contrafarà applicati per la metà al Fisco, vn quarto al notificatore, e l'altro al Rettore che risquoterà, e non possono fermarsi ad abitare per far traffico in alcun luogo fuor della Città di Firenze, ma solo transitare, senza però mai prestare ad vsura. Bando delli 26. Settembre 1570.

E che gl' Ebrei forastieri, o che abitassero fuori di questi Stati non possino prestare a sudditi di questi medesimi Stati, ne in altra maniera contrattare seco sotto pena della perdita della somma contrattata, dell' azzione di repeterla, e d'altrettanta somma, vedi vn Decreto del Magistrato de Consiglieri sotto di 14. Febbraio 1577. e nel §. Rettori num.

10 In oggi però gl'Ebrei, massime Leuantini, e d'altre nazioni che abitano in Pisa, o Liuorno godono molti priuilegi concessili dal Serenissimo Gran Duca Padrone sotto di 30. Luglio 1591. che sono fin'al num. di 44. capi registrati al libro delli Statuti della Cancelleria degl' Otto, & altroue, quali anco sono stati estesi, concessi, e participati a molt'altri Ebrei mercanti, e lor famiglie che abitano in Firenze &c.

11 Ebrei nelli Stati di Toscana tanto per criminale, che per ciuile non possono essere giudicati da altri, che dal Magistrato degl' Otto, o da chi detto Magistrato commettesse caso per caso come per la legge detta la Gismondina delli 18. Nouembre 1478. registrata nell' Archiuio delle Riformagioni di Firenze al libro 2. del Cento a c. 37. & al libro 3. delli Statuti Criminali del Magistrato degl' Otto a c. 167. di che fa menzione anco *l'Asin.* nella sua *Prat. §. 4. cap. 7.* Mentre che da S. A. S. non sosse diuersamente disposto come in oggi in alcuni casi d'appalto, o dell'Arte della Seta. Il che però in dubbio, e non essendo espressamente derogato alla Iurisdizione di detto Magistrato degl' Otto si deue intendere cumulatiuamente, e non priuatamente, Vedi Cause, e Magistrato num 8.

E come si proceda nelle lor cause di fallimenti, vedi la Prouuisione delli 26. Settembre 1617. al libro delli Statuti della Cancelleria Criminali degl' Otto, & in filza supplicazioni di quel tempo num. 319. E di ragione comune a qual foro siano sottoposti, e da chi possino, e deuono esser giudicati, vedi *Card. Tosch. litt. I. concl. 372. per tot.*

12 Ebrei se possino lecitamente far vsure con licenza o permissione de Principi Secolari, nelli Stati de quali l'esercitano, e se essi Principi possino ciò con buona conscienza concedere, o tollerare, vedasi pienamente il *Thesaur.* con molti da lui citati nella *decis. 57. per tot. & Bonifac. tratt. de furt. §. 4. num. 46. & seqq. Sord. decis. 80. per tot.* E che tali vsure degl'Ebrei siano anco tollerate dalle Bolle Pontificie, e nello Stato della Chiesa, vedi appresso il *Scanarol. tratt. de Visit. Carcer. lib. 3. cap. 6. num. 6. & seqq. fol. 383.*

13 Poter però quando fussero molto eccedenti essere forzati anco dalli Principi Secolari alla restituzione, anzi in tali casi douersi forzare, & anco per indiretto punirsi di pene Ecclesiastiche, come vedi appresso il *Menoch. de Arbitr. cas. 449. num. 17. & seqq.*

14 Ebrei in lor odio particolare, (ciocche sia degl'altri mercanti) sono tenuti mostrare, esibire, e dar copia de lor libri de conti per fondare l'intenzione dell'Attore come proua il Genoua de *Scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. vsur. num. 23. & 24. fol. 260.*

15 Ebrei benche in alcuni luoghi abbino priuilegio di dare ad vsura anco sopra cose rubate senza esser tenuti a restituirle al vero padrone, rinquere non li sia rifatto il prezzo con l' vsure; Si deue intendere, purche non abbino scienza che siano rubate, perche essendo di ciò consapeuoli non li giouarebbe tal priuilegio, siccome ne anco procederebbe rispetto a robe di Chiese, o di forastieri non sottoposti alla Iurisdizione di chi l'auesse concesso. *Bonifac. de furt. §. 2. num. 61. fol. 72.*

E che li priuilegi degl' Ebrei siano odiosi, e si deuano interpretare strettissimamente inferendo alli suddetti, & altri particolari, *Card. Tosch. litt. I. concl. 374. per tot.*

16 Ebrei siccome non se li deue dar molestia, come s'è detto di sopra num. 5. così ne anch'essi deuono,

nono, ne possono esser molesti a Cristiani, ne impedirli i lor negozj, e mercanzie, con mettersegli avanti le botteghe, & altro, vedi *Gratian. discep.* 658. *per tot.*

17 Ebrei se possino essere tutori di Cristiani, vedi molte ragioni hincinde addotte da *Paol. Montan. nel tratt. de tut. cap.* 4. *num.* 32. *& seqq. fol.* 12. *cap.* 26. *num.* 32. *& num.* 35. *fol.* 73. *& cap.* 39. *reg.* 1. *num.* 36. *fol.* 162. Ma ciò che dica egli, & altri a me piace assolutamente l'oppinione negatiua per il mal'esempio, e disprezzo che potrebbe seguire della nostra Santa Fede, e religione, a quali inconuenienti si deue ouuiare quanto sia possibile, non che prestarne materia, & occasione.

18 Ebrei, & altri infedeli, come nemici de Cristiani, e per altri rispetti ancora non possono contro di essi testificare, e testificando non prouano, *Gratian. discep.* 873. *num.* 19. *&c.* di che vedi piename*n*te *Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. person. test. quaest.* 56. *art.* 6. *per tot.*

19 Ebrei, o altri infedeli, che conoscessero carnalmente Donne Cristiane, ancorche meretrici, come si deuino punire ad arbitrio del Giudice, e vengano compresi sotto qualsiuoglia Legge, e Statuto che punisca li delitti di carne, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 290. *per tot.* con altri addotti dal *Cabal. resol. crim. cas.* 4. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. quaest.* 139. *per tot.*

20 E come si deua punire vn Cristiano, che conoscesse carnalmente vna Donna Ebrea, o d'altra setta infedele oltre alli suddetti Dottori, vedasi il *Boer. decis.* 316. & il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrogat.* 200. *§.* 6. *fol. à me* 314. doue tengono punirsi di pena di morte di foco, e rendono la ragione, perche più grauemente si punisca il Cristiano, che l'Ebreo, in questo caso. Ma io con lor buona pace crederei esser luogo solo a pena arbitraria *citra mortem*, come nel primo caso, massime quando la Donna infedele non fosse restata grauida, e così cessasse il pericolo dell'educazione d'vn nemico della fede, che è la principale ragione nella quale si fonda detto rigore, e per la quale non può anco vna Donna Cristiana resa grauida da vn'Ebreo, o altro infedele consegnarli il parto per farlo alleuare (come potrebbe se fosse frà Cristiano), e ciò facendo l'vna, e l'altro sariano degni di morte, secondo il P. Manara nel loco citato.

Siccome anco possono nell'vno, e nell'altro caso concorrere tali circonstanze, che rendano il delitto punibile di morte, come se vi fosse violenza di modo che potesse entrare la legge delle Violenze, che secondo il detto di sopra comprende anco gl'Ebrei, e vedi nel *§.* Violenza num.

21 Ebrei che contraessero matrimonio con vna Donna Cristiana, o per il contrario, si deuono punire di pena di morte per l'ingiuria fatta alla Cristiana Religione, & abuso di così alto Sacramento, ancorche fosse con vna meretrice. *Menoch. de Arbitr. cas.* 290. *per tot. & Cabal. cas.* 112. *per tot.*

22 Ebrei non possono pigliare più mogli, o più mariti nell'istesso tempo sotto le pene, di che vedi il *Cabal. cas.* 98. *in fine.*

E non godono de priuilegi concessi dalle leggi alle doti de Cristiani, vedi nel *§.* Doti num. 8.

23 Ebrei, & altri infedeli se godono dell'Immunità della Chiesa, vedi il *Clar. col Baiard. quaest.* 30. *vers. Praeterea Guazz. desf.* 1. *cap.* 38. *num.* 1. *&c. Gratian. discep.* 658. *num.* 24. *& c.* 842. *num.* 26. *&c.* 977. *num.* 7. *&c. Card. Tosch. litt. I. concl.* 371. *per tot.* ne quali luoghi anco generalmente si tratta se gl'Ebrei godano, e siano capaci dell'immunità, e priuilegi concessi alli Cristiani, come della purgazione di mora, restituzione in integro, tacita ipoteca, perscrizione, ius congruo, patria potestà, equità, e simili, di che vedi anco il *Scanarol. de Visitat. Carcer. lib.* 3. *cap.* 5. *per tot. fol.* 381. doue recedendo dalla sua prima opinione, che era non douere gl'Ebrei godere del benefizio della visita delle carceri quando si trouano prigioni, dimostra poscia con ragioni morali, legali, & anco di Constituzioni Pontificie, anzi essere conuenient*e* che godano di tal benefizio, douersi ammette alla detta visita doppo li Cristiani, le spese però d'alimenti, & altre somministrarsi dall'Vniuersità Ebraica, & il medesimo *Scanarol. d. tratt. §.* 5. *cap.* 5. *per tot. fol.* 469.

24 Intendendo quanto a dette spese d'alimenti, & altre quando sono carcerati per criminale, perche essendo carcerati per debiti ciuili anco ad instanza di creditori Cristiani, mentre siano poueri, e non possino in altra maniera alimentarsi, deuono essere alimentati da detti creditori, come gl'altri. *Rot. in Romana alimentorum* 11. *Ianuarij* 1621. *coram Manzanedo per tot.* appresso il *Scanarol. d. tratt. nell'Appendice decis.* 8. *per tot.* Vedi §. Debitori num. 6.

25 Che godino anco dell'Immunità della Chiesa fu dichiarato dalla Sacra Congregazione dell'Immunità di Febbraio dell'Anno 1631. e più altre volte, come m'è stato riferito da persone pratiche, e così vedo osseruarsi anco in Firenze, e suoi Stati.

26 Ebrei battezzati, e fatti Cristiani se possino essere puniti per delitti commessi auanti il battesimo è controuerso frà Dottori, tutti però quasi concordano in questo, che sempre siano tenuti alla restituzione de danni, di che vedi *Clar. §. fin. quaest.* 51. *vers. final. Cabal. resol. crim. cas.* 123. *per tot. Farinac. de pan. temper. quaest.* 98. *cas.* 16. *num.* 144. *& seqq.* P. Manara nelle sue Notti malinconiche *Interrog.* 79. *fol.* 131. *& Vulpin. in Suco Farinac. loc. cit. num.* 15. *&* 16. doue che contro questi tali non si può procedere se non con consenso del Principe per i delitti commessi auanti il battesimo, e che ne anco siano tenuti a danni, interessi, e restituzione d'vsure per la Bolla di Paolo III. in *Bullar. part.* 1. *fol.* 415.

27 Ebrei fatti Cristiani possono, e deuono come gl'altri Cristiani esser forzati ad osseruare la fede, che anno presa, e promessa, altrimenti punirsi come Apostati da suoi Giudici Ecclesiastici, e da quali segni, e conietture si riconoschano tornati al Iudaismo, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 546. & 547. per tot.* & amplamente *Farinac. con il: Vulpin. in Suco de Heresi quaest. 178. §. 6. per tot.* doue anco se mentre sono nel Iudaismo, o infedeltà, auendo sentimenti contro la fede, o facendo qualche cosa in vilipendio di essa, del sommo Creatore o della Chiesa, possano esser puniti come Eretici dalla Santa Inquisizione, e *Card. Tosch. litt. H. concl. 373. per tot.*

28 Ebrei sono tenuti osseruare li giuramenti che fanno a fauore de Cristiani, anzi secondo la più comune opinione anco fra lor medemi sotto le pene, e pregiudizij, che s' incorrono negl' altri casi giurati fra Cristiani. *Marant. in prat. part. 3. num. 55. Felic. de Societ. cap. 5. num. 26. Gratian. discep. 842. num. 12. Michalor. de Fratr. part. 3. cap. 121. num. 64. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 160. §. Iudaus per tot.*

29 Ebrei come si gouernino secondo la Legge Mosaica nelle successioni, testamenti, matrimonij, & altro, vedi il *Marant. d. part. 3. num. 47. & seqq. Rom. cons. 154. Tiraquel. de Iur. Primog. quaest. 66.* & amplamente il *Card. Tosch. litt. I. concl. 369. per tot.*

30 Anzi che siano del corpo, e popolo della Città, e luogo doue abitano, e vengono compresi dalle leggi, e Statuti della Città, vedi *Surd. decis. 133. num. 2.* con altri addotti, e seguitati dal *Pic. ad Stat. Vrb. glos. 2. num. 12. Card. Tosch. litt. I. concl. 377. per tot. & concl. 371.* E dell'altre comunanze degl'Ebrei con il popolo della Città, vedi *Scamarol. de Visit. Carcer. lib. 3. cap. 5. per tot. fol. 381. e nell' Apendice decis. 8. per tot.*

31 E che quelli che abitano in Firenze siano tenuti osseruare li Statuti esclusiui delle femmine a fauore de maschi, e tutti gl' altri Statuti di detta Città, vedi *l' Asin. in prat. §. 4. cap. 7. Gratian. discep. 842. num. 30. &c. Michalor. de fratr. part. 3. capo 63. num. 17. & seqq. Tosch. loc. sup. cit.*

32 Ebrei fatti Cristiani succedono alli loro Padri, Madri, & altri parenti rimasti nel Iudaismo non douendo essere di peggiore condizione degl' altri per essere venuti alla vera fede *C. Iudei 2. de Iud. Borgn. decis. 21. num. 4. part. 2. Pic. ad Stat. Vrb. glos. 13. num. 52.* Anzi godono più priuilegi, come appresso il *Card. Tosch.* & altri da lui citati *litt. I. concl. 376. per tot.*

33 Ebrei durante il Iudaismo sono in patria potestà, ma fatti Cristiani si liberano da quella, non essendo ragioneuole che vn Cristiano, benchè figliuolo sia soggetto al Padre Ebreo. *Gratian. discep. 977. num. 7. &c. Pic. ad Stat. Vrb. glos. 13. num. 45.*

34 Ebrei come, e quando si possino battezzare contro la volontà del Padre, e della Madre, o di alcuno di loro, di modo che siano tenuti osseruare la Fede Cristiana, vedi *l' Afflitt. decis. 151. & Gratian. discep. 658. num. 31. & seqq. & discep. 977. per tot.*

35 Ebrei che non abitauano nel Ghetto della Città di Firenze, come durante il sospetto del contagio fossero proibiti entrare nel Dominio Fiorentino con fedi, o senza di Sanità, sotto pena della Galera a beneplacito di S. A. S. e scudi 500. vedi il Bando de Signori Vfiziali di Sanità delli 15. Marzo 1578. & altri in altri tempi susseguenti.

§. EDIFICARE.

1 Edificare chi vole nella Città, o Stati di Firenze auendo bisogno perciò fare di case, casolari, botteghe, siti, o Chiostre contigue può per mezzo degl' Vfiziali di Monte astringere li Padroni a venderglielle per i giusti prezzi a dichiarazione di due amici comuni col terzo bisognando, purche si offerisca, & obblighi con malleuadori da approuarsi da detti Ofiziali di spendere per ogn' vno dieci della stima, sicche valendo il sito 100. deuino almeno spendere 1000. nella fabbrica fra quei tempi, e termini che li saranno assegnati, o prorrogati (potendosi però in caso d'impossibilità, o fallimento anco annullare tali obblighi), e che paghi al venditore dieci per cento più della stima, e non concordando circa l' emzione può depositare il prezzo con detto augumento da rilasarsi poi con quelle cautele, che pareranno a detti Vfiziali, e purche detti siti non passino il valore di scudi 500. d' oro, se pure non fossero botteghe, le quali a detto effetto si deuono vendere in ogni modo, etiam che abbino le case di sopra, mentre non siano habitate da proprj Padroni, & eccedino detta valuta, & eccettuate le botteghe di Mercato vecchio, e nuouo, di Porta S. Maria, Porta Rossa, Calimara, Calimaruzza, Terma, Conuento S. Martino di Garbo nuouo, e vecchio, e della strada Romana, cioè da Mercato vecchio fino al Ponte vecchio; Et essendoui vicini da più bande, che abbino la medesima pretensione deue preferirsi quello, che sarà consorte da più lati, e per più spazio continuato, e data la parità quello del quale sia per seguirne maggior ornamento a dichiarazione di detti Vfiziali, & in ogni caso chi vorrà comprare in questa maniera, è tenuto pigliar il tutto, e non quella parte solamente, che li fa comodo. Legge del comodo di chi vuol' edificare delli 28. Gennaio 1 . . . ristampata per il Massi, e Landi l' anno 1643. in Firenze &c.

2 Edificare può ciascuno nel suo solo, & alzare la propria casa quanto li piace anco con danno, & incomodo de vicini, i lumi, e finestre de quali si oscurassero in parte, o in tutto, mentre che lo faccia per propria vtilità, e non puramente per emulazione, e dispetto, e che non sia douuta seruitù in contrario, o non ostino statuti, o consuetudini del luogo, & altre dichiarazioni, vedi

ampla-

amplamente per il *Dueñ. reg. 35. per tot. Sot. reg. 137. Menoch. lib. 6. præſump. 29. per tot. Magon. decis. Luc. 29. num. 7. &c. Gratian. discep. 572. num. 53. &c. & Duran. decis. 450. per tot.* doue tiene ciò eſſer vero, ancorche ſi appoggiaſſe al muro comune col vicino, o quatenus che non foſſe comune con pagarli l'appoggio, e vedi nelle mie *reſolut. cap. 15. num. 24. & per tot. Rot. in Gerunden. altius non tollendi 24. Nouembris 1636. coram Coccin.* appreſſo *Paol. Zacch. quæſt. medici legal. tom. 2. decis. 74. per tot. Card. Toſch. litt. E. concl. 35. & 36. per tot.*

3 Edificare non è lecito per impedire il Sole, o il Vento al vicino, ancorche non foſſe douuta alcuna ſeruitù di non edificare, intendendo ciò eſſer vero in fauore dell'agricoltura per il Sole, e Vento neceſſario a cauare il grano, & altre biade dalle paglie, o pule ſe non ſi poteſſe auere d'altroue *Gloſ. in l. fin. §. fin. C. de ſeruit. & aq. Magon. decis. Flor. 6. num. 1. &c. Dueñ. reg. 33. limit. 6.* Circa l'impedimento de Venti, e Sole col fabbricare, da che ne naſce l'aria colata, e qual ſi dica aria colata *Zacch. quæſt. medic. legal. tom. 2. conſ. 20. per tot. Inf. num. 5.*

4 Edificare quando, & in che modo ſia lecito ſopra li muri comuni diuiſorj ad vno de compagni contro la volontà dell'altro, e farui li cammini da fuoco ogn'vno dalla ſua banda volendo, & altro vedi per il *Gratian. discep. 572. num. 47. &c. Theſaur. decis. 41. per tot. Card. Toſch. litt. E. concl. 37. per tot. Menoch. lib. 6. præſump. 29. num. 14. &c. Magon. decis. Flor. 46. num. 6. &c. Altograd. conſ. 100. num. 37. &c. lib. 1.* & amplamente nelle mie *reſolut. cap. 15. per tot.* doue ho tenuto poterſi appoggiare ſcala, & altro, e così fu giudicato a mio fauore ſotto di 20. Dicembre 1658. per relazione dell'Illuſtriſſimo Signore Auditore Valentino Farinola in quel tempo Aſſeſſore del Magiſtrato de Signori Capitani di Parte, & in oggi vno de principali Auditori per merito, dottrina, & integrità della Conſulta, o ſupremo conſiglio del Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana.

5 Edificare, & alzare non è lecito in pregiudizio di luoghi pubblici, e di Monaſterj per dominarli con la viſta, o impedirli il Vento, e ſalubrità dell'aria, di che vedi amplamente la *Rot. Rom. coram Buratt. in Romana altius non tollendi 30. Maij 1622. & coram Pirouano in Romana Tramontana 17. Iunij 1613. & il Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 104. per tot.* addotti nelle mie *reſolut. cap. 15. num. 14. Rot. in Gerunden. altius non tollendi 24. Nouembris 1636. coram Coccin. num. 36. &c.* appreſſo *Zacch. quæſt. medic. legal. tom. 2. decis. 49. & 74.*

6 Edificare come ſi poſſa anco in quel d'altri, e tanto maggiormente nella coſa comune, quando l'edifizio apporta grande vtilità all'edificante, o neſſun danno al Padrone, vedi il *Gratian. discep. 541. num. 8. & 9. Sord. decis. 168.* doue riferiſce che ſe bene pareua di ragione doverſi demolire certo edifizio, il Senato ordinò pagarſi parte del muro, e non demolirſi il fatto, il che però ſi deue intendere quando ſi trattaſſe d'vna gran demolizione, che apportaſſe gran danno, e deformità, e non d'vna bagattella, e coſa di poco momento *Magon. decis. Luc. 33. num. 20.* E che nelle Città non ſi deua facilmente procedere a demolizioni *Card. Toſch. litt. E. concl. 32. per tot.*

7 E che nel muro comune ſi poſſa da vno de compagni fare, & aprire vna porta, o fineſtra, mentre che al compagno non opporti danno alcuno, & al faciente vtilità grande, e tanto più nel proprio muro, prouai nelle mie *reſolut. cap. 15. num. 7. 8. & 9.* e così anco prima riſpondendo a contrarj l'*Altogrado conſ. 100. num. 41. & ſeqq. lib. 1.* Se bene quanto all'aprire vna porta verſo il fondo, e terreno del vicino non eſſere permeſſo, mentre non ſi laſciaſſe ſempre aperta, e con la medeſima libertà di paſſare all'vno, e all'altro, ho prouato in altri termini, come ſi può vedere nelle dette mie *Reſol. cap. 79. num. 1. & ſeqq. ad 20.* ne pote diſsentir l'*Altrogrado in d. conſ. 100. num. 8. &c.*

8 Edificare non ſi può anco nel proprio ſolo quando ſi faceſſe a *[illegible]* dei vicini, e ſenza vtilità dell'edificante, e ſe bene l'emulazione non ſi preſume ſi può raccogliere da conietture, di che vedi il *Gratian. discep. 745. num. 33. 752. num. 92. Magon. decis. Luc. 29. num. 13. &c. Menoch. lib. 6. præſump. 29. num. 23. &c. & de Arbitr. caſ. 156. per tot. Duran. decis. 450. num. 8. & 9.*

9 Edificare ſi può appreſſo il muro comune diuiſorio, e ſopra di eſſo quando è atto a ciò da fondamenti ſenza laſciare alcuno ſpazio neceſſario in altri caſi conforme alla *l. fin. ff. fin. regund. Simon. de Pret. conſ. 73. num. 21. & Merenda contr. Iur. lib. 7. cap. 37. per tot.* e nelle dette mie *reſol. cap. 15. num. 19. 20. 21.* doue anco ſi tratta quando il muro ſi dica, o come ſi conoſca atto a fabbricarui, o pure ſemplice diuiſorio riferito, e ſeguitato con più altri vltimamente dall'Eccellentiſſimo *Orciol. Conſult. Forenſ. cap. 30. num. 28.*

10 Edifizio fatto contro la forma di ragione, patti, ſtatuti, o conſuetudine come ſi deua demolire vedi il *Gratian. discep. 957. num. 43. &c. Magon. decis. Flor. 46. num. 5. & il Sord. decis. 168. per tot.*

E come ſi poſſa impedire l'edifizio con precetti inibitori, che in buona lingua ſi dicono *nunciatio noui operis*, come ſia tenuto l'edificante deſiſtere, o vero poſſa proſeguire con cauzione di demolire in caſo, che non li competeſſe facoltà di fabbricare, & altro, vedi *tit. ff. & C. de nou. oper. nunciat.* doue tutti gl'Interpreti, e amplamente con molt'altri citati *Ioſef. Orciol. Conſult. Forenſ. cap. 30. per tot.* doue anco inſeriſce vn Reſponſo nella medeſima cauſa dell'Eccellentiſſimo Pontirolo ſuo Concittadino.

Se però foſſe fatto con conſenſo, o ſcienza, e pazienza del vicino, come non ſia luogo alla demolizione, vedi il medeſimo *Gratian. discep. 314. per tot. discep. 957. num. 51. & ſeqq.* con altri addotti nelle

zi nelle dette mie *resolut. cap. 15. num. 23. & Card. Tosch. litt. E. concl. 32. num. 4. & concl. 38. num. 3.*

11 Edificare ne muri, o sopra muri di Città, o Castelli come, e sotto quali pene sia proibito, e se si dia caso permesso, e se basti auer licenza dalla Comunità, o pure sia necessario auerla dal Principe, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 100. per tot. Gratian. discep. 658. num. 23. &c.*

12 Edifizio rouinato si può sempre rifare con appoggiare alli muri del vicino nel modo, che prima staua *l. hac autem § fin. doue il Caste. & altri ff. de seruit. vrb. præd. Magon. decis. Luc. 29. num. 10.*

13 Edifizio comune rifatto, o ristaurato da vno de compagni del proprio in contumacia dell' altro in rifare la rata della spesa, come diuenga proprio del faciente, vedi il *Cepol. de seruit. vrb. præd. cap. 59. & quæst. 133.* con altri addotti dal *Dum. reg. 152. limit. 11.*

14 Edifizio quando non ceda al solo, ma il solo all' edificato, vedi il *Socin. reg. 851. per tot. Menoch. lib. 3. præsump. 32. Gratian. discep. 32. 314. 442. & 951. num. 18. & 19. Altograd. cons. 10. num. 30. &c. lib. 2. Gratian. discep. 541. num. 10. & 658. num. 22. &c. Card. Tosch. litt. E. concl. 33. & 34. per tot.*

15 Edificare, cioè fare botteghini, stanzini, madie, e cose simili per Ciabattini fuor del piombo delli muri modernali è proibito per bando dell' anno 1581. al libro de Bandi della Parte a c. 5.

16 Che nella Città di Montepulciano non si possa cauar rena, ne tufo per fabbricare sotto pena di scudi 100. d' oro, e per qual ragione, vedi il Bando sopra ciò pubblicato da SS. Capitani di Parte sotto di 21. Maggio 1608.

17 Edifizj nuoui d' alcuna sorte, come non si possino fare, ne rassettare li fatti appresso la Città di Firenze a braccia cento, ne appresso a bastioni del Monte di S. Francesco, e di S. Miniato a braccia trecento sotto pena di scudi 200. e demolizione del fatto, ne anco si possino fare edifizj grandi appresso detta Città a braccia mille sotto la medesima pena, vedi vna Prouuisione del Consolo della Balìa di Firenze sotto di 17. Maggio 1551.

EREDI, ET EREDITÀ.

1 Eredi, legatarj, o fideicommissarj di beni immobili posti nelli Stati di S. A. S. lasciati da qualsiuoglia persona sono tenuti notificare con lettere, o altrimenti in scritto alli Ministri dell' Archiuio di Firenze il giorno della morte de testatori frà certo tempo sotto pena della perdita della quarta parte de beni à lor lasciati d' applicarsi a detto Archiuio saluo ogni giusto impedimento a dichiarazione de Conseruadori del medesimo Archiuio, non potendo in tanto dette disposizioni auer alcun' effetto, o esecuzione, e nel medesimo modo, e sotto le medesime pene sendo rogati li testamenti, o altre vltime volontà di beni posti in quelli Stati fuor di essi in qualsiuoglia parte del Mondo sono tenuti mandarne, o portarne copia al detto Archiuio infrà li medemi tempi, come per Prouuisioni dell' Archiuio delli 13. Dicembre 1569. *cap. 18. & 19.*

Vedi però in tal particolare altra legge del 1578. che dichiara, o corregge detti *cap. 18. & 19.* della detta Prouuisione del 1569. Et altra Dichiarazione delli 13. Marzo 1569. sopra detti *cap. 18. & 19.*

2 Eredi, & altri come siano tenuti adempire li legati Pii, Vedi §. Legati num.

E che possino di propria autorità pigliar' il possesso dell' eredità, intendendo mentre sia vacante, vedi *Tosch. litt. H. concl. 45. Farinac. & Vulpin. in Succ. de fun. quæst. 195. part. 8. per tot.* benche diuersamente sia rispetto a legatarj, che deuono ricenere i legati per mano degl' eredi, eccetto che in alcuni casi, come per il *Farinac. & Vulpin. loc. cit. part. 11. &c.*

3 Eredi rappresentano la persona del defonto in tutte le ragioni attiue, e passiue formate, e radicate nella persona dell' istesso defunto auanti la sua morte *l. cum à matre C. de rei vendic. l. 1. & 2. C. de hæred. act. Gratian. discep. 783. num. 27. 974. num. 19. & 981. num. 18. &c. Card. Tosch. litt. H. concl. 49. per tot.*

4 Il che è vero non solo rispetto al primo erede, ma anco negl' eredi degl' eredi in infinito *l. hæredis 160. & l. sciendum 70. ff. de verb. signif. Gratian. discep. 10. per tot. 266. num. 6. 612. per tot. & 743. num. 18.* e vedi *Tosch. loc. cit. concl. 64. & 65. per tot.*

5 Di modo che essendo vna volta fatti eredi per l' adizione, o immistione dell' eredità non posson più cessare d' essere eredi, ne repudiare in pregiudizio del terzo *l. qui filiabus §. qui semel ff. de acq. hæred. glos. in l. Gallus §. Et quid. si ff. de lib. & posth. Magon. decis. Flor. 16. num. 18. & 36. Gratian. discep. 563. num. 20. & seqq. Rot. part. 2. diuers. decis. 126. num. 2. &c. Mart. de Success. part. 1. quæst. 20. art. 3. num. 19. & part. 2. quæst. 4. art. 1. Altograd. cons. 49. num. 4. & 5. lib. 2.* ne quali luoghi si danno alcune limitazioni a detta regola, che procedano però per disposizione della legge, e non per semplice fatto degl' eredi, e vedi amplamente il *Card. Tosch. litt. H. concl. 46. per tot. & concl. 25. per tot.*

6 Eredi, che ignorantemente approuassero qualche contratto vsurario fatto dal defunto sono scusati dalla pena dell' vsura *Cabal. resol. crim. cas. 286. num. 1. & seqq.*

E quando gl' eredi si presumano sapere, o ignorare li fatti del defunto, vedi la *Rot. part. 2. diuers. decis. 159. num. 9. &c.* e fa a proposito l' *Altograd. cons. 81. num. 46. &c. lib. 1.*

7 Eredi regolarmente di ragione ciuile non sono tenuti per li delitti commessi dal defunto se non per quanto fosse peruenuto in loro, o che già fosse stata contestata la lite con l' istesso defunto, ma di ragione canonica sono tenuti esonerare la coscienza

scienza

scienza del defunto per quanto importa l'eredità *Clar. § fin. quaest. 51. vers. ulterius Capyc. decis. 155. num. 27. Duen. reg. 13. per tot. Magon decis. Flor. 16. num. 10. & seqq. Montan. de tut. cap. 39. num. 89. fol. 204. Card. Tosch. litt. H. concl. 42. & 68. per tot.*

E come, e quando possino essere molestati, o nò gl'eredi per il delitto del defunto, e del modo di procedere contro di loro, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 298. per tot. Gratian. discep. 217. num. 23. & c.* amplamente *Peregrin. de iur. Fis. lib. 4. tit. 5. per tot. & Farinac. con il Vulpin. in Suco de Inquisit. quaest. 10. num. 34. & seqq.* Vedi §. Morte num. 3.

E che sia speciale ne furti per la lor frequenza, che gl'eredi de ladri siano tenuti alla restituzione, benche ad essi non sia peruenuto cos'alcuna, e che ne anco sia contestata la lite col delinquente defunto. *Bonifac. de furt. §. 12. num. 86. fol. 438.*

8 Eredi, a quali s'aspetta l'eredità ab intestato possono con buona coscienza impugnare il testamento nullo, nel quale altri fossero instituiti secondo l'opinione del *Laÿman. Theolog. moral. lib. 1. tratt. 4. cap. 17. de legibus num. 2. & 3. Bonac. de contract. disput. 3. quaest. 1. punct. 3. num. 5.* con altri addotti dall'*Altograd. cons. 71. num. 24. lib. 1.*

9 Ma in contrario tengono ancora molti Legisti, e Teologi, che sapendo gl'eredi la volonta del defunto, benche non sia solenne, e valida siano tenuti osseruarla sotto pena di peccato mortale, massime se essi siano di questa oppinione, *Sÿluestr. Medin. Less. Tabien. Lopez. Filiuc.* & altri citati dall'*Altogrado d. cons. 71. num. 25.*

10 E però anco d'auuertire, che se il testamento fosse nullo per non difetto del testatore, ò di volontà; ma per difetto solo di solennità, caducità, preteritione, o simile, e contenesse in se la Clausola codicillare, gl'eredi che l'impugnassero, e succedessero ab intestato sariano ad ogni modo per indiretto, e fideicommisso tenuti in virtù di detta Clausola detratta per loro la Trebellianica restituire il restante a quelli che erano direttamente instituiti in detto testamento, di che vedi la *Prat. Papp. libel. pro legat. rei sing. glos. Valere*, & altroue massime nell'*Add. Gratian. discep. 448. n. 9. 588. num. 29. 48. nu. 4. 398. per tot. 902. per tot. & altroue passim Menoch. lib. 4. praesump. 32. Rot. in Nouiss. part. 7. decis. 169. & decis. 205. d. part. 7. Tusch. litt. C. concl. 292. per tot. Fusar de substit. quaest. 295. num. 38. & seqq.* con più altri addotti dal *Barbos. de Claus. Claus. 21. per tot.* doue riferisce 28. effetti di detta *Clausola* con 15. limitazioni &c. e l'*Altogrado cons. 80. per tot. lib. 1.*

11 Eredi che auessero diuiso frà loro beni emfiteotici senza il consenso del Padrone diretto, mancando vno di essi di pagare il canone si deuoluono in tutto; ma auendo diuiso col consenso di detto Padrone diretto si deuoluono solamente per la rata di chi mancasse. *Afflict. decis. 153. num. 6. Pract. Papp. libell. ad fict. praestat. glos. Fictum num. 6. Gratian. discep. 36. num. 25. & c. 675. num. 1. & seqq.* e fa a proposito il *Magon. decis. Luc. 9. num. 8. & seqq.*

12 Eredi durante il tempo concessoli a far l'Inuentario non possono essere conuenuti da creditori del defunto con azzioni personali, ma ben si reali, e in alcuni altri casi, di che vedi li *Dottori nella l. fin. §. donec C. de iur. delib. Pecch. de iur. sisten. & manu. iniect. cap. 4. num. 9. Rol. de inuent. part. 4. quest. 9. & seqq. Duen. reg. 267. Gratian. discep. 236. nu. 52. Merlin. de legit. lib. 5. tit. 3. quaest. 5. & de pig. & hypoth. lib. 4. tit. 5. quaest. 173. per tot.*

In Firenze però, cessa il benefizio d'Inuentario stante lo Statuto *lib. 2. Rub. 29.* che vuole, che li maggiori d'anni 18. tenendo beni dell'eredità doppo 15. giorni della morte del defunto s'intendino come eredi obbligati a tutti li pesi dell'eredità senza potersi difendere, sotto pretesto di dote materna, ripudiazione, o astinenza, ne quanto a debiti sotto pretesto d'inuentario, come in detto Statuto. *Ang. cons. 386. Tosch. litt. H. concl. 38. num. 17.*

13 Eredi beneficiati non possono essere carcerati per li debiti del defunto, ma solo conuenuti a consegnare de beni ereditarj, e così anno frà gl'altri questo priuilegio di poter pagare con beni, di che vedi *Cenc. de Cens. part. 2. cap. 2. quaest. 5. art. 6. num. 16. Phanuc. de Inuent. part. 5. num. 129. Gratian. discep. 116. Altograd. cons. 62. per tot. lib. 1.*

S'intende mentre rendino buon conto altrimenti possono essere esecutati anco nelli beni proprj, e nella persona. *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 10. cap. 4. num. 13.* doue allega più decisioni, e ottimamente *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 32. num. 37.*

E degl'eredi benefiziati, o non benefiziati lor priuilegi, o pregiudizj, & altro pienamente *Card. Tosch. litt. H. concl. 58. con più seqq.*

Quando sieno tenuti pagare in danari, vedi *Sord. decis. 30. per tot. Gizzarel. decis. 7. per tot.*

14 Eredi non possono intra 9. giorni dal dì della morte del defunto essere molestati da alcun creditore, siccome nè l'istesso debitore moribondo, ne li suoi domestici, di che vedi il *Gratian. discep. 18. num. 53. & 243. num. 6. & c. Asin. in prax. §. 31. ampliat. 16. limit. 4. fol. 173. Menoch. de Arbitr. cas. 387. num. 21. & 22.* vedi *Gizzarel. con gl'Addenti decis. 76. per tot.*

15 Eredi come, e quando possino impugnare il fatto del defunto, o siano tenuti quello osseruare, vedi la *Rot. part. 2. diuers. decis. 110. per tot. Peregr. de fideicom. art. 33. per tot. Gratian. discep. 205. 433. 839. 234. 401. 511. & 599. Annot. ad Buratt. decis. 154. Canaler. decis. 536. & 604. per tot. Hodier. in l. hac edictali quaest. 18. per tot. C. de 2. nup. Magon. decis. Flor. 64. 54. & 91. Surd. decis. 11. & decis. 99. Altogr. cons. 91. num. 15. & 16. lib. 2.* e pienamente il *Card. Tosc. litt. H. concl. 53. per tot.*

16 Erede proibito alienare sotto pena di priuazione, come alienando si possa scusare da tal pena, vedi il *Gratian. discep.* 860. *Altogrado conf.* 84. & 85. *per tot. lib.* 1. & *il Card. Tosch. litt. H. concl.* 55. *per tot.*

17 Erede monito, & interpellato dal Giudice ad adempire la volontà del testatore restando contumace vn'anno perde l'eredità, che si deuolue alli sostituti, mentre non mostrasse qualche legitimo impedimento, nel qual caso potrebbe esse restituito in integro, vedi l'*Auth. hoc. amplius C. de fideicom.* doue li Dottori, & *il Gratian. discep.* 721. 798. 797 & 62. *Menoch. de Arbitr. caf.* 572. *num.* 17. *Magon. decif. Flor.* 7. *num.* 20. & *decif.* 16. *num.* 32. *Altograd. conf.* 84. & 85, *per tot. lib.* 1. & amplamente *Card. Tosch. litt. H. concl.* 54. *per tot.*

18 Eredi non restano priui dell'eredità, benche non faccino seppellire il defunto nel luogo, e con la pompa da lui destinata sotto pena della priuazione *Mandel. conf.* 48. *per tot.* seguitato dall'*Altogrado d. conf.* 84. *num.* 47. *lib.* 1. & *Card. Tosch. d. concl.* 54. *num.* 28. &c.

19 Eredi quando sono più non possono essere conuenuti in solido per i debiti del defunto, benche esso fosse obbligato in solido, ma ciascuno per la sua rata solamente, mentre che vno non possedesse la cosa obbligata in specie, o si trattasse d'azzione ipotecaria, o di censo contro il possessore del fondo, o di dote *Gratian. discep.* 16. 36. 150. 323. 766. & 641. *num.* 20. & *decif.* 146. *Caualer. decif.* 453. *Gizzarel. decif.* 50. *Duran. decif.* 454. *num.* 2. &c. *Card. Tosch. litt. H. concl.* 71. & 72. *per tot.* doue che è il medemo anco rispetto alle ragioni attiue che non possono esperimentarle se non ciascuno per la sua rata.

Benche in caso di dote non manchino, che tengono l'azzione non darsi in solido, ma solo pro rata contro gl'eredi *Sord. decif.* 90. *per tot. Franch. decif.* 581. & *Gizzarel. d. decif.* 50. *per tot. con gl' Addenti*. Siccome non mancono molti altri che tengono esser' obbligati in solido ciascuno degl' eredi tanto nell'azzioni reali, che personali a pagare li debiti ereditarj, quando non anno presa l'eredità con benefizio di legge, & inuentario come ottimamente dimostra *Iosef. Orciol. consult. Forens. cap.* 49. *num.* 3. doue allega più testi, Dottori, e decisioni.

20 Eredi come per lo spazio di trent'anni prescriuano li legati non ostante la mala fede non essendo essi tenuti ad offerirli, e potendo dubitare dell' accettazione, mentre che di essa non costi *Gratian. discep.* 2. *num.* 29. & *discep.* 118. *per tot.* & 994. *num.* 3. & *seqq. Magon. decif. Flor.* 91. *num.* 21.

Non prescriuano però li legati annui, e perche causa, vedi *Gratian. discep.* 131. *in prin. Rot. coram Merlino in Mediolanen. pensionis* 19. *Ianuarij* 1635. *num.* 8. &c.

E come prescriuano gl'altri debiti, vedi *Gratian. discep.* 649. *per tot.*

21 Eredi stante il possesso di quarant'anni prescriuono anco contro la Chiesa, e senza buona fede, quando si trattasse di leuarli l'eredità già ad essi acquistata, e da acquistarsi alla Chiesa per l'inosseruanza della volontà del testatore. *Rot. part.* 2. *diuers. decif.* 180. *num.* 6. & *seqq.*

22 Eredi grauati di legati con obbligo di cinque per cento, finche non gl'aueranno pagati, non possono imputare detti frutti nella sorte, se non quando fosse stato in facultà di legatarj l'esigerli, che all'ora non si trattando di cosa fruttifera si commetterebbe vsura, & anderiano computati in sorte, vedi il *Gratian. discep.* 34. *num.* 34. &c. *Caualer. decif.* 591. *num.* 1. &c.

23 Eredi non incorrono in mora per li debiti del defunto, mentre che essi non ne siano interpellati, perche ne possono pretendere ignoranza *l. qui in alterius ff. de reg. iur. Menoch. de Arbitr. caf.* 110. *num.* 54.

Se però si prouasse certa scienza del debito negl' eredi, o che la mora fosse già contratta col debitore defunto passarebbe negl'eredi, e contro gl'eredi senza altra interpellazione. *Altograd. conf.* 32. *num.* 10. *lib.* 1. E come, e quando gl'eredi si presumano ignorare, o sapere il testamento del defunto, vedi *Card. Tosch. litt. H. concl.* 73. *per tot.*

24 Eredi che occultassero, o negassero qualche cosa dell'eredità per appropiarsela in quali pregiudizj incorrino, vedi *Bonifac. de furt.* §. 3. *num.* 39. & *seqq. fol.* 120. e nel §. Furto num. 14.

E non facendo inuentario come abbino contro di se la presunzione di furto, e sottrazzione, & altro, vedi *Bonifac. loc. cit.* §. 2. *num.* 107. & *seqq. fol.* 84. &c.

25 Eredi regolarmente non vengono compresi nelle stipulazioni di paci, o cauzioni di non offendere, mentre che di essi non sia fatta menzione, sono però tenuti alle pene incorse per la contrauenzione de lor'autori, & essendo essi compresi se l'azzione tanto attiua, che passiua competa in solido, o pure pro virili, & altro in questa materia, vedi per *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 107. *art.* 27. *num.* 352. & *seqq. per tot.* & *il Vulpin. in Suco fol.* 241.

E come regolarmente nell'altre disposizioni si comprendano anco gl'eredi, benche non nominati, vedi amplamente per il *Tosch. litt. H. concl.* 75. *per tot.*

26 Eredità incenti, e suoi mobili non si possono vendere in altro modo, che per via d'incanto del Magistrato de Pupilli sotto pena di scudi 50. Vedi nel §. Curatori num.

E come l'eredità iacenti non accettate frà certo tempo s'intendino rinunziate, vedi vna Prouuisione dell'anno 1438.

Quale però non ha luogo contro Pupilli, o adulti durante la minor'età, e anni quattro doppo, ne in certi altri casi, come per altra Prouuisione delli 17. Agosto 1441. E delle ripudie d'eredità, e

suoi

suoi effetti *Card. Tosch. litt. H. concl. 38. & seqq. & concl. 25. per tot.* doue anco nella *concl. 29. & seqq.* tratta dell' eredità iacenti, e suoi effetti.

27 Eredità delle meretrici a chi s' appartengano, vedi nel §. Meretrici num.

28 Eredità delate a banditi, o altri delinquenti, e non accettate al tempo del delitto, e sentenza, come si possino repudiare in pregiudizio del Fisco vedi *Paol. de Castr. cons. 212. lib. 2. Cabal. cas. 264. num. 12. Gratian. discep. 271. num. 20. 458. num. 20. & 132. num. 12.* & in questo nel §. Banditi num.

29 Eredità, o legati si possono repudiare da debitori in pregiudizio de creditori, peccano però mortalmente gl' istessi debitori, e chi gli desse consiglio in ciò fare. *Gratian. discep. 132. 271. & 458.* e vedi in questo nel §. Debitori num. 2. & seqq.

E quando l' eredità si abbino per adite, o accettate a fauore de creditori, vedi *Card. Tosch. litt. H. concl. 20. per tot.* doue riferisce due leggi Fiorentine, in questa materia, vna dell' anno 1477. e l' altra del 1478. e discorre sopra di esse, e lor' intelligenza.

E quanto alla legittima non si potere pregiudicare a creditori, vedi *Merlin. de legitt. lib. 3. tit. 2. quest. 29. per tot.* benche anco in quella paia che tenga in contrario il *Gratian. discep. 882. num. 32.*

§. ERETICI.

1 Eretici manifesti, o occulti, o anco solo sospetti, come si deuino punire massimè quando sono più ricascati nell' errore medemo, o simili, e come volendo ritornare nella via retta si possino riceuere con la douuta soddisfazzione però, & altro in questa materia, vedi ampla, e distintamente appresso il *Menoch. de Arbitr. cas. 374. 546. 539. 372. & 373. per tot. & de præsump. lib. 5. præsump. 47. per tot. Clar. & Baiard. nel §. Hæresis per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 91. con più seqq. Decian. tract. crim. lib. 5. per tot. tom. 1. Farinac. & Vulpin. in Suco de hæresi per tot.* doue amplissimamente trattano tutta questa materia, a quali per quello che s' aspetta alle Conforterie quando sono consegnati per farli morire aggiunge il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 80. per tot.*

2 Come subito benche occulti perdano il Dominio, & amministrazione de beni, e perciò non possino alienare, & alienando si reuochino l' alienazioni del Fisco, vedi *Cabal. cas. 295. per tot. Gratian. discep. 54. num. 15. Decian. loc. cit. cap. 45. per tot. Peregrin. de iur. Fis. lib. 3. tit. 10. per tot. Sord. decis. 247. per tot. Farinac. & Vulpin. de hæresi quæst. 190. §. 5. per tot.* e vedi nel §. Fisco num. e §. Beni num.

3 E che li fautori, difensori, e ricettatori d' eretici, & Apostati, come anco gl' Impressori, Stampatori, o Scrittori delle lor' opre deuino essere puniti ad arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 548. & 549. per tot. & Peregrin. loc. cit. num. 1. & seqq.*

4 La cognizione di questo delitto, come anco delle bestemmie ereticali s' appartiene assolutamente al Giudice Ecclesiastico, e al Tribunale della Santa Inquisizione, mentre non si trattasse di materie spettanti solo al Gouerno politico, come esemplifica il Cospi nel suo Giudice Criminalista *parte 2. cap. 5. num. 3. in fine, & num. 12. e nel cap. 2. per tot.* doue allega il *Farinac.* & altri, ma meglio nel *cap. 57.* e per tutta detta parte seconda, doue pienamente tratta di questo delitto, e sue specie, al quale mi rimetto per essere libro volgare, e molto noto in questi Stati di Toscana, e che dell' eresie, e bestemmie ereticali s' aspetti priuatiuamente la cognizione alla Santa Inquisizione, e dell' altre bestemmie non ereticali sia luogo alla preuenzione fra il Giudice Ecclesiastico, e secolare, ottimamente il *Tondut. de preuent. part. 2. cap. 27. num. 12. & cap. 28. num. 6. & seqq.*

E quali siano li Giudici competenti nelle cause d' eresie, vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de Hæresi quæst. 186. per tot.*

§. ESECVTORI.

1 Esecutori che mercede conseguiscano delle catture fatte per debiti pubblici, o priuati. Vedi §. Cauallari num. 6. e §. Descritti num. 47.

2 Esecutori non possono riceuere per sequestrarj de grauamenti persone, che non siano presenti, e non acconsentino. Vedi §. Cauallari num.

3 Esecutori non possono pigliar li denari da debitori per rimetterli. Vedi §. Cauallari num.

4 Esecutori non possono pigliar mancie, ne da creditori, ne da debitori. Vedi §. Cauallari num.

5 Esecutori di Giustizia non se li può far resistenza. Vedi §. Resistenza num.

6 Esecutori seruato il moderame dell' incolpata difesa possono impune offendere chi li fa resistenza, ma non già chi fuggisse auanti la cattura, se non fossero tali, che da tutti potessero essere offesi, o se non auessero ordine di pigliar' alcuno in specie viuo, o morto, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 132. per tot.* doue anco dice quello si possa fare se la cattura fosse ingiusta. *Menoch. de Arbitr. cas. 578. per tot.* & pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcer. quæst. 32. per tot.*

7 Esecutori che si lasciassero corrompere con danari, o preghiere a rilassare vn carcerato doppo la cattura, non lo volendo carcerare conforme a gl' ordini che ne auessero anco potendo, si deuono priuar dell' vfizio, e punire ad arbitrio del Giudice anco di pena capitale se il rilassato, o non catturato mentre poteuano meritaua tal pena, e così si deue imporre a loro la medesima pena, che meritaua il rilassato, o non catturato per lor negligenza. *Menoch. de Arbitr. cas. 583. num. 7. Manara Interrogat. 200. §. 29. fol. 329.*

E se si trattasse di cattura per debiti, come oltre all' altre pene restino lor' obbligati. Vedi Cauallari num. 5. e Resistenza num. . Carcerati num. 7.

8 Esecutori che facessero false citazioni, o relazioni si deuono condennare in lire 500. più, e meno ad arbitrio del Giudice, e priuazione di quello, & altri vfizi in perpetuo, e chi facesse far tal citazione, o relazione falsa in *lire 50. Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 134.*

9 Esecutori che faranno cattura di transgressori in materia di caccie, pesche, & vccellagioni deuono auere scudi 5. per ciascun catturato per lor cattura, oltre al quarto se essi saranno stati gl'inuentori, o notificatori. Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 10. vers. Et alli Famigli &c.

10 Esecutori, che mercede abbino facendo cattura d'alcuno trouato a Monasterj senza licenza. Vedi Monasterj num. 6.

11 Esecutori sono tenuti eseguire le commissioni dateli dal Giudice, o altro Superiore nelle cose concernenti il lor' vfizio, e però sono scusati, ancorche facessero esecuzioni ingiuste, come proua *Farinac. de pan. tempor. quest. 97. num. 126. & seqq. ad 131.* doue anco il *Vulpin. in Suco fol. 208.*

12 Esecutore di Giustizia, cioè il Carnefice, Boia, o Manigoldo, o Maniuolto deue auere la mercede constituitali, e li panni, anelli, & altre robe che auesse addosso il condennato, purche non eccedino il valore di scudi 5. conforme alla *l. diuus ff. de bon. damnat. Baar. decis. 349. num. 3.* e non si trouando Carnefice può essere forzato a tale vfizio, qualche persona vile, e mendica, benchè non fosse delinquente, e se li dourebbe detta mercede di scudi 5. *Cart. de exeeut. sent. capt. bannit. cap. fin. num. 453. Clar. quest. 99. num. 4.* con altri addotti da *Lanfranch. Zacc. tratt. de salario, & mercede quest. 60. per tot.*

Nelli Stati di Toscana c'è la tariffa della detta mercede, e quando vanno fuori deuono essere pagati dalle Comunità a ragione d'vn tanto per miglio, e a loro tocca mostrare detta tariffa, nè si costuma forzare alcuno, perche se ne trouano de volontarj, massime per liberarsi dalla morte, o galera con grazia però del Serenis. Padrone.

13 Esecutori, cioè Birri, Cauallari, e simili non possono pigliare cos'alcuna per lor mercede oltre quello, che vien tassato dalle Leggi, Statuti, o Consuetudini del luogo sotto pena del quadruplo di ragione commune *Ias. in §. quadrupli num. 5. Instit. de act.* con altri addotti dal *Zacch. d. tratt. quest. 59. num. 12.* Vedi Cauallari num. 2. & seqq.

Come siano anco tenuti di concussione, & altro, vedi *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 30. num. 2. & seqq. fol. 551.*

14 Esecutori che vna volta auessero fatto l'esecuzione, e riceuuta la lor mercede, non possono pretendere altra mercede per la reiterata esecuzione del medemo mandato, perche con vna sol mercede per il medemo mandato, e debito sono tenuti far l'esecuzione tante volte che basti per la soddisfazione integrale del creditore, *Bald. nella l. inuitus versa il fine C. de procurat. Felin. in C. innonamus de Treg. & Pace Dec. cons. 293. & cons. 77. lib.* con altri seguitati dal *Zacch. d. quest. 59. num. 19. & seqq.* doue amplia ancorche la seconda esecuzione non si facesse dalli medesimi esecutori, ma da altri surrogati in luogo loro, li quali non potranno conseguire la solita mercede, ma solo qualche ricompensa della fatica fatta in perfezzionare l'esecuzione da altri cominciata, con il conseguimento dell'intiera mercede. Vedi Cauallari num. 5.

15 Esecutori non possono riceuere premio, ne mercede alcuna, mentreche realmente non facciano l'esecuzione, o in beni, o in persona del debitore in maniera che il creditore possa restar soddisfatto, di modo che non basteria auer fatto tutte le diligenze possibili se per qualche impedimento come d'inibizione, bullettini, non grauentur, o simili non sia veramente seguita l'esecuzione, anzi che non ostante l'impedimento auessero eseguito, se si douesse di ragione restituire i pegni ne anco sarebbe douuta alcuna mercede, ma se per altro poi eseguissero legittimamente alcun ordine, o mandato nullo, o ingiusto, benche si reuocasse l'esecuzione se li dourebbe la solita mercede da pagarsi da quello ad instanza del quale auessero eseguito, come proua *Lanfranc. Zacch. d. quest. 59. num. 22. & seqq.*

ESTRAZIONE.

1 Estrazione di legnami come sia proibita. Vedi Legnami num.

2 Estrazione di grani, farine, biade, vini, olij, carnami, & altre grascie, robe da mangiare, e vettouaglie d'ogni sorte compresa anco la colombina, legne, e carbone è proibita non solo farla, ma tentarla, dar consiglio, aiuto, o fauore, o occasione scientemente, o accostarsi a confini a tre miglia col voltar le spalle alla Città di Firenze senza licenza del Rettore del luogo in scritto di potersi così accostare, e voltare le spalle per vso delle persone dello Stato, che abitassero verso detti confini, quali abitatori de confini sono tenuti fermare tutte le dette robe, e persone per consegnarle al detto Rettore, e non potendo darliene almeno subito notizia sotto pena di sc. 5. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, & alli detti estraenti, & ausiliatori, e che si accosteranno come sopra senza detta licenza della perdita delle robe, bestie, scudi 5. d'oro, e tratti dua di fune, e scudi vno d'oro per soma di roba, e questo per la prima volta, e per la seconda in oltre di relegazione per duoi anni in Porto Ferraio, e per la terza, & ogn'altra volta in oltre di galera, & arbitrio fino alla forca inclusiue, & ogn'vno può far represaglia con guadagno del terzo della pecuniaria, e robe, come nel Bando 28. Giugno 1578.

3 Estrazione predetta è talmente proibita anco a forestieri che non possono venire con bestie vote

da

da soma se non si rappresentano al primo Rettore con notificarli le bestie, e doue vogliono andare a caricare, e che roba con farsene far polizza; che contenga il tutto, che li deue esser fatta gratis, e mancando incorrono in pena della perdita di dette bestie. Bando predetto 28. Giugno 1578. vers. Item che &c. Et il medesimo vien disposto nella Prouuisione vniuersale, e perpetua sopra l'estrazzioni pubblicata sotto di 28. Giugno 1591. vers. Dichiarando ancora &c.

4 Estrazzioni di grani, biade, legumi, farine, & altre grascie è proibita farsi dal Vicariato di Scarperia in quello di Firenzuola, saluo che a gl' vomini del detto Vicariato di Firenzuola gl'è lecito con polizza del lor Vicario, ne anco dal detto Vicariato di Scarperia si possono cauare dette robe per condurle di là dall' Alpe etiam nella Romagna Fiorentina sotto le pene contenute in detto Bando del 1578. e 1588. come nel Bando suddetto 28. Giugno 1591. Et in materia di dette estrazzioni ei sono più altri bandi di diuersi tempi come del 1569. 1570. & altri &c.

5 Estrattori d'olio con otri sendo armati, e facendo resistenza a chi li volesse fermare possono essere impune ammazzati. Vedi Otri num. . & Olio num .

6 Estrazzioni di ghiande, e castagne saluatiche, come sia proibita dal Barco reale. Vedi Barco num. .

7 Estrattori di qualsiuoglia roba contro gl'ordini non possono portar' armi di sorte alcuna. Vedi Armi num. .

8 Estrazzione di Grascie d'ogni sorte etiam solo tentata, e non seguita purche si sia venuto all'atto prossimo è proibita dalli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana in Stati alieni, & il dare in ciò aiuto, mano, consiglio, ò fauore sotto pena della galera in vita, e della perdita di tutte le robe, e confiscazione di tutti li beni, & arbitrio fin' alla forca inclusiue, nelle quali pene di galera, e perdita incorrono anco li forestieri che fossero trouati comprare, o far comprare, e chi scientemente a lor vendesse, o ad altri che per lor comprassero aggiunta a questi anco la confiscazione de beni, e questo quanto all' estrazzioni per terra, perche quelle per acqua, come più pregiudiciali sono proibite in tutti li detti casi sotto pena precisa della vita, confiscazione di tutti li beni, e perdita di tutte le robe, e di poter essere impune ammazzati con premio, e taglia come de banditi, e deuono tutti li predetti estrattori in qualsisia de modi predetti essere notificati da chiunque n' auerà scienza sotto pena di scudi 300. & in sussidio della galera per anni cinque come per Bandi delli 25. Ottobre 1621. 18. Agosto 1626. 13. Agosto 1628. 30. detto 1629. 19. Settembre 1630. 9. Agosto 1636. e 25. d. 1648. Quali bandi furono prouuisionali, e da durare solo per detti anni all'ora correnti &c.

9 Ma tutte le sopradette pene sono nell' istesso modo, e forma imposte nella Prouuisione Vniuersale, e perpetua sopra l'estrazzioni del dì 28. Giugno 1591. che sempre rimane nel suo vigore in virtù della quale le robe, e bestie trouate nell' atto d' estrazzione si diuidono frà il Rettore, Bargello, e Fisco, e delle confiscazioni se n' aspetta dieci per cento al notificatore, e cinque al Rettore che condannerà, & esequirà, e di più sc. 12. per la cattura a Birri da pagarsi de beni degl' estrattori, e non n'auendo dalle Comunità, doue abitano, & essendo forestieri dal Fisco, la cognizione s'aspetta alli Rettori del Criminale con participazione del Magistrato dell' Abbondanza. Sono però eccettuati quelli di Pescia, Valdinieuoli, e Pietrasanta quanto all'olio, e seta raccolta in quei luoghi, che possono estrarre con le debite licenze, e gabelle, altrimenti sarebbero nelle medesime suddette pene, Siccome anco le Terre, e luoghi dell' Vnigiana, che restano nelle lor' esenzioni, e li grani, e biade forestieri, che vengono nel Porto di Liuorno, e in Pisa, come nella suddetta Prouuisione del 1591. la quale nominatamente comprende grani, biade, farine, castagne, legumi, risi, o altre Grascie simili di qualsiuoglia sorte, olio, seta, e foglia di mori.

E in questa materia dell' estrazzioni proibite ci sono più altri bandi prouuisionali fatti dal Magistrato de Consiglieri, & Abbondanza in diuersi tempi, come del 1563. 1565. 1569. 1570. 1571. 6. Agosto 1590. & altri sopraccitati, e che appresso si accenneranno. Vedi §. Statuti num. 13.

10 Estrazzioni di grano, biade, vino, olio, bestiami, & altre Grascie è permessa con le douute Gabelle frà il Stato di Firenze, e quello di Siena, cioè dell' vno, nell' altro Stato vicendeuolmente, non è però lecita d' alcuna sorte di bestiame vaccino da detto Stato di Siena fuori delli Stati di S. A. S. sotto pena per la prima volta della perdita, o sua valuta scudi 5. d' oro, e d' altro scudo d' oro per capo di bestia, e due tratti di corda, per la seconda di dette pene, e duoi anni di confino in Porto Ferraio, e per ogn' altra volta oltre detta perdita, pecuniaria, e fune anni tre di galera, e arbitrio in tutti li casi da estendersi fino alla forca inclusiue, di che, & altro circa l' obbligo, e modo di dare in nota il bestiame vaccino nello Stato di Siena, vedi il Bando delli 24. Settembre 1573.

Circa di che vedi altre Prouuisioni, & ordini del di 21. Luglio 1574. doue si conferma tal commerzio, e si leua l' obbligo di dare in nota il bestiame all' vfizio de Paschi, e si danno molti ordini a benefizio de vergai, e faccendieri, e per l' augumento del bestiame d' ogni sorte, e per le sementi della Maremma, e Stato di Siena, & altre ordinazioni in tal materia di bestiami delli 22. Aprile 1575.

11 Estrazzione di bestie da carne, e da macello, come sia proibita, vedi §. Grascie.

E come tutto il bestiame vaccino, che si contratta

nel Vicariato di Scarperia, Firenzuola, Marradi, e Palazzuolo si deua notificare alla Corte sotto pena della perdita, scudi 25. & altro per ouuiare all'estrazzioni, vedi il Bando delli 11. Maggio 1618.

12 Estrazzione di grano, biade, & altre Grascie, come sia proibita nella Montagna di Pistoia, e con quali cautele si possino prouuedere gl'abitanti per lor'vso, vedi il Bando particolare sopra ciò dell' anno 1578.

E come nel Vicariato di Pescia, Monte Carlo, e tutta Valdinieuole, altro Bando particolare dell'anno 1578. & 1588. simili a quello della Montagna di Pistoia.

13 Estrazzione di grani, biade, farine, olio, o Grascie di qualsiuoglia sorte, o seta come sia proibita in ogni luogo del Capitanato di Campiglia, e e della Montagna di Pistoia sotto pena della galera a vita, perdita delle robe, bestie, & armi, e confiscazioni di tutti li beni, nelle quali pene incorrono anco quelli che dessero ricetto, aiuto, fauore, o danari, o tenessero commerzio con tali estrattori d'applicarsi, diuidersi, & altro, come nel Bando particolare sopra ciò delli 8. Nouembre 1588.

14 Che nel medesimo modo, e sotto le medesime pene sia proibita nel Capitanato di Pietrasanta, eccettuato l'olio, e seta con le debite gabelle. Bando 1. Febbraio 1589.

15 Che sia proibita nell'istesso modo, e sotto l'istesse pene nel Vicariato di Pescia, e tutta Valdinieuole (eccettuata la seta, & olio con li debiti riscontri), fra quali termini, & altro, vedi Bando particolare del Magistrato de Consiglieri sotto di 30. Gennaio 1587.

16 Estrazzione fra quali termini sia proibita nel Valdarno di sotto, e parte del Vicariato di Vico Pisano, vedi la terminazione stampata, e fatta dal Segretario, & Auditore Iacopo Dani d'ordine di S. A. S. l'anno 1588. in esecuzione della Prouuisione, e Legge delli 24. Maggio detto anno 1588. fatta sopra la proibizione particolare dell'estrazzione di Grascie da detti luoghi.

17 E come fossero obbligati quelli, che aueuano grani, e biade sgombrarli, e condurli dentro le Città, e luoghi (che poi è stato leuato), vedi il Bando dello sgombero, & altre ordinazioni delli 5. Gennaio 1590.

Questo di condurre dentro le Città le vettouaglie per ouuiare all'estrazzioni si costuma nello Stato della Chiesa, ma con gran disagio de' poueri, che però con molta ragione credo sia stato leuato quell'obbligo nelli Stati di Toscana.

18 Come chi auesse dato in mano della Giustizia vn estrattore conseguisse premio di rimettere se stesso sendo bandito fuor di Ribelli, o vn'altro bandito la roba trouata estrarsi, e la metà della confiscazione, e dell'altre pene pecuniarie, & altro, vedi il Bando delli 30. Aprile 1591. da durare però solo tutto il mese d'Agosto all'ora susseguente, & altro Bando pur prouuisionale per vn'anno del dì 10. Luglio 1592.

19 E come fusse proibito per vn'anno alli sudditi, e abitanti dello Stato de Signori Conti di Vernio l'entrare nelli Stati di S. A. S. sotto pena di galera come sospetti d'estrattori, eccettuati gl'agenti de Signori Conti da darsi in nota, & altri. Bando 24. Settembre 1590. & altro Bando del 1592.

20 Estrazzione benche proibita, si possono li grani, e biade proprj raccolti condurre, e far condurre di Potesteria in Potesteria, e per lo Stato di S. A. S. senza licenza, purche non si voltino le spalle alla Città, Bando dell' Abbondanza pubblicato in Cortona sotto di 6. Dicembre 1597. vedi nel §. Baroli num. 2.

E in termini di ragione. *Thessaur. decis.* 152. *Cabal. cas.* 14. *Farinac. in fragment. litt. B. num.* 44. *& seqq. Cyriac. contr.* 109. *Manson. tract. de Contraband. quaest.* . *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 42. *num.* 32. *& seqq.* & in questo nel §. Bandi num. 6.

21 Estrazzione di pitture dalle Città dello Stato di S. A. S. è proibita etiam per mandarle nelle ville senza licenza in Firenze dell'Accademia del Disegno, e fuori delli Rettori Criminali, e Cancellieri, quali non possono concedere tal licenza senza il parere d'vno della professione per vedere se le pitture sieno di pittori famosi, come di Michelagnolo Buonamati, Raffaello da Vrbino, Andrea del Sarto, Mecherino, il Rosso Fiorentino, Lionardo da Vinci, il Fraziaigi, Perino della Vaga, Iacopo da Pontormo, Titiano, Francesco Saluiati, Agnolo Ponzieri, Daniello da Volterra, Fra Bartolommeo di S. Marco, Fra Battista del Piorato, Filippo di Fra Filippo, Antonio Correggio, Parmigiano, Gio. Antonio Siliani, & essendo d'alcuni di questi non se ne può in modo alcuno concedere licenza, ne le Doganne gabellarle sotto pena dell'arbitrio della Clarissima Pratica Segreta, non si comprendendo però nella proibizione le pitture de Maestri che viuono, ne meno li ritratti delli pittori compresi nella legge, come per rescritto di S. A. S. alla detta Pratica Segreta delli 6. Nouembre 1610.

22 Estrazzioni di pietre dure che riceuono pulimento come sia proibita, vedi nel §. Pietre dure &c.

§. E T A'.

1 Età de Notai per andare in vfizio deue essere per lo meno d'anni 24. finiti. Vedi §. Notai num.

2 Età de Dottori per essere del Magistrato de Pupilli basta d'anni 35. Vedi Vfiziali num.

3 Età maggiore, o minore non si presume mai, ma si deue prouare da chi in essa si fonda, e come si possa prouare. *Bart. in l. aetate ff. de minor. il Menoch. lib.* 2. *praesump.* 50. *&* 51. *per tot. & de Arbitr. cas.* 117. *per tot. Mascard. de probat. lib.* 1. *concl.* 673. *Guaz. def.* 30. *cap.* 11. *num.* 7. *& cap.* 12. *num.* 4. *Odd. de restit. in integr. quaest.* 37. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 216. *num.* 15. *Genua de scrip. priuat.*

privat. in Add. quaest. 38. *fol.* 46. *& lib.* 5. *in notabil. fol.* 283. *Gratian. discep.* 155. *Magon. decis. Flor.* 70. *num.* 18. *Card. Tosch. litt. E. concl.* 344. *per tot.* con altri antecedenti, & seqq.

4 Età d'anni 14. cominciati è bastante per ottenere benefizj semplici *Concil. Trid. sess.* 23. *cap.* 6. e per ottenere pensioni basta di sette anni. *Gratian. discep.* 397. *num.* 17. *&* 18. Anzi anco gl'infanti sono capaci di pensioni per supplica *Gratian. discep.* 508. *num.* 17.

E che età si ricerchi tanto di ragione comune, che per regole di Cancelleria, e Concilio Tridentino per ottenere Canonicati, o benefizj curati. *Gratian. discep.* 591. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 338. *per tot.* E quale per pigliar gl'ordini d'ogni sorte. *Menoch. de Arbitr. cas.* 427. *per tot.*

5 Età di 16. anni finiti è necessaria per far professione in ogni Religione tanto di maschi, che di femmine, & vn'anno di prouazione doppo preso l'abito. *Concil. Trid. sess.* 25. *de Regul. cap.* 15. *Menoch. de Arbitr. cas.* 56. *num.* 5. *&c. & cas.* 436. *num.* 4.

6 Età minore, o decrepita scusa dalla pena ordinaria de delitti. *Menoch. de Arbitr. cas.* 329. *per tot. & cas.* 356. *num.* 18. *Clar. §. fin. quaest.* 55. *&* 60. *Guaz. deff.* 30. *cap.* 4. *num.* 21. *deff.* 32. *cap.* 32. *& deff.* 33 *cap.* 17. *Pic. ad Stat. Vrb. glos.* 7. *num.* 278. *Cabal. cas.* 134. *per tot.* doue è da vedersi all'occorrenza. *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 125. *& seqq. fol.* 347. Vedi in questo §. Pene num.

7 Età quale si ricerchi ne Giudici, e per la dignità Senatoria, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 540. *per tot.*

8 Età dell'vomo in quante parti, e gradi si diuida dagl'Antichi Scrittori, & altri, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 57. *per tot. Bonifac. loc. sup. cit. Inf. num.* 11.

E come in oggi sia abbreuiata, per qual causa, e ciò che ne risulti. *Gratian. discep.* 805. e nelle mie *resol. cap.* 52. *num.* 26. *& seqq.*

9 Età come si possa dispensare dal Principe, ma che non suffraghi per l'alienazione di stabili, e che si deue pubblicare per Bando, vedi il *Magon. decis. Luc.* 13. *per tot.*

10 Età come si presuma nota alli parenti, & a se medesimo, e come si possa anco presumere obbligazione, vedi l'*Altograd. cons.* 84. *num.* 4. *&* 34. *lib.* 2.

11 Che l'età si diuida in sette parti, cioè infantia, che comincia dal dì della nascita, e dura fino che siano compiti li 7. anni; Puerizia dalli 7. fino alli 14. anni. Pubertà dalli 14. fino alli 18. Giouentù dalli 18. fino alli 25. Virilità dalli 25. alli 50. Vecchiezza dalli 50. fino alli 70. e Decrepità dalli 70. fino all'vltimo della vita; benche altri ancora diuersamente distinguino tanto circa dette parti, che circa il principio, e termine di esse, e molte altre cose curiose in tal proposito cauate da Iurisperiti, Medici, e Filosofi, vedi pienamente per *Paol. Zacch.* nelle sue *Quaest. Medic. legal. lib.* 1. *tit.* 1. *per tot.* doue esamina dieci questioni principali di questa materia, con addurre li suoi effetti tanto naturali, che legali di ciascuna di dette età &c.

12 Età come cosa di difficil proua si può giustificare per coniettore, indizj, testimonj singolari, dall'aspetto per confessione, e simili, ma il più vsitato modo è il libro del Battesimo, facendone estrarre la fede dal Parrocchiano, o altro citata la parte, (o facendolo visitare all'improuuiso come spesse volte si ordina dal Magistrato degl'Otto.) *Rot. in Eluen. Canonicatus* 6. *Iunij.* 1631. *coram Ghislerio num.* 9. *& seqq. & in Gerundensis Canonicatus* 18. *Maij.* 1637. *coram Verospio num.* 4. *&c.* appresso il *Zacch. d. tratt. tom.* 2. *decis.* 65. *&* 76. con altri citati sopra num. 3.

F

§. FACVLTÀ.

1 Facoltà d'armi come si deuino registrare nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto, vedi nel §. Licenze.

§. FAGIANI.

1 Fagiani, e Francolini nella Villa di Marti Vicariato di Lari Potesteria di Palaia non si possono pigliare, ammazzare, ne tirarli con qualsiuoglia instrumento etiam senza colpirli sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue, ne se li può guastare nidi, o oua sotto pena di scudi 10. e tratto vno di fune, dentro la bandita però, che comincia dal Tabernacolo del lastrico tirando giù per la strada di Centoia fin' al fiume della Cecina, e di lì fin' a Cabbl del Bosco, a S. Geruasio fino alla Collina, e ritornando per la Cima del Poggio fino a detto Tabernacolo. Bando delli 25. Marzo 1635.

2 Ne anco intorno la Città di Firenze a 20. miglia etiam fuor delle bandite, e se ne deue far diligenza alle Porte. Bando 20. Marzo 1620. vers. Rinnouano, e 6. Agosto 1622. cap. 3.

3 Ne si possono comprare da osti, trecconi, o pollaioli sotto pena per la prima volta di 3. tratti di fune, e di li maggiore dell'arbitrio, ma capitandone loro alle mani deuono farlo sapere al Bargello, o portarli subito in Dispensa di S. A. S. Bando suddetto delli 20. Marzo 1620. vers. Appresso, e vedi il Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 3. vers. E per venire &c.

4 Fagiani, e Francolini che non si possano pigliare, ne ammazzare ha luogo non solo dentro le suddette venti miglia, e nel Vicariato di S. Miniato fin' ad Arno come per detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 3. ma anco per tutto il Dominio Fiorentino

Fiorentino sotto le medeme pene contenute in detto Bando, come per altro Bando estensiuo delli 27. Ottobre 1629. vers. Con ampriarla &c.

E le pene sono scudi 50. tratti dua di fune, & arbitrio sino alla galera inclusiue secondo la qualità delle persone.

E circa Fagiani, e Francolini altri Bandi 21. Agosto, e 28. Settembre 1582.

§. FALLITI.

1 Falliti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana sono tenuti frà termine di giorni 3. dal dì del fallimento portare, e consegnare in Firenze al Magistrato degl' Otto, e fuori al Rettore suo criminale tutte le scritture, libri di conti, & altro appartenente al fallito, e spontaneamente constituirsi nelle carceri pubbliche per render conto delle lor azzioni, e giustificare la qualità, e sorte del suo fallimento, dando ancora vera, e sincera notizia di tutti li suoi beni, & effetti, & i Rettori di fuora sono tenuti ad ogni richiesta, rimettere il tutto insieme con la persona ben custodita al Magistrato predetto. Legge contro falliti delli 20. Aprile 1582. §. Che per &c.

2 E non facendo come sopra si hanno per fraudolenti, e fuggitiui con robe, e danari d' altri, e possono esser condennati, e multati ad arbitrio del detto Magistrato, come nella detta Legge §. E Mancando &c.

3 Falliti esequendo quanto sopra possono per procuratori, o congiunte persone difendersi senza dar malleuadore, e mostrare nel suo fallimento non esserui dolo, ne colpa, e meritare compassione a dichiarazione del Magistrato degl' Otto al quale priuatiuamente di ciò si aspetta la cognizione. Legge suddetta §. Et Esequendo &c.

4 Falliti dichiarati dal Magistrato degl' Otto con participazione di S. A. S. non fraudolenti, ne dolosi deue rilassarsi per il Palazzo del Bargello, ò per la Città con malleuadore di rappresentarsi, & anco senza tal malleuadore ad arbitrio del Magistrato predetto. Legge predetta. §. E sempre che &c.

5 Falliti lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati al tempo del fallimento, e solennemente non emancipati almeno vn' anno auanti il contratto debito, e seguito fallimento rimangono affetti, & obbligati con la persona, e beni per l' intero pagamento de creditori. Legge predetta 20. Aprile 1582. Vedi Figliuoli num.

6 Falliti lor padre, & auo paterno sono tenuti per li figliuoli, e nipoti falliti, che al tempo del fallimento non erano emancipati, & i lor beni sono obbligati per l' effetto predetto se pure detto padre, o auo non si fosse protestato per atti pubblici non solo alli compagni del figliuolo, o nipote, ma anco alli Sei di Mercanzia non voler' esser tenuti, atteso il non confidare de lor portamenti, nel qual caso non saria tenuto per li debiti, che poi seguissero, ma solo per gl' antecedenti. Legge suddetta §. Et il padre &c. Vedi Padre num.

7 Falliti lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati al tempo del fallimento restano perpetuamente priui di tutti gl' Vfizj, e Magistrati delle patrie loro, sin che ne siano per grazia di S. A. S. restituiti nel pristino Stato. Legge predetta §. Sieno in oltre &c.

8 Falliti dichiarati dolosi, e colpeuoli sono non solo loro, ma tutti li lor figliuoli, e descendenti predetti nelli pregiudizj, e pene imposte alli falliti, e fuggitiui con robe, e denari d' altri. Legge predetta §. E sempre &c.

9 Falliti si hanno per dolosi non facendo la consegna delle scritture, e beni, e non si constituendo prigioni, e possono essere condennati, e multati ad arbitrio del Magistrato degl' Otto etiam in pene afflittiue grauissime, ne possono difendersi per Proccuratori, o congiunte persone, se prima non dessero idonei malleuadori di star' a ragione, e pagar' il giudicato, e deue il Magistrato predetto non solo ad instanza de creditori, ma anco ex offitio farli pigliare, e nelle lor case proprie, e in qualsiuoglia luogo esente, e priuilegiato, e condurli nelle carceri come pubblici ladri. Legge predetta 20. Aprile 1582. §. E mancando &c. e §. seqq.

10 Falliti dolosi non si possono afficurare con saluocondotto de creditori, ne li può da loro esser rimessa alcuna pena, o pregiudizio. Legge suddetta §. Ne li Creditori &c.

11 Falliti dolosi non si possono da alcuno ricettare ne darli aiuto, o fauore per qualsiuoglia causa, o pretesto sotto pena di scudi 500. & arbitrio del Magistrato attesa la qualità, e importanza del caso. Legge predetta §. E nessuno ardisca &c.

12 Falliti, e fuggitiui dolosi lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati auanti, o doppo il fallimento s' intendono notati di perpetua infamia, e priui d' ogni vfizio, & onore, che sono tenuti subito rinunciare sotto pena di scudi 300. ed' ogni douuto salario, & emolumento doppo detto fallimento. Legge predetta §. Intendinsi &c.

13 Falliti dolosi, o suoi descendenti come sopra se mai fossero estratti dalle borse deuono da chi aspetta essere stracciati come infami, e come se fossero a specchio, o altrimenti inabili sotto pena a chi non li stracciera di scudi 100. e priuazione del lur' vfizio, e caso che alcuno delli predetti accettasse, o esercitasse alcuno vfizio nascano ipso fatto in pena di scudi 500. Legge suddetta §. E sempre che &c.

14 Falliti deuono esser descritti per mano del Cancelliere della Mercanzia in vna tauola con lettere apparenti da tenersi continuamente appiccata nella prima stanza della Mercanzia che possono essere da tutti visti, e letti. Legge suddetta §. Et in oltre &c.

15 Falliti oriundi, & originarj dello Stato Fiorentino

deuenendo

trouandosi all'atto del fallimento anco fuori di detto Dominio in qualsivoglia parte del Mondo possono essere criminalmente dal Magistrato degl'Otto processati, e multati non solo ad instanza de creditori, ma anco ex officio ritrouandosi in questo Dominio Fiorentino con le persone proprie, ò lor figliuoli, o famiglia, ò beni, con far tutte le dichiarazioni conuenienti alla qualità de casi con beneplacito di S. A. S. Legge predetta 20. Aprile 1582. §. Et ogni volta &c.

16 Falliti, lor scritture, beni, ragioni, & azzioni ancorche si ritrouino ha piena autorità il Magistrato degl'Otto di far carcerare, e ritenere seruitori, fattori, vicini, e familiari, moglie, figliuole del fallito, & ogn'altra persona che ne possa essere verisimilmente informata, aspettando a detto Magistrato solo il procedere criminalmente per ritrouare le fraudi, e punirle, senza però ingerirsi nel ciuile concernente la deputazione de Sindaci da darsi a detti falliti, e la distribuzione de lor beni fra creditori, & altro. Vedi nella detta Legge §. Habbia in oltre &c.

17 E come ne fallimenti si soddisfaccia a creditori a lira, e soldo senza alcuna prerrogatiua, eccettuatine alcuni casi; vedi lo Statuto sopra ciò Rub. 10. e la Riforma per 4. anni delli 15. Settembre 1548. & altro in materia di falliti, vedi le Prouuisioni del 1471. 1477. 1489. e 1497. *Card. Tosch. litt. F. concl. 40. litt. D. concl. 106. & litt. S. concl. 548. & 560.*

18 E per intelligenza del detto Statuto di soddisfare a lira, e soldo, vedi il *Castr. cons. 179. lib. 2. Altograd. cons. 40. & cons. 95.* con altri addotti dal *Merlin. de pign. lib. 4. tit. 1. quæst. 6. per tot.* doue però che questo non hà luogo quanto alle doti, che restano con le lor prerrogatiue, nè quanto à gl'eredi che fallissero rispetto a creditori del defonto non fallito, che per benefizio della separazione de beni deuono essere soddisfatti auanti gl'altri &c.

19 E che non abbi luogo quanto alle doti, benche solo promesse, o destinate non ostante non sia anco seguito il matrimonio; *Magon. decis. Flor. 86. num. 1. &c.*

20 Li creditori però che auessero malleuadori non si proibiscono anzi possono conseguire il resto fino all'intero pagamento contro di essi; *Altograd. cons. 55. num. 54. & 55. lib. 2.*

21 E chi propriamente si possa dir fallito tanto di ragione comune, che de Statuti Fiorentini nuoui, e vecchi, vedasi il *Cabal. resol. crim. cas. 105. per tot. Card. Tosch. ne loc. sop. cit. Gratian. discep. 391. num. 19.* con altri riferiti dall' *Orcial. Consult. Forens. cap. 14. num. 1. e 6.* Mercanti num. 8.

22 Che la confessione d'vn fallito à fauore di qualche creditore non pregiudichi a gl'altri. Vedi Confessione num.

23 E molte cose in detestazione de fallimenti dolosi del modo di procedere contro tali falliti, e come si puniscano, vedi per il *Bonifac. de furt. §. Furtum omni. 99. & seqq. fol. 23. &c.* e pienamente *Gizzarel. con gl'Addent. decis. 80. per tot.* con più altri da loro citati.

24 Per l'osseruanza della sopraddetta legge delli 20. Aprile 1582. Contro falliti, che si deua procedere ex officio, & altro, vedi l'Ordine delli 8. Nouembre 1622. registrato al libro 3. delli Statuti Criminali del Magistrato degl' Otto a c. 173.

25 E del modo di procedere nelle cause di fallimenti od instanza d'Ebrei, o contro Ebrei, vedi l'ordine registrato a detto Statuto a c. 164. e 165.

26 Come anco di ragione comune, e municipale d'altri Stati si puniscano grauemente li falliti, e si abbino per infami, ladri pubblici, & altro, vedi *Gizzarel. con gl'Addent. d. decis. 80. per tot.*

27 Et in proposito della legge Fiorentina, che parla de figliuoli de falliti, che si restringa alli figliuoli di quelli che veramente siano falliti, e non di quelli che dalla medesima legge si anno per falliti; vedi *Dec. cons. 38. col. fin. & Socin. cons. 57. num. 9. vers. Tertio principaliter lib. 3.* riferiti, e seguitati ad altro proposito da *Ger. Spin. cons. 13. num. 36.*

28 Se li falliti dolosi ritirandosi con roba in Chiesa deuino essere iui tollerati, o scacciati; e consegnati almeno li beni al Giudice secolare ad effetto di soddisfare alli creditori, fù dichiarato dalla Sacra Congregazione sotto di 12 Marzo 1600 e 1. Dicembre 1617. come riferisce il Diana *part. 6. tract. 1. resol. 17. in fin.* Vedi §. Mercanti num. 8. *Gratian. discep. 380. Farinac. quæst. 28. num. 33. &c. Gizzarel. decis. 80. con gl' Addenti.*

29 Che la contumacia operi solo contro il fallito contumace, e non contro altri che per lui fossero tenuti, vedi *Card. Tosch. litt. C. concl. 1020. num. 18.*

30 Falliti che non godano dell'esenzioni di Liuorno, e non possino quelle pigliare, perche la legge del 1591. sopra l'esenzioni di Liuorno non deroga alla legge del 1582. sopra fallimenti, fu dichiarato per rescritto di S. A. S. del 17. Dicembre 1608. a Relazione, Informazione de SS. Sei di Mercanzia, e della Clarissima Pratica sotto di 30. Ottobre 1608.

31 E che non gli suffraghi anco il benefizio della cessione de beni, vedi §. Debitori num. 20. in fine. E questo se gli denega non solo di ragione comune, come prouano il *Farinac. quæst. 26. num. 36. Cabal. resol. crim. cas. 105.* e più altri riferiti da *Didac. de Mari nell' Addizione al Gizzarel. decis. 80. num. 5. & num. 6.* ma particolarmente nelli Stati di Toscana per vn negozio sopra ciò fatto dalla Clarissima Pratica dell'anno 1612. come in detto §. Debitori num.

§. *F A L S I T À.*

1 Falsità de testimonj mentre si conosce, se deuano li medesimi testimonj pretesi falsi esser ritenuti in carcere, o rilassati con mallevadore. Vedi §. Testimonj num. 2. e 47. E da quel Giudice si conosca num. 36.

2 Falsità

2 Falsità si comette in quattro modi, cioè, o in scritti, o in detti, o in fatti, o con seruirsi di cosa falsa come explicano l' *Azone in Sum. C. ad l. Cornel. de fals. & il Menoch. de Arbitr. cas. 316. num. 1. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 150. part. 1. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 41. num. 8. &c. Clar. §. falsum per tot.*

3 E come anco si dica commettere falsità quello che scopre, e reuele i segreti, di che pena si deua punire, e quando sia lecito riuelare i segreti, o nò vedasi il medesimo *Menoch. de Arbitr. cas. 537. per tot.*

4 Falsità acciò si possa punire di pena solita si ricercano tre cose, cioè dolo, mutazione della verità e che sia nociua in atto, o in potenza. *Afflitt. decis. 404. num. 8. & seqq. Clar. §. falsum vers. Excusatur &c. Rot. part. 2. diuers. decis. 111. num. 3. Menoch. de Arbitr. cas. 306. num. 33. &c. Genua de scrip. priuati lib. 1. quaest. 4. num. 4. & seqq. Baiardo ad Clar. d. §. falsum Bardellon. cons. 134. num. 26. lib. 2. Card. Tosch. loc. cit. num. 10. & concl. 49. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 150. part. 11. & part. 12. per tot.*

5 Che trouandosi vna scrittura alterata circa il millesimo si presuma più tosto fatto per correzione d'errore, che per dolo, e falsità, mentre però le circonstanze del fatto non persuadessero altrimenti, vedi amplamente la *Rot. Rom. part. 2. diuers. decis. 135. per tot. & decis. 137. per tot.*

E di molte presunzioni indicanti, o escludenti la falsità, vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. loc. cit. quaest. 153. per tot. e Card. Tosch. litt. F. concl. 43. & seqq.*

6 Falsita circa li rescritti del Principe anco in luogo non sospetto si punisce con la pena del falso, ancorche il falsificante non se ne seruisse, e che non nuocesse ad alcuno bastando che possa nuocere. *Afflitt. decis. 404. num. 9. & seqq. Farinac. & Vulpin. loc. cit. quaest. 151. per tot.*

7 E chi impetrasse qualche cosa con falsa narratiua fatta al Principe oltre a non poter godere della grazia si dourebbe anco punire alle volte di pena ordinaria di falso, & alle volte arbitraria secondo la qualità de casi, e delle persone *Menoch. de Arbitr. cas. 314. per tot.*

8 Falsarj come, e quando si possino scusare dalla pena del falso, & altro in detestazione di tal delitto, vedi per l' *Afflitt. decis. 404. & decis. 21. per tot. Clar. in §. falsum per tot. Becc. cons. 102. lib. 1. Menoch. lib. 5. praesump. 20. & lib. 1. quaest. 99. & de Arbitr. cas. 306. num 1. & seqq.* doue riferisce quali pene siano state imposte dalle leggi contro li falsarj, e ciò che si osserui secondo le Constituzioni, e Statuti di molti luoghi, e finalmente pare che tal pena sia arbitraria al Giudice secondo la qualità de casi, e delle persone &c. e così anco ferma il *Farinac. loc. cit. quaest. 150. num. 18. & seqq.*

9 Falsità come si possa scusare mentre non vi sia dolo, e cause di commetterla non si presumendo delitto senza causa, vedi la *Pratt. Papp. libell. ad rescind. sent. praetex. falsit. glos. Dolose n. 1. Clar. d. §. falsum Rot. part. 2. diuers. decis. 111. num. 1. & decis. 159. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 308. per tot. & cas. 309.* doue asserisce che si possa punire ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de fatti, e delle persone &c. *Farinac. & loc. cit. & Didac. de Mari nell' Add. al Grizzarel. decis. 86. per tot.*

10 Falsita benche non sia nociua ad alcuno per essere delitto tanto detestabile si deue punire di pena arbitraria, perche li Dottori che dicono non punirsi intendono di pena solita, ma non dell' estraordinaria, & arbitraria, & in ogni caso basta che possa nocere in qualsiuoglia minima cosa, o rispetto, come ottimamente osserua il *Menoch. de Arbitr. cas. 306. num. 14. & seqq. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quaest. 4. num. 4. & seqq. ad 47. Farinac. de falsit. & simulat. quaest. 150. part. 12. in fine: Card. Tosch. litt. F. concl. 49. per tot. Didac. de Mari nell' Add. al Grizzarel. decis. 86. num. 8.*

11 Falsita come si arguisca nelle scritture tanto ad effetto di leuarli la forza di prouare, che di potersi punire criminalmente, vedasi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas. 187. num. 34. & seqq. & de praesump. lib. 1. quaest. 99. & lib. 5. praesump. 20. per tot. Gabriel. tit. de malef. concl. 6. Farinac. de falsit. quaest. 152. & 153. per tot. Tosch. litt. F. concl. 45. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quaest. 6. per tot. fol. 38. & seqq. ad 52.* Vedi §. Scritture num. 11.

12 Falsità ne testimonj come si punisca, e come siano tenuti ad ogni danno, & interesse della parte, vedasi il *Claro col Baiardo in §. falsum vers. Pena autem Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contra dicta test. quaest. 67. §. 1. per tot.*

Che deponendo il falso contro il Fisco a difesa del reo non siano tenuti di pena ordinaria, ma solo arbitraria. *Menoch. de Arbitr. cas. 306. num. 37. Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

13 Falsita commessa negl' atti come faccia perdere la causa, cioè tutte le ragioni del falsificante, vedi il *Gratian. discep. 531. num. 56. & 833. num. 1. &c. Rot. part. 2. diuers. decis. 111. num. 2. Capyc. decis. 67. per tot.*

E come il solo sospetto si abbia per falsità in ciuile *Gratian. discep. 752. num. 5. 877. num. 26. 889. num. 17. & Altograd. cons. 50. num. 26. & seqq. lib. 1. e nell' Add. al d. cons. 50. sotto num. 38. in fine di d. lib. 1. Card. Tosch. litt. F. concl. 45. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 152. per tot.*

14 Falsita non si dice, ne si punisce per la sola produzione d' articoli falsi mentre non si proceda all' esamini, o che si proui che il producente abbia dolosamente procurato di far' esaminare falsi testimonj. *Gratian. discep. 625. num. 47. & 48.* e vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas. 315. per tot.* Et in quanti modi si commetta falsità circa testimonj, cioè subornandoli a dir' il falso, producendoli.

doli, deponendo, oseruendosene, vedi *Card. Tosch. litt. F. concl.* 58. *per tot.* e nel *§.* Testimonj num.

15 Falsità come si commetta da chi lacera, abbrucia, o in altro modo occulta scritture d'altri, lettere, prouanze, o altri aminicoli di verità. *Magon. decis. Luc.* 25. *num.* 15. *&* 16. *Menoch. de Arbitr. cas.* 310. *num.* 15. *& cas.* 311. *per tot. Genua de scrip. priuat. lib.* 1. *quaest.* 5. *per tot. fol.* 36. *&* 37. *& lib.* 3. *quaest.* 2. *per tot. fol.* 126. *Cabal. resol. crim. cas.* 206. *Farinac. de falsit. quaest.* 150. *num.* 154. *& seqq. part.* 7. *& il Vulpin. in Suco fol.* 323.

16 Falsità non circa cose sustanziali, ma solo accidentali non si punisce di pena solita, ma ad arbitrio del Giudice, e se vizj la doposizione, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 307. *per tot. Baiardo ad Clar. d. §. falsum Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. dict. test. quaest.* 67. *§.* 4. *per tot.*

17 Falsità in vna parte dell' instrumento, come lo vi-ajtutto mentre proceda dal Notaro, & altro, vedi il *Diaz. inter reg. diuers. reg.* 348. *per tot. Menoch. lib.* 5. *praesump.* 21. *Mascard. de probat. concl.* 742. *Farinac. de falsit. quaest.* 152. *num.* 12. *&c. Trentacinq. var. resol. lib.* 2. *resol.* 11. *tit. de fid. instrum Card. Tosch. litt. F. concl.* 59. *per tot.* E generalmente quando la falsità d'vn capo renda falso tutto il restante, vedi pienamente *Gizzarel. con gl' Addenti decis.* 86. *per tot.* doue accertimamente proua la falsità in vn capo d'instrumento, o processo renderlo tutto falso, e nullo, benche ci testassero altre prouanze per se stesse sufficienti.

18 Falsità mentre si disputa, o conosce contro de testimonj, o dell' inducente si deue soprassedere nella causa principale, cioè non si può deuenire a sentenza, ma ben si a gl' altri atti fin' alla conclusione in causa, & anco si potrebbe procedere a sentenza se rimanessero altri testimonj veri, che facessero necessaria prouanza, o se la falsità opposta apparisse calunniosa, & in altri casi, come proua il *Capijc. decis.* 25. *per tot. & Farinac. de var. & diuers. quaest. quaest.* 100. *num.* 68. *& seqq. & nu.* 94. *&c. ad* 102.

19 Falsità chi allega contro instrumento, o altra scrittura è tenuto esprimere la specie della falsità, qualità, luogo, e parte doue consista, altrimenti il libello non conclude, se pure non si domandasse l' esibizione delle scritture ad effetto di poterle redarguire di falso, che in questo mentre non sarebbe tenuto dichiararsi in che parte voglia accusarle, come per il *Capyc. decis.* 79. *per tot. e Card. Tosch. litt. F. concl.* 56. *per tot.* & in altri luoghi iui citati.

20 Falsarj si dicono, e come tali possono essere puniti di pena di galera, o simili ad arbitrio del Giudice quelli che falsamente si asserissero Soldati, Caualieri, Dottori, Notai, o simili, & esercitassero atti conuenienti a tali persone *Cabal. cas.* 176. *per tot. Card. Tosch. litt. F. concl.* 50. *Clar. §. falsum per tot.* doue riferiscono molti altri casi nelli quali si commette falsità, e come tale si punisce che sono generalmente parlando, ogni volta che si muta la verità con dolo, e pregiudizio d'altri in atto, o potenza conforme al detto di sopra.

21 Falsità si commette da chi fraudolentemente, con dolo, & in pregiudizio d'altri si muta nome, e deue essere punito ad arbitrio del Giudice, benche per altro cessando la fraude, e pregiudizio predetto non sia proibito mutarsi nome *l.* 1. *doue li DD. C. de mutat. nomin. Menoch. de Arbitr. cas.* 318. *per tot. Clar. §. fin. quaest.* 83. *vers. Si quis &c. Bonifac. de furt. §.* 1. *num.* 93. *fol.* 28. *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest.* 150. *part.* 5. *num.* 136. *& seqq.*

22 Falsità, o baratterie commesse da qualche Giudice, o Vfiziale negl' vfizj del Comune di Firenze si puniscono ad arbitrio del Giudice secondo la qualità del fatto, & in priuazione perpetua degl' vfizj, & onori. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 76. Vedi Giudici num. 44. &c.

23 Falsità commessa nel Groco, o chi lo portasse, vendesse, o tenesse, o fraudolentemente lo mescolasse come si punisca in lire 200. più, e meno ad arbitrio del Giudice, e sia tenuto il maestro per il discepolo, & altro, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 139.

24 Falsità commessa in cera, o ceri con mescolare la nuoua con la vecchia, o altra cosa con fraude, vendendola si punisce in lire 25. secondo lo *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 140. Vedi Vendere num.

25 Falsità si commette da chi supponesse vn parto, o altra cosa in luogo d'vn' altro, o altra cosa, o vero con fingersi la donna grauida, & auer partorito per supporre vn parto alieno, quanto sia graue delitto, e come si punisca, vedi *Boss. tit. de part. supp. per tot. Bonifac. de furt. §.* 7. *num.* 34. *&c. fol.* 250. *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest.* 150. *part.* 10. *per tot.* & in questo nel §. Donne num. 32.

§. FAMA.

1 Fama sola del delitto contro qualcheduno non basta per sottoporlo al tormento, mentre non vi siano altri aminicoli, o si tratti di delitti occulti, e di difficile proua, o sia molto frequente vniforme, inconcussa, e gagliarda ad arbitrio del Giudice, di che vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 261. *per tot. Duen. reg.* 300. *&* 301. *per tot. Clar. §. fin. quaest.* 21. *vers.* 1. *& quaest.* 6. *per tot. il medesimo Menoch. lib.* 1. *quaest.* 89. *num.* 28. *& seqq. Bonifac. de furt. §.* 2. *num.* 45. *&c. Farinac. & Vulpin. in Suco de Indic. & tortur. quaest.* 47. *per tot.*

Et acciò che la fama rileui, e faccia indizio in criminale ricerca due condizioni, cioè che sia nata subito commesso il delitto, o almeno auanti la cattura, & inquisizione, e che abbia origine da persone oneste mosse da probabili cause, se pure non si trattasse di cose infami, o solite trattarsi, e sapersi solo da infami, perche in questi casi basta l' origine anco da simili persone *Card. Tosch. litt. F. concl.* 65. *Clar. Farinac.* & altri sopraccitati.

2 Fama come si proui, vedi *Clar. §. fin. quaest.* 6. *vers.*

 Sciendum

Sciendum est &c. Gratian. discep. 78. num. 37. 310. num. 84. & 597. num. 15. & seqq. Farinac. & Vulpin. loc. cit. e ottimamente *il Card. Tosch. litt. F. concl. 64. & 65. per tot.*

3 Fama mala pruouata per il Fisco si sbatte per contraria prouazione di buona fama, come insegna il *Guaz. def. 28. cap. 1. num. 18. & seqq. Farinac. & Vulpin. loc. cit. Tosch. loc. cit. concl. 68. & 69. per tot.*

4 E che la fama benche prouata regolarmente non faccia piena fede se non in certi casi particolari, vedi *Duen. reg. 299. per tot.* doue limita in 24. modi, e pienamente il *Farinac. & Vulpin. d. quaest. 47. per tot. & il Tosch. loc. cit. concl. 66. per tot.*

5 Fama, & onore d'altri chi lacera, & offende in voce, o in scritti, o ancó con cenni è degno di nome di ladro, & obbligato alla restituzione, di che vedi *Carbon. de restit. quaest. 17. & 18. Bonifac. de furt. §. 7. num. 59. &c. fol. 257. Azorio in sum. part. 3. tit. de restitutione cap. 9. per tot.* e pienamente *il P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib. 1. de restitut. in particul. cap. 12. per tot. fol. a me 87. & seqq.*

§. FANCIVLLE.

1 Fanciulle non descritte all'Arte dell'Onestà, ancorche fossero parenti, o figliuole di meretrici non si possono tenere in casa dalle meretrici. Vedi §. Meretrici num.

§. FATTORI.

1 Fattori delle Possessioni di S. A. S. ciò che siano tenuti osseruare, vedi gl'ordini datigli in stampa per comandamento di S. A. S. e rescritto delli 16. Aprile 1629. come in filza de Negozj dello Scrittoio delle Possessioni num. 130. e §. Danni num. 34. Degl'altri Fattori, vedi §. Amministratori num. 7.

§. FERRAVECCHI.

1 Ferrauecchi ancorche abbino bottega aperta non possono vendere, ne altri da lor comprare fiaschi bollati col bollo pubblico, ma solo li non bollati. Bando del 1588. rinnouato del 1626. e sotto di 24. Marzo 1629. Vedi Fiaschi num.

§. FERRO.

1 Ferro sodo, vomerali lauorati fuor del Dominio di Firenze, e Siena è proibito mettersi, e lauorarsi nel Dominio suddetto, siccome anco il ferro crudo, o colato, & altro in materia di ferri, rami, vetri, e simil robe, vedi la Riforma, e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580. Riforma delli 27. Febbraio 1543. 14. Marzo 1577. & il Bando particolare delli 28. Aprile 1622. ristampato l'anno 1661. che rinnoua tutte le precedenti proibizioni che non si possa condurre, ne lauorare in questi Stati ferri sodi, e vomerali, ferri crudi, e colati forastieri sotto pena della perdita di tali ferri, bestie, carri, e boui che li conducessero, & a chi li portasse addosso (oltre la perdita suddetta) d'altr'e tanta valuta da esserne sottoposti alli Maestri di Dogana di Firenze, Consoli di Mare di Pisa, & alli Rettori Criminali con la preuenzione, eccettuati però li ferri, che s'introducessero per passo con li soliti manifesti alle Dogane come per il sudetto Bando particolare si dispone &c.

§. FERIE.

1 Ferie della raccolta in Firenze solite cominciare alli 15. Luglio continouano alli 26. di detto mese, e finiscono per tutto il di 9. Agosto, e quelle della vendemmia gia ordinate dalli 15. Settembre per tutto detto mese cominciano alli 26. detto, e finiscono alli 10. Ottobre di ciascun'anno come per Decreto del dì 1. Luglio 1583. rimanendo quanto al resto nel suo robore, & osseruanza in conformità dello Statuto.

In materia di ferie, vedi ampla Deliberazione delli 5. Gennaio 1562. con sua Correzzione per le ferie della raccolta, e vendemmia come per detto Decreto 1. Luglio 1583. Circa le ferie della raccolta, e vendemmia c'è altra Prouuisione delli 20. Maggio 1495.

Delle ferie di tutti li Venerdì di Marzo, e dal dì del Berlingaccio a tutto il 1. di Quaresima, vedi la legge delli 18 Aprile 1515.

E come la Quaresima fosse feriata a fauore de cessanti, & altro vedi vna Prouuisione delli 26. Febbraio 1502.

Delle ferie di S. Gio: per ogni debito pubblico, e priuato dalli 20. alli 28. Giugno, vedi il Bando delli 19. Giugno 1592. & altri &c.

2 Ferie indotte in onor di Dio, e de Santi, o anco repentine del Principe non se li può rinunziare dalle parti *C. fin. de fer. Alex. in l. 1. ff. & C. de fer. Gayl. obser. 53. num. 16. Menoch. de Arbitr. lib. 1. quaest. 30. num. 6. &c. Card. Tosch. litt. F. concl. 101. num. 11. & seqq.*

E quali sieno le ferie, e giorni feriati in onor di Dio, e de Santi, e se gli si possa derogare, vedi *Tosch. loc. cit. concl. 96. per tot. e Gizzarel. con gl'Addenti decis. 58. per tot.*

3 A quelle però che sono indotte per la necessità, e comodo degli vomini le gli può rinunziare espressamente, e tacitamente con il non opporle. *Magon. decis. Luc. 25. num. 40. Alex. cons. 213. con altri addotti dal Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 58. num. 35. &c. Tosch. d. concl. 101. per tot. Gizzarel. & Addenti d. decis. 58. per tot.* purche tal renunzia sia fatta auanti la sentenza, altrimenti quella sarebbe nulla, vedi *Gratian. discep. 516. num. 13. &c. & discep. 898. num. 13. &c. Vant. de nullit. fol. 105. num. 129. &c.*

4 Anzi che ne anco di consenso delle parti si possa sentenziare duranti le ferie, vedi *Altograd. cons. 86. num. 11. & seqq. lib. 2.* Se poi tali sentenze nulle per le ferie si possino confirmare dal Giudice della nullità, vedi *Gratian. decis. 144. per tot.*

5 Eccetto

5 Eccetto però nelle cause criminali, nelle quali massime di generale consuetudine si può procedere, sententiare, & anco esequire non ostanti le ferie non solo degl'huomini, ma anco di Dio, e de Santi *Cabal. cas.* 227. *num.* 28. *& seqq.* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrogat.* 161. *fol.* 267. *Card. Tosch. litt. F. concl.* 96. *num.* 4. *&c.*

6 Anzi che nelle ciuili (eccettuati gli giorni di Domenica) si possono esequire le sentenze con pignorare, e mettere in possesso non ricercando tali atti alcuna cognizione, ma non già fare incanti douendo in tali giorni tacere l'orrida voce della tromba, e banditore, il che però sarebbe permesso nell'altre ferie degl'huomini, vedi *Guid. Pap. quaest.* 215. *per tot. Caccia Lup. de debit. suspect. & fugit. quaest.* 8. *Pet. Pech. de iure sistend. & manu. iniect. cap.* 7. *Gratian. discep.* 972. *num.* 2. *Menoch. de Arbitr. lib.* 1. *quaest.* 30. *num.* 16.

Ma in contrario, che sia nulla ogni esecuzione tanto reale, che personale fatta in giorni festiui anco fuor delle Domeniche proua con più autorità (eccettuati però li sospetti di fuga, che si possono esequire anco in giorno di Pasqua) il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 11. *per tot. fol.* 575.

7 E che se bene alle ferie degl'huomini si possa rinunziare dalle parti, nondimeno quelle pendenti non possino esser astretti li testimonj a sottoporsi all'esamini, ne il Giudice a rendere ragione, potendo lor dire se auete rinunziato voi non abbiamo rinunziato noi, mentre che non si trattasse di cause, nelle quali di sua natura si potesse, o douesse procedere, e rendere ragione non ostanti le ferie di che, & altro vedi *Thessaur. decis.* 39. *per tot. Gizzarel. con gl' Addenti decis.* 58. *num.* 8. *e Card. Tosch. litt. F. concl.* 101. *doue al num.* 16. tiene in contrario quanto al Giudice per il *Bald. cons.* 467. *lib.* 1.

8 Che nelli giorni feriati non si possa procedere ad alcun' atto giudiciario regolarmente, eccetto che appellare, o citare, o doue fosse pericolo in mora, o si trattasse di cosa pia, o necessaria, o spirituale o d'atti di volontaria giurisdizione, o sola oblazione di libello, o domanda, o d'esecuzione nel modo sopraddetto, o con consenso della parte, & altro, vedi per il *Soccin. reg.* 125. *per tot. Card. Tosch. litt. F. concl.* 100. *per tot.* doue trattano quali atti si possino fare non ostanti le ferie, e meglio il *Gizzarell. con gl' Addenti d. decis.* 58. *per tot.*

9 Che le ferie non si possino opporre da chi vien citato a riconoscere qualche sua scrittura, perche non si cerca altro da lui, che del fatto proprio se abbi scritto, o nò, vedi *Magon. decis. Luc.* 25. *num.* 42. e generalmente doue non interuiene giudizio formale di tre persone, cioè Attore, Reo, e Giudice, vedi *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 97. doue parla delle ferie della mietitura.

10 E benche le ferie statutarie riseruino alcuni casi, ne' quali non ostante esse ferie si possa procedere nondimeno quando venissero indotte, e comandate dal Principe, o Superiore con parole vniuersali comprenderebbero tutte le cause anco eccettuate dalli Statuti, e non si osseruando sarebbe nulla la sentenza. *Gratian. discep.* 516. *num.* 13. *& num.* 25. *&* 26.

E che le ferie, o giorni feriati non si presumano, ma si deuano prouare da chi in esse si fonda *Card. Tosch. litt. F. concl.* 99.

11 Che vaglino gl' atti fatti in tempo di ferie quando la parte non auesse opposto, mentre non fosse indotta la nullità ipso iure, vedi *Alex. cons.* 113. *lib.* 2. *Crauett. cons.* 248. *num.* 2. *& cons.* 272. *num.* 9. *Menoch. lib.* 2. *praesump.* 46. *num.* 24. *& in fine*, *& Card. Tosch. litt. F. concl.* 101. *num.* 7. *&* 8.

12 Ferie anco in onor di Dio non impediscono gl'appelli, ne in cause di danni dati, o simili, doue sia pericolo in mora, ne in riguardo del luogo, come nelle Ville, Borghi, e Castelli, doue non si sogliono adunare genti se non in giorni festiui, ne' quali però è lecito far proclami, incanti, e subastazioni, anco alle Chiese dopo finita la messa, come attesta il *Gratian. decis.* 5. *con l' Addit. per tot.* e così anco si osserua in molti luoghi delli Stati di Toscana.

Benche non potersi di consuetudine derogare alle ferie in onor di Dio se non con gran causa, e doue l'vtilità del pubblico lo richiedesse, dica il medesimo *Gratian. decis.* 21. *num.* 11. *& dec.* 144. *num.* 11. *&c.*

E non si attendere in cause di salario, mercedi, & alimenti dovuti a' poueri. *Gratian. decis.* 53. *nell' Additione. Lanfranch. Zacch tract. de Salario, & Mercede quaest.* 92. *per tot.*

E quali atti si possino fare duranti le ferie, vedi *Card. Tosch. litt. F. concl.* 100. *per tot. e Gizzarel. d. decis.* 58. *con gl' Addenti per tot.*

§. FERITE.

1 Ferite ad effeto di poterui applicare le douute pene, è necessario distinguere la loro qualità, e però si dice che alcune sono per se stesse mortali, alcune non mortali, & alcune indifferenti, o pericolose delle mortali alcune non ammettono rimedio ma in breue priuano di vita, alcune l'ammettono ma per lo più con cattiuo successo, benche qualche volta risanino. Le mortali si conoscono principalmente dalla parte nobile del corpo offesa, dalla qualità, e quantità della ferita, età, sesso, e temperamento del paziente, dal tempo, luogo, qualità d'armi, e accidenti susseguenti, che possono cagionare la morte in qualsiuoglia ferita benche per se stessa semplice, e non pericolosa. Mortali rispetto alla parte offesa, senza rimedio, e disperate sono quelle che in qual siuoglia modo offendono il cuore, o vero notabilmente il ceruello, fegato, polmone, milza, vescica del fiele, o dell'orina, diafragma, stomaco, ventricolo, aspera arteria, vena, o arteria grande, tenui intestini, reni, muscoli temporali, spi-

nal midolla, ombelico, e simili parti del corpo nobili, intendendo quando sono penetrate, e grauemente offese nelle lor particole principali, perche sẽdo leggiermẽte offese [eccettuate quelle del cuore'] ammettono rimedio, e qualche volta risanano. Nõ mortali si giudicano quelle che non toccano alcuna delle suddette parti nobili, ma sono sẽplici in parte ignobile, e d'ottuso, o duro sẽtimento, piccole, in giouani robusti, e con armi incidenti. Mortali possono essere anco rispetto a se stesse come quando sono con graui contusioni, che offendono più parti, o vero grandi, profonde, penetranti, slarganti, rotonde, e simili; rispetto all'armi sendo pungenti, coo armi, o graffi contundenti, auuelenate che rendono certamente la ferita mortale, e simili; rispetto all'età come in vecchi, sesso come in vomini, sendo più sanabili nelle donne; rispetto al tempo, come di freddo, e vmido, e d'Autunno, luogo come in Firenze, e Bologna le ferite del capo, & in altri luoghi d'altre parti, temperamento, e stato del paziente come succedendo in persona debole, inferma, o conualescente, e in tutti questi casi si possono dire le ferite anco indifferenti, e pericolose secondo il più, o meno concorso di dette qualità, di che vedi pienamente *Farinac. de omicid. quæst.* 127. *per totum* doue anco il *Vulpin. in Suco. Guazz. deff.* 4. *cap.* 11. con più altri addotti da *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 2. *quæst.* 2. *per tot.* E in quali parti del corpo siano mortali, o non mortali le ferite, vedi anco *Card. Tosch. litt. V. concl.* 381. *per tot.*

2 Ferite del capo benche per altro leggieri, come anco del torace, e degl'articoli, o giunturre massime principali siano per se stesse sempre pericolose anco dopo quaranta, e più giorni, vedi il medesimo *Zacch. d. tit.* 2. *quæst.* 9. *per tot. Inf. num* 25.

Delle ferite quando si dichino mortali, non mortali, o pericolose, vedi fra legisti il *Farinac. e Guaz. loc. cit.* il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 7. *per tot. Boer decis.* 323. *per tot. Tosch. d. conc.* 381. *per tot.*

3 Che di tutto ciò si deua stare al giudizio, o relazione de' Medici, o Cerusici oltre al *Zacch. loc. cit.* vedi il *Barbos. de appellat. verb. signif. appell.* 278. *num.* 3. *Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 127. *part.* 4. *per tot.*

4 E molte cose da osseruarsi circa le ferite, e esame dell'offeso, vedi appresso il Cospi d. cap. 7. per tot.

5 Ferita non si dice, ne viene sotto nome di ferita qualsiuoglia leggier apertura, rottura, o sbucciatura di pelle, ma solo quelle che anno bisogno di qualche medicamento. *Boer. decis.* 323. *num.* 1. *&c. Barbos. d. appell.* 278. *num.* 1. *&* 2. *& Paol. Zacch. nelle d. quæst lib.* 5. *tit.* 2. *quæst.* 2. *num.* 18. *& seqq.* doue però limita mentre che in riguardo di qualche parte nobile del corpo offesa non fossero pericolose, o mortali, & io ancora intenderei ad effetto di non imporre la pena determinata dall statuto per le ferite, ma non già ad effetto che fossero totalmente impunibili, perche anco queste si puniscono ma di pena molto più leggieri come abbasso si dirà num. 28.

Che però le ferite di poca importanza fra descritti non faccino il caso capitolare, perche *vulnusculum pro vulnere non habetur l.* 1. *§. proinde ff. de ædil. edict.* fu risoluto già dall' Auditore Torelli, sotto di 19. Giugno 1557. e dall' Auditore Caualllo come al libro del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della milizia a piedi a c. 303.

6 Ferite non mortali, anzi per se stesse leggieri, e sanabili possono cagionare la morte per più cause esterne; come per l'ignoranza del Medico, o Cerusico, che non abbi saputo conoscere la qualità della ferita, ne applicarui li rimedi opportuni, ma più tosto contrari; per colpa del ferito che non si sia fatto medicare, o da imperito, o non abbi voluto li medicamenti necessari, o non sia stato vbbidiente all'ordinazioni fatteli in cose graui, e notabili, e per altri accidenti estrinseci, come qualità d'armi, aria, paese, stagione, e simili, ne' quali casi come si possa il feritore scusare dall'omicidio, e sue pene, vedi *Farinac. cons.* 100. *num.* 20. *&c. & de omicid. quæst.* 126. *num. & quæst.* 127. *Guaz. deff.* 4. *cap.* 10. *num.* 12. *Zacch. d. tit.* 2. *quæst.* 3. *n.* 3. *& seqq per tot. Card. Tosch. litt. V. concl.* 376. *&* 377. *per tot.* doue quando il feritore sia tenuto della morte del ferito, o si possa scusare per la negligenza, o mala cura del medemo.

7 Ferite quando sono per se stesse mortali, e ne segue la morte non si può scusare il feritore dell'omicidio per la mala cura, negligenza, o imperizia di medici, perche in questi casi sempre la morte si attribuisce alle ferite come causa euidente. *Clar. §. Omicidium num.* 33. *Gail. obser.* 111. *numer.* 21. *Farinac. d. cons.* 100. *num.* 17. *& quæst.* 126. *num.* 12. *Zacch. d. tit.* 2. *quæst.* 3. *num* 2. *&* 3. *& quæst.* 6. *num.* 3. vedi in questo nel §. Omicidio num. 39. &c. num. 41.

8 Ferite quando sono indifferenti, o pericolose, e non certamente mortali, se il ferito non si sarà fatto medicare, o da imperito, o sarà morto per altra sua negligenza, inobedienza, o mala cura potendosi tal colpa prouare non è tenuto il feritore de omicidio. *Cabal. cas.* 248. *num.* 40. *Farinac. loc. cit. nu.* 20. *Guazz. deff.* 4. *cap.* 10 *nu.* 12 *Zacch. d. quæst.* 3. *num.* 3. *& seqq & Card. Tosch. litt. V. concl.* 376. 377. *& seqq.*

E che quando non sono assolutamente mortali, ma pericolose, benche nel capo, e riferite mortali in primo luogo, seguendone la morte etiam dentro al termine di 20. giorni, come si possa attribuire al Cerusico per auerle saldate troppo presto, e il feritore non sia tenuto d'omicidio, vedi il medesimo *Zacch. cons.* 62. *per tot.*

9 Ferite se si possa cauare coniettura dal tempo se abbino cagionato la morte, o no, e così veramente

te siano state mortali, o no ad effetto che il feritore si deua punire della pena d'omicidio seguendo la morte, o vero solo delle ferite attribuendosi la morte ad altre cause è molto controuerso fra Scrittori tanto Legisti, che Medici, perche molti, e più comunemente tengono che le ferite dopo quaranta, o al più quarantasei giorni siano fuori d'ogni pericolo, altri che abbino li termini degl'altri mali acuti, cioè la settima, nona, o decimaquarta, e quadragesima, altri tirano molto più in longo detti termini, come a cento giorni, a cento trenta, a otto mesi, vn'anno, vn bienno, e vn triconio intero, di modo che anco alcuni (e forsi meglio a mio giudizio) tengono non si attendere tempo, ma solo la qualità della ferita se a principio sia stata mortale, o no, e così se il ferito sia sempre andato di male in peggio, e non mai risanato, o vero rimettersi all'arbitrio del Giudice fondato anco nel parere de' Medici, o Cerusici secondo la qualità, sito, e altri accidenti della ferita, o dell'offeso, non si potendo tutte misurare con vna sol regola, o tempo, quale quando potesse fare conicttura alcuna sarebbe che (parlando delle mortali, o pericolose) seguendo la morte dentro alli sudetti termini degl'altri mali acuti sempre si presuma cagionata dalle ferite come causa prossima sufficiente, e euidente, non si prouando concludentemente in contrario quanto alle pericolose, e indifferenti, perche quanto alle mortali per se stesse non si ammetterebbe proua d'altra causa come sopra si dice num. 7.

Seguendo poi la morte dopo detti termini si presumerebbe più facilmente cagionata da altre cause massime constando della conualescenza, e cessazione d'altri accidenti della ferita (eccettuate però le ferite del capo, del torace, e degl'articoli maggiori, che non danno alcuna sicurezza di salute anco dopo li 40. o più giorni come sopra si dice num. 2.) di che, & altro, vedi pienamente *Farinac. de omicid. quaest. 126. num. 11. & quaest. 127. num. 28. & seqq. Guazz. deff. 4. cap. 10 Card. Tosch. litt. V. concl. 379. & 380. Zacch. d. tit. 2. quaest. 5. per tot. & quaest. 6. per tot.* doue adduce molt'altre conietture indicanti, se le ferite siano mortali, o no, come della natura della parte offesa, qualità, quantità della ferita, qualità d'armi, pubblica voce, e fama, alla quale però non s'opponga il giudizio de' periti, natura, e continuazione, o cessazione degl'accidenti, come di febbre, dolori, spasimo, vomito, infiammazione, retrocessione del tumore, sincopi, flussi di sangue, che non si possa fermare, delirio, inappetenza totale, o deplorata, l'vscire del cibo, o beuanda, o feccie, o orina per altre vie insolite, e simili, del stato valetudinario del ferito dopo la ferita, apertura, o consolidazione della ferita, & altro, come ottimamente dichiara il *Zacch. d. quaest. 5. & 6. per tot.* e vedi in questo nel §. Omicidio num. 39. 40. &c.

10 Ferite date con armi auuelenate cagionano certamente la morte, e se saranno auuelenate a posta è tenuto il feritore non solo d'omicidio, ma anco di veleno, e si dice proditorio, per il che non douerebbe godere dell'immunità della Chiesa, come si dice nel §. Veleno num. 4. e §. Delinquenti num. 26.

Si conoscono poi le ferite auuelenate da più segni, cioè subito mancamento, o deliquio d'animo notabile, palpitazione di cuore, addiacciamento come marmo, o cadauero, o freddissimi al tatto, acerbità di dolore (benche per altro la parte offesa non fosse troppo sensitiua) di punture come d'aghi, pallore, o liuore di carne con segni neri indicanti corruzzione, e prauità di materia, vertigini, cattiuo odore della ferita, e simili accidenti insoliti dell'altre ferite, come benissimo proua *Zacch. d. tit. 2. quaest. 7. per tot.*

E d'altri segni delle ferite auuelenate ancorche per altro di poco momento, come del tumore, liuore, spuma alla bocca, labbri neri, occhi in fuora, & altri accidenti auanti la morte, e dopo con fare aprire il cadauero, e esaminare periti, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 17 per tot.*

11 Ferite, o percosse si possono dare anco senza sangue, o altra apparenza esterna, come con pugni, spinte, schiaffi, flagelli, bastoni, sacchetti pieni di rena, o altra materia pesante, le quali attesa la robustezza, e forza del percuziente la debolezza del paziente, la parte offesa, come il capo stomaco, petto, costole, e simili possono cagionare febbre, putrefazione di parti interne, rottura di vene pur interne, commozione di ceruello, e simili, e conseguentemente la morte senza che apparisca segno alcuno, ne' quali casi però scoprendosi delitto non si suole dare la pena ordinaria dell'omicidio, ma più mite, o perche da tali percosse non si presuma animo d'ammazzare, mentre non constasse euidentemente nel qual caso senza dubbio entrerrebbe anco la pena ordinaria, o perche quando ci fosse stato non ne possa apparire in processo concludentemente, se pure quanto al sacchettare fatto con dolo, e animo d'vccidere non ci fosse la confessione del delinquente verificata quanto fosse possibile dalle qualità, e cause estrinsece, e da segni del cadauero (che si deue fare aprire quando vi sia tal sospetto come fu da me osseruato vna volta dell'anno 1650. mentre ero Giudice Criminale nella Città d'Imola) come dall'vscire del sangue dalla bocca, o altra parte del corpo tanto auanti che dopo la morte, macchie, segni, o liuori nel corpo massime nelle parti muscolose, e offese, di che vedi *Zacch. d. tit. 2. quaest. 10. per tot.* doue anco ottimamēte insegna discernere detti segni se procedino da percosse, o altre cause interne, il che però è molto difficile, e pericoloso, come io medesimo con più periti esperimentai in detta causa, nella quale per non essersi potuto trouare de-

litto

litto non furno più oltre molestati quelli che si pretendeuano auer facchettato, benche in questi casi di difficilissima proua bastino indizi anco non troppo graui per inquisire, e taluolta tortu-rare, o condennare in pena arbitraria secondo la qualità de' casi, persone, e indizi &c.

12 Ferite che lasciano cicatrici, deturpazioni, debilitazioni di membri, o simile impedimento si puniscono più grauemente tanto di ragione commune, che municipale d'ogni luogo, e tali sono tutte le ferite mortali, e molto pericolose, quelle che offendono nerui crassi, e muscoli, o priuano in tutto, o in parte notabile di qualche membro, e particolarmēte tutte quelle del capo sendo graui, del ceruello, dell'aspra arteria, torace, faccia, e simili, che secondo la parte offesa lasciano benche risanate vari impedimenti, debilitazioni, e deformità come mostra *Paol. Zacch. d. tit. 2. quæst. 4. per tot.*

13 Membri poi propriamente si dicono quelli che sono per se stessi destinati dalla natura a qualche operazione perfetta, e distinta dall'altre, come le mani, piedi, occhi, lingua, membro virile, testicoli, poppe nelle donne, e simili, della lor mutilazione, impedimento, e debilitazione, e se persi si posino in modo alcuno riparare, rifare, o recuperare, & altre cose curiose, vedi appresso il *Zacch.* nelle dette sue *Quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 3. per tot.* doue anco tratta se membri si posino dire il naso, orecchie labbra, barba, denti, dita delle mani, o piedi, e simili, il che è molto vtile, e necessario sapere in riguardo delle irregolarità, pene, immunità della Chiesa che non suffraga per la mutilazione di membri fatta in Chiesa come hò detto nel §. Assassini num. e simili cause, di che vedasi anco il *Fariant. nell' Appendice de Immunit. Eccl. Cabal. cas. 236. per tot Guaz. deff. 33. cap. 6. per tot. Barbos. de Appellat. verb. signif. appellat. 146. per tot.* e in questo nel §. Statuti num. 18.

14 Ferite date ad vn' infermo, o conualescente benche non siano per se stesse mortali seguendone la morte in riguardo del mal temperamēto del paziente è tenuto il feritore d'omicidio massime constando auer ferito con animo deliberato d'ammazzare. *Zacch.* nelle dette sue *Quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 2 num. 32.* doue però si rimette a legisti, e riferisce in contrario il *Cabal. de om. gen. Omicid. num. 330.* doue nondimeno inclina esser tenuto de omicidio quando constasse del suddetto animo deliberato, e che l'opinione del *Cabal.* si deua intendere quando per altro l'infermità antecedente era per certo mortale, e non consta del detto animo d'vccidere il medesimo *Zacc. loc. cit. quæst. 6. n. 16. &c. cons. 74. nu. 9. & 20. tom. 2.*

Che mentre le ferite siano per se stesse graui, & atte a dar la morte, o apparisca del detto animo d'vccidere sia tenuto il feritore de omicidio; ma se fossero molto leggieri, come di schiaffi, calci, pugni, e simili sia solo tenuto di tali percosse, e la morte si attribuisca alla precedente infermità, o naturale indisposizione, vedi *Bardellon. cons. 98. per tot. lib. 1.* & in questo nel §. Omicidio nu. 39. & 42.

E quando si possa attribuire la morte più tosto alla peste, o altro male vigente, che alle ferite anco del capo, e considerabili, vedi *Zacch. d. tratt. tom. 2. cons. 74. per tot.*

15 Ferite sendo date da vno, e poi consumato l'omicidio da vn' altro con altre ferite come si punischino ciascun di loro, vedi nel d. §. Omicidio n. 42.

16 Ferite date nell' istesso tempo seguendone l'omicidio si confondono con esso, e sua pena, e non si puniscono di pena particolare, ma solo d'omicidio, se pure non fossero date in più volte con interuallo di tempo, o a diuerse persone. *Cabal. cas. 158. num. 2. &c.*

17 Ferite date ad vn' Vomo morto, o cadauero non si puniscono di pena ordinaria, ma straordinaria, ad arbitrio del Giudice. *Cabal. cas. 83. num. 9. &c.*

Come poi si conosca se siano date mentre era viuo, o dopo morte, vedi in questo nel §. Corpo num. 22.

18 Ferite date a se medesimo si puniscono della medesima pena, come se fossero date ad altra terza persona secondo l'opinione di molti, anzi di pena più graue ad arbitrio del Giudice, secondo l'opinione d'altri vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 284. num. 22 & seqq. Farinac. de Homicid. quæst. 128. part 1. per tot.*

Che si punischino della medesima pena, & anco di scomunica quando il feriente se medesimo fosse Clerico, vedi *Peregr. de Iur. fis. lib. 4. tit. 4. Farinac loc. cit.*

E come seguendone omicidio, & altro vedi in questo nel §. Omicidio num. 26. & seqq.

19 Ferite più venendo fatte con vn sol colpo di forca, ò bidente, o tridente, o in altra maniera col ripararsi come si punischino ciascuna di esse della sua pena, vedi §. Statuti num. 33.

20 Ferite benche fosse preso il feritore si deue aspettare il lor esito, e così non ostante fossero mortali non si deue subito condennare il feritore, ma aspettare che il ferito sia morto, e fare la recognizione del cadauero *Boer. decis. 323. n. 6.* doue riferisce di certo Podestà di Firenze che per auer altrimenti osseruato n'aurebbe pagato le dounte pene se graziosamente non fosse stato liberato, e che sempre si deua aspettare l'esito buono, o cattiuo delle ferite. *Clar. §. fin. quæst. 32. vers. Sed Pone &c.* vedi §. Giudici n. 30.

Qual esito si deue mettere ben in chiaro con visita, & inspezzione occulare potendosi, o vero con relazioni, o referti giurati di periti auanti si termini la causa per potere aggiustare la pena che si deue al feritore.

E quando anco fosse seguita la condanna per le fe-

ri-

rite senza auere aspetto detto esito sicuro, succedendone la morte può esser condennato per l'omicidio, come proua il *Card. Tosch. litt. V. conc.* 383.

21 Ferito nominando il feritore non fa indizio a tortura contro di lui Addizione alla *Prat. Pappien. nella form. d'Inquisit. glos. 1. verb. indicia.*

Ma ben si ad Inquisiz one con qualche altro aminicolo, come hò detto nel §. Indizi num. 2. & 3.

22 Ferito, e offeso scusando l'incolpato, o inquisito debilitata molto gl'indizi contro di lui, mentre non ci sia sospetto di collusione in danno del Fisco. *Ias. in l. dieff. qui satisd. cog. & Natt. conf.* 298. *nu.* 14. *lib.* 2.

23 Ferite date a qualche artefice obbligano il feritore non solo alla spesa de' Medici, e medicamenti, ma anco alla stima dell'opre perse, e da perdersi, dedotta la molestia, e fatica necessaria (che potrebbe essere circa la metà a mio giudizio, secondo la regola che in dubbio s'attribuisca il guadagno per metà alla persona, e per l'altra metà al capitale.) Per le cicatrici poi, e deformità non è tenuto il feritore ad alcuna ricompēsa, siccome ne anco per le ferite quando fosse stato legittimamente prouocato, vedi Diana nelle sue Opere Morali *tratt. 6. resol. 53. per tot. Card. Tosch. litt. V. concl.* 384. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quaest.* 119. *Inspect.* 4. *per tot.* & in questo nel §. Omicidio num. 14. & seqq.

24 Ferite del cadauero gettando sangue alla presenza di qualche sospetto d'omicidio se faccino alcun' ind zio, vedi nel §. Corpo num. 13.

25 Ferire della testa, n capo non apparendo con offesa notabile, e seguendone la morte di modo che si possa dubitare, se da quelle, o altra causa sia proceduta come il Giudice deua essere diligente in far aprire la testa alla presenza di più periti per osseruare se sia rotto osso alcuno, offese le membrane del ceruello, o altro, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap.* 31. *per tot.* vedi *sopra num. 2. &c.*

26 Ferite si puniscono di varie pene secōdo la lor qualità, e in conformità de' Statuti, de' luoghi, che quasi per tutto vegliano, e si deuono osseruare, eccettuati alcuni casi, come hò detto nel §. Delitti num. 6.

O vero quando si trattasse di Soldati, e senza legittima causa, perche in questi casi si puniscono in conformità de' Capitoli militari dell'anno 1646. di che vedi nel §. Descritti num. 21.

O vero se si trattasse di ferite con archibusate perche queste si puniscono conforme alla legge del 1579. come hò detto nel §. Ammazzare, o ferire num. 1. e solo dal Magistrato degl'Otto come nel §. Cause num. 24. e §. Magistrato num. 8.

27 Quando poi, e doue li Statuti de' luoghi particolari, sottoposti al Dominio Fiorentino non disponessero, e nelli casi che non imponessero pena per le ferite, si deue ricorrere alli Statuti della Città dominante come si dice nel §. Statuti numero 9.

28 Ferite secondo il Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 119. si puniscono nell'infrascritto modo, cioè.

Amenazioni senza percosse in lire 50. vedi Insulto.

Percossa con armi, o altra cosa atta ad offendere essendo senza sangue in lire 100. per percossa.

Con sangue ma senza ferita m.dicata in lire 150.

Con sangue, e ferita medicata in lire 200. per ferita ancorche fosse fatta con sassi, vedi Sassate num. 5.

Nella faccia con deturpazione, o cicatrice apparente, o nella testa con rottura d'osso in lire 1000. per ferita.

La qual pena di lire 1000. per ferita hà luogo anco nelle ferite casiali, e casiali s'intendono tutte quelle che penetrano agl'intestini, viscere, petto, reni, e passano dentro al corpo, o petto.

Seguēdo debilitazione di membro, o abscissione di dito, piede, mano, orecchio, o cauatura d'occhio hà luogo la medesima pena di lir. 1000. per ferita, eccetto che se in tutti li detti casi da punirsi di lire 1000. la ferita fosse per vendetta, e così per qualche giusta causa antecedente si punirebbe solo di lire 500.

E chi studiosamente tagliasse, o facesse tagliare con armi mano, piedi, gambe, o braccia, di modo che ne seguisse la separazione dal corpo, li si deue essere tagliata la man destra, e in effetto di quella la sinistra come tutto si dispone in detto *Stat. lib. 3. Rub. 119. per tot.*

Ciò che venga sotto nome di membro, vedi sopra num. 13. e Statuto n. 18.

Qui è d'auuertire che per quanto lo Statuto dice di far fare ad altri non aurebbe luogo, ma la pena che si dice in questo nel §. Sicari, siccome non osseruarsi di tagliare la mano per non fare vomini inutili, ma in vece di quella la galera, maniglia, o simili pene arbitrarie, e graui, secondo la qualità de' casi, e persone.

29 Se poi alcuno percotesse studiosamente con mani vacue, o calci, o tirasse li capelli, o desse schiaffi, o in simili modi offendesse senza sangue si punisce in lire 25. con sangue in lire 50. qual pena di lire 50. può auer luogo anco per li schiaffi attesa la qualità delle persone.

E se il percosso con spinte cadesse in terra, e si rompesse il capo di modo che si facesse ferita cō sangue senza rottura d'osso si punisse il percuziente in lire 150. e con rottura d'osso per tali cascate in lire 200.

Quali pene però in questi casi si rimettono con la pace della parte offesa auuta, e presentata fra 15. giorni dal dì della percossa con paganiento di soldi 40. di Gabella conforme al *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub.* 118.

Del resto, vedi nel §. Ingiurie, Insulto, e Pace.

30 Ferite date ad alcuno con qualche sorte d'armi, e effusione di sangue nella Piazza de' Priori, e Gonfaloniere di giustizia, o di mercato nuouo, o vicino

cino ad esse 25. braccia si puniscono in lire 1000. per ciascuna da pagarsi fra vn mese dal dì della condennazione, sotto pena d'essergli tagliata la man destra, o sinistra; & essendo la ferita nella faccia con deturpazione, o debilitazione di membro in lire 2000. da pagarsi sotto detta pena come più amplamente si dispone nel *Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 35. per tot.* vedi §. Delitti nu. 58.

31 Per intelligenza di detti Statuti quanto all'imputazione della mano destra, o sinistra, vedasi il *Cabal.* con più altri da lui citati nel *cas. 236. per tot.* e sappiasi che in questa parte non s'osseruano in pratica, ma in luogo dell'imputazione di mano s'impongono altre pene arbitrarie, come di confini, alla maniglia, stinche, galera, e simili.

32 E come in altri casi s'augumentino, o duplichino le pene rispetto al luogo, o tempo del commesso delitto, vedi nel §. Pene nu. 21. & 22. §. Statuti num. 63. & seqq. & il detto *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 34. per tot.*

33 Ferite nella Città di Firenze con effusione di sangue fatte con manarini, spiedi, scure, picchioni, accette, e simili instromenti si puniscono per ciascuna nel triplo di quello che si punirebbero secondo la forma de'Statuti se fossero fatte con armi, di che, & altro, vedi amplamente nel *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 127. per tot.*

34 Ferite, o percosse non sempre si puniscono nelle sopraddette pene ordinarie, ma alle volte in altre arbitrarie maggiori, o minori, secondo la qualità de'casi, e persone, & anco alle volte si assoluono gl'inquisiti, o per difetto di proue, o perche consti di legittima causa, o prouocazione venendo riseruata da' medesimi Statuti la legittima difesa.

35 In tutti li detti casi di ferimenti, per i quali da' detti Statuti s'impongono pene pecuniarie, si deue nelli quattro Vicariati S. Gio. Scarperia, S. Miniato, e Certaldo, o altri luoghi che si regolassero con li Statuti Fiorentini in difetto de' proprij far buono il benefizio della legge. *Cum fuerit assertum* dell'anno 1423. che riduce tutte le predette pene alla metà, o compensarlo con l'augumento, o duplicazione ordinata in più casi dalli medesimi Statuti come sopra num. 32. eccetto che quando il delitto fosse commesso in Firenze, o fra Cittadini Fiorentini, o da Cittadini, o contro Cittadini, ne' quali casi non hà luogo detto benefizio, ma s'osseruano puntualmente detti Statuti, come nella detta legge alle Riformagioni &c.

§. FIASCHI.

1 Fiaschi non si possono bollare nelle veste, ma nel vetro, e chi falsasse il bollo sendo plebeo cade in pena di scudi 2. per fiasco, e tratti dua di fune in publico con breue per falsatore di fiaschi, & essendo Cittadino nella medesima pena pecuniaria, e due mesi di Stinche; e come non si possino vendere, ne comprare da ferrauecchi sotto le medesime pene. Bando delli 10. Ottobre 1626. rinnouato 24. Marzo 1629. Vedi Ferrauecchi.

2 Fiaschi per bollarsi deuono pesare almeno senza la veste quattr'oncie, o tre, e tre quarti, & il vetro deue essere scompartito a proporzione, altrimenti non si possono bollare, ma si deuono rompere dal segnatore sotto pena della perdita dell'vfizio, & altre pecuniarie, & afflittiue ad arbitrio del Magistrato de Capitani di Parte, al quale solamente s'aspetta la cognizione, e detti fiaschi oltre al peso deuono essere anco giusti di misura sotto le medesime pene, e non si possono vsare per vendere, comprare, o anco donare mentre non siano bollati sotto pena di lire 2. per fiasco, ne si possono vendere più di 15. quattrini l'vno con la veste, e bollo sotto pena dell'arbitrio di detto Magistrato Bando delli 7. Luglio 1639.

3 Fiaschi non bollati non si possono vsare per vendere, o comprare vino, ne meno tenersi dagl'osti, o simili bottegai nelle lor botteghe sotto pena di scudi 2. per fiasco, e per volta. Bando delli 24. Marzo 1629. E circa il segno, e bollo de fiaschi aggiungi il Bando delli 2. Aprile 1618. con altri in esso enunziati &c.

§. FIDEICOMMISSI.

1 Fideicommissi di qualsiuoglia sorte di beni posti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana come deuino essere notati per alfabeto ad vn libro nella Cancelleria dell'Archiuio di Firenze, vedi le Prouuisioni del medesimo Archiuio delli 13. Dicembre 1569. cap. 16. Qual cap. 16. quanto a detto registro è corretto per altra legge del 1578. che in oltre contiene che chi vuole leggere testamenti deua produrre fede della morte del testatore, e pagamento della tassa dell'opra, e altri particolari &c.

2 Fideicommissi ordinati dal testatore in caso che li figliuoli, o altri suoi eredi commettessero delitto, & acciò li beni non vadino al Fisco non solo sono validi, ma anco fauorabili come ordinati non per grauare gl'eredi, ma per conseruare li beni a lor fauore, e seguendo la contrauenzione, o delitto si deuono alli chiamati in esclusione del Fisco, come ottimamente proua *l'Altograd.* con più altri da lui addotti nel *cons. 94. num. 3. & nu. 12. lib. 2. Cyriac. contr. 346. num. 2. Bimius cons. 127. num. 5. & 6.*

E quando li fideicommissi possino confiscare, o no almeno durante la vita del delinquente, & altro vedi *Card. Tosch. litt. F. concl. 288. per tot. Fusar. de substit. quæst. 329. & 442. Peregrin. de iur. Fisc. lib. 5. tit. 1. num. 98. & seqq. &* nel §. Banditi num. 45.

3 E nell'istesso modo vale la promessa, o donazione fatta in caso che alcuno commettesse delitto, perche non inuita a delinquere, ma più tosto ad astenersene,

astenersene, ne si dice in fraude del Fisco, e venendo il caso del delitto si può conseguire la promessa, o donazione. *Menoch. lib. 3. præsump. 124. num. 53. vedi però il Farinac. de falsitat. & simulat. quæst. 164. §. coniectura 5. & Peregrin. loc. cit. num. 104. & seqq. & num. 155. & seqq.*

4 E doue fosse statuto, o altra disposizione che le donazioni, o simil promesse fatte infra duoi anni, o altro tempo auanti il commesso delitto, si douessero presumere in fraude del Fisco, e non fossero valide, non aurebbe luogo quando il delinquente fosse condennato in contumacia; perche tal contumacia nuoce solo al delinquente, e non ad altri. *Menoch. d. præsump. 124. num. 61.* Vedi §. Contumacia num. 9.

5 Del resto in materia di fideicommissi per essere materia ciuile, & assai profonda. Vedi li trattati particolari, e molti notabili ne miei Repertorj latini &c. & in specie il *Petra, Peregrin. con le nuoue Add. & il Fusar. de substit.* che anno distinta, e ottimamente trattata tutta detta materia, oltre a molte decisioni antiche, e moderne, e *Card. Tosch. litt. F. concl. 225. con molte seqq.*

6 Fideicommissi da peruenire tanto ne descendenti, che ne transuersali di Ribelli come siano tutti derogati, ne si possino pretendere da beni confiscati per causa di ribellione. Vedi Macchinatori num.

§. FIGLIVOLI.

1 Figliuoli, e descendenti delli debitori falliti come, e quando siano obbligati per li debiti, & a che pene, e pregiudizj sottoposti. Vedi Falliti num.

2 Figliuoli, e nipoti deuenendo all'atto di fallimento, come, e quando resti obbligato il lor padre, o auo. vedi Falliti num.

3 Figliuoli, e descendenti maschi per linea mascolina delli falliti dolosi nati al tempo del fallimento restano affetti, & obbligati con le persone, e beni per il padre, o auo paterno fallito, ancorche fossero per qualsiuoglia tempo auanti il debito, e fallimento solennemente emancipati, & ancorche auessero rifiutato, o rifiutassero, o si astenessero dalle lor' eredità, e possono esser astretti personalmente, e presi anco nelle proprie case, e altri luoghi priuilegiati, e ritenuti fin' all' attuale, e intero pagamento. Legge contro falliti delli 20. Aprile 1582. §. E li Figliuoli &c.

4 Figliuoli, e descendenti maschi anco illegittimi de conspiranti, e macchinanti contro le persone de' Principi di Toscana, o loro Stati come prouenienti da radice infetta si dichiarano infami, inabili, & incapaci d'ogni dignità, comodo, & vfizio di qualsiuoglia successione, in perpetuo esilio, o relegazione da cominciare ne minori d'anni 12. dal dì che aranno tal' età; e negl'altri subito data la sentenza, o nel termine in essa prefisso senza potersi entrare in detti Stati sotto pena della vita peruenendo in mano della Giustizia, e non vi peruenendo di Bando perpetuo di Ribelli. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Che per &c. Vedi Banditi num. 32. Macchinatori num. 8. Inf. num 10.

5 Figliuole di detti conspiranti s'intendono solo priue d'ogni successione, e sorte di beni, che in lor douessero peruenire, che si deuoluono al Fisco, eccetto la terza parte dell'eredità delle doti materne, o dell'auole loro, e tanta rata de beni, che in lor douessero peruenire che si possino competentemente dotare non auendo del proprio, nelle quali rare possono succedere ad effetto solamente di dotarsi, & il resto s'aspetta al Fisco reietta ogni disposizione che lor facessero, e non possono in alcun modo dotarsi de beni paterni. Legge suddetta §. E quanto &c.

6 Figliuole che ad instigazione del Padre commettessero qualche delitto non si possino dir Sicarj. Vedi §. Sicarj num. 5.

Se poi si possino scusare dalla pena ordinaria, vedi *Farinac. de pæn. temper. quæst. 97. num. 149. &c.*

7 Figliuole maritate come non siano tenute per i debiti del padre. Vedi li Statuti di Firenze *lib. 2. Rub. 113. Inf. num. 27.*

8 Figliuoli di famiglia come non si possano obbligare, ne far' alcun contratto senza licenza del padre, o auo, vedi la legge sopra ciò pubblicata l'anno 1471. Statuto Fiorentino *lib. 2. Rub. 11* & altri Statuti particolari, che comunemente veghano quasi in ogni luogo. *Gratian. discep. forens. cap. 667. 713. & 756. per tot. & Card. Tosch. litt. F. concl. 362. per tot.*

E che essendo d'anni 25. compiti possino obbligarsi col consenso del padre, ancorche tale obbligazione risulti in cosa, e vtilità dell'istesso padre, che da il consenso, fu dichiarato douersi così osseruare (non ostante varie sentenze seguite sopra di ciò) per Prouuisione delli 29. Marzo 1477. che veramente è da notarsi essendo punto per altro molto dubbioso, e nel quale parrebbe che di ragione comune non bastasse il consenso del padre quando il contratto fosse in cosa, e vtilità sua propria. *Gratian. discep. 556. & num. 19. & seqq. & Michalor. de fratr. part. 1. cap. 10. num. 26. & seqq. Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 44. n. 15. & seqq. Inf. num. 32. & 33.*

9 Possono però obbligarsi, benche anco minori senza alcuna solennità per liberare il padre dalle carceri, o impedire con la loro obbligazione a fauore de creditori, che non sia carcerato quando fosse parata l'esecuzione, & il medemo si dice della moglie per liberare il marito, e non possono essere restituiti in integro, di che vedi *Gratian. discep. 108. num. 41. ad 47. 479. num. 36. & 37. & cap. 952. per tot. Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 44. num. 11. &c. Gizzarel. & Addenti decis. 4. per tot.*

Anzi non si volendo obbligare in detto caso, e non facendo ogni potere per liberare il padre, ancorche fosse carcerato per criminale possono per tal' causa legittimamente prouata essere eseredati

conforme la *Rot. part. 2. Diuers. decis. 61. 63. & 94. per tot. Orciol. d. cap. 44. num. 12. Gizzarel. & Addenti d. decis. 4.*

10 Figliuoli come anco di ragione comune per delitto di Lesa Maestà commesso dal padre restino priui d' ogni successione, e legittima, vedi la *l. quisquis §. filij verò C. ad l. Iul. maiest. Peregr. de Iur. Fis. lib. 3. tit. 9. per tot. Clar. in §. Lesa Maiestatis vers. Praterea Merlin. de legitt. lib. 3. tit. 1. quaest. 30. per tot. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 17. num. 1. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de Crim. Laes. Maiest. quaest. 116. §. 3. per tot.*

11 Figliuoli come, e quando si presumano inclinati alli medemi vizj, e difetti del padre. *Menoch. de praesump. lib. 5. praesump. 33. per tot.*

E quando si presumano simili nelle virtù, bontà, e costumi del padre il medesimo *Menoch. lib. 6. praesump. 58. per tot.*

12 Figliuoli nati in casa si presumano essere del marito ancorche la moglie fosse solita adulterare con altri, e che li genitori negassero esser suoi, o che non si assomigliassero a loro ma all' adultero, & ancorche la moglie fosse per qualche tempo stata sterile col marito, mentre non si prouasse che nel tempo della concezzione il marito fosse impotente, infermo, o assente, e possono succedere, e ritenere la successione, benche doppo finita la prescrizione con buona fede li soprauuenisse mala fede, cioè certa scienza di non essere legittimi *Duen. reg. 344. verb. filius Menoch. de praesump. lib. 6. praesump. 53. & de Arbitr. cas. 89. per tot. Marant. in l. is potest num. 330 & seqq. ff. de acquir. hered. Gratian. discep. forens. cap. 267. num. 17. 562. per tot. 567. num. 27. 653. num. 50. &c. & 754. num. 17. & seqq. Inf. num. 28.*

Se si presumano di quel padre, al quale s' assomigliano, e che la similitudine benche sola non basti, proui però congiunta con altri aminicoli, o almeno faccia vrgente presunzione, vedi *Mart. vot. 153. num. 3. Rot. in Romana hereditatis de Gratianis* 7. Febbraio 1642. coram Taracono, e nella medema causa 28. Maggio 1649. coram Cerro con altri addotti da *Paol. Zacch. quaest. medic. legal. lib. 1. tit. 5. quaest. 4. num. 2. & seqq. con altre quaest. anteced.* doue sottilmente dimostra le cause di tali somiglianze, come anco il Mercurio nella sua *Comare lib. 1. cap. 11. & 12.*

Che questa conietturа di similitudine sia vrgentissima procedendo non dalla semplice immaginatiua, ma dall' insito, e comunicato temperamento *Zacch. d. tract. tom. 2. cons. 60.* seguitato dalla *Rot. coram Merlino 11. Dicembris* 1634. appresso il medesimo *Zacch. decis. 69. num. 13. & 14.* Ma anzi che detta conietturа sia molto fallace, e di niun momento per se sola ha tenuto doppo la medesima *Rot. appresso il d. Zacch. decis. 81. num. 14. & decis. 90.*

E delle cause dell' impotenza di generare tanto per difetto d'età, che naturale, o infirmità tanto negli vomini, che nelle Donne, e se queste possino concepire senza il coito vero, & effettiuo, degl' ermafroditi, spadoni, eunuchi, e simili curiosità, vedi *Paol. Zacch. d. quaest. medic. legal. lib. 3. tit. 1. per tot. & lib. 9. tit. 3. per tot. tom. 2.* Et in questo nel §. Donne num. 31. &c.

13 Figliuoli nati anco fuor di casa dalla moglie, che scacciata dal marito senza il giudizio della Chiesa se ne sia andata nelli chiassi, & iui con progresso di tempo partorito si giudicano legittimi in fauore del matrimonio potendo essere che anco il marito l'abbia conosciuta carnalmente in detti chiassi, & ingrauidata, onde data tal possibilità il parto si presume legittimo mentre non si proui in cōtratio come attesta la *Rot. part. 2. diuers. decis. 135. num. 7. & 8. Menoch. de Arbitr. cas. 89. num. 25.* doue però pare ricerchi che il marito fosse solito andare dalla moglie, benche fuor di casa, e così crederei anch' io douersi intendere questa opinione saluo &c.

14 Figliuoli naturali come si possano legittimare per susseguente matrimonio, e diuengano legittimi a tutti gl' effetti, vedi *Duen. reg. 350. Rot. part. 3. diuers. decis. 65. Gratian. discep. 653. per tot. Cabal. cas. 112. num. 10. & seqq. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 23. & 24. per tot. Altograd. cons. 93. per tot. lib. 2. Ger. Spin. cons. 25. per tot. Ciarlin. contr. forens. lib. 1. cap. 111. &c. Inf. num. 30.*

15 Figliuoli illegittimi, o bastardi come non si possano ammettere a dignità, feudi, benefizj, e simili onori senza dispensa mentre non fossero legittimati per susseguente matrimonio, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 201. num. 34. Rot. part. 2. Diuers. decis. 244. Cabal. d. cas. 112. Gratian. discep. 218. num. 60. 397. num. 12. & 744. per tot. Altograd. cons. 6. num. 40. lib. 2.*

Dell' altre legittimazioni come si faccino, e ciò che operino, vedi pienamente *Bardellon. cons. 195. per tot. lib. 2. Galuan. cons. 4.* con più seguenti & *cons. 18. per tot. Ger. Spin. cons. 62. 63. & 64. Menoch. de Arbitr. cas. 203. per tot. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 25. & 26. per tot. Duran. decis. 254. per tot. Barbos. de Claus. Claus. 158. per tot. Altograd. cons. 49. num. 39. lib. 2.*

Che nelli Stati di Toscana non si possino legittimare senza consenso, licenza, & autorità di S.A.S. vedi vn Decreto del Magistrato de Consiglieri sotto di 7. Marzo 1558.

E che anco legittimati non possino godere vfizj nella Città, Contado, o Distretto di Firenze (mentre non ne abbino grazia particolare) sotto pena di scudi 100. d'oro da esserne sottoposti a Conseruadori di Legge, vedi vna Riforma delli 21 Ottobre 1466.

16 Figliuoli bastardi come, e quando possano succedere al padre, o alla madre tanto ab intestato, che per testamento, & anco alli fratelli, vedi *Duen. reg. 366. & 367. per tot. Rot. part. 2. Diuers. decis. 170. & 214. per tot. & in Nouiss. part. 7. decis. 30. num. 36. Peregr. iur. Fis. lib. 3. tit. 17. & 18. per tot. Gratian. discep. 35. 567. & 958. Michalor.*

de

de fratr. part. 3. *cap.* 19. 20. *& 21. per tot.*

17 Figliuoli bastardi se si possano dire della famiglia, ò casato del padre, e seruirsi dell'arme, o insegne di quello? *Menoch. lib. 4. præsump.* 88. *num.* 13. *&* 14. *Michalor. d. cap.* 19. *in fine, & Bardellon. conf.* 195. *lib.* 2.

18 Figliuoli nati nel nono mese da donna restata vedoua, e subito rimaritatasi, se si presumano del primo, o secondo marito, & a qual possano, o deuano succedere, vedi li Dottori nella *l. Gallus ff. de lib. & posth. Gratian. discep.* 567. *num.* 31. *&* 653. *num.* 75. *& seqq. Sord. decis.* 83. *num.* 11. con altri citati da *Paol. Zacch. quæst. Medic. legal. lib.* 1. *tit.* 5. *quæst.* 5. *per tot.* doue adduce 8. conietture essendo materia tutta conietturale *& tom.* 2. *conf.* 73. *per tot.*

E quando li figliuoli nati auanti il settimo mese, o nel settimo, ottauo, nono, decimo, vndecimo, duodecimo, e decimoterzo, si presumano vitali, legitimi, e successibili, o no, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 89. *per tot. Sord. decis.* 83. *Ger. Spin. conf.* 64. e pienamente *Paol. Zacch. loc. cit. tit.* 2. *per tot.* doue esamina dieci questioni principali di questa materia.

Delli figliuoli nati nel quinto mese che non siano vitali, ne successibili *Rot. Rom.* appresso il *Zacch. d. tratt. tom.* 2. *decis.* 45. *per tot.*

Delli nati nel sesto, e settimo mese se siano vitali, e successibili il medesimo *Zacch. d. tom.* 2. *conf.* 37. *per tot.* e degl'estratti dal ventre della madre morta, o anco viua con aprirli il ventre, e così nati per parto cesareo se parimenti si deuino auere per vitali, e successibili pienamente *Zacch. d. tom.* 2. *lib.* 9. *tit.* 1. *per tot.* doue anco tratta quando, e con quali condizioni, e circonspezioni si deua, o possa fare detto parto cesareo, e se la madre lo deua permettere.

Come poi si proui la figliuolanza oltre al modo prescritto dalli Statuti di più luoghi, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 89. *Sord. decis.* 83. *Ger. Spin. conf.* 64. *Genu. de scrip. priuat. lib.* 3. *quæst.* 33. *fol.* 148. *& de verb. Enunciat. quæst. vlt. Altograd. conf.* 7. *lib.* 2. con altri da lor addotti. Che si proui da coniecture, e quali siano, vedi la *Rot.* appresso il *Zacch. d. tratt. tom.* 2. *decis.* 69. 81. *&* 90. *per tot. Tosch. litt. F. concl.* 343. *& seqq.*

19 Figliuoli come, e quando possano impune ammazzare chi adulterasse la madre, e come facendolo d'ordine del padre, vedi *Cabal. resol. crim. cas.* 300. *num.* 74. *& seqq.*

20 Figliuoli di famiglia banditi qualmente restino priui delle successioni, che si deuoluono agl'altri agnati più prossimi del defunto. Vedi §. Banditi num. 26. & seqq.

21 Figliuoli di famiglia, che facessero debiti, qualmente doppo la morte del padre, o emancipazione habbino priuilegio di non poter esser carcerati per tali debiti contratti auanti l'emancipazione, o morte del padre, vedi il *Mauro de Fideiuss. part.* 2. *Sect.* 8. *cap.* 2. & amplamente il *Gratian. discep.* 799. *per tot. Socin. reg.* 201. *inter reg. Diuers. fol. mihi* 321. *Vrsil. ad Afflict. decis.* 308. *num.* 20. *&c. nelle mie resol. cap.* 81. *num.* 13. *&c.* & il tutto in vigore della *L.* 2. *C. quod cum eo, qui in alien. potest.* di che vedi *Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 7. *cap.* 3. *per tot. fol.* 488.

22 Figliuoli sono tenuti souuenire più tosto al padre, e madre, che alla moglie, e proprj figliuoli non potendo souuenire a tutti come proua la *Rot. part.* 2. *Diuers. decis.* 94. *num.* 10. *& seqq.*

23 Figliuoli eseredati dal padre per vna delle quattordici cause di ingratitudine espresse in iure, o simili equiualenti come possino euitare tal'eseredazione, vedi il *Menoch. lib.* 4. *præsump.* 30. *Merlin. de legitt. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 20. *Gratian. discep.* 586. *num* 39. *&* 140. *num.* 8. *Socin. reg.* 347. *Diaz. reg.* 523. *Oinot. Inst. de exhbared. lib. in prin. num.* 17. *& seqq.*

24 Figliuoli che auessero commesso ingratitudine come facendosi Chierici non possino essere eseredati, vedi il *C. non licent* 29. *quæst. vlt. Marsil. de fideiuss. num.* 106.

E come diuenendo pazzi, e furiosi non possino parimente esser eseredati *Clar. §. fin. quæst.* 60. *& §. testamentum quæst.* 41. *verf. Sed pone &c.*

25 Figliuoli acciò si possino diseredare si deue necessariamente esprimere la causa nel testamento, qual causa, ancorche espressa si presume falsa, e però deue in oltre essere pienamente prouata dall'erede col luogo, e tempo della commessa ingratitudine. *Gratian. discep.* 902. *num.* 10. *& seqq. Menoch. lib.* 4. *præsump.* 29. *per tot. Duran. decis.* 368. *num.* 2. 49. 50. *&* 51.

26 Figliuoli di ministri, o altri che pigliano presenti ne casi proibiti quali pene incorrono. Vedi Presenti num.

27 Figliuoli non sono tenuti a debiti del padre, mentre non si mescolino nell'eredità, e ciò si proui dal creditore *Marant. in l. is potest. num.* 84. *ff. de acq. hered. Capyc. decis.* 70. *Gratian. discep.* 733.

Quando possino esser tenuti per esser'il debito conuertito in lor'vtilità, o trattandosi di pigione di casa, vedi *Gratian. discep.* 107. 108. 94. *&* 713. *Merlin. de pig. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 5. *num.* 14. & ottimamente *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 14. *num.* 2. *& seqq.* doue riferisce contrarie oppinioni, e che in ogni caso deue constare della versione in loro vtilità.

E quando si presumino eredi a lor fauore, o no, vedi *Gratian. discep.* 477. 732. 733. *e decis.* 122. *Magon. decis. Flor.* 44. 64. *&* 117. *Altograd. conf.* 81. *num.* 39. *lib.* 1.

28 Figliuoli che si presumino del marito, benche la moglie sia adultera oltre al detto di sopra num. 12. vedi la *Rot. in Bononien. de Gargantibus* 27. *Iunij* 1607. *coram Marquemontio, & in Florentina Oratorij de Pucis* 18. *Martij* 1630. *coram Quepio* appresso il *Zacch. quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 28. *&* 63. *per tot.* Ancorche il marito fosse d'anni 78. mentre la moglie non sia per altro sospetta

d'adulterio *Rot. in Romana Primogeniture 7. Maij 1657. coram Dunozetto* appresso il *Zacch. sudd. decis. 99. num. 21. & decis. 106.* & il medesimo *Zacch. lib. 1. tit. 1. quaest. 9. num 54. & seqq.* non essendo impossibile la generazione anco ne vecchi di 70. 80. e 100. anni. Ma la verità è che il termine comune della generazione approuato dalle leggi è d'anni 60. o al più 65. o 70. come proua il medesimo *Zacch. loc. cit. & cons. 75. per tot. tom. 2.*

29 Intendendo ancora la suddetta presunzione mentre siano nati in tempo legittimo perche nascendo nel quinto mese, o altro tempo insolito fuor del corso naturale dopo il matrimonio, benche in casa del padre, e figura di matrimonio; e anco battezzati sotto nome del padre, negando l'istesso padre esser suoi, non potriano pretendere gl'alimenti, ne altro, di che vedi la *Rot. in Auximana alimentorum primo Iunij 1620. coram Pironano* appresso il *Zacch. decis. 45. per tot.* perche li concetti, o generati auanti il matrimonio non si presumono del marito, cessando in quel tempo il fauore del matrimonio.

30 Hà però luogo la detta presunzione anco ne' figliuoli nati di concubina ritenuta in casa, con questa differenza che li nati di moglie legittima si presumono del marito a fauore del matrimonio, benche fosse adultera, mentre non si proui l'impossibilità del marito; ma li nati di concubina (cessando il fauore del matrimonio) acciò si presumano del concubinario si deue concludentemente prouare che nessun' altro auesse commercio carnale seco, e non ne potesse facilmente auere, altrimenti cessa detta presunzione, ancorche segua poi fra loro il matrimonio, perche la legitimazione che nasce dal susseguente matrimonio si deue intendere mentre consti della filiazione supposta altrimenti che per conietture, massime ad effetto di poter succedere, e ne' casi decisori in pregiudizio del terzo, ciò che sia ne possessori, e in pregiudizio del solo supposto padre, & auente causa da lui, come pienamente proua la *Rot. in Romana fideicommissi de Arronijs 23. Iunij 1642. coram Ebdio, & in Farsen. Bonorum 23. Ianuarij 1647. coram Corrado*, appresso il *Zacch. loc. cit. decis. 82. & 90. per tot.*

31 Figliuoli come si proui esser sopravviuuti alla madre morta di parto ad effetto che non sia luogo alla restituzione della dote, ma resti al padre, e che nascendo viui si presumino anco vitali, e successibili, non si prouando in contrario, vedi la *Rot. in Romana successionis de Sabellis 27. Maij 1596 coram Penia* appresso il *Zacch. loc. cit. decis. 18. per tot.*

E come essendo estratti dal ventre tagliato della madre morta il medesimo *Zacch. cons. 67. per tot.* vedi sopra num. 18.

32 Figliuoli di famiglia non possono promettere come malleuadori in atti senza il consenso del padre, e non esprimendo d'essere figliuoli di famiglia, o interrogati negandolo incorrono in pena di lire 200. piccioli, e li principali che l'inducessero per malleuadori, senza detto consenso nel doppio della somma, per la quale erano tenuti dar malleuadore, e chiunque contrafacesse, o in darli, o accettarli, o approuarli cade pure in pena delle 100. piccioli applicarsi come nella Prouuisione sopra ciò fatta sotto di 23. Luglio 1477. vedi sopra n. 8.

Benche per altro de ragione siano valide l'obbligazioni de' figliuoli di famiglia anco come malleuadori senza il consenso del padre a fauore del Fisco, e Principe per priuilegio del medesimo Fisco, come proua il *Card. Tosch. litt. F. concl. 383. nu. 4.*

33 E che li figliuoli di famiglia non possino regolarmente agere, ne essere conuenuti in giudizio senza il consenso del padre, eccettuati alcuni casi, vedi *Socin. reg. 10. per tot.* e più altri citati dal *Card. Tosch. litt. F. concl. 363. per tot.* doue però limitano particolarmente nelle cause criminali, nelle quali possono agere, accusare, e difendersi senza il consenso del padre. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. quaest. 12. num. 9. & num. 4.*

34 Siccome ne anco possono regolarmente testare per l'ostacolo della patria podestà; se poi li sia ciò permesso de' beni castrensi, e quasi castrensi, e se si conualidi il testamento restando sciolti dalla patria podestà, e perseuerando nella medesima volontà, & altro vedi la *l. nemo C. qui test. fac. poss. & Iustit. quibus non est permiss. fac. test. §. 1.* con gl'interpreti, *Socin. reg. 200. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 364. & 365. Gratian. discep. Forens. cap. 79. 382. 464. 713. 820. 895. & decis. 61. Caualcan. decis. 970. per tot. Michalor. tract. de fratr. part. 1. cap. 9. per tot.* doue riferisce dieci casi, ne' quali possono testare, e vltimamente riferendo più altri Autori. *Iosef. Oreiol. consult. Forens. cap. 6. num. 31. & 32.* doue però che il Pontefice, o altro Principe assoluto può concederli licenza di testare.

§. F I S C O.

1 Fisco nelli Stati di Toscana non può essere conuenuto dalli creditori del delinquente, i di cui beni auesse incorporato se prima non sia fatta l'escussione degl'altri beni del medesimo delinquente, esistenti fuor del Territorio, o Stati predetti, in vigore della legge Ducale dell'anno 1555. dalla quale è nato pratica quando si agita contro il Fisco d'articolare, e prouare, che il delinquente non abbia beni in Stati alieni, come per il *Cabal. cas. 266. num. 13. & seqq.* Quando, e come sia tenuto il Fisco di ragione sodisfare alli creditori del delinquente de' beni confiscati amplamente *Farinac. de delict. & poen. quaest. 25. num. 169. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num. 35. & seqq.* e vedi *Card. Tosch. litt. F. concl. 386. nu. 6. & seq.* infra num. 11. vedi §. Creditori num. 3. & seqq.

2 Fisco vendendo beni come suoi propri rende subito il compratore sicuro, che non può essere molestato

lestato senza altra prescrizione, e chi auesse pretensioni sopra tali beni deue esperimentarle frà questi anni contro il medesimo Fisco *l. 1. & 2. C. de quadri prascrip. Card. Tosch. lit. F. concl. 397 Duen. reg. 238. per tot.* doue limita in tredici modi, & il *Socin. reg. 424. per tot. Gratian. discep. 907. num. 3. & seqq. ad 26. Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 4. num. 15. & seqq.* doue amplia, limita, e dichiara in più modi.

3 Fisco quanto a' beni acquistati dal debitore dopo la contratta obbligazione a suo fauore hà priuilegio di essere preferito a tutti gl' altri creditori benche anteriori, e che abbino obbligati tutti li beni presenti, e futuri del medesimo debitore. *l. si is qui ff. de iur. fisci, Capyc. decis. 129. nu. 12. Rodriquez. de concur. Credit. art. 2. num. 4. & nu. 10. Card. Tosch. litt. F. concl. 383. numer. 26. & Merlin. de pig. lib. 3. tit. 3. quaest. 87. per tot.* doue esamina se tal priuilegio si possa estendere alle doti, e pie cause, come molti tengono &c. vedi *Peregrin. de iur. fis. lib. 6. tit. 6. num. 15. & seqq. & Gizzarel. decis. 1. num. 29. & n. 61.*

4 Fisco auendo qualche cosa a comune anco per acquisto di confiscazione con vn priuato può in riguardo della sua parte, venderla, o locarla tutta: *L. un. C. de vendit. rer. fisc. cum privat. com. lib. 10. Duen. reg. 375. per tot. Card. Tosch. d. concl. 383. num. 16. 38. 39. & 40. Euerard. loc. a fisc. ad Eccl. num. 17.* doue vogliono essere il medesimo a fauore della Chiesa, o pia causa per l'equiparazione fra loro &c.

Di modo che ne anco sia necessaria la citazione delle parte. *Asin. in prax. §. 7. cap. 5. limit. 128. fol. 88.* benche altri vogliono che il Fisco deua prima interpellare il compagno come per il *Duen. d. reg. 375. in fine*, e vedi *Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 4. nu. 23. &c.*

5 Fisco quando tratta di guadagnare con vn particolare, & il particolare di perdere in dubbio si deue giudicare côtro del Fisco conforme la *l. non puto ff. de iur. fis. Neguf. de pig. part. 2. memb. 4. num. 117. Menoch. lib. 2. praesump. 72. per tot. Rodriquez. de concur. cred. art. 2. num. 34. Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 6. num. 21. & seqq. Card. Tosch. litt. F. concl. 399. per tot.*

6 Fisco di ragione commune non hà alcuna ipotheca, ne priuilegio nelli beni de' delinquenti auanti la sentenza, ma solo dopo in virtu di essa, e con prelazione, mentre che la pena di confiscazione non fosse imposta ipso iure, o si trattasse di delitto contro il Fisco, o amministrazione di cose fiscali, perchè in questi casi subito commesso il delitto acquisterebbe l' ipotheca, e ius di prelazione, come per il *Rodriquez. de concur. cred. art. 2. num. 11. & seqq. Neguf. de pig. part. 2. memb. 4. num. 115. Gratian. discep. 304. num. 9. & 840. nu. 11. Cabal. cas. 295. Clar. §. fin. quaest. 78. vers. Vidi quandoq. & vers. fin.* doue fa differenza frà creditori per contratto, e creditori per delitto, e vedi *Tosch. litt. F. concl. 385. & 386. per tot. Bardellon. cons. 131. num. 1. &c. lib. 2. Ger. Spin. cons. 99. num. 27. & 28.* e §. Beni n.

7 Fisco benche nelli Stati di Toscana in vigore di legge Ducale dell' anno 1565. abbia l'ipotheca ne' beni de' delinquenti dal dì del commesso delitto, nondimeno sendo occulto il delitto, e il delinquente contraendo con molti, acciò non restino gabbati sotto buona fede, e senza alcuna lor colpa si deuono preferire al Fisco, benche anteriore in virtù di detta ipotheca, di che vedi *Cabal. d. cas. 295. num. 69. &c. Boss. de bon. public. num. 76. Gratian. discep. 54. num. 15. & 304. nu. 9. & 10.* vedi beni n. 1.

8 Se però non si trattasse d' eresia, o lesa maestà, perche in questi casi, benche il delitto fosse occulto, l'alienazioni fatte si potrebbero reuocare dal Fisco, come amplamente proua il *Sord. decis. 247. & Cabal. cas. 295. per tot.* vedi §. Beni num. 9. & 10. E generalmente quando il Fisco possa riuocare l'alienazioni fatte in sua fraude. *Card. Tosch. litt. F. concl. 398. per tot.*

9 Fisco non può leuare l' eredità delata ad vn bandito dopo il delitto, o sentenza, di che vedi §. Banditi num. 26. & seqq.

E però da vedersi vna legge Fiorentina dell' anno 1565. della quale fanno menzione più Autori, come hò detto nella parola Banditi num. 32. e parla di Ribelli, e Machinatori, vedi §. Machinatori nu.

10 Fisco come, e da chi possa repetere le spese fatte per seruizio della giustizia, e se deua essere preferito, o posposto alli creditori del delinquente, vedi *Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 193. Cabal. cas. 201. per tot. & Guaz. def. 6. cap. 6.* vedi §. Spese num. 2.

11 Fisco occupando li beni del delinquente diuenta come erede estraneo del medesimo obbligato a sodisfare a tutti li creditori per quanto comportano li beni, e non più oltre benche non auesse alcun' inuentario, di modo che anco li malleuadori del delinquente restino liberati come hò detto nella parola Debitori num. 10. e non può dar crediti in pagamento contro la volontà di essi creditori, di che vedi *Cabal. cas. 266. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & paen. quaest. 25. num. 170. & seqq. Gratian. discep. 304. 423. 840. & 224. num. 72. Altograd. cons. 95. per tot. lib. 1.* doue parla in termini della legge Fiorentina, &c. vedi Creditori num.

E come il Fisco si abbia in luogo d'erede estraneo, o possessore, e che però in esso passino tutte le ragioni attiue, e passiue del condennato, vedi pienamente *Peregrin. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 52. & seqq. & Card. Tosch. litt. F. concl. 387. & 388. per tot.*

12 Fisco ottenendo in causa non recupera le spese, siccome perdendo non le paga al vincitore. *Boer. decis. 324. in prin. Cabal. cas. 296. num. 19. Gratian. discep. 33. num. 42. &c. Peregr. de priuil. fis. lib. 7. cap. vltimo in fine &c. Magon. decis. flor. 88. num. 19.*

Fisco

13 Fisco come dopo 20. anni, ò altra prescrizione non possa esigere le pene, vedi §. Malefizi num. 8. & per tot. *Peregrin. de iur. fis. lib. 6. tit. 8. num. 34. & per tot.* doue amplamente tratta come si possa prescriuere contro del Fisco &c. *Bardellon. cons. 131. num. 24. lib. 2. & cons. 185. n. 1.*

14 Fisco nelle pene conuenzionali non può risquotere la rata d'applicarsi alla parte senza suo mandato, ma solo la propria, benche nelle pene legali sia diuersamente, e possa, anzi deua risquotere l'intero per pagare la rata a chi s'aspetta. *Tosch. litt. F. concl. 383. num. 11. & 12. Gratian. discep. 956. num.* 10. e §. Pene num. 20.

15 Fisco deue auere li tesori ritrouati con arte magica, quando poi fossero ritrouati a sorte, o anco per industria senza detta arte s'aspettariano all' inuentore nel suo fondo, e nel fondo d'altri trouandosi a caso s'aspettano per la metà all' inuentore, e per la metà al padrone del fondo, e se data opera in tutto al padrone del fondo, o Fisco trattandosi di luoghi pubblici, di che vedi *Peregr. de iur. fis. lib. 4. tit. 2. per tot.* e amplamente il *Farinac. de var. & diuers. quast. quast.* 104. *per tot.* doue quando, e come si possino punire li cercatori de'tesori, o d'altri metalli.

E che in oggi di consuetudine generale (ciò che sia di ragione comune) li tesori s'aspettino al Fisco, vedi *Farinac. d. quast.* 104. *Inspect. 1. num.* 32. & vn negozio del Magistrato degl' Otto dell' anno 1663. in filza n. 1234.

16 Fisco come succeda ne'beni vacanti, cioè quando alcuno more intestato, senza eredi agnati, o cognati sino al decimo grado, e senza moglie, o marito, vedi pienamente *Peregr. de iur. fis. lib. 4. tit. 3. per tot. e Card. Tosch. litt, F. concl. 392. per tot.* E come anco succeda agl' indegni, & incapaci il medesimo *Tosch. loc. cit. concl. 394. per tot.*

17 Fisco in esigere le pene, o multe non hà alcun priuilegio, ma ad esso si deuono preferire tutti li creditori del condennato, o multato: e quando la pena s'applicasse, e douesse parte al Fisco, e parte all' offeso anco in virtù della medesima sentenza, e che il condennato non auesse da sodisfare in tutto, non si potendo considerare alcuna anteriorità dal medesimo fatto, douriano concorrere pro rata il Fisco, e l'offeso; e quanto all'emenda del danno deue l' offeso essere preferito al Fisco, come ottimamente proua *Peregr. de iur. fis. lib. 4. tit. 8. num. 11. & seqq.* benche riferisca altri in contrario, quanto al secondo caso per la regola che in pari causa si deua preferire il Fisco al priuato, e vedi *Farinac. de delict. & pæn. quast. 25. num. 1.* doue anco il *Vulpin. in Suco num.* 59.

18 Fisco regolarmente non è priuilegiato, ma si serue dell' ius comune, e priuato come gl'altri, eccetto che ne' casi che si troua specialmente priuilegiato, ne' quali si deue contenere senza anco pigliare estensione da altre cause, o persone priuilegiate, come inferendo a più particolari, proua *Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 1. & 2 per tot. & Gizzarel. con gl' Addenti decis. 1. per tot.*

19 Fisco ne' contratti gode il priuilegio della tacita ipotheca, ma non già ne' delitti se non dal dì della sentenza, di che vedi *Peregrin. de iur. fis. lib. 6. tit. 6. per tot.* doue risolue più dubbi in questa materia, & il *Gizzarel. d. decis. 1. per tot.* con gl' Addenti, sopra num. 6. & 7.

20 Fisco quali priuilegi abbia nell'esigere da' suoi debitori, vedi *Peregrin. d. tract. lib. 6. tit. 7. per tot.* e §. Debitori num. 14. & 15. E generalmente delli priuilegi del Fisco *Card. Tosch. litt. F. concl. 383. per tot.* con più *seqq. Castr. in l. si in te C. de priuil. Fis. Capyc. decis.* 197. con altri addotti da *Iosef. Mele nell' Addit. al Gizzarel. d. decis. 1. num. 86. & seqq.* doue anco al numer. 74. & 75. che il Fisco può, e deue cedere le ragioni a chi paga con li medemi priuilegi ad esso competenti.

21 Fisco di ragione comune non hà priuilegio di potere forzare li vicini, ne altri a comprare li beni confiscati d'alcun delinquente, ancorche non trouasse chi volontariamente li comprasse all' incanto *l. licitatio §. ad conducendum ff. de publie. l. non intelligitur §. cum quinquennium ff. de iur. fisc. Natt. cons. 500. per tot.* seguitato dal *Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 4. num. 44.* e dal *Gizzarel. decis. 87. num. 5.*

22 Diuersamente però s'osserua nelli Stati di Toscana, perchè non si trouando chi offerisca oltre alla maggior stima fattane, o almeno in quella somma, e vsate l'altre diligenze secondo gl' ordini del fisco, si procede a grauare, & astringere li parenti, e vicini abili a comprare in tutto, e per tutto come si dice esser stato altre volte disposto per li Statuti, e ordini della Città di Firenze, e dell' vfizio del Fisco, nella Riforma del medemo Fisco. Rub. Delli Esattori di fuora per lo Stato, e lor vfizio vers. Non trouando fol. 106. al Fisco, & in questo §. Condennati in fine.

23 Fisco in materia delle confiscazioni & altro, vedi nel §. Confiscazioni, §. Inuentari, §. Banditi, §. Beni §. Condennati, & altroue, e più ordini, instruzioni, e riforme esistenti nell'Vfizio del Fisco della Città di Firenze &c.

§. FIVMI.

1 Fiume non vi si può lauorare dalle Calende di Nouembre fino a tutto Marzo, eccetto che posticciare, e riparare a' casi vrgenti, intendendo de' lauori pubblici, che quanto a particolari si lascia la cura loro purche n' abbino l' infrascritta licenza. Prouuisione circa la iurisdizione, & obbligo degli Vfiziali de' fiumi vers. Si ordina &c.

2 Fiumi ne' suoi letti non vi si può piantare arbori, nè farui altri impedimenti, o lauori, sotto pena come nella parola Arbori num.

3 Nelli fiumi d'Arno, Greue, Bisenzio, Ombrone, Vingone, Dogaia, Bagnolo, Marina, Marinella, Elsa, Pesa, e Sieue non vi si può fare alcun riparo se prima nò sarà stato fatto visitare il luo-

go

go da vn Capo maestro a spese di chi domanda, e auanc licenza, che non deue durare più d'vn'anno, e s'intende sempre senaa pregiudiaio del pubblico, o priuato; e nell'istesso modo (eccettuata la visita) si richiede anco la licenza da durare, e intendersi come sopra quanto agl'altri fiumi, e fiumicelli. Prouuisione suddetta vers. Non possino &c.inf.num.17.&c.

4 Che gl'argini, e ripari fatti intorno a' fiumi non si possino danneggiare, & altro in materia di fiumi. Vedi il Bando del 1550. e 1574. e §. Argini.

5 Fiumi pubblici sono del Principe, e si reputano pubblici quelli che sono nauigabili, o traggono origine dal fiume nauigabile, di che vedi ne' Digesti il titolo *de flum. & il tit. ne quid in flum.pub. Pratt. Pappien. libell. accion. Confess. glos. Seruitus num. 3.* e pienamente il *Card. Tosch.* con altri da lui citati *litt.F. concl.* 405. *& seqq.per tot.*

6 E come anticamente fossero imposte grauissime pene contro quelli che rompeuano gl'argini del Nilo, e Pò, & anco in oggi si deuano arbitrariamente punire quelli che rompessero gl'argini di qualsiuoglia fiume, dalla qual rottura ne risultasse danno agl'abitatori, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 386. *per tot. Bonifac. de furt. §.5. num.* 42. *fol.* 190. con altri da loro allegati.

7 Fiumi si dicono priuati quando anno origine da fondi priuati, o che dal Principe sono stati concessi a qualche priuato, o legittimamente prescritti. *Pratt. Papp.* nel luogo sopracitato *Peregr. de iur.fis.lib.8.tit.de aquis n.44.& c.* e vedi *Tosc.loc. cit.cõc.*404.*n.* 12.*&c.* doue priuati dice essere quelli, che continuamente non corrono.

8 Fiumi priuati sono comuni tra vicini, e ciò che sia lecito a ciascuno fare in essi, o attorno d'essi, & altro vedi il *Gratian. discep* 480. *per tot.* e *Card. Tosch.d.concl.*404.*num.* 19.*&* 20.

9 Fiumi s'intendono quanto al letto doue corre l'acqua, e sotto nome di essi non vengono le sponde, o ripe di quelli, vedi l'Oldrado *cons.* 121. *num.* 11. con altri addotti dal *Barbos. de appellat. verb. signif. appell.* 100. *per tot.* E che li fiumi consistino in quattro cose, cioè ripa, lido, alueo, o letto, e acqua. *Tosch. d. concl.* 404. *num.* 1. *& seqq. per tot.*

10 Come non sia lecito fare ripari ne' fiumi, che siano pregiudiciali alli vicini cõ leuarsi l'acqua da dosso per se, e mandarla verso li campi de' vicini, e così per far mutare il solito corso cõ opra manufatta in danno d'altri, vedi il *Gratian. discep.* 480. *per tot. Card. Tosch. loc.cit.concl.* 407. *n.8. & seqq.* & altri da loro addotti.

11 Anzi che sia lecito far de' ripari nel suo per leuarsi l'acqua da dosso, che non venga ne' suoi campi, benche in conseguenza nocesse alli vicini perche ciò non si presume fatto con animo di nuocere ad altri, ma solamente di conseruare il proprio, vedi il *Cepol. de serut. rust. pred. tit. de Agger. Menoch.lib.6.præsump.29.num.11.Tosch.d. concl.*407. *num.*13.*& seqq.*

12 Io concorderei dette opinioni, che la prima fosse vera, e si douesse intendere quando li ripari si facessero nel letto del fiume, e la seconda quando si facessero ne' propri beni, & anco ripe senza punto entrare nel letto del fiume, e così ciascuna di esse essere vera ne' propri termini che parlano detti Autori &c.

13 E che nelle ripe de' fiumi, laghi, o fossi si possino fare ripari per difesa de' campi, mentre sia senza pregiudizio della nauigazione, e de' vicini, a quali però si deue dar sicurtà d'ogni danno, che li succedesse per anni dieci per causa di tali ripari, conforme alla *l. vnic. ff. de rip. muniend. Bonifac. de furt. §.5. num.44. &c. fol.* 191.

Che però non si sia tenuto al lucro cessante, vedi la *l.fluminum §.fin.* con le dua seguenti *ff. de dam. infect. Peregrin. de iur. fis. lib.* 8.*tit. de aquis. num.*52. *in fine &c.*

14 Fiumi pubblici sono quelli che continuamente corrono, o anco qualche volta d'estate si seccano, e benche non siano nauigabili, e s'aspettano solo al Principe, che se ne può seruire a suo beneplacito, ma non possono già li priuati farui mulini, ne altri edifizi, ne anco diuertire l'acqua senza licenza del Principe. *Bardellon. cons.* 91. *per tot. lib.* 1. doue però parla de' fiumi nauigabili, ma gl'altri infra citati di tutti li fiumi pubblici, e se passassero fra duoi Regni, o Stati sariano comuni per indiuisi quanto all'acqua, e quanto al letto per diuisi cioè la metà per ciascuno fra li Principi dominati, onde potrebbe ciascuno di loro far fare mulini, & altro dalla sua parte fino alla metà di detto letto, di che vedi *Bald. cons.* 72. *lib.* 1. *Card.Tosch. litt. F. concl.* 405. *& seqq. per tot. Cepol. de serut. tit. de flum. per tot.* con altri addotti dal *Peregrin. de iur. fis. lib.* 8. *tit. de aquis num.* 44. *& seqq. ad* 54. *& per tot.* doue anco tratta de' letti, Isole, alluuioni, & inondazioni a chi s'acquistino, & al *num.*80.*& seqq.* tiene che per l'alluuione non si accresca, ne diminuisca la iurisdizione de' Principi confinanti il che forsi non passa senza qualche dificultà.

15 Fiumi, torrenti, fossati, e rij per lor mantenimento sono obbligati li vicini notificare al Magistrato degl'Vfiziali de' fiumi tutti li disordini, e rotture che seguissero intorno ad essi fra otto giorni sotto pena al più vicino d'essere astretto a racconciarli del proprio senza che gl'altri concorrino, e sono anco tenuti quelli che anno beni longo detti fiumi, o fossi almeno vna volta l'anno del mese d'Agosto nettarli da ogni ostacolo per quanto tengono i lor beni sotto pene arbitrarie a detto Magistrato. Bando delli 29. Nouembre 1561. rinnouato sotto di 17. Marzo 1570. e 28. Marzo 1573.

16 Fiumi, e suoi letti si reputano pubblici, mentre non si prouino priuati, e si aspettino al Principe di modo che nessuno può diuertirli dal solito corso, e diuertendoli senza licenza, detti letti restano tuttania del Principe, e non si acquistano alli pri-

priuati, che anno li fondi contigui, alli quali s'aspettariano solamente per alluuione quando la mutazione seguisse per natural corso dell'acqua, e non per opra alcuna manufatta senza legittima causa, e licenza, di che vedi *Bardellon. conf. 167. per tot. lib. 2. Card. Tosch. litt. F. concl. 407. per tot.* con più altri da loro citati, e *Josef. Mele nell' Addit. al Gizzarel. decis. 34. num. 20.*

E dell' Isole, & alluuioni a chi s' aspettino il medesimo *Bardellon. conf. 184. per tot. lib. 2.*

17 Fiumi non vi si può far chiuse d'alcuna sorte, ne piantar alberi ne' lor letti, siccome ne sono stati condennati li transgressori in pene pecuniarie di scudi 25. da' Signori Vfiziali de' fiumi, sotto di 20 Giugno 1581. 17. detto 1583. 4. Gennaio 1584. & in altri tempi susseguenti &c.

18 E che ne fiumi non si posşano far ripari senza licenza del Magistrato de SS. Vfiziali de fiumi, ne danneggiare li ripari, o posticci fatti sotto pena di scudi 10. d'oro, e di lire 4. per bestia grossa, e lire 1. per bestia minuta. Bando dell'anno 1550. e 31. Agosto 1561. al libro de Bandi di detto Magistrato. E sopra questa materia della conseruazione de fiumi, suoi argini, e posticci, vedi altri Bandi delli 17. Agosto 1547. 29. Nouembre 1561. 17. Marzo 1570. e 28. detto 1573.

19 Che non si possa voltar l' acqua de fiumi, o fossati per qualsiuoglia causa senza licenza, e che doppo essersi seruito del comodo di macerare canapa, lino, o altro, o lauar panni, si deua leuare ogni impedimento, come il padre sia tenuto per li figliuoli, li sindaci denunziare li transgressori, e sotto quali pene rispettiuamente, & altro, vedi detto Bando delli 31. Agosto 1561.

20 Fiume d'Arno non vi si può gettare terra, calcina, o altre materie che impediscano il corso sotto pena di scudi 25. d'oro, e negl' altri fiumi di lire 25. & arbitrio. Bando de SS. Capitani di Parte 31. Marzo 1581.

21 Fiumi, e strade non si possono tramutare i lor letti senza licenza sotto pena di scudi 25. quanto a fiumi, e scudi 10. quanto alle strade, come al libro rosso vecchio de SS. Capitani di Parte a c. 222. e 225.

22 Fiumi, e suoi letti non si possano occupare ne in tutto, ne in alcuna parte da qualsiuoglia, con steccaie, muri, seminate, e cose simili sotto pena di scudi 25. e reduzzione al pristino Stato come al detto libro rosso vecchio de SS. Capitani di Parte a c. 222. & seqq. & a 242. n' appariscono le condanne sotto di 23. Ottobre 1582. 12. Nouembre 1582. e 4. Gennaio 1584.

23 Fiumi che portano legnami, vedi nel §. Legnami num.

§. F O G L I A.

1 Foglia di mori non si può cogliere da chi non è padrone sotto pena per la prima volta di scudi 10. e tratti dua di fune, & a risare il danno, per la seconda volta di scudi 25. tratti dua di fune, e confino di duoi anni a Liuorno, o suo Capitanato pena la galera a gl' huomini, e le stinche alle Donne per altrettanto tempo non osseruando, e per la terza di scudi 50. & altre pene di confino, carcere, e galera a dichiarazione del Giudice, nelle quali pene incorrono anco li compagni, e quelli che daranno aiuto, comodità, o faranno senseria, o comprerranno, o serberanno d'applicarsi come nel Bando delli 30. Aprile 1597. Vedi §. Danni num. 8. & 31.

2 Foglia di mori, e seta come sia proibito estrarsi dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni sotto le pene contenute nella parola Estrazione num. Vedi la Prouuisione vniuersale, e perpetua sopra l'Estrazzioni delli 28. Giugno 1591.

3 Foglia rimessa, o che rimette di mori non si può cogliere da alcuno in danno, e pregiudizio de Padroni per tutti li Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 2. per ciascuna pianta, o moro danneggiato, e tratti 2. di fune per volta in pubblico, oltre l'emenda del danno, e per la pecuniaria è tenuto il padrone per il garzone, il padre per il figliuolo, & altri di sua casa, d' applicarsi il quarto al notificatore, & il resto al Fisco, e la cognizione s'aspetta al Magistrato degl' Otto, vedi li Bandi sopra di ciò delli 29. Gennaio 1607. 17. Febbraio 1650. e 27. Giugno 1652.

§. F O R A S T I E R I.

1 Forastieri di bassa condizione, o banditi di Stati alieni non possono sotto pretesto di passeggieri entrare nelli Stati di S. A. S. con schioppi a ruota etiam sforniti, e non atti ad offendere siano a piedi, o a cauallo, soli, o accompagnati senza licenza di S. A. S. anzi deuono essere perseguitati a finche viui, o morti capitino nelle mani della Giustizia. Legge delli 29. Giugno 1610. & il Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. E perche &c.

2 Forastieri banditi, o delinquenti non possono entrare nelli Stati di S. A. S. senza saluocondotto. Vedi Banditi num.

3 Forastieri che verranno, o saranno trouati in compagnia di banditi sono in tutti li medesimi pregiudizi degl' istessi banditi, e possono come loro impune essere offesi, & ammazzati. Vedi Banditi num.

4 Forastieri volendo vsare contratti, o scritte in luogo gabellabile come siano tenuti pagare la gabella. Vedi Gabella num.

5 Forastieri non possono introdurre nelli Stati di S. A. S. archibusi corti, e di minor misura d'vn braccio, e vn terzo di canna a misura Fiorentina, & essendo in viaggio con tal' armi senza facultà non possono da alcuno essere ricettati, mentre non le presentino subito alla Corte con il lor nome, cognome, e patria, & essendo persone sospette possino essere ritenuti, ma essendo nobili, e non sospette se li deuono alla lor partenza restituire con fede in scritto da farseli gratis. Che

litali,

litali, e tali il tal giorno venendo da tal luogo presentorno le tali, e tali armi, che il tal giorno le furno restituite andando verso il tal luogo sotto pena alli Rettori, e suoi ministri di scudi 50. in solido, e d'essere ammoniti per 3. anni da tutti gl' vfizj. Legge generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 2. e num. 4.

Et il medesimo si deue osseruare d'ogni altra sorte d'archibusi a ruota, o fucile, benche sforniti, e non atti ad offendere sotto pena a detti forastieri dell' arbitrio di chi auerà da giudicare fino alla morte inclusiue. Legge suddetta num. 74. Vedi Archibusi. Osti, e Rettori num.

6 Forastieri di qualità con lor seruitori, o senza purche non passino il num. d' 8. a cauallo possono liberamente passare per le strade maestre delli Stati di S. A. S. con i loro archibusi mentre li denunzino al primo, o secondo Rettore che trouerranno, e da quello piglino il bullettino, o fede del num. degl' archibusi da farseli gratis, o prontamente come sopra. Bando delli 28. Giugno 1610. §. non rinnouando &c. Legge generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 75.

7 Forastieri tanto nel venire, che nell'andarsene anno facoltà di portar liberamente per viaggio armi offensiue, difensiue, & in asta per tutti li Stati di S. A. S. eccetto che in Firenze le deuono lasciare alle Porte, e non introdurre nella Città se non spada, e pugnale, storte, o simili, e li Deputati alle Porte deuono in questo inuigilare. Legge suddetta generale dell' armi num. 76.

8 Forastieri dentro del Barco reale passando per transito, e strade maestre senza fermarsi possono portar gl' archibusi purche siano scarichi, altrimenti incorrono nelle pene dette nella parola Archibusi num. , e di ciò deuono essere auuertiti dagl' osti vicini a detto Barco, sotto pena alli medesimi osti di scudi 10. e tratti 2. di fune. Bando delli 7. Maggio 1616. num. 2. e 3.

9 Forastieri con bestie vote da soma non possono venire nelli Stati di S. A. S. senza denunciarle, ne estrarre robe. Vedi Estrazzione num.

10 Forastieri come non possino acquistare beni immobili nelli Stati di S. A. S. Vedi la Prouuisione sopra ciò fatta l' anno 1454. e sotto dì 10. Aprile 1544. e nel §. Donne num. 1. &c. Inf. num. 13.

11 Forastieri che vengono a far' alcun' esercizio nel Territorio Fiorentino che tasse debbino pagare, e pena, vedi la legge sopra ciò dell' anno 1473. Prouuisione dell' anno 1477. & il negozio, e rescritto dell' anno 1579. al libro de Bandi della Parte a c. 44.

E quali benefizj siano concessi a forastieri, che vengono ad abitare in questi Stati. Vedi la legge dell' anno 1431.

12 Forastieri non possano esser' vditi in giudizio se non danno malleuadore sottoposto di star' a ragione, e pagare il giudicato. Statuto Fiorentino *lib. 2. Rub.* 17. sopra di che, vedi *Rom. cons.* 62. riferito dal *Card. Tosch. litt. F. concl.* 410. *num.* 19.

13 Per intelligenza della legge, che li forastieri non possino acquistare beni immobili, quando abbia luogo, o no è da vedersi in casi di simili leggi, e constituzioni vigenti in altri luoghi il *Cenc. de Cens. quaest.* 30. *num.* 27. *&c.* doue tiene che possino acquistar censi &c. il *Gratian. discep.* 420. 623. *num.* 1. 735. *num.* 13. 245. *num.* 34. *Menoch. de Arbitr. cas.* 459. *num.* 22. *& lib.* 4. *praesump.* 120. *Duran. decis.* 257. *num.* 5. *Montan de tut. cap.* 33. *num.* 432. *& cap.* 30. *num.* 71. *Altograd. cons.* 3. *per tot. lib.* 1. *Clar. §. fin. quaest.* 82. *Statut.* 5. *Marant. disput.* 8. *num.* 12. *&c. Magon. decis. Flor.* 67. *num.* 40. *&c. Gratian. discep.* 209. *Tosch. d. concl.* 410. *num.* 16. *&c. & concl. seqq. Altograd. cons.* 97. *per tot. lib.* 1. e più altri che dalli predetti si citano &c.

E S. A. S. ha dichiarato altre volte sopra vna relazione de tre Giudici che lo Statuto, o legge che li forastieri non possino acquistare in questi Stati, non è in osseruanza, e non vole che s' attenda, con ordine che di tal sua volontà se ne facci notà alle Riformagioni per chiara notizia di ciascuno come per suo rescritto delli 26. Maggio 1592. appare in filza 6. di M. Iacopo Dani Auditore delle Riformagioni sotto num. 14. in piè d' vna supplica di Bertoldo di Francesco da Bergamo che domandaua grazia di poter comprare beni stabili nel Dominio Fiorentino.

14 Forastieri regolarmente non vengono compresi dalli Bandi, e Statuti penali, de quali si presume abbino probabile ignoranza, mentre non si trattasse di delitti, e atti di lor natura, e dalle leggi comuni proibiti, o che per bandi sogliono esser proibiti quasi da per tutto, perche in questi casi dando opra a cosa illecita, o potendo credere di far cosa proibita incorrono nelle pene de Bandi. *Bart. in l. cunctos populos C. de Sum. Trinit. Becc. cons.* 60. *lib.* 1. *Clar. §. fin. quaest.* 85. *vers. Secundus &c. Menoch. lib.* 2. *praesump.* 3. *per tot. & lib.* 3. *praesump.* 88. *num.* 12. *&c. Vinc. de Franch. decis.* 521. *Guaz. def.* 33. *cap.* 4. *in fine Cabal. resol. crim. cas.* 129. *per tot. & cas.* 14. *per tot.*

15 Che però li passeggieri forastieri siano obbligati al pagamento della gabella per le mercanzie che portano almeno sotto pena arbitraria al Giudice *Menoch. de Arbitr. cas.* 397. *num.* 7. *&* 8. Vedi §. Gabella num. 78.

16 E che vengano compresi dalli Bandi che proibiscono la delazione d' armi. *Menoch. de Arbitr. cas.* 394. *num.* 63. vedasi però il *Cabal. d. cas.* 129. *num.* 20. *& seqq.* doue pare scusi li forastieri dalla pena di delazione d' armi, mentre sono per passaggio, e che possono probabilmente ignorare la proibizione, onde ottimamente è prouuisto nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e altroue ancora che deuino essere auuertiti dagl' osti, li quali anco sono tenuti a quest' effetto auere il Bando esposto in pubblico &c. vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 108. *num.* 16. *& seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num.*

t. & 2. Inf. num. 27. sop. num. 5.

17 Forastieri litigando fuor delle patrie loro vengono compresi, e sono tenuti osseruare li Statuti del luogo del Giudicio quanto all'ordine, e modo d'agitare, ma non quanto alle cose decisorie. *Bart. & alij in L. cunctos populos C. de Sum. Trinit. Asin. in prax. §. 1. cap. 8. num. 6.*

18 E che siano tenuti osseruare la forma delli Statuti del luogo doue contrattano *Gratian. discep. 253. & 887. num. 4. &c.*

19 Se però tali Statuti parlassero d'abilità, o inabilità di persone quanto al contrattare, e non semplicemente inducessero certa forma da osseruarsi non comprenderebbero li forastieri. *Gratian. discep. 824. num. 31.* e vedasi la *Rot. Rom. part. 2. diuers. decis. 103. num. 13. & seqq.*

20 Che non venghino compresi dalli Statuti, che inducessero certa prescrizzione, vedi il *Gratian. discep. 994. num. 9.*

21 Come ne anco dalli Statuti del lucro dotale, vedi *Rol. de Lucro dot. quæst. 36. Magon. decis. Flor. 107. & Rot. Rom. in Faentina dotis, vel successionis 21. Februarij 1639. coram Dunozetto, & in Imolen. legitimæ 1. Iulij 1644. coram eodem Dunozetto &c.*

22 Forastieri come non possino godere del benefizio de statuti che escludono le femmine à fauore de maschi, perche s'intendono de maschi sudditi, e non forastieri, vedi l'*Alessandro cons. 44. num. 15. lib. 5. Merlin. de legitt. lib. 3. tit. 1. quæst. 18. num. 36. & la Rot. Rom. in Nouiss. part. 6. decis. 68. coram Merlino, & decis. 137. nu. 6. & n. 20. & decis. 160. in fine &c. dicta part. 6.* doue si rigetta l'opinione del *Thess. quæst. forens. lib. 2. quæst. 4. num. 7. &c.* benche sia seguitata dal *Merlin. de legitt.* nel luogo citato, ma non è da partirsi dell'opinione della Rota &c. & io dissi ancora nelle mie *resol. cap. 32. num. 7.*

23 Forastieri come non possino godere delli statuti del lucro dotale, & altro in tal materia vedasi il *Thess. decis. 34. num. 5. & decis. 106. per tot. & Altograd. cons. 27. num. 24. & seqq. lib. 2.*

24 Forastieri propriamente si dicono quelli che vègono di fuori, e non anno nel luogo abitazione, domicilio, ne origine, & altro, vedi per *Asin. in prax. §. 3. cap. 2. Card. Tosch. litt. F. concl. 410. num. 1. & seqq. Altograd. cons. 27. num. 39. & seqq. & cons. 28. num. 41. lib. 2. Sord. decis. 330. per tot. lib. 2.* doue però che la donna non si può dir forastiera nella Città doue è maritata, benche anco resti vedoua.

25 Forastieri come non possino di ragione essere collettati, & aggrauati per censi, e beni che auessero nell'altrui iurisdizione, mentre non ci fusse priuilegio, statuto, o consuetudine in contrario vedi il *Gratiano discep. 29. per tot.* E che di general consuetudine si collettino, & aggrauino anco li forastieri per i beni che anno nel territorio di chi impone la colletta, benche non si possino astringere nella persona, ma solo ne beni sottoposti, vedi *Guid. Pap. decis. 7. Magon. decis. Flor. 66. num. 2. & 9. Natt. cons. 304. num. 4. Gayl. obser. 52. num. 15. lib. 2.*

26 Forastieri che auessero domicilio in qualche luogo, morendo si deuonò seppellire nella Parrocchia di sua abitazione, e li viandanti nella Parrocchia doue saranno morti, & auranno riceuto li Sacramenti, e non nella Cattedrale, mentre non fosse consuetudine in contrario, e se bene eleggessero altroue la sepoltura si deue alla Parrocchia suddetta la quarta parrocchiale, vedi *Gratiano discep. 94. num. 73. & seqq. & il Menoch. lib. 6. præsump. 88. per tot.*

27 Forastieri che siano compresi dalli Bandi che proibiscono la delazione d'armi, e particolarmente d'archibusi si è detto di sopra num. 16.

Circa di che è d'auuertire, che contrauenendo si condannano nelle pene afflittiue, e non nelle pene pecuniarie, che respettiuamente fossero imposte in ciascuno caso di contrauuenzione, come in tutte l'occorrenze è stato osseruato, e s'osserua dal Magistrato degl'Otto. Il che nondimeno parrebbe douersi intendere di quei forastieri che passano per viaggio, e non de conuicini che giornalmente praticano come paesani in questi Stati, che non douerebbbero essere di miglior condizione de sudditi, auendo certa notizia de Bandi per la detta vicinanza, e pratica, come fu votato dal Signore Auditore delle Bande, e risoluto dal Magistrato sudd. sotto di 30. Giugno 1664. in vn processo di Sasso di Simone contro Baldino Botti, & altri. Ma questa distinzione non fu approuata da S. A. S. come si vede nel negozio tornato sotto num. 1723. e con somma prudenza, perche quanto a forastieri per viaggio osseruando gl'ordini suddetti non ci è pena alcuna, & anco perche nelle materie penali non è luogo ad alcuna estensione &c.

28 Forastieri tanto maschi, che femmine, e tanto di Stati alieni, che di luoghi sudditi, che non anno esercizio, o modo da viuere nella Città di Firenze, ma vengono per mendicare nella medesima, o intorno a quella a 10. miglia, non ci possono stare, ne tornare sotto pena a maschi della frusta, o galera a dichiarazione del Magistrato degl'Otto, & alle femmine della frusta, e d'altre maggiori ad arbitrio del medesimo Magistrato. Bando di detto Magistrato 24. Aprile 1591. Vedi §. Vagabondi.

29 Forastieri che vengono in questi Stati per mettersi ad esercizio, o seruitù come, e frà quanto tempo si deuino accomodare. Vedi §. Vagabondi.

30 Forastieri che possedono, o lauorano beni in questi Stati se possino trasportare li raccolti non ostante la proibizione dell'Estrazione, vedi §. Estrazione num. 20. li Dottori iui citati, e nel §. Bandi num. 6.

31 Forastieri come dell'anno 1590. e 1591. per la gran penuria vniuersale fossero proibiti sotto graui pene venire ad abitare nel Capitanato di Liuorno, e Vicariato di Lari, con termine di 6.

giorni

giorni per uscire a quelli che vi erano con certe dichiarazioni, e limitazioni, vedi il Bando dell'Abbondanza sopra ciò dell'anno 1590.

§ E che li forastieri confinanti come sospetti d'estrazzione non potessero entrare in questi Stati senza licenza con alcune dichiarazioni, e limitazioni. Bando dell'Abbondanza 17. Aprile 1591. vedi §. Estrazzione num. 19.

32 Ma per il contrario quali abilità, privilegi, & esenzioni fossero concesse a manifattori forastieri, che venissero ad abitare in detta Terra di Livorno con le loro robe, e famiglia l'anno 1590. e 1591. non ostante quanto sopra, vedi altro Bando delli 8. Ottobre 1590.

E quali esenzioni fossero concesse a quelli che veniuano ad abitare Pisa, o Livorno. Bando de Consoli di Mare di Pisa, del dì 30. Marzo 1591.

§. *FORBICINE.*

1 Forbicine che passino la lunghezza, e misura d'un quinto di braccio nō si possino portare, ne di giorno, ne di notte sotto pena di scudi 10. e tratti 3. di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Bando delle forbicine 27. Aprile 1562. e legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. num. 17.

§. *FORCINE.*

1 Forcine come siano proibite, eccetto che nelle botteghe, e per uso di quelle. Vedi Armi num.

§. *FORNACIAI.*

1 Fornaciai come siano tenuti osseruare li prezzi nel vendere li lauori, e calcine, e dar'a ciascuno il suo douere con giusta misura sotto pena di lire 50. e un tratto di fune per la prima volta, per la seconda lire 100. tratti dua di fune, e per la terza lire 200. e tratti dua di fune, e sempre dell'arbitrio, & altro, vedi la Prouuisione, e Bando sopra ciò delli 16. Maggio 1620. & altri statuti, & ordini dell'Arte di Por S. Pietro, e Fabbricanti &c. il Bando, e legge delli 22. Gennaio 1574. 31. detto 1575. 6. Febbraio 1576. 29. Aprile 1581. 6. Ottobre 1588. 4. Maggio 1604. 7. Maggio 1605. & il suddetto delli 16. Maggio 1620.

2 E quello che siano tenuti osseruare li fornaciai, o altri che faranno fare fornaci, si nel fare li lauori, e calcina, come nel vendere, & altro, vedi la Riforma delli statuti dell'Arte di Por S. Piero, e Fabbricanti della Città di Firenze concernenti l'esercizio de fornaciai pubblicata l'anno 1587. con sua correzzione d'alcuni Capitoli delli 6. Ottobre 1588.

§. *FORNAI.*

1 Fornai sono tenuti cuocere bene il pane, e non a fuoco rilento, sotto pena di lire sei per volta, non possono cuocere ad altri il primo giorno di ciascuna Pasqua, le Domeniche, giorni degl'Apostoli, della Natiuità, Annunciazione, & Assunzione della Madonna, e nel resto son tenuti seruire tutti per il giusto, sotto pena di lire dieci per volta. Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Ancora &c.

2 Fornai, e mugnai lor correlatiui fraudando la gabella delle Farine, oltre alle pene imposte a'particolari incorrono nella perdita della roba, e bestie, o lor valuta, siccome quando sono trouate le lor robe senza poliza nel mulino, o vicino a quello a braccia 50. Nuoua Addizione alle leggi delle Farine fatta il dì 14. Settembre 1637. vers. Inoltre &c. vedi Mugnai, e il Bando de' riscontri del 1626.

3 E come, & a qual Camarlingo siano tenuti li fornai far le polize di quello vorranno macinare, e ciò che deuano osseruare li Camarlinghi con li fornai, vedi detta Addizione vers. Dichiara, &c.

4 Ciò che siano tenuti osseruare li fornai della Città di Firenze circa la tassa del segno del pane, vedi gl'Ordini pubblicati sotto di 30. Dicembre 1531. e 1558.

E circa il modo di vendere, e comprare la crusca. Bando delli 23. Febbraio 1594.

5 Fornai, farinaioli, & altri che comprano grani, o biade da macinare per vendere, o far pane da vēdere deuono ogn'anno per tutto il dì 8. di Sett. fare quadernuccio cartolato, e intitolato dal Cācelliere delle Farine nella Città di Firēze, e fra le 20. miglia, e fuor delle 20. miglia da'Caualieri de' Rettori, e notarui giornalmēte tutti li grani, e biade che cōprano cō nome, e cognome da chi aueranno compro per mostrarlo ogni volta saranno richiesti, sotto pena di scudi 25. e tratti dua di fune, e scudi dua per staio di grano, e scudi uno per staio di biade, che non auessero scritto in detto quadernuccio, d'applicarsi in tutti li casi il quarto all'inuentore non ostante qualsiuoglia grazia che n'ottenessero, ancorche si dicesse nel rescritto abbi grazia libera, che non s'intende mai del quarto di qualsiuoglia inuentore, & il resto secondo gl'ordini dell'vfizio delle Farine, come per Bando de'riscontri delle polizze, pubblicato l'anno 1626. vedi §. Grazie num 1. &c.

6 Fornai come non possino spianare, tenere, ne vendere pane tondo ducale (essendo ciò solo permesso agl'Appaltatori di detto pane Ducale) ma lo deuino fare a fila di tre pani attaccati bene insieme, e senza infarinarlo, sotto pena di scudi cento d'applicarsi il terzo all'inuentore, & il resto al Fisco, vedi il Bando dell'Abbondanza sopra ciò dell'anno 1635. e delli 4. Agosto 1629. e nel §. Osti n.

7 Come dell'anno 1590. fosse proibito far pane Ducale, & altre paste, ma solo pan basso. Bando 18. Agosto 1590.

E circa lo spiano del pane. Bando 22. Aprile 1591.

§. FOSSI.

1 Fossi come si deuano nettare, o mantenere intorno alle strade publiche, vedi §. Strade.

2 Fossi, o fosse delle fortezze sotto qual pena non si possino da alcuno occupare, vedi la legge del Magistrato della Parte dell'anno 1467.

§. FRODI.

1 Frodi, che si commettessero da Cocchieri, Carrozzieri, Lettighieri, Mulattieri, & altri alle Porte di Firenze, e Pisa con cauare, o introdurre robe da Gabella senza pagarla, sapendolo si puniscono in proprio di tre tratti di corda in publico, e di più in scudi 25. perdita della roba, cocchi, lettighe, carrozze, caualli, o muli, & essendo di consenso de' Padroni, o lor famiglia incorrono essi in pena di scudi 50. oltre tutte l'altre pene del frodo, e perdita, & è tenuto il marito per la moglie, il padre per la figlinola che abiti seco; e commettendosi da' Ministri, & Vfiziali di Corte incorrono in pena della priuazione dell' vfizio, e di scudi 200. d'oro, d'applicarsi in tutti li detti casi vn terzo all' inuentore, vn terzo a chi condannerà, e risquoterà, & il resto al Fisco. Bando del 1593. rinnouato per rescritto delli 10. Dicembre 1653. con altro Bando delli 14. Gennaio 1653.

Del resto vedi nel §. Gabella &c.

§. FROMBE.

1 Frombe, e scaglie per tirar sassi non si possono fare, tenere, portare, vendere, donare, ne prestare sotto pena di scudi dieci d'oro a chi può pagarla, & agl'altri di 15. staffilate in publico non pagādo in fra tre giorni, che saranno stati presi, & a detta pena pecuniaria è tenuto il capo di casa, & maestro di bottega. Bando delle frombe, e scaglie 25. Ottobre 1554.

§. FRVTTI.

1 Frutti pendenti ne'ben inuentariati per interesse del Fisco come si deuano sequestrare appresso idonea persona, vedi §. Rettori n.

2 Frutti si dicono quelli che rimangono dedotte le spese, e però di essi si deuono sempre detrarre tutte le spese *l. fructus ff. solut. matrim. Couar. var. resol. lib. 1. cap. 3. num. 2. Menoch. de Arbitr. cas. 258. num. 30. Duen. reg. 387. Tiraquel. de retract. lignag. glos. 1. §. 15. num. 1. & seqq. Scapuc. de Salujan. lib. 3. quaest. 9. num. 4.* amplamente *Card. Tosch. litt. F. concl. 501. & 484. per tot.* doue anco tratta ciò che venga sotto nome di frutti, di che vedi pienamente *Grizzarel.* con gl' Addenti *decis. 34. per tot.*

E quando da' frutti non si deuano detrarre le spese vedi magistralmente il *Capyc decis. 20. num. 1. & seqq. ad 17.* seguitato dal *Tosch. d. concl. 484. num. 40. &c. & d. concl. 501. per tot.*

3 Frutti in dubbio s'intendono essere stati percetti da chi possiede, & in caso di restituzione lui è tenuto mentre non proui, che siano stati percetti da altri, intendendo non di semplice possessione instrumentale, ma della vera, e reale. *Gratian. discep. 615. num. 69. Caualer. decis. 138. & Rot. coram Ghislerio in Auximana Census 10. Martij 1636. num. 17.*

4 Frutti occorrendo stimarsi si valutano secondo il tempo della raccolta di ciascun'anno, e del luogo doue si raccolgono, e tal stima non può crescersi, ne diminuirsi, vedi il *Gratian. discep. 706. num. 62. &c.* e l' Addizione al *Magon. decis. Luc. 33. in fine &c.*

5 Frutti s'aspettano al Padrone del fondo ancorche da altri a nome proprio seminato, e coltiuato per la ragione che apporta il *Gratian. discep. 614. num. 4. & 750. num. 27. & 28. Card. Tosch. litt. F. concl. 486. num. 13. & seqq.*

6 Frutti come regolarmente non s' intendino durare più di tre anni, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 210. num. 30. Card. Tosch. litt. F. concl. 492.*

E come concorrendo la buona fede si prescriuano per lo spazio di tre anni, e così il possessore dopo tre anni non sia tenuto a restituirli, vedi *Gratian. discep. 422. num. 12. &c. & discep. 688. num. 6. &c. Thesaur. decis. 29. in fine.*

7 Frutti regolarmente non si restituiscono se non dal di della mossa lite, eccetto che in alcuni casi, di che vedi la *Rot. Roman. in Mediolanen. Pensionis 19. Ianuarij 1635. per tot. coram Merlino. Buratt. decis. 184. per tot. part. 1. Scapuc. de Saluian. lib. 3. quaest. 8. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 503. per tot. Gratian. discep. 422. per tot. & 581. num. 14. &c. Ger. Spin. cons. 57. & 58.* doue ingegnosamente dimostra che li frutti industriali per lo più non si deuino anco dal di della contestata lite, siccome ne anco nell'azioni ipotecarie, come pienamente dimostra. *Marcian. disput. Forens. cap. 58. per tot.*

8 Frutti pendenti s'aspettano al compratore del fondo benche di essi non sia fatta alcuna menzione, eccettuata la parte colonica; che s' intende riseruata al colono, se però il venditore non auesse lauorato a sue mani, perche in questo caso s'aspetterebbe la raccolta tutta al compratore, mentre il venditore non se la riseruasse, & altro vedi per il *Thesaur. decis. 55. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 495. per tot. Peregr. de fideicom. art. 49. num. 92. & de iur. fisc. lib. 6. tit. 4. num. 31. &c.*

Intendendo ancora mentre che già il venditore non auesse messo mano al raccolto, e in ogni caso questo si deue conoscere dalla quantità del prezzo, come insegna il medesimo *Thesaur. d. decis. 55. num. 6.* e *Sord. decis. 294.*

E a chi s'aspettino li frutti quando la vendita fosse condizionale, vedasi l' Altogrado *cons. 13. n. 10. & seqq. per tot. lib. 1.* e ottimamente *Ger. Spin. cons. 32. per tot.* doue parla delle vendite fatte all' incanto, e proua douersi li frutti al compratore dal di dell'offerta &c. E come se li frutti consistessero

fero in denari, o che il compratore fosse tenuto stare alla locazione, o affitto del venditore. *Peregrin. de iur. fis. lib. 6. tit. 4. num. 34. &c.*

9 Frutti pendenti al tempo del ritratto, o della morte dell'Emfiteuota, o feudatario, e in simil casi come si diuidano pro rata temporis fra il venditore, e compratore, e fra gl'eredi del morto, e Padron diretto, vedi il *Tiraquel. de retract. conuent. §. 5. gloss. 4. num. 9. Thesaur. decis. 56. Ludouis. decis. 347. num. 6. Gratian. discep. 471. per totum, & 810. per tot. Franch. decis. 572. Cost. de port. rat. quaest. 87. & 114. per tot. Caualcan. de vsufr. num. 345. nelle mie resol. cap. 13. per tot. & Gratian. decis. 176. per tot.*

10 Frutti de' benefizi, come, e quando s'aspettino agl'eredi del Rettore morto, o pure al successore nel beneficio, vedi il *Duran. decis. 304. per tot. & decis. 448. num. 22. Magon. decis. flor. 70. num. 22. Thesaur. decis. 143. per tot. & Card. Tosch. litt. F. concl. 515. con più seqq.*

11 E quando s'aspettano agl'eredi del morto, o alla Camera, se siano tenuti lasciare le semēti per l'anno futuro, siccome quando s'appartengono al successore se sia tenuto restituire dette sementi dell'anno passato, vedi il *Michaloro de fratr. part. 2. cap. 35. num. 7. & seqq.*

12 Frutti sono di tre sorti cioè naturali, industriali, e ciuili, & a che serua tal distinzione, vedasi *l'Oinot. in §. si quis num. 3. &c. Inst. de rer. diuis. Menoch. de Arbitr. cas. 210. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 485. per tot. Gizzarel.* con gl'Addenti *decis. 34. nu. 41. & seqq. & num. 90. & seqq. & Altogrado cons. 20. per tot. lib. 1.* E della differenza tra frutti naturali, e frutti industriali quanto alla restituzione, vedi *Ger. Spin. cons. 57. & 58. per tot.*

§. FVGA.

1 Fuga del delinquente regolarmente non proua il delitto, ma seguendo auanti la querela, o inquisizione fa indizio a tortura, e dopo nò, come si possa purgare, & altro, vedi per il *Duen. reg. 389.* con altre quattro regole *seq.* doue amplamente si dichiara che proua, o indizio faccia la fuga, e per il *Brun. de Indic. & tort. part. 1. quaest. 3. num. 7. & seqq. Clar. §. fin. quaest. 21. Minsing. obser. 98. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 529. 530. & 531. per tot. Menoch. lib. 1. quaest. 89. num. 36. & seqq. Socin. reg. 206. & 207. & Diaz. reg. 303. per tot. Bonifac. de furt. §. 2. num. 117. fol. 88.* & amplamente *Farinac. de Indic. & tort. quaest. 48. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco.*

2 E come chi fugge auanti la cattura da famigli per non essere preso, non possa essere offeso, mentre per altro non fosse tale, che da tutti potesse essere offeso come bandito, o se li famigli non auessero ordine di pigliarlo viuo, o morto, vedi *Cabal. cas. 132. per tot.* E se detta fuga nell'atto di cattura faccia indizio a tortura, vedi *Farinac. & Vulpin. loc. cit.* doue che nò regolarmente secondo la più comune opinione.

3 Fuga, e ritiratezza (non seguendo la cattura) si deue far constare in processo con far riferire dagl'essecutori le diligenze fatte, e perche non sia riuscita la cattura, non bastando dire d'essere stati à casa del catturando, o che si sia ritirato in saluo se non dicono anco in che luogo, e come lo sappino, se de visu, o de auditu, e da chi, e se siano andati alla casa della solita abitazione in tempo che verisimilmente vi douesse, e potesse essere, come di notte nell'ore che si dourebbe essere a letto per l'ordinario, con altre diligenze opportune per mettere ben in chiaro la fuga, come osseruano, o fanno osseruare li buoni, e pratici Ministri &c. per la dottrina, che si ricaua dal *Farinac.* & altri sopracitati.

4 Fuga dalle carceri, ciò che operi, e come si punisca, vedi nel §. Carcerati numero 1. con più seq.

§. FVRTO.

1 Furti, vasti, incendi, e simili danni commessi nella Città, e distretto di Firenze come, e quando deuano essere risarciti, & emendati dalli parenti del malfattore, o dalli Comuni, vedi Incendij.

2 Furti come, e sotto quali pene si deuano riuelare alla Corte, vedi Delitti num. 1. & seqq.
E se di ragione comune si deuino riuelare, vedi *Bonifac. de furt. §. 2. num. 66. & seqq. fol. 73. & seqq.*

3 Furto quando sia lecito al creditore per sodisfarsi del suo credito, vedi Creditori num. 11. & il *Dec. in l. quaecunque num. 80. ff. de off. eius &c. Ias. in l. 1. num. 8. C. de edictam. Bonifac. de furt. §. 10. num. 42. & seqq. fol. 328. Baiard al Clar. §. Furtum nu. 86.* e fa molto a proposito *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 175. per tot. Tosch. litt. F. concl. 555. num. 21. &c.*

4 Furto irroga infamia a chi ne resta condennato. *Bart. in l. infamem. ff. de pub. iud. Tract. Papp. for. Inquis. glos. furto.* Eccetto però ne' casi, de' quali si dice a basso num. 11.

5 Furto regolarmente si presume per colpa almeno leuissima di quello, che aueua, o doueua auere custodia della cosa rubata, di che vedasi il testo nella *l. cum duobus §. damna ff. pro socio, glos. in §. praeterea doue l'Angel. Inst. quibus mod. re contrah. oblig. Menoch. lib. 5. praesump. 3. numer. 128. & seqq. & praesump. 31. & lib. 6. praesump. 61. n. 22. & seqq. Magon. decis. flor. 123. numer. 10. & seqq. & decis. Luc. 2. num. 12. Felic. de Societ. cap. 21. num. 31. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 282. per tot.* vedi nelle mie *resol. cap. 17. num. 31. &c. & cap. 37. num. 3. & per tot. Bonifac. de furt. §. 8. num. 35. & seqq. fol. 269. & num. 47. & seqq. per tot. fol. 272. &c. Card. Tosch. litt. F. concl. 560. & 561.*

6 Furto sendo commesso nell'osterie, stalle, o naui, o sia commesso dalli Padroni, o dalla lor famiglia, o seruitori, o anco da altri estranei, e passeggieri, come siano tenuti li medesimi Padroni dell'

dell'osteria, cioè gl' osti, stabulari, e nauicellai, ancorche non fosse stata a lor espresamente consegnata la roba, mentre che da principio non si siano protestati, e dichiarati di non voler esser tenuti del fatto d'altri pafseggieri, perche quanto alla lor famiglia, e serventi non li suffragarebbe qualsiuoglia protesta, e ancorche auessero consegnato la camera con chiaue, & altro, vedi pienamente, e distintamente nelle dette mie resol. cap. 37. per tot. doue anco che la quantità della roba si può prouare col giuramento del derobato &c. E di questa materia, *Peguer. decis.45.* e amplamente *Bonifac. de furt. §.8. num.9. & seqq. ad 47. fol. 264. & seqq.* doue però al num. 28. in fine, & num.30. in fine nota douer prima constare legittimamente del furto &c. vedi Osti nu. 9.

E generalmente come, e quando prouato il furto si posa la quantità, qualità, danni, spese, e interesse prouare col giuramento del derobato, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 176. part. 2. per tot.*

7 Furti domestici fatti dalla moglie, figliuoli, seruitori, o serue sendo leggieri non si puniscono, se bene quanto a quelli de' seruitori, e serue ancorche leggieri di consuetudine si puniscono, ma più mitemente, che se non fossero domesti secondo il *Cabal. resol. crim. cas. 204. per tot.* vedi *Farinac. de furt. quaest. 174. part. 2. Bonifac. de furt. §. 10. num. 176. & seqq. ad 193. fol. 364.*

E che si puniscano anco quelli che tengono di mano a' figliuoli di famiglia con venderli, o ricettarli le robe, che leuano di casa del padre, o in altro modo fu risoluto dal Magistrato degl' Otto, sotto di 20. Nouembre 1664. in filza Processi 612. nu. 33. contro Lorenzo di Ventura Magheri, quale se bene restò asoluto fu per non essere giustificato il fatto, e per auer patito lunga prigionia, di che vedi *Giurb. conf. 68.* riferito da *Didac. Mari* nell' Addizione al *Gizzarel. decis. 13. num. 13. inf. num. 32. & Farinac. con il Vulpin. in Suco de furt. quaest. 168. part. 2. Card. Tosch. litt. F. concl. 562.*

8 Anzi non mancano altri Autori graui, che tengono li furti commessi da' seruitori, e serue douersi più grauemente punire che gl'altri, e con ragione, perche in loro cade specie di tradimento, mentre che da' Padroni gl'è fidato la roba, persona, e onore, & essi se ne abusano, e li tradiscono, e però senza dubbio meritano maggior pena degl'altri, e così anco in oggi per la frequenza di tali furti si seguita questa opinione dal Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze, come si può vedere in più negozi approuati da S. A. S. *Boss. de furt. num. 25. Clar. § furtum num. 22. Bonifac. de furt. §. 10. num. 190. fol. 367. Card. Tosch. litt. F. concl. 553. num. 30. & concl. 555. num. 20.*

9 Che poi contro la moglie non si dia azzione di furto, ma solo ciuile, per vna certa comunanza, e in onor del matrimonio, mentre che non portasse via la roba del marito, e se ne fuggisse con qualche adultero, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 580. per tot. & Bonifac. loc. sup. cit. num. 204. & seqq. fol. 372. Farinac. d. quaest. 174. part. 2. num. Tosch. d. concl. 553. num. 31. & 32.*

10 Furti come si possino prouare per conietture indizi, presunzioni, e quali, vedi il *Menoch. lib. 5. praesump. 31. & lib. 6. praesump. 61. num. 22. & seq. Magon. decis. flor. 123. num. 6. &c. Cabal. resol. crim. cas. 282.* con altri da lui addotti, amplamente *Bonifac. de furt. §. 2. per tot. Farinac. & Vulpin. de furt. quaest. 176. part. 3. per tot.* doue riferiscono molti indizi, e conietture contro ladri, vedi Indizi num. 11.

11 Furto come si commetta da chi si serue della roba prestatali, ad altro vso, che per quella gl' è stata concessa, o della roba depositata, o impegnata, benche in quelli casi si deuano mitigare le pene, e si possino alle volte scusare, mentre si conoscesse non esser fatto con dolo, e che da principio si auesse auuto la roba con volontà del Padrone, e che si potesse presumere vn tacito consenso di seruirsene anco ad altri vsi, di che vedasi la *Pratt. Papp. for. Inquis. glos. Praeter, & contra &c. num. 3. Menoch. de Arbitr. cas. 298. per tot. Cabal. res. crim. cas. 136. num. 4. & seqq. Tosch. litt. F. concl. 553. per tot.* amplamente *Bonifac. de furt. §. 8. num. 1. & seqq per tot. fol. 262. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 168. part. prima per tot. & il Scanarol. de visitat. carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 3. per tot. inf. n. 35. & 44. & seqq.*

12 Furto come si posa scusare comparendo il Padrone della roba, e protestandosi essere stata cótrattata di sua volontà, mentre però vi concorra qualche qualità che persuada tal consenso, e volontà da principio, altrimenti non giouarebbe, vedi il *Papp. nel l. cit. Clar. §. furtum. Menoch. cas. 291. num. 2. Cabal. d. cas. 136. num. 14. & 15. Bonifac. de furt. §. 10. num. 10. & seqq. fol. 396. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 174. part. 4. per tot. Tosch. litt. F. concl. 555. num. 26. & seqq.*

13 Furto si commette da chi riceuesse danari da alcuno per portare ad altri se il portatore non adempie, ma li conuerte in vsi proprj, mentre che non apparisse essere persona facultosa, e che chi gl' ha dati non si curasse che fossero rimessi quei medemi denari, o altri, e mentre che poi effettiuamente ne segua la rimessa d'altri danari *Cabal. resol crim. d. cas. 136. num. 20. & 21. Card. Tosch. litt. F. concl. 553. num. 7. & concl. 555. num. 6. & seqq. Inf. num. 43.* e vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 168. part. 6. per tot.*

14 Furto propriamente non si commette da chi espilasse qualche eredità, e si vsurpasse robe di essa, ma delitto diuerso d'espilazione d' eredità, che si punisce ad arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas. 300. per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 27. per tot.* doue tratta quando si dica espilata l' eredità *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 174.*

174. *part.* 3. *per tot.* Et a che sia tenuto l'erede che negasse qualche cosa dell'eredità. *Bonifac. de furt.* §. 3. *num.* 39. *& seqq. & §.* 5. *num.* 5. *& seqq. fol.* 181.

15 Furto come si commetta da Proccuratori, o altri amministratori, che dolosamente con bugie, e contro la volontà del padrone si feruono della sua roba, e danari per vsi lor proprj, e quando si possa scusare sotto velame d'amministrazione, vedi il *Gratian discep.* 935. *per tot.* E nella parola Amministratori num.

Siccome anco risquotendo sotto falso nome di Proccuratore, nunzio, erede, creditore, o simile *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest.* 170. *per tot. Card. Tosch. litt. F. concl.* 553. *num.* 3. *& seqq.*

16 Furto come si presuma commesso da quello appresso del quale sarà trouata la roba rubata, mentre che per altro sia persona di mala fama, e massime se li fosse trouata in luogo segreto, e nascosta di modo che non solo possa essere sottoposto alla tortura, ma anco condennato, vedi il *Menoch. lib.* 5. *praesump.* 29. *per tot. & de Arbitr. cas.* 461. *num.* 10. *&c. Bonifac. de furt.* §. 2. *num.* 60. *& seqq. ad* 106. *Gizzarel. con gl'Addenti decis.* 89. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest.* 177. *per tot. Card. Tosch. litt. F. concl.* 560. *num.* 3. *& seqq.*

17 Si leuerebbe però l'indizio prouando la buona fama, e nominando l'autore vero, e reperibile, mentre che frà loro non fosse complicità *Menoch. d. praesump.* 29. *num.* 2. *& seqq. Add. all'Angel. de Malef. verb. Vestem Celestem num.* 19. *& Boer. decis.* 165. *num.* 4. *vedi Gizzarel. con gl' Addenti decis.* 89. *per tot. Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 177. *num.*

18 E sempre sarebbe tenuto quello appresso del quale si troua la roba rubata restituirla al padrone, ancorche mostrasse auerla comprada altri, e senza che li sia restituito il prezzo come insegnano li Dottori nella *l. inciuilem C. de furt. Alciat. praesump.* 29. *num.* 1. *& seqq. Natt. cons.* 436. *Ludouic. decis. Perus.* 42. *Boss. tit. de furt. num.* 49. *&* 50. *Clar. §. furtum vers. Sed hic incidenter &c. Menoch. lib.* 5. *praesump.* 29. *num.* 9. *& seqq. Cabal. resol. crim. cas.* 292. *per tot. Guaz. def.* 17. *cap.* 6. *per tot.* Vedi Comprare num. 2. e num. 11. *Gizzarel. d. decis.* 89. *num.* 7. *& seqq. nell'Add. di Iosef. Mele Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 177. *num.* 28. *& seqq.*

19 Se però veramente constasse della buona fede del compratore della cosa rubata, o che l'auesse riscossa da Ladri forastieri per fare cosa vtile, e grata al padrone, o che pure con buona fede l'auesse venduta ad altri, potrebbe non solo repetere il prezzo dal padrone che la volesse recuperare, ma anco le spese, o vero quello ritenere, & altro in tal materia, vedi per li Dottori sopraccitati, a quali può aggiungersi il *Tiraquel. tract. de poenis caus.* 51. *num.* 132. *Syluestr. im Summa Verb. Restitutio* 3. *quaest.* 7. *Castr. in l. cum seruus quaest.* 3. *prin. ff. si cert. pet. Socin. inter reg. Diuers. reg.* 534. *limit.* 3. *& Bonifac. de furt. §.* 3. *num.* 96. *& seqq. ad* 108. *fol.* 137. Vedi §. Comprare num. 2. & num. 11.

20 Furto come si commetta da chi non restituisse la roba trouata, vedi il *Bart. in l. falsus §. qui alienum ff. de furt. & il Menoch. lib.* 5. *praesump.* 30. *per tot. Farinac. de furt. quaest.* 168. *part.* 3. *per tot.*

E come da chi sottrae, e si appropria la roba persa in naufragio ruina, o incendio, e si deua punire ad arbitrio del Giudice *Farinac. d. quaest.* 168. *part.* 4. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 297. *per tot.* Quanto al primo caso, vedi *Bonifac. de furt. §.* 3. *num.* 141. *fol.* 148. e quanto al secondo il medesimo *Bonifac. §.* 8. *num.* 88. *& seqq. fol.* 281. Se dall'Inuentore si possa pretendere premio per tal restituzione, vedi *Lanfranc. Zacch. tratt. de Salario, & Mercede quaest.* 71.

21 Furto non si commette nella cosa comune vsurpata da vno de compagni, perche propriamente non si può dir mio quello che è comune in materie odiose come proua il *Barbos. de appellat. verb. signif. Appellat.* 151. *num.* 2. deue esemplifica nel colono parziario &c. vedi §. Lauoratori num. 9. *Card. Tosch. litt. F. concl.* 553. *num.* 26. *& concl.* 555. *num.* 1.

22 Ma che anco nella cosa comune si commetta il furto se vno de compagni la conuertisse in vsi proprj, o fuor dell'vso destinato, proua il *Cabal. resol. crim. cas.* 136. *num.* 2. *&c. Gratian. discep.* 948. *num.* 48. *&* 625. *num.* 23. e vedi *Card. Tosch. loc. cit.*

23 Crederei però che in questi casi stante la diuersità dell'oppinioni, e le ragioni hincinde si douesse molto mitigare la pena mentre non constasse che ciò fosse fatto con dolo, & animo d'interuertere, & vsurpare il ius del compagno, il che non si presume, e vedasi il testo in *l. merito ff. pro socio Duen. reg.* 194. in principio &c. *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 50. *&* 51. *fol.* 330. *Farinac. & Vulpin. de furt. quaest.* 175. *num.* 4.

24 Furto di più cose rubate nel medesimo tempo si dice vno solo, e non più furti, perche la diuersità de tempi è quella che multiplica, e induce la pluralità de furti. *Pratt. Papp. for. Inquis. glos. Florenos centum &c.* E ciò che importi la pluralità de furti, & altro in questa materia. Vedi nella parola Ladri num. . *Bonifac. de furt. §.* 12. *nu.* 36. con più antecedenti, e susseguenti fol. 424. *& il Farinac. con il Vulpin. in Suco de furt. quaest.* 167. *part.* 4. *per tot. Inf. num.* 47.

25 Furto acciò si dica giustificato è necessario secondo l'opinione di molti che dal derobato, o dal Fisco si proui la preesistenza della cosa rubata nel luogo, e tempo del commesso furto, e come questo si proui, vedi il *Magon. decis. Flor.* 123. *num.* 8. *& seqq. & il Baiardo al Clar. §. furtum num.* 76. *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest.* 176. *part.* 1. *per tot.* Vedi Corpo di delitto num. 10. & num. 20.

26 In pratica però questo non si osserua, ma basta che attesa

attesa la qualità della persona derobata si renda verisimile che potesse auere quella quantità di denari, o altro che asserisce esserli stata rubata, benche altrimenti non resti giustificata tal preesistenza, e così infinite volte è stato osseruato, e si osserua continuamente nel Tribunale de SS. Otto di Balia della Città di Firenze di procedere ne furti senza tal prouanza &c. & è anco di ragione, secondo il *Baiardo loc. cit. e vedi Bonifac. de furt. §. 2. num. 1. & seqq. per tot. fol. 35. &c.*

27 Furto commesso per mera, e precisa necessità di cose commestibili, o altro in poca quantità, e solo per liberarsi da quella precisa necessità di non morir di fame non è punibile di pena alcuna, anzi quel tale diuenendo poi a miglior fortuna non è anco tenuto alla restituzione ne in foro iudiciale, ne in conscienza. *Summa Syluestrina §. furtum quæst. 5. Boss. de furt. num. 52. Clar. §. furtum vers. Quandoque &c. Cabal. de om. gen. homicid. num. 143. vedi P. Stefan. de Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib. 1. cap. 14. num. 21. & seqq. Bonifac. de furt. §. 10. num. 28. fol. 321.* doue però quanto alla restituzione tiene in contrario, e vedi *Card. Tosch. litt. F. concl. 555. num. 37. & 38.*

28 Furti di bestiami come si puniscano. Vedi §. Abigeato.

29 Furti di robe, o auere d'alcuna Villa, Castello, e luogo del Comune di Firenze come si puniscano ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de fatti, e persone vedi *Stat. Florent. lib. 3. Rub. 160.* Vedi Rettori num. 73.

30 Furti erano permessi appresso li Lacedemonj, & altre nazioni ancora purche si facessero di nascosto, e li ladri non fossero presi in flagranti come riferisce *Bonifac. de furt. §. furtum num. 27. & §. 12. num. 7. fol. 412.* e benche egli non ne adduca la ragione, io mi ricordo auerla letta altroue, che ciò faceuano per rendere gl' vomini più scaltri, solleciti, e diligenti in tenere conto del proprio, e gl' altri in procacciarsene.

E di più sorte di furti, baratterie, inganni, trufferie, e simili atti dolosi, vedi per *Bonifac. d. §. furtum per tot. Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 3. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 563. per tot.*

31 Furti attentati, e non consumati consistendo nel sol pensiero, e deliberazione, o vero anco in qualche atto estrinseco remoto, e non lesiuo d'alcuno, come adocchiare il luogo, comprare funi, scale, e cose simili per tal'effetto, che poi non segua per mero pentimento non si puniscono in foro temporale, ma non seguendo per altri impedimenti contro la deliberata volontà congiunta con detti atti estrinseci, benche remoti come per timore di non essere scoperto, o altro ostacolo, si puniscono di pena arbitraria secondo la qualità degl'attentati; Se poi gl' atti saranno più prossimi al furto, come adunare genti, mettere scale, rompere, benche non segua, o per pentimento, o per altro ostacolo, sendo tali atti per se stessi punibili, si puniscono più grauemente ad arbitrio del Giudice secondo la qualità degl' atti, o dello sforzo. *Bonifac. de furt. §. 3. num. 49. &c. fol. 123.* Vedi Delitti num. 23. & seqq.

32 Furti commessi con aiuto, consiglio, o assistenza d'altri, se l'aiuto sarà remoto, & ignorantemente dato non si puniscono negl' ausiliatori, ma se scientemente trattandosi d'aiuto remoto tanto auanti, che doppo, o nell' istesso fatto, e senza del quale sarebbe ad ogni modo seguito il furto, si puniscono gl' ausiliatori di pena arbitraria graue secondo la qualità della lor colpa, & aiuto; E trattandosi d'aiuto prossimo, e senza del quale non sarebbe seguito il male, si puniscono nella medesima pena, che li principali, de quali però prima deue constare, e se si condenneranno in contumacia, o per indizi, non si possono gl' ausiliatori fautori, o consulenti condennare nella medesima pena, ma in altra più mite, vedi *Bonifac. de furt. §. 3. num. 63. &c. ad 75. fol. 127.* vedi §. Delitti num. 28. & il *Farinac. de furt. quæst. 168. part. 2. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco fol. 357.*

33 Furti, e ladri come non si possino ricettare. Vedi Ladri num.

34 Furti si possono dal Giudice far ricercare in casa di persone sospette, e indiciate, auuto però sempre riguardo alla qualità delle persone tanto querelanti, che imputate, & altro come proua, *Bonifac. de furt. §. 3. num. 85. &c. fol. 133. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst. 165. verso il fine.*

35 Furto si commette da chi recusa restituire il pegno doppo essere pagato, ancorche fosse passato il tempo di redimerlo, e così ogni volta che senza giusta causa si ritiene la roba d'altri contro la lor volontà. *Bonifac. de furt. §. 4. num. 47. fol. 167.*

36 Furto pessimo, e falsità si commette da chi si serue di false, o ingiuste misure, o pesi, e da chi vende l'annona più del giusto, e stabilito prezzo, o quella tien celata, e nascosta per farla rincarare, da punirsi ad arbitrio del Giudice. *Bonifac. de furt. §. 4. num. 51. &c. fol. 169.* Vedi Misure num.

37 Furto di cose sacre, o da luogo sacro quanto sia graue delitto, e come si punisca, vedi §. Sacrilegio per tot. *Farinac. & Vulpin. de furt. quæst. 172. per tot.*

38 Furto come si commetta da chi spoglia cadaueri, o in altro modo viola sepolcri, epitaffi, & altro vedi per *Bonifac. de furt. §. 5. num. 28. &c. fol. 185.*

39 Furti commessi alla campagna nelle biade, frutti, arbori, bestie, o animali tanto domestici, che fieri per le caccie, negl' vomini, o donne come si puniscano, & altro vedi *Bonifac. de furt. §. 6. per tot. fol. 211.*

40 Furto come si commetta da Coloni, Linellarj, pensionarj, e simili, che interuertissero, impedissero, denegassero, o recusassero la recognizione, o possesso al vero padrone con appropriarsi li frutti, o ricusare di rilasciare la cosa condotta, o non voler pagare li soliti censi, grauezze, liuelli, o decime,

o decime, che farebbe vn spogliare il creditore, e padrone del suo possesso, o quasi possesso d'esigere, vedi *Bonifac. de furt.* §. 9. *num.* 1. *& seqq. fol.* 287. e §. Lauoratori num:

41 Furto è impunibile in alcuni casi, come se fosse fatto per souuenire a qualche sua precisa necessità come si dice sopra num. 27. o per deuozione di cose sacre esistenti appresso infedeli, o quando fosse per risultarne qualche insigne vtilità pubblica, o per fuggire qualche maggior delitto, o per riscuotere come nella parola Creditori num. 11. o per repetere il pagato indebitamente ne casi che di ragione non si da la repetizione, o si trattasse di cosa comune, vedi sopra num. 21. &c. o di cosa che non fosse in dominio d'alcuno, o di riauere il suo da chi si sia, o in guerra giusta, o contro corsari, o banditi in alcuni casi, o contro ricettatori di giuochi, e biscaccie nel tempo che giuocano, o per burla, o in cose auute per derelitte da padroni, o in cose minime, ancorche reiterato, senza animo però di reiterarlo, o in riguardo dell'età (almeno per diminuire la pena), o del furore, pazzia, amore, briachezza, sonnolenza, familiarità (eccettuati li seruitori, che più grauemente si denono punire), comandamento di superiore, al quale non si possa resistere, e per più altre cause che escludino l'animo di rubare per guadagnare, e locupletarsi con danno d'altri, di che vedi amplamente *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 28. *& seqq. ad* 283. *Farinac. & Vulpin. de furt. quaest.* 174. *per tot. Card. Tosch. litt. F. concl.* 555. *& seqq.* Benche in dubbio si presuma tal' animo in chi contratta, & vsurpa la roba d'altri contro la volontà del padrone per essere il furto di sua natura malo, e proibito come attesta il medesimo *Bonifac. d.* §. 10. *num.* 23. *&* §. 12. *per tot.* Quando sia lecito rubare a banditi, e spogliarli, vedi *Farinac. de var. & diuers. quaest. quaest.* 103. *num.* 10. *& seqq.* E quando alli ricettatori di giuoco, e biscaccie, vedi il medesimo *Farinac. de var. crim. quaest.* 109. *num.* 141. *& seqq.*

42 Furto, cioè le cose furtiue, & occupate se si possino, e come prescriuere, e che l'istesso delitto di furto si prescriua, e renda impunibile per trascorso di 20. anni di ragione comune, intendendo quanto alla criminalità, perche quanto all'azzione ciuile per conseguire la roba rubata, o suo valore dura 30. anni conforme all'altre azzioni ciuili, & il medesimo si dice quanto alla prescrizione indotta dallo statuto, o legge muncipale che non pregiudica all'azzione ciuile per la restituzione del rubato fin a detto spazio di 30. anni, di che vedi *Bonifac. de furt.* §. 12. *num.* 76. *& seqq. ad* 83. *fol.* 435. *con la glos. magistrale nella l. querele C. ad l. Cornel. de fals.* & altri da lui addotti &c. Vedi §. Malefic) per tot.

Negl' altri delitti però se la prescrizzione statutaria proceda anco quanto all'interesse, & azzione ciuile, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de inquisit. quaest.* 10. *num.* 24. *& seqq.*

43 Furto si commette, e si punisce criminalmente, quando li Cassieri de banchi, o altri negozi, e simili Ministri si seruono da nascosto, e senza saputa de' Padroni de' danari commessi alla lor custodia, e amministrazione, e poi al tempo della reuisione de' conti non anno il modo di restituirli, non ostante che il volgo tenga nelle cose fidate non commettersi furto, perche questo è errore populare, mentre che dalla qualità delle persone, e cautele vsate, non si potesse arguire l'animo del Padrone di transferire il dominio de' danari in tali Ministri, e che totalmente stassero a lor pericolo come con più simili, & autorità prona *Cabal. resol. crim. cas.* 136. *per tot.* vedi sopra n. 11. & 13. vedi Amministratori num. 2. & seq.

44 Furto se bene come si è detto si commette in molti casi con ritenere scientemente, o seruirsi diuersamente della roba d'altri contro la volontà de' Padroni benche auuta da principio di lor consenso, nondimeno è d'auuertire che quando vien coperto da velame di contratto, e così quando la cosa hà origine da contratto, non si può, ne deue trattare per via criminale, perche si considera il principio della recezione, che se è lecito, onesto, e di volontà del Padrone non da luogo all'azzione criminale *l. tres fratres ff. de pact. Cabal. cas.* 136. *num.* 19. *Cassan. in Consuet. Burg. rub.* 1. §. 5. *num.* 13. *Farinac. de furt. quaest.* 169. *num.* 11. *vers. Limita* 2. *&c.* Essendo regola vniuersale, che quando il dolo si può purgare per mezzo di azzione dependente dal medesimo contratto, o conuenzione non s'ammette l'azzione criminale. *Gratian. discep.* 625. *num.* 20. *&* 21. *Benedet. Carpzou. nella sua Pract. crim. part.* 2. *quaest.* 85. *n.* 68. e così hà più volte notato l'Eccellentissimo Signor Giulio Parasacchi Auditore delle Bande del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e particolarmente in vn processo di Fiorenzuola contro Luca d'Antonio Righini querelato di furto per auer venduto senza consenso del soccio certi vitelli nati da vacche che teneua in soccida, con dichiarare non essere stato luogo alla criminalità ma douersi le parti rimettere al giudizio ciuile, come anco in termine di soccida afferma *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 51. *fol.* 330. E detto parere fu approuato dal Magistrato degl' Otto sotto di 15. Marzo 1662. ab Incarnazione, e per rescritto di S. A. S. delli 29. Marzo 1663. come appare in filza de' negozi del detto Magistrato di dett'anno sotto num. 1189. vedi Vendere num. 40.

45 Questo però io credo si deua intendere mentre non consti del dolo, che stante il velame di contratto non si presume, e quanto alla pena ordinaria del furto; perche prouandosi il dolo, non ostante il velame del contratto, ritenendosi, o contrettandosi la roba d'altri senza giusta causa, (benche auuta da principio con buona fede, e di volontà del Padrone anco per via di contratto) e così con animo di guadagnare, e vsurpare quello d'altri, sarebbe luogo alla criminalità, e

a qualche pena arbitraria più mite secondo la qualità de' casi, e delle persone come hò detto di sopra num. 11. 22. & 23. e così anco sentono il *Cabal. Bonifac. Benedetto Carpzou.* ne' luoghi sopracitati, & il *Scanarol. nel tratt. de visitat. carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 3. num. 7. & seqq. a 33.* doue amplamente tratta di questi furti impropri volgarmente detti truffe, o trufferie.

46 E che simili furti di Depositari, Comodatari, & altri che si seruono della roba altrui ad altro vso fuor del destinato, auuta a principio per via di contratto, e di consenso del Padrone non irroghino infamia, ne si puniscano criminalmente cessante il dolo. *Card. Tosch. litt. D. concl. 178. per tot.* doue generalmente, che quando il delitto hà origine dà contratto, e si può purgare ciuilmente non è punibile, & *lit. F. concl. 553. num. 22. & 23.* seguitato dal *Farinac. de furt. quaest. 169. part. 1. limit. 2. num. 11. Cabal. cas. 136. num. 18. & 19.*

47 Di modo che detti furti come impropri anco secondo il comune vso di parlare, e intendere non si denono computare nel numero di tre, o più furti ad effetto che entri la pena della forca solita imporsi per tre furti, douendosi intendere de' furti propri, graui, e qualificati, come proua il *Card. Tosch. litt. F. concl. 564. num. 35.* E che detti tre furti all' effetto predetto deuino esser distinti di luogo, e tempo, & altro, vedi il *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 167. part. 4. per tot.*

48 Furto come, e quando se ne deua far la restituzione in foro iudiciale, vedi nel §. Ladri n. §. Contumacia n. a sopra n. 18. &c.

E come in foro di coscienza, vedi pienamente il *P. Stephan. de Neapol.* con più altri da lui citati nel *trat. de praecip. iur. & iust. part. lib. 1. cap. 14. per tot.*

49 Che la restituzione del tolto non leui la pena, ne per l'assoluzione dalla pena, s'intenda il ladro libero dalla restituzione, & altro, vedi *Didac. de Mass nell' Addizione a l Giurzarel. decis. 13. num. 19. & seqq.*

50 Del resto di questa materia, vedi nel §. Ladri per tot. e §. Indizi num. 11.

G

§. GABELLA.

1 GAbella doppia si deue, quando vno negasse d'auer fatto il contratto, o altro atto gabellabile, e poi fosse conuinto. Legge sopra Notai per la Gabella de' Contratti 23. Aprile 1566. §. E se alcuno &c.

Vedi Contratti, Scritte, e Notai.

2 Gabella de' Contratti, o vltime volontà gabellabili si deue pagare al più lungo auanti la sentenza, tocco, o altra esecuzione, sotto pena della nullità di tutti gl' atti. Legge suddetta §. Ancora.

Qual nullità si può allegare anco da quello che era tenuto pagarla. *Rot. flor.* sotto di 20. Maggio 1597. *lib. Mott. 80.* e vedi *Card. Tosch. litt. G. concl. 11. per tot.* vedi Scritte n. inf. n. 35. & 72.

3 Gabella non si paga per le scritte priuate, o soscrizioni fatte fra' mercanti, o artefici di vero, e non finte mercanzie, o delle compagnie d'alcun traffico, o arte, o di lettere di cambi, ne anco per le partite di libri priuati, doue non sia soscrizione del debitore, o d'altro in suo nome, e nascendo dubbio se siano per vere, o finte mercanzie se ne deue stare alla dichiarazione degl' Vfiziali di Monte, Prouueditori della Gabella. Legge suddetta §. Dichiarando &c.

4 Gabella si deue pagare dagl' esenti, o forestieri, che volessero vsare, produrre, allegare in luogo non esente alcun instrumento, contratto, scritta, soscrizione, o atto gabellabile se fosse tra persone sottoposte, sotto li medesimi pregiudizi, nullità, e pene, ancorche fra loro non fossero atti gabellabili, mentre non venissero eccettuati per grado di consanguinità secondo gl' ordini della Gabella. Legge predetta §. E similmente &c. inf. num. 38.

5 Gabella essendo dubbio in che somma si deua per non ritardare l' esecuzione si deue pagare la somma certa, e depositare il resto per metterlo ad entrata, o restituirlo, secondo che sarà dichiarato. Legge predetta §. E perche &c. inf. num. 80.

6 Gabella frodandosi alle Porte di Firenze, e Pisa da mulattieri, cocchieri, e simili in che pene incorrino, vedi frodi num. e la Riforma delli 28. Marzo 1580.

E degl' obblighi de' Ministri delle Dogane di Pisa, e Liuorno, vedi le Prouuisioni sopra ciascuna di dette Dogane delli 29. Maggio 1604. E circa la Dogana di Pisa altre Dichiarazioni sotto di 10. Luglio 1556.

7 Gabella de' contratti, se li deuono notificare li contratti di commissione a vita, e censi vitalizi fatti per via di scritte priuate, o in altro modo, che per instrumenti pubblici, sotto pena di nullità, vedi Contratti num.

8 Gabella si può pattuire fra contraenti a chi s'aspetti pagarla, e non vi essendo patto si deue pagare la metà per vno, salua però sempre la facoltà alla medesima Gabella di poter riscuotere tutta la somma da qualunque de' contraenti, perche ambedua li sono obbligati secondo li suoi ordini, e leggi. Prouuisione delli 4. Agosto 1617. vers. Notificando &c. *Card. Tosch. litt. G. concl. 6. num. 11.*

E di ragione comune da chi de' contraenti si deua pagare la gabella, vedi il *Cepol. in l. debet autem num. 3. ff. de edilit. adict. Cenc. de Cens. quaest. 45. num. 6. Gratian. discep. 343. num. 25. & discep.*

549.

549. *in fine & num.* 32. *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 70. *num.* 6. *Gutierez. de Gabell. quæst.* 46. *per tot. & quæst.* 127. *Tosch. loc. cit. per tot.*

9 Gabella non si deue pagare per li contratti, o altri atti nulli, e pagata si può repetere, mentre però chi pretenderà tal nullità la faccia dichiarare dalli Ministri della gabella, perche dichiarata da altri non suffraga all' effetto predetto, anzi non essendo pagata si deue pagare. Decreto delli 18. Settembre 1582.

10 Come anco di ragione comune non si deua la Gabella per gl'atti, o contratti nulli. *Gratian. discep.* 746. *num.* 9. *& c. P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib.* 1. *cap.* 15. *num.* 15. *Barbos. de appellat. verb. Signif. appellat.* 59. *num.* 1. *Vant. de nullit. tit. Quotiès, & intra quod tempus de nullit. ag. poss. num.* 68. *fol.* 75. doue intende ciò esser vero solamente quanto agl'atti nulli ipso iure, e non se fossero nulli in fauor d'vna parte solamente, perche allora chi hà dato causa alla nullità può esser conuenuto per la Gabella, come per il medesimo *Vant. loc. cit. num.* 58. e vedi *Gutierez. de Gabell. quæst.* 9. *per tot.*

11 Gabella de' contratti chi risquoterà deue auere soldi sette per posta da lire 1. fino a lire 5. da lire 5. fino a lire 10. soldi dieci per posta, da lire 10. fino a lire 70. soldi vno per lira, e da lire 70. in ogni somma denari dieci per lira, e non si può pigliar d'auuantaggio, sotto pena di lire 50. per ciascuno, e ciascuna volta da essere sottoposti a' Conseruadori di Legge. Ordinazioni delli 9. Febbraio 1551. vers. Che di quel tanto &c.

12 Gabella come, e quando si debba pagare per le tenute de' beni in pagamento, vedi la Deliberazione delli 26. Maggio 1548. E nella parola Tenutari num. 1.

E che per le dazioni in solnto per qualsiuoglia credito si deua pagare la Gabella al Comune di Firenze a ragione di sei per cento della stima infra vn mese nel contado, o distretto, e giorni 15. nella Città sotto pena di nullità, vedi lo *Stat. Fiorent. lib.* 4. *Rub.* 23. & 28. con la Riforma delli 23. Maggio 1503.

13 Gabella non si deue per la retrodazione fatta in virtù del riseruo del Dominio al venditore. *Surd. decis.* 305. *Card. Tosch. litt. G. concl.* 5. *num.* 15. & *seqq.*

Si come ne anco per la retrouendita fatta in virtù di patto conuenuto da principio nel medesimo contratto della vendita. *Surd decis.* 321. *Gratian. discep.* 180. *num.* 9. & *num.* 14. *Gutierez. de Gabell. quæst.* 10. *num.* 22. & *seqq. per tot.* doue generalmente anco tratta quando per la resessione de' contratti si deua, o no la Gabella, & il *P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib.* 2. *cap.* 43. *num.* 4.

14 Gabella di ragione si deue pagare solamente per quelle robe che si portano per negoziazione, e mercanzia, e non per quelle che si portano per vso proprio, o della famiglia, di che se ne deue stare al giuramento di chi le porta. *Tratt. Papp. for. solut. pedag. glos.* 1. *Guid. Pap. decis.* 4. *per tot.* doue anco tratta se le robe che si portano per fabbricare si possino dire per vso proprio ad effetto di non pagare la gabella &c.

15 Gabella giustamente imposta da chi ne hà autorità non si può fraudare senza peccato, e obbligo di restituzione oltre all'altre pene, mentre non fosse eccessiua, o nouamente imposta, o accresciuta senza legittime cause *l.* 1. & 2. *C. nou. vectig. impon. non posse Card. Tosch. litt. G. concl.* 19. *Rol. cons.* 79. *num.* 96. *lib.* 3. *Socin. reg.* 208. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 397. *per tot.* vedi amplamente prò, e contra *Gutierez. tract. de Gabell. quæst.* 3. *per tot.* & il *P. Stef. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib.* 1. *cap.* 15. *num.* 19. & 20. *fol. a me* 15. doue riferisce due opinioni contrarie ambe probabili inf. num. 51. E se obblighi li Forastieri, vedi Forastieri num. 15.

16 Gabella non si paga da Scolari, e Vfiziali per le cose che portano per lor' vsi, ne vale la consuetudine che fosse in contrario. *Rol. cons.* 34. *nu.* 16. *lib.* 3. & *Becc. cons.* 96. *lib.* 1. *inf. num.* 75. & *c.*

17 Gabella non si deue quando la naue insieme con le mercanzie si fosse sommersa, o andata a male. *Tratt. Papp. for. solut. pedag. glos. Ceciderint num.* 7.

18 Gabella si deue all' entrare solamente, e non all' vscire, e così vna sol gabella per la medesima cosa nella medesima Città, o luogo, se pure non ci fosse consuetudine in contrario. *Tratt. Papp. loc. sup. cit. glos. Intrasset & c.*

19 E quando non si paga per priuilegio da chi và a qualche fiera, o mercato come in molti luoghi si osserua, non si deue anco pagare al ritorno, perche chi è sicuro nell' andare, deue anco essere nel ritornare. *Menoch. de Arbitr. cas.* 336. *num.* 12.

20 Gabella sendo fraudata sopra caualli, muli, o naui altrui se la mercanzia caderà in frodo, non ci cadono li caualli, muli, o naui suddette, se pure il Padrone non gl' auesse scientemente prestati a tal' vso proibito. *Bart. in l. cotem ferro §. Dominus ff. de pub. Tratt. Papp. d. glos. Ceciderint num.* 6. *Thesaur. quæst. forens. cap.* 52. *numer.* 2. *lib.* 1.

21 Questo può procedere di ragione comune, e secondo vna opinione, di modo che se ne douria anco stare a detto giurato del Padrone, come attesta l'*Alberic. de Rosate lib.* 2. *Stat. quæst.* 1.

Ma di consuetudine generale si tiene l' opinione contraria, secondo la quale cade ogni cosa in frodo, e il Padrone hà solamente regresso contro quelli a chi auesse imprestato li caualli, muli, o naui. *Bonifac. de Vitell. tit. de dam. dat. num.* 70. *Cacheran. decis.* 71. *num.* 8. & *Cabal. res. crim. cas.* 129. *num.* 8. doue vedi, perche data veramente l'ignoranza pare non differita dalla prima opinione, seguitata anco dal *Baiardo al Clar. quæst.* 82. *stat.* 7. *numer.* 91. *in fine* quale credo esser più

Bb 2 giusta,

giusta, & equa, massime quando il regresso fosse inutile contro li fraudatori, non douendo alcuno per fatto iniquo d'altri, senza sua scienza, o colpa esser punito, o patire danno come seguirebbe in detto caso, e così pare anco in sostanza tenga il *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 173. part. 1. verso il fine*, visti dopo questi scritti, & il *Card. Tosch. litt. G. concl. 14. num. 3.*

22 Gabella frandata in parte, come se vno portasse con le robe descritte nella bulletta altre robe non descritte, in riguardo dell'abuso si perde il tutto. *Castr. in l. cum proponamus C. de naut. fenor. Bart. in l. cotem ferro §. Dominus ff. de public. Prass. Papp. il glos. Ceciderint num. 10. inf. num. 24.*

23 Gabella frandata da mulattieri, nauicellai, o seruitori che portassero roba d'altri, non possono di ragione pregiudicare alli Padroni con farli cadere in frodo le lor mercanzie, ma li Gabellieri possono da tali portatori pretendere la stima delle robe, se bene di general consuetudine s'osserua il contrario cadendo tutta la roba benche d'altri in frodo, saluo al più alli Padroni di poter repetere li danni quando non fossero stati consapeuoli del frodo. *Thesaur. quaest. forens. cap. 52. per tot. Card. Tosch. litt. G. concl. 14. per totum*, vedi sopra num. 21. in fine, seguitando la distinzione iui portata, e verissima di ragione &c.

24 Gabella fraudata se con la roba gabellabile ci fossero altre robe non sottoposte alla gabella queste non cadono nel frodo. *Bart. & Salic. in l. cum proponas C. de Naut. fener.* con altri addotti dal *Magon. decis. flor. 36. num. 7.* vedi *Farinac. & Vulpin. de furt. quaest. 173. num. 5.* doue si riferiscono due contrarie opinioni, sopra num. 22.

25 Gabella non si dourebbe quando per impeto del mare, o de' nimici vno fosse necessitato sbarcare in qualche luogo fuor del suo destinato viaggio *l. fin. §. si propter ff. de public. Alex. cons. 864. Prett. Papp. d. glos. Ceciderint. num. 7. Gabal. resol. crim. cas. 287. num. 19. Card. Tosch. litt. G. concl. 3. num.*

26 Gabella solita pagarsi per le vendite di beni immobili si deue anco per le vendite de censi che si reputano per cose immobili. *Surd. decis. 204. Cenc. de Cens. quaest. 30. num. 19. & quaest. 45. num. 6. Gutierez. qu. 54. de Gabell.*

E che se la legge, o statuto parlasse semplicemente di vendite, o di prezzo non si deua estendere ad altri contratti, mentre non vi fosse fraude, vedi *Gutierez. de Gabell. quaest. 21. per tot.*

27 Gabella se si deua pagare nel luogo del contratto, o pure del destinato pagamento vedasi il *Gratian. discep. 11. per tot. inf. num. 62.*

Che si deua attendere il luogo del contratto, vedi *Bardellon. cons. 185. num. 14. & c. lib. 2.*

28 Gabella quando non si deue pagare per conuenzione fatta con li Gabellieri, o per altro rispetto, non è anco necessario farli motto, ne mostrarli le robe che si portano, se pure l'esenzione, o patto non fosse solo per certa qualità di robe. *Gratian. discep. 17. num. 6. & per totum, inf. num. 69.*

Anzi che si deuino denunziare anco le robe non sottoposte alla Gabella, vedi il medesimo *Gratian. decis. 148. num. 21. & c.*

E se sia necessario che il Gabelliere, domandi la gabella, o pure se li deua offerire, & altro, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 173. nu.*

29 Gabella quando si vende vna casa, o altri beni con accollarsi censi, o altri debiti che siano sopra di essi, si deue solamente in riguardo del prezzo sborsato, o da sborsarsi, e non per la rata de' debiti accollati, perche questi non si dicono venduti; ma transferiti nel compratore, & il simile si può dire d'altri pesi che fossero sopra la cosa cōprata che si deuono detrarre, come proua il *Gratian. discep. 258. num. 43. & c.* vedi la distinzione che fa il *Bardellon. cons. 103. num. 12. & seqq. lib. 2. inf. num. 74. Gutierez. de Gabell. quaest. 54. num. 23. & c.*

Se questo però s'osserui dalla Gabella de' Cōtratti di Firenze ne dubito, e mi rimetto a quello che si pratica, perche le leggi Fiorentine della Gabella nō si restringono solamente alle vendite, ma anco ad altri contratti &c. vedi però *Gutierez. d. qu. 54. num. 23. & seqq.*

30 Gabella si deue restituire al compratore di caualli, o simili animali, quando ottenesse nell'azzione redhibitoria, e li restituisse al vēditore, douendo recedere dal contratto senza alcun suo danno. *Ang. in l. debet 27. in fine ff. de edilit. edict. Gratian. discep. 343. num. 22. & c.* intendendo però che li deue essere rifatta dal venditore, e non dal Fisco, o altro Magistrato, al quale fosse stata pagata.

Anzi che deua essere rifatta dal Fisco, o Magistrato, vedi inf. n. 73.

31 E il medesimo si dice della Gabella, & altre spese necessarie che deuono essere rifatte al compratore dal venditore, che volesse ritrarre, o si ripigliasse la cosa venduta, douendo sempre il compratore essere conseruato indenne da tali spese, e gabella. *Gratian. d. discep. 343. per tot. & discep. 460. num. 65. & c.* vedi *Gutierez. de Gabell. quaest. 11. per tot.*

32 Gabella imposta sopra il vino, carne, frutti, e simili cose, come comprenda le persone Ecclesiastiche con il consenso però del Pontefice, o del Vescouo da darsi mentre sia per pubblica vtilità, vedi li Dottori nel *cap. non minus de immunit. Eccl. Menoch. de Arbitr. cas. 556. & 562. num. 35. & seqq. P. Stefan. de Neapol. de pracip. iur. & inst. part. lib. 1. cap. 16. per tot. Gratian. discep. 390. 564. num. 48. & 791. num. 10.* amplamente *D. Carol. de Graff. de effect. Cleric. effect. 3. per totum*, e la *Rot. Rom. in Nouiss. part. 7. decis. 159. per tot. Gutierez. de Gabell. quaest. 44. & quaest. 87. & seqq. ad 96.* doue risolue molti dubbi in questa materia *Lanfranch. Zacch. tract. de Salario, & mercede quaest. 5. per tot. & Rot. Rom. in Alben. Gabellae 28. Iunij 1630. coram Merlino part. 6. decis. 339.*

Ga-

33 Gabella da pagarsi per ogni contratto se ne deue vna sola per la vendita di più cose insieme vendute, di che vedi il *Gratian. discep. 715. numer. 10. &c.* E che per vn medesimo contratto, o testamento si deua vna sol gabella, vedi *Card. Tosch. litt. G. concl. 16. per tot.*

34 Gabella da pagarsi per l'alienazioni non si deue, quando si concedesse la cosa in luogo di pegno, e ipoteca al creditore per sodisfarsi con li frutti, perche non si transferisce il dominio. *Gratian. discep. 777. num. 13. & num. 26. &c.* vedi Tenutari nu. 1.

35 Gabella non si pagando come si renda nullo il contratto in vigore delle leggi della gabella di Firenze, vedi *Magon. decis. flor. 33. per totum, inf. num. 38.*

E se l'instrumento, o contratto fosse gabellabile solo in vna parte, producendosi nella parte non gabellabile vaglia il processo, il medesimo *Magon. decis. flor. 36. per tot.* riferisce essere stato diuersamente giudicato.

E quando per il non pagamento della gabella s'annullino gl'atti, o no, vedi amplamente *Card. Tosch. litt. G. concl. 9. & 10. per tot.*

36 Gabella douendosi pagare a ragione d'vn tanto per lira della quantità pretesa, o domandata, hà luogo anco quando non si domandasse certa quantità, ma beni, e in tal caso si deue secondo la lor stima *Rom. cons. 434. num. 5. & Magon. dec. flor. 66. num. 18.* e di tali gabelle, sportole, o diritti da pagarsi, sotto pena di nullità, vedi *Card. Tosch. litt. G. concl. 7. & 8. per tot.* e nel §. Sportole num.

37 Gabella si deue solamente per gl'instromenti effettiuamente prodotti, e non per gl'altri de' quali si facesse relatiua menzione negl'atti. *Magon. decis. flor. 94. num. 3. &c.* sopra num. 4.

38 Gabella non si essendo pagata, e così rimanendo nullo per questo capo il contratto, si rimanga nondimeno obbligato il malleuadore di esso cõtratto, vedi il *Magon. decis. flor. 137. per tot.* doue dopo lunga diceria par che concluda di si &c. vedi *Bardellon. cons. 185. num. 11.* doue che se bene sia nullo l'instromento si sostiene il contratto da poterst prouare per testimoni, o altri modi legittimi &c.

39 Gabella non si deue pagare dalla Comunità, Fisco, o Principe che auesse venduto, ceduto, o affittato ad altri il ius della gabella, se poi essa Comunità, Fisco, o Principe, facesse qualche atto, o contratto gabellabile, perche non s'intende mai auer ceduto, o affittato il ius d'esigere la gabella da se medesimo. *Boer. decis. 213. nu. 1. &c. Afflitt. decis. 319. num. 9. Menoch. lib. 3. præsump. 44. num. 11. Card. Tosch. litt. G. concl. 2. per tot. Peregr. de iur. fis. lib. 6. tit. 5. num. 24. &c.* doue anco tratta se si deua per la parte dell'altro contraente, vedi pienamente il *Gutier. de Gabell. qu. 85. per tot. & quæst. 86.* doue riferisce contrarie opinioni, e par che concluda cessante il patto, o consuetudine essere tenuta anco la Comunità in alcuni casi; ma non già il Fisco, ne Principe, e tratta anco d'altri subconduttori che siano tenuti pagare la gabella &c.

40 Gabella della dote non apparendo pagata, si presume non essere stata constituita alcuna dote. *Corn. cons. 282. num. 8. Menoch. lib. 3. præsump. 6. num. 71.* e se per il contratto dal pagamento di gabella si proui la dote, vedi nel §. Dote num. e *Card. Tosch. litt. G. concl. 13. per tot.*

41 Gabella da pagarsi per qualsiuoglia debito che cõsti per instromento non hà luogo per i debiti consistenti in scritte priuate, perche atteso il comune vso di parlare (che preuale) sotto nome d'instromenti non si comprendono le scritte priuate, vedasi il *Cabal. cons. decis. 24. num. 14.* seguitato dal *Genoua de scrip. priuat. lib. 1. num. 24. fol. a me 27. inf. num. 45.*

42 Gabella chi risquotesse più del giusto si deue punire ad arbitrio del Giudice, e in coscienza è tenuto alla restituzione, anzi è scomunicato, se pure non risquotesse per il Principe, o prabalmente credesse di far il giusto. *Menoch. de Arbitr. cas. 443. per tot.* vedi *P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib. 1. cap. 15. num. 4. & 5. fol. a me 112. & il Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. qu. 173. part. 2. per tot.* E che non si possino imporre nuoue gabelle, ne accrescerle senza licenza del Principe. *Caualer. decis. 279. per tot. Farinac. d. quæst. 173. num. 65. & seq.*

43 Gabella venduta a patti vecchi, e modi vsati s'intende de' patti, e modi leciti, e onesti, e non altrimenti *Corn. cons. 181. nu. 1. & seqq. lib. 3. Mart. de Clausi. part. 1. claus. 318. Altograd. cons. 1. num. 29. lib. 1.*

44 Gabella da pagarsi di qualsiuoglia eredità non si deue dal figliuolo per l'eredità del padre, vedi l'*Altogrado cons. 97. num. 4. 75. & 76. lib. 1.* e le leggi, & ordini particolari della gabella de' contratti di Firenze &c. inf. num. 71. & 74.

45 Gabella che si deue in virtù de' Statuti di Firenze per il mutuo, di che apparisca instrumento, si deue anco per il mutuo di che apparisca per precetto di giudice, o altra condennazione sendo stato prouato per testimoni, perche sotto nome d'instromento vengono gl'atti iudiciali, e testimoni *Ang. cons. 49. Castr. cons. 430. lib. 1. Tusch. litt. I. concl. 235. num. 3. &c. Barbos. de appellat. verb. signif. appellat. 119. num. 5.* vedi sopra num. 41.

46 Gabella che si deua pagare da chi passa, e conduce roba per il Territorio di Colle, o altro luogo, nõ si deue da chi passa per la via comune fra il Territorio di Colle, e S. Giminiano, o altri luoghi simili e comuni fra vn Territorio, e l'altro perche in materia odiosa quello che è comune nõ si può dir proprio. *Abb. cons. 83. lib. 2. Bart. cons. 90. lib. 2. Barbos. de appellat. verb. signif. appellat. 151. num. 2.*

47 Gabella da pagarsi de' frutti s'intende per quelli che

che restano dedotte tutte le spese necessarie, e quando si deua per tutto il raccolto senza cauar le spese, vedi il *Capyc. decis.20.n.8. & n.15.*

48 Gabella da pagarsi per qualsiuoglia bestia venduta s'intende delle viue, e non delle morte, mentre che non fosse altrimenti espresso *Ias. in l. quod te num.36.ff. si cert. pet. Viui. com. opin. lib.3. verb. Debitor.*

E pagandosi delle morte a peso se si deua detrarre la testa, e piedi, o zampe *Gutierez. de Gabell. qu. 82.*

E parlando la legge, o statuto d'animali, non s'intende de' piccoli, come polli, colombi, e simili. *Bertach. de Gabell. part.1.qu.2.P. Stefan. de Neapol.deprecip. iur. & inst.part.lib. 1. c.15.n.14.*

49 Gabella acciò si possa dire fraudata ciò che si ricerchi di ragione, e come si possa scusare vn tal imputato, vedi *Becc. conf. 96. lib. 1.* pienamente *Farinac. de Furt. quaest. 173. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco. & Card. Tosch. litt.G. concl. 12. per tot.*

50 Gabella de' contratti, non si paga per gl' Vomini della Prouincia di Romagna, vedi *§.* Romagna num. 3.

51 Gabelle, o dazi; chi imponesse, e risquotesse senza autorità, o ingiustamente come si dica commettere furto, e all'incontro chi le giustamente imposte defraudasse, chi abbia autorità d'imporre gabelle, o dazi, & altro vedi per il *Bonifac. de Furt. §. 4. num. 21. & seqq. ad 40. fol. 159. & Farinac. & Vulpin. in Suco de Furt. quaest. 173. part. 2. & 3. per tot.* Che cosa si ricerchi acciò la gabella sia giusta, & altro, vedi *P. Stefan. de Neapol. de precip. iur. & inst. part. lib. 1. cap. 15. num. 3. & per.tot.*

52 Gabella non si deue per li contratti condizionali pendente la condizione, ma solo dopo essere purificata, di modo che se quella non si verificasse, o che essa pendente le parti di cordo retrocedessero dal contratto non si douria alcuna gabella; se poi in caso di purificata condizione si deua al Gabelliero del tempo del contratto, o dell'esistenza della condizione, e di qual sorte di condizioni s'intenda, & altro, vedi amplamente per il *Gutierez. tract. de Gabell. quaest. 8. per tot & quaest. 18. per tot. P. Stefan. de Neapol. loc. cit. num. 18.*

53 Gabella si deue, e pagata non si può repetere ancorche il contratto si rescindesse per il rimedio della *l. 2. C. de rescind. vend.* e tanto più se la parte lesa non eleggesse la rescissione, ma il supplimẽto del prezzo, che accrescerebbe anco la gabella, ben'è vero che per la rescissione non si dourebbe nuoua gabella non essendo questa nuouo contratto, ma resoluzione del primo; a danno poi di chi deua andare la gabella pagata se del compratore, o venditore, & altro, vedi per il *Gutierez. de gabell. quaest. 12. per tot.*

54 Gabella non si deue, e pagata si può repetere nelle vendite fatte da minori senza solennità, se per tal capo seruatis seruandis si rescinderanno, e annulleranno; se poi si rescindessero per via di restituzione in integro, è punto molto disputabile, e dubbioso, che hà li suoi autori hinc inde, come si può vedere dal *Gutierez. d. tract. quaest. 13. per tot.* doue pare che tenga non douersi anco in questo caso, il che però limita, e dichiara in più modi &c.

55 Gabella si deue ancorche la vendita, o altro contratto si annullasse per l'eccezzione di dolo, metò, o timore. *Gutierez. d. tract. quaest. 14. per totum.*

56 Gabella doppia si deue da chi vendesse la medesima cosa a due persone in solido, e separatamente conforme alla *l. quoties C. de rei vendic.* perche in effetto sono duoi contratti, e la colpa del venditore che vendesse due volte la medesima roba non li deue suffragare, ma lui è tenuto conseruare indenne anco dalla gabella quel compratore, a fauore del quale non fosse seguita la reale tradizione, e così che fosse stato escluso dall'altro, a chi fosse stata fatta la vera tradizione. *Gutierez. d. tract. quaest. 19. per tot.*

57 Gabella nuoua non si deue quando le parti dopo perfetto il contratto lo riformassero quanto al prezzo con accrescerlo, o diminuirlo, mentre che non apparisse di vera renouazione in tutto, e per tutto, perche in questo caso si douria la gabella come di duoi contratti, siccome anco nel primo caso si deue per l'augumento, ma non già si scema per la diminuzione essendo quesito ius al Fisco per tutto il primo prezzo stabilito, mentre che tale diminuzione non seguisse incontinenti, di che vedi *Gutierez. de gabell. quaest. 20. per totum.*

58 Gabella si deue detrarre in primo luogo del prezzo della cosa venduta auãti che si sodisfaccia alli creditori non essendo bastante per tutti, e così la gabella si preferisse alli creditori perche la quantità del patrimonio si computa dedotto prima le spese di sensali, e gabelle della vendita, come per il *Gutierez. d. tract. quaest. 53. per tot.* E che per la gabella compete l'ipoteca ne' beni de' debitori, vedi il medesimo *Gutierez. quaest. 169. per tot.*

59 Gabella se si deua delle vendite di beni altrui, del prezzo rimesso ad arbitrio del terzo, delle vendite a peso, numero, o misura, e quando delle vendite necessarie, dazioni in soluto, constituti, dazioni a stima, interesse pagato in luogo dell'implemento del contratto, permute, contratti innominati, locazioni, sublocazioni, transazioni, compromessi, malleuadorie, promissioni di vendere, consensi, vendite a credenza, remissioni di prezzo conuenuto, se dedotte prima le spese, se de' censi di qualsiuoglia sorte, e a qual Gabelliero sendo li beni censuati in altro Territorio, se dell'emphiteusi, cessioni, renunzie, repudie, donazioni, pegni, depositi, dimissioni, doti, o cose date in dote, vendite per suffragio dell'anima, o in esecuzione di testamento, e di molt'

molt' altre simili questioni vtili, e curiose in questa materia, vedi pienamente il *Gutierez. d. tract. de gabell. dalla quaest.* 15. fino alla *quaest.* 84.

60 Gabella a quel Gabelliero, o conduttore di essa s'aspetti per le vendite, o altri contratti condizionali, o a peso, numero, o misura, o da farsene scrittura, o di roba d'altri seguitane la ratificazione, o di frutti futuri, o auuta credenza del prezzo, o a persona da eleggersi, o nominarsi, o nelle subastazioni, & offerte fatte in diuersi tempi, o per prezzo indeterminato, o nelle retrouendite per patto, ma per via di nuouo contratto, o nelle vendite fatte per mandato, o lettere, & in simili casi, che li contratti riceuino la totale lor perfezione in diuersi tempi, occorrendo intanto mutarsi li Gabellieri, se si deua la gabella al primo, o al successore, vedi *Gutierez. d. tract. de gabell. quaest.* 8. 39. 17. 15. 37. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. *&c. Card. Tosch. litt. G. concl. 17. per tot. & litt. D. concl.* 29.

61 Gabella in qual luogo si deua pagare, e così a qual Gabelliero quando il contratto si fa in vn luogo, e la roba mobile, o immobile, che sia contrattata si ritroua in altro luogo, o iurisdizione, o vero in nessun luogo per la sua incertezza, generalità, o futuro euento, o vero quando si contraesse ne' confini di due iurisdizioni, o in mare, naui, o porti, o quando li contraenti auessero il domicilio in più luoghi, o si trattasse d'arbori venduti sul piede, ma per segarsi, o d'azzioni personali cedute, o vendute, e d'altri simili casi, vedi *Gutierez. d. Tract. de gabell. quaest.* 104. *& seqq. ad* 119. *Card. Tosch. litt. G. concl.* 18.

61 Gabella come, e quando si possa esigere per via esecutiua, o pure ordinaria, e altro in questa materia, vedi per il *Gutierez. d. tract. quaest.* 164. *& seqq.* doue nella *quaest.* 169. tratta dell'ipoteca che compete al Fisco per l'esazzione della gabella anco contro terzi possessori de' beni obbligati, di che, & altro in materia de' priuilegi della gabella in termini di leggi Fiorentine, vedi *Card. Tosch. litt. G. concl. 22. per tot.* e nel §. Done num. 28.

63 Gabella come, quando, e in che somma si deua pagare per le pigioni, e affitti sopra cinque anni, permute di beni stabili per il capo maggiore, vsufrutti, legati ad pias causas passando scudi 50. d'oro, o scudi 200. simili per dote lasciata per amor di Dio, e per le doti lasciate, o constituite da padri, o zij, sottonome di donazioni per fuggire la gabella, vedi la Riforma delli 29. Aprile, e Bando del dì primo Giugno 1566.

Della gabella delle locazioni sopra anni cinque, e altre gabelle in termini delle leggi Fiorentine, vedi *Card. Tosch. litt. G. concl. 4. & 5. per totum*, doue generalmente tratta di quali contratti si deua, o nò.

64 Gabella della carne come si deua pagare, dell'vfizio de' pesatori, obbligo de' macellari, & altro, vedi pienamente la legge sopra ciò delli 26. Marzo 1557. ristampata l'anno 1617. e il sunto di detta legge stampato nell'Vfizio delle Farine l'anno 1632. & altro sunto degl'obblighi de' pesatori dell'anno 1627. con altri Bandi del 1568. 1561. 1564. 1566. 1573. 1575.

Della gabella della carne, vedi anco i Capitoli della Grascia 24. Settembre 1552.

Delli cinque denari per libbra. Deliberazione 23. Settembre 1561. & 1575.

Della gabella de' porci per seruizio delle Fortezze, vedi §. Porci n.

E in materia della gabella delle Farine, e carne per ouuiare a più disordini, e fraudi, vedasi vn negozio fatto dalli Deputati, e approuato da S. A. S. sotto di 10. e 20. Agosto 1629.

65 Gabella non si paga dalli Pisani per l'eredità de' fratelli, sorelle, nipoti, o nipote di fratelli, o figliuoli, zij, o zie carnali, siccome ne anco dell'eredità d'ascendenti, e descendenti, vedi la legge, e Decreto de' Consoli di mare del dì 19. Giugno 1597. e 13. Agosto detto anno 1597. Si paga però per le dazioni in soluto, siccome anco delle doti, & altri atti gabellabili, e dell'eredità nō essendo l'erede congiunto in tal grado, che venga libero secondo gl'ordini. Bando di detti Consoli 12. Gennaio 1576. e nel §. Cittadini num. 18.

66 Gabella delle farine, o macina per quali cause, come, con che ordini, e proibizioni sia stata introdotta nelli Stati di Toscana, vedi la prima legge sopra ciò pubblicata sotto di 7. Ottobre 1552. ricorretta poi, & ampliata in più parti per la seconda legge delli 11. Dicembre 1553. & altri Sommari, Bandi, Riforme, e dichiarazioni susseguenti nel modo che in oggi si pratica a tutti noto, ma con molte estorsioni, e aggraui de' sudditi fuor della retta intenzione, e senza vtile alcuno del Serenissimo Padrone.

Della gabella del Sigillo del pane. Legge 30. Dicembre 1558. e vedi nel §. Fornai, e §. Mugnai.

Dell'arbitrio concesso alli Rettori, & altro circa la d. gabella delle Farine. Partito 14. Maggio 1555. 14. Settembre 1559. 1561. 64. 68. & altri.

67 Gabella chi fosse esenzionato come debba portarne appresso di se fede de' Cancellieri della Comunità, e rappresentarsi non ostante al primo Doganiere, e pigliarne la bulletta senza pagamento di gabella, ma solo quattro quattrini per tal bulletta da valersene fra dieci giorni, & altro, vedi la Prouuisione delli 8. Febbraio 1571. sopra num. 29.

Come già fossero sospese per tre anni tutte l'esenzioni delle gabelle, vedi la Prouuisione delli 19. Ottobre 1546.

68 E che stante le confusioni, e frandi che seguiuano per tali esenzioni circa le gabelle dell'asportazioni, e conduzioni di robe, grascie, e bestie da luogo a luogo siano tutte state sospese in qualsiuoglia modo, concesse a qualsiuoglia Comunità e luogo dello Stato di S. A. S. a beneplacito della mede-

medesima A. S. con assegnazione di termine di due mesi a supplicare per altre ricompense, fatta anco menzione del Capitanato di Castrocaro, & altri luoghi, che per detta esenzione pagauano certa tassa, che perciò li doueua essere diminuita à proporzione, vedi il Bando di tal sospensione à beneplacito, che ancor dura pubblicato sotto di 3. Marzo 1580. Nella Prouincia però di Romagna si gode ancora l'esenzione della Gabella de' Contratti, come si dice nella parola Romagna num. 3.

69 Gabelle da chi fossero prima anticamente trouate, per quali ragioni, e cause, come si pagassero ne' Porti, a ponti, per le Saline, metalli, cose venali, pesche, arti, meretrici, piscieare, o orinare, eredità, legati, contratti, pascoli, teste, o famiglie altroue dette fuochi, o fummi, comandate di bestie, indizioni, o balzelli tanto ordinari, che straordinari, alloggi di soldati, rifacimenti, e mantenimenti di ponti, strade, aquedotti, in dar tanti caualli, o soldati al Principe, legna, carbone, oro, argento, armi, e spese, o tributi simili, che anco al tempo dell'Imperio Romano, & altre Nazioni si esigeuano da' popoli sudditi, di modo che non sia marauiglia se anco in oggi si ritrouino, & vsino questi, e simili aggraui sopra li popoli, come delle gabelle della macina, introduzzione di grascie dentro le Città, o estrazzione anco per vso proprio, delle doti, e di cose simili secondo vari vsi, e costumi di diuerse Città d'Italia, che giustamente con causa si possono imporre dalli Principi per mantenimento degl' Stati, e spese che da essi giornalmente si fanno per conseruare la pubblica quiete, e pace alli sudditi, con amministrarli, e farli amministrare giustizia, difenderli dalle violenze de' stranieri, e soccorrerli ne' bisogni più vrgenti (come a' tempi di peste particolarmente, & anco de' terremoti nella Romagna dell'anno 1660. con somma pietà, e larga mano è stato osseruato dal Serenissimo Gran Duca di Toscana) e finalmente per sostenere la lor dignità, e grandezza; che è pure interesse vniuersale per le dette cause, di che, & altro, vedi pienamente *Guid. Panzirol.* con altri da lui addotti nel *Thesaur. di Var. lett. lib. 3. cap. 31. per tot.*

70 E quali gabelle risquotessero li Fiorentini anticamente, e massime circa l'anno 1336. vedi *Gio. Villani* nella sua Istoria *lib. 11. cap. 91.*

71 Gabella benche non si deua dalli figlinoli per l'eredità paterne si deue intendere quãto alli figliuoli legittimi, e naturali, perche quanto alli naturali solamente, e bastardi si douria la gabella anco per quella rata che di ragione li compete ne' beni paterni, come proua il *Bardellon. conf. 102. & 103. per tot. lib. 2.*

Il medesimo si dice quanto alli figliuoli adottiui, che sariano tenuti alla gabella. *Bardellon. conf. 104.*

Siccome anco li legittimati per rescritto, o grazia del Principe il medesimo *Bardellon. conf. 174. lib. 2.* e fa a proposito il *Surd. decis. 96. per tot.*

72 Gabella benche si deua pagare auanti la sentenza come si è detto di sopra num. 2. questo però s'intende della sentenza definitiua, e così quando è stato appellato non si potendo dire definita la causa, ma sospesa la forza della prima sentenza basta pagarla in seconda instanza, & auanti l'vltima sentenza per conualidare gl' atti, siccome più volte è stato risoluto dalla Ruota Fiorentina, e particolarmẽte al libro de Mott. 31. a 142. l. 39. a c. 467. sotto di 17. Febbraio 1574. & lib. 82. a 114. sotto di 3. Luglio 1599. *Card. Tosch. litt. G. concl. 9. num. 18. & seqq.*

73 Gabella delle bestie muline, caualline, & asinine si deue pagare da chiunque venderà, contratterà, o donerà di tali bestie a ragione di soldi vno per lira del lor prezzo fra giorni quattro sotto pena del quarto più, che in tuto faranno soldi cinque per lira, e non la pagando poi fra 15. giorni dal dì del contratto con detta pena, cade in pena della metà più, che sono soldi 10. per lira, e non la pagando poi anco fra vn mese par dal dì del contratto con detta pena della metà più cade in pena della metà della valuta (oltre la gabella senza pene,) e questo quanto alle bestie vendute fuor di fiere, o mercati pubblici, e mancando il venditore è tenuto il compratore, o altro riceuitore, al quale però si deue il regresso citata la parte, e salue le conuenzioni, e patti fra di loro; Delli baratti, e permute si deuono due gabelle vna per parte conforme la stima da farsene, e facendosi tali contratti nelle fiere, o mercati si deuono subito notificare al Rettore sotto pena pattẽdosi sẽza notificarli tãto all'alienatore, che al riceuitore, e mezzano della valuta delle bestie, e a ciascuno di loro vn pagamento bastante. Se poi li contratti si rescindessero senza fraude si deue restituire la gabella pagata, o cancellare la non pagata. Li Notai sono obbligati nella Città di Firenze fra 15. giorni, e fuori fra vn mese dar notizia in scritto di tutti li contratti, scritte, o recognizioni di debiti di dette bestie sotto pena di scudi 25. d'oro, ne possono essere ammessi in giudizio se prima nonconstarà del pagamento di gabella, sotto pena di scudi dua d'oro, nella quale incorrono anco gl' esecutori che eiasfero, o esequissero cos' alcuna, oltre la nullità degl' atti, sentenze, & esecuzione; come anco li cozzoni, sensali, mezani, e stimatori, deuino darne notizia, sotto quali pene, tenerne vn quadernuccio, & altro, vedi l'Ordinazione delli 15. Febbraio 1581. con la quale si cassano, & annullano tutti gl'altri Bandi antecedenti in tal materia, che erano sotto di 23. Luglio 1549. 5. Marzo 1550. 18. Nouembre 1559. 24. Luglio 1563. e 4. Dicembre 1568. e vedi §. Bestie n. 13.

74 Gabella da pagarsi de' legati, o altre vltime volontà, o contratti a ragione di tante lire per cento si deue intendere mentre contenghino vtilità eu-

estimabile per denari, e riducibile a lire, e non altrimenti quando fossero di cosa inestimabile, o non riducibile ad vtilità pecuniaria, e sempre dedotti gl' aggrauj, e spese, non si douendo auer riguardo se non alla stima, e valore che resta dedotti li pesi, obblighi, e spese come proua *Ger. Spin. conf. 96. per tot.* Vedi sopra num. 29.

75 Gabella chi fosse immune, e procurasse sotto tal pretesto della sua immunità, o priuilegio fatta, fraudare ad altri con voler far passare le robe a nome suo, perderebbe non solo le robe, ma anco il priuilegio. *Gratian. decis. 148. in Add. num. 3. & e. vedi Farinac. de furt. quest. 173. part. 1. num. & Vulpin. in Suco num. 4.*

76 Gabelle delle Dogane, & altre secondo gl' ordini come si deuano pagare da ogn' vno, & anco dalli ministri, agenti, e fattori di S. A. S. e della Serenissima Casa tanto di possessioni, che di fabbriche, & altri sotto le medesime pene che gl' altri, vedi Rescritto di S. A. S. sotto di 5. Aprile 1602. alle Riformagioni in filza 18. Supplicazioni nu. 172. & al libro de Riformatori della Dogana di Firenze a c. 58.

77 E che le gabelle delle Porte, & altre si deuano pagare indifferentemente da tutti etiam per le robe della Dispensa di S. A. S. e de Serenissimi Principi per fuggire le fraudi che con tal pretesto si potriano commettere, vedi più altri Rescritti, & ordini sotto di 2. Ottobre 1629. nella filza 5. memoriali segnati alle Farine num. 45. 9. Nouembre 1629. 31. Ottobre 1632. 10. Dicembre 1634. alla Dogana in filza 26. num. 136. Bando delli 5. Marzo 1593. in filza 11. num. 302. & in questo nel §. Frodi, qual Rescritto delli 9. Nouembre 1629. fu di nuouo confirmato, e comandatone l' osseruanza per altro Rescritto delli 29. Luglio 1640.

78 Gabella non si paga da Principi, Signori, Titolati, Prelati, e Gentilhuomini, che passino per lo Stato di Firenze per il passo di lor' arnesi proprj, e di lor famiglie vsati, ancorche non fossero assieme con detti arnesi, e li Doganieri accettatisi che siano cose vsare li deuono far il manifesto per passo, e quando auessero da passare per Firenze, per in Dogana, qual benefizio godono anco gl' altri forastieri per i lor' arnesi vsati come per ordine stampato in fine dell' Estratto amplissimo per Alfabeto della Tariffa da osseruarsi dalli Doganieri, e passeggieri del Contado, e Distretto di Firenze per legge dell' anno 1537. e 1544. ristampato dell' anno 1625. Vedi Tariffa.

79 Gabelle, e Prouenti della Città, e Contado di Pistoia quante, e quali siano, in che modo si vendino, come restino assicurate, e in che modo si riscuotino; Che l' entrate dello Stato di Pistoia, che consistono in dette gabelle, pronenri, teste, sale, confiscazioni, e condennazioni battino dalle 36. in 40. ò 42. mila scudi l' anno, vn' anno per l' altro. E le spese che consistono in Commenda sc. 400. salarj d' Vfiziali sc. 6000. vitto de Priori sc. 900. vetture di sale sc. 200. salariati sc. 400. & altre straordinarie sc. 2000. battino circa 10. mila scudi l' anno, & altro in questa materia, vedi vna piena Relazione fatta d' ordine di S. A. S. dal Signore Gio: Francesco Mandori Fiscale di Pistoia sotto di 21. Febbraio 1617.

80 Gabella doue fosse dubbia si deue sempre pigliar l' interpretazione a vtile, e fauore di quella, e non altrimenti, e nel resto osseruarsi li suoi statuti, & ordini da vedersi nel modo che suonano le parole come per legge, e dichiarazione sotto di 28. Maggio 1476. della quale fa menzione anco il *Card. Tosch. litt. G. concl. 22. num. 6.*

Di ragione comune però si distingue che constando del debito alla gabella, o trattandosi di scoprire qualche fraude, in dubbio si deue interpretare a fauore di quella, ma trattandosi se sia douuta, o no, & in che somma, si deue interpretare per l' esclusione, o minor somma, come benissimo proua *Gutierez. de gabel. quest. 6. per tot. Bartol. in l. si pupillus in prin. num. 3. ff. ad l. Falcid. Crauett. conf. 231. in fine Cacheran. decis. 4. vedi sopra num. 5. & il Farinac. de furt. quest. 173. part. 1. verso il fine deue anco il Vulpin. in Suco num. 11. Card. Tosch. litt. G. concl. 3. 21. & 22. per tot.*

§. GALERA.

1 Galera sempre deue essere cominata per anni 5. a confinati non osseruando doue si tratta di delitti, che irroghino infamia, e negl' altri le stinche per il medesimo tempo del confino non osseruando &c. Vedi §. Confinari.

2 Galera per anni 5. almeno si deue cominare alli confinati di Grosseto, e Portoferraio non osseruando, e per maggior tempo ancora essendo maggior' il confino. Vedi §. Confinati num. 2.

3 Galera non si costuma darsi mai per meno d' anni 5. conforme all' ordine, e rescritto di S.A.S. delli 4. Maggio 1602. o sia come pena principale, o successiua per inosseruanza di confino, ancorche il confino fosse per minor spazio di tempo, & ancorche molti Bandi l' pongano per minor tempo come si può vedere in molti negozj approuati da S. A. S. & al libro delli Statuti Criminali della Cancelleria degl' Otto lib. 3. a c. 153. & in questo §. Acqua num. 1.

Quando però la legge, o Bando l' impone per minor tempo (per non alterare la pena) si deue condennare in altra equiualente, e non alla galera per cinque anni, come in detto §. Acqua num. 1.

4 Galera perpetua, o a tempo secondo la qualità de casi, e delle persone in oggi s' impone in luogo di quella pena, che dalle leggi comuni vien chiamata *interdictio ignis, & aquæ*, la quale non è più in vso, ma in luogo di quella è successa la galera come sopra, o l' esilio perpetuo, o temporale secondo il ius ciuile, e secondo il ius Canonico la scomunica. *Clar. §. fin. quest. 67. num. 6. Cabal. resol.*

resol. crim. cas. 103. num. 5. & Guaz. deff. 33. cap. 3. num. 5.

5 Galera perpetua, o a tempo secondo la qualità de casi, e delle persone è pur' anco in oggi succeduta, e si osserua in luogo di quelle pene, che dal ius comune si chiamano delezzione dal Sasso Tarpeio, deportazione dannazione al metallo, e simili, & anco alle volte il Bando con pubblicazione de beni, di che vedi *Clar. §. fin. quæst. 67. Cabal. cas. 8. num. 43. cas. 99. num. 82. cas. 22. num. 9. & cas. 103. num. 10. Capyc. decis. 153. Menoch. de Arbitr. cas. 330. per tot. Gratian. discep. 179. num. 17. &c. Guaz. d. deff. 33. cap. 3. per tot. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis. 79. num. 7. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 31. cap. vn. num. 21. & seqq. fol. 357.*

6 Galera chi scappasse come si deua punire. Vedi Confinati num. 11.

7 Galera quanto sia graue pena, da alcuni stimata maggiore della morte, da altri poi tollerata con pazienza per fuggire il laccio, come a quella non si deuino condennare persone inabili, nè minori, o imberbi per euitare li scandali, deuino però auuertire li condennati a quali fosse data in permuta di pena maggiore come della vita non allegare l' inabilità, acciò non le sia risposto che se non sono capaci di grazia si facci la giustizia, & altro vedi per il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 31. per tot. fol. 352.*

E quando si condennassero alla galera, minori d' anni 18. deue farsi con condizione di non li transmettere se non doppo finita detta età d' anni 18. vedi Pene num. 16.

8 Galera sono inabili quelli che patiscono mal caduco, ritiramento di membri, paralisia, cecità totale, o insigne diminuzione di vista, sordità totale, o graue, mancamento de denti, hidropisia, fistole del torace, strettezza di petto, o asma, che impedisca il respiro, fistole della vescica, o d' altre parti del ventre inferiore, o medio, mal di pietra, podagra, chiragra, dolori articolari inueterati, troppa corpolenza, cancheri vlcerati, lepra, rottura d' arteria, incisioni di nerui, frattura di membri, o ossa, o mancamento di essi, febbri etiche, o lunghe benche leggieri, mal franzese, delirio, sputamento di sangue dalle parti spiritali, flussioni continue salse, o d' imoroide pur continue, e generalmente altre indisposizioni, e mali, che rendono impotenti gl' vomini al sollecito moto, & alla fatica per tutto il tempo di vita loro, o per più anni, e negl' altri mali accidentali non si deuono mandare se prima non siano interamente risanati come più amplamente per fedi di Bernardino Messorio Fisico delle carceri di Roma, e di Siluestro Postumo Fisico già di Corte Sauella, e Campidoglio registrate dal *Scanarol. d. tratt. nell' Apendice cap. 29. & cap. 30. fol. 65. & 66.* e vedi anco *Paol. Zacch. quæst. medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 8. num. 7.*

9 Quando però sono allegati detti impedimenti, & inabilità, si deue auuertire che nõ siano finzioni, il che si può generalmente conoscere da conietture esterne, dalla qualità del male allegato, dal recusare, o non procurare li rimedj necessarj, dalle conseguenze, che da tal male sogliono succedere a principio, o doppo, auuertendo che anco in queste può essere fraude con farsi alterare il polso, l' vrina, il colore, e cose simili, e come si possa il tutto scoprire ottimamente *Paol. Zacch. quæst. Medic. legal. lib. 3. tit. 2. quæst. 1. & 2. per tot.* doue anco nelle *quæst. seqq.* discende à più particolori come di febbre, vlceri, dolori, pazzia, sincopi, e simili.

§. GARZONI.

1 Garzoni de descritti, che anno facoltà di tenerli deuono essere persone vili, & inferiori al padrone, e non suoi parenti, scritti in giorno di rassegna, auer' il lor bullettino, & essendo di tali condizioni possono portare spada, e pugnale solamente per tutti li luoghi dello Stato fuor di Firenze, eccetto che se aiutassero portar' altre armi del padrone in sua compagnia, & a lui permesse Legge Generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 38. Et il medesimo si dice delli garzoni degl' Archibusieri a cauallo. Legge suddetta num. 49. Vedi §. Seruitori num.

2 Garzoni de descritti quanto alle condennazioni da farsi deuono esser trattati come non descritti, nè godono alcun benefizio; Lettera del Poluerini all' Esattore Fiscale delli 7. Febbraio 1549. ad vn libro di leggi, e Bandi già del Signore Auditore Curini, & in oggi del Signore Segretario Poli intitolato Ordini della milizia pedestre a c. 134. & 263.

Anzi che i lor processi si risoluano con participazione dell' Auditore delle Bande con il benefizio de descritti Ricordo a detto libro a c. 272.

Non possono portar' armi in asta come al detto libro a c. 136. e 315.

Intorno a detti garzoni, vedi altra lettera stampata delli 6. Dicembre 1627. in detto libro a c. 141. doue anco si dichiara che non s' ammettino per garzoni quelli che fossero stati cassi dalla milizia.

§. GELSI.

1 Gelsi come non si possino danneggiare. Vedi §. Danni num.

2 Gelsi come ogn' vno deua piantarne. Vedi §. Mori num.

§. GIVOCO, E GIVOCARE.

1 Giuocare a dadi, o carte è proibito etiam alli descritti, o priuilegiati nella Città di Firenze lungo Arno, e lungo le mura tanto dentro, che fuori, & in qualsiuoglia altra strada, o piazza, o per le botteghe sotto pena per la prima volta d' vn tratto di fune, per la seconda tre tratti di fune

senza

senza cattura, e per la terza della galera a beneplacito di S. A. S. & a minori d'essere pubblicamente staffilati. Legge del giuoco 7. Gennaio 1590. §. Però fanno &c.

2 Giuocare a carte, o dadi per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato è proibito come sopra sotto le medesime pene nelle piazze, strade, case, botteghe, & osterie di dette Terre, o fuora di esse, e nelle medesime pene incorrono anco quelli che stanno a vedere come se effettiuamente giuocassero. Bando suddetto §. E nelle medesime &c.

3 E che li spettatori del giuoco si puniscano come gl'istessi giuocatori, e molte cose in materia di ginochi come siano anco proibiti dalle leggi comuni, vedi il *Farinac. de var. & diuers. Crim. quæst. 109. tit. de Ludo, & illius pena num. 33. & seqq. per tot. & Vulpin. in Suco loc. cit.*

E che il giuoco de dadi anco con carte sia proibitò per tutto sotto pena di scudi 100. d'oro, perdita del giuocato, & altrettanto più, eccettuati li tauolieri, e giuoco detto farina, vedi il Bando delli 18. Luglio 1594. Inf. num. 11. & 17.

4 Giuoco come non si possa tenere, ne far tenere dalle meretrici. Vedi Meretrici num.

E come sia proibito alle Porte. Vedi §. Ministri num.

5 Giuochi, e biscaccie d'alcuna sorte non si possono tenere, ne far tenere in luogo alcuno, ne alcuno andarui a giuocare, ne a vedere, ne far alcuna ragunata, per conto di giuochi proibiti, o non proibiti sotto pena a chi li terrà, o farà tenere di scudi 50. e tratti dua di fune per qualunque, e qualunque volta, e a chi vi anderà di scudi 25. e tratti dua di fune, e se gastigati vna volta torneranno alle medesime si raddoppia la pena pecuniaria oltre alla fune suddetta, e per la terza volta può il Magistrato degl'Otto a suo arbitrio accrescere dette pene conforme al caso, e reiterate transgressioni. Non si comprendendo però li gentiluomini, che per diporto onoratamente senza premio, e frande facessero comodità di giuoco nelle case loro, ne gl'artigiani che per gusto giuocassero, o permettessero giuocarsi nelle case loro a pallottole, o piastrelle, o simili giuochi fuor di carte, e dadi, purche non siano più di cinque oltre il padrone della casa, non sia in danno, & incomodo de vicini, ne si faccia per premio. Bando delli 18. Maggio 1579. rinnouato 21. Maggio 1602. e 5. Gennaio 1661. Inf. num. 15.

6 Giuochi, radunate, e trattenimenti non si possono come sopra tenere, ne a tal'effetto pigliar luogo alcuno in affitto, o a pigione, ne in altro modo senza espressa licenza di S. A. S. o del Magistrato degl'Otto; Siccome anco sono proibiti particolarmente nell'osterie, tauerne, e grecaiuoli tutti li giuochi, e massime di pari, e casso, & alla mora sotto le medesime pene, e pregiudizj che si contengono nel detto Bando delli 18. Maggio 1579. rinnouato con questa giunta sotto di 21. Maggio 1602. Che il giuoco di pari, e casso, o alla mora non sia proibito di ragione comune, vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 109. num. 28. & seqq.*

7 Giuocare alle carte è interamente proibito ne tre giorni festiui di Natale di N. S. tutta la settimana Santa, e le tre feste di Pasqua di Resurrezione sotto pena di scudi 300. d'oro per la prima volta. Bando sopra la tassa del bollo di carte delli 3. Dicembre 1619. vers. Et in oltre &c. vedi Carte num.

E che anco di ragione comune sia proibito giocare li giorni festiui anco a giuochi leciti, mentre non ci fosse consuetudine contraria, vedi *Farinac. de var. crim. quæst. 109. num. 135. & Inf. num. 19.*

8 Giocare a credenza, o sopra pegni, o scritte è proibito anco ne' giochi permessi, douendo quello che si gioca essere presente, e nell'istesso atto della perdita, o fine del gioco pagarsi, sotto pena al vincitore della perdita di tutto quello che auesse vinto, e di più tanto al vincitore, che al perditore, & a ciascun di loro del doppio di tutta la quantità che come sopra fosse stata giocata, e vinta, di modo che sendosi per esempio giocati ducati cento oltre alla perdita di quelli imposta al vincitore, s'intende ciascun di loro incorso in pena di scudi dugento, & in oltre in pregiudizio d'onore, cioè che auendo loro alcuna dignità, carica, o stipendio restano per la prima volta ipso fatto sospesi per mesi sei, per la seconda vn'anno, per la terza anni dua, e dalla terza in su in perpetuo della dette dignità, cariche, o stipendi. Cognitori sono il Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di Legge non solo nella Città, ma anco nello Stato salua sempre fra loro la preuenzione, e con li Rettori del Criminale. Vedi la Prouuisione delli 24. Dicembre 1569. doue anco si dispone che se vno delli contrauentori fosse il primo a denunziare resta libero dalla pena, e guadagna il quarto delle pene degl'altri &c. rinnouato per altro Bando delli 4. Marzo 1595. che accresce la pena fino alla galera inclusiue a beneplacito di S. A. S.

9 Giocatori, ne chi auesse causa da loro non possono ne per se, ne per altri esperimentare le lor ragioni per denari, o altro che auessero vinto giocando a credenza, con pegni, o scritte, ne da alcun Giudice, o Magistrato le può esser resa, o fatta ragione sopra tali dependenze sotto pena della priuazione dell'vfizio, e della nullità di tutto quello facessero, essendo anco nulli, & inefficaci tutti gl'obblighi fatti sotto qualsiuoglia titolo, causa, o palliamento fra detti giocatori, così per scritture pubbliche, come priuate, o in altro modo in fraude della legge. Prouuisione suddetta §. Non possa &c. inf. n. 12.

10 Giuochi di girello, lotti, o di ventura d'ogni sorte sono proibiti tenersi, e prestarsi, ne meno si può star a vedere giuocare a tali giuochi sotto le

pene contenute ne' Bandi delli 27. Settēbre 1591. e 13. Marzo 1602. cioè alli Cittadini scudi dieci d'oro d'applicarsi il quarto all' inuentore, il resto al Fisco, e a non Cittadini statuali tratti dua di fune in pubblico, & arbitrio fino alla galera inclusiue (nella quale pena di galera incorrono di più li sbirri, che trouando tali giuocatori non procederanno contro di loro,) e della perdita di quello che si giuocasse, e degl' instromenti da detti giuochi, ne se ne può concedere licenza da altri, che da S. A. S. da registrarsi nella Cancelleria degl' Otto, e farsene fede dal Cancellier Maggiore, e le già concesse sono tutte reuocate per Bando delli 6. Aprile 1650. vedi Licenze n.

11 Giuochi di carte, e dadi, o simili più di fortuna, che d' ingegno per quali ragioni già fossero, & anco in oggi siano dall' ius comune proibiti, come si puniscano tanto ne' Laici, che ne' Chierici, e nelli ricettatori che tengono biscacce in case, o botteghe massime quando anco ci fosse dolo, o falsità nelle carte, o dadi, vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas.* 399. *per tot. Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 109. *per tot.* doue per sedici pagine, e numeri 228. esattamente tratta tutta la materia de' giuochi, *Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib.* 1. *§.* 13. *cap.* 4. *per tot. Vulpin. in Suco Farinac. loc. cit. per tot. Clar. §. Ludus per tot. Card. Tosch. litt. L. concl.* 456. *per tot.*

12 E come per giuoco, e sue dependenze non si dia azzione ad alcuno, vedi *Ludouis. decis.* 47 *per tot. Farinac. d. quaest.* 109. *num.* 203. *&c. Gramat. decis.* 40. con altri addotti dal *Fenzon. ad stat. Vrb. cap.* 23. *num.* 5. *&c.* vedi sopra num. 9. *Bonifac. de Furt. §.* 10. *num.* 105. *& fol.* 341.

Intendendo de' giuochi proibiti, come amplamente parla il *Farinac.* da vedersi al detto *num.* 203. *& seqq. num.* 109. *&* 196. *inf num.* 19. *& num.* 20.

13 Giocatori con figliuoli di famiglia, o minori, che non anno di proprio, vincendo sono tenuti alla restituzione ancorche si trattasse di giuoco lecito (che dell' illecito non è dubbio alcuno,) gl' altri poi che perdessero a giuoco lecito sono tenuti pagare, ne possono repetere, & anco li figliuoli di famiglia dopo fatti di sua libertà sono tenuti pagare quello che si fossero giuocato a giuoco lecito, e permesso, mentre non vi sia stata fraude, vedi *Michaloro de Fratr. part.* 1. *cap.* 3. *num.* 59. *&c. Bonifac. de Furt. loc. sup. cit.*

Et altro in materia di giuochi, vedi amplissimamente per il *Farinac.* nella *d. quaest.* 109. *per tot. & al num.* 81. *& seqq.* in proposito di chi giuoca con figliuoli di famiglia, o altri, che non anno del proprio, &c. e num. 177. doue anco il *Vulpin. in Suco.*

14 Giuocatori da vantaggio, e marioli in quante maniere siano soliti fraudare, e falsificare le carte, o dadi per truffare li denari, e del modo di scoprirli, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 49. *per tot.*

15 Giuochi, e biscacce non si può tenere da alcuno, sotto pena (oltre all' altre pene) della galera a beneplacito di S. A. S. tanto alli principali, che compagni, seruitori, e ministri che seruissero a detto esercizio, come per Bando contro li contrauuentori de' Bandi di tener giuochi, e biscacce delli 4. Marzo 1595. vedi sopra numer. 5. e §. Bandi n. 10.

16 Giuocare al trentuno, o quaranta, o alla bassetta, o che si dice alzare, e chiamare è proibito sotto le medesime pene, come de' dadi. Bando suddetto 4. Marzo 1595. vedi sopra n, 1. &c.

E quanta sia la mercede delle catture per causa di giuoco, vedi Catture num. 42.

17 Che il Bando del 1594. proibente giuocare a qualsiuoglia giuoco di dadi, in quella parte doue eccettua il giuoco de' farinacci, non deroghi alla legge antecedente del 1566. proibente giuocarsi per le strade, e piazze, ma fra loro siano compatibili, di modo che se bene il giuoco de' farinacci sia permesso dalla detta legge del 1594. resti nondimeno proibito per le strade, e piazze in vigore della detta prima legge del 1566. fu dichiarato da S. A. S. sotto di 14. Giugno 1637. come appare notato al libro terzo de *Stat. Crim.* della Cancelleria degl' Otto a c. 2.

18 La predetta legge delli 23. Agosto 1566. proibisce a qualsiuoglia persona quanrunque priuilegiata il giuocare, o far giuocare, o fermarsi a vedere ad alcun giuoco di carte, dadi, pallottole, palla a maglio, o tirare forme, e girelle nelle piazze, e strade pubbliche di qualsiuoglia sorte doue siano case tanto di giorno, che di notte dentro la Città di Firenze, sotto pena di scudi dieci, o vero due tratti di fune per ciascuno, e ciascuna volta alli maggiori, & a minori di 25. staffilate &c. vedi sopra numero 1. &c.

E del giuoco della palla al maglio proibito sotto dette pene nelle strade doue siano case, vedi altro Bando particolare delli 17. Maggio 1561. & 23. Agosto 1566.

19 Giocare che sia proibito di ragione comune si deue intendere de giuochi consistenti in mera fortuna, o misti cioè di fortuna, & ingegno, perche gl' altri giuochi di virtù consistenti in esercizio di corpo, d' ingegno, & industria come de' scacchi, palla, e simili remossa ogni fraude, & inganno, o altro scandolo non sono proibiti, se non in riguardo del luogo come in Chiesa, o disparità de' giuocatori, o quantità della somma grande che si giuocasse, di modo che non fosse per recreazione, ma per auarizia, o in giorni festiui fuor della consuetudine, e se questo s'intenda anco per li Preti, & altro, vedi pienamente *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 109. *n.* 106. *& seqq.* vedi sopra num. 7. int. num. 24. *P. Stefano de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib* 2. *cap.* 73. *&* 74. *per tot. Vulpin. in Suco Farinac. l. c. Card. Tosch. litt. D. concl.* 456.

20 E come di ragione si possa repetere il denaro giuocato

cato a giuochi proibiti, e tanto maggiormente recusare di pagarlo non si dando azzione per causa di giuochi proibiti conforme al detto di sopra num. 12. o il vincitore sia tenuto almeno in foro di coscienza restituire al vinto, o distribuire a' poueri le somme vinte quando esso fosse stato l'attrattore, o induttore del giuoco, e non quando lui fosse stato attratto, o inuitato a giuocare, & altro, vedi per il *Farinac.* & altri da lui allegati in *d. quest.* 199. *num.* 175. *& seqq. ad* 203. *& seqq. ad* 228. doue tratta della nullità di qualsiuoglia contratto, & obbligazione fatta in giuoco, o per causa di esso non solo con li giuocatori, ma anco con altre terze persone con le dichiarazioni però da lui addotte *Card. Tosch. litt. L. concl.* 456. *Clar. §. Ludus. num.* 8. doue che di consuetudine s'osserua in contrario &c. & inf. num. 24.

21 Giuocare alle carte a' giuochi di trattenimenti è permesso alli contadini nelle ville de' Gentiluomini Fiorentini quando essi si trouano in dette ville, come per rescritto di S. A. S. dell' anno 1609. in filza num. 202. e registrato al lib. 3. de Statuti Criminali del Magistrato degl' Otto a c. 158.

22 Giuoco del calcio mentre si fa nella Piazza di Santa Croce di Firenze non può alcuno stare dentro li steccati sotto pena di scudi 6. di cattura, & altro come per Bando delli 3. Febbraio 1606. rinnouato dell' anno 1624. In oggi però si tollera in contrario, e la detta pena è ridotta a scudi dua di cattura, vedi il Bando 13. Gennaio 1635. che annulla ogni altro Bando.

E quali ordini si osseruassero dalle Potenze create nella Città di Firenze circa le feste, e festeggiare vedi il Bando del Magistrato degl'Otto sopra ciò dell'anno 1577.

23 Giuoco nell'orto di S. Maria Nuoua è permesso solo alli Cittadini, e al giuoco di germini, tarocchi, e pallottole, e non altri giuochi, di che vedi il Decreto del Magistrato degl' Otto, sotto di 26. Aprile 1605. con l' Aggiunta delli 20. Giugno 1606.

24 Giuochi sono di quattro sorti, cioè d' esercizio di corpo, d'ingegno solamente, di sorte solamente, e misti d'ingegno, e di fortuna; le prime due spezie sono permesse anco con astuzia, e inganno per vincere, ma l' altre proibite in riguardo de' mali che cagionano, quali cessando non sariano sempre proibiti; e se bene chi vince a giuochi proibiti sia di ragione tenuto alla restituzione, e chi perde possa lui, o suoi eredi repetere fra 50. anni, nondimeno di general consuetudine di tutto il Mondo vien' in questo derogato alle leggi, eccetti alcuni casi anco ne' giuochi di solo ingegno, come se si vincesse ad vno che non auesse libera amministrazione del suo, o con fraude, o con tirare il compagno per forza, o importunità a giuocare con praua intenzione di spogliarlo del suo, di che, & altro, vedi *Guid. Panzirol. thesaur. var. lett. lib.* 1. *cap.* 48. doue anco ottimamente trat-ta quando si possino repetere, o no li denari prestati nel giuoco, o per causa di giuoco, & al *cap.* 46. quali fossero li giuochi vsitati, e permessi appresso gl' Antichi.

E della suddetta distinzione de' giuochi, restituzione, & altro spettante al foro di coscienza, vedi *P. Stefano de Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 73. *per tot. fol. a me* 242.

§. GIVDICI.

1 Giudicare in cause doue si abbia, o possa auere alcun' interesse, o passione è proibito sotto graui pene di che vedi §. Cause num.

2 Giudici non possono procacciare gl' vfizj con presenti, e donatiui, ma solo con le lor virtù, & abilita, di che vedi Presenti num.

3 Giudici non possono far' alcuna conuenzione con i Rettori che vanno a seruire ne quanto al salario, ne quanto a gl' emolumenti, o altro. Vedi Rettori num.

4 Giudici, e Notai come, e sotto quali pene siano tenuti all' osseruanza delli Statuti di luoghi, o protestarsi con li Rettori. Vedi Rettori num.

5 Giudici, & altri Ministri come siano tenuti dar parte ogni volta che li lor Rettori pernottassero fuor della Iurisdizione ancorche con licenza. Vedi Rettori num.

6 Giudici, e Notai, che vanno in vfizio mentre sono in quelli possono portare arme offensiue, e difensiue non proibite, e tanto nella Iurisdizione, che nell' andare, e ritornare Legge Generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 78.

Non possono già portare, ne vsare archibusi di qualsiuoglia sorte. Vedi §. Rettori num. 51. doue che anzi li possino ritenere.

7 Giudici, e Notai non possono andar' in vfizio, se prima non pagano la tassa al Monte delle Graticole quelli dello Stato di Firenze, e quelli dello Stato di Siena al Camarlingo della Bicherna, & essendo l' vfizio per vn' anno deuono pagare scudi 1. d' oro di lire 7. per scudo per ciascuno, e se di 6. mesi la metà, sotto pena a chi li facesse la spedizione senza la fede di detto pagamento di scudi 25. d' oro, & a loro d' altre tanta somma per la prima volta, e per la seconda di scudi 50. & ammonizione dagl' vfizj per cinque anni prossimi. Prouuisione delli 4. Gennaio 1582.

8 Giudici come deuano procedere ne malefizj per trouare la verità de delitti. Vedi Rettori num.

9 Giudici quali leggi, e statuti deuano osseruare nelle pene delli delitti. Vedi Delitti num. 6. e Rettori num. 23.

10 Giudici della Rota di Firenze deuono sedere a banco, e due volte la settimana far Rota, far' i motiui separatamente dalle sentenze, e mandarli al Proconsolo, come anco prima dar li dubbj alle parti sendoli chiesti, dar le lor sentenze certe, chiare, e non condizionate, ne oscure. Non possono consigliare, scriuere, ne allegare in alcuna causa anco forastiere, o di parenti loro senza

licenza di S. A. S. nelle cause da 20. miglia in là possono far citare, & esaminare per lettere a' Rettori, & altri particolari concernenti il loro vfizio vedi la legge del 1505. sopra l' ordinazione della Ruota.

Et in materia degl'Ordini della Ruota di Firenze altre leggi sotto di 29. Maggio 1528. 26. Agosto 1541. 30. Maggio 1542. 13. Agosto 1560. 10. Febbraio 1569. 12. Febbraio 1571. Circa l'instanaa delle cause legge 21. Giugno 1475.

Circa la produzione d'instromenti legge 20. Maggio 1491.

Circa litigi legge 30. Maggio 1489.

Circa la dichiarazione di più statuti. Legge ampla delli 23. Luglio 1477. e vedi §. Cause n. & inf. n. 61. & n. 103. & 104.

11 Giudici della Ruota di Firenze deuono mattina, e sera risedere al banco di ragione, e quindi, e non altroue far gl'atti, e dar le sentenze sotto pena della priuaaione dell'vfiaio ipso fatto, ne possono gl'attuari riceuere scritture dalli detti Giudici, ne rogarsi di sentenze se non mentre essi Giudici saranno al Banco di ragione, sotto pena di falsità. Decreto delli 3. Ottobre 1614.

Come possino far le proroghe, vedi Proroghe numero.

12 Giudici di detta Ruota non possono per gl' accessi pigliar più di soldi 45. il giorno per ciascuno sotto pena di scudi 25. per la prima volta, e di 50. per la seconda, e per la terza della priuaaione dell'vfiaio oltre detti scudi 50. siccome per li decreti da loro interposti ne'contratti non possono pigliar rigaglia alcuna sotto le medesime pene. Decreto suddetto 3. Ottobre 1614. vers. Et in oltre &c.

Se questo si osserui essendo troppo scarsa la propina, me ne rimetto alla Pratica &c. vedi Mercede num. 5.

13 Giudici di che età deuino essere per esercitarsi ne' giudicati, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 540.

E di che sapere, dottrina, e qualità il medesimo *Menoch. de Arbitr. cas. 253. per tot.*

14 E come sopra tutto ne' Giudici si ricerchi la bontà della vita, e costumi oltre al sapere, e che deuino auer duoi sali vno di sapienaa, senza il quale sono insipidi, imprudenti, & ignoranti, e l'altro di coscienza, senza del quale sono diabolici, e non possono mai far la giustizia senza di essi, perche questa si ferma solamente nelle menti de' giusti, & Vomini da bene, e li tristi per li lor peccati non sanno discernere, ne sciogliere i dubbi delle cause, e però si deuono guardare da' peccati, e viuere col timor di Dio per potere rettamente giudicare, e non temere della faccia del Potente, ma giudicar tutti indifferentemente, e non auendo tali requisiti, animo intrepido, & incorruttibile si deuono omninamente astenere dal giudicare altrimenti renderanno strettissimo conto nel Tribunale di Dio di tutti li mali, e danni che per la lor' imperizia occorreranno come si raccoglie da più luoghi della Scrittura Sagra, e da S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 59. *art.* 2. *Menoch. de Arbitr. cas.* 339. *num.* 2. *&c. Neuizan. in Silua nup. in Rit. Quomodo Iud. num.* 98. *Io. Baptista Magon. de rect. patrocin. rat. cap.* 35. *num.* 3. & 4. E vedi sopra tutto l' esortaaione, e sentenza condennatoria contro quelli che si seruono delle leggi in mala parte, che fa il *Menoch. de Arbitr.* nel principio del volume, che è cosa non meno curiosa, e bella, che orrenda, e da temersi da tutti, perche se nel Tribunale di Dio a pena il giusto si saluerà, che sarà de' tristi, e peccatori? massime Giudici? ne gioua poi lasciare qualche bagattella pro male ablatis, perche Dio non gradisce li sacrifici di rapina, e questo basti alli Giudici prudenti, e timorati di Dio &c.

E li Giudici appresso gl'Indiani essere Vomini della più austera, & incorrotta vita che si trouino, come appresso di noi li Cappuccini, non si muouere per affetto, o raccomandazione, anzi non ammettere che li sia parlato di cause, ma tutto giudicare dal processo, stimando solo dal Cielo procedere la giustiaia, *e non auer luogo la misericordia doue la giustizia perde il suo nome*, vedi Ferdinando Mendez: Pinto nel viaggio auuenturato dell' Indie cap. 86. 87. & 102. riferito dal *Scanarol. de Visit. Carcer. nell' Appendice cap.* 20. *fol.* 55.

Il che si noti a confusione de' nostri Giudici, e Tribunali d'Italia, e piacesse a Dio che almeno s'osseruassero li buoni, e santi ordini che sono nelli Stati di Toscana come nel §. Cause num. 6. &c. §. Presenti, che tante volte non si vederebbe oppressa l'innocenaa, & esaltato il vizio, che sempre da causa a maggiori inconuenienti.

15 Giudici nel giudicare non si possono muouere se non da quello che consta in processo, e non da altro ancorche instromenti pubblici che non siano in processo. *Grazian. discep.* 550. *nu.* 36. 725. *num.* 34. & 938. *num.* 3. *Duran. decis.* 409. *num.* 7. *Ludouis. decis.* 224. *num.* 5. & 6.

16 Anzi che li Giudici si possino muouere da confessioni fatteli anco a viua voce, da instromenti, & altro visti fuor di processo. *Afflit. decis.* 28. *num.* 6. *Turret. cons.* 100. *num.* 16. *lib.* 1. *Rot. post. Post. de manutent. decis.* 9. *num.* 33. *Altograd. cons.* 24. *num.* 102. *lib.* 1. *Magon. decis. Luc.* 30. *num.* 9. & *decis. Flor.* 145. *num.* 20. doue dice però esser cosa di mal' esempio dar tanta autorità alli Giudici, onde io crederei quest' vltima opinione douersi restringere a quelli Giudici solamente, che anno libero arbitrio, & autorità del Principe, come afferma *Guid. Pap. decis.* 29. & *il Menoch. de Arbitr. cas.* 98. *nu.* 10. & *seqq.* perche questi senza attendere le cose allegate, e prouate possono giudicare secondo la lor coscienza.

17 Giudici vedendo alcuno delinquere non possono senaa le debite prouanze condennarlo, ne anco sottoporlo a tormenti, ma solo inquirere, douendo amministrare la giustizia secondo gl' atti,

e

e non secondo la lor priuata scienza. *Clar. §. fin. quaest. 8. vers. fin. Card. Tosch. litt. I. concl.* 398.

Se però non fossero giudici supremi, perche questi deuono più tosto attendere la verità à lor nota, che gl'atti, e facendo altrimenti peccano. *Guid. Pap. d. decis.* 29. *per tot. & Menoch. d. cas.* 98. *nu.* 10. *& seqq. Tosch. loc. cit. num.* 19.

18 Giudici a quali costasse per atti, e processo, che vno auesse commesso delitto degno di morte, possono condennarlo non ostante che per priuata scienza sapessero ciò non essere vero secondo l' opinione del *Soto de iust. & iur. lib. 4. quaest. 6. Guaz. def. 5. cap. 9. & vult. num. 19. & seqq. Tosch. d. concl.* 398. *num.* 12. *Clar. §. fin. quaest.* 66. *num.* 2.

19 Ma è d'auuertire che in tal caso è più probabile opinione, e sicura in coscienza che il Giudice deua astenersi dal giudicare, e far' vfizio da testimonio per scoprire l'innocenza dell' inquisito, se poi auesse fatto ogni possibile diligenza per far commettere la causa ad altro Giudice, & esso esaminarsi come testimonio, e non le fosse riuscito non è per questo tenuto lasciare l' vfizio, ma lo può condennare ancorche sappia essere innocente, mentre che apparisca dagl' atti degno di morte, ò altra pena come conclude il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche. *Interrogat.* 59. *per tot. fol.* 103. *P. Stefan. de Neapol. de pracip. iur. & inst par. lib. 1. cap. 8. num. 5. & seqq. fol. a me 65. vedi Carrar. de execut. sent. capt. bannit. cap. fin. num.* 316. *& seqq.* doue amplamente tratta questa materia, *e Card. Tosch. litt. I. concl.* 398. *n.* 11.

20 Giudici peccano mortalmente condennando altri per delitti, ne' quali anch' essi siano intrigati, se pure non si trattasse di cose leggieri che la paruità della materia potesse scusarli, & altro, vedi il P. Manara nel detto *tratt. Interrogat.* 138. *fol.* 227. doue anco riferisce l'opinione dell' *Aless. de Aless.* che tiene pecchino amministrando giustizia mentre essi sono in peccato anco di diuerso genere di quello si tratta contro del reo, ma però non essere vera quando il peccato sia occulto, e senza scandalo &c. e vedi *Bonifac. de furt. §. 5. num.* 115. *fol.* 207.

21 Giudici regolarmente sono tenuti giudicare secondum acta, & probata, e non secondo la lor priuata, e propria coscienza, se pure questa non fosse diuersamente informata da qualche atto notorio, o se non fossero tali, che auessero potestà sopra le leggi, o si trattasse di pena corporale, o fossero giudici volontari, o auessero libera facultà di pronunziare in scritti, o senza scritti, o fosse rimessa al lor' arbitrio, & altro, vedi per il *Barbos. de Axiomat. iur. Axiom.* 131. *num.* 2. *& seqq. e Card. Tosch. litt. I. concl.* 398. *per tot.*

22 Giudici nô pronano deponêdo di cose appartenenti alla causa nella quale essi anno giudicato mentre non concorrano altri aminicoli, o che sia per semplice instruzzione del secondo Giudice *Gratian. discep.* 235. *num.* 38. *&* 938. *numer.* 10. *&c.* Il che però pare si deua intendere per quello che concerne la giustizia della causa, onore, o disonore proprio secondo il *Magon. decis. flor.* 3. *n.* 2. *&c. Menoch. de Arbitr. cas.* 73. *per tot. e lib.* 2. *praesump.* 68. *num.* 10. *Socin. reg.* 247. *per tot.* e vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. person. test. quaest.* 60. *Illat.* 3. *per totum;* che deposto l' vfizio possino testificare proua il *Tiraquel. tratt. Cessante Causa verb. Testimonij nu.* 248. ma vedi il *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

23 Non si credere alli Giudici che dicessero d' auer sentenziato ingiustamente ancorche ciò deponessero mentre sono in estremo della vita, & al capezzale; *Menoch. de Arbitr. cas.* 108. *num.* 20. Il che io intenderei quanto al non potersi rescindere la lor sentenza passata in giudicato, ma non già, che essi non siano tenuti alla restituzione di tutti li danni, spese, & interessi, di che vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de Indic. & tort. quaest.* 46. *cas.* 4.

24 Giudici secolari possono procedere nelle cause nô ostante l' allegata pendenza di lite, sopra l' assoluzione del giuramento auanti l' Ecclesiastico, perche quella è causa differente, & anco ottenuta non leua l' obbligazione. *Afflit. decis.* 30. doue anco che perciò non può l' Ecclesiastico inibire, se però auanti l' Ecclesiastico si trattasse di qualche articolo pregiudiciale alla causa che pende auanti al secolare potrebbe inibire finche fosse deciso l' articolo pregiudiciale, sotto pena degl' attentati da purgarsi in caso d' inosseruanza. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 200. *&* 201. *per tot.*

25 Giudici come deuino prima spedire le cause contro de' contumaci, vedi Contumaci n.

26 Giudici come fra vn mese siano tenuti spedire le cause de' carcerati, assoluendoli, o condennandoli secondo che meritano per giustizia, vedi la *l. fin. C. de custod. re.* con gl' interpreti, se bene in oggi malamente s' osserua.

27 Giudice dell' origine, e domicilio del reo, come possa procedere per i delitti commessi anco fuor della sua iurisdizione, vedi Delinquenti num. 9. *Farinac. de Inquisit. quaest.* 7. *num.* 20. *& seqq. Vulpin. in Suco num.* 12. *fol.* 10. *& Cabal. cas.* 162. *per totum.*

28 Giudice del luogo della persona offesa come non possa procedere contro li delinquenti per altro non sottoposti, vedi Delinquenti n. 8.

29 Giudice laico come possa procedere contro laici delinquenti in luogo immune, o contra persone clenti, vedi §. Delinquenti n. 10. & 11.

30 Giudice dubitando se le ferite siano mortali, o non deue soprasedere finche veda l' esito di esse, perche se inquisisse semplicemente per le ferite, e poi seguisse la morte è necessario formare nuoua inquisizione, e nuoua condanna. *Clar. §. fin. quaest.* 32. *vers. Sed pone &c.* vedi §. Ferite nu. 20.

31 Giudici possono anco conoscere dell' ingiurie a lor medesimi fatte mentre siano per cause dell' vfizio

fizio, e la pena sia dalla legge determinata, e non altrimenti. *Menoch. de Arbitr. caf. 263. num. 7. & seqq. ad 10. Clar. §. fin. quaest. 35. in fin. Cabal. resol. crim. cas. 128. num. 1. &c. Guaz. deff. pr. cap. 18. Farinac. & Vulp. in Suco de delict. & pen. quaest. 17. num. .. Card. Tosch. litt. I. concl. 402. per tot. & concl. 403.* doue amplamente tratta chi possa esser Giudice in causa propria, o nò.

Come possino conoscere dell'eccezzioni date contro la loro iurisdizione, ma non di quelle che fossero date contro le lor persone. *Clar. §. fin. quaest. 43. in fine*, e pienamente *Card. Tosch. litt. I. concl. 414. per tot.*

E come, e quando, procedendo ad vlteriora nel processo si dicano rigettare l'eccezioni date, vedi il *Menoch. lib. 2. praesump. 64. per tot.*

32 Giudici di consuetudine generale possono procedere ex ofizio, e per inquisizione in tutti li delitti, eccetto che d'adulterio, di che vedi *Clar. §. fin. quaest. 3. & Cabal. resol. crim. cas. 114. per tot.*

33 Giudici possono qualche volta per trouar la verità promettere alli rei l'impunità, la quale sono tenuti mantenere sendo tali che n'abbino l'autorità, altrimenti non ostante tal promessa li possono condennare, e li rei deuono imputare a lor medesimi se sono stati troppi facili a crederli, si deuono però quanto possono li giudici astenere da tali promesse che non possino mantenere. *Clar. §. fin. quaest. 55. vers. Circa primum &c. Guaz. deff. 20. cap. 24. & 25. e vedi il Menoch. de Arbitr. cas. 367. per tot Farinac. de reo confess. qu. 81. n. 276. &c.*

Che questa pratica ne' giudici inferiori che non hanno facultà di mantenere la promessa sia diabolica, e che ingannando così li poueri rei pecchino grauemente nota il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche, *Interrogat. 43. fol. 80. e vedi Bonifac. de Furt. §. 4. num. 18. & fol. 156. & Farinac. loc. sup. cit.* Delinquenti n. 29.

34 Giudici, o altri ministri che conoscessero carnalmente donne oneste, o anco meretrici carcerate, o litiganti auanti di loro come grauemente deuano esser puniti ad arbitrio del Superiore, vedi il *Menoch. de Arbitr. quaest. 88. num. 21. & seqq. & cas. 292. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 283. per tot. Guaz. deff. 6. cap. 1. num. 58.*

35 Giudici, o Notai, che rilasciassero vn carcerato con malleuadore non idoneo come siano tenuti in sussidio, e come si possino cautelare con l'approuazione, nel qual caso essi non restano obbligati a cosa alcuna benche anco l'approuatore nò fosse idoneo, vedi il *Guaz. deff. 6. cap. 2. Boss. de Carcerat. fideiuss. dimit. & Cabal. resol. crim. cas. 73. per tot.* vedi Rettori n. 76.

Che restino obbligati, vedi *Grazian. decis. 69. per tot. Scanarol. de visit. Carcer. lib. 1. §. 11. cap. 1. num. 35. & seqq.*

36 Giudici, che senza precedenti legittimi indizi procedessero ad inquisizione contro d'alcuno possono esser conuenuti per li danni, & interessi cagionati alla parte, e così alle volte vengono condennati: *Guaz. deff. 9. cap. 1. n. 7. Magon decis. Luc. 22. n. 13.*

Come si puniscano facendo carcerare, o torturare alcuno indebitamente, vedi *Farinac. & Vulp. in Suco de Carcer. & Carcerat. quaest. 27. per tot. & de indic. & tortur. quaest. 37. per tot. inf. n. 39.*

E quando si presuma a fauore del Giudice, e per la giustizia degl atti da lui fatti. *Menoch. lib. 2. praesump. 67. & 68. per tot.*

Ma in ogni caso io crederei che ne anco alle spese, e danni potessero esser condennati ex abrupto senza essere sentiti, mentre l'aggrauio non fosse più che notorio, e così hò visto più volte osseruarsi prudentemente dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa della Città di Firenze, con riseruare le ragioni tali quali si competono alli pretesi aggrauati da esperimentarsi in Sindacato contro Giudici, o altri ministri, o procedersi contro di loro seruatis seruandis.

37 Giudici non possono con interrogatori suggestiui estorcere, e cauare la confessione dalli rei, altrimenti tutto il processo sarebbe nullo, e come si conosca la suggestione, vedi il *Guaz. deff. 20. cap. 13. per tot.*

Anzi la suggestione è proibita anco ne' testimoni quanto alle cause criminali benche nelle ciuili nò si attenda &c. Del douersi fuggire la suggestione, e ciò che deuino osseruare li Giudici, vedi *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 9. cap. 1. 2. 3. 4. & 5. per tot.*

38 Giudici possono mettere nelle carceri, spie, o altre persone vili con li carcerati ad effetto che osseruino i lor portamenti, e ciò che dichino, o facino, e seruirsi d'altre simili cautele per trouare la verità de' delitti, come insegna il Cartario nella sua pratica d'interrogare li rei *lib. 2. num. 46. & il Guaz. deff. 20. cap. 12. num. 7.*

Essere lecito questo solamente per inuigilare la custodia de' carcerati, e non ad altri effetti dimostra il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 9. cap. 1. num. 9. & seqq.*

Di quali cautele, e simulazioni possa seruirsi il Giudice, vedi *Farinac. de reo Confess. & conuict. quaest. 81. cap. 8. num. 304. & seqq. per tot.*

39 Giudici sottoponendo alcuno indebitamente al tormento, e senza legittimi indizi come deuano essere puniti, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 340. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 410. & 411. per tot. Farinac. & Vulp. in Suco de indic. & tort. qu. 37.*

40 Giudici nelle pene arbitrarie possono estendere il lor arbitrio fino alla morte naturale se la qualità del delitto, e delle persone meriti così *Marant. disput. 4. per tot. Menoch. de Arbitr. quaest. 86. per tot. Clar. §. fin. quaest. 83. Cabal. cas. 92. & cas. 99. num. 100 Guaz. deff. 33. cap. 16.* e vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & paen. quaest. 17. per tot.* doue amplamente tratta della potestà delli Giudici in arbitrare le pene tanto nel diminuirle che nell'accrescerle anco fino alla morte, inf. n. 74.

Giudici

41 Giudici quando, e come s'intendano auer il libero arbitrio, o regolato dalle leggi, & in che modo dell' vno, e dell' altro si deuano seruire, vedi il *Menoch. de Arbitr. quæst.* 7. 8. *&* 9. *& quæst.* 13. *&* 14. *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

E quando l'arbitrio datoli nel procedere s'intenda anco nel sententiare, & esequire, & è contra, vedi il medesimo *Menoch. de Arbitr. qu.* 37. 38. *&* 74. *per tot.*

E qualmente l'arbitrio del Giudice consista, si possa verificare, e auer luogo circa tutti li dieci predicamenti logicali il medesimo *Menoch. de Arbitr. quæst.* 11. *per tot.*

42 Giudici essendo più nella medesima causa, e discordando in condennare il reo, perche vno lo volesse condennare a morte, l'altro a confino, e l'altro in pena pecuniaria come si possino concordare, e qual sentenza debba preualere, vedasi il *Cabal. resol. crim. cas.* 119. *per tot. Gratian. discep.* 187. *per tot. Vant. de nullit. ex defect. iurisdict. nu.* 186. *fol.* 121. E come essendo più li Giudici deuano concordare, o pur preuaglia la sentenza della maggior parte. *Card. Tosch. litt. I. concl.* 419. *per tot.*

43 Giudice che hà condennato, e non quello che hà esequito deue auere la participazione, e rata della pena donutali dalli Statuti, Leggi, o Consuetudini. *Gratian. discep.* 956. *num.* 12. *&c.* doue parla in termini del Capitano di Giustizia di Siena, vedi *Card. Tosch. litt. I. concl.* 431. *per tot.* doue tratta quali emolumenti s'aspettino al Giudice che hà finito l'vfizio, e quali al successore. Si paga però il tutto in mano del Depositario Fiscale, poi da esso si riscuotono le rate douute a ciascuno, il medesimo *Gratian. discep.* 840. *n.* 2. *& per tot.* vedi Pene n. 20.

44 Giudici che si lasciassero corrompere nel giudicare con denari, o in altro modo si puniscono nelli Stati di S. A. S. di pene pecuniarie, priuazione degl'vfizi in perpetuo, e d'infamia di che vedasi il *Cabal. resol. crim. cas.* 166. *num.* 7. *&c.* vedi Presenti *per tot.*

Come si puniscano di ragione commune, e ciò che fosse osseruato da Cambisse, Dario, & Alessandro Seuero contro tali Giudici, vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 342. *per tot. Card. Tosch. litt. I. conclus.* 408. *num.* 2. *Socin. reg.* 55. *verb. Barataria*, e pienamente il *Farinac. de var. crim. quæst.* 111. *per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco* vedi Falsità num. 22. Rettori n. 72.

45 Come si puniscano anco quelli che corrompessero, o tentassero di corrompere li Giudici, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 343. *per tot. Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 111. *art.* 7. *&* 8. *& Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 99.

E come li venditori di fumo, e grazie, cioè quelli che promettessero la sentenza, o altra cosa per amicizia che auessero con li Giudici, o entratura appresso del Principe, e chi propriamente siano questi venditori di fumo, vedasi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 344. *per totum*, vedi Presenti *per tot.* Delle baratterie de' Giudici, di chi li corrompesse, o tentasse di corromperli, e de' venditori del fumo, & altro vedi *Bonifac. de furt.* §. 5. *num.* 83. *& seqq.* fino al fine *fol.* 197. *& seqq. & Farinac. d. quæst.* 111. *per tot. inf. num.* 96. vedi §. Venditori num. 42.

46 Giudici, o altri della sua famiglia, che di suo consenso pigliassero denari in prestito da litiganti in riguardo di liti future, o finite, il che facilmente si presumerebbe cadono in pena di corruttela, e baratteria, perche si deuono astenere in tutto non solo dal male, ma anco dal darne minima ombra, o sospetto. *Cabal. resol. crim. cas.* 195. *per tot. Farinac. de var. crim. quæst.* 111. *num.* 171. *& seqq.*

47 Giudici non possono riceuere presenti fuor di cose esculente, e poculente, che fra tre giorni si possino rifinire per consumo della casa. *Gratian. discep.* 56. *num.* 46. *&c.* vedi §. Presenti n.

Altrimenti si dicono commettere baratteria, e possono essere puniti, di che vedasi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas.* 342. *num.* 18. *& seqq. cas.* 514. *n.* 12. *& seq. & cas* 517. *per tot.* doue però al n. 25. tiene non douersi credere all' asserzione giurata di chi dicesse auerli dato presenti proibiti, ma deue in altra maniera constare &c. Quãdo sia lecito, o nò riceuere presenti, e quali, e come deua constare della baratteria, vedi *Farinac. d. quæst.* 111. *num.* 235. *& seqq. &* 279. *& Vulpin. in Suco art.* 10. *per tot.*

48 Giudici mentre segua senza scandalo, e pericolo di far ingiustizia possono in coscienza riceuere quello che per mera liberalità de' litiganti le fosse donato perche vsino maggior studio, e diligenza nella Causa, e non sono tenuti alla restituzione *Diana part.* 3. *tract.* 5. *resol.* 45. *fol.* 160. *& tract.* 6. *resol.* 4. *fol.* 187. e nel Compendio della sua opera *Verb. Iudex n.* 1. *Gratian. discep.* 55. *nu.* 37. *&* 202. *num.* 4. e vedi *P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 30. *fol. a me* 24.

49 Ma in contrario vedansi più motiui, e ragioni fondate, e più sicure in coscienza per il *Menoch. de Arbitr. cas.* 517. *per tot. & cas.* 342. *num.* 19. *&c.* seguitato dal *Gratian. discep.* 56. *num.* 48. doue che sarebbe meglio s'astenessino anco dalle cose esculente, e poculente, perche molte volte con esse ancora, si mangia la giustizia, e ne nasce l'ingiustizia, e che peccano anco quelli che fanno li presenti alli Giudici &c. vedi inf. n. 96.

50 Giudici se pecchino contro la giustizia riceuendo donatiui da vna parte per sentenziare in suo fauore quando ci è tal varietà, e contrarietà d'opinioni, che possino seguitare quella che più gli piace, e se li possino riceuere per dar la sentenza conforme vna opinione probabile, lasciata l'altra più probabile, e comune, secluso il scandalo, & ius positiuo che ciò proibisce. *Diana part.* 3. *tract.* 5. *resol.* 55. *fol.* 164. *P. Stefan. de Neapol. loco*

sopra cit. vers. Notat. etiam Lessius vedasi il *Menoc. de Arbitr. cas. 339. num. 22. &c.* doue tiene non potersi in varietà d'opinioni fauorire all'amico, se prima il Giudice non scaccia da se ogni dubietà, e creda certamente che abbi ragione, o almeno, che secundum acta, & probata si deua giudicare per lui, ancorche come priuato li constasse altrimenti &c. e tanto meno si può a ciò muouere con donatiui, e questa è la vera, e sicura da tenersi da ciascun giudice.

51 Che li Giudici stante la varietà dell'opinioni hine inde possino con buona coscienza giudicare per il mezo in fauore dell'vna, e dell'altra parte. *Boer. decis. 42. num. 39. & decis. 155. numer. 27. Capyc. decis. 176. num. 34. Thesaur. decis. 89. per tot. Montan. de tut. cap. 37. reg. 2. num. 117. fol. 189. Menoch. de Arbitr. quaest. 53. num. 10. & qu. 56. per tot. Duran. decis. 396. num. 1.* doue che nelle cose ambigue si deue temperare il rigore delle leggi, e prouedere all'vna, e l'altra parte per il *test. nella l. ambiguis 86. e nella l. quoties 200. ff. de reg. iur.*

E che non deuino mettere difficoltà ne patti, che volessero far le parti fra loro per partirsi dalle liti, ma onninamente acconsentirli. *Magon. decis. Flor. 78. num. 11.*

52 Giudici, che assoluessero, o lasciassero di condennare vn reo, che per giustizia meritasse d'esser condennato, e li Proccuratori Fiscali che non accusassero non sono tenuti alla restituzione della pena, che si sarebbe douuta pagare al Fisco, o alla parte. *Diana part. 1. tract. 10. resol. 23. & part. 3. tract. 5. resol. 52. & tract. 6. resol. 25.* e nel Compendio *Verb. Iudex num. 2. P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & inst. part. lib. 1. de restit. cap. 2. nu. 37. fol. a me 25.* doue però che senza dubbio sono tenuti a tutti li danni cagionati per l'ingiusta sentenza, benche non alle pene.

Credo anco che pecchino massime li Giudici per il mal'esempio, e che siano tenuti rendere conto delli delitti che seguono per la troppo lor facilità, trascuraggine, o colpa in non punirli per il detto di sopra *num. 14. & l'Azor. Inst. Moral. part. 3. lib. 13. cap. 23. fol. 1100.*

53 E come si deuino punire li Giudici negligenti in amministrare la giustizia tanto in ciuile, che in criminale, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 341 per tot. & cas. 571. per tot. inf. num. 74. Farinac. de var. crim. quaest. 111. num. 396. & seqq. ad 435.*

54 Giudici che per lor'imperizia malamente giudicassero sendo in colpa per auer accettata carica non conueniente alla lor poca abilità, si deuono punire arbitrariamente, e sono tenuti restituire alla parte tutti li danni, spese, & interessi, ancorche auesse potuto appellare, se non si potessero scusare per la varietà dell'opinioni, & altro, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 339.* & amplamente *Farinac. con il Vulpin. in Suco d. quaest. 111. num. 435. & seqq. ad 582. Cabal. de om. gen. homicid. n. 157. & seqq. ad 179. P. Stefan. de Neapol. l. cit. lib. 1. c. 1. n. 11. & per tot.* doue intende che per l'ordinario siano tenuti solo del dolo, e lata colpa, e non della leue, o leuissima, e vedi *Card. Tosch. litt. I. concl. 404. per tot.*

55 Come anco gl'imperiti, & illetterati possono far da Giudici, e non siano tenuti seguir il parere di Saui, vedi il *Menoch. de Arbitr. quaest. 23. num. 9. & 10.*

Ma in questo par contrario al detto di sopra, & al testo nell'*Auth. de Iudicibus in prin. vers. non enim existimauimus*, come io dissi nelle mie *resol. al cap. 17. num. 27. & 28.*

56 Di consuetudine però nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, & altroue si mandano negl'vfizi anco persone idiote, e illetterate, ma queste deuono auer l'assistenza de'lor ministri pratici delle cose della giustizia, e quasi per tutto ci sono li Statuti che si possa domandare il consiglio del Sauio ne'casi dubbiosi, e però mentre sono approuati in questa maniera dal Principe non è da disputarne, come dissi nel luogo citato n. 29. & 30.

Ma non per questo credo siano esenti dalle cose sopraddette &c.

57 Giudici non possono esequire ne'beni del condennato posti fuor della loro iurisdizione se non per lettere sussidiali *l. a diuo Pio §. Sententiam ff. de re iud. Asin. in prax. §. 31. cap. 9. per tot. Cabal. cas. 291. num. 2.* vedi il *Gratian. discep. 389. per tot. & Card. Tosch. litt. I. concl. 466. per tot. inf. num. 63.* Rettori n. 74.

58 Giudici ordinari quando per qualche commissione fatcali diuentino delegati, e ciò che questo importi, vedi li Dottori allegati nel §. Cause, num. 17. & 18. Come si conosca se il Giudice sia ordinario, o delegato, & auendo l'vna, e l'altra iurisdizione di quale in dubbio s'intenda essersi voluto seruire, & altro, vedi *Card. Tosch. litt. I. concl. 426. & seqq. & concl. 433. & seqq.*

59 Giudici che secondo la forma de'statuti sono obbligati sotto certa pena spedire le cause in fra certo tempo s'intende mentre che ne sia fatta instanza dalle parti altrimenti non incorrono in pena alcuna. *Marsil. de fideiuss. num. 145. Asin. in prax. §. 2. cap. 17. n. 1. &c.*

Potrebbero però vedendo spirare l'instanza sentenziare ancorche non fosse domandato dalle parti. *Asin. d. §. 2. cap. 16. num. 1. & cap. 17. n. 11. Gratian. discep. 40. num. 21.*

60 Giudici come deuino essere cauti in interporre li decreti ne'contratti de'minori, e donne, vedi Decreti n.

61 Giudici perche non si distraggano dal lor'vfizio non possono fare da Auuocati, ne scriuere in iure e contrafacendo incorrono nelle pene della *l. Atletas. §. calumniator. ff. de his qui not. infam.* e se possino dar consigli in camera senza scriuere *Gratian. discep. 39. per tot. sop. n. 10.*

62 Giudici quali siano competenti, & a chi s'aspetti esequire le sentenze, dalle quali sia stato appellato,

fato, se il primo a quo, o il secondo ad quem, & a chi di loro tocchi dichiarare sopra la deserzione dell'appello, vedi le distinzioni che fa il *Gratian. discep.* 40. *per tot.* & 978. *num.* 22. &c. *Altograd. consl.* 41. *num.* 14. & 15. *lib.* 1. amplamente il *Scaccia de Appellat. quaest.* 11. *art.* 7. *num.* 162. & *seqq. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl.* 462. & *seqq.*

63 Giudici inferiori sono tenuti esequire le sentenze de' Superiori ancorche fossero ingiuste, e se ciò sia vero anco nelle criminali, siccome sono tenuti esequire le citazioni, esami di testimoni, e cose simili, tanto in ciuile, che in criminale, vedi l'*Asin. in prax. §.* 31. *cap.* 17. *col.* 4. *Marant. disput.* 1. *per tot. Gratian. discep.* 389. *per tot. Farinac. de paen. temper. quaest.* 97. *num.* 25. & *seqq.* doue quando si possa, e deua vbbidire al Principe, che comandasse cose ingiuste del che tratta anco diffusamente *Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. fin. n.* 316. & *seqq.* & *Vulpin. in Suco Farinac. d. quaest.* 97.

64 Giudici pendente l'appellazione dalla lor sentenza non possono tassare le spese mentre non'lo facciano incontinenti, & auanti che siano inibiti, vedi il *Gratian. discep.* 349. & 698. *num.* 13. &c. con altri addotti nelle mie *resol. cap.* 41. *num.* 3. & *seqq.* doue anco al numero 7. si dice, come, e quando sia necessaria la citazione per tassare le spese.

Se poi il Giudice dell'appello possa tassare le spese fatte dauanti al primo Giudice, o pur solamente quelle fatte auanti di lui, vedi il *Gratian. discep.* 33. *num.* 24. &c.

65 Giudici ciò che si possino fare, & in che si possino ingerire pendente l'appello dalle lor sentenze, vedi il *Duen. in Verb. Appellatio reg.* 42. *per tot.* & *il Lancellot. nel suo tratt. de Attentatis.*

66 Giudici quando siano tenuti seguitare il consiglio del Sauio, o possino da quello recedere, vedi il *Menoch. lib.* 6. *praesump.* 34. *num.* 27. & *seqq.* & *de Arbitr. quaest.* 23. *per tot. Gratian. discep.* 524. *nu.* 2. & 3. & *num.* 61. & *discep.* 698. *n.* 1. & 957. *nu.* 21. *Vant. de nullit. ex defect. Iurisdict. numer.* 152. &c. *fol.* 111.

67 E come essendo chiesto il consiglio del Sauio in virtù de'Statuti che lo concedino, non possino essi denegarlo, altrimenti la sentenza sarebbe nulla, vedi il *Vant. nel loc. cit. Pac. Scala tract. de Consil. Sapient. lib.* 4. *cap.* 1. &c. §. Consiglio n.

68 Giudici laici non sono competenti doue si tratta di beni enfiteutici di Chiese anco fra laici, & in riguardo solo dell'vtile dominio, siccome ne quando si tratta di Iuspatronati laicali come pro na i *Vant. de nullit. ex defect. Iurisd. num.* 54. & *la Rota Romana coram Merlino in Nouiss. part.* 6. *decis.* 42. *per tot.*

69 Ci è però l'opinione contraria più vera, e probabile mentre che si tratta fra laici del semplice vtile dominio, o in mero possessorio, che non anno in se niente di spirituale. *Guid. Pap. decis.* 1. *per tot. Add. ad Magon. decis. Luc.* 10. *in fine*, & amplamente rispondendo a tutte le ragioni contrarie il *Ciarlin. contr. forens. cap.* 17. *per tot. lib.* 1.

Quando, e in quali casi possino li Giudici secolari conoscere, o nò delle cause di beni di Chiese, d'incidenti spirituali, di cause di persone Ecclesiastiche tanto ciuili, che criminali, & altro vedi pienamente il *Card. Tosch. litt. I. concl.* 450. con sei *seqq. inf. n.* 93.

E per il contrario quando, & in quali casi li Giudici Ecclesiastici abbiano iurisdizione sopra secolari, possino inibire, & altro amplamente il medesimo *Card. Tosch. litt. I. concl.* 442. con sei *seqq.*

70 Giudici deputati a conoscere delle cause maggiori possono anco conoscere delle minori benche per quelle ei siano altri Giudici mentre non sia altrimenti espresso, ma non già li minori possono conoscere delle maggiori, se dalle parti non si proroghi la sua iurisdizione. *Menoch. de Arbitr. qu.* 40. *per tot. lib.* 2. *praesump.* 18. *per tot.*

E in tali cause per distinguere la iurisdizione s'attende la somma domandata, benche poi il debito non fosse tanto, & altro in tal proposito, vedi il *Vant. de Nullit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. num.* 70. *fol.* 290. *Gratian. decis.* 216. & *Tondut. de praeuent. part.* 2. *cap.* 61. *per tot.*

71 Giudici deputati a conoscere le cause de' mercanti, o altri artefici, s'intendono solamente per li negozi concernenti quell'arte, o mercanzia, siccome li deputati per certa spezie di cause non si possono ingerire in altre di diuersa spezie anco di consenso delle parti. *Genua de scrip. priuat. lib.* 4. *tit. de lib. mercat. num.* 42. *fol.* 244. *Vant. de nullit. ex defect. iurisd. num.* 51. & 52. *fol.* 86.

E quando li Giudici ciuili possino incidentemente conoscere, e punire di cause criminali, vedi *Card. Tosch. litt. I. concl.* 468. *per tot.*

72 Giudici che anno facultà di condennare, l'anno anco d'assoluere, eccetto che in certi casi, di che vedi il *Menoch. de Arbitr. quaest.* 43. *per tot.*

73 Giudici deputati a conoscere le cause criminali solamente non si possono ingerire nelle ciuili ancor che auessero origine da delitto, e così non possono conoscere delle cause criminali intentate solo ciuilmente, perche considerato il fine sono ciuili, e non criminali, se pure ciò non facessero incidentemente. *Menoch. de Arbitr. quaest.* 82. *per totum. Card. Tosch. litt. I. concl.* 467. *per totum. Vant. de nullit. ex defect. Iurisd. numero* 47. *fol.* 86. *Scanarol. de visitat. carcerat. lib.* 2. §. 2. *cap.* 14. *numero* 29. & *seqq.* e *la Rot. Rom. in Anconitana pecuniaria coram Manzanedo.* Sotto di 5. Giugno 1609. appresso il detto *Scanarol. nell' Appendice decis.* 1. *fol.* 85. doue che constando del delitto può il Giudice criminale ommessa anco la pena criminale condennare solo il reo ciuilmente alla restituzione per il testo della *l.* 2. §. *qui furem ff. de furt. Crescen. decis.* 5. *de iud.* e così giornalmente si osserua dal Magistrato degl'Otto,

to in molte cause leggieri che decidono pettoralmente senza processo, perche constandoli anco estraiudicialmente (sentite le parti, e testimoni in voce) di qualche dolo, o trufferia commessa contro il compagno senza venire ad altre pene astringono anco per via di carcere alla sodisfazione; vedi *Bald. cons. 203. lib. 1. Socin. cons. 62. lib. 1.*

74 Giudici benche abbino l'arbitrio nelle cause criminali non possono rimettere, ne commutare le pene douute alla parte, o al fisco, se non lo facessero con participazione del Principe, o con giusta causa esprimendola cautamente, massime li Giudici inferiori, perche non li succeda ciò che si legge, o cosa simile, che fece fare Carlo primo Re di Napoli ad vn Giudice che si era preso arbitrio di commutare la pena della morte ad vn reo, che la fece eseguire contro del Giudice. *Menoch. de Arbitr. quaest. 96. per tot. Peregr. de iur. fis. lib. 4. tit. vlt. num. 19. &c. Farinac. & Vulpin. de delict. & paen. quaest. 17. num. 8. sop. n. 40.*

75 Giudici tanto ordinari, che delegati come, e quando auendo sentenziato in vna causa rettamente, o nullamente si dichino auer fatto l'vfizio, e parte loro, e spirata la iurisdizione di modo che possino, o non possino più ingerirsi nella medesima causa da essi vna volta giudicata, vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. quaest. 67. per tot. Magon. decis. Flor. 90. num. 10. & seqq. Tiraquel. in repet. l. boues §. hoc sermone ff. de verb. signif. limit. 1. decl. 4. & limit. 21. inter reg. Diuers. fol. mihi 574. & 589. Vant. de nullit. ex defect. Iurisdict. n. 114. fol. 100. & Card. Tosch. litt. I. concl. 432. per tot. & concl. 440.*

76 Giudici mentre sono fuori della lor iurisdizione si anno per priuati, non possono far giustizia, e non si è tenuto ad vbbidirli, & il medesimo si dice quando sono in luogo essente benche dentro la iurisdizione se non si trattasse di atto pio, & intendendo quanto agl' atti contenziosi, e non volontari, che si possono esercitare anco fuor del Territorio. *Vant. de Nullit. ex defect. Iurisd. num. 107. & seqq. Fol 99. Card. Tosch. litt. I. concl. 424. & 425. per tot.*

Et il medesimo s'intende anco quanto a' Vescoui, di che vedi *Gratian. discep. 393. 467. & 871. num. 53. 918. num. 14. &c. Rot. part. 2. diuers. decis. 145. Rebuff. pract. benef. part. 1. tit. de Vnionibus num. 16. Menoch. de Arbitr. quaest. 43. num. 19. & 20. Diaz. reg. 239. Altograd. cons. 1. num. 25. & num. 72. lib. 2. Rebuff. in d. pract. tit. de forma Vicariat. num. 227. & seqq.* ne' quali luoghi pienamente si tratta ciò che possino fare, o non fare li Vescoui, e suoi Vicari fuori delle loro Diocesi, &c.

78 Giudici non possono essere sordi muti, furiosi, impuberi, ne ciechi, quali ciechi però possono ritenere gl'vfizi auuti auanti la cecità, ne anco possono essere persone dichiarate infami, scomunicati, banditi, e simili, ne donne, serui, monaci, e simili, di che vedi il *Vant. de nullit. ex defect. iurisd. deleg. num. 38. & seqq. fol. 132.* doue anco come si possino dispensare, o s'intendano dispensati dal Principe.

79 Giudici possono informarsi ex officio del possesso di beni controuerso fra più persone, e prouedere che le parti non venghino all'armi fra di loro, di che vedi il *Capye. decis. 13. per tot. & decis. 55. num. 1.*

80 Giudici d'ogni sorte come si possino allegare sospetti con cause legittime, & altro in tal materia di sospetto a' Giudici, vedi il *Marant. de Appellat. num. 26. & seqq. ad 74. Guaz. def. 1. cap. 19. 20. & 21. Gratian. discep. 4. per tot. discep. 100. 200. 559. 701. & 837. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 12. Card. Tosch. litt. I. concl. 421. & seqq. Menoch. de Arbitr. cas. 458. 152. & 121. Rot. part. 2. diuers. decis. 2. & part. 6. decis. 20. num. 26. & seqq. & decis. 165. per tot. d. part. 6. & decis. 7. num. 5. part. 7. Didac. Mari nell' Additt. al Gizzarel. decis. 66. num. 2. &c. Ger. Spin. cons. 95. per tot.* doue parla in termini della Legge Fiorentina dell' anno 1549. vedi Cause.

81 Giudici mentre sono legittimamente allegati sospetti, o pendente la causa di sospetto non anno iurisdizione, e tutto ciò che facessero si riuoca per via d'attentati. *Gratian. discep. 701. num. 16. &c. Vant. de nullit. ex defect. iurisdict. num. 140. fol. 108.*

82 Giudici quali siano competenti in dar li curatori, o tutori, & in interporre li decreti quando le persone anno l'origine in vn luogo, il domicilio in vn'altro, e li beni pur' in vn' altro luogo separato di iurisdizione, vedi la *Pratt. Papp. for. redd. rat. tut. glos. Eidem Iacobo cum Additione. Gratian. discep. 225. & 861. num. 18. Montan. de tut. cap. 4. num. 22. & seqq. cap. 20. per tot. cap. 7. nu. 56. cap. 23. num. 33. c. 32. reg. 1. n. 5. c. 29. num. 7. & cap. 33. n. 55.*

83 Giudici come, e quando possino reuocare, mutare, o dichiarare le lor sentenze tanto definitiue, che interlocutorie, reporre da decreti, e recedere da quelli tanto che si scopra il grauame, e si ritroui la verità, vedi la *Pratt. Papp for. sent. interlocut. glos. 1. num. 8. Diaz. reg. 351.* con tre seguenti *per tot. Grazian. discep. 147. 155. 698. 957. & 959. Magon. decis. flor. 131. & decis. Luc. 17. nu. 23.*

84 Giudici dell'appellazioni non possono regolarmente conoscere, ne giudicare se non sopra li meriti della causa dedotta auanti del primo Giudice, e non sopra altre cause, vedi il *Marant. nella l. is potest. num. 190 &c. ff. de acq. hared. Afflict. decis. 53. Magon. decis. Flor. 9. num. 18. & decis. Luc. 26. n. 37. & decis. 32. n. 57.*

Si possono però in causa d'appello far nuoue prouanze. *Magon. decis. flor. 11. in prin. & decis. 63. & 67. Duen. reg. 48. per tot.*

E come quello che scientemente è stato ommesso in prima instanza non si possa dedurre, vedi *Magon.*

gon. decis. Flor. 117. *in fine, & Menoch. de Arbitr. quæst.* 72. *num.* 13. *inf. n.* 105.

85 Giudici dell'appellazioni se in dubbio deuano più tosto confermare le prime sentenze, o pur quelle riuocare, o riformare, vedi il *Cabal. cons.* 85. *num.* 8. *& cons.* 118. *num.* 6. *lib.* 1. *Gratian. discep.* 965. *n.* 35. *&c. Altogr. cons.* 15. *n.* 20. *lib.* 1. *Card. Tosch. lit. I. concl.* 465. *per tot.*

86 Giudici dell'appellazioni, e nullità quando consta euidentemente delle buone ragioni, & ius delle parti deuono confermare le sentenze ancorche fossero nulle. *Gratian. discep.* 206. *numer.* 4. 734. *num.* 55. *&* 950. *n.* 27. *&c. Magon. decis. Luc.* 25. *num.* 45. *& decis.* 92. *num.* 33. *Rot. part.* 3. *diuers. decis.* 116. *&* 129. *lib.* 3. *Vant. de Nullit. tit. Qualit. sent. poss. a nullit. deff. num.* 129. *& seqq.* e nelle *mie resol. cap.* 88. *num.* 9. *& seqq.*

87 In contrario che non si dia la maggior ingiustizia, che la nullità, e però quella si deua reuocare, vedi il medesimo *Gratian. discep.* 516. *num.* 24. *&c.* & in che modo la sopraddetta prima opinione si possa, e deua intendere, vedi amplamente lo *Scaccia de Appellat. cap.*

88 Giudici condennando nelle spese s'intendono cōdennare anco in quelle della prima instanza. *Menoch. lib.* 1. *præsump.* 88. *per tot.* e da chi si deuano tassare, vedi il *Gratian. discep.* 33. *num.* 24. *& seqq.*

Non condennando nelle spese, s'intendono tacitamente assoluere da quelle mentre che non ci fosse statuto che disponesse altrimenti *l. terminato. C. de fruct. & lit. expens. Asin. in prax. §.* 32. *limit.* 3. *num.* 6. *e nelle mie resolut. cap.* 6. *num.* 11. doue amplamente hò detto quando la giusta causa di litigare scusi dalle spese anco stante il Statuto, che *Victus victori in expensis condemnetur &c.*

89 Giudici come non possino, ne deuino sententiare *vltra petita*, altrimenti la sentenza si renda nulla, mentre non si trattasse di qualche antecedente, o susseguente necessario, o che venisse in conseguēza della cosa principalmente domandata. *Socin. reg.* 245. *per tot. & reg.* 246. *&* 248. *Afflit. decis.* 32. *Gratian. discep.* 40. *num.* 7. *&c. Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 221. *num.* 3. *Menoch. de Arbitr. quæst.* 31. *per tot. Altograd. cons.* 95. *num.* 45. *& seqq. lib.* 1.

90 E come possino conoscere degl'emergenti, & incidenti delle cause, se separatamente, o pure riseruando ogni cosa alla sentenza definitiua, vedi il *Menoch. de Arbitr. quæst.* 45. *per tot. & cas.* 167. *per tot.*

91 Giudici competenti per conoscere i ricorsi fatti da laudi, e sentenze quali siano se li superiori del laudante, o delli litiganti, vedi l'*Afflit. decis.* 51. e particolarmente il *Thesaur. decis.* 14. *per tot.* doue riferisce più opinioni seguitando quella che si deua ricorrere al Giudice che sarebbe stato competente in tal causa, se non fosse stata compromessa, la limita però in più modi come si può da lui vedere &c.

Se poi dalle sentenne di tali Giudici di reduzzione si dia l'appello ad altri Giudici, vedi *Gratian. decis.* 86. *per tot.*

92 E che il Giudice competente degl'appelli sia il superiore immediato di quello che hà giudicato, e che regolarmente non si possa appellare al supremo lasciando il mezzano, vedi il *Marant. de Appellat. num.* 368. *&c.* doue apporta dieci limitazioni &c.

93 Giudici laici possono come ogn'altro priuato per modo di estraiudiciale difesa, e non altrimenti conoscere sopra il spoglio di benefizio Ecclesiastico, e d'ogn'altra ingiuria fra persone Ecclesiastiche nel modo suddetto. *Afflit. decis.* 24. *per tot.* vedi sop. n. 68. & 69.

Quando li Giudici secolari deuano fare esequire le sentenze degl'Ecclesiastici, o prestarli il braccio secolare con cognizione di causa, o senza, vedi *Card. Tosch. litt. I. concl.* 429. *&* 430. *Farinac. & Vulpin. in Suco de pan. temperand. quæst.* 97. *cas.* 4. *per tot.*

94 Giudici Ecclesiastici come, e quando siano tenuti concedere l'assoluzione dal giuramento a chi si trouasse leso, e ciò che operi tal'assoluzione, vedi la *Pratt. Papp. for. Iuram. glos.* 3. *num.* 3. *&c. & in Causa vendit. glos. Et sub eius iuramento n.* 4. *Pet. ad Stat. Vrb. glos.* 23. *n.* 35. *&c.* con più altri da me addotti nelle mie *resol. cap.* 75. *per tot. & cap.* 100. *num.* 31.

95 Giudici secolari non possono far disumare li cadaueri da luoghi sacri ad effetto di riconoscere le ferite senza licenza del Vescouo sotto pena di scomunica, è però tenuto il Vescouo ad ogni richiesta concedere tal licenaa altrimenti si può ricorrere al Metropolitano. *Guaz. deff.* 4. *cap.* 2. *num.* 10.

Vedi Corpo di delitto n. 12.

96 Giudici se bene come si è detto di sopra num. 44. & seqq. non si possono corrompere, di modo che chi li corrompesse incorreria nella medesima pena che loro, & altre nondimeno quanto alli corrompenti, o tentanti di corromperli, sarebbero scusati, & impunibili quando ciò facessero per saluar la vita, o sangue proprio, o anco di qualche lor'amico inquisito di delitto capitale, o per conseruazione del proprio ius, o per redimersi da indebite vessazioni, o per conseguire la giustizia, o sollecita spedizione, purche consti della sincerità di chi dona, altrimenti in dubbio si presumerebbe dato a mal fine, vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 111. *num.* 98. *& seqq. ad* 124. *& num.* 288. 329. *& Vulpin. in Suco art.* 7. *per tot.*

97 Rispetto però alli Giudici è sempre proibito, e punibile il riceuere denari, o altro non solo per far ingiustizia, ma anco per far giustizia, perche quella non possono vendere, ne tralasciare di farla per qualsiuoglia premio ancorche fosse dato spontaneamente innanzi, o dopo la sentenza per precedente patto, & ancorche poi non mantenessero

teneſsero la promeſsa tãto in ciuile, che in criminale, di modo che la ſentenza benche per altro giuſta faria nulla, di che, & altro vedi pienamẽte *Farinac. d. quaſt.* 111. *n.* 138. *& ſeqq. ad* 235. & in queſto nel §. Preſenti per tot.

98 Giudici nell'eſaminare deuono auere più riguardi, e circonſpezioni, prima circa la lor perſona con raccomandarſi a Dio per la giuſtizia, eſsere netti di coſcienza, & azzioni, applicare tutto l'animo in ritrouare la verità remouendo da ſe ogn'eſtrazzione di iattanza, preſunzione, libidine, auarizia, donatiui, collera, oſtinazione, e ſimili appetiti, & incentiui, non ſcandalizarſi contro de' rei, ne muouerſi da loro lagrime, o preghiere, ma con faccia modeſtamente terribile indurli in cognizione della verità, ſenza mai addomeſticarſi con alcuno, rendendoſi però ſempre facili in aſcoltare tutti, interrogare chiaramẽte d'vna coſa per volta, e così cauarne le riſpoſte chiare coſa per coſa, ſenza laſciar diuagar in altro fuor di propoſito, non ammettere diſpute, o cõtraſti, auendo ſolo ſempre nella mente il fine a che intendono arriuare, non ſeruirſi di fallaci cautele, che contenghino in ſe bugie, e dolo, ne di promeſse d'impunità non potendole mantenere, maſſime quando il reo non foſse per altro molto grauato da teſtimoni, o indizi indubitati, ne di ſuggeſtioni ſtando ſempre ſu le generali tãto circa il fatto principale, che il modo, qualità, circoſtanze, compagni, & altro mentre non aueſsero indizi baſtanti per venire a particolari. Poſsono ben ſeruirſi d'altre giuſte cautele, accennando anco tal volta d'eſsere informati del fatto, ma con prudenza tale, che non dichino bugia, & il reo non s'accorga eſsere finzione, come pienamente inſegna il *Cartar. nella Pratt.* d'interrogare li rei *lib.* 2. *cap.* 1. *per tot.*

99 Secondo circa la materia proccurando d'auer piena cognizione del delitto del quale ſi tratta, cioè della natura, ſoſtanza, qualità, e circoſtanze di eſso, della vita, e coſtumi de' querelati, degl'indizi, ſuſpicioni, preſunzioni, & altro, che dal proceſso militi cõtro di loro, ad effetto di ſapere in che modo, e di che coſa ſi deuino interrogare, quali riſpoſte ſi deuino ammettere, credere, attẽdere, e conſiderare, e come ſi deua ouuiare, e precludere la ſtrada all'aſtuzie, e ſutterfugi loro, interrogando ſolo, & ammettendo riſpoſte ſopra quello che conſiſte in fatto, e non in diſpoſizione di ragione, e quando cominciaſsero a confeſsare non mai interrompere, ne tralaſciare l'eſame per qualſiuoglia cauſa, ma farli diligentemente raccontare tutto il fatto, e ſue circoſtanze per poterle riſcontrare, di che vedi *Cartar. nella d. Pratt. lib.* 2. *cap.* 2. *per tot.*

100 Terzo circa le perſone de' conſtituti ſe ſiano graui, e di ſtima eſaminarle col douuto decoro, ſe ſemplici, & ordinarie conuincerle con ragioni naturali, ſe dotte, & erudite ſeruirſi di più argumenti, e luoghi topici cauati dal Proceſso, ſe pertinaci, e ſoſpette inuolgerle con vari, e diuerſi interrogatori non ſolo circa il fatto principale, e circoſtanze proſſime, ma anco ſopra coſe remote, con ſpauracchi ſendo timide, gonfiature ſendo ambizioſe, e ſimili ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone, *Cartar loc. cit. cap.* 3. *per tot.* vedi Delinquenti n. 23. & 24.

101 Giudici ciò che deuino conſiderare auanti l'eſecuzione delle ſentenze contro Banditi in contumacia, vedi Banditi num. 67. con più antecedenti &c.

102 Giudici quando ſi dichino auer la iuriſdizione priuatiuè quò ad alios, o pure cumulatiuè con altri, vedi Magiſtrato n. 8.

103 Giudici di Ruota della Città di Firenze come le ſia ſtato accreſciuto il ſalario fino in ſcudi 733. in circa l'anno per ciaſcuno di loro da pagarſeli meſe per meſe dal Camarlingo del Proconſolo, oltre alla comodità dell'abitazione, e maſserizie groſse, il lor vfizio duri per tre anni da cominciare il primo di Settembre con obbligo però di domandare ogn'anno le conferme per tutto Luglio, e non le domandando, o non le ottenendo s'intenda finito per tutto il meſe d'Agoſto, e che non poſſino pigliar moglie donne ſuddite, ſotto pena della priuazione dell'vfizio, vedi (oltre le riforme, e leggi antiche) la Prouuiſione del di primo Settembre 1613.

104 E che detti Giudici deuino dar le ſentenze ſedendo pro Tribunali nella lor Reſidenza, & eſsendo di notte con tre lumi acceſi, vedi le Prouuiſioni del di 10. Febbraio 1569. cap. 11. ſop. num. 10. & ſeqq.

Circa le ſentenze date di notte, che ſiano nulle, *gloſ. in* §. *omnis inſtit. de verb. oblig.* con più altre autorità allegate dal *Cabal. caſ.* 218. *num.* 1. *& ſeqq.*

Ma in contrario maſſime di conſuetudine tanto in criminale, che in ciuile che ſiano valide, proua il medeſimo *Cabal. loc. cit. per tot. Guaz. deff.* 35. *cap.* 9. *Gratian. diſcep.* 199. *Menoch. de Arbitr. lib.* 1. *quaſt.* 62. *& caſ.* 525. *Socin. reg.* 445. *Vant. de nullit. ex defect. iuriſdict. num.* 132. *& Altograd. conſ.* 86. *per tot. lib.* 2. doue dimoſtra eſser'erronea l'opinione contraria, o almeno limitarſi in tanti caſi, che affatto la diſtruggono, e così veramente s'oſſerua di ſentenziare anco di notte tanto in ciuile, che in criminale.

105 Giudici dell'Appellazioni d'interlocutorie qualmente poſſino (laſciato da parte l'articolo dell'appellazione) conoſcere ſopra li meriti della cauſa ad inſtanza, e di conſenſo dell'appellato, anco contro la volontà dell'appellante, reuocato però prima il grauame dell'interlocutoria, o anco ſenza tale reuocazione quando dal Giudice a quo è ſtato ammeſſo l'appello eſpreſſamẽte, o tacitamente, & altro, e come ſi coſtumi nelli Stati di Toſcana, vedi *Ger. Spin. conſ.* 67. *&* 68. *per tot. Foller. nell' Additt. al Marant. part.* 4. *diſtinct.* 12. *num.* 5. *Afflic. deciſ.* 42. *Gratian. diſcep.* 6. *per tot.*

tot. & discep. 40. per tot. sop. n. 84. & Card. Tosch. litt. I. concl. 458. per tot.

106 Giudici, & Assessori delli Rettori come nelle cause sopra lire 100. deuino frà 15. giorni dar li motiui delle sentenze con mercede ad vso di copia, sendo richiesti, e non essendo richiesti li deuino nondimeno mandare negl' Archiui delli luoghi con farli consegnare a chi hà cura delle cose del pubblico sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuno, e ciascuna volta che mancheranno, vedi l'ordine delli 11. Maggio 1565.

107 Giudici, e Notai come abbino diuieto per vn anno di non poter esercitare vfizi di quella Città, Terra, o luogo, doue saranno stati per Giudici, o Notai, vedi la legge delli 4. Settembre 1445. 28. Luglio 1545. e 5. Maggio 1546.

§. GIVRAMENTO.

1 Giuramento di segretezza di quello che si tratta nelli Magistrati da darsi nel principio di essi, vedi Magistrati n.

2 Giuramento apposto ne' contratti regolarmente supplisce le solennità di essi, e li conualida, mentre che il Statuto non lo presumesse estorto con dolo, meto, o fraude, non essendoui le douute solennità come il più delle volte sogliono dir li Statuti, potendo così per indiretto ancorche siano la cali leuare la forza, e virtù al giuramento, che non supplisca dette solennità. *Cenc. de Cens. quaest. 15. num. 39. Felic. de Societ. cap. 5. num. 24. & 75. Pic. ad Stat. Vrb. glos. 7. n. 193. Scapuc. de Saluian. lib. 2. quaest. 16. num. 6. &c. Montan. de tut. cap. 33. num. 575. & seqq. ad 610. fol. 156. & il Gratian. passim nelle sue discep. verb. Iuramentum*, con più altri nuouamente riferiti, e seguitati da *Iosef. Orciol. consult. forens. cap. 44. num. 4. & Duran. decis. 18. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 497. num. 11. & seqq. & concl. 528. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 160. §. nullus per tot. & quaest. 162. part. 2.* doue se conualidi li contratti simulati, o nò.

3 Giuramento non opera il suo effetto in supplire le dette solennità quando si trattasse d'atto fatto contro la pubblica vtilità, o che dal Statuto fosse dichiarato nullo ipso iure senza le douute solennità perche essendo nullo il contratto principale non proua anco quanto al giuramento, & altre cautele, che tutte in conseguenza vengono ad essere nulle. *Becc. cons. 52. num. 40. & cons. 99. num. 24. lib. 1. Gratian. discep. 108. num. 9. 531. num. 95. 691. num. 8. 513. num. 3. 715. num. 17. & 722. num. 38. &c. Farinac. & Vulpin. loc. sup. cit. Rot. part. 2. diuers. decis. 104. num. 2. & part. 3. decis. 8. num. 4. Montan. de tut. cap. 33. num 603. Magon. decis. flor. 92. num. 33. & 34. Iosef. Orciol. d. cap. 44. num. 6.* doue anco al n. 3. proua non obbligare in coscienza, mentre non ci sia locupletazione, & *Duran. decis. 18. num. 8. & seqq.*

4 Giuramento vnico non può supplire più difetti, che fossero nel contratto, ma vno solo, se pur non fosse in ampla forma atta a comprendere tutti li difetti, vedi il *Gratian. discep. 27. num. 37. &c. 231. num. 10. &c. Montan. de tut. cap. 33. num. 598. fol. 156. Magon. decis. flor. 64. num. 27. &c. Seraph. decis. 1184. num. 15. Ludouis. decis. 391. num. 6. Altograd. cons. 5. num. 49.* E che si deua regolare secondo la natura dell'atto, nel quale sia apposto. *Card. Tosch. litt. I. concl. 506. per tot.*

5 Giuramento dupplicato ne' contratti, o apposto doue, & in quelli che regolarmente non è solito, rende maggior sospetto, perche il giuramento si suol dire essere la coperta de' bugiardi. *Corn. cons. 23. lib. 3. Menoch. lib. 3. praesump. 122. numer. 62. Felic. de Societ. cap. 29. num. 28. Gratian. discep. 761. num. 20. &c.*

6 Giuramento come obblighi precisamente il giurante anco al fatto di modo che si deua adempire in forma specifica, e non per equipollente. *Euerard. loc. à vi, & euerg. iuram. num. 39. Felic. de Societ. cap. 32. num. 68. Capyc. decis. 75. num. 4. Gratian. discep. 14. num. 16. 150. num. 5. 725. num. 17. 853. num. 71. & 981. num. 16. Card. Tosch. litt. I. concl. 527. per tot.*

E che si deua osseruare sempre che si possa senza pregiudizio dell' anima. *Card. Tosch. litt. I. concl. 504. per tot.*

7 Giuramento per la parte del giurante è personale, e quanto alla pena del pergiuro non passa al suo erede, che però non è tenuto domandare l'assoluzione. *Felic. de Societ. cap. 32. num. 68. Capyc. decis. 174. num. 12. & decis. 75. num. 4. Scapuc. de Saluian. lib. 2. quaest. 16. num. 8. Gratian. discep. 150. num. 3. Rot. part. 2. diuers. decis. 102. num. 19. Pic. ad Stat. Vrb. glos. 23. num. 28. Card. Tosch. litt. I. concl. 518. & 519. per tot.*

8 Quando però siamo in caso che confermi il contratto opera il suo effetto di confirmazione anco contro l'erede del giurante. *Magon. decis. flor. 64. nu. 72. & 73. & decis. Luc. 21. num. 24. &c. Diaz. reg. 386. & Card. Tosch. d. concl. 518. num. 20. & seqq.*

9 E che l' erede del creditore possa accusare il debitore di spergiuro per l'inosseruanza del giuramẽto. *Capyc. decis. 75. per tot.*

10 Giuramento offerto alla parte se auanti l'accettazione possa reuocarsi, vedi il *Bart.* & altri nella *l. si non fuerit §. fin. ff. de iureiur. Add. ad Pratt. Papp. for. Iuram. glos. 1.*

11 Giuramento decisiuo offerto dall' attore al reo si può recusare mentre che l' attore non abbi prouato cosa alcuna, o non abbi qualche presunzione di ragione a suo fauore. *Menoch. de Arbitr. lib. 1. quaest. 81. Boer. quaest. 95. & Soc. reg. 255.* E per quali altre cause si possa ricusare il giuramento, vedi *Gratian. discep. 97. num. 24 &c.*

12 Giuramento offerto si deue pigliare, o riferire all' offerente, o darsi per conuinto, e pagare, e quello al quale è riferito non può ricusarlo nella medesima forma, che da lui veniua offerto. *Menoch. de Arbitr. cas. 189. per tot.* doue limita se pur

per

per la diuersità delle persone, ò altro non paresse douersi diuersamente osseruare ad arbitrio del Giudice &c.

13 Giuramento offerto, e fatto il decreto con cominazione che non si essendo giurato nel termine assegnato si referirà all'auuersario, non basta per riferirlo, ma si deue fare nuoua cominazione perche ad effetto di potersi auer per contumace si ricercano tre citazioni, di che vedi il *Thesaur. decis.* 11. *per tot.*

14 Giuramento decisiuo hà l'esecuzione parata, si deue però prima da chi l'offerisce giurare di calunnia sendo ciò chiesto dall'auuersario, e quando si possa ricusare per presunta obliuione, & altro vedi *Gratian. discep.* 946. *num.* 25. *&c. Oinot. in §. Item si quis num.* 85. *per tot. Inst. de Act. fol.* 410.

E quando la causa decisa col giuramento si possa ritrattare trouandosi poi la verità in contrario, vedi il *Menoch. de Arbitr. quæst.* 50. *per tot.*

Che cosa sia il giuramento decisiuo, sua forma, e virtù, quando si deua accettare, ò riferirlo all'offerente, & altro vedi *Card. Tosch. litt. I. concl.* 535. *&* 536. *per tot.*

15 Giuramento secondo contrario al primo, perche vno auesse giurato di non fare qualche atto, ò promessa, e poi la facesse con giuramento, qual de' dua si deua attendere, vedi l' *Afflitt. decis.* 331. *Marsil. de fideiuss. num.* 204. *Montan. de tut. cap.* 33. *num.* 600. *Magon. decis. flor.* 64. *num.* 36. *Diaz. reg.* 479. *Michalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 12. *num.* 67. *Euerard. loc. à vi, & energ. iuram. num.* 32. *Gratian. discep.* 48. *num.* 19. *Maur. de fideiuss. part.* 2. *sect.* 4. *cap.* 10. *& sect.* 8. *cap.* 57. *&* 58. *Card. Tosch. litt. I. concl.* 510. *per tot.* doue che preuale il primo quando era per se stesso lecito, e noto alla parte, vedi però il medesimo *Tosch. nelle concl. seqq.*

16 Giuramento è di tanta efficacia, che per esso venendo fatta la promessa a Dio s'acquista ius, & azzione anco agl'assenti mentre ne segua la ratificazione, di che vedi il *Thesaur. decis.* 70. *Clar. §. donatio quæst.* 13. *Felic. de Societ. cap.* 14. *num.* 33. *Euerard. loc. à vi iuram. num.* 10. *Magon. decis. flor.* 39. *num.* 4. *&c. Rot. Rom. in Faentina dotis* 14. *Maij* 1635. *coram Motman. post Zacch. de oblig. camer. decis.* 123. *e nelle mie resol. cap.* 5. *per tot. cap.* 48. *per tot.*

E che il medesimo operi la guarantigia solita in molti luoghi, e nelli Stati di Toscana particolarmente apposti in cambio del giuramento, & obbligazione Camerale. *Capyc. decis.* 73. *num.* 6.

Che cosa sia la guarantigia, e ciò che operi amplamente *Card. Tosch. litt. G. concl.* 81. *per tot. & il Statut. Fiorent.* con suoi Glosatori *lib.* 2. *Rub.* 42.

17 Giuramento acciò che operi li suoi effetti deue auere tre condizioni, cioè verità, giustizia, e giudizio, altrimenti si dice più tosto spergiuro, che giuramento, e non obbliga *Seraph. de Iuram. priuileg.* 71. *num.* 34. *Menoch. de Arbitr. cas.* 260. *n.* 35. con altri addotti dal *Pic. ad Stat. Vrb. glos.* 23. *num.* 34. *Card. Tosch. litt. I. concl.* 500. *per totum*, e amplamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 160. *§. illicitum per tot.*

E s'intende sempre con condizione, purche l'atto non contenga graue lesione, perche non deue essere vincolo d'iniquità. *Altograd. cons.* 102. *num.* 26. *lib.* 2.

E che non operi doue sia enormissima lesione. *Gratian. discep.* 108. *num.* 10. *Montan. de tut. cap.* 33. *num.* 578. *fol.* 155. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 82. *num.* 2. E di molte altre condizioni, che tacitamente s'intendono nelli giuramenti. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 503. *per tot.*

19 Siccome anco non opera sendo apposto in contratto che contenga in se turpitudine, impossibilità, o che sia contro buoni costumi. *Prat. Pap. for. restit. in integr. glos. Tunc iurauit &c. Euerard. à vi Iuram. Gratian. discep.* 531. *num.* 95. *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

E che non sani quei difetti che deriuano da colpa della parte. *Magon. decis. flor.* 64. *num.* 57. *&c.* ne si estenda alle cose ignorate. *Tosch. loc. cit. concl.* 505. *per tot.* vedi *Farinac. d. quæst.* 160. *§. Dolus per totum.*

20 Giuramento se sia specie di prouazione, o no, e e se ammetta prouazione in contrario, vedi il *Ias. in l. si quando C. vnde vi. Menoch. de Arbitr. cas.* 526. 186. *&* 241. *& de præsump. lib.* 1. *quæst.* 1. *num.* 32. *&c.*

21 Giuramento suppletorio regolarmēte si deue deferire a chi hà semipienamente prouata la sua intenzione, o hà tale presunzione a suo fauore che basti ad arbitrio del Giudice, mentre che non vi sia presunzione, o difetto in contrario, o che si tratti di cause criminali anco ciuilmente intentate, & in altri casi ne' quali sia proibito, di che vedi l' *Afflitt. con l'Addit. decis.* 36. *Gratian. discep.* 144. *num.* 41. *&c.* 537. *num.* 8. 753. *num.* 33. 842. *num.* 5. *Magon. decis. flor.* 12. *num.* 13. *& decis. Luc.* 9. *num.* 22. *Oinot. in §. Item si quis Inst. de Act. nu.* 39. *fol.* 406. *Menoch. de Arbitr. cas.* 190. *per tot. cas.* 192. *per tot. & cas.* 464. *per tot. & de præsump. lib.* 1. *quæst.* 82. *& quæst.* 83. *per tot.*

22 Che stante la parità delle proue, & altro si deua più tosto deferire al reo, che all'attore, e non mai a chi verisimilmente fosse per giurare il falso, e che in oggi fosse meglio sempre astenersene vedi il *Menoch. d. cas.* 190. *&* 192. E di questa materia del giuramento suppletorio è da vedersi anco il *Socin. reg.* 252. *per tot.* doue riferisce ottanta limitazioni, e casi, ne' quali non è luogo a tal giuramento, e meglio il *Card. Tosch. litt. I. concl.* 539. *&* 540 *per tot.* doue che cosa sia, quādo si possa, & a chi deferire, o nò.

Se possa darsi ex ofitio non essendo chiesto dalla parte, vedi *Capyc. decis.* 35. *per tot.*

23 Che quando si è più che semipienamente prouato & altro non osta, si possa deferire anco in cause graui, e d'importanza grande, nelle quali ordinariamente non è permesso. *Marc. Ant. Maceraten.*

raten. var. resolut. lib. 2. cap. 32. con altri addotti dal *Genoua de scrip priuat. lib. 2. quest. 1. num. 80. fol.* 84.

24 Giurare chi facesse alcuno, che sapesse essere per giurare il falso pecca, se pure non fosse persona pubblica come Giudice, o altro ministro, e lo facesse seruato l'ordine di ragione ad instanza della parte *Ias. in l. ambiguitates num. 5. de indic. vidu. toll. S. Tom. 1. quest. 2. art. 4. Socin. reg. 260. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 529. remissiue al Soc. reg. 36.*

25 Giuramento estorto anco per forza obbliga il giurante all'osseruanza, benche facilmente possa liberarsene con l'assoluzione. *Euerard. a vi iuram. num. 58. Pic. ad Stat. Vrb glos. 23. n. 19. &c. Gratian. discep. 14. n. 19.*

Non conualida però il contratto meticuloso perche chi estorce obbligazioni per forza, non merita che le sia osseruata la fede, ne acquista azzione alcuna, vedi la *Rot. Rom. in Nouiss. part. 6. decis. 26. num. 42. &c. Altograd. cons. 5. nu. 54. lib. 1. & cons. 24. num. 29. lib. 2.* & in questo nel §. Contratti n.

26 Giuramento è talmente necessario nella deposizione de'testimoni, ò periti, che in esso consiste tutta la sostanza, e senza di quello non prouano cos'alcuna, ne si può rimettere dal Principe, ma solo dal consenso delle parti. *Euerard. a vi iuram. num. 59. Gratian. discep. 581. n. 24. 677. n. 18. 697. num. 17. & 722. num. 8. Menoch. de Arbitr. lib. 1. qu. 26. per tot.*

27 Giuramento si deue dare alli testimoni, & altri con farli toccare le scritture con la mano, e del costume di far giurare sopra l'Altare, o Immagine di S. Antonio massime alli contadini, vedi il *Thesaur. decis. 47. per tot. & decis. 61. in prin. Guaz. deff. 14 cap. 3. & cap. 5. Gratian. discep. 60. num. 11. & Seraph. decis. 857.* doue trattano se resti a bastanza prouato per le parole enũciatiue del Notaro che dica talis testis iuratus &c.

28 Et è talmente necessario il tocco delle scritture, che vno che non auesse mani non si può validamente esaminare come testimonio, e si deue far con le mani, ne basterebbe farlo con la bocca, piedi, o gomiti, o in altri modi. *Farinac. quest. 74. num. 20.* riferito dal *Guaz. deff. 14. cap. 6. numero 5.*

29 A'Sacerdoti però, e Caualieri si costuma in cambio del tocco delle scritture farli giurare tacto pectore &c. E agl'ebrei tacto calamo &c. Anzi che il tocco delle scritture non sia necessario, ma si possa giurare in più altri modi, vedi *Sord. decis. 159. n. 19. & seqq. inf. n. 34 & 35.*

30 Giuramento di calunnia essendo chiesto dalla parte è necessario nelli giudizi sotto pena della nullità degl'atti, quale però cessa mentre non sia richiesto, & altro vedi *Gratian. discep. 208. nu. 15. &c. & 909. num. 13. Socin. reg. 257. 258. & 259. Ferret. caut. 12. Rot. part. 2. diuers. decis. 281. nu. 4. Menoch. de Arbitr. quest. 20. per tot. & de praesump. quest. 85. per tot. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 66. num. 11. &c. & cap. 59. num. 13. e la Rot. dopo di lui decis 33. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 533. per tot.* E non essere necessario ne' Proccuratori Fiscali vedi *Sord. decis. 18. per tot.*

31 Giuramento stante che in oggi s'appone più tosto de stilo in tutti li contratti senza che li contraenti faccino riflessione, e sappino tutte le sue virtù, & efficacia non opera che dal Principe non si possa concedere Saluocondotto, o dilazione di tempo a debitori anco per il debito giurato. *Thesaur. decis. 186. nu. 6.* con altri da me addotti nelle mie *resolut. cap. 95. num. 9.*

Il che s'intende anco del Principe secolare purche in tutti li casi si faccia menzione nelle preci della qualità del debito giurato. *Menoch. de Arbitr. cas. 203. Genua de scrip. priuat. lib. 3. tit. de litt. inducial. num. 17. & seqq. fol. mihi 171.*

32 E così crederei potersi inferire anco ad altri casi, ne'quali di consuetudine non s'osseruano gl effetti, e virtù del giuramento, che veramente di ragione sono molti, e considerabili come si può vedere dall' *Euerard. loc. a vi iuram. Seraph. de priuileg. iuram. Card. Tosch. litt. I. concl. 524. per tot. Mancin. de iuram.* e da molt'altri Dottori ne' luoghi ordinari, a'quali mi rimetto per essere materia che richiederebbe vn'intero trattato &c.

E però d'auuertire che mentre non consti della consuetudine in contrario, e precisamente nel caso, del quale si trattasse non si può recedere dalle virtù, & effetti ordinari del giuramento, &c.

33 Giuramento di commettere omicidio si punisse cõ pena di lire 50. per volta, e più, e meno secondo la qualità delle persone, e d'altri delitti minori in lire 25. e in oltre a dar malleuadore ad arbitrio del Giudice. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 123.*

E che simili giuramenti di delinquere, o contro buoni costumi in riguardo del giurante, o di quello al quale si giura, o della cosa sopra la quale si giura, causa, modo, tempo, come temerari, & illeciti non si deuano osseruare, vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsitat. & simulat. quest. 160. §. illicitum per tot.*

34 Giuramenti si possono dare con imprecazioni, e cominazioni che giurandosi il falso resti il pergiuro abbruciato dal foco di Sant'Antonio, o si vero sopra l'Altare di detto Santo, perche il giuramento in se stesso, è atto pio, e spirituale, e si deue pigliare in quella forma che viene differito, o rendersi confesso, benche altri ancora voglino esser meglio astenersi da tali formule, e modi di giurare, e però tutto questo si può rimettere all'arbitrio del giudice secondo la qualità de'casi, e delle persone, come fra Contadini, e persone idiote, vedi *Thesaur. decis. 47. & decis. 61. & Gratian. decis. 121. n. 10. & seqq.*

E sotto quante, e quali formule si possano interporre li giuramenti, vedi pienamente *Farinac. &*

Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 160. §. *forma per tot.* doue riferiscono dieci formole, e modi di giurare, e quando in ciascuno di essi s'incorra in pergiuro, o nò, non osseruando.

35 Giuramento si dice apposto nella scrittura, o altra obbligazione (quanto agl'effetti ciuili però solamente, e non quanto al spergiuro) stante il patto che si abbia per giurata. *Rot. par. 6. Nouis. decis. 26. num. 42. & 49.*

O vero per quelle parole solite apporsi nella sottoscrizione cō dire, *Et in fede della verità. Bardellon. cons. 82. num. 24. lib. 1. Surd. decis. 159. num. 20.*

O vero quādo la promessa è fatta sotto parola del Principe, o con dare la mano da nobile, o Caualiere. *Grazian. discep. 722. per tot. & 824. num. 23. Surd. decis. 154. numer. 2. decis. 159. numero 19. & seqq. & decis. 234. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 160. §. Forma. vers. Nona & vers. Decima. Altograd. cons. 102. num. 24. & 25. lib. 2.* doue però che s'intende con condizione mentre non contenesse gran lesione, altrimenti potersi contrauuenire senza offesa dell'onore, o della parola data all'istesso Principe.

§. GRANI.

1 Grani, e biade non si possono incettare, vedi §. Incette n.

E chi n'aurà da vendere più di staia 25. deua tener conto a chi, e come lo vende, e dopo fattone il partito non lo può tenere più di 15. giorni senza darne la portata, & altro, vedi il Bando delli 15. Settembre 1649. vedi §. Barulli n. e del douere rendere conto dell'esito de' grani, e biade. Bando del 1592.

2 Grani, e biade non si possono vendere su li saggi ne' giorni di mercato, se non si porta su la piazza almeno la quarta parte di quello, che si vuol vendere sotto pena della perdita, e di altrettanta valuta, & arbitrio. Bando delli 9. Agosto 1636. num. 15.

3 Grani, e biade non si possono pigliar'in pagamento, eccetto che da fabbri per l'assottigliature, purche non eccedino il consumo della sua famiglia, e non lo piglino per altri crediti, e da Padroni per la rata che li toccherà in parte d'affitto di propri beni, o per altro tanto grano, o biade imprestato a' lauoratori, o fittuari per vitto, o semente riceuendo grano per grano, e biade per biade senza mutar specie, essendo lecito a' Padroni solamente, e non ad altri prestar tali robe per vitto, e semente, e ripigliarsele sul raccolto nella quantità medesima prestata, e non più, ancorche l'auessero prezzate, e se ripresasi la medesima, e pari quantità nell'istessa specie prestata, o prezzata resteranno creditori d'alcuna somma di denari, o robe non possono pigliar grano, ne biade in pagamento sotto pena dell'incetta, che è della perdita della roba, e di altrettanta valuta, & arbitrio. Bando delli 9. Agosto 1636. nu. 3. 4. & 5. con più altri Bandi antecedenti delli 5. Luglio 1563. 7. detto 1565. 28. Giugno 1578. 2. Luglio 1580. e vedi nel §. Incette n. e §. Lauoratori n.

4 Grani, e biade d'ogni sorte come non si possino estrarre dalli Stati di S. A. S. in stati alieni, vedi §. Estrazione per tot.

Come però si possino portare di Podesteria in Podesteria non voltando le spalle alla Città, vedi d. §. Estrazione num. 20. e §. Bandi n. 6.

5 Grani, e biade come, e sotto quali pene si deuino ogn'anno per tutto il mese di Settembre da ciascun capo di casa dare in nota, e portata nella Cancelleria dell'Abbondanza per quelli che abitano in Firenze, e per gl'altri alli Rettori, & vfiziali de' luoghi, & altro in tal materia, vedi il Bando delle Portate delli 6. Luglio 1662. & altri antecedenti del 1570. 1571. 1590. 1599. 1606. e susseguenti, che in tal materia si sogliono stampare, e pubblicare anno per anno. E come nel termine di 24. ore douessero quelli di Prato dar le portate Bando del 1592.

6 Grano chi promettesse condurre in certo luogo fra tanto tempo mentre le sia pagato il prezzo a ragione di tanto, come si possa scusare dalla mora, vedi *Capyc. decis. 19. & Gratian. discep. 1000. num. 25. & seqq.*

E quando mancando sia tenuto all'interesse *quanti plurimi*, vedi il medesimo *Gratian. discep. 42. & 243. per tot. Duran. decis. 346. Staiban. de Interesse lib. 1. quaest. 19 & 20. per tot. Menoch. de presump. lib. 3. presump. 45. Altograd. cons. 45. lib. 2.*

E se tale interesse si deua solamente auuto riguardo al prezzo maggiore del grano fra tre anni, o anco oltre il triennio, vedi *Sord. decis. 81. per tot. & Altograd. cons. 24. num. 65. lib. 1.*

7 Grani, o biade d'ogni sorte come fossero tassati i lor prezzi dalli Signori Vfiziali d'Abbondanza tanto nella Città di Firenze, che fuori per lo Stato, vedi Bando delli 4. Marzo 1590. e 6. Giugno 1592.

Il che potersi fare di ragione per benefizio pubblico in tempi di carestie non solo circa li grani, e biade, ma anco d'ogn'altra cosa necessaria per sostentamento della vita vmana, e forzarsi ciascuno che ne abbia a vendere per il prezzo tassato dal Principe, o suoi Magistrati benche fosse vile; di modo che all'osseruanza di ciò siano tenuti anco gl'Ecclesiastici, massime in coscienza, e deuino esser astretti non dalli Giudici secolari, ma da loro Superiori Ecclesiastici, essendo più degl'altri obbligati esercitarsi nell'opere di carità, e souuenire con le loro entrate a' bisognosi, vedi amplamente per il *Cabal. cas. 9. per totum*, seguitato dal *Gratian. discep. Forens. cap. 149. nu. 40. & seqq.* con molt'altri da loro citati, *P. Stefan. de Neapol. de precip. iur. & inst. part. lib. 2. cap. 40. num. 15. & 16. Iosef. Mele nell'Add. al Grezzarel. decis. 71. num. 8.*

E come

8 E come per risparmio de' viueri fosse proibito dar a mangiare alle bestie, faue, vecce, faggina, orzi, e ciuaie, ma solo permesso darli vena, spelda, e crusca, sotto pena dell'arbitrio. Bando 4. Settembre 1591. E come per detto risparmio fosse anco proibito fare souesci di faue, o veccie, cioè cacciarle sotto terra in erba per ingrassare il terreno. Bando 20. Agosto 1596.

Et in oltre dell'anno 1590. 91. & 96. fu proibito per risparmio, far berlingozzi, pani impepati, confortini, gnocchi, ciambelle, bracciatelli, bericuocoli, pani di ramerino, e simil sorte di paste (eccettuate le lasagne) come anco amido, sotto pena di scudi 25. & arbitrio, vedi li Bandi sopra ciò pubblicati in detti anni 1590. 91. & 96.

9 Grani, e biade che non si possino vendere, ne comprare auanti il suono della campana, vedi Bando del 1578. sopra l'Estrazzioni, e nel §. Grascie num. 3.

10 Grani, e biade come si reputino frutti industriali, come si possino dal pubblico distribuire a particolari, anco mescolati li vecchi con li nuoui, & altro, vedi *Gizzarel. con gl' Addenti decis. 34. nu. 42. & decis. 71. num. 5. & seqq.*

E ciò che venga sotto nome di grano, o frumento, e come essendoui aggiunta qualità di grano buono, e netto. *Simon. de Pret. consi.* 82. con altri riferiti dal *Card. Tosch. litt. G. concl. 49. per tot. & litt. T. concl. 391.* doue anco tratta quali siano le biade, e legumi, e ciò che per esse s'intenda.

§. GRASCIE.

1 Grascie di qualsiuoglia sorte come non si possino estrarre dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, vedi §. Estrazione n.

2 Grascie d'ogni sorte non si possono comprare dalli barulli, e riuendugli, ne ad essi venderle ne mercati auanti il suono della campana, ne fuor de' mercati per le strade si possono vendere, ne comprare anco da essi, o da qualsiuoglia altra persona sotto pena di tratti dua di fune in pubblico, e di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, & anco ne' mercati, e ore solite si deue comprare discretamente perche scoprendosi essersi per prima fermare le robe, deuono essere seueramente gastigati ad arbitrio degl' Vfiziali di Grascia di Firenze, e de' Rettori criminali, a' quali rispettiuamente s'aspetta la cognizione, salua la preuenzione. Bando che non si possa comprare, e vendere Grascie fuor de' mercati dell'anno 1618.

3 Che le grascie compresi anco grani, e biade non si possino comprare, ne vendere auanti il segno, saluo che li capretti, agnelli, porci, e simili bestie, sotto pena per la prima volta di scudi tre d'oro, e dalla prima volta in là di dua tratti di corda, oltre alla pena predetta, vedi il Bando delli 28. Giugno 1578. vers. Item che &c. E vna lettera de' Signori Vfiziali d'Abbondanza a tutti li Rettori, sotto di 13. Dicembre 1555. e §. Campana n. 1.

4 Grascie come si possino estrarre fra li Stati di Fiorenza, e Siena, vedi Estrazione n.

5 Che non s'ammettino, e non possino esercitare l'vfizio di garzoni, e grascini in riuedere gl'errori, quelli che siano parenti degl'artieri sottoposti per fino in terzo grado, ne anco possino interuenire a giudicare quelli che fossero parenti di detti artieri fino in terzo grado, sotto pena in tutti li casi della priuazione dell'vfizio, e scudi 10. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta. Bando della Grascia 15. Gennaio 1584.

Ne meno cauallari, messi, o birri come nel §. Cauallari n. 1.

6 Grascie non si possono estrarre dalli Stati di S. A. S. e particolarmente per Valdinieuole, Capitanato di Pistoia, e Vicariato di Montecarlo, doue anco si deue dar nota alli Rettori di Giustizia delle bestie da carne, e dell'esito che poi se ne faccia, come per Bando della Grascia 11. Maggio 1595. che riduce anco a memoria, e comanda l'osseruanza d'altri Bandi antecedenti.

7 Ciò che venga sotto nome di grascie, secondo l'vso comune, vedi *Castr. consi. 40. lib. 1. Fulgos. consi. 115. & Card. Tosch. litt. G. concl. 50. & litt. A. concl. 338.*

Del resto, vedi nel §. Estrazione *per tot.*

§. GRAVAMENTI.

1 Grauamenti viui, o morti, come, e fra quanto tempo si deuino vendere, e non per meno della stima, vedi §. Depositari n.

§. GRAZIE.

1 Grazie fatte dal Principe di robe trouate in frodo o in altro modo proibite s'intendono solo per la rata spettante al Fisco, e non di quella de' ministri, o inuentori, mentre non sia altrimenti espresso. Ordine delli 3. Nouembre 1564. al libro d'Ordini di Dogana num. 130. e vedasi vn Rescritto fatto alle preci di Cammillo Roncioni di Pisa, sotto di 15. e 18. Ottobre 1616. doue nell'Informazione del Signore Auditor Fiscale si dice che di consuetudine, e pratica vniuersale non si paga alcuna rata alli Giudici che condannano, quando S. A. S. fa grazia delle condennazioni, e così fu osseruato con li Consoli di mare di Pisa, che pretendeuano la loro rata d'vna condennazione fatta a detto Roncioni della quale n'aueua ottenuto grazia, non è però in materia di frodi, ma d'altra contrauenzione.

2 E che ne' frodi S. A. S. intenda far grazia solo di quello a lei s'aspetta, e non di quello de' ministri, vedi altro rescritto delli 18. Ottobre 1616. in causa di Stefano Bassetto, che ottenne grazia della metà d'vn frodo fatto in Liuorno sopra la somma di scudi 2242. e fu dichiarato intendersi la grazia solo per la metà di quello s'aspettaua a S.A.S.

3 Che le grazie benche libere non s'intendino mai quanto al quarto dell'inuentore, vedi §. Fornai n.5. in fine.

4 Che nè anco s'intenda compresa la rata del ricrescimento applicato agl'Innocenti. Bando 16. Gennaio 1622. 23. 24. 25. 26. 27. & 28.

5 Grazie d'armi, vedi §. Licenze.

6 Grazie si deuono riconoscere, & accettare in termine d'vn mese continuo dal di che il rescritto sarà ritornato in mano di chi ha fatto l'informazione con farne fare la spedizione, e acconciare la scrittura in buona forma da chi s'aspetta secondo gl'ordini, e a quest'effetto li Magistrati, Rettori, e Cancellieri sono tenuti al ritorno de' rescritti farui l'esibita con il dì che sarà presentato sotto pena dell'arbitrio del Magistrato Supremo de'Consiglieri, e passato detto tempo le grazie s'intendono di nessun valore, e come se fatte non fossero, ne si possono più ammettere, ne riproporre a S.A.S. Decreto del Magistrato Supremo delli 26. Settembre 1562. vedi Suppliche n. & lib. Mott. 79. a 52.

7 E però d'auuertire, che quando S. A. S. ha fatto vna volta la grazia facilmente rimette nel buon di ad accettarla, siccome anco si è osseruato d'ordine dell'Illustrissimo Signore Auditor Fiscale, ammettere grazie di permuta della pena di vita in galera, quando li graziati senza che abbino accettata la grazia sono stati mandati in galera, (siccome si vsa mandarli senza tale accettazione,) e poi finito il tempo si sono voluti liberare, che allora per liberarsi gl'è stata ammessa l'accettazione da detta grazia ancorche fosse di gran longa spirato il tempo, e non senza fondamento di ragione perche alli carcerati, & altri che non siano in libertà non corre tempo alcuno, vedi Carcerati n.48.

8 Grazie, e rescritti fatti alle preci di qualsiuoglia persona, come si deuano intendere, e interpretare, vedi §. Rescritti.

9 Grazia generale concessa dal Principe per i delitti non si estende a delitti commessi dopo la pubblicazione di tal grazia, anzi ne a quelli che si commettessero auanti sotto tal speranza di futura grazia. *Clar. §. fin. quaest. 59. vers. succesiue, &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de inquisit. quaest. 6. num. Card. Tusch. litt. G. concl. 53. & seqq. & concl. 63. per tot.*

10 Siccome ne si estende a delitti di falsità per la loro enormità. *Clar. loc. cit. Menoch. de Arbitr. cas. 302. num. 16. & cas. 306. num. 11.* ne ad altri simili graui, & enormi, di che vedi *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

11 Grazia auuta dal Principe del luogo del commesso delitto non impedisce che il delinquente non possa essere punito nel luogo dell'origine, vedi *Clar. quaest. 57. vers. Habet &c.*

E che si deua narrare il delitto con le sue qualità, & anco esprimere, se il supplicante abbi ottenuto altre grazie per simile delitto. *Menoch. de Arbitr. cas. 203. num. 30. & seqq. Farinac. de Inquisit. quaest. 6. num. 45. & seqq. Vulpin. in Suco loc. cit. num. 21. & 22.*

12 Grazie concesse a beneplacito se si estinguano per la morte del concedente, o finito il suo vfizio, vedi *Capic. dec. 136. Barbos. de Claus. Claus. 3. per tot & Card. Tosc. litt. G. concl. 68. per tot.*

13 Grazia concessa ad vn bandito con condizione, auendo la pace, che cosa operi, vedi *Gratian. discep. 309 per tot. Caualer. decis. 561. numer. 1.* e §. Banditi num. 34. E delle grazie de' delitti da chi si possano concedere, ciò che operino, come si deuano intendere, & altro, vedi pienamente *Farinac. d. quaest. 6. per tot.* con il *Vulpin. in Suco per tot. & Odd. de restit. in integ. part. 2. quaest. 94. & seqq. fol. a me 330. & seqq.*

§. GROMME.

1 Gromme di vini generate nelle botte, e tini non si possono trasportare, ne estrarre in Stati alieni sotto pena di scudi 50. perdita di esse, e bestie doue fossero caricate, e tratti dua di fune, & arbitrio del Magistrato dell'Arte della Lana, al quale priuatiuamente s'aspetta la cognizione. Bando delli 3. Settembre 1602.

§. GVARDIE.

1 Guardie delle bandite per le cose spettanti al loro vfizio sono immediatamente sottoposte al Capocaccia generale di S.A.S. e al Segretario delle caccie come Auditore in tali cause, a' quali priuatiuamente ad ogn'altro s'aspetta la cognizione de' delitti, e transgressioni loro con participazione di S.A.S. Bando 20. Marzo 1620. vers. Finale &c. e delli 6. Agosto 1622. cap. 12. in fine &c.

2 Che prouazioni, o indizi faccino dette guardie denunciando li transgressori in materia di caccie, e pesche, come deuino giurare il loro vfizio, essere auuertiti, e puniti referendo il falso, & altro, vedi il bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 11. &c.

3 Guardie delle bandite, fattorie, e simili non possono dentro le bandite portare, ne tenere archibusi longhi, sotto pena del doppio più degl'altri, ma solo li terzaruoli, armi in asta, & altre solite; Non possono ammazzare, ne tirare ad animali, o vccelli proibiti, sotto pena del doppio più come sopra, non possono seruire ad altri, deuono dar notizia al Capocaccia, & Auditore di tutte l'inuenzioni, non possono comportare cani leurieri, bracchi, e da presa nelle bandite, ne che osti, trecconi, o pollaioli comprino, o abbino nelle bandite, vccelli, o animali proibiti; deuono tener nota di quelli che auranno licenza, auuertire che non eccedino il numero, ne s'accompagnino insieme, e che vi siano quelli medesimi a' quali è còcessa la licēza nō essendo altrimēti espresso; nō possono permettete che Staffieri ne altri di Corte entrino nelle bandite con qualsiuoglia instromento, o ordigno da caccia, o pesca

sca, senza licenza del Mastro di Camera quanto a Staffieri, o del Capocaccia quanto agl'altri, ne ammettere licenze d'archibusi dentro le bandite, che non siano soscritte dal Capocaccia, o Auditore delle caccie, e dette guardie per le loro transgressioni sono sottoposte al detto Capocaccia, & Auditore con participazione di S. A. S. come tutto appare per instruzione data loro l'anno 1639. oltre gl'altri obblighi.

4 Guardie, o campai (poiche sono state remosse quelle che si faceuano dalle Comunità) si possono deputare da ciascuno per li propri beni, & a lor proprie spese per guardia di essi, purche tali guardie non siano persone infami, condennati per testimoni falsi, o altre cause simili, nou seruitori, fattori, ne lauoratori loro, e le rappresentino auanti il iuldicente del luogo, doue sono posti li beni, e le faccino approuare in atti per idonei, & abili a tale vfizio, facendole anco giurare auanti detto vfiziale d'esercitare bene, e fedelmente tal'vfizio senza fraude alcuna, che così poi se gli presta l'istessa fede, e credito come a quelle che già erano deputate dalle Comunità, secondo che per legge, o statuto si disponeua, cioè di credere a'loro rapporti circa li danni dati, e condennare sopra di essi, secondo la stima da farsi in conformità dell'vso del Tribunale, di che vedi vna Prouuisione dell'anno 1466. Rescritto di S.A.S. delli 8. Febbraio 1574. Decreto delli 29. Aprile 1575. Et altro Decreto del Magistrato de'Consiglieri, sotto di 29. Aprile 1600.

I

§. IGNORANZA.

1 IGnoranza delle leggi non scusa in quelle cose, che ciascuno è obbligato sapere, e così anco doue concorre l'obbligazione naturale, ne quando si può pigliar'informazione da'periti, & altro come per il *Barbos. de Axiomat. iur. Axiom.* 113. *Damas.* nelle regole dell'*Ius canon. reg.* 1. *per tot. inter. reg. Diuers. fol. a me* 636. *Odd. de restit. in integ. part.* 1. *quæst.* 8. *art.* 8. *num.* 40. *& seqq. Altograd. conf.* 94. *num.* 43. *lib.* 1. *& conf.* 15. *numer.* 37. *& seqq. lib.* 2. *& conf.* 71. *num.* 32. *& seqq. lib.* 1. *Card. Tosch. litt.* I. *concl.* 11. *& seqq. per totum.*

2 Ignoranza delle leggi municipali come, e quando si presuma, e scusi dall'incorso della pena, o nò, vedi *Pratt. Papp. con l'Addit. for. solut pedag. glos. ceciderint num.* 3. *Clar.* §. *fin. quæst.* 60. *vers. Quero nunquid &c. Menoch. de Arbitr. cas.* 186. *nu.* 8. *cas.* 244. *num.* 12. *&c. & cas.* 308. *num.* 5. *Barbos. d. Axiom.* 113.

3 Ignoranza delle leggi benche si presuma nelle donne, minori, e contadini non li scusa, perche sono obbligati domandare consiglio a'Saui, e periti, vedi il *Tiraquel. de retract. conuent.* §. 4. *glos.* 7. *num.* 18. *&c. Alex. in l. iustè ff. de acq. poss. Magon. decis. flor.* 32. *num.* 2. *Menoch. de Arbitr. cas.* 502. *numer.* 88. *&c. & Card. Tosch. litt.* I. *concl.* 13. *per tot.*

4 Ignoranza regolarmente non si presume ne'fatti propri, ma ben si ne'fatti d'altri, & in che modo s'intenda, e limiti ciascuna di queste regole, secondo la diuersità de'casi, e delle circostanze, vedi il *Marant. nella l. is potest num.* 284. *ad* 316. *ff. de acq. hæred. Menoch. de præsump. lib.* 6. *præsump.* 23. *per tot. Gratian. discep.* 631. 946. 194. *&* 403. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 131. *num.* 8. *Cabal. res. cr. cas.* 287. *num.* 21. *& seqq. per tot. Altograd. cons.* 40. *n.* 1. *lib.* 1. *& cons.* 84. *n.* 48. *lib.* 2. *Socin. reg.* 219. *& reg.* 220. *per tot. Duran. tratt. de condit. & mod. imposs. part.* 2. *cap.* 2. *num.* 9. *& seqq. Card. Tosch. loc. cit. concl.* 14. 15. 16. *&* 18. *per tot.*

5 Ignoranza di fatto giusta, e probabile quando, e come scusi, e non la crassa, e supina, e quando l'vna, e l'altra si dica tale, vedi il *Barbos. de Axiom. iur. Axiom.* 113. *num.* 1. *& seqq. Card. Tosch. loc. cit. concl.* 21. *per tot.*

6 Ignoranza di fatto si presume mentre che per conietture legittime, o in altro modo non consti della scienza di che vedi il *Duran. decis.* 426. *num.* 9. *& seqq.* massime negl'eredi trattandosi di fatti del defonto. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 159. *nu.* 9. *&c.* E come regolarmente si presuma l'ignoranza di fatto ad effetto di transferire il peso di prouare il contrario nell'auuersario, mentre che non si adducesse per fondamento d'intenzione, perche in tal caso si dourebbe prouare dall'allegante, con vere, o presuntiue proue. *Seraph. decis.* 916. *n.* 9. *& seqq. Mandel. cons.* 28. *per tot. Tusch. litt.* I. *conc.* 23. *per tot. Socin. reg.* 221. *Barbos. Axiom.* 113. *num.* 12.

7 Ignoranza non si può allegare da altri che dall'istesso ignorante, ne ad altri, che a lui può suffragare, vedi *Ladereh. cons.* 105. seguitato dal *Duran. decis.* 251. *num.* 10.

8 Che l'ignorante non si possa dire disprezzare, ne contrauuenire agl'ordini, ne si abbia per consenziente, ne per dissenziente. *Gratian. discep.* 944. *nu.* 38. *Barbos. d. Axiom.* 113. *n.* 13. *&c. Card. Tosch. loc. cit. concl.* 17. *per tot.*

9 Ignoranza come cosa che consiste nell'animo si può prouare per mezo del giuramento di chi in essa si fonda, mentre che non auesse qualche presunzione contro di se, o si trattasse di pregiudizio del terzo, & altro vedi *Diaz. reg.* 323. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 24. *per tot. Mascard. de probat. concl.* 638. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 186. *per tot.* doue insegna altri modi di prouarla, cioè prouando l'assenza, infanzia, o simil causa, dalla quale resulti presunzione d'ignoranza &c.

10 Ignoranza non si può allegare, e non suffraga a chi dopo auuto scienza della proibizione non desiste dal fatto proibito, perche perseuerando si

si dice di nuouo contrauenire, e delinquere, ne si può scusare, essendo la perseueranza ottimo indizio dell'animo, e volontà precedente. *Cefal. conf. 76. num. 10. & Caualcr. decis. 96. num. 2. & seqq.*

Del resto vedi §. Forestieri.

§. INCENDIO.

1 Incendi, vasti, furti, e danni commessi nella Città, o distretto di Firenze non si sapendo l'incendiario, o malfattore, o non essendo egli con suoi parenti fin'in quarto grado pagante, si deuono risarcire dalli Piuieri, e Comuni de'luoghi, doue saranno commessi nel modo, e forma che amplamente si dispone dallo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 75. per tot.

2 Questo però non hà luogo se non quando dal dannificato si proui essere interuenuta forza, o violenza del malfattore, e gl'incendi essere stati cõmessi per opra d'altri che degl'abitanti, e famiglia del dannificato quando seguono nelle case, o capanne, o pagliai distanti 50. braccia dalle case; Siccome de'furti esser seguiti in quei tempi, e luoghi che per consuetudine le robe si lasciano alla campagna senza guardarle, di modo che non si possa impurar colpa, o negligenza al dannificato, sicchè se anco il danno sarà stato fatto da suoi nemici, o da animali quando s'ammazzano insieme non sono tenuti li Piuieri, ne li Communi suddetti, come anco non sono tenuti quando si sà il malfattore, & esso, o suoi agnati maschi fino in quarto grado sono soluenti; contro de' quali prima si deue far diligente escussione citati li medesimi Comuni, che solo in sussidio sono obbligati, come per la correzione di detto Statuto delli 8. Marzo 1584. vedi Comunità n. 6.

3 Incendio fatto a posta, o con dolo in accerui, mucchi, o masse di grani nelle paglie mentre sono ne' campi, o condotti vicino alle case, si punisce di pena di galera, e refezzione de'danni, e alle volte anco di morte, & altro in materia d'incendi, e sue pene tanto alla campagna, che nella Città, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 22. per tot. Gratian. discep. 525. n. 38. &c. Menoch. de Arbitr. cas. 390. n. 27. & seqq. inf. n. 10.*

4 Incendio constando chiaramente essere accidentale non è punibile, ma se ciò non constasse si presume nato per colpa, e negligenza degl'abitanti, purche si possa attribuire a certa, e determinata persona, & in questi casi non è tenuto il padrone, o capo di casa per la sua famiglia, di che vedi pienamente il *Menoch. de Arbitr. cas. 390. num. 2. & seqq. Ludouic. decis. Peruf. 25. per tot. Afflit. dec. 57. n. 4. & 5. & per tot. Farinac. de var. crim. quaest. 110. n. 41. & seqq. per tot.*

5 Intendendo di colpa leuissima, e però se sia tenuto il conduttore della casa abbruciata risarcire li danni al padrone di essa, & altro vedi amplamente l'*Afflit. con l'Add. decis. 57. Capyc. decis. 27. Mynsinger. obseruat. 88. Cent. 6. Gayl. obseruat. 21. lib. 2. Felic. de Societ. cap. 21. num. 47. &c. Magon. decis. flor. 111. per tot.* doue difende il condottore & il *Gratian. discep. 354. per tot.* doue tiene contro il conduttore, e vedi *Farinac. de var. crim. qu. 110. n. 20. & seqq. per tot. Bardellon. conf. 117. per tot. lib. 2.* e pienamente *Card. Tosch. litt. I. concl. 61. per tot.*

Che si possa prouare la sua origine per conietture di modo che preuaglia alla presunzione della colpa degl'abitanti, vedi la *Rot. in Anconitana incendij 30. Maij 1588. coram Comitulo per tot. apprefso Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 8.*

6 Che l'incendio possa accadere in più modi, & essere impunibile oltre alli precitati, vedi *Hier. Gabriel. conf. 159. per tot.* con altri addotti dal *Magon. decis. flor. 24. num. 1. & seqq. & Card. Tosch. loc. cit. concl. 60. per tot.*

7 Incendio accadendo ne'campi affittati, e così cagionando sterilità, se sia luogo alla remissione, o diminuzione dell'affitto, vedi il *Boss. de remiss. merced. num. 80. Addit. alla Pratt. Papp. libel. act. real. glos. Iure Dominij num. 12. Afflitt. decis. 57. n.*

8 Incendio constando essere nato per colpa leggieri, lata, o dolo di certa, e determinata persona da stimarsi ad arbitrio del Giudice, è tenuto quel tale all'emendazione di tutti li danni cagionati anco alli vicini oltre alla pena criminale, di che vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 390. num. 13. & seq. & Ludouic. decis. Peruf. 25. per tot. Farinac. d. quaest. 110. per tot. Card. Tosch. loc. cit. concl. 62. per tot.*

9 Incendio se per trõcarlo si gettassero a terra qualche case nel vicinato, siano tenuti tutti li vicini risarcire quel danno, vedi Danno num. 14. & 15. e pienamente *Farinac. de var. crim. quaest. 110. nu. 144. Card. Tosch. loc. cit. concl. 62. num. 9. & concl 63. per tot.*

10 Incendi messi a bel studio in qualche edificio della Città, Contado, o Distretto di Firenze per farlo abbruciare, si puniscono di pena di morte di fuoco, e confiscazione di tutti li beni d'applicarsi al Comune di Firenze, & essendo messi in qualche capanna, di lire 500. da pagarsi fra dieci giorni dal dì della condennazione, sotto pena d'essergli tagliata la mano destra, e contro tali incendiari, o sospetti si può procedere per inquisizione *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 144.* vedi sopra n. 3.

11 Qual sia la pena degl'incendiari di ragione comune quando vi è dolo, colpa, o negligenza, e come gl'incendi seguiti per mero accidente siano impunibili, & altro, vedi per il *Farinac. de var. crim. quaest. 110. num. 1. & seqq. per tot. ad nu. 160.* doue pienamente tratta questa materia, e risolue tutti li dubbi, e questioni che in essa possino occorrere &c.

Che sendo in campagna si punisca di galera a beneplacito di S. A. S. e refezzione del danno da liquidarsi con giuramento fu resoluto dal Magistrato de gl'Otto, sotto di 14. Genaio 1663. sopra

vn

vn processo di Cortona contro Santi di Domenico detto Santi Bello, & approuato come in filza de'negozi n.1549.

§. INCESTO.

1 Incesti, che sono delitti di carne fra persone congiunte, di maniera che fra essi non si possa contrarre matrimonio, in quanti modi si commettano, e come ciascun di essi si puniscano, vedi esattamente il *Cabal. res. crim. cas.* 200. *per tot. & il Michalor. de fratr. part. 3. cap. 57. per tot. & Menoch. de Arbitr. cas.* 502. *per tot. Clar. & Baiard. nel §. Incestus per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 69. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. quaest.* 149. *per tot.*

2 Incesti nel Stato Ecclesiastico in virtù di Bolla di Sisto Quinto dell'anno 1587. si puniscono di pena di morte, sendo commessi con due sorelle, o due fratelli rispettiuamente, come riferisce il *Michalor. d. cap.* 57. *num.* 24. e meglio il *Baiardo, & Farinac. loc. cit.*

3 E che tali delitti si puniscano di pena di morte, vedi il P. Manara nelle sue Notii Malinconiche *Interrog.* 200. §. 7. *fol.* 315. ma sopra tutto massime per quello possa occorrere in tal materia nel li Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, vedi il *Cabal. d. cas.* 200. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 502. *num.* 98. *& seqq. per tot. Farinac. & Vulpin. loc. cit.* doue che escluso il caso di detta Bolla, di ragione comune la pena degl'incesti anco mescolari con adulterio, o stupro è arbitraria al Giudice, mentre non sia disposta dal Statuto.

4 Incesti si puniscono in lire 500. e più ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e condizione delle persone conforme al Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 112.

5 Et essendo mescolati con adulterio come si puniscano, vedi Adulterio n. 14.

6 E come, e quando l'ignoranza di fatto, o di ragione possa scusare dalla pena dell'incesto, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. qu.* 149. *part.* 3. *per tot.*

§. INCETTE.

1 Incette di grani, biade grosse, e minute, legumi, ciuaie, biade da caualli, lupini, castagne, marroni, e lor farine, sono proibite sotto pena della perdita di tali robe incettate, e d'altrettanta valuta, e del rigoroso arbitrio di chi aurà a giudicare da estenderſi contro li Cittadini fin'a quattr' anni di Stinche, e contro gl'altri alla galera per quel tempo che parrà secondo la qualità de'casi, da esserne sottoposti alli Rettori del criminale, Magistrato degl'Otto, Grascia, & Abbondanza salua la preuenzione. Bandi delli 2. Luglio 1580. 4. Luglio 1587. 13. Luglio 1594. 1636. 16. Luglio 1647. & 15. Settembre 1649. vedi §. Grani, §. Barulli, e §. Sensali, & altri Bandi 28. Giugno 1578. & 31. Luglio 1593.

2 E però lecito ad ognuno che non raccolga roba a bastanza prouuederſi per la sua famiglia, e bestie da vn'anno all'altro, & anco condurre, o far condurre le sue vettouaglie verso la Città di Firenze, e tanto più se venissero di Stati alieni, sotto pena della refezzione de' danni, e spese contro chi gl' impedisse. Bando suddetto delli 15. Settembre 1649. n. 5. & 6.

E sopra la proibizione dell'incette di grani, e biade ci sono anco più altri Bandi antecedenti come del 1558. 1559. 1572. & altri &c.

3 Incette non sono proibite di grani, e biade fuor del dominio Fiorentino. Bando delli 9. Agosto 1636. n. 16. nel quale anco a pieno si tratta delli farinaioli, fornai, & altri bottegai, e del modo che deuono tenere per prouuedere le lor botteghe, e ciò che li sia proibito sotto le predette pene d'incetta &c.

4 Incetta de'bozzoli da seta, come sia proibita, & altro, vedi Bozzoli.

5 In materia della proibizione d'incettare grani, e biade ci sono più altri Bandi, cioè sotto di 5. Luglio 1563. 7. Luglio 1565. 28. Giugno 1578. 2. Luglio 1580. 11. Agosto 1590. 7. Ottobre 1591. 31. Luglio 1593. che è però sospeso quanto a barulli che camminano con il quadernuccio, & & altri ordini dell'Abbondanza per Bando delli 17. Agosto 1628. e vedi nel §. Barulli per tot.

6 Che quelli del Casentino, Sasso di Simone, e Pieue S. Stefano con suoi Capitanati non possino cōprare grani, e biade nel Commissariato d' Arezzo, Valdarno, Capitanato di Cortona, e Valdichiana, & altro vedi Bando dell' Abbondanza dell'anno 1592.

7 Come fosse sospesa la proibizione dell'incette, e sua legge delli 2. Luglio 1580. fino a nuouo ordine con facultà ad ognuno fuor delle 20. miglia dalla Città di Firenze d'incettare per esitare poi a suo piacimento nello Stato, stanti ferme tutte le proibizioni dell'estrazioni, vedi il Bando delli 28. Settembre 1633. Qual facultà però fu poscia riuocata, & annullata anco fuor delle dette 20. miglia, & il tutto ridotto alla disposizione, e proibizione del detto Bando del 1580. per altro Bādo dell'Abbondanza 7. Maggio 1635. vedi sopra num. 1.

§. INDIZI.

1 Indizi quali bastino, e si ricerchino a formare l'inquisizione speciale del delitto contro d'alcuno, vedi il *Menoch. de praesump. lib. 1. quaest.* 88. *n.* 21. *& de Arbitr. quaest.* 84. *per tot. Fachin. contr. iur. lib. 9. cap.* 15. *Guaz. def. 9. cap. 2. Clar. & Baiard. §. fin. quaest.* 20. *&* 21. *per tot. & quaest. 7. n. 3.* vedi Inquisizione.

2 In pratica, e di generale consuetudine, come attesta il *Clar. loc. cit.* si osserua che basti il detto della parte offesa mentre sia morta, & abbia in esso perseuerato fin'alla morte massime concorrendo qualche altro aminicolo come della fama, fuga, inimicizia, e simili &c.

E se

3 E se bene *de iure* si faccia poco capitale del detto della parte, la pratica suddetta non è senza fondamento perche non è mai verisimile mentre per altro consti del corpo del delitto, che l'offeso voglia imputare vn'altro, benche fosse per prima suo nemico capitale per scusare quello che veramente l'hà di fresco offeso, e contro del quale ancora il sangue ribolle; ma nondimeno nel criminale non si può far troppo ardito fondamento sopra il verisimile, douendo ad effetto di condennare, le proue essere per necessità concludenti, e potendosi dar caso che l'offeso si sia ingannato in conoscere l'offensore, massime se fosse seguito di notte, o per altri accidenti, o che anco per far male alli suoi nemici si fosse indotto a ferirsi da per se leggiermente, come sò io essere seguito d'vno, che passando da casa di suoi nemici sparò, o fece sparare da'compagni vn'archibusata auendosi con fuoco artifizialmẽte abbruciato il giubbone, e camicia da vna banda, e anco la pelle, e gridando per farsi sentire dalli vicini, e poi querelò detti suoi nemici, mostrando il corpo del delitto nel modo che sopra, e inducendo li vicini per testimoni, che aueuano sentita detta archibusata, e grida; e però deue il prudente Giudice ad arbitrio del quale stanno gl'indizi, molto ben ponderargli, e non ostante può restare ingannato, intendendo quello, massime quanto al procedere a tortura, o coodennare, perche quanto all'inquisire non essendo di tanto pregiudizio, e potendosi l'inquisito rileuare con le difese, non è da partirsi dalla suddetta pratica &c.

4 Che se poi si scoprisse vna calunnia manifesta nel querelante, non è dubbio che dourebbe oltre alla rifezzione di tutti li danni, e spese essere condennato nella medesima pena del delitto imputato al querelato, o d'altra arbitraria &c. vedi Denunciatori n.5.

5 Indizi per procedere a tortura sono molti, & arbitrari al Giudice, secondo la diuersità de' casi, e persone, & alcuni si dicono prossimi, alcuni remoti, se basti vn solo, o se ne ricerchino più insieme, & altro, vedi il *Boss. de indic. Brun. de indic. Card. Tosch. litt. I. concl. 96. & 97. Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 89. per tot.* doue adduce quarantatre indizi. *Clar. §. fin. quæst. 20. & 21. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 52. per tot.* con più altre antecedenti, e vedi nel §. Tortura n.4. &c.

6 Indizi si deuono cauare dalli nominati nella querela, o denuncia, siccome anco da altri che possino essere verisimilmente informati, come da vicini, domestici, e simili. *Clar. §. fin. quæst. 23.*

7 Indizi come, e quando restino purgati, o nò dalla confessione dell'offeso, che dicesse non essere stato offeso dall'inquisito, è molto ben d'auuertire perche spesse volte le parti s'accordano in pregiudizio del Fisco, e però in criminale bisogna essere sollecito, vedi *Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 90. Clar. §. fin. quæst. 52. vers. Potest etiam, &c. Guaz. def. 30. cap. 4. n. 23. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 46.*

8 E che ciascun' indizio nel suo genere deua essere pronato per duoi testimoni, o vno di vista dell' istesso delitto, mentre sia maggior d'ogni eccezzione. *Clar. §. fin. quæst. 22. Brun. de indic. part. 1. quæst. 2. Guaz. def. 30. cap. 31. Card. Tosch. litt. I. concl. 98. per tot. Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 91.*

Quei Giudici però che anno l'arbitrio, come sarebbe il Magistrato degl'Otto possono procedere a tortura per detto d'vn testimonio di vista se bene patisse delli difetti, e così non fosse maggiore d'ogni eccezzione, come attesta il *Menoch. de Arbitr. quæst. 84. num. 4. & 5.*

E come si prouino gl'indizi tanto prossimi, che remoti, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 270. Cabal. cas. 193. per tot. Guaz. def. 30. cap. 31.* & altri sopracitati &c.

9 Indizi di più sorte imperfetti, e non a bastanza prouati nel suo genere come, e quando si possino congiungere insieme per farne vno pieno, e perfetto sufficiente alla tortura, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 193. Clar. §. fin. quæst. 63. vers. Tu scis, &c. Guaz. def. 30. cap. 32. per tot.* e a proposito il *Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 40. & 41. per tot. & de Arbitr. cas. 492. Farinac. de reo confess. & conuict. quæst. 86. n. 3. & seqq.*

10 Indizi nuoui si dicono quelli che sono differenti da'primi di specie, e sostanza, e non quelli che concernessero maggior giustificazione, e prouanza de' primi, di che vedi. *Cabal. resol. crim. cas. 93. n. 43. &c.*

Il che è da osseruarsi in riguardo di molti processi, che si sospendono fin' a nnoui, e miglior' indizi &c.

11 Indizi di furto, o altro delitto sono ad arbitrio del Giudice regolato però dalla ragione, e si possono dedurre da più cause, come dalla patria, generazione, o stirpe, educazione, sesso, età, conuersazione, familiarità, dalla qualità de' seruitori, o altre genti, che si tengono in casa, dalla vicinanza, dalla mala fama, e vita, passeggi insoliti, dall'esser trouato nel luogo la persona, o instromenti, e riconosciuti per sua, o trouati in casa grimaldelli, rasoi, scale di corde, o seta, ripostigli segreti, e cose simili, dagl'abiti insoliti, succinti, o mascherati, dalla forma, o vestigi de' piedi, dall'esser stato visto vscire con roba sotto, dall'essere pouero, e spendere di molto, massime della medesima sorte di moneta rubata, dall' esserli trouata appresso la roba rubata, dall'vtilità che ne resulta solo all'imputato, omissione d'inuentario, inimicizia, ingerirsi nella causa senza apparente interesse, non ouuiare al male potendo, impedire la cattura, accordare la parte, contumacia, fuga, non rispondere agl'interrogatori, voce timida, titubazione, tremore, erubescenza, pallore, mendaci, variazioni, confessioni estraiudiciali, cattiua fisonomia, brutto nome, o co-

o cognome, e cose simili, come amplamente insegna, e dichiara che indizio faccia ciascuna di esse. *Bonifac. de Furt. §. 2. num. 25. & seqq. per tot. ad 134. fol. 41. & seqq. ad 103. Farinac. & Vulpin. in Suco de Furt. quæst. 176. part. 3. per tot.*

12 Indizi mentre siano più, molto vrgenti, e indubitati ne' delitti occulti, e di difficil proua possono bastare per condennare in pena arbitraria, lasciādo la via della tortura, come meglio paresse al Giudice; vedi pienamente il *Farinac. de reo Confess. & conuit. quæst. 86. num. 29. & seqq. per tot.* doue anco tal pena arbitraria nō deue essere corporale secondo la più comune opinione, mentre non fosse imposta da' Tribunali Supremi; che per la loc preeminenza possono seguitare l'altra opinione, vedi §. Pene n. 29. *Card. Tosch. litt. I. concl. 94. num. 7.*

§. INGIVRIA.

1 Ingiuria fatta ad vno de' parenti, si reputa fatta a tutta la parentela, da che ne nasce presunta inimicizia che rende inabile a testificare. *Gabriel. de test. concl. 9. num. & Rot. part. 2. diuers. decis. 229. num. 1. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis. 18. num. 19. &c.*

2 Il che però si deue intendere ad arbitrio del Giudice, e quanto all'affetto dell'animo, e non dell'azione, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 262. per tot. Sord. decis. 89. per tot. Card. Tosch. litt. I. conc. 156. num. 7. &c.*

E quando vno possa agere per l'ingiuria dell'altro, vedi la *l. 1. ff. de iniur. & Instit. eod. tit.* con gl' *Interpreti §. 3. & seqq.*

3 Et il medesimo si dice dell' ingiuria fatta ad vno del Collegio che s'intenda fatta a tutto il Collegio *l. decuriones C. de quæst. Menoch. de Arbitr. cas. 263. num. 18. Tosch. d. concl. 156. per tot.* Il che crederei esser vero mentre fosse per causa che riguardasse tutto il Collegio, o parentela, e non altrimenti &c.

E della predetta materia quando l' ingiuria fatta ad vno si reputi fatta anco agl'altri per detti, & altri rispetti, vedi pienamente *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 105. Inspec. 6. per tot.*

4 Ingiurie si reputano graui, & atroci dalle qualità del fatto, del luogo, e delle persone, e si possono punire, come esemplifica, e dichiara da vedersi il *Menoch. de Arbitr. cas. 263. per tot.* E quando siano graui, atroci, o leggieri. *Farinac. de var. crim. quæst. 105. num. 175. & seqq. & il Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 35. per tot. fol. 316. & seqq.* vedi Magistrati n. 13.

5 Ingiuriare si può con fatti, parole, e in scritto per lettere, o in altro modo, anzi l'ingiurie in scritto si reputano più graui. *Genua de script. priuat. in Add. quæst. 37. per tot. fol. 45. Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 105. num. 2. & seqq.* doue anco al *num. 35. & seqq.* tratta come, e quando si possino stimare l' ingiurie per conseguirne la stima, danni, & interessi; se bene in pratica di rado si vedono queste stime, ma condennarsi gl' ingiurianti nelle pene statutarie, o altre arbitrarie secondo la qualità de' casi, e delle persone, & al più anco nelli danni, & interessi trattandosi di ingiurie reali.

6 Ingiurie quanto all'azzione pretoria, o criminale s' estinguono per spazio d'vn'anno continuo, ma quanto alla ciuile durano come l'altre per spazio di trent'anni. *Clar. §. Iniuria vers. Tollitur. Guaz. def. 2. cap. 2. num. 54. &c.* E di queste azzioni ciuili, pretorie, e criminali come, & a che effetto competino per l' ingiurie, vedi *Farinac. d. quæst. 105. Inspect. 2. num. 25. & seqq. per tot.*

E come s'estinguino per reuocazione dell'ingiuria, vedi *Gratian. decis. 58. per tot.*

7 Ingiuria detta ad alcuno con falsità si può ribattere con mentita incontinenti, ma non già se fosse vera, o dopo interuallo di tempo, altrimenti sarebbe tenuto della mentita, e sarebbe ingiuria al primo che l'auesse prouocato con altra ingiuria, ma vera, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 154. per tot.* doue riprende il *Clar.* & altri che tengono diuersamente, e fa a proposito il *Gratian discep. 81. per tot.* doue tratta della differenza che sia dal dire tù menti, o dici la bugia, o il falso &c. vedi anco *Farinac. de var. & diuers. crim. qu. 105. Inspect. 5. n. 245. &c. & Inspect. 6. per tot.*

8 Ingiuria quando è vera, si proua, & è interesse pubblico che si sappia non è punibile, altrimenti si, e si pecca, di che vedi il *Cabal. d. cas. 154. num. 14. &c.*

E come la verità dell'ingiuria scusi, vedi *Magon. decis. flor. 25. num. 8. & per tot.* doue anco tratta come l'ingiuria si possa fare tanto in presenza, che in absenza, e in scritti, e tanto parlando in genere, che in specie &c. & altro in materia d'ingiurie, e nella *decis. Luc. 26. per tot. Farinac. de var. & diuers. crim. qu. 105. per tot.* E quando la verità dell' ingiuria possa scusare, o nò, vedi pienamente il medesimo *Farinac. cons. 30. & d. quæst. 105. Inspect. 5 per tot.* doue riferisce 14. opinioni &c. & *Card. Tosch. litt. I. concl. 152. per tot.*

9 Ingiurie non si possono ribattere con altre eguali, o maggiori ingiurie, concernendo ciò più tosto vendetta che difesa, e rispondendo con altre ingiurie si è tenuto d'ingiuria, ma più mitemente che se non ci fosse la prouocazione, e così possono essere punite ambe le parti, se bene il prouocante più grauemente che il prouocato, vedi *Capyc. decis. 58. per tot.*

Intendendo quando si risponde con altre ingiurie, e non con la semplice mentita che è lecito secondo la distinzione suddetta numer. 7. di che vedi pienamente *Farinac. d. quæst. 105. Inspect. 7. per tot.*

10 Ingiuria sendo rimessa, e perdonata non s' intendono per questo rimessi li danni, & interessi, mētre non si fosse fatta vna pienissima remissione, vedi *Menoch. lib. 3. presump. 114. per tot. Add. al Marant. part. 4. distinct. 1. num. 8. Farinac. d. quæst 105.*

105. *Inspett.* 8. *num.* 365. *& seqq. Gratian. decis.* 58. *nell'Add. num.* 4. *&* 5.

11 Ingiuriante è tenuto rimettere l'ingiuria, chieder perdono, e mentirsi, mentre sia domandato dalla parte, e in tal caso la causa si dice essere criminale *Marant. d. part.* 4. *distinct.* 1. *num.* 17. questo però non si osserua in pratica giudicialmente, ma con quei modi, e condizioni, che secondo la qualità delle persone si conuiene estraiudicialmente ad arbitrio di chi tratta gl'aggiustamenti, &c. e che perciò non s'imponga questa pena dal Giudice, & altro, vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *nu.* 71. *& seqq. ad* 78. *& Gratian. decis.* 193. *per tot. con l'Add.*

Che non si costumi chieder perdono disse anco il Magistrato degl'Otto recedendo dal parere del Signore Auditore delle Bande, sotto di 24. Aprile 1664. come al Generale de' Negoai 610. a c. in causa contro Domenico Mainardi.

12 Come, e quando l'azzione d'ingiuria intentata ciuilmente, escluda la criminale, vedi il *Thesaur. decis.* 18. *per tot. & il Farinac. de var. & diuers. cr. quæst.* 105. *inspect.* 2. *n.* 28. *&c.*

E come tale azzione d'ingiuria almeno ciuile cōpeta contro chi leuasse vna banca dal luogo più eminente della Chiesa per collocarla in luogo inferiore, e contro chi impedisse attribuirsi ad vno il douuto onore, & altro, vedi *Gratian. discep.* 110. *num.* 14. *&c.*

E di questa materia d'ingiurie è da vedersi amplamente il *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *per tot. Clar.* §. *Iniuria per tot. Oinot. & altri Inst. de iniur. Tusch. litt. I. Verb. Iniuria per tot. & il Baiardo al Clar. d.* §. *Iniuria &c.*

13 Ingiurie se basti rimetterle interiormente, o anco si ricerchi la pace, e remissione esteriore in foro di coscienza, vedi *S. Tom.* 2. 2. *quæst.* 25. *art.* 9. doue il *Caietan. nel* 2. *e* 3. *dub.* con altri addotti dal P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 22. *fol.* 50. *&* 51. *Clar.* §. *fin. quæst.* 58. *vers. Quæro modo, & vers. seqq. in fine. Odd. de restit. in integ. quæst.* 85. *art.* 7. *num.* 54. vedi Paee num.

14 Ingiurie, o parole ingiuriose dette ad alcun Rettore, o Giudice del comune di Firenze si puniscono in lire 50. e più, e meno a lor' arbitrio da starsene anco al lor detto; non si reputa però ingiuria se vn'Auuocato, o Proccuratore li dicesse che non fanno giustizia, e cose simili, e non ne può essere molestato, sotto pena di lire 100. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 101. *& d. lib.* 3. *Rub.* 39. doue si puniscono ad arbitrio &c.

15 Ingiurie fatte ad alcuno con percuoterli le finestre o colonne con armi, o sassi, o in altro modo per disonore, o danno nella Città di Firenze si puniscono con pena di lire 25.

E chi leuerà da casa d'altri lastroni, panche, panconi, chiauistelli, o cose simili in lire 50.

E chi farà alcuna bruttura a casa, o porte d'altri, con sporcare, o dipingere nelle porti, o muri in lire 20. per ciascuna volta. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 168. vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *Inspect.* 11. *nu.* 469.

16 Ingiurie, o parole ingiuriose dette ad alcuno per rimprouerarli qualche omicidio, ferita, o altro delitto, come si puniscono in lire 50. per volta, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 117.

Parole semplici ingiuriose dette ad alcuno alla presenza di qualche Rettore, o Giudice in Corte in lire 25. più, e meno, ad arbitrio secondo, &c.

Se alla presenza de' Priori, o Gonfaloniere di Giustizia in lire 50. e fuor della Corte de' predetti in lire 10. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 116.

Se però nel medesimo istante fossero dette più parole ingiuriose tendenti al medesimo fine, come becco, cornuto, vituperoso, infame, si anno per vna sol'ingiuria, e si deuono punire d'vna sol pena, ma se fossero di diuersa specie, come becco, falsario, eretico, e simili perche tendono a diuersi fini si anno per più ingiurie, e si puniscono ciascuna della sua pena &c. come anco tiene il *Farinac. d. quæst.* 105. *n.* 174.

17 E che di ragione comune la pena criminale dell'ingiurie sia arbitraria al Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone, di modo che possa anco essere corporale, & altro, vedi per il *Farinac. de var. & diuer. crim. quæst.* 105. *num.* 56. *& seqq. per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 263. *per tot.*

E quando abbia luogo, o nò la pena dell'ingiurie e così quando siano punibili, o no, vedi pienamente il *Farinac. d. quæst.* 105. *Inspect.* 3. *num.* 83. *& seqq. per tot. ad* 175.

18 Ingiuria non si dice, ne è punibile la mentita, o altra parola condizionale, perche se non si verifica la condizione non c'è ingiuria, e se si verifica non è punibile per essere detta a repulsa, vedi *Dec. cons.* 487. *lib.* 4. *Soc. iun. cons.* 122. *num.* 16. *& seqq. & cons.* 123. *num.* 29. *&* 32. *lib.* 2. *& Farinac. d. quæst.* 105. *Inspect.* 7. *nu.* 330. doue però tiene al *n.* 333. che la mentita a repulsa deua essere data incontinenti, perche data dopo interuallo di tempo sarebbe punibile &c. e se possa scusarsi per la protesta saluo l'onore dell'ingiuriato, vedi il medesimo *Farinac. loc. cit. nu.* 311. *& seqq.* doue tiene che tal protesta, come contraria al fatto, o detto non rileui, mentre che veramente non constasse dell'animo di non volere ingiuriare &c.

19 Ingiurie si possono rimettere espressamente, e tacitamente con atti di reconciliazione, e quando, e come dopo tal remissione non si possa più agere ciuilmente, & altro di queste remissioni, vedi per il *Farinac. d. quæst.* 105. *Inspect.* 8. *per tot. & Inspect.* 9. doue tratta del modo di formare il libello nell'azzione d'ingiuria &c.

20 Ingiurie come si possino repulsare, anzi sia da sauio il tollerarle, dissimularle, & anco negarle, perche se sono vere non ce ne doviamo offendere, se false non curarle; se deriuano da nemici,

non è

non è marauiglia; se da amici non è nuouo, se da inferiori negligerle, se da eguali compatirli, e perdonare, se da superiori tollerarle, se per errore non se n'offendere, se a studio questo è sempre erroneo, e in somma si consideri che l'ingiuriato resta sempre superiore all'ingiuriante, perche non si cerca ordinariamente di deprimere se non quelli che con le loro virtù, scienze, e costumi s'innalzano, e fanno ostacolo agl'ignoranti, inuidiosi, e maleuoli, e li sono come stecca negl'occhi, e così l'infamia resta all'ingiuriante, e non all'ingiuriato, come ottimamente dimostra il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 35. n. 32. & seqq. fol. 363.*

E così le persone sauie, prudenti, e nobili, parlano, e trattano sempre con ogni rispetto de' suoi auuersari, perche sarebbe poco lor reputazione mostrare di contendere con inferiori, ma li pazzi, & imprudenti sempre disprezzano, vedi Catture n. 45.

E come chi resta condennato per azzione d'ingiuria ciuilmente, o criminalmente intentata, benche l'ingiuria fosse leggiera, e minima diuenga infame, vedasi *Farinac. con il Vulpin. in Suco de var. & diuer. crim. quæst. 105. Inspect. 2. num. 13.* e così l'ingiuria fatta massime a torto, & indebitamente, risulta tutta in infamia, e disonore dell'ingiuriante, e non dell'ingiuriato. *Clar. § Iniuria num. 9. Card. Tosch. litt. I. concl. 150. num. 16. & seqq.*

§. INIMICIZIA.

1 Inimicizia capitale si reputa quella che hà origine da causa criminale, graue, o anco ciuile, nella quale si tratti dello stato, e maggior parte de' beni, perche questa s'agguaglia alla criminale. *Bart.* & altri nella *l. admonendi num. 53.* doue il *Ias. num. 233. ff. de iureiur. Marsil. in prax. §. diligenter num. 70. Socin. cons. 155. lib. 2. Card. Tosch. litt. I. concl. 149. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 49. n.*

2 Qual si dica inimicizia, o inimico capitale, e graue, vedi il *Menoch. lib. 3. præsump. 37. num. 26. & seqq. & de Arbitr. cas. 110. per tot. Clar. § fin. quæst. 24. vers. Item quæro &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quæst. 53.* e meglio *de indic. & tort. d. quæst. 49.*

3 Che l'inimicizia graue renda inabile a testificare tanto in criminale, che in ciuile, ancorche fosse di fresco seguita reconciliazione, & in ogni caso sempre detragga molto di fede, vedi il *Clar. e Farinac.* ne' luoghi citati, & il *Gratian. discep. 468. num. 16. &c.*

4 E quanto agl'inimici reconciliati che non sia mai da fidarsene, vedi il *Guaz. deff. 28. cap. 1. & il Tiraquel. tract. Cessante causa limit. 16. num. 7. 8. & 9. inter. reg. Diuers. fol. mihi 185.*

5 Inimicizia quantunque graue per se sola non fa indizio a tortura, mētre che non si trattasse di delitto commesso da nascosto, e così di difficil proua, e che nessun'altro ne fosse imputato, nel qual caso sendo graue, e capitale sarebbe anco indizio a tortura, siccome ne fa per procedere all'Inquisizione speciale. *Clar. §. fin. quæst. 21. vers. Inimicitia Thesaur. decis. 24. num. 1. Menoch. lib. 1. quæst. 89. num. 51. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 49. per tot.*

6 Che l'inimicizia faccia presumere, qualsiuoglia innouazione essere fatta per dannificare l'inimico *c. repellantur de Accusat. &c. Gratian. discep. 755. nu. 20.*

7 L'indizio però dell'inimicizia resta eliso, e debilitato prouandosi esser seguita la pace, e reconciliazione, e tanto maggiormente affatto si toglie, prouandosi atti d'amicizia, e conuersazione dopo la reconciliazione, beneche per altro si dica non esser da fidarsi degl'inimici reconciliati. *Clar. §. fin. quæst. 24. n. 6. Guaz. deff. 28. cap. 1. nu. 17. Farinac. d. quæst. 49. num. 109.*

8 E che cessi l'indizio dell'inimicizia quando l'offeso aueua più nemici per l'incertitudine di chi lo possa auer offeso. *Thesaur. decis. 24. num. 7. Farinac. loc. cit. & Vulpin. in Suco num.* 20. doue che s'attende in questo caso l'inimicizia più graue, fresca, aminicolata, & ad animo riuocata, tutto ad arbitrio del Giudice.

9 Inimicizia sopraunenendo fra il testatore, e legatario dopo il testamento mentre sia graue, e certa, e non ne segua reconciliazione, come faccia presumere la reuocazione del legato, o donazione per causa di morte, & altro, vedi il *Menoch. lib. 4. præsump. 170. per tot. & lib. 3. præsump. 37. num. 16. & seqq. & il Diaz. 410. per tot. Peregr. de iur. fisc. lib. 2. tit. 3. num. 14.* e più amplamente *lib. 3. tit. 13. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 148. num. 3. 14. & 15.*

10 Inimicizia come faccia indizio di furto fra persone basse, e vili, vedi *Bonifac. de furt. §. 2. n. 111. fol. 85.*

11 Inimicizia non si presume, ma si deue prouare da chi si vuole in essa fondare insieme con espressione della causa, e qualità di tal'inimicizia, e benche abbi auuto origine col padre, dura anco ne' figliuoli, etiam dopo la morte di esso padre, anzi s'estende fino al quarto grado, e più oltre ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone. *Gratian. decis. 133. num. 1. & seqq. & n. 21. & seqq. Card. Tosch. litt. I. concl. 149. num. 1. & seqq. & concl. 147. num. 4. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst. 49. per tot.*

§. INQVISIZIONE, O INQVISITI.

1 Inquisizioni, o querele non se ne può dar copia, ne mostrarle auanti le risposte de rei, che deuono rispondere personalmente da loro, remossi in tutto li Proccuratori, Auuocati, & altri, e essendo più contenuti nella medesima Inquisizione separatamente l'vno dall'altro, e successiuamente anco dopo l'altro, di modo che vno non sia consapeuole di quello abbi risposto l'altro, Prou-

ufsione sopra l'Amministrazione di buona Giustitia delli 9. Nouembre 1569. §. E perche &c.

2 Inquisiti non comparendo nel termine delle citazioni come restino sottoposti alla tortura per la lor sola contumacia, vedi Contumaci n.

3 Inquisizione non si può formare se prima non consta del corpo del delitto, e quello essere stato commesso per scelleraggine, perche se fosse seguito per cause naturali, o per mero accidente senza colpa d'alcuno non si potrebbe dir delitto, ne sarebbe luogo all'Inquisizione, siccome il Giudice sempre in dubbio deue inclinare per l'esclusione del delitto, non auendo legittimi indizi. *Clar. §. fin. quaest. 4. Boss. tit. de delict. Scacc. cap. 83. nu. 6. Cartar. de Interrog. reis cap. 2. Card. Tosch. litt. I. concl. 177. per tot.*

4 Inquisizione formata senza legittimi precedenti indizi come sia nulla, e come si osserui secondo la diuersità delli statuti, e consuetudini de' luoghi transmetterla, o pure semplicemente citare a rispondere, come si fa nelli Stati di Toscana, & altro, vedi il *Guaz. deff. 9. cap. 1. per tot. Magon. decis. Luc. 22. per tot.*

5 Inquisizione contenendo il giorno, e ora del commesso delitto, e poi prouandosi essere stato commesso in altro giorno, o ora come possa non ostante seguire la condẽnazione in virtù delle clausole salutari, mentre massime che tal'espressione non sia fatta ad instanza della parte, o che il delitto non fosse più punibile in vn giorno, che nell'altro, vedi *Guaz. deff. 3. cap. 3. num. 12. Cabal. resol. crim. cas. 56. n. 81. & cas. 173. n. 12.*

6 Inquisiti per delazione d'armi dopo il suono della campana si possono difendere essendo stati trouati in luogo doue non s'vdiua la campana, o sendo sordi, che fosse nella notte di Giouedì, o Venerdì Santo che non suona, o che il campanaro non abbi sonato all'ora solita, & altro, vedi *Polid. Rip. tract. de noct. temp. cap. 5. per totum*, & altri addotti dal *Guaz. deff. 3. cap. 3. nu. 11.*

7 Inquisiti fra' quali siano alcuni contumaci, & altri comparsi si deuono prima spedire li contumaci, vedi §. Contumaci n. 20.

E che dalla spontanea comparizione degl'Inquisiti resulti presunzione d'innocenza, vedi *Menoch. lib. 2. praesump. 91. num. 14. & seqq.* intendendo quando compariscono alle prime citazioni auãti siano resi contumaci.

8 Inquisiti per semplice delitto, e poi prouata qualche qualità aggrauante la pena, benche da principio non dedotta nell'Inquisizione, possono cõdennarsi non solo per il delitto; ma anco per la qualità aggrauante, come se fosse stata espressa nell'Inquisizione, e questo in virtù delle clausole salutari, benche sia più sicuro far'aggiunta all'Inquisizione, e citar di nuouo per detta qualità aggrauante, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 173.* Siccome se l'Inquisizione parlasse di delitto qualificato, e la qualità non restasse prouata, può non ostante seguire la condennazione di quello che sia prouato. *Clar. §. fin. quaest. 31. num. 13. Card. Tosch. litt. I. concl. 184. n. 6. & per tot.* e vedi nella Prefatione num. 53. formata nondimeno per le ferite anco mortali se poi seguisse la morte, si deue formare di nuouo per l'omicidio. *Card. Tosch. loc. cit. concl. 183. per tot.* vedi nel §. Ferite n.

9 Inquisiti come, e quando deuino assoluersi definitiuamente, o vero con la Clausola rebus sic stantibus, o vero ex hactenus deductis, vedi il *Menoch. lib. 1. quaest. 93. per tot. Guaz. deff. 30. cap. 40. nu. 11. & cap. 44. per tot.*

E che li torturati sostenendo la negatiua deuino di ragione essere assoluti definitiuamente di modo che più non possino essere molestati, ma di consuetudine si assoluano con detta Clausola, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 288. num. 30. & cas. 93. nu. 23.* e così veramente si osserua dal Magistrato degl'Otto, assoluere li torturati con detta Clausola.

10 Inquisizione, massime di consuetudine generale si può formare sopra l'asserzione del ferito, essendo di probata vita, e mantenuta in articolo di morte, vedi *Marsil. pract. crim. §. diligenter num. 13. & cons. 111. num. 7. Clar. §. fin. quaest. 21. vers. Assertio vulnerati &c. & quaest. 7. num. 3. Card. Tosch. litt. I. concl. 180. num. 35. Menoch. lib. 1. quaest. 89. num. 77. & cas. 99. num. 16.* vedi Indizi num. 1. & seqq.

11 Inquisizione è di due sorti, cioè generale, e speciale la generale cõsiste in pigliare informazioni generali cõtro delinquẽti incerti, e non ancor noti alla corte; la speciale è quella che si forma contro particolari persone note alla corte per delinquẽti, mediante le denunzie, querele, o in altri modi iuridici, e questa ricerca più cose, prima che consti del corpo del delitto nel modo che può constare, secondo sia chiara, breue, certa, e specifica con le circostanze, luogo, e tempo del delitto, eccetto però il giorno preciso, che quando non si sapesse non è necessario esprimerlo ancorche il reo ne facesse instanza, mentre però non si trattasse d'atto solamente proibito in quel giorno, come ne anco quando si trattasse di delitti di tratto successiuo, terzo precedano legittimi indizi ad arbitrio del Giudice regolato però dalla ragione, quarto il delitto non sia prescritto, o l'inquisito già assoluto diffinitiuamente, o graziato, quinto sia formata da Giudice competente in riguardo del luogo del delitto, o dell'origine, o del domicilio di persone a lui sottoposte, come amplamente dichiara *Farinac. de Inquisit. quaest. 1.* con più *seqq. per tot.* e ristringe il *Vulpin.* visto dopo questi scritti nel Sugo del medesimo *Farinac. loc. cit. fol. 1. & seqq. & Card. Tosch. litt. I. concl. 179. & 180. per tot.*

§. INSCRIZIONI.

1 Inscrizzioni, memorie, o armi poste dalli fondatori negl'edifizi, come non si possino rimmouere, offendere, ne oscurare, vedi Armi n.

§. IN-

§. INSTANZA.

1 Instanza delle cause di confiscazioni dura sei mesi vedi Capitani di Parte n.

2 Instanze delle cause di tregue, e paci rotte sono di giorni quaranta continui per quelle che s'introdurranno dauanti al Magistrato degl'Otto, e di giorni trenta pur continui per quelle che verranno per via d'appellazione; si possono però dal medesimo Magistrato prorogare bisognando per migliore informazione. Legge delle Proroghe d'instanze di paci, e tregue rotte del 1514.

3 Instanze delle cause criminali per la prescrizione, quali siano, vedi Malefizi n.

E quali siano l'instanze delle cause criminali di ragione comune, e quando comincino, vedi il *Clar. §. fin. quaest. 51. Marant. part. 5. verb. Instantia num. 5. &c. Guaz. deff. 2. cap. 6. per tot. Scacc. de appell. quaest. 15. num. 280. & seqq. Bossi. de Inquis. num. 89. Asin. in prax. §. 1. cap. 3. n. 16. &c. e nelli cap. seqq.* doue amplamente tratta dell'instanza delle cause tanto ciuili, che criminali. *& Card. Tosch. litt. I. concl. 202. con più seqq.*

4 Che l'instanza non s'attenda stante la confessione della parte, & altro, vedi nelle mie *resolut. cap. 88. in fine &c.*

5 Che l'instanza delle cause cominciate contro vn laico al foro secolare obblighi, & astringa il suo erede benche Prete, ciò che in contrario tenga *l'Asin. loc. cit. §. 2. cap. 12. num. 54.* vedi *Sord. decis. 110. per tot. & Gratian. discep. 16. num. 31. & per tot.*

§. INSTROMENTI.

1 Instromenti di paci, tregue, leuate d'offese, di proccure, o mandati ordinari ad lites tanto ciuili, che criminali, e miste, o spirituali, di processi ciuili, o criminali, di danni dati, o misti, ne d'altri atti, o roghi, che interuenghino in detti processi non si mandano all'Archiuio di Firenze, come per Prouuisioni del medesimo Archiuio delli 13. Dicembre 1569. cap. 1. in fine &c.

2 Gl'instromenti però di dazioni in soluto fatte dalli Giudici in luogo delle parti, siccome di tutele, o lor mallevadorie, ed'inuentari d'ogni sorte eccetto quelli de' delinquenti per interesse del Fisco si deuono rimettere all'Archiuio, sotto le medesime pene degl'altri. Prouuisione delli 22. Febbraio 1585. vers. E così &c.

3 Instromenti di qualsiuoglia sorte tanto di contratti, che d'vltime volontà non fanno fede alcuna, ne si possono ammettere in giudizio, ne fuori mentre non siano riscontrati all'Archiuio, e sottoscritti da vno de' Conseruadori di detto Archiuio, e che cosa si paghi, vedi dette Prouuisioni cap. 12. per totum, & il Bando delli 14. Maggio 1583.

4 Instromenti di contratti, o vltime volontà, o altre scritture pubbliche di Notai morti non si possono trasuntare ne pubblicare da alcun'altro Notario; ma solo dal Cancelliere, o Notai dell'Archiuio sotto pena di scudi 50. d'oro, e della priuazione dell'vfizio per anni quattro, e della mercede di tali instromenti participano gl'eredi del Notaio morto per la metà, & essendo in altra maniera trasuntati non fanno alcuna prouanza in giudizio, ne fuori. Prouuisioni predette cap. 13.

5 Et il medesimo si deue osseruare quando li Notai rogati fossero viuenti, ma impediti da cecità, graue infermità, o lunga assenza a dichiarazione de' Conseruadori dell'Archiuio, mentre tal impedimento venga giustificato almeno con due fedi priuate, e giuramento della parte, da farsi menzione di tal impedimento nell'istesso transunto, e da pagarsi la mercede per metà all'Archiuio, e per l'altra metà all'istesso Notaro impedito, Prouuisioni suddette cap. 14.

6 E detti instromenti così trasuntati fanno piena prouazione, se bene non sia stata citata la parte, ne osseruate l'altre solennità di ragione comune, Prouuisioni suddette cap. 15.

7 Instromenti di contratti, & vltime volontà, come anco le scritte priuate fatti da qualsiuoglia persona, o vniuersità delli Stati di S. A. S. fuor di detti Stati si deuono mandare, o portare all'Archiuio di Firenze fra certi tempi, sotto pena di nullità ipso iure ancorche fossero giurati, presumendosi in tal caso estorti per forza, o inganno, e proibendosi renderne ragione in qualsiuoglia tempo, o luogo delli Stati di S. A. S. saluo ogni giusto impedimento a dichiarazione de' Conseruadori di detto Archiuio. Prouuisioni delli 11. Aprile 1570.

8 E quello si debba osseruare de' testamenti di beni posti in detti Stati di S. A. S. rogati fuor di essi, vedi §. Eredi n.

9 Basta però in tutti li detti casi lasciarui le copie, & anco mancando fra tempi determinati, in luogo della suddetta nullità si dichiarano, e sono solamente inesequibili, e non si possono ammettere in giudizio fin che non siano stati rimessi al detto Archiuio, ma rimessi poi acquistano quel vigore, & esecuzione, e si ammettono in giudizio, come s'osserua della Gabella de' Contratti per quelli che non auessero pagato in tēpo. Prouuisione delli 8. Marzo 1573. vers. Concedono, & vers. seq.

10 Instromenti pubblici tanto di contratti, che d'vltime volontà, come si possino riprouare, e redarguire di falsità per via di testimoni che direttamente deponghino il contrario di detti instromenti. *Decl. conf. de reprobat. Instr. impress. in fine Pract. Roland. de Art. Not. Pract. Papp. for. oppos. contra Instr. glos. Dignoscitur per tot.* amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas. 105. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 253. per tot. & concl. 255. & 256. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 158. per tot. Altograd. cons. 50. num. 64. & seqq. lib. 1.* doue con molti fondamenti defende la pro-

ta dell'instromento non ostante la contradizione de' testimoni, e vedi *Cabal. resol. crim. cas. 183. per tot.* doue come stante tal' opposizione si possa procedere, & inquisire di falsità tanto contro il Notaro che contro li testimoni &c. vedi §. Notai n. 55.

11 Instromenti che fossero rogati da vn Notaro senza interuento di testimoni non prouano, vedi il *Duran. decis. 255. num. 8. e Card. Tosch. litt. I. concl. 244. per tot.*

12 Instromenti in parte veri, e in parte falsi, si reputano in tutto falsi, e non prouano cos'alcuna. *Bart.* & altri nella *l. si ex falsis. C. de transact.* e vedi il *Menoch. lib. 5. præsump. 21. per tot. Mascard. de probat. concl. 742. Farinac. de Falsit. quæst. 152. num. 12. & c. Alex. Trentacinq. var. resol. lib. 2. cap. 11. de fid. instrum. Card. Tosch. litt. I. concl. 252. per tot.*

13 Instromenti fatti da vn Notaio che poi resti priuo dell'vfizio rimangono non ostante nella loro efficacia, e vigore, mentre non fosse restato priuo per falsità di quelli medesimi: perche le scritture fatte auanti la priuazione, prouano *Bart. in l. Barbarius num. 16. ff. de off. Præt. Farinac. de Falsit. & simulat. quæst. 155. num. 43. & 64. Duran. decis. 434. num. 3. & 4.*

14 Instromento trouandosi segnato con linea per trauerso, e non constando tal linea esser stata fatta di consenso delle parti, o dal Notaro rogato come, e quando possa prouare, o si redarguisca falso, vedi il *Mascard. de probat. concl. 156. & concl. 257. Duran. decis. 402. num. 26. & c. Menoch. lib. 3. præsump. 141. per tot.* & amplamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 153. per tot.*

15 E da quali sospizioni si renda l'instromento falso, come se si trouasse aggiunta in margine, diuersità di carattere, o inchiostro, interlineature, cancellature, stil diuerso, mancamento di qualche carta, o foglio, e simili vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 187. num. 34. & seqq. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 153. part. 9. & 10. per tot.* doue anco come si possa escludere la falsità.

16 E come scorgendosi rasura in qualche parte sostanziale non proui, o pure quella non ostante proui vedi il *Socin. reg. 2. per tot. Verb. Abrasio. Card. Tosch. litt. I. concl. 246. per tot. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 153. part. 4. per tot.*

E trouandosi più instromenti, o testamenti contrari l'vno all'altro rogati dal medesimo, o più Notai, nel medesimo, o diuersi luoghi, come si rendono sospetti di falsità, l'vno deroghi all' altro, e si confondano insieme non essendo compatibili, o pure si deuano conciliare potendo, vedi *Tosch. loc. cit. concl. 248. & seqq.*

17 Instromenti fanno prouazione prouata, indubitata, e verità euidente, e si deuono osseruare come legge fra contraenti, mentre che concludentissimamente non si proui in contrario. *Menoch. de Arbitr. cas. 526. num. 42. & 43. Gratian. discep. 796. num. 1. 952. num. 13. 939. num. 4. 944. num. 51. & 963. num. 10. Magon. decis. flor. 9. num. 20. & 21. & Altograd. cons. 90. num. 22. & seqq. per tot. lib. 2. Card. Tosch. litt. I. concl. 237. per tot.*

18 Di modo che secondo l' opinione di molti, e grauissimi Autori non si possa allegare simulazione contro instromenti pubblici, e massime giurati presumendosi sempre veri, solenni, e fatti di consenso delle parti, mentre che come dissi non si prouasse chiarissimamente, e con dedurre anco la causa sufficiente della simulazione, perche l'allegare simulazione senza causa non s' attende, e come, & in quali casi possa ammettersi, & attendersi, vedi la *Rot.* dopo il *Cenc. de Cens. decis. 136. num. 8. & il Cenc. quæst. 48. num. 32. Gratian. discep. 255. 479. num. 59. 826. num. 30. 870. nu. 13. & 878. num. 18. Afflic. decis. 60. numer. 1. Magon. decis. flor. 128. n. 7. Altograd. cons. 51. n. 31. & c. lib. 1. & cons. 90. n. 26. & seqq. lib. 2.*

19 Che sotto nome d'instromenti attesa la proprietà delle parole vengano anco le scritte priuate, e qualsiuoglia atto valido, che contenga il seguito fra le parti, e possa sufficientemente instruire la mente del Giudice, benche poi atteso il comune vso di parlare, (che per lo più preuale) sia diuersamēte, mētre che tali scritte nō fossero riconosciute, e per se pienamēte prouanti, vedi il *Barbos. de appellat. verb. signif. appellat. 119. per tot. Magon. decis. Luc. 15. num. 4. & seqq. Genua de scriptura priuat. lib. 1. dubit. 1. nu. 1. & seqq. per tot. fol. 26. & 27.* vedi Scritture. *Card. Tosch. litt. I. concl. 235. per tot.*

20 Instromenti di ragione comune non anno l' esecuzione parata, ma ben si in virtù della guarantigia ne' luoghi doue si vsa, e li Notai anno facultà d'apporla, o delli statuti de' luoghi, che quasi per tutto la concedono, e che cosa sia guarantigia, esecuzione parata, & altro, vedi *Thesaur. decis. 26. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 17. per tot. & cas. 526. num. 49. Genua de scrip. priuat. lib. 3. tit. de litt. Cambij quæst. 6. num. 12. fol. 161. Gratian. discep. 455. num. 16. & c. 873. n. 2. & c. Altograd. cons. 17. num. 19. lib. 1. Card. Tosch. litt. I. concl. 240. per tot.*

21 Ma che dopo il corso di trent'anni perdano il priuilegio dell' esecuzione parata, vedi *Magon. decis. flor. 121. numer. 2. & c. Card. Tosch. d. concl. 240. num. 59. & seqq.* e meglio *litt. P. concl. 547. per tot.*

22 Instromenti pubblici deuono per necessità, e loro sostanza contenere il luogo, anzi il luogo particolare del luogo doue sono fatti, di modo che non valerebbe la consuetudine di non apporre il luogo, e giorno. *Gratian. discep. 479. nu. 47. & c. 767. num. 11. & 899. nu. 17. Menoch. lib. 2. præsump. 84. Gratian. decis. 28.* che al num. 4. riferisce Dottori che attestano essere detta consuetudine in Firenze, e Venezia di non apporui il luogo del luogo.

Doue però cessasse ogni sospetto di falsità, o che

virtual-

virtualmente in qualche modo constasse del luogo, tal'omissione non annullerebbe il contratto secondo che tiene l'*Altograd. conf.58. num. 35. & seqq.lib.2.* & vltimamente *Iosef. Orciol. Consult. forens.cap.31. n.40. & 41.*

23 Instromenti che solennità denino contenere, vedi Notai n.34.

24 Instromenti rogati da Notai forastieri nel dominio Fiorentino, come fiano nulli, vedi Notai n. 86. sopra n.7. & seqq.

E come anco li rogati fuor di Stato non si possino esequire se prima non fiano rapportati alla Gabella, vedi Contratti n.10.

25 Instromenti sendo nulli, o persi come si possa prouare il contratto per testimoni, vedi Contratti n. 16. & amplamente *Card. Tosch. litt. I. concl. 236. num. 10. & seqq. per tot.* doue dimostra quanto sia differente l'instromento dal contratto, essendo vno continente l'altro contenuto, vno proua, e l'altro obbligazione.

26 Instromenti con la clausola camerale, o in forma cameræ, come non si possino fare, ne ammettere in questi Stati, vedi del §. Notai n.

27 Instromenti, o scritture appartenenti a più eredi, o compagni si deuono conseruare appresso il maggiore, o più degno, con accomodarli però anco agl'altri ogni volta che se ne volessero seruire, di che vedi *Card. Tosch. litt. I. concl. 260. per totum.*

§. INSVLTO.

1 Insulto fatto con qualche sorte d'armi, o altra cosa euidentemente atta ad offendere con amenare, ma non colpire, ne percuotere si punisse in lire 50. e seguendo percossa senza sangue in lire 100. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 119.

Essendo di semplici parole ingiuriose, vedi §. Ingiurie.

E seguendo ferite, vedi §. Ferite num.28. & seq.

2 Che l'insulto propriamente si commetta con assalire altri, mouendosi perciò da luogo a luogo con impeto verso d'alcuno, e la presunzione stia contro l'insultante che sia stato il primo a mettere mano all'armi, e menare, e però l'insultato si presuma auer fatto a sua difesa, & altro, vedi *Card.Tosch.litt.I.concl.263.per tot.*

3 Se l'insulto si confonda con altro delitto maggiore o de lazione d'armi, vedi *Cabal.resol.crim.cas.158. num.5. & seqq.* e §. Delazione num. 7. e §. Pene num. 19.

§. INTROMISSIONE.

1 Intromissione nelle questioni d'altri, o con la persona, o con portare imbasciate, lettere, o cartelli, o trattare in altra maniera per farli venire alle mani, o dar in ciò consiglio, aiuto, o fauore, o accompagnare alcuna delle parti, o prestarli arme, o in altra maniera è proibita etiam a'parenti sotto pena a ciascuno, e per ciascuna volta di scudi 50. d'oro, e del doppio di quelle pene, che per l'ordinario s'impongono a chi cômette il delitto, & in oltre di quelle maggiori pene di fune, carcere, confini, fino alla galera inclusiue che pareranno all'arbitrio di chi aurà a giudicare, e di ciò se ne stà al detto dell'accusatore col giuramento, e con vn sol testimonio; mentre non venga concludentemente prouato in contrario.

Questo però non s'intende per chi veramente si trouasse a caso alle dette questioni, e s'intromettesse per diuidere senza adoperare armi di sorte alcuna, o per pacificare le parti, mentre non si facci, o dica cosa che possa darli occasione di venire alle mani. Bando delli 7. Gennaio 1560. vedi Correre n.

2 E sopra l'intelligenza, & osseruanza di detto Bando, e che gl'intromissori non godino del benefizio della pace, ne della confessione, del qual godono li principali rissanti, vedi *Cabal. resol. cr. cas. 56. num. 103. & cas. 280. per tot.* & in questo §. Confessione n.24.

3 E perche la predetta legge, o bando pare alquanto rigoroso intendendolo generalmente come parla, stimo che con misterio vi sia stata aggiunta in fine quella clausola, che il tutto si deua intendere a puro, e sano intelletto senza cauillazione, e sia qualche volta rimesso all'arbitrio del Giudice recedere con causa dal detto rigore, quãdo veramente l'intromissione fosse seguita a buon fine per impedire il male, o diuidere anco con armi, e non a fauore d'alcuna delle parti, massime se li diuisori fossero Vfiziali delle Bande, a quali pare s'aspetti sedare li rumori, tumulti, e questioni, douẽdosi intẽdere la detta legge mẽtre vi sia dolo, o parzialità a fauore d'alcuna delle parti rissanti, per la regola, & assioma vniuersale, e certa, che non si dice delitto doue non è duolo, o colpa lata, la quale anco si punisce più mitemente del duolo. *Menoch. de Arbitr.cas.324. per tot. Guaz.deff.33.cap.18. per tot.*

4 E che qualsiuoglia legge, o statuto penale si deua intendere mentre il fatto segua con dolo, oltre al *Menoch. e Guaz. cit.* vedi il *Farinac. de homicid. quæst. 125. num.13. & seqq. Altograd. conf. 9. nu. 90. & conf.34. num.43. lib.1. Iosef. Ludouic. dec. 11. n.24. & seqq.*

Siccome anco che l'intromissione, e sua pena non entri quando sono tutti principali rissanti fu votato dal Signore Auditore delle Bande, & approuato dal Magistrato degl'Otto, sotto di 29. Maggio 1664. e da S.A.S. come in filza di Negozi sotto n.1679.

5 E che l'intromissione de'figliuoli a fauore del padre rissante con altri sia compatibile, e però non molestarsi dauantaggio detti figliuoli, fu risoluto dal Magistrato degl'Otto, sotto di 17. Nouembre 1664. in vn processo della Corte di S. Gio: côtro Gio: Batista del Bianco, & altri in filza Processi 612. n.26.

Onde

Onde il medesimo, e più fortemente può dirsi del padre che s'intromettesse a fauore delli figliuoli per essere maggiore l'effetto, siccome anco qualche volta tollerabile a fauore delli fratelli, e simili congiunti, che si vedessero in pericolo di vita, cessante però sempre ogni premeditazione, e trattato antecedente d'assistenza, perche se bene il Bando proibisce anco a parenti l'intromissione si deue intendere della dolosa, e premeditata per le ragioni, & autorità sopraddette, e non di quella che fosse a caso per legittima difesa, essendo di ragione permessa non solo la difesa propria ma anco delli congiunti, amici, e compagni, come amplamente proua il *Farinac. de Homicid. quast. 125. part. 5.* doue anco il *Vulpin. in Suco per tot. Didac. de Mari nell'Add. al Gizzarel. decis. 18. num. 4.*

6 E che anco in virtù delli Capitoli militari sia permesso alli Descritti pigliar la difesa delli congiunti, compagni, & amici, vedi nel §. Descritti num. 22.

7 Intendendo in ogni caso seruato il moderame dell' incolpata difesa, come nel §. Difesa per totum.

§. INVENTARIO.

1 Inuentari de'beni, & eredità de'pupilli, o minori, sottoposti al Magistrato de'Pupilli si deuono fare dal Sottocancelliere con ogni chiarezza, sotto pena di scudi dieci per ogni Inuentario non fatto, e rimesso in Cancelleria da ritenersi li del suo salario. Spartizione degl'obblighi della Riforma del 1638. cap. 15. Ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. n. 20. &c.

2 Inuentari da farsi de'beni delle Meretrici dopo la lor morte, vedi Meretrici n.

3 Inuentari per il Fisco, come, e con quali diligenze si deuino fare dalli Rettori nelle cause criminali d'omicidi, o ferite mortali, vedi Rettori n. e Sindaci n.

4 Inuentari, come si deuino registrare a' libri auanti si mandino a'Capitani di Parte, vedi Rettori num.

5 Inuentari de'beni de'delinquenti doue possa entrare la confiscazione si deuono fare anco nella Città di Firenze da chi s'aspetta con tutte le diligenze, che si dicono per li Rettori, eccetto che del Bando che non si manda. Pronuisione delli 10. Ottobre 1567. per tot.

E che ciò s'aspetti al Magistrato degl'Otto, e suoi Cancellieri che fanno le cause, vedi la Legge dell'Vnione 18. Settembre 1549. §. Che subito in fine &c.

6 Inuentari fatti dagl'eredi, quante, e quali solennità ricerchino per la lor validità, e ciò che operino, vedi nelle mie *resolut. cap. 3. per tot.* doue si notano 22. requisiti, benche non tutti sostanziali, ne abbracciati dalla consuetudine. *Card. Tosch. litt. I. concl. 349. & seqq. Marcian. disput. forens. cap. 60. per tot. Iosef. Orciol. Consult. forens. cap. 19. & 32. per tot.* con molti citati in detti, & altri luoghi ordinari di questa materia, della quale ci sono trattati interi molto ben noti, a' quali io mi rimetto, per auerne altre volte accēnato a bastāza in dette mie resolut. e non essere in vso doue si pratica il Statuto Fiorentino, come si dice nel §. Eredi n. 12. &c.

7 E degl'Inuentari de'tutori, vedi qualche cosa nel §. Tutori n. 8. & seqq. *Card. Tosch. litt. I. concl. 346. & seqq.*

L

§. LADRI.

1 Ladri di strada, & ogn'altro che con violenza d'armi, o di gente facesse, o tentasse far forza alle case, roba, o onore altrui, vengono sotto nome di Banditi, & Assassini per l'effetto della loro estirpazione. Compendio delli 31. Ottobre 1637.

Delle pene imposte a loro, suoi fautori, & a chi non li denunzia, vedi Banditi n.

Quali propriamente si dichino ladri famosi, o pubblici, quanto siano esosi, e ciò che sia permesso contro di loro, vedi *Decian. tratt. crim. lib. 9. cap. 29. per tot. Card. Tosch. litt. L. concl. 14. per totum. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quast. 167. part. 5.*

2 Ladri semplici di ragione comune godono dell'immunità della Chiesa, benche fossi di consuetudine doue fosse gran copia di essi non si douesse attendere, vedi il *Clar. § fin. quast. 30. vers. Quaro an fures, &c. Iosef. Mele nell'Add. al Gizzarel. decis. 13. num. 26.* intendendo però quanto a detta consuetudine auanti la Bolla di Gregorio XIV.

3 Ma quelli che stanno alla strada assolutamente nō godono di tal' immunità, anco secondo la Bolla di Gregorio XIV. come riferisce il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 200. §. 10. fol. 317.* doue distingue più sorti di ladri, e vedi *Bonifac. de Furt. §. 12. num. 67. & seqq. fol. 432. Iosef. Mele nell'Add. Gizzarel. decis. 58. num. 30. & seqq. Mastril. decis. 147. Peguer. decis. 40.* e vedi nel §. Assassini num. 5.

4 Ladri che con la roba rubata fuggissero in Chiesa in riguardo della nuoua, e continua contrettazione si direbbero commettere furto in Chiesa, e non douere bbero godere dell'immunità, secondo il *Barbos. cons. 33. lib. 4.* reprouato però dal *Clar. §. fin. quast. 38. vers. Tu scis in fine.* E che non essendo questo caso eccettuato dalla Bolla di Gregorio XIV. deuino godere dell'Immunità del la Chiesa, proua ancora il *Guaz. def. 1. cap. 37. n. 57. &c.*

Ma crederei bene assolutamente potersegli leuare le cose rubate come materie di delitto per l'autorità citate nel §. Armi n. 30. e §. Falliti n. 28.

Ladri

5 Ladri che rubano in vn luogo, e poi se ne fuggono con la cosa rubata in altri luoghi, doue non siano sottoposti, ne per ragione del commesso delitto, ne per origine, ne per domicilio, possono non ostante in riguardo della nuoua, e continuata contrettazione da per tutto, & in ogni luogo doue siano trouati con la cosa rubata essere processati, e puniti. *Bart. in l, si dominum num. 2. ff. de furt. Duen. reg. 378. limit. 5. Capyc. decis. 104. Clar. §. fin. quæst. 38. vers. Tu scis &c. Cabal. resol. crim. cas. 163. Guaz. deff. 1. cap. 15. per tot. Ciarlin. contr. forens. cap. 19. per tot. Tondut. de præuent. part. 2. cap. 11. num. 4. & seqq. Baiard. d. quæst. 38. num. 39. & seqq.* e così si osserua, benche *Bonifac. de furt. §. 3. num. 16. & seqq. fol.* 111. & altri difendano il contrario.

Intendendo potersi punire, ma di pena arbitraria, più mite, o rimetterli al Giudice del luogo del commesso furto mentre però sia sotto il medesimo Principe. *Farinac. de Inquis. quæst. 7. num. 7. & seqq.* doue il *Vulpin. in Suco num. 5.* e fu risoluto dal Magistrato degl'Otto, sotto di 4. Settembre 1664. in vn processo contro Ottauio Mugnai in filza processi 611. num. 122. siccome anco in altre cause in filza Negozi n. 109.

6 Ladri come di ragione per li furti manifesti siano tenuti al quadruplo, e per li non manifesti al duplo, o doppio benche questo non si osserui in pratica, ma solo si condannino in pena criminale conforme alla qualità del delitto, & alla semplice restituzione del tolto, vedi *Cabal. resol. cr. cas. 82. num. 16. & Guaz. deff. pr. cap. 13. num. 9. Bonifac. de furt. §. 1. num. 21 & seqq. & §. Quod iure naturali num. 14. & seqq. fol.* 417.

7 Ladri secondo la legge delle dodici tauole si puniuano di pena capitale, ma che anco questo regolarmente non si osserui se non nel modo che si dirà, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 295. num. 6. 7. & 8.*

E come si puniscano gl'espilatori, o spogliatori, cioè quelli che di notte tempo rubano i ferraiuoli, o vesti, & altri simili ladri, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 299. per tot. Bonifac. de furt. §. 5. nu. 5. &c. fol.* 181.

8 Ladri semplici ancorche di grande, e notabil quantità equiualente a più furti non si deuono per la prima volta far morire, o impiccare, ma condennarsi in altre pene arbitrarie, come di galera, a tempo, o in vita, fune in pubblico, frusta, esilio, confini, e simili, secondo la qualità de' casi, persone, & vso de' Tribunali. *Roland. cons.* 31. seguitato dal P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 200. §. 10. fol.* 318. doue anco tratta quando per tre furti si possino far impiccare &c. *Bonifac. de furt. §. 12. num. 24. &c. fol. 420. &c. Card. Tosch. litt. F. concl. 564. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst. 167. part. 2. per tot.*

9 Se però si trattasse anco d'vn sol furto, ma qualificato, & enorme rispetto alla quantità, luogo, tempo, o altre circostanze aggrauanti, si potrebbero far' impiccare anco per il primo furto da stimarsi tali qualità ad arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 295. num. 9. &c. Cabal. resol. crim. cas. 18. per tot. Bonifac. de furt. §. 12. num. 19. & seqq. fol. 419. & num. 47. fol. 428. & num. 59. fol. 431. Gizzarel. decis. 13. num. 7. Iosef. Mele nell'Add. num. 25. & seqq. Clar. e Baiard. §. Furtum n. 7. & seqq. Farinac. & Vulpin. d. qu. 167. p. 3. per tot.* doue che per vn sol furto benche grande, & anco dua non si deue imporre pena di morte, secondo la più mite opinione, inf. num. 25. & 26.

10 Ladri per tre furti ancorche non qualificati, ne troppo graui, come assuefatti a rubare si deuono di ragione condennare alla morte. *Clar. §. Furtum vers. Scias tamen*, e vedi *Cabal. cas. 19.* doue anco tratta come nella Toscana si soglia mitigare la pena ne' furti leggieri consistenti in cose mangiatiue, & il tutto ad arbitrio del Giudice, &c. *Bonifac. de furt. §. 12. n. 29. & seqq. fol. 422. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst. 167. part. 4. per tot.*

11 E che per tre furti fatti però distintamente in diuersi tempi non continuati, ne successiui, ma interpollati, ancorche fossero commessi in diuersi territori, e che da alcuni di essi, se ne fossero liberati, o per grazia, o per pagamento di pena si possino far' impiccare, vedi il *Clar. in d. §. Furtum vers. Sed pone. Menoch. de Arbitr, cas. 295. num. 17. & seqq. Bonifac. de furt. d. §. 12. num. 36. & seqq. fol. 425. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 167. part 4. per tot.*

Come, e quando si punischino più grauemente li soliti delinquere, vedi *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 1. §. 13. cap. 5. per tot.*

12 E però d'auuertire se la legge, o statuto, imponga detta pena per il terzo furto, o pure per tre furti, perche nel primo caso si numerano anco quelli commessi fuor del territorio, ma nel secõdo caso è necessario che siano commessi nel territorio del iusdicente, o che almeno le persone de' ladri siano a quello sottoposti per ragione d' origine, o domicilio, di che vedi il *Claro, e Menoch.* ne' luoghi sopra citati &c. Ma che queste siano superstizioni di parole da non si attendere, ma solo la consuetudine, pertinacia, & abito fatto nel rubare, e però com' vnque dica lo Statuto, douersi fare impiccare li ladri abituati, vedi *Bonifac. de furt. §. 12. num. 43. & seqq. fol.* 427.

13 Ladri imputati d'vn sol furto, & anco di poco valore, per il quale è imposta la pena della frusta, come si possino torturare con legittimi indizi, perche detta pena si reputa afflittiua, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 28. per tot. & cas. 170. &c.*

14 Ladri come siano tenuti per la cosa rubata a pagare ogni maggior stima di essa, di modo che si attenda anco il valor momentaneo d'vn sol giorno in odio di essi, benche secondo l'opinione più

mite in pratica si condannino solo alla semplice restituzione, vedi il *Gratian. discep.243.n.3.& 4. Bonifac. de furt. §. Furtum num. 34. in fine*, doue tiene la prima opinione &c.

15 Ladri che vanno a rubare di notte, o di giorno, come, e quando possino di ragione comune essere impune ammazzati, e che qualità vi deuino concorrere, vedi il *Clar. §. homicidium verf. Vltima est, &c. Menoch. de Arbitr. cas.295. numer.6.* e pienamente *Bonifac. de furt. §. 11. num. 15. & seqq. ad 36. fol.399. Cabal. de om. gen. homicid. nu. 20. &c.*

Et andando a far violenza alle case, roba, o onore con forza d'arme, o di gente, o sotto nome di corte, come si puniscano, e possino essere ammazzati, vedi il Compendio delli 31. Ottobre 1637. vedi Banditi, e Violenza.

16 Come li beni de'ladri, dannificanti, & altri simili delinquenti siano tacitamente ipotecati, e con priuilegio di prelazione per la restituzione del tolto a fauore delli derobati, o altrimenti dannificati, massime d'equità canonica, vedi il *Neguf. de pig. part.2. memb. 4. num. 124. Gratian. discep. 935. per tot. & il Merlin. de pig. lib. 3. tit. 1. quaest. 35. per tot.* doue pare tenga in contrario massime attesa la disposizione dell'ius ciuile.

Che competa la tacita ipoteca, ma senza priuilegio di prelazione, pare tenga *Didac. de Mari nell' Add. al Gizzarel. decis. 89. num.4.* e vedi *Viui. decis. 451. Cost. de remed. Subsid. remed. 56. num. 4. &c.*

E che il Padrone della cosa rubata non abbia azzione contro l'armi, o instromenti del ladro cōpri da terza persona. *Bonifac. de furt. §. 10. n.88. fol.338.*

17 Ladri che con scale ascendono alle finestre per rubare si deuono più grauemente punire, perche la qualità d'ascendere con scale aggraua qualsiuoglia delitto, come proua *Cabal. cas.97. num.5. & per tot. Bonifac. de furt. §. 2. num. 52. &c. fol. 62. & §. 3. num. 55. fol. 124. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis.13. num.35. & seqq.*

18 Ladri vagabondi sono di più sorte, e delle loro arti, & astuzie, massime de'borsaioli in rubare, come si possino scoprire, & altro, vedi pel Cospi nel suo Giudice Criminalista *cap. 44. & seqq. per tot.* doue tratta di molte inuenzioni di questi, e fin li marioli, che vanno vagando per il Mondo per gabbare le persone, e cauarli denari dalle mani sotto vari pretesti &c. vedi Vagabondi. Medici num. *& Bonifac. de furt. §.10. n.254. & seqq. fol.382.*

19 Ladri vagabondi, e degni di molto gastigo sono anco li Medici falsi, li Zingani, Gioiellieri falsi, falsatori di carte, quelli che danno sonniferi, o dormia, per poi rubare li denari agl'alloppiati, i falsi Alchimisti, finti Negromanti per trouar tesori, e simili truffatori, de'quali a longo tratta il Cospi nella d. part.3. cap.46. con molti seguenti, &c. e de'Zingari tratta anco *Bonifac. de furt. §.10. n.257. fol.385.*

20 Ladri insigni, e assuefatti a rubare possono senza altri indizi particolari essere sottoposti al tormēto, intendendo mentre legittimamente consti essere tali, e vi concorra qualche altro aminicolo. *Menoch. de Arbitr. quaest. 48. num. 8. Bonifac. de furt. §. 2. num. 43. in fine fol.56. Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 5. num. 12.* vedi Delinquenti n.27.

21 Che li ladri si possino interrogare in genere d'altri furti anco senza indizi di essi, quando sono conuinti, o confessi di qualche furto. *Bonifac. de furt. §.2. num.80. fol.78.*

22 Ladri, e cose rubate chi ricettasse dolosamente cō animo d'occultarli massime con precedente accordo, e trattato, si punisse dell'istessa pena che ladri medesimi, mentre che per qualche giusta causa non paresse in questo poterli mitigare, come semplice ausiliatore dopo il delitto, che regolarmente cessando la premeditazione non si punisce dell'istessa pena, ma d'altra più mite.

In dubbio però si presume ignoranza ne'ricettatori, quando li delinquenti ricettati non sono stati condennati, e pubblicamente banditi, o notori delinquenti, e siccome può scusare la giusta ignoranza, massime negl'osti, così anco la forza, e violenza, alla quale non si sia potuto resistere, vedi *Bonifac. de furt. §. 3. num. 75. & seqq. ad 85. fol. 129. Farinac. de furt. quaest. 168. part. 2. per totum.*

Anzi che l'ignoranza non scusi, e della ragione, vedi *Bardellon. cons. 126. num. 21. & seqq.* e nella parola Statuti n.29. in fine.

23 Ladri si deuono in tutti li casi condennare non solo nelle pene criminali, ma anco alla restituzione del tolto, spese, danni, & interessi, di modo che sendo condennati in esilio non si possono rilassare di carcere, se prima non auranno fatta la restituzione, o pagato il prezzo della cosa rubata, da potersi anco in sussidio liquidare col giuramento del padrone di essa. Intendendo il tutto mentre siano anco condennati criminalmente, perche sendo assoluti dalla criminalità non possono essere condennati a tale restituzione, vedi *Bonifac. de furt. §. 3. num. 93. &c. fol.135.* col *Farinac.* & altri da lui citati, & il *Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib. 2. §. 2. cap. 14. num. 28. & seq.* vedi Delinquenti num.21. & 28. Contumacia num.24.

E quando sia luogo, o no a detto giuramento in questo, e simili casi, amplamente il medesimo *Bonifac. loc. cit. numer. 108. & seqq. ad 122. fol. 139. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quaest. 176. part.2.*

E quanto al ritenere li condennati in esilio, o confino per interesse della parte, etiam dependente dalla medesima sentenza, se sia lecito, o no, vedi nelle mie *resolut. cap. 71. num. 17. & seqq. & il Scanarol. loc. cit.*

24 Ladri grandi, e famosi, che rubano a man salua, come si riuerischino quasi da tutti, e li piccoli si puni-

punifcano, & altro in propofito che le leggi fiano fatte per lo più per i poueri, che non anno forza di fcappare dalla rete, vedi *Bonifac. de furt. §. 5. n.62. &c. fol. 195.*

25 Ladri come fi puniffero dal ius diuino, e come dal ius ciuile, & altre leggi di diuerfi popoli, e nazioni, e che in oggi fi coftumi ne'ladri famofi punirli di pena di forca, e qualche volta ancora con lo fquarto fecondo le qualità più aggrauanti; ne mediocri di pena di galera in vita, o a beneplacito del Principe, o a tempo determinato fecondo le qualità più, o meno aggrauanti; e negl'infimi, cioè femplici ladri di cofe di poco momento di pena di pubblica frufta, o berlina con cartello che dica per ladro, & altro, vedi per *Bonifac. de furt. §. 12. num. 70. & per tot. fol. 433.* doue anco tiene che fe bene a'Nobili non fi foglino dare pene infami, nondimeno fe efsi commettono delitti, che irroghino infamia poterfi punire anco di pene infami, come gl' altri, fe pure non fe li commutaffero in riguardo de' parenti, e famiglia, e delle pene de'ladri. *Card. Tofch. litt. F. concl. 564. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. qu. 167. per tot.*

26 Ladri fe bene come fi è detto di fopra num. 9. per vn fol furto graue, enorme, e qualificato fi poffino far' impiccare, nondimeno perche fe il furto fia tale, o nò, depende dall' arbitrio del Giudice, & inclinando nella più mite, non oftante che dall' Illuftrifsimo Signore Auditore Farinola, & vnitamente dal Magiftrato degl' Otto, fotto di 23. Aprile 1664. foffe votato per la forca fopra vn proceffo di Campiglia, contro Gio: d'Antonio Bartoletti, confeffo d'vn furto graue, con rottura in luogo Sagro, e di molte cofe Sagre, & altre deftinate per feruizio dell' Altare, tornò refcritto da S. A. S. del di 5. Maggio 1664. che approua il parere del Capitano di Campiglia, che era di liberarlo dalla morte, e condennarlo a perpetua galera, e reftituzione del tolto, e così fi fcriffe per refoluzione di detto Proceffo, come in filza de'negozi di detto Magiftrato n. 1636. in fine, e pare fi poffa fondare con l' autorità del *Farinac. de furt. quaft. 167. part. 2. per tot.*

Del refto di quefta materia, vedi nel §. Furto per tot. e §. Indizi n. 11.

§. *LAVORARE, E LAVORATORI.*

1 Lauorare intorno le mura del Barco reale, come fia proibito, vedi Barco.

2 Lauorare, o feminare è proibito ne' luoghi rifervati alle Comunità, e fuoi Vomini, e alla Magona per tagliare nelle Montagne di Piftoia, & anco dopo che farà ftato tagliato, fotto le pene contenute nella legge del 1619. con l' aggiunta dell' anno 1622. nelle quali incorrono tutti quelli, che faranno alcuno di detti atti proibiti fiano principali, o condotti da altri, fendo anco ciafcuno tenuto in folido per li compagni, e cooperanti, come per la dichiarazione pubblicata li 22. Ottobre 1643. vedi §. Tagliare numer. 24. & 25.

3 Lauoratori di poderi, o terre altrui (doue non fia ftatuto che altrimenti difponga) poffono chiedere licenza, e li Padroni dargliela per tutto il mefe di Gennaio per doverfi effettiuamente effere partiti per tutto il dì 15. Agofto douendo li frutti, e viti effere del nuouo lauoratore, al quale s'afpetta potarle, e cuftodirle, fotto pena in ogni cafo dell'emenda de'danni, & arbitrio del Magiftrato de'Noue, al quale s'afpetta la cognizione di tutte le difpute, che nafceffero in tal materia. Bando delli 22. Ottobre 1597.

E quefto hà luogo non folo nel Contado di Firenze, ma anco per tutto lo Stato di S. A. S. eccettuatone l'Vnigiana, e doue foffe Statuto in contrario, come per altro Bando in augumento del predetto pubblicato fotto di 4. Luglio 1598.

E circa le ftalle, e ftanze per beftiami, e ferra menti fra il lauoratore vecchio, e nuouo, vedi altra Prouuifione del detto anno 1598. del Magiftrato de'Signori Noue fotto di 24. Aprile doue anco fi difpone quali frutti s' afpettino al lauoratore vecchio, e quali al nuouo.

4 Lauoratori, mezzaiuoli, o garzoni, che fenza efpreffa commiffione delli Padroni venderanno, o faranno vendere qualfiuoglia quantità di grani, biade, o altre fementi datéli per feminare a loro, o lor famiglia, oltre alla refezione di tutti li danni, & intereffi incorrono nella pena di galera forzati per tre anni, e di più fecondo il retto arbitrio del Magiftrato degl'Otto, e le donne, o minori d'anni 18. in pena della frufta, e nelle medefime pene incorrono li compratori, che auranno faputo, o verifimilmente potuto fapere la qualità deftinata di dette robe, e chi darà nelle mani della giuftizia alcuno di detti tranfgreffori auanti, o dopo la condennazione confeguifce premio di poter rimettere vn' altro condennato alla galera per il medefimo tempo, e fcudi 5. de' beni de'delinquenti, & hà luogo per tutti li Stati di S. A. S. Bando 24. Nouembre 1595.

5 Lauoratori, o operari mandati a lauorare nella vigna, o beni altrui non fono tenuti di turbata poffeffione, ma chi li manda mentre non foffero fcienti, e partecipi del tutto, o che non le foffe denunciato dal vero Padrone, o che faceffero cofa di fua natura proibita, & altro, vedi la *Pratt. Papp. Caufa turbat. poffeff. glof. Animo, & intentione &c. num. 3. Menoch. de Arbitr. caf. 194. num. 15. & caf. 354. num. 35. & feqq. Farinac. & Vulp. in Suco de pæn. temper. quaft. 96. caf. 7. per totum, Card. Tofch. litt. L. concl. 2. per tot. & Magon. decif. flor. 150. per tot.* doue amplamente difende tali operari maffime nominando chi gl' hà mandati, il che ftimo neceffario per lor difefa, &c. e vedi nel §. Poffeffione turbata n. 9.

6 Lauoratori, & altri che tengono beftie in foccio, come, e fotto quali pene non le poffino vendere sêza licenza de'padroni, vedi §. Vendere n. 40. Furto n. 44.

7 Delli priuilegi, e prerogatiue delli lauoratori che attendano all'Agricoltura, vedasi pienamente il *Scanarol. tratt. de Visit. carcer. lib. 2. §. 4. cap. 2. per tot.* doue riferisce 47. lor priuilegi, molti de' quali però non s'attendono in pratica, perche in oggi sono più scaltri, & astuti degl'altri &c. vedi Contadini.

8 Lauoratori di terre, o poderi, che da' propri padroni, o altri furno soccorsi l'anno 1597. di grani o biade come non potessero essere altretti a pagare altro, che altrettanta quantità di quella specie, o misura riceuuta, vedi il Bando delli 26. Giugnio 1598. per quell'anno solamente.

9 Lauoratori che nel tempo della raccolta senza saputa del padrone battessero, e riponessero in casa di loro abitazione tutti li frutti senza dare al padrone la sua parte, apparendo almeno per coniettura dell'animo d'vsurparli, e tenerli per se, (che non si presume) sono tenuti di furto, come fu risoluto dal Magistrato degl'Otto dell'anno 1664. in vn processo di Pescia contro Gio: di Girolamo Nesti in filza negoai num. 1838. condennandolo in sei mesi di confino fuor del Vicariato, & alla restituzione della parte del padrone vedi nel §. Furto n. 21. & seq.

§. LEGATI.

1 Legati pij, e qualsiuoglia altre disposizioni concernenti, luoghi, e cause pie si deuono eseguire, & a quest' effetto tutti gl'eredi, fideicommissari, esecutori, o altri obbligati possono essere altretti precisamente a sodisfare, o comporsi onestamente dalli Commissari sopra ciò deputati dalla fabbrica di Roma con buona grazia di S. A. S. e tutti li Notai, o altri che fossero rogati, o auessero appresso di se alcuna di dette disposizioni pie, sono tenuti fra vn mese darne notizia alli suddetti Cōmissari, Vicari de'Vescoui, o altri Deputati, sotto pena in tutti li casi di scomunica Apostolica, e di tutte l'altre cēsure, e pregiudizi contenuti nell' immunità, e priuilegi cōcessi alla fabbrica di Roma, & in oltre di scudi cento d'oro applicati per vn terzo alla detta fabbrica, vn terzo all'accusatore, & il resto al Fisco di S. A. S. e dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto. Bando 22. Aprile 1562. & altro Bando del 1565. *& de executione legatorum*, vedi il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 31.

2 E come tali legati fatti a Chiese, e luoghi pij anco sotto certe condizioni, e modi, e con clausole non aliter, nec alio modo, non si possino repetere ancorche non fosse sodisfatto agl' obblighi, ma solo si possa agere, e domandare l'adempimēto preciso, e non la perdita di essi legati, vedi il *Gratian. discep. 803. n. 32. &c.*

3 Legato fatto ad vna Chiesa per celebrare Messe s' intende fatto a contemplazione del Rettore di essa per la sua mercede, & elemosina del sacrificio, e così si deue a lui, e non alla Chiesa. *Rot. par. 2. diuers. decis. 311. nu. 4. Gratian. discep. 614. num. 11. &c.*

E quando s'intenda fatto a contemplazione della Chiesa, o del Rettore, vedi *Menoch. lib. 4. præsump. 112. per tot.*

Et essendo fatto semplicemente alla Chiesa, senza specificare a qual Chiesa, come, & a quale sia douuto, massime se il testatore auesse più Parrocchie, vedi *Menoch. lib. 4. præsump. 114. per tot. & Mantic. de coniect. vltim. volunt. lib. 8. tit. 6. per tot.*

E che regolarmente gl' Aniuersari si deuano celebrare doue sono sepolti li benefattori, e benche giouino nel medesimo modo celebrandosi anco in altre Chiese, nondimeno è più decente celebrarsi nella Chiesa della sepoltura, secondo *l'Abb cons. 99.* & altri riferiti, e seguitati dal *Canaler. decis. 494. num. 3. & seqq. per tot.*

4 Legati quando si dicano pij, o a cause pie, vedi il *Tiraquel. nel proem. del tratt. de priuil. piæ causæ, Menoch. lib. 4. præsump. 115. per tot.* doue apporta molti esempi, *& Card. Tosch. litt. L. concl. 106. & seqq.*

E che si dicano pij, riceuano lata interpretazione, e si deuano anco da volontà meno solenni quando sono lasciati ad vn parente pouero, vedi il *Gratian. discep. 605. num. 28. & 782. numero 16. &c.*

5 Legati da distribuirsi a'poueri non si possono pagare anticipatamente, perche possono mutarsi li poueri, e chi è in oggi non essere al tempo destinato, vedi *Menoch. de Arbitrar. quæst. 83. numero 3.*

E di quali poueri s'intenda auer parlato il testatore, e quali si deuino eleggere per la distribuzione di tali legati. *Menoch. lib. 4. præsump. 125. per tot. Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 8. tit. 5. per totum.*

6 Legati da distribuirsi a fanciulle orfane benche propriamente s' intenda di quelle che mancano di padre, madre, e tutori, si possono nondimeno dare anco a quelle che li mancasse solo il padre, massime non concorrendo altre più orfane, come sopra *Gratian. discep. 666. per tot.*

7 Legati fatti per dotare donne da maritarsi non s'intendono, ne si possono dare a vedoue benche pouere, ma solo per le prime nozze, perche questo parlare di dotare, o maritarsi s' intende per la prima volta, e della ragione, vedi il *Tiraqu.* cō altri da lui addotti nella *repet. della l. Boues §. Hoc sermone ampliat. 62. & 64. inter reg. Diuers. fol. a me 563. & 566. vers. Postremò &c. Mantic. de coniect. vlt. volunt lib. 8. tit. 5. n. 21. & seq.*

E benche si dicesse, per maritare zittelle Cittadine, o del tal luogo, che si comprendino anco quelle del contado, e della ragione, vedi amplamente *Gratian. decis. 96. per tot. e nelle mie resolut. cap. 49. per tot.* vedi Cittadini n. 8.

8 Legati si possono lasciare a' Collegi, Ospitali, e Chiese da fabbricarsi, e non solo li Vescoui, o esecutori,

zutori, ma anco li Giudici fecolari ex vfitio, li Sindaci delle Comunità, e qualfiuoglia del popolo possono forzare, & agere per l'adempimento, & altro vedi *Gratian. discep.* 358. *num.* 11. 13. *& per tot.* 400. *num.* 18. *&* 540. *nu.* 41. *&* 62. *Card. Tosch. litt. L. concl.* 46. *per tot.*

9 Legati lasciati a'Canonici s'intendono lasciati al Capitolo in vniuersale, e non in particolare, & altro vedi *Menoch. lib.* 4. *præsump.* 113. *per totum. Gratian. discep.* 533. *num.* 15. *&* 867. *numero* 54. *&c.*

10 Legati di censi redimibili non s'intendono reuocati ancorche viuente il testatore seguisse l'estinzione di detti censi, mentre che altrimenti non apparisca della sua volontà. *Gratian. discep.* 251. *nu.* 65. *&* 316. *num.* 1. con altri addotti dal *Cenc. de Cens. quæst.* 72. *n.* 30. *&c.*

11 Tali legati però di censi s'intendono solamente, quanto all'ius d'esigere quell'annua rendita, che propriamente si chiama censo, e non quanto alla sorte principale che in caso d'estinzione si dourebbe restituire all'erede, e non al legatario mẽtre che altrimenti non consti della volontà del testatore. *Gratian. discep.* 446. *num.* 31. *Guid. Pap. decis.* 264. *Cenc. de Cens. quæst.* 72. *numer.* 24. *&c.*

Crederei però che l'erede fosse obbligato a rinuestire detto capitale in altri censi, che stassero à fauore del legatario, altrimenti sarebbe molto facile colludere col debitore del censo, & escludere il legatario &c.

12 Legato d'vn fondo censuato, o in altro modo obbligato come, e quando passi nel legatario col suo peso, o pure sia tenuto l'erede liberarlo, e così darlo libero al legatario, vedi la *Pratt. Papi pro leg. rei sing. glos.* 1. *num.* 20. *Gratian. discep.* 611. *per tot.* 955. *per tot. &* 986. *num.* 9. *&c. &* *il Socin. reg.* 493. *per tot.*

13 Legati fatti alle concubine, o meretrici, o da loro agl'amanti, come, e quando vaglino, o nò vedi il *Gratian. discep.* 31. *per totum*, e §. Donazione numero.

14 E come per conseguire i legati competano tre azzioni, cioè la rei vendicazione, l'ipotecaria, e la personale ex testamento, si possa implorare l'vfizio del Giudice, agere per via esecutiua, col rimedio di Salniano, e altro vedi *Gratian. discep.* 62. 254. 294. *&* 683. *per tot. Magon. decis. flor.* 59. *per tot. Tosch. litt. L. concl.* 147. *per tot. Merlin. de pig. lib.* 3. *tit.* 1. *qu.* 14. *per tot.*

E che non si possino pigliare di propria autorità eccetto che in alcuni casi, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst.* 175. *part.* 11. *per tot. Card. Tosch. litt. L. concl.* 151. *&* 152. *per tot.*

Del resto in materia di legati hò scritto amplamẽte nel mio Repertorio latino, e si possono vedere i Dottori ne'luoghi ordinari, che è materia frequente, e tutti ne trattano &c. ma particolarmente il *Card. Tosch. litt. L. concl.* 33. con molte *seqq. fino à* 156.

§. LEGNAMI.

1 Legnami viui non si possono tagliare ne'beni delle Comunità senza licenza del Magistrato de'Noue, al quale s'aspetta la cognizione de'danni fatti ne' beni de'comuni, con la preuenzione quanto agl' ordinari, sotto pene contenute nel Bando delli 7. Ottobre 1597. e delli 7. Maggio 1580. vedi Comunità, e Selue.

2 Legnami non si possono tagliare, ne tagliati portarli via ne'beni d'altri, sotto pena anco a chi li comprasse, o ricettasse di che vedi Tagliare n.

3 Legne da ardere di qualsiuoglia sorte non si possono dal Pont'Adera in quà verso Firenze, e lungo Arno a miglia quattro da vna riua all'altra portare, ne andar con some, carri, barchetti, o simili verso Pisa, o altra banda, che verso la Città di Firenze, sotto pena della perdita delle legna, e scudi cinque per volta, non s'intendendo per Altopascio, e Lago di Fucecchio. Bando delli 29. Nouembre 1575. rinnouato nel Bando delli 7. Ottobre 1597. §. Non si possa &c. Detto Bando del 1575. impone pena di scudi cinque per la prima volta, e per l'altre volte scudi 10. oltre alla perdita delle legna come sopra &c.

4 Legnami quali si possino liberamente tagliare da' padroni senza alcuna licenza, vedi Tagliare n.

5 Legnami da ardere non si possono estrarre in pregiudizio degl'appaltatori del legname da foco, sotto pena della perdita con le barche, o bestie cariche, scudi 10. d'oro per catasta, e tratti dua di fune, e di più ad arbitrio del Magistrato degl' Otto, Gouernatore di Liuorno, e Commissario di Pisa tra'quali hà luogo la preuenzione, & altro vedi il Bando, che fu fatto per sei anni di Maggio 1638. e nella parola Estrazione n.

6 Et de pæna portantis extra Territorinm Florentinum lignamina apta ad ædificium, vedi il Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 182.

7 Legnami da fuoco non si possono incettare, e farne monopolio nella Città di Firenze, sotto pena di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta. Bando delli 29. Nouembre 1575. §. Et in oltre &c.

E non solo è proibita detta incetta in Firenze, ma anco fuori a cinque miglia vicino a detta Città sotto la medesima pena di scudi 25. Bando delli 7. Maggio 1580. §. E quanto al sesto &c.

8 Legnami d'ogni sorte non si possono tagliare, etiãdio da'padroni per abbruciare, far debbij, o altro nelle boscaglie vicine a otto miglia agl'edifizi del la Magona del ferro di S. A. S. ne quelle ridurre a semente senza licenza de'Magonieri, e del Commissario de'boschi, sotto pena di scudi dieci per ciascun albero fruttifero tagliato, e di scudi dua per ciascuno non fruttifero, perdita degl'instromenti, e bestie, e più della galera per cinqu'anni a chi farà debbij, o abbrucierà, da esserne sottoposti alli Rettori criminali doue seguirà la transgressione d'applicarsi, & altro come nel Bando delli 9. Marzo 1660. per il quale anco non si deroga

roga

roga ad altri Bandi antecedenti in tal materia, &c.

9 Legnami d'ogni sorte, come non si possino tagliare etiam da' propri padroni nelle boscaglie di Volterra destinate per vso delle moie, o saline di detto luogo, ne portarui foco vicino a braccia cento, sotto pena di scudi cento, e tratti dua di fune, & altro, vedi amplamente nell'ordinazione sopra ciò fermata, sotto di 19. Nouembre 1591. e pubblicata 19. Giugno 1592.

10 Legnami di castagni saluatici, come non si possino tagliare, o danneggiare ne'boschi altrui, vedi Danni n.

11 Legnami come non si possino tagliare nel contorno di Liuorno, vedi tagliare n.

12 Et in materia di legnami, vedi altro Bando della Grascia del 1558.

E circa il tagliare nella Cerbaia di Fucecchio, vedi il Bando del 1559.

Come anco circa il taglio nella Valle Ombrosa, fornelli, & altri luoghi ci sono altre prouuisioni particolari &c.

13 Legno campeggio è proibito condursi, tenersi, & vsarsi nella Città di Firenze, e suo contado a qualsiuoglia persona, e particolarmente a' tintori in qualsiuoglia tinture, manifatture, o conciature, sotto pena di scudi 50. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, perdita della roba tinta con detto legno, & arbitrio del Magistrato dell'Arte della Lana; non è però proibito per passo con li donuti manifesti delli Doganieri. Bando delli 25. Febbraio 1605.

14 Legnami che si conducono in Firenze, o in alcune Podesterie delli Vicariati di Scarperia, Certaldo, S. Gio: e S. Miniato, tanto per terra, che per acqua, o che si tagliano in dette Podesterie, o in altro modo si contrattano per riuendere) eccettuati però quelli d'abbruciare, le noci, e medicinali) come si deuino dare in nota, e pagarne la tassa all'Opera di S. Maria del Fiore, a ragione di sol. vno per lira, e degli abeti a ragione di soldi dua per lira, sotto pena della perdita de'legnami, & altrettanta somma della lor valuta, & arbitrio degl'Operai di detta Opra, altre diligenze da farsi intorno a ciò, e quali siano dette Podesterie, nominatamente, vedi la dichiarazione, & ordinazione fatta, sotto di 26. Maggio 1583.

Del modo, e forma da osseruarsi per chi condurrà legnami per terra, o per acqua circa le tasse douute all'Opera di S. Maria del Fiore, e quali legnami, e compratori non siano compresi, nè tenusotti pagare dette tasse, & altro vedi altra legge sopra ciò delli 5. Luglio 1586.

15 Legnami morti che sono nel Lago di Fucecchio si possono da ciascuno pigliare a suo piacimento, conche non si tocchino i pollini in modo alcuno to le pene contenute nel Bando concernenre gl' ordini di detto Lago come per altro Bando pubblicato l'anno 1585.

E quanto à legnami delle cerbaie di Fucecchio vedi Tagliare num.

16 Legnami presi alla piena d'Arno (eccetto frasconi, e stipa) si deuino notificare al Proueditore del Magistrato de' SS. Capitani di Parte, sotto pena d'esser' imputato di furto, come per Bando dell' anno 1581. al libro de' Bandi della Parte a c. 55. & alcune condãne al libro Rosso vecchio, a c. 229. e 171. e del Sig. Segretario Poli, intitolato Capitani di Parte, & Vfiziali de' Fiumi, a c. 355. & seqq.

17 Legnami di qualsiuoglia sorte dell'Opera di S. M. del Fiore, che si conducono dalle Selue per li fiumi d'Arno, e Sieue a Firenze, & à Pisa non si possono da alcuno pigliare, o fermare quando saranno per il corso dell'acque, o restati alle prode, o in altri luoghi, anco nelle selue, nè salire sopra i foderi, o slegarli, o sciorli, nè leuar funi, ne altro sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuno legno leuato, o fermato, o altro impedimento dato, e tratti dua di fune in pubblico, e restituzione del tolto, e danni cagionati, oltre alle censure, e pene Ecclesiastiche, e scomuniche nelle quali incorrono quelli, che tolgono tali legnami dell'Opra sudetta; E non si scoprendo li transgressori sono tenute le Comunità del luogo doue seguissero le transgressioni à dette pene pecunia rie, e danni, e per li transgressori di minor' età d'anni 18. sono tenuti li padri, auoli, zij, e fratelli, & altro, come nel Bando degl'Operai di S. Maria del Fiore, sotto di 10. Nouembre 1567.

§. LETTERE.

1 Lettere etiam per Cifre, o imbasciate concernenti nuoue, & auuisi di qualsiuoglia minimo interesse di cose di guerra, o di Stato non si possono scriuere da nessuno fuor di Stato di S. A. S. sotto pena della vita, e confiscazione de' beni, come per legge delli 30. Gennaio 1553.

2 E anco proibito alli Rettori di Giustizia scriuere fuor dello Stato per cause criminali a' Gouernatori, Presidenti, & à qualsiuoglia altra persona, così pubblica come priuata, e rispondere à lettere, che fossino mandate, o scritte da loro per conto di cause criminali senza espressa licenza di S. A. S. sotto pena dell'Indignazione, e disgrazia della medesima A. S. come appare ad vn libro di Leggi, e Bandi già del Sig. Auditore Curini, & in oggi del Sig. Segretario Poli, intitolato Giurisdizione degl' Otto, & altro a c. 428. vedi §. Rettori num. 70.

3 Siccome ne anco si possono esequire lettere esaminatorie, che venghino di fuor di Stato senza licẽza del Magistrato Supremo de' Consiglieri, e chi è suddito non può fare esaminare fuor di Stato, senza licenza, come ad vn libro di Leggi del detto Sig. Segretario Poli, intitolato Ruota, e suoi ordini a c. 450.

4 Lettere con Banditi come siano proibite. Vedi Banditi num.

E come le leggi, e Bandi proibenti trattare, e parlare, cõ Banditi comprendino anco chi tratta per lettere, vedi *Magon. decis. Luc. 26. num. 21.* In contrario

contrario però mentre non fosse altrimẽti espres- so, tiene il *Claro §. fin. quæst.* 82. *stat.* 2. *vers.* Quæro si Statutum, &c.

5 Lettere, o Decreti de' Magistrati, e rescritti di S.A.S. come si deuino intendere. Vedi rescritti num.

6 Lettere amatorie come prouino l'adulterio, o stupro, vedi Adulterio num. 7.

7 Lettere senza nome, che diano parte d'alcun delitto, che a tutti non sia permesso querelare, si deuono abbruciare, e non ne fare capitale alcuno, e negl' altri casi, ad arbitrio del Giudice, con le considerazioni, che auerte il Cospi nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 1. num. 43. &c.

8 Lettere del Principe, o di Magistrati, o Giudici, o anco di priuate persone chi l'aprisse, leggesse, e mostrasse ad altri, o li guastasse il sigillo, o le stracciasse, o ritardasse di presentarle, come in tutti li casi sia tenuto di pena arbitraria, vedi *Menoch. de arbitr. cas.* 538. *Genu. de scrip. priuat. lib.* 3. *quæst.* 2. *fol.* 120. *& seqq. Card. Tosch. litt. L. concl.* 375. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 150. *par.* 4. *per tot.*

§. LETTI DI BACHI.

1 Letti di bachi da seta, non si possono nella Città di Firenze gettare per le strade, nè meno ritenerli nelle Case, ma subito cauati giornalmente si deuono portare in Arno doue sia la corrente dell' acqua, ò fuori delle porte in luoghi remoti, e lontani dalle strade sotto pena di scudi dua d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, alla quale è tenuto il capo di Casa per tutta la famiglia, d'applicarsi la metà all' inuentore, e l'altra all' Vfizio della Sanità, al quale priuatiuamente di ciò s'aspetta la cognizione. Bando 24. Aprile 1621. vedi Seta num. 3.

2 Che siano proibiti tenersi in casa, o gettarsi per le strade, anco negl' altri luoghi dello Stato, sotto la medesima pena da esserne tenuti, e sottoposti alli Rettori del Criminale con participazione al Magistrato della Sanità, & altro, vedi la renouazione di tali Bandi, fatta sotto di 22. Maggio 1625. e 2. Giugno 1629.

3 Che non si possino macerare, nè dare à macerare nella Città di Firenze, bachi, e bozzoli, che rimangono nel fondo delle caldaie, sotto pena di scudi dua d'oro, vedi il Bando delli 7. Luglio 1616. rinnouato l'anno 1628. vedi Beccai n. 7.

§. LIBELLI.

1 Libelli, o domande di remedij diffamatori in cause ciuili, non inducono pendenza di lite, preuẽzione, ne altro pregiudizio al Creditore asserto diffamante, quanto all' elezione del foro, di modo che risoluendosi, intentare giudizio nel termine prefissoli, cessa totalmente la diffamatoria, e può farlo auanti il suo Giudice competente, come se tal remedio non fosse stato, intentato, e facendosi incontrario, ci è pena la nullità degl' atti, come nell' Ordine sopra ciò pubblicato 23. Gẽnaio 1572.

2 E detta dichiarazione è stata necessaria per euitare la contrarietà dell' oppinioni, che sono in ciò de iure comuni, perche molti tengono, che chi intenta tali remedij diffamatorij sia attore, e come tale deua seguire il foro del reo diffamato, *Afflit. decis.* 268. e prouare le iattanze, *Gratian. discept.* 686. *num.* 11.

3 Che però tali attori di remedij diffamatorij, bẽche siano tenuti prouare le iattanze, nondimeno secondo la più vera, e comune oppinione si abbino per rei, e come tali si deuano giudicare con tutti li priuilegij de rei, *Menoch. de Arbitr. cas.* 98. *num.* 7. *Capyc. decis.* 18. *Gratian. discept.* 85. doue reprona detta *decis. dell' Afflitt.* vedi il *Mynsing. obser.* 90. *per tot. Duran. decis.* 60. *nu.* 12. *& seqq.* & ottimamente di ciò discorre l'Eccellentiss. Pòtirolo nel Responso, o trattato pro Mambellis, stampato in Cesena l'anno 1645. nu. 610. doue insegna il modo, e cautela di praticare tal rimedio di diffamazione, &c. & il *Tondut. de preuent. par.* 1. *cap.* 8. *per tot.*

4 Libelli ne remedij di Saluiano, o hipothecarie ciò che deuino contenere, e come si deuino formare, vedi *l'Ang. Ias.* & altri in *§. Item seruiana in fine Inst. de Act. & il Scapuc. de Saluian. lib.* 1. *quæst.* 10. Che stanti le clausule salutari s'intenda dedotta ogni azzione, e rimedio, che possa nascere dalle cose narrate nel libello, *Magon. decis. flor.* 111. *num.* 24. *& decis. Luc.* 4. *n.* 8. *Capyc. decis.* 10. *n.* 22. *&c. Barbos. de Claus. Claus.* 76. *per tot.*

5 Libelli à spese di chi si deuino transmettere in copia alli rei, in primo luogo di ciò si deue osseruare la consuetudine, e statuti de luoghi, e non ci essendo, si deuono mandare a spese dell' attore, *Menoch. de Arbitr. cas.* 228. *num.* 14. *&c.*

6 Libelli incerti, benchè s'ammettano, non procedono quando la parte s'oppone, e domanda dichiararsi, e non ne segue dichiarazione, mentre che veramente siano incerti, non ostante le Clausole salutari, *Duran. decis.* 327. *num.* 8. *&c.*

7 Libelli, come, e quando si posino emendare, correggere, e mutare secondo la natura de giudizij, e quante volte, e fino a che atto sia permesso, & altro, vedi amplamente *il Menoch. de Arbitr. cas.* 176. *per tot. Card. Tosch. litt. L. concl.* 322. *per tot.*

8 Libello, o tale quale domanda, dalla quale si possa raccogliere l'intenzione dell' attore è di sostanza del giudizio, & altro dell' attitudine, o inattitudine de libelli, vedi *Vant. de nullit. ex defect. process. siuè ord. num.* 18. *& seqq. fol.* 223. E come, e quando sia necessario, o nò il libello tanto di ragione comune, che secondo il Statuto Fiorentino, vedi pienamente *l'Asin. in prax.* §. 4. *cap.* 3. *per tot. e Card. Tosch. litt. L. concl.* 300. *con più seqq.*

9 Libello con citazione della parte, e così come atto giudiciale non si può presentare in giorno feriato, se la mora non causasse perenzione dell' azzione, o della cosa domandata, *Marant. in prax de libell. oblat. num.* 19. *&c. Scacc.* & altri addotti dal

dal Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 58. sum. 28. &c.

10 Quanto però alla semplice presentazione si può fare anco in tempo feriato, purche la citazione cada in giorno iuridico, *Fenzon. loc. cit. num. 20. & il Vant. de nullit. ex defect. cit. nu. 46. fol. 194. & tit. Qualiter sent. poss. à nullit. deff. nu. 119. fol. 288.*

11 Libelli famosi, o infamatorij, come siano proibiti comporsi, publicarsi, o farsi pubblicare, e sotto quali pene, vedi la *l. vn. C. de famos. libell. Menoch. de Arbitr. cas. 263. num. 34. & seqq. Syluestr. in Sum. verb. Libellus Card. Tosch. litt. L. concl. 321. per tot. Farinac. de var. & diuers. crim. quast. 105. in spect. 11. per tot.* doue amplamente tratta questa materia de libelli infamatorij con altri addotti dal *Scanarol. de visitat. Carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 1. num. 44. & seqq. & Cabal. resol. crim. cas. 235. & 271. per tot.*

12 Libelli famosi ricercano il dolo, e chi li leggesse, o ritenesse per burla, o curiosità, e non con animo d'ingiuriare alcuno, non sarebbe punibile, siccome, nè chi li copiasse, o autenticasse ex officio, per ordine del Giudice, o a correzzione, & in ogni caso par sol punibile il primo atto di pubblicazione, come con antorità del *Menoch. d. cas. 263. num. 41. Cephal. consl. 341.* & altri proua il *Bardellon. cons. 134. per tot. lib. 2.* quale però scriue à difesa, & il punto sarebbe in potere escludere il dolo, & animo d'inginriare, che più tosto si presumerebbe contro chi fa vn' atto di sua natura malo, e proibito, come proua il *Farinacc & Vulpin. in Suco de pan. temper. quast. 89. Inspect. 4. prasump. 3. & quast. 90. Inspect. 1. per tot.*

13 E se la pena de libelli famosi abbia luogo contro chi facesse supplica al Principe continente infamia, e vilipendio d'alcuno per farlo punire, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 271. per tot.* doue tiene di nò, ma che si bene tal supplicante saria tenuto di azzione d'ingiuria non prouando esser vero l'esposto, o non si potendo scusare per qualche altra legittima causa.

14 Ne si troua, che in questi Stati di Toscana sia mai stata pubblicata legge alcuna in materia di libelli famosi, o cartelli, ma si puniscono di pene arbitrarie in conformità del ius commune, di che vedi li Dottori sopracitati, e così anco appare notato ad vn libro di Leggi, e Bandi del già Signore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della milizia a piedi a car. 324. fac. 2.

§. LICENZE.

1 Licenze concesse alle Meretrici d'andare in carrozza, come s'intendino, vedi Meretrici n.

2 Licenze di far ripari ne' fiumi quanto durino, e come s'intendino, vedi Fiumi n.

3 Licenze a' Contadini per partirsi dalli poderi che lauorano, di che tempo si deuino dare, & essi pigliarsele, vedi Lauoratori n.

3 Licenze di macellare vacche, come, e da chi si concedano, vedi Vacche n.

5 Licenze d'arme, caccie, pesche, lotti, biribissi, & altri giuochi di ventura di qualsiuoglia sorte, & in qualsiuoglia modo anco di soli bicchieri non si possono concedere, ne in scritto, ne in voce, ne per tolleranza, o permissione da qualsiuoglia Gouernatore, Castellano, Commissario, o altro Rettore di Giustizia, o Comandante d'Armi, sotto qualsiuoglia pretesto anco di seruizio proprio o di S. A. S. sotto pena a loro della perdita della caricha, e dell'inabilità ad altre cariche per dieci anni, e di scudi cento per ciascuna volta, & a chi se ne seruisse che non le suffraghino in conto alcuno, e sono tenuti gl'esecutori a non le attendere, ne osseruare sotto le suddette pene, e della Galera a beneplacito di S. A. S. da esserne tutti priuatiuamente sottoposti al Magistrato degl'Otto, potendosi tali licenze concedere solo da S. A. S. e deuono tutte essere registrate nella Cancelleria degl'Otto, ne si possono registrare in altri Tribunali, sotto pena della nullità, e di scudi 50. e perdita dell' vfizio a chi ardirà registrarle altrone, o far fede di tal registro. Bando delli 6. Aprile 1650.

6 Licenze di lotti, e giuochi di ventura concesse anco da S.A.S. sono tutte reuocate per detto Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Annullando &c.

7 Licenze d'armi per pagamento di tassa non si possono ammettere, mentre che fra il mese dal di della segnatura non siano state accettate col pagamento di tassa, o mentre non siano confermate con nuouo rescritto, qual confermazione è anco necessaria per quelli che finito l'anno, per il quale anno pagato, lasciano passare vn mese intiero senza tal pagamento per l'altro anno spirãdo con detto mese la grazia. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Ne possa &c.

8 Licenze d'archibusi longhi, e corti per pagamento di tassa s'intendono con douer pagare due tasse, vna per li longhi, l'altra per li corti all'istesso ragguaglio, e corti s'intendono li minori d'vn braccio, e terzo di canna, e chi auesse facoltà degl' vni, e degl'altri può pagare vna sola tassa, ma in tal caso s'intende rinunziato alla grazia delle terzette, e può solo portare gl'archibusi longhi, benche auesse pagato senza alcuna dichiarazione, non essendo in suo arbitrio eleggere la grazia delle terzette solamente, se dentro al detto mese non aurà pagato anco per quelle. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Annullando &c.

9 Licenze d'armi di qualsiuoglia sorte per pagamento di tassa siano per persone della Città, o dello Stati si deuono ogn' anno del medesimo Mese registrare nella Cancelleria degl' Otto, & il Cancellier Maggiore farne la poliza al Depositario Fiscale, che riceua la Tassa secondo la qualità dell' armi, qual tempo passato non essendosi fatto questo registro, e pagamento di tassa, dette licẽze non suffragano in conto alcuno. Bando delli 26. Febbraio 1640. Inf. num. 29.

10 Licenze

10 Licenze d'armi non si registrano da quelli a quali è riseruata la facoltà in virtù della legge generale dell'Armi delli 23. Nouemb. 1623. ne da Caualieri di S. Stefano con i lor seruitori, ne da Ministri di detta Religione, ne da Caualieri d'altre Religioni eccetto la prima volta, ne dalli descritti nelle Milizie, ne da altri priuilegiati in virtù di Capitolaaioni, o patti conforme la dichiarazione da farsene da registrarsi nel libro che terrà il Cancelliere Maggiore degl'Otto, ne dagl'Arrolati de Principi, che attualmente seruono, o anno stipendio eccetto la prima volta come sopra. Bando predetto §. E da tal'obbligo &c.

11 Anzi che tutte le licenze anco de seruitori de Corcigiani, e priuilegiati, & altri si deuino registrare a gl'Otto, & auerne fede dal Cancelliere Maggiore, quale sia tenuto farsela restituire quando occorresse surrogare vno in luogo dell'altro. Vedi il Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Siccome anco &c. Vedi Caualieri num. 11.

12 Licenze d'armi di qualsiuoglia persona per se, o seruitori si deuono produrre nella Cancelleria degl'Otto, altrimenti non suffragano, eccetto che per li Descritti nelle milizie, che deuono auer' i bullettini delle Bande, ne si può aggiungere alcuno alli Ruoli sopra il numero limitato dalle dette facoltà, o licenze senza grazia di S. A. S. sotto pena a chi facesse descriuere alcuno senza facoltà di scudi 50. & arbitrio, & al seruitore, che ne farà consapeuole della pena dell'armi, che porterà. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. num. 70. & seqq. Vedi Padroni n.

13 E che tutte le dette licenze si deuino presentare in detta Cancelleria con nota in piedi di tutte l'arme difensiue, che si trouano dentro la Città sotto pena di scudi 50. d'oro, & arbitrio. Legge suddetta num. 80. e vedi il Bando delli 26. Nouembre 1652. che rinnoua l'obbligo di registrare dette licenze &c.

14 Licenze d'archibusi concesse ad alcuno per se, e seruitori s'intendono quanto a seruitori, mentre saranno in compagnia de Padroni, e non altrimenti, sotto le pene come se non auessero alcuna licenza. Legge suddetta dell'armi num. 73. e Bando delli 28. Giugno 1610. §. Comandando, e §. seqq.

15 Licenza è necessaria per introdurre archibusi, o altre armi proibite in Firenze, ancorchè se n'auesse facoltà, per farle rassettare, e va registrata nella Cancelleria degl'Otto, e si lasciano alle Porte, doue vanno notate, e poi portate, e riportate da vn famiglio del Bargello alla Bottega, e le medesime diligenze si deuono fare per quell'armi, che s'introducessero per restare nella Città sotto le medesime pene come se non auessero facultà. Legge Generale dell'Armi num. 81. e Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. §. Delle quali &c.

16 Licenze d'armi, facendo semplicemente menzione d'armi s'intendono solo per spada, e pugnale, e dicendo d'armi offensiue, e difensiue s'intendono solo per spada, pugnale, giaco, maniche, e guanti di maglia, e segreta tanto nella Città, che nelli Stati, se non sarà altrimenti espresso, e si deuono presentare nella Cancelleria degl'Otto frà vn mese; altrimenti si intendono spirate, e non si possono ammettere, e lasciarne iui l'originali con pigliarne copia autentica per tenere appresso di se. Legge suddetta dell'armi nu. 83. e così venina anco dichiarato per altro Bando delli 7. Febbraio 1577.

17 Licenze d'ogni sorte d'armi in Firenze come s'intenda. Vedi Armi num. 3.

18 Licenze di terzaroli s'intendono, purchè non siano di minor misura di due terzi di braccio di canna a misura Fiorentina, sotto le pene imposte a chi non auesse facoltà, come nella Legge Generale dell'Armi. Bando di reuocazione 1. Marzo 1645. e 6. Aprile 1650. vers. E che &c.

E le licenze degl'archibusi a ruota non si estendono alli terzaroli mentre non ne sia fatta espressa menzione come ad vn libro di Leggi, e Bandi già del Signore Auditor Curini. & in oggi del Sig. Segretario Poli intitolato Ordini delle Milizie a piedi a c. 284.

19 Licenze d'archibusi di qualsiuoglia sorte anco scomposti, o poluere d'archibusi in qualsiuoglia modo concesse a qualsisia persona per tenerli, o portarli dentro la Città di Firenze, o fabbricarli, o venderli, o rassettarli sono tutte reuocate, casse, & annullate in virtù del Bando di reuocazione 26. Nouembre 1652. con riseruo d'vn mese a chi abita nelli Stati di S. A. S. e di due a chi abita fuori dal dì della pubblicazione di detto Bando, che pretendessero auerne grazie per contratto, patto, o Capitolazione irreuocabile a produrle nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto per potersi dichiarare quello che giustamête importino, con cominazione che passati detti tempi più non s'attenderanno come se fossero finite, e spirate &c.

In esecuzione del qual Bando molti Signori Titolati, e Priuilegiati anno esibito il lor priuilegi, e Capitolazioni, ma non è mai seguita alcuna dichiarazione, di ciò che importino &c.

Nota però che detto Bando parla in ogni sua parte solo per la Città di Firenze, e non per gl'altri luoghi delli Stati di S. A. S. & essendo reuocatorio di grazie, e priuilegi non si deue di ragione estendere più di quello parli &c.

E come tutte le licenze d'armi, eccetto che delli Cortigiani stipendiati, Caualieri di S. Stefano, e Descritti, fossero riuocate, vedi Bando delli 6. Luglio 1639. e però quelle che fossero auanti detto tempo non si possono ammettere eccettuati li sopradetti.

20 Licenze d'archibusi non seruono per l'imbercio nelle Bandite sotto le pene contenute nelli Bandi delle Cacce, ne per portarli alle Chiese, Mercati, Feste, Balli, o Cacce doue interuenghino più persone, ne alle Corti de Rettori, ne per le Piaz-

ze, ne doue si faccino radunate, ne a campi, o possessioni, ne attorno a casa a miglia dua, mentre non fosse per andare altroue sotto pena di sc. 10. e tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Legge generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. num. 25. &c.

21 Licenze d'archibusi sempre s' intendono fuor delle Bandite, se in specie non siano con tal prerrogatiua, soscritte anco dal Segretario delle Caccie. Bando delli 20. Marzo 1620. in principio &c. e Bando generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Dichiarando &c.

22 Licenze d' archibusi non s' intendono mai per il Barco reale, mentre non fosse specificato, o mentre non si trattasse di passeggieri, che per transito li possono portare per la strada maestra, purche siano scarichi, altrimenti incorrono nelle pene dette nella parola Archibusi num. E di ciò sono obbligati gl' osti ad auuertirli sotto pena di scudi 10. e tratti dua di fune. Bando delli 7. Maggio 1626. num. 2. e 3.

23 Licenze d' archibusi di qualsiuoglia sorte non seruono per portarli dentro le Città, e Terre murate se non andando, e ritornando a dirittura all' alloggiamento, ancorche generalmente parlasse ro in ogni luogo, o in tutti li luoghi, ne si estendono a maggior numero di tre in tutto, & a due paia di terzette per chi auesse anco la facoltà di quelle, che non possono essere minori di due terzi di braccio di canna a misura Fiorentina sotto le medesime pene, come se non auessero facultà d' alcuna sorte. Bando di reuocazione 26. Nouembre 1652. vers. Con dichiarazione &c.

24 Pare che detto Bando quanto al numero degl' archibusi parli solamente dentro alle tre miglia intorno Firenze, e che se ne potesse cauare argomento, e disposizione contraria fuor di dette tre miglia, se non risultasse in correzione d'altre leggi, e Bandi, che generalmente restringono detto numero anco alli descritti, come nel §. Archibusieri num. 4. nel qual caso di correzione non vale detto argomento a contrario. *Gratian. discep. 573. num. 2. & 995. num. 1.* Siccome anco per trattarsi d'vna disposizione negatiua, e di sua natura proibita, senza particolar grazia non se ne può dedurre vn' affirmatiua secondo *Altogr. cons. 20. num. 13. & seqq. lib. 2. & il Barbos. in loc. com. arg. loc. 27. per tot.*

25 Licenza come sia necessaria per andare alli Monasterij. Vedi Monasterij.

Che non si deua concedere se non per legittime cause, di modo che non basti l' occasione della parentela, vedi *Gratian. discep. 393. num. 16. &c.*

26 Licenze d' vccellare con escati vanno registrate in Cancelleria degl' Otto con sicurtà idonea per la somma di scudi 100. di non pigliar colombi domestici, come per il Bando generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 2. vers. Io luogo alcuno &c.

Il medesimo si osserua anco delle licenze di balestre &c.

27 Licenze di cacciare, pescare, e vccellare non suffragano senza la presenza, & interuento di chi l'auesse ottenute, o eccedendo il numero delle persone, cani, o altro, che in esse fosse espresso, e tutte deuono essere registrate nella Cancelleria degl' Otto, e se più persone auessero licenza di andare a caccia nelle bandite non possono vnirsi insieme, vedi detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 10. vers. Et a fin che &c. & vers. seqq.

28 Licenze d' archibusi, e terzette, che non comprendino li Pistoni, vedi Soldati num. 4.

29 Licenze d' armi per pagamento di Tassa si distinguono nell' infrascritto modo, ne è lecito argumentare da vna specie d' armi, benchè maggiore ad altra specie anco minore, ma s' intendono solo per quell' armi che nominatamente contengono, secondo la dichiarazione, che sopra nu. 16. e per la ragione che si dice nel §. Rescritti num. 18.

Armi offensiue si paga di tassa fuor della Città di Firenze.	lir. 3. 10.
Armi offensiue anco nella Città di Firenze.	lir. 7.
Offensiue, e difensiue fuor di detta Città.	lir. 7.
Offensiue, o difensiue anco in detta Città.	lir. 14.
E per li seruitori in ciascuno di detti casi la metà meno respettiuamente.	
Archibusi a ruota, o fucile fuor delle 20. miglia dalla Città di Firenze.	lir. 21.
Archibusi suddetti fuor dell' 8. miglia da detta Città.	lir. 28.
Archibusi suddetti dentro l'8. miglia a detta Città.	lir. 42.
Sino alle Porte di Firenze.	lir. 56.
Terzette a ruota, o fucile pagano all' istesso ragguaglio degl' Archibusi.	
Monizione da Cacce fuor delle 12. miglia dalla Città di Firenze.	lir. 7.
Dentro le 12. miglia a detta Città.	lir. 14.
Armi in asta senza distinzione di luoghi.	lir. 7.

Archibusi a fuoco pagano per metà degl'Archibusi a ruota, o fucile rispettiuamente come sopra ne si fa diferenza da ruota, o fucile, ma chi ha licenza degl' vni può portare anco gl' altri senza distinzione, e non essendo concessa la monizione da caccia s' intendono con palla ordinaria, per la quale non si paga tassa. Vedi sopra num. 7. 8. e 9.

§. LOCANDIERI.

1 Locandieri che tengono Camere locande non possono dar bere, ne mangiare per prezzo, ma solo cuocere, e cucioare la roba che li sarà portata da quelli che vi stanno sotto pena di lire 10. come, per la Riforma della Gabella del Sale dell' anno 1574. qual pena, è accresciuta fino in lire 30. come

come per Bando delli 21. Giugno 1630.

2 Locandieri come fiano tenuti ogni fera dar nota de forestieri. Vedi Albergatori num.

§. LUPAI.

1 Lupai che non fe gli possa dare impedimento alcuno, vedi Baodo 29. Nouembre 1595

M

§. MACELLARI.

1 MAcellari, ciò che fiano tenuti. Vedi Beccai num.

2 Macellare carne per vso delle famiglie non si può fenza pagare la folita Gabella. Vedi Carne num.

§. MACCHINATORI.

1 Macchinatori, o conspiratori contro la Persona del Principe, o fuoi descendenti, o ftato in alcun capo principale, nel quale di ragione comune di casi commesso delitto di lesa Maiestà, s'intendono subito ipso facto quello auer commesso, & esfere in tutti li pregiudizj, e pene dalle leggi comuni, e municipali imposte, oelle quali anco s'intendono incorsi tutti quelli che in qualsiuoglia modo auranno notizia di tali conspirazioni, e trattati se in continenti non li riueleranno. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Che per virtù &c.

2 Macchinatori, o conspiratori fuddetti chi riuelerà subito, e farà il primo, o primi a riuelarli, come conseguisca premio di fiorini 5000. e tutte le fustanze, e beni de conspiratori scoperti, & altro, vedi detta legge delli 11. Marzo 1548. §. Vn premio &c.

E che il medesimo premio conseguisca chi gl' ammazzasse, e come, vedi detta legge. §. Et vn'altro &c. Vedi Ribelli.

3 Macchinatori, e conspiratori fuddetti, e chi ne aurà notizia, e non li riuelerà si puniscono di morte naturale peruenendo nelle mani della Giustizia, e non ci peruenendo di Bando di Ribelli con tutti li maggiori pregiudizj de Ribelli d'ogni forte, che dalle leggi comuni, e municipali si trouano mai esser stati imposti, & ordinati, e della confiscazione di tutti li beni loro, etiam fottoposti a qualsiuoglia specie di restituzione, o fideicommesse, o donazioni, o altri contratti fuccessiui ne descendenti per quei modi, e tempi, che in essi delinquenti, o fuoi descendenti auessero a perdurare, non ostaote che doppo le vite de delinquenti, o descendenti, o in altri euenti douessero incontinentiper qualsiuoglia modo ad altri peruenire. Leggé predetta 11. Marzo 1548. §. Sia la pena &c. e *Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 60. inf. num. 7. & 8.*

4 Macchinatori fuddetti s' intendooo priui per confiscazione di quelle rate di beni paterni, o auiti, e materni, che in loro douerebbero peruenire da transferirsi nel Fisco doppo la morte de predetti padri, aui, o madri, quali doppo il cogitato delitto non possono in alcuo modo impedire tal translazione, e confiscazione per qualsiuoglia lor disposizione, che sempre in questo caso si presume fatta in fraude del Fisco. Legge predetta §. In oltre &c.

Come anco di tutti li beni, che in loro auessero a peruenire per adempimento, o esistenza di qualsiuoglia condizione, che anco venga, o si adempia doppo tali delitti, o d'altri acquisti, che in altro modo a loro si potessero aspettare. Legge fuddetta §. Item sia &c. Vedi Banditi num. 30. e feqq.

5 Macchinatori predetti doppo il cogitato delitto facendo qualsiuoglia contratto s' intende simulato, & in fraude delle future confiscazioni, & altro vedi detta legge 1548. §. Et a fin &c.

6 Macchinatori fuddetti fono puniti come sopra non folo nelle lor persone, e beni, ma anco nelle persone de lor figliuoli, e descendenti maschi anco illegittimi, come si dice nella parola Figliuoli num. 4.

E nelle doti delle Moglie, vedi Doti num.

7 E che detti Macchinatori, e Ribelli si puniscano anco nella confiscazione de fideicommessi, o altre translazioni indotte non folo a fauore de lor descendenti come sopra num. 3. ma anco de transuersali per linea masculina della medesima famiglia, e casato, di modo che tali transuersali ancora non possino io modo alcuno fuccederli per vigore di tali fideicommessi, o altre translazioni, a che fussero chiamati ne beni confiscati per causa di Ribellione, fu dichiarato sopra la detta legge del 1548. & in fupplimento di essa per lettera di S. A. S. di quel tempo delli 13. Ottobre 1556. della quale n' appare copia ad vn libro di Leggi, e Bandi del Signore Anton Francesco Ticciati Cancelliere de gl'Otto segnato A a c. 533. & è anco stampata fotto detto di 13. Ottobre 1556.

8 Macchinatori, o Ribelli che fiano priui per confiscazione di qnelle rate di beni paterni, materni, o auiti che in loro sariano douute peruenire doppo la vita di detti lor' ascendenti come se quelli fossero Stati morti ab intestato al tempo del trattato, o cogitato delitto, si deue intendere non folo quanto a quei beni, che detti ascendenti auessero acquistati, e si trouassero in essere appresso di loro nel tempo del perpetrato eccesso, ma anco quanto a quelli che auessero acquistato, o acquistassero doppo, e si trouasero auere al tempo delle lor morti rispettiuamẽte, quali tutti s'aspettano al Fisco e casi compresi dalla fuddetta legge delli 11. Marzo 1548 come per altra Prouu. fatta in dichiaraz. di qnella fotto di . . Ottobre 1565.

E così in odio de Macchinatori, e Ribelli vengono compresi nella confiscazione anco li beni futuri, & acquistati doppo il delitto contro la regola de gl'

gl'altri casi, come si dice nella parola Banditi num. 30. & seqq. doue anco si fa mentione di più Autori graui che anno scritto sopra la detta legge del 1565. Vedi Figliuoli num. 4. &c.

9 E che in tali confiscazioni de beni di Figliuoli, o Nipoti Ribelli si comprendino ancora tutte le ragioni, crediti, e nomi de debitori di detti ascendenti al tempo della lor morte per le rato, e porzioni, che a detti Figliuoli, o Nepoti s'aspetteriano se non fussero ribelli in qualunque luogo siano anco fuor delli Stati, & in qualunque luogo si trouino le scritture, o libri di tali crediti ancopur fuor delli Stati, mentre che detti ascendenti al tempo del commesso delitto, o della morte loro abbino il vero, e continuo domicilio nelli Stati di S. A. S. vedi la suddetta Prouuisione del 1565. fatta anco in dichiarazione d'altra ordinazione circa li beni de Banditi, e Ribelli, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. di che vedi nel §. Confiscazioni num. 3. e Crediti num. 2. &c.

10 Questa dichiarazione ha luogo solamente ne casi di Ribellioni, e negl'altri resta in suo vigore la detta ordinazione del 1555. Se bene è anco conforme alla disposizione del Ius commune, secondo la quale i crediti vengono compresi nella confiscazione non ostante che li debitori fossero fuori del Territorio, e s'aspettano al Fisco di chi condanna il delinquente suo suddito, douendo tali crediti seguire la persona del creditore, e riputarsi del suo Territorio, mentre che il pagamento non fosse destinato da farsi altroue, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 268. num. 4. & seqq. & Grattian. discept. 581. num. 9. &c.* doue tratta di che luogo si possino dire li crediti ad effetto di conoscere qual Statuto deua preualere circa la lor successione &c.

11 Del delitto di lesa Maiestà quanto di ragione commune ancora si reputi atroce, che cosa sia, quando si commetta nel primo, o secondo capo, come si punisca tanto negl'istessi delinquenti, che ne loro descendenti, se si possa in modo alcuno scusare, & altro, vedi la *l. 1. 2. 3. & 4. ff. & C. ad l. Iul. Maiest. per tot. con la glos. & Interpreti. Afflitt. super Constit. Regn. tit. quæ sint regalia in verbo. Et bona committentium &c. Bart. in Extrauag. qui sint rebelles. Gigas. de crim. læs. Maiest. per tot. Clar. & Baiard. in §. Læsæ Maiestatis per tot. Boss. tratt. var. tit. de crim. læs. Maiest. per tot. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 75. per tot.* doue particolarmente tratta delli ricettatori di simili imputati, o delinquenti. *Card. Tosch. litt. R. concl. 44. & 45. per tot. e pienamente il Farinac.* con più altri da lui citati, & il *Vulpin. in Suco de crim. læs. Maiest. quest. 112. & seqq. per tot. Bardellon. consi. 101. per tot. lib. 2.* vedi §. Figliuoli num. 10.

§. MAESTRANZE.

1 Maestranze sottoposte all'Arte della Seta, come, e sotto quali pene non possino partirsi dalli Stati di S. A. S. per andare in Stati alieni senza licenza, vedi §. Artieri num.

§. MAGISTRATI.

1 Magistrato degl' Otto, e sua autorità contro li debitori falliti, vedi Falliti per tot.

2 Magistrato de Pupilli, vedi Vfiziali.

3 Magistrato degl' Otto oltre all' altre cause criminali, di che generalmente è cognitore, conosce anco delle cause di pace, tregue, o promissioni di non offendere rotte nel Comune di Firenze, e fuori per via di preuenzione, o d'appello da interporsi fra dieci giorni, e subito accettata la causa si può procedere al grauamento reale, o personale contro gl' obbligati, quali però volendo sodare, e dar malleuadore per la pena delle lor' obbligazioni deuono essere licenziati, e di tali grauamenti se ne deue far' inuentario, come più amplamente si contiene nella legge sopra le tregue, e paci del 1514. Vedi Rettori num.

4 Magistrato degl' Otto, & alcuni altri Magistrati, come durante il loro Vfizio non possino conuenire ciuilmente, ne criminalmente, ne essere conuenuti, e nelle lor cause non corra tempo, ne in istanza pro, ne contra. Vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 5.

5 Magistrati, & altri Vfiziali pubblici della Città di Firenze come siano tenuti mentre suona la campana degl' Vfizj transferirsi alle lor' Audienze, e luoghi Deputati sotto pena d'essere appuntati da lor Cancellieri in vn scudo d'oro per volta, & iui trattenersi almeno due ore continue per volta, e per quel tempo, che di più bisognerà per dar' audienza, e spedire tutti quelli che n'auranno di bisogno sotto detta pena d'appuntatura, e quando si possino scusare per altri Vfizj pubblici, vedi la legge delli 5. Gennaio 1549. vedi Cancellieri num.

6 Magistrati di qualsiuoglia sorte chi eserciterà, e tutti i lor Prouueditori, Auditori, Assessori, Segretarj, Cancellieri, & altri Ministri deuono in qualsiuoglia cosa che si tratti procedere con ogni sincerità, integrità, fede, e segretezza, e non possono mai di quello che si tratta, ne pur dell'intenzioni, animi, e concetti di quelli che vi risieggono, e seruono in quanto che concerne la cogniazione, discussione, e resoluzione delle cause, ragionarne, dirne, o conferirne cos' alcuna, o darne qualsiuoglia notizia, o auuertenza alle parti stesse, o ad altri fuor di Magistrato, sotto graue pena dell' arbitrio di S. A. S. oltre alla priuazione ipso facto dell' Vfizio, e d'ogni altro vfizio pubblico a beneplacito, e di scudi 100. d'oro per ciascuna volta, d'applicarsi il quarto all'accusatore & il resto al Fisco, tutto a dichiarazione del Magistrato supremo de Consiglieri, o della Clarissima Pratica salua la preuenzione, e così sono tenuti i Cancellieri, o Segretarj farli giurare nell'ingresso dell'vfizio, e lor medesimi ancora così giurare in mano del Proposto. Prouuisione delli 17. Giugno 1572.

7 Magi-

7 Magistrati, e Iurisdizione chi falsamente si vsurpasse con esercitare atti da Magistrati, o Iurisdizionali in cose graui si dice reo di lesa Maestà, e punisce di pena di morte, & in cose leggieri di pena arbitraria. *Menoch. de Arbitr. cas.* 230. *per tot. Bonifac. de furt. §. 7. num.* 58. *fol.* 257. *Farinac. & Vulpin. in Suo de crim. les. Maest. quest.* 114. *Inspect.* 1. *per tot.*

E come chi esercita Iurisdizione non concessali dal Comune di Firenze si deua punire in lire 1000. oltre la nullità del fatto, *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub,* 80.

8 Magistrato degl' Otto è cognitore priuatiuamente di certe cause come nella parola Rettori num. 75. inf. num. 16. & seqq.

E che in virtù della Legge delli 18. Nouemb. 1478. il Magistrato degl' Otto abbia la piena cognizione, iurisdizione, autorità, e balia sotto tutte le cause criminali, e però tutti li Rettori Criminali siano obbligati dar le sentenze nel modo, che da detto Magistrato li sarà ordinato, e che ne delitti non abbia esclusione da alcun' altro Magistrato, ma tutte le facultà concesse a qualsiuoglia altro Magistrato di conoscere delle cause criminali s'intendino *cumulatiuè*, con detto Magistrato degl' Otto, e non mai *priuatiuè*, mentre non fosse espresso, di modo, che se bene tutti li Magistrati abbino la cognizione delle transgressioni de' proprj ordini s' intende *cumulatiuè* col Magistrato degl' Otto, e non *priuatiuè*, come attesta, e proua con dottrine il Colpi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 3. *num.*7. *Paul. de Castr. in l. testamenta num.* 6. *C. de testam. Roman. cons.* 393. *per tot. Dec. cons.* 3. *Anchar. cons.* 164. *Grat. respons.* 71. *num.* 11. *&* 12. di che però vedi anco il *Menoch. de praesump. lib.* 2. *praesump.* 18. *per tot.* con altri addotti dalla *Rot. Rom. per Farinac. decis.* 717. *per tot.* quali amplamente trattano quando la Iurisditione s'intenda concessa priuatiuamente, ò cumulatiuamente con altri Giudici, ò Magistrati, & il medesimo *Menoch. de Arbitr. lib.* 1. *quest.* 40. *per tot. Grattan. discep.* 154. *per tot. & discep.* 270. *num.* 10. *& seqq.* & ottimamente il *Tondut. de prauent. part.* 2. *cap.* 45. *&* 46. *per tot.* Vedi la predetta legge delli 18. Nouembre 1478. registrata al lib. 3. delli Statuti criminali del Magistrato degl' Otto a c. 179. &c.

E che il Magistrato degl' Otto abbia sempre gastigato tutti li delitti criminali etiam della famiglia, e stipendiati di S. A. S. è tanto più d' ogn' altro Magistrato anco supremo de Consiglieri, e non s'auere da fare queste particine, vedi un Rescritto del Serenissimo D. Cosmo sotto di 29. Dicembre 1562. come ad vn libro di leggi, e Bandi del Signor Segretario Poli intitolato Giurisdizione degl' Otto, & altro a c. 75.

9 Magistrati, ne alcuno che in essi risieda quando fossero di contrario sentimento di quello venisse messo innanzi per sentenziarsi, o farsi dal Proposto, non possono ricusare di dar il lor voto nero, o bianco come le piacerà, sotto pena di scudi 25. d'oro applicati al Fisco, e di restar' ipso fatto priui, e rimossi dall'vfizio senz' altra dichiarazione, e di ciò deuono essere auuertiti dalli Cancellieri nel lor' ingresso come per Decreto delli 14. Febbraio 1569. passato nel supremo Magistrato de Consiglieri &c.

10 Magistrati come non possino giudicare in cause proprie, ne di Congiunti, & altro, vedi *§.* Cause num. 1. & seqq.

11 Magistrati risedendoui il Luogotenente de Consiglieri s'intende douer sempre essere il Proposto in essi, e li Senatori non vi essendo alcuno de detti Cōsiglieri deuono auere il luogo immediate doppo il Proposto, e precedere a tutti li Caualieri, e Dottori, come per Prouuisione sopra l' abito ciuile pubblicata li 5. Ottobre 1588. vers. Dichiarando &c. e vers. seqq. Vedi Dottori num. 6. e seqq.

Doppo il Proposto, Senatori, Caualieri, e Dottori frà gl' altri di Magistrato precede sempre quello che è di maggior' età &c.

12 Magistrato Superiore domandando relazione di qualche causa ad vn Giudice inferiore come testimo legate le mani all' inferiore, e non possa procedere senza nullità, vedi *Gratian. decis.* 144. *num.* 35. *&* 36. Cause num. 19.

13 Magistrati, e Giudici come deuino essere riueriti, e salutati da tutti sotto pena a chi mancasse d' ingiuria, & altro, vedi *Scanarol. de visit. Carcerat. lib.* 2. *§.* 35. *cap. vn. per tot. fol.* 365.

14 Magistrato degl' Otto come abbia la preuenzione nelli quattro Vicariati, cioè, S. Gio., Scarperia, S. Miniato, e Certaldo con li Rettori, e Vicarj di detti luoghi per i delitti che rispettiuamente seguono nelle loro Iurisdizioni, vedi la legge *cum fuerit assertum*, dell' anno 1423. al libro delli Statuti della Cancelleria di detto Magistrato, & alle Riformagioni &c.

15 Magistrato degl' Otto può delli denari delle condennazioni che seguono a suo tempo dare per l' amor di Dio sino in lire 10. per ciascuno di loro, e non più, ne altrimenti come per Prouuisione delli 6. Ottobre 1525. e così si costuma, e per l' ordinario le concedono a Signori Buonuomini, e Limosinieri di S. Buonauentura, che l' impiegano per carcerati con molt' altre carità che dalli medesimi si fanno, e procurano.

16 Magistrato degl' Otto come sia cognitore delle cause di rotture di Carceri, o attentati di ciò, vedi la lettera circolare del medesimo Magistrato sotto di 15. Ottobre 1559.

17 E come delle cause d' archibusate altra lettera circolare scritta d'ordine di S.A.S. sotto di 24. Ottobre 1605. a tutti li Rettori criminali che per l'auuenire sotto pena dell' arbitrio douessero di tutti li casi compresi nella legge del 1579. in materia di sparamenti d'archibusi, o d' archibusate darne subito parte al detto Magistrato con procedere alla cattura de delinquenti, e mandarne li processi

cessi informatiui vsataui ogni diligenza, e giusto rigore secondo la qualità de casi per mettere in chiaro il delitto, e delinquenti, come in detta lettera, & altra del dì 14. Dicembre 1663. vers. Con quest'occasione. Vedi §. Cause num. 24. e §. Rettori num. 75.

18 Magistrato de Conseruadori di Legge come possa conoscere delli contratti vsurari, vedi §. Contratti num. 3.

19 Come a detto Magistrato de Conseruadori s'aspetti Sindacare tutti li Rettori, e Vfiziali dello Stato con le polizze però degl'altri Magistrati, o lor Cancellieri, vedi la legge delli 29. Luglio 1552. 29. detto 1560. e 27. Gennaio 1659.

20 Magistrato de Conseruadori di Legge può conoscere di tutte le cause criminali consistenti in transgressioni, preuaricazioni, inosseruanze di leggi, Statuti, & ordini fatti, e da farsi di qualsiuoglia sorte, saluo gl'eccessi meri criminali attinenti al Magistrato degl'Otto, come omicidj, assassinamenti, ferite, percosse, furti, sforzi, violenze, e simili soliti conoscersi solamente dal Magistrato degl'Otto, e salua la preuenzione frà gl'altri Magistrati, e Rettori, e quanto a' danni dati si può appellare dalle sentenze de Rettori di fuora à detto Magistrato de Conseruadori, tutto in augumento d'altre Prouuisioni, come per legge del Magistrato de Consiglieri del dì 20. Agosto 1562.

21 Detti Conseruadori conoscono anco de furti, e baratterie de Rettori, & Vfiziali di Giustizia, come per Prouuisione dell'anno 1458. & altro in materia della loro autorità, e Iurisdizione. Prouuisioni 28. Nouembre 1465. 28. Nouembre 1531. 29. Luglio 1552. 12. Ottobre 1545. 29. Luglio 1560. circa le cause de poueri, vedi §. Cause num.

22 E come detto Magistrato de Conseruadori negl'articoli di ragione sia tenuto seguitare il parere dell'Auditore, e non restando pienamente sodisfatti possino commetterli alli tre Giudici di Ruota, e di poi seguitare il lor parere senza eccezzione, vedi l'Ordine dato sotto di 15. Maggio 1579. con altri particolari in esso contenuti.

23 Magistrati della Città di Firenze non possono vsurparsi la Iurisdizione l'vno dell'altro, e nascendo differenze frà loro deuono ricorrere alla Clarissima Pratica, la quale citato l'vno, e l'altro veda, e decida a chi tocchi la causa, acciò l'auidità de Ministri non cagioni il volersi vsurpare la Iurisdizione, terminandole sommariamente vista la verità del fatto senza accettare Proccuratori, e Auuocati che li difendano, e vogliono tirarle in lungo, & in lite per gare, e guadagni. Rescritto di S. A. S. 16. Nouembre 1582. e Deliberazione del Magistrato Supremo de Consiglieri sotto di 28. Gennaio 1582. nella quale si comanda l'osseruanza di detto Rescritto sotto pena dell'Arbitrio.

24 Magistrati, e tutti quelli che vi risedono, e risederanno per tempo alcuno, quando si mutano sono tenuti per debito di lor'vfizio aspettare li successori la mattina dell'entrata nella lor'Audienza, e ragguagliarli di tutte le cause pendenti, e di quel più che parrà degno con lasciarne anco nota scritta in mano del Proposto, o di chi terrà il primo luogo, quali successori deuino il tutto spedire per quanto conuenga, sotto pena a chi mancherà di scudi 25. d'oro d'applicarsi al Fisco, & i Cancellieri, e Ministri de Magistrati sono tenuti frà tre giorni dar notizia di quelli che mancheranno al Magistrato de Consiglieri sotto la medesima pena, salui li casi di giusti impedimenti a dichiarazione di detto Magistrato de Consiglieri come per sua Deliberazione delli 27. Agosto 1551.

§. MALEFIZI

1 Malefizj consistenti in omicidj, ruberie, furti, falsità, rebellioni, tradimenti, assassinamenti, ratti di fanciulle, violenze a maschi, o femmine, & incendj si possono, e deuono conoscere, e punire così per li Magistrati di Firenze, come per li Rettori, a chi s'aspetta secondo gl'ordini infrà 10. anni dal dì che saranno stati commessi, o attentati, e non più oltre, e tutto che si facesse in contrario sarebbe nullo sotto pena ad arbitrio de Conseruadori di Legge mentre sia stata allegata detta prescriziazione. Legge sopra la prescrizzione de malefizj delli 22. Settembre 1561. §. Che in virtù &c. e §. fin. Quanto a furti, vedi Furto num. 41.

2 Malefizj, e transgressioni d'ogn'altra sorte fuor delli suddetti si possono, e deuono come sopra conoscere, e punire in frà 5. anni dal dì, che saranno stati commessi sotto le dette pene, mentre che dalli Statuti non fosse prefisso maggior tempo, douendo questa Prouuisione seruire in augumento, e non in diminuzione. Legge predetta §. Et di tutti &c.

3 Malefizj, che si commettessero per li Rettori di fuora, o lor ministri durante l'vfizio si possono, e deuono conoscere frà vn'anno dal dì del deposito vfizio, e non più oltre, eccetto che le falsità, o fraudi, furti, omicidj, o altri de soprannominati delitti, che si possono conoscere, e punire frà 10. anni dal dì del deposto vfizio sotto le dette pene. Legge predetta §. E di tutto &c.

4 Malefizj di cause miste, e danni dati non sono compresi nella detta prescrizzione, ma si deuono conoscere secondo l'instanze, e tempi prefissi dalli Statuti, e doue non fossero prefissi per tutto il tempo dell'vfizio di quel Rettore, e per dua mesi innanzi, e non più oltre. Legge predetta §. Et il di sopra &c.

5 Malefizj di qualsiuoglia sorte secondo il Ius comune regolarmente si prescriuono per spazio di 20. anni dal dì del commesso delitto non auuto riguardo al tempo che peruengono a notizia della Corte, e trattandosi di delitti di tratto successiuo,

no, e reiterati siano pubblici, o segreti dal dì dell' vltimo atto, e non del primo, ne mezzani, eccettuato l' adulterio, stupro, lenocinio, & incesto, che si prescriuono per spazio di 5. anni, e mentre sia opposta la prescrizzione, che si può sempre opporre per via d' eccezzione non può il Giudice procedere sotto pena capitale, siano delitti pubblici, o priuati, ancorche il Statuto desse libera facoltà d' Inquirere in tutti li delitti, o che il reo spontaneamente confessasse, di che vedi amplamente il *Guaz. deff. 21. cap. 2. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de Inquisit. quæst. 10. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 571. per tot. Clar. §. fin. quæst. 51. Cabal. resol. crim. cas. 5. 6. 7. & 239. Inf. num. 13.*

6 Si guardino però li delinquenti dal confessare li delitti anco doppo finita la prescrizzione, perche in questo caso di confessione è gran controuersia tra Dottori se si possino punire non ostante la prescrizzione, vedi *Farinac. d. quæst. 10. num. 14.* come inferisce il *Guaz. deff. 32. cap. 21.* Vedi Contumaci num. 31.

7 E quando vno è stato condennato in contumacia si può sempre esequire la sentenza non ostante qualsiuoglia prescrizzione. *Cabal. resol. crim. d. cas. 239.* Vedi Contumaci num. 21. e *Cartar. de execut. Sent. capt. bannit. cap. fin. num. 313. & seqq. Thessaur. decis. 76. & Bardellon. cons. 40. num. 2. lib. 1.*

8 E che il Fisco doppo 20. anni non possa esigere le pene da condennati, benche ne debitori non fosse la buona fede secondo la più comune oppinione, perche tali pene non sono douute in foro di coscienza, vedi *Gratian. discep. 52. num. 4. Card. Tosch. litt. P. concl. 569. & 570. per tot. Peregr. de iur. fisc. lib. 6. tit. 8 n. 34 & c. Bardell. cons. 131. lib. 2. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst. 25. num. 156. & seqq.* doue tratta quando, e come si prescriuano le confiscazioni, o ius di confiscare contro del Fisco, e riferisce più oppinioni.

E quali delitti si prescriuano, o non prescriuano, e frà quanto tempo di ragione comune vedi la *glos. Magistrale nella l. querela C. ad l. Cornel. de falsis.* con altri addotti da *Bonifac. de furt. §. 12. num. 82. fol. 436.* e amplamente il *Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst. 10. per tot.*

9 Malefizj consistenti in vsure, e contratti illeciti si possono, e deuono conoscere fra 5. anni dal dì de celebrati contratti, e continuando l' vsure, e prestationi illecite dal dì che saranno finite, e cesseranno dette vsure, e non più oltre, sotto pena di nullità, & arbitrio de Conseruadori di Legge. Legge sopra la prescrizzione de malefizj 22. Settembre 1562. §. E quanto &c.

10 Perche ne delitti continuati, e di tratto successiuo, come anco sarebbe negl' adulterj, e simili, la prescrizzione comincia solo dall' vltimo atto. *Bart. in l. mariti §. seu mensium ff. ad l. Iul. de adult. Clar. §. fin. quæst. 51. num 3. Cabal. resol. crim. cas. 7. num. 1. Bonifac. de furt. §. 12. num. 63. fol. 432.*

11 Se però l' accusa, o querela fosse per vn' atto preciso solamente quanto a quello comincierebbe da esso la prescrizzione. *Salic. in l. adulter. C. ad l. Iul. de adult. num. 5. & Cabal. d. cas. 7 num. 2.*

12 Malefizj come si deua procedere in essi per trouare la verità, vedi Rettori num.

13 Sono nondimeno alcuni malefizj, che di ragione comune per la lor atrocità non si prescriuano, come parto supposto, parricidio, concussione, stupro con violenza, latrocinio, falsa moneta, eresia, simonia, assassinio, e simili delitti atroci, come proua *Marsil. nella l. qui falsam §. Accusatio ff. ad l. Cornel. de fal. seguitato da Bonifac. de furt. §. 7. num. 38. & 39. fol. 250. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 10. num. . . . Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. fin. num. 315.* doue parla solo de tre primi delitti.

Se poi la suddetta prescrizzione abbi luogo solamente quanto alla criminalità, o anco quanto all' azzione ciuile, che dura 30. anni nel vedi Furto num. 42. *Farinac. d. quæst. 10. num. 24. & seqq.*

§. MASCHERATI.

1 Mascherati, e trauestiti non possono portare, ne farsi portare dietro armi di qualsiuoglia sorte. Vedi armi num.

2 Mascherati, o anco trauestiti senza maschera non possono andare in abito Religioso, o Ecclesiastico vero, o finto che sia, ne simile a quelli di persone Religiose, & Ecclesiastiche sotto pena di tratti 2. di fune in pubblico, perdita dell' abito, o di scudi 10. a dichiarazione di chi auerà a giudicare d' applicarsi a luoghi pij, ne possono portar maschera doppo l' Aue Maria delle 24. ore, ne insultare, ne ingiuriare alcuno in fatti, ne in parole sotto pena della duplicazione delle pene, ne si possono fermare per spazio di tempo a far ciarle, rumori, baccani, o ragunate auanti Chiese, Monasterj, o altri luoghi pij sotto pena di tratti 2. di fune in pubblico, o di scudi 10. a dichiarazione, e da applicarsi come sopra, e si può procedere ex offitio, e per inquisizione, & anco dalli Rettori dello Stato nelle lor Iurisdizioni. Bando sopra le maschere delli 11. Gennaio 1600. ristampato l' anno 1641.

§. MEMORIALI.

1 Memoriali con rescritti per informazione non sospendono la spedizione de negozj, e cause, e lor' esecuzione mentre il rescritto non lo comandi. Spartizione degl' obblighi per la riforma de Pupilli del 1638. cap. 7. Vedi §. Suppliche num. 2.

§. MEDICI.

1 Medici, e maestri di squola forestieri non possono seruire le Comunità delli Stati di S. A. S. e seruendole non deuono essere pagati, come per ordine del Magistrato de Noue delli 12. Ottobre 1601. a Statuti della Terra del Sole a c. 173.

2 Medici

2 Medici, o Cerusici, che con dolo, o lata colpa fossero causa della morte dell'infermo deuono essere puniti di pena ordinaria di morte, e se per imperizia di pena arbitraria, *Menoch. de Arbitr. cas. 581. per tot. Cabal. de om. gen. homicid. num. 213. & cas. 248. num. 36. & inf. nu. 131 & seq. per tot.*

E questo procede di ragione comune, ma nelli Stati di Toscana crederei douersi aggiungere nel primo caso la confiscazione de beni per andare con la pena ordinaria dell'omicidio.

3 Medici si deue stare al lor Giudicio, e perizia se la ferita sia mortale, o nò, & in simili casi di lor professione, di modo che si possa credere anco ad vn solo non ce ne essendo più nel luogo, ciò che si deua osseruare, & altro vedi amplamẽte, *Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quest. 127. par. 4. per tot. Boer. decis. 323. num. 21. & seqq.* doue anco quanti Medici deuino essere in ciascuna Città, e come possino sẽza di essi stare le Città, ad esẽpio de' Romani, che stettero seicento anni senza Medici, e poi auendone riceuuti, e seruitosene prouorno per esperiẽza, le cose della Sanità cãminare molto peggio, perche doue sono molti Medici, è anco necessario, che vi siano molte infirmità, nutrendole essi tal volta per allongarle, e però non douersi moltiplicare nelle Città, insegna Plinio, & altri addotti dal *Boer. d. decis. 323. Cagnol. nel la l. 2. §. potest originem num. 208. ff. de orig. iur. Card. Tosch. litt. M. concl. 159. per tot. Guid. Panzirol. Thesaur. var. lect. lib. 2. cap. 245. per tot. fol. à me 311.*

4 Medici possono dar medicamenti, che direttamente tendino à curare la donna grauida, benchè per accidente seguisse la morte della prole, ancorchè animata quando stà talmente male, che il caso sia quasi disperato, non tanto per lei, che per la prole senza detti medicamenti; ma quando la prole fosse animata, e fosse certo, o probabile di nascere viua senza medicamenti, non possono li Medici in questo caso dar medicamenti anco direttamente curatiui alla Madre, con notabile pericolo di essa prole, come proua il Diana *part. 3. trat. 5. Miscel. resol. 11. fol. 149.* e nel suo cõpendio *Verbo Abortus num. 1.* e vedi *P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iust. par. lib. 1. cap. 8. num. 1. & seqq. fol. à me 63.*

Di questa questione, & altro circa li medicamenti delle Donne grauide, ottimamente, *Paol. Zacch. quaest. medic. legal. lib. 6. tit. 1. quest. 7. n. 13. & seqq. & lib. 9. tit. 2. num. 37. & seqq. tom. 2.* doue anco tratta se possino, e quando aprire il ventre della madre viua per cauarli la prole dalle viscere; che essendo morta è permesso, anzi douuto senza dubbio.

5 Medici, mentre non siano stipendiati dal Pubblico possono pattuire certo salario, o mercede con l'infermo per curarlo, *Afflit. decis. 123. & Magon. decis. Flor. 11. per tot.* doue anco, che deuono esser diligenti, e solleciti, come gl'Auuocati in risquotere, mentre duole, perche altrimenti tanto li Medici, che gl'Auuocati sogliono rappresentare agl'infermi, e Clienti tre facce, vna d'Angiolo nel tempo della necessità, l'altra d'Vomo quãdo non tãto vrge, e in vltimo di Diauolo quãdo è finita la Causa, che li fuggono come Diauoli per non li pagare &c. E della mercede de' Medici, e Cerusici, vedi amplamẽte *Lanfranch. Zacch. tratt. de Salario, & mercede quaest. 75. per tot. & Paol. Zacch. quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 8.*

6 E come non possino durante l'infermità contrattare con gl'infermi, e perche causa, vedi *la l. Medicus ff. de var. & extraord. crim. Gratian. discept. 439. num. 18. &c. Pratt. Papp. act. real. glos. verbis, & legittimis num. 16. Felic. de Societ. cap. 8. num. 2. Boer. decis. 323. num. 25. Lanfranc. Zacch. d. quaest. 75. num. 67. &c. Guid. Panzirol. loc. sup. cit. litt. A. fol. 312.*

7 Medici sono simili agl'altri Dottori, professori, & Vfiziali, a' quali non per la fatica solamente, ma per la scienza, dottrina, e probità se li constituiscono li salarij, e però sendo impediti per qualche giusta causa senza lor colpa, o morendo auanti finito l'anno della Condotta da lor cominciato se li deue non ostante à loro o suoi eredi l'intero salario dell'anno cominciato, o di tutto il tempo, sendo condotti con vn sol pagamento, o prezzo per più anni, e non d'anno in anno, & à ragione di tanto l'anno, di modo che ne anco siano tenuti seruire con sostituto, vedi *Ceph. cons. 70. & 71. per tot.* e nelle mie resoluzioni *cap. 43. per tot.* e fa à proposito *il Zacch. d. tract. quaest. 74. num. 7. & & seqq.* doue parlando di Maestri di Scienze, e Lettori, limita mentre non li sia constituito con condizione, seruendo, o ci sia Consuetudine in contrario, o abbino cominciato la carica, & in ogni caso intendersi solamente per l'anno cominciato, e non per più, e con detta condizione mẽtre seruino, essendo così di consuetudine, e di ragione a mio giudizio.

8 Medici falsi, che vanno per il Mondo vendendo secreti medicinali non buoni, o facendo essi professione di guarire tutte, o molte infirmità, truffando a semplici non solo li denari, ma anco taluolta la sanità, e vita, si deuono punire di pene graui secondo la qualità de' casi, e delle persone, ne anco si deue prestar troppa fede à priuilegi, che mostrano, perche molte volte se li vendono l'vno l'altro, e accomodano i lor nomi con farsi chiamare come in detti priuilegij; In che maniera si possino scoprire le lor furberie con farli discorrere, & operare alla presenza del Giudice, e di periti, & altro di questa, e simil sorte di birboni, vedi per il Cospi nel suo Giudice Criminalista part. 3. c. 46. con alcuni antecedenti, e susseguenti, &c.

E delli Medici suddetti Empirici, che non possino operare senza errori, deuino con ogni seuerità punirsi di tutto il male, che segue dà loro medicamenti non si possa comprare dà loro, & il medemo douersi dire de Chimici irrazionali, e senza fondamento, o consiglio di Medici razionali,

ti, & altro, vedi *Paol. Zacch. quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 11. per tot.*

9 Medici, Cerusici, e qualunque altra persona, così maschio, come femmina medicando ferite, deuono subito la prima volta, che medicheranno alcun ferito, o percosso notificarlo alla Corte con il nome del ferito, o percosso, quantità, e qualità delle ferite, o percosse sotto pena dell'arbitrio, come per Bando del non portar'armi delli 2. Génaio 1551. *s.* penultimo alle Riformagioni tom. primo di Leggi stampate a c. 146. E così giornalmente si pratica nelli Stati di Toscana, e si puniscono arbitrariamente disettando in dare dette notizie alla Corte, o non le dando giuste, e vere come deuono.

E che non riferendo subito alla Corte le ferite medicate possino di ragione come preuaricatori esser puniti di pena arbitraria, *Farinac. de Inquisit. quaest. 4. num. 18. & seqq.* doue anco *il Vulpin. in Suco num. 9. fol. 5.*

Et come siano tenuti rapportare anco le ferite medicate seguite in risse di Caualieri, vedi §. Sindaci num. 13.

10 Medici possono giustamente pretendere il salario, e mercede per le fatiche fatte in curare gl'infermi, ancorchè non pattuita, e contro la volontà de' medemi infermi, o in mali disperati, e benche seguisse la morte, se poi siano tenuti con pericolo della propria vita medicare in tempo di peste & altro vedi pienamente *Paol. Zacch. quaest. medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 8. per tot. & quaest. 6. n. 4. & seqq. & cons. 71. per tot. tom. 2. Lanfranc. Zacch. tratt. de merced. & salario quaest. 75. per tot.* doue al num. 32. biasima la legge de Goti, che voleua douersi il salario a' Medici solo quando guariuano gl'infermi, e quando moriuano esser lor tenuti a rifare tutte le spese de medicamenti, la quale però non sarebbe a mio giudizio tanto dannabile in alcuni casi per raffrenare la troppa ingordigia, & intelligenza d'alcuni con li Speziali saluo sempre li buoni, e discreti, quali io stimo tutti.

11 Medici non possono pigliar stipendio da poueri, nè quando si partissero auanti finita la condotta, o lasciassero la cura, anzi sariano tenuti ad ogni danno, che ne seguisse, e potriano esser puniti anco criminalmente come omicidi, seguēdo per tal causa la morte d'alcuno, e sariano irregolari, siccome non possono pigliar detto stipendio in ogn'altro caso, che per lor colpa, o difetto seguisse la morte dell'infermo, o si prolungasse l'infirmità, o essi venissero scomunicati, come amplamente proua *Lanfranch. Zacch. d. quaest. 75. num. 48. & seq. per tot. & Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 8. num. 8. & seqq.*

E che anco li Cerusici siano tenuti medicare li poueri gratis, *Paol. Zacch. loc. cit. quaest. 9. num. 8.* Intendendo con le dichiarazioni, che hò detto in questo nel §. Auuocati num. 18.

12 Medici possono in vn sol caso, abbandonare la cura degl'infermi, cioè quando non si vogliono cōfessare, perche auendoli à ciò esortati come sono tenuti, e non volendo abbracciare la penitenza non li possono visitare doppo trè giorni, conforme al *c. cum infirmitas. de paenit. & remiss.* & alla Bolla di Pio Quinto sopra ciò, sotto pena di peccato mortale, non ostante qualsiuoglia consuetudine in contrario; & ancorche *il Tabien. e Nauar. in Manuali cap. 25. sub num. 61.* tenghino douersi intendere ne mali graui, e pericolosi, più vera, e sicura è l'altra opinione, che tiene douersi indistintamente intendere di tutte l'infirmità, benche leggieri, come dimostra *il Zacch. d. quaest. 75. nu. 57. & seqq.* di che però vedasi più amplamente *Paol. Zacch. Quaest. Medic. Legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 4. per tot.* doue con alcune circonspezioni approua la suddetta oppinione del Nauar. & altri, e che nè anco in detto caso possano lasciare la cura con euidente pericolo dell'infermo, se possino ciò esequire per mezo d'altri, se sia il medemo quanto agl'altri Sacramenti, se deuino auuisare della morte, come contenersi con gl'assenti, & altro. E se questo abbia luogo anco nelli Medici Cerusici, vedi il medesimo, *Paol. Zacch. loc. cit. quaest. 9. num. 5.*

13 Medici non possono abbandonare la cura degl'infermi anco sotto pretesto, che non li sia somministrata la mercede, perche non se li deue se non finita la cura, & à ciò gl'è prouuisto di rimedio della legge con darli l'azzione, non solo contro del conualescente, ma anco de' suoi eredi, seguendone la morte, altrimenti sono tenuti, e possono essere criminalmente puniri di tutto quello, che seguisse per tal lor negligenza, & alla restituzione del riceuuto, e d'ogn'altro danno cagionato agl'eredi, siccome anco quando eccedessero i limiti della lor professione, o dessero medicine cōtrarie, o non atte al male di che si trattasse, o in altra maniera fossero negligenti nella cura degli Infermi, come non li visitando, ò non aplicando li remedij à horē congrue, non gl'auertendo d'astenersi dalle cose nociue, e simili come ottimamente proua *il Zacch. d. quaest. 75. num. 33. 34. 53. 54. 55. 59. & seqq. ad 67. & Paol. Zacch. quaest. medic. legal. lib. 6. tit. 1. per tot.*

E benche quanto sopra sia di ragione verissimo, e si douesse inuigilare per vtilità pubblica, nondimeno pare, che per lo più i mancamenti de' Medici restino ricoperti dalla terra, & in ogni caso non li mancano scuse.

14 Medici nell'esigere le lor mercedi non possono eccedere le Tasse secondo li Statuti, o Consuetudine de luoghi, e quando sono stipendiati dal Pubblico non possono pretendere cos'alcuna da particolari di quel Pubblico, mà ben si dalli forastieri, Ecclesiastici, e simili che non concorressero alle Collette per tal causa, o quando si trattasse di peste, o mali insoliti, *Zacch. d. quaest. 75. num. 76. & seqq. sino al fine.*

15 Medici non solo possono licitamente riceuere la mercede delle loro fatiche dagl'Infermi curati, o

suoi eredi, ma anco hanno priuilegio di prelazione fra gl' altri creditori, e possono espressamente pattuirla, eccetto che quando si trattasse di mali acuti, ed vrgenti, o con poueri, o fossero stipendiati dal Pubblico, & altro vedi pienamente *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 8. per tot.* doue cita *Gait. de credit. cap. 4. quaest. 11. nu.* 1566. *Caroc. de locat. & conduct. part. 2. quaest. 1. tit. de Medico. fol. à me* 121. *& altri*, e che sia il medemo quanto a' Cerusici, *Zacch. loc. cit. quaest. 9. in fine, & num.* 8.

16 Medici non possono pretendere salario ne' giorni festiui secondo l'oppinione del *Magon. decis. flor.* 11. & altri citati *da Paol. Zacch. d. quaest. 8. nu. 16. & seqq.* doue però attesta essere consuetudine in contrario, e con ragione, mentre sia dato spontaneamente, vedi nel § Auuocati num. 5. e douersi osseruare il medemo da Cerusici, *Zacch. loc. cit. quaest. 9. num.* 10.

17 Medici (intendendo largamente non solo de razionali, ma d' ogn' altro, che in qualsiuoglia modo s' eserciti alla cura, o assistenza d' infermi) non sono tenuti della morte seguita senz' alcuna lor colpa, o negligenza, ma ben sì seguendo per lor dolo, malizia, negligenza, ignoranza crassa, o colpa di qualsiuoglia sorte tanto *in commettendo*, che *in omittendo*, e sono tenuti non solo in foro di coscienza, ma anco possono essere puniti in foro esteriore à proporzione de lor mancamenti conforme al testo nella *l. illicitas. ff. de off. Praesid.* & altre autorità addotte, e seguitate da *Paol. Zacch. dd. Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 1. per tot.* e da me sopra num. 2.

18 Medici cagionando all'infermo la morte per dolo, o malizia si deuono come omicidiari punire di pena di morte, anzi si hanno per traditori sotto specie di bene, e d' amicizia, e così non douriano in questo caso godere dell' Immunità della Chiesa, che secondo la Bolla di Gregorio XIIII. si denega agl' omicida proditorij, come hò detto nel §. Assassini nu. 5. salua però la dichiarazione da farsene da chi s' aspetta.

E perche il dolo, e malizia consiste nell' animo, e non si può direttamente prouare, s' arguisce dalle conietture, & operazioni esterne, come se lasciati da parte li medicamenti più sicuri, & vsitati si valessero d' altri meno sicuri, & insoliti, ò applicassero rimedij molto sproporzionati alla natura dell' infermo, e al male, all' età, alla stagione, & al tempo del male, o rimedi generosi che ricercassero prima perfetta purgazione del corpo, & vmori senza alcuna precedente purga, o facendo altre operazioni contro li precetti, e regole dell' Arte, o negligentando à posta senza giusta causa contradicente d' applicare li rimedij più potenti, e proporzionati al male conosciuto, e precipitoso, & in somma commettendo qualsiuoglia altro grande errore nella lor professione, o operando senza necessità ne giorni critici, e cose simili, come tutto benissimo proua, benche Medico, ma insigne, *Paol. Zacch. loc. cit. quaest. 2. per tot. & cons. 40. per tot. tom. 2.*

19 Medici peccando nella lor' Arte per ignoranza crassa, o affettata, cioè per non auere studiato, & imparato quello che doueuano, e che comunemente fanno gl' altri buoni nell' Arte, o per negligenza si deuono punire di pena arbitraria graue, o mite secondo la qualità, e modo di colpa. Si presumono poi peccare per ignoranza, anzi qualche volta anco per dolo tutti quelli che con troppa audacia s' intromettono in cose che superano la lor capacità, come per lo più fanno li Barbieri, Cerusici, Speziali, Chimici, Empirici, Cantambanchi, Ostetrici, e simili, & anco li Fisici, e razionali nelli casi che molto di rado sogliono accadere, o che essi non auessero più praticati, o seruendosi di medicamenti che abbiano qualità non troppo nota contraria al male di che si tratta, o vedendosi indicanti hincinde opposti, o applicando tutta la cura a qualche insigne accidente tralasciato il mal principale, o per il contrario applicando solo al mal principale tralasciato qualche accidente maggiore, che per la sua malignità doueua tirare a se tutta la cura, & in simili casi dubbiosi, ne quali però sono sempre tenuti studiare, consigliarsi, e proporre che si chiamino altri Medici più vecchi, dotti, & esperti, e per negligenza procedendo lentamente in mali precipitosi non apparsi però tali da principio, e cose simili, come dimostra il *Zacch. d. quaest. 2. & quaest. 3. per tot.* doue tratta degl' errori anco circa costumi, e scienza.

20 Medici (salno sempre li buoni, che come dissi stimo tutti) si reputano frà gl' auari, inuidiosi, detrattori, superbi, e loquaci; Deuono però nelle cure mostrarsi senza interesse, non biasimare, ne dir male degl' altri, ne recusare compagni, massime in casi dubbiosi, non voler difendere gl' errori proprj, ne d' altri, ne ingrandire, e far pericolosi, o tirare in lungo i mali per se stessi facili, e leggieri per estorcere denari, guardarsi anco dalli pronostici, promesse di salute, e giudizj certi, non scoprire li secreti che possino risultare in danno, o vergogna d' alcuno, eccetto però che in giudizio sono tenuti onninamente scoprire, e manifestare la verità, e qualche volta anco richiesti fuor di giudizio cautamente però, e quando dal tacere ne potesse risultare maggior danno, o pregiudizio irreparabile ad altri. *Zacch. loc. cit. d. quaest. 3. per tot.*

21 Medici facendo false relazioni in giudizio etiam sotto pretesto di carità per liberare alcuno dalla morte, o altre pene peccano mortalmente, e possono essere puniti, il che si deue intendere generalmente anco de Cerusici, Ostetrici, e simili. Siccome anco fuor di giudizio deuono essere molto cauti in dar consigli circa cose che possino essere occasione di peccato, ancorchè tutto motiuassero solamente, o con condizione, come circa il coito, polluzioni, vbriachezza, digiuno, mangiare

giare

giare carne in giorni proibiti, lasciare la messa, o diuioi vfiz), stato di virginità, matrimonio, e cose simili, oelle quali possono peccare dando ad altri occasione, o materia di peccato come dimostra. *Paol. Zacch. loc. cit. quaest. 5. per tot.*

22 Medici peccano circa la lor professione in molti modi, sono tenuti di tutto quello segue per lor colpa, e possono essere grauemente puniti secondo la qualità de casi; Prima *in omittendo*, lasciando la cura auanti che sia finita etiam che non li fosse somministrata la mercede, o si vedesse il caso disperato, purche non sia affatto deplorato; ricusando d'andare doue siano chiamati, ancorchè si trattasse d'infedeli; non applicando rimedj salutari per tirare il male in lungo; occoltando li medicamenti esperimentati ancorchè li tenessero per secreti proprij; seruendo per mezo di sostituti non vgualmente idonei; negligentando li precetti dell'Arte, e non operando conforme a quelli, benche poco ci credessero, come molti fanno; tralasciando lo studio massime in casi difficili, & essendo negligenti nelle visite, o partendosi dal luogo ancorchè infetto, o sospetto di peste, benche questo sia disputabile, & in ogni caso se li deua maggior salario secondo il *Corn. consf. 347. lib. 1.* con altri addotti da *Paol. Zacch.* nelle dette sue *Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 6. per tot. vedi sopra num. 10.*

23 Peccano anco *in comittendo*, e sono tenuti come sopra, esercitando doppo che per la loro decrepita età conoscessero auer persa la memoria, & essere fatti inetti; seguitando opinioni incerte, nuoue, dubbiose, e fuor della pratica commune senza qualche causa giosta, & euidente; ricusando li rimedj antiqui, e canonizzati dall'Arte per seruirsi di qualche sua propria praua inuenzione, o nuoui medicamenti per farne esperienza contro l'vso commune; esercitando senza essere addottorati, & approuati secondo gl'ordini, benche per altro fossero abili, o senza sufficiente pratica, e scienza, benche addottorati, applicando rimedj potenti, & insigni auanti d'auer conosciuto il male, perche prima è necessario di conoscerlo auanti si curi con tali rimedj, pigliando la cura di tanti, che non possino con la douuta diligenza applicare a tutti, non volendo correggere gl'errori conosciuti tanto proprj, che altrui per non si mostrare imperiti, & inconstanti, o per non contradire all'amico, o compagno; ordinando, o anco solo manifestando medicamenti prouocatiui d'aborto, o sterilità a mal fine tanto negl'Vomini, che nelle Donne, o vero in qualsiuoglia modo nociui, & inganneuoli del prossimo; seruendosi di veleni (benche permessi per medicamento in alcuni casi), ma non ben preparati, e senza necessità, o di rimedj superstiziosi, o diabolici; aggrauando li poueri, o anco li ricchi contro la lor volontà di spese in medicamenti preziosi, o superflui quando ci sono gl'ordinarj, che faono il medemo effetto per dar guadagno alli Speziali; permettendo l'vso di medicamenti corrotti, e inuecchiati; Se poi faccino errore pigliando la cura di mali disperati, o medicando lor medemi, e sua famiglia, e cose simili vedi pienamente appresso il *Zacch. loc. cit. quaest. 7. per tot.*

24 Medici Cerusici possono errare, & essere puniti in tutte le loro operazioni, come li Fisici anzi più grauemente, e però non possono esercitare tal'Arte senza qualche studio precedente, e scienza teorica, e deuono essere puniti ingerendosi oltre alli termini della lor professione, e capacità senza chiamare li Fisici, che molte volte sono necessarj anco nelli tumori, vlceri, ferite, rotture, e simili per prouedere alle cause interne che fomentano tali mali, quali con molta dificultà, e lunghezza si curano non leuando prima dette cause; non possono dar consigli pregiudiziali all'anima, & altro come si è detto de Fisici. *Zacch. loc. cit. quaest. 9. per tot.*

25 Che tutto il sopradetto s'intenda anco d'ogn'altro artefice inferiore di medicina, come barbieri, e simili che cauano sangue, medicano ferite semplici, o fanno altre simili operazioni medicinali, perche non possono esercitare senza precedente esame, licenza, & approuazione de Super.ne eccedere limiti della loro capacità, e licenza, altrimenti sono in gran colpa prossima al dolo, e possono essere grauemente puniti, come anco difettando nell'operazioni a loro permesse, come se nel cauar sangue, o aprire qualche tumore pungessero qualche neruo, muscolo, o arteria, o lo cauassero da vna vena per l'altra contro l'ordine de Fisici, o di lor testa senza ordine de Fisici, o in modo diuerso del prescrittoli, o eccedendo, o difettando nella quantità del sangue, o circa il tempo dell'emissione, o dando consigli che a loro non aspetta, & altro come dimostra il *Zacch. loc. cit. quaest. 9. num. 11. & seqq. per tot.*

26 Si comprendono inoltre le Donne ostetrici, o alleuatrici le quali possono peccare, & essere punibili in molti modi, cioè, facendo, o persuadendo qualsiuoglia cosa pregiudiziale all'anima, o al feto animato, o inanimato, auanti, o doppo nato, e non facendo intorno ad esso, & alla partoriente tutto quello che deuono conforme pienamente gl'insegna *Scipion. Mercurio nella sua Comare per tot.* e seruendosi di superstizioni, non sapendo la vera forma di battezzare, dando norma di vitto contro l'ordine del Medico, o altra cosa medicinale che a loro non tocca, non deponendo la verità chiamate in giudizio; lasciando la partoriente in necessità per andare da altra, o per qualsiuoglia altra causa, esercitando senza licenza, & approuazione di chi s'aspetta fuor de casi di necessità, o di consuetudine in contrario, o vero mentre che per la troppa vecchiaia non

 siano

siano più abili, o vero pigliando nell' istesso tempo a seruire a più di quelle che possino assistere, ne quali casi sono tenute a proporzione di tutto quello che segue per la lor colpa, o negligenza, come proua il *Zacch. loc. cit. quaest. 12. per tot.* Quando l' Alleuatriei possino, o no dar medicamenti per bocca il medesimo *Zacch. cons. 24. per tot. tom. 2.*

27 Peccano anco gl' Assistenti alla cura d' Infermi, e douriano essere puniti di ragione ogni volta, che non esequiscono puntualmente quello che da Medici li vien prescritto, e nel modo, e forma prescritta tanto nel vitto, che nell'altre cose. *Zacch. loc. cit. quaest. 13. per tot.*

Essendo però tali Asistenti per lo più familiari, e beneuoli, e non vi cadendo alcun' altro sospetto non si deuono così facilmente riprendere, e tanto meno condennare quando anco tal volta non fossero così puntuali circa gl' ordini de Medici, perche anch' essi molte volte s' ingannano, benche non tocchij agl' assistenti correggerli, & io l' ho prouato in me stesso, che se fossi stato alli rigori del secondo medico, e non connocati altri che diuersamente sentirno sarei morto senza dubbio molti anni sono.

28 Sotto nome degl' artefici di medicina vengono anco li Speaiali, e simili, quali possono grauemente peccare in più modi nella lor' arte, & essere condecentemente puniti. Prima esercitando senza precedente esame, perizia, e approuazione; Secondo senza il capitale necessario per la bottega; Terzo non procurando frà buoni, e scielti li migliori, e più scelti medicamenti, e tãto più eleggendone de mediocri, o vieti, & antichi che abbino persa, o debilitata la lor virtù, nel qual caso seguendo perciò la morte dell' infermo sariano tenuti come omieidiarj, & anco proditorj, massime se vi fosse altro dolo; Quarto alterando la dose, o quantità, o qualità de medicamenti prescrittali; Quinto non li componendo nel modo, e con la diligenza che si deue: Sesto seruendosi di medicamenti tanto semplici, che composti che abbino passato il termine della loro durazione; Settimo dando medieamenti senza licenza, & ordinazione del Medico; Ottauo non tenendo prouuista la bottega di tutti li medicamenti necessarj, e poi per fuggire la pena trouandoli imprestito da altri quando sanno douersi visitare, il che si deue fare ogn' anno con tutta diligenza da' Ministri a ciò deputati; Nono non raccogliendo, e conseruando i semplici, o erbe a tempi, luoghi, e modi douuti; Decimo vendendo medicamenti velenosi, soluenti, sonniferi, abortiui, o d' altra mala qualità, o palesando le loro virtù, & operazioni a mal fine, come tutto proua benissimo *Paol. Zacch. d. quaest. medic. legal. lib. 6. tit. 1. quaest. 10. per tot.*

29 Dificilmente però si scoprono detti mancamenti, benche frequenti, onde tanto maggiormente si douria inuigilare per benefizio vniuersale, perche tutta questa professione (benche per altro emnla, & innidiosa frà se non solo al pari, ma più dell' altre), quando si tratta di scoprire tali errori, ne quali molti incorrono atteso che secondo il detto del loro Ipocrate nella sua legge doppo gl' Aforismi riferito da *Leoncil. decis. Ferr. 64. num. 60.* sono assai li medici di fama, e nome, ma ben pochi d' opere, e di fatti, se l' intendono tutti insieme per essere interesse comune che si cammini come sempre alla cieca, e che restino ricoperti dalla Terra che è la maggior fortuna si possa dare nella lor' Arte secondo l' Oracolo di Mercurio a Carõte che disse esser permesso auer a Medici (di fatto però solamẽte, e nõ di ragione) nõ solo l' ãazzare impune, ma ãco cõseguirne premio, e mercede come se ammazzassero ribelli, e banditi, il che frà nostri riferisce il *Caroc. de locat. part. 2. tit. de Medico num. 4. fol. a me 121.* doue ciò estende anco gl' Auuocati, ma mi perdoni, che è più facile scoprire gl' errori degl' Auuocati, benche anco questi di rado, o mai si punischino per tal conto.

30 E di più godono altro vantaggio li Medici che gl' atterrati da loro non possono qnerelarsi, e gl' eredi, o parenti per lo più poco se ne curano, onde non è maraglia se si mãtengono nel loro pacifico quasi possesso di detta impunità, e premio, quale però non dourebbe passarsi così alla cieca parlando d' alcuni solamente, e non delli dotti, virtuosi, & esperimentati, quali io sommamente stimo, e riuerisco non solo in riguardo de lor proprj meriti, ma anco della particolare affezione, & inclinazione che ebbi in principio de miei studj a questa tanto nobile, e venerabile professione, e delle cui preminenze, e prerogatiue ricorrasi al mio Ipesso eitato, e familiare di studio *Paol. Zacch. quaest. medic. legal. lib. 6. tit. 3. per tot.* Sapendo molto bene, che *non semper est in Medico releuetur vt eger, sed interdum plus docta valet Arte malum*, e che essendoci dalla somma prouidenza di Dio constituiti i termini della nostra vita a quelli necessariamente bisogna cedere &c.

§. MEMORIE.

1 Memorie, o inscrizzioni poste sopra gl' edifizj non si possono rimouere, offendere, ne oscurare, vedi Armi num.

§. MERCANTI.

1 Mercanti di bestiami sono tenuti sodare alla Grascia per la somma di scudi 300. d' oro, e di pagare li bestiami a lor creduti. Bãdo, e Riforma della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Mercanti e Bando delli 13. Giugno 1565. §. E per tor via &c. vedi §. Boui num.

2 Mercanti non si possono seruire del segno, o merco d' altri in lor pregiudizio, ne stare con le mercanzie dinanzi alla casa, o bottega d' altri, e come le possa essere inibito, vedi *Gratian. discep. 658. per tot.*

3 Mer-

3 Mercanti per le robe date da vestire come abbino la tacita ipoteca con priuilegio di prelazione ne beni de lor debitori, vedi *Buratt. decis.* 715. con altri addotti dal *Merlin. de pig. lib. 3. tit. 1. quaest.* 38. E come non gli possa essere opposto di nullità per la non osseruata forma delli Statuti con le donne, o minori, mentre che veramente consti che abbino riceuuto le robe non si douendo locupletare con danno d'altri, vedi *Gratian. discep.* 713. *num.* 55. 750. *in prin.* 576. *num.* 25. *&c.* 669. *num.* 3. *& il Magon. decis. Luc.* 13. *per tot.* doue tiene che ostarebbe la nullità se non si prouasse la locupletazione &c.

4 Mercanti come restino obbligati per li contratti fatti da lor' Amministratori, fattori, Institori, negoziatori, o altri, che pubblicamente facessero per loro, vedi *Gratian. discep.* 385. *per tot. Genu. de scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. rat. Instit. per tot. fol.* 216. *& seqq. Felic. de Societ. cap.* 30. *Michalor. de Fratr. part.* 2. *cap.* 48. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 132. *Duran. decis.* 368. *num.* 35. *&c.*

5 Mercanti come non si presumano prestare, e non essendo soliti tenere i denari morti possino lecitamente riceuere gl'interessi di danni emergenti, e lucri cessanti, vedi *Alciss. cons.* 41. *lib.* 3. *Magon. decis. Flor.* 32. *& decis.* 103. *& decis. Luc.* 25. *num.* 88. *Gratian. discep.* 622. 829. 987. doue però si adducono molti requisiti necessarj, di che io dissi nelle mie *resolut. cap.* 50. *& cap.* 51. *per tot. e nel cap.* 100. *num.* 11. *&c.*

6 E sotto quali pretesti, o titoli possino li mercanti giustamente riceuere qualche vtile dal trasportare denari, o mercanzie, o da cambiare, & altro vedi *Gratian. discep.* 652. *per tot. Genua de scrip. priuat. lib. 3. tit. de lit. camb. num.* 21. *& seqq. fol.* 154. *&c.*

7 Mercanti come, e quando siano tenuti produrre i lor libri anco a fauore d'vn terzo, vedi *Magon. decis. Luc.* 5. *Menoch. de Arbitr. cas.* 499. *Cabal. cons. decis.* 123. *num.* 27. *&c. lib.* 2. *Genu. de scrip. priuat. lib.* 4. *tit. de lib. mercat. quaest. vltima per tot. fol.* 253. *&c.*

8 Mercanti falliti quali si possino propriamente dire ad effetto che abbi luogo il Statuto della Mercanzia di Firenze *lib.* 3. *Rub.* 2. *vedi Cabal. resol. crim. cas.* 105. *per tot. Rom. cons.* 104. *& Gratian. discep.* 391. *num.* 18. *&c.* E quali si dicano falliti con fraude, e dolo di modo che di ragione comune non godino dell' immunità della Chiesa, benche sia poi diuersamente in virtù della Bolla Gregoriana, vedi *Gratian. discep.* 380. *per tot. &* 967. *num.* 7. *&c. Scanarol. Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 16. *cap.* 9. *num.* 13. *fol.* 571. *Gizarel. con gl' Addenti decis.* 80. *per tot. Menoch. de Arbitr. quaest.* 90. *num.* 13. *& seqq.*

E quanto sia duro, e pessimo trattare con tali falliti il medesimo *Gratian. discep.* 916. *num.* 13. *Gizarel. & Addenti d. decis.* 80. *per tot.* Vedi Falliti per tot.

§. MERCATO.

1 Mercato nuono non si può far' a sassi vicino a 100. braccia ne scantonare alcuna colonna, ne porui bruttura sotto pena di scudi 10. d'oro, & arbitrio del Magistrato degl' Otto, e sono tenuti li padri per li figliuoli, li fratelli per li fratelli, capo di casa, e maestri per li fattori. Bando 29. Gennaio 1551. e 25. Ottobre 1554.

2 Mercato della Porta alla Croce è libero, e sicuro da ogni debito pubblico, e priuato intorno a detta Porta, sotto pena di scudi 100. a chi contrafacesse. Bando, o Riforma della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Ancora anno &c. vedi §. Debitori num. 32.

§. MERCEDE.

1 Mercede delle catture per debito pubblico, o priuato. Vedi §. Caualları num. §. Esecutori nu. e §. Descritti num. 47.

2 Mercede a gl' operari di lauori pubblici di Fiumi, o altro si deuono pagare in contanti, e nò di pane, vino, o altra roba se non se n' auesse licenza, o partito del Magistrato degl' Vfiziali di Fiumi sotto pena di scudi 25. & arbitrio del detto Magistrato. Prouuisione circa la Iurisdizione, & obbligo degl' Vfiziali de Fiumi vers. Et acciò che i poueri &c.

3 Mercede a manifattori di botteghe, o altri come non si possa pagare in monete d'oro scarse. Vedi Monete num.

4 Mercede a gl' artefici manifattori, & altri membri dell' Arte della Lana, e Seta si deue pagare in contanti di buona moneta Fiorentina, o zecchini gigliati, e non in robe, mercanzie, grascie, o altri ori di qualsiuoglia sorte, o monete forestiere, etiam permesse sotto pena per la prima volta di scudi 50. d'oro, e per la seconda inoltre di 6. mesi di confino nelle stinche, e per ogn' altra volta oltre dette pene, della priuazione per anni 10. dal suo esercizio, e lor membri, e così ancora si deue osseruare con i manifattori, e lauoranti più bassi dell' Arte della Lana sotto pena di lire 100. per la prima volta, per la seconda inoltre di 2. tratti di fune in pubblico, e per ogn' altra volta d'essere di più priuato in perpetuo del suo esercizio, & altro, vedi nel Bando sopra ciò delli 4. Gennaio 1618.

5 Mercede da darsi a gl' Auditori, Assessori, Magistrati, e Cancellieri per l'accesso al luogo, vedi il Decreto delli 13. Marzo 1573. sopra tal materia, qual decreto concede a detti Magistrati, & Assessori a ragione d'vno scudo il giorno, e mezzo scudo a Cancellieri, tutti però leuati, e posti per il resto a spese de litiganti &c. Vedi Giudici num. 12.

6 Mercede, o salario come, e frà quanto tempo si prescriua, vedi §. Seruitori num. 23. &c.

7 Mercede delli Giudici, & Auuocati, come sia priuilegiata frà tutti li creditori, e se sia il medesimo dell'

dell'altre mercedi, vedi *Rodriquez. de Concur. credit. part. 1. art. 3. num. 18. & seqq. Gratian. discep. 57. num. 41. & discep. 257. num. 17. &c. Merlin. de pig. lib. 3. tit. 1. quaest. 5. num. 32. &c. Lanfranc. Zacch. de Salar. & merced. quaest. 99. per tot. & quaest. 94.* doue che ha la tacita ipoteca, e che per quella compete il Salniano, vedi *Gait. de credit. cap. 4. num. 1556. e num. 2016.*

8 E che detta mercede si possa esigere per via esecutiua nel medemo tribunale doue è stata agitata la lite, benche per altro i litigāti per la detta mercede non fossero a quello sottoposti. *Grazian. discep. 56. num. 7.* seguitato con più altri citati da *Lanfranc. Zacch. d. tratt. quaest. 91. num. 9. &c.*

9 Mercede, o salario non pattuito regolarmente non si deue, mentre non si trattasse di persone solite locare le sue opere, o rispettiuamente condurre ò seruirsi di quelle d'altri, & in altri casi come pienamente trattano *Caroc. de locat. & conduct. part. 1. quaest. 10. per tot. Riec. Collect. 656. Leoncil. decis. Ferr. 37. num. 13. Seraf. decis. 65. 74. 849. & 1322. Caualer. decis. 400. Duran. decis. 259. num. 20. Felic. de Societ. cap. 18. num. 92. Gratian. discep. 257. Menoch. de Arbitr. cas. 254. Card. Tosch. litt. S. concl. 7. per tot. Lanfranch. Zacch. tratt. de Salar. & merced. quaest. 68. & quaest. 102. per tot.*

Come si possa prouare la conuenzione del salario *Zacch. d. tratt. quaest. 100. per tot.*

E se sia il medemo quanto alla pigione di casa, che non si deua mentre non sia pattuita vedi la *Rot. part. 2. Diuers. decis. 88. per tot.*

10 Mercede in futuro non si può regolarmente sequestrare, ne farui altra esecuzione sopra, massime contro Ministri, & vfiziali pubblici, e quando vi siano altri beni, di che vedi *Lanfranch. Zacch. d. tratt. quaest. 108. per tot.*

11 Mercede si deue a gl' Esattori a ragione del conuenuto non solo per le riscossioni fatte in denari, ma anco per li beni aggiudicati secondo la loro stima, anzi anco per l'azzioni, e ragioni acquistate. *Rom. cons. 434. Magon. decis. Flor. 66. per tot.*

12 Mercede come, e quando si deua, o possa diminuire a proporzione della diminuita, o scemata fatica, e per il contrario come, e quando si deua accrescere crescendo la fatica, di modo che possa anco tal volta per questo rispetto esser lecito riceuere qualche ricompensa da quelli per causa de quali s'accresca detta fatica fuor del debito dell' vfizio, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 223. per tot. cas. 514. num. 20. Magon. decis. Flor. 12. num. 10. & 18. Lanfranch. Zacch. d. tratt. quaest. 11. per tot. & quaest. 9. num. 4. & seqq.* doue discorda dal *Menoch. d. cas. 514.* e risponde alle sue ragioni in quanto che tiene potersi pigliare da priuati in riguardo della tenuità del salario, con alcune distinzioni però mediante le quali facilmente si possono concordare.

§. MERETRICI.

1 Meretrici, e donne disoneste, sciolte, o maritate, paesane, o forastiere non possono abitare per braccia 100. a misura Fiorentina dirimpetto, o appresso alcun Monasterio di Monache che viuano in clausura dentro la Città di Firenze sotto pena di lire 200. piccioli per ciascuna volta, che non obbediranno a Deputati de Monasterj, che li deuono far precetto in scritto, che frà 15. giorni deuino auer sgombrate sotto detta pena, in che incorrono ipso facto senza altra dichiarazione ogni volta, che frà detto tempo non auranno obbedito, d'applicarsi per vn terzo al Fisco, per vn terzo a Conseruadori di Legge, o Vfiziali d'Onestà sia loro la preuenzione, e per il resto all' accusatore. Legge sopra l'abitazione delle meretrici delli 29. Luglio 1561. E come per prima douessero star lontane da Monasterj braccia 300. vedi la Prouuisione del 1454. o verò delli 31. Ottobre 1544.

2 Meretrici lontane da Monasterj anco più di braccia 100. se con la loro insolente vita, o con prospetto fossero di scandalo, o impedimento a Monasterj, o persone Religiose possono essere rimosse sotto la suddetta pena, siccome per il contrario possono essere tollerate anco dentro le braccia 100. se almeno apparentemente viueranno con quella modestia, & onestà, che conuiene ad arbitrio de Deputati di tali Monasterj, o Clausure. Legge predetta delli 29. Luglio 1561.

3 Meretrici, & altre donne disoneste non possono andare, entrare, ne stare nelle Chiese, e Parlatori di Monache, siccome ne anco in alcun'altre Chiese in certi tempi, e giorni, come per Bando di Monsignor' Arciuescouo di Firenze delli 5. Settembre 1641. al quale si abbia relatione, perche poco, o nulla si vede osseruato, che è cosa di scandalo, e pessimo esempio Inf. num. 55.

Che le Meretrici non potessero entrare nelle Chiese, & altri luoghi pij era già anco proibito per Bando del 1577. 27. Agosto 1632. e 30. Aprile 1640. di Monsignor' Arciuescouo, ma poco gioua che la legge prouueda, mentre da chi s'aspetta non si faccia osseruare.

E che anco nella Città di Venezia, e suo Stato sia proibito alle meretrici andare alle Chiese, Feste, in Barca, Carrozza, e simili concorsi di popolo è prouuisto da quel Senato sotto di 28. Marzo 1572. e 30. Giugno 1615.

4 Meretrici abitanti nella Città di Firenze, e Stati di S. A. S. non auendo figliuoli, o altri descendenti legittimi, e naturali, siano pubbliche, o priuate, mentre quanto alle abitanti in detta Città siano descritte all' Vfizio dell' Onestà, & al tempo delle lor morti non siano state legittimamente cancellate, e quanto all' abitanti nel resto de suoi Stati consti, che elle siano state meretrici, e che auanti la morte non siano ritornate a miglior vita, o per matrimonio, o altri modi a dichiarazione

chiarazione delli sei Giudici di Ruota; Non possono in alcun modo inter viuos per titoli lucratiui, ne per vltima volontà disporre delle lor sustanze, mentre non lascino almeno la quarta parte dedotti li debiti al Monasterio, e Monache delle Conuertite, altrimenti non vagliono tali disposizioni, anzi s' intende ipso facto doppo la lor morte applicata tutta l' eredità, e beni loro al prefato Monasterio come se espressamente li fossero stati lasciati, se pure auanti la morte non correggessero tali disposizioni con lasciare la detta quarta parte al Monasterio suddetto, che così si conualiderebbero. Legge in benefizio del Monasterio delle Conuertite delli 19. Settemb. 1553. per tot. & ha luogo ancorche da S. A. S. fossero state abilitate dal segno, o de vestimenti, come in detta legge &c.

E che ciò sia giusto vedi Inf. num. 40.

5 Meretrici della qualità soprascritte morendo ab intestato, o intestabili, l' eredità, e successioni loro in tutto, e per tutto s' intendono deuolute al Monasterio delle Conuertite, con carico mentre l' accettino di saddisfare a lor creditori secondo la dichiarazione da farsene dalli sei Giudici del Consiglio di Giustizia, o della Ruota a quali è data in questo pienissima facoltà remossa ogni appellazione, o altro rimedio impugnatiuo. Legge predetta §. la quale &c. Vedi Creditori num.

Ma che in oggi chi ha ragione sopra l' eredità delle meretrici deua ricorrere non alla Ruota come sopra, ma auanti il Signore Auditore Fiscale, Assessore, e Cancelliere dell' Onestà; Che si dia cinque per cento alli Rettori di giustizia del ritratto di dette eredità; & altro vedi vna lettera stampata del dett' Vfizio, anzi che in oggi la participazione a chi notifica l' eredità predette sia di dieci per cento, vedi vna Deliberazione della Pratica Segreta sotto di 3. Luglio 1625.

E detta legge delli 19. Sett. 1553. in benefizio delle Conuertite fù rinouata sotto di 5. Apr. 1619. con dette aggiunte. E che le meretrici, ò donne disoneste etiam non descritte all' vfizio dell' Onestà siano sottoposte alla detta legge del. 1553. quanto alle loro eredità in benefizio delle Cōuertite fu rinnouata sotto di 5. Ap. 1619. cō dette aggiunte. E che le meretrici, o donne disoneste etiam nō descritte all' Vfizio dell' Onestà siano sottoposte alla detta legge del 1553. quanto alle loro eredità in benefizio delle Conuertite, vedi l' ordine, e dichiarazione della Pratica Segreta del dì 5. Luglio 1559. e 3. Luglio 1625.

6 Meretrici non possono essere cancellate da libri dell' Onestà etiam per partito di quel Magistrato, se prima non li constàrà apertamente che abbino lasciata la disonesta vita, altrimenti tal partito non può essere rogato dal Cancelliere ne da altri, e così ne anco cancellate, e cancellandosi s' intende in fraude della legge, e non s' attendono sotto pena anco a chi contrafarà sendo di tal Magistrato di scudi 100. d' oro, e se sarà il Cancelliere, o altro Ministro di scudi 50. simili per ogni volta, d' applicarsi vn quarto a chi condannerà, vn quarto all' accusatore, & il resto al Fisco, e Cognitori sono li Conseruadori di legge, quali sono anco tenuti subito faruele scriuere di nuouo constandoli che indebitamente siano state cancellate sotto le medesime pene d' applicarsi come sopra, e da essere lor giudicati dal Magistrato degl' Otto. Legge suddetta §. Che quanto &c.

7 Meretrici cancellate dall' Vfizio per fraude, e contro il douere deuono esserui descritte di nuouo, siccome anco se giustamente fossero state cancellate per essersi ridotte a buona vita, e di poi ritornassero alla medesima vita meretricia deuono di nuouo essere descritte alli medesimi libri per li Vfiziali d' Onestà sotto le pene dette di sopra. Legge suddetta 19. Settembre 1553. §. Che quanto &c. vers. E se gl' occorrerà &c.

8 Meretrici, che vogliono ritornare al ben viuere deuono produrre all' Vfizio dell' Onestà fede della Confessione, e Comunione, e far' esaminare tre testimonj de suoi portamenti, & altri tre ne faccia esaminare il Magistrato ex Offitio, che se concorderanno non sarà più compresa quella tale sotto la legge delle vie deputate, e del segno per fin tanto che si veda l' esito, e perseuerando per 6. o 8. mesi nel ben viuere, e constando al Magistrato doueà essere cancellata dall' Vfizio. Legge come le meretrici si cancellino delli 10. Febbraio 1558.

9 Meretrici ogni volta che moriranno nella Città di Firenze, o nel resto de suoi Stati, deuono il Magistrato degl' Otto, & i Rettori ciuili, o criminali rispettiuamente incontinenti far' inuentariare tutti i lor beni, e sustanze con depositarli appresso Persona idonea, che le conserui per renderne conto a chi apparterà quando sarà ricercata legge predetta delli 19. Settembre 1553. §. Che li &c. sopra num. 5.

10 Meretrici non possono nelle case loro, ne altroue tenere, o far tenere giuoco di sorte alcuna, come ne anco fanciulle per serue, o sotto nome di fantesche etiam che fossero lor parenti, o figliuole anco di minor' età se prima non saranno descritte per meretrici sotto pena di scudi 25. d' oro, e d' essere scopate pubblicamente, e basta per giustificazione che il giuoco, o fanciulle li siano trouate in casa, o prouato per testimonj etiam non maggiori d' eccezzione, e l' esecutore, o inuentore guadagna il quarto, douendosi però circa il giuoco osseruare la legge degl' Otto in tal materia. Legge che le meretrici non tenghino fanciulle, ne giuoco, al libro delli Statuti dell' Onestà Rub. 37. a c. 18. compresa nella riforma delli 3. Marzo 1577. vers. Non possino &c.

11 Meretrici descritte, o non descritte, anco maritate purche siano pubbliche non possono andar' in Cocchio, Carrozza, o simili di giorno per la Città di Firenze fino al suono dell' vn' or di notte così

mascherare

mascherate come smascherate, o trauestite sotto pena di scudi 100. per ciascuna volta, e della frusta, e al Cocchiere, e Carrozziere, che fosse consapeuole della lor qualità pena due tratti di fune, e perdita della carrozza, e caualli, ancorche non fossero suoi, che s' intendono ipso facto applicati alle Conuertite, o il lor ritratto se non proueranno di non essere consapeuoli, e volendo dette meretrici seruirsi di Cocchi, o Carrozze fuor della Città deuono montare, e smontare alla Porta ne anco ciò possono fare fuor di Porta quando vi sia festa, o concorso di popolo sotto le medesime pene, auuertendosi però che con questo pretesto non si faccia aggrauio a persone da bene sotto pena a chi lo facesse della galera a beneplacito da eseguirsi ipso facto. Bando delli 8. Maggio 1628. Vedi anco il Bando della Riforma delli 3. Marzo 1577. che imponeua solo pena scudi 10. &c.

12 Meretrici predette sono libere da dette pene andando in Cocchio, o Carrozza mentre abbino la licenza, e bullettino del Magistrato dell' Onestà da concedersegli solo di 6. mesi in 6. mesi, quali però non si estendono a poter' andare in concorsi di solennità, diuozioni, e feste, saluo che al corso de' palj fino all' ore 21. di doue nõ si possono partire se non doppo le 24. di modo che dalle 21. alle 24. non possino passeggiare in Cocchio, o Carrozza per detto corso sotto le medesime pene, e pregiudizj tanto contro di loro, che degl' altri contenuti in detto Bando delli 8. Maggio 1628. come per rinnouazione, e dichiarazione fattane sotto di 13. Ottobre 1638.

13 Meretrici non solo non possono come sopra andare in Cocchi, e Carrozze, ma ne anco in seggette, lettighe, e caualli ne luoghi, e tempi predetti, perche tutti questi modi s' intendono compresi sotto la proibizione di detti Bandi, e sotto le medesime pene, come per altro Bando delli 15. Giugno 1639. §. Et atteso &c.

E come anco anticamente, & appresso varie nazioni fosse proibito alle meretrici andare in Carrozza, e simili modi, vedi *Iosef. Mele* con altri da lui citati *nell' Add. al Gizzal. decis.* 54. *num.* 7.

14 Meretrici, & altre donne di mala vita, o fama non possono andare per la Città di Firenze in modo alcuno, ne in alcun luogo sotto qualsiuoglia pretesto, o colore dall' vn' ora di notte in la fin doppo il suono dell' Auemaria dell' Alba sotto pena per la prima volta della frusta, & a ciascuno che fossero in compagnia loro di scudi 50. e scudi 10. di cattura a birri, e dalla prima volta in là di scudi 100. & arbitrio per ciascuno, che sarà con loro, & alle dette donne della frusta, e confiscazione de beni, & esilio dalli Stati di S. A. S. a beneplacito. Bando delli 23. Agosto 1630.

15 E come non possino andar di notte, ne vestite da huomo, o in maschera senza licenza sotto pena di scudi 2. d' oro, & arbitrio. Riforma delli 3. Marzo 1577. vers. Non possino &c.

16 Meretrici non possono portar perle, ne gioie d' alcuna sorte buone, ne false, ne catene d' oro, ne dorate, ne drappi d' oro, ne d' argento, ne pelli di Lupicetuieri, di Zibellini, Ermellini, Gatti di Spagna, ne penne d' Aironi, ne dette robe vsare anco su l' vscio, o in terreno a porta aperta, ne di notte etiam che fossero trauestite, ma solamente di giorno in tempo di Carneuale quando siano maschetate, e non altrimenti, sotto le pene contenute nella Riforma, e Pragmatica delli 2. Gennaio 1637. vers. Alle Donne meretrici &c. rinnouata 31. Marzo 1640. vers. E per maggiore &c.

17 E che non possino ne in casa, ne fuori portar drappi d' oro, d' argento, ne velluti d'ogni sorte, ne fornimenti d'oro, o d' argento, ne perle d' ogni sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, e perdita di tali vestiti, o ornamenti, vedi il Bando della Riforma dell' Onestà delli 3. Marzo 1577. vers. Sia proibito. Che per le strade deputate per lor' abitazione possino portare cappello di velluto, o simili, vedi al libro delle Leggi dell' Onestà a car. 32.

E come già non potessero andar fuor di casa in luogo alcuno vestite con cioppe, o douessero portare in capo vn velo quadro almeno d' vn braccio scoperto di colore rosso, o verdegiallo per essere conosciute dall' altre, sotto pena di scudi dieci d'oro, & altro, vedi la Prouuisione delli 11. e 28. Aprile 1511. inf. n. 25.

18 Meretrici pubbliche, e descritte deuono in Firenze abitare in vna dell' infrascritte strade, cioè via mozza da S. Barnabà, Cella di Ciardo dietro S. Lorenzo, Canto a quattro Pauoni con le vie ordinarie attorno eccettuata la via de' Marsilj, via del Giardino, Piazza Padella, e Coda rimessa, con la torta, che riesce in via nuoua, sotto pena di scudi 25. d' oro. Bando delli 19. Giugno 1568. e Riforma delli 3. Marzo 1577. Da che nasca poi che in oggi non siano ristrette ad alcun luogo, credo si possa dire ad esempio di Roma, doue viuendosi con ogni modestia non fa bisogno restringerle a tali luoghi particolari, come dice il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 6. *in fine fol.* 476. Il che però io intenderei per ironia, e che sia tanto cresciuto il numero, che non si posiano restringere, si cacciano nondimeno ad istanza de' vicini come a basso n. 36. 44. & seqq.

19 E non possono mutare abitazione senza licenza del lor Magistrato, sotto pena di lire 50. come in detta Riforma 1577. e altra Prouuisione antecedente delli 15. Febbraio 1555. nella quale si contiene anco la proibizione d' andare a stare fuor della Città senza detta licenza, sotto più graui pene.

20 Meretrici sono tenute vna volta l' anno di Quaresima rassegnarsi al Magistrato dell' Onestà, non si possono molestare, noiare, ne ingiuriare da alcuno ne con detti, ne con fatti sotto le pene rispettiuamente contenute nel Bando della Riforma 3. Marzo 1577. vers. Che qualunque &c.

E

E che deuino andare, e rassegnarsi ogn'anno in S. Maria del Fiore della Città di Firenze la mattina che corre la Predica di S. Maria Maddalena per sentire la Parola di Dio, sotto pena a quelle che stanno bene di scudi sei, a quelle che stanno ragioneuolmente di scudi tre, e alle pouere di scudi vno, come per Rescritto di S. A. S. delli 11. Aprile 1627. e 16. Agosto 1629. a relazione degl' Vfiziali d'Onestà.

21 Meretrici possono comparire per Procuratore, quando conuengono alcuno, o sono conuenute, purchè le Procure siano rogate con Mondualdo, non possono contrattare in prò ne contro per cõtratto, o scritta, ne essere fatte debitrici a' libri senza licenza del Magistrato dell' Onestà, sotto pena di nullità, come per ordine delli 19. Giugno 1576. e Riforma 3. Marzo 1577. vers. Potranno, & vers. seqq. vedi Donne num. inf. num. 37.

22 Meretrici non possono vendere cos'alcuna, ne altri comprare da loro, senza licenza degl' Vfiziali d'Onestà, sotto pena di scudi 25. d'oro, e perdita delle robe, non si possono occultare, ne trafugare fuor delle lor case, ne partirsi dalla Città senza licenza, e senza dar malleuadore del lor ritorno per interesse de' lor creditori, sotto pena di lire 50. nella quale incorrono anco quelli, che le occultassero, o trafugassero. Riforma suddetta vers. Non possino &c.

Circa la proibizione del comprare dalle meretrici sotto detta pena, senza detta licenza, vedi la Legge del primo Ottobre 1558. doue che il notificatore guadagna il quarto.

E che non si possino ricettare per occultarle, ne esse medesime da se occultarsi sotto pena a loro della scopa, e stinche ad arbitrio dell' Vfizio d'Onestà, e agl'altri che le occultassero di due tratti di fune, e pecuniaria, vedi altra Prouuisione antecedente delli 15. Febbraio 1555.

23 Meretrici come sia proibito comprare da loro, vedi la Legge del 1558.

24 Come possino essere conuenute alla Mercanzia, vedi il Negozio della Pratica, fatto sopra ciò l'anno.

25 Meretrici deuono portare il segno in vn velo, o sciugatoio, fazzoletto, o altra pezza in capo con vna listra d'oro, o di seta, o altra materia gialla larga vn dito, e longa vn sesto, in modo che possa essere veduto, e non altrimenti, sotto pena di scudi dieci d'oro. Riforma predetta delli 3. Marzo 1577. vers. vlt. &c. sop. n. 17.

E come di ragione possino, e deuino esser forzate a portare qualche segno euidente mediante il quale si discernano dalle donne oneste, vedi *Didac. de Mari nell' Addit. al Gizzarel. decis. 52. numer. 6.*

E che gli possano essere proibiti gl'abiti onesti, acciò siano conosciute dall'altre. *Iosef. Mele nell' Add. al Gizzar. dec. 54. n. 7.*

26 Meretrici agl'effetti che sopra s' intendono tutte le Donne di vita disonesta, ancorche maritate, e non descritte all' Vfizio, o con qualsiuoglia altro priuilegio, purche legittimamente consti alla Corte essere di mala vita, o fama, o zimarrine, & etiam le semplici concubine, e così che, o in pubblico, o in segreto faccino copia di lor medesime ancorchè ad vna sol persona, e tutte queste sono comprese ne' suddetti Bandi, sotto le medesime pene, come dichiara il Bando delli 15. Giugno 1639. §. Perciò &c.

27 E in questa maniera vien dichiarata, e limitata l'opinione di quelli che tengono non potersi dire meretrici, ne persone disoneste quelle donne, che per amore facessero copia di lor medesime a qualche amante, come riferij nelle mie *Resol. cap. 82. num. 36.* e attestano, *Farinac. de pæn. temper. quæst. 98. num. 86. Baron. de Citat. tom. 2. nell' Add. alla qu. 18. nu. 144. Cabal. cas. 123. num. 5. & seq.* doue discorre chi propriamente si possa dir meretrice, o nò, e che quando sono veramente meretrici pubbliche, e così con saputa del marito, ancorchè maritate il coito sia impunibile tanto per parte dell' Vomo, che della Donna inf. nu. 31.

Ma chi sia meretrice, e da che si proui, o conosca, meglio. *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. quæst. 136. cap. 3. per tot.* doue n' adducono otto prouanze, o conietture.

28 Io però intenderei il suddetto Bando per saluare detta opinione iuridica, e conformarlo con essa quanto sia possibile, di quelle Donne, che per guadagno, e non per amore facessero seruizio anco ad vn solo, scusando in molti casi l'amore, massime per la diminuzione delle pene, come attestano *Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst. 98. cas. 13. per tot. Clar. §. fin. quæst. 60. vers. Est & amor &c. Menoch. de Arbitr. cas. 328. per tot.* doue adduce molte cose della forza, & impeto d'amore.

E veramente troppo graue, e disdiceuole sarebbe voler dar titolo di meretrice per qualsiuoglia fallo, e fragilità, ne' quali possono cadere anco persone qualificate, e pur troppo è vero, che altrimenti sarebbero più le meretrici, che le donne onorate, e stimate da bene.

Anzi che anco vna Signora nobile facendo da meretrice non perda per questo la nobiltà della sua nascita, o stirpe, ne li priuilegi concessi all'altre nobili, vedi *Didac. de Mari nell' Add. al Gizz. dec. 54. n. 8. fol. a me 449.*

29 E chi propriamente si possa dir meretrice, e venga compresa sotto tal nome, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 535. num. 2. &c. & cas. 291. num. 6. &c. Gratian. discep. 135. nu. 5. &c. Barbos. de appell. verb. signif. appell. 150. num. 1. & seqq.* & altri sopracitati &c. *Mascard. de probat. lib. 2. concl. 1603. Decian. tratt. crim. vol. 2. lib. 8. cap. 7. numer. 30. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 52. & 54. nu. Card. Tosch. litt. M. concl. 211. per tot.*

30 Meretrici come regolarmente non possino testificare in cause criminali, e non prouino per la lor in-

infamia, se non quando si trattasse di negozi seguiti ne' chiassi, o che la verità non si potesse trouare in altra maniera, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 535. num. 21. & il Clar. §. fin. quest. 24. vers. Item infamis &c. Farinac. & Vulpin. in Suo de opposit. contra test. quest. 56. art. 10. per tot.*

31 Meretrici maritate, che veramente sono meretrici pubbliche, benchè non si puniscano, come proua il *Cabal. cas. 123. num. 3.* non mancano però altri Dottori graui, che tengono poterli accusare di adulterio dal marito, padre, & altri parenti, come nel §. Adulterio n. 4. e non venir comprese sotto le leggi delle meretrici per l'onor donato al matrimonio come si può vedere dal *Gizz. dec. 54. n. 12. Capyc. decis. 44. per tot.* e più altri citati dal medesimo *Cabal.* mentre che non menassero tal vita con consenso anco del marito, nel qual caso si anno al tutto per meretrici, siccome in Firenze indifferentemente non si puniscono, e quādo si sono fatte descriuere all'Vfizio dell'Onestà, (che più tosto si potrebbe dire della disonestà) non possono essere (secondo l'opinione del volgo) accusate, ne molestate dal marito, ne altri parenti &c. vedi §. Adulterio n. 12. &c. inf. n. 48. 49. 50. e 55.

E quello deuano fare le meretrici maritate, e vedoue, vedi l'ordine dell'Vfizio dell'Onestà del di 8. Luglio 1569.

32 E però d'auuertire, che l'Vfizio dell'Onestà in Fiorenza è antico come si vede da più sue Riforme, e Prouuisioni dell'anno 1403. 1415. sotto di 13. Dicembre circa l'elezione de' postriboli, sotto di 11. Aprile 1452. circa la proibizione di star vicine a monasterj a braccia 300. & altra Riforma del di 31. Ottobre 1544.

E si chiama d'Onestà perche in esso deuono descriuersi tutte quelle Donne, che tengono cattiua vita a fin che per timore di essere scoperte, e pubblicate per tali si astenghino dal peccare, o volendo essere meretrici, per pena de' lor falli siano descritte, e distinte dall'altre donne onorate d'abitazione, e consorzio, e per la pubblica dichiarazione conosciute per tali restino priue d'onore, e anco con pene pecuniarie della loro impudicizia, e di questo vfizio che fosse anco nell'antica Repubblica di Roma pare che parli Cornelio Tacito nel libro secondo de' suoi Annali &c. e che anco pagassero certa tassa della lor disonestà osserua da Tranquillo *Guid. Panzirol. Thesaur. var. lett. lib. 3. cap. 31. fol. à me 373.*

33 Se poi senza scrupolo del Principe che tollera, e de' Ministri, che esercitano detto vfizio si possino descriuere, e accettare in esso le donne maritate meretrici, è da considerare il fine, e intenzione, perchè se si accettassero per darli maggior comodità, e impunità di peccare, o perchè restino protette, e difese contro li mariti, o Giudici ordinarj dell'adulterio non sarebbero scusati da peccato mortale, ma cessando detti fini, & effetti, e descriuendosi in detto vfizio solo per augumento di pena, e per dichiararle infami, e distinguerle dall'altre si rende ciò lecito non essendo conueniente che siano di miglior condizione in questa parte l'adultere, che peccano più grauemente, che l'altre donne solute, e così stanti li prenarrati fini si possono descriuere anco le donne maritate, mentre che per questo non se gl'impedisca il ritorno con lor mariti, e di poterli far cancellare col ritornare a vita buona, e onesta &c. vedi *inf. n. 48. 49. 50. e 55.*

34 Delle fraudi, e doli delle meretrici con quali allettano gl'Vomini, come siano state ritrouate dal Diauolo per depredare l'anime, perchè causa siano state anticamente, e anco in oggi siano tollerate, come deuino abitare separatamente, e portare segno della lor infamia, & altro, vedi per il *Menoch. de Arbitr. cas. 535. per tot.* doue anco tratta se possino legare, o donare ad altri, e se da altri possa a loro essere donato, o legato, e pienamente ancora da vedersi *Lanfranch. Zacch. nel tratt. de Salario, & Mercede quest. 76. num. 54. & per tot.* e di molte prouuisioni simili alle sopradette fatte in Roma contro le meretrici, vedi *Scanarol. tratt. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 3. cap. 4. per tot. inf. n. 55.*

35 Meretrici tanto maritate, che solute benche siano pubbliche non possono essere forzate al peccato, ma chi le conoscesse carnalmente, o le rapisse con violenza, sono tenuti di pena arbitraria al Giudice più mite però che se non fossero meretrici. *Menoch. de Arbitr. cas. 291. num. 2. &c. & cas. 535. num. 29. &c. Clar. con l'Addit. nel §. Fornicatio in prin. e nel §. Raptus vers. quaro nunquid &c. Cabal. resol. crim. cas. 179. per tot. & Gratian. discep. 653. num. 51. &c.* benchè il medesimo *Menoch. de Arbitr. cas. 289. num. 15.* paia che tenga tal violenza con meretrici non essere punibile d'alcuna pena, ma non è però da partirsi dalla detta fermata opinione di pena arbitraria, nella quale anch'esso poi concorre ne' luoghi sopracitati &c.

36 Meretrici, & altre disoneste donne, come possino essere cacciate dalla vicinanza per il mal'esempio, mentre che non fossero maritate, e il marito non sia consapeuole della lor disonestà, o vero che loro non auessero preuenuto nella vicinanza, & altro, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 78. num. 10. cas. 222. num. 12. cas. 535. num. 16. cas. 88. num. 18. Cabal. cas. 184. per tot. Gratian. discep. 186. num. 18. 135. num. 20. & 962. num. 19. &c. Gizzarel. con gl'Addenti dec. 54. per tot. & inf. n. 42. 43. 44. 45. 46. & 51.*

37 Meretrici ne' lor contratti sono tenute osseruare le solennità indotte dalli Statuti ne' contratti dell'altre Donne, vedi il *Pico ad Stat. Vrb. glos. 2. num. 10. & Gratian. discep. 962. n. 15.*

38 Non godono però del benefizio dell'altre Donne, che non possono essere carcerate per debiti, perchè le meretrici anco maritate mentre faccino con scienza del marito possono essere carcerate

per

per qualsiuoglia debito pubblico, o priuato, e anco per qualsiuoglia delitto, si deuono però custodire separatamente dagl'Vomini, & altro vedi per il *Menoch. de Arbitr. quaest.* 88. *per tot. & cas.*535.*num.*7.*&* 19. *Gratian.discep.*962.*num.*16. *&c. Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 6. *per tot. fol.*473. *&c. Baldassar. Ang.nell'Add. al Gizz.dec.* 54.*num.* 3. *& seqq.*

39 Meretrici si anno per persone miserabili, e secondo la più comune opinione, come tali godono del priuilegio della *l.vn.C. quando Imper. inter pupill. & vid.* come fermano il *Menoch. de Arbitr. cas.* 66. *num.* 25. *& Gratian. discep.* 962. *num.* 29. *&c. Lanfranch. Zacch. tratt. de Salario, & Mercede quaest.* 91.*n.*35.

40 Meretrici come li possa dal Giudice essere interdetta l'amministrazione de'beni, e che i lor parenti si possino seruire di questa cautela acciò nõ ne dispongano, vedi il *Ferret. caut.*6. *per tot. & il Montan. de tut. cap.* 28. *num.* 50. *fol.* 81. doue anco tiene che dal Fisco, o dal Principe li possino essere leuati i beni guadagnati dagl'amanti, e così si rende giusta la legge di S. A. S. che li proibisce il disporre delle lor sostanze mentre non lascino almeno la quarta parte al Monastero delle Conuertite come si è detto di sopra al num. 4. & seqq. e che simile proibizione sia anco in Roma, vedi *Scanarol. de Visitat. Carcerat.* §.3. *cap.*4. *num.* 31. *& seqq.*

41 Meretrici ciò che acquistano col meretricare lo fanno lor proprio, e (cessanti dette proibizioni) ne possono disporre, e donare a beneplacito, e chi gli promette la mercede per la disonestà è tenuto in foro di coscienza pagargliela, anzi escluso il peccato, proponendosi principalmente la virtù della carità, e misericordia si può dopo il fatto giusta, santamente, e con merito [aborrendo però sempre il peccato commesso] darli sussidio in ricompensa del danno cagionatoli, e dell'onore leuatoli come con l'autorità del *Couar. Nauar. Caiet.* & altri proua il *Gratian. discep.* 218. *per tot.* doue anco tiene che con detti lor guadagni possino edificare Chiese, o dotarle, & in esse acquistare il iuspatronato &c. e amplamente il *Gizzar. decis.*52. *con l'Addit. per tot. & Lanfranch. Zacch. tratt. de Salario, & Mercede quaest.* 76. *per tot. inf. num.* 52.

42 Meretrici sendo scacciate dalla vicinanza non sono tenute pagare la pigione per il tempo, che non vi abitano, ne per loro li vicini, che le fanno partire, ma il danno dene essere del Padrone della casa, perchè doueua innestigare la condizione della persona a chi logaua la sua casa, e preuedere ciò che poteua succedere. *Ricc. resolut.* 133. *vol.* 2. con altri addotti da *Baldassar. degl'Angeli nell'Addit. al Gizzarel. decis.* 38. *numer.* 3. *e da Ioseph. Mele nell'Addit. al d. Gizzarel. decis.* 54. *num.* 6.

Questa opinione, con più altri addotti seguita il *Baron. de Citat. tom.* 2. *nell'Addit. alla quaest.* 18.*n.* 133. e così anco intendo essersi osseruato, & osseruarsi ne' casi occorrenti in Firenze dal Magistrato dell'Onestà di detta Città.

43 Io però dubiterei di detta resoluzione perchè la colpa è assai maggiore dalla parte delle meretrici, e preuale alla poca accuratezza del locatore, e così crederei che fossero tenute pagare la pigione per il tempo conuenuto, perchè il non si poter seruire della casa condotta prouiene da lor colpa e difetto, e non del locatore, e però deuono imputare alla lor disonestà, e mal modo di viuere per la dottrina del *Castr.* & altri in termini men forti citata nelle mie *resol. cap.*1. *num.* 2. o almeno intenderei la detta comune opinione, mentre che il locatore abbia scientemente locato a persone disoneste, e non altrimenti, come proua il *Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib.* 1. §. 3. *cap.* 4. *n.* 43. *Molina de Contract. disput.* 499. in questi termini parla anco *Ricc. loc. cit.*

44 Meretrici che non possino abitare fuor de' luoghi deputati, e nessuno gli possa appigionare case fuor de'detti luoghi, sotto pena tanto al locatore, che al conduttore di scudi 25. d'oro, & altro, vedi la Prouuisione degl' Vfiziali d'Onestà delli 22. Dicembre 1547. vedi sopra n. 18.

E quelle che si chiarissero per meretrici in l'auuenire se gli deue far precetto con termine di 15. giorni a tornare nelle vie deputate per loro abitazioni sotto detta pena, come per Prouuisione di detto Vfizio sotto di 9. Agosto 1558.

45 Non possono chiedere grazia delle Tasse, come al libro delle leggi dell'Onestà a c. 32. E che deuano pagar le Tasse, ancorchè non siano descritte, o abbino grazia del segno, e di potere stare per tutto, mentre li vicini non reclamino, vedi il Rescritto, e Ordine delli 5. Ottobre 22. e 17. Nouembre 1559.

46 Meretrici della Città di Firenze non descritte all' Vfizio, pubbliche, o priuate che volontariamente s'obbligano al pagamento di scudi sei l'anno ogni quattro mesi la rata, sono libere dalla molestia de' famigli, donzelli, o falti, e si tengono notate dal Cancelliere in vn libro a parte, d'applicarsi detta tassa alle Conuertite lire 5. s. 8. per scudo, e il resto all'Vfizio da distribuirsi secondo gl'Ordini dell'altre tasse, e mancando per vn'annata intera cadono negl'obblighi dell'altre, saluo però sempre di potersi liberare da detto pagamento con ridursi al ben viuere mediante le solite giustificazioni, e possono non ostante detto pagamento esser fatte mutare d'abitazione a doglienza de'vicini, o altri, e non restano libere dalli bullettini per andar fuori la notte, ne dalle licenze d'andare in maschera, di che vedi la Deliberazione della Pratica segreta sotto di 3. Luglio 1625.

47 Ma che tutte le meretrici si deuano descriuere all' Vfizio dell'Onestà, pagare le solite tasse, abitare ne'luoghi deputati, portare il segno, & osseruare tutti gl'Ordini, e Statuti di detto Vfizio, vedi l'Or.

l'Ordine di S. A. S. delli 12. Maggio 1633. Tutto con somma prudenza, e zelo, se bene poco, o nulla si vede osseruato.

48 Meretrici maritate non si douere descriuere all'Vfizio dell'Onestà, e le descritte cancellarsi per leuare la vana, e falsa credenza, o opinione d'alcuni, che le sia perciò permesso l'adulterio, perchè anzi si può dal Magistrato degl'Otto, e da ogn'altro Giudice competente procedere contro di loro per l'adulterio così per accusa, come per Inquisizione, & ex ofitio, per condennarle nelle pene d'adulterio, & altre arbitrarie (cosa che è speciale in odio di dette meretrici maritate, che pubblicamente si prostituiscono ad onta de'mariti, non essendo altrimenti permesso di procedere ex ofitio nell'adulterio, come hò detto nel §. Adulterio n.4.

Non restano però libere (continuando nel mal viuere,) ma sottoposte come l'altre donne di cattiua vita non descritte all'obbligo delle loro successioni, e eredità a fauore delle Conuertite, vedi detto Moto proprio di S.A.S. delli 12. Maggio 1633.

49 Che per l'adulterio non si proceda ex ofitio, & essendosi proceduto si circôdì il processo non ostante detto moto proprio allegato, vedi vn Negozio del Magistrato degl'Otto, in filza num. 1849. sopra vn Processo della Terra del Sole contro Cesare Gurioli, & altri dell'anno 1664. e meglio in detta filza Negozi n. 1852. sopra vn Processo di Palazuolo contro Francesco Rauagli, & altri di detto anno 1664. E questo con fondamento, perchè se bene non fu allegato, ne considerato in detti casi, ci è altro Decreto del Magistrato Supremo, che diuersamente dispone, come nel n. seguente si dice.

50 Meretrici maritate deuono in augumento d'altre pene essere descritte all'Vfizio dell'Onestà, e sottoposte a tutti li pesi, rasse, e obblighi come l'altre, con questo però che piacendo a'mariti di ritirarle dall'adulterio, e non volendo esse ritirarsi possino essere gastigate dal Magistrato degl'Otto, e da quello dell'Onestà saluâ fra loro la preuenzione, e risolute di viuere bene, e sempre che vogliono li mariti deuono essere leuate da detti libri dell'Onestà, come per Decreto del Magistrato Supremo delli 15. Gennaio 1635. al libro de'Statuti Crim. della Cancelleria degl'Otto dopo le Rubriche &c. vedi sopra num. 31. & seq. & Adulterio n. 12. inf. n. 53.

51 Meretrici che possino essere scacciate dal vicinato, come sopra n. 36. s'intende ancorche le case fossero lor proprie, o di persone Ecclesiastiche, non potrebbero però essere scacciate fuor di tempo per questa causa dal Padrone della casa, che abitasse altroue, vedi *Baron. tratt. de Citat. tom. 2. nell' Addit. alla quest. 18. num. 124. & seqq. ad 136. Thesaur. quest. Forens. 32.* con altri citati da *Iosef. Mele nell'Addit. al Grzzarel. decis. 54. numer. 18. & 19.* doue anco *Didac. Mari num. 1. & seqq.*

52 Meretrici possono giustamente tanto di ragione ciuile, che canonica pretendere, e ottenere anco per via d'azione, e giudicialmente il salario, e mercede delle loro disonestà (intendendo però quanto alle già commesse, ma non da commetterfi, e così non possono farsi mantenere il patto in futuro) ancorchè non auessero espressamente pattuito, & il tutto ad arbitrio del Giudice, non essendo altrimenti tassata, e tanto maggiormente possono ritenere quello che d'accordo le fosse dato come hò detto di sopra n. 41. eccettuato però quello che con dolo, e false asserzioni, come d'essere Vergini, o di non essere state conosciute da altri che dal tal Principe estorcessero più della giusta mercede, e così d'ogn'altro eccesso, o vero da figliuoli di famiglia, minori, Religiosi, Chierici, Soldati stipendiati nell'attual seruizio, e Dottori, perchè da questi non solo non possono pretendere mercede, ma riceuuta la douriano restituire, & imputare a lor medeme d'auer' allettato simili persone priuilegiate; se pure non auessero riceuuto qualche cosa in ricompensa, e rimunerazione d'altri seruizi leciti prestati a simili persone fuor di disonestà, mentre consti legittimamente di tali seruizi leciti equiualenti alla riceuuta mercede, e non per semplici lor' asserzioni come il tutto con più autorità di Teologi, e Iusperiti benissimo proua *Lanfranch. Zacch. nel suo tratt. de Salario, & Mercede quest. 76. per tot.* e vedi *Gizzarel. con gl' Addenti decis. 52. per tot.* Donazioni num. 8.

53 Meretrici possono di ragione essere astrette dalli parenti a lasciare la vita disonesta, di maniera che le figliuole per tal causa possono essere diseredate, eccetto che dalla madre, se anch'ella fosse stata meretrice, o se fossero ritornate al ben viuere, e in grazia del padre, o il padre auesse differito maritarle sopra 25. anni di loro età. *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 1. §. 3. cap. 4. nu. 44. & seq.*

54 Meretrici che moiono impenitenti sono priue dell' Ecclesiastica Sepoltura, anzi si portano i lor cadaueri senza Croce, e senza lumi con modo ignominioso a seppellire in luoghi profani, secondo l'vso di varie Città *c. quibus, & c. cum gratia 13. qu. 2. Nauar. in Summ. cap. 25. nu.8.* con altri addotti dal *Scanarol. d. tr. & d. cap. 4. n. 35.*

55 Meretrici maritate, che non si possano permettere come le solute, ma si deuano punire più grauemente che delle tasse dell'altre, e generalmente, che non si possa con buona coscienza tollerare da chi s'aspetta che le meretrici abitino sparsamente per le Città fuor delli prostriboli, vadino senza segno, entrino, e stiano indifferentemente per le Chiese a'Diuini Vfizi, e a luoghi di diuozione, doue sia frequenza di popolo, e cose simili per li scandali, mal'esempi, e allettamenti che seguono a chi è di mente pura, e totalmente alieno da simili pensieri, essendo le suddette, e simili occasioni spesse volte causa del principizio di molte perso-

persone tanto maschi, che femmine, siccome se questo luogo diretto ad altro fine lo permettesse, e da altri più di me versati, si potrebbe più amplamente non esagerare, ma per verità ridire, ad effetto di muouere la bontà del Serenissimo Padrone a fare meglio inuigilare da' suoi ministri l'osseruanza, e non dissimulare (anzi a non permettere come espressamente tal volta fanno con licenze) le contrauenzioni di tante Leggi, e Prouuisioni come sopra ordinate, e fatte con sõma prudenza, zelo, e pietà in questa materia tanto pericolosa all'anime, perchè se bene si possono permettere le meretrici solute per fuggire maggiori inconuenienti, si deue intendere purchè stiano ne' prostriboli, e s' osseruino le Leggi contro di loro, non scusando, ne anco qualsiuoglia consuetudine, come corruttela, e contra buoni costumi, siccome con la dottrina del *Farinac. de delict. carn. quæst.* 141. *Clar.* §. *Adulterium num.* 7. *in fine Nauar. in Manual. cap* 17. *num.* 195. *S. Antonin. part.* 3. *tit.* 3. *cap.* 4. §. 5. *Petr. Gregor. Sintagm. iur. ciuil. part.* 2. *lib.* 10. *cap.* 2. *num.* 14. *& seqq.* & altri grauissimi Autori, richiesto ottimamente rispose il Molto Reuerendo D. Cosimo de' Pazzi Sacerdote della Compagnia di Giesù in vn discorso al Signor Raffaello Staccoli Auditore di S. A. S.

§. MESSI.

1 Messi, Canallari, e Birri non possono far alcuno esercizio sottoposto all'vfizio della Grascia, vedi Caualari n. 1.

2 Messi, Caualları, e simili esecutori non possono pigliar mancie, ne da creditori per meglio seruirli, ne da debitori, per non grauarli, vedi Caualları n. 2.

3 Messi, o altri esecutori non possono pigliar da debitori li denari che deuono per rimetterli, vedi Canallari n. 4.

4 Messi, o simili esecutori fra quanto tempo siano tenuti auer fatte l'esecuzioni, e le pene mancando, vedi Cauallari n. 5.

5 Messi non possono riceuere per sequestrarij de' grauamenti persone, che non siano presenti, e non consentino, vedi Cauallari n. 7.

6 E come, e quando succeda a' messi nel lor' vfizio, & altro, vedi Cauallari n. 8. &c.

§. MIGLIA.

1 Miglia occorrendo misurarsi ad effetto di delazioni d'armi si deue commciare dalla Porta della Città andando per la strada ordinaria più breue, doue passano le caualcature fin al luogo del qual si dubita, ma occorrendo misurare le due miglia, dentro le quali non possono li descritti portar' armi in alta deue cominciarsi dalla casa del delinquente, e a dirittura anco fuor di strada fin' al luogo doue sarà stato, e detta misura deue farsi da vn Capo Maestro della Parte con interuento del Rettore, o accusatore, volendo interuenire, o d'vn famiglio d'Otto. Legge Generale dell' armi n. 87. E così anco prima veniua ordinato per lettera de' SS. Commissarij delle Bande del dì 11. Gennaio 1598.

Se la misura si deua fare per terra *recto tramite*, o per le strade frequentate, o per aria a dirittura, vedi *Card. Tosch.* & altri da lui citati *litt. M. concl.* 203. *num.* 2. *& seqq.*

E come si proui la distanza d'vn luogo all'altro, vedi *Mascard. de probat. concl.* 524.

§. MINISTRI.

1 Ministri occorrendo a' Rettori di mutarli, o partendosi da loro a chi, e come ne deuano dar parte, vedi Rettori num. e Dottori, e Notai, &c.

2 Ministri che altre volte anno seruito quei medesimi Padroni possono essere eletti senza tratta, siccome dalli Senatori, e Gouernatori purchè siano squittinati, e non si trouino in altri vfizi, di doue non possono partire, ne essere licenziati finchè non anno finito senza giusta causa da conoscersi dalla Clarissima Pratica. Rinnouazione della legge del 1586. publicata li 6. Agosto 1636. vedi Rettori, e Dottori.

Che non possino vendere, cedere, ne sostituire altri negl' vfizi, vedi §. Notai num. 98. e §. Vfiziali num. 2.

3 Ministri di botteghe, o altri negozi, che si seruono della roba, crediti, o danari de' loro principali, come si puniscano, vedi Amministratori num.

4 Ministri della Serenissima Casa come non possino introdurre drappi, ne panni forastieri, vedi Cortigiani n.

5 Ministri della Dogana di Liuorno ciò che siano tenuti osseruare nel riceuere le mercanzie, & altro, e sotto quali pene, vedi la nuoua Prouuisione sopra ciò fermata li 29. Maggio 1604. & altri Ordini, e Prouuisioni di detta Dogana, e della Dogana di Pisa pubblicati in diuersi tempi &c. e dell'obbligo de' Ministri della Dogana di Pisa, altra Prouuisione del detto di 29. Maggio 1604.

6 Ministri che seruono l' vfizio delle farine, cioè Camarlinghi di polize, carne, appaltatori, pesatori sono esenti dall'alloggio di Soldati, e da tutte l'opre, e seruizi personali de' lor Comuni, possono rifiutare gl' vfizi delle lor Patrie senza pagare, anno facultà di spada, e pugnale con la solita patente, non sono tenuti andare se non alle rassegne generali sendo descritti, ne alla guerra, non possono essere conuenuti per debiti priuati, senza licenza del Prouueditore, come per Nota stampata in detto Vfizio &c. vedi però nel §. Descritti n. 14.

7 Ministri che maneggiano denari, e robe spettanti alla Gran Camera, o Depositeria di S. A. S. o qualsiuoglia altro suo Magistrato, o Scrittoio, o altri luoghi pubblici della Città, e Comune di Firenze non possono esercitare tali cariche se prima

ma non diano idonei malleuadori, o altre sufficienti sicurezze approuati da chi s'aspetta, sotto pena di rigoroso arbitrio contro di chi ciò permettesse senza le dette sicurezze, & altro da osseruarsi circa dette sicurezze da darsi per detti Ministri, vedi il Decreto fatto dagl' Vfiziali di Monte, e Soprasindaci, sotto di 10. Febbraio 1660. in esecuzione di Rescritto di S. A. S. delli 15. Gennaio dett'anno 1660.

8 Ministri delle Porte tutti compresi, e nessuno eccettuato non possono pigliar mancie, ne qualsiuoglia altra cosa benche minima, ne anco giocare fra loro, e con altri, ne mangiare, o bere con altri alle dette Porte, ma solo fra di loro all'ore congrue, sotto pena in tutti detti casi di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta, dua tratti di fune, e priuazione dell'vfizio, nella qual pecuniaria cadono anco quelli che dessero le mancie, d'applicarsi all'inuentore, o accusatore benche fosse vno de' complici, che anco resterebbe assoluto dalla sua pena, & altro, vedi Bando delli Maestri di Dogana di Giugno 1628.

§. MISVRA.

1 Misura dell'armi in asta, o bastoni ferrati, vedi Armi num.

2 Misura degl'archibusi, come si facci, vedi Archibusi n.

3 Misura delle miglia per delazione d'armi come si faccia, vedi miglia.

4 Misura delli terzaruoli deue essere di due terzi di braccio, vedi Licenze, e Archibusi &c.

5 Misure di terra, che se ne seruono li grecaioli, osti artieri, vinattieri, albergatori, bottegai, & altri per vendere a misura si deuono ogn' anno far segnare dal pubblico bollatore per tutto il mese d'Agosto, sotto pena di giuli quattro per ogni misura di terra non segnata da essere sottoposti al Magistrato de' Capitani di Parte, come per Bando delli 7. Luglio 1639. vers. Finalmente, &c.

6 Misuratori di grani, e biade della Piazza di Firenze deuono essere approuati dal Magistrato dell' Abbondanza, e dar sicurtà, non possono riceuere grano, denari, ne altro per pagamento quando con la roba farà il Padrone a venderla, ma solo quando sarà lasciata in lor custodia che la vendino, nel qual caso non possono vendere su li saggi, deuono ogni lunedì dar nota al Prouueditore d'Abbondanza di tutta la roba, che si trouano ne' magazzini, e secondo che da lui li sarà ordinato metterla fuori tutta, o parte, ne si possono ingerire nella vendita d'altro, che di quello resterà senza Padroni sotto la lor custodia, e deuono portar le chiaui, sotto la custodia di detto Prouueditore, o suo aiuto, e vsare misure giuste e reali sigillate come per il Sunto pubblicato l'anno 1619.

Che le misure del grano, e biade di tutto lo Stato vecchio deuano essere tutte conforme alle misure della Città di Firenze, ne si possa contrattare grani, ne biade se non con dette misure aggiustate all'vso della Città suddetta, sotto pena di scudi vno per staio tanto di grano, che di biade a ciascuno de' contraenti d'applicarsi la metà all' accusatore, vn quarto al Rettore, e il resto al Fisco, e che per regola, e paragone di dette misure si deua dal pubblico tenere vn staio, e mezo di staio di ferro aggiustato come sopra, vedi il Bando, e Lettera Circolare del mese d'Agosto 1632.

7 E come quelli che si seruono di misure, o pesi falsi, o ingiusti si dichino commettere falsità, e deuino essere puniti ad arbitrio del Giudice in foro temporale, e come in foro di coscienza, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 317. per tot.* & anco di furto, vedi *Bonifac. de furt. §. 4. n. 57 fol. 170.*

8 Misuratori, e calculatori tanto di campi, possessioni, frumenti, vini, e cose simili riferendo false misure, o commettendo altre fraudi nelle misure, numeri, o pesi, come, e a che siano tenuti, vedi il *tit. ne ff. si mens. fal. mod. dix. & Bonifac. de furt. §. 4. num. 51. & seqq. ad 59. fol. 169.*

§. MOBILI.

1 Mobili d'eredità iacenti non si possono vendere in altra maniera, che per via d'incanto del Magistrato de' Pupilli, vedi Curatori n. 2.

2 E che tutte le robe che si vorranno vendere all' Incãto in Firẽze tãto da Magistrati, che da patticolari (eccettuati li Mõti di Pietà, per i loropegni, e la Corte della Mercãzia) si deuano cõsegnare per tal'effetto al Prouueditore, Massaio, Scriuano, e Camarlingo degl'Vfiziali de' Pupilli, che deuono tener conto della stima, vendita, & altro con certi emolumenti da pagarsene scudi cento l'anno all'Illustrissima Religione di S. Stefano per vna Commenda eretta sopra detti emolumenti, vedi li Capitoli, e ordini di detto incanto fermati dal Magistrato de' Consiglieri, sotto di 15. Aprile 1561. 23. Gennaio 1562. 18. Luglio 1564. 1. Gennaio 1589. 20. Dicembre 1589. e nuoua Riforma 22. Febbraio 1635.

§. MOGLIE.

1 Moglie de' Ribelli, e Machinatori contro Principi e lor Stati, come, e quando perdano le doti, vedi Doti n.

2 Moglie tutto quello che acquista constante il matrimonio si presume acquistarlo da' beni del marito per fuggire altre sinistre sospicioni conforme alla *l. quintus Mutius ff. de donat. inter vir. & vx. l. etiam C. eod.* e simili addotte da *Bonifac. de furt. §. 10. n. 205. fol. 372.*

Della qual materia, e quando cessi detta presunzione, vedi nelle mie *resol. cap. 8. num. 42. & 43. & cap. 10. num. 36. & seqq.* con li Dottori ivi allegati, &c. & il Statuto Fiorentino lib. 2. Rubr. 65.

3 Moglie qualmente possa esser corretta dal marito anco con percosse leggieri, quali si dichino leggieri

gieri, o graui percosse, e come il marito sia tenuto dell'eccesso, vedi *Altograd. cons. 23. lib. 2. Rot. in Neapolitana Separationis Thori 28. Iunij 1624. coram Buratto*, doue che si pugni anco con sangue si attino per leggier percossa, e graue se con bastone, o altro instromento atto ad offendere, e fa a proposito la medesima *Rot. in Tridentina Matrimonij 11. Martij 1650. coram Albergato num. 10. &c. appresso Zacch. Quæst. Medic. legal. tom. 2. decis. 94.* vedi Padre n. 12.

§. *MOLESTIA.*

1 Molestia nè di fatti, nè di parole non si può dare agl'Ebrei, vedi Ebrei n.

2 Molestia come non si possa dare alle meretrici, vedi Meretrici n. 20.

3 Molestia proibita sotto qualche pena quando, e come si dica fatta ad effetto d'incorrere nella pena, o no, a che cosa resti obbligato chi promette non molestare, e come si proui la molestia, vedi *Card. Tosch. litt. M. concl. 306. & seqq. Capyc. dec. 69. num. 9. Menoch. de retin. poss. remed. 3. numer. 467. & seqq. de recuper. remed. 1. num. 284. de præsump. lib. 4. præsump. 98. per tot. Magon. decis. flor. 20. Sord. decis. 194. Gratian. discep. 672. num. 16. 686. num. 20. 758. num. 33. & 844. num. 12. Altograd. cons. 84. num. 102. & seqq. lib. 1. Ger. Spin. cons. 98. num. 22.* con altri da loro citati, &c.

§. *MONASTERI.*

1 Monasteri riscuotono senza lite, e sommariamente li lor crediti liquidi, secondo il giudicio dell'ordinario, & altro, vedi Prouuisione sopra Monasteri del 1563. §. a benefizio &c. doue amplamente si discorre ancora degl'Operai, e Deputati sopra Monasteri.

2 Monasteri della Città, e Stati di Fiorenza non vi si può praticare, nè andare da alcuno senza licenza dell'Ordinario, o suo Vicario sotto pena di scudi dugento d'oro, e tre tratti di fune per ciascuno, e ciascuna volta, la qual fune si dia per esaminare detti transgressori, e trouare la verità della sua pratica, e negozio, che se fosse per cose inoneste, e sacrileghe la pena s'estende fin' alla morte inclusiue, e confiscazione de' beni, e chi non sarà abile a pagare detta pena pecuniaria, abbi altri tre tratti di fune di più per esaminare come sopra, e il notificatore guadagna il quarto da pagarseli dal Fisco, etiam che il delinquente auesse la fune in cambio per essere inabile al pagamento, e sempre vi è la cattura di scudi dieci da pagarsi subito alli esecutori, o dall'istesso catturato, o dal Fisco, che poi se li fa rimborsare, Bando di S.A.S. sopra li Monasteri delli 13. Ottobre 1557.

Questa proibizione che non comprenda li contadini del Monastero, nè altre persone necessarie per seruizio del Monastero, e che non si dena anco la cattura, fu votato dell'anno 1654. dal Signore Auditor Merlini approuato dal Magistrato degl'Otto, e per Rescritto di S. A. S. delli 27. Agosto 1654. in vn Processo contro Santi di Michele Balatresi, come al giornale de negozi di d. Magistrato 580. a 179. inf. n. 15.

E circa li Monasteri, vedi altra legge delli 17. Aprile 1545.

E del non andarui senza licenza, vedi la Bolla del 1575. e Editto da osseruarsi dalle Monache del 1588. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 53. E vna Constit. Sinod. del 1528. tit. de Monial. cap. 1111.*

3 Monasteri, e loro Deputati possono far rimouere le Meretrici, che gl'abitassero vicine in frà cento braccia, di che vedi Meretrici n. 1. &c.

4 Monasterio delle Conuertite non può accettare altre persone che meretrici conuertite, & accettandone resta priuo del benefizio di succedere alle meretrici, che s'intende in tal caso deuoluto allo Spedale degl'Innocenti in tutto, e per tutto da douerghene essere amministrata retta, e spedita giustizia da' Giudici di Ruota. Legge in benefizio del Monasterio delle Conuertite, e Spedale degl'Innocenti delli 19. Settemb. 1553. §. E di più &c.

5 Monasterio delle Conuertite se computate le sue entrate, e guadagni li sopravanza cos' alcuna dell'eredità delle meretrici, sodisfatto a lor bisogni di vitto, vestito, & altre spese necessarie, deue tutto il soprauanzo ogni cinque anni rimetterlo allo Spedale degl'Innocenti per souenzione di quelli, e a quest'effetto può lo Spedalingo di detti Innocenti ogni cinque anni riuederli li conti, e pigliarsi gl'auanzi, che vi fossero dell'eredità delle meretrici; anzi se detto Spedalingo volesse sopra di se il peso di prouuedere tutto il necessario a detto Monasterio delle Conuertite con la ricompensa di tali eredità potrebbe pigliarle tutte per detto Spedale con tal'obbligo, e le Monache essere costrette a lasciargliele per sentenza de' Giudici di Ruota. Legge predetta in benefizio del Monasterio delle Conuertite delli 19. Settembre 1553. §. Che se le dette &c.

6 Monasterio, e Monache delle Conuertite come, e in che rata succedano nell'eredità, e beni delle meretrici, vedi meretrici n.

7 Monasterio capace di beni in comune se sia in luogo di figliuoli, o no, di modo che facendo in esso professione alcuno che sia chiamato a qualche eredità, e le sia dato sostituto sotto condizione morendo senza figliuoli possa esso Monastero escludere detto sostituto, e succedere ex persona di tal Monaco professo, è questione, quanto volgare, altretanto dubbiosa, e disputabile fra' Dottori, come si può vedere dal *Menoch. lib. 4. presump. 83. per totum. Crauett. cons. 152. Bart. cons. 1. lib. 1. Gratian. discep. 305. & 306. per tot. Altograd. cons. 96. lib. 1. Iosef. Mele nell'Additione al Gizzarel. decis. 79. num. 11. & seqq. Card. Tosch. litt. M. concl. 344. per tot. Barbos. de appell. verb. signif. Appellat. 99. n. 117. & seq. per tot.* con più altri da lor'addotti &c.

Mona-

8 Monasterio se possa da se senza fatto, o ministerio del Monaco adire, o repudiare l'eredità, o legati deuoluti a suoi Monaci, vedi *Gratian. discep. 363. num. 16. &c. & 568. num. 22. Magon. decis. flor. 10. num. 1. & 2. Altograd. cons. 96. num. 17. lib. 1. & cons. 42. num. 28. lib. 2.*

9 Monasterio come, e quando sia tenuto a' debiti del Monaco, e per le spese del studio, e simili, vedi *Gratian. discep. 363. num. 15. & 436. per tot. Rom. cons. 292. nu. 2. &c.*

10 Monasteri, e Abbadesse come possino anco senza il consenso delle fanciulle rinonziare a qualsiuoglia eredità, legato, o fideicommisso, di modo che se bene purificati dopo la professione, non vi possino auer più alcun regresso, benchè non fossero interuenute alcune altre solennità, perchè trattando di ius querendo, e non quesito, e mentre abbino auuto la dote solita non si può considerare lesione, & altro, vedi per il *Gratian. discep. 568. per tot. 96. per tot. 692. num. 53. & 813. num. 18. Fontanell. de pact. nup. claus. 9. glos. vn. n. 80. Rot. part. 1. Recent. decis. 587. Rub. in Annot. alla decis. 523. num. 90. & seqq. part. 4. to. 3. Recent. Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 50. num. 21. & 64. & cap. 48. num. 37. & seqq.*

Che però in tali rinonzie si ricerchi la licenza del Vescouo, o suo Vicario, & altri requisiti del Cõcilio Tridentino *Sess. 25. cap. 16.* vedi il medesimo *Gratin. discep. 899. num. 19.* intendendo quãdo le rinonzie si fauno dopo essere enerate in Monasterio, perchè facendosi auanti l'ingresso non soggiaciono alla detta disposizione del Concilio, di che vedi l'*Altogrado cons. 35. num. 9. & cons. 36. num. 1. &c. lib. 1. Menoch. de Arbitr. cas. 436. num. 3. & seqq.* con altri da loro citati.

12 Monasterio come non possa succedere in cosa alcuna all'ingresso, o ingressa che moiano fra l'anno della prouazione, e così auanti la fatta professione espressa, o tacita, vedi il *Menoch. de Arbitr. d. cas. 436. num. 9. & seqq. cons. 396. & de præsump. lib. 6. præsump. 84. per tot.*

13 E come succeda il Monasterio dopo la professione non essendo per prima stato disposto in contrario, e quello si debba osseruare sendo il professo passato da vna Religione all'altra, o apostatato, & altro, vedi il medesimo *Menoch. de Arbitr. cas. 436. num. 20. & seqq. & cas. 546. num. 31.* & il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 117. in fine fol. 190. Rot. part. 2. diuers. decis. 180.*

Che il Monaco, o Monaca possa testare auanti la professione con le debite licenze a fauore di chi più le piace ne resti annullato per la susseguente professione è certissimo; ma se nell'instituzione si comprendino li fideicommissi condizionali, e che dopo la professione restassero purificati a fauore del Monaco, o Monaca, e così se mediante le loro persone si deuano al Monasterio, o all'erede instituito auãti la professione, è molto dubbioso, se bene a fauore della Religione amplamente conclude da vedersi con gl'altri da lui citati *Iosef. orciol. consult. forens. cap. 45. per tot.* ma vedi sopra n. 10.

10 Se poi il Monasterio sia tenuto subito assegnare la legittima alli figliuoli del professo, o pure solo dopo la di lui morte naturale, e fra tanto gl'alimenti, vedi *Socin. reg. 225. Gratian. discep. 102. & 815. Ger. Spino cons. 1. num. 37. & seqq. Orciol. d. cap. 45.*

E che il Monasterio non escluda anco gl'Ascendenti del Monaco dalla legittima douutali soprauiuendo, vedi *Gratian. decis. 7. per tot.*

15 Monasterio delle mal maritate in via della Scala della Città di Firenze, sotto titolo della Compagnia di S. Maria Maddalena non vi si può andare, ne entrare dentro alle nuoue porte, che sono su la detta strada, ne darli, o farli dare alcuna molestia, ne mandarli lettere, o imbasciate, ne parlarli, o farli parlare in modo alcuno senza espressa licenza in scriptis di Monsignor Vicario, e del Gouernatore di detta Compagnia, sotto pena di scudi 50. d'oro, e due tratti di fune, d'applicarsi detta pecuniaria vn terzo al notificatore, e il resto al Fisco, e due scudi di cattura, eccettuati quelli che per diuozione entrassero in Chiesa per la porta principale, purchè non s'acostino alle grate, ne parlino, ne faccino cenni, o molestia alcuna sotto le dette pene. Bando del Magistrato degl'Otto 5. Nouembre 1580. sopra num. 2.

§. MONETE.

1 Monete de' Giuli stampati in Auignone sono proibite, ne si possono vsare pagando, o riceuendo, sotto le pene d'applicarsi come nel Bando delli 13. Febbraio 1631.

2 Monete di quattrini neri, crazie, gazette, baielle, e mezzi grossi forestieri sono proibite tenersi, spendersi, riceuersi, & introdursi nelli Stati di S.A.S. sotto le pene contenute nel Bando dell 17. Marzo 1625. e delli 13. Febbraio 1631. suddetto vers. E in oltre &c.

E quanto alle crazie, gazette, grossi, e mezzi grossi forastieri come, e sotto quali pene siano proibite, vedi altro Bando delli 18. Settembre 1655.

3 Monete di quattrini neri, crazie, e mezi grossi etiam nostrali, e buone non si possono dar, ne riceuere in cartocci per conti senza contarli sotto pena della perdita a chi le riceuerà, o darà, e di scudi 10. per ciascuna volta, così a chi le darà, come a chi le riceuerà. Bando delli 17. Marzo 1625. riassunto il dì 5. Nouembre 1632. vers. In oltre &c.

4 Monete di quattrinacci, o crazie forestieri non si possono incettare, ne introdurre nelli Stati di S.A.S. etiam per mercanzia, o per mettere in zecca, o per passo, sotto pena passando la somma di lire 7. per la prima volta di scudi 200. d'oro, e due tratti di fune, e l'altre volte di sc. 400. e galera a beneplacito, oltre la perdita delle monete,

nete, e altre robe insieme caricate, e delle bestie, o altri instromenti, sopra de'quali fossero caricate, saluo il regresso a' vetturali, e padroni contro chi l'aurà loro consegnate, e contro a chi fossero indrizzate, o altri che fossero colpeuoli. Bando delli 17. Marzo 1625. rinnouato il di 5. Nouembre 1632. vers. E sapendo &c.

5 Monete suddette di quattrinacci neri forestieri come, e sotto quali pene siano proibite, vedi il Bando del primo Marzo 1500. e del 1600. rinnouato sotto di 10. Maggio 1616. e li Bandi del 1622. e 1625. e delli 3. Nouembre 1654. doue sono proibiti tenersi, vsarsi, riceuersi, e pagarsi, sotto pena della perdita fino in soldi 20. e da soldi 20. in 40. di scudi dua d'oro, da soldi 40. in lire 7. di scudi cinque d'oro, e da lire 7. in ogni somma di scudi 30. e perdita di essi in tutti li casi, e dell'arbitrio, d'applicarsi vn terzo all' inuentore, vn terzo al fisco, e il resto a chi condannerà, e risquoterà &c.

6 Monete d'argento nostrali tose, e stronzate sono proibite sotto pena d' esser tagliate, e soldi dua per lira della lor valuta da pagarsi ipso facto alli cercatori, o altri esecutori, e da due volte in sù della perdita di esse oltre a detti dua soldi per lira, siccome ancora sono proibite tutte le monete forestiere, che per prezzo alcuno non si possono pigliare, ne spendere, se pure non venissero in zecca per venderle come mercanzia, o rifonderle e eccettuando li forestieri per transito, come più amplamente si dichiara nel Bando delli 9. Dicembre 1621. doue anco si dispone quello si debba osseruare circa li gruppi, sacchetti, casse, o fagotti di monete che passino la somma di scudi 30. che vengono di fuori, e del modo di notificarle alle Dogane, o alli Rettori del Criminale per ouuiare che non s'introduchino monete tose, o stronzate, e questi ordini sono anco rinnouati con le sue pene di perdita, e altre rigorose fino alla galera inclusiuè per altri Bandi delli 27. Febbraio 1651. e 24. Settembre 1659.

7 Monete d'oro ancorchè di peso giusto eccettuati li zecchini gigliati di giusto peso non fanno pagamento, nè in banco, nè altroue, ma resta in facoltà de'contraenti il riceuerle, o no per quel prezzo che conuerranno, come se fosse mercanzia salua sempre la proibizione delle scarse. Bando predetto delli 9. Dicembre 1621. vers. vltimo rinnouato sotto di 9. Febbraio 1635. vers. Item &c. e sotto 5. Febbraio 1645. inf. n. 16.

8 Monete d'oro scarse di qualsiuoglia sorte sono proibite, sotto pena d' essere tagliate, e di lire 5. per ciascun'vnghero, o zecchino Sultanino, e lire 10. per ogni dobla di qualsiuoglia stampa, & essendo doble da quattro, o maggior valuta, sotto pena a proporzione della valuta della dobla, cioè di lire 20. per ciascuna dobla da quattro, e così successiuamente augumentando, ne si possono pagare per mercede a' manifattori, sotto pena oltre alle suddette di scudi 25. d'oro per ogni volta. Bando delli 9. Febbraio 1635.

9 Monete d'oro scarse più di tre grani per ciascuna dobla da scudi 2. d'oro, o più di 6. grani, sendo di scudi 4. d'oro volgarmente dette doble, e dobloni, e così a proporzione dell' altre, di maggiore, o minor valuta sono proibite contrattarsi, & vsarsi sotto pena della perdita di esse, e di altrettanta valuta d'applicarsi la metà alli cercatori, o altri esecutori, vn quatto al Fisco, e l' altro a chi condannerà, e risquoterà da esserne sottoposti in Firenze al Magistrato della zecca, e fuori alli Rettori del criminale, saluo il ricorso, e appello a detto Magistrato infra dieci giorni, quelle però che non eccederanno detta scarsezza sono permesse con far buono crazie dua per grano, eccetto che non si possono pagare a manifattori, sotto pena di scudi 25. per volta. Bando delli 27. Febbraio 1651.

10 E come le doble di Modana con la Madonna, e Figliuolo, o con vna Naue, o con vn'Aquila da due teste siano proibite ne'Stati di Toscana sotto pena del taglio, & altre, vedi il Bando delli 16. Giugno 1651.

11 Monete d'oro forestiere, che nuouamente in alcun luogo si scoprissero, si deuono subito sendo in Firenze manifestare alli Maestri della zecca, e fuori al Rettore del luogo, acciò le mandi a detta zecca per farne il saggio, perche sendo buone si permettano, e sendo cattiue si proibiscano, siccome in tal caso s' intendono proibite, sotto pena della perdita, e di altrettanta valuta. Bando predetto delli 16. Giugno 1651.

12 Monete d'vngari con le due stelle dalla banda dell' arme, e con la testa senza corona dall'altra banda, e quelli che da vna parte vi è l' Vomo armato, e dall'altra queste parole *Mon. nou. aurea d. leg. Floren.* 1657. e altri con l'impronta simile a' Sultanini sono proibite nelli Stati di S. A. S. mancando della lor giusta bontà intrinseca sotto pena della perdita, e del doppio più, & arbitrio da estendersi a pene afflittiue, e fino alla galera inclusiuè d'applicarsi la metà all'inuentore, vn quarto al Fisco, e l'altro a chi condanna, e risquote. Bando delli 23. Settembre 1659.

13 E come tutte le sorti d'vngari fossero sospesi fino a nuouo ordine, sotto pena della perdita di essi e di altrettanta valuta per la prima volta, e per la seconda, e altre di scudi dieci per ogni pezzo vedi il Bando delli 16. Giugno 1651. infra num. 34.

11 Monete di doble di Francia dette Luigi sono proibite ne'Stati di Toscana, sotto pena della perdita di esse, e del doppio più, e arbitrio di chi aurà a giudicare da potersi estendere anco a pene afflittiue, saluo però le contrasegnate con la lettera A, o B nel picciol cerchio che è nel mezo della Croce del lor'impronto, che queste sono permesse contrattarsi come le doble d' Italia, e secondo gl'ordini in materia de'pagamenti in oro. Bando delli 17. Settembre 1655.

15 Monete tanto d'oro, che d'argento artificiosamente rappezzate, e risaldate sono proibite sotto pena della perdita, e quelle anco che verranno di fuora in gruppi deuono tagliarsi in Zecca da'cercatori con la retenzione a loro d'vn soldo per lira, & altro, vedi il Bando delli 29. Luglio 1656.

16 Monete solamente bianche d'argento, che vniuersalmente corrono nella Città di Firenze, e li zecchini gigliati d'oro della detta Città fanno pagamento, e l'altre monete tanto d'oro, che d'argento non fanno pagamento, ne si possono pagare, ne far correre per moneta, e particolarmente li reali, ma solo come mercanzia per li prezzi, che conuenissero li contraenti, sotto pena della perdita di detti reali, arbitrio, e scudi vno per ciascun reale, & altro, vedi il Bando delli 10. Ottobre 1648. vedi sopra n. 7.

17 Monete dette reali, o pezze da otto sono proibite nelli Stati di S. A. S. mentre non siano di giusto peso, cioè di denari 23. per ciascuna pezza da otto, e le mezze, e quarti a detto ragguaglio, sotto pena della perdita, e arbitrio, possono però venire per transito con rassegnare, e bollare, gruppi, e cassette alla Dogana di Liuorno, & altro, vedi il Bando delli 16. Aprile 1658.

18 Monete di ducatoni, mezzi, e quarti forestieri di ogni sorte sono proibite tenersi, spendersi, e riceuersi, eccetto che da forestieri per passaggio; e per portarli in zecca, sotto pena del taglio, & altre secondo il Bando delli 6. Aprile 1630. dal quale vien'imposto anco alli Procacci, Corrieri, Mercanti, & altri di manifestare ogni gruppo, o sacchetti di monete, che passi la somma di scudi 30. sotto pena di scudi 25. per gruppo non manifestato &c.

19 Monete di tollari del leoncino sono proibite tenersi, vsarsi, e introdursi per terra, o per mare nelli Stati di S. A. S. sotto pena della perdita, di ducati cinque per ogni tollaro, e dell'arbitrio fino alla galera, nelle quali pene incorrono anco li Vetturali, e Nauicellai, che li portassero, e li padroni delle case, o magazzini, doue saranno trouati, d'applicarsi come nel Bando delli 31. Marzo 1640.

20 Monete forestieri, cioè Papali, Spagnole, Napolitane, Veneziane, Milanesi, Genouesi, Ferraresi, Mantouane, Parmigiane, d'Vrbino, e di Lucca, come si possino spendere nelli Stati di Toscana, e per qual prezzo, e sotto quali pene sia proibito vsarle per maggior valuta di quello sono tassate. Vedi il Bando, e tassa di ciascuna sorte di dette monete dell'anno 1590. rinnouato sotto di 10. Maggio 1616. vedi però anco la legge, e Bando delli 4. Gennaio 1635. che dichiara, quali monete forestieri siano proibite, quali permesse lor tassa, e valuta, e delle monete tose, stronzate, quattrini neri, crazie, baielle, mezzi grossi, e grossi forestieri, come in esso al quale &c.

21 Ci sono ancora più altre leggi, e Bandi antichi sopra le monete, come del 1552. 1577. 1587. 1590. e altre, ma in questa materia del corso delle monete, lor valuta, proibizionne, e tolleranza si deue anco riferire di molto alla consuetudine, e vso de'luoghi, perche massime ne'luoghi de'Confini per mantenere il commercio è necessario côformarsi in molte cose anco all'vso de'paesi conuicini &c. come si vede praticare nella Romagna, Vnigiana, e altri luoghi di confini &c.

22 Monete occorrendo mutarsi il lor valore sia nella bontà intrinseca, o estrinseca a chi s'aspetti il danno, o vtile, al creditore, o al debitore, vedi *Bart. nella l. Paulus. ff. de solut. Pratt. Papp. Aff. hypoth. glos. relaxandum num. 2. Card. Tosch. litt. M. concl. 349. per tot. Euerard. à rat. cas. conuers. n. 3.* & amplamente il *Thesaur. nel tr. de aug. & dimin. monet. per tot. Gabriel. com. conc. tit. de solut. côc. 1. con più seqq. fol. a me 349. & seqq. Gratian. discep. 51. 417. & 560. per tot. Guid. Panzirol. Thesaur. var. lett. lib. 1. cap. 73. per totum. Lanfranch. Zacch. tratt. de Salario, & Mercede quaest. 16. per tot. & Gratian. decis. 85. per tot.* doue come in tali casi si deua prouuedere all'indennità de' conduttori di dazi pubblici.

23 Che la moneta si deua pagare, secondo il valore corre al tempo del pagamento. *Rot. in Capuana pensionis 16. Martij 1617. coram Verospio, & coram Remboldo Placentina Vicaria 10. Ian. 1620.* che sono l'vltima, e penultima appresso il *Fenzon. ad Stat. Vrb. Guid. Panzirol. loc. cit. Gabriel. loc. sup. cit.*

24 Che la mutazione della moneta che prouuiene dal fatto del Principe che proibisca certa sorte di essa, si dica riguardare la bontà intrinseca, e il pagamento si deua fare secondo il valore della moneta che correua al tempo del contratto, e della nata obbligazione, e non secondo il valore della nuoua, che corre al tempo del pagamento, e altro come questo s'intenda, vedi il *Gratian. discep. 884. per tot. Guid. Panzirol. loc. cit. Gabriel. loc. sup. cit.*

25 E che ogni prezzo, o promessa sempre s'intenda della moneta vsuale, e corrente nel luogo, e tempo del contratto. *Menoch. lib. 3. praesump. 76. Card. Tosch. litt. M. concl. 349. num. 2. & per tot.* doue dice molte cose in materia della mutazione di moneta.

26 E quando per esempio fosse fatto in Modena vn legato di scudi 500. da pagarsi ad vn Legatario in Roma non constando della mente del testatore di qual moneta abbi voluto intendere, & essendo gran diferenza dalli scudi di Modena, a quelli di Roma, come, e di quali si deua intendere, vedi *Gratian. discep. 565. per tot.* doue tiene che cessando le coniettùre della mente del testatore, in dubbio si deua intendere de'minori, e correnti nella patria del testatore per la *l. numis. ff. de leg. 3.* E quando a fauore di dote, o pia causa s'intenda de'maggiori, vedi *Sord. dec. 298. per tot.*

Mo-

27 Monetarj, cioè quelli che fabbricano moneta falsa con la forma, e effigie del Principe ancorche fosse di materia buona, e di giusto peso, si dicono vsurpare l'autorità del Principe, e così commettere delitto di lesa maiestà degno della pena di morte, e confiscazione de'beni, come nella *l. 2.* doue la *glos.* e Dottori *C. de fals. Monet. Card. Tosch. litt. M. concl. 353. & 354. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 316. num. 6. & seqq. per tot.* doue anco quando tali monetari si possino scusare da detta pena ordinaria della morte, e punirli in altre più miti ad arbitrio del Giudice in riguardo che la moneta non fosse spendibile, e l'opra non fosse perfezionata, o dell'età, o che la moneta fosse di vilissimo prezzo, e di questa materia, vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de crim. les. Maiest. quæst. 115. Inspect. per totum. Gizzarel. decis. 15. num. 25. & decis. 75. num. 3. Didac. Mari*, doue che tal delitto non merita remissione &c.

Che si deuino punire di pena di morte, e confiscazione de'beni, come il delitto sia priuilegiato nelle proue, che premio guadagni chi lo notifica, & altro a proposito, vedi nello *Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 129.* e che anco di ragione comune entri la confiscazione, come in delitto di lesa maiestà, vedi *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

28 Monetari, che tondassero, e diminuissero le monete di qualsiuoglia sorte incorrono in pena della morte, se pure non facessero ciò a monete che eccedessero il giusto peso per ridurle ad esso, o si trattasse di qualche minima quantità, ne' quali casi però entrerebbe di ragione altra pena minore arbitraria secondo la qualità del fatto, e delle persone. *Menoch. d. cas. 316. num. 34. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 191. num. 1. & seqq.* vedi anco *Bonifac. de Furt. §. 4. num. 59. & seqq. ad 77. fol. 17. Card. Tosch. litt. M. concl. 354. n. 29. &c. Farina. & Vulpin. d. quæst. 115. Inspect. 2. per tot.*

29 E come si puniscano nelli Stati di Toscana li tosatori di monete, o quelli che in qualsiuoglia altra maniera falsificassero le monete, vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 191. per tot.* doue riferisce vn Decreto degl'Vfiziali di zecca delli 17. Settembre 1496. che impone pena pecuniaria, o anco corporale fino alla morte inclusiue ad arbitrio degl' Vfiziali suddetti secondo la qualità de'fatti, e delle persone, e in tutti li casi la pena essere arbitraria, come ferma al nu. 5. e così anco par disponga il *Stat. Fioren.* da vedersi *lib. 3. Rub. 130. inf. num. 36.*

E che siano tenuti li Tutori per la moneta falsa, che si fabbricasse in casa de'pupilli a lor sottoposti *l. 1. C. de fals. monet. Leoncil. decis. Ferr. 17. num. 39.*

30 Monete false chi scientemente, e dolosamente spendesse è tenuto della pena di falso, e non giustificando da chi l'abbi auute si presume auerle esso fabbricate, mentre che per altro fosse persona di mala condizione, e fama, se poi le spendesse ignorantemente, e senza dolo, e fosse di buona qualità, e fama sarebbe scusabile, e come si possa giustificare tal'ignoranza, & altro per difesa d'vn'inquisito di tal delitto, vedi pienamente appresso il *Cabal. resol. crim. cas. 199. per tot. Menoc. de Arbitr. cas. 316. num. 51. & seqq. Card. Tosch. litt. M. concl. 352. per tot. & 354. numer. 32. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst. 115. Inspect. 3. per tot.*

31 Monete come si tingano, e d'argento si faccino parere d'oro, vedi *Plin. Natural. Histor. lib. 33. cap. 3. in fine &c.* e come si puniscano li tintori di monete. *Menoch. d. cas. 316. num. 42. Cabal. d. cas. 191. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. qu. 115. Inspect. 1. nu. 54. & seqq.*

E molte inuenzioni di falsi alchimisti per truffare denari; di varie tinture; che cosa sia Alchimia; se sia veramente scienza, o cosa sussistente, o pure sofistica, e non reale; quando, & a che fine possa essere lecita; di varie trufferie che si fanno in questa materia, e del modo di scoprirle, & altre cose curiose, vedi pienamente per il Cospi nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 51. con più seguenti fino al fine &c.

32 Monete dette fiorini, o ducati douuti per conto di liuelli, affitti, censi, o altre prestazioni sono valutati lire sette piccioli della moneta d'oggi corrente, ne si può essere astretti a maggior somma, come per Decreto del Magistrato de'Cōsiglieri delli 10. Giugno 1552.

33 Monete, e scudi forestieri, vedi il Bando delli 18. Maggio 1552. e 28. Febbraio 1555.

Della valuta del scudo Fiorentino, & altri non proibit. Bando delli 15. Luglio, e 23. Gennaio 1556. e 24. Settembre 1558.

In qual moneta si possino pagare le lettere di cambio, vedi il Bando 27. Agosto 1563.

Sopra le monete tose, e cartocci. Bando 5. Gennaio 1563.

Che non si possa vendere la moneta Ducale contro Banchieri che differiscono li pagamenti. Bando 17. Luglio 1568.

Che li cambi si paghino in scudi d'oro, o moneta a ragione di lire 7. 10. per scudo d'oro senza alcun'aggio. Prouuisione 30. Agosto 1574.

34 Monete di zecchini Veneziani, e Vngheri che non siano di peso di denari dua, e grani 23. l'vno, o che scadino più di dua grani di detto peso non si possono riceuere in pagamenti, sotto pena d'essere tagliati a chi saranno trouati, & altro, vedi il Bando delli 10. Gennaio 1608. rinnouato per altro Bando delli 10. Sett. 1616. e delli 2. Genn. 1618.

35 Delle monete forestiere tose, vedi il Bando 6. Luglio 1569. ribandito sotto di 18. Marzo 1614.

Della valuta delle monete forestiere. Bando 10. Maggio 1616.

Delle Giustine Veneziane proibizione, e tassazione, obbligo di manifestare le monete che s'introducono nello Stato con nuoua tassa delle mone-

te forestiere, moderazione di pene, & altro, vedi il Bando delli 5. Ottobre 1618. sopra num. 21.

36 Monete d'ogni sorte d'argento di S. A. S. o predecessori (lasciando in suo robore, e rinnouando l'altre proibizioni) non si possono sotto qualsiuoglia pretesto, o quesito colore, fondere, struggere, disfare, diminuire, sbolzonare, ne in alcun modo tagliare, o limare sotto quelle pene pecuniarie, e afflittiue, che parranno giuste al Magistrato degl'Otto, o di Zecca etiam fino alla morte inclusiuè salua la preuenzione, e nelle medesime pene incorrono anco li complici, e fautori, con che il primo di essi che accusasse gl'altri, o gli scoprisse venga libero, e guadagni il terzo della moneta fusa, tosata, o limata, e il medesimo guadagni ogn'altro accusatore da supplirsi fino a scudi 25. delle facoltà del delinquente, o del Fisco in mancanza di esse, quando per altro la detta participazione non arriuasse a detta somma, come per Bando delli 20. Ottobre 1606. vedi sopra n. 27. & seq.

§. *MONIZIONE.*

1 Monizione minuta di qualsiuoglia sorte, o quadrelli, palle ramate, o squartate non si possono tenere, ne vsare anco da chi auesse facoltà degl'archibusi sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta, e a' Gentiluomini due mesi di stinche in cambio della fune oltre a detti scudi 25. e sempre della perdita dell'armi, o sua valuta. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 82.

2 E che non si possa tener altro per vso degl'archibusi concessi, che le palle grosse ordinarie sotto dette pene, e perdita dell'archibuso ancorche in quell'atto non si auesse seco. Bando del primo Luglio 1583. rinnouato con la reuocazione di tutte le licenze per altro Bando delli 8. Febbraio 1615. e legge suddetta dell'armi al detto num. 82. in fine.

§. *MONTE.*

1 Monte del Sale come, e con quali condizioni sia stato eretto, di che rendita sia, come s'acquistino i luoghi di esso per translazione d'altri luoghi, o compera, & altro, vedi la Prouuisione, e Decreto sopra ciò stabilito, sotto di 12. Settembre 1645.

2 E anco ciò che per l'auanti sia stato prouuisto circa detto Monte, vedi più altri Bandi d'ampliazione delli 12. Giugno 1643. d'augumento delli 6. Giugno 1637. 18. Marzo 1641. d'Erezione 19. Luglio 1625. d'Estinzione del vacabile, e ampliazione del non vacabile delli 27. Luglio 1629. D'erezione del vacabile a 9. per cento 2. Giugno 1643. con sua ampliazione 13. detto. Erezione del non vacabile a 5. per cento 18. Marzo 1599. sua estinzione sotto di pr. Dicemb. 1617. Erezione del vacabile a cinque per cento, da ricrescere secondo le vacanze sotto di 28. Settembre 1623. Et altre Prouuisioni intorno li Monti vacabili, e non vacabili, vedi sotto di 15. Ottobre 1591. 21. Agosto 1593. vn discorso dell'origine del Monte delle Graticole al libro di leggi, e Bandi del Signor Segretario Poli intitolato Gouerno di Firenze, e suo Stato a c. 355. e 366.

E più Leggi, e Statuti, che sono molti a libri di detto Monte.

3 Monte come goda, e deua godere per li suoi crediti le medesime anteriorità, priuilegi, e prerogatiue che godono li crediti pubblici, i dotali, e i tutelari oltre all'ipoteche in virtù dell'obbligazioni, vedi al libro de' Statuti del Monte a c.

Che al Monte di Pietà si deuano fare li depositi de ritratti di tutti li fallimenti. Bando delli 12. Settembre 1581. del quale si comanda l'osseruanza per rescritto delli 3. Giugno 1640.

§. *MONOPOGLI.*

1 Monopogli quanto dannosi siano alla pubblica vtilità, che cosa siano, come si faccino nelle Città, e di qual pena si puniscano, vedi li Dottori nella *l. vn. C. de Monopol. Boss. de Vnion. & Collegat. Menoch. de Arbitr. cas. 569. Cabal. cas. 215 per tot. Rot. part. 2. diuers. decis. 103. num. 10. & seqq. Card. Tosch. litt. M. concl. 358. per tot. Michael. Salon. de iust. & iur. tit. de Monopol. fol. a me 699. & seqq. & fol. 318. num. 6. Azorio Instit. Moral. part. 3. lib. 8. cap. 28. per tot. fol. à me 652. & 653. & lib. 10. cap. 11. col. vlt. fol. 822. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 41. per tot. fol. a me 120. & seqq.* con più altri da loro citati, doue anco trattano come, quando, in quali cose, o mercanzie, e con quali condizioni, e cause possino li Principi, Repubbliche, o Magistrati con buona coscienza concedere ad alcun priuato l'esercizio di tali monopogli (volgarmente detti appalti) con priuilegio, che nessun'altro possa introdurre, tenere, ne vendere di quella tal mercanzia appaltata, e se parimenti si posśino con buona coscienza proccurare, & esercitare oltre l'altre pene contro chi non à legittima autorità, di che me ne rimetto a detti Autori, & altri non essendo mio intento fare da Teologo.

Che quelli, che commettono monopogli perche si venda più cara l'Anona, o cose simili, io lo tengono soppresse al medesimo effetto si puniscano ad arbitrio del Giudice *l. annonam*, doue il *Bart.* & altri *ff. de extraordin. crim. Menoch. de Arbitrar. cas. 384. per tot. Salon. d. tratt. fol. a me 63. nu. 7. &c. fol. 593. tit. de Monopol. Campson.*

E diciannoue casi, ne' quali si commette monopolio da punirsi di pena arbitraria, vedi per il *Menoch. d. cas. 569. per tot. Iodoch. prait. crim. tit. de Monopol. Decian. tratt. crim. lib. 7. cap. 21. per tot.* con altri citati dal *Cabal. d. cas. 215. per tot.* e vedi §. Appaltatori n. 5.

§. MO-

§. MORI.

1 Mori circa il piantarne sono reuocati tutti li Bandi antecedenti, & ordinato che ciascuno che abbia beni confinanti con le strade pubbliche in ogni luogo del Stato, o vero ripe, e Carbonaie di Castelli deua fra due anni auer piantato per tutto longo dette strade (dentro a'suoi beni almeno vn braccio) tante di dette piante quante vi capiscono con distanza di braccia 20. l'vna dall'altra doue non siano altre piante, & essendouene fra pianta, e pianta mentre vi resti detta distanza, sotto pena di lire sette per pianta non posta da pagarsi per due terzi da'padroni, e l'altro terzo da'lauoratori, o fittuari, con che però li padroni siano tenuti prouuedere le piante, e far li diuelti, o fosse, e gl'altri predetti a porle, e custodirle per la perfezione, e pagata anco detta pena non si resta libero da tal'obbligo, siccome ne anco se le piante non si fossero appiccate, douendosi riporre tante volte che si appicchino sotto le dette pene, e chi tagliasse, rompesse, o in altro modo danneggiasse dette piante incorre in pena di scudi dua per pianta, e due tratti di fune per volta oltre all'emenda del danno, per la qual pecuniaria di danno è tenuto il padrone per il garzone; padre per i figliuoli, & altri di sua casa, e tali piante non si possono vendere, ne comprare più di soldi dieci l'vna, sotto pena di lire vna al venditore, e soldi dieci al compratore per pianta, la cognizione s'aspetta agl'Vfizia i de' fiumi, all'Vfizio de'fossi di Pisa per i luoghi sottoposti, & alli Rettori con la preuenzione, e partecipazione a detti Vfiziali de'fiumi, come per Bando delli 29. Gennaio pubblicato il dì 16. Febbraio 1607, e da pubblicarsi per ciascun Rettore frà 15. dì dopo preso l'vfizio, e portarne fede per essere ammessi al Sindacato.

E il medesimo che sopra si ordina nel Sommario delli comandamenti per le strade, sotto pena a' lauoratori d'vn tratto di fune in pubblico mancando della douuta custodia, e diligenza circa dette piante &c.

2 Mori nella Valdelsa è obbligato ciascuno piantarne almeno quattro nelle sue terre per ciascun paio di boui, ne si possono tagliare senza licenza, e si disegnaua comandare il medesimo anco per gl'altri luoghi dello Stato, e il lor prezzo è dichiarato non poter eccedere soldi dieci piccioli per ciascuna pianta, o barbata sotto le pene, come nel Bando delli 16. Giugno 1576. e delli 27. Luglio detto anno 1576. vedi sopra numero 1.

3 Mori non si possono danneggiare nel cogliere la foglia con rompere rami, o tagliarli, sotto pena di scudi dieci, e arbitrio da conoscersi in Firenze, e quattro miglia attorno dall'Arte della seta, e per lo Stato da'Rettori Criminali, vedi il Bando delli 22. Maggio 1655. vedi §. Danni num. 8. e 32. §. Foglia n. 1. e 3.

4 Mori proprij della Comunità d'Arezzo non si possono danneggiare da persone, ne da bestie, sotto pena di scudi 10. per moro, e scudi 25. e tre tratti di fune in pubblico tagliandosi da piedi, e se le piante guaste co vn medesimo saranno cinque, o più oltre dette pene vi è l'arbitrio fino alla galera inclusiue, e sempre l'emenda del danno, & è tenuto il capo di casa per la famiglia, i padroni per i lauoratori, e garzoni, e il marito per la moglie con l'impunità, e partecipazione del quarto a chi accusasse li compagni, e complici; cognitore è il Commissario d'Arezzo con le debite partecipazioni. Bando delli 3. Settembre 1639.

§. MORTE.

1 Morte de' testatori, come si debba notificare dagl' eredi, & altri all'Archiuio di Firenze, vedi Eredi num.

2 Morte ciuile, e morte naturale come, e quando s'equiparino fra di loro, e vaglia l'argomento dall'vna, all'altra, di modo che quello sarebbe douuto dopo la morte naturale d'alcuno si deua anco in caso di morte ciuile, che si dice seguire ne'banditi, e altro, vedi *Boss. de bon. pub. num. 35. &c. Euerard. loc. ab equipoll. num. 10. Rol. de dot. quaest. 95. Rot. part. 2. diuers. decis. 92. num. 10. &c. Gratian. discep. 102. 172. & 481. Card. Tosch. litt. M. concl. 392. & 393. per tot. Rebuff. in pract. benef. part. 1. tit. de for. signat. vers. Per obitum fol. a me 105. Altograd. cons. 45. num. 37. & cons. 98. num. 92. lib. 1. Barbos. in loc. com. argum. loc. 74. per tot. & de appellat. verb. signif. Appellat. 157. per tot.*

3 Morte de'delinquenti come estingua il delitto, e la pena mentre non si fosse in casi di poter condannare la memoria del defonto, come sarebbe nell'eresia, lesa maiestà, e simili, o mentre non si trattasse di pena pecuniaria, o confiscazione di beni imposta ipso facto dalla legge, che fra cinque anni si potrebbe esigere contro gl'eredi, massime se fosse stata contestata la lite col defonto, o che fosse restato del delitto confesso, o conuinto, e non condennato per semplice contumacia, perche tal contumacia non nuocerebbe agl'eredi, e in ogni caso dourebbero loro essere citati, e sentiti, di che vedi amplamente il *Cabal. resol. crim. cas. 298. & 299. per tot. Clar. §. fin. quaest. 51. vers. Quaero &c. Magon. decis. Flor. 47. num. 51. & seq. Osasch. decis. 148. Guaz. def. 33. cap. 26. Peregrin. de iur. fisc. lib. 4. tit. 5. per tot. Tondut. de praeuent. part. 2. cap. 62. per tot. Card. Tosch. litt. M. concl. 391. & 396. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de Inquisit. quaest. 10. num. 15. & seqq. Tusch. litt. P. concl. 256.* vedi Eredi num. 7. e Contumaci numero 9.

4 Morte in che modo si possa prouare da chi l'allega non si presumendo di ragione, vedi il *Marant. nella l. is potest num. 156. & seqq. ff. de acq. haeredit.* doue riferisce ventitre modi, o conietture di prouarla,

uarla, e vedi *Gratian. discep.* 758. 869. 895. *&* 944. *num.* 35. *&c. Gregor. decis.* 78. *Duran. decis.* 430. *Altograd. cons.* 53. *num.* 17. *& seqq. lib.* 1. *Genua de scrip. priuat. lib.* 1. *concl.* 3. *num.* 96. *fol.* 73. *Caualer. decis.* 145. *&* 344. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 400. *per tot.*

5 Morte de' testimoni, come si abbia per legittima recognizione, e giuramento, anzi che si deua più credere alla scrittura, e attestazione de' morti, che de' vini, vedi *Magon. decis. flor.* 95. *nu.* 5. *&c. Gratian. discep.* 429. *num.* 12. *&c. &* 710. *num.* 7. *Genua de scrip. priuat. lib.* 4. *tit. de lib. rat. num.* 16. *& seqq. ad* 65. *fol.* 190. *&c.*

6 Morte data, o tentata a se medesimo come si punisca, vedi Omicida n. 26. &c.

7 Morte d'animali dati a socida, o in custodia a chi s'aspetti, vedi Animali num. 6.

8 Morte scioglie ogni cosa, e però se vn morto resuscitasse benche da viuo fosse stato condennato alla morte non si potrebbe esequire, mentre non si trattasse di sodomia. *Cabal. cas.* 257. *num.* 4. *&c. & in fine &c. Curd. Tosch. litt. M. concl.* 391. *per totum.*

Che non recuperi li beni confiscati, dignità nè altro, e non sia tenuto ripigliare la moglie, & altro più da speculatiua, che da pratica, non si vedendo di questi casi, nota il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 121. *&* 122. *per totum.*

9 Morte seguendo di più persone nel medesimo conflitto di guerra, rouina, naufragio, peste, veleno, o simili accidenti, chi si presuma esser morto prima ad effetto di succedere al compagno, e trasmettere a' suoi eredi, vedi *Menoch. lib.* 6. *præsump.* 50. *per tot. & Altogrado cons.* 69. *per tot. lib.* 1. *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 2. *quæst.* 12. *per tot. fol. a me* 355. *fino a* 364. & il medesimo *Zacch. tom.* 2. *cons.* 51. *&* 85. *per tot. Card. Tosch. litt. M. concl.* 401. *per tot.*

10 E che sempre si presuma vno morto senza figliuoli mentre non si proui in contrario. *Duran. decis.* 301. *num.* 5. *& decis.* 438. *num.* 4. *Menoch. præsump.* 182. *num.* 5. *lib.* 4. *Altogrado cons.* 95. *num.* 23. *& cons.* 104. *num.* 1. *lib.* 2. *Caualer. decis.* 344. *num.* 4. *& decis.* 558. *num.* 3. doue che questo è vero ad effetto che si dica purificata la condizione, ma non già ad effetto di prouare la deuoluzione per linea finita.

E che si presuma la morte seguita in pupillar' età. *Ger. Spin. cons.* 70. *nu.* 1.

11 Morte repentina può essere cagionata da molte cause, e non solo da veleni, però deue il Giudice in tali casi camminare molto cauto per trouare la verità per via di periti, & anco da se medesimo per non essere ingannato con esaminare testimoni circa la buona sanità, robustezza, colore, carnagione, & altre qualità del morto, che aggiunte con li segni del veleno farebbero presumere essere stato propinato, e non naturalmente generato, come dimostra il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 15. *&* 16. *per tot.* vedi Veleni &c.

12 Morte naturale si dice quella che prouuiene da cause intrinseche, e violenta quella che deriua da cause estrinseche, e se tale sia la causata da grauidanza, o parto ad effetto delle Compagnie d'vfizj, & altro a questo proposito, vedi pienamente appresso *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib.* 1. *tit.* 4. *per tot.* doue esamina otto questioni di questa materia.

13 Morte (concorrendoni più cause) si deue attribuire alla causa più prossima, più vrgente, e più euidente soprannenuta, e non alla causa precedente benche per altro potesse essere mortale, mentre che legittimamente non si proui in contrario. *Caualer. decis.* 220. *&* 239. *per tot.* appresso il *Zacch. Quest. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 3. 35. 36. *&* 43. & amplamente il medesimo *Zacch. d. tratt. d. tom.* 2. *cons.* 33. 46. 47. 53. 54. 55. 56. *&* 57. *per tot.* vedi nel §. Ferite, e §. Omicidio.

14 Morte da' quali segni si conosca esser seguita per strangolazione, soffocazione, o laccio alla gola, vedi *Zacch. d. tratt. lib.* 5. *tit.* 2. *quæst. vlt. num.* 5. *&* 6. *& cons.* 19. *&* 44. *per tot. tom.* 2.

§. *MVGNAI.*

1 Mugnai possono macinare anco in giorni festiui, quando vi sia di bisogno, purche faccino a porte chiuse, non possono però in tali giorni andare alle case per il grano, ne riportare le farine, sotto pena di scudi dua d'oro, o dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto, vedi il Bando sopra l'osseruanza delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinnouato 14. Giugno 1574. vedi Mulini n. 10.

2 Mugnai di Firenze, e Contado deuono quando vanno per il grano alle case, e riportano la farina auere la stadera diritta, e giusta per pesare, non possono cambiare li sacchi, ne seruirsene per altri, che per li padroni, sotto pena di lire 5. deuono segnarli, e col peso, e non possono tener crusca nelli mulini, se non per vso delle lor bestie sotto pena di lire 3. e scambiando il grano, o non rendendo giusto peso ciascuno in pena dell' emenda duplicata, e di lire 25. ne possono difendersi in dette cose, di modo che chi proccurasse per loro cadono tanto loro, che il Proccuratore in pena di lire 50. Riforma, e Bando della Grascia 29. Gennaio 1560. vers. E di più &c.

3 Mugnai, e macinanti non si possono seruire delle polize se non per tanti giorni, quanti sono li segni in esse notati computato anco il giorno che saranno state fatte, sotto pena, come se macinassero senza poliza, come per la nuoua Addizione alle Leggi delle farine fatta li 14. Settembre 1637. vers. primo &c.

4 Vedi anco il Bando del riscontro delle polize dell' anno 1626. doue si dichiara essere tenuto il padre per il figliuolo, il padrone per il garzone, e il capo di casa per tutta la famiglia quanto alle pene pecuniarie imposte a chi non auesse i debiti riscon-

riscontri delle polize, vedi Fornai n. Et altro Ordine del dì pr. Marzo 1662. circa la nuoua forma, e modo di seruirsi delle polize.

5 Mugnai trouati auer roba nel mulino, o vicino a quello braccia 20. senza poliza, non volendo nominare li veri padroni, siccome quando sono trouati li particolari, non volendo nominare li mugnai oltre la pena della propria trasgressione si deuono condennare anco nella pena de' lor correlatiui non nominati con riseruo d'vn mese a nominarli, o delle lor ragioni contro di essi. Addizione sopraddetta delli 14. Settembre 1637. vers. Item ordina &c.

6 Mugnai, e fornai sono tenuti scriuere ne' lor quadernucci non solo la roba, che comprano, o cauano dal cassone, ma anco ogn'altra quantità di grano, e biade, che in altro modo si trouassero sotto le pene &c. e mostrare detti quadernucci ogni volta, che li saranno richiesti dalli Visitatori insieme con la filza de' riscontri, e lasciarli misurare sotto le pene &c. E li conduttori principali de' mulini, e lor malleuadori non ostante gl'auessero sublocati, o ceduti ad altri, sono tenuti alle pene delle trasgressioni, e a tassare le lor bocche come se fossero mugnai, vedi la predetta Addizione vers. Appresso &c.

7 Mugnai sono tenuti ogn'anno per tutto il mese di Gennaio far' il quadernuccio, e dar in nota le bocche con sicurtà della tassa, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune, e descriuerui tutte le robe, delle quali non possono disporre senza licenza del Rettore fuor che per vitto loro con farne nota nel detto quadernuccio; non possono macinare senza polize, ne quelle tener fuor della filza, sotto pena da staia tre in giù di scudi quattro, da staia tre in sei di scudi otto, e vn tratto di fune, da staia sei in ogni somma di scudi 20. e tratti dua di fune per la prima volta, e per la seconda di due anni di galera, e per la terza di quelle maggiori afflittiue, che citrà mortem parrà al Giudice, e li particolari incorrono in pena di scudi dua per staio di grano, e scudi vno per staio di biade; Non possono andare a far polize per altri, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di corda, ne cauarle dalla filza per accomodare ad altri, o macinare con esse più d'vna volta, sotto pena di scudi 25. e tratti dua di corda, deuono subito macinato tagliar le polize, tener vna stadera grossa, e ogni mese rimettere i riscontri al Rettore; non possono tener in filza le polize senza la roba, & altro, vedi negl'Ordini cauati dal corpo delle leggi delle farine ridotti in Sommario, che si hà da ciascun mugnaio, stampati da Zanobi Pignoni l'anno 1626. e altri Ordini pur in Sommario stampati dell'anno 1635.

8 Mugnai possono tener ne' mulini grano, e biade, che gl'occorra per vitto loro purche tutto sia scritto al quadernuccio, ma volendo macinare per vendere la farina deuono come gl'altri far le polize, non possono tener vicino a' mulini a braccia 20. roba da macinare senza poliza, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di corda, e i particolari accostandosi, e scaricando in terra vicino a braccia 50. incorrono in pena di scudi dua per staio di grano, e di scudi vno per staio di biade; Non possono macinare grano mescolato con biada mentre la poliza non sia tutta di grano, se pur non fosse separato con le sue polize, & il mescuglio si facesse nel mulino; possono per vn staio di grano macinarne libbre 55. veccie libbre 60. faue libbre 58. e dell'altre robe, & altri particolari, vedi nel suddetto Sommario, e Leggi delle Farine &c. e negl'Ordini stampati dell'anno 1635.

9 Mugnai come siano tenuti restituire i riscontri del macinato a ciascuno per conseruarli, vedi li Bandi primo Marzo 1558. 12. detto 1568. di Maggio 1576. d'Ottobre 1583. 19. Agosto 1595. rinnouati con altro Bando particolare dell'anno 1623. & 1626.

10 E ciò siano tenuti osseruare circa il macinare, vedi la Legge seconda sopra la gabella delle Farine, passata nel Consiglio de' Quarantotto, sotto di 9. Dicembre 1553. per tot. e li Capitoli delli 14. Settembre 1559.

11 Delli mugnai delle mulina di Firenze, e di fuor le porte quello che siano tenuti osseruare, vedi l'ordine delli 11. Settembre 1564. 28. Settembre 1566. 24. Luglio 1621. & il breue Sunto stampato, e datogli sotto di pr. Settembre 1585. per instruzione.

§. MVLATTIERI.

1 Mulattieri commettendo fraudi alle Porte di Firenze, e Pisa in danno della gabella che pene incorrino, vedi Frodi numero e Vetturali numero.

§. MVLI.

1 Muli, o mule, e caualli come non si possino estrarre dalli Stati di S. A. S. e sotto quali pene, vedi Caualli.

§. MVLINI.

1 Mulini, o altro, che per impeto d'acqua, o simile accidente fossero trasportati in altro luogo, come da' padroni si possino ridurre al suo posto primiero dando sicurtà d'ogni danno passato, e futuro, vedi la *Pratt. Papp. nel Acc. Confess. glos. Seruitus n.* 14.

2 Che cosa venga sotto nome di mulini, e come s'intenda de' macinanti per sapere ciò che venga compreso nella vendita de' mulini, & altro, vedi il *Barbos. de Appellat. verb. signif. Appellat.* 153. *per tot. Card. Tosch. litt. M. concl.* 303. *per totum*.

3 E come chi hà vn mulino nella parte superiore del fiume li sia lecito in tempo di siccità raccogliere l'acqua anco contro la volontà di chi auesse altro mulino nella parte inferiore, vedi *Bart. e Rip. nella l. quominus ff. de flum. & Diaz. reg.* 471. *&c.*

Come,

4 Come, e quando si possa fabbricare nuoui mulini in pregiudicio degl'altri, vedi *Menoch. lib.6. præsump. 29. num. 15. Thesaur. decis. 16. per tot. Gratian. discep.* 89. 480. *&* 970. *Bardellon. conf.* 143. *per tot. lib.* 2. *& conf.* 91. *lib.*1. *Tosch. litt. M. conc.* 304. *&* 305. *per totum*, e vedi nel §. Fiumi numero 14.

5 Quando si possino sforzare, o no le genti a continuare di andare al medesimo mulino, o forno, vedi *Gratian. discep.* 564. *num.* 44. *&c.*

6 Mulini se si dicano predij rustici, o vrbani, ciò che questo importi, e come si denino stimare, vedi *Gratian. discep.* 564. *num.* 9. *&c. Altograd. conf.* 102. *num.*72.*&* 73. *lib.* 2. *e nelle mie resolut. cap.* 1. *n.* 13. *&* 14.

7 Mulini se si numerino fra le cose mobili, o immobili, il che molto importa sapere per causa d'alienazioni, legati, retratti, censi, & altro, vedi *Gratian. discep.*564. *per tot. Montan. de tut. cap.*33. *num.* 176. *fol.* 140. *Barbos. de appell. verb. signif. appell.* 117. *in fine &c.*

8 Mulini se siano capaci d'imporui censi sopra pare, che lo supponga affirmatiuamente il *Gratian. nella discep.* 654. *per tot.*

9 Mulini, gualchiere, e simili edificj che si comprendino fra beni stabili, & immobili, vedi il Bando delle Decime Ducali delli 16. Marzo 1546. quale però parla ad effetto siano sottoposti alla Decima &c. vedi Beni n.

10 Mulini, che stante la necessità, o consuetudine tollerata dalli Vesconi si possino far macinare, e pigliare la solita molenda anco ne' giorni festiui di precetto senza peccato proua *Lanfranch. Zacc. tratt. de Salario, & Mercede quæst.* 25. *num.* 27. vedi Mugnai n.1.

N

§. *NASTRI.*

1 NAstri d'oro, & argento falso sono in appalto, anzi nessun può tenerne a vendere anco de buoni senza licenza dell' appaltatore, sotto pena di scudi 10. per pezza, e perdita di essi, d'applicarsi vn quarto al Fisco, vn quarto all' inuentore, vn quarto all' appaltatore, e l'altro al Giudice, e i Giudici sono in Firenze il Magistrato dell'Arte della Seta, e per lo Stato li Rettori del Criminale. Bando delli 24. Gennaio 1660.

§. *NAVICELLAI.*

1 Nauicellai, come non possino nel Serchio, ne in Arnò ne' luoghi proibiti traghettare cacciatori; ne arnesi da caccia, e come la notte deuino in detti luoghi fermare li Nauicelli, vedi Bandite num.

2 Nauicellai come siano tenuti alla restituzione delle robe introdotte nelle lor naui, o nauicelli, & altro della lor malizia, vedi Osti num. 9. & numero 10.

3 Nauicelli, o altri legni per passar Arno, o pescare non si possono tenere fra le due pescaie d'Arno in Firenze (eccetto il giorno di S. Iacopo per correre il solito palio) sotto pena di vita, galera, fune, confini, e pecuniarie ad arbitrio del Magistrato degl'Otto, come per Bando delli 12. Agosto 1593. di d. Magistrato.

4 Nauicellai, ne altri non possono di notte tempo passare, ne far passare alcuno con barchetti, o altri legni il fiume d'Arno della Città di Pisa, o cauare da quella, o in quella entrare, o mettere persona, o roba alcuna, sotto pena della forca, tanto a chi passa, che a chi è passato, messo, o cauato in detta Città di Pisa, come per ordine di S. A. S. delli 22. Aprile 1553. e Bando in esecuzione di esso pubblicato in Pisa sotto di 26. detto.

5 Se poi per seruizio dell'Arsenale di Pisa, e della Galeazza sia permesso al Prouueditore di detto Arsenale mandare ad ogn'ora secondo l'occorrenze di giorno, e di notte nauicelli fuor di Pisa, e farli similmente entrare, vedi le lettere, e ordini sopra ciò seguiti dell'anno 1631. in Corte del Signor Commissario di Pisa, e Scrittoio di detto Prouueditore.

§. *NON DESCRITTI.*

1 Non descritti nella milizia di S. A. S. non possono pigliar soldo da qualsiuoglia Capitano ancorche spedito dalla medesima A. S. ne esercitare il mestiero di Soldato sotto pena di scudi cento d'oro, a' quali è obbligato il padre per il figliuolo, il zio per il nipote, e il fratello per il fratello carnale, del raddoppio di tutte le grauezze sopra suoi beni in perpetuo, della perdita di tutti gl' vfizi della patria, di tutte l'armi offensiue, e difensiue, e d'essere obbligati a tutte le fazioni personali, come li Contadini non ostante che fossero nobili, e di questi tali se ne deue tener nota particolare da Cancellieri delle Bande. Bando delli 26. Marzo 1615.

§. *NOTAI.*

1 Notai, e simili non possono proccurare gl' vfizi per via di presenti, ma solo con le lor virtù, e abilità, vedi Presenti n.

2 Notai non possono esercitare vfizi se prima non auranno auanti li Conseruadori di Legge prouata la lor' età essere sopra anni 24. e statali da lor approuata, sotto pena di scudi 50. per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi per dua terzi al Fisco, e il resto al notificatore; non intendendo però de' Notai vecchi, che per quattr'anni addietro auranno esercitato vfizi. Prouuisione delli 27 Settembre 1627. §. Per ricordo &c.

3 Notai che non anno prouato detta età non posso-
no

no essere squittinati per gl'vitii, e come, e fra quanto tempo si deuino far squittinare, vedi d. Prouuisione del 1627. §. E perche, e nella parola Dottori n.

4 Notai anco minori di 24. anni, purchè matricolati si possono far squittinare per li Banchi solamēte, e per quei luoghi, che si eleggono dalle Comunità, e per li dua Vfizi di Verghereto, e S.Godenzo, che si danno per grazia di S. A. S. Addizione alla detta legge del 1627. delli 21. Nouembre 1629. §. Deliberorno &c.

5 Notai non squittinati che pene incorrino esercitādo alcun'vfizio con li Rettori dello Stato, vedi Dottori n. e Rettori n.

6 Notai non possono far alcuna conuenzione sopra il salario douutoli, ne degl'emolumenti, o altro con li Rettori che vanno a seruire, di che, vedi Rettori n.

7 Notai e altri ministri de' Rettori deuono osseruare quanto agl'atti delle cause criminali, o ciuili la tariffa vniuersale dell'anno 1569, sotto pena di scudi 50. d'oro, & altre contenute in detta legge, nella quale incorrono anco li Proccuratori, Auuocati, & altri che pagassero, o facessero pagare dauantaggio, o quanto alle copie la legge del Protonotolo, sotto le pene in essa contenute, e di più di scudi 50. e arbitrio d'applicarsi vn terzo al notificatore, e il resto al Fisco, e cognitori sono il Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di Legge, sarà fra loro la preuenzione. Prouuisione sopra li Rettori, & altri delli 17. Settembre 1627. §. Presentendosi &c. vedi Tariffa &c.

8 Notai che auessero rogati alcuni contratti, distratti, vltime volontà, o altro di persone, li cui beni douessero essere inuentariati per il Fisco, concernendo in modo alcuno l'interesse del Fisco mediante le confiscazioni, sono tenuti quanto prima, o almeno fra vn mese darne piena notizia, sotto pena del doppio dell'importanza di essi, e di scudi 50. & arbitrio de' Capitani di Parte, a' quali aspetta la cognizione di tali trasgressioni. Modo da osseruarsi circa il far inuentari dell'anno 1613. §. Li Notai &c. E così anco vien disposto per la legge dell'Vnione de' Magistrati de' Capitani di Parte, & Vfiziali de' Fiumi delli 18. Settembre 1549. §. Che il detto Magistrato &c. inf. n. 83.

9 Notai de' malefici come siano tenuti far gl'inuentarj nelle cause d'omicidj, o ferite mortali, vedi Rettori n.

E come siano tenuti registrare detti inuentarj, e mandarli a' Capitani di Parte, vedi Rettori n.

10 Notai del maleficio, quando danno il giuramento alli Sindaci del malefizio nel principio dell'vfizio sono tenuti ricordarli l'obbligo, che anno circa il fare gl'inuentarj, come si dice nella parola Sindaci num. auuertendoli anco, che guadagneranno mezo scudo per inuentario de' ritratti, che si faranno, e ne deuono far menzione doue si nota tal giuramento. Modo da osseruarsi circa gl'inuentarj del 1613. §. Quando &c.

11 Notai deuono mettere a protocollo tutti gl'instromenti fra giorni 30. nella Città, e Contado di Firenze, e fra 40. nel resto de' Stati, e in frà detti tempi rapportare alla Gabella de' Contratti tutti gl'atti, contratti, o instromenti gabellabili, o dubbiosi se vi entri gabella, li depositi ancorche non gabellabili, e gl'instromenti fatti anco da persone esenti in luoghi non esenti, o da forestieri ancorche in luogo esente, mentre si tratti di cose poste in luogo non esente, con li nomi, e cognomi de' contraenti, e confini de' beni, sotto pena di pagar del proprio la gabella oltre quella che douranno pagare li contraenti. Legge per li Notai circa la gabella de' contratti delli 23. Aprile 1566. §. Anno prouuisto, & §. seqq.

12 Notai deuono anco rapportare a detta gabella tutti li testamenti, codicilli, o altre vltime volontà, quali non possono mostrare, ne leggere ad alcuno se prima non li constarà per fede del Cancelliere, o altro ministro della gabella che siano stati rapportati, sotto pena di pagare del proprio vna gabella, e di scudi dieci d'oro, intendendo però mentre li testatori siano morti, perche sendo viui non possono dar lettura, ne notizia ad alcuno fuor delli medesimi testatori, o a chi auesse da loro espressa commissione in scritto sotto la medesima pena che sopra; delle donazioni però causa mortis, sono tenuti farne li rapporti ne' tempi suddetti. Legge predetta §. E quanto &c.

13 Notai che riconosceranno, o faranno transunto d'alcuna scrittura priuata, o libro d'atti gabellabili sono tenuti darne nota alla gabella de' contratti con tutte le dimostrazioni necessarie sotto pena della nullità, danni, e spese verso la parte oltre al pagamento della gabella. Legge suddetta §. E acciò &c.

14 Notai tutti (eccetto quelli di Pisa, e suo Contado) deuono almeno vna volta l'anno portare, o mādare li protocolli al Notaio del riscontro della Gabella de' Contratti di Firenze, quale è tenuto riscontrarli diligentemēte, e di tutto quello trouerrà gabellabile darne notizia alli Prouueditori di essa, sotto pena di lire 10. a ciascuno che mācasse far la parte sua oltre l'arbitrio, & altre pene contenute negl'ordini di detta Gabella.

Et in oltre quelli che mancassero di mandare detti protocolli deuono essere mandati a specchio, dal quale non si possono leuare se prima non auranno fatto tal riscontro, e pagate le pene incorse; E quelli di Pisa, e suo contado deuono riscontrarli alla Dogana di Pisa secondo gl'ordini di quella, e per li Notai morti sono tenuti li suoi eredi, e li Commissarj, che saranno deputati, fra tre mesi mandarli al detto riscontro, sotto le medesime pene. Legge predetta §. Ancora si prouede &c. & §. seqq.

15 Notai sono ancora tenuti venire, o mandare ogn'anno a riscontrare li protocolli benche non finiti

all'Archiuio sotto pena della perdita degl'emolumenti, & altre ad arbitrio de' Conseruadori dell'Archiuio, e deuono far li repertorj a lor protocolli con li nomi di ciascun contraente alla pena di detto arbitrio, oltre al non ne poter mai auer'altri senza espressa licenza delle Signorie loro. Prouuisione delli 8. Marzo 1573. §. il registrare &c. & §. seq.

16 E dett'anno s'intende cominciare sempre dal giorno dell'vltimo riscontro ancorche anticipato, e si deue fare, benche non auessero rogato, o non rogassero. Prouuisione delli 22. Febbraio 1585.

17 Questo però s'intende quando li protocolli non sono finiti, e sono capaci di nuoui rogiti, perche quelli che non rogano, e anno li protocolli pieni, e che non anno leuato nuoui protocolli sono esēti da detta annua presentazione, e riscontro, e in vece di ciò deuono mandare ogn'anno al detto Archiuio fede autentica della conseruazione delli lor protocolli, sotto pena dell'arbitrio, come per Dichiarazione delli 9. Febbraio 1607.

18 Notai deuono autorizare i lor rogiti, e protocolli con l'inscrizione, sottoscrizione, e segno del Notariato, come per legge delli 3. Giugno 1599. E questo s'intende anco de' protocolli dell'vltime volontà, e tale inscrizione, e segno si deue porre nella prima faccia di ciascun protocollo, e nel fine la general soscrizione con il medesimo segno. Dichiarazione delli 9. Febbraio 1607.

19 Notai come deuino cancellare le condennazioni mentre sono negl'vfizi con li Rettori, vedi Rettori num.

20 Notai come siano tenuti dar notizia di tutte le disposizioni da lor rogate concernenti luoghi, e cause pie, vedi Legati n.

21 Notai del malefizio, come deuino procedere per trouare la verità de' delitti, vedi Rettori n.

22 Notai che solennità siano tenuti far' osseruare ne' contratti delle donne, vedi Donne n.

23 Notai come si creino, e che in oggi li Conti Palatini non ne possino creare, vedi la legge sopra ciò dell'anno 1582. inf. num. 86. & seqq.

24 Notai, e Giudici, che vanno in vfizio, come possino portare arme offensiue, e difensiue solamente, vedi §. Giudici num. 6. & §. Rettori num. 51. doue anco si tratta se possino ritenere gl'archibusi, e terzette.

25 Notai che vanno in vfizio nel contado, e distretto di Firenze deuono prima di pigliar l'vfizio riscōtrare alla Gabella de' Contratti tutti li contratti, e atti gabellabili, sotto pena di fiorini 25. e dar idoneo malleuadore che finito l'vfizio infra vn mese portaranno i lor protocolli a detto riscontro, sotto pena di lire 100. e non possono negl'atti di corte scriuere, rogare, o inserire alcun contratto gabellabile, sotto la medesima pena di lire 100. e quelli che non fossero matricolati per il rogo andando in vfizio, deuono dar malleuadore come sopra che alla fine di esso fra dieci di daranno notizia alla gabella di tutte le scritte, conuenzioni, e atti gabellabili, che auessero fatto nel tempo del lor vfizio, o che in altro modo le fossero peruenuti a notizia, sotto pena di fiorini 10. per ciascuna cosa tralasciata di notificare, e di pagare vna gabella del proprio. Legge per li Notai circa la Gabella de' Contratti 23. Aprile 1566. §. E li Notai &c.

26 Notai che tassa deuino pagare al Monte delle Graticole per ogni vfizio prima che ci vadino, e sotto quali pene, vedi Giudici n.

27 Notai mentre sono in vfizio non possono scriuere atti d'alcuna sorte in carte, e cartuccie, ma solo giornalmente ne' libri, che a tal' effetto li sono consegnati dal Magistrato de' Noue, sotto pena di scudi 25. eccetto quelli che occorressero farsi fuor di Palazzo, o de' luoghi, e le scritture presentate dalle parti, le quali non si deuono copiare, ne registrare a detti libri, ma solo legarle in fine di essi, con il giorno dell'esibita, e nome di chi le presenterà. Decreto delli 15. Maggio 1579. vers. E parimenti &c.

28 Notai, e Caualieri auanti di pigliar l'vfizio sono tenuti sodare alle Decime Ecclesiastiche, sotto pena di scudi dua d'oro senza ricrescimenti applicati a detto vfizio, e di non poter al ritorno essere ammessi al Sindacato da' Conseruadori di Legge senza mandato del Cancelliere di dette Decime. Prouuisione delli 16. Giugno 1583.

29 Notai come siano tenuti dar parte ogni volta che li Rettori lor Padroni pernottassero fuora dell'vfizio, anco con licenza, vedi Rettori num.

30 Notai quali requisiti deuino auere per essere imborsati negl'vfizi di prima Classe, e come in quelli di seconda Classe, & altro, vedi la Rinnouazione della Legge del 1586. pubblicata li 6. Agosto 1635. vedi Ministri, Dottori, e Rettori.

31 Notai, ciò che siano tenuti osseruare mentre sono in vfizio circa li coiami d'ogni sorte tanto per la concia, che per altro, e che premio abbino, vedi l'instruzione a lor data dalli Deputati sopra tal negozio delli 30. Luglio 1588. e §. Cuoiai per totum.

32 Notai sotto quali pene deuano riscontrare le sacca bollate del sale, e non possino riceuere li bolli sēza il sale, vedi Rettori num.

33 Notai che vogliono rogare deuono pigliar li protocolli dall'Archiuio bollati carta per carta per prezzo di lire 4. l'vno, e quelli tenere con gl'Alfabeti, e repertori, e descriuerui giornalmente, o almeno fra giorni dieci tutti li roghi che faranno, ne possono auer'altri protocolli fin che li primi non saranno pieni, e di tutti li detti roghi (eccettuati alcuni come si dice nella parola instromenti num. . . . .) sendo nella Città di Firenze fra 15. giorni, e fuori 40. dal dì del rogito mandarne, o portarne copia puntuale in foglio al detto Archiuio, potendosi per tali copie oltre al rogito far pagare dalli contraenti a ragione di

soldi

soldi sei per carta, sotto pena in tutti li detti casi di scudi 50. d'oro, e priuazione dell'vfizio, o d'ogni emolumento che si potesse ritrarre da detti instromenti, saluì però li giusti, & vrgenti impedimenti a dichiarazione de' Conseruadori di detto Archiuio. Prouisioni pubblicate sotto di 13. Dicembre 1569. cap. 9. & 10. per tot.

34 Li Notai, che abitano dalle quaranta miglia in là lontani dalla Città di Firenze anno tempo fin' a giorni 60. a rimettere al detto Archiuio le copie de' lor rogiti. Prouuisione delli 8. Marzo 1573. vers. Appresso &c.

35 Eli detti termini di 15. 40. e 60. giorni s' intendono di giorni vtili, e non continui, e così non si computano li giorni, che non suona campana degl' vfizi, non si deuono però abusare con ridursi all'estremità, come per dichiarazione delli 9. Febbraio 1607.

36 Notai che anno rogato, mentre viuono non si può dalli Ministri dell'Archiuio dar copia, ne mostrare cos' alcuna de' lor rogiti, ma tocca alli medesimi Notai tutto ciò fare, e massime dell' vltime volontà, delle quali, ne dall'Archiuio, ne da' medesimi Notai se ne può dar copia, lettura, ne cenno alcuno finche li testatori non sono morti sotto graue pena afflittiua ad arbitrio de' Conseruadori dell'Archiuio da potersi estendere fino alla morte inclusiue, e confiscazione de' beni. Prouuisioni predette delli 13. Dicembre 1569. c. 11. &c. inf. n. 64.

37 Notai occorrendoli far postille, lineature, o cancellature, ne protocolli deuono incontinenti dopo la clausola Rogans &c. del medesimo instromento, e non altroue farne menzione, & approuarle, non potendo mai lasciare spazio alcuno fra vn instromento, e l'altro, ne far cancellature non intelligibili, remissioni, rasure, o raschiature, ne intromettere preposteramente vn' instromento con l'altro, ne scriuere le somme, quantità, qualità, tempi, e numeri per abbaco se prima non l'auranno al disteso compitate almeno vna volta, e deuono particolarmente auuertire di non far lettere difficili da intendersi sotto pena in tutti li casi predetti dell'arbitrio de' Conseruadori dell'Archiuio. Prouuisione delli 8. Marzo 1573. inf. n. 54.

38 Notai come non possino transuntare, ne pubblicare instromenti, o altre scritture pubbliche di altri Notai morti, vedi Instromenti n.

39 E come anco di ragione comune non possa vn Notaio reassumere vn' instromento dal protocollo d'altri Notai viuenti, mentre che per qualche giusto impedimento non le fosse commesso dal medesimo Notaio rogato, vedi *Bart. nella l. 1. ff. de off. Consul. Afflitt. decis. 6.* con l' Addizione.

40 E quando per commissione del Giudice possa vn Notaio leuare in forma autentica gl' instromenti d'altri Notai morti trouati al Bastardello, o semplice copia, o non messi al protocollo per esteso, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 187. per tot. Card. Tosch. litt. N. concl. 79. per tot.*

41 Notai che tralasciassero le solennità necessarie nelli testamenti, come possino essere puniti di falso, si che essere speciale ne' testamenti, e non negl' altri atti, o contratti, vedi *l' Afflitt. decis. 21. num. 5. &c. & Menoch. de Arbitr. cas. 370. num. 42. & c.* doue parla generalmente di qualsiuoglia instromento, e tiene, che li Notai che lasciassero le douute solennità possino essere puniti se non di pena ordinaria di falso, almeno straordinaria ad arbitrio del Giudice. *Card. Tosch. litt. N. concl. 90. 91. & 92. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quest. 157. part. 1. per tot.*

42 Notai che facessero vn instromento falso, ma nullo per altri difetti nō si puniscono di falso nō essēdo la falsità nocibile. *Afflitt. decis. 21. num. 12.* Ma in contrario, e meglio par che tenga *Gratian. discep. 213. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 308. num. 16. &c. Genua de scrip. privat. lib. 1. quest. 4. num. 9. fol. 32.* doue che si deuono punire almeno di pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, &c. vedi Falsità num. *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quest. 155. part. 2. per tot.*

43 Come li Notai possino essere puniti ad arbitrio del Giudice non custodendo diligentemente i loro protocolli appresso di se. *Menoch. de Arbitr. cas. 370. num. 1. &c. inf. num. 59. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quest. 154. part. 3. per tot.*

44 Notai non si computano nel numero de' testimoni, mentre che non fossero esaminati dal Giudice. *Afflitt. decis. 25. num. 4. Magon. decis. Luc. 32. nu. 36. Card. Tosch. litt. N. concl. 98. per tot.* Che questo sia articolo molto controuerso, vedi *Altograd. consi. 50. numer. 87. &c. lib. 1.* doue tiene che l'autorità del Notaio operi di molto a fauor dell' instromento. E che sia in arbitrio del Giudice attesa la qualità della persona del Notaio. *Menoch. de Arbitr. cas. 105. num. 39. &c.*

Anzi che la persona del Notaio equiuaglia a duoi testimoni. *Gratian. discep. 843. num. 18. &c.* Et in contrario che non si creda più al Notaio, che ad vn testimonio, il medesimo *Gratian. discep. 973. num. 48.*

45 Notai come persone pubbliche possono stipulare, & accettare per gl' absenti nelle cose fauoreuoli, & acquistarli l'azione anco senza cessione, e ratificazione, mentre che non si receui, o che l'atto non contenesse qualche obbligo, o aggrauio insieme, perche se bene possono acquistarli, non possono però obbligarli a cosa alcuna, & altro in tal materia, vedi il *Gratian. discep. 49. 455. 532. 701. 912. & 946. Magon. decis. Floren. 57. num. 10. &c. & decis. 117. num. 28.* doue parla in termine del Statuto Fiorentino *lib. 2. Rub. 39. Capyc. decis. 73. Felic. de Societ. cap. 14. num. 33. Altograd. consi. 39. num. 18. & seqq. lib. 2.* nelle mie *resol. cap. 5. & cap. 49. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 51. per tot. Card. Tosch. litt. N. concl. 98.* per

per tot. vedi §. Donazione num. 11. & seqq. & inf. num. 63.

46 Notai come siano tenuti apporre negl'instromenti tutte le clausole solite, e che s'intendino apposte di consenso delle parti, & altro vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 144. *num.* 6. *&c. Pract. Papp. For. product. Instr. glos. Exhibens num.* 9. *in Additione Gratian. discep.* 548. *num.* 36. *&c.* infra numer. 56. *Card. Tosch. litt. N. concl.* 84. *&* 85. *per totum. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. qu.* 157. *part.* 2. *per tot.*

47 Apponendo negl'instromenti di censo patti illeciti incorrono in pena di pergiuro, infamia, e priuazione dell'vfizio, mentre non fossero scusati dalla consuetudine, che anco irrazionabile li rileuarebbe dalla pena, di che vedi *Cenc. de Cens. quæst.* 62. *per tot.*

48 Li pratici però sogliono in tali instromenti di censo apporre la protesta di fare il tutto conforme alla Bolla di Pio V. sopra li censi con la clausola non altrimenti, ne in altro modo, la quale preserua tali contratti da tutte le conuenzioni, o patti illeciti, vedi *Cenc. de Cens. quæst.* 61. *per tot. Gratian. discep.* 141. 751. *&* 777. *Michalor. de Pratr. part.* 3. *cap. vlt. in fine.*

49 Notai che rogassero instromenti vsurari, o altrimenti illeciti, come anch'essi siano tenuti alla restituzione, e pena ad arbitrio del Giudice, come gl'istessi principali contraenti, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 582. *num.* 4. *Cabal. resol. crim. cas.* 243. *num.* 7. *&c. Farinac. & Vulpin. in Suco de Falsit. & simulat. quæst.* 154. *part.* 2. *per tot.* doue anco quando si possino scusare.

50 Notai che negl'instromenti facessero menzione di pecunia numerata, o d'altro che veramente non sia seguito, sono tenuti di falso, e come si possino difendere, & altro, vedi *Socin. reg.* 336. *per tot. Diaz. reg.* 492. *per tot. & Cabal. cas.* 130. *per tot. Sord. decis.* 284. *per tot. Card. Tosch. concl.* 90. *& seqq. litt. N. Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 154. *part.* 4. 5. *&* 6. *per tot.*

51 E come commettendo falsità perdano la facoltà di rogar' instromenti, benche non la perdano per altri delitti ancorche irroghino infamia, vedi *Diaz. reg.* 493 *&* 494. e meglio *Farinac. & Vulp. in Suco quæst.* 155. *part.* 3. *&* 4. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 100. *per tot.*

E come per falsità si possino punire di pena arbitraria estendibile fino alla morte inclusiue, secondo la qualità de' casi, e persone, oltre la refezione de'danni, & interessi. *Farinac. & Vulpin. loc. cit. quæst.* 155. *part.* 1. *per tot.*

52 Notai restando priui dell'vfizio, se per questo si leui la fede agl'instromenti gia fatti, vedi instromenti n.

E se essendo falsi in vno siano anco sospetti negl'altri, vedi *Iosef. Mele nell'Additione al Gizzarel. decis.* 86. *num.* 6. *& per tot.*

53 Notai facendo instromẽti di cose proibite alienarsi senza certe solennità, o d'altri atti proibiti come, e quando si possino punire, o scusare ad arbitrio del Giudice, vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas.* 582. *per tot* doue distingue dodici casi, &c.

E quando siano tenuti di falso, o pure si possino scusare, e come in loro cada, e si proui la falsità. *Card. Tosch. litt. N. concl.* 90. 91. *&* 92. *per totum.*

54 Notai come possino con la loro attestazione approuare le cancellature, lineature, o aggiunte fatte agl'instromenti, o testamenti di modo che si presumano di consenso, o necessità, e non pregiudichino. *Bart. in l.* 1. *ff. de his. quæ in test. delent. Ias. in l. si vnus col. fin. C. de test. Rebuff. pract. benef. part.* 1. *tit. Opponi quæ contr. Bull. poss. num.* 7. *fol. à me* 173. *Altograd. consi.* 92. *num.* 45. *lib.* 2. doue tratta amplamente di tali cancellature fatte ne' testamenti quando si presumano di consenso, e volontà del testatore, o per capriccio del Notaio, o per errore, e ciò che operino in tutti li detti casi &c. sop. num. 37.

55 Notai dopo che anno perfezionato, e pubblicato gl'instromenti, o testamenti non meritano fede volendo deporre contro di essi, e così non li possono reprouare, & il medesimo si dice de'testimoni, militando contro di essi la presunzione di ragione, che sempre sia per la verità degl'instromenti, vedi *Altogrado consi.* 50. *num.* 94. *&c. lib.* 1. Anzi che confessando il Notaio la falsità, & essendo corroborata da altri amminicoli resta prouata, vedi *Sord. decis.* 107. *per tot. & decis.* 135. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst.* 46. *num.* 8. e nel §. Instromenti n. 10.

56 E come li Notai il più delle volte piglino con pochissime parole la sostanza del contratto, o testamento, e poi possino estendere il tutto conforme alla natura dell'atto, e di quello che fra le parti si è trattato, e concluso, e non altrimenti, vedi *Mandel. consi.* 10. *Card. Tosch litt. N. concl.* 85. *per tot.* e bellamente l' *Altogrado consi.* 50. *num.* 223. *& seqq. lib.* 1. *& consi.* 92. *num.* 46. *&* 60. *lib.* 2.

Che possino aggiungere le clausole solite, e consuete, ma quali siano queste clausole solite è molto controuerso, come si può vedere da quello che scriue *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 31. *per tot.* con altri da lui citati, e *Tosch. d. concl.* 85. *supra num.* 46.

57 Notai se dopo data copia autentica possino aggiugnere, o diminuire cos'alcuna, massime se si trouasse errore, e ciò facendo se incorrono in pena di falso, & altro vedi *Gratian. discep.* 889. *per tot. Card. Tosch. loc. cit. concl.* 86. *& concl.* 87. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. qu.* 156. *part.* 1.

E che più tosto ne' Notai si presuma errore, che falsità, vedi la *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 135. mentre che non concorressero vrgenti coniettare in contrario, come nella *decis.* 137. emanata nella medesima causa *d. part.* 2. *diuers. Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 156. *part.* 3. *&* 4. *per tot.*

E che

Echt provandosi l'errore citate le parti si possa correggere d'ordine del Giudice con cognizione di causa, e come si possa provare, vedi *Gratian. decis. 161. & 163. per tot. Tosch. d. concl. 86. num. 7. & seqq. & concl. 87. per tot.* doue che l'errore del Notaio non deue nuocere alle parti, e come si proui *concl. 89. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 156. per tot.*

58 Notai come per lor parole impertinenti apposte ne' contratti non possino pregiudicare alle parti, ne correggere, o mutare cos'alcuna senza decreto del Giudice, vedi *Magon. decis. flor. 57. n. 27. & seq.* Quando, e quali parole de' Notai si dicano parole delle parti, e come si deuano interpretare, vedi *Card. Tosch. litt. N. concl. 80. & seqq.*

59 E come dopo fatta fede, e data copia degl'instromenti non pregiudichino alle parti, benche di poi non custodissero i lor protocolli, o si perdessero per qualsiuoglia causa, vedi *Gratian. discep. 653. num. 65. & 877. num. 24. Card. Tosch. litt. I. concl. 247. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest. 153. part. 8. per tot.*

60 Notai creati dal Papa, o Imperadore, o da altri con lor' autorità possono in tutti i luoghi rogare instromenti di modo che non vaglino li Statuti che disponessero altrimenti in pregiudizio di Notai forastieri creati con le suddette autorità, che non si possono restringere da altri inferiori, mentre non fossero confermati da Principe Supremo. *Specul. de Instr. edit. §. Restat. n. 25.* con altri seguitati dalla *Rot. part. 2. diuers. decis. 103. per totum. Gratian. discep. 167 num. 55.*

61 Anzi che li Notai non possino rogare fuor del Stato di quel Principe, con cui autorità sono creati. *Bart. in l. apud eum ff. de manum. Tract. Papp. for. product. Instr. glos. Exhibens num. 11. Gratian. discep. 167. num. 55.* doue tiene essere speciale ne' Notai creati dal Papa, o Imperadore, che possino rogare in qualsiuoglia parte del Mondo, ma non già li creati da qualsiuoglia altro Principe, o Re, e vedi il medesimo *Gratian. decis. 28. nu. 9. &c. Card. Tosch. litt. N. concl. 70. per tot.* e più amplamente nella *concl. 72. per totum. Gabriel. comm. concl. tit. de fid. instrum. concl. 1. per tot.*

62 Ne' Stati di Toscana però non credo s'ammetteriano roghi fatti ne' medesimi Stati da Notai forestieri, anzi che gl'istessi Notai dello Stato, mentre non siano specialmente matricolati per la Città di Firenze non possono in essa rogare secondo le leggi, & ordini dell' Archiuio Fiorentino &c. inf. n. 86.

63 E che li Notai non possino stipulare per estranei, e forestieri. *Magon. decis. flor. 39. num. 17. supra num. 45.*

64 Notai non possono in modo alcuno mostrare li testamenti, mentre che li testatori sono ancor viui, eccetto che alli medesimi testatori. *Marant. nella l. 1. possess. num. 259. ff. de acquir. hered.* vedi sopra num. 56.

65 Sono ben tenuti mostrare, e dar copia degl'altri instromenti a qualsiuoglia interessato. *Menoch. de Arbitr. cas. 499. num. 15. & seqq. inf. num. 90.* E celando protocolli, o altri atti da se rogati, o negando d'esserne stati rogati cadono in pena di falso ad arbitrio del Giudice. *Menoch. cas. 311. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simul. quaest. 154. part. 1. per tot.*

66 Notai ricercati di rogar instromenti, come persone pubbliche, anzi dalla legge detti serui pubblici non possono ricusare, sotto pena d'essere priui dell' vfizio. *Bartol. in l. fin. C. de Assessor. Felin. in C. quoniam de probat. not. 2. Menoch. de Arbitr. cas. 369. num. 7. Card. Tosch. litt. N. concl. 74. per tot.*

67 Notai se siano più rogati d'vn medesimo instromento, non proua vno senza l'altro, e non concordando l'atto si rede nullo, ad esempio di più Giudici delegati che non può vno far senza l'altro. *Gratian. discep. 474. num. 30. &c. Magon. decis. Flor. 64. num. 60. vers. Tertia erat. &c. Card. Tosc. litt. N. concl. 73. per tot.*

Intendendo però quanto al far l'atto da principio, perche dopo che sarà stato vnito, e concordemente fatto ciascun di lor si presume rogato in solido, e lo può da per se leuare in pubblica forma, come bellamente dichiarà il *Menoch. de Arbitr. cas. 187. num. 7. &c. Card. Tosch. d. concl. 73. per tot.*

68 Notai di ragione comune non sono obbligati conoscere li contraenti, nel Stato della Chiesa però in vigor della Riforma di Paolo Quinto sono tenuti conoscere almeno vno di essi contraenti, o li testimoni, che conoscono li medesimi, o vno almeno de' contraenti, e di tal cognizione farne espressa menzione nell' instromento, altrimenti l'obbligazione saria nulla, e loro tenuti a' danni, & interessi della parte lesa, come fu risoluto dalla *Rot. Rom. coram Merlino in Nouiss. part. 6. decis. 62. per tot.* e vedi *Gratian. discep. 497. per tot. & Thesaur. quaest. Forens. lib. 2. cap. 78. Franch. decis. 262. Ricc. Collect. 713. Iosef. Mele nell' Add. al Grizzarel. decis. 24. num. 71. & 72.*

Cessando però la fraude, e constando veramente non essere interuenute persone false, e supposte, che il contratto sia valido, benche li contraenti non fossero cogniti al Notaio hà fermato la medesima Rota partendosi dalla suddetta decisione, come si può vedere nella detta *part. 6. decis. 149. per tot. e Gratian. decis. 116.*

E così ancor si deue osseruare nelli Stati di S. A. S. per ouuiare a tutte le fraudi, che si potessero commettere in conformità degl'ordini &c.

69 Notai non possono rogar testamenti, o altri instromenti in proprio fauore, ne de' lor figliuoli, padri, o fratelli mentre non fossero emancipati, perche non la parentela, ma la patria potestà è quella che ciò impedisce, e però potrebbero ben si rogare per altri parenti, si che vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 459. num. 19. &c. Card. Tosch. litt. N. concl. 77. per tot. Magon. decis. Flor. 53. per tot.* do-

ne parla in termine del Statuto Fiorentino *lib.* 4. *Rub.* 12, che ciò proibisce, sotto pena di lire 500. *Montan. de tut. cap.* 10. *num.* 33. *&c, Altograd. cons.* 50. *num.* 229. *& seqq. lib.* 1.

70 Notai che succedessero al creditore per il quale auessero rogato l'instrumento del credito possono seruirsi del medesimo instromento, e proua pienamente à lor fauore. *Genua de scrip. priuat. lib.* 2. *quaest.* 2, *num.* 22. *fol.* 96.

E che li Notai possino rogare instromenti contro se medesimi, e siano validi, siccome ancora possino testare, e rogare da se i loro testamenti; nel qual caso rappresentano due persone, cioè del testatore, e Notaio, vedi *Card. Tosch. litt. N. concl.* 78.

71 Notai che come persone pubbliche, & in riguardo del loro vfizio come tali sottoscriuessero instromenti da lor rogati, nõ si presumono per questo acconsentire, ne approuare l'atto in essi cõtenuto se le fosse pregiudiciale. *Menoch. lib.* 3 *praesump.* 66. *num.* 18.

72 Notai attuarij possono per più leggier causa, che li Giudici essere recusati in tutto come sospetti di modo che non se li dia aggiunto. *Gratian. disc.* 100. *num.* 53. *&c.*

E che si possino allegar sospetti da quelli che essi non salutano, vedi il medesimo *Gratian. discep.* 538. *num.* 57.

E più altre cose in materia di Notai attuari, vedi per l'Asino nella sua pratica §. 14. cap. 10. &c. fol. 111.

E come riceuendo malleuadori non idonei restino obbligati in sussidio per i danni della parte, vedi la *l. fin. C. de Magist. conuen.* e la *l.* 1. *§. Sciendum ff. eod. Rot. part.* 4. *diuers. decis.* 574. Ancorche fossero minori, vedi amplamente il *Fenzon. ad Stat. Vrb. cap.* 20. *num.* 33. *&c.* vedi Giudici nu. 35. *& Gratian. decis.* 69. *per tot.* doue amplamente proua che restino obbligati *Scanarol. de Visit. Carcer. lib,* 1. *§.* 11. *cap.* 1. *num.* 35. *& seqq. Card. Tosch. litt. N. concl.* 88. *per tot.* ma vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & Carcerat. quaest.* 33. doue limitano in più modi.

73 Notai di ragione non possono esaminare senza special mandato, o presenza del Giudice, benche di consuetudine si osserui il cõtrario ne' Stati di Toscana, & anco altroue, vedi *Guaz. deff. cap.* 6. *per tot. Asin. in pratica* §. 14. *cap.* 14. *fol.* 111. *Gratian. discep.* 694. *num.* 29. *&* 738. *n.* 30. *&c.*

A chi poi più si deua credere, al Notaio, o alli testimoni se dicessero non auer deposto come si troua scritto dal Notaio, vedi *Capyc. decis.* 94. *per tot. Card. Tosch. litt. N. concl.* 83. *num.* 42. *& seq. & num.* 86. *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest.* 158. *part.* 3.

E attestando della commissione, e deputazione fatta tali dal Giudice, come se li creda de stilo; vedi *Gratian. discep.* 841. *num.* 3. *&c. Card. Tosch. litt. N. concl.* 76. *per tot.*

74 Che li Notai non possino testificare se non di quelle cose, che si fanno in lor presenza fra le parti nel tempo dell'atto, e non delle cose passate per l'auanti, vedi il medesimo *Gratian. discep.* 907. *n.* 38. *&c. Rot. part.* 2. *Diuers. decis.* 285. *Card. Tosch. litt. N. concl.* 75. doue anco come, e quando deuano esser rogati da ambi le parti.

E quando, & in quali cose non si creda alli Notai, *Tosch. loc. cit. concl.* 83. *per tot.*

75 Che non faccino proua circa la transuntazione di scritture da essi non custodite. *Caualer. decis.* 25. *per tot.*

76 E che siccome non si crede agl'instromenti senza testimoni, così, e molto meno si deua credere al sol Notaio. *Duran. decis.* 255. *n.* 8.

77 Notai come possino prouare il lor notariato, e quando si presumano tali stante l'antichità del tempo, vedi *Menoch. lib.* 2. *praesump.* 78. *& seqq. Rot. part.* 2. *Diuers. decis.* 193. *per tot. Gratian. discep.* 554. *num.* 36. *&c. Card. Tosch. litt. N. concl.* 93. *&* 94. *per tot.*

E che mandandosi gl'instromenti in luoghi forestieri, deua constare della lor legalità per fede, & attestazione della Comunità del luogo doue sono rogati. *Gratian. discep.* 582. *num.* 14. *&* 736. *num.* 25. *& seqq.*

79 Notai di Camera, & Archiuio del Fisco della Città di Firenze ciò che siano tenuti osseruare, de' lor emolumenti, & altro, vedi la legge sopra ciò delli 16. Maggio 1560.

80 Notai rogati di contratti, o scritte di vendite, permute, alienazioni, recognizione di debito, o simili di bestie dal piè tondo deuono fra 25. giorni nella Città di Firenze, e fra vn mese nel contado, notificarli, sotto pena di scudi 25. d'oro, ne si possono ammettere in giudizio se prima non consta del pagamento di gabella, sotto pena di nullità, e di scudi dua d'oro a chi le ammettessero, e alli messi che citassero. Bando delli 18. Nouembre 1559. 4. Dicembre 1568. e 15. Febbraio 1581. vedi Gabella n.

81 Notai come siano tenuti incamerare tutte le sentenze, & altro, vedi Rettori num. 77.

82 Notai, o Caualieri de' Rettori di Giustizia deuono tenere vna vacchetta delli Soldati de' presidi, e de' famigli de' Bargelli, che si cassano, e rimettono, qual cassazione, o ammissione non possono fare per semplice poliza; ma deuono vedere le persone in viso, e farla in lor presenza, e di due testimoni, e con la sottoscrizzione del casso, e contrasegni del rimesso sapendo scriuere, sotto pena della priuazione dell'vfizio, & inabilità in futuro, o anco di falsità scoprendosi che per danari, o altro premio fossero incorsi in errore, come per ordine delli 21. Nouembre 1591.

83 Notai rogati d'instromenti di scorpori, vendite, & assegnazione in pagamento di beni confiscati, come deuino rimetterli fra due mesi al Fisco in copie autentiche, come anco gl'instromenti delle vendite di beni de' condẽnati in pene pecuniarie, & altro, vedi il Bando, & Ordine dell'Eccellentis-

lentissimo Pietro Cauallo Fiscale di S. A. S. delli 13. Agosto 1613. sop. n. 8.

84 Notai nelli rogiti deuono porre l'inuocazione del Nome di Dio, anno, indizzione, giorno, mese, nome del Pontefice, e del Serenissimo Gran Duca Regnanti, sotto pena di scudi 25. d'oro in ogni caso di mancanza da esserne sottoposti alli Conseruadori dell'Archiuio della Città di Firenze, come per deliberazione fatta in onore del Nome de'Pontefici, sotto di 26. Gennaio 1569.

Se di ragione comune sia necessaria l'inuocazione del Nome di Dio negl'instromenti con l'altre sudette nominazioni, e ommesse rendino nulli gl'instromenti, vedi l'*Omot.* & altri Espositori nella prima Rubrica, o Principio dall'Instituta &c. E che siano necessari li testimoni, luogo, tempo, & altro. *Card. Tosch. litt. I. concl. 244. per tot.*

85 Notai da imborsarsi per esaminare li testimoni alla Rota, o Corte del Podestà deuono auer almeno cinque anni di notariato, non possono passare il numero di settanta, fra quali 35. almeno denono passare l'anni 35. e poi farsi la tratta di duoi il maggiore de'quali deue esaminare, e dettare, e l'altro scriuere, come per Prouuisioni delli 10. Febbraio 1569. cap. 1. 2. & 3. &c.

86 Notai con l'Imperiale, o Apostolica solo autorità, non essendo matricolati in Firenze, o suoi stati da chi ne hà legittima autorità, non possono rogare contratti, o vltime volontà in detti Stati (eccetto che atti di cause, che si facessero ne'Tribunali Ecclesiastici, sotto pena di scudi 50. d'oro, nullità, e conseruazione d'indennità verso le parti come per legge delli 30. Gennaio 1561. §. Item che per l'auuenire &c. doue anco si tratta della tassa di lire vna, che deuono pagare ogn'anno del mese di Maggio con pena del terzo più, come li Rettori, e suoi Caualieri deuino riscuotere dette tasse, & altro, vedi amplamente in detta legge del 1561. attenente all'Arte de' Giudici, e Notai della Città di Firenze &c.

87 E del modo, e forma di creare li Notai nelli Stati di S. A. S. leuata ogni facoltà alli Conti Palatini, & altro, vedi la legge delli 4. Gennaio 1582. nella quale si dispone douersi creare con autorità di S. A. S. e non da vniuersità alcuna, ne da'Conti Palatini, sotto pena alli Notai di scudi 300. & all'vniuersità di scudi 100. oltre l'arbitrio in tutti i casi.

88 E che i contratti rogati da Notai forestieri nel Dominio Fiorentino siano nulli oltre l'altre pene, vedi la legge sopra li Notai circa la Gabella de' Contratti delli 23. Aprile 1566. vers. E se alcun sottoposto, vedi Contratti num. e sop. nu. 60. & seqq.

89 Che li Notai forestieri non possino rogare, procurare, ne attitare nelli Stati di Toscana, sotto pena di lire cento, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 95. per tot.

90 Notai deuono auere la mercede della copia degl'instromenti che estraessero in riguardo di tutta la somma in essi contenuta, e non solo per quella rata, o parte che alcuno se ne volesse seruire, benche diuersamente sia ne' testamenti quanto a' legatari, li quali nō sono tenuti pagare in riguardo di tutta l'eredità, ma solo de'lor legati, di che vedi *Sord. cons. 66. lib. 1. & Gratian. decis. 226. Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 2. cap. 17. num. 17.*

E che possino essere forzati ad esibire gl'instromēti da loro rogati, e darne copia nel modo che sono benche nulli. *Card. Tosch. litt. N. concl. 74. per tot. sopra num. 65.*

91 Notai rogando contratti di pace, tregue, o promissioni di non offendere deuono fra 15. giorni mandarne copia autentica in Camera Fiscale con farsene far riceuuta, sotto pena di scudi 10. & altro, come per Prouuisione, sopra ciò fatta, sotto di 30. Giugno 1491.

E come anco quelli che sono in vfizio deuano notare tutta la sostanza di dette paci, tregue, sidanze, e leuate d'offese ad vn libro (detto l'Incatenato) che si deue fare, e tenere a spese delle Comunità incatenato al Banco del Caualiere nelle Corti, doue si celebrano tali contratti, vedi vna Riforma fatta dal Magistrato degl'Otto, sopra le paci, e tregue, sotto di 14. Ottobre 1514. §. Rettori num. 77.

92 Notai sono tenuti dar nota all'Opra di S. Maria del Fiore della Città di Firenze di tutti li testamenti, codicilli, donazioni causa mortis, & altri instromenti d'vltime volontà di persone defonte, sotto pena di scudi dieci d'oro per ogni disposizione suddetta non notificata, e non ne possono dar copia, o lettura se prima non siano pagate all'Opra suddetta le debite tasse, sotto pena d'altri scudi 10. d'oro, oltre all'altre contenute nella legge delli 10. Marzo 1562. 7. Giugno 1563. e vedi l'Ordinazione dell'anno 1599.

93 Notai Cittadini Fiorentini, come fossero separati, e fatti vn membro distinto dagl'altri Cittadini, e non potessero essere ammessi agl'Vfizi, e Magistrati della Città, con riseruo solo d'alcuni vfizi, che non poteuano esercitarsi dagl'altri Cittadini, vedi la legge delli 14. Marzo 1495.

Ma come poi per riputazione dell'Arte fiano stati restituiti, & abilitati a tutti gl'Vfizi, e Magistrati della Città, e Dominio Fiorentino derogando, e annullando detta legge quanto a questo effetto solamente, vedi altra legge delli 23. Settembre 1563.

94 E questo veramente esempio familiare (oltre a molte altre fondate, e iuridiche considerazioni, che se l'intento fosse tale si potriano fare) dimostra quanto vani, & affettati siano tanti encomi, che alcuni anno tentato, e tentano di fare con trattati interi della nobiltà, e prerogatiue de'Notai, perche se bene rispetto all'vfizio loro, e fede pubblica, sono degni d'ogni venerazione, e stima, come se ne leggono alcuni memorandi fatti,

fatti, & esempio anco di teste coronate (seguiti però forsi ad altro fine che d'onorarli) non bisogna tanto inalzarli, che si esca de' termini del probabile, credibile, e di quello che la quotidiana esperienza, per lo più ne dimostra, anzi il medesimo P. Placido Puccinelli che hà già fatto vedere al Mondo detto suo trattato, nel bel principio ingenuamente confessa esfersi mosso da fantasma di sogno.

E quello che sia l'vfizio, & arte de' Notai, ottimamente *Card. Tosch.* con più altri da lui citati *litt. N. concl. 69. per tot.*

95 Alla suddetta obiezione però, e molte altre ingegnosamente risponde M. Verginio Scolati in oggi de' Celombani nella sua scrittura, e discorso inserto nel detto trattato del P. Puccinelli da c. 35. a c. 77.

Ma se sodisfaccia pienamente, di modo che se ne possa appagare l'intelletto, stante il senso, che par dimostri il contrario, me ne rimetto al giudizio di qualsiuoglia prudente, e disinteressato lettore; stimando io quanto a me sopra modo la detta professione tanto in astratto, che in concreto, se bene in questo riguardo in alcuni fallisca, ma questi non de uono certamente punto detrarre ne derogare alla sufficienza, bontà, & integrità di tant'altri.

96 Notai del Dominio Fiorentino rogando contratti, o scritte fra persone laicali non possono apporui la clausola *in forma Cameræ*, o equipollente, sotto pena per la prima volta di lire 25. e per la seconda altre lire 25. e priuazione del Notariato da esserne sottoposti al Proconsolo, e Conseruadori di legge, e della nullità de' contratti, o scritte, che non si possono eseguire in alcuna Corte secolare ancorche dalle parti non fosse opposto, sotto pena di nullità, e di lire 25. da esserne sottoposti a detti Conseruadori fra cinque anni. Prouuisione delli 21. Agosto 1494. al libro 3. delle Riformagioni del Cento a c. 37.

E così veramente s'osserua, & anco di non ammettere instromenti, ne scritte fatte fuor di Stato cō detta clausola Camerale, senza grazia particolare di S. A. S. che facilmente si concede quanto a detti instromenti, o scritte fatte fuor di Stato, con che però non si possa seruire della forza di d. clausola.

97 Notai, & altri Ministri che mercede possino pretendere de' rogiti, e copie, vedi all' Arte delli Giudici, e Notai al Proconsolo, de *merced. instrument. & Salar. Iudic. Rub. 7.* doue amplamente si distingue &c.

98 Notai che non possino sostituire altri negl' vfizi a' quali fossero tratti, ma deuano esercitarli da per loro, sotto pena di lire 500. tanto al principale sostituente, che al sostituto, vedi la legge del 1458 & altri Ordini moderni alle Tratte, & in questo §. Vfiziali n. 2.

§. NOTTE.

1 Notte del Santissimo Natale, e Giouedì Santo è proibito portar' armi, o andar mascherati, o mascherati, sotto pena di scudi 50. Di che vedi Armi n. 50.

2 E però d'auuertire, che se bene, propriamente la notte cominci dal tramontar del Sole, e finisca al leuar, & apparir del medesimo, secondo l'opinione di molti, nondimeno in detto caso, e simili, che si accresce la pena per la notte, per euitare la pena si direbbe essere di giorno, e non di notte, finche si troua tale quale chiarore sopra la terra, e così finche durano i crepuscoli, & albori per il prossimo recesso del Sole, siccome di mattina cominciando l'alba, e per il contrario duplicandosi dal Statuto la pena del delitto commesso in giorno di festa, il giorno s'intenderebbe solamente, mentre che si troua il Sole sopra la Terra, e così in tal materia si deue sempre pigliare l'interpretazione più fauoreuole, e per la quale si fugga, o diminuisca la pena, come si raccoglie dal *Gratian. discep. 972. num. 10. & seqq. per tot. Card. Tosch. litt. D. concl. 407. per tot.* & io dissi nelle mie *resolut. cap. 52. num. 14.* aggiungi il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 10. cap. 13. num. 13. & seqq. fol. 579.* doue trattando della nullità delle catture per debito, fatte di notte, rimette all'arbitrio del Giudice quanto sopra, e così anco il *Tosch. loc. cit. num. 4. e Clar. §. fin. quæst. 82. Stat. 9. n. 4.*

§. NVLLITA.

1 Nullità delle Compagnie per chi non si notifica all' Arte de' Medici, o Speziali, e non paga la matricola, sendo dell'arti, sottoposto a tal vfizio, vedi Artieri.

2 Nullità in astratto si dice essere vn certo ius, e comune aiuto, & azione, che compete per irritare l'atto nullamente fatto, & in concreto essere vizio, e difetto dell'atto, che prouuiene dalla trasgressione, & inosseruanza delle leggi, e quando tal nullità è chiara, e patente si dice fauoreuole di modo che il Giudice sia omninamente tenuto dichiararla, ma quando è torbida, & oscura si dice odiosa, e in tal caso deue il Giudice più tosto presumere per la validità, come dichiara il *Vant. de nullit. tit. 1. per tot.*

3 Nullità degl'atti estraiudiciali si deue proporre auanti il Giudice ordinario, siccome degl'atti iudiciali si può proporre dauanti il medesimo Giudice per via d'eccezzione, o di principal domanda, & anco del Superiore per via d'appello, di che vedi amplamente il *Vant. de nullit. tit. Coram quo possit, & debeat nullit. propon. per tot. fol. 19. & seqq. Card. Tosch. litt. N. concl. 130.*

4 Nullità si può allegare anco dauanti il Giudice esecutoriale non perche da lui si conosca, ma perche constandoli euidentemente soprasseda, e ne rimetta la cognizione al Superiore. *Guid. Pap. decis.*

574.

574. con altri addotti dal *Vant.* nel luogo precitato num. 24. e vedi *Menoch. de Arbitr. lib. 1. qu. 38. per tot.*

5 Nullità si può allegare da chiunque si senta granato purche abbia qualche interesse nell'atto, e ne faccia qualche sommaria prouazione, come diffusamente proua il *Vant. de nullit. tit. quis possit dicere de nullit. num. 1. & seqq. fol. 26. &c. infra num. 16.*

6 Nullità si può allegare anco da chi fosse proibito appellare, perche è rimedio totalmente diuerso dall'appellazione, anzi benche fosse anco espressamente proibito dir di nullità si potrebbe opporre quando deriuasse da difetto di potestà, o iurisdizione, da inabilità di persone, che l'atto non fosse tale, di cit. o da altro statuto, e in somma ogni volta che constasse da' medesimi atti, e fosse notoria, & euidente, come si può vedere dal *Vant.* nel luogo sopracitato *num. 33. & seqq. fol. 33. &c. Pract. Papp. form. appellat. ab interlocut. glos. 1. Gratian. discep. 74. num. 2. & seq. Magon. decis. Luc. 22. n. 18.*

7 Nullità quando è indotta ipso iure si può sempre allegare massime per via d'eccezzione, e per via d'azione fino in anni trenta, come l'altre azioni personali, mentre non sia altrimenti disposto da' Statuti, e che si termini la causa dentro al tempo dell'instanza, & altro, vedi per il *Vant. de nullit. tit. Quoties, & intrà quod tempus de nullit. ag. poss. num. 8. & seqq. fol. 69. &c.*

8 E che la nullità si possa dedurre in duoi modi, cioè principalmente per via di domanda, & incidentemente per via d'eccezione, e quali effetti resultino da tal differenza d'agitare, vedi *Vant. tit. quot. & quibus modis nullit. in iud. proponi poss. per tot. fol. 46. &c.*

9 Nullità come si possa dedurre contro qualsiuoglia atto, o sentenza di qualsiuoglia Supremo Magistrato, o dell'istesso Principe, mentre che espressamente non constasse che abbi voluto derogare alle leggi, nel qual caso si potrebbe anco allegare per difetto del ius naturale, al quale non si può derogare. *Vant. tit An qualibet sent. & a quocumque lata poss. impug. per tot. fol. 39. &c. & tit. Qualiter sent. a nullit. deff. poss. num. 22. &c. fol. 262.*

10 Nullità si può allegare tante volte, quante l'atto sarà nullo, e però se bene non si può appellare da più conformi, si può sempre dir di nullità, con che sendo tre prima si esequiscano, e poi si conosca della nullità, ò si assegni qualche breue termine a prouarla, e poi non restando giustificata s'esequisca, vedi *Vant. de nullit. tit. Quoties & intrà quod tempus de nullit. agi possit num. 1. & seqq. fol. 67. &c. Bardellon. cons. 153. per tot. lib. 2. & Gratian. decis. 18. num. 9. &c.* doue trattano se si possa allegare contro tre conformi *Card. Tosch. litt. N. concl. 136. per tot.*

11 Nullità si deue prouare da chi in essa si fonda, il che si può fare, o per modo affirmatiuo implicito nella negatiua, o per semplice negatiua di fatto, o qualità estrinseca, che basta quando la sentenza non ha fatto transito in cosa giudicata, ma quando l'auesse fatto non basteria semplicemente negare, ma bisognerebbe prouare la negatiua per produzione, e rimazione d'atti, o in altri modi legittimi, come per il *Vant. tit. à quo, & quibus modis possit, & debeat nullit. prob. per tot. fol. 61. &c.*

12 Nullità sendo oscura, e dubbiosa in qualche modo di ragione, o di fatto non si deue attendere, siccome anco si deue auuertire se sia solito osseruarsi nel luogo, perche non essendo solito non s'attende. *Vant. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. n. 127. & seq. fol. 291.*

13 Nullità non s'attende quando per confessione della parte consta di quello, che principalmente si tratta; mentre che non influisse anco, e riguardasse parimenti l'istessa confessione, o l'incompetenza del Giudice. *Vant. d. tit. Qualiter &c. n. 126. fol. 290.*

E però anco si dice che la perenzione d'instanza non s'attende quando siamo in confessi, come nelle mie *resol. cap. 88. in fine.*

14 Nullità dichiarata contro di vno non pregiudica agl'altri non citati per la regola *res inter alios acta &c. Vant. d. tit. Qualiter &c. num. 33. fol. 265.*

15 Nullità allegata quando impedisca l'esecuzione della sentenza, o contratto, vedi *Pract. Papp. for. execut. sent. deff. glos. 1. num. 5. con l'Add. Vant. de nullit. tit. quot, & quibus modis nullit. in iud. propon. num. 29. &c. fol. 50. Scapuc. de Saluian. lib. 2. quæst. 16. num. 2. &c.* amplamente il *Lancellot. de attent. part. 3. cap. 17. per tot. fol. 21.*

16 Nullità quando si possa allegare da terze persone, o pur solamente da quelli, a fauor de' quali sia indotta, vedi *Sord. decis. 70. num. 26. & decis. 108. num 2. Rot. part. 3. diuers. decis. 225. Gratian. discep. 202. 229. 470.* & altroue con altri addotti dal *Scapuc. de Saluian. lib. 2. quæst. 16. per tot.*

17 Nullità leggieri non s'attendono in quei luoghi doue si tien ragione da Notai, o Vicarij non iurisperiti, perche auanti di loro non si può disputare delle sottigliezze delle leggi *Aless. cons. 61. n. 11. lib. 2.* con altri addotti dal *Gratian. discep. 353. num. 17. &c.*

18 Nullità per l'ommessa forma de' Statuti non osta ogni volta che consta della versione in vtilità di chi si è obbligato, in altro modo però che per la confessione anco giurata dell'obbligato al tempo del fatto contratto. *Gratian. discep. 564. nu. 33. 669. num. 3. 713. num. 55. 750. & discep. 576. n. 25. &c. Rot. Luc. per Magon. decis. 13.*

E come si deua intendere l'altra proposizione, che chi vuole dire di nullità sia tenuto restituire quello che auesse riceuuto, vedi *Gratian. discep. 470. 479. 555. 692. 759. & 770. decis. 18. numer. 26. Mar. Antonin. var. resol. lib. 2. cap. 24. Andreol. contr. 3.*

19 Nullità per difetto di citazione a vedere giurare li

testi-

testimoni non osta quando dalla parte sono stati dati interrogatori. *Gratian. discep. 694. num. 10. & 48. & discep. 550. num. 25. &c. Caualer. decis. 275. per tot.* Ne quando ci fosse stilo in contrario, mentre siano stati osseruati li soliti termini del luogo. *Gratian. discep. 694. num. 7.* doue però al num. 48. par che tenga non valere detto stilo, e vedi il medesimo *Gratian. discep. 738. num. 16. &c. & Buratt. decis. 118. num. 17. in Add. & decis. 304. per tot.* doue tiene che basti osseruare i termini soliti nel luogo del gindicio &c. & altro in tal materia, vedi nelle mie *resolut. cap. 92. nu. 21. & seqq. Duran. decis. 276. Rota post Fenzon. ad Stat. Vrb. decis. 46. & 47. Post. de manutent. obser. 91. num. 26. & Rot.* appresso il medesimo *Post. d. tratt. decis. 98. 162. e 171.*

20 Nullità non si deuono attendere dal Giudice dell'appellazione quando chiaramente consta delle buone ragioni sopra i meriti del negozio principale. *Gratian. discep. 206. num. 4. 734. num. 55. Magon. decis. Luc. 25. num. 45. & 92. num. 33. Rot. part. 3. diuers. decis. 116. & 129. Vant. de nullit. tit. vlt. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. num. 129. & seqq. fol. 292. Bardellon. cons. 172. nu. 14. lib. 2.* con altri addotti nelle mie *resol. cap. 88. n. 9. & seqq.*

E quando si deuano attendere le nullità mentre siano opposte dalla parte con specificare la causa precisa di esse nullità, vedi il medesimo *Gratian. discep. 516. num. 23. & 24. discep. 950. n. 27. &c. & decis. 144. n. 26. & seqq.*

21 Nullità secondo la consuetudine che si osserua nella Città di Firenze, venendo allegata contro qualsiuoglia sentenza, auanti che di essa sentenza sia stata domandata l'esecuzione, e così col preuenire in allegare la nullità auanti la domandata esecuzione, impedisce, e trattiene l'esecuzione di essa sentenza fin tanto che sia dichiarato sopra la pretesa nullità, come in punto attestano. *Castr. in auth. qua supplicatio C. de prec. Imper. offer.* e più altri addotti, e seguitati dal *Lancellot. de Attent. part. 2. cap. 17. num. 83. & seq. e dal Scacc. de sent. & re iud. glos. 14. quaest. 10. num. 26. Card. Tosch. litt. N. concl. 135. & 136. per tot.*

22 Nullità per la non pagata gabella si può allegare anco da quello che era tenuto pagarla non ostante che paia vn allegare la propria turpitudine, o mancamento di che vedi li motiui della *Rot. Fiorent.* sotto di 20. Maggio 1597. *lib. Mott. 80. Card. Tosch. litt. N. concl. 134. per tot.*

O

§. OBLATORI.

1 OBlatori nelle cause di beni in pagamento si deuono tutti ammettere purche l'offerte siano maggiori della stima, e non venendo il più offerente ad effettuare, e far l'instromento, e pagamēto del prezzo infra quindici giorni dal dì dell'vltima sentenza, li beni s'intendono dati, e venduti all'altro oblatore per la sua offerta, & il più offerente resta nondimeno obbligato pagar la gabella di quel sopra più, che auesse offerto, & attualmente pagare detto sopra più a benefizio del debitore, e creditore, e l'Attuario è perciò tenuto mandar copia dell'oblazioni alla gabella. Prouuisione delli 5. Febbraio 1579.

2 Che gl'oblatori mandati sottomano dal debitore per impedire l'adiudicazione da farsi al creditore, si deuino rigettare dal Giudice, e non attendere ancorche facessero maggiori offerte se poi si ritirano, e non compariscano, vedi *Gratian. discep. 321. n. 19. &c.*

3 E che anco di ragione comune, sendo più gl'oblatori per esempio vno offerisca dieci, l'altro venti, e l'altro trenta, se il più offerente si ritiri, muoia, o in altro modo non possa essere astretto, non resti libero il secondo, ne mancando il secondo il primo, ma possa essere astretto conforme alla sua oblazione, vedi *Bart. nella l. licitatio ff. de public. & vectig. Iodoc. Dambouder tract. de subbast. cap. 4. num 8. &c. Boer. decis. 248. per tot. Gutierez. de Gabell. quaest. 134. per tot.* doue riferisce molti in contrario, e par che a essi aderisca, vedi *Card. Tosch. litt. S. concl. 715. per tot. & Marcian. disput. Forens. cap. 91. num. 1. & seqq.*

4 Se però gl'oblatori, o alcuno di essi fossero minori, non si potendo obbligare senza certe solennità, non potriano essere forzati a mantenere l'offerta, come proua il *Pic. ad Stat. Vrb. glos. 7. in Add. num. 321. &c. & il Postio de subbast. Inspect. 34. num. 127.*

5 E quando da' subastatori, fosse scientemente asserito di trouare prezzo maggiore di quello che veramente sia offerto, o che fosse fatto offerire da' medesimi sottomano a lor danno, e pericolo ad effetto di allettare, & indurre gl'altri a fare maggiore offerta, non solo si douria defalcare agl'offerenti pro rata, ma anco si douriano punire li subastatori di stellionato ad arbitrio del Giudice, e se per errore non saria luogo a pena, ma ben si a detto defalco, di che vedi *Gutierez. de Gabell. quaest. 147. per tot.*

6 E se nelle subastazioni si promettesse qualche guadagno al più offerente, questo non si deue quando mancasse in dar malleuadore, mentre che non restasse l'incanto a qualche altro ancorche meno offerente, nel qual caso quello che mancasse perderia solo l'vltimo guadagno, e non il primo fatto auanti, & altro in questo proposito de' guadagni agl'incanti del pubblico, vedi per *Gutierez. d. tract. quaest. 152. per tot.*

Che anco dopo la liberazione fatta in estinzione di candela sopraunenendo altre offerte maggiori a fauore del Fisco, del Pubblico, o de' Creditori si deuano ammettere, massime ascendendo alla

festa parte più; e far nuoui incanti, ne' quali però douria preferirsi il primo, al quale fosse stata liberata la cosa subastata, mentre offerisse il medesimo prezzo del nuouo oblatore, se pure questo non facesse altra maggior offerta, e così per il pari preferirsi il primo, riferisce esser stato giudicato, & osseruato in fatti. *Didac. de Mari nell' Additt. al Gizzarel. decis. 5. num. 12. 13. e 14. Mastul. ad Capyc. decis. 36. num. 6. Ricc. Collect. decis. 1726.* pare che però parlino in termini di costituzioni Napolitane, e di persone priuilegiate, come Fisco, Pubblico, Chiesa, o minori, o doue fosse gran lesione, perche altrimenti essendo passati li termini dell' incanto, e seguitane la liberazione al più offerente in estinzione di candela, siccome l'oblatore resta obbligato, e non può ritirarsi, così ancora pare douersi a lui mantenere il contratto, e vendita già perfetta, senza potersi procedere ad altri incanti in pregiudizio suo, vedi *Capyc. d. decis. 36. num. 5. Card. Tosch. litt. O. concl. 81. num. 2. in fine; & litt. S. concl. 715. num. 9. & seq.* doue che detti priuilegiati possono per via di restituzione in integro domandare nuoui incanti.

§. OFFESE.

1 Offendere alcuno per causa di querela, o delitto denunciato s'incorre (oltre alla pena del delitto principale) nel rigore delle pene douute a chi offende alcuno assicurato sotto la parola del Principe, sotto la quale s' intende a questo effetto chiunque auesse in qualsiuoglia modo parte, o in fatti, o in parole all'estirpazione di qualche delinquente, come per Bando del primo Giugno 1636. e Compendio 31. Ottobre 1637. §. Si riduce a memoria &c.

2 Offese rotte non possono le parti participare della pena se ricercate (siccome ricercar, & intimar si deuono da chi sarà tali cause) non compariranno in giudizio per assistere, e somministrare tutti quegl' aiuti, che potranno in benefizio della causa, non ostante qualsiuoglia legge, o conuenzione, che ciò li concedesse, ma in tal caso il tutto cede a fauor del Fisco, come per Deliberazione sopra ciò delli 6. Agosto 1568.

E di ragione comune a chi s' applichino le pene delle cauzioni, tregue, o paci rotte, vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. art. 8. n. 90. &c.* doue anco negl' articoli antecedenti tratta quali siano le pene delle dette cauzioni, o paci rotte &c.

3 Offese leuate obbligano all'osseruanza, e sue pene ciascuno in esse compreso incontinenti, che saranno state bandite ne' luoghi soliti, o notificate per cedola in persona, o a casa della propria abitazione; e s'intendono rotte ogni volta che quelli soli de' compresi in dette leuate d' offese auranno di poi offeso in persona alcuno dell' altra parte pur' in esse compreso, e s' intende auer' offeso in persona quello ancora che aurà menato contro l' auuersario con arme benche non l' abbi percosso. Legge come s' intendino rotte l'offese delli 2. Agosto 1557. e Bando sopra le paci, e tregue rotte del 1566. inf. n. 13.

4 Offese rotte non da principali, ma da altri loro aderenti, come, e da chi si deua pagar la pena, vedi Pace num. 12. *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. art. 3. num. 35.* doue anco il *Vulpin. in Suco num. 9.* e trattano come si possa forzare a dar malleuadore non solo per se, ma anco per li parenti, e quali d' ambe le parti rispettiuamente.

5 Offese si deuono leuare ad instanza delle parti, & anco di chi auesse dato causa all' inimicizia, o vero ex ofizio, & astringere le parti a dar malleuadore di non si offendere, ne far' offendere, o far pace, o tregua, ogni volta che ci sia giusta causa ad arbitrio del Giudice per ouuiare alli scandali, e risse. *Clar. §. fin. quaest. 47. vers. 3. Menoch. de Arbitr. cas. 140. & Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 2. cap. 4. per tot.* e vedi amplamente *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. part. 1. art. 2. per tot. Card. Tosch. litt. C. concl. 169. per tot. Vulpin. in Suco Farinac. loc. cit.*

6 Il modo d'astringere che si osserua dal Magistrato degl' Otto è di mandare l' offese a ciascuna delle parti con precetto di non si offendere, ne far' offendere, e di comparire fra certo termine a far pace, o tregua, e non vbbidendo si multano in scudi 50. e sei mesi di confino con certo riseruo a poter vbbidire, e farsi cancellare da detta multa &c.

E che di ragione si possino anco far carcerare perche diano malleuadore di non si offendere, vedi *Claro, e Baiardo quaest. 47. nu. 22. Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. art. 2. num. 12. &c.*

Siccome si può indurre dalla legge, o Statuto, o Magistrato che essendo le parti renitenti in dare malleuadore, come sopra, si abbino non ostante dette parti per obbligate alla pena contenuta nel precetto. *Vulpell. tratt. de promiss. de non offend. quaest. 81. Card. Tosch. litt. P. concl. 189. n. 12.* Ancorche fossero descritti. Priuilegi militari dell' anno 1646. cap. 4. num. 9. in fine &c.

7 Offese, o precetto di non offendere dura ad arbitrio del Giudice fin che cessi il sospetto, e così io credo che deuino durare fin che sia seguita la pace, o dato malleuadore di nõ offendere, e che poi le parti restino sempre astrette, e obbligate a nõ si offendere per quella causa, per la quale sono state leuate, sotto la pena contenuta nell' obbligo della malleuadoria, e quando sorgesse nuoua causa, si deuino rinnouare, di che vedi *Claro §. fin. quaest. 47. vers. Item quero &c. Menoch. de Arbitr. cas. 141. per tot. Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 2. cap. 4. num. 42. &c. Cabal. resol. crim. cas. 101. num. 44. &c.* & ottimamente *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. num. 45. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco n. 11. & 12.*

8 E che l'offese cessino, seguendo la pace fra le parti

che anno promesso di non si offendere *Maur. loc. cit. num. 63.* ver. §. Pace num. 39. E però d'auertire che altri tengono in contrario, & essendo state leuate d'ordine del Giudice nō cessano, mētre che anco la pace nō segna d'ordine del Giudice, e così nō basta che la pace sia seguita estraiudicialmēte, ma è necessario che sia rogata in giudicio per le ragioni addotte dal *Cab. res. cr. cas. 272. per tot.* e vedi nelle mie *resol. cap. 93. num. 31. & seqq.* & amplamente *Farinac. de var. & diuers. cr. quæst. 107. art. 12. num. 117. & seqq. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco n. 22.*

9 Offese, e cauzione di non offendere si deue far dare da ambe le parti reciprocamente, altrimenti secondo l'opinione di molti data da vna parte solamente non vale, ne obbliga, ma resta sospesa finche sia data anco dall'altra parte. *Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 2. cap. 4. num. 20. & seqq. Card. Toscb. litt. C. concl. 169. num. 1. & seqq. Cyriac. contr. forens. cap. 101. num. 1. & seqq.* nelle mie *resol. cap. 93. num. 2.*

Ne'Stati però di Toscana mandandosi li precetti dell'offese d'ordine del Giudice, e facendosi le promesse ne' Tribunali, si costuma, e non senza ragione che sempre restino obbligate, ancorche non sia seguito l'obbligo dall'altra parte *Cabal. resol. crim. cas. 219. per tot. Baiard. ad. Clar. quæst. 47. num. 20. &c.* doue mostrano questa essere la vera, e comune opinione, e così anco proua il *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 107. part. 1. art. 2. num. 23. & Vulpin. in Suco loc. cit. num. 4. sop. n. 6. in fine.*

10 Offese, e cauzione di non offendere cessano quando già da vna parte sono state rotte, e contrauenute, perche l'altra parte non è più tenuta ad osseruarle, benche ci fosse la clausola che tante volte s'intendino commesse quante sarà contrafatto. *Clar. §. fin. quæst. 47. vers. Sed quoniam &c. Maur. d. sect. 2. cap. 4. num. 66. & Cabal. resol. crim. cas. 101. num. 2. & seqq. vedi Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 9. num. 95. & art. 32. num. 404. & seqq. ad 432. e nelle mie resol. cap. 93. num. 10.*

11 Offese, o paci non si dicono rotte ad effetto di poter esigere la pena quando le parti concordemēte si vogliono battere, o non consta chi sia stato il primo ad offendere, e romperle, e così per il reciproco consenso, o incertezza non si esige la pena; intendendo però della conuenzionale che vadia tutta applicata alle parti, perche applicandosi al Fisco, o quanto alla pena legale si deuono condennare ambe le parti in solido vn pagamento bastante. *Vulpell. tratt. de promiss. de non offend. quæst. 103. & 106. per tot. Card. Toscb. litt. P. concl. 190. num. 6. & 7. Cabal. resol. crim. cas. 102. per tot. Clar. d. quæst. 47. vers. Sed hic quæro &c. Maur. d. sect. 2. cap. 4. num. 70.* ma vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 33. n. 456. & seqq.* doue tiene stante detta incertezza indistintamente non douersi la pena, siccome hò tenuto anch'io nelle mie *resol. cap. 93. n. 25. & seq.* seguitato vltimamente con altri riferiti da *Iosef. Orciol. Consult. forens. cap. 41. n. 28.*

12 Offese, e cauzione di non offendere come siano nulle quando non è stato stipulato, & accettato per il Fisco, vedi *Cyriac. contr. 101. num. 6. & seqq. Menoch. lib. 3. præsump. 41. Gratian. discep. 840. num. 29. &c. Peregr. de iur. fis. lib. 4. tit. 7. num. 2.*

13 Offese, e cauzione di non offendere come, e quando s'intendino rotte, o no, chi si comprendino in quelle, & altro in tal materia, vedi amplamente il *Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 2. cap. 4. per tot.* con molti altri da lui addotti *Clar. & Baiard. nella quæst. 47. per tot. Cabal. nelle sue resol.* In molti luoghi &c. *Guaz. tract. de pace, & tregua,* nelle mie *resol. cap. 93. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 335. Farinac. & Vulpin. in Suco de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 13. num. 142. & seqq. per tot.* con molti altri articoli seguenti *Iosef. Orciol. consult. forens. cap. 41. per tot.* doue dimostra & atte sta esser stato giudicato nella Corte di Rauenna, che la cauzione, & obbligazione di non offendere fatta dal padre per se, e suoi figliuoli, non s'estenda alli Monaci, o Frati professi in Religione, come quelli che non sono più in potere del padre, & altre ragioni, di modo che detto padre, come sopra promittente, non sia tenuto se detti figliuoli professi offendessero alcuno di quelli compresi in detta promissione di nō offendere, intendendo però quando il padre non sia principale, ne interessato nella rissa, per la quale abbia promesso, come sopra, ma solo astretto per il fatto, e risse de' figliuoli professi, o frati, vedi §. Statuti num. 42. & anco se ne può dubitare, però meglio sarebbe addurre le ragioni auanti la promessa.

14 Offese, e cauzione di non offendere non si rompono, ne si deue la pena quando l'offesa seguisse per nuoua causa, e questa è la principal difesa, che il più delle volte si adduce in tali cause, quale poi deua essere questa nuoua causa, come si proui, & altro, vedi amplamente *Magon. decis. Luc. 100. per tot. Clar. d. quæst. 47. vers. quærò nunc &c. Maur. d. cap. 4. num. 118. Cabal. cas. 101. per tot. Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 32. & seqq. per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco n. 71. & seqq.* §. Pace n. 43.

15 Offese, e cauzione di non offendere siccome possono claudicare rispetto alle persone, come hò detto di sopra num. 9. così anco possono claudicare rispetto la somma, e pena in esse contenuta, perche essendo vna parte ricca, e l'altra pouera, si può ammettere il pouero a promettere, e dar malleuadore di minor somma proporzionata alla sua possibilità, & anco alla cauzione iuratoria [sendo per altro di buona fama] stante l'impotenza di trouar malleuadore, & astringere il ricco a maggior somma, tutto ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle persone, e del sospetto

spetto, come proua il *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 107. *art.* 2. *num.* 23. *Vulpell. tratt. de promiss. de non offend. quaest.* 79. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 189. *n.* 11.

In questo caso però io crederei che se il sospetto fosse maggiore dalla parte del pouero per essere molto discolo, e non auer che perdere, non potendo dare equiualente sicurezza, si douesse dal Giudice prouuedere con altri rimedi, come di carcere, confino, o esilio sin che cessasse il sospetto, e si riducesse al ben viuere tutto ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come par si possa raccogliere dal medesimo *Farinac. d. quaest.* 107. *art.* 2. *num.* 12. e così espressamente ferma nella *d. quaest.* 107. *art.* 4. *num.* 41. *& il Clar. §. fin. quaest.* 47. *vers. Sed quaero in fine. Card. Tosch. litt. C. concl.* 169. *in fine.*

E quando si trattasse di forestieri intimarli lo sfratto fra breue termine, sotto quelle pene che paressero piu opportune &c.

16 Si costuma anco qualche volta far dare malleuadore de bene viuendo a persone molto discole, rissose, scandalose, e di mala fama; si ricercano però cause piu graui, & vrgenti che nelle semplici cauzioni di non offendere, di che, vedi *Herculan. tract. de Caut. de non offend. cap.* 22. *Eugen. cons.* 68. con altri addotti dal *Maur. de fideiussor. part.* 1. *sect.* 2. *cap.* 5. *per tot.*

E questa cauzione de bene viuendo deue in sostanza contenere l'osseruanza delli tre principali precetti della legge, che sono *honestè viuere, alterum non laedere, & ius suum cuique tribuere*, li quali però come molto generali comprendino piu cose, & vna formula di tal cauzione fatta da me *per viam expromissionis*, si può vedere al libro de' Contratti della Cancelleria del Magistrato degl' Otto, sotto di 4. Agosto 1664.

E che si contrafaccia alla detta cauzione de bene viuendo, e s'incorra nella pena per delazione d'archibusi proibiti, vedi *Cyriac. contr.* 149. *per tot. lib.* 1.

17 Offese occorrendo leuarsi fra secolari, e Religiosi, si leuano fra il secolare, & vn più prossimo del Religioso, come padre, fratello, o zio, fino in quarto grado, secondo la ragione canonica, e che questo sia permesso di ragione, o almeno di consuetudine generale per conseruazione della publica quiete fa a proposito *Farinac. & Vulpin. in Suco de var. crim. quaest.* 107. *art.* 3. *per tot.* e non vi essendo pareti per la parte del Religioso si fanno leuare al foro Ecclesiastico, & il Rettore di giustizia laico le leua per la parte del secolare, come per lettera, & ordine del Magistrato degl'Otto al Podestà di San Gemignano, sotto di 12. Giugno 1568.

Siccome in oggi s'osserua dal medesimo Magistrato degl'Otto leuarle per la parte del secolare, e darne subito parte al foro Ecclesiastico, che le leui per la parte del Religioso, & il medesimo quando si trattasse con Caualieri di S. Stefano, o altri Priuilegiati con darne parte al loro superiore, e foro competente per l'effetto suddetto, e così osseruano anco li ministri del foro Ecclesiastico, o altro tribunale quando le leuano prima alli loro sottoposti.

18 Offese, o paci rotte, si possono prouare con la sentenza data nella causa criminale principale, ancorche in contumacia, perche tal sentenza fa legittima prouazione nella causa di tregua rotta di che vedi al libro 4. *Stat. Florent. Rub.* 68. *& lib.* 3. *Rub.* 127. *Qualiter tregua fiant.* E ciò che sia di ragione comune, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de var. & diuers. crim. quaest.* 107. *part.* 1. *art.* 11. *per tot. Card. Tosch. litt. P. concl.* 188. *per totum.*

Del resto di questa materia, vedi nel §. Pace per totum.

§. OFIZIALI.

1 Ofiziali de' Pupilli sono tutori, e curatori legittimi di tutti li minori, e pupilli in esclusione di quelle persone, alle quali per la Riforma del 1565. era discrita la tutela, se fra vn mese non l'auranno accettata, e deuono molto ben considerare li saldi degl'Attori, auanti che gl'approuino, e per lor partito dare, o denegare il Sindacato a' Rettori, come si mutino detti Ofiziali, di che qualità deuino essere, & altro, vedi la Riforma, e spartizione degl'obblighi dell'anno 1638. cap. 8. &c. & il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 122. & 123. per tot.

2 Ofiziali di qualsiuoglia sorte che auessero ottenuto, o vero ottenessero ofizi da S. A. S. non li possono vendere, o alienare in altri, ne sostituire altri senza licenza di S. A. S. sotto pena della priuazione dell'ofizio, & altre ad arbitrio de' Conseruadori di Legge, o del Magistrato degl' Otto, a' quali s'aspetta la cognizione con la preuenzione fra loro, & a chi gli comprasse di perdere il denaro speso d'applicarsi, come nella Prouuisione del Magistrato Supremo de' Consiglieri, sotto di 30. Aprile 1613. vedi §. Notai n. 98.

Del resto in materia d'Ofiziali di giustizia, vedi nel §. Rettori, Giudici, e Notai per tot.

§. OLIO.

1 Olio non si può incettare in poca, o assai quantità (eccetto che nell'Vnigiana, Vicariato di Pescia, e Capitanato di Pietra Santa, per i quali luoghi ci sono ordini particolari) sotto pena di scudi 4. d'oro per barile, e perdita dell' olio incettato, cognitori sono in Firenze il Magistrato degl' Otto, Conseruadori di Leggi, Ofiziali di Grascia, & Abbondanza salua fra loro la preuenzione, e fuori tutti li Rettori del Criminale nelle loro iurisdizioni, non si comprendendo però li Saponai, o altri artieri, doue si consumi olio, come ne anco li pizzicagnoli, li quali tutti possono per vso delle lor botteghe, comprarne per consumarlo

in

in esse, e non altrimenti. Bando delli 29. Febbr. 1595. 29. Gennaio 1608. & 11. Marzo 1622. ne' quali di più si prouuede, che chi auesse facoltà di comprare olio, s'intende nelli mercati pubblici, e piazze, e non altroue, ne in altro modo sotto le medesime pene dell'incette, e Bando per vn anno delli 20. Febbraio 1628. e per altr'anno delli 30. Dicembre 1633. e 1634. e 26. Marzo 1639.

2 Olio è permesso incettarsi per Bando delli 2. Gennaio 1624. e 18. Dicembre 1638. ma però questi sono a tempo, e riuocati con rinnouare gl'altri Bandi, che proibiscono detta incetta, saluo che ne' luoghi come sopra, e saluo che a' padroni è lecito pigliarlo da' lauoratori in pagamento, come per Bando Prouuisionale per vn'anno delli 10 Gennaio 1659.

Come dell'olio si deua dar la portata, e come venderlo, vedi li Bandi del 1588. 1592. 1593. 1594. &c. delli 26. Agosto 1619. 31. Ottobre 1619. 23. Gennaio 1620. 1621. 1624. 1628. 1634. 1635. 1639. & altri prouuisionali, secondo la qualità de' tempi, e raccolte abbondanti, o scarse d'olio.

3 Olio non si può estrarre dalli Stati di S. A. S. ne per acqua, ne per terra, ne dar aiuto, consiglio, o fauore agl'estrattori, ancorche non seguisse l'effetto purche si venga all'atto prossimo, sotto pena della galera in vita, confiscazione de' beni, e perdita dell'olio, & ogn'altra roba insieme, e facendosi per acqua l'estrazione, sotto pena della vita, & altre predette di confiscazioni, e perdita nelle quali incorrono anco li forestieri, che venissero a far tal'estrazione, e quelli che scientemente vendessero l'olio agl' estrattori, quali deuono essere denunciati da tutti, possono impune essere ammazzati con premio, come se fossero banditi, & altro, vedi il Bando delli 15. Febbraio 1645.

Del qual Bando però non si deue far capitale essendo stato pubblicato, solo per vn'anno, come in fine di esso &c.

Resta nondimeno sempre proibita l'estrazione dell'olio, sotto graui pene, come dell'altre grascie, nel modo che si dice nel §. Estrazione nu. 8. e 9. in virtù della Prouuisione Vniuersale, e perpetua sopra l'Estrazioni delli 28. Giugno 1591. e del 1595. E circa la proibizione dell'estrazione dell'olio, ci sono più altri Bandi particolari cioè 12. e 14. Gennaio 1580. 1581. 1583. 23. Genn. 1584. 28. detto 1588. inf. n. 10.

4 Olio non si può portare per il Contado di Firenze da luogo a luogo, se prima non sara fatta la bulletta, e pagata la gabella d'vn giulio per barile, ne si può con esso camminare dopo vn'ora di notte, sotto pena della perdita dell'olio, e bestie, ne si puo trarre di detto Contado, per il Contado di Pistoia, Pescia, e Valdineuole, e tanto meno in otri, ne gl'istessi otri voti, di che vedi §. Otri, ne anco si possono estrarre li piantoni d'oliuo, sotto pena di lire 10. per ciascuno piantone, e tanto meno dallo Stato, sotto pena dell'estrazione, & altro in materia d'olio, & otri, vedi la Riforma e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. e la Dichiarazione fatta a detta Riforma per Bando delli 11. Dicembre 1593.

5 Che non si possino estrarre li piantoni d'oliuo, ne con essi auuicinarsi alli confini a tre miglia senza bulletta del Rettore, sotto pena di scudi vno d'oro per pianta oltre all'altre pene dell'estrazione d'altre grascie, nelli quali incorrono non solo gl'estraenti, ma anco li tentanti, ausiliatori, consultori, e fautori, vedi il Bando particolare sopra detti piantoni delli 14. Aprile 1575: doue che se ne può conoscere fra tre anni, e che le pecuniarie s'applicano per vn terzo al notificatore, vn terzo agl'Vfiziali di Grascia, o Rettore, fra' quali hà luogo la preuenzione, & il resto al Fisco, &c.

6 Che in questi Stati, non si possano introdurre gabbie da cauar olio dall'vliue fitte, e piccole, douendosi queste lauorare solo in Liuorno, e con le quali gabbie si caua maggior quantità d'olio, e più chiaro, e netto di quello che si caua con l'altre gabbie ordinarie, come si deua vendere la sansa, che resta dopo cauato tutto l'olio, che è ottima per cuocere ogni sorte di fornaci per forza di fornello con gran rispiarmio di legna, & altre spese, vedi il Priuilegio, sotto di 26. Marzo 1591. concesso da S. A. S. ad vn tal Luca Colombini da Spoleti, e a D. Antonio di Surita alids d'Austria compagni, & inuentori delle sopraddette cose, & il Bando sopra ciò pubblicato, sotto di 28. Febbraio 1593. & altro priuilegio, e Bando sotto di pr. e 7. Giugno 1594.

7 Che non si possino vendere l'vliue da olio verdi senza licenza. Bando 21. Ottobre 1626.

8 Olio, come si possa trarre dal Vicariato di Pescia, e Valdineuoli, e del poterlo incettare con alcune condizioni. Bando 8. Gennaio 1595.

E della concessione della tratta dell'olio raccolto in Valdineuoli, e Vicariato di Pescia con certe gabelle. Bando 6. Agosto 1599. quale però seguendo l'estrazione fuor di Stato lascia li trasgressori, sotto la disposizione della Prouuisione vniuersale 28. Giugno 1591.

9 Olio, come non si potesse vendere alli Romagnoli, o altri per loro, ne essi comprarlo sotto graui pene per vn'anno però solamente, vedi Bando delli 12. Gennaio 1580.

10 E in questo proposito d'estrazioni è da notare, che essendo stata fatta la suddetta Prouuisione vniuersale, e perpetua delli 28. Giugno 1591. in tempo di gran carestia, e che la necessità lo richiedeua, in altri tempi è stata stimata rigorosa, & in contingenze di fatti receduto da quella, & osseruato il Bando delli 28. Giugno 1578. come nel §. Estrazione num. 2. e particolarmente dalla Clarissima Pratica per lettere delli 25. Ottobre 1663. al Capitano della Montagna di Pistoia contro Alessandro Gherardi, e dal Magistrato dell'Abbondanza, sotto di 29. Nouembre 1644.

11.

11. Marzo 1638. 27. Settembre 1653. 21. Gennaio 1654. 23. Marzo 1654. ne' quali casi si trattaua d'estrazione di granella, e castagne.

Ma in termine d'estrazione d'olio douersi attendere la detta Prouuisione Vniuersale delli 28. Giugno 1591. fu votato dal Commissario della Terra del Sole dell'anno 1664. in vn Processo contro Gio: di Iacopo Segui, e dopo lunga discussione, e considerazione delli suddetti esempi, & altro fatta particolarmente dall' Illustrissimo Signore Bartolomeo Caualli Auditore Fiscale fu approuato dal Magistrato degl' Otto, e per rescritto di S. A. S. come nella filza de' negozi di detto Magistrato num. 1843. vedi §. Estrazione num. 8. & 9.

§. OLMI.

1 Olmi non si possono tagliare in alcun luogo del Dominio Fiorentino, senza licenza di S. A. S. sotto pena di scudi otto per ogni pedano tagliato, e sono tenuti tutti li Rettori a fare rinnouare il Bando, e farne fare ogn'anno la visita non solo degl'olmi, ma di tutti gl' alberi iandiferi che saranno stati tagliati, e di queste diligenze portarne fede al lor ritorno d'applicarsi detta pena vn terzo all'accusatore, vn terzo a chi risquoterà, & il resto al Fisco. Bando delli 23. Marzo 1601.

E se gl'olmi fossero stati contrasegnati, e bollati per seruizio di S. A. S. chi gli taglierà anco ne' beni propri incorre in pena di scudi 25. perdita degl'olmi, & anni cinque di galera d' applicarsi la pecuniaria per metà all'accusatore, e per il resto al Fisco, come per altro Bando delli 20. Ottobre 1607.

§. OMICIDIARI, ET OMICIDIO.

1 Omicidiari, che si deuono perseguitare, sotto pene, e premi, come si è detto delli Banditi, e Assassini, s'intendono solamente per quegl'omicidi, e delitti, che notoriamente consta douersi punire di pena ordinaria della morte naturale, e non altrimenti. Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. E per il contrario &c. vedi Banditi num. inf. n. 8.

2 Omicidiari chi darà viui, o morti in poter della giustizia qual premio deua conseguire, vedi Premio n.

3 Omicidiari non si possono ricettare, occultare, o sopportare scientemente, e tanto meno accompagnare, o darli altro aiuto, o fauore dopo il fatto per scamparli dalle mani della Giustizia, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto in Firenze, e fuori delli Rettori, o del detto Magistrato preuenendo, da estendersi fin'alla morte inclusiue, considerate però tutte le circostanze, e qualità di fatto, e persone, & ammessa ogni legittima difesa. Bando contro gl' Omicidiari delli 11. Marzo 1548. §. Che occorrendo, &c. & altro Bando antecedente del Magistrato degl' Otto fatto delli 11. Aprile 1486. vedi §. Delitti n. 31.

4 Omicidiari si deuono notificare subito alla corte da chi ha notizia doue si trouino, sotto pena di scudi 50. d'oro, & arbitrio del Magistrato degl' Otto, o Rettori. Bando suddetto del 1548. vers. e che chi &c. & del 1486.

5 Omicidiari deuono essere perseguitati fin che peruenghino in mano della giustizia, e chi gli darà viui conseguisce per ciascuno di essi dati viui premio di scudi cento, e morti scudi cinquanta quali premi rispettiuamente si deuono anco alli Bargelli, o altri esecutori da diuidersi fra loro secondo il concordato, o secondo li meriti, e da pagarsi dal Camarlingo de' Cinque Conseruadori del Contado, & in oggi de' Signori Noue, che ne deue essere rimborsato dal ritratto de' beni degl' istessi omicidiari, e non vi essendo dall' Vniuersale. Bando predetto §. Item considerato, & §. seq.

Detto premio però in oggi è moderato come si dice nella parola Premio n.

6 Omicidiari condennati in pena della vita non possono mai liberarsi da tal Bando, se non per special grazia di S. A. S. o per nominazione di chi auesse facultà di rimettere banditi, o ammazzando lor medesimi qualche ribello, o altro omicidiario condennato in pena, e Bando della vita, ne' quali casi possono liberarsi dal pregiudizio della persona solamente, e conseguire altri premi concessi a chi ammazza simili ribelli, o banditi. Bando predetto delli 11. Marzo 1548. §. Che chi &c.

In tutti li detti casi si ricerca però sempre la grazia di S. A. S.

7 Omicidiari che anno commesso omicidio con archibusate in che pene, e pregiudizi maggiori siano, vedi §. Ammazzare num. 1. e §. Banditi num.

8 Omicidiari che deuino essere perseguitati, & ammazzati sotto pene, e premi, s'intende di quelli che per tal conto siano venuti, o venghino condennati in pena della vita, e confiscazione de' beni, e non degl' altri, che venissero assoluti, o in minor pena condennati. Dichiarazione sopra la detta legge degl' omicidiari delli 10. Sett. 1549. sop. n. 1.

9 Omicidi commessi ad instigazione d'altri per amicizia, denari, o altro premio, come si punisca-no, vedi §. Sicari n.

10 Omicidiari, o inquisiti d'omicidio come non possino comparire per procuratore, ma solo personalmente, vedi la legge del 1445.

E contro chi commette omicidi, vedi la legge del 1450. e la Bolla de homicidiarijs dell' anno 1568.

11 Omicidiari semplici godono dell' Immunità della Chiesa, ma non li proditori. *Clar. §. fin. quest. 30. vers. Sciat tamen &c.* e vedi *Guazz. deff. 1. cap. 37. n. 74.*

E chi si dica propriamente omicida proditorio ne ter-

termini della Bolla dell'Immunità, vedi il *Gratian. discep.* 380. *num.* 39. & 40. e §. Assassini nu. 3. & seqq.

12 Omicidio quando si dica commesso con animo deliberato, o in rissa, o per calor d'iracondia, o con animo riposato, o sangue freddo, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 361. *per tot.* doue distingue più casi, & adduce venti conietture dell'animo deliberato, quali cessando, tale animo premeditato non si presume &c. inf. n.

13 Omicidiari sono tenuti in coscienza far elemosine secondo la lor possibiltà per l'anima del morto. *Clar. §. Homicidium vers. Tenetur etiam. Marant. in prax. part.* 4. *distinct.* 1. *num.* 7. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quæst.* 119. *inspect.* 4. *num.*

14 Omicidiari sono tenuti alla restituzione di tutti li danni cagionati alli figliuoli, o altri parenti del morto fino in terzo grado, e non ci essendo figliuoli, o altri de' detti congiunti non sono tenuti in coscienza ad alcuna restituzione, anzi ne anco essere tenuti alli fratelli del morto, vedi il *Diana part.* 5. *tratt.* 4. *resol.* 53. con più seguenti e *Cabal. resol. crim. cas.* 248. *per tot. P. Stefano de Neapol. tratt. de præcip. iur. & inst. part. lib.* 1. *cap.* 10. *per tot.* e particolarmente *Farinac. d. qu.* 119. *inspect.* 4. *per tot.*

15 Che l'obbligo di restituzione cada solamente negl' omicidi commessi in persone d'artefici, e non d'altri non artefici, di modo che negl'altri ne meno si deuino restituire le spese funerali, e quanto agl'artefici ancora mentre abbino il padre, o la madre, o la moglie, o figliuoli a' quali si deuono restituire li danni in riguardo del tempo, che tal artefice sarebbe potuto viuere ad arbitrio di prudente Giudice, e non ci essendo alcuno de' predetti tal'obbligo nõ passa più oltre a fauore degl' altri agnati, & eredi dell'artefice, come nota il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 45. *fol.* 83. *P. Stefan. de Neapol. loc. cit. nu.* 16. vedi però *Farinac. d. quæst.* 119. *inspect.* 4. *per tot. Cranett. cons.* 119. *per tot. Card. Tosch. litt. H. conc.* 148. *num.* 19. *& seq. Cabal. resol. cr. cas.* 248. *nu.* 24. *& seqq. per tot.*

16 E detto obbligo di restituzione de' danni passa in ciascun'erede, o possessore de' beni dell'omicida, e così anco nel Fisco, al quale peruenissero tali beni. *Cyriac. contr.* 370. *num.* 66. con altri addotti dal P. Manara *loc. sup. cit. P. Stefan. de Neapol. loc. cit. n.* 3.

17 Intendendo però mentre l'omicidio sia commesso sanza causa, & a torto, nel qual caso possono li figliuoli, & eredi dell'vcciso agere per la stima dell'opre, che viuendo gl' aurebbe potuto somministrare, dedotta la spesa che aurebbe voluto; perche sendo commesso con causa, e prouocazione non entrerrebbe obbligo di restituzione. *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 114. *num.* 2. *Diana trat.* 6. *resol.* 53. *fol.* 250. *Menoch. de Arbitr. cas.* 132. *P. Stef. de Neapol. loc. cit. num.* 9. *& seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst.* 119. *inspect.* 4. *verso il fine. Card. Tosch. loc. cit.*

18 Omicidiari non sono tenuti restituire li danni cagionati alli creditori, familiari, clienti, e simili per la morte dell'vcciso, & altro, vedi per il Diana *part.* 5. *tratt.* 4. *resolut.* 54. *P. Stef. de Neapol. loc. sup. tit. num.* 16. *& Farinac. d. quæst.* 119. *inspect.* 4. *n.*

19 Omicidiari benche abbino la pace, e remissione dell'ingiuria non per questo s'intendono auer la remissione delli danni, & interessi per le spese de' Medici, e stima dell'opre dell'vcciso, mentre che non sia espresso. *Felin. in cap. de vs tol. fin. de accusat. Addit. al Marant. part.* 4. *distinct.* 1. *n.* 8. *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 114. *per tot.* vedi §. Pace n. 27.

20 Omicidiari restano priui della successione per altro douutali ne' beni dell'vcciso, o succedendo, il Fisco gli la leua, come da indegni, di modo che i lor descendenti non possono conseguire cos' alcuna, se non ex propria persona per esser loro da se chiamati, o nel medesimo grado per la lor rara, di che vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas.* 356. *num.* 106. *& seqq. per tot. Clar. §. Homicidium vers. Priuatur etiam &c. Boer. decis.* 25. *Mirchalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 17. *num.* 22. *& cap.* 56. *per tot. Farinac. de homicid. quæst.* 120. *num.* 23. *& c. P. Stef. de Neapol. loc. sup. cit. n.* 17. vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 127.

E come restino anco priui de' feudi, & a chi si deuoluino, vedi il *Menoch. d. cas.* 356. *num.* 95. *& seqq.*

Della predetta materia, e più altri dubbi, che circa di ella possono occorrere, vedi *Peregrin. de iur. fisc. lib.* 2. *tit.* 3. *per tot. e lib.* 3. *tit.* 1. *numer.* 8. doue quando s'aspetti a' seguenti in grado, e non al Fisco &c.

21 Omicidiari in pura rissa, non constando chi sia stato l'autore, e aggressore, non si puniscono di pena ordinaria, ma d'altra arbitraria non corporale, di che però, vedi nel §. Pene nu. 29. §. Delinquenti nu. 12. *Clar. §. homicidium vers. Alias etiam, & §. fin. quæst.* 60. *vers. Vidi ego & c. Guaz. def.* 29. *cap.* 4. *n.* 30. *Card. Tosch. litt. H. conc.* 149. *per tot. Farinac. de pæn. temperand. quæst.* 69. *per totum.*

22 Omicidi commessi a necessaria difesa del corpo, dell'onore, o della roba, o vero a difesa di pareti, compagni, o amici, come di ragione, non si deuino punire, sendo stato osseruato il moderame dell'incolpata difesa, e che per tal difesa, e con detto moderame sia lecito offendere non solo gl'aggressori, ma ancò li mediatori non si potendo saluare in altra maniera, senza peccato, & incorso d'irregularità, o altre pene, vedi il *Claro §. homicidium vers. Excusatur autem* amplamente *Farinac. quæst.* 125. *per tot.* doue anco il *Vulpin. in Suco Guaz. def.* 28. *cap.* 4. *num.* 13. *& c. Cabal. resol. crim. cas.* 294. *num.* 441. *Gizzarel. con gl' Addenti decis.* 18. *per tot. Card. Tosch. litt. H. concl.*

142. *per totum*, vedi Difesa, & infra num. 55.

Ma perche è difficile darsi caso che negl' omicidi non sia qualche eccesso nella difesa, in pratica, si costuma non lasciarsi mai affatto impuniti, ma in tali casi darsi qualche leggier confino ad arbitrio del Giudice; non negando però, che di ragione quando pienamente constasse dalla legittima, e moderata difesa senza alcun eccesso si douriano in tutto assoluere &c. in f. n. 57.

23 Omicidiari di Preti, o Cherici come sacrileghi non godono dell' immunità della Chiesa. *Boer. decis.* 109. *num.* 7. *Guaz. deff.* 1. *cap.* 37. *num.* 75. *& c.* doue però auuertisce douersi considerare se questo sia caso eccettuato dalla Bolla di Gregorio, sopra l'immunità, vedasi il medesimo *Guaz. loc. cit. cap.* 38. *num.* 52. *&* 53. e nella parola Assassini n. 3.

Facendo però tali omicidi per necessaria difesa, e col douuto moderame non incorrono scomunica, irregularità, ne altre pene. *Guaz. deff.* 29. *cap.* 4. *num.* 14. *Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 125. *part.* 1. *n.*

24 Omicidiari della moglie si chiamano parricida, e come tali si deuono punire, mentre che ciò non facessero per auerla trouata in adulterio, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 356. *num* 79. *& seqq. & num.* 89. *inf. num.* 46.

E come rimanghino anco esclusi da poterne pigliare altre senza dispensa, vedi il *Rebuff. pract. benef. reg. de Dispensat. in grad. consag. glos.* 5. *num.* 33.

25 Omicidi commessi in persone di Banditi, come, e quando non si puniscano, anzi si conseguisca premio, e quando siano punibili, vedi Banditi *per tot. & il Clar. con gl' Addenti §. Homicidium num.* ......

26 Omicida di se medesimo, quando auesse ciò fatto come conscio d'auer cōmesso delitto antecedentemente, diuenta intestabile, e si annulla ogni testamento, che per prima auesse fatto, & anco li confiscano li beni mentre che il delitto antecedente fosse tale, che meritasse la confiscazione, perche quella s'impone solo in riguardo di esso, e non di quello commesso contro di se medesimo restando nell'istesso tempo estinto per la morte del delinquente.

Se poi si fosse indotto a darsi la morte da se non per coscienza di delitto commesso, ma per vergogna, tedio, malinconia, o altre cause naturali non si punisce restando estinto come sopra, ne si rompe il suo testamento. *Clar. §. fin. quæst.* 68. *vers. Se ipsum Menoch. de Arbitr. cas.* 284. *num.* 14. *& seqq. Cabal. resol. crim. cas.* 137. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suo de homicid. quæst.* 128. *per tot. Card. Tosch. litt. H. concl* 152. *per tot.* vedi Confiscazione num. 4. *Peregrin. de iur. fis. lib.* 4. *tit.* 4. doue che si deue prouare dal Fisco esserti dato la morte per timore della pena &c.

27 Vno però che tentasse d' ammazzare se medesimo non seguendo l'effetto perche sia impedito da altri, si stima degno di pena di morte, e di essa dourebbe essere punito, benche di consuetudine dica il *Claro* forsi imporsi pena più mite, come riferisce il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 200. *§.* 23. *fol.* 327. vedi *Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 128. *Tosch. d. concl.* 152. *num.* 11. *& seqq.*

Et io hò veduto di tali attentati contro se medesimo non se ne far capitale, ma stimo più tosto essere seguito per poco sapere, e non che il caso meritasse dissimulazione; anzi che vno che ferisse se medesimo douria essere punito più seueramente ad arbitrio del Giudice, che se auesse ferito vn'altro, come proua il *Menoch. de Arbitr. cas.* 284. *num.* 22. *& seqq.* vedi §. Ferito num. 18.

E così anco vno che auesse preparato instromenti per darsi la morte sia coltella, spada, o corda, e tanto più sendo venuto agl'atti prossimi d'adoperarli, mentre ciò legittimamente constasse douria essere fatto morire, o puuito d'altra pena graue, se non fosse seguito per alienazione di mente, o altro accidente, che lo potesse scusare da tal pena, anzi questo facilmente si presume, non essendo verisimile che alcuno di sana mente abbia in odio le proprie carni, e per questo credo non si faccia caso di tali attentati, mentre nō fossero per coscienza di delitto come sopra, per auarizia, o simili di ragione punibili, tutto ad arbitrio del Giudice, di che vedi *Clar. d. quæst.* 68. *vers. Se ipsum P. Manara loc. cit. Baiard. ad Clar. loc. cit. Menoch. d. cas.* 284. *Cabal. d. cas.* 137. *Tosc. d. concl.* 152. *Decian. tratt. crim. lib.* 9. *cap.* 1. *& seqq. Cabal. de om. gen. homicid. n.* 598. *Farinac. & Vulpin. loc. cit.*

28 Omicida di se medesimo è priuo dell' Ecclesiastica sepoltura, ne per lui si può fare alcuna commemorazione nelle cose diuine, mentre nell'atto di morire non auesse dato segni euidenti di penitēza, altrimenti resta certamente dannato, perche il precetto di non ammazzare comprende anco se medesimo *c. placuit.* 23. *quæst.* 5. *& cap. ex parte de sepult. Rom. Sing.* 264. *Socin. iun. cons.* 51. *num.* 2. *lib.* 1. *D. Thom.* 2. 2. *quæst.* 64. *art.* 5. *Menoch. de Arbitr. d. cas.* 284. *Guaz. deff. vlt. cap. vlt. Farinac. & Vulpin. d. quæst.* 128.

29 E quando a tali cadaueri si possa concedere l' Ecclesiastica sepoltura, vedi *Barbos. tratt. de officio Parochi cap.* 26. *num.* 49. *&c.* riferito dal P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 131 *fol.* 231.

30 Quando li medesimi cadaueri si possino far condurre alle forche, & iui benche già estinti sospenderli, & anco squartarli per esempio, e terrore degl'altri, vedi il *Clar. §. fin. quæst.* 51. *Menoch. de Arbitr. cas.* 285. *per tot. Guaz. deff.* 33. *cap.* 26. *Cabal. resol. crim. cas.* 189. *& cas.* 265. vedi Banditi n. 18.

31 Omicidio commesso con veleni, o in altra manie-

ra da' parenti del carcerato in persona del medesimo per fuggire l'infamia d'vna morte ignominiosa si punisce della pena ordinaria di morte, di che vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 94. Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quaest. 122. part. 1. per tot.* doue anco generalmente tratta degl'omicidi commessi con veleno, che può seguire in più modi, vedi §. Veleno per tot.

32 Omicidio commesso fuor d'intenzione, come quādo l'vccisore voleua offendere vno, e per disgrazia offende vn'altro, se ciò faceua per legittima, e moderata difesa, e così dando opera a cosa lecita non si punisce; ma se auesse ecceduto si deue punire di pena straordinaria per l'eccesso, e delitto, che voleua commettere; siccome quando fosse stato l'aggressore, & autore della rissa benche l'offesa seguisse in vn terzo fuor dell' intenzione sua, perche daua opera a cosa illecita, si deue punire di pena ordinaria del delitto commesso, benche altri ancora tenghino esser luogo solamente a pena straordinaria, secondo la qualità del fatto, e delle persone, di che vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 324. num. 11. &c. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 31. per tot. & de om. gener. homicid. num. 238. Clar. §. homicidium vers. Dicunt etiam &c. inf. num. 55. & 37. Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quaest. 125. part. 3. per tot. & qu. 126. part. 2. per tot.*

33 Omicidio commesso in persona d'vn'altro, che l'vccisore credeua essere Caio bandito, sapendo di certo che Caio era bandito, e così pigliando vn'altro in cambio di quel Bandito, mentre che quel tale vcciso fusse pubblicamente da tutti tenuto per detto Caio bandito non si punirebbe, altrimenti si, di che vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 573. per tot.*

34 Omicidio commesso nel medesimo istante con vna, o più ferite, l'vccisore si punisce solamente per il fatto principale, e così per l'omicidio, e non per le ferite, e quando si possa anco punire per le ferite stante l'interuallo di tempo, e per la delazione dell'armi, vedi *Pract. Papp. for. Inquisit. glos. pluribus &c. num. 6. con l' Addit. Cabal. resol. crim. cas. 158. per tot.* vedi §. Delazione, e Confiscazione.

35 Omicidio trouandosi commesso fra più rissanti, con vna, o più ferite, sia il caso accidentale, rissoso, o premeditato, si sappia, o non si sappia chi abbi dato la ferita mortale, come si deua punire, e sia tenuto ciascuno tanto alla pena criminale, che all'interesse della parte, vedi pienamente *Menoch. de Arbitr. cas. 362. per tot. Clar. §. Homicidium num. 30. & seqq. Thesaur. decis. 31. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 192. per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 149. per tot.* vedi §. Delitti, e §. Delinquenti &c. *Farinac. de paen. temper. quaest. 96. per totum*, doue anco il *Vulpin. in Suco sol. a me 205.*

36 Omicidio, o altro delitto commesso per disgrazia, & inauedutamente in occasione di giostre, o altri simili giuochi pubblicamente permessi, non è punibile, e quando possa essere punibile, vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 400. per tot. Cabal. de om. gen. homicid. num. 144. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quaest. 126. part. 1. num. 25. & seqq. inf. n. 56.*

37 Omicidio sendo commesso da vno, che vdito il rumore della rissa sia corso a quella senza precedēte trattato, non sono tenuti li principali rissanti, massime quelli, che giustamente si difendeuano, ma quelli che erano stati gl'autori, e così ingiustamente rissauano, sono tenuti per il fatto di chi soprauuenisse a lor fauore, anco fuor della loro intenzione, e saputa non però di pena ordinaria, ma estraordinaria, ad arbitrio del Giudice, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 192. per tot. Farinac. & Vulpin. de homicid. quaest. 126. part. 2. per tot.*

38 Se poi chi soprauiene alla rissa cominciata si presuma venire a caso, & accidentalmente, o pure con premeditazione, e trattato ci sono diuerse opinioni, come riferisce il *Cabal. d. cas. 192.* doue al num. 7. pare che fermi si deua presumere premeditazione almeno ad effetto di sottoporre al tormento li principali rissanti, e li soprauenuti, circa il trattato, e scienza precedente &c. il che intenderei, mentre vi concorrano indizi sufficienti di tal precedente trattato, perche non si prouando alcun'atto, o indizio in contrario, si deue più tosto presumere che siano soprauenuti a caso, & accidentalmente, come hò detto nelle mie *resolut. cap. 20. num. 20.* vedi *Farinac. de paen. temper. quaest. 96. num. 75. & seqq. fino al fine &c.*

39 Omicidio si presume cagionato dalle ferite, & il feriente si punisce come omicida, ancorche il ferito soprauiuesse qualche tempo, e non si curasse quando consta che da principio la ferita fosse certamente mortale; siccome constando certamēte non essere mortale, ma leggieri, o facilmente sanabile sarebbe tenuto solo delle ferite, e non della morte, che senza altre proue si presumerebbe seguita per colpa, e negligenza nel curarsi, vedi *Boër. decis. 323. Clar. §. Homicidium num. 33. Menoch. de Arbitr. cas. 275. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quaest. 127. part. 1.* doue che sendo dubbiosa, o pericolosa la ferita, o anco mortale, ma non certamente, ne disperata, e quandosi la mala cura, o negligenza in grado tale che predomini alla qualità della ferita, non sarebbe tenuto d'omicidio, vedi §. Ferite num. 1. e num. 7. & seqq.

Da che poi si conosca la mala cura, e negligenza, come dal non esser si fatto medicare, non auere vbbidito al Medico, auer vsato il coito, mangiato cose nociue, beuuto vino puro, essersi leuato di letto, camminato di giorno, e di notte, senza auersi alcuna cura, e cose simili, mentre concludentemente si prouino *Farinac. & Vulpin. d. quaest. 127. part. 3. per tot.*

46 Che quando non consta della qualità della ferita, o an-

o anco consta essere stata pericolosa, & il ferito muoia dopo lungo interuallo di tempo, come sarebbe dopo quaranta giorni, non si presuma morto per la ferita, ma per mala cura, perche secondo alcuni periti, vno che sia ferito mortalmente non può viuere più di quaranta giorni, e così da tal sopraiuenza si chiarisce il dubbio della ferita, che non fosse mortale, o sendo stata giudicata tale, essere anco stata ben disposta a risanatsi, e guarire, e la morte seguita dopo detto tempo potersi dire per mala cura; In questo però auerebbe molto luogo l'arbitrio non solo de periti, ma anco del Giudice, perche se si vedesse esser continuata la febbre, o altri accidenti della ferita senza essersi mai conosciuto certo, o probabile segno di connalescenza, e sanità, o che la ferita fosse molto profonda, e grande, con offesa di nerui, o continuo dolore, si potrebbe giudicare la morte essere seguita per dette ferite non ostante detta sopraiuenza, come si raccoglie da quello che amplamente discorrono *Boer. d. decis.* 323. *per tot. Menoch. de Arbitr. d. cas.* 275. *Boss. de homicid. col. pen. & fin. Euerard. loc. cit. ab effect. Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 127. *part.* 2. *per tot. Pratt. Papp. for. Inquis. glos. & alii quibus &c. Guaz. deff.* 4. *cap.* 10. *per tot. & cap.* 11. doue tratta, quando le ferite si possino dir mortali, non mortali, o pericolose &c. vedi Ferite num. 1. & seqq.

41 Siccome per il contrario quando fossero cessati gl'accidenti pericolosi, la febbre, il dolore, o che si prouasse qualche colpa, o negligenza del ferito, o di chi lo custodiua, o delli Medici, o cose simili, non si presumerebbe la morte essere seguita per le ferite, e così in dubbio deue più tosto inclinare a credere il Giudice, stante d. lunghezza di tempo sopra, o circa 40. giorni, come attestano il *Boer. Menoch.* & altri sopra citati &c. vedi Ferite num. 9.

E che ogni volta si possa imputare qualche colpa al ferito nel curarsi ancorche la ferita fosse mortale, nō sia il feriente tenuto d'omicidio, ma solo delle ferite, perche anco delle ferite mortali con buona cura si può guarire, vedi *Cabal. de om. gen. homicid. num.* 337. *& seqq. ad* 345. intendi come sopra numero 39. e nel §. Ferite num. 7. & per totum.

42 Omicidio consumato in persona d'vno, che da altri fosse prima stato ferito mortalmente, se si deua attribuire al primo che hà dato le ferite mortali, o pure al secondo che ha consumato il delitto con priuarlo a fatto di vita, o ad ambedua, vedi l'Addizione alla *Pract. Papp. For. inquis. glos. Pluribus &c. Boer. decis.* 323. *num.* 9. *Menoch. de Arbitr. cas.* 362. *num.* 7. *& seqq. Cabal. resol. crim. cas.* 158. *num.* 20. *& tratt. de om. gen. homicid. n.* 169. *Clar. §. Homicidium num.* 37. *Card. Tosch. lit. H. concl.* 143. *num.* 51. *& seqq. & concl.* 149. *num.* 48. *Guaz. deff.* 4. *cap.* 10. *num.* 18. doue par concluda, che il primo feriente sia tenuto solo per le ferite date, & il secondo esanimante dell'omicidio consumato, il medesimo afferma il *Farinac. de pæn. temper. quaest.* 96. *num.* 49. *& seqq.* mentre che non constasse onninamente le prime ferite essere mortali, perche in questo caso sariano ambedue tenuti d'omicidio &c. vedi Ferite num. 14.

43 Omicida si dice, e come tale deue essere punito chi scientemente portasse lettere per effettuare l'omicidio mentre che quello sia seguito, vedi *Cabal. resol. crim. cas.* 243. *Genu de scrip. priu. lib.* 3. *quaest.* 3. *num.* 11. *&c.*

E tanto maggiormente chi conducesse la persona al luogo concertato come agnello al macello, vedi *Guaz. deff.* 33. *cap.* 10. *in fine &c.*

44 Omicidio, come si commetta, e si deua punire negl'aborti, vedi nel §. Aborto per tot.

45 Omicidio trouato commesso in casa del compagno, del marito, o della moglie, o in casa, o appresso casa d'altri si presume commesso dagl'abitanti in quella, concorrendoui però anco la lor mala fama, o inimicizia, e ne nasce indizio sufficiente a tortura contro di loro. *Menoch. de praesump. lib.* 1. *quaest.* 89. *num.* 89. *&c. & n.* 107. *& de Arbitr. cas.* 394. *num.* 60. *Farinac. de indic. & tort. quaest.* 52. *num.* 98. *& seqq. & de pæn. temper. quaest.* 96. *num.* 82. *& seqq.*

46 Omicidi commessi da figliuoli, o altri descendenti in persona del padre, o altri ascendenti, o simili che siano in luogo di ascendenti, o per il contrario da ascendenti in persone di sua descendenza anco non legittimi, o tra fratelli, o sorelle, o marito, e moglie, sposi, e spose, si dicono tutti parricidi da punirsi di grauissime pene oltre la priuazione delle successioni, e feudi come amplamente dichiara. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quaest.* 120. *per tot. Menoch. de Arbitrar. cas.* 356. *per tot.* doue anco trattano quando si possino scusare, o mitigare le pene &c. E della pena di chi ammazza vno, al quale può l'omicida, o suo congiunto succedere, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 127. *sup. n.* 20.

47 Omicidi commessi con aiuto, & assistenza d'altri come si puniscano quanto agl'ausiliatori, vedi §. Delitti num. 27. & seqq. e §. Delinquenti nu. 12. & aggiungi iui nella terza riga *ne la* lasciato per errore di stampa, douendo dire, *ne la pena d'vno libera gl'altri.*

E che per vn omicidio possino esser condennati tre solamente nella pena dell'omicidio. Ricordo ad vn libro di Leggi, e Bandi del già Signore Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della Milizia a piedi a c. 315. f. 2.

48 Omicidi commessi nella Piazza, o in Mercato nuouo della Città di Firenze, o vicino a detti luoghi per 25. braccia si puniscono di pena di testa, e confiscazione de' beni, & in oltre l'omicida si hà per rebelle quanto alla sua persona solamente. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 35. vedi Pene nu. 21. &c.

49 Omicidi fuor di detti luoghi si puniscono di pena della testa, e deuastazione de'beni d'applicarsi la metà agl' eredi del morto, e l'altra metà al Comune di Firenze, e gl' ausiliatori che si fossero trouati presenti, & auessero percosso si puniscono in lire 4000. per ciascuno, e non auendo percosso in lire 1000. e chi farà fare in lire 2000. & altro, come nella parola Assassini n. 9. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 125.*

E che l'omicidio commesso da bandito per causa d'altro omicidio si punisca, come ribellione, vedi §. Banditi n. 73.

50 E però è d'auuertire in questo proposito che in oggi in virtù delle Leggi, e Bandi di S. A. S. gl' omicidi dolosi, e premeditati si puniscono di pena della testa, e confiscazione de'beni, d' applicarsi in tutto al Fisco, & essendo commessi con archibusate di pena della forca, confiscazione predetta, perpetua infamia, & altri pregiudizi della legge del 1579. E questa è la pena ordinaria degl' omicidi, dalla quale però si recede con qualche causa, come appresso si dice.

Che la confiscazione de'beni abbia luogo negl' omicidi, anzi ommessa nella sentenza si deua auer per espressa *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 125.* Riforma delli 24. Settembre 1450. *Card. Tosch. litt. C. concl. 714. n. 36.*

51 E che tanto di ragione comune, che di consuetudine generale gl' omicidi si puniscano di pena della testa, o vltimo supplicio, mentre chi li commette non fosse mosso da dolore, ira, o sdegno cagionato anco da terza persona, o facesse per difesa della vita, o onore, o per precedenti minaccie fatteli anco per interuallo di tempo, e da persona non solita esequirle, o per qualche altra causa, che se bene sia ingiusta scusa del dolo, e così dalla pena ordinaria della morte, e fa essere luogo ad altra più mite, come di galera, confini, pecuniarie, e simili, secondo la qualità de' casi, e delle persone, ad arbitrio del Giudice, vedi *Tiraquel. de pæn. temper. Gramat. decis. 5. num. 21. & seqq. Farinac. de homicid. quæst. 119. & seqq. per tot. tract. Card. Tosch. litt. H. concl. 148. per tot. Clar. §. Homicidium vers. Sed quærò &c.* doue anco il *Baiardo*, & amplamente il *Cabal. de om. gener. homicid. per tot.* e particolarmente al *n. 109. & seqq.* vedi §. Delitti num. 49. & seq. ad 55.

Che l'autor della rissa, & omicida con animo di ammazzare sempre si punisca nella pena ordinaria dell'omicidio (oltre l'essere di ragione, come nel §. Delinquenti num. 12.) disse il Magistrato degl'Otto, sotto di primo Settembre 1664. in vn Processo di Castiglion Fiorentino, contro Santi di Simone in fil. Proc. 611. n. 117. E gl'altri che interuengono in pura rissa senza alcuna premeditazione sono tenuti solamente del fatto loro proprio, come giornalmente si pratica.

Circa l'autor della rissa se bene è comune opinione che sia tenuto di pena ordinaria, e non possa allegare, d'esser stato constituito in pericolo di vita, & auer fatto a necessaria difesa, credo nondimeno che in qualche caso potrebbe entrare l'equità ad arbitrio del Giudice, perche mentre l'aggresso, o insultato eccede nella difesa ponendo l'aggressore in certo pericolo di vita, dal quale non possa in altro modo liberarsi, pare che rispetto a quell'eccesso possa esser lecito anco all' aggressore il difendersi, massime quando si conietturasse che nell'autor della rissa, o aggressore non fosse animo d'vccidere, come se l' insulto fosse di semplici parole, o senz' armi, e l' insultato si riuoltasse con armi, mettendo l'autore in disperato pericolo di vita, quale per liberarsi valendosi dell'armi che auesse, o pigliasse in quell' istante, ripercotesse, & vccidesse l'insultato non parrebbe degno di morte, ne confiscazione, ma d'altra pena ad arbitrio del Giudice, perche non si può temperar l'ira doue non è spazio di deliberazione, come ottimamente proua il *Bald. consf. 312. per tot.* e particolarmente sotto *num. 6. vers. Decimo lib. 4.* seguito dal *Card. Tosch. litt. D. concl. 129. num. 11.* e così ad effetto che entri la pena ordinaria dell'omicidio pare si ricerchi non solo che sia stato autor della rissa, & omicida, ma anco che a principio vi sia concorso l'animo d'vccidere, che si può raccogliere dalla qualità dell' insulto, armi, modo di percuotere, parte, offesa, causa, e simili conietture ad arbitrio di prudente Giudice infra num. 59. §. Padre n. 9.

52 Omicidio commesso dopo tre, o quattr' anni dalla riceuuta ingiuria, come si dica fatto a difesa dell'onore, e non si punisca di pena ordinaria, vedi Difesa n. 9.

E che gl'omicidi commessi per causa d'onore, benche l' vcciso non sia veramente trouato nell' atto venereo non si punischino di pena ordinaria, vedi *Farinac. quæst. 125. num. 412. vers. Contrarium Card. Tosch. litt. H. concl. 143. num. 34. Grammat. decis. 5. per tot.*

53 Omicidi sono di più sorti, che tutti si riducono a duoi capi principali, cioè semplici, o deliberati; li semplici sono quelli che si commettono senza qualità d'animo deliberato, che può accadere in più modi, cioè, o per permissione della legge, o necessità di difesa, o per disgrazia, & a caso, o per colpa, o per dolo; li deliberati sono quelli che si commettono con proposito, e qualità d'animo deliberato, che similmente può essere in più modi, cioè, o per semplice deliberazione, e proposito d'ammazzare senza altre qualità, o per insidie, o proditoriamente, o per mezo d'assassini, o sicari, o per veleno, come dimostra il *Card. Tosch. litt. H. concl. 141. & 146. per tot. Cabal.* con altri da lui addotti nel *tract. de om. gen. homicid. num. 4. & seqq. Clar. §. Homicidium num. 1. & seqq. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quæst. 119. inspect. 1.* doue diuersamente distingue le specie d'omicidio, se bene in effetto siano quasi le medesime.

54 Omicidi permessi dalla legge sono quelli che si com-

commettono da' ministri, o esecutori della giustizia in cause capitali, o anco da' priuati contro ladri notturni, o diurni armati, trouati in adulterio, deuastatori di campi, o vigne in tempo di notte, banditi, aggressori (col moderame però d'incolpata difesa) in collutationi, e giuochi approuati dall'vso, e consuetudine della Città, mentre non vi sia tradimento, per difesa non solo della vita, ma anco della pudicizia, e onore, e quando alcuno facesse resistenza con armi alla corte, di che vedi *Esecutori num. 6.* e con altre dichiarazioni per ciascuno di detti casi appresso, il *Cabal d. tratt. num. 19. & seqq. ad 92. Farinac. & Vulpin. loc. sup. cit. per tot. Clar. §. Homicidium num. 38. & seqq.*

55 Omicidi per necessità sono quelli, che si commettono per propria difesa, nella quale oseruandosi il dounto moderame, sono di ragione a fatto impunibili, & eccedendosi non si puniscono di pena ordinaria, ma d'altra arbitraria più mite, o rigorosa, secondo la qualità dell'eccesso; intendendo però quando l'eccesso è dalla parte dell' insultato, il quale da opera a cosa lecita difendendosi, perche se fosse dalla parte dell'aggressore, insultante, o autore della rissa non si potendo in esso considerare cosa lecita da principio per essere egli autore, e causa di tutto il male, ne anco in progresso della rissa può allegare d'essere stato constituito in pericolo della vita, & auer fatto a sua necessaria difesa, ma deue il tutto imputare a se medesimo, e soggiacere alla pena ordinaria dell' omicidio, o altro male seguito, di che, & altro, vedi *Clar. §. Homicidium num. 19. & seqq. Cabal. d. tract. num. 92. & seqq. ad 144.* pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quest. 125. per tot. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 18 per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 141. & seqq.* vedi sop. n. 22. 32. & 51. e Difesa per tot.

56 Omicidi casuali, sono quelli che accadono per mera disgrazia sẽza colpa d'alcuno, e sono impunibili, di ragione come quãdo seguissero in qualche giostra, o altro giuoco pubblicamente lecito, fra amici, o fossero cõmessi da pazzi, infanti, dormienti, imbriachi senza lor colpa, o saputa, o nel tirare a qualche fiera, o vccello nel bosco, o nel scappare qualche cauallo senza colpa del caualcante, & in simili casi meri accidentali; intendendo sempre mentre non vi sia colpa alcuna antecedente, e che si sia vsata ogni esatta, e douuta diligenza, altrimenti sariano punibili di pena arbitraria secondo la qualità della colpa, o negligenza, siccome anco si deue intendere mentre che si dia opera a cosa lecita, permessa, e onesta, perche chi dasse opera a cosa illecita, e proibita non sarebbe sculato, ma tenuto di qualsiuoglia caso, che seguisse ancorche auesse vsato ogni diligenza, di che vedi *Farinac. quest. 126. part. 1. & 2. per tot.* con altri andotti dal *Cabal. d. tract. num. 144. & seqq. ad 197. sop. nu. 39. Card. Tosch. litt. H. concl. 144. per tot.*

57 Omicidi, se ben, come si è detto di sopra num. 54. & seqq. & altroue nel discorso della materia possono di ragione essere impunibili in molti casi, nondimeno per la ragione accennata di sopra sotto nu. 22. è d'auuertire che nelli Stati di Toscana ciè vna molto laudabile consuetudine quãto alli commessi per difesa, o simili ne' quali si possa considerare colpa, di non lasciargli a fatto impuniti, e però siccome per qualsiuoglia causa ancorche leggiere, & ingiusta si costumi facilmente recedere dalla pena ordinaria, così anco, giustamente si pratica sempre imporre qualche pena agl' omicida per tutto quelo che di colpa, o negligenza si potesse considerare contro di loro, ma ben si leggiere, secondo la qualità de' casi, e delle persone &c.

58 Omicidi di colpa, o colposi sono quelli, che si commettono fuor di volontà senza dolo, & animo d' vccidere, ma inauertentemente, e così per colpa, o negligenza precedente, ancorche si dasse opera a cosa lecita, e tanto più dandosi opera a cosa illecita, nel qual caso l'omicida tenuto di tutto quello che segue, e di pena più graue, che nel primo caso, ma non però della pena ordinaria mancando il dolo, o animo d'vccidere, che si, può raccogliere dalle conietture del fatto, qualità di persone, d'armi, modo di percuotere, luogo delle ferite, e simili ad arbitrio del Giudice, perche si può dare che vi sia il dolo nell'atto principale che s'intende di fare illecito, e proibito per se stesso, ma non ordinato all' omicidio, e così che l'omicidio segua da atto illecito precedente fuor d'intenzione, che non sia ordinata a questo, ma ad altro, e si dica colposo da punirsi però più grauemente secondo la qualità del caso, e delle persone, come si raccoglie da quello che lungamente discorre, & esemplifica il *Cabal. d. tratt. n. 197. & seqq. ad 272. Farinac. de omicid. quest. 126. per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 141. & seq. & concl. 145. per tot.*

59 Omicidi dolosi sono quelli che si commettono veramente con animo d'ammazzare, il che si può raccogliere dalla qualità del fatto di sua natura proibito, dall' odio, & inimicizia precedente, dalla mala qualità dell' imbutato, dalt dalla qualità dell'armi, dal modo di ferire, e luogo delle ferite, (siccome per contrarie coniettture s' escluderebbe detta qualità di dolo) e questi si puniscano di pena ordinaria, come si è detto di sopra num. 50. & seqq. mentre che per qualche causa non si potesse dire che cessasse il dolo, o animo d'vccidere, & altro di questa sorte d'omicidi, vedi per il *Farinac. de homicid. quest. 126. num. 92. & seqq. & Cabal. d. tratt. num. 275. & seqq. ad. 380.* doue al *num. 378. & 379.* afferma, che l' animo d' vccicere, e dolo si può considerare anco ne' casi rissosi, & essere luogo alla pena ordinaria (il che io intenderei quanto all' autore della rissa, e non altrimenti,) e si può cauare dalle parole seguite nella rissa, dalla

molti-

moltiplicità delle ferite, dalla qualità d'armi, e e cose simili.

E per quali cause, e ragioni si possa scusar l'omicidio dalla pena ordinaria, vedi *Card. Tosch. litt. H. concl.* 143. *per tot.* doue riferisce 16. cause, e più esempi, che scusano dalla pena ordinaria.

60 Omicidi deliberati sono quelli che si commettono con premeditazione, e a sangue freddo mediante qualche interuallo di tempo dopo la risla, o disgusto; per insidie quelli che oltre alla Premeditazione si commettono con aspettare alcuno in aguato, & vcciderlo all'improuiso, o vero con andarli per fianco, o di dietro, e senza parlare offenderlo; Proditori quelli che senza precedente inimicizia apparente, ma sotto specie d'amizia, compagnia, o in altro modo dimostrando, o fingendo esteriormente vna cosa, & interiormente vn'altra macchinando si commettono senza sospetto dell'offeso, e senza che se ne possa accorgere; Per assassinio quando si commettono per denari, o altro premio pattuito, o sperato, & assassini si chiamano tanto li mandanti, che li mandatari; Per veleno quando scientemente si da a bere, o mangiare cosa auuelenata per vccidere; quanto siano graui, & atroci questi delitti, come si puniscano di pena di forca, e confiscazione de' beni, e rispetto alla loro atrocità siano priuilegiati nelle proue, e modo di procedere, & altro, vedi pienamente per il *Farinac. de homicid. quaest.* 122. *& seqq. per tot. Clar. col Baiardo §. Homicidium per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 361. *per tot.* con più altri addotti dal *Cabal. d. tratt. de om. gen. omicid. num.* 380. *& seqq. ad* 634. doue propone, e risolue molti dubbi particolari in quelsta materia &c. vedi Assassini, Sicari, e Veleni &c.

E qual si dica propriamente omicidio proditorio per non godere dell'immunità della Chiesa (oltre alli citati nel §. Assassini num. 4. & seqq. vedi *Grizzarel con gl' Addenti decis.* 16. *per tot.*

61 Omicidio commesso in persona d'vn' infermo, o mal disposto naturalmente, come, e quando si attribuisca alle ferite, o vero all'infermità, e naturol indisposizione, vedi §. Ferite n. 14.

62 Omicidio se sia permesso al Padre, o marito contro gl'adulteri delle figliuole, o moglie, vedi §. Padre num. 8. & 9.

§. OPERAI.

1 Operai delli Monasteri della Città, e Contado di Firenze, ciò che deuano fare circa il lor gouerno soprintendenza di Monasteri, & altro; vedi la Prouuisione delli 17. Aprile 1545. & altra dell' anno 1563.

2 Operai dell'Opera di S. Maria del Fiore della Citta di Firenze circa lor Legnami, vedi nel §. Legnami n. 14. & 17.

Circa le tasse delli testamenti, & altre vltime volontà, vedi §. Notai num. 92. e §. Tasse num. 7.

2 Operai dell'Opera di S. Maria del fiore della Città di Firenze circa lor' legnami vedi nel §. Legnami nu. 14. e nu. 17. doue si dice come e quali legnami si deuano dare in nota, e pagare la Tassa alla detta Opera di vn' soldo per lira, e degl'Aberti di soldi dua per lira sottopena della perdita de legnami, & altre tanto della lor' valuta oltre l'arbitrio di detti Operai, & altro.

3 Circa le Tasse poi delli Testamenti, & altre vltime volontà vedi nel §. Notai num. 92., e §. Tasse num. 7. e la legge delli 10. Marzo 1562. 7. Giugno 1563. & l'ordinazione dell'Anno 1599. per le quali sono obligati li Notai dar' nota all' Opra di S. Maria del fiore della Città di Firenze di tutti li Testamenti, & altre vltime volontà di persone defonte sotto pena di scudi dieci d'Oro per ogni disposizione d'vltima volontà non notificata, e che detti Notai non possino dar' copia, o lettura se prima non gli consti, che siano pagate all'Opra sudetta le douute Tasse sotto pena ancho in questo caso di scudi dieci, & altre contenute nelle dette Leggi, e Bandi, a quali si habbia più piena relazione.

4 Operai di S. Maria Nouella lor' elezione, oblighi, & altro, vedi alle Riformagioni, sotto di 14. Gennaio 1528. e a' Libri de' Partiti, Deliberazioni, e Decreti delli detti Operai dell'anno 1529. e susseguenti, doue si vede che li Frati non faceuano nulla in Chiesa, ne Conuento senza il consenso di detti Operai.

§. OREFICI.

1 Orefici, fonditori, battilori, tiralori, ebrei, e rigattieri, sono obbligati tenere vn libro almeno di carte cento ben legato, cartulato, & intitolato dal Cancelliere Maggiore degl'Otto, & in quello giornalmente, e continuamente scriuere tutti gl'argenti, e ori che compreranno, con il giorno, forma, peso, e prezzo, nome, e nome del Padre, cognome, e patria del venditore; quale non essendoli noto, deuono in detto libro pigliar fede da due persone note, che lui sia tale, quale si nomina, e comprando piatti d'argento o cose simili deuono incontinenti per poliza darne notizia alla Cancelleria degl'Otto, & il principale di bottega è tenuto far detto diligenze per ciascuno di sua bottega sotto pena in tutti li detti casi di scudi 50. e perdita della roba, o sua valuta d'applicarsi vn terzo all'inuentore, & il resto al Fisco. Bando contro chi ruba argenti, o ori di Palazzo delli 19. Febbraio 1618. vers. Per ouuiare &c. vedi Argenti n.

2 Orefici, e simili non possono fare alcuna sorte di lauoro d'oro, o argento bassi, che non siano del le leghe, e bontà ordinata, sotto pena per la prima volta di scudi 25. e d'esserli guasta il lauoro per la seconda scudi 50. e perdita del lauoro, e per la terza la medesima, e priuazione dell'esercizio, e tanto meno vendere pietre, e gioie false, per vere, e fine, sotto pena di scudi 200. e tratti dua di fune per ciascuna volta, e a' Cittadini,

ni, o altri graduati di scudi 300. senz a fune, come siano tenuti far marchiare i lor lauori, sotto pena di scudi 25. per ciascun lauoro non marchiato, tener'vn libro in buona forma per li conti del lor negozio, sotto pena di lire 50. & altro sopra detto loro esercizio da essere sottoposti all'Arte di Por S. Maria in Firenze, e fuori alli Rettori del Criminale, vedi li Statuti dell'Arte di Por S. Maria part. 2. Rub. 9. pet tot. pubblicati sotto di 17. Settembre 1580. e la Riforma del 1588. doue sono dupplicate, e triplicate le pene ad arbitrio dell'Arte della Seta, e il tutto se li riduce a memoria per Bando delli 18. Settembre 1613.

3 Orefici, come deuino essere diligenti, & accorti per non restar'anch'essi gabbati da certi gioiellieri falsi che tal volta vanno per il mondo con diuerse inuenzioni per far denari, e di questi, e simili truffatori, e d'alcune lor curiose furbatie, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 48. per tot. Bonifac. de furt. §. 10. nu. 254. & seqq.*

§. ORO; E ORPELLO.

1 Oro, o argento falso tirato, filato, o straecciato, in rocchetti, in fusi, o in altro modo anco messo in lauoro non si può ne'Stati di Toscana comprare, vendere, condurre, riceuere, lauorare, adoperare, portare indosso, o altrimenti vsare, anere, o tenere, sotto pena della perdita di esso, e della cosa, nella quale si trouasse, come in lauoro applicato, e di scudi cento d'oro per ciascuna volta, eccettuato però, che di quello di Cipri, d'Olmio, e di Collognia se ne può tenere nelle fregiature, & ornamenti delle Chiese, e luoghi pij, e eccettuati li Monasteri delle Monache di Firenze, che lo possono vsare per far reti da capo, fiori, ghirlande, & altri lauori simili, che non siano tessuti, e quelli da lor vendere, o far vendere da suoi fattori, o fattoresse, e non da altri, e da questi si possono comprare per vso proprio, e non per riuendere, sotto la metà della pena suddetta tanto al riuenditore, che al compratore; lo deuono però anco detti Monasteri pigliare all'effetto suddetto dal Proueditore, e Massaio dell'Arte di Por S. Maria per giusto prezzo senza poterlo poi lor vendere, donare, ne ad altro effetto che sopra seruitsene, sotto pena della priuazione a tutto il Monasterio di detta facoltà di far detti lauori, come ne'Statuti di detta Arte delli 17. Settembre 1580, part. 2. Rub. 2. E sopra l'oro falso, vedi il Bando del 1633. & altre Prouuisioni delli 11. Ottobre 1578. & 10. Settēbre 1580.

2 Orpello è proibito tagliarsi, e filatsi ad vso d'oro, e di quello tagliato, e filato seruitsene in alcun lauoro nel medesimo modo, e sotto le medesime pene dell'oro, e argento falso in virtù della legge del 1588. Eccettuati i Monasteri della Nunziata di la d'Arno, di S. Iacopo dirimpetto alle mutate, di S. Francesco, in via S. Francesco, di Monte Domini della Cittadella vecchia, d'Annalena dal Portone di S. Pier Gattolini, alli quali è permesso tal'vso per fiori, e ghirlande nel modo che gl'è permesso l'argento, & oro falso per detto effetto, e non altrimenti da darseli dal Proueditore dell'Arte di Por S. Maria con le solite diligenze. Bando delli 9. Febbraio 1597.

3 Oro cioè monete d'oro ancorche di giusto peso, come non facci pagamento, vedi Monete n.

4 Oro non coniato, come non si possa portare; ne far portare fuor della Città di Firenze, se non fosse lauorato, sotto pena della perdita, & altri pregiudizi contenuti nel Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 131.

5 Che gl'ori, & argenti filati non si possino vendere a chi li cōprasse per riuēdere nella Città di Firenze, sotto pena alli venditori, compratori, e mezzani di scudi 25. d'oro per la prima volta, e l'altre scudi 50. & altro, vedi il Bando 26. Maggio 1576.

§. OSSO.

1 Osso di Balena è appaltato, e così proibito introdursi, vendersi, o comprarsi all'ingrosso, o alla minuta per tutti li Stati di S. A. S. da altri che dall'Appaltatore, o da chi auesse licenza, o causa da lui, sotto pena di scudi dieci per libbra fin'a libbre dieci, e da libbre dieci in sù di scudi 25. per libbra, perdita di esso, & arbitrio di chi aurà a giudicare, e perdita delle bestie, carrozze, carri, nauili, o altra cosa doue fosse carico d'applicarsi la metà all'appaltatore, vn quatto all'inuentore, & il resto al Fisco, e li sarti non possono adoperare giunchi marini mentre non gl'auessero da detto appaltatore, sotto le predette pene, cognitori nella Città di Firenze, sono il Magistrato dell'Arte della seta, e fuori li Rettori del Crimile, come per il Bando di detto appalto del pr. Aprile 1659. & altri &c.

2 Ossa vmane trouate alla campagna doue non sia solito seppellirsi morti, vedi §. Corpo di delitto num. 15.

§. OSTI.

1 Osti, albergatori, & altre persone particolari non possono ricettare, ne dar da mangiare, o bere ad alcuno tanto suddito, che forastiere, che senza facoltà auesse, o portasse alcun'archibuso di minor misura d'vn braccio, e vn terzo di canna a misura fiorentina, sotto le medesime pene imposte a chi porta, o tiene tal'armi, senza facoltà, e capitandoli alcun forestiero con tal sorte d'armi deuano quelle subito presentare alla Corte con il nome, cognome, e patria delli delatori se potranno saperlo, e se non darne quella maggior notizia che potranno, e a quest'effetto tutti gl'osti fuor di Firenze son'obbligati tener'in luogo esposto, e che da tutti possa esser visto, e letto il contenuto di questo Bādo stampato anco a parte

te Legge generale dall'armi 23. Nouembre 1623. num. 4. & 5. vedi Archibusi num. e Rettori num. inf. n. 19.

2 Osti non possono alloggiar, dar da mangiare, o da bere, ne caualli per viaggiare a chi porta archibusi a ruota, o fucile d'ogni sorte ancorche scomposti, sforniti, e non atti a far'offesa, se prima non gl'auranno denunziati alla Corte, sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune. Legge predetta dell'armi num. 74.

3 Osti, e cuochi delle tauerne di Firenze, e di fuori dentro a vn miglio, qual sorte di pesce, & altre robe non possino comprare, se non dopo Nona del Domo, vedi nel Bando, e Riforma della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Ancora anno &c.

4 Osti vicini al Barco reale deuono auuertire li passeggieri che dentro detto Barco non si possono portar gl'archibusi carichi, ne vscire delle strade maestre, e di ciò tenere affisso il Bando, sotto pena alli medesimi osti di scudi dieci, e tratti dua di fune. Bando delli 7. Maggio 1616. n. 4.

5 Osti albergatori non possono fare, ne far fare compagnie d'alberghi, ne tenere, o far tenere più di vn sito d'albergo, e quello solo a suo nome proprio, ne andare, o mandare a far l'inuitate de' passeggieri, possono ben si come gl'altri prestar le lor bestie a vettura, purche prima notifichino quante ne vogliono tenere, come per il Bando delli 13. Agosto 1574. vedi §. Vetturini.

6 Ne anco possono far compagnie con vetturini, sotto pena di scudi 25. per ogni volta, ne li vetturini fra lor vetturini, sotto la detta pena, Bando delli 20. Nouembre 1574.

7 Osti albergatori di Firenze, come siano tenuti dar nota de' forestieri ogni sera, vedi Albergatori n.

8 Osti, e albergatori, come non possino caparrare vini auanti la vendemmia fatta, deuino condurre li vini all'osterie, e alberghi, e non altroue, ne venderne fuori, e deuono darne nota tempo per tempo, & altro, vedi il Bando delli 3. Gennaio 1574. inf. num. 21.

9 Osti, albergatori, stabulari, nauicellari, e simili persone che locano case, stalle, e naui ad altri per certa mercede, sono tenuti alla totale restituzione delle robe intromesse, se siano portate via, o rubate per colpa de' suoi familiari, e seruenti, o da altri viandanti, ancorche non le fossero state mostrate ad occhio, ne consegnate, ma semplicemente intromesse, ne li gìouarebbe protestazione fatta in contrario, e la quantità si prouerebbe col giuramento del derobato, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 70. per tot. Gratian. discep. 677. num. 27. &c. Menoch. de Arbitr. cas. 208. num. 26. & seqq.* e pienamente nelle mie *resolut. cap. 37. per tot.* doue si distinguono più casi &c. vedi Furto num. 6. in fine.

10 Osti, stabulari, e nauicellai anno sempre la presunzione contro di loro, e che a pena si possino astenere dal rubare, di modo che dicono li Dottori, che cadono sotto la Rubrica di tre ladri, parlando sempre con riseruo de' buoni casi che alcuno se ne trouasse *l. 1. §. 1. ff. de Naut. Caup. & Stabul. Magon. decis. Flor. 25. num. 14. 15. & 16.* e nelle dette mie *resolut. cap. 37. num. 1. & cap. 11. num. 7.*

11 Osti non possono impedire che non si apra vn'altra osteria a lor vicina, ancorche li sia di pregiuzio rispetto al concorso de' viandanti, mentre che per priuilegio, consuetudine, o prescrizione non auessero acquistato tal'ius di proibire gl'altri, vedi il *Gratian. discep. 898. num. 26. & per tot.* e nelle dette mie *resolut. d. cap. 37. num. 18.*

12 Osti dopo che anno cominciato a tenere osteria aperta, sono tenuti, e possono esser forzati, riceuere i passeggieri d'ogni sorte, mentre per causa della gran moltitudine non meritassero scusa d'auer ripiena tutta la casa. *Bart. nella l. 1. §. in raff. de off. præfect. Vrb. e nella l. 1. §. 1. de Naut. Caup. & Stabul. Cabal. cas. 187. nu. 1. & cas. 287. num. 70. e nel d. cap. 37. num. 15. mie resol.*

13 Osti siccome sono tenuti riceuere tutti li viandanti così dunque riceuendo ignorantemente (come si presume mentre non si proui in cõtrario) qualche bandito, e dandoli da bere, e da mangiare, non incorrono nelle pene de' ricettatori de' banditi, anzi ne anco, sapendo essere banditi, mentre che da essi siano con violenza forzati, di che vedi il *Cabal. resol. crim. cas. 287. num. 71. & seq. Menoch. de Arbitr. cas. 348. num. 15. & seqq. & d. cap. 37. num. 16. mie resol.*

14 Osti non possono alloggiare, dar mangiare, o bere a quelli della Città, e luogo, o confinni abitatori doue fanno l'osteria, come per Bando delli 38. Nouembre 1570. sotto pena della metà di quello pagano di tassa de' lor siti da esserne sottoposti alla Gabella del Sale, come in detto Bando.

Il medesimo è proibito di ragione comune massime canonica, sotto pena ad arbitrio del Giudice che non possino gl'osti riceuere Cittadini, o altri del luogo, che per diletto volessero frequentare l'osterie, e si puniscono nell'istesso modo quelli, che senza necessità frequentassero le tauerne di che vedi il *Menoch. de Arbitr. cas. 533. per tot. Peguer. decis. crim. cap. 44. per tot. Petr. Gregor. Sintag. iur. lib. 39. cap. 7.*

15 Osti sono esenti dall'alloggio de' Soldari, e dal somministrarli letti, e vettouaglia, se non in casi che non si potessero trouare da altri, & allora anco li dourebbe essere resarcito ogni danno *Gratian. discep. 898. num. 24. & 25.* Non osseruarsi però sempre in oggi tal'esenzione, e con ragione dissi nelle mie *resolut. cap. 37 n. 19.*

16 Osti possono ritenere le persone, e robe de' forestieri per gl'alimenti dati, di che vedi *Gratian. discep. 25. num. 19. &c.*

17 Osti, ne altre persone non possono dar ricetto a vomini, ne bestie, che portassero otri da olio, nello Stato di S. A. S. vedi Otri n.

Osti

18 Osti non possono comprare fagiani, ne francolini, vedi Fagiani n. 3.

19 Osti in quei luoghi doue non sono Rettori, o Vfiziali di Giustizia, o altri particolari che riceuessero; o albergassero in casa loro archibusieri a cauallo possono serbare in casa loro l'arme permesse a detti Soldati per il tempo che si tratterranno in quel luogo senza incorso di pena alcuna, come per Lettera circolare del Magistrato degl'Otto delli 7. Luglio 1636.

20 Osti, albergatori, e grecaioli di Firenze per fornito, e vso di lor botteghe deuono tenere, e vsare solo pane tōdo Ducale, gnocchi, pan di ramerino e stiacciate, & esse ne sempre prouisti in sufficiēte quantità, ne possono permettere che alcuno vi porti per mangiare, e vi mangi altra sorte di pane sotto pena di ducati 50. di moneta per ciascuno, e ciascuna volta, alla quale sono tenuti in solido non solo chi hà cura del pane, e della cucina, ma anco chi ha cura del vino, e quelli di fuor di Firenze fra le tre miglia oltre al pane ordinario che possono tenere, e spacciare deuono ancora ogni giorno mandare a pigliare di detta sorte di pane Ducale tondo, & auerne continuamente in sufficiente quantità, sotto pena di ducati 25. e deuono anco auere il Bando affisso, sotto le medesime pene rispettiuamente d'applicarsi in tutti li casi per vn terzo all'inuentore, & il resto al Fisco, come per Bando delli 2. Gennaio 1645. & altri antecedenti delli 4. Agosto 1629. e 1635.

21 Osti, e albergatori non possono riuendere vino ad altri osti, o albergatori, ne essi comprarlo, o farlo comprare da loro, sotto pena della perdita del vino, e altretanta somma. Bando del dì pr. Dicembre 1618.

22 Osterierie, o alberghi non si possono fare nelle case, o fiti condotti per magazini, o case, e facendosi s'intende il conduttore subito prino, e obbligato a serrare, e prouuedersi d'altra casa, e cadde in pena di tanto quanto sarà stata la pigione di vn' anno. Riforma del Magistrato del Sale delli 4. Ottobre 1574. vers. penult.

23 Osti non possono andare, ne mandare a far l'inuitate a passeggieri fuor di casa, sotto pena di lire 25. per volta, & altro circa gl'osti, vedi nella Riforma del Magistrato del Sale delli 4. Ottobre 1574. doue anco che quelli vendono greco non possono tenere vini bianchi nostrali, e tanto meno mescolarli.

24 Osti che alloggiano, come deuino tenere l'insegna fuora, e non la possino variare, vedi Albergatori n.

25 Osti, & altri circa il tenere, e dare bestie a vettura, vedi §. Vetturini, e Vetturali n.

26 Che li pasticcieri non possino dar da mangiare, ne da bere, sotto pena di scudi 50. per la prima volta, e per la seconda di altretanta somma, e di più tratti dua di fune in pubblico, e per la terza della priuazione dell'esercizio ad arbitrio del Magistrato del Sale, oltre alle dette altre pene. Bando 14. Agosto 1619.

27 Che li grecaioli non possino tenere vini bianchi, ne vermigli nostrali, ne dar da mangiare cose vnte, vedi detto Bando 14. Agosto 1619.

§. OSTILITA.

1 Ostilità d'ogni sorte è proibita ne'confini di S.A.S. con entrare ne'Stati alieni, e muouersi a'danni di quelli senza espressa licenza in scriptis degl' Vfiziali di guerra di S.A.S. sotto pena di rigoroso arbitrio, & altre solite in simili casi. Bando delli 16. Giugno 1643.

§. OTRI.

1 Otri da olio sono proibiti introdursi, o tenersi nelli Stati di S. A. S. da qualsiuoglia persona etiam forestiera, sotto pena di scudi 300. d'oro, & arbitrio fin'alla galera inclusiuè, della perdita di detti otri con quello vi fosse dentro, e delle bestie sopra le quali si trouassero, ancorche non auessero caricato, ne comprato olio, d'applicarsi la pecuniaria, e ritratto delle robe per la metà all'inuentore, vn quarto a chi condannerà, e incamererà, il resto al Fisco, e cognitori nella Città di Firenze, sono il Magistrato degl'Otto, e Maestri di Dogana, salua la preuenzione, e fuori li Rettori del criminale. Bando sopra gl'otri 22. Nouembre 1619. E come già sotto più miti pene fossero proibiti gl'otri suddetti, vedi la riforma, e sunto della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. e il Bando delli .... Agosto 1569.

2 Otri chi portasse, o auesse ancorche voti non può essere ricettato lui, ne le bestie da osti, contadini, ne da qualsiuoglia altra persona, sotto le pene sopraddette. Bando predetto §. Proibendo &c. del 1619.

3 Otri chi vedrà, o saprà introdursi ancorche voti da gente alcuna nelli Stati di S. A. S. deue subito denunciarli alla corte più vicina, e far dar le campane all'arme contro tali introducenti per auerli nelle mani, e gl'estrattori d'olio con otri, facendo resistenza con armi possono anco impune ammazzarsi, sotto le pene a chi mancasse d'esequire quanto sopra ad arbitrio di chi aurà da giudicare d'applicarsi sempre come sopra. Bando predetto §. E per tor via &c. del 1619.

4 Otri per portar vino, e olio dalla Città di Pistoia alla Montagna, e dalla Montagna alla Città non sono proibiti purche non escano dalle strade diritte, e non si trasportino verso Firenze, o altri luoghi fuor di detta Montagna, o Città, come anco sono permessi venendo per la strada diritta da Bologna a Firenze con li soliti manifesti, purche vadino di longo alla Dogana, doue si deuono lasciare, o riauerli tagliati dopo auranno venduto la mercanzia; se non fossero per passo, che anco è permesso con li donuti riscontri, e similmente quelli che dal contado di Perugia ven-

gono in Romagna, o per smaltire iui l'olio, o passarlo altroue, purche vadino di giorno, e per la strada solita con le bullette, e non si lascino in alcun luogo dello Stato, sotto le pene contrafacendo che pareranno all'arbitrio di chi aurà a giudicare. Bando predetto degl'otri §. Con dichiarazione &c. del 1618.

§. OZIOSI.

1 Oziosi sani, e validi, o robusti che non anno entrate, ne esercizi per sostentare se stessi, e lor famiglie se ne deue mandar nota dalli Rettori di Giustizia, e suoi Vfiziali in solido al Magistrato degl'Otto di Balìa della Città di Firenze, come nel §. Rettori n. 2.

2 Che le persone oziose, e forestiere non possino stare nelli Stati di S. A. S. vedi §. Vagabondi nu. 8. &c.

P

§. PACE.

1 Pace ottenuta dalla parte offesa per li delitti compresi nella legge *Cum fuerit assertum* del di primo Ottobre 1423. sminuisce la metà della pena in virtù del Statuto Fiorentino *lib. 1. Rub. de Cancellatione condemnationis, & de beneficio pacis cap.* 51. Oggi però ne sminuisce solo la quarta parte non ostante detto Statuto ricorretto in questa parte, e nel resto confermato per la legge sopra il benefizio della pace delli 8. Agosto 1548.

E come si deuano intendere simili Statuti che diminuiscono le pene per la pace. *Card. Tosch. litt. S. concl.* 611. & 615. *per tot.*

2 Pace non gioua per diminuire la pena se non a quelli che viuente il principale offeso l'auranno ottenuta da lui medesimo, o suo legittimo Procuratore, e dopo la sua morte da quelle persone, che in conformità del suddetto Statuto la posso. no concedere, e che sia rogata per pubblico instromento, e prodotta auanti la condennazione. Legge suddetta sopra il benefizio della pace 8. Agosto 1548 §. In oltre &c. inf. n. 6.

3 Pace per diminuire la pena non si ammette se non ne'casi espressi in detto Statuto, salui però sempre i priuilegi de'Soldati, e la disposizione dell'altro Statuto Fiorentino *lib. 3. Rub. de pœna percutienti aliquem studiose &c. cap.* 118.

Che per le percosse con man vacua, tirature di capelli, e simili anco con effusione di sangue, e per graui cadute in terra si rimettano le condanne se fra quindici giorni si produrrà la pace con pagamento di gabella di soldi 40. Legge predetta §. Item che, & §. seq. *Cabal. resol. crim. cas.* 141. *in fine &c.* vedi Ferite n. 28.

4 Pace seguendo fra vn mese dal di della sentenza fa ridurre le pene delli descritti anco ne'casi capitolari alle semplici pene statutarie, come ne' Capitoli militari dell'anno 1646. cap. 12. n. 11. &c. inf. num. 37.

5 Paci, e tregue rotte a chi s'aspetti la cognizione, vedi Rettori n. e Magistrato n.

6 Pace acciocchè gioui si deue auere dall'offeso proprio viuendo, se non dal padre, e da fratelli carnali, e da figlinoli, e da tutti loro auendoli, o da quelli auesse, e non auendo questi dal zio, o zij paterni, in lor mancanza da cugini per linea mascolina, e quelli che rendono la pace deuono essere almeno d'età d'anni 15. e mancando tutti questi dalla madre, e dalla moglie sendo vedoua, e dopo dalle sorelle carnali di detta età, o dal più prossimo per linea mascolina in mancamento di tutti gl'altri suddetti, e suddette nominati; e non si auendo dalli primi si deue produrre fede della Corte di quel luogo di doue era l'offeso, che non auesse altri congiunti più prossimi come sopra, & essendo l'offeso Fiorentino, o abitante in Firēze di tre testimoni della vicinanza, doue abitaua esaminati per mano del Notaio dell'Vfizio del Monte affirmanti, come sopra, ma se fosse forestiero basta in luogo de'congiunti auer la pace da Signori, e Collegi per lor partito. Prouuisione delli 22. Ottobre 1476. esistente alle Riformagioni lib. 5. di detto anno a 161. inf. nu. 35. sop. num. 2.

7 E che anco di ragione comune le donne non abbino ius di far pace, ancorche fossero la moglie, o figlia del morto, se non in sussidio quando non vi fossero maschi, amplamente *Gratian. discep.* 518. *per tot.* di che però, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. quaest.* 13. & 14. doue si tiene diuersamente, ma quanto a noi non è da partirsi dalla disposizione della suddetta legge municipale.

8 Pace per accettare qualsiuoglia grazia, non è necessaria con sbirri, siano lor gl'offesi, o gl'offendenti, o sia seguita la rissa, o altro male per causa del lor'vfizio, o per altra causa propria, e priuata (e benche di ragione comune si douesse forsi dire in contrario massime quando l'offesa sia per causa fuor dell'vfizio,) così fu ordinato, & asserito essere mente di S. A. S. in riguardo della viltà, & infamia di tali persone, & osseruarsi de stilo dagl'Illustrissimi Signori Auditori di Consulta, sotto di 11. Giugno 1662. come ne appare ricordo da me fatto al libro de'Statuti Criminali della Cancelleria degl'Otto, e al Giornale de' partiti 604. a 70. e in più altre cause &c.

E che essendo birro quello che deue dare la pace s'ammetta la grazia non ostante non vi sia pace, fu rescritto da S. A. S. sotto di 18. Dicembre 1664. in filza suppliccazioni num. 15. alle preci di Santi di Lorenzo da Calleta, & altro Rescritto in detta filza alle preci di Paolo Morellini, Caualiaro di Vico Pisano, nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto.

9 E così anco asseriscono douersi osseruare con le mere-

meretrici per la medesima ragione della viltà, e infamia &c.

10 Se però si trattasse fra sbirri, e sbirri, o fra meretrici, e meretrici, essendo d'vgual condizione, e non si douendo sdegnare fra loro, crederei fosse necessaria la pace per due ragioni, prima perche cessa la considerazione dell'infamia, in riguardo della quale le persone onorate anno giusta causa di recusare di far pace con sbirri, o meretrici, seconda perche le persone vili, e infami non deuono essere di miglior condizione, o facilitarseli più la strada di godere delle grazie del Principe, che le persone onorate &c.

11 Paci, o tregue rotte ciò che deuino far le parti offese per partecipare della pena, vedi Offese num.

12 Paci, o tregue se saranno rotte non da principali, o suoi mallenadori, ma da altri parenti, aderenti, complici, o seguaci, sono tenuti essi rompenti, e possono essere astretti come principali all'intera sodisfazione d'ogni pena contenuta negl' instromenti di paci, o tregue ancorche a quelli non vi siano interuenuti, ne obbligatisi senza potere auere alcun regresso; anzi se per tali rotture fossero molestati li principali, o suoi malleuadori, (siccome ne possono essere astretti, tanto per interesse del Fisco, che degl'offesi intendendosi tutti obbligati in solido vn pagamento bastante.) possono essi auere il regresso per ogni loro indennità contro li delinquenti, loro eredi e beni, quali non possono allegare ignoranza delle tregue, o paci mentre appariscono descritte a libri pubblici, e siano passati almeno cinque giorni dal di della fatta tregua, o pace, e purche questo non possa mai risultare in pregiudizio del Fisco come per dichiarazione delli 4. Gennaio 1568.

13 E così anco per di ragione comune con le dichiarazioni che ne adduce il *Mauro nel tratt. de fide iussor. sect. 2. cap. 4. nu. 59. & seqq.* & amplamente il *Gratian. discep. 499. per tot.* doue allega il *Farinac.* & altri che diuersamente l' intendono &c. vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest. 107. art. 3. num. 35. & il Vulpin. in Suco n. 9.*

14 Delle paci, e tregue, vedi altra Prouuisione del 1514.

15 Pace si può fare da' minori, o pupilli che siano fuori dell'infanzia con l'autorità de' tutori, o curatori, & essendo infanti da lor tutori, o tutrici di modo che trattandosi d'atto pio, e sempre vtile, non è necessario il decreto del Giudice, ne altre solennità statutarie de' contratti, e sono tenuti sempre ad osseruarla senza speranza di restituzione in integro, e così li figliuoli ancorche pupilli si preferiscono alla madre in rendere la pace per la morte del padre, e non vi essendo tutori, ne altri può il Giudice supplire con renderla a nome de' pupilli, come amplamente proua il *Gratian. discep. 518. per tot.* vedi sopra num. 6. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. quaest. 15. per tot. Tosch. litt. P concl. 174. num. 32. &c. Clar. & Baiard. quaest. 58. vers. Quero an tutor &c. Cabal. cas. 58. num. 8.*

16 Pace auta da' figliuoli comuni per la morte della moglie ammazzata dal marito non gioua per la patria potestà, ma si deue auere da' figliuoli dell' istessa donna d'altro marito se vi siano, o da' suoi altri attinenti più prossimi. *Clar. §. fin. quaest. 58. vers. Contingit. Cabal. resol. crim. cas. 58. num. 7. & c. Tosch. d. concl. 174. num. 41. & c.* vedi *Baiardo d. quaest. 58. num. 54. Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. quaest. 14.* verso il fine.

E così anco essendo ammazzata la madre da vn figlio, non basta la pace de' fratelli, o padre dell' vccisore benche figli, e marito rispettiuamente dell' vccisa, ma si ricerca dagl'altri che sopra, siccome è stato fatto osseruare da me in contingenza di fatto, e non credo senza ragione.

17 Pace auuta per le ferite non gioua seguendo la morte. *Clar. §. fin. quaest. 58. vers. Quero pone &c.* Se però la pace fosse fatta per le ferite con espressione ancorche ne seguisse la morte di ragione giouerebbe anco in caso di morte, se non ci fosse, come sopra nu. 6. Legge, o Statuto che la richiedesse dagl'eredi, o più prossimi del morto, di che vedi *Card. Tosch. litt. P. concl. 177. per tot. Boer. decis. 323. num. 5. Baiard. d. quaest. 58. num. 52. Farinac. quaest. crim. 14. num. 28. & seqq.* doue il *Vulpin. in Suco num. 7.* attesta che di consuetudine si ricerca la ratificazione de' parenti, a chi s'aspetta.

18 E che la pace fatta da vn ferito in articolo di morte al Sacerdote che la riceua, & accetti a nome del feritore vaglia, e si ammetta di ragione anco in giudizio, se non ci fosse come ne' Stati di Toscana Legge, o Statuto che le paci deuino constare per pubblico instromento, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 141. per tot.* E che in detti Stati le paci deuino constare per instromenti pubblici, vedi il Rescritto di S.A.S. delli 3. Dicembre 1612. al l. 3. *de Stat. crim.* degl' Otto a 162. altrimenti ne seguirebbero inconuenienti, e disordini non piccoli, come si dice nel detto negozio di Mariotto di Conte Mazzoni da Radda del dì 3. Dicembre 1612.

19 Pace, o transazione fatta con la parte offesa benche di ragione faccia indizio ad inquisizione, e tortura sopra li delitti, de' quali non è lecito trāsigere. *Clar. §. fin. quaest. 21. vers. Pax.*

Nondimeno per consuetudine generale di tutta l'Italia essendo lecito transigere sopra ogni delitto, non solo non fa indizio alcuno, ne induce confessione del delitto, ma anco gioua a diminuire la pena, come si è detto di sopra nu. 1. &c. *Cabal. resol. crim. cas. 74. & cas. 245. Clar. §. fin. quaest. 58. n. 5. & seqq. Card. Tosch. litt. P. concl. 174. n. 1. & seq. per tot.*

20 Pace benche sia seguita non per questo s' intendono rimessi li danni, e interessi, che sono cose diuerse, e quali danni si possino pretendere, vedi *Cabal. cas. 248. per tot. Gratian. discep. 518. n. 14. & c. §.* Omicidiari n. 14. & seqq.

E così per il contrario essendo semplicemente la

parte sodisfatta delli danni, e interessi non credo s'intenda rimessa l'ingiuria, che è cosa diuersa, mentre non ne appatisca in specie per pace seguita. *Clar. §. fin. quaest. 58. num. 40. Card. Tosch. litt. P. concl. 172. num. 14.*

21 Et essendo più gl'eredi, o parenti nel medesimo grado del morto non basta auerla da vno, ma è necessario auerla da tutti, e quando basti dalla maggior parte, vedi *Clar. & Baiard. quaest. 58. vers. Frequenter. Farinac. & Vulpin. in Suco de accusat. quaest. 14. per tot.* doue anco che s'intende degl'eredi del sangue, e non de' beni solamente.

22 Pace non s'intende rotta da chi offende mentre sia prouocato ancorche fosse con clausola *toties, quoties, vel rato semper manente pacto*, siccome ne quando l'offesa seguisse per noua causa non procurata, ne affettata, ancorche fosse ingiusta, e in dubio si presume più tosto noua causa, che vecchia vedi *Cabal. cas. 101. per tot. & Magon. decis. Luc. 100.* vedi Tregua.

23 Pace non si rompe per offesa fatta in persona di banditi, ofossero banditi al tempo della fatta pace, o dopo *Cabal. cas. 275. per tot.* vedi *§.* Banditi num. 25. & il *Card. Tosch.* con altri da lui citati *litt. P. concl. 176. per tot.*

24 Pace quando, e per che causa si dia a baciare nelle Messe solenni, ciò che significhi, e perche non si dia nelle Messe de' Morti, ne fra Monaci, & altro, vedi *Gratian. discep. 538. num. 21. & seqq.*

25 Pace esteriore non è necessaria in foro di coscienza, bastando per salute dell'anima rimettere interiormente ogni offesa, ingiuria, e rancore, e così benche l'offeso non volesse venire all'atto esteriore di reconciliazione, e pace, anzi volesse proseguire per giustizia, contro dell'offensore in giudizio, mentre che per altro rimetta interiormente ogni odio, e rancore, e solamente faccia per zelo di giustizia e per salute, e deue esser assoluto dal Confessore, come si caua da S. Tommaso 2. 2. *quaest. 25. art. 9.* doue esplica il *Caietan. in 2. & 3. dubio. Clar. §. fin. quaest. 58. vers. Quaero modo &c. vers. seq. in fine. Odd. de restit. in integr. quaest. 85. art. 7. num. 54. Card. Tosch. litt. P. concl. 172. num. 22.* Padre Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 22. fol. 50. & 51. P. Steph. de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib. 1. cap. 10. num. 18.* doue citano *Less. Sylvestr. Layman.* & altri.

26 E però d'auuertire in questo particolare che difficilmente si può dar il caso che vno deponga l'odio contro del nemico, mentre vuole proseguirli contro in giudicio, e anco dato questo caso, se col denegare la pace esteriormente, e per instromento al nemico s'intendesse di cagionargli danno graue, come se per non auer la pace fosse necessitato ad esiliare dalla patria, patir confiscazione di beni, o altri danni notabili, alli quali con la pace potesse facilmente ouuiare, certo che chi la denega non si può dire amare di cuore il suo nemico, ma danuificarlo contro li precetti euangelici, potendosi farli danni in due maniere, cioè positiuamente, e direttamente con offenderlo in persona, o beni, e negatiuamente, & indirettamente sendo causa di tali danni, e che non gli posa prouuedere, con denegarli la pace per instromento, il che stimo difficile fare con buona coscienza procedendo ciò più tosto da odio, che da zelo di giustizia, perche siamo tenuti non solo ad euitare li danni del nemico, ma anco souuenirlo del proprio quando fosse in precisa necessità come agl'altri nostri prossimi per li duoi precetti euangelici, che vno è *Diligite inimicos vestros*, e l'altro *Benefacite his, qui oderunt vos*; E così anco che sia necessario l'atto esteriore di pace quando non lo facendo è di danno notabile al nemico, tiene *Ludou. de Bea in respons. casuum conscientiae cas. 10.* riferito dal *Baiardo ad Clar. d. quaest. 58. num. 73. in fine*, doue attesta che l'vna, e l'altra opinione sia probabile ad arbitrio de' Vescoui, ma non si può negare che questa sia la più vera, e sicura in coscienza, di che però mi rimetto alli sopracitati Teologi, quali dimostrano potersi anco dar caso di merito, e virtù in denegare detta pace esteriore, quando il ben pubblico richiedesse così, e si facesse con questo solo intento, qual escluso certo, che il rimettere l'ingiurie è la più meritoria, e eccellente virtù che si posa dare in vn Cristiano.

27 Non è però mai tenuto alcuno anco in foro di coscienza rimettere li danni, & interessi cagionatili dal nemico per l'offesa fattali, ma li può giustamente pretendere nella quantità veramente patita, e ricettendo di più senza ordine del Giudice si direbbe vendere l'ingiuria, e il sangue, e incorrerebbe in infamia, come proua il *Baiard. ad Clar. quaest. 58. num. 64. & seqq. P. Stefan. de Neapol. d. cap. 10. num. 18.*

Se, pure il nemico che è obbligato a pagare tali danni, & interessi alla parte offesa non fosse in tanta estrema necessità che lo scusasse, perche ciascuno è tenuto prima prouuedere a se stesso, che agl'altri, intendendo per quanto richiede la mera necessità, e non dell'altre comodità, e spese superflue.

28 Pace è necessaria per duoi effetti, prima per poter godere il benefizio di essa per la diminuzione delle pene pecuniarie, come si è detto di sopra num. 1. & seqq. e si dirà nella parola Statuto n. inf. num. 37.

E di più effetti speciali della pace, vedi *Card. Tosc. litt. P. concl. 172. & 173. per tot.*

Secondo per potere ottenere grazia dal Principe, perche regolarmente senza di essa non si suole fare alcuna grazia massime negl'omicidi, e simil delitti, che si commettono con danno, e ingiuria di priuate persone, anzi è probabile, e sicura opinione, che il Principe non posa, ne deua far grazie, doue non è la remissione della parte offesa se non in qualche caso che cócernesse la pubblica quiete, & vtilità. *Cabal. cas. 58. per totum.*

Thes.

Thes. decis. 21. *per tot. Fariac.* & *Vulpin. in Suco de inquis. quaest.* 6. *per tot.* vedi §. Principe n.

29 Pace è necessaria per ammettere le proroghe a'cõfinati a pigliar il confino, come fu comandato da S. A. S. per rescritto delli 5. Giugno 1639.

E così anco pareua douersi osseruare nelle remissioni in buon giorno a pigliar li confini, & è stato osseruato molte volte a mio tempo nella Cancelleria degl'Otto con farli esibire la pace prima di ammetterli tali remissioni in buon giorno, perche non si può negare che questa non sia grazia, venendo liberati da vn pregiudizio maggiore nel quale erano incorsi, e che però ci fosse necessario l'accordo della parte, alla quale il Principe non intende mai voler pregiudicare mentre non l'esprima nel Rescritto &c.

Et anco perche dalla lor disubbidienza ne riportariano comodo d'essere rimessi in buon giorno sẽza la pace, e così sariano di miglior condizione di quelli che ricorrono alla grazia delle proroghe prima d'auer disubbidito, il che non pare di ragione &c.

Ma di poi essendo stato discusso questo negozio, e considerato, che alle volte per l'ostinazione di chi deue rendere la pace è impossibile auerla, e che così si fariano molti esuli, e banditi con non ammetterli tali grazie per poter vbbidire a'confini datili, è stato risoluto, & ordinato che si ammettino le grazie di remissione in buon giorno a pigliar li confini anco senza la pace, e così si cominciò ad osseruare dell'anno 1662. e si va osseruando, come si può vedere dalli Giornali della Cancelleria degl'Otto &c.

30 Pace strauidicialmente seguita fra le parti non basta per abolire li precetti dell'offese mandati dalla Corte, vedi Precetti num. 6. e Offese num. 8. inf. num. 39.

31 Pace fatta per pubblico instromento chi la rompe si deue condennare in lire 500. e più ad arbitrio del Giudice conforme alla condizione delle persone, e pene conuenzionali apposte nell'instromento, vedi *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub.* 127. & *lib. 4. Rub.* 68.

E che per la pena conuenzionale apposta nella pace, non s'intenda recedere dalla pena legale ordinaria, non potendo le parti derogare all'ius pubblico. *Vulpell. tratt. de pace quaest.* 52. & *Card. Tosch. litt. P. concl.* 189. *num.* 2. vedi §. Pene num. 14.

E perche la pace è il maggior bene, più gloriosa, e delettabile cosa che in questo mondo si possa desiderare per la pubblica, e priuata quiete, paiono molto leggiermente puniti li turbatori di quella, e però sarebbe molto laudabile in questo capo accrescere le pene da chi s'aspetta anco ad afflittiue graui, non solo ad esempio d'altri Stati, e Prouincie, doue li frattori di pace, si puniscono con pena della vita, demolizione della casa, confiscazione de' beni, & altre infamatorie, & anco grauemente di ragione comune, come riferiscono *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 107. *num.* 57. & *seqq. ad* 90. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 186. *per tot. Vulpell. de treg. & pace quaest.* 51. *per tot.* Ma dell'istesso Popolo, e Repubblica Fiorentina, che gouernandosi sempre con somma prudenza, (potendo anco il gouerno de'tempi presenti seruire d'esempio, e splẽdore a tutti gl'altri Stati, Repubbliche, e Prouincie) puniua già anticamente li frattori di pace, tregua, o promissione di non offendere che appariuano per pubblici instromenti, e chi in ciò auesse prestato aiuto, consiglio, o fauore, con dichiararli, & auerli per ribelli, e nella pena di confiscazione de'beni, oltre le pene conuẽzionali contenute nelli contratti, come appare in vna prouuisione ottenuta nel Consiglio de' Maggiori di detto Popolo Fiorentino, sotto di 30. Agosto 1471. registrata ad vn libro di Statuti antichi esistente nell'Archiuio della Cancelleria de'Signori Otto di Balia della Città di Firenze.

E come chi rompe la pace con ammazzare l'inimico riconciliato si dica commettere omicidio proditorio, sotto specie d'amicizia finta, e però non goda immunità della Chiesa, ne altri indulti. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 869. *num.* 11. *Cabal. de om. gen. omicid. num.* 411. & 436. *Farinac. cons.* 168. *in Scol. litt. D.* con altri citati da *Didac. Mari nell' Add. al Grizzarel. decis.* 16. *num.* 3. *fol. à me* 163. e rompendola senza omicidio *Farinac.* & *Vulpin. in Suco quaest.* 107. *part. pr. artic.* 6. *per totum.*

32 Pace deue essere volontaria, e però regolarmente nessuno può essere forzato a fare la pace, mentre che non fosse per sedare li scandali, o disturbi della quiete pubblica, o che ci entrasse l'autorità, e comandamento del Principe, o che il delinquente fosse già stato condegnamente punito, perche in questi casi possono gl'inimici essere astretti a fare la pace, e in ogni caso sempre possono essere forzati a far tregua, e promissione con sicurtà di non si offendere, come proua il *Farinac. de var. & diuers. crim. quaest.* 107. *num.* 3. & *seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num.* 2. *Clar. § fin. quaest.* 58. *in fine.*

33 Pace non è necessaria, quando vn bandito tratta di rimettere se medesimo per auer' ammazzato vn'altro bandito, vedi *Farinac.* & altri da lui citati *quaest.* 103. *num.* 176. Il che credo si deua intendere dagl'eredi del Bandito vcciso, perche quanto agl'altri offesi dall'vccisore, che si vuole rimettere si ricerca la loro pace, e remissione almeno di generale consuetudine come sempre hò veduto praticarsi, & ordinarsi in simili rescritti grazioſi, se bene il *Farinac. e Carauit.* da lui allegato parlano forsi anco degl'altri offesi; ma certo non s'ammetteriano senza espressa grazia del mancamento della pace, che può il Principe farla per causa di pubblica vtilità, come quando si fosse estirpato qualche gran Bandito, e facinoroso,

ſo, e così anco sò alcuna volta oſſeruarſi per grazia particolare, vedi *§.* Principi num. 9. & 10.

34 Pace, o cauzione di non offendere ſe ſi dica rotta, e poſſa eſigere la pena per ſemplice inſulto, o offeſa ſenza leſione del corpo, o pet modica, o leggier percoſſa, per adulterio, o ſtupro commeſſo con la moglie, o figliuola della parte, per furto, per accuſa, o teſtimonianza fatta in cauſa criminale, o ciuile per offeſa fatta fuor del territorio, per eſſere entrato nella Città contro la forma, della connenzione, e come non eſſendo ſeguita, ratificazione della pace fatta fra aſſenti per mezo di Proccuratori, ſe per offeſa fatta a' fratelli, figliuoli, moglie, o altri parenti della parte, e a quali, o a cadaueri, o fra gl'eredi de' paciſcenti, o aderenti delle parti, o fra le donne dell'vna, e l'altra parte, compagni, o per nuoua cauſa, come ſi proui, o preſuma la nuona cauſa, e quale deua eſſere per ſcuſare dalla pena, & altro in, queſta materia, vedi pienamente *Farinac. de var. & diuerſ. crim. quæſt.* 107. *art.* 13. *num.* 142. *& ſeqq. ad* 518. *Vulpin. in Suco d. art.* 13. *con più ſeq. Card. Toſch. litt. P. concl.* 179. *& ſeqq. & concl.* 184. *& ſeqq. e nelle mie reſol. cap.* 93. *per tot.* & altri allegati nella patola Offeſe numero 13. & ſeqq.

35 Pace ſe bene di ragione comune ſi può rendere dal Padre per l'offeſe fatte al figliuolo anco contro la volontà dell'iſteſſo figliuolo offeſo, come prouano il *Boſſio tit. de pace num.* 16. *Sordo deciſ.* 89. *num.* 12. *Boer. deciſ.* 120. *num.* 1. *&* 2. *Clar. §. fin. quæſt.* 58. *verſ. Nunquid Pater. Ioſeph. Orciol. Conſult. Forenſ. cap.* 41. *num.* 18. *& ſeqq. Card. Toſch. litt. P. concl.* 174. *num.* 24. *& ſeqq.* con altri da, loro citati, eccettuati alcuni caſi.

Nondimeno è da ſaperſi, che ſecondo la legge citata ſopra num. *6.* che dice douerſi auere la pace dall'offeſo proprio viuendo, e ſecondo lo ſtile oſſeruato nelli Stati di Toſcana, la predetta concluſione, che li padri poſſino rendere la pace per li figliuoli aurebbe luogo ſolamente quando ſi tratta di ſemplici parole, o ingiurie verbali, e non altrimenti quando ci ſono ferite, o percoſſe perche allora deuono interuenire li medeſimi offeſi a fare la pace, come fu reſoluto per negozio del Magiſtrato degl'Otto, contro Bartolomeo di Gio: Dei del dì 26. Dicembre 1661. approuato da S.A.S. per reſcritto delli 22. Ottobre 1661. in filza di Negozi num. 535. e appare ricordo al Statuto di detto Magiſtrato lib. 3. in fine, e così oſſeruarſi di conſuetudine atteſtano anco *Farinac. & Vulpin. in Suco de Accuſat. quæſt.* 14. *n.* 33. *& ſeqq.* doue di più dicono, che auuta dal figlio ſenza il conſenſo del padre non gioua per godere il benefizio del Statuto, benche quanto all'odio, e rancore lo poſſa rimettere l'iſteſſo figlio, contro la volontà del padre. Se però il figlio foſſe emancipato valerebbe ſenza il padre. *Orciol. d. cap.* 41. *num.* 23.

36 Pace non è neceſſario auerla da' compagni dell'offeſo, nel tempo, e luogo della riſſa, o inſulto, ma baſta auerla dall'offeſo iſteſſo viuendo, o da ſuoi eredi come ſopra num. *6.* mentre che per altro detti compagni non foſſero anch' eſſi offeſi in proprio di fatti, o di parole, come fu dichiarato dal Magiſtrato degl'Otto, ſotto di 31. Agoſto 1663. con precedente voto dal Signore Auditore delle Bande, di che in filza ſtraordinaria n. 42. e n'appare ricordo da me fatto al libro 3. de' Statuti di d. Magiſtrato &c.

Perche ſe bene l'ingiuria fatta ad vn compagno ſi reputa fatta anco all'altro, ſi deue intendere, quanto all'affetto dell'animo, e non quanto all'azzione, che non compete ad vno per l'offeſa, fatta all'altro, eccetto che al padre per l'ingiuria fatta al figliuolo in riguardo della patria poteſtà, ma non già per il contrario al figliuolo per l'ingiuria fatta al Padre ſe non dopo la morte dell'iſteſſo padre eſſendo di lui erede, come proua da vederſi il *Sord. deciſ.* 89. con altri da me citati nel *§.* Ingiuria n. 1. & ſeqq.

Si direbbe però rotta la pace per offeſa fatta al cōpagno di viaggio quanto alla pena legale, ſe bene non quanto alla conuenzionale, di che vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de var. crim. quæſt.* 107. *part.* 2. *art.* 30. *per tot. Vulpell. tratt. de pace, & treg. quæſt.* 41. *Card. Toſch. litt. P. concl.* 190. *per totum.*

37 Pace non deue operare più effetti, ne benefizi, ma vn ſolo, e però quando vn Deſcritto foſſe condennato in pena capitolare, e poi in virtù della pace la condanna ſi riduceſſe a pena ſtatutaria, non và fatta altra diminuzione, ne ammeſſo altro benefizio di pace, auendo quella già operato il ſuo effetto di ridurre la pena capitolare alla ſtatutaria, come per Reſcritto di S. A. S. in filza ſuppliecazioni Fiſcali num. 257. e così mi ſouuiene eſſere ſtato con molta prudenza votato in caſo ſimile occorſo dell'anno 1664. approuato dal Magiſtrato degl'Otto, e per reſcritto di S. A. S. ſopra n. 4.

38 Pace benche ſtabilita d'ordine delli Signori Commiſſari delle Bande, e alla preſenza de' loro Capitani, o altri Vfiziali, venendo rotta con affronti, e percoſſe, non per queſto la cognizione di tali cauſe s'aſpetta al Magiſtrato loro delle Bande, ma alli Rettori, o Magiſtrato degl'Otto, a chi per altro appartiene ſecondo gl'ordini come per reſcritto di S.A.S. delli 15. Giugno 1626. al Statuto Criminale della Cancelleria degl'Otto a c. 186. in fine.

39 Pace ſuſſeguente che non annulli la tregua mentre non ſia detto eſpreſſamente, vedi vna lettera del Magiſtrato degl'Otto, ſcritta al Commiſſario d'Arezzo, ſotto di 31. Maggio 1561. e così proua anco il *Farinac.* con il *Vulpin. in Suco de var. & diuerſ. crim. quæſt.* 107. *part.* 1. *art.* 12. *per totum. Card. Toſch. litt. P. concl.* 89. *per tot. & Vulpell. tratt. de pace quæſt.* 30. vedi *§.* Offeſe num. 7. & 8. Precetti n. 6.

40 Paci come dalli Notai rogati si deuano rimettere in Camera Fiscale, e notare la sostanza al libro detto l'Incatenato di Corte, vedi §. Notai num. 91.

41 Pace si può rendere, & è necessario auerla anco dalli Monaci, o Frati Nouizi, tanto per l'ingiurie proprie, che de' parenti, essendo in grado che anco da loro si ricerchi, secondo la disposizione di ragione, intendendo però auanti abbino fatto professione, perche dopo la professione riputandosi morti al Mondo (se bene non quanto al bere, e mangiare) non è necessaria la loro pace esteriore rispetto all'offensore per potere godere del benefizio di pace, o grazie del Principe, ma essendo essi offesi in proprio, si deue auere la pace dal Monasterio, o anco dall'istesso Frate, o Monaco offeso cumulatiuamente però con il suo Monasterio, di modo che senza il Monasterio nō sia valida; Se poi non fossero loro offesi in proprio, ma altri suoi parenti come padre, figliuoli auuti al secolo, fratelli, e simili in quel casi non toccarebbe a loro, ne al Monasterio rendere la pace, ma agl'altri figliuoli, fratelli, e simili rimasti al secolo nel medesimo grado che loro, & in mancanza di quelli al Monasterio, come par si raccolga da quello che amplamente discorre *Farinac. de Accusat. quæst.* 13. *per tot.* doue cita *Boer. decis.* 121. & altri, e vedi in ristretto *Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst.* 13. *num.* 7. 8. e 9. *Clar. §. fin. quæst.* 58. *num.* 25. *Card. Tosch litt. P. concl.* 574. *num.* 36. *& seqq.* e nella conformità che sopra, essendo occorso il caso, fu da me osseruato dell'anno 1664. vedi §. Offese num. 13.

42 Pace, o cauzione di non offendere regolarmente non comprende gl'eredi, mentre che di essi non sia fatta espressa menzione, sono però anco gl'eredi tenuti per la contrauenzione fatta dal promissore viuente, benche auanti la morte non fosse stato contro di esso mosso, o instrutto alcun giudizio quanto alla pena conuenzionale, perche questa (ciò che sia della legale) passa negl'eredi, di che, & altro in tal proposito, vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de var. & diuers. crim. quæst.* 107. *part.* 2. *art.* 27. *per tot.*

43 Pace, o cauzione di non offendere non s'intende rotta quando l'offesa segue per nuoua causa, e in dubbio si presume la nuoua causa, mentre consti di qualche detto, o fatto dell'offeso, dal che si sia potuto muouere l'offensore ad offenderlo, benche detta nuoua causa fosse leggiere, e ingiusta, e procedesse da atto, che non fosse totalmente illecito, ne punibile, si può prouare per conietture, semipiena prouazione, pubblica voce, e fama, testimoni d'vdita, giuramento, confessione straiudiciale dell'offeso, diuturnità di tempo, antecedente conuersazione, e simili, supposto però sempre, come sopra qualche detto, o fatto che verisimilmente possa muouere ad ira, o sdegno, come adulterio, e simili, l'auer scacciato bestie da căpi, o pascoli, percossa imoderatamĕte la propria moglie parente della parte, presa la protezione, o conuersazione de'nemici dell'auuersario, mentita, o altre parole ingiuriose, o altercatorie, interuento alla cerca della casa della parte per sospetto di banditi, o di cose rubate, insulti d'ogni sorte, impedimento di feste, o balli, sospetti graui d'offesa, minaccie, vrtate, e cose simili, mentre non siano affettate, o procurate, come amplamente esemplificano, e specificano *Mascard. de probat. concl.* 1157. *num.* 66. *& seqq. Tosch. litt. P. concl.* 183. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst.* 107. *part.* 3. *art.* 32. 33. 34. *&* 35. *per tot.* doue anco trattano della validità, e interpretazione de' Statuti, o patti, che non si possa allegare nuoua causa, con altri da me citati nel §. Offese n. 14.

44 Pace negl'adulteri si deue auere dal marito dell'adultera, essendo lui principalmente offeso, e anco dall'istessa adultera, quando non fosse stata consenziente, ma forzata. *Bart. cons.* 175. *num.* 2. *lib.* 1. *Card. Tosch. litt. S. concl.* 611. *num.* 4. E il medesimo io credo si dourebbe osseruare ne' stupri, con ricercare la pace dal padre, o fratelli offesi, oltre quella dell'istesse stuprate, che sempre pretendono esser state forzate, o ingannate.

§. PADRE.

1 Padre quando sia tenuto per il figliuolo fallito, vedi Falliti n.

E che il padre, o auo paterno sia tenuto con la persona, e beni per i debiti del figliuolo, o nipote fallito dolosamente, ancorche esso fallito fosse per prima stato solennemente emancipato, mentre si giudichi essere stato in qualsiuoglia modo partecipe della fraude, vedi la legge contro falliti delli 20. Aprile 1582. §. E il padre &c.

2 Padre come, e quando si possa conuenire per il figliuolo, vedi il Stat. Fiorentino lib. 2. Rub. 110.

E quando il padre sia tenuto per i debiti del figliuolo, e per vfizi da lui esercitati, vedi *Gratian. discep.* 107. *num.* 23. *& seqq. & discep.* 733. *num.* 12. *& seqq. Menoch. lib.* 3. *præsump.* 68. *num.* 9. *lib.* 6. *præsump.* 97. *num.* 17. *& de Arbitr. cas.* 345. *num.* 8. *Boer. decis.* 221. *per tot. Montan. de tut. cap.* 39. *num.* 205. *fol.* 208. *cap.* 9. *num.* 5. *&* 6. *fol.* 34. *& cap.* 23. *num.* 18. *fol.* 68. e fa a proposito il medesimo *Gratian. discep.* 94. 108. *&* 713. *& il Merlin. de pig. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 5. *Gratian. decis.* 76. *&* 81.

Come li padri fossero tenuti alle pene pecuniarie de' figliuoli per delazione d'armi, vedi la Legge, e Dichiarazione delli 30. Marzo 1599. e in oggi la Legge generale dell'armi del 1623. num. 17. in fine.

Che non siano tenuti a debiti d'appuntature fatte alli figliuoli Descritti. Lettera al Podestà del Borgo S. Lorenzo, sotto di 26. Marzo 1621. inf. num. 16.

3 Padre di ragione comune non è tenuto regolarmente

mente pagare alcuna condennazione per il figliuolo, vedi *Claro §. fin. quaest. 86. Cabal. cas. 149. & cas. 250. Guaz. def. 33. cap. 2.* amplamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pen. quaest. 24. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 212. per tot.* E come si deuino intendere le Leggi, e Statuti che obbligano il padre per i delitti del figliuolo, vedi Statuto num. 42.

4 Padre che abbia dodici figliuoli viuenti gode priuilegio d'essenzione dalle grauezze pubbliche, e lo ritiene durante sua vita benche poi vno, o più di essi morissero. *Tas. in l. sciendum §. si fundum n. 7. ff. qui satisd. cog. Dec. in l. omnibus ff. de reg. iur. Rol. cons. 66. num. 35. lib. 1. & cons. 52. num. 49. lib. 2. Rot. in Bononien. Successionis 11. Maij 1635. coram Motman. in Nouiss. part. 7. decis. 45. num. 19. Bonifac. de furt. §. 6. num. 58. fol. 233.*

5 E benche questo priuilegio abbia origine dall'ius comune, si costuma supplicarne il Principe, & ottenerne da lui l'essenzione, che la suole concedere solo per le spese ordinarie del luogo, e non per le straordinarie, e camerali *Ioseph. Mele nell' Additt. al Gizzarel. decis. 38. num. 4. & seqq.* vedi Priuilegi num. 21. &c.

6 Et essendo priuilegio reale passa anco ne' medesimi figliuoli, mentre però viuano in comune, e ne ottenghino la confirmazione, la quale si suole concedere con tal condizione. *Menoch. lib. 3. praesump. 103. num. 19. & cons. 486.* con più altri addotti dal *Sord. decis. 123. per tot.* benche in contrario tenga *Thesaur. decis. 267. num. 11.*

7 Anzi che se tal padre priuilegiato per il numero di dodici figliuoli auesse altri fratelli che stassero seco in comunione, goderebbero anch' essi la medesima essenzione, vedi *Marsil. sing. 108.* riferito dal *Menoch. de Arbitr. cas. 379. num. 9.*

8 Padre come, quando, e con quali requisiti possa ammazzare vno che adulterasse cò la sua figliuola, se lo possa commettere ad altri, o chiamare altri in suo aiuto, e come se l'adultero fosse Chierico, & in foro di coscienza, vedi *Cabal. resol. cr. cas. 300. per tot. Clar. §. Homicidium vers. Dixi etiam num. 39.* doue anco trattano se ciò sia lecito al marito, & amplamente il medesimo *Cabal. de om. gen. homicid. num. 23. & seqq. ad 55. Farinac. & Vulpin. in Suco de Homicid. quaest. 121. part. 1. & 2. per tot.*

9 Ma che in foro di coscienza non sia ciò lecito, ne all'vno, ne all'altro, e in ogni caso siano tenuti lasciar spazio di penitenza, sotto pena di peccato mortale graue, e che però non essendo in questo ministri della legge li possa impune, e senza peccato essere fatto resistenza dalla moglie, o figliuola, e dall'adultero con ammazzare anco gl'istessi, padre, o marito, mentre che in altra maniera non potessero scampare la vita, vedi il *Molina de Iust. & iure tratt. 3. disput. 7.* & il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 189. fol. 298. & Interrog. 188.* Considera però perche quanto al foro temporale, credo che questa resistenza non passarebbe senza la sua pena, seguendone detta morte, o altro male, perche si considerariano per autori del tutto li detti adulteri, vedi §. Omicidio.

10 Padre come, e quando sia tenuto, e possa essere forzato a mandare li figliuoli a studio, vedi *Menoch. de praesump. lib. 3. praesump. 29. num. 86. & praesump. 30. num. 22. lib. 3. & praesump. 191. num. 12. lib. 4. Duen. reg. 372. per tot. Gratian. discep. 267. num. 43. Menoch. de Arbitr. cas. 501. num. 9.* con altri addotti dal *Merlin. de legit. lib. 2. tit. 2. quaest. 22. num. 8. & seqq. Scaglion. in Pragmat. Regn. Allegat. decis. 16. num. 24.* doue che sia tenuto anco alle spese del Dottorato, & esser stato così deciso *fol. a me 423.* e a comprare libri *Baldass. de Ang. al Gizzarel. decis. 47. num. 12. & 13.*

Ma in contrario che regolarmente il padre non sia a ciò tenuto, se non per vna certa equità, e conuenienza in alcuni casi, e che cosa ne resulti da tale innestigazione oltre alli sopracitati, vedi *Michalor. de fratr. part. 1. cap. 25. per tot.*

11 Padre, e figliuolo morendo insieme per la medesima rouina, o naufragio, chi si presuma di loro essere morto prima, di modo che si dica il sopraviuente essere succeduto all'altro, & auer conseguentemente transmesso l'eredità ne' suoi eredi, vedi *Menoch. lib. 6. praesump. 50. num. 21. & seqq. Altograd. cons. 69. num. 28. & per tot. lib. 1.* il che può seruire in molti altri casi simili come discorre *l'Altogr.* cò altri da lui addotti nel luogo citato &c. *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. cons. 51. & 85. per tot.* e vedi §. Morte n. 9.

12 Padre, marito, e simili superiori, che facoltà abbino, e fino a qual segno di castigare li figliuoli, moglie, & altri a lor sottoposti, e come si deuino arbitrariamente punire eccedendo il moderato gastigo, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 364. per tot. Altograd. cons. 23. num. 1. & seqq. lib. 1.* e pienamente il *Scanarol. tratt. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 4. cap. 1.* con più seguenti, vedi nel §. Moglie num. 3.

13 Padre, che per pompa, e onore promettesse dote eccessiua alla figliuola, come non resti obbligato, e da quali conietture si possa prouare tal simulazione, e che però vaglia la dichiarazione, e rinunzia di parte della dote fatta separatamente dall'istessa figliuola anco minore, e senza solennità, vedi il Consulto fatto per il Signore Principe di Massa dall'*Altogrado cons. 5. per tot. lib. 1.* e fa molto a proposito il *Gratian. discep. 366. num. 9. 498. num. 63. 562. num. 40. 945. num. 14. 472. per tot. 950. num. 2. &c. Diaz. reg. 215. & Duran. decis. 461. num. 3.*

14 Padre, o madre passando alle seconde nozze, che pene incorrino, vedi nelle mie *resol. cap. 35. per tot.* e più amplamente *l'Altogrado cons. 49. per tot. lib. 2.* doue anco tratta come se ne possino liberare auendo il consenso de' figliuoli espresso da principio, o la ratificazione pur' espressa, o vero licenza dal Principe &c.

15 Padre, come non possa pregiudicare alli figliuoli circa li feudi, enfiteusi, maioraschi, e simil con disporne a fauor d'altri, e quando ciò le sia permesso, vedi *Gratian. discep. 372. 405. 511. 554. 663. Magon. decis. Luc. 7. Altograd. cons. 15. num. 24. lib. 1. cons. 36. num. 11. & seqq. & cons. 102. num. 56. lib. 2. Merlin. de legitt. lib. 2. tit. 1. quæst. 5. Michalor. de fratr. part. 1. cap. 38. num. 22. & seqq.*

16 Padre è tenuto per il figliuolo, sicome il fratello per il fratello, il marito per la moglie, il congiunto per l'altro congiunto, mentre abitino insieme, il padrone per la serua, garzone, e seruitore, e molto più per qualsiuoglia che pretendesse essere immune, nelle transgressioni circa li sali di Stati alieni, o sal colorato ne'luoghi doue vsa il bianco, o sal bianco doue è ordinato il colorato quāto alle pene pecuniarie, e confiscazione de' beni, come per la nuoua Legge, e Prouuisione del Magistrato del Sale 27. Nouembre 1664. Si dichiara di più &c. vedi §. Sale num. 2. e nu. 10. §. Statuto n. 42. & seqq. sop. n. 2.

17 Padre se possa rendere la pace per l'ingiurie fatte alli figliuoli, vedi §. Pace n. 35.

18 Padri, come siano tenuti alimentare li figliuoli, e descendenti. *Baldass. de Ang. al Gizzarel. decis. 47. per tot.* e anco dotare *Didac. de Mari d. decis. 47. num. 9.* pienamente *Sord. tratt. de aliment. quæst.*

§. PADRONE.

1 Padroni, che vogliono arrolare seruitori nella Cancelleria degl'Otto deuono in prima mostrare la facoltà che ne hanno, altrimenti non si possono ammettere, e ammessi non li suffraga, e facendo arrolare alcuno sopra il numero concesso, si incorrono in pena di scudi 50. e dell'arbitrio, e il seruitore che sarà consapeuole in pena dell'armi che porterà, e mutando seruitori deuono darne conto alla medesima Cancelleria cō far cassare quelli che partono, & arrolare quelli che subentrano, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta, e sotto nome di seruitori non possono tener cagnotti, o vomini braui, sotto pena di scudi cento, e dell'arbitrio. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. num. 70. 71. & 72. vedi Seruitori, e Licenze num. 11. &c.

2 Che siano tenuti mettere il ruolo de' seruitori in detta Cancelleria, e metterli, e cancellarli come sopra, sotto detta pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, ci è anco il Bando delli 22. Giugno 1611. e delli 16. Agosto 1619.

3 Padroni che anno facultà d'archibusi per se, e suoi seruitori, s'intende quanto a seruitori mentre siano in compagnia de' padroni, e non altrimenti vedi §. Licenze n. 14.

4 Padroni come, e quando le sia lecito, o proibito risquotere dalli lauoratori, o fittuari in grano, o biade, le somme de' lor crediti, vedi §. Grano num.

5 Padroni di che tempo possino, o deuino licenziare li lauoratori dalli suoi poderi, & essi pigliarsi le licenze, vedi §. Lauoratori num.

6 Padroni, volendo comprare la parte de' frutti spettante al colono parziario, & offerendo il giusto prezzo deuonsi preferirsi agl'altri, ancorche offerissero maggior prezzo. *Marant. disput. 8. num. 32. Cabal. cons. decis. 3. lib. 1.*

Anzi che li deuino pagare quanto si troua da altri benche più del giusto, mentre che non ecceda la metà, vedi *Gratian. decis. 77. per tot.*

Questo priuilegio però non competerebbe ad vn Cessionario. *Gratian. discep. 117. num. 18. & 149. per tot.*

7 E che li padroni si preferiscano quāto a frutti raccolti ne' lor beni per i lor crediti, agl'altri creditori ancorche auessero ipoteca anteriore, vedi *Gratian. discep. 25. 149. & 953. per tot.*

8 Se però si trattasse d'altri creditori che auessero causa priuilegiata come per collatico di boui, che auessero lauorato il podere, o d'altre spese, come di seme, e simili, che auessero seruito per il podere, e fossero state causa principale del raccolto, senza delle quali ne anco si sarebbe raccolto a fauore del padrone, questi douriano esser preferiti al medesimo padrone, & altri bēche anteriori, perche chi è causa dell'vtile comune deue essere preferito agl'altri, di che vedi *Guaspar. Anton. Thesaur. quæst. 29. per tot. lib. 2. Marescott. resol. lib. 2. cap. 76. n. 29. & cap. 108. n. 1. & seq.*

O almeno in tal caso si confonderiano i priuilegi fra di loro, e data la parità d'essi si dourebbe attendere solo l'ordine del tempo, come fra creditori priuilegiati par che concluda il *Merlin. de pig. lib. 3. tit. 1. quæst. 31. & Gratian. discep. 935. num. 37.* e io dissi nelle mie *resol. cap. 66. n. 22. &c.*

9 Padroni come siano tenuti del fatto de' seruitori, & altri suoi familiari, vedi *Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 1. cap. 9. num. 24. & seqq. Gratian. discep. 625. per tot. & Guaz. dess. 33. cap. 2. inf. num. 12.*

Che siano tenuti, e restino obbligati per il fatto de' loro institori, o fattori circa li negozi, che li fanno esercitare, & altro, vedi per il *Gratian. discep 677. 750. & 851. & il Genua de scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. rat. Instit. per tot. fol. 216. & seqq.*

Non restano però obbligati per malleuadorie di detti loro institori mentre per altro non vi accōsentino, o le ratifichino. *Rot. part. 2. diuers. decis. 132. num. 9. & seqq.*

19 Padroni de' beni possono impedire che altri non entrino in quelli a cacciare, & entrandoui contro la proibizione querelarli d'ingiuria benche faccino loro la preda, anzi possono anco impedirli con farli resistenza di fatto, e repellerli anco impune con qualche offesa, come amplamente proua il *Gratian. discep. 139. & 559. per tot.*

E come li padroni di qualche lago non possino innoaare cosa alcuna in pregiudizio di chi auesse ius di pescarui, e se possino impedire la pesca con

con reti, come troppo perniciosa, vedi *Gratian. discep. 755. per tot.*

11 Padrone della parte superiore d'vna casa, che auesse più appartamenti, e diuersi padroni, è tenuto a proprie spese mantenere li tetti, e solari di sopra, di che vedi *Cepol. de seruit. vrb. præd. cap. 29. & de seruit. Stillicid. non auertendi, & in cap. de seruit. oner. fer. Magon. decis. flor. 136. num. 1. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 36. num. 47.*

12 Padroni regolarmente non sono tenuti per i delitti de' seruitori, mentre che non tenessero persone notoriamente triste, e maluagie, & altro, vedi *Bonifac. de furt. §. 2. num. 39. fol. 51. Clar. §. fin. quæst. 86. Card. Tosch. litt. D. concl. 615. per tot. sopra num. 9. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst. 24. per tot.*

13 Padroni se possino di propria autorità, e senza citazione aprire la casa lasciatali serrata dal conduttore finito il tempo della locazione, e se la possino serrare, non essendoli pagata la pigione, vedi *Baron. tract. de citat. tom. 2. singul. 97.* Citazione n. 61.

14 Padrone della casa nella quale, o vicino alla quale fosse stato commesso omicidio, mentre si trouaua in casa, e possa verisimilmente sapere, può esser torturato come testimonio, & anco come principale essendo di mala fama, o concorrendo altre presunzioni, quali cessando, e potendo esser stato commesso da altri, non potria, come principale esser torturato, di che vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 52. n. 98. & seqq. a 127.*

§. PAGARE.

1 Pagare in cartocci crazie, e quattrini neri, senza contarli, come sia proibito, vedi §. Monete num. 3.

2 Pagare a' delinquenti auanti la confiscazione de' beni se sia lecito, e chi paga resti libero dal debito, e come auendo pagato anticipatamente auanti il delitto, vedi *Angel. de Malef.* con l' Aggiunta dell' Arimini num. 39. *in Verb. Et eius bona &c. Maur. de solut. cap. 5. num. 90. &c.*

3 Pagare si può il debito pendente la lite, nel qual caso chi paga si hà per condennato, e così non può fuggire le spese del giudicio cominciato dal creditore, deue però essere assoluto ab obseruatione con espressione di causa per auer pagato. *Magon. decis. flor. 114. per tot.*

4 Pagare non si può ad altri, che al vero creditore, ma essendo alcuno forzato di pagare ad altri che diligenze debba fare, e come, e quando resti libero, vedi *Afflitt. & Vrsil. decis. 150. per tot. & Menoch. de Arbitr. cas. 137. per tot.* doue distingue, e dichiara otto casi &c. *Gratian. discep. 485. 636. & 704. Magon. decis. flor. 94. num. 19. &c. Ger. Spin. cons. 5. num. 12. & seqq. Card. Tosch. litt. D. concl. 42. & litt. S. concl. 336.*

5 Pagare quando sia lecito a chi presenterà lo scritto del debito, di modo che chi paga a tale presentatore di scritto resti libero, o no, vedi *Magon. decis. flor. 196. & decis. Luc. 34. per tot.* ma omninamente il *Genua de scrip. priuat. lib. 2. quæst. 3. nu. 98. & seqq. fol.* 104. doue ottimamente tratta questo punto, & il *Bardellon. cons. 28. per tot.*

6 Pagare di ragione si può in qualsiuoglia moneta d'oro, o d'argento, minuta, o grossa, mentre che altrimenti non si sia conuenuto, e che sia corrente, & vsitata nel luogo del pagamento. *Maur. de solut. cap. 26. & cap. 27. per tot. Gratian. discep. 565. num. 2. &c.*

Ne' Stati però di Toscana l'oro non fa pagamento, di che vedi §. Monete num. 7. & n. 16.

7 E che stante la verisimilitudine che risulta dalla qualità, e prezzo della cosa contrattata, e delle persone, come quando si trattasse di grossa somma fra persone qualificate, non si possa pagare in quattrini minuti, ma si deua pagare in monete d'argento, o d'oro, vedi *Gratian. decis. 201. per tot.*

8 Che il pagamento si possa prouare con presunzioni, e coniettur dedotte dalla qualità delle persone, diuturnità di tempo, conteggiamenti passati, e simili, vedi *Afflitt. con l'Vrsil. decis. 13. per tot. Menoch. lib. 3. præsump. 135. & seqq. Sord. decis. 105. Maur. de solut. cap. 4. Gratian. discep. 739. 860.* e altroue *Ger. Spin. cons. 17. Card. Tosch. lit. S. concl. 345. Ioseph. Orciol. Consult. Forens. cap. 21. 23. & 49. & altri passim*, che adducono le dette coniettur, da me anco raccolte al num. di 16. o 18. in vn Consulto non stampato, secondo il quale fu giudicato.

§. PAGLIA.

1 Paglia, fieno, o strame non si può incettare infra quattro miglia attorno la Città di Firenze, sotto pena di lire 25. per ciascuna volta. Bando, e Riforma della Grascia 29. Gennaio 1560. vers. Hanno &c.

2 Pagliai, e capanne non si possono fare a braccia 50. vicino a Terre, o Castelli, e braccia 25. vicino a case, sotto pena di lire 25. e perdita di essi, come per legge, sopra tal materia, e questo credo per il pericolo del fuoco.

3 Paglie, e fieni circa il lor prezzo, vedi il Bando delli 26. Giugno 1567. & 11. Agosto 1595.

§. PANNI.

1 Panni forestieri non lauorati nella Città di Firenze, suo Contado, e distretto etiam in vestimenti non si possono mettere nella Città, e Dominio Fiorentino, saluo che in Pisa, e Liuorno, e lor Contado nel modo che si dispone per la Riforma di quella Dogana del 1566. e particolarmente le rascie, e perpignani forestieri, che al tutto sono proibite introdursi se non per passo, e ne' tempi delle fiere di Pisa, come per la legge del 1588. e Bando delli 2. Gennaio 1661.

La Terra del Sole però di Romagna hà priuilegio di poter introdurre in detta Terra pannine basse foreste-

forestiere di valuta fino a soldi 50. il braccio, e e non più, e si possono per quelli della detta Terra rivendere il medesimo prezzo. Noua notificazione della proibizione de' panni forestieri delli 3. Nouembre 1607. rinnouata per altra legge delli 5. Nouembre 1649. e per Bando delli 2. Gennaio 1662. oltre ad altri ordini delli 14. Luglio, e 12. Febbraio 1606.

2 Panni d'ogni sorte, che si fabbricano nel dominio Fiorentino fuor di Firenze, non si possono trasportare da luogo a luogo, ma seruirsene ciascuno ne' suoi luoghi, eccetto che i panni di valuta fino in soldi 40. il braccio, che si possono trasportare per tutto lo Stato, e anco in Firenze per quelli però solamente che sono matricolati all' Arte della Lana, & anno il bullettino di quel Cancelliere, e come, e doue si possino trasportare, e vendere li panni di Pisa, Volterra, Pistoia, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Prato, Casentino, Modigliana, Castrocaro, Martadi, Castiglion Fiorentino, Colle, S. Gimignano, Montopoli, e Castel Franco di sotto, vedi detta noua Notificazione delli 3. Nouembre 1607. doue anco si dispone che tutti li panni d'ogni sorte, qualità, e prezo fabbricati in Firenze si possino liberamente trasportare da ciascuno per tutto il Dominio senza matricola, bullettino, o altro contrasegno saluo che del marchio dell'Arte della Lana &c.

E circa la proibizione de' panni forestieri, vedi anco nella parola Ebrei num. 6. e Cortigiani num. 8. e il Bando delli 2. Gennaio 1662. doue si eccettuano le saie scotte, baracani, & alcun'altre sorti di saie, come in esso, al quale &c.

3 Panni lani che si fabbricano in Firenze come si deuino purgare da lanaioli, purgatori, e saponai con saponi buoni, e sotto quali pene, & altri particolari, circa detta Arte, vedi la notificazione di più leggi, e riforme, e l'istesse leggi dell' Arte della Lana pubblicate in diuersi tempi, e ridotte a memoria, & osseruanza, sotto di 15. Settembre 1625.

4 Pannine di Firenze d'ogni sorte non si possono mandar fuori se prima non siano vedute, e considerate dalli veditori dell' Arte per riconoscere se siano della douuta perfezione, e qualità secondo gl'ordini dell'arte, sotto pena a detti veditori di lire dieci per volta, & arbitrio non facendo le debite diligenze, e di scudi cinque, & arbitrio alli cimatori per ciascun lauoro che portassero all' Arte da marchiarsi per fuora che in fatti non fosse stato ben veduto, e considerato dalli detti veditori, e alli marchiatori dell' arbitrio fino alla priuazione dell'vfizio inclusiue marchiando lauoro senza la poliza de' veditori, o anco con tal poliza se fosse mal condizionato, come per Bando de ll'Arte della Lana delli 9. Marzo 1632. in augumento d'altre leggi, & ordini più antichi di detta Arte &c.

§. PARENTI.

1 Parenti, o altrimenti interessati, come non possino interuenire alla discussione delle cause ma deuino absentarsi, vedi Cause n. 2.

2 Sotto nome di parenti parlando propriamente, & in significato latino vengono il padre, la madre, e altri ascendenti tanto per linea masculina, che femminina, mentre non fosse fatta distinta menzione dell'vno dall'altro, e ciò che questo importi, vedi *Gratian. discep. 428. & 977. per totum. Altogrado cons. 66. num. 9. lib. 1. & cons. 89. nu. 11. lib. 2.*

3 Anzi che sotto nome di parenti anco strettamente parlando venghino gl'agnati, e largamente anco i cognati, e collaterali consanguinei, vedi la *Rot. in Nouiss. part. 7. decis. 193. num. 15. & seq.*

4 E che conforme all'vso comune di parlare in volgare, sotto nome di parenti si comprendino non solo gl'ascendenti, ma anco li trasuersali, vedi *Alex. cons. 221. num. 4 lib. 6. Card. Tosch. litt. P. concl. 82. num. 2. Altogrado cons. 66. num. 2. lib. 1.* e più amplamente il *Barbos. de appell. verb. signif. Appell. 185. num. 3. & per tot.*

§. PARLARE.

1 Parlare, o praticare alli Monasteri, cioè Monache senza licenza è proibito a qualsiuoglia persona, sotto pena di scudi 200. d'oro in oro, e tre tratti di fune, vedi Monasteri n.

2 Parlare a banditi in persona, per lettere, o imbasciate, come sia proibito, vedi Banditi n.

3 Se però dal Bando non fosse espresso, ma semplicemente proibito il parlare, non si comprenderebbe il parlare per lettere, come tiene il *Claro §. fin. quaest. 82. Statuto 2. vers. quaro &c.*

4 Ma in contrario che si comprenda non solo chi parla in voce, ma anco chi tratta seco per lettere, o imbasciate sendoui la medesima ragione di proibizione, e potèdosegli dar aiuto anco per lettere, vedi *Magon. decis. Luc. 26. num. 21. Baiardo ad Clar. d. quaest. 82. Stat. 2. num. 38. & seqq.* & ottimamente *Fernand. Vasq. tratt. de success. lib. 2. §. 15. requisit. 16. num. 55. & seqq. fol. a me 161.*

5 La proibizione però di parlare con banditi, scomunicati, e simili si deue intendere mentre sia per mal fine, e in pregiudizio del pubblico, onde non comprende gl'Auuocati, e Procuratori che trattassero con tali persone per difenderli iuridicamente. *Baiard. loc. cit. num. 40. Guaz. ad deff. in praefat. num. 20. & seqq.*

Del resto, vedi §. Banditi per tot. e §. Statuti num. 24. & seqq.

§. PASTORI.

1 Pastori, e pecorai come le siano proibite, o permesse l'armi mentre vanno, e ritornano col bestiame, vedi Armi n. 15.

2 Pastori nell'andare, e ritornare dalle Maremme, non possono albergare con bestiami più di due

notti per luogo, deuonò pagare li danni fatti da stimarsi fra 15. giorni, e rappresentarsi alli soliti passi con tutti li bestiami, e farli contare, passare per le strade solite, e più larghe, & altri particolari in tal materia, vedi la Riforma, e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580.

3 Pastori non possono far'incetta di pascoli, ma solo per vso de' propri bestiami, & altro, sotto pena di scudi 50. d'oro, vedi l' Ordinazioni delli 21. Luglio 1574.

4 Che li pastori, e guardiani da bestie siano esenti dalle comandate, e senza legittima causa non si possano partire dalli padroni prima che finito l'anno intero, e seguitando così d'anno in anno, tanto che si piglino licenza almeno vn mese auāti la fine dell'anno per l'anno futuro, sotto pena di perdere la metà del salario guadagnato, saluo ogni legittimo impedimento, e fra loro, e padroni si tenga ragione sommaria. Ordinazioni suddette 21. Luglio 1574. n. 2.

5 Che li pastori, e vergai, e lor garzoni possino per bisogni loro, e de'bestiami diramare, e rimondare alberi, e legni d'ogni sorte nell'Alpi non ostāte la proibizione, purche non siano castagni, o alberi domestici, e non tagliando le vette, o li pedali. Ordinazioni suddette num. 4. & seqq. doue anco si dispongono altre cose per benefizio, e mantenimento de'pascoli, e bestiami.

§. PEGNI.

1 Pegni grauati viui, o morti, come, e fra quanto tempo si deuono vendere, e non si possino vendere per meno della stima, vedi Depositari n.

2 Quando, & in che modo di ragione comune si possino vendere, o far vendere dal creditore, vedi *Neguf. de pig. part. 6. Memb. 1. per tot. Gratian. discep. 777. num. 14. & num. 22. Duran. decis. 445. num. 8. & seqq. Altograd. cons. 3. num. 44. & seq. lib. 1. Card. Tosch. litt. P. concl. 346. per tot.*

3 E valendo più che non importa il credito se sia tenuto il creditore restituire l'auanzo benche ancora non l'auesse riscosso dal compratore, o pure resti libero con cedere le ragioni contro del medesimo compratore per detto auanzo, vedi *Duen. reg. 165. per tot.*

4 E trattandosi di pegni di beni stabili acquistati per via di Saluiano, come si possino vendere legittimamente, e restando venduti de facto senza i douuti precedenti requisiti, come sodisfatto il creditore si possino recuperare dal debitore per via di Spolio, & altro, vedi *Scapuc. de Saluian. lib. 3. quaest. 10. & 11. per tot.*

5 Come s'acquistino al creditore per via d'adiudicazione, vedi la *Rot. part. 2. diuers. decis. 143. & 146. per tot.* di modo che non si possino più ricuperare dal debitore anco col voler pagare *Capyc. decis. 202. Magon. decis. flor. 132. Altogrado cons. 54. num. 66. lib. 2.*

6 Pegni massime stabili se si dicano esser posseduti dal creditore, o pur del debitore ad effetto di conoscere a chi di loro competa l'azzione di spolio restandone indebitamente priuo il creditore, vedi *Gratian. discep. 174. num. 14. &c.* doue proua che li rimedi possessori competono al creditore ancorche fittamente possedesse per la clausola del constituto &c.

7 Pegni auanti l'adiudicazione quanto al dominio rimangono del debitore, o padrone di essi, e però andando a male per mero caso fortuito il danno s'aspetta al medesimo debitore, o padrone, mentre che non si potesse imputare qualche colpa al creditore, o possessore. *Gratian. discep. 777. num. 13.* vedi *Card. Tosch. litt. P. concl. 345. per tot.* e fa a proposito il *Montan. de tut. cap. 33. num. 97. fol. 137.*

8 Pegni fatti contro la forma del Statuto, si punisce chi gl'aurà fatti in pena di lire 25. più, e meno ad arbitrio del Giudice, vedi *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 162.*

§. PENE.

1 Pena come si sminuisca per la pace ottenuta dalla parte offesa, vedi Pace n.

E come si diminuisca per il benefizio della confessione, vedi Statuto num.

2 Pena per chi non reuela i delinquēti di delitti graui, vedi Delitti num.

3 Pena de'scrocchi, e contratti illeciti, vedi Contratti num.

4 Pene pecuniarie che s'incamerano per delazione d'armi s'aspettano per la metà al Fisco, vn quarto al Rettore, e vn quarto all' inuentore, e seguendo la confiscazione, che sia accettata dal Fisco l'inuentore deue auere solamente scudi 25. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n. 16. & num. 89.

5 Pene pecuniarie imposte per il Bando delli 6. Agosto 1622. contro li trasgressori nelle Bandite di Pisa, e Liuorno vengono duplicate in tutti li casi di contrauuenzione in virtù d'altro Bando del li 24. Marzo 1631. in principio, vedi Bandite n.

6 Pena delle forche è la più brutta, infame, e vituperosa che si possa dare, e tanto più aggiuntoui lo squarto, e però questa non s'impone a persone nobili, ma in cambio la pena della testa. *Cabal. resol. crim. cas. 99. num. 105. & Guaz. def. 33. cap. 4. num. 11. & seqq. Card. Tosch. litt. P. concl. 223. per tot.*

In quali casi, e quando sia luogo alla pena di morte, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pen. quaest. 20. per tot. Tosch. loc. tit. concl. 228.*

7 Pena della demolizione delle case, campi, Città, Castelli con seminarui il sale quando abbia luogo, e molte cose circa l' vso del sale osseruate da gl'antichi, vedi per il *Gratian. discep. 179. & 217. per tot.*

Quali pene però in oggi non sono in vso, come anco ho detto nella parola Banditi n. 1.

8 Pene dell'interdizione dell'acqua, e fuoco, della deiezio-

deiezione dal Sasso Tarpeio, della condennazione alle bestie, o al metallo, della deportazione in Isola, e simili imposte dall' ius comune in vari casi graui, in oggi sono andate in desuetudine, e più non si osseruano, ma in luogo di esse sono successe altre pene imposte dalle leggi municipali, o arbitrarie, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come di forca, di testa, e confiscazione de' beni, galera perpetua, o a beneplacito del Principe, o a tempo determinato, che ne' Stati di Toscana non si dà per meno di anni cinque, di confini, che si danno in più modi, e in più luoghi secondo gl'ordini d'esilio, di stinche, pecuniarie, e simili, come giornalmente si vede, e ancora n'attestano il *Clar. §. fin. quæst. 67. & il Baiardo d. quæst. Cabal. cas.* 8. 22. 99. 103. *Guaz. deff.* 33. *cap.* 3. *Menoch. de Arbitrar. cas.* 330. *Cabal. cas.* 104. & 191. *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst.* 19. *per tot.* doue distingue più sorti di pene tanto dell' ius ciuile, che dell' ius canonico, e *Card. Tosch. litt. P. concl.* 220. & *seqq.* & *concl.* 232.

9 Pena di chi non paga la gabella di ragione comune è la perdita della roba, e a chi poi vadia applicata al Principe, al Vassallo, o alla Comunità, vedi *Gratian. discep.* 642. *per tot.*

E che s'aspetti al compratore, o conduttore della gabella quando quella è stata venduta ad altri, o locata auendo in tal caso le ragioni del Principe, e del Fisco. *Gratian. discep.* 615. & 970. *num.* 17. mentre non sia altrimenti espresso.

E della pena di chi riscuotesse gabelle ingiuste, vedi Gabella num.

10 Pena non si deue imporre a chi fa l'atto per necessità. *Gratian. discep.* 931. *per tot.*

E che non si deua imporre se non ne' casi espressi dalla legge dichiara con più esempi il *Menoch. de Arbitr. cas.* 276. *per tot. Card. Tosch. litt. P. concl.* 216. *per tot.* vedi §. Delitti num. 48.

11 Pene pecuniarie si possono diminuire in riguardo della pouertà, e quando per il medesimo rispetto si possino commutare in pene afflittiue, o corporali per la regola che, *qui non habet in ære luat in corpore. Ias. in l. vn. num.* 31. *ff. si quis ius. dic. non obtemper. Menoch. de Arbitr. cas.* 447. *per tot.* doue distingue più casi &c.

E quando le pene si possino per qualche giusta causa diminuire, vedi *Card. Tosch. litt. P. concl.* 255. *per tot. Couar. var. resol. lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 7. & *seqq. Clar. §. fin. quæst.* 85. *num.* 10. &c. *inf. num.* 27.

12 Pena d'amputatione di membro s'intende della mano sinistra, e ad vno che hauesse solo vna mano se li dourebbe commutare d'equità, ma è meglio consultarne col Principe, quando si dicano debilitati li membri, & altro in tal materia, vedi amplamente *Cabal. resol. crim. cas.* 236. *per tot. Clar. §. fin. quæst.* 69. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 224. *Guaz. deff.* 33. *cap.* 5. *per tot. Barbos. de appell. verb. signif. Appell.* 146. *per tot.*

Quella pena in oggi non è in vso, ma in luogo di essa si dà la frusta, come attesta *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib.* 1. §. 12. *cap.* 2. *num.* 10. & *seqq.*

13 Pene sempre sono arbitrarie al Giudice ogni volta che non sono determinatamente imposte dalla legge. *Menoch. de Arbitr. cas.* 557. *per tot. Card. Tosch. litt. P. concl.* 217. 218. & 236. *per tot.*

E come, e sino a che grado si possino estendere, vedi §. Giudici n. *Card. Tosch. loc. cit.*

14 Pene statutarie come, e quando deroghino alle pene imposte dall'ius comune, vedi Statuto n. 17.

E quando per la pena conuenzionale s' intenda rinunziato alla legale. *Magon. decis. flor.* 96. *nu.* 7. vedi §. Pace num. 31.

E che le pene imposte da priuati contro le leggi, non si deuino. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 207.

15 Quando si deua attendere la pena del luogo dell' origine, o domicilio del delinquente, o pur quella del luogo del commesso delitto essendo delinquito fuor della patria, vedi *Clar. §. fin. quæst.* 85. *Cabal. cas.* 162. *num.* 31. & *Guaz. deff.* 33. *cap.* 25. *per tot.*

16 Pene come si possino, e deuino diminuire in tutti li delitti in riguardo dell'età minore, o decrepita, di modo che non sia luogo all'ordinaria del delitto, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 329 *per tot. cas.* 356. *num.* 18. & altri citati nel §. Età num. 6.

In questo proposito ci è lo Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 33. Che dispone, che li maggiori d' anni 16. si possino punire nelle pene ordinarie, e li minori d'anni 16. sino in anni 12. in pene straordinarie più miti ad arbitrio del Giudice, e da anni 12. in giù non si possino punire d'alcuna pena, se nò si trattasse di delitto grauissimo, nel qual caso si douriano punire ad arbitrio del Giudice fuor di pena corporale &c. E come, e quando in riguardo dell'età minore, o vecchiaia si deua diminuire la pena, o no, vedi amplissimamente *Farinac. de pen. temperand. quæst.* 92. *per tot.*

Auuertasi però che se bene di rigore si possa dopo li 16. anni conforme detto Statuto Fiorentino imporre la pena ordinaria, non si costuma mentre non abbino finiti almeno anni 18. che dal Statuto è dichiarata età maggiore, come d' anni 25. di che vedi il Giornale de' Negozi del Magistrato degl'Otto 699. a nella causa di Bartolomeo Baldini, e nella filza de' Negozi di detto Magistrato dell'anno 1664. num. 1600. doue vn tal Carlo Tramonti per omicidio qualificato fu condennato in anni cinque di galera atteso non arriuare alli 18. anni compiti, e con che anco capitando prigione non si trasmetta fin che non abbi finita detta età, e di tal osseruanza, vedi *Cabal. cas.* 134. *num.* 11. &c.

17 Pena dell'indignazione del Principe è arbitraria all'istesso Principe anco sin'alla morte secondo la qualità de' casi, ma per lo più quando si tratta di cosa leggiera suole consistere in reprensioni, bravate, o esilio breue *Farinac. de delict. & pæn. qu.* 19. *num.* 31. &c. *Cabal. resol. crim. cas.* 80.

Pene

18 Pene non si deuono in foro di coscienza, ma si possono ritenere senza peccato, massime auanti la sentenza, vedi *Gratian. discep.* 52. *per tot. Peregr. de iur. fis. lib.* 4. *tit. vlt. num.* 30. *& lib.* 6. *tit.* 8. *num.* 35. *Salon. de iust. & iur. contr.* 11. *num.* 12. *fol. a me* 287. *Azor. Instit. Moral. lib.* 5. *cap.* 7. *fol. a me* 473. *&c.*

E che le pene legali si possino riscuotere in buona coscienza, ma non già li debitori siano tenuti, mentre non ne siano astretti. *Menoch. de Arbitr. cas.* 260. *num.* 39. *&* 40. vedi *Gabriel. com. concl. tit. de Malefic. concl.* 34. *per tot.*

19 Pena maggiore quando faccia cessare la minore, e così che si confondano insieme, è da osseruarsi che si confondono le corporali, e afflittiue, cioè s'attende la maggiore, nella quale resta consusa la minore, ma non già le pecuniarie perche se bene fosse imposta la confiscazione de'beni, s'impongono non ostante anco l'altre pene pecuniarie, che occorressero secondo la qualità de' delitti, o di più delitti che concorressero insieme, e così si costuma, ne anco è fuor di ragione, come proua. *Cabal. resol. crim. cas.* 155. *&* 158. *per tot. Gratian. discep.* 840. *num.* 4. *&c. & discep.* 956. *num.* 1. *&c.* vedi Delazione num. 7. *Gizzarel. con gl'Addenti decis.* 90. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst.* 22. *per tot.*

E quando di ragione comune sia luogo alla confiscazione de'beni, o no, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst.* 25. *per tot.* e nel §. Confiscazione n. 11.

20 Pene, e multe si deuono pagare in mano del Depositario Fiscale, quale poi contribuisce le rate spettanti alli ministri, esecutori, e alle parti. *Gratian. discep.* 840. *num.* 2. *& per tot.* e vedi *Cabal. cas.* 202. *per tot. Peregrin. de iur. fis. lib.* 4. *tit. vlt. num.* 32. *Farinac. de var. & diuers. quæst. quæst.* 100. *nu.* 53.

E che la porzione della pena si deua al Giudice, che hà sentenziato, e non al successore che auesse esequito, massime se all'antecessore non si possa imputare negligenza di non auer'anco esequito, il medesimo *Gratian. discep.* 956. *num.* 12. *& per tot.* vedi Giudici num. 43. *Gutierez. de gabell. quæst.* 114. *num.* 3. *&* 4.

21 Pene come si dupplichino per le Feste di Natale, della Resurrezione, Pentecoste, Ogni Santi, Feste della Madonna, S. Gio: Batista, degl'Apostoli, Giouedi, e Venerdi Santi, Entrate de'Priori, e per la notte, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 34. doue anco si dupplica per l'offesa fatta a casa dell'abitazione dell'offeso, o vicino ad essa per cento braccia &c. vedi Statuti n. 55. & seqq.

22 Come anco si dupplichino in riguardo del luogo del commesso delitto, cioè di Mercato nuouo, Ponte vecchio, Ponte S. Trinita, Carraia, e Rubaconte, o in qualche adunanza d'esequie, sponsali, o matrimoni, nella Piazza di S. Gio: S. Michele in Orto, Palazzo del Podestà, Vescouo, Gonfaloniere, o altra Corte della Città, o vicino ad alcuno di detti luoghi a braccia 50. & altro, vedi detto *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 34. vedi Omicidi n. 48. &c.

23 Pene come si accreschino contro chi offendesse li Priori, Gonfalonieri, o lor Ministri, & Vfiziali tanto in riguardo dell'vfizio, che per altro, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 39.

E come anco di ragione comune si possino accrescere le pene nelli delitti di mal'esempio, di notte, da nascosto, sotto specie di bene, proditori, consuetudinari, e di simili qualità aggrauanti ad arbitrio del Giudice, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. quæst.* 18. *per tot.*

24 Pene delle trasgressioni in materia di caccie, e pesche (mentre non ne sia fatta altra speciale applicazione) s'applicano per vn quarto alle Monache delle Conuertite, vn quarto al Fisco, vn quarto al Giudice, e l'altro quarto all'inuentore palese, o segreto ancorche fosse famiglio, bargello, o altro ministro. Bando generale delle caccie, e pesche delli 6. Agosto 1621. cap. vlt. &c.

25 Quale, e quanta porzione di pena guadagni l'accusatore, e denunciatore de' delitti di ragione comune, vedi *Peregr. de iur. fis. lib.* 2. *tit. pr. num.* 16. *&* 17. doue anco ferma che tal guadagno benche non riconosciuto, ne accettato, o riscosso dal denunciatore si trasmette, e s'aspetta a suoi eredi &c.

26 A chi poi in dubbio si deuino applicare le pene, e come non essendo espresso dalla legge a chi s'aspettino, vedi il medesimo *Peregr. de iur. fis. lib.* 4. *tit. vlt. num.* 3. *& seqq. Card. Tosch. litt. P. concl.* 140. *per tot.*

27 Pene come si diminuiscano in riguardo della mancanza del dolo, vedi Delitti num. 12. 42. 50. & seqq.

Come in riguardo dell'età, vedi sopra num. 16. e Età num. 6.

Come per iracondia, o prouocazione, vedi Delitti num. 53.

Come per l'ebriachezza, e furore, vedi Delitti num. 14.

Come per il furore, prodigalità, consuetudine, incertezza, moltitudine, comandamento di superiori, padre, padrone, o simili, sesso muliebre, rusticità, sonno, amore, nobiltà, perizia, e meriti del delinquente, mutazione di Stato, e condizione, sordità, mutolezza, felice euento, o successo, e simili cause, vedi pienamente il *Farinac. con il Vulpin. in Suco tit. de pæn. temper. per tot. & il Tiraquel.* nel medesimo *tratt. per tot.*

Come, e quando anco la diuturnità, o lunghezza di tempo d'otto, o dieci anni dal dì del commesso delitto, faccia diminuire la pena ordinaria, mentre che il delinquente sia stato poscia di buona, e laudata fama. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Inquisit. quæst.* 19. *num.* 22. *&c. sop. num.* 1.

28 Pene pecuniarie come si deuino riscuotere fra l'anno, vedi Condennazioni n. 34.

29 Pene se bene quando per qualche giusta causa si di mi-

minuiscono recedendo dall'ordinarie, parrebbe che secondo la comune opinione de' Dottori non douessero, ne potessero essere afflittiue di corpo, ma solo pecuniarie, o al più d' esilio, confino, carcere, e simili.

Nondimeno è d'auuertire che di generale consuetudine massime nelli Stati di Toscana, & in molti altri luoghi non s'osserua in pratica la detta comune opinione, ma in vece delle pene ordinarie, alle quali non sia luogo per qualche causa s'impongono altre pene anco afflittiue, come di galera a tempo, o a vita, e simili secondo la qualità de' casi, e delle persone. *Clar. §. fin. quaest. 85. num. 10. in fine, & quaest. 20. num. 6. in fine Farinac. de delict. & pan. quaest. 17. num. 73.* con altri addotti, e seguitati dal *Cabal. cas. 135. per tot.* vedi §. Indizi nu. 12. *Card. Tosch. litt. P. concl. 255. num. 13.*

30 Pene per il quarto dell'inuentore che non s' intendano graziate benche si dicesse nel rescritto abbi grazia libera, vedi §. Fornai num. 5. §. Grazie num. 1.

31 Che le pene regolarmente non s' incorrino *ipso facto, vel ipso iure*, ma solo per sentenza, e in ogni caso esser necessaria la dichiarazione del fatto, sopra del quale disponesse la legge, vedi *Card. Tosch. litt. P. concl. 238. per tot. Cabal. cas. 133. Guaz. def. 33. cap. 1. Menoch. de Arbitr. cas. 220. Magon. decis. flor. 10. num. 50. & dec. 16. n. 10. & seqq. decis. 76. & decis. 88. Gratian. discep. 61. 440. & 809. num. 13.*

§. PESCA, O PESCARE, E PESCE.

1 Pesca, o pescare è proibito in molti luoghi per Bandi particolari del Magistrato degl'Otto, come appresso cioè.

Nel fiume di Pelago. Vicanò di Valombrosa, Resco, Montemignaio, Palagio, Lama, Seluapiana, & altri come nel Bando 2. Giugno 1550.

Nel Lago di Castiglione senza licenza, come negl' Ordini stampati da osseruarsi per detto Lago, inf. num. 16.

Nella Bandita di Pratolino, e fra le dieci miglia. Bando 15. Aprile 1581.

Vicino al Callone di Castel Franco. Bando 7. Luglio 1581.

Nell'aggiunta alla Bandita della Pineta. Bando 7. Luglio 1589.

Nel fiume di Greue. Bando d'Ottobre 1566. d'Aprile 1574. 28. Giugno 1591. & 27. Febbraio 1591.

Nelle Chiane d'Arezzo. Bando 21. Settembre 1591. rinnouato l'anno 1598. e 29. Aprile 1600. come al libro di Leggi, e Bandi della Città di Arezzo.

Nella Bandita di Nozzoli, Piazza grande, e Greue. Bando 27. Febbraio 1591.

Nella Marinella di Legri, e del fossato del Mulino del Gesso. Bando 11. Settemb. 1593. e 31. Gennaio 1596.

In Arno rincontro la Cascina di S. A. S. luogo detto all'Isola. Bando 28. Luglio 1594. e 26. Luglio 1597.

Nelle Chiane di Montepulciano, o sua Palludi sēza licenza della Comunità. Ordine del Magistrato de'Noue 27. Febbraio 1595.

Nella Bandita di S. Mezzano con la tenuta de' Signori Ximenes. Bando 22. Agosto 1564. 6. Aprile 1596. e 4. Giugno 1614.

Nel fiume, o rio di Santo Sano, e Morticino, eccettuati li Monaci della Certosa di Firenze. Bando 5. Gennaio 1601.

Nel Capitanato di Bagno, Vicariato di Poppi, e Commissariato della Terra del Sole per le trote, Bando 18. Settembre 1599. rinnouato con la proibizione di pigliar' vccelli di rapina, sotto di 28. Aprile 1600. e dell'anno 1603. e 1612. infra num. 13.

Nel fiume Ombrone dalla pescaia di Ribbeccatura fino alla pescaia di Castelletti. Bando delli 19. Giugno 1606.

A Fregoli, e ad essi a braccia 50. Bando 9. e 18. Maggio 1611.

Nel fiume di Terzolle. Bando 15. Luglio 1614. infra num. 3.

Nel fiume di Rimaggio Podesteria di Sesto, Vicariato di Scarperia. Bando 20. Nouembre 1615.

Nelle Gore della Bandita del Poggio a Caiano. Bando 13. Luglio 1617. e dichiarazione 1627.

Nel fiume d'Oia in Casentino nel Vicariato di Poppi, e dal principio d'Arno fino al Ponte di Stia sopra Arno. Bando 4. Luglio 1619. inf. nu. 4. & seqq.

Nel Lago di Fucecchio, Fossetto, e Vsciana. Bando 5. Luglio 1624. e dichiarazione circa la cognizione a chi s'aspetti delli 17. e 19. Agosto 1624. inf. num. 14.

Nella Bandita di Cafaggiolo, e sua aggiunta. Bando 21. Marzo 1625.

Nel Lago di Porta Beltrame, e suo fiumale di Pietra Santa. Bando 8. Settembre 1618.

In Arno, & altri fiumi, e scoli di esso tra 20. miglia dalla Città di Firenze, e in detto fiume d'Arno, fino al Ponte a Mare, e nel fiume Agna. Bando 7. Maggio 1626. da durare tre anni, restando poi dopo gl'altri Bandi in suo vigore, e detto Bando fu anco reuocato sotto di 5. Marzo detto anno 1626. con rimettersi al Bando generale delli 6. Agosto 1622. e con alcune dichiarazioni come in detta reuocazione.

Nel Lago della Sibolla, Laghetto, & altri suoi rami, e scoli nel Vicariato di Pescia all'Altopascio Bando dell'anno 1631. inf. num. 12.

Alli Mulini della Religione di S. Stefano sul fiume d'Elsa a Certaldo, e al Ponte a Elsa (etiam per li Caualieri di detto ordine) sotto, e sopra detti mulini, e steccaie a braccia 300. pena scudi 25. e tratti dua di fune. Bando del Consiglio de XII. Caualieri 27. Luglio 1611.

Nella

Nella Bandita delle Cerbaie, e Lago della Sibolla. Bando 4. Dicembre 1638.

Nelli fiumi, e fossati detti Folle, Montacchio, Bonriposo, Cianche, o Castellina, Roncaccio, Valle, Seraualle, e Sieci tutti nella Podesteria di Pontassieue, seccar gore, macerare lini, o canape, tagliar legnami intorno a quattro braccia. Bando 29. Maggio 1664. per conseruar le trote.

Nella Bandita di Gricciano, e sua aggiunta concessa al Signor Duca Saluiati. Bando 9. Luglio 1566. rinnouato con detta aggiunta dell'anno 1664.

Generalmente doue, e quando sia proibita, o permessa la pesca. Bando generale 17. Settembre 1612. 6. Giugno 1618. con aggiunta 20. Marzo 1620. Sommario del detto Bando 1618. per i luoghi fuor delle Bandite, e 6. Agosto 1622. ristampato l'anno 1662. inf. n. 19.

Come permessa a Cittadini che anno le ville in alcune Bandite. Bando 27. Luglio 1592. e alli gentiluomini nel fosso di Petriolo. Bando 28. Giugno 1598.

Come nel fiume d'Iusciana del Vicariato di S. Miniato. Bando 11. Luglio 1605. 11. Apr. 1613. e 25. Aprile 1616.

2 Pescare nel fosso delle mulina del Porticiola del Prato è proibito dalla bocca di Mugnone fino al fine di esso, sotto pena di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta. Bando delli 30. Agosto 1625. vers. Annullando &c.

3 Pescare, o far pescare è proibito con ogni sorte di reti, o in altri modi escogitabili tanto di notte, che di giorno nel fiume di Terzolle dalla parte, e luogo doue hà il suo principio per tutto sin che sbocca in Mugnone, sotto pena a ciascuno, e ciascuna volta di scudi 25. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue d'applicarsi il terzo all'inuentore, & il resto al Fisco. Bando delli 15. Luglio 1614.

4 Pescare è proibito nel fiume d'Oia in Casentino a a trote, o altra sorte di pesce dal principio di esso, che viene dalla Faltrona sopra la fonte di Romineto fin'al Ponte a Stia insieme con tutti li suoi fossi, riui, e scoli, tanto per quelle parti di detto fiume, che sono nel Vicariato di Poppi, che per quelle sono nella Contea d'Vrbech, i padroni utili della quale n'anno prestato il consenso cō altre ricompense, sotto pena per la prima volta di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio del Magistrato degl'Otto, e Vicario di Poppi, a quali con la preuenzione s'aspetta la cogniaione priuatiua, e per la seconda volta del doppio di detta pena, & arbitrio fino alla galera a beneplacito, e per la pecuniaria è tenuto il padre per il figliuolo non emancipato, e i minori d'anni 14. e maggiori di 12. compiti si deuono punire arbitrariamente, con riferimo a detti Conti, e lor famiglia di pescare nelli scoli, e riui della Contea, purche non s'accostino a detto fiume a braccia 150. doue deuono tenere termine apparente, o d'essere loro, o lor'Vfiziali, cognitori per quella parte, che da ogni banda abbia l'intero letto, e corso per detta Contea, salua l'appellazione al Magistrato degl'Otto. Bando delli 4. Luglio 1619.

5 E se la pesca in detto fiume Oia, o suoi scoli si facesse con galla, calcina, fuliggine, mallo di noce, erba, esca, orotisico, che possa nuocere al pesce, la pena è di scudi 100. e galera a beneplacito, e in questo capo senza alcuna distinzione di luoghi o persone s'aspetta la cognizione al Magistrato degl'Otto, e Vicario di Poppi, con la preuenzione senza pregiudizio della Contea suddetta, come in detto Bando delli 4. Luglio 1619.

6 Pescare nel fiume d'Arno da doue nasce fino al Ponte a Stia è proibito in ogni maniera, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, e arbitrio, e tanto più con pasta, o esca, sotto dette pene, e scudi 50. e la cognizione s'aspetta al Vicario di Poppi, e questa pesca è riseruata a' Conti d'Vrbech in ricompensa del fiume d'Oia, e suoi scoli con facoltà di tenerui vna guardia, che possa portare archibuso a ruota di misura, & altre armi solite per le guardie con darla in nota nella Cancelleria degl'Otto, e in difetto di famigli catturare li trasgressori conducendoli a Poppi, doue si deue far la causa. Bando predetto 4. Luglio 1619. verso il fine &c.

7 Pescare proibito nelle due Gore della Bandita del Poggio a Caiano dette la Gora del Latto fino a Ombrone, e la Gora Bondola fin'a detto Ombrone con tutte le lor fosse, gorelli, & altri sboccatoi, anzi tenerui reti appresso ad vn quarto di miglio, sotto pena di scudi 25. d'oro, due tratti di fune, & arbitrio del Magistrato degl'Otto, al quale priuatiuamente s'aspetta la cognizione, e il padre è tenuto per i figliuoli non emancipati, salua ogni maggior pena contro chi pescasse in dette Gore con esche, o paste d'applicarsi in tutti li casi, come per il Bando generale di caccie, e pesche delli 17. Settembre 1612. Bando della pesca delle Gore 13. Luglio 1617. con sua dichiaratazione dell'anno 1627.

8 E che nominatamente sia proibito sotto dette pene pescare in qualsiuoglia modo nelle Gore dette Bonola, Paperino, e del Guanto, che tutte cominciano a Prato, e sboccano in Ombrone, vedi altro Bando del 1627. nel quale anco si dichiara doue cominci la proibizione del pescare, e tener reti, & altro &c.

9 Pescare nelle Chiane d'Arezzo come, e per qual causa sia proibito, vedi Argini.

10 Pescare proibito nel fiume Rimaggio nella Podesteria di Sesto cominciando dal luogo detto Trasippi alla volta di Lonciano, e delle Catese di Sesto, sotto pena di scudi 25. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue, salua ogni maggior pena contro chi dasse galla, o altra pasta nociua, fendo riseruato per la conseruatione delle trote per S. A. S. e cognitori priuatiuamente

mente sono il Magistrato degl'Otto, Bando delli 20. Novembre 1615.

11 Pescare proibito nelli tre fiumi di Serrauezza per quanto durano con tutti li lor scoli, sotto pena di scudi cento, e galera a beneplacito, e anco fuor di Pietra Santa dalla strada Romana in sù verso Serrauezza non si può tenere reti, ami, paste, o altri instromenti atti a pigliar, o guastar trote, o altro pesce, sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune; non derogando alla pena di scudi cento, e galera a beneplacito imposta dal Bando generale contro quelli che mettessero, o vsassero alcuna sorte di paste nociue in detti fiumi, ne alla pena di scudi 200. contro quelli che tenessero, o vendessero galla di Leuante, e chi volesse far calcina lungo detti fiumi deue dar mal leuadore di scudi cento di non danneggiarli, ne si possono seccare le Gore de'mulini, o simili senza l'assistenza della guardia, e la cognizione s'aspetta al Gouernatore di Pisa con participazione di S.A.S. mediante l'Auditore delle Bandite. Bando sopra tre fiumi di Serrauezza del 1635.

12 Pescare proibito nel Lago della Sibolla, nel laghetto del mulino con suoi rami, e scoli, e specialmente della fossa detta della Contessa, e anco nella Gora del mulino fin'a Porticcioli, siccome l'andarui, o starui con instromenti da pescare, o da offendere il pesce, come con archibusi, o balestre, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, perdita degl'instromenti, e pesce, e dell'arbitrio, ne vi si può andare, e stare in barche, o barchetti, etiam senza alcun'instromento, sotto pena di scudi dieci in solido vn pagamento bastante, e tratti dua di fune per ciascuna barca, o barchetto etiam che non vi fossero persone dentro, nel qual caso è tenuto il padrone se non giustifica esserui state condotte da altri, e essendoui instromenti, di quelle maggiori pene espresse nel Bando del 1631. ne anco con tali instromenti vi si può accostare alcuno a braccia cento, sotto pena di scudi dieci, tratti dua di fune, perdita, & arbitrio, e chi mettesse alcuna pasta nociua incorre in pena di scudi cento, e galera a beneplacito, vi si può però macerare lino, e canape con licenza, e ne'luoghi da assegnarsi dal fattore d'Altopascio e dal Ministro delle pesche, & abbeuerarui li bestiami, come in detto Bando 1631.

13 Pescare proibito nel Capitanato di Bagno nel Lago della lama con i duoi fossati, che vi mettono acqua, comprendendo anco il fossato, e rio del Renaccio, il fossato detto dell'Altari, il fossato dell'Asticciola, e delle Celuzze conforme a'segni che vi sono, come anco nel Commissariato della Terra del Sole nel fiume del Corniolo cominciādo da Campigna fin'al fosso che viene da Certino, e sotto al mulino del Corniolo, doue sono li termini, comprendendo il fossato che viene da S. Paolo fino al segno postoui, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue, perdita degl'instromenti, e scudi dua di cattura, d'applicarsi la metà al Fisco, vn quarto congl'instromenti all'inuentore, e l'altro a chi condannerà, cognitori sono rispettiuamente il Capitano di Bagno, e Commissario della Terra del Sole con douer participare al Magistrato degl'Otto, come per Bando sopra ciò pubblicato l'anno 1628.

14 Pescare proibito nel Lago di Fucecchio, & altri fossi, e fiumi che rimettono in quello, sotto pena per la prima volta di scudi 25. d'oro, e tratti dua di fune in pubblico, per la seconda scudi 50. 50. simili, e la medesima fune, per la terza scudi cento simili, e tre tratti di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue, con la perdita in tutti li casi del pesce, bestie, o barche sopra le quali fosse carico, reti, & altri instromenti oltre le catture, & accuse, e nelle medesime pene incorrono tutti li complici, e sempre si raddoppiano contro li pescatori deputati alla detta pesca sendo trouati in frodo di cosa alcuna, e contro le guardie che pur trasgredissero s'intende ipso fatto imposta pena della galera a beneplacito di S. A. S. siccome anco la pena s'intende dupplicata a tutti gl'altri, che dal principio di Maggio per tutto Agosto saranno trouati delinquenti, d'applicarsi la metà allo Scrittoio di S.A.S. vn quarto a chi condannerà, e risquoterà, e il resto al Fisco, cognitori sono li SS. Giudici di caccie, e pesche, a'quali è tenuto il Vicario di S.Miniato mandar li processi informatiui, e attendere i lor'ordini, & altro, vedi nel Bando sopra ciò delli 18. Maggio 1649. vedi Armi num. 2.

15 Pescare con galla di Leuante, calcina, fuligine, mallo di noce, erba, o esca, e tosico d'ogni sorte che possa nuocere al pesce è proibito in tutti li fiumi, stagni, laghi, rij, o fossi del dominio Fiorentino, sotto pena di scudi cento, e galera a beneplacito di S. A. S. stante ferma anco la proibizione a Speziali, & altri di tenere tali cose perniciose, sotto pena di scudi 200. & arbitrio fino alla galera inclusiue &c. come nel Bando generale di caccie, e pesche, e suo sommario delli 6. Giugno 1618. e nell'altro Bando generale delli 6. Agosto 1622. cap. 9. vers. Et in qualunque &c. e Bando della Gralcia, sotto di 2. Giugno 1565. inf. num. 23.

16 Pescare nel Lago di Castiglione della pescaia come, e sotto quali pene sia proibito a chi non hà licenza, vedi li Bandi sopra ciò; e l'accrescimento delle pene mentre l'acqua di esso non trabocca in mare, come è solito farsi per Bando delli 23. Agosto 1639.

Che il pesce del Lago di Campiglia non si possa leuare senza poliza, o bulletta con il numero delle libbre, sotto pena della perdita, & altro, vedi Bando sopra ciò dell'anno 1586.

17 Pesce da Stabbia per il Contado di Firenze è sottoposto alla gabella della Mesa del Contado, e per a Pistoia, e altri luoghi fuor del Contado a quella dell'vscita Sunto, e Riforma della Dogana, e

Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580. in fine &c. E che il pesce del Lago di Castiglione della pescaia, o Grosseto non si possa leuare, ne portare in alcun luogo senza bulletta con il numero delle libbre, sotto pena della perdita, & altro, vedi Bando della Grascia 3. Marzo 1574.

E circa il pesce del Lago di Fucecchio, e sua Calle. Bando dell'anno 1584. e t aggiũta degl'8. Agosto 1595. & altro Bando della Grascia di Sett. 1583.

18 Pesce del fiume d'Arno, o altri fiumi come non si possa pigliare con chiuse, o ferre, ne con paste attossicate, o calcina, eccetto che con l'esca di Leuante, e come si debba vendere in Firenze, e non per le strade, & altri ordini da osseruarsi da pesciuẽdoli, e lor pene, ve di nel Bãdo, e Riforma della Grascia delli 29. Gen. 1560. verſ. Ancora &c. Quãto all'esca di Leuante, vedi sopra n. 15. inf. n. 23

19 Pescare, o far pescare con qualsiuoglia instromento, o rete, etiam con la canna, e lamo, o con le mani è proibito negl' infrascritti luoghi, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusiue, cioè nelli tre Laghi di S. Gallo, e suoi fossi correnti, nel Lagho di Pratolino, Magia, Altopascio, Zicolla, Stabbia, Gora delle Mosche del Poggio a Caiano, nel fiume d'Oia, Arno, Greue, Ema, Pesa, Sieue, Trogola, Panerosa, Garza, Garzola, Mugnone, Ombrone, nelli 3. fiumi di Serrauezza, nel Serchio, Ferrezza, Gusciana, Agna, Aguccio, Arzana, Lima con suoi rij, e scoli, Vicano, & altri fossi, e luoghi, come si dichiata nel Bãdo generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. c. 9. per tot. ristãmpato l'anno 1662.

20 Pescare non è proibito fuori delle Bandite, e luoghi vietati, con lombrichi, & altre simili cose attrattiue poste ne' lami, bilancie, reti, o gabbie per pigliar pesce. Bando suddetto delli 6. Agosto 1622. cap. 9. in fine, &c. & cap. 10. in prin. &c.

21 Pescare di ragione commune è permesso a tutti nel mare, porti di mare, e fiumi pubblici, e non può essere proibito da alcun priuato etiam auanti casa sua sotto pena d'ingiuria; ma perche il pescare, *est de Regalibus Principis*, può ben' esso Principe proibirlo con riseruarlo a se, o ad altri particolari, o affittarlo massime essendo in possesso di tal proibizione, siccome anco si può tal ius prescriuere con tempo immemorabile da cominciate però tal prescrizione non dagl' atti di pescare, ma dalla proibizione, & impedimento fatto ad altri, e loro acquiescenza, come negl'altri ius, e cose incorporali nell'acque poi priuate, come riui, fossi, e laghi, o pescare di particolari non è lecito pescare contro la volontà, e proibizione de' padroni, che lo possono anco far proibire da' Superiori con bandi penali, come proua *Oinot. & altri Instit. de rer. diuiſ. §. Flumina num. 8. & seq. Peregrin. de iur. fiſ. lib. 8. tit. de aquiſ. n. 24. & ſeqq. ad 44. Card. Toſch. litt. P. concl. 358. per tot. & concl. 678. num. 18. & ſeqq. Franch. deciſ. 158.* & altri citati da *Ioſef. Mele Addit. al Giz. zarel. deciſ. 34. num. 19. & 20. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 1. cap. 13. fol. 45. litt. F. & fol. 47. litt. E. & lib. 5. cap. 16. fol. 370. &c.*

22 Pesce d'ogni sorte di fuora de' Stati S. A. S. può liberamente condursi nelli Stati, e Città di Firenze, purche in Firenze si conduca in mercato vecchio alla solita loggia del pesce, e quiui si venda a quel prezzo che piacerà con tenerio però affisso vn foglio che da tutti si veda senza poterlo variare, ne venderlo più, ne meno fin che vi sarà del detto pesce, e il medesimo si deue anco osseruare circa l'altro pesce dello Stato, sotto pena dell' arbitrio degl'Vfiziali di Grascia, & altre pecuniarie, e anco afflittiue, d'applicarsi le pecuniarie per vn terzo al notificatore, vn terzo a detti Vfiziali, e il resto al Fisco, come per Bando delli 23. Maggio 1572.

23 Pescare con galla, o altre paste attossicate è proibito come si è detto di sopra num. 15. per piu Bãdi cioè delli 2. Giugno 1565. 26. Agosto 1588. 17. Settembre 1612. 6. Giugno 1618. & 6. Agosto 1622. rinnouati per altro Bando particolare delli 21. Luglio 1626. Con dichiarazione che in dette pene tanto pecuniarie, che afflittiue, & altre ad arbitrio incorrino anco quelli che in qualsiuoglia modo coopereranno, o aiuteranno con premio, o senza premio, e si rinnuoua la proibizione alli Speziali, & altri Mercanti di comprare, vendere, o tenere galla di Leuante, sotto pena di scudi 200. & arbitrio fino alla galera inclusiue, & altro come in detto Bando delli 21. Luglio 1626. E che la pesca fatta con qualsiuoglia medicamento, o roba nociua sia anco di ragione comune proibita, vedi *Paol. Zacch. Quæſt. Medic. legal. lib. 5. tit. 4. quæſt. 3. num. 15.*

In oggi però è d'auuertire che la cognizione delle trasgressioni in materia di caccie, e pesche s'aspetta alli SS. Giudici deputati a parte come sopra n. 14. in fine.

§. PIETRE.

1 Pietre, o sassi se venghino sotto nome d' armi, vedi Armi n. e Sassi n.

2 Pietre dure che riceuono pulimento, come Diaspri, Agate, Calcedoni, Amatiste trasparenti, colorite, e simili, non si possono estrarre dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, sotto pena di scudi 50. e anni dieci di galera; anzi trouandosene miniere se ne deue dar conto alli Rettori di Giustizia de' luoghi, acciò l'auuisino alli Ministri della Galleria di S. A. S. sotto pena di scudi 25. e anni dua di confino a Liuorno, ne anco si possono vẽdere, donare, ne altrimenti contrattare, o trasferire da luogo a luogo in questi Stati senza licẽza di S. A. S. sotto detta pena di scudi 50. e due anni di confino a Liuorno. Bando del Magistrato degl'Otto 10. Luglio 1602. & 1609.

3 E come di dette pietre dure da pulimento ne fossero trouate più caue da Vespasiano del Testa di Siena, e quali grazie, fauori, & vtili ne conseguì.

guisse, vedi sotto di 6. Gennaio 1599. 17. Maggio 1600. & 11. Settembre 1618.

Altro priuilegio concesso a Cammillo d'Ottauiano Profili Fiorentino per cauare pietre dure nella Podesteria di Fiesole, e Galluzzo, vedi sotto di 3. Febbraio 1618.

§. PINOCCHI, E PINI.

1 Pinocchi forestieri non si possono introdurre, tenere, ne vendere nelli Stati di S. A. S. ma solo quelli delle pinete di Grosseto, e Castiglione della pescaia, che bastano, anzi auanzano per il cōsumo, sotto pena di scudi vno per libbra, e perdita di quelli, insieme con le bestie, carrozze, nauicelli, o altro doue, o con che fossero condotti, e dell'arbitrio del Magistrato della Dogana, e possono tutti li Rettori, e Vfiziali dello Stato oltre a detto Magistrato esserne cognitori, anzi sono tenuti ad instanza di qualsiuoglia per interesse degl'appaltatori di dette pinete farne ogni diligenza. Bando delli 5. Gennaio 1651.

2 Pini, come non si possino tagliare senza licenza, vedi §. Tagliare num.

§. PISTOLE.

1 Pistole corte, e di minor misura quanto alla canna d'vn braccio, e vn terzo a misura fiorentina, come siano proibite, vedi Archibusi num. 7. & 8.

2 Pistoni non essere compresi, sotto nome d'archibusi, e terzette, vedi Soldati num. 4.

§. PIZZICAGNOLI.

1 Pizzicagnoli, e bottegai come siano obbligati, tenere la stadera, e bilancia da vendere, e la tauoletta de prezzi, e sotto quali pene, & altro, vedi Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560.

2 Non possono far compagnia con beccai, vedi §. Beccai num. 13.

3 E come ne'luoghi doue sono li beccai, che pagano le tasse alla gabella del Sale per le loro beccarie, non possino ammazzare, ne fare da altri per loro ammazzare porci, ma deuino pigliare da beccai le carni porcine che gl'occorrono per le loro botteghe, sotto pena di scudi cinque per porco. Bando della gabella del Sale 16. Aprile 1610.

§. POLLAIOLI.

1 Pollaioli, trecche, o trecconi di mercato vecchio, quello deuino osseruare si nel comprare, come nel vendere le robe per le lor banche, o botteghe, e sotto quali pene, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Anno ancora &c.

2 Come non possino comprare fagiani, ne francolini, vedi Fagiani num. 3.

§. POLVERE.

1 Poluere da archibusi come sia proibita nella Città di Firenze, e dentro all'otto miglia, vedi Archibusi n.

Che la poluere, o salnitro non si possa fare, tenere, ne vendere da altri che dagl'Appaltatori, o da chi auesse causa da loro con participazione però anco de'Prouueditori delle Fortezze, sotto pena della perdita, e di scudi 50. d'oro, ne anco si può trasportare da luogo a luogo senza dette licenze, sotto dette pene, e alli vetturali della perdita delle bestie, e scudi 20. e altro, vedi il Bando de' Capitani di Parte dell'anno 1590. rinnouato, e da douersi pubblicare da tutti li iusdicenti nel principio dell'vfizio, e portarne fede al Sindacato dell'anno 1622.

Vedi Appaltatori n. 4.

§. PORCI.

1 Porci di che tempo si possino cominciare a macellare, vedi Beccai n. inf. n. 9.

2 Porci domestici quanti si possino tenere dentro al Barco reale, vedi Barco n.

3 Porci che si vendono, o contrattano dal dì primo di Settembre fino al primo giorno di Quaresima di ciascun'anno, doue veglia la gabella della carne di denari cinque per libbra si deuono dar in nota l'istesso giorno al Rettore, o ministri di quel luogo, doue sarà seguito il mercato col nome, e cognome del venditore, e compratore, numero, e prezzo de'porci, e il compratore non li può condurre via se prima non vede fatta detta diligenza, e non ne abbia riscontro appresso di se, & essendo beccaio li deue anco scriuere al suo libro, e vendendosi alle case si deuono dare a persone cognite, e infra tre giorni notificarli come sopra, e li beccai che ne conducessero di fuora li deuono nel medesimo modo notificare al primo Rettore, e così anco osseruare quando li riuendono, sotto pena in tutti li casi di scudi tre per porco per ciascuno, e ciascuna volta, e sono tenuti li Notai a riceuere dette diligenze, sotto pena dell'arbitrio del Prouueditore delle Farine. Bando delli 21. Nouembre 1591. vedi Beccai n. & altro Ordine delle Farine dell'anno 1597.

4 Porci venduti alli beccai, o altri, se ne deue dalli Rettori, o altri Vfiziali tenere ragione sommaria contro li compratori con astringerli al pagamento subito in beni, o in persona, ancorche fossero descritti, o armati delle Bande, perche in questo caso non anno essenzione alcuna, come per ordinazioni pubblicate, sotto di 21. Luglio 1574. num. 3.

Si potrebbe però dubitare che questo fosse corretto dalli nuoui Capitoli militari dell'anno 1646. in virtù della generale derogazione, come in fine di essi &c.

5 Porci si deuono ogn'anno per tutto il mese di Settembre dare in portata dalli contadini, e socci, che ne anno al Caualiere del Rettore del luogo, che le deue riceuere gratis, sotto pena di scudi tre per porco tralasciato, e perdita di esso, o sua valuta, d'applicarsi vn quarto al notificatore, vn quarto al Rettore, e il restante all'Vfizio delle

Farine, come per Bando delli 19. Agosto 1637. da rinnouarsi ogn'anno in ciascun luogo, e altri Bandi antecedenti del dì 25. Settembre 1571. e 9. Nouembre 1574.

6 Porci che si ammazzano, e insalano per le prouuisioni delle Fortezze si denono dalli Prouueditori notificare a' Rettori, sigillare, e pagare le gabelle come gl'altri secondo la legge, sotto le medesime pene, & arbitrio come per Rescritto di S.A.S. del dì 23. Dicembre 1634. nell'Vfizio delle Farine filza 5. de' Memoriali segnati n. 111.

7 Porci non si possono macellare da Soldati nelle Fortezze di S. Gio. e S. Miniato, come per Rescritto di S. A. S. 4. Dicembre 1605. rinnouato sotto di 29. Dicembre 1615. nell' Vfizio delle Farine filza 4. Memoriali segnati n. 193.

8 Porci, e bestiami vaccini come per duoi anni fosse proibito venderli sul Mercato di Barberino, di Mugello, mentre non venissero di Stati alieni, vedi Bando 16. Dicembre 1575.

9 Porci che non si possino macellare prima d' Ogni Santi fuor di Firenze, e in Firenze, da mezz'Ottobre in là, sotto pena di scudi dieci d' oro, & arbitrio per ciascuno, e ciascuna volta, eccetto che in S. Gimignano, e Prato per le loro fiere in quel numero, che n' otterranno licenza dalla Grascia, vedi Bando della Grascia del dì .... al libro del Signor Segretario Poli intitolato Grascia, e suoi Ordini a c. 85. e §. Beccai n. 3.

E che in detti casi di licenza, e simili si deua pagare la gabella di giuli dieci per porco, come se si macellassero in Firenze, vedi Rescritto delli 3. Settembre 1607. al libro 6. de' Sodi per la carne a c. 37. nell'Vfizio della Grascia, e sotto di 25. Settembre 1605.

§. *POSSESSIONE TVRBATA.*

1 Possessione d'altri chi turberà con lauorare, o far lauorare sue terre con animo d'ingiuriarli, o priuarli del lor possesso si punisce in lire 100. emendazione del danno, e più, e meno ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' fatti, e delle persone, se pure non pretendesse esserli obbligata, o cumune &c.

E chi per forza entrasse ne' beni d'altri, e li dasse molestia si punisse in lire 500. più, e meno ad arbitrio come sopra.

E chi desse molestia in beni che alcuno auesse in tenuta dal Comune di Firenze si punisce in lire 50. per volta, e a desistere dalla molestia, vedi *Stat. Florent. lib. 3. Rub. 146.* del quale fà menzione il *Card. Tosch. litt. T. concl. 397. num. 18.* si dice rimedio criminale, e detta pena s'applica al Fisco, vedi §. Cause n. 15.

2 Possessione d'altri chi impedisce con proibirli il lauorare qualche terra, o abitare in qualche casa posseduta dall'impedito senza essersi prima conosciuto delle ragioni dell impediente, si punisce in lire 200. per volta, e refezione de'danni da starsene al giuramento dell' impedito con la pubblica fama, vedi *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 147.*

E in quanti modi si dica turbata la possessione d'altri *Rebuff. ad Constit. Gall. tom. 3. tit. de mater. possessor. art. 1. glos. 2. Menoch. de retinend. possess. remed. 3. num. 467. & seqq. ad 506.* doue riterisono 28. e più modi, secondo la diuersità de' casi.

3 E chi turbasse il possesso d' alcuno con animo di conseruare il proprio ius, e non di turbare altri, fattane legittima protesta, e costando di qualche suo ius è scusato dalla pena di turbatiua, benche si deua condennare a non molestare in futuro. *Pratt. Papp. libell. turbat. possess. glos. Animo, & intentione &c. Bald. cons. 226. lib. 3. Card. Tosch. litt. T. concl. 400. num. 4. & seqq.* e pienamente *Menoch. de retinend. poss. remed. 3. num. 626. & seqq.* doue riferisce dodici giuste cause, per le quali, o alcuna di esse può vno scusarsi dalla pena di turbatiua, mentre però giustifichi la causa allegata, e da quella, e non da altro esserli mosso, come dichiara num. 653. & seqq.

4 Chi è turbato ostraiudicialmente nel suo possesso, come possa di fatto resistere, *& vim vi repellere*, vedi *Bart. nella l. 1. ff. de itin. act. priuat. Card. Tosch. litt. V. concl. a 13. per tot.* e in termini più forti *Cancer. var. resolut. lib. 5. cap. 4. num. 79. & seqq. Cigala de act. §. 3. num. 36.*

5 E che nel giudicio di turbata possessione si deuino dall'attore prouare duoi estremi necessari per ottenere, cioè il possesso dalla sua parte nel tempo della pretesa turbazione: e contestazione di lite, e turbazione fatta per parte del reo conuenuto conforme al testo, doue amplamente *l'Oinot. in §. retinendæ, & §. commodum Instit. de Interdic. Bart. in l. 1. §. ait Prætor. circa finem ff. vti possid. Pratt. Papp. de turbat. possess. glos. Hodiè tenent. num. 1. Soc. iun. cons. 146. num. 6. lib. 1. Card. Tosch. litt. I. concl. 286. per tot. & T. concl. 398. num. 7. & seqq. & Menoch. de retinend. poss. remed. 3. nu. 556. & seqq.* doue anco insegnano più modi di prouare tal possesso dell'attore.

6 E questo procede trattandosi ciuilmente, perche agitandosi la causa criminalmente si deue prouare dall'attore vn'altro requisito dalla parte del turbante, cioè il dolo, o almeno la lata colpa secondo la distinzione del *Bart. nella l. 1. §. 1. ff. si quis testam. liber. esse iuss. fuer.* seguitata dalla *Pratt. Papp. loc. cit. glos. Et nititur num. 2. Boss. tit. de plur. violent. num. 49. Bald. cons. 119. num. 3. lib. 2. Card. Tosch. litt. T. concl. 397. num. 5. &c.* ottimamente da vedersi *Menoch. de retinend. poss. remed. 3. num. 603. & seqq. a 663.* doue anco pone più indizi, e presunzioni di dolo, o lata colpa da considerarsi in questa materia, e molte giuste, o probabili cause, che possono scusare dal dolo, colpa, e pena.

E quando competa il rimedio di turbata possessione, e ciò che si deua prouare, vedi *Corn. cons. 94. lib. 3. cons. 345. lib. 1. & cons. 280. lib. 4.*

cons.

conf. 100. *&* 130. *lib.* 1. *Card. Tosch. litt. S. concl.* 684. *& litt. T. concl.* 397. *& seqq.* pienamente *Menoch. d. remed.* 3. *per tot.*

7 Che sia necessario il dolo nel turbante par che lo supponga, anzi espressamente disponga il medesimo Statuto Fiorentino sopracitato in quelle parole *con animo d'ingiuriare, o priuar del possesso*, e quando non lo dicesse si dourebbe intendere perche non può essere luogo a pena senza dolo, o colpa, come notano li sopracitati Dottori in termine di turbata possessione, e in altri termini, vedi nella parola Statuti n. 23.

8 E qualsiuoglia causa benche ingiusta scusa dal dolo, e dalla pena, massime ne'delitti di sua natura non proibiti, e ne'quali per lor sostanza si ricerca il dolo, che regolarmente non si presume, come è notorio, e distinguono comunemente li Dottori, che parlano di tal materia, e così più volte per mancanza delle proue di detti duoi estremi, e del dolo hò consultato, e ottenuto a fauore de gl'accusati, e inquisiti di turbata possessione &c. vedi *Farinac. tit. de pæn. temperand. quæst.* 89. *Inspect.* 4. *num.* 77. *& seqq. &* 90. *Inspect.* 1. *per tot. Mascard. de probat. concl.* 531. *per tot. Card. Tosch. litt. D. concl.* 573. *per tot. & Menoch. d. remed.* 3. *de retinend. poss. num.* 617. *& seqq.*

9 Possessione non si può dir turbata da lauoratori, o altri operari mandati dal conduttore a lauorare in beni d'altri, & essi non sono tenuti, ma ben si chi gli manda, mentre lo nominino, e contro di lui posono conseguire ogni danno che patisero; Se però essi operari fossero consapeuoli del dolo, o facessero qualche atto, che di sua natura inferisse delitto, e così dando opera a cosa illecita, o le fosse intimato, o protestato (senza calunnia) che desistessero, e non volessero desistere sariano tenuti di turbata possessione, e non potriano repetere cos'alcuna dal padrone, di che vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 194. *num.* 15. *cas.* 354. *num.* 35. *& seqq. & de retinend. poss. remed.* 3. *num.* 314. *Oinot. in* §. *retinenda num.* 30. *&* 31. *Instit. de Interdict. Magon. decis. flor.* 150. *per tot.* doue amplamente conclude a fauore di detti operari &c. e vedi *Farinac. de pæn. temper. quæst.* 97. *num.* 131. *& seqq.* in questo §. Tagliare num. 25. e §. Lauoratori num. 5.

10 E che chi è turbato nel suo possesso (oltre l'azzione criminale) abbia anco duoi rimedi ciuili, cioè l'interdetto *Vti possidetis*, così nominato dalle prime parole dell'Editto Pretorio, che comanda che ciascuno posseda, nel modo che possede, fin che di ragione si proui, o conuinca in contrario senza potergli far forza, ne violenza di fatto per la pubblica quiete; & è di due sorti, diretto che compete per mantenere il possesso delle cose corporali, & immobili, & vtile per il quasi possesso delle ragioni, e cose incorporali; Questo ha forma di giudizio ordinario possessorio, & in sostanza compete a chi possiede per difendersi e mantenersi iuridicamente nel suo pacifico possesso, nel quale venisse da altri turbato, acciò il turbatore sia condennato a desistere, dat cauzione di non piu turbare, e a pagare li danni, e interessi della già fatta turbazione, quali ptoue ricercarli, & altro, vedi pienamente gl'interpreti, e particolarmente *l'Oinot. nel* §. *Retinenda Instit. de Interdict. per tot. Menoch. de retinend. poss. in prælud. & remed.* 1. 2. *&* 3. *per tot. Couar. Pract. Quæst. cap.* 17. *Card. Tosch. litt. I. concl.* 283. *& seqq. Post. de Manutent. obser.* 3. 4. *&* 5. con altri vltimamente riferiti da *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 46. *num.* 1.

11 L'altro rimedio ciuile possessorio più vtile, e comunemente praticato è il sommarissimo giudizio della manutenzione, nel quale si procede sommariamente senza tela, o ordine iudiciario, cominciando anco da precetti di non turbare, a'quali rispondendo il precettato, e pretendendo anch'egli di possedere si risoluono in semplici citazioni, e il Giudice conosce sommariamente del possesso di ciascuna delle parti, e concede a chi di ragione compete la manutenzione, quale si può anco principalmente domandare citata la parte senza precetti, di che vedi *Barz. decis. Bonon.* 47. *Menoch. de retinend. poss. remed. vlt. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 398. *per tot. Post. de manutent. obser.* 5. & altri addotti da *Iosef. Orciol. d. cap.* 46. *num.* 1. *&* 2. e nelle mie *resol.* stampate *cap.* 8. *num.* 1. *& seqq. per tot.*

12 Quando poi ciascuna delle parti confidasse nelle proprie forze, e aderenze, ne alcuna di esse volesse ricorrere alla giustizia, o anco ci fosse ricorsa, e poi volesse mantenersi di sua autorità, deue interporsi il Giudice, e con precetti penali proibire all'vna, e l'altra parte l'accesso alla cosa controuersa, auuocandone fra tanto a se il possesso, o vero essendone introdotto giudizio concedere la manutenzione alla parte che consti possedesse al tempo della contestata lite, fin che sia terminata. *Castr. cons.* 3. *lib.* 2. *Capyc. decis.* 96. *& decis.* 209. *Menoch. de retinend. poss. d. remed. vlt. num.* 1. *& seqq.*

E di più altri rimedi ciuili per mantenersi in possesso, vedi *Bald. cons.* 438. *lib.* 1. *Tosch. litt. I. concl.* 286. *num.* 1. *Menoch. de retin. remed.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *&* 8.

§. PRAGMATICA.

1 Pragmatica da osseruarsi nella Città, e Contado di Firenze quanto all'vso delle perle, gioie, vestire, banchetti, & altro massime per le donne, e ciò che li sia permesso, o proibito, vedi la Riforma pubblicata sotto di 2. Gennaio 1637. rinnouata, ampliata, e dichiarata, sotto di 31. Marzo 1640. E vna Prouuisione sopra l'abito ciuile de'Cittadini, modo, e distinzione de'lucchi quādo sono di Magistrati, pubblicata 5. Ottobre 1588.

E circa le gioie, perle, canutiglie, e ricami d'oro, vedi altra Prouuisione delli 30. Luglio 1593.

Del vestire abiti,& ornamenti delle Donne,& Vomini della Città di Firenze,& altre cose superflue Riforma delli 3. Dicembre 1562. altra legge che comprende anco il Contado delli 20. Luglio 1568.

Sopra le perle, gioie, vestimenti, abbigliamenti, ornamenti di casa, conuiti, mortori, e altro da osseruarsi nella Città di Firenze, suo Contado, e in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi dello Stato doue non siano altre pragmatiche, o ordini in osseruanza, vedi la Legge del dì 26. Ottobre 1637.

2 Pragmatica sopra le doti, vestire, & ornamenti tanto degl'Vomini, che delle Donne della Terra di Pescia qual sia, e sotto quali pene si deua osseruare, vedi li Statuti, e ordini sopra ciò pubblicati in Pescia con l'approuazione di S.A.S. del mese di Marzo 1619.

3 Pragmatica della Città di Cortona fu pubblicata sotto di 20. Giugno 1633. & è stampata in Arezzo.

4 Pragmatica sopra il vestire, abiti, e ornamenti delle Donne, e Vomini della Città d'Arezzo, e altre cose superflue, vedi Riforma dell'anno 1563 & altra moderna stampata, e pubblicata in Arezzo 12. Agosto 1634.

5 Della Pragmatica della Città di Pisa, vedi li Statuti, & ordini sopra ciò stampati in Firenze l'anno 1563.

6 Pragmatica del Stato d'Vrbino stampata in Pesaro sotto di 26. Febbraio 1613.

§. PRECETTI.

1 Precetti di staggimenti, e di sgombrare, come si faccino, e in essi si proceda, vedi Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 56. & 58.

2 Che le cause ordinarie non si deuino cominciare da precetti, vedi *Magon. decis. Luc. 15. num. 1. Card. Tosch. litt. P. concl. 482. num. 3. & seqq.*

3 E che li precetti anco penali, & esecutiui con la clausola *si quis &c.* cioè che sentendosi grauato alcuno, ricorra fra certo termine (da assegnarsi nel medesimo precetto) per complimento di buona giustizia, si risoluano in semplici citazioni, quando la parte comparisce, e contradice. *Magon. decis. flor. 128. num. 4. & decis. Luc. 29. in Add. Card. Tosch. litt. C. concl. 360. & litt. P. concl. 482. num. 6. &c.*

4 Precetti penali benche di ragione siano disputabili, nondimeno di consuetudine in molti luoghi si fanno, & essendo con causa affliggono, di modo che possono li precettati, non vbbedendo, essere condennati nella pena cominarali, o arbitraria non essendo espressa, con inquisirli però prima, e assegnarli termine a difendersi con le solite citazioni, e poi a dire la causa perche non deuino essere condennati, e in vltimo citarsi di nuouo perentoriamente a sentenza, e a vedersi condennare nella pena del precetto; dalla quale si potriano scusare prouando, che per giusta causa, o almeno colorata non fossero potuti comparire, & vbbidire, come si raccoglie dal *Guaz. def. 7. cap. 1. & 2. Card. Tosch. litt. P. concl. 478. & 482. per tot. Clar. §. fin. quaest. 31. num. 6.* doue anco il *Baiard. num. 14. & seqq.* vedi §. Citazione num. 66. & il *Boss. tit. Quomodo d. proced. per precepta fol. a me 68. & 69.*

5 Precetti fatti alli rissanti di non si offendere volgarmente detti leuar l'offese, quādo si dicano sprezzati di modo che possa essere luogo alla pena cominata, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 231. per tot.* e in questo §. Offese per tot.

6 E come detti precetti di leuate d'offese non restino reuocati, ne cassi per la pace seguita stragiudicialmente fra le parti, ma solo induca presunzione di nuoua causa, vedi *Cabal. cas. 272. per tot.* e nel §. Offese num. 8. e §. Pace num. 39.

§. PREMIO.

1 Premio di chi da viuo in poter della giustizia vn bandito era già di scudi, o fiorini cento, e morto cinquanta, come per Bando delli 11. Marzo 1548.

2 Qual premio anco rispettiuamente fù dichiarato douersi solo a quelli che dessero viui, o morti quelli, o di quelli omicidiari, che per tal conto siano condennati in pena della vita, e confiscazione de'beni, e non d'altri omicidiari in alcun modo. Dichiarazione sopra la legge degl'omicidiari 10. Settembre 1549.

3 E in oggi detto premio è ridotto a fiorini, o scudi 50. per ciascun bandito di vita dato viuo in poter della giustizia, e morto scudi 25. e per gl'altri banditi che effettualmente non vengono puniti dell'vltimo supplicio della vita non si deue premio alcuno. Prouuisione del premio per chi da viuo, o morto alcun bandito delli 12. Dicembre 1561.

E in oltre di poter rimettere se stesso, o altro simile bandito, vedi Banditi num. 5.

E se il bandito dato viuo, o morto in poter della giustizia, fosse bandito per archibusare il premio si raddoppia rispettiuamente come nella parola Banditi num. 9.

Si deue però tal premio domandare infra l'anno dal dì dell'vccisione, altrimenti s'intende rinunciato, come per prouuisione sopra ciò delli 23. Gennaio 1553.

4 Premio di chi farà cattura, o darà nelle mani della giustizia vn confinato alla galera, vedi Confinati num. 8. E se bene il Bando parla delli già cōdennati, molte volte è stato concesso, e si concede anco per quelli che non fossero condennati in detta pena di galera il che non par fuor di ragione, e se ne possono vedere più esempi nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto infra num. 29.

5 Premio a chi riuelerà alcuna conspirazione, o machinamento contro le persone de'Principi, o Stati, e a chi gl'ammazzerà, vedi Macchinatori n.

Premio

6 Premio a chi ammazza ribelli, vedi Ribelli num.
7 Premio a chi riuela delinquenti di delitti graui, vedi Delitti num.2. inf. n. 29.
8 Premio a chi darà viui, o morti li trasgressori incogniti nelle Bandite di Pisa, e Liuorno, vedi Bandite num.
9 Premio di chi darà viuo, o morto in poter della giustizia alcun condennato, come delinquente nel Barco reale, in materia di caccie, vedi Delinquenti n.
10 Premio proposto a chi riuelerà malfattori d'alcun delitto (mentre non sia altrimenti espresso) non si deue al compagno, partecipe, o complice dell'istesso delitto, che riuelasse gl'altri delinquẽti, se pur non si trattasse di delitti di lesa maestà, ne' quali anco li complici riuelando, e prouando deuono godere del premio, vedi *Claro* § *fin. quaest. 27. vers. in multis*, doue il *Baiardo Card. Tosc. litt. S. concl.632. num.2. Guaz. deff.*18. *cap.*2. inf. n.16. & 31.
11 E molte cose notabili de' premi che anticamente si dauano dalle leggi, o ad arbitrio del Giudice, e che anco in oggi si osseruano a i delatori, o spie volontarie, e segrete, che riuelano i delitti occulti mentre li prouino, vedi per il *Menoch. de Arbitr. cas.* 198. *num.* 1. *& seqq. Lanfranch. Zacc. tract. de Salario, & Mercede quaest.*84. *per tot.*
E di tali premi, e impunità concesse a chi reuela delitti, e delinquenti. *Giurb. cons. crim.*22. *Ricc. Collect.* 2617. *Ambrosin. decis. Perus.* 23. *per tot.* & altri riferiti da *Iosef. Mele nell' Add. al Gizz. dec.* 15. *num.*15. *& seqq.*
E che il premio, o participazione di condanna si deua tante volte, quante sarà fatta presura del condennato per esser simili disposizioni fauoreuoli, vedi *Cuman. cons.* 14. *& Card. Tosch. litt. S. concl.632. num.*1.
12 E che detto premio non si deua se non quando chi riuela i delitti anco li proui, di modo che trattan losi di delatori volontari si ricerchi perfetta proua, e non basti somministrare indizi sufficienti a tortura, dalla quale anco ne seguisse la confessione del reo, mentre che altrimenti non fosse espresso, siccome anco di ragione non si dourebbe a chi ha proibizione d'accusare, come fanciulli, donne, serui, liberti, sudditi, Chierici, soldati, figliuoli, tutori, curatori, e simili, secondo che dichiara il *Menoch. de Arbitr. d. cas.* 198. *num.* 10. *& seqq. Clar.* § *fin. quaest.* 27. *in fine. Guaz. deff.*18. *cap.*2. *n.* 1. *& c. Lanfranch. Zacch. d. quaest.* 84. *per tot.*
13 Premio proposto a chi da li malfattori in poter della giustizia di ragione non si deue a Bargelli, & altri esecutori che sono tenuti ciò fare per debito di loro vfizio. *Clar.* § *fin. quaest.* 29. *vers. Caeterum & c. Menoch. de Arbitr. cas.* 198. *num.* 35. *Farinac. de var. quaest. quaest.* 103. *num.* 356. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 516. *per tot. Scaglion. in Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 4. *num.* 9. *fol. a me* 371.
14 Doue però fosse copia di malfattori per estirparli si suole concedere [illegible] anco agl'esecutori, come attesta il [illegible] 5. *cap.*1. *num.*19. *& deff.* 10. *cap.* 2. *num.* [illegible] *Baiardo ad Clar. loc. sup. cit.*
E che ne' Stati di Toscana si conceda passim tal premio agl'esecutori, o Bargelli, ne attesta il *Cabal. resol. crim. cas.* 279. *num.* 11. *& c.* Siccome ne posso attestare io per ammettere tutto il giorno simili grazie di premi a Bargelli per auer dato in poter della giustizia qualche bandito; è però sempre necessario supplicarne S. A. S. che rescriue se gli dia quello li compete per giustizia secondo gl'ordini &c.
15 Che generalmente parlando tali premi non si possino concedere se non da' Supremi Magistrati, o con licenza del Superiore, e Principe, vedi *Menoch. de Arbitr. lib.* 1. *quaest.* 46. *num.*2. *Clar.* § *fin. quaest.* 29. *Guaz. deff.* 18. *cap.* 2. *num.* 9. doue però che in ogni caso almeno si dourjano risarcire le spese fatte per la presura del reo &c.
16 Premio quando si douesse anco a' compagni, e cõplici sarebbe necessario che riuelassero il delitto auanti la seguita cattura, vedi *Guaz. deff.*18. *cap.* 2. *num.*13.
17 Premio non si deue alla moglie, che ammazzasse il marito bandito, siccome ne al marito, che ammazzasse la moglie pur bandita, ne alli figliuoli che ammazzassero il padre bandito, anzi che in tutti questi casi si direbbe commesso parricidio degno di punizione, secondo il *Menoch. de Arbitr. cas.*356. *num.* 20. *& num.* 87. *Cabal. resol. crim. cas.* 278. *Guaz. deff.* 18. *cap.* 2. *num.* 8. *& c. Farinac. quaest.*103. *num.*275. *& seqq. & Vulpin. in Suco num.* 3. *& num.* 21. *& seqq.* vedi §. Banditi nu. 41. e §. Statuto n.24. & seqq.
18 Premio, e impunità si deue almeno di consuetudine anco a chi ammazzasse vn bandito ignorantemente cioè non sapendo che fosse bandito, o vero non sapendo che ci fosse tal premio. *Guaz. deff.* 18. *cap.* 2. *num.*17. *& c. Cabal. cas.*274. *nu.*16. *Menoch. de Arbitr. cas.* 185. *num.*44. *& num.*50. vedi Banditi num.53. *Farinac. & Vulp. d. quaest.* 103. *num.*30. *& seqq.*
19 Premio non si deue, ma pena a chi ammazzasse vn bandito, che sapesse essere nullamente bandito, vedi *Gratian. discep.*638. *num.*3. *& c. Vant. de nullit. tit. Quotiès, & intra quod tempus de nullit. agi possit num.*44. *fol.*72. amplamente *Farinac. d. quaest.* 103. *num.* 36. *& seqq. a* 46. e nel §. Banditi num. 40.
E questa certo è la comune opinione de' Dottori, se bene in pratica hò veduto concedersi il solito premio, e facoltà anco per le catture di quei Bãditi, che poi sono stati ammessi alle difese per nullità, e si sono rileuati, e tanto più quando sono stati ammazzati non si è cercato di nullità, parendo bastare che apparischino tali alli specchietti, e libri pubblici soliti.
20 Premio non si deue, ma pena a chi ammazzasse vna donna grauida bandita, vedi Banditi nu. 49.

E se si deua quanto all' altre donne bandite, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 276. per tot.* doue attesta, auer visto più volte concedersi non solo quando sono prese dopo esser bandite, ma anco auanti restando dopo condennate, come parricide de' propri parti, e il medesimo posso attestare anch' io; se bene di ragione si dourebbe assolutamente tenere in contrario, come esso dimostra, stimando in oltre, (siccome stimo anch'io) tanto empio e crudele l'ammazzare dette donne bandite, benche non grauide, che cō gran scrupolo, e difficoltà lascierebbe impuniti gl'vccisori, e tāto più onninamente io questi casi gli negarebbe il premio, cessando in esse la ragione del Bando, o Statuto concedente detto premio, e impunità.

21 Premio s'intende solo concesso contro, e rispetto a quelle persone che sono sottoposte alla iurisdizione di chi lo propone, e così non si deue a chi ammazzasse vn Prete bandito, altrimenti per indiretto si eserciterebbe la iurisdizione anco contro gl'esenti, e priuilegiati, mentre per le loro enormità non si fossero resi indegni del priuilegio, vedi *Franch. decis. 463. Cabal. cas. 60. per tot. Farinac. de var. quaest. quaest. 103. num. 318.* e nel §. Banditi num. 60. & 70.

22 Premio, o pena se si deua a chi ammazzasse vn bandito fuor delli Stati, e iurisdizione di doue è bandito, portando la testa nel luogo doue sia condannato. *Cabal. cas. 61. in fine* §. Banditi n. 43. *Bald. cons. 428. in fine lib. 5. Card. Tosch. litt. P. concl. 516. num. 10.* doue tengono douersi il premio, ma l'vccisore potere esser punito nel luogo dell'omicidio, vedi *Farinac. quaest. 103. nu. 208. & seqq. & Vulpin. in Suco n. 18.*

23 Premio si deue anco a chi ammazzasse vn delinquente notorio, benche non ancor bandito quādo la pena è imposta ipso iure. *Cabal. cas. 275. n. 14. Baiard. ad Clar. §. homicidium num. 197.* vedi Banditi num. 55. inf. n. 26. E per il contrario parrebbe punibile chi ammazzasse vn bandito, che si sapesse esser graziato, e douersi in breue cancellare. *Farinac. d. quaest. 103. num. 319. & num. 79. & seqq.*

24 Premio, o taglia concessa a chi pigliasse vn lupo, o simile animale si deue in vna sol quantità a chi pigliasse vna lupa pregna, o anco lattante con i lupastri nati, perche tanto quelli che sono ancor nel ventre, che li nati, mentre si nutriscano del latte della madre si reputano sue viscere, e si anno per vna cosa medesima. *Ornot. in §. permissum num. 15. Instit. de tut. fol. 52. Lanfranch. Zacch. tract. de Salario, & Mercede quaest. 89. num. 6. & seqq.*

25 Premio concesso al primo barbero, che arriuerà al luogo destinato, o al primo soldato, che entrerrà nella Città de' nimici, se si deua quando dua, o più arriuano, o entrano nel medesimo tempo, o correre di nuouo, e se io tal caso si deuino tutti ammettere al nuouo corso, o pure solamente quelli che arriuorno insieme, e l'impattorno, o resero il caso dubbioso. *Cabal. resol. cr. cas. 294. n. 303. & seq. Ceuall. commun. contr. commun. quaest. 248. per tot.* con più altri da loro riferiti.

26 Premio di chi da in poter della giustizia banditi viui, o morti, quanto alla taglia pecuniaria di che sopra num. 1. &c. Se ne deue vna sola per bandito non ostante auesse più Bandi addosso, ma quanto alle facoltà di rimettere se stesso, o altri banditi se ne deuono tante, quanti sono li Bandi, e pregiudizi che aueua il bandito dato in poter della giustizia, anzi se il dato in poter della giustizia fosse inquisito d'altro delitto graue, per il quale fosse incorso in pena della forca, o testa, benche fosse dato morto, e non ancor condennato, si deue la facoltà anco per questo di rimettere vno, o più banditi secondo che portasse il caso del delitto, o delitti commessi, perche vo ootorio delinquente, *& de proximo banniendus habetur pro bannito*, massime sendo dette pene imposte ipso iure per l'autorità che sopra n. 23. e nel §. Banditi num. 55. e così fu osseruato dal Magistrato degl'Otto, sotto di 23. Aprile 1664. a fauore del Capitano Bernardino Stacchini Bargello e' Arezzo, come al Giornale de' Partiti 610. a c. 30. e in altri casi simili, e tanto maggiormente si dourebbero non solo le facoltà suddette, ma anco la taglia pecuniaria, quando si trattasse d'vn condennato preso pendente il riseruo fattoli a poter comparire, e giustificarsi, perche se bene non si può questa dire sentenza passata in giudicato, non è però anco certa la Corte, che voglia comparire, e così io in contingenza di fatto essere più volte stato osseruato a tempo mio dal suddetto Magistrato, ancorche li condennati si fiano poi rileuati con difese, o per grazia di S. A. S. e a questo proposito fa anco la facoltà, che fu concessa al Capitano Baldassarri Neri detto Barbaccia l'anno 1664. al Giornale de' Partiti 612. per auer dato in mano della giustizia vno da lui catturato in Faenza, che aueua appreso di se rescritto di S. A. S. che comparendo fra vn mese non si molestasse per altre cause, e anco duraua detto mese.

27 Premio, e facoltà concesse dal Bando delli 29. Maggio 1576. a chi ammazza banditi, interuenendo più persone a detti ammazzamenti, non si deuono se non a tre da eleggersi dal Magistrato degl'Otto sentiti li pretendenti, e interessati, e tutto con participazione di S. A. S. come per Bando, e dichiarazione del Magistrato, sotto di 24. Ottobre 1579.

E che anco di ragione si deua vn sol premio fra tutti, e non a ciascuno mentre non fosse altrimēti espresso, e così osseruarsi, vedi *Farinac. de var. quaest. quaest. 103. n. 359.*

28 Premio contro gl'estrattori di grascie, quale fosse concesso nell'anno 1591. vedi §. Estrazione n. e §. Olio n. 3.

29 Premio di scudi 25. fino in 50. si concede a qualunque denunciatore d'omicidi, furti, & altri simili

li delitti grãui, mentre che tali delitti, e delinquenti restino in giudizio chiariti in tanto che almeno sia luogo a pena arbitraria, per ciascuna volta a dichiarazione del Magistrato degl' Otto, o de'Rettori rispettiuamente (se bene in oggi se ne supplica S.A.S. e la dichiarazione si fa dal detto Magistrato in esecuzione del rescritto che suole dire. *Diasegli quello che compete per giustizia secondo gl'ordini*) doue auesse denunciato, da pagarseli dal Fisco, e di più facoltà di rimettere vn condennato alla galera, o bandito di vita, secondo la qualità de'delitti, o persone venute in mano della giustizia a dichiarazione come sopra, Bando delli 22. Nouembre 1629.

30 Sopra di che vedi nel §. Delitti num. 2. e vn negozio fatto a S. A. S. dalli Signori Fiscale Piazza, Auditore delle Bande Currini, e Segretario degl' Otto Fontana con suo rescritto alle preci del Capitano Curzio Tigri Bargello di Firenze, al quale fu concessa la taglia di scudi 50. e facoltà di rimettere vn bandito di forca per auer dato nelle mani della giustizia vn cappeggiatore, o ladro di cappe, o ferraioli, che fu dopo condennato alla forca, & esequita la sentenza, e tutto stanti altri esempi rapportati in detto negozio, e la generalità di detto Bando 22. Nouembre 1629. come appare in filza supplicazioni nella Cancelleria degl'Otto 1. Marzo 1629. fino a tutto Ottobre 1630. sotto num. 455. e al Giornale de' Partiti 510. a c. 2. doue fu accettata detta grazia, e ordinato il pagamento di detta taglia al Magistrato de'Signori Noue, secondo il solito benche il Bando dica da pagarsi dal Fisco.

31 In questo proposito è da notarsi anco la dottrina del *Bald. e Brun.* riferita come degna di perpetua memoria dal *Boss. tratt. crim. tit. de Confess. per tortur. num. 28. fol. a me 112.*

Che stante la legge, o statuto concedente premio a chi prouerà, o chiarirà li delitti, o delinquenti, come in detto Bando delli 22. Nouembre 1629. tale premio non sia douuto a chi solamente somministrasse indizi a tortura, mediante la quale il reo confessasse, perche tal confessione s'attribuisse più all' inquisizione del Giudice, e forza del tormento, che al querelante, vedi supra nn. 10. 11. & 12.

32 Sono però gl'esecutori in possesso di conseguire il premio in virtù del detto Bando del 1629. & altri simili, anco quando li delitti, o delinquenti da loro denunziati, e catturati si chiariscono per via di tormento, come si può vedere negl'atti della Cancelleria del Magistraro degl' Otto in più cause, e particolarmente al Giornale de'Partiti 613. a c. 48. doue al Capitano Ferdinando Ferrarini Bargello di Campagna fu concessa la solita facoltà, e taglia per auer dato nelle mani della giustizia vn tal Bartolomeo da Farneta, che mediante il tormento della capra confessò più delitti, ratificò, fu condennato alla forca, & esequita; io non hò mai dato questa difficoltà ad alcuno, prima perche hò trouato l'vso, e credo si possa sostenere, atteso che il Bando suddetto parla generalmente, non pone a carico de'denunciatori tutta la proua, se bene di ragione si deue intendere come sopra num. 1. 2. e che gl'indizi per procedere a tortura, possono anco (massime secondo la pratica che si osserua) esser sufficienti per condennare in pena arbitraria come richiede detto Bando, quando al Giudice paresse eleggere questa, lasciato il tormento; secondo perche hò conosciuto (trattandosi con ottimo Principe) esser solito sempre con tal pretesto ampliarsi, e facilitarsi simili negozi, se bene stimo si douesse anco auuertire, che poi ne restano molte volte aggrauate le pouere Comunità suddite, quali però di ragione non sono tenute se non in sussidio quando non si trouino beni de' delinquenti anco confiscari, o degl'offesi a fauore, e instanza de' quali sia stata fatta la cattura, o vendetta. *Angel. de Malef verb. Quod fama pubblica num. 73. fol. 85. Boer. decis. 325. Card. Tosch. litt. P. concl. 515. num. 5. & 7.* vedi §. Omicidio n. 5.

§. PRESCRIZIONE.

1 Prescrizione come, e quando abbia luogo ne' delitti, vedi §. Malefizi per tot. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Inquisit. quaest. 10. Card. Tosch. litt. P. concl. 571. per tot.* e più amplamente da vedersi vna *decis. della Rot. Fiorent.* sotto di 5. Gennaio 1659. degl' Illustrissimi Signori Auditori Bartolomeo Bologna, e Flauio Gulielmi, nella quale sodisfacendo a' contrari con ottimi fondamenti si mostra, la prescrizione de' delitti quantunque occulti, & occultissimi auer indistintamente luogo dal di del commesso delitto, benche non noto, ne potuto esser noto alla corte, o Fisco, massime stante la legge municipale di questi Stati, delli 22. Settembre 1562. e hò detto nel §. Malefizi num. 5. & per tot.

E in materia d'altre prescrizioni ciuili, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 73.

2 Che la prescrizione indotta dalli Statuti ricerchi la buona fede, & altri requisiti. *Mohad. decis. 4. de praescrip. Gratian. discep. 402. num. 19. & discep. 994. num. 5. & c. Magon. decis. flor. 95. nu. 3. & c. Altograd. cons. 53. num. 2. & c. & num. 24. lib. 2.*

Che simili Statuti siano validi, e come s'intendino pienamente da vedersi. *Card. Tosch. litt. S. concl. 633. & 634. per tot.*

3 E quando la prescrizione statutaria possa correre anco con mala fede, vedi tre cautele addotte dal *Ferret. caut. 38. & Capol. caut. 46. per tot.*

4 Come sarebbe se passato certo tempo il Statuto volesse, che l'instromento si presumesse nullo fitticio, e simulato, o che più non prouasse perche con esso allora non si potrebbe prouare il debito, vedi *Bart. nella l. omnes populi ff. de inst. & iur. Rot. part. 2. diuers. decis. 104. num. 2. & decis. 8. part. 3. Altograd. d. cons. 53. num. 32. lib. 2. Leon-*

cil. decis. Ferr. 76. per tot. Gratian. discep. 52. per totum.

Anzi che sempre si ricerchi la buona fede ancorche il Statuto volesse che li creditori non possino esser vditi in giudicio dopo certo tempo. *Surd. decis.* 158. *Gratian.* & altri sopracitati *Card. Tosc. litt. P. concl.* 521. *num.* 25. 74. *& seqq.* doue attesta della più vera, e comune opinione non ostãti qualsiuoglia parole, o cautele del Statuto, che anco espressamente disponendolo non saria valido trattandosi di peccato, circa del quale preuale il ius canonico, di che però vedi amplamente *Gabriel. Com. concl. tit. de præscrip. concl. 4. per tot. Leoncil. loc. cit.*

5 Siccome ancora si prescriue non ostante la mala fede al modo di agitare per via esecutiua in virtù d'instromenti, o sentenze, che per disposizione statutaria abbino l'esecuzione parata, perche dopo trent'anni non si può più andare per via esecutiua, ma è necessario camminare per la via ordinaria. *Magon. decis. flor.* 121. *num.* 1. *& seqq. Alex. cons.* 115. *lib.* 3. *Couar. in c. possessor.* 2. *part. prælect. §. 9. num. 4. Card. Tosch. litt. P. concl.* 547. *per tot. nelle mie resolut. cap. 7. num. 13. & Gratian. discep. 52. num. 22. &c.*

6 E come ancora si possino prescriuere li legati per lo spazio di trenta, o quaranta anni non ostante la mala fede, vedi Eredi num. 20. & 21.

7 Prescrizione perfetta, e compita con buona fede, & altri requisiti delle leggi vmane, e ciuili non si reuoca per la sopraueniennza di mala fede, di modo che anco in foro di coscienza si può ritenere quello che legittimamente si è acquistato per via di prescrizione non ostante che dopo si auesse notizia, che fosse roba d'altri, *glos. & Innoc. in cap. vlt. de præscrip. Bart. in extrauag. ad reprimend. verb. Videbitur in fine*, con altri più Legisti, Canonisti, e Teologi addotti dal *Tiraquello nel tratt. Cessante Causa, limit. 12. num 16. & 17. inter reg. diuers fol a me 179. Oinot instit. de vsucap. & long. temp. præscrip. in prin. num 18 Leoncil. decis. ferr. 76. num. 9.* e meglio il *Couar. in reg. Possessor. part. 3. §. 2. per tot fol. a me 635. tom. 1.* doue però nella 2. *part. §. 12. fol. 624.* che sopraueneendo detta mala fede auanti finita la prescrizione quella sẽza dubbio interrompe.

8 Prescrizione come, e quando abbia luogo contro il Fisco tanto secolare, che Ecclesiastico, e tanto in riguardo de' beni, e ragioni incorporate, e acquistate al medesimo, che dell'altre semplicemente delate, e non ancora incorporate, ne acquistate, vedi pienamente il *Peregrin. de iur. fisc. lib. 6. tit. 8. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de heresi quæst. 190. §. 9. per tot. & de inquisit. quæst. 10. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 569. & 570. Couar. in reg. Possessor. §. 2. num. 7. fol. a me 575. Balb. de præscrip. part. 2. quintæ part. princip. per tot. fol. a me 159. & seqq. Gratian. discep. 52. num. 2. & seqq.*

9 Prescrizione statutaria, cioè che il creditore non domandando il suo credito fra certo tempo non sia più vdito non hà luogo nelli debiti giurati, perche il giuramento perpetua l'azzione fino a anni quaranta. *Eucrard. in loco a vi Iuram. num.* 49. sopra questo particolare, vedi però la Rota *part. 3. diuers. decis. 8. per tot.* e dopo il *Cenc. de cens. decis. 15. num. 4. Gratian. discep. 52. num. 13. & 490. num. 6. & num. 15. Gabriel. com. concl. tit. de stat. concl. 11. per tot. Surd. decis. 3. & 5. per tot. Ferentill. ad Buratt. decis. 98. num. 5. & Leoncil. decis. ferr. 76. num. 3. & per tot.* doue anco tratta come, e quando possa obbligare li forestieri, & altri non sottoposti a tale statuto.

10 Siccome non auer luogo contro donne creditrici, perche in questo caso il masculino non concepisce il femminino, vedi il medesimo *Gratian. d. discep. 52. num.* 10. mentre però il statuto non contenesse parole impersonali, o comuni all'vno, e all'altro sesso.

11 Ne quando vno domandasse cosa che se li competesse per azzione reale, vedi *Sord. decis. 174. num. 4. & per tot. Scapucin. de Saluian. lib. 2. quæst. 23. per tot. Afflitt. decis.* 139. con più altri riferiti, e seguitati, rispondendo alli contrari da *Iosef. Orciol. consult. forens. cap. 34. per tot.* e vedi *Card. Tosch. litt. P. concl. 559. & 560. per tot.* doue anco in più conclusioni antecedenti, e susseguenti amplamente tratta questa materia delle prescrizioni, e il *Balb. nel tratt. de præscrip. per tot.* con altri sopra, e infra citati, e nel mio Repertorio latino *in Verb. Præscriptio per tot.*

12 Che la prescrizione sia vn modo legittimo d'acquistare il dominio concorrendoui più requisiti, che difficilmente s'vniscono; cioè la buona fede, giusto titolo, o causa abile, tradizione di possesso volontaria, e non occupato per forza, cosa prescrittibile, e non viziosa, ne fuor di commerzio, come la libertà, cose sacre, sante, e furtiue, e continuazione di possesso per il tempo necessario a finire la prescrizione, potendosi però a quest'effetto congiungere il possesso dell'autore con quello del successore tanto vniuersale, che singolare, mentre ciascuno di loro sia stato in buona fede, perche la mala fede dell'autore nuoce regolarmente al successore vniuersale, cioè erede di modo che non possa anco pretendere di cominciare la prescrizione *ex propria persona* senza valersi del tempo, che auesse posseduto il defonto di mala fede (saluo che in certi casi secondo vna comune opinione) procedendo tanto nel primo erede, che negl'eredi degl'eredi, secõdo la più comune, e anco nel successore singolare cioè compratore, donatario, e simile, quale nondimeno potrebbe *ex propria persona*, cominciare da capo la prescrizione, eccettuati alcuni casi come dichiarano il *Plat. Porc. Oinot.* & altri interpreti *Instit. de vsucap. & long. temp. præscrip. Balb. de præscrip. per tot. Socin. reg. 526. per tot. Capic. decis. 4. & decis. 86. Magon. decis. flor. 95. Gratian. discep. 52. num. 25. 403. num. 15. 422. num. 8. 912.*

num.

num. 44. & 918. *num.* 41. *l'Azor. Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 1. *cap.* 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. & 23. *per tot. fol. a me* 58. & *seqq.* a 79. *Ceuallos. com. contr. com. quæst.* 25. *Gabriel. com. concl. tit. de præscrip. concl.* 5. *per tot.* con altre antecedenti, e seqq.

13 Non procede anco, ne corre in molti casi, s'interrompe in più modi, si deducono le ferie, e altri tempi, e si ricercano altre cose, secondo la diuersità de' casi, di chi, e contro chi s'intende prescriuere, come in parte si può vedere nelle mie risolut. nel Repertorio *Verb. Præscriptio*, e pienamente appresso il *Balb. nel d. tratt. de præscrip. per tot. Card. Tosch. Oinot. Azor.* & altri ne' luoghi ordinari, doue trattano che cosa sia prescrizione, di quante sorti, come, e a che trouata, suoi effetti, se odiosa, o fauoreuole, suoi requisiti, se si possa leuar per patto, o statuto, quando non corra, o dorma, come s'interrompa, & altre questioni particolari di tal materia.

14 Onde non senza ragione dissi nelle dette risolut. stampate al cap. 15. num. 16. & cap. 22. num. 13. la prescrizione esser rifugio miserabile da disperati di ragione, e che per tanti requisiti necessari massime secondo il ius canonico, che in questa materia preuale in ogni foro, il più delle volte suanisce, e scappa dalle mani, come l'anguille viue, e vedi in questo nel §. Seruitori num. 22. & seqq.

§. PRESENTI.

1 Presenti non si possono dare, ne riceuere a chi, ne da chi amministra giustizia, o cose pubbliche durante le cariche, eccetto che cose da mangiare, o da bere di poca importanza, le quali anco sono proibite da chi, e con chi si auesse a trattare negozi pubblici, o liti quelle duranti, ne auanti, ne dopo per tal conto, o rispetto, sotto pena a chi riceuesse d'essere con infamia priuo dell'vfizio in perpetuo, e ammonito per sempre da altri vfizi, e maneggi pubblici, e di scudi 50. d'oro per qualunque trasgressione, e a chi dasse della perdita delle lor cause, e scudi 50. simili per ogni volta, da essere sottoposti a' Conseruadori di legge, e da potersene sempre conoscere non ostante la prescrizione, come per la legge del non pigliar presenti delli 12. Febbraio 1549. e più amplamente sotto di 19. Dicembre 1576. doue sono imposte maggiori pene, come appresso, e la cognizione s'aspetta al Magistrato degl' Otto &c.

2 Presenti sono proibiti darsi, e riceuersi sotto pena a chi li darà di perdere tutte le sue ragioni *ipso facto* senza altra dichiarazione, e le robe donate, o sua valuta, e scudi cento d'oro in oro larghi, e chi li piglierà d'essere *ipso facto* priuo di quell'vfizio, e ammonito dagl'altri in perpetuo con ignominia, e vilipendio pubblicamente per Bando, e della perdita delle robe riceuute, o sua valuta, e scudi ducento d'oro in oro larghi. Bando del non pigliar presenti 19. Dicembre 1576. *§.* Fanno però, e §. seq.

3 Presenti, che passano per via di mezzani, portatori, o altri della famiglia per le cause predette sono proibiti, sotto pena a tali mezzani, e altri di tratti duadi fune, confino di stinche a beneplacito di S. A. S. perdita delle robe, o sua valuta, e scudi cento d'oro, se non giustificassero di auer il tutto fatto di volontà, e commissione del padrone, nel qual caso sarebbe per loro tenuto il padrone a dette pene pecuniarie, & essi liberi dall'afflittiue. Legge predetta 1576. §. E a quelli &c.

4 E se il padrone, o principale non ne fosse sciente, e le robe non auessero seruito per comodo di sua casa, non sarebbe tenuto per li mezzani, portatori, o serue, o seruitori, ma si bene anco in detto caso per li figliuoli, moglie, & altri di sua famiglia. Legge predetta *§.* E in caso che &c.

5 Presenti sono proibiti, come sopra non solo alli Proposti alla giustizia, Magistrati, e altri Vfiziali, ma anco agl'altri, che li daranno, o riceueranno ad effetto d'ottenere grazie, rescritti, vfizi, benefici, gradi, raccomandazioni, spedizione di cause, o altri negozi benche non litigiosi, sotto le medesime pene sopraddette per causa delle liti. Legge suddetta del 1576. *§.* E perche &c.

6 Non sono però proibiti li presenti di cose da mangiare, e da bere, che non passino il valore d'vn scudo, ne a Magistrati, ne ad altri, purche non se ne faccia bottega, e il tutto sia per mera cortesia, e doue non sia lite, e così senza sinistro fine a puro, e sano intelletto di chi aurà a giudicare. Legge suddetta *§.* Non ha &c.

7 Presenti non si possono dare da Dottori, Notai, ne altri per se, ne per mezzo d'altri per ricercare, o far ricercare Segretari, o altri Cortigiani, o Ministri pubblici di fauore alcuno per accomodarsi in alcun vfizio, giudicato, o Cancelleria, sotto pena della perdita dell'vfizio in tal modo ottenuto, e di tutti gl'altri che potesse ottenere in perpetuo, e di scudi cento d'oro in oro larghi, e perdita del donato, o sua valuta, douendo il tutto procacciarsi per mezzo delle loro virtù, e abilità. Legge predetta 1576. *§.* E perche &c.

8 Siccome ancora non si possono riceuere per ricercare alcuno di pigliare vn Giudice, Notaio, Caualiere, o Cancelliere, sotto pena a Cittadini che in tal modo accettassero alcun ministro della perdita dell'vfizio se la trasgressione sarà coperta, e dopo il deposto vfizio della restituzione del salario, priuazione di tutti gl'altri vfizi in perpetuo, e di scudi 200. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e alli Cortigiani, e altre persone pubbliche della priuazione del grado in perpetuo, e di scudi 200. simili, e alli mezani della medesima pena detta di sopra n. 3. Legge suddetta 1576. *§.* E versa &c.

9 Presenti co me sopra chi darà, o piglierà ne' casi proibiti vien' espressamente sottoposto al Magistrato degl Otto. le pene pecuniarie, e di restituzione s'intendono applicate per vn terzo al Fisco, vn terzo alle persone del Magistrato, che le farà riscuotere, e l'altro terzo al notificatore, e si possono notificare anco da Bargelli, e lor famigli, e da'medesimi trasgressori, tra'quali chi farà il primo a notificarlo resta libero dalla pena, e guadagna il terzo, come sopra, e basta il giuramento del notificatore con vn testimonio degno di fede per prouare la trasgressione, della quale sempre si può conoscere non ostante qualsinoglia prescrizione, e sono anco tenuti gl' eredi alle pene pecuniarie, e pagamento delle robe, come per detta Legge delli 19. Dicembre 1576. §. E vuole &c.

Altro in materia del pigliar presenti conforme all' ius comune, vedi §. Giudici num. 44. & seq.

10 Ma è però d'auuertire, che in oggi dette leggi paiono andate in desuetudine, ad esempio forsi anco d'altre Città, Stati, e Prouincie, con vna tal qual dissimulazione, e conniuenza degl'istessi Principi, che par n'induca permissione. *Couar. tom. 1. Relect. §. 10. num. 15. fol. a me 250. Gizzarel. decis. 36. num. 73.* vedi però *Aragon. de iur. & iust. quaest. 62. fol. 234. Gutierez de Gabell. quaest. 3. num. 15.*

E io stimo che siano tutte corruttele contro le leggi diuine, e vmane, e che sarebbe cosa santa, e molto esemplare, proficua al ben pubblico, alla giustizia, alli medemi Principi, e degna della somma prudenza, e bontà del nostro Serenissimo Padrone, farle reassumere, rinnouare, e mantenere nel suo giusto rigore, e più tosto qual altro Augusto constituire, salari, e prouuisioni non solo competenti, ma soprabbondanti doue, e a chi bisognasse, secondo la qualità delle cariche, e condizione de' tempi presenti, per leuare l'occasione a' Ministri di farsi lecito, non solo quello (che anco esclusse le predette leggi) è molto controuerso fra Teologi, e Legisti, ma tal volta certamente proibito, come con più autorità sacre, e profane ottimamente dimostra *Menoch. de Arbitr. lib. 2. cas. 514. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 201. num. 33. & seqq. Laufraneb. Zaccb. tratt. de Salar. & Merced quaest. 9. Azor. Instit. Moral. part. 2. lib. 11. cap. 6. vers. Peccant itidem & seqq. fol. 690. Card. Tosch. litt. O. concl. 98. per tot. Molina de iust. & iur disput. 83. per tot.* Che certo l'Erario pubblico non ci perderebbe, perche la giustizia aurebbe più luogo, si fosterrebbero dentro a' debiti termini le ragioni del Fisco, ne tanto facilmente si trouariano pretesti, o modi da esclusderlo, e così anco si raffreneriano i delitti, e delinquenti, che è sommo interesse pubblico per la pace, e quiete vniuersale, che s'aspetta al Principe mantenere.

§. PRINCIPI.

1 Principi come vogliono siano intesi i lor' ordini, e rescritti, vedi §. Rescritti n.

2 Principi assoluti circa le cose dell'ius positiuo possono tutto quello che vogliono, di modo che costando della lor volontà non si deue mai disputare della potestà, anzi sarebbe sacrilegio contendere della loro autorità *l. disputare C. de crim. sacrileg.* vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 389. num. 20. & 21. & de praesump. lib. 2. praesump. 10. num. 56. Magon. decis. flor. 88. num. 18. Gratian. discep. 724. num. 8. &c.* e amplamente *Peregr. de iur. fis. lib. 1. tit. 3. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 668. & seq. Leoncil. decis. Ferr. 26. num. 3. decis. 194. num. 7. e nelle mie risolut. stampate cap. 24. num. 19.*

3 Questi però come pieni di giustizia, e che non hanno cosa più propria, e gloriosa che far risplendere la lor grandezza con ammirabile giustizia alli sudditi comandano che i lor rescritti sempre s'intendino conforme alla ragione, & equità, e senza pregiudizio del terzo, & essendo altrimenti non s'attendino perche si presumono nulli per difetto di volontà. *Menoch. lib. 2. praesump. 9. per tot. & praesump. 10. num. 8. &c. Gratian. discep. 868. num. 18. Altogrado cons. 50. num. 1. & seqq. & cons. 102. num. 5. & 6. lib. 2. Didac. de Mari Add. al Gizzarel. decis. 17. num. 10. & seqq.* e *nelle dette mie risol. cap. 63. n. 9. & 10.*

4 Che li Principi più degl'altri siano tenuti osseruare li patti, e connenzioni per la giustizia che deue in lor preualere, & altro, vedi *Altogrado cons. 70. num. 26. & 27. lib. 2. Azor. Instit. Moral. par. 1. lib. 5. cap 11. fol. à me 494. Card Tosch. litt. P. concl. 690. per tot.*

5 Che però non possino procedere senza citazioni, vedi *Clar. e Baiard. §. fin. quaest. 31. vers. pr. l' Asinio in prax. §. 7. cap. 5. limit. 35. & limit. 11. e §. 6. cap. 13. nu. 3.* doue tratta quando possino procedere anco senza citaz e, *Gratian. discep. 673. num. 13. & per tot. e Card. Tosch litt. P. concl. 689. per tot.*

6 Che non possino leuar le difese a rei. *Clar. §. fin. quaest. 49. vers. Et hoc ad eo &c.* e tanto meno far morire alcuno senza processo, benche essi auessero visto commettere il delitto, secondo la più comune opinione de'Teologi, frà quali però alcuni, & altri Legisti, tengono esserli ciò lecito in casi atroci per qualche ragioneuole causa, come attesta il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 154. fol. 248.*

7 Principi come si contenghino in concedere saluicondotti, e assicurazioni tanto per delitti, che per debiti, vedi §. Saluicondotti &c.

8 Principi come non siano obbligati all' osseruanza delle leggi, e Statuti, dicendosi volgarmente che *Princeps solutus est legibus*, vedi *Menoch. de praesump. praesump. 5. per tot. lib. 2. Rol. de dot. qu. 83. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 11. num. 127. Merlin. de legitt. lib. 3. tit. 1. quaest. 16. per tot.* e amplamente

plamente *Carbon. de legib. lib. 7. disput. 8. per tot. fol. a me 287. &c.*

Professano però anch'essi viuere secondo le leggi, anzi esser e obbligati per certa naturale conueniẽza all'osseruanza di esse, della ragione, & equità *l. digna vox* doue notano li Dottori *C. de leg.* e pienamente *l'Azor. Instit. Moral. part. 1. lib 5. cap. 11. per tot. fol. 494. & seqq. Couar. in c. Alma mater de sent. excom. lib. 6. tom. 1. fol. a me 444. num. 4. Tiraquel. de retract. lignag. §. 1. glos. 23. num. 38. & 39. D. Thom. part. 2. quæst. 96. art. 6. Leoncil. decis. ferr. 22. num. 22.*

9 Principi possono far grazia in tutti li delitti, e anco per la pace, e quiete pubblica tal volta condonare non solo le pene, ma anco l'ingiurie, e danni verso la parte offesa senza di lei consenso, purche l'esprimano altrimenti non s'intendono mai derogare alle ragioni del terzo, vedi *Clar. e Baiardo §. fin. quæst. 59. in principio &c. Peregr. de iur. fis. lib 4. tit. vlt. num. 15. &c. Farinac. quæst. 103. num. 176. Franch. decis. 213. num. 38.*

Non sogliono però far grazia senza la pace come dimostra il *Cabal. resol. crim. cas. 58. per tot. Thes. decis. 21. Farinac. & Vulpin. in Suco de inquisit. quæst. 6.*

E che non possino in buona coscienza condonare la pena douuta alla parte offesa senza qualche giusta ricompensa. *Sot. lib. 4. de iust. & iure qu. 5. art. 4.* riferito dal *Menoch. de Arbitr. quæst. 96. num. 2. &c.* e il medesimo par che in sostanza concluda il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 105. fol. 173. Bardellon. conf. 36. num. 46.*

E quando possino in buona coscienza condonare le pene, o no, anco douute al Fisco, e a pubblica vendetta, vedi *Sot. Menoch. Peregr.* & altri sopracitati.

10 Principi come non possino leuar'il ius quesito ad alcuno massime per cause onerose fuorche in certi casi particolari, & altro a questo propòsito vedi *Menoch. de Arbitr. quæst. 48. num. 7. & seqq. & quæst. 52. per tot. Gratian. discep. 891. num. 29. & per tot. & 997. num. 10. Rot. part. 2. diuers. decis. 161. num 7. &c.*

E come tutti i lor rescritti s'intendino senza pregiudizio del terzo. *Gratian. discep. 421. num. 38. 580, num. 29. 624. num. 20. & 867. num. 16. Rebuff. pract. benef. part. 1. tit. de non toll. ius quæsit. glos. 6. & per tot. & altri passim*, essendo conclusione tritissima che non pregiudicano al terzo, mentre non sia espresso, nel qual caso si presume fatto con giusta causa. *Gratian. discep. 845. num. 25. & 959. num. 4. Card. Tosch. litt. P. concl. 680. 681. 682. 685. & seqq. Rot. part. 6. diuers. decis. 332. num. 9.*

11 Principi (intendendo sempre degl'assoluti, e rispetto a' lor sudditi) come, e quando possino derogare, o no alle volontà de'testatori defonti circa li legati, fideicommissi, maiorascki, primogeniture, & altro, vedi *Menoch. lib. 4. præsump. 79. num. 24. Gratian. discep. 458. num. 4. & num. 25. discep. 763. num. 36. & 766. num. 1. &c. & 996. num. 9. &c. Duran. tract. de condit. & mod. imposs. part. 2. cap 1. num. 116. &c.* pienamente *Couar. var. resolut. lib. 3. cap. 6. per tot. Gabriel. com. concl. de iur. quæsit. tollen. per tot. Ludouic. Molina de Primogenit. lib. 1. cap. 8. num. 28. & seqq. fol. a me 52.* & altroue come nel Repertorio *verb. Princeps Bardellon. conf. 17. num. 14. 25. & 27. Monet. de comut: vlt. volunt. cap. 9. per tot.*

E che il Principe possa per via di legge vniuersale derogare a' fidecommissi per molte cause, e ragioni che ne adduce il *Peregr. de fideicomm. art. 52. num. 114.* vedi il medesimo doue dimostra quanti mali cagionino, e che siano seminari di liti immortali, tutte cose esose alle leggi, benche in casi particolari sia molto disputabile, e non si soglia fare senza giusta causa come ne' luoghi citati.

12 Principi Cristiani se possino lecitamente confederarsi con Principi infedeli per riceuere da loro qualche aiuto, vedi prò, e contra *l'Oldrad. cons. 71. e l'Osiach. nella Disput.* sopra ciò impressa nel fine delle sue decisioni &c.

Siccome ancora se possino ne' suoi Stati senza scrupolo di coscienza concedere priuilegi, o tollerare gl'ebrei che esercitino vsure manifeste, vedi amplamente il *Thesaur. decis. 57. per tot. Bonifac. de furt. §. 4. n. 46. & c. fol. 167. Azor. Instit. Moral. part. 1. lib. 8. cap. 22. fol. a me 1015 e d. part. 1. lib. 5. cap. 17. litt B. e C. fol. 536. e part. 3. lib. 5. cap. 18. in fine fol. 451. Nauar. cons. 3. & in Manual. cap. 27. num. 143. Card. Tosch. litt. V. concl. 338. per tot.* e in questo nel §. Ebrei nu. 12.

13 Principi tanto secolari, che Ecclesiastici come deuino tenere lontani dalle lor Città cantimbanchi e simili birboni che fanno a' popoli spettacoli impudichi, e disonesti con donne, & altro, vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. cas. 69. nu. 13. & seqq.* Anzi che siano permessi, e senza peccato non facendo atti illeciti tiene Diana *resolut. 35 & 81.* con altri addotti dal *Zacch. tratt. de Salario quæst. 70. per tot.*

14 Principi in tempo di carestia possono fermare tutte le vettouaglie del lor territorio, forzando anco li particolari a venderle per pubblica vtilità. *Alex. cons. 190. num. 2. & 3. lib. 2.* con altri addotti dall' *Altogrado cons. 45. num. 37. lib. 2. Salon. de iust. & iur. contr. 9. per tot.* E per il prezzo tassato benche vile al che possono esser' astretti anco gl' Ecclesiastici da lor ordinari. *Cabal. cas. 9. Gratian. discep. 139. num. 43.* amplamente *Salon. loc. cit. contr. 10. per tot. quæst. 77. art. 1. fol. 44.* vedi Statuti num. 14. Grani n. 7.

15 Principi possono per lor rescritto dispensare, e cõcedere che vno passi alle seconde nozze senza incorrere nelle pene indotte dall'ius comune contro chi contrae le seconde nozze. *Boer. decis. 185. num. 25. Gabriel. com. concl. tit. de 2. nup. concl. 1. num. 49. Mijsinger. obser. 24. in fine cent. 5. Montan.*

tan. de tut. cap. 15. num. 79. Sanchez. de matrim. lib. 7. disp ut. 89. quæst. 2. num. 60. Ruc. Collect. 2022. *Menoch. de Arbitr. cas.* 151. *nu.* 9. e più altri riferiti, e seguitati dall' *Altogrado cons.* 49. *num.* 30. *& seqq. lib.* 2. doue anco tratta come possino legittimare vn bastardo, in pregiudizio de' successori ab intestato, a' quali non sia ancora quesita l'eredità &c. vedi §. Figliuoli n. 15.

Tali legittimazioni però si sogliono fare con la clausola *sine præiuditio venientium ab intestato*, e ciò che importi questa clausola, ve li *Capye. decis.* 22. *Michalor. de fratr. part. 3. cap. 26. num. 23. &c. Gratian. discep.* 496. 567. 635. 724. & 958. & ottimamente il *Barbos. de Claus. Claus.* 158. *per totum*.

16 Principi possono prorogare il tempo a redimere la cosa venduta, mentre che non sia spirato a fatto, e così non sia quesito perfettamẽte il ius al compratore, e il medesimo in simili casi durante il termine. *Altogrado cons.* 68. *num.* 22. *lib.* 2. & in somma fare ogni grazia, benche risulti in pregiudizio d'altri, purche non si tratti leuare il ius perfettamente acquistato, ma solo da acquistar. similmente per disposizione dell'ius ciuile, come proua l'*Altogrado nel d. cons.* 49. & 68. *lib.* 2. *Peregr. de fideicom. art.* 52. *num.* 351. *Monet. de Commut. vltim. volunt. cap. 9. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl.* 920. *num.* 2. & 7.

17 Principi non sempre deuono punire, ne sempre tollerare chi dice mal di loro, ma secondo la qualità de' tempi, e delle persone, alle volte gastigarli di pene graui, e condegne, e alle volte dissimularli, siccome con diuersi esempi di gastighi, e di tolleranze hincinde, dimostra il *Menoch. de Arbitr. cas.* 377. *per tot.* vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *inspect.* 10. *n.* 389. *& seqq. per tot. Scanarol. tratt. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 1. num. 22. & seqq. ad* 43. doue amplia, e limita, e in conclusione afferma per lo più douersi punire tali detrattori.

18 Principi Cristiani benche secolari sono ipso iure protettori della Chiesa, e come tali possono cõcedere le saluaguardie non solo per le persone, e beni laici, ma anco per gl'Ecclesiastici, e consequentemente punire tutti li violatori, vedi *Menoch. de arbitr. cas.* 338. *num.* 6. 7. & 14. *Gigas. de crim. læs. Maiest. lib. 1. quæst. 2. num. 3. & 4. Cagnol. in proœm. ff. in prin. num. 46. per tex. in c. Princeps, c. Regum. c. administratores* 23. *quæst.* 5.

19 Principi se siano tenuti restituire li danni alli suoi Ambasciatori derobati nel viaggio, vedi Comunita num. 20.

20 Principi possono per vtilità loro, e de' sudditi mutare il corso de' fiumi che passano per i loro Stati, siccome anco edificare Fortezze, e altro per loro sicurezza ne' confini con altri Principi, mentre non apparisce d'euidente emulazione, che non si presume ogni volta che consta della causa, & vtilità propria, di che vedi *Bald. cons.* 188. & 195. *lib.* 2. *Duen. reg.* 32. *Menoch. de Arbitr. cas.* 156. *num.* 6. *& seqq.* con altri addotti dal *Peregrin. de iur. fisc. lib. 8. tit. de aquis num.* 51. *& seqq.*

§. PRIVILEGI.

1 Priuilegi delli descritti tanto a piede che a cauallo vedi Descritti, e Archibusieri &c.

2 Priuilegiati per patti, e capitolazioni, come siano esenti dal pagamento della tassa d'armi douendo però registrare le licenze nella Cancelleria degl' Otto, vedi §. Licenze n.

3 Priuilegi degl'abitatori di Liuorno, e suo Capitanato, vedi §. Abitatori n.

4 Priuilegi degl'abitatori di Porto Ferraio, vedi §. Abitatori n.

5 Priuilegi sono vn certo ius singolare, che per qualche causa si concedono dal Principe contro il tenore della legge, e ragione vniuersale, e sono come vna legge priuata, e però si deuono interpretare strettamente, mentre che la proprietà delle parole non dimostri altrimenti, o che si rendessero inutili douendo sempre operare qualche cosa senza però leuare il ius quesito ad altri, come bene dichiara il *Rebuff. in prax. benef. part. 1. tit. de differ. inter priuileg. & rescrip. Card. Tosch. litt. P. concl.* 727. *& seqq. Sord. decis.* 274. *num.* 8. *Tiraquel. de retract. lignag. §. 1. glos. 9. nu.* 186. *glos.* 14. *num.* 97. *Azor. Instit. Moral. part. 1. lib. 5. cap. 23. per tot. fol.* 570. E che anco per generalità di parole non si possino estendere quando sono cõtro la pubblica vtilità, o in pregiudizio d'altri, vedi *Bardellon. cons.* 135. *per tot. lib.* 2. *Card. Tosc. loc. cit. concl.* 721. *per tot.*

6 E quello che volgarmente si dice douersi sempre ampliare, si deue intendere de' priuilegi concessi per moto proprio del Principe, e che riguardano solo il pregiudizio del concedente non derogando alla pubblica vtilità, ne all' ius quesito d'altri *Ias. in l. imperium n.* 14. *& seqq. ff. de iurisdict. om. iud. Altograd. cons.* 71. *num.* 10. & 11. *lib.* 2. *Socin. reg.* 56. *per tot. & reg.* 381. *per tot. Bardellon. d. cons.* 135 *lib.* 2. *Card. Tosch. litt. B. concl.* 49. 50. & 51. *litt. P. concl.* 732. *per tot. Leoncill. decis. ferr.* 163. *num.* 6. *& decis.* 87. *num.* 20.

7 E che li priuilegi si deuino mostrare, & esibire, altrimenti non si creda a chi gl'allega, e quando si deuino esibire in tutto, o in parte, vedi *Barbos. de Axiomat. iur. Axiom.* 190. *num.* 6. *&c. Card. Tosch. litt. P. concl.* 762. *per tot. Marcian. disput. Forens. cap.* 65. *num.* 9.

8 Priuilegi inclusi nel corpo delle leggi comuni non si dicono propriamente priuilegi, ma leggi, e però non si comprendono nella generale reuocazione *glos. in l. hæres. ff. de iud. Rodriquez. de concur. credit. part. 1. num.* 30.

Che la reuocazione non si presuma mentre che non consti espressamente. *Rot. part. 2. diuers. dec.* 139. *num.* 5. & 6. E quando si dichino reuocati, vedi *Gratian. discep.* 48. *num.* 27. *discep.* 940. *per totum*.

9 Priuilegio che confermasse vn'altro priuilegio non,

proua

proua se non tanto quanto consti del primo priuilegio confermato, mentre che nel confirmante non ci fossero parole per se stesse dispositiue senza relazione ad altro. *Pract. Papp. for. oppon. contra instrum. glos. Alterius confirmatorium Boer, decis.* 247. *num.* 1.

10 Priuilegi concessi a vn luogo, e così locali, e non personali s'estendono a qualsiuoglia persona ancorche estranea, e forestiera che iui abitasse. *Rom. cons.* 234. E quando siano reali, o personali per conoscere se passino agl'eredi, o nò, e per altri effetti, vedi *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 103. *per tot. Card. Tosch. litt. P. concl.* 743. *& seqq. Boer, decis.* 227. *num.* 18. *Azor. instit. moral. part.* 1. *lib.* 5. *cap.* 22. *litt. D. fol.* 566.

E che li personali si estinguino con la persona. *Barbos. axiom.* 190. *num.* 5. *Card. Tosch. loc. cit. concl.* 746. *per tot.*

11 Priuilegi si perdono in più modi, cioè o per espressa reuocazione del concedente, o per rinunzia del priuilegiato espressa, o tacita con abusarsene, o non se ne seruire per dieci anni, o per atti contrari, & altro, vedi *Rebuff. in prax. benef. part.* 1. *tit. de differ. inter priuileg. & rescrip. num.* 38. *& seqq. Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 139. *num.* 11. *&* 12. *Pract. Papp. for. oppon. contr. instrum. glos. penitus, & omnino &c. Barbos. Axiom.* 190. *num.* 8. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 754. *& seqq. Gizzarel. & Addenti decis.* 70. *per tot. Gonzal. ad reg.* 8. *Cancell. glos.* 56. *per tot. Azor. Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 5. *cap.* 22. *de priuileg. fol. a me* 567. *cap.* 4. *fol.* 463. *Carbon. de legibus lib.* 9. *disput.* 8. *per totum. fol.* 401.

12 Come cessino cessando la causa per la quale sono stati concessi, mentre che non fossero concessi in perpetuo, & altro, vedi la *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 139. *num.* 7. *& seqq. Rom. cons.* 180. *numer.* 7. *Ias. in l. sciendum §. si fundum num.* 3. *ff. qui satisd. cog. Sord. decis.* 310. *num.* 9. *& decis.* 311. *num.* 3. *Boer. decis.* 31. *num.* 8. *Tiraquel. nel tratt. Cessante Causa verb. Priuilegij num.* 210. *& seqq.* doue par che tenga essere necessaria sentenza rescissoria del priuilegio. *Gonzal. d. reg.* 8. *Cancell. glos.* 56. *num.* 30.

13 Priuilegio cominciando ad essere iniquo, e a ridondare in danno, e pregiudizio d'altri, benche non si douesse attendere, non si presumendo che la volontà del Principe sia che si osserui con pregiudizio d'altri, nondimeno non si estingue ipso iure, ma è necessario ricorrere all'istesso Principe per la moderazione, al quale, e non ad altri s'aspetta l'interpretarlo, e dichiararlo, vedi la *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 83. *&* 87. *per tot. Bardellon. cons.* 135. *lib.* 2. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 737. *Sord. decis.* 236. *num.* 22.

14 Che quando li priuilegi sono concessi per cause onerose passino in contratti, e non si possino reuocare. *Gratian. discep.* 891. *num.* 61. *& per tot.* di che vedi pienamente *Card. Tosch. litt. P. concl.* 751. *per tot.* doue amplia, limita, e dichiara in più modi fin a oum. 105. *Gabriel. com. concl. lib.* 3. *de iur. quæsit. non toll. concl.* 7 *per tot. Socin. cons.* 87. *& cons.* 2. *num.* 12. *lib.* 3. *Scaglion. in Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 3. *num.* 43. *fol.* 349.

15 Priuilegi delle cause, e luoghi pij sono di molti, e fino in sessantadua ne riferisce il *Socin. reg.* 382. e più ne adduce il *Tiraquel. nel suo tratt. de pia causa per tot.*

Ma benche siano di molti non preuagliono a quelli de' figliuoli rispetto all'eredità paterna, o almeno della legittima, di modo che S. Agostino diceua che chi voleua leuare la roba alli figliuoli per lasciarla alle Chiese, o altri luoghi pij cercasse altro Consultore, e che *Deo propitio* non ne trouarebbe come si caua dal c. vlt. 17. *quæst.* 4. vedi *Menoch. lib.* 4. *præsump.* 189. *num.* 122. *Merlin. de legitt. lib.* 5. *tit.* 1. *quæst.* 2. *num.* 3. *&c.*

16 Priuilegi come, e quando ricerchino la pubblicazione per affigere, e obbligare quelli in danno de' quali sono concessi, & altro vedi amplamente *Gratian. discep.* 631. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 185. *num.* 28. *&c.*

17 Priuilegio della notificazione a soldati non li gioua mentre che non l'alleghino auanti la contestazione della lite, come espressamente dispongono li Capitoli militari, e vedi *Magon. decis. flor.* 116. *per tot.*

18 Priuilegio di non pagar le decime delle possessioni acquistate, e da acquistarsi, non si estende a grosse possessioni acquistate in vna Parrocchia, alla quale di esse si pagaua la decima, perche ridonderebbe in troppo graue danno della Parrocchia e però si deue ricorrere al Principe per la moderazione. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 83. *num.* 10. *& seqq. Card. Tosch. litt. P. concl.* 731. *num.* 8. *& seqq.*

19 Priuilegio del foro, immunità, & altro concesso ad alcuno se si estenda a suoi seruitori familiari, coloni parziari, e simili, vedi amplamente *Menoch. de Arbitr. cas.* 562. *per tot. & Thesaur. decis.* 22. *& decis.* 116. *per tot. inf.* 25. *&* 26.

20 Priuilegio dell'esenzione dalle grauezze pubbliche, come competa per il numero di dodici figliuoli, vedi §. Padre num. 4. 5. 6. & 7. inf. num. 27.

21 S'intende però solamente per le collette, e grauezze ordinarie per i bisogni del luogo, frà le quali si numerano i salari de' iusdicenti, Segretari, Cancellieri, Camarlinghi, Donzelli, Messi, Canalari, e simili, e non per l'altre spese straordinarie, per le quali s'imponessero collette, come per mantenimento di fiumi, ponti, fonti, muraglie, strade, e simili, & altre che si dicono spese vniuersali, o che si pagano al Principe, o suoi Magistrati, e così suffraga solo per le spese ordinarie della Comunità, e non per le estraordinarie, e camerali, come anco si suole esprimere in detti priuilegi; anzi tutti li prouenti, e entrate delle medesime Comunità s'applicano prima per i bisogni di esse ordinari, di modo che se fossero bastanti,

ſtanti, e non s'imponendo per quelli, ma ſolo per le ſpeſe ſtraordinarie (come in alcuni luoghi) detto priuilegio, come anco quello de' ſoldati, non ſuffragherebbe in cos'alcuna, o ſolo per quella rata che mancaſse, e s'imponeſse per ſupplire a dette ſpeſe ordinarie, come più volte è ſtato dichiarato, & vltimamente per ſentenza del Magiſtrato Supremo de'Conſiglieri col voto di tutta la Ruota Fiorentina, ſotto di 9. Dicembre 1659. in vna cauſa che vertiua fra il Signor Duca Altemps, e certe Comunità del diſtretto di Piſa, &c. vedi inf. num. 27.

22 E perche nelli Stati di S.A.S. detti priuilegiati per il numero di dodici figliuoli aueuano fin'ora goduto indifferentemente l'eſsenzione per tutte le ſpeſe, per le quali s'imponeuano collette ſopra l'eſtimo, o decima, fu in ordine a detta ſentenza dal Magiſtrato de'Signori Noue ordinato che ſi faceſsero li calcoli di quello, che aueuano indebitamēte goduto per douerne rimborſare le Comunità, e concorrere in l'auuenire alle ſpeſe ſtraordinarie nella conformità che ſopra, ma perche veramente detta ſentenza *eſt res inter alios acta* non li può direttamente affliggere, benche in certo modo riguardi il Stato vniuerſale delle Comunità, nel qual caſo può far ius anco *quò ad alios*, ebbero ricorſo al medeſimo Magiſtrato Supremo con far ſoſpendere l'ordine che ſopra, e così la lite ancora pende &c.

23 Priuilegio dell'immunità dalle collette, e peſi non ſi eſtende a que' peſi, e grauezze, che s'imponeſſero per cauſa di guerra che ſopraueniſse, e per pubblica neceſsità maſsime per difeſa de' Stati, e Città, quantunque foſse conceſso con ampliſsime, e geminate parole, o per titolo oneroſo, o per via di contratto, douendoſi ſempre intendere con la clauſola *rebus ſic ſtantibus*, e ſopraueniendo cauſa di pubblica neceſsità ſi può reuocare, mentre che non foſse per patto di dedizione, e raccomandigia volontaria con parole negatiue, perche chi non è ſuddito, e ſi ſottopone volontariamente con qualche patto, e riſerua, quāto alle coſe riſeruate non ſi dice propriamente eſente, ma più toſto non ſuddito, e però non è tenuto ſe non in conformità de' patti, come con più autorità di Dottori antichi, e moderni dimoſtra *l'Altogrado conſ. 70. per tot. lib. 2. Gizzarel. & Addenti deciſ. 38. Feſtaſ. de Collect. part. 4. cap. 7. Sanfelic. diſcep. vn. dopo la pr. part. delle deciſ. Prat. diſcep. forenſ. cap. 16. Ottau. Glorit. conſ. 1. part. 3. Giouagn. conſ. 27. Theſaur. quaſt. Forenſ. lib. 1. cap. 8.*

E che in tempi di careſtie ſiano tenuti concorrere anco gl'immuni, e priuilegiati, vedi *Sord. deciſ. 275. per tot.*

24 Priuilegi d'vn luogo, o perſona comunicandoſi ad altri la comunicazione non ſuffraga ſe non tanto quanto conſti de' priuilegi comunicati, mentre però che nella comunicazione non foſſe eſpreſſa almeno la ſoſtanza di eſſi; e ſe poi ſeguendo augumento, diminuzione, o ſimile alterazione gioui, e pregiudichi a quelli a' quali ſono ſtati comunicati, & altro in queſta materia, vedi ottimamente per il *Barboſ. de Clauſ. Clauſ. 5. per tot. Card. Toſch. litt. P. concl. 763. per tot. Leonctll. deciſ. Ferr. 87. num. 12.* in queſto nel §. Cancellieri num. 14.

E che tal comunicazione non s'eſtenda alle coſe pregiudiciali al terzo. *Caualer. deciſ. 101. n. 3.*

25 Priuilegio del foro che ſopraueniſſe per moto proprio del Principe ad vno de' litiganti pendente il giudizio, ſe ſuffraghi per la lite che pende di modo che ſi poſſa declinare il foro conforme alla *l. ſi quis poſtea de iud.* vedi amplamente *Gratian. diſcep. 421. num. 25. &c.* doue riferiſce otto opinioni, e l'affirmatiua proua *Scaglion. in Pragmat. Regn. Allegat. deciſ. 19. num. 4. Fab. de Faleo fol. 436. Franch. deciſ. 541. Ricc. Collect. deciſ. 1634. Ioſef. Mele nell' Addizione al Gizzarel. deciſ. 65. num. 9.*

26 Priuilegio del foro non ſuffraga a' ſemplici Chierici mentre non abbino benefizio, o penſione, o vero andando in abito, e tonſura ſeruino alla Chieſa d'ordine de' lor Superiori conforme al *Concil. Trid. ſeſſ. 23. cap. 6. de Reformat.* vedi *Cabal. caſ. 224. & 225. per tot Menoch. lib. 6. praeſ. 76. num. 38. &c. Guaz. deff. 20. cap. 9. num. 31.* Coſpi nel ſuo Giudice Criminaliſta *part. 3. cap. 2. num. 3. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de inquiſit. quaſt. 8. num. 4. & 5.* doue amplamente tratta della competenza del foro, quando li Chierici ſiano ſottopoſti alla iuriſdizione ſecolare, e i laici all'Eccleſiaſtica, inf. n. 28. e nel §. Delinquenti num.

27 Priuilegio de' dodici figliuoli di ragione rende eſēte il padre dalle grauezze, e peſi tanto patrimoniali, che perſonali, e in queſto numero ſi computano li maſchi, le femmine, e anco li nepoti tanto maſchi, che femmine, li legittimati tanto per matrimonio, che per reſcritto del Principe, li morti in guerra, e le figliuole maritate, o monacate, come proua *Theſaur. deciſ. 267. per tot.* con più altri addotti da *Lanfranch. Zacch. tratt. de Salario, & mercede quaſt. 6. per tot.*

Quando poi non ſuffraghi detto priuilegio maſſime quanto alle gabelle, o grauezze per cauſa di guerra, ſuſſidi, o donatiui al Principe, o per altre cauſe che riguardino principalmente la pubblica, e comune vtilità, vedi *Theſ. e Zacch. loc. cit. Gizzarel. & Addenti deciſ. 38. per tot. ſop. nu. 21. & ſeqq.*

28 Priuilegio del foro nō ſuffraga per la ſemplice Dimiſſoria, ma ſi ricercano gl'altri requiſiti del Cōcilio come ſopra num. 26. de' quali però non è neceſſario conſti perfettamente negl'atti del Giudice ſecolare (ſpettandone la piena cognizione, e dichiarazione all'Eccleſiaſtico) ma baſta auerne informazione ſtragiudiciale, e come ſi ſuol dire *in manica Iudicis*, e così vederne le giuſtificazioni a parte ſenza metterle negl'atti, & eſſendo

ſuffi-

sufficienti decretare la remissione al suo Giudice con cautela, e clausola, *animo repetendi quatenus gaudere non deberet*, come fu osseruato dal Magistrato degl'Otto, sotto di 22. Aprile 1664. sopra vn Processo di Pietra Santa, contro Andrea Valeriani in filza Processi 610. num. 65. & approuato per rescritto di S.A.S. del dì 5. Maggio 1664. in filza Negozi num. 1636. & in altre cause passim.

§. PROCCVRATORI.

1 Proccuratori constituiti per durare dopo la morte del constituente non durano più che vn'anno dal dì della morte di detto constituente, anzi ne anco durante dettto anno possono risquotere, ne altri a lor pagare in virtù di tal proccura, se prima non auranno sodato con sufficienti malleuadori appresso gl'Vfiziali del Monte, o Rettori per quantità determinata di pagare ciò che risquotessero a chi di ragione si deue, e nel medesimo modo sono tenuti sodare anco li Curatori d'eredità iacenti, di che vedi la Prouuisione delli 17. Aprile 1477.

E come di ragione comune regolarmente il mandato di proccura spiri, e s'intenda finito per la morte del mandante, o constituente, eccettuati alcuni casi, vedi *l. si defunctus ff. de procurat. l. mandatum C. mandati §. rectè instit. de mandat. doue le glos. & Interpreti. Vant. de nullit. ex defect. inhabil. seù mandat. num. 170. fol. 180. Menoch. de præsump. lib. 2. præsump. 36. num. 28. & seq. Gratian. discep. 342. 507. & 873. Magon. decis. flor. 48. num. 15. & decis 52. num. 17 Rot. part. 2. diuers. decis. 174. & part. 7. Nouiss decis. 171. num. 13. &c. Leoncill. decis. Ferr. 120. & 121. per tot.*

2 Proccuratori quando si possino ammettere, o no per li debitori falliti, vedi §. Falliti n.

3 Proccuratori, Auuocati, o altri, che paghino, o faccino pagare più di quello che concedono le tariffe a Notai, & altri Ministri in che pena incorrino, vedi §. Notai n.

4 Proccuratori come non si possino riceuere per malleuadori de'lor principali, vedi §. Auuocati num.

E come ne anco per testimoni, *Gratian. discep. 980. num. 18. &c.* Eccetto che se dopo finita la causa deponessero di cose che non concernessero lode, o biasimo proprio. *Magon. decis. flor. 3. num. 3. &c.*

Possono però esser forzati a deporre contro li clienti, massime fuor de'segreti della causa. *Surd. dec. 190. per tot.*

5 Proccuratori non si ammettono in cause criminali nelle quali si tratti di pena afflittiua, mentre che anco il reo non comparisca, o sia carcerato, e in alcuni altri casi, come amplamente dichiara il *Menoch. de Arbitr. quæst. 79. & quæst. 80. per tot. Socin. reg. 395. Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. num. 176. Boss. tit. An in crim. iud. quis poss. pro absent. inter. Clar. §. fin. quæst. 32. Guaz. deff. 12. cap. 1. per tot. Magon. decis. Luc. 22. & 36 Cabal. cas. 23. per tot. Fariac. de var. & diu. crim. quæst. 99. per tot.* doue amplissimamente tratta questa materia *& Card. Tosch. litt. P. concl. 818. & concl. 848. per tot.*

6 Proccuratori non deuono interuenire all'esamini de'lor principali, mentre non si trattasse di contadini, o altre persone idiote, se bene ne anco quello si ammette in pratica. *Marant. in l. si actor. num. 103. ff. de Procurat. Bart. in l. si postulauerit §. haberi ff. de adulter.*

7 Proccuratori possono interuenire per vn delinquente morto, quando si trattasse di condennare la sua memoria, come si può fare ne' delitti di lesa Maestà. *Clar. §. fin. quæst. 51. & quæst. 32. vers. Debes scire &c. Guaz. deff. 12. cap. 1. nu. Farinac. Tosc.* & altri sopracitati.

8 Proccuratori, che dolosamente con bugie, e contro la volontà del padrone conuertissero in loro vsi propri denari, o altra roba de'lor principali, come, e quando siano tenuti di furto, o pure siano scusati, sotto il velame dell'amministrazione, vedi amplamente *Gratian. discep. 935. Surd. decis. 304.*

E quando almeno siano tenuti agl'interessi. *Staiban. de interesse lib. 2. tit. 13. quæst. 1. num. 68. & seqq.*

E che siano tacitamente ipotecati i lor beni per la restituzione in vigore del *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 97. Ger. Spin. cons. 9. & 10.*

Ciò che sia di ragione comune. *Neguf. de pig. part. 2. men. 4. num. 124. Merlin. de pig. lib. 3. tit 1 quæst. 35. per tot. Gratian. discep. 935.* vedi §. Amministratori n.

9 Proccuratori, come siano tenuti dar, o far dare notizia alla Gabella de' Contratti de' fideicommissi sopra de' quali vogliono muouer lite, & altro, vedi il Decreto delli 11. Febbraio 1582.

10 Come deuino essere approuati ogn'anno dal Proconsolo, e dal Magistrato de' Consiglieri quelli che in esso si vogliono esercitare, che tasse paghino, & altro vedi le Prouuisioni delli 10. Febbraio 1569. cap. 4. & seqq.

10 Proccuratori se bene non possono regolarmente agere in virtù del contratto da loro fatto *procuratorio nomine*, possono però riceuere il pagamento che volontariamente li venisse dal debitore, e anco agere quando fosse in conseguenza del contratto, massime promettendo *de rato. Magon. decis. Luc. 34. per tot.*

11 E così se bene il mandato generale *ad exigendum* regolarmente non comprende li crediti futuri, che dopo di esso s'acquistassero, e competessero al mandante, o constituente, siccome ne il mandato *ad vendendum* s'estende a'beni acquistati dopo, di modo che per il pagamento fatto a vn tal Proccuratore non resteria libero il debitore *glos. in l. omnium. 37.* doue il *Bart.* & altri *ff. de procurat. Gratian. decis. March. 149 nell'Add. nu. 4. Ceuallos. com. contr. com. quæst. 135. num. 8. & seqq.*

12 Nondimeno quando il debitore paga a quel Proccuratore con il quale hà contrattato se bene a fauore del principale, e non di esso proccuratore, ancorche non auesse legittimo mandato, resta certamente libero del debito, e non può essere più astretto, repugnando la mala fede del creditore, che volesse auer per buono il mandato a contrattare in suo fauore, e non a ricenere il pagamento, e così approuandolo quanto al contratto è tenuto approuarlo anco quanto al distratto, e pagamento, potendosi nell'ius quesito ad vno per mezo di proccuratore pregiudicarseli dal medesimo. *Bart. in l. quod seruus ff. de solut. Ang. & Castr. in l filiæ ab intestato ff. cod. Anchar. familiar. quæst.* 31. *num.* 9. *& seqq. lib.* 2. *Tiraquel. de retract. conuent.* §. 4. *glos.* 9. *in fine Caualcan. de tut. num.* 272. *& seqq. Surd. decis.* 209. *num.* 15. e meglio *decis.* 229. *num.* 8. *& seqq. per tot. Afflitt. decis.* 147 *Canaler. decis.* 345. *nu.* 1. *&* 2. *Magon. decis. Luc.* 5. *num.* 20. *& seqq. & decis.* 34. *per tot. Gratian. discep.* 20. *num.* 32. *& seqq. & discep.* 514. *num.* 27. *&* 28.

13 Intendendo mentre conlti del pagamento per vera nnmerazione, e non per semplice confessione del proccuratore, che pregiudicherebbe solo a lui, e non al principale, perche il mandato *ad exigendum*, non si estende *ad confitendum de recepto*, mentre non fosse espresso, o ci fosse la clausola *eum libera &c.* come oltre li sopracitati prouano. *Capyc. decis.* 16. *num.* 7. *& seqq. Staiban. de interesse lib.* 2. *tit.* 11. *quæst.* 1. *num.* 89. *& seqq. fol.* 266. *Card. Tosco. litt. P. concl.* 847. *per tot.* da vedersi *& concl.* 836. *Altograd. conf.* 6. *num.* 10. *lib.* 1.

14 Ma che in virtù del Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 42. la Confessione del Proccuratore pregiudichi anco al principale nota in termine. *Gratian. discep.* 873. *num.* 5. *& seqq.*

15 Procuratori falsi sono quelli, che agitano, o contrattano senza legittimo mandato, o ordine de' loro principali, sono tenuti del proprio, e facendo con dolo possono anco esser puniti di pena di stellionato, cioè arbitraria, e alle volte di furto. *Card. Tosch. litt. P. concl.* 829 *&* 830. *per tot. Gratian. discep.* 985. *num.* 22. *Vant de Nullit. ex defect. inhabilit. sen. mand. num.* 66. *&c. & nu.* 72. *fol.* 159. *Staiban. de interesse lib.* 2. *tit.* 11. *quæst.* 1. *num.* 86. *& seqq. Farinac. & Vulpin. in Snco de furt. quæst.* 170. *in principio.*

Del resto di questa materia de' proccuratori tanto ne' contratti che ne' giudizi, che è assai ampla, vedi *Card. Tosch. litt. P. concl.* 809. *& seqq.* a 862. *Gratian.* & altri ne' luoghi ordinari, che tutti ne trattano in *Verb. Procurator, & verb. Mandatum.*

§. PRODIGHI.

1 Prodighi, & altri che fanno male i fatti loro come non possino contrattare, vedi il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 118. doue però parla dopo che sarà stato proibito per Bando ad istanza de' parenti di tali prodighi *inf. n.* 5.

2 Che la prodigalità, e furore si proui per l'asserzione de' congiunti. *Montan. de tut. cap.* 28. *num.* 29. *fol.* 79. vedi detto Statuto che ricerca il giuramento de' congiunti, e duoi testimoni de fama.

3 E che vno si possa dir prodigo non tanto rispetto alli beni, che al mal gouerno della persona, & onore massime nelle Donne, vedi *Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. num.* 24. *fol* 151. *Rol. conf.* 86. *num.* 50. *lib.* 2. seguitati da *Paol. Zacch. Quæst. Medic. Legal. tom.* 1. *lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 6. *nu.* 59. *fol.* 114.

4 Che li prodighi deuino essere citati a vedersi dare il Curatore, mentre non fossero notoriamente tali, e che stante il decreto del Giudice si presuma detta citazione. *Montan. d. cap.* 28. *num.* 31. *&c.* vedi *Card. Tosch. litt. P. concl.* 865. doue tratta del modo da osseruarsi in proibire l'amministrazione a' prodighi.

Ma che non sia necessaria tal citazione, vedi detto Statuto.

5 Prodighi auanti che li sia interdetta l'amministrazione, e dato curatore possono disporre a loro arbitrio delle lor sostanze, mentre non fossero notoriamente tali. *Bald. conf.* 381. *lib.* 5. *Tosch. litt. P. concl.* 864. *num.* 8. vedi *Ger. Spin. conf.* 11. *num.* 53. *&* 54. *Azor. Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 6. *cap.* 14. *fol.* 480. *litt. D.* ben' è vero che trouandosi lesi douriano facilmente essere restituiti in integro. *Montan. d. cap.* 28. *num.* 43. *&c. fol.* 80. *Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. num.* 23. doue amplia ancorche fossero notoriamente prodighi *Gomes. var. resolut. tom.* 2. *cap.* 14. *num.* 30. *Azor. loc. cit. litt. B.* vedi *Cenc. de Cens. quæst.* 16. *per tot.* doue tiene che auanti l'interdetta amministrazione possino constituire censi sopra lor beni, e che per capo della lesione non deuino essere restituiti in integro *Tosch. litt. P. concl.* 967. *n.* 14. vedi però *Odd. de restit. in integ part.* 1. *quæst.* 3. *art.* 1. *per tot.* quale distingnendo concorda l'opinioni contrarie, e nella *quæst.* 11. *att.* 4. *per tot.* tiene non competere la restituzione se non quando sia interdetta l'amministrazione il che intenderei *ex edicto minorum*, e non *ex clausula generali*, in virtù della quale stimo potersi concedere la restituzione a' prodighi benche non li fosse stata interdetta l'amministrazione con la differenza considerata dall' *Odd. nella d. quæst.* 3. *art.* 1. *num.* 4. e questa mia opinione ottimamente proua dopo visto *Ger. Spin. conf.* 11. *num.* 61. con più citati.

6 Prodighi a' quali sia stata interdetta l'amministrazione non possono contrattare anco rispetto a beni posti fuor della iurisdizione, perche tal proibizione s'estende a tutti li beni in qualunque luogo posti, e dura fin che non sia reuocata ancorche non fossero veramēte prodighi, vedi *Gratian. discep.* 389. *num.* 44. *&c. Montan. de tut. d. cap.* 28. *num.* 39. *& seqq. Vant. de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. num.* 23. *fol.* 151.

7 Prodighi dopo interdetta amministrazione non possono

possono testare, vendere, contrattare, ne in altro modo obbligarsi per se, o per altri, di modo che nè anco restino obbligati quelli che facessero sicurtà per loro. *Montan. d. cap. 28. nu. 36. Maur. de fideiuss. part. 2. sect. 8. cap. 6. & 7. Felic. de Societ. cap. 7. num. 24. &c. Card. Tosch. litt. P. concl. 866. & 867. per tot. Mascard. concl. 1234. vol. 3. Zacch. Quaest. Medic. Legal. lib. 2. tit. 1 quaest. o. n. 61. &c. fol. 114.*

8 Prodighi quanto alla deputazione de' Curatori, alienazioni, & altri atti pregiudiciali s'equiparano a' furiosi, & infanti, che non si possono pregiudicare, ma negl'atti fauoreuoli s'equiparano a' pupilli, e però non ostante l'interdetta amministrazione possono acquistare, e far la lor condizione migliore senza alcuna solennità ad esempio de' pupilli, e la sentenza che nascesse a lor fauore sarebbe valida, ma non già se fosse contro di loro senza l'interuento del Curatore. *Vant. de nullit. ex defect. inhabil. seu maud. num. 19. & seqq. fol. 150. Card. Tosch. litt. P. concl. 868. per tot.*

9 Che li prodighi si possino obbligare con giuramento mentre siano capaci di ragione, e sentimento, e che altro non osti, anco che li fosse interdetta l'amministrazione, proua l'Euerardo nella sua Topica. *loc. a vi, & euerg. iuram. num. 14.*

Ma in contrario tiene il *Montan. de tut. d. cap. 28. num. 38. fol. 80. Card. Tosch. litt. P. concl. 864. n. 3. & num. 5. & concl. 868. num. 9. & seqq. & nu. 22. & seqq.* vedi *Azor. Instit. Moral part. 1. lib. 11. cap. 7. per tot.* e particolarmente *fol. 1347. litt. B. & part. 3. lib. 6. cap. 14. fol. 480. litt. B. & C.*

10 Prodighi diuenendo prudenti, e sagaci con l'esperienza di duoi, o tre anni recuperano *ipso iure* senza alcuna dichiarazione di Giudice l'amministrazione de' lor beni, secondo l'opinione di *Guid. Papp. decis. 240. Caualer. decis. 173. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 868. num. 17. &c. Montan. de tut. cap. 37. reg. 2. num. 12. & seqq. fol. 186.*

Ma in contrario che sendosi fatta la proibizione, & interdizione per decreto di Giudice, e con cognizione di causa, non si reuochi se non mediante vna contraria dichiarazione, e decreto di Giudice pur con precedente cognizione di causa, mentre che ciò non fosse onninamente notorio, conclude il medesimo *Montan. loc. cit. num. 15. & 16.* e vedi il *Tiraquel. tract. Cessante Causa. Verb. Interdictionis num. 123. & seqq. inter reg. diuers. fol. a me 148. Cenc. de Cens. quaest. 16. per totum. Odd. de restit. in integ. quaest. 98. art. 4. num. 51. & 52.*

11 Prodighi stante l'interdetta amministrazione benche non si possino obbligare per via di contratto, s'obbligano però per via di delitto, onde facendo qualche misfatto di commissione, e non di semplice omissione restano obbligati alle pene pecuniarie, & afflittiue, come gl'altri. *Clar. §. fin. quaest. 60. vers. Vlterius quaero &c. Montan. de tut. cap. 28. num. 48. fol. 80. & cap. 18. num. 45. fol. 62. Cabal. resol. crim. cas. 48. per tot. Franch. decis. 461. Ang. de Malef. Verb. Scienter, & dolose num. 16. vers. quid in prodigo. Card. Tosch. litt. P. concl. 866. num. 12. & seqq. Paol. Zacch. quaest. medic. Legal. tom. 1. lib. 2. tit. 1. quaest. 6 num. 68. & seqq. fol. 115.*

12 Prodighi, e simili pagando qualche indebito possono repeterlo *ipso iure* anco senza domandare la restituzione in integro, mentre non l'auessero pagato a qualche altro prodigo, o minore, & il pagato fosse da loro consunto, vedi *Odd. de restit. in integr. quaest. 52. art. 10. per tot. & art. 13. num. 87. & 88.*

§. PROROGHE.

1 Proroghe d'instanza nelle cause di tregue, e paci rotte, vedi Instanza n.

2 Proroghe nelle cause auanti li Giudici di Ruota, non si possono far dalle parti se non due per causa per quel tempo concorderanno, & vna ad instanza de' Giudici per otto giorni al più, e volendo da uantaggio si deue ricorrere a S.A.S. Decreto delli 3. Ottobre 1614.

E che non se ne possa far più che dua dalle parti, senza la grazia del Principe, vedi la legge del 1623.

3 Proroghe a pigliar confini non si possono ammettere senza la pace della parte offesa, ne a ladri, e agl'altri confinati per qualsiuoglia delitto ancorche auessero la pace non si possono far buone che per tre mesi, e vna remissione sola in buon giorno a rappresentarsi a detti confini, come per rescritto di moto proprio di S. A. S. delli 5. Giugno 1639.

E tali grazie tanto di proroghe, che di remissione in buon giorno si deuono accettare come l'altre dentro al termine d'vn mese, nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto per li condennati da detto Magistrato, vedi Grazie num. 2. & 3.

4 Proroga, o dilazione fatta al debitore principale non gioua a suoi malleuadori, può però il debitore (quando fosse lecito a' malleuadori ritorcere l'esecuzione contro di esso debitore, al quale però la dilazione si rendesse inutile) come legittimo difensore comparire ad allegare la dilazione, e così farla godere anco a' malleuadori. *Gratian. discep. 290. num. 38. & discep. 12. per tot. Marsil. Rub. de fideiuss. num. 275.*

4 Proroga di tempo a pagare fatta dal creditore al debitore senza il consenso de' malleuadori libera li medesimi dall'obbligazione, quando il termine era apposto per finire l'obbligazione, cioè quando li malleuadori erano obbligati solo per certo tempo determinato, di che vedi *Maur. de fideiuss part. 2. sect. 10. §. 33. per tot. Marsil. eod. tit. num. 89. Gratian. discep. 68. num. 36.* & amplamente il *Thesaur. decis. 125. per tot.* e nelle mie *resolut. cap. 30. num. 9. & 10.*

§. PVPILLI.

1 Pupilli rimasti in qualsiuoglia modo senza tutori deuono essere denunciati al Magistrato de' pupilli da chi lasciera la tutela dentro la Citta di Firenze, e fuori alli Rettori de' luoghi, e da qualsiuoglia altro, che gl'aurà appresso di se, o s'ingerirà ne' loro affari dentro al termine di quindici giorni, sotto pena dell'arbitrio, e di scudi 50. o più a dichiarazione di detto Magistrato. Spartizione degl' obblighi della Riforma de' pupilli 1638. cap. 10. vedi Tutori num. e Rettori nu.

2 In materia di pupilli stati sottoposti al Magistrato de' pupilli, come non possino alienare beni immobili senza licenza, e consenso di detto Magistrato se non finiti li 22. anni; quando deuino interuenire alla celebrazione degl' instromenti, & altro, vedi la legge de' Cõsiglieri 19. Luglio 1560. & altre Riforme del Magistrato de' Pupilli del 1565. e 1575. che contengono più particolari, e capi circa pupilli, e simili persone &c. inf. nu. 13. & seqq. & num. 20.

3 E però anco da considerarsi in questa materia il Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 115. che dispone che l'età di anni 18. si abbia per piena, e perfetta come se fosse d'anni 25. e così parerebbe che finiti detti anni 18. potessero li minori, come li maggiori di 25. anni far tutti li contratti, alienazioni, & obbligazioni anco col donare senza alcuna solennità, come proua il *Gratian. discep. 555. num. 3. &c. Ger. Spin. cons. 2. num. 2. & seqq.*

4 Ma la più vera, e comune opinione è che detto Statuto abbia luogo solamente quanto all'alienatione de' mobili, e non de' stabili, & immobili, e che operi solo in quei casi, che opererebbe l'autorità de' tutori di ragione comune, di che vedi *l' Asino in prax. §. 1. cap. 1. num. 24. Magon. decis. flor. 22. num. 3. & 7. Simoncel. de Decret. lib. 3. tit. 8. n. 24. & seqq. Montan. de tut. cap 33. num. 618. fol. 157. Gratian. discep. 233. num. 21. & per tot. 488. per tot. & 975. num. 29. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 47. num 7 &c.*

Se stante detto Statuto cessi la restituzione in integro, & altro de' suoi effetti, vedi *Gratian. decis. 177. num. 9. &c. Odd. de restit. in integr. part. 1. qu. 15. art. 9. per tot. Ger. Spin. loc. cit.*

5 Siccome trattando d'abilità, o inabilità di persone non aurebbe luogo in vn minore forestiero, che contrattasse in Firenze, e così s'intende abilitare solo li sudditi, e non li forestieri. *Gratian. discep. 824. num. 30. &c. Rot. part. 2. diuers. decis. 103. num. 13. &c.* doue vedi quando possa comprendere anco li forestieri, *& Card. Tosch. litt. S. concl. 564. & 565. per tot.*

6 Pupilli come si possino, o deuino citare in lor persona, o de' tutori, o parenti ad effetto di ben dirigere il giudizio contro di loro sentono diuersamente li Dottori, e però vedi *Vant. de nullit. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. num. 85. fol. 295. Ias. in l. 2. num. 11. ff. de in ius voc. Montan. de tut. cap. 14. num. 12. &c. cap. 30. num. 143. & seq. cap. 32. reg. 9. num. 60. &c. Gratian discep. 479. n. 28. & 720. n. 1. &c. Card. Tosch. litt. C. conc. 252. per tot.*

7 Pupilli come non possino essere carcerati per debiti ciuili priuati, vedi il *Caccialup. de debit. suspect. & fugit. quaest. 5. num. 2. & seqq. Brun. de Cessione bonor. quaest. 3. 4. quaest. prin. Rom. cons. 120. nu. 3.* con altri addotti nelle mie *resolut. cap. 52. nu. 21. & seqq.*

8 Pupilli non s'ammettono di ragione a far testimonianza in cause ciuili, e tanto meno nelle criminali, mentre non abbino anni 20. compiti, se non in sussidio quando la verità non si potesse auere da altri, e ad effetto di far presunzione solamente, e non piena prouanza, o in delitti atroci, come di lesa maestà. *Montan. de tut. cap. 30. num. 149. & seqq. fol. 94. Diaz. reg. 465. & 759.*

9 La ragione può essere perche vn minore di 14. anni, e così pupillo non può giurare, e conseguentemente non può essere testimonio in giudizio perche senza giuramento non si proua. *Gratian. discep. 525. in principio &c. Montan. de tut. cap. 37. num. 47. & 48. fol. 182.* e nel medesimo *cap. 37. reg. 2. num. 79. fol. 188. & cap. 5. num. 94. fol. 21.*

10 Ma la verità è che si osserua in pratica d'esaminare anco pupilli, e ragazzi in cause criminali, e se li da il giuramento, mentre che siano capaci di dolo, e di ragione, e non mi pare senza qualche fondamento perche il giuramento obbliga anco gl'impuberi capaci di dolo, che si dicono dopo li dieci anni, e mezo quando comminciano auuicinarsi alla puberta che si da nelli maschi alli quattordici anni, e nelle femmine alli dodici, e così siccome peccando s'obbligano al Diauolo, deuono anco giurando obbligarsi a Dio, e al Giudice di dire la verità, conforme alla *glos. e Bart. nell' Autentica Sacramenta &c. verb. Puberum C. si aduers. vendit. Gratian. discep. 470. num. 39. & 525. num. 1. & seqq. Clar. §. fin. quaest. 24. num. 16. vers. vidi quandoque &c.* ben'è vero che quello si deue intendere ad effetto di cauarne indizi, e presunzioni, non altrimenti piene prouazioni. *Capell. Tholosan. decis. 238.*

In criminale però non si dicono prossimi alla puberta se non quando vi mancano solo sei mesi, come nota *Bonifac. de furt. §. 10. num. 133. fol. 351.* o ad arbitrio del Giudice. *Farinac. de poen. temperand. quaest. 92. num. 12. & seqq.* doue il *Vulpin. in Suco num. 5. Card. Tosch. litt. P. concl. 958. Montan. de tut. d. cap. 30. n. 156.*

11 Pupilli commettendo qualche delitto come si deuino punire di pena arbitraria, o scusare il fatto, vedi pene num. 16.

12 Pupilli doue, & appresso di chi si deuano educare risiede in arbitrio del Giudice, e ciò che deue considerare, vedi amplamente *Menoch. de Arbitr. cas. 168. per tot. Card. Tosch. litt. P. concl. 977. per tot.*

tot. Montan. de tut. cap. 32. reg. 9. num. 230. & seq. fol. 128. Marc. Medic. decis. Senens. 62. Tap. decis. 51. Rot. in Romana, seu Tudertina Educationis 14. Aprilis 1636. appresso Zacch. Quest. Medic. legal. tom. 2. decis. 73. per tot. & part. 6. diuers. dec. 208. num. 14. & seqq. & decis. 255. per tot. d. part. 6. diuers.

13 Pupilli, o pupille maggiori di sette anni deuono di ragione comune [oltre all'altre solennità] interuenire alli contratti per la loro validità, ma in virtù della Legge Fiorentina delli 19. Luglio 1560. quanto alle pupille che abitano fuor di Firenze basta l'interuento, e autorità sola degl'Vfiziali de' pupilli, e quanto alli maschi pupilli, che abitano lontano a detta Città più di 15. miglia, sendo minori di 14. anni non è similmente necessaria la lor presenza, ma basta l'autorità di detti Vfiziali; & essendo maggiori d'anni 14. benche più lontani deuono interuenire alli contratti insieme con detti Vfiziali, o chi da loro fosse deputato, siccome anco abitando fra le 15. miglia benche minori di anni 14. come per detta legge del 1560. vers. Che quanto, e Riforma 20. Agosto 1565. Rub. 19.

14 Pupilli quanto alle fanciulle siano nella Città, o fuori non sono tenute interuenire alli contratti, e li maschi essendo nella Città, e maggiori d'anni sette deuono interuenire, ma trouandosi fuor della Città nello Stato, o fuori di esso nō è necessario il lor' interuento come per Riforma delli 20. Agosto 1565. Rub. 19.

15 E che gl'adulti, che saranno stati sottoposti agl'Vfiziali de' pupilli non possino alienare beni immobili, o crediti, ne riconoscersi debitori per conto di mercanzie, caualli, o bestiami senza licenza del detto Magistrato se non auranno finiti gl'anni ventidua della loro età, vedi detta Riforma delli 20. Agosto 1565. Rub. 15. inf. n. 20.

16 Pupilli, o minori anno l'elezzione d'agere contro i loro tutori, e Curatori, che auessero indebitamente alienato, o si vero contro chi auesse acquistato, vedi Gratian. decis. 130. num. 14. & seq.

E come, e quando li competa il rimedio di spoglio stante la nullità, vedi l'Add. alla Tract. Pappiens. Caus. Spoliat. possess. glos. 1. Seraph. decis. 135. Rot. part. 2. diuers. decis. 93. & 104. Gratian. decis. 211. & Duran. decis. 113.

17 Pupilli, o minori per essere restituiri in integro deuono prouare tre cose, cioè la minor'età, la lesione, e dolo dell'auuersario, o la troppa lor facilità. Menoch. lib. 3. præsump. 82. & præsump. 84. vedi Odd. de restitut. in integr. quæst. 36. 37. 38. & 39. per tot. & Osach. decis. 158. num. 9. & 13.

In pratica però di consuetudine che basti prouare la minor'età, asserisce Iosef. Lud. concl. 49. ma non esser sicura opinione, vedi Gratian. dec. 130. num. 16. & decis. 196. num. 17. & 18. doue anco tratta se competa contro altri minori, di che vedi Odd. d. tratt. quæst. 18. art. 5. per tot. e nell'altre quæst. cit.

18 Che non si possano vendere beni stabili di pupilli, ò pupille, senza legittima causa da conoscersi dal Magistrato de' pupilli, e poi con quattro bandi precedenti in quattro settimane separate, ne' quali s'intimi la vendita da farsi all'incanto de' tali beni, nel tal luogo, da rilassarsi al più offerente, precedenti cinque incanti, e l'vltimo di poi con la candela accesa, sotto pena di nullità di tutto quello che si facesse in contrario, vedi la Riforma de' Statuti degl'Vfiziali de' Pupilli delli 20. Agosto 1565. Rub. 9.

E questo è conforme alla disposizione dell' ius comune, secondo il quale nell'alienazioni di beni stabili di pupilli, o minori si ricercano le subastazioni, & incanti sotto detta pena di nullità. Afflitt. decis. 249. Iodoch. Damhouder. tratt. de subhast. cap. 2. num. 1. Montan. de tutel. cap. 33. nu. 60. fol. a me 136. Gratian. decis. 134. per tot. & discep. forens. cap. 545. per tot.

Benche tali subastazioni di generale consuetudine non essere necessarie asserisca il medesimo Gratian. discep. 564. 479. & 861. & decis. 130. num. 7. &c. seguitato dal Post. tratt. de subhast. inspect. 2. num. 13. & seqq. & inspect. 4. num. 18. & seqq.

19 Pupilli come siano sottoposti alla cura, e tutela del Magistrato de' Pupilli della Città di Firenze, quale possa pigliare anco la cura di mutoli, sordi, prodighi, mentecatti, vedoue, & altri miserabili, & altro vedi la Riforma delli 20. Agosto 1565. che contiene venti Rub. di questa materia, e più aggiunte fin' all'anno 1575. d'altri 18. capi della medesima materia, & ordini da osseruarsi nel Magistrato de' pupilli.

20 Pupilli stati sotto il gouerno di detto Magistrato, che non possino alienare, ne fare altri obblighi senza licenza, se non dopo li 22. anni di lor'età, come sopra num. 2. & 15. E stato esteso, e dichiarato che non possino anco entrare malleuadori se non auranno compita detta età d'anni 22. come per Rescritto di S. A. S. delli 15. Nouembre 1568.

E detta proibizione auer luogo in tutti li casi ancorche ne' contratti fosse apposto il giuramento, altro Rescritto delli 21. Agosto 1581. vedi §. Giuramento num. 31. & 32.

21 Pupille maritandosi escono dalla cura, e gouerno del Magistrato de' Pupilli, ma rimanendo vedoue auanti li 18. anni, ritornano sotto la tutela, e cura del detto Magistrato, come prima, fino alla detta età, secondo vna legge delli 18. Gennaio 1429.

Della iurisdizione, & autorità degl'Vfiziali de' Pupilli della Città di Firenze, vedi Card. Tosch. litt. P. concl. 980. per tot. litt. S. concl. 540. 552. & 602. per tot. con altri da lui citati.

22 E come li pupilli possino pretendere gl'interessi de' denari tenuti oziosi da lor tutori, ciò che si ricerchi, & altro, vedi Card. Tosch. litt. P. conc. 979. per tot. & litt. T. concl. 442. Montan. de tutel. cap. 32. reg. 9. num. 170. & seqq. a 207. fol. a me 126.

Ma-

Magon. decis. flor. 1. *num.* 51. *&c. Gratian. discep.* 240. *Leotard. de vsur. quest.* 20. *per tot. Borgn. de tut. num.* 115. *Felic. de Societ. cap.* 4. *num.* 31. *Menoch. de Arbitr. cas.* 49. *num.* 6. *Gratian. decis.* 38. *nell'Addit. num.* 2. *Altograd. cons.* 84. *num.* 25. *lib.* 1. *Staiban. de Intereß. lib.* 1. *quest.* 6. *nu.* 21. *&* 22. *P. Stefan. de Neapol. de precip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 34. *num.* 6. *Couar. var. resol. lib.* 3. *cap.* 2. *per tot.*

Q

§. QUADERNUCCI.

1 Quadernucci per trar seta, vedi Bozzoli.
2 Quadernucci di mugnai, e fornai, vedi Mugnai n. e Fornai n.

§. QUADRIGLIE.

1 Quadriglie sono proibite farsi così a' principali, e propri offesi, come agl'acccessori, complici, e seguaci etiam parenti, sotto pena per ciascuno, e ciascuna volta di scudi 50. d'oro in oro larghi e di più del doppio di tutte quelle pene, che per l'ordinario si verrebbero a chi commettesse il delitto, & in oltre di fune, carcere, confini fino alla galera inclusiue a d arbitrio di chi aurà da giudicare. Bando dell'intromissioni 7. Gennaio 1569. ristampato l'anno 1565. vedi §. Intromissione.

§. QUATTRINI.

1 Quattrini neri come non si possino pagare in cartocci, vedi Monete n.
3 Quattrini forestieri come non si possino introdurre, vedi Monete num.
Del testo vedi nel §. Denari.

§. QUERCIE.

1 Quercie, istie, cerri, o lecci, e farnie non si possono tagliare, ne sbarbare da piedi in qualsiuoglia luogo senza licenza di S. A. S. sotto pena di scudi 8. di moneta per quercia, o altro albero iandifero, saluo che degl' alberi morti ciascun padrone di essi se ne può seruire a beneplacito, e salua la dispositione del Statuto Fiorentino *de Vggis*, come anco per bisogno di mulini, gualchiere, fabbriche, aratri, & altre cose necessarie può il Magistrato degl'Vfiziali de'fiumi nel contado di Firenze, e li Rettori del ciuile, o criminale nel distretto dar licēza a'padroni di tagliarne per i lor bisogni certificati così della verità con obbligo d'allenarne il doppio più, quelle custodire, e tirare auanti. Bando delli 8. Ottobre 1597. in prin. da pubblicarsi ogn'anno come nella parola Tagliare num. 12.
2 Quercie delle cerbaie di Fucecchio che non si possino tagliare, vedi Tagliare n.

§. QUISTIONI.

1 Quistioni non si può correre muouendosi di luogo à luogo per far tumulti, adunate, e solleuazioni di popolo, sotto pena della forca, e confiscazione de'beni. Di che vedi Correre.
2 Quistioni, risse, e tumulti con metter mano all'armi sono proibite per qualsiuoglia persona al Sāto Monte della Vernia dentro la Porta del martello del Conuento de'Padri, sotto pena della galera, pecuniaria, confino, & afflittiua ad arbitrio del Magistrato degl'Otto, come per Bando del medesimo Magistrato 21. Febbraio 1606.
3 Che simili risse, tumulti, e quistioni, e anco il gioco siano proibite nella Piazza della Chiesa della Madonna di Monsomano, & intorno a detta Chiesa a braccia 500. sotto pena di due tratti di fune, scudi dieci, & arbitrio del Magistrato degl'Otto, vedi la Lettera, e Bando del medesimo Magistrato 21. Aprile 1622.
Siccome anco simili proibizioni sono in molti altri luoghi, massime quando si fanno feste, e concorsi di popoli, come per Bandi particolari seguiti in diuersi tempi, secondo l'instanze fatte.

R

§. RAGIONIERI.

1 Ragionieri del Magistrato de' Pupilli sono tenuti sotto pena di lire 100. e refezione de' danni dar nota al Cancelliere di tutti gl'attori che non danno malleuadore, o quello non rinnouano ogn'anno, & ogn'anno la prima settimana di Giugno rappresentare al Magistrato la nota degl'attori, che non anno saldato per tutto il mese di Maggio, deuono sottoscriuere in principio, e fine i libri de' medesimi attori, e ne' saldi deuono interuenire vno, o due parenti de' pupilli, o altri ad arbitrio del Magistrato, & altro circa l'obbligo di tali Ragionieri, vedi nella Spartizione, e Riforma de' pupilli del 1638. cap. 11. vedi Attori n.
2 Ragionieri delle Comunità come deuino saldare li conti a'Camarlinghi di esse, e in che pene incorrino non li dando debito di tutto il riscosso, & altro in tal materia, vedi nell'instruzione del Magistrato de'Noue n. 187. & seq.

§. RIBELLI.

1 Ribelli per conto di Stato, o banditi per qualsiuoglia causa ammazzando vn'altro, o più ribelli conseguiscono premio di fiorini cento di lire 7. per fiorino per qualunque ribelle così vcciso, e la rimissione di dua banditi della vita quanto al pregiudizio delle persone solamente, purche non

siano

fiano banditi, o ribelli per conto di Stato, e la liberazione di lor medesimi quanto alle persone non essendo banditi per conto di Stato, e anco tal volta benche siano ribelli, se considerate le qualità de' casi, e persone parrà a S. A. S. di volerli liberare, & il medesimo premio si deue a chi li darà in poter della giustizia, ancorche si diano dalli bargelli, o altri a ciò obbligati, vedi Legge delli 11. Marzo 1548. §. Et vn' altro &c. vers. E se vno &c. Machinatori num. Banditi n.

2 Ribelli di Stato non si possono praticare, ne darli aiuto, fauore, ne trattar seco etiam per via di lettere, & imbasciate, sotto pena di tutti li pregiudizi degl'istessi ribelli. Bando 18. Agosto 1539 rinnouato 27. Settembre 1547.

3 Ribelli chi auesse praticato come si possa render degno di perdono con leuarsi da tal pratica rappresentandosi al Magistrato degl' Otto, vedi il predetto Bando delli 27. Settembre 1547. §. Ancora &c. e il Bando contro banditi, & altri delli 29. Maggio 1576. §. Item volendo &c. vedi Banditi n.

4 Ribelli come si puniscano particolarmente nella confiscazione de' beni, come siano nulli, e simulati i lor contratti, e qual'ordine si deua osseruare nella vendita de' lor beni dal Magistrato sopra ciò deputato, & altri particolari, vedi amplamente nella Prouuisione fatta contro ribelli delli 14. Dicembre 1529. per tot. Confermata per altro Bando delli 7. Maggio 1564. ristampato dell' anno 1575.

5 Ribelli chi propriamente si dichino, e ciò che deua concorrere perche si possa dire commesso delitto di ribellione, e come si puniscano di ragione comune, vedi *Gratian. discep. 54. per tot.* Delle pene de' ribelli, e de' lor figliuoli, & altro in termine dell' ius comune, vedi pienamente *Peregr. de iur. fis. lib. 3. tit. 8. & 9. per tot. Card. Tosch lit. R. concl. 44 & 45. per tot. Gabriel. com. concl. lib. 7. de Malef. concl. 11. per tot. Scaglion. Pragmat. Regn. Allegat. decis. 3. num. 161. Allegat. 5. nn. 8. & 9.* con altri da me citati in quelto nel §. Machinatori n. vlt.

§. *REPRESAGLIE.*

1 Represaglie chi impetrarà contro Fiorentini, e suoi distrittuali, e sudditi sendo della Città, Contado, o distretto cade in pena di lire 1000. per volta, e se dopo condennato non rinuncierà a dette represaglie nel termine da assegnarseli nella sentenza, in pena della confiscazione de' beni d'applicarsi al Comune di Firenze, e di star sempre in Bando di detto Comune, vedi *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 85.*

2 Delle represaglie che cosa sieno, da chi, come, e quando si concedino di ragione comune, vedi *Bonifac. de furt. §. 10. num. 56. & seqq. ad 72. fol. 331.* con altri da lui addotti &c. *Io: de Lignano tr. de Bello cap. 132. con più seqq. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. cap. 14. per tot. fol. 403.* doue risolue più questioni, e dubi in questa materia di represaglie nel modo che si praticano nel Stato della Chiesa per li debiti delle Comunità, ottimamente *Card. Tosch. litt. R. concl. 193. con più seqq. per tot. Bart. tratt. Represal. per tot. Iacob. a Canibus, & Martin. Laudens. tratt. de Represal. fol. a me 433. & 445.*

§. *RESCRITTI.*

1 Rescritti graziosi come, e fra quanto tempo si deuino accettare, vedi Grazie num.

2 Rescritti di S. A. S. lettere, e decreti de' suoi Magistrati fatti alle preci, suppliche, e domande, o informazioni di qualsiuoglia, in quello fossero contrari alle leggi, statuti, ordini, o giuste consuetudini s'intendono essere, e sono di nessun valore, ne si possono allegare, vsate, ne attendere per alcun Ministro, se non contenessero specialmente la Clausola *non ostanti &c.* quale non si può apporre senza espressa commissione, &c.
E quelli che saranno conformi, o non contrari alle dette leggi, & ordini non si possono allegare, ne osseruare se non per quella volta tanto, e fra le medesime persone, e non per la decisione d' altri casi simili, (se non fossero per decreto generale,) sotto pena a chi contrafacesse, sendo Magistrato di scudi 500. d'oro, Auditore, o Rettore, scudi 200. simili, Cancelliere, o Coauditore scudi 100. e priuazione dell' vfizio, cognitori sono il Magistrato degl' Otto, e Conseruadori di Legge, salua la preuenzione, e se ne può conoscere per dieci anni, e contrafacendo alcuno di detti Magistrati o suoi Ministri ne resta l'altro cognitore, o chi fosse specialmente Deputato. Legge sopra Rescritti delli 19. Luglio 1561.

3 Rescritti di grazia fatti di moto proprio, o anco alle preci non s'intendono compresi nella detta legge de' rescritti, ma esclusi, e riseruati, e fra questi si connumerano l'abilitazioni, remissioni, e restituzioni in integro non ostante il corso di tempo, o altro impedimento; E ogni volta, che S. A. S. (o suoi Magistrati) delegarà qualche causa, o lite a qualsisia Giudice, proroghera, o sospendera l'instanze ordinarie ancorche sia contro gl'ordini non si può sospendere, ne impedire in virtù della predetta legge ancorche nel rescritto, o decreto non fosse la Clausola *non ostante, &c.* E chi inscientemente contrafarà a qualche legge, o statuto non incorre nella predetta pena, ma solo della nullità del fatto. Dichiarazione sopra detta Legge de' Rescritti pubblicata sotto di 7. Ottobre 1561.

4 Rescritti emanati alle suppliche fatte a nome del pubblico, senza li debiti requisiti, come siano nulli, & inesequibili, vedi Suppliche num. 8.

5 Rescritti che si deuino intendere nel modo suddetto è conforme all' ius comune, perche il Principe come pieno di giustizia, e vero ritratto di quella non s'intende mai volere se non quello che è giusto, e però comanda non si douere osseruare

quando

quando repugnano alle leggi, o alla ragione. *Menoch. de præsump. lib. 2. præsump. 9. & 10. per tot. Grattan. discep. 868. num. 18.*

E quando sia lecito ritardare l'esecuzione delli rescritti dei Principe, vedi *Card. Tosch. litt. R. concl. 219. & 221. per tot.*

Anzi si presume talmente voler sempre tutti gl'atti di giustizia tanto *in foro fori*, che *in foro poli*, che se da lui non ben'informato si dasse qualche sentenza contraria alla giustizia, vuole che s'intenda nulla per difetto di volontà. *Seraph. decis. 398. num. 1. & decis. 965. num. 12. Menoch. cons. 501. num. 30. Altograd. cons. 90. num. 1. & seqq. & cons. 102. num. 5. & 6. lib. 2.*

Non è però mestiero da tutti intendere se li rescritti siano conformi, o contrari alle leggi, bisognando per necessario antecedente auer studiato, & essere pratico delle leggi, onde s'auuerta bene, che sotto questo pretesto non si faccia errore con non dare la douuta esecuzione alli rescritti, e nelli casi dubbi si se ne ricorra all'istesso Principe, o suoi Ministri sopra ciò per sapere la sua volontà precisa, vedi *Card. Tosch. litt. R. concl. 211. num. 48. & per tot.* e *nelle concl. seq.*

7 Rescritti tanto di giustizia, che di grazia quando siano surrettizi, o obretizi per non essersi narrata interamente la verità con tutte quelle qualità, che possono muouere, o ritenere il Principe a fare la grazia, è negozio lungo, e che ha bisogno di studio, e però vedasi *Menoch. de Arbitr. cas. 201. & 202. per tot. Gratian. discep. 765. num. 47. &c. Farinac. de inquisit. quæst. 6. num. 45. & seqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num. 21. & 22. Rot. in Nouiss. part. 6. decis. 322. num. 7. Ludouic. Carbon. tratt. de legibus disput. 10. in fine*, e più altri che trattano di questa materia, perche in qualsiuoglia rescritto sempre s'intende la clausola *dummodo preces veritate nitantur*; *o attentis narratis*, ancorche non fosse espressa. *Barbos. de Claus. Claus. 166. num. 2. & seqq. Card Tosch. litt. R. conc. 217. num. 14. & seqq. inf. num. 13. &c. Ferentil. ad Buratt. decis. 74. num. 6. Leoncil. decis. Ferr. 71. num. 12.*

8 E come anco siano degni di gastigo, e si possino punite quelli che con narratiue false ottenessero rescritti dal Principe, vedi amplamente *Menoch. de Arbitr. cas. 314. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 150. part. 6. per totum.*

9 Rescritti si deuono strettamente interpretare per ridurli quanto sia possibile conformi all'ius comune, e non possono operare dauantaggio di quello che in essi sia espresso, e come si riferiscano alle preci mentre siano vere. *Ludouic. Carbon. tratt. de legibus lib. 9. disput. 10. Card. Tosch. litt. R. concl. 211. per tot. Ricc. Pract. var. resol. cap. 92. per tot. fol. a me 57. Altogrado cons. 71. nu. 35. & seqq. lib 2.* doue anco che sono nulli sendo falsa la causa narrata, & altro &c. vedi §. Priuilegi num. 5. & 6. inf. nu. 18. §. Principi nu. 3. & 10.

10 Rescritti diuersi quando si preferiscano vno all'altro in riguardo della data, o altri rispetti, vedi magistralmente. *Menoch. de Arbitr. cas. 48. per tot. & Rebuff. in prax. benef. part. 1. tit. de rescrip. ad benef. vacant. num. 27. & seqq. Gabriel. com. conci. tit. de Claus. lib. 6. concl. 2. num. 27. & 28. Grat. cons. 138. lib. 2. Tosch. loc. cit. concl. 223.*

11 Rescritto impetrato da vno gioua anco agl'altri consorti della medesima lite, o causa in riguardo della comunione. *Crauet. cons. 45. nu. 2. Gratian. discep. 115. num. 2. &c.*

E quando è stato presentato in giudicio diuiene comune, di modo che anco l'auuersario se ne può seruire contro la volonta di chi l'hà ottenuto. *Magon. decis. flor. 90. num. 9.* Come però deua essere formalmente intimato alla parte, vedi *Bardellon. cons. 182. per tot. lib. 2. Marescot. var. resol. lib. 1. cap. 20. num. 10. &c.*

12 Rescritti quanto tempo durino, e quando, e come siano perpetui fin'alla lor'esecuzione, & altro vedi *Magon. decis. flor. 90. num. 14. &c. Menoch. de Arbitr. cas. 202. num. 76. & cas. 204. num. 2. &c. Vant. de nullit. ex defect. Iurisdict. deleg. num. 101. fol. 141.* in questo nel §. Grazie num. 6. *Card. Tosch. litt. R. concl. 208. per tot.* doue al num. 9. fa menzione, della legge Fiorentina disponente douersi accettare le grazie fra vn mese, e quella dichiara come al num. 10.

13 Rescritti non si dicono surrettici per essersi tralasciato qualche cosa nella narratiua, che era necessario di ragione esprimere, mentre che tal cosa tralasciata fusse notoria nella corte del Principe, al quale si supplica. *Felin. in cap. super litteris col. 1. reg. 3. de rescrip. Capye. decis. 69. num. 16. &c.*

14 E che non siano surrettici ancorche si fosse tralasciato qualche cosa che auesse potuto ritenere il Principe da concedere la grazia, non essendo necessario esprimere ogni cosa, ma solo quello che vien'ordinato dalle leggi quanto a rescritti di grazia, e ciò che si deua esprimere di necessità conforme alle leggi, vedi *Gratian. discep. 535. num. 26. &c. Menoch de Arbitr. cas. 201. num. 24. & seqq. Farinac. de inquisit. quæst. 6. num. 45. & seq.*

15 E che non si annullino per falsa espressione di qual che cosa, che verisimilmente non abbi potuto mouere il Principe. *Duran. decis. 434. num 5.*

16 Rescritti per informazione non trattengono la spedizione, ne l'esecuzione de' negozi, e cause mentre non l'esprimono, vedi Memoriali n.

17 Rescritti contrari come si deuino conciliare insieme, vedi Statuti n. 7.

18 Rescritti riceuono dichiarazione dalle preci, perche siccome la risposta s'intende conforme la precedente interrogazione, così anco il Principe non si presume voler concedere più di quello che sia stato supplicato, e benche concedesse vna cosa maggiore non s'intende concedere la minore, perche negl'ordini, rescritti, o comandamenti del Principe non è lecito argomentare *a*

maiori

maiori ad minus, massime potendosi considerare diuersa ragione, ma si deuono esequire, & adempire nella forma specifica che parlano, e non per equipollente, come proua il *Sord. decis. 268. nu. 15. 22. & per tot. Ias. in l. Iustitia num. 11. ff. de iust. & iur. Dec. cons. 33. Mandell. cons. 4. nu. 24. Card. Tosch. litt. R. concl. 211. num. 35. & seqq. Ger. Spin. cons. 11. num. 8. & 28.*

19 Rescritti, e risoluzioni di S. A. S. come, e sotto qual pena si deuano conseruare dalli Rettori, e Vfiziali di giustizia in filza, o libri da tenersi a questo effetto, vedi la Deliberazione delli 4. Nouembre 1550.

20 Rescritti che concedono grazia libera non s' intendono quanto al quarto dell' inuentore, come nel §. Forestieri num. 5. & §. Grazie num. pr. &c.

§. RESISTENZA.

1 Resistenza chi fatta agl' esecutori di giustizia con insultatli, percuoterli, offenderli, o impedirli nell' atto dell' esecuzioni reali, o personali, ciuili, o criminali a lor commesse, o che facessero per debito di lor vfizio, o facendoli fuggire alcun prigione, che fosse in mano della giustizia, o impedendoli la cattura, o altra esecuzione, incorre in pena di fune, danari, confini, stinche, galera, & altre fino alla vita inclusiue ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle persone, e circostanze del fatto, etiam che la cattura, o altra esecuzione fosse, o si potesse dir nulla, o ingiusta, e negl' istessi pregiudizi incorrono anco quelle medesime persone contro le quali fosse stata fatta, o si fosse douuta fare l' esecuzione, e di tutto ciò se ne sta al puro detto giurato degl' istessi esecutori ancorche offesi, e vili ad arbitrio come sopra, mentre siano più d' vno, e non venga prouato legittimamente in contrario, quali se in ciò si trouassero calunniosi deuono esser gastigati con ogni seuerità di pene di fune, galera, e morte ad arbitrio di chi gl' aurà da giudicare. Bando delli 3. Ottobre 1606.

2 Si costuma anco, & è di ragione condennare detti resistenti a sodisfare li creditori, per i quali si doueua fare, o era fatta l' esecuzione per il testo nella *l. 3. C. de exact. tribut. lib. 10. Ias. in l. admonendi num. 165. ff. de iure iurand. Salic. in l. fin. C. de oper. libert. Card. Tosch. litt. E. concl. 587. nu. 7. & seqq.* e si può vedere in più negozi fatti dal Magistrato degl' Otto in tali cause approuati da S. A. S. la quale condanna è vtile non solo rispetto agl' altri obbligati, ma anco rispetto agl' istessi debitori, benche per altro già obbligati, perche all' azione ciuile che prima aueuano contro di loro li creditori, si cumula, & aggiunge questa criminale dependente da tal sentenza, per la quale non suffraga a' debitori priuilegio alcuno &c.

3 E che non si possa far resistenza alla corte anco di ragione comone, mentre non si facesse auanti la cattura col semplicemente fuggire, o che la cattura fosse notoriamente ingiusta, o li esecutori eccedessero, e come si puniscano tali resistenze, e se la Bolla di Sisto V. in tal materia abbia luogo contro quelli che esimono lor medesimi, & altro, vedi *Guaz. def. 5. cap. 4. & 5. per tot. Marant. disput. 1. per tot. Cabal. cas. 8 num. 28. & cas. 132. per tot. Card. Tosch. litt. E. concl. 587. per tot. Boer. decis. 170. per tot. Boss. tratt. crim. tit. de captura per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de carcer. & carcerat. quaest. 32. per tot.* vedi §. Carcerati num. 2. & seqq.

4 Come si possino anco offendere quelli che facessero resistenza alla corte, vedi §. Esecutori num. 6. *Clar. §. fin. quaest. 29. in prin.* doue il *Baiard. num. 1. & seqq. Boer. d. decis. 170. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 32. Card. Tosch. d. concl. 587. num. 23.*

5 Come chi s'esimesse dalle carceri, o dalle mani de' famigli, o altrimenti impedisse la cattura di qualche debitore con farlo anco semplicemente auuisato resti obbligato a fauore del creditore, e possa essere conuenuto senza alcuna escussione del debitore principale, ne possa anco prouare che non fosse debitore, & in oltre essere punito arbitrariamente, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 583. Marsil. de fideiuss. num. 15. & seqq. & num. 137. Caccialup. de debit suspec. & fugit. quaest. 10. per tot. Pet. Pech. de iur. sisten. & manumiss. cap. 26. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 32. Card. Tosch. d. concl. 587. num. 7. & seqq. Cabal. cas. 8. num. 22. & seqq.* vedi §. Carcerati num. 7. & 8. e §. Creditori num. 16.

6 E se il catturato fosse già confesso, conuinto, o condennato di pena capitale, chi l' esimesse per forza, commetterebbe delitto di lesa maestà. *Menoch. d. cas. 583. num. 1. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 32. num. 1. & seqq. Guaz. def. 1. cap. 2. num. 2. & seqq.* doue riferiscono la Bolla di Sisto V. che ciò proibisse ne' Stati della Chiesa sotto pena di lesa maestà &c.

E come si puniscano quelli che esimono se, o altri dalle mani dalla giustizia tanto per ciuile, che per criminale. *Cabal. cas. 8. per tot. Guaz. def. 5. cap. 4. & 5. per tot. Menoch. d. cas. 583. per tot. Farinac. loc. cit. Card. Tosch. d. concl. 587. per tot.*

E il medesimo sarebbe benche non fosse conuinto, confesso, ne condennato, ma semplicemente catturato per delitto graue, secondo il *Cabal. d. cas. 8. num. 6.* doue attesta dell' osseruanza.

7 Che la pena di chi esime li carcerati dalle forze della giustizia sia arbitraria al Giudice, attese le circostanze de' casi, qualità di persone, modi vsati, e le cause per le quali era ritenuto quello che resta liberato. *Cabal. d. cas. 8. num. 11. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 32. per tot.* oltre il restauro della carcere, & accordo de' creditori.

8 Il che ha luogo anco contro fautori, instigatori, ausiliatori, consultori, o altri che siano causa della fuga. *Farinac. de Carcer. & Carcer. quaest. 30. num. 97. Cabal. d. cas. 8. n. 18. Boer. dec. 215. n. 3. 4. & 16.*

V v

9 E benche il liberato non fosse in carcere ma semplicemente ritenuto in Palazzo, o altro luogo assegnato per carcere, o nelle mani de' famigli. *Magon. decis. Luc. 90. num. 5. & c. Cabal. d. cas. 8. num. 1. e num. 16.* vedi Carcerati num. 21.

10 La semplice resistenza però fatta auanti la cattura, o fuga dalle mani de' famigli senza gran violenza, mentre non sia con notabile offesa de' famigli si punisce di pena più mite, che la rottura, e fuga fatta dalle carceri. *Cabal. d. cas. 8. numer. 37. & seqq.* e vedi pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco d. quest. 30. & 32. per totum.*

11 E come si puniscano quelli che scappassero di galera, vedi Confinati n. 11.

§. RETTORI.

1 Rettori di giustizia, e lor ministri sono tenuti dar conto per Vomo a posta al Magistrato degl'Otto delle robarie seguite, o tentate con atto prossimo, o d'altro simile eccesso con violenza d'armi, e di genti, e con circostanze aggrauanti sotto le pene di che nel Bando 22. Ottobre 1619. pr. Giugno 1633. e nel Compendio 31. Ottobre 1637. §. E nondimeno &c.

2 Rettori suddetti, e ciascun suo Ministro in solido sono tenuti due mesi auanti la fine dell'vfizio mandare al Magistrato degl'Otto fedele, e distinta nota con nomi, cognomi, patria, e parenti fin'in secondo grado di tutti quelli, che viuono oziosi nella lor' iurisdizione sani, e validi senza entrate, o esercizio basteuole al vitto di se stessi, e delle lor famiglie, e se mai siano stati processati, condennati, o diffamati di furti. Compendio suddetto delli 31. Ottobre 1637. §. In oltre &c. vedi §. Vagabondi n. 8.

3 Rettori del Criminale sono tenuti fra il termine di giorni dieci, dal di delle sentenze di confiscazioni per lor date, fare per pubblici Bandi notificare ne' luoghi del commesso delitto, de' situati beni, e dell'origine, o domicilio del delinquente, sendo tutti detti luoghi della sua iurisdizione, che chiunque pretende ragione alcuna contro il delinquente, o sua beni confiscati deua dentro al termine d'vn mese auer data la sua domanda auanti li Capitani di Parte della Città di Firenze &c. E a questo sono obbligati senza aspettare l'ordine di detto Magistrato, e quanto prima darli auuiso della pubblicazione di detti Bandi, sotto le pene per ciascuna mancanza contenute nella legge dell'Vnione degl' Vfiziali di Torre, e Capitani di Parte del 1549. e in oltre di scudi cento d'oro, e sono tenuti anco gl'Vfiaiali di detti Rettori, & altri Ministri ciascuno per la sua carica, sotto pena della priuazione dell' vfizio, & altre come in detta Legge d'Vnione, e di tutto ne sono cognitori li Conseruadori di Legge della Città di Firenze, come per legge sopra il modo di procedere nelle Confiscazioni delli 11. Dicembre 1573. inf. n. 7.

4 E detti Bandi si deuono anco ordinare da' Cancellieri, e sottocancellieri del Magistato della Parte, sotto pena a chi nó presëtera le sue ragioni di perderle saluo ogni giusto impedimento, e la restituzione in integro alli minori, e donne, o absenti, & altro come piu amplamente nella Legge dell'Vnione 18. Settembre 1549. §. Ne' quali &c.

E come non comparendo si perdano le ragioni, di modo che ne anco poi si possino recuperare dall'istesso debitore condennato, al quale per grazia fossero restituiti li beni, dopo detti proclami, e Bandi, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 233. per tot.* e nelle mie *resolut. cap. 19. num. 19 & c. Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 199. & seqq.* doue vedi quando detti Bandi non pregiudichino &c.

5 Deuono anco specificare in detti Bandi tutti li beni stabili inuentariati, sopra li quali chi pretende ragione alcuna deua fra vn mese dar la sua domanda, come sopra senza lasciare consegnare li beni al netto, e poi volerne allegare ignoranza, & essere rimesso nel buon di da S. A. S. perche questo tien sospeso il ritratto, & accresce spese, sotto pena a detti Rettori, o altri di scudi 25. & arbitrio, come nella Prouuisione del 1567. 1549. e nel modo di far inuëtari ordinato l'anno 1613. vedi Creditori n. Rimessi n.

6 Essendo però poueri li creditori, e non passando le lor petizioni la somma di lire 170. per ciascuna possono riceuersi dalli Rettori con tutte le giustificazioni per mandarle fra 15. giorni al Magistrato predetto de' Capitani di Parte. Legge predetta dell'Vnione delli 18. Settëbre 1549. §. Ne' quali Bandi &c.

7 Rettori che anno dato le sentenze di confiscazione non auendo nella lor' iurisdizione li beni, ne l'origine, o domicilio del condennato deuono subito scriuerne al Rettore di quel luogo, o luoghi doue sono con ordinarli la pubblicazione de sopraddetti Bandi, qual Rettore deue vbbidire infra otto giorni senza altra commissione de' Capitani di Parte, e alli medesimi quanto prima darne notizia. Legge del proccedere nelle confiscazioni delli 11. Dicembre 1573.

8 Rettori del luogo doue son posti li beni confiscati deuono in termine di due mesi al più dal di della sentenza, o auutane notizia far fare la stima di essi, & auerla mandata alli Capitani di Parte, e al Fisco, non restando per questo sospesa l'instanza de' sei mesi assegnata nelle cause di confiscazioni, ne meno il termine del mese a' pretendenti per far le lor domande, sotto pene dette di sopra num. 3. Legge predetta delli 11. Dicembre 1573. §. E perche &c.

9 Rettori Criminali seguendo alcun'omicidio, o ferite mortali denono subito mandare vno de' suoi Vfiziali a fare diligente inuentario di tutti li beni del delinquente, cominciando da denari, mobili, se mouenti, ragioni, libri, o scritture d'ogni sorte, vsando ogni diligenza per trouare il tutto, astringendo chi occorresse con giuramenti,

ti, e multe, e col descriuere il numero, quantità, qualità, & altre circostanze opportune, facendo il tutto mettere in deposito appresso idonea persona, sotto pena a chi mācasse di sc. 25. da ritenersi li del suo salario, e dell'arbitrio. Prouisione delli 26. Agosto, e 10. Ottobre 1567. rinnouata l'anno 1613. E legge dell'Vnione delli 18. Settembre 1549. §. Che subito &c.

10 Rettori che non anno criminale, sono tenuti nondimeno ne' casi suddetti far gl' inuentari de' beni de' delinquenti nel modo che sopra, e seguendo i delitti doue non risieda alcuno Vfiziale sono obbligati a ciò li Sindaci, e Denunciatori de' malefizi, quali inuentari seruiranno fin tanto che dal Rettore del Criminale si prenda altro partito cō mandare vno de' suoi Vfiziali a far nuouo inuentario, sotto le predette pene. Prouuisione suddetta del 1567. Modo prescritto del 1613. e Legge dell'Vnione 18. Settembre 1549. §. suddetto, vedi Sindaci n.   e Inuentari n.

11 E come non si possino da alcuno occultare, ne difendere li beni di detti delinquenti, vedi Beni num.

12 Rettori suddetti del Criminale auanti faccino gl' inuentari de' beni stabili de' delinquenti deuono per pubblico Bando a' luoghi soliti comandare a ciascuna persona, che sotto pena dell'arbitrio del Magistrato de' Capitani di Parte, auendo notizia de beni di quei tali deua in termine di dua giorni darne alli medesimi Rettori, o suoi Ministri intera nota con ogni verità, confini, numero di staiora, & altre circostanze, nel qual termine anco chi auesse venduto, comprato, permutato, o in altro modo contrattato con tali delinquenti in modo che ne risulti interesse al Fisco è obbligato dar la d. nota. Prouuisione, e modo sudetto 1567. & 1613.

E in virtu della Legge dell'Vnione delli 18. Settembre 1549. §. Che il detto Magistrato &c. si deuono far mettere detti Bandi, sotto pena del doppio della valuta di tali cose non riuelate, e di scudi 50. d'oro, o dell'arbitrio del detto Magistrato &c.

13 E chi mancarà di far mettere detti Bandi, o di dar parte al suddetto Magistrato di tutte le notificazioni, che le fossero fatte, incorre in pena di scudi 25. d'oro, e non solo li Rettori, ma anco li lor Giudici, e Caualieri, e li Cancellieri, e Sottocancellieri del Magistrato predetto da esserne tutti sottoposti a' Conseruadori di Legge, come per detta Legge dell' Vnione, nel detto §. in fine.

14 Rettori passati detti dua giorni del detto Bando, e fatto ogn'altra diligenza per via d'estimo, o decima per ritrouare tutti li beni stabili del delinquente, e se ne auesse altri non descritti a estimo, o decima, o se auesse quelli alienato deuono da lor Notai farne fare puntuale inuentario con tutti li riscontri, come trouaranno essere puramente la verità, con li confini, coherenze, se propri liuellati, feudali, liberi, o sottoposti, e se l'estimo, o decima non dita nel delinquente deuono specificare per quanta rata vi abbia interesse con darne la ragione, e far apparire il tutto negl' inuentari, ordinando agl' altri interessati, che auanti si faccia l'incorporo mostrino le lor ragioni senza aspettare li Bandi, dando anco ordine per li frutti che fossero pendenti con sequestrarli appresso idonea persona, sotto pena dell'arbitrio de' Capitani di Parte, e d'ogni danno tanto verso il Fisco, che altri interessati, come in detta Prouuisione del 1567. e modo del 1613.

15 Rettori del Criminale deuono infra quindici giorni dar notizia al Magistrato de' Capitani di Parte, e al Fisco di tutti gl'omicidi, e ferite mortali con mandarli copia degl'inuentari fatti, specificando il giorno del commesso delitto, e seguita poi la sentenza fra altri quindici giorni mandarne anco copia di quella con dire chi portasse l'inuentari, e se non è fatto la cagione perche non sia fatto, sotto pena dell'arbitrio, come nella legge dell'Vnione 18. Settembre 1549. §. Che subito &c. e modo di far gl' inuentari del 1613. §. Sono tenuti &c.

16 E auanti che mandino detti inuentari deuono farli registrare al Criminale, o altro libro deputato con accennare doue, e a quante carte siano registrati, sotto pena al Notaro che mancasse di scudi 25. d'oro, e tali inuentari, lettere, Bandi, e stime deuono mandarle per persone fidate con farne ricordo, e farsi riportare la riceuta. Modo predetto del 1613. §. Li Notai, &c. e così veniua anco ordinato per altra Prouuisione delli 22. Agosto 1560. registrata nel fine della Legge dell' Vnione delli 18. Settembre 1549. dopo ristampata.

17 Rettori, e suoi Ministri alla pena di scudi 50. in solido, e ammonizione da tutti gl' vfizi per tre anni, auuta notizia d'alcun forestiero capitato nella sua iurisdizione con archibusi corti di minor misura d'vn braccio, e vn terzo di canna a misura Fiorentina, che le siano stati presentati in Corte, sono tenuti pigliar informazione delle qualità delle persone, e trouandoli sospetti farli ritenere con darne conto al Magistrato degl' Otto, ma trouando che siano nobili, e non sospetti, volendo partire farli liberamente restituire le sua armi con vna fede *in scriptis* da farseli *gratis*, e ancorche non fosse chiesta, come li tali, il tal giorno, venendo dal tal luogo, e andando nel tale presentorno in Corte le tali armi; le quali il tal giorno le furno restituite. Legge generale dell' armi delli 23. Nouembre 1623. num. 4.

E il medesimo sono tenuti osseruare per ogn' altra sorte d'archibusi a ruota, o fucile denunciatili ancorche sformati, e non atti ad offendere sotto pena della priuazione dell' vfizio, & arbitrio del Magistrato degl' Otto, come in detta Legge dell' armi n. 74. vedi Forestieri n. Osti n. & Archibusi num.

18 Rettori deuono infra 15. giorni mandare alli Consoli dell'Arte de' Medici, e Speziali nota distinta di tutti quelli che si sarãno fatti descriuere a detta Arte luogo per luogo insieme con quanto auranno riscosso per l'entratura, & oratorio, ritenendosi per lor mercede vn soldo per lira delle somme riscosse, e fare diligente ricerca di chi cótrafacesse con darne parte a detti Consoli. Bando delli 12. Nouembre 1574.

E che deuino fare detta diligente ricerca, & astringere chi aurà mancato non solo al pagamento della tassa, ma anco alla pena di lire 10. piccioli per ciascuno. Bando delli 27. Ottobre 1600. & 30. Giugno 1628.

Vedi Artieri n.

19 Rettori, come, e quando possino dar licenza di macellare vacche, vedi Vacche num.

E circa l'altre bestie, vedi Beccai num. 11.

20 Rettori, e suoi Ministri come non possino far atto alcuno senza nullità sopra crediti di bestie da gabella, o da quelle dependenti se prima non li cósti del pagamento della gabella, vedi §. Gabella num.

21 Rettori come siano tenuti pigliar tutte le querele concernenti l'interesse della Grascia di Firenze, e fra dieci giorni darne notizia al detto Magistrato, sotto pena di scudi dieci d'oro. Vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. in fine &c.

22 Rettori ciò che siano tenuti osseruare circa li Coiami tanto per la concia da farsene, che per altro, vedi l'instruzione a lor data dalli Deputati sopra tal negozio delli 30. Luglio 1588. per tot. e nel §. Coiami, e Coiai per tot.

23 Rettori non possono trasgredire li Statuti, & ordini de' luoghi, ma quelli deuono puntualmente osseruare nelle cause criminali sì nel proccedere, come nel decidere, e gl'è leuato ogn'arbitrio, eccetto che di poter accrescere, o diminuire le pene statutarie, purche vi concorra giusta causa, che sia prouata, & apparisca in processo da esprimersi nelle lor sentenze, altrimenti non possono alterare cosa alcuna, sotto pena di scudi 25. d'oro per ciascuna volta che contrafacessero da esserne sottoposti a'Conseruadori di Legge, e da poterséne sempre fra dieci anni conoscere, nella quale incorrono anco li lor Giudici, o Caualieri, se non protesteranno *in scriptis* a detti Rettori, che non faccino tali alterazioni, e che tali proteste apparischino in atti. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub.* 5. Legge 12. Giugno 1542. e 27. Luglio 1546. doue anco si dispone, come, e quali Rettori siano obbligati tenere li famigli, e birri, e in qual numero ne' lor Palazzi, e a lor spese in virtù della legge delli 23. Febbraio 1545.

Il che però non è più in vso in questa parte, infra num. 60.

24 In quali casi deuino attẽdere le Leggi, e Bandi della Città dominante, e non li Statuti de' luoghi, vedi §. Delitti n. 6. e §. Statuti n. 8.

25 Come si deuino contenere nelle pene arbitrarie, e non possino facilmente commutare le pene dotte alla parte, o al Fisco, o alla pubblica vendetta, vedi Giudici num. 40. & num. 74.

26 Rettori non possono accettare Ministri per via di presenti, o raccomandazioni, sotto le pene di che nella legge delli 19. Dicembre 1576. §. Et versa vice &c. vedi §. Presenti n.

27 Rettori non possono far alcuna conuenzione con li Ministri circa la remissione del salario, ne da loro pigliar alcun'imprestito auanti l'vfizio, quello durante, ne dopo, ne di partecipare de' loro guadagni, ne da essi riceuere donatiui, sotto pena primieramente della nullità, e restituzione, & in oltre tanto a essi Rettori, che a Ministri, e mezzani di scudi dieci d'oro, e perdita di quel salario, o partecipazione, o del donatiuo, o imprestito, e di carcere nelle stinche quanto a'Rettori, e di confino, e galera quanto alli Ministri, & a tutti loro della priuazione degl'vfizi per il tempo che parrà a chi aurà da giudicare, & vn testimonio solo con giuramento sendo d'ogni eccezione maggiore fa piena prouazione, e sotto le medesime pene è proibito accrescere le tasse de' banchi tassati, o tassare li non tassati, cognitori sono il Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di Legge con la preuenzione, e la Clarissima Pratica quanto a'Rettori della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, vedi la Prouuisione sopra Rettori delli 27. Settembre 1617. §. Volendo ancora &c. E il medesimo venua anco proibito, sotto pena di scudi 50. d'oro, & altre suddette per Decreto delli 15. Maggio 1579. inf. num. 39. e vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista part. 1. capit. 19.

28 Rettori non possonó riceuere dalli Notai che eleggono per li Banchi mercede alcuna, mentre non siano tassati, & essendo tassati non possono eccedere, sotto pena d'ammonizione per cinque anni da tutti gl'Vfizi, e di scudi cento, e cognitori sono il Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di Legge con la preuenzione. Prouuisione delli 11. Settembre 1615. vedi §. Banchi n.

29 Rettori, o suoi Ministri non possono pigliar diritti, o altro premio dell'esecuzioni fatte per cause ciuili, criminali, o miste dependnnti da alcun Magistrato di Firenze se non auranno fatto prima la finale esazzione, e per quella rata solamente che metteranno ad entrata a detti Magistrati, sotto pena a detti Rettori di scudi cento per volta, e a Ministri partecipi, o consentienti di scudi cinquanta, e priuazione degl'vfizi per tutti loro ad arbitrio di chi aurà da giudicare, e da esserne sottoposti come sopra. Prouuisione predetta delli 27. Settembre 1617. §. E considerato &c. e Prouuisione sopra l'amministrazione di buona giustizia 9. Nouembre 1569. §. E perche &c.

30 Rettori per i debiti priuati, o pubblici delle Comunità conseguiscono i lor diritti ogni volta che anno

anno fatto fare l'esecuzione cō far carcerare il debitore, o leuarli il pegno, e consegnarlo al Depositario, secondo la stima che ne sarà fatta non eccedendo però la somma del debito. Prouuisione suddetta del 1627. §. E considerato &c.

E in materia di diritti tanto per le poste de' Magistrati che de' particolari, vedi altri ordini antichi delli 27. Settembre 1444. e 22. Dicembre 1475. reassunti sotto di 11. Febbraio 1576. e ristampati per il Marescotti l'anno 1614.

31 Rettori quanto a condennati possono pigliare i diritti de' grauamenti secondo l'importanza, e stima di essi ancorche non si mettesse cosa alcuna ad entrata per il Fisco, per auerne ottenuto grazia in tutto, o in parte, o vero permutazione in confino, o composizione, purche il grauamento sia fatto auanti l'ottenuta grazia, permuta, o composizione, perche se fosse fatto dopo non si deue alcun diritto, ancorche non fosse stata presentata. Prouuisione predetta del 1627. E considerato vers. Dichiarando &c.

32 Potrebbe però anco in detto caso il Fisco, o altro Magistrato nelle composizioni de' carcerati, o esecutati per condennazioni, o debiti pubblici quādo fossero poueri ordinare a' Rettori che li liberino col diritto solamente di quella parte che si mette ad entrata nella prima paga. Prouuisione suddetta del 1627. §. detto in fine.

33 E tal dichiarazione di pouertà s'aspetta al Fisco, a quel Magistrato, che auesse data la commissione, e non già mai agl'istessi Rettori, come per dichiarazione della Pratica Segreta delli 14. Febbraio 1628.

34 Rettori come, e frà quanto tempo siano obbligati rimettere li denari riscossi de' Magistrati, vedi §. Denari.

35 Rettori deuono esequire subito le poste, e commissioni de' Magistrati, e non l'indugiare al fine dell'vfizio, sotto pena di non essere ammessi al Sindacato, e di scudi 25. per ogni posta, che apparisce al fine dell'vfizio essersi ottenuta sospensione, o sopratieni per scusarsi, ne mai possono abilitare di carcere con sicurtà alcuni debitori pubblici, sotto detta pena, e d'essere tenuti del proprio ancorche di poi li auessero rimessi in carcere, e consegnati al successore, e non possono per tali omissioni essere rimessi nel buon di da Ministri di tali Magistrati, sotto pena di scudi dieci a detti Ministri, quali però sono tenuti sbrigare prontamēte quādo si vā a rimettere denari. Prouuisione sopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. Considerato ancora &c. vers. E siano tenuti &c.

36 E quello deuino fare venendoli fatto referti da Cauallari, o altri esecutori di non auer potuto grauare per le poste dateli de' debitori, vedi Cauallari n.

37 Rettori che pigliassero alcun ministro non squittinato incorrono nella medesima pena, che essi Ministri di scudi cento d'oro, priuazione dell'vfizio, e d'ogni altro per dieci anni. Addizione delli 21. Nouembre 1629. fatta alla Prouuisione del 1627 vedi Dottori n.

38 Rettori occorrendoli mutare alcun Ministro deuono dar nota alla Cancelleria del Magistrato Supremo, e alle tratte del nome, e cognome dell' altro che vorranno pigliare in suo luogo, e di quello del quale non si vorranno più seruire, o da loro si partirà, e nella lettera del benseruito, che fanno le Comunità deuono parimenti essere descritti li nomi de' Ministri, che gl'anno seruiti con i nomi de' lor padri, cognomi, e patrie, e senza tal espressione non possono essere ammessi al Sindacato in Firenze, acciò si possa dal Magistrato de' Conseruadori di Legge, doue si tiene nota de' Ministri approuati dallo squittinio far riscontro se si siano seruiti d'alcun Ministro non approuato, e trouando esser stato contrauenuto, deuono tanto li Rettori, che li Ministri essere inquisiti, e condennati come sopra. Addizione predetta delli 21. Nouembre 1629. §. Deliberorno &c.

39 Rettori (eccettuati li Senatori, Gouernatori, e quelli che altre volte sono stati eletti da S. A. S. in vfizi principali d'vn' anno, e così che anno i lor Ministri) non possono eleggere da per loro i Ministri, ma per tratta infra sei giorni prossimi, traendoli di sua mano, e fino a sei polize per ciascun Ministro che li bisogni, de' quali auanti si partano di quivi eleggerne vno che non abbi diuieto, eccezione alcuna, e che non si troui in altro vfizio, e quelli così tratti, & eletti deuono condurli seco, ne li possono licenziare, ne essi partirsi durante l'vfizio senza giusta causa da conoscersi dalla Clarissima Pratica; E morendo alcun di detti Rettori, o per altra causa non potendo andar all'vfizio, chi sarà surrogato non è tenuto seruirsi di quei Ministri, ma può far nuoua tratta, se pure non fosse seguita la morte dopo preso l'vfizio, o anco auanti, e fosse conferito ad vn' erede, o parente del morto, che in questi casi dourebbe seruirsi de' medesimi Ministri, & in tutti li casi è sempre proibito pattuire della remissione del salario, o altro premio, sotto pena tanto alli Rettori, che a' ministri della priuazione degl'vfizi a beneplacito di S. A. S. e di scudi cento d'oro, & altro come nella Rinnouazione della legge del 1586. pubblicata sotto di 6. Agosto 1636. vedi sopra n. 27.

40 E come per prima fosse lecito a ciascun Rettore pigliar li Ministri a suo gusto senza altra tratta, vedi la Prouuisione delli 15. Dicembre 1570. vers. Douendo &c. e delli 27. Settembre 1627. vedi Dottori n.

41 Rettori quali fedi deuino portare al suo Sindacato circa al taglio de' legnami, vedi Sindaci num. 1.

42 Rettori deuono dar conto al Magistrato de' Pupilli di tutti quelli che durante il loro vfizio lascieranno alla lor morte pupilli, o minori senza tutori,

tori, o curatori, e alla fine portarne giustificazioni bastanti, e quelli, a' quali è permesso pigliar le tutele legittime deuono risoluersi, e dichiararsi dentro a vn mese, quale passato s'intendono onninamente esclusi, e la carica deuoluta agl'Vfiziali de'Pupilli, e detti Rettori non possono essere ammessi al Sindacato che per partito di detto Magistrato, e auendo mancato li può esser negato, o multati in pena pecuniaria da risquotersi prima di darli il Sindacato. Riforma de'Pupilli 23. Febbraio 1638. *§*. E parimente &c. Spartizione degl' obblighi cap. 13. & Ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. num. 7. vedi §. Pupilli, e *§*. Tutori n. 3.

43 Rettori Criminali possono citare, precettare, e multare qualsiuoglia persona ad informare la Corte, sotto pena oltre all'imposte dalli Statuti di lire quindici per ciascuno, e ciascuna volta, che non vbbidirà, doue si tratti di delitto, che porti seco pena pecuniaria, ma portando pene afflittiue, sotto pena di lire cinquanta oltre alla cattura contro gl' inobedienti. Prouuisione sopra l'amministrazione di buona Giustizia delli 9. Nouembre 1569. *§*. Primieramente &c. vedi *Stat. Florent. lib. 3. Rub. 99* §. Testimoni num. 11. & 45.

44 Rettori Criminali, e lor Ministri deuono al principio dell'vfizio procedere alla spedizione delle cause non terminate dagl' antecessori, e quelle terminate mandare all' vfizio dell' Auditore Fiscale tutti li libri delle dette cause de'lor'antecessori, acciò siano diligentemente visti, e considerati dal Luogotenente, e Cancelliere, quali trouando mancamenti deuono darne notizia a' Cōseruadori di legge, acciò procedino ex ofizio contro li trasgressori partecipando del quarto delle condennazioni che ne seguissero, & vn' altro quarto a detti Ministri Fiscali per recognizione delle loro fatiche. Prouuisione suddetta delli 9. Nouembre 1569. *§*. Il non essere &c.

45 Rettori quando vi possino, o deuino ammettere il benefizio della pace a' delinquenti, vedi Pace n.

46 Rettori di Giustizia che non sono sotto alcun Vicariato, e di quei Vicari che anno di salario lire 500. o più in mesi sei, sono Giudici, e cognitori delle cause di pace, o tregue rotte nella loro iurisdizione con far citare le parti, (mentre non siano preuenuti dal Magistrato degl' Otto) e non spedendo lor le dette cause, le deuono spedire li successori nel termine dell'istanza che resta so almeno fra 30. giorni, e possono subito accettata la querela far grauare realmente, o personalmente gl'obbligati mentre non diano idoneo malleuadore, facendo inuentario di tutti li beni grauati, e dalle lor sentenze se ne da appello presentandolo al Magistrato degl'Otto frà dieci giorni, e passata la sentenza in giudicato si deue eseguire, e fra dieci giorni rimettere il ritratto da distribuirsi, secondo il tenore dell' obbligazione, e chi farà il grauamento, e risquoterà partecipi a lira, e soldo, & auendo solo grauato, e non riscosso partecipi ad arbitrio del Magistrato degl' Otto, douendo però anco concorrere alle spese, sotto pena in ciascun caso di contrauenzione di fiorini 50. d'oro, da esserne sottoposti al Magistrato degl'Otto, e Conseruadori di Legge, salua la preuenzione. Legge sopra le tregue, e paci del 1514. vedi *§*. Magistrato num. E §. Offese num.

47 Rettori, o suoi Ministri, commettendo alcun delitto durante il loro vfizio frà quāto tempo possino essere puniti vedi §. Malefizi num.

E se deuino pendente il giudizio essere rimossi dall' vfizio, o no, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 76. per tot. Gratian. discep. 931. num. 10. &c.* citati nelle mia *risolut.* stampate *cap. 43. num. 1.*

48 Rettori frà quanto tempo possino conoscere delle cause criminali, vedi §. Malefizi n.

49 Rettori come siano tenuti far inuentario delle robe delle meretrici morte nella loro iurisdizione, e a che effetto, vedi §. Meretrici n.

50 Rettori di giustizia tanto ciuili, che criminali non possono pernottare fuori delle loro iurisdizioni, sotto pena di lire 500. per ogni volta, come per prouuisione antica del 19. Nouembre 1423. 1458. e deliberazione del Fiscale Pietro Cauallo sotto di 30. Gennaio 1610. e anco in oggi, sotto la medesima pena di lire 500. e dell' arbitrio del Magistrato de'Consiglieri, ne perciò possono essere precettati da alcun Magistrato a comparire a Firenze senza licenza di S. A. S. o del Magistrato Supremo, ne sono tenuti vbbidire, mentre in tali precetti non si dica d'ordine di S. A. S. o del detto Magistrato Supremo, & vbbedendo incorrono in detta pena. Possono però pernottare con licenza di S. A. S. che contenga il tempo preciso, e sia passata per partito dal detto Magistrato Supremo acciò se n'abbia notizia per farli pagare le debite tasse, douendo mentre si seruiranno di dette licenze pagare lire 3. 4. 4. per giorno ancorche non fosse apposta tal condizione di tassa, che sempre s' intende, e deuono perciò far notare il giorno della partenza dall'vfizio, e del ritorno nella Cancelleria del Magistrato Supremo seruendosene per Firenze, e per altri luoghi alli Rettori, e in lor mancanza alli Cancellieri delle Comunità, o al più vicino Rettore con farsene far fede per mandarla a detta Cancelleria, sotto pena della perdita d'vna terzaria di salario, e sono anco tenuti i lor Ministri ogni volta darne parte al Signore Auditore Fiscale, e alla detta Cancelleria frà otto giorni dopo saranno tornati sotto pena di scudi 50. per ciascuno, e ciascuna volta, e priuazione per tre anni da tutti gli vfizi, bastando però per rileuare gl'altri che vno di essi ne abbia dato parte, e di ciò deuono essere tutti auuertiti in Firenze da chi li fa la spedizione, e ne' luoghi da Cancellieri nell'atto di darli il possesso, sotto pena a chi mancherà d' auuertirli di scudi 25. & altro come più amplamente si dice

nella

nella legge del non permottare delli 8. Agosto 1659. per tot. fatta in dichiarazione, ampliazione, e correzione d' altri ordini suddetti sopra tal materia, vedi Cancellieri num. 12. inf. num. 82.

E quanto si reputi graue delitto, e tal volta degno di morte, anco di ragione comune il partirsi dalla carica, senza licenza del Principe, vedi *Gizzarel. con gl' Addenti decis. 30. per tot. Bertazol. consl. 71. num. 58. lib. 1. Ricc. part. 7. Collect. decis. 2542. per il testo nell' Auth. de Administrat. §. si quis autem.*

51 Rettori di giustizia sotto qualsiuoglia nome, lor' Vfiziali, e Ministri non possono come tali portare, ne far portare alla lor seruitu archibusi di qualsiuoglia sorte, ne tirare, o far tirare con essi senza grazia, o licenza particolare, sotto le pene imposte agl' altri, che nô anno facultà. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Ricordando &c.

Anzi che non si deuano molestare per la ritenzione degl' archibusi, e terzette ne' luoghi de' loro vfizi, perche gl' è anco permesso dalla legge riceuete gl' archibusi de' forestieri, e delli delinquenti (se bene questo non fa caso) fu risoluto dal Magistrato degl'Otto dell'anno 1663. in causa contro Ser Mattia Ventinoue da Laterina mentre era Vfiziale di Cigoli, come al giornale 611. a c. e fu approuato per rescritto di S. A. S. come in filza Negozi num. 11. Io però dubitai, e dubito grandemente, che in punto di ragione non si possa sostenere, stante il detto Bando, e la legge generale dell'armi, che non eccettua alcuno, & in ogni caso douersi intendere per la semplice ritenzione in casa, e non vso, siccome l' esempio dell'armi de' forestieri, e delinquenti non s'estende ad altro che alla semplice custodia, e serbo per restituirle, o mandarle al Magistrato degl'Otto secondo gl'ordini.

52 Ne possono dar licenza di qualsiuoglia giuoco di ventura, caccie, pesche, & armi, ne per tolleranza ordinare a' Bargelli che ciò permettano ad alcuno, di che vedi §. Licenze n.

53 Rettore dello Studio di Pisa ha facoltà d' armi offensiue, e difensiue con duoi compagni, e duoi familiari, il Notaio dell'Vniuersità, & il Bidello per tutto lo Stato, e Dominio Fiorentino. Legge generale dell'armi delli 23. Nouembre 1623. num. 62. e Rescritto delli 4. Agosto 1611.

54 Rettori di giustizia, e lor Ministri deuono prima di sbollare le sacca del sale fare i debiti riscontri, e visita delle dette sacca se siano ben condizionate nel modo, e forma che dispone il Bando delli 26. Agosto 1586. ne possono mai riceuere li marchi, o bolli, che fossero stati spiccati da dette sacca, senza auerne loro fatti li detti riscontri, quali deuono fare, sotto pena in tutti li casi di scudi dieci per marchio, o bollo per la prima volta, & in oltre per la seconda alli Notai d'essere priui per sempre del lor'esercizio, e d'anni cinque alla fabbrica di Liuorno pena la galera per altrettanto tempo non osseruando, e per la terza [sendo rimessi per grazia] della galera per anni cinque, nelle quali pene incorrono anco li salaioli, vetturali, & altri, che spiccassero detti bolli prima d' essere come sopra riuisti, e li portassero alli Rettori senza il sale, & essendo più complici chi notifica gl'altri resta libero, e guadagna il quarto, e la cognizione è riseruata al Magistrato della gabella del sale. Bando delli 30. Ottobre 1610. e delli 24. Aprile 1651. vers. Quarto &c. doue si rimette a detto Bando del 1610. vedi §. Sale, o Salaioli num.

55 Rettori, e suoi Ministri nelle cause d' estrazioni di grascie possono procedere infra tre anni, e deuono farlo con breuità di termini, e mandar copia delle sentenze al Magistrato de' Conseruadori di Legge con dar tempo dieci giorni alli condennati di potersene appellare a detto Magistrato con sospendere in tanto ogni esecuzione saluo che delle bestie che subito si deuono vendere, o rilasciarle con sicurtà, e precedente stima, e doue fossero descritti deuono participare li processi con disegno non all'Auditore delle Bande in questo caso, ma alli Conseruadori suddetti, che negoziati gl'auranno con detto Auditore ordinaranno quello si debba fare, sotto pena in tutti casi dell'arbitrio di detto Magistrato, e scudi cinque d'oro, vedi il Bando delli 28. Giugno 1578. vers. E che &c. & seqq. vedi §. Grascie num. §. Estrazioni n. §. Olio, & altroue.

56 Rettori come possino inquisire quelli che non pagano la Gabella de'Contratti delle bestie del piè tondo, vedi §. Bestie n.

57 Rettori, e suoi Ministri per le condennazioni, che li saranno pagate durante l'vfizio per resto deuono cancellare li condennati con farli fede, o riceuuta del pagamento, per la quale non possono pigliar più di soldi quattro, e deuono pigliar le mercedi delle cancellature secondo la tariffa della Camera Fiscale per rimetterle a Notai di detta Camera, sotto le pene imposte contro chi ritiene le pecunie pubbliche: Siccome per l' osseruanze de' confini, e relegazioni a lor presentate deuono cancellare li confinati, e farli fede dell' osseruanza con premio di soldi quattro, pigliando lire 2. o lire 1. trattandosi di confino dato per grazia in permuta di pena pecuniaria, e multa per rimettere a detti Notai di Camera, come per dichiarazione delli 22. Nouembre 1560.

58 Rettori di giustizia ciò che siano tenuti fare, & eseguire intorno alle strade pubbliche, vedi amplamente nel Bando, che le strade pubbliche si mantenghino dell'anno 1578. rinnouato sotto di 18. Marzo 1580. e nel §. Strade n.

59 Rettori, e suoi Ministri deuono far ogn' opra per trouare la verità de'delitti col mandare per gl' offesi, e lor congiunti, e col far condurre a faccia a faccia gl'offesi, e gl'offensori, e col mandare per tutti quelli che si diranno essere stati presenti, o poterne auer notizia, e per i denunciatori, & accusatori,

cusatori, & astringerli a cercare le proue, & indizi per giustificare li delitti in tutti li modi possibili, e legittimi, e col mettere anco Bandi penali bisognando che ciascuno deua notificare li delinquenti, e fare apparire alli Criminali tutte queste diligenze, sotto pena alli Rettori, e Giudici di scudi 20. d'oro, e alli Notai di scudi dieci simi: i per ciascuno, e ciascuna volta da esserne sottoposti alli Conseruadori di Legge per dieci anni. Modo di procedere ne'malefizi 1547.

60 Rettori quanti Ministri siano tenuti menar seco, quanti famigli, e caualcature, come, e con quali ornamenti caualcare, come vestire, tener ornati li Palazi, far riuedere le prigioni, & altri particolari, come si deuino trattare, secondo la qualità dell'vfizio, e sotto quali pene, vedi il Bando delli 23. Febbraio 1545. nel quale, luogo per luogo distintamente si dichiarano tutte le predette cose, che si tralasciano per non essere la maggior parte di esse più in osseruanza, benche siano molto prudentemente ordinate per decoro della giustizia, e Ministri, che rappresentano il Serenissimo Padrone più che mai degno di stima, e riuerenza &c.

61 Rettori di giustizia non possono far grauare i loro debitori priuati senza licenza de' Conseruadori di Legge, sotto pena di lire 500. vedi *Cabal. resol. crim. cas.* 128. *per tot.*

Quando possino conoscere dell'ingiurie a lor medesimi fatte, vedi §. Giudici n. 31.

62 Come deuoo essere puniti conoscendo carnalmente donne oneste, o meretrici carcerate, o litiganti auanti di loro, vedi §. Giudici num. 34.

63 Che siano tenuti inquirere di qualsiuoglia delitto, s'intende mentre le sia denunciato, o data querela, o che sia notorio, *l.* 1. *§. Magistratibus ff. de Magistr. conuen. Marsil. de fideiuss. num.* 144. *in fine.*

64 Rettori di giustizia come, e quando durante l'vfizio le sia proibito, o permesso contrattare con li suoi sottoposti, vedi *Felic. de Societ. cap.* 8. *num.* 2. *Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 26. *num.* 16. *&c. Montan. de tut. cap.* 30. *num.* 62. *&c. Card. Tosch. litt. O. concl.* 100. *per tot. Menoch. de Arbitr. cas.* 459. *num.* 12. *& seqq.* doue anco tratta come si deuino punire comprando, o facendo comprare cose che dal suo vfizio si vendono all'incanto, &c.

E che sempre le sia proibito con li carcerati giusta, o ingiustamente, vedi la *Rot. d. decis.* 26. *n.* 12. *& seqq.*

E di quanto sopra, vedi *Peregr. de iur. fis. lib.* 4. *tit.* 7. *per tot.*

65 Rettori, & altri Ministri come si deuino mandare negl'vfizi *gratis* senza farglieli comprare, acciò anch'essi non abbino a vendere la giustizia, vedi *l. si quemquam C. de Episcop. & Cler. Nouell. Iustinian.* 15. *Vt Magistratus sine pecunia fiant, & Nouell.* 115. *Vt nulla pecunia data Episcopi consecrentur. Muzent. Carbonar. nel suo Gouernator. pollit. & Christin. lib.* 1. *cap.* 8. 9. *&* 11. *Montan. de tut. cap.* 26. *num.* 53. *vers. Huius efficacissima ratio fol.* 74. vedi §. Presenti n. 10.

E che non deuino essere rimossi senza causa benche siano a beneplacito. *Menoch. de Arbitr. quæst.* 55. *per tot. Grazian. discep.* 167. *&* 590. *num.* 12. *&c.*

66 Rettori come, e quando siano tenuti per li mancamenti de' lor Ministri, & Vfiziali. *Tract. Papp. for. Inquis. glos. vlt. num.* 7. *Boss. de furt. num.* 55. *&c. Maur. de fideiuss. part.* 1. *sect.* 1. *cap.* 9. *n.* 28. *&c. Marsil. de fideiuss. num.* 182. *Rom. cons.* 444. *Guaz. def.* 33. *cap.* 2. *Gratian. discep.* 809. *n.* 19. *Farinac. de var. crim. quæst.* 111. *num.* 141. *& seq. Didac. de Mari nell' Addit. al Gizzarel. decis.* 31. *num.* 14. *& seqq. Card. Tosch. litt. O. concl.* 99. *per tot.*

67 E come deuino auere il salario di tutto il tempo ancorche per morte, o altro impedimento senza lor colpa non finissero l'vfizio, vedi nelle mie *resol. cap.* 43. *per tot. Lanfranch. Zacch. de Salario quæst.* 21. doue però attesta di contraria consuetudine, vedi *Card. Tosch. litt. S. concl.* 8. *per tot.*

68 Rettori ciò che deuino fare delle robe trouate addosso a' prigioni nell'atto delle catture, vedi Roba n. 2.

69 Rettori di giustizia, cioè Podestà, e simili non possono impedire l'esecuzioni, che venissero fatte nelle loro iurisdizioni per commissione di Commissari, Vicari, Capitani, o simili per ordine d'alcun Magistrato di Firenze, come per Rescritto delli 21. Ottobre 1564. & ordine della Clarissima Pratica Segreta &c.

70 Rettori, & Vfiziali del Comune di Firenze non possono d'ordine, & autorità di qualsiuoglia, che pretendesse, o riconoscesse la superiorità, e sua autorità da altri, che dal Comune di Firenze, grauare, molestare, citare, carcerare, sequestrare, o far qualsiuoglia altro grauame in persona, o beni contro alcuno, sotto pena di lire 1000. e nullità *ipso iure* d'ogni grauamento, o cattura, e nella medesima pena incorre anco il soprastante, e custode delle carceri, che richiesto infra tre giorni non gli rilascerà liberamente, e li Notai che ne faranno la scrittura in lire 500. e li birri, e famigli, che seruiranno in alcuna delle predette cose in lire 200. *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 83. vedi §. Banditi num. 56. §. Lettere num. 2.

71 Rettori, & Vfiziali del Comune di Firenze, o alcuno della lor famiglia offendendo alcun suddito deuono esser puniti della pena ordinaria, che sarebbero puniti gl'altri, e di più essere rimossi dall' vfizio, come nel *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 100. Benche per altro di ragione commune per delitti commessi fuor dell'vfizio non paia che deuino esser rimossi da quello, vedasi *Cabal. resol. crim. cas.* 76. *num.* 1. *Gratian. discep.* 93. *num.* 10. *Giurb. cons. crim.* 65. *num.* 45. *&c. Iosef. Mel nell' Add. al Gizzarel. decis.* 24. *num.* 30. e nelle mie *resolut. cap.* 43. *num.* 1.

72 Rettori, & Vfiziali commettendo baratterie, o

falsità

falsità in alcun' vfizio si deuono condennare ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del fatto, & in oltre nella priuazione di tutti gl' vfizi, & onori. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 76.* vedi *§.* Giudici n. 44. *§.* Falsità num. 22.

73 Rettori, & Vfiziali, che commettessero furto in cose, & auere del comune di Firenze si puniscono ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del fatto, e delle persone. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 160.*

Fuggendo con denari del Comune di Firenze si possono condennare in beni, e nella persona, e vendo in forza della giustizia tirarsi a coda d'asino fin' al luogo della giustizia, deuastarsi i suoi beni, e applicarsi al Comune &c.

Non possono essi ne alcun'altro Camarlingo in alcun modo cambiare, deporre, o prestare alcuna quantità di denari del Comune di Firenze, sotto pena del doppio, & altro come in detto *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 161.* vedi *§.* Amministratori n. 5.

74 Rettori non si possono occupare, ne turbare la iurisdizione l'vn l'altro, sotto pena di lire 1000. piccioli, e ne' casi doue entra la preuenzione, quello si dice auer preuenuto, che aurà prima fatto la cattura, o mandato l'inquisizione, denunzia, o accusa. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 3.*

Vedi *§.* Giudici num. 57. & 63. & *§.* Magistrati num.

75 Rettori dello Stato non possono conoscere delle cause doue interueghino Cittadini Fiorentini tanto offesi, che offendenti, ebrei, o altri che abbino priuilegio d'essere sottoposti solamente al Magistrato degl'Otto, siccome ne di cause di Birri, Messi, o Caualiari che siano di lor famiglia, ne di quelli che rompessero, o tentassero di rompere le carceri, ma deuono rimettere li processi informatiui senza disegno al detto Magistrato degl'Otto, o ad altri Magistrati a' quali s' aspetta la cognizione del delitto, secondo la qualità de' casi, come attesta il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 2. num. 6.*

Il medesimo si dice delle cause d' archibusate, benche non ne fosse seguita offesa alcuna, purche si sia venuto all'atto prossimo di scaricare, che aspettano al Magistrato degl'Otto, siccome in molti casi di delitti commessi nelle bandite di caccie, e pesche. Cospi *d. tratt. part. 3. cap. 3. per tot.* vedi §. Cause num. 24. §. Magistrati num. 8. & 17. Quanto alle caccie, e pesche in oggi ci sono li Giudici a parte &c.

76 Rettori, & altri Ministri quando lasciano alcun delinquente con malleuadore deuono auuertire che sia idoneo, perche altrimenti restano essi obbligati del proprio per tutte le condennazioni che seguiranno, e per la pouertà de' principali, e malleuadori non si potranno risquotere, come per Deliberazione del dì pr. Maggio 1548. o 68. vedi *§.* Giudici num. 35.

77 Rettori, e lor Ministri deuono incamerare tutte le multe, e condennazioni, e gl' instromenti di tregue, e paci seguite a lor tempo, eccetto le condennazioni del danno dato, e il tutto fra 15. giorni finito l'vfizio, col nome, cognome, padre, e patria delli condennati, quantità delle pene, malleuadori, se siano descritti, o no, sotto pena a ciascun di loro di pagare del proprio quanto alle pecuniarie, e di scudi cento d'oro in solido, & arbitrio quanto all'afflitriue, bastando però che vno di loro abbi adempito per liberare gl' altri. Legge delli 16. Maggio 1560. cap. 2. &c.

78 Rettori ciò che deuino fare ne' casi di mal contagioso, che si scoprisse nelle loro iurisdizioni, massime nelle ville, e contadini con alcuni medicamenti facili preseruatiui, e curatiui, vedi l'Istruzione datali dal Magistrato della Sanità l'anno 1630. *Rip. trat. de pest. Preuidel.* & altri addotti da *Paol. Zacch. quaest. Medic. legal. lib. 3. tit. 3. per tot.* doue ottimamente, *& lib. 9. tit. 5. per tot. tom. 2.* doue tratta della quarantena che sia superflua, e possa bastare assai minor tempo con altre cautele più adequate.

79 Rettori ciò che deuino fare dell'armi trouate a' delinquenti, o trasgressori, vedi Armi num. 43.

80 Rettori deuono far bandire li condennati da loro, vedi Banditi n. 69.

81 Rettori come, e con qual guadagno possino far grauare li debitori de' Comuni, o luoghi Pij, vedi Debitori n. 18.

82 Rettori di giustizia non possono partire dall'vfizio finche non sia arriuato il successore, sotto pena di lire 500. come per Legge delli 17. Giugno 1440. al primo libro delle Leggi della Cancelleria de' Conseruadori a car. 116. vedi sopra num 50.

Et è anco così disposto di ragione comune, sotto più graui pene, *l. Meminisse ff. de off. Proconsul. l. 1. ff. de off. Prefec. l. si forte ff. de off. Prasid. Paris. de Sindacat. verb. Licentia fol. 316.* & altri riferiti dagl' *Audenti al Gizzarel decis. 30. num. 1.*

83 Come li Rettori, & Vfiziali di giustizia di tutto lo Stato di S. A. S. deuano esser sindacati dal Magistrato de' Conseruadori di Legge della Città di Firenze, e con qual' ordine, vedi la Legge 29. Luglio 1552. 29. Luglio 1560 rinnouate, e dichiarate per altra Prouuisione del Magistrato Supremo de' Consiglieri, sotto dì 27. Gennaio 1659. vedi *§.* Magistrato num. 19.

84 Rettori, come possino spedire le cause criminali, quando li processi siano finiti, e perfetti non ostante che siano nelli giorni del Sindacato, vedi vna Deliberazione delli 9. Settembre 1550.

85 Rettori ciò che siano tenuti fare circa la visita delle carceri, vedi *§.* Carceri, o Carcerati num. 52.

86 Rettori di giustizia di fuora non possono rendere ragione, ne accettare domande d'ebrei forestieri, o che abitassero fuor del Dominio contro sudditi per essere le cose degl'ebrei ordinariamente palliate, e simulate, ancorche li contratti, o senten-

suo vigore &c. e la causa può essere simile alla detta nel §. Pace num. 29. doue che non sia necessaria la pace per godere tali grazie di remissioni in buon giorno a pigliar i confini.

E di dette remissioni in buon di a pigliar i confini non se n'ammette se non vna, come si dice nel §. Proroghe num. 3. mentre non fosse esposto auerne auuto dell'altre, e nel rescritto fosse la clausola non ostante &c.

Ma perche li confinati si abusano molto di simili grazie con tenerle in rasca senza accettarle per vn mese, che anno di tempo, e poi supplicano di nuouo, e fanno il medesimo andando in longo degl'anni senza vbbidire, non potendo per la gran moltitudine de' memoriali accorgersene la Consulta, ora si va pensando al modo di prouedere a tali disordini, che veramente cagionano gran scandolo ne'popoli, vedendosi dopo molto (tal volta fuor del douere) facilitata, per non dire corrotta la giustizia, restar anco in fine assatto delusa, e li confinati per cause d'omicidi, & altre graui passeggiare anco senza la pace, il che sempre multiplica inconuenienti, essendo certissimo che *facilitas pena inuitat ad delictum*; se seguirà nuoua Prouuisione in tempo che l'opra non sia pubblicata, si noterà in fine di questa, e fra gl'altri rimedi mi parrebbe assai opportuno ridurre all'osseruanza il sopradetto di dare malleuadore; Come gl'inosseruanti de' confini si punissero al tempo della Repubblica, vedi §. Confinati num. 5. in fine, e de' Giudici che facilitano li delitti, vedi §. Giudici num. 14. & altroue.

3 Rimessi nel buon di a giustificarsi contro le sentenze criminali seguite, o a domandare qualche suo credito sopra beni confiscati non giustificando la lor' intenzione, se si tratterà di pena pecuniaria deuono essere condennati da chi aurà a giudicare in altrettanta somma, se di confini, o altre afflittiue in lire 500. se di scorporar beni, o conseguire crediti dal Fisco in altrettanta somma di quella domanderanno d'applicarsi il tutto al Fisco, ne possono essere ammessi a fare alcuna giustificazione, o domanda, se prima non daranno idonea sicurtà per vno, o più malleuadori di pagare le sopradette pene in euento che apparischino essere in quelle incorsi col non rileuarsi, e ciò che si facesse in contrario è di nessun valore, e si ha per non fatto. Legge per le sicurtà di chi è rimesso nel buon di delli 14. Luglio 1545. della quale fa menzione riferendo il suo tenore. *Cabal. resol. crim. cas.* 110. *num.* 32.

4 E chi non osseruerà detta legge con far dare detti malleuadori tanto li Magistrati della Città, che li Rettori dello Stato, e lor Ministri, e ciascun di loro vn pagamẽto bastãte incorrono *ipso facto* senza altra dichiarazione in pena di scudi 25. d'oro per ciascuna volta d'applicarsi al Fisco, e di più alla refezione di tutti li danni, e spese degl'inquisiti per la nullità cagionata dal non auerli fatto dare detti malleuadori, come per Decreto fatto per per l'osseruanza di detta legge, sotto di 13. Gennaio 1562. & 1567. E così anco in oggi si osserua, e deue osseruare inuiolabilmente, bastando però ad effetto di non incorrere in dette pene maggiori, rileuarsi dalla pena ordinaria in che fossero stati condennati in contumacia [come sò esser più volte stato giudicato] benche non restino in tutto assoluti, e liberi come innocenti, inf. n. 8.

5 Rimessi nel buon di ad esperimentare le loro ragioni contro il Fisco, ciò che altro deuino fare per essere vditi, vedi §. Creditori n. 6.

6 Rimettere in buon di a giustificarsi non si costuma se non per li contumaci, e dentro all'anno dal di della sentenza, e quando li condennati sono fuor di prigione, se bene anco venendo carcerati dopo la sentenza, e dentro a detto anno possono sperare della Clemenza del Principe, ma è più difficile, perche allora si supplica per necessità, e per astruere mendicate, e tal volta false difese, che quando vno è in libertà se supplica al Principe per costituirsi, e da' malleuadori come sopra di rileuarsi dalla pena in che sia stato condennato molto si presume per la sua discolpa, o innocenza, altrimenti sarebbe vn' inuilupparsi d'auantaggio &c. vedi li Dottori citati infra num. 9.

7 Et il medesimo si può dire delle remissioni in buon giorno a pigliar i confini, che sia assai più difficile ottenerle quando li confinati fossero carcerati, o processati per l'inosseruanza, se pregiudizio maggiore, ma nondimeno di queste grazie ne ho veduto concedere nell'vno, e nell'altro caso, vedi §. Confinati n. 6.

8 Rimessi in buon giorno a far nuoue difese, o giustificarsi deuono prouare la lor' innocenza, o almeno elidere gl'indizi contro di essi, altrimenti la sentenza si deue eseguire, o secondo alcuni essere torturati, o puniti di pena straordinaria, se pure non fossero restituiti in integro cõtro la sentenza (il che non si costuma) perche in questo caso non aurebbero alcun peso di prouare essi, ma il Fisco atteso che la restituzione ripone, e riduce ogni cosa in pristino, di che vedi amplamente. *Cabal. resol. crim. cas.* 110. *per tot.* doue anco tratta come deuino dar malleuadore di rileuarsi con prouar la loro innocenza, sotto pena del doppio, o di lire 500. in conformità della suddetta legge delli 14. Luglio 1545. e che li testimoni esaminati nel primo processo fanno piena prouanza senza altra repetizione, saluo il ius di opporre, e prouare contro le lor persone, e deposizioni, e così attesta osseruarsi di generale consuetudine al num. 36. & 37. siccome al n. 33. & 34. attesta osseruarsi, che mentre gl'ammessi a nuoue difese non prouino la lor'innocenza, la sentenza rimane nel suo vigore in virtù della contumacia passata, e si deue eseguire senza sottoporli a tormenti non ostante che di ra-

gione comune paia potersi anco venire al tormẽto stante la debolezza degl'indizi, ne'quali fosse fondata la sentenza, o a mitigazione di pena, o assoluzione, & altro, vedi in detto cas. 110. per tot. e §. Contumaci num. 3. e §. Banditi num. 64. inf. n. 9. benche diuersamente si proceda con quelli che compariscono dentro al termine del riseruo fattoli nella sentenza a poter comparire, e giustificarsi (qual riseruo si suol fare masime a Soldati ogni volta che non sono conuinti) quali si ammettono senza malleuadori di rileuarsi, e se bene regolarmente a lor tocca prouar l'innocenza, nondimeno anco alle volte per la debolezza degl'indizi che non siano purgati si possono sottoporre al tormento, e sostenendo assoluerli &c.

9 Quando li condennati in contumacia si possano, o deuano ammettere a nuoue difese, e ciò che operi tal'amissione, vedi *Clar. con gl' Addenti §. fin. quaest. 94. num. 12. & quaest. 96. num 4. Card. Tosch. litt. D. concl. 138. per tot. Cabal. d. cas. 110. per tot. Odd. de restit. in integ. quaest. 74. num. 41. & 42. Boss. tit. de remed. Contra Bann. tit. de litt. Princip. bannit. admitt. ad nou. deff. tit. de remed. iust. contr. sentent. ex concess. Princip. & tit. de remed. ex sol. Clement. Princip. contr. sent. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de Inquisit. quaest. 11. per tot. Baiard. al Clar. quaest. 94. num. 35 & seqq a 43.* e piu amplamente nella *quaest. 44. num. 10. & seqq a 40. Hier. Gabriel. cons. 171. lib. 2.* con più altri da loro citati.

§. RIVELARE.

1 Riuelare i delinquenti di delitti graui è obbligato ciascuno sotto pene, e premi, di che vedi §. Delitti num. 2. & seqq.

2 Riuelare quello che si tratta ne'Magistrati come, e sotto quali pene sia proibito, e come perciò si deua giurare la segretezza, vedi §. Magistrati num. Il che è anco disposto di ragione comune, e leggi municipali d'altri Stati, come proua *Baiard. al Clar. §. fin. quaest. 73. num. 6. 7. & 8. Menoch. de Arbitr. cas. 537. per tot. Iosef. Mele. nell' Addit. al Gizzarel. decis. 24. num. 46. & seqq.* e s'intende anco degl'Attuari, & ogni altro Ministro.

3 Riuelare li segreti dell'amico, o compagno, o simili, come sia specie di falsità, e si deua punire e quando sia lecito riuelarli, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 537. per tot. Decian. tract crim. lib. 7. cap. 17. num. 8. &c. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 13. cap. 31. & vlt. per tot. fol. a me 1128. Card. Tosch. litt. S. concl. 93. & 94.*

4 Riuelare le cõgiure, cõspirazioni, sedizioni, e trattati cõtro il pacifico Stato, come ciascuno sia obbligato sotto pena della morte, destruzzione, e pubblicazione de'beni, vedi *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 60.*

E che anco di ragione comune ciascuno sia tenuto riuelare, & impedire per quanto sia possibile i ribelli sotto pene capitali *l. Metrodorum ff. de poen. Rom. sing. 794. Gigas. de crim. laes. Maiest. Qui accus. poss. quaest. fin. Gabriel. com. concl. lib. 7. tit. de Malef. concl. vlt. Franc. Marcb. decis. Delfin. 780. & seqq Card. Tosch litt. R. concl. 310. per totum. Clar. & Baiard. §. fin. quaest. 87. per totum. Farinac. & Vulpin. in Suco quaest. 51. per tot* con altri da loro, e da me citati in questo nel §. Delitti num. 3.

§. ROBE.

1 Robe rubate come non si possino comprare, vedi §. Comprare n.

2 Robe di qualsiuoglia sorte che si trouano addosso, & in potestà de'prigioni nell'atto della cattura si deuono da chi farà la presura consegnare subito tutte con la persona a quel Magistrato, o Rettore doue si condurrà la persona sotto pena di furto da esserne condennati in solido tutti quelli che si troueranno alla cattura, e tali Magistrati, o Rettori deuono subito dette robe far consegnare a lor Proueditori, Camarlinghi de'pegni, o Massari de'Comuni, e scriuere ad vn libro a ciò deputato, sotto pena a detti Magistrati, o Rettori di sc. 10. d'oro da esserne sottoposti a' Cõseruadori di Legge, e da potersene conoscere per ogni tẽpo. Prouuisione delli 14. Dicembre 1548.

E il simile osseruarsi in Roma in virtù di Constituzioni Pontificie, essere anco di ragione comune, & altro, vedi per il *Scanarol. tratt. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 28. per tot. fol. 349.*

§. ROMAGNA.

1 Romagna Fiorentina che priuilegi abbia quanto agl'archibusieri a cauallo di esse, vedi §. Archibusieri n.

2 Romagna, cioè la Terra del Sole, che fu edificata dal Serenissimo Gran Duca Cosimo dell'anno 1562. come fra gl'altri suoi priuilegi abbia indulto de'panni forestieri, vedi §. Panni n.

3 Romagna (parlando della Fiorentina) è sempre stata, & è essente dalla Gabella de'Contratti, della Città di Firenze, eccetto che dalle gabelle delle Porte di detta Citta, & altre del Dominio come per le capitolazioni, e patti, che sopra ducento anni sono fecero le Terre, Castella, e Villaggi di essa Prouincia nel sottoporsi alla Repubblica Fiorentina, e così anco per bontà, e giustizia de'Serenissimi Padroni gl'è sempre stata mantenuta detta essenzione, ne gli può essere leuata per le ragioni, che in causa di simile priuilegio ottimamente adduce *l'Altograd. cons. 70. per tot. lib. 2.* e più strettamente per la consuetudine, o prescrizione sempre fin'a giorni presenti osseruata, quale come di tempo immemorabile è passata in forza di titolo, concessione, e priuilegio per la certa scienza dell'istesso Principe, *c. super quibusdam §. praeterea* doue la glos. & altri *de verb. signif. l. hoc iure §. ductus aquae ff. de aq. quot. & aest. l. si quis diutino ff. si seruit. vindic. Bart. in l. si publicanus §. in vectigalibus ff. de publican. & in l. vectigalia ff. de eod. Alex. cons. 35. lib. 2. Ias. cons. 208. lib. 2.*

lib. 2. Bald. in l. 1. C. ne rei domin. & in l. cum proponas C. de naut. fæn. Curt. iun. conf. 20. num. 6. e più altri pienamente riferiti dal *Gabriel. com. concluf. de præscrip. concl. 1. in prin. & per tot. Gratian. discep. 492. num. 2. & seqq. discep. 578. num. 11. discep. 800. num. 2. & 871. num. 36. & 37. Bald. conf. 212. in fine lib. 2. Card. Tosch. litt. C. concl. 873. Gutierez tratt. de Gabell. quæst. 5. per tot. Rot. part. 3. diuers. decis. 220. lib. 2. Altograd. conf. 3. n. 4. & seqq. & conf. 4. num. 176. & seq. lib. 2. Balb. tr. de præscrip. 2. part. 3. par. prin. qu. 6. n. 17. & seq.* con molt'altri da questi citati, e dalla buona memoria dell'Eccellentissimo Signor Pietro Cauallo nella sua decisione, o relazione fatta sotto di 10. Marzo 1613. in causa simile a fauore de' popoli della Valle di Nieuoli, e così anco è stato più volte in diuersi casi, e tempi dichiarato con detti, o altri simili ottimi fondamenti non solo legali, ma politici in riguardo della sterilità del paese, & altro, di modo che non se ne deua, ne possa più dubitare, ne disputare, ancorche non vi fosse titolo, buona fede, ne scienza del Principe, che non è necessaria, ma tutto si deduce, e sostiene da detta immemorabile consuetudine conforme alle sopracitate dottrine.

4 Romagnoli non possono esercitare vfizi nella Romagna, e particolarmente di Giudice, Caualiere, Notaio, & Vfiziale di banchi, & anco di Cancelliere delle Comunità come per Decreto delli Consiglieri 23. Agosto 1599. al libro de' Statuti della Terra del Sole a 115.

Quanto a' Cancellieri però hà più volte derogato, e deroga S. A. S. a detto Decreto &c.

5 Delli priuilegi particolari della Terra di Modigliana fa menzione, e tratta il *Corn. conf. 187. per tot. lib. 4.* riferito dal *Card. Tosch. litt. M. concl. 157.* e canonizato più volte dalla Ruota Fiorentina, particolarmente sotto di 21. Ottobre 1572. & al libro de Mott. Ro. a c. 543. e in altri tempi secondo l'occorrenze de' casi.

§. RVBARE.

1 Rubare bestiami grossi, o minuti si dice abigeato, del quale, e sue pene, vedi §. Abigeato.

2 Rubare legnami ne' beni d'altri come sia proibito, vedi §. Tagliare n.

3 Rubare argenti, o ori di Palazzo di S. A. S. come sia specialmente proibito, vedi §. Argenti n.

4 Rubare foglia di mori, vedi §. Foglia n.

Del resto vedi §. Furti, e §. Ladri per tot.

§. RVFFINI.

1 Ruffiani di ragione comune si puniscono di pena di morte, ma di cõsuetudine si frustano su l'asino cõ mitra in capo, o si puniscono d'altra pena ad arbitrio del Giudice, quale sempre si deue accrescere quando facessero tal vfizio con persone cõgiunte, come con moglie, o figliuole, o simili. *Menoch. de Arbitr. caf. 534. Cabal. caf. 171. per tot.* pienamente *Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 1. §. 3. cap. 4. per tot. Card. Tosch. litt. L. concl. 290. Clar. e Baiard. §. fin. quæst. 68. num. 24. Farinac. & Vulpin. de delict. car. quæst. 144. per tot. Ang. de Malef. verb.* Che hai adulterata la mia Donna num. 69. *Peguer. decis. crim. 14. Petr. Gregor. Syntagm. iur. lib. 36. cap. 11.*

2 Siccome anco è più graue delitto per Sodomia fra maschi nel qual caso non ostante detta consuetudine deuono li ruffiani essere puniti di pena di morte, massime quando ci fosse bisogno d'esempio, & essendo commesso più volte, e così auer votato, e fatto impiccare vn tal ruffiano di maschi, attesta *Cabal. caf. 284. per tot. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 144. n.*

3 Chi propriamente si dichino ruffiani, massime della moglie, e quanto sia graue, e detestabile delitto, & altre curiosità, vedi per il *Menoch. d. d. caf. 534. per tot. Card. Tosch. d. concl. 290. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 144. per tot.* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche. *Interrog. 200. §. 13.* doue che ad effetto di potersi punire di pena ordinaria, si ricercano tre cose, cioè il delitto sia reiterato, abbia auuto il suo effetto, e sia fatto per mercede &c. e negl'altri casi sarebbe luogo a pena arbitraria, secondo la qualità de' casi, e delle persone &c. *Scanarol. d. cap. 4. per tot. Cabal.* & altri sopracitati inf. num. 6.

Che siano infami, e come le meretrici inabili a testificare, fuor de' delitti eccettuati, o seguiti ne' chiassi, ne' quali s'ammettono ma con eccezzioni, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suo quæst. 56. art.* 10.

4 Ruffianesimo si commette in più modi, cioè persuadendo donne, o maschi a disonestà ancorche non segua l'effetto, o prestando loco, o comodità opportuna anco per semplici trattati, o in qualsiuoglia altro modo adoprandosi per tal'effetto, anzi con la sola permissione, o tolleranza quanto al marito riceuendone guadagno; propriamente però si commette cõ indurre fanciulle o altre donne, o maschi a disonestà per guadagno di modo che ad effetto di potersi dire ruffiani sia d'essenza il premio, e deue essere reiterato almeno tre volte, eccetto che nel marito basta vna sol volta. E se bene alle meretrici sia permessa l'esazione del premio anco giudicialmente, come si dice nel §. Meretrici num. 41. & 52.

Non è però così nelli ruffiani, quali per tale vfizio punibile non possono pretendere premio alcuno benche promesso anco con scritture, e malleuadori, ma solo potriano ritenere quello che già le fosse stato pagato perche in pari causa di turpitudine si preferisce il possessore, come proua *Lanfranch. Zacch. nel tratt. de Salario, & Mercede quæst. 73. per tot. Scanarol. d. cap. 4. num. 12. & seqq. Farinac. Vulpin.* & altri ne' luoghi sopracitati.

E che anco gl'albergatori, locandieri, e simili tanto vomini, che donne, quali sotto pretesto, e con occasione de' loro esercizi, e botteghe tengono donne

donne questuarie, come sono le meretrici, e danno comodità di commettere disonestà, (e tanto peggio se fra maschi) cadano sotto nome di ruffiani, e siano degni di pena arbitraria graue, vedasi *l. 1. §. ff. qui puero ff. de extraord. crim. l. Athletas §. ait Prator. ff. de his qui not. infam. l. palam §. si qua cauponam ff de rit. nup. Menoch. de Arbitr. cas. 534. num. 4. & num. 44. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 144. §. Lenones. & §. domum accomodans.*

E che pechino grauemente non è da dubitare, se bene gl'altri locatori di case alle meretrici, o simili persone che se ne seruono a mal operare si possono scusare, mentre non le lochino più care che agl'altri, & acconsentino solo all'abitazione, e non al peccato. *Azor, Instit. Moral. part. 2. lib. 12. cap. 18. quaest. 3. P. Stefan. de Neapol. lib. 2. cap. 45. num. 17. & 18. Didac. de Mari al Gizzarel. decis. 54. num. 2.*

5 Ruffiani come fossero già scacciati dalla Città di Firenze, e tutto Dominio Fiorentino, sotto pena del capo, vedi Bando del Magistrato degl'Otto 22. Giugno 1483. & altro Bando delli 6. Febbraio 1540. nel quale s'impone pena di fune, e pecuniaria.

Che detta espulsione fosse giustissima, e conforme all'ius comune, vedi *§. Sancimus Auth. de Lenon. & inter Nouell. Constit. 31. tit. de Lenon. toll. nel d. Auth. Ricc. part. 7. Collect. 2705. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis. 54. num. 12.* doue anco che si possono scacciare dal vicinato come le meretrici.

6 Ruffiane non si possono descriuere all'vfizio dell' Onestà se non quelle che tengono postriboli, o luoghi pubblici a pigione per accomodarne a meretrici pubbliche, e descritte, con mercede; Ma non già mai si possono tollerare quelle che volessero esser mezzane in qualunque modo in fatti, o parole per far capitare male fanciulle, o donne, che non siano pubbliche meretrici, e descritte, sotto pena a dette ruffiane della pubblica frusta su l'asino con mitra in capo, & altre pecuniarie, e confini tutto ad arbitrio del Giudice secondo la bruttezza, e qualità del caso, luogo, e persone. Deliberazione del Magistrato Supremo sotto di 14. Aprile 1558.

E che sin'al tempo di Caio Caligola fossero tassate le meretrici, e ruffiane, o ruffiani a pagare certe somme, che poi da Alessandro Imperadore fur no stimate indegne di riporsi nel Sacro Erario, e deputate al ristauro di Teatri, da Tranquillo, e Lampridio, riferisce *Guid. Panzirol. thesaur. var. lett. lib 3. fol. a me 373.*

7 E così da tutto il detto di sopra, ad effetto che entri la pena ordinaria, o solita del ruffianesimo, pare si ricerchino quattro cose, cioè che l'atto sia reiterato, abbia auuto effetto, sia fatto per mercede e con donne di non mala vita, altrimenti saria luogo solo a pena arbitraria più mite come sopra num. 3. & seqq.

S

§. SACRILEGIO.

1 SAcrilegio si dice propriamente quando si rubà vna cosa sacra da luogo sacro pubblico, e si punisce di pena di morte, se pur la paruità della materia, età, o simili cause ad arbitrio del Giudice non facessero esser luogo ad altra pena straordinaria più mite. *Boss. tit. de Sacrileg. num. 6. Menoch. de Arbitr. cas. 389. nu. 2. & seqq. Decian. tratt. crim. tom. 2. lib. 6. cap. 4. & seq. Card. Tosch. litt. S. concl. 6. per tot. Clar. & Baiard. §. Sacrilegium per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. qu. 172. per tot.* doue anco dichiarano qual si dica luogo sacro, o cosa sacra ad effetto che entri la pena del sacrilegio.

2 Sacrilegio si commette in molti altri casi, come rubando cosa sacra da luogo sacro priuato, o anco da luogo non sacro, o cosa non sacra da luogo sacro, e in questi casi si punisce di pena arbitraria *Menoch. d. cas. 389. num. 9. & seqq. Bonifac. de furt. §. 5. num. 18. & seqq. ad 28. fol 183. Farinac. & Vulpin. loc. cit. Decian.* & altri ne' luoghi sopracitati, e pienamente *l'Azor. Instit. Moral. part. 1. lib. 9. cap. 27. per tot. fol. a me 1129. & seqq.*

3 Sacrilegio si commette anco da chi offede persone Ecclesiastiche, seguêdo cô disturbo de' diuini vfizi si punisce di pena di morte, altrimêti di pena di esilio, o altra arbitraria, oltre la scomunica maggiore dalla quale solo il Pontefice può assoluere. *Menoch. d. cas. 389 n. 15. & seq. Farinac. & Vulp. d. q. 172.* doue che si no quattro le spezie del sacrilegio, cioè circa la persona offendendo persone Ecclesiastiche, circa il coito conoscendo Monache carnalmente, circa il luogo violando Chiese, o Cimiteri, e circa la materia rubando cose sacre, di che vedi *Baiard. d. §. Sacrilegium per tot. Decian. Azor.* & altri sopracitati.

4 Sacrilegio si commette da chi violasse Monache professe, e si punisse di pena di morte, oltre la scomunica, & altre pene del'ius diuino, e Canonico. *Clar. §. Fornicatio vers. Cum moniali &c. Menoch. d. cas. 389. num. 22. & seqq. Card. Tosch. litt. S. concl. 6. num. 13. Farinac. d. quaest. 172. nu.*

Et in quanti modi si commetta sacrilegio in materia di lussuria, ottimamente *Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 3. cap. 27. de sacrileg. per tot. fol. a me 195. & seqq.*

5 Sacrilegio si commette ancora per delitti benche secolari seguiti in Chiesa, o altro luogo sacro, e quanto a questo è luogo alla preuenzione fra il Giudice Ecclesiastico, e secolare, essendo il sacrilegio delitto di misto foro, ma quanto al delitto principale sendo fra laici, o di laici si punisce dal Giudice secolare. *Menoch. de Arbitr. cas. 389. num.*

num. 32. *& seqq. & num.* 40. *&* 41. e nelle mie *resol. cap.* 9. *per tot.* vedi §. Delinquenti num. 10. & 11. *Clar. §. fin. quaest.* 38. *num.* 17. *Decian. tratt. crim. lib.* 4. *cap.* 17. *num.* 34. *& cap.* 29. *num.* 5.

6 Sacrilegio in alcuni casi porta seco annessa la scomunica ipso iure, e negl' altri si deuono li sacrilegi scomunicare, di che vedi *Socin. reg.* 434. *per tot. Card. Tosch. d. concl.* 6. *num.* 17. *Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 172. *num.* ma meglio *Azor. Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 9. *cap.* 27. *quaest.* 10. *& seqq. fol. a me* 1132.

7 Sacrilegio si dice anco ma impropriamente il disputare dell'autorità del Pontefice, o altro Principe assoluto, o con offendere, & interpretare sinistramente la Legge Diuina da punirsi ad arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas.* 389. *nu.* 19. *& seqq.* vedi §. Principi n. 2.

§. SALE.

1 Sale che si caua dall' acqua salata del Comune di Douadola in Romagna, o d' altri luoghi, come sia proibito, vedi §. Acqua salata.

2 Sale, o salina forastiere è proibita nelli Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 25. da libbre vna fino in libbre dieci, e da libbre dieci fin in libbre 20. della galera per vn'anno crescendo così di decina in decina tanti anni di galera fin' alla somma, che è di staia sei di libbre 48. lo staio, nel qual caso ci è pena la galera in vita, e sempre della perdita del sale, e bestie doue fusse carico. Bando delli 20. Agosto 1588. & altro Bando antecedente di Settembre 1585.

Che il sale, o salina forestiere non si possa condurre, ne far condurre, ne tenere per riuendere scientemente, e dolosamente sotto pena della galera a beneplacito, e confiscazione de' beni, & alle donne in cambio della galera, della pubblica frusta oltre la detta confiscazione. Bando delli 14. Dicembre 1590. confirmato, & ampliato per la nuoua legge del sale colorato pubblicata sotto di 27. Nouembre 1664. §. Considerando ancora, &c. nella quale si dichiara auer luogo anco in minima quantità, e contro chiunque dasse aiuto, consiglio, o in qualsiuoglia modo tenesse mano a dette trasgressioni; aggiunta la perdita del sale, bestie, carri, o altri instromenti, doue fosse caricato, arbitrio di potter credere all' accusatore con vn testimonio degno di fede, o qualche altro aminicolo, guadagno della quarta parte de' beni del condennato al medesimo accusatore, benche fosse vno de' delinquenti, al quale anco si perdonerà, mentre però non fosse il principale, & altro contro chi mancasse delle douute diligenze in fare le solite annue descrizioni delle bocche, e bestie da frutto, *inf. n.* 10.

3 Sale non si può rubare, cauare, o pigliare dalle sacca che vengono di Volterra, o dalle Moie, ne dalle dette Moie, o d'altroue, sotto pena fin' in libbre vna di scudi dieci, e vn tratto di fune in pubblico con breue che dica per rubatore di sale, da libbre vna in libbre cinque scudi 25. e tratti dua di fune con breue come sopra, da libbre cinque in libbre venti scudi 50. asino con mitra, e scopa, da libbre 20. in ogni somma fin' a libbre 155. che è vn sacco, oltre a detta vltima pena, tre anni alla fabbrica di Liuorno, pena la galera per il medesimo tempo non osseruando, e a chi rubasse sacca intiere galera per anni cinque oltre alla pena di scudi 50. asino, e mitra, e alle pecuniarie per il sale che fosse cauato dalle sacca sono tenuti li padri per li figliuoli stando insieme, capi di casa, e padroni di nauicelli per i loro garzoni, e nelle medesime pene incorrono quelli che acconsentissero, o tenessero di mano, prestassero aiuto, o fauore, o comprassero il sale rubato, & essendo più complici, il primo che notificherà gl'altri fra vn mese resta libero, e guadagna il quarto del notificatore, vedi il Bando sopra ciò dell'anno 1622.

4 Sale nelle sacca bollato come deua essere riuisto, e riscontrato dalli Rettori, e suoi Ministri prima di sbollarlo, vedi §. Rettori n. 54.

E circa li bolli del sale, oltre il Bando delli 30. Ottobre 1610. vedi altro Bando antecedente delli 26. Agosto 1586. e 24. Aprile 1651.

5 Sale come si debba condurre dalle Moie di Volterra, e che ordini debba intorno a quello osseruare il Prouueditore di Volterra, & altri Ministri, e conduttori di detto sale, & altri particolari, vedi negl' Ordini sopra ciò pubblicati, sotto di 4. Giugno 1650. & vna Riforma delli 4. Ottobre 1574.

6 Salaioli, e vetturali che conducono il sale in sacca bollate deuono farlo riuedere alla Porta, e negl' altri luoghi destinati, e tali riuiste farle notare, ne lor qua dernuccii, non possono vscire dalle strade maestre, o d' estate lo deuono auer condotto a luoghi destinati fra tre giorni, e fra quattro di inuerno dal di della leuata di Firenze, & arriuati doue si dourà sbollare non lo possono votare, prima di farlo riuedere, e riscontrare dauanti al Rettore del luogo, e lor Ministri con l' interuento del Cancelliere della Comunità, o d' vno de' Rappresentanti, con rimettere quanto prima alla gabella del sale tutti li bolli delle sacca con chiara, e distinta nota di riceuuta da farseli dal Rettore, come per ordinazione pubblicata sotto di 24. Aprile 1651. nella quale sono notati li luoghi doue si deue fare il riscontro, e le pene mancando &c.

E circa salaioli, e vetturali che conducono il sale, vedi altro Bando delli 26. Agosto 1586. e nel §. Vetturali n. 2.

7 Salina non si può cauare dalli Stati di S. A. S. senza licenza, sotto pena da libbre 10. in giù di lire 15. da libbre 10. in 50. lire 50. da libbre 50. in 100. lire 70. e da 100. in ogni somma scudi 20. tratti dua di fune, perdita della salina, e bestie, & è tenuto il padre, e padrone per la famiglia, donne, e garzoni, come per Bando delli 30. Luglio 1575.

8 Sale, che viene di fuora con salumi non se ne può alcuno seruire ad altro vso, ma restandoline deue darne nota al Prouueditore della gabella, o Rettore del luogo fra tre giorni per riceuere l'ordine di che farne, sotto pena di scudi cinque, come per Bando delli 23. Febraio 1594.

9 Sale come non si possa cauare del Vicariato del Monte S. Souino, Lucignano, Foiano, Montedoglio, Borgo S. Sepolcro, e Castiglion Fiorentino per condurlo, e portarlo doue vale più, & altro, vedi Bando dell'anno 1580. al libro delle Leggi del sale a c. doue anco sono più altre Leggi, & Ordini circa questa materia di sale.

10 Sale tinto, e colorito come sia stato ordinato per i luoghi confinanti con Stati alieni ad effetto d'impedire l'introduzione di sali forestieri, di modo che nelli luoghi specificati non si possa introdurre, ne tenere altra sorte di sale, che del detto tinto, e colorito, come gli sarà consegnato dalla Gabella del sale, sotto pena della galera a beneplacito di S. A. S. e confiscazione de'beni, perdita del sale, bestie, e carri, o altri instromenti done fosse caricato, e alle Donne della confiscazione predetta, e frusta in cambio della galera conforme la legge del 1590. vedi amplamente la nuoua Legge, e Prouuisione sopra ciò pubblicata 27. Nouembre 1664. vedi §. Sindaci nu. 16. §. Padre num. 16. e sop. n.2.

11 Che già fin da principio della Città di Roma, e in più tempi susseguenti fusse libero a ciascuno l'vso di fabbricare, vendere, e trasportare il sale senza alcun peso, o gabella, come cosa spettante al vitto, e prodotta dalla natura a benefizio comune, & vniuersale; ma di poi essersi introdotto le salme, & vso di sale esercitarsi con gabelle a nome, e comodo delle Città, e Principi, di modo che in oggi per tutta l'Italia, & altre parti si faccia osseruare, sotto pene molto rigorose, e le saline, e sue entrate, o gabelle si reputino fra Regali del Principe, & ad esso, e non a'priuati appartenghino con grauissime pene contro fraudatori, vedi *Guid. Panzirol. Thess. var. lett. lib. 3. tit. de Vectigal. Salin. & var. histor. fol. à me 370. & 371. Cuiac. lib. 3. obseruat. cap. 31. de Salin. & Salin. vectigal. Boss tit. de vectigal. num. 3. Prosper. Rendell. tract. de Vinea, vindem. & vino ad l. Barbaricum C. quae res exportar. non deb. vers. Esse potuit ratio. fol. 61. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis 34. num. 66. & seqq. Altograd. cons. 4. num. 92. & seqq. lib. 2. Card. Tosch. litt. S. concl. 16. per tot.* con più altri da loro citati.

12 E che però il sale come cosa di sua natura permessa essendo portato da'forestieri contro la proibizione della legge municipale, si possino scusare dalla pena per la presunta ignoranza, inferisce il *Card. Tosch. d. concl. 16. num. 3.* con l'autorità dell' *Aless. cons. 86. num. 6. lib. 4.* di che però io dubito nelli tempi presenti, nelli quali come dissi si sà, che generalmente per tutto vegliano tali proibizioni, e il sale si reputa fra Regali di Principi, vedi §. Forestieri num. 14. & seqq. E la dottrina dell' *Aless. e Tosch.* potria forsi procedere in qualche caso particolare di poca quantità trouata a'passeggieri, o altri per transito, ne' quali cessasse ogni sospetto di dolo, & introduzione di sal forestiero tutto ad arbitrio di prudente, e timorato Giudice, come dichiara il medesimo *Tosch. litt. S. concl. 638.*

13 E molte cose curiose dell'vso, presagio, e virtù del sale, vedi appresso *Gratian. discep. Forens. cap. 217. num. 29. & seqq. per tot. & cap. 179. per totum. Gomes. tract. de Sale per tot. Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 4. tit. 1. quaest. 10. num. 7. vers. Caeterum plures fol. à me 287. & lib. 6. tit. 2. quaest. 1. n. 30. fol. 331.*

§. SALVICONDOTTI.

1 Saluocondotto de'creditori non gioua a' debitori falliti, vedi §. Falliti n.

2 Saluicondotti non giouano mai per i delitti futuri anzi fe con malizia, & animo di delinquere s'impetrassero non giouerebbero anco per quei delitti, per i quali nominatamente fossero concessi come proua il *Cabal.* & altri da lui addotti *res. cr. cas. 118. Sord. decis. 307. per totum. Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & carcer. quaest. 29. num. 27.*

Giouano però per li delitti occulti commessi auanti e de' quali non ne sia seguita sentenza, mentre siano minori degl'espressi. *Menoch. de Arbitr. cas. 337 num. 8.* vedi *Moron. de treg. & pac. quaest. 106. Card. Tosch. litt. S. concl. 23 num. 26. & 27. Farinac. d. quaest. 29. n.*

Siccome concessi per cause ciuili non si estendono in pregiudizio de' creditori futuri. *Genua de scrip. priuat. lib. 3. tit. de litt. dilat. quaest. 5. in fine Card. Tosch. litt. S. concl. 23. num. 15. Guid. Pap. decis. 109.*

3 Saluicondotti non essendo nociui ad alcuni si dicono mera grazia, e benefizio del Principe, e però si reputano fauoreuoli, e non odiosi, & amplamente si deuono interpretare, come contro l'opinione d'alcuni proua il *Menoch. de Arbitr. cas. 336. num. 17. & num. 23. & seqq.* vedi *Card. Tosch. litt. S. concl. 23. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de carcer. & carcer. quaest. 29. nu. 40. & seqq.* Intendendo come dissi; quando non risultano in pregiudizio d'altri, e fa a proposito quello che ho detto nel §. Priuilegi num. 5. & 6. Che la materia delle dilazioni sia fauoreuole. *Stanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 1. cap. 1. per tot. fol. 409.*

4 Saluicondotti a chi, e da chi si possino concedere, & a che fine, & effetto, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 336. & 337. Clar. & Baiardo §. fin. quaest. 32. vers. Tertio. Vrsil. ad Afflict. decis. 4. per tot. Guaz. def. 12. cap. 1. num. 44. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 50. per tot. Card. Tosch. litt. S. concl. 21. & 22. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de Carcer. & carcer. quaest. 29. per tot.*

E

5 E che si deuino osseruare, ancorche fossimo in caso che non si fossero douuti concedere, mentre non fossero nulli per totale difetto d'autorità nel concedente. *Menoch. d. cas. 336. num. 33. & cas. 337. num. 5. & seqq. Card. Tosch. d. concl. 21. n. 14. & 15. Farinac. d. quaest. 29.*

6 Quando si tratta d'vn citato, e non ancor condennato è in arbitrio del Giudice a concederli saluocondotto, o no secondo la qualità delle persone, e delitti, e si puol concedere ad effetto di costituirsi, ma per breue tempo, secondo la distanza del luogo, e con che venga *recto tramite* alla corte. *Pratt. Papp. for. Inquis. glos. Hac est quedam &c. num. 32. Menoch. de Arbitr. cas. 336. num. 25. &c. & quaest. 81. per tot. Card. Tosch. loc. cit. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 29.*

7 E trattandosi di debiti ciuili non si possono concedere che dal Principe, eccetto che la dilazione quinquennale, che per giustizia col consenso della maggior parte de' creditori si può concedere da ogni Giudice ordinario, di che vedi il *Genua de scrip. priuat. tit. de litt. dilat. quaest. 2. fol. 175. Farinac. d. quaest. 29. n. 20. & c.*

Di quella dilazione da concedersi dalla maggior parte de' creditori. *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 1. cap. 2. per tot. fol. 411. Card. Tosch. litt. M. concl. 383. per tot.*

8 Ne' Stati di Toscana quando siamo *in ordinatorijs Iudicij*, e nella fabbricazione del processo ancor pendente, si concedono li saluicondotti dalli Giudici delle cause per breue tempo come sopra ad effetto di costituirsi, ma dopo che sono seguite le sentenze trattandosi di pene afflittiue non si possono concedere che da S. A. S. e per le pecuniarie si danno sopratieni, e sospensioni dal Fisco sottoscritte dal Signor Auditore Fiscale per qualche breue tempo a suo arbitrio, e di queste anco come dell' afflittiue s'aspetta solo alla benignità di S. A. S. farne grazia di tutto, o parte, o di composizione secondo la qualità de' casi, e delle persone, siccome ancora li saluicondotti, & assicurazioni de' delinquenti fuor di Stati, o Banditi si concedono solo da S. A. S. e vanno registrati nella Cancelleria del Magistrato degl' Otto, sotto pena di nullità, benche anco non registrati credo si fariano buoni, ma con nuoua supplica, e remissione in buon giorno ad accettare la grazia dentro al mese in detta Cancelleria &c. inf. num. 23.

9 Saluicondotti cominciano a correre subito dal giorno della concessione, e non dell' auuta notizia sendo continui, e correndo di momento in momento. *Cabal. resol. crim. cas. 249. Guid. Pap. quaest. 109. Card. Tosch. litt. S. concl. 23. num. 25. Genu. de scrip. priuat. tit. de litt. dilat. & morat. qu. 5. fol. 175.* doue parla delle dilazioni a pagare, e tiene che comincino dal dì della concessione, e non dell' intimazione di esse fatta a' creditori, &c.

10 Saluocondotto concesso per se, e per i compagni di quali s'intenda, e concesso per se, e tante persone, e robe gioua anco alla moglie, & altri fino al numero prefisso ancorche il principale non fosse seco, e come si deuino punire quelli che offendessero tali assicurati, & altro, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 336. num. 4. & seqq.* doue anco tratta quando s'intenda concesso per la famiglia necessaria, e non solo per andare, ma per ritornare, & per trattenersi qualche giorno per prepararsi al viaggio secondo la qualità delle persone, e subietta materia &c. *Card. Tosch. litt. S. concl. 23. num. 14. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco d. qu. 29.*

11 Saluocondotto concesso semplicemente, & indeterminatamente se s'intenda per vna volta sola, o pur per più volte, vedi *Hercul. de Caut. de non offend. cap. 37. num. 1. &c. & Menoch. d. cas. 336. num. 36. Gabriel. com. concl. lib. 6. tit. de legib. concl. 2. num. 7. Tosch. d. concl. 23. num. 20. Farinac. d. qu. 29. num.*

12 Saluocondotto per quali cause si possa, o deua concedere ad vn bandito, e come si deua punire chi l'offendesse sotto tale assicurazione, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 337. per tot.* e pienamente *Farinac.* con il *Vulpin. in Suco d. quaest. 29. nu. 1. & seqq. per tot. Didac. de Mari nell' Add. al Gizz. dec. 11. num. 9. & seqq.*

13 Saluaguardia in effetto è poco differente dal saluocondotto, si può concedere solo dal Principe, e non è altro che vna certa difesa, e protezione, che il Principe promette a qualche suo inferiore, e come si conceda, e si deua da tutti osseruare, sotto pena di lesa maestà, & altro, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 338. per tot. Clar. §. fin. quaest. 47. num. 3. in fine. Card. Tosch. litt. C. concl. 169. nu. 5. & litt. S. concl. 24. per tot.*

14 Saluocondotto, o dilazione concessa ad vn debitore da Principe secolare non si estende a debiti giurati, anzi contro tali debiti non si può concedere secondo *l'Euerard. loc. a vi iuram. num. 31. Ferret. caut. 55. Vrsil. ad Afflitt. decis. 5. Menoch. de Arbitr. cas. 337. num. 19. & 20. & cas. 203. nu. 14. & seqq. Scaglion. sup. Pragmat. Regn. Allegat. 5. nu. 38. fol. a me 380.*

15 Di consuetudine però si osserua il contrario in molti luoghi, e non senza causa, perche il giuramento che in oggi non serue ad altro, che per coperta de' bugiardi, & ex abrupto senza punto auer considerazione alla sua efficacia, e virtù s'appone in tutte l'obbligazioni, non deue essere di tanto pregiudizio, che leui l'autorità ordinaria al Principe di concedere detti saluicondotti, e dilazioni, crederei bene essere necessario esprimere sempre la qualità del debito, di che vedi il *Genua de scrip. priuat. lib. 3. fol. 171.* & altri da lui, e da me addotti nelle mie *resolut. cap. 95. num. 9. Boer. decis. 296. Gabriel. com. concl. tit. de iure iurand. concl. 5. n. 22. fol. 252.*

16 E che li saluicondotti, e dilazioni a pagare si possino concedere dal Principe senza scrupolo di

 peccato.

peccato stante l'impossibilità, o grande difficoltà dal debitore in pagare, narrandosi però sempre la qualità del debito, se sia giurato, con pupilli, vedoue, cagionato da delitto, o contratto, con Chiese, se abbi auuto altre dilazioni, e simili cose che, possono ritenere, o rendere più difficile il Principe a concederli. *Menoch. de Arbitr. caf.* 203. *num.* 14. *&c. Carol. de Graff. de excep. excep.* 32. *num.* 31. *&c.* con altri citati dal *Genua d. lib.* 3. *tit. de litt. dilat. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest.* 29. *num.* 19. *& seqq.* e nelle dette mie *risol. d. cap.* 95. *num.* 9.

Ne' Stati di Toscana non si costuma troppo concedere tali dilazioni, ma ci sono però altri sutterfugi, che seruono per non pagare, se bene con poca reputazione de' debitori &c.

17 Saluocondotto concesso ad vn debitore dal Principe secolare non suffraga contro la Chiesa persone Ecclesiastiche, o luoghi pij per difetto di iurisdizione, ne si estende ancora contro pupilli, vedoue, e simili persone priuilegiate, mentre di esse non sia fatta special menzione. *Menoch. de Arbitr. caf.* 203. *num.* 20. *& seqq. Carol. de Graff. & Genua ne loc. cit. num.* 65. *& per tot.*

18 In pratica però per la riuerenza dounta al Principe difficilmente s'otterrebbe l'esecuzione contro detto saluocondotto, se prima non si ricorresse all'istesso Principe per la riuocazione, o dichiarazione, che facilmente la dourebbe concedere, massime non essendo stata espressa la qualità del debito come è necessario di ragione, vedi in questo nel §. Descritti num. 46. inf. num. 24. in fine.

Non comprende ancora l'infrascritte cause mentre non ne sia fatta special menzione, cioè

Debiti per causa d'alimenti. *Gratian. discep.* 236. *num.* 51. *&c. Genua loc. cit. num.* 64. *Sord. decis.* 323. *per tot.*

Debiti per causa di dote. *Genua loc. cit. n.* 62.

Debiti di pigioni. *Menoch. d. caf.* 203. *num.* 18. *Genua loc. cit. num.* 61.

Debiti che procedano da delitti, o Fiscali. *Euerard. à vi iuram. n. Vrsil. ad Afflitt. decis.* 5. *num.* 2. *Menoch. caf.* 203. *num.* 16. *& caf.* 337. *num.* 16. *&c. Genua loc. cit. num.* 48. *& seqq. ad* 61. *Card. Tosch. litt. S. concl.* 23. *num.* 4. *&* 5.

Debiti sopra de' quali sia seguita sentenza, e così che apparischino per sentenza, mentre non vi fosse la clausola non ostante &c. debiti per prezzo di robe comprate per contanti, e poi non pagate, per depositi, & in più altri casi riferiti dal *Genua lib.* 3. *tit. de litt. dilat. num.* 30. *& seqq. per tot. fol.* 171. *Farinac. & Vulpin. in Suco d. qu.* 29. *num.* 20. *& seqq.* e fà molto à proposito il *Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 1. *quaest.* 5. *per tot. fol.* 419. doue tratta a chi si deuino negare le dilazioni.

19 Saluocondotto, o dilazione concessa al debitore principale si estende anco alli malleuadori almeno con pigliarsi la molestia sopra di se il principale, & opporre della dilazione. *Marsil. de fideiuss. nu.* 290. *Gratian. discep.* 12. *per tot.* In contrario tiene il *Menoch. de Arbitr. caf.* 203. *nu.* 26. *& caf.* 337. *num.* 22. *Vrsil. ad Afflitt. decis.* 5. *nu.* 3. di che vedi il *Genua de scrip. priuat. tit. de litt. dilat. quaest.* 1. *per tot. fol.* 174. *Barz. decis. Bonon.* 77. *Marescott. var. resol. cap.* 159. *lib.* 2. da' quali si dichiara bene questa conclusione, come anco dal *Sord. decis.* 301. *per tot. e dal Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 1. *cap.* 3. *per tot. fol.* 414.

20 E che dette dilazioni non passino negl'eredi del debitore morto, ne si estendino a casi di fallimenti. *Genua loc. cit. quaest.* 4. *fol.* 175. *Altograd. cons.* 55. *in fine lib.* 2.

21 Et essendo concesse per certe persone nominatamente non giouino venendo il debitore molestato da altri benche da tal molestia ne risultasse comodo a quelli contro de' quali sono concesse, vedi *Menoch. de Arbitr. caf.* 337. *num.* 21. *& caf.* 338. *num.* 19.

22 Saluicondotti concessi per qualche causa cessano, e finiscono cessando quella causa, per la quale sono concessi, intendendo però di causa finale, e per difetto dell'assicurato, vedi *Corn. cons.* 122. *lib.* 4. *Tiraquel. tratt. Cessante Causa Verb. Saluusconductus num.* 238. *&c. Card. Tosch. litt. S. concl.* 26. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest.* 29. *num.*

23 Saluocondotti, bullettini, o assicurazioni per debiti non vagliono, non si ammettono, ne attendono nelli Stati di Toscana se prima non sia pagata la tassa, e fattone registro alle Riformagioni di Firenze, come per Prouuisione sopra ciò in virtù di rescritto di S.A.S. delli 3. Luglio 1639. e Bando delli 19. detto, e come anco fosse prima disposto, vedi alle Riformagioni al libro di Prouisioni dell'anno 1450. a c. 190. dell'anno 1473. a c. 194. dell'anno 1532. a c. 6. e nella filza di memoriali, & informazioni del 1558. fino al 1563. a c. 124.

Et in oltre si registrano nella Cancelleria degl'Otto ne si sogliono fare che per debiti côtratti fuor di Staro, e con persone non suddite, ne abitanti in quelli, come si può vedere nella filza degl' *Assicurati*, che sempre si fanno con dette condizioni in queste formali parole, cioè, *Concedesi eccetto che per debiti contratti nelli Stati di S. A. S. o mentre in essi hà abitato, o con sudditi, o familiarmente abitanti essi Stati.*

24 Saluicondotti, o dilazioni per debiti sempre s'intendono con la clausola *rebus sic stantibus*, e con che l'impetrante non se n'abusi, e mêtre nô siano surrettici, e però non si estendere, ne giouare a debitori fuggitiui, o sospetti di fuga. *Bald. cons.* 400. *num.* 3. *lib.* 1. *Sord. decis.* 307. *per tot. & cons.* 281. *&* 298. doue però nel suo caso per altre ragioni tiene in contrario, e vedi *Farinac. con il Vulpin. in Suco d. quaest.* 29. *num.* 38. *&c.* doue che *(quicquid sit de iure)* anco li surrettizi non si deuono violare, ma ricorrere al Principe per la riuocazione.

E

25 E che li saluicondotti per debiti in Firenze operino non solo quanto all'esecuzione, ma anco quãto al giudizio, & atti, di modo che quelli duranti non si possa agere per far dichiarare il credito, vedi *Dec. cons.* 51. riferito, e seguitato dal *Card. Tosch. litt. S. concl.* 23. *n.* 29.

§. SARTI.

1 Sarti, e sarte tanto di panni, che di drappi, o altra roba deuono matricolarsi all'Arte de'Linaioli, al quale sono sottoposti, e non a quello della seta, sotto le pene de'Statuti di dett' Arte de' Linaioli, e contraendo compagnie, o conducendo lauoranti a salario deuono manifestarlo alla detta lor' Arte, sotto pena di nullità, e di scudi 25. per parte, come per Statuto Rub. 26. e legge delli 27. Febbraio 1629.

2 Deuono oltre all'altre feste comandate guardare la festa di S. Marco Protettore di detta Arte sotto pena di scudi dieci, non possono vendere, ne far vendere, ne li rigattieri, ebrei, o altri sottoposti all' Arte da lor comprare ritagli d'alcuna sorte, ne vendere, o impegnare lauori, deuono render conto di tutta la roba datali, e guastando per imperizia, o malizia alcun vestito sono tenuti, e li garzoni non possono aprir bottega per vn' anno appresso quella de' lor padroni, o maestri à braccia cento, sotto pena di scudi 25. & altro, come in detto Statuto, del quale se ne comanda l' osseruāza per Bando dell'anno 1648.

Ciò che sia lecito a' sarti, e simili artefici, o proibito in giorni festiui, vedi *Azor. Instit. Moral. p.* 2. *lib.* 1. *cap.* 27. *quæst.* 10. *& cap.* 28. *quæst.* 5. *fol. a me* 71. *&* 72.

E come li sarti, & altri artefici siano tenuti anco di ragione comune alla restituzione, spese, danni, & interessi per tutto quello segue di mal fatto per lor imperizia, o colpa, vedi *Borgn. decis.* 26. *Caroc. de loc. & conduc. part.* 4. *tit. de imperit. Caprar. num.* 55. *& seqq. fol. a me* 172. *Lanfranch. Zacch. tratt. de Salar. & Merced. quæst.* 55. & altri da loro citati.

3 Sarti, ne altri come non possino introdurre, ne comprare osso di Balena da altri, che dagl' Appaltatori di esso, ne mettere in opra giunchi marini, mentre non li comprino da dettr Appaltatori, & altro vedi il Bando di detto Appalto del di pr. Aprile 1659. vedi §. Osso &c.

§. SASSI.

1 Sassi con frombe, o scaglie, non si possono tirare, ne anco tenere dette scaglie, sotto pena di scudi dieci d'oro in oro a maggiori, & abili a pagarla, & a' minori, o inabili di quindici staffilate in pubblico non pagando fra tre giorni che saranno stati presi, & a detta pena pecuniaria è tenuto il capo di casa, & il maestro di bottega. Bando delle frombe, e scaglie 25. Ottobre 1554.

2 Sassi non si possono tirare appresso la loggia di Mercato Nuouo a braccia cento, ne scantonare alcuna delle Colonne di detta Loggia, o metterui brutture appresso, o in esse, sotto la medesima pena sopraddetta, & arbitrio del Magistrato degl' Otto, e sono tenuti il padre per il figliuolo, fratello per il fratello, capo di casa, e maestro per li fattori. Bando delli 29. Gennaio 1551. e delli 25. Ottobre 1554.

3 Sassi, come siano compresi, sotto nome d' armi, e venghino proibiti in Firenze, e fuori, vedi Armi num. 26.

4 Sassi, rape, o altro non si possono tirare per le strade, e piazze dentro la Città di Firenze, ne tenere, o portare scaglie, o frombe d'alcuna sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, e tratti dua di fune alli maggiori di anni 15. per li quali è obbligato il capo di casa, doue abitano sendo della sua famiglia, & il maestro di bottega, doue lauorano, e alli minori d'anni 15. di 25. staffilate in pubblico alla colonna di Mercato, e alli Cittadini nel cortile del Palazzo del Bargello, e nella medesima pena sono quelli che somministrassero li sassi, o rape. Legge generale dell' armi delli 23. Nouembre 1623. num. 23. e la suddetta proibizione è rinnouata per altro Bando delli 10. Giugno 1636.

5 Sassate senza insulto, e percossa si puniscono in lire 25. con percossa senza sangue in lire 50. e con sangue, e ferita in lire 200. per ferita secondo il *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 119. vedi §. Ferite n. 28. & §. Insulto n. 1.

6 Sassate alle finestre come si puniscano, vedi §. Ingiurie n. 15.

7 Sassate tirate da vn luogo, o Territorio all' altro, vedi §. Archibusi n. 27.

§. SCOLARI.

1 Scolari del Stato di S.A.S. non possono andare, ne stare in alcun Studio fuori del detto Stato per attendere a qualsiuoglia facoltà, professione, e scienza, ma deuono perciò andare, e stare nello studio di Pisa, sotto pena di scudi 500. d'oro, e dell' indignazione, e disgrazia di S.A.S. da esserne sottoposti nella Città di Firenze al Magistrato degl' Otto, e fuori alli Rettori del criminale con participazione al detto Magistrato. Bando delli 10. Luglio 1543. e 21. Giugno 1588. rinnouati sotto di 13. Ottobre 1626.

2 Scolari del Collegio Ducale di Sapienza di Pisa, ciò che siano tenuti osseruare, e sotto quali pene, vedi la Riforma di detto Collegio delli 24. Ottobre 1636.

3 Come anco sia proibito l' andare in Vfizio fuor di Stato senza licenza, vedi §. Cittadini n. 9.

4 Scolari di Pisa matricolati si deuono rimettere al foro del Rettore del studio anco per le cause criminali di delitti commessi in Pisa, o suo distretto in virtù de' Capitoli, e Priuilegi di detto studio come fu ordinato per rescritto di S.A.S. delli 18. Marzo 1649. registrato al lib. 3. Stat. Crim.

della Cancelleria degl' Otto a carte 208.

5 Scolari di Pisa del modo di matricolarsi, se li locandieri, o locandiere di essi godano come seruitori di scolari, se li Pisani possino, e come matricolarsi, & altro di questa materia, vedi più ordini dati in diuersi tempi nella Cancelleria del detto Studio di Pisa.

6 Delli priuilegi de'Scolari di ragione comune, vedi *Auth. Habita C. ne filius pro patr. con la glos. & Interpreti. Horat. de priuileg. Scolar. Rebuff. tratt. de priuileg. Scolar. Menoch. de Arbitr. cas. 237. Card. Tosch. litt. S. concl. 71. & concl. 647. Odd. de restit. in integr. part. 1. quaest. 7. art. 14. num. 121. & seqq. per tot. Azor. instit. Moral. part. 1. lib. 5. cap. 11. vers. Sciendum quoque est. fol. a mc 497. Clar. §. fin. quaest. 35. num. 17.*

§. SCOMMESSE.

1 Scommesse a maschio, o femmina fatte da donne maritate senza licenza, e consenso de' mariti, e mundualdi, o da vedoue, o altre senza le solennità necessarie sono inualide, ne tribuiscano azione alcuna. Bando delli 6. Giugno 1550.

Quello che si deua osseruare in fare dette scommesse, & in ogn'altra sorte di scommesse, l'età di chi le possa fare, le soscrizioni, & altro tanto per li scommettenti, che per li sensali, e come tutte le cause di scommesse d'ogni sorte siano di cognizione del Magistrato degl' Otto, vedi la legge delle scommesse delli 11. Febbraio 1563. la quale se ben parla di quelle che si fanno a maschio, o femina è stata estesa ad ogni altra per legge delli 3. Ottobre 1570. inf. n. 5. & 6.

De' sensali delle scommesse, vedi il Bando delli 14. Nouembre 27. Dicembre, & 24. Marzo 1589.

2 Scommesse concernenti diretta, o indirettamente promozione di Cardinali fatte nelli Stati di S.A.S. o da persone sottoposte ancorche si facessero fuori di detti Stati, sono proibite, sotto pena di nullità, della perdita del prezzo, e di scudi cento d'oro per ciascuno, e ciascuna scommessa, nella quale incorrono anco li sensali, e questo per la prima volta, e per la seconda si dupplica detta pena, oltre alla quale i sensali incorrono anco nella galera per cinque anni. Bando delli 27. Dicembre 1589. E come prima fossero permesse tali scommesse osseruati gl'ordini, e forma datane, vedi il Bando delli 16. Febbraio 1587.

3 Scommesse in materia di sede vacante, & elezione di Pontefici sono permesse osseruando gl' ordini, che sopra ciò vegliano, e facendosi con interuento d'un sensale da esprimersi nella cedula, e tali sensali sono tenuti ogn'anno per tutto li di 8. Gennaio farsi descriuere all'arte del cambio dal Prouueditore di dett'arte pagando vna tassa di scudi dodici l'anno, come in detto Bando delli 27. Dicembre 1589. vers. Dichiarando &c. vedi inf. n. 9.

4 Scommesse sopra la vita, o morte di Papi, o altri Signori di titolo tanto spirituali, che temporali sono proibite, sotto pena di nullità, della perdita della quantità scommessa, scudi dieci d'oro, e due tratti di fune in pubblico, e a' Cittadini dentro al Palazzo del Bargello, nelle quali incorrono anco li sensali, o mezzani come per Bando delli 7. Giugno 1574.

5 Scommesse a maschio, o femmina sono proibite nelli Stati di S.A.S. tanto in voce, che in scritto, sotto pena all'vna, e all'altra parte della perdita della somma data per scommessa, & in oltre di scudi 50. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta applicata per vn terzo al Fisco, vn terzo al Magistrato, o Rettore che condannerà, e risquoterà, e l'altro all'accusatore, o notificatore ancorche fosse vno de' scommettenti, che resterebbe anco libero dalla sua pena, e nelle medesime pene incorrono anco li sensali, o altri, che s'intromettessero in ciò, e sempre della nullità di tutto quello si facesse, di modo che non se ne può rendere ragione da alcun Giudice, o Magistrato, sotto graui pene oltre la nullità come per Bando delli 6. Nouembre 1585.

6 E perche questo Bando era andato in desuetudine, & erasi introdotto di rendere ragione, e litigare iuridicamente per l'osseruanza di tali scommesse, è stato rinnouato d'ordine espresso di S. A. S. e comandatone l'inuiolabile osseruanza per altro Bando delli 17. Luglio 1655. vedi sopra num. 1.

7 E come le scommesse fossero fatte stornate, & annullate, e proibite in auuenire, sotto pena di scudi cento d'oro, & arbitrio. Bando delli 7. Settembre 1502. rinnouato sotto di 22. Agosto 1503.

Delle scommesse, e polize, doue s'abbia a giocare cose, o denari a sorte, proibite, sotto pena di scudi dieci d'oro, quattro tratti di corda, arbitrio, e perdita delle cose messe a sorte. Bando 14. Giugno 1502.

8 Scommesse a maschio, o femmina come fossero già permesse, e valide osseruata certa forma, e cognitore di tali cause ne fosse solo il Magistrato degl' Otto pagato però prima il diritto dall'attore, e contradiritto per metà dal reo, & altro, vedi la legge delli 11. Febbraio 1563.

9 Scommesse in materia di Sede Vacante, & elezione di futuri Pontefici sono proibite sotto le medesime pene, e condizioni che quelle sopra la promozione di Cardinali, come per Bando delli 4. Aprile 1591. e vedi anco il Decreto della Pratica delli 23. Marzo 1591. e la Bolla di Gregorio XIV. pubblicata in Roma sotto di 18. Marzo 1591. e stampata anco in Firenze dal Marescotti detto anno 1591. sopra la reuocazione, e dannazione di tali scommesse, che non produchino obbligazione, azione, vfizio di Giudice, ne eccezione alcuna ancorche fossero fermate con giuramento, o in forma Cameræ, tanto in foro iudiciale, che di coscienza &c.

Scom-

10 Scommesse che cosa sijno, e come, e quando permesse, o proibite di ragione comune, e dalle Bolle Pontificie, vedi il P. *Stefan. de Neapol. de precip. iur. & inst. part. lib.2.cap. 75. Clar.§.Ludus num.7. Petr. Santer. Lusit. tratt. de Assecurat. & Sponf. Magon. decis. flor.8. Franch.decis.113.Card. Tosch. litt. S. concl. 72. Leotardo de vsur. quaest. 23. num.45.& seqq.* con altri da loro citati &c.

11 Scommesse sopra barberi, o caualli per li palij, sopra le Galere circa al tempo del lor ritorno, o indugio, e sopra qualunque altra cosa sono proibite sotto pena di scudi cento all' vna, e l' altra parte, e non se ne può rendere ragione, saluo però le sicurtà, o assicurazioni, che realmente si facessero sopra le mercanzie, & altro, vedi Bando delli 5. Marzo 1464. e li Dottori sopracitati.

§. SCRITTE, E SCRITTVRE.

1 Scritte di dote gabellabili non si possono ammettere, ne vsare in alcuna corte, o Tribunale, se insieme non si produrrà fede che siano state notificate alla Gabella de' Contratti di Firenze, e questo quanto alle donne, o lor eredi, che in virtù di quelle trattassero di repetere le lor doti, ma quanto agl'altri, che se ne volessero seruire deuono prima mostrare d' auer pagato la debita Gabella. Legge sopra Notai per la Gabella de' Contratti delli 23. Aprile 1566. §. Auendo &c. vedi §. Contratti §. Gabella, e §. Notai &c.

2 Scritte priuate, o libri di qualsiuoglia sorte continenti atti gabellabili non si possono autenticare da qualsiuoglia Podestà, Giudice, o Corte se prima non sarà prodotta fede della gabella de' Contratti, e ciò che si facesse è tutto nullo, e non merita esecuzione. Legge suddetta §. E perche &c.

3 Ne si possono produrre, ne vsare in modo alcuno in giudizio, ne ammettere se prima non sarà pagata la gabella, sotto pena di nullità, e di scudi dieci d'oro per volta, e per ogni scritta, o libro a chi sopra quelle giudicasse auanti detto pagamento di gabella. Legge predetta §. Ancora si prouue de &c. & §. §. seqq. e vedi li Motiui della Rota sotto di 23. Giugno 1581. lib. 51. a 316. & lib. 40. a 150. decis. 128.

4 Scritte di contratti di commissioni, o censi vitalizi, come si deuino notificare alla Gabella, sotto pena di nullità, vedi §. Contratti n.13.

5 Scritte priuate di contratti fatti da' sudditi fuor di Stato, come si deuino rimettere in copia all'Archiuio di Firenze, sotto pena di nullità, vedi §. Instromenti num. 7. 8. & 9. doue però che in luogo della detta nullità, sono inelequibili, e non ammessibili fin che non siano rimesse al detto Archiuio.

6 Scritture di contratti, quasi contratti, testamenti, o altre vltime volontà, o di sentenze, o d' atti, siano in protocolli, filze, matrici, bozze, imbreuiature, bastardelli, scartafacci, quaderni, libri, fogli, processi, o in altro modo ancorche non autentiche non si possono vendere, comprare, ne contrattare senza espressa licenza del Magistrato dell' Archiuio, sotto graui pene, come nelle Prouuisioni circa l' Archiuio delli 13. Dicembre 1569. cap. 8. e delli 22. Febbraio 1585. vers. E che medesimamente &c. Che non si possino comprare scritture se prima non saranno state riuiste, sotto pena di scudi dieci, o due tratti di fune ad arbitrio del Magistrato degl' Otto. Bando dell' anno 1606.

7 Scritture appartenenti a' pupilli siano in libri, o fogli volanti, o in altra maniera si deuono mettere insieme da chi s' aspetta, e mandarle a conseruare nell' vfizio de' pupilli, o altroue doue sarà ordinato dal Magistrato, o da Rettori fuori delle 20. miglia con farne nota a' libri dell' amministrazione, sotto pena dell' arbitrio. Ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. num.22.

8 Scritture, & altre robe, che si trouano addosso a prigioni, ciò che se ne deua fare, vedi §. Robe num. 1.

9 Scritture falsificate mentre non pregiudichino ad alcuno non fanno incorrere in pena di falsità, vedi *Afflitt. decis. 21. num. 12.&c. Card. Tosch. litt. F. concl.49. per tot.*

Basta però che possino nuocere, ancorche attualmente non nuochino, & in ogni caso sempre è luogo a pena straordinaria ad arbitrio del Giudice. *Card. Tosch. d. concl. 44. num. 5. &c. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quaest. 4. per tot. fol. 33. & 34.* vedi §. Falsità n.4.

E quando l' alterazione fosse nel millesimo, come si presuma per correzione d' errore senza falsità, o pure per falsità, vedi la *Rot. part. 2. diuers. decis. 135. & 137. per tot.*

10 Scritture priuate ancorche riconosciute, e confessate, anzi ne anco le pubbliche, ne gl' istessi instromenti non anno di ragione l' esecuzione parata se non tanto quanto le fosse concessa da Statuti, come in molti luoghi. *Couar. var. resol. lib. 2. cap. 11. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quaest. 4. num. 121. fol. 14. & lib. 3. tit. de litt. Camb. qu. 6. num. 12. fol. 161.* vedi §. Instromenti, infra nu. 13.

E come s'intendino li Statuti che concedono l'esecuzione parata alle scritte priuate, vedi *Tosch. litt. S. concl. 531. per tot. Magon. decis. Luc. 30. nu. 14. Menoch. lib. 3. praesump. 66. num. 12. & 13. Genua lib. 1. quaest. 4. num. 226. fol. 22.*

11 Scritture come si possino redarguire di falso (ad effetto almeno di leuarli la fede, & anco di pene arbitrarie, o di cauarne indizi) dalle postille, o aggiunte fatteui, da cancellature, interlineazioni, abrasioni, diuersità di caratteri, inchiostro, carta dissimile, contrarietà d' altre scritture, mala qualità del scrittore, diuersità di stilo, modo insolito, clausole inusitate, non retta costruzione, se in carta moderna si trouasse scritto qualche cosa fatta molto prima, se fossero morti tutti li testimoni, dall' inuerisimilitudine restrizione delle

delle lettere, o righe, tarda, e cautellata produzione, mancamento di qualche carta, macchie, difetto di solennità, dall'essere fatte di nascosto, da persone incognite, dall'auer fatto diligenze per trouare simili scritture per contrafarle, dall'espressione di falsa causa, dall'occultazione, e molti altri segni, conietture, e circostanze di fatti, vedi amplamente il *Genua de scrip. priuat. lib. 1. quæst. 6. prin. dubit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7. per tot. fol. 38. & seqq. ad 52. Menoch. de præsump. lib. 5. præsump. 20. per tot. de Arbitr. cas. 187. num. 34. &c. Tusch. litt. F. concl. 44. per tot. Farinac. de falsit. quæst. 152. & 153. per tot.* doue anco *Vulpin. in Suco*. E come anco si possino sbattere dette conietture, vedi *Menoch. d. præsump. 20. num. 44. & seqq. & Farinac. d. quæst. 153. part. 10. per tot.*

12 Scrittura sendo nulla, o persa, come si possa prouare il contenuto d'essa per testimoni, vedi *S. Contratti num. 16.*

13 Scritte priuate riconosciute anno l'esecuzione parata, e così anco quelle che non fossero realmente riconosciute, ma dichiarate per tali anno la medesima esecuzione parata, e per riconosciute s'intendono, e pronunziare si possono dal Giudice, quando quello che aurà scritto di sua mano, sarà stato citato vna volta in persona, o dua a casa, o luoghi consueti a riconoscere la scritta, e sarà contumace. Legge Fiorentina delli 5. Luglio 1475. *De iure comuni*, vedi *Auth. Contra qui propriam C. de non num. pecun. doue il Bald. e Paol. da Castr. Card. Tosch. litt. S. concl. 531. num. 11. & 12. & sop. num. 10.*

14 Scritte priuate contenendo la causa del debito, o obbligazione sempre prouano in pregiudizio del debitore, e suoi eredi, ma non già d'altri terzi, che auessero pubblici instromenti benche dopo, o posteriori, perche questi nulladimeno si preferiscono a dette scritte priuate per il sospetto dell'antidata, mentre però tali scritte priuate non fossero roborate con soscrizione di tre testimoni maschi degni di fede, o di dua che anco non sapessero deponessero del tempo preciso, e del tenore, ipoteca, e sostanza contenuta in esse, o che d'ordine del Giudice fossero estratte, o riconosciute, o registrate in instromento, o che auessero in virtù di Statuto, o consuetudine forza di pubblico instromento, o fossero in altri modi aminicolate di maniera che cessasse il sospetto d'antidata, perche in questi casi constando della verità, e dal di che constasse, e restasse escluso detto sospetto, possono concorrere con pubblici instromenti, & auer luogo la regola *qui prior tempore potior iure* etiam in pregiudizio del terzo, e senza li requisiti della *l. scripturas C. qui pot. in pig. hab.* come ottimamente dichiarano da vedersi *Gabriel. com. concl. tit. de probat. concl. 9. 10. & 11. per tot. Mascard. de probat. concl. 285. Card. Tosch. litt. S. concl. 79. per tot. Genua de scrip. priuat. lib. 1. quæst. 16. per tot. fol. a me 62. & seqq. lib. 1. quæst. 4. per tot fol. 6. &c. e nell' Add. fol. a me 34. col. 2. Marescott. var. resol. lib. 1. cap. 79. Cabal. cons. decis. 121. Surd. decis. 71. & 137. Caualer. 446. & 492. Gratian. decis. Marcb. 94. 203. & discep. forens. cap. 391. 171. 51. 183. 501. 873. 964. num. 28. & seqq. & 391. per tot. Bardellon. cons. 163. lib. 2. Trentacinq. var. resol. cap. 12. Rodriquez. de concur. credit. part. 2. art. 1. nu. 14. &c. Neguf. de pig. part. 5. memb. 2. num. 47. &c. Merlin. de pig. lib. 4. tit. 1. quæst. 15. Magon. decis. flor. 122. Rot. in Rauennat. pecun. 6. Nouembris 1624. coram Merlino post Fenzon. ad Stat. Vrb. decis. 48. & 49. Duran. decis. 259. 187. Farinac. decis. 100. & 102. per tot. Ger. Spin. cons. 48. num. 4.* dissi nelle mie *risolut. cap. 66. per tot.* e dopo visto amplamente *Iosef. Orciol. Consult. forens. cap. 1. per tot.*

15 Quando poi si trattasse di più scritte priuate semplici aurebbe parimenti luogo la regola *qui prior tempore potior iure*, se però alcuna di esse non fosse più solenne, & indubitata dell'altre quanto al tempo, & altro, vedi *glos. & DD. in d. l. scripturas. Card. Tosch. litt. S. concl. 83. Cabal. d. cons. 121. num. 8. & 9. Seraph. decis. 529. Trentacinq. var. resol. cap. 5. lib. 2. Genua d. quæst. 16. concl. 3. num. 108. & seqq. fol. a me 73.*

16 E che le scritte priuate fatte, o soscritte da terza persona a nome delle parti, o d'alcuna di esse, che non sapessero scriuere, venendo controuerse, deuino esser riconosciute non solo quanto al carattere, ma anco deuasi prouare l'ordine, e mandato di tal soscrizione, che si asserisce fatta d'ordine del debitore per duoi testimoni, o in altro modo legittimo, non si credendo in ciò alla semplice asserzione di quello che soscriue a nome d'altri, vedi *Gratian. discep. 767. num. 56. & seqq. 727. num. 6. & seqq. 948. num. 15. & decis. Marcb. 114. num. 8. & seqq. Post. de manuten. obser. 98. num. 10. & seqq. Genua de scrip. priuat. lib. 2. quæst. 3. num. 21. & seqq. fol. 99. Iosef. Orciol. Consult. forens. cap. 9. num. 10. & 11.* e dissi prima nelle mie *risolut. cap. 66. num. 14. & 15.* doue che è il medesimo quanto alli libri de' mercanti, e simili bottegai, che scriuessero auer dato al fatto, o altri roba d'ordine del tale, senza la sua presenza, e sopra la nuda asserzione di chi leua la roba, perche si deue prouare *aliunde* l'ordine, mandato, o presenza di quello che si scriue per debitore, altrimenti resta obbligato solamente, quello che leua la roba a nome d'altri, contro quali deponendo ne anco prouarebbe trattando di sgrauare se medesimo.

Se bene in questo è d'auuertire, che trattandosi fra presenti, & essendo fatta menzione nel libro dell'ordine, e mandato del debitore, come riceuuto dall'istesso mercante, o bottegaio, e non per la sola asserzione di chi leua la roba, si giustificherebbe anco l'ordine, e mandato con l'istesso libro, massime quando la sua fede dependesse dall'ius comune, e fosse aminicolata. *Sord. cons. 543. num. 9. lib. 4. Gratian. d. cap. 171. num. 8. & 727. num. 6. & seqq.* onde auuertino a non si fondare

nella

nella sola asserzione di chi leua la roba, ne scriue *come disse* perche aurebbero solo lui obbligato.

17 Posssono però quelli a nome de'quali è soscritta la scrittura esser astretti a riconoscerla come propria, siccome il padrone è tenuto riconoscere la scrittura del seruitore, fattore, scriuano, tutore, o simile suo amministratore, l'erede quella del defonto, il padre quella del figliuolo, la moglie quella del marito, *& è contra Borgn. part. 2. decis. 27. nu. 55. Card. Tosch. litt. S. concl.* 640. seguitati dal *Genua de scrip. priuat. lib. 2. quaest. 1. num. 32. fol.* 81.

18 E negando la scrittura esser fatta di suo ordine, mandato, e presenza non mancano chi tengono conuincersi dalla recognizione fatta *citata parte* da quel terzo che hà scritto a nome d'altri. *Dec. consf. 56. num. 4. & consf.* 650. *num. 9. Mandell. consf. 660. num. 1. lib. 4.* come riferisce il *Genua d. tratt. lib. 2. quaest. 3. de apoc. manu tert. conscrip. num. 34. & seqq. fol.* 100. doue però recede da questa opinione, mentre oltre tal ricognizione non concorressero altri aminicoli, conietture, o presunzioni della verità del fatto ad arbitrio del Giudice, nel qual caso resterebbe conuinto per la dottrina del *Menoch. de Arbitr. cas. 99. num. 17. Farinac. de test. quaest. 63. cap. 4. num. 221. Decian. consf. 42. nu. 28. lib. 5.*

19 Ma per fuggire queste difficoltà in tali casi di soscrizioni fatte da terze persone, io soglio seruirmi d'vna cautela comunemente approuata da Dottori, cioè pigliar testimoni che sappino scriuere, e nelle loro soscrizioni dichino esser stati presenti, e di volontà, presenza, e mandato delle parti auer soscritto, o vero che quel terzo, che scriue, o soscriue a nome d'altri asserisca non solo (come si costuma comunemente) auer soscritto richiesto, d'ordine, mandato, e presenza del suo principale, per il quale soscriue, ma di più vi aggiunga, *& alla presenza degl'infrascritti testimoni*, quali poi soscriuendosi anco semplicemente autenticano non solo il contenuto della scrittura, ma anco prouano l'ordine, e mandato di chi ha fatto soscriuere a suo nome. *Scacc. cap. 11. num. 1102. & seqq.* con altri riferiti, e seguitati da lui, e dal *Genua d. tratt. de apoc. manu tert. conscrip. num. 54. & seqq. fol.* 101. doue pienamente trattano questa materia delle scritte priuate, e modo di riconoscerle, a' quali mi rimetto per non esser più longo, auendo solo accennato quanto sopra, come cose che giornalmente si praticano, e non note a tutti.

§. SCROCCHI.

1 Scrocchi, barocchi, o simili contratti vsurari, come, e sotto quali pene siano proibiti, vedi nel §. Contratti per tot.

§. SELVE.

1 Selue, o boschi cedui di quercioli, castagni, e polloneti dentro le venti miglia della Città di Firenze non si possono tagliare etiam da' padroni mentre non abbino noue anni finiti, e le selue, e boschi di scope cinque anni, sotto pena di scudi dieci per staioro di terra a seme boscata, e quanto alle scope di scudi cinque per staioro, duplicando la pena la seconda volta, e dell'arbitrio secondo la qualità de'casi, non intendendo però per li Cisali lunghi, e beni lauoratiui virati, e ragnaie e rilassando a ciascuno libera facoltà di legnare per suo vso conforme alli Statuti de'luoghi, purche non si tagli, o sbarbi quercie, lecci, farnie, cerri, e porrine etiam posti in detti Cisali, e frà dette 20. miglia si comprendono solamente Prato, e sua Podesteria, nel Vicariato di S. Gio. Podesteria del Galluzzo, Greue, Figline, Cascia, Ancisa, Pontasieue, e S. Gio: Podesteria di Scarperia, Fiesole, Sesto, Vicchio, Campi, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, e Prato vecchio, nel Vicariato di Certaldo, Podesteria del Galluzzo, Lastra, Montelupo, Empoli, S. Casciano, Castel Fiorentino, Certaldo, Barberino, e le Podesterie di Colle, S. Geminiano, e Poggi Bonsi. Bando delli 7. Ottobre 1597. 29. Nouembre 1575. & 7. Maggio 1580. Qual Bando delli 29. Nouembre 1575. impone pena scudi cento a ciascun trasgressore, e per ciascuna volta, come nel §. Che dentro &c. ma vien corretto per il Bando delli 7. Maggio 1580. che impone solo la pena, che sopra si dice, come nel §. E quanto &c. e nel detto Bando delli 7. Ottobre 1597.

2 Selue, o boschi di castagno quando sarà tempo di tagliarle si deuono lasciare dieci porrine di castagno per ciascun staioro a seme, e quelle custodire come gl'altri legnami iandiferi, sotto le medesime pene dette nella parola Quercie, non è però proibito scapezzare dette porrine per annestarle; siccome anco per far botte, tine, traue, steccaie di mulini, & altri bisogni si può dar licenza a' padroni di tagliarne. Bando predetto delli 7. Ottobre 1597. §. E quando &c. e delli 29. Nouembre 1575.

E come si puniscano li danni commessi in dette selue, vedi §. Danni n.

3 Selue, e boschi appartenenti alle Comunità dentro le 20. miglia, e fuori ne'luoghi sopranominati sotto num. 1. non si possono tagliare, ne disboscare etiam per ridurre a coltura senza licenza del Magistrato de' Noue, vedi §. Comunità n.

4 Selue, o boschi non si possono incettare per riuendere il legname ritto così di pali di castagni, come di quercioli, e quando saranno tagliate in qualsiuoglia luogo non vi può andare bestiame vaccino, e caprino, ne accostaruisi a 50. braccia per anni tre, & il pecorino per vn'anno, ne vi si può tagliare per legare fascine, o far cesti, che

da

da propri padroni, o di lor licenaa, sotto pena di scudi otto per ciascuna trasgressione, e dell' arbitrio del Magistrato de' Capitani di Parte, & Vfiziali de' fiumi, o Conseruadori di legge, a' quali rispettiuamente s'aspetta la cognizione nel cõtado, e nel distretto anco alli Rettori del Criminale con partecipazione de' detti Magistrati, a quali deuono mandare li processi con disegno. Bando predetto delli 7. Ottobre 1597. §. Quando &c.

5 Selue, e boscaglie di Volterra destinate per vso delle Moie, o Saline non si possono tagliare etiam da' padroni, ne farui, o portarui foco vicino a braccia cento, sotto pena di scudi cento, e tratti dua di fune, e si deuono guardare dalli bestiami; quali siano detti boschi, & altro, vedi amplamente l' Ordinazione fatta sotto di 19. Nouembre 1591. e pubblicata sotto di 19. Giugno 1592.

§. SENSALI.

1 Sensali di scrocchi, & altri contratti illeciti come restino puniti, vedi §. Contratti n.

2 Sensali di Dogana sopra robe di Grascia non possono far compagnia palese, ne segreta con altri sensali, ne con qualsiuoglia persona, ne possono tenere bottega residente, o magazzino, sotto pena di scudi cento d'oro. Bando, e Riforma della Grascia delli 29. Gennaio 1560.

3 Sensali come deuino interuenire ad ogni contratto di mercanzie sottoposte all' Arte de' Linaioli, e subito conclusi li mercati scriuerli a lor Quadernucci intitolati dalli Ministri di detta Arte, e farli soscriuere dalli contraenti, non possono prestare il nome ad altri, sotto pena di scudi 25. e priuazione dell' vfizio, nella quale incorrono ancoquelli che senaa facoltà s' intromettessero a fare tali senserie, & altro, vedi il Bando delli 3. Luglio 1647. vedi §. Artieri n.

4 Sensali da grani, e biade non possono esercitare senza licenza dell' Abbondanza, ne far crescere li prezzi con bugie, e strattagemme, sotto pena per la prima volta di tratti dua di fune in pubblico, e scudi 25. d'oro, e per la seconda della scopa con mitra in capo, e scudi 50. simili, e per la teraa della galera, scudi 50. simili, e quel più che parrà a chi aurà da giudicare. Bando delli 13. Agosto 1635. e 15. Settembre 1649. num. 4. vedi §. Barulli §. Incette, e §. Grani &c.

E detto Bando del 1649. impone per la seconda, e terza volta pena la galera a beneplacito, e scudi 50. d'oro &c.

5 Che nessuno possa fare il sensale da grani, e biade senza licenza del Fisco, e Prouueditore dell' Abbondanza, quali non possono accettare alcuno senza espressa commissione di S.A.S. e gl' accettati deuino dar malleuadore d' esercitare bene, e senza fraude, sapere scriuere, e notar in vn Quadernuccio tutti li grani, e biade, che faranno vendere col nome, e cognome de' venditori, e compratori, quantità, e qualità della roba, e preaao. Bando delli 9. Agosto 1636. num. 14.

6 Sensali sono deputati per i contratti delle bestie dal piè tondo in Firenze, e senza di loro non si possono contrattare, sotto pena di che vedi §. Bestie n.

Deuono subito notare a lor libri tutti li contratti di tali bestie, che passeranno per le lor mani sotto le pene contenute nella legge delli 15. Febbraio 1581. e partecipano il terzo di tutte le pene che si risquoteranno per notizia auuta da loro se da contraenti non sarà stata pagata la gabella. Bando delli 14. Maggio 1655.

7 Sensali dell' Arte di Por S. Maria sono in numero di 20. e nessun altro fuor di loro, e lor garzoni può far mercati, ne essere mezzano in negoai, e robe spettanti alla detta Arte, e loro deuono osseruare li statuti dell' Arte suddetta sotto le pene in essi contenute, e dell' arbitrio di quel Magistrato. Bando delli . Luglio 1647.

Di che qualità deuino essere detti sensali, e lor garzoni, e ciò che deuino osseruare, vedi li Statuti di detta Arte lib. 2. Rub. 15.

8 Sensali, e meazani di contratti, come, e quando siano idonei testimoni, e che regolarmente non prouino circa li contratti, ne' quali siano stati mezzani, vedi *Gratian. discep. 514. num. 29. & discep. 753. num. 4. & c. Card. Tosch. litt. P. concl. 954. & litt. T. concl. 203. Mascard de probat. concl. 1040. num. 4. 16. & 17. Farinac. & Vulpin. in Succo de test. quaest. 60. Illat. 16. per tot. Altogrado cons. 10. num. 38. lib. 1. Genua de scrip. priuat. lib. 4. tit. de lib. Proxenet. num. 8. & 9. fol. 214.*

E che non prouino, mentre non ne apparisce chiara, e distinta scrittura a libri di sua mano, che sono obbligati tenere sotto pena di lire 200. vedi vna legge Fiorentina delli 15. Aprile 1446.

9 Sensali se li deue il salario secondo il consueto, e solito della Città, o luogo, eccetto che in alcuni casi, come se il contratto fosse illecito, o che dolosamente auessero indotto vna delle parti, alla quale anco fariano tenuti d'ogni danno, & interesse, o se auessero venduto più la mercãzia, o cõprata meno dell' ordinato li perche tal guadagno lo deuono imputare nella lor mercede, ne possono in altro modo ritenerlo, mentre che altrimenti non auessero pattuito; e che se li deua il salario procede ancora, benche le parti poi d'accordo recedessero dal contratto, o in altra maniera si rescindesse, purche non segua incontinenti auanti che li contraenti diuertischino ad altri atti, perche in questo caso s'aurebbe il contratto per non fatto, ne si douria la mercede a sensali come il tutto proua *Lanfranch. Zacch. trat. de Salario, & Mercede quaest. 83. per tot.*

10 Sensali, come deuino ogn'anno del mese di Gennaio farsi confermare, & approuare dal Magistrato de' Conseruadori di Legge, vedi Decreto del detto Magistrato 14. Gennaio 1558.

E

E che quel sensale, o mezzano, che aurà proposito in mercato al venditore, o compratore s'intenda auer guadagnata la mercede, e senseria solita, ancorche dopo fosse il partito terminato da altri, e tanto più volte dichiarato dal detto Magistrato de' Conseruadori, come s'asserisce ad vn libro di leggi, e Bandi del Signore Segretario Poli intitolato diuersi ordini a Magistrati, & altro a c. 79.

§. SEQVESTRI.

1 Sequestri non si possono raccomandare alli Descritti delle milizie, mentre non venissero da quelli volontariamente accettati. Capitoli militari dell'anno 1646. cap. 3. num. 13. infra, num. 7.

Del modo di procedere nelle cause di sequestri, e staggimenti, vedi *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 56.* e li Statuti particolari de' luoghi doue occoresse farsi.

La pena di chi rompe il sequestro suole essere di lire 25. & a sodisfare il creditore per via d'azzione criminale, nella quale non si gode priuilegio.

2 Sequestri regolarmente di ragione comune sono proibiti. *Gratian. discep.* 853. *num.* 10. *&c.* E che siano odiosi, e per lo più si deuino reuocare. *Rot. part.* 3. *diuers. decis.* 97. *lib.* 2.

E quando possino durare, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 457. *per tot.*

Sono però permessi in molti casi, e particolarmente doue sia sospetto di dilapidazione, e simili, di che vedi *Franc. Curt. Papp. Iacob. de Arena, Angel Perus. ne' lor tract. de sequestri, & la Prat. Pap. informa sequestr. glos.* 1. *per tot. con l' Addizione. Caualer. decis.* 324. *per tot. Gratian. discep.* 114. *&* 232. *per totum*, e meglio nella *decis.* 63. *per totum.*

3 Che da sequestri, come da notorio grauame si possa appellare. *Gratian. discep.* 850. *numero* 17. *&c.*

Quando il sequestro non priui del possesso. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 273. *num.* 1.

4 Sequestri s'intendono reuocati, e nulli, o si deuono riuocare se l'attore non li giustifica, e liquida fra il tempo, e termine asségnato dal Statuto, o doue non fosse statuto particolare fra il tempo dell'istanza ordinaria dell'altre cause. *Magon. decis. flor.* 115. *num.* 4. *&c.*

5 Sequestri non inducono pendenza di lite, e si fanno senza citazione della parte, (benche se li sogliano anco notificare, sendo come preparatori per assicurare il giudizio, e lite da farsi, e così aspettato dopo di se la domanda, e giustificazione delle ragioni del sequestrante, e dubitandosi di nullità si possono reiterare a cautela, vedi *Magon. decis. flor.* 31 *num.* 12. *& per tot. Pratt. Pap. form. sequest. glos. Andeat. num.* 6. *&c. Gratian. discep.* 906. *num.* 20. *&c.*

6 Sequestri si reuocano con dar malleuadore di stare a ragione, e pagare il giudicato, sendo la sicurtà il lor vero rimedio, e medicina, vedi *Magon. dec. Luc.* 6. *num.* 1. *&c. Curt. de sequestr. num.* 56. e pienamente *Baron. de Citat. quæst.* 18. e nell' *Addit. alla d. quæst.* 18. *tom.* 2. *num.* 14. *& seqq. Gratian. discep.* 232. *num.* 16.

Quando però fossero fatti ad effetto d'esequire, e così non per assicurare il giudizio, ma in esecuzione del giudicato non si possono reuocare con detto rimedio di sicurtà, ma solo col pagamento, siccome anco non giona la sicurtà quando non è data nel termine assegnato dallo Statut., di che & altro, vedi *Magon. decis. flor.* 98. *per tot. & decis.* 31. *num.* 5. *&c. Curt. de sequestr. num.* 55. *Caualer. decis.* 567. *num.* 1. *Baron. de citat.* nell' *Add. alla quæst.* 18. *num.* 56. *& seqq. tom.* 2. *Gratian. d. discep.* 232. 348. *num.* 23. 531. *num.* 85. *&c. Maur. de fideiuss. part.* 2. *sect.* 4. *cap.* 29. *per tot.*

7 Che di ragione l'vfizio del sequestrario sia volontario, e non necessario, e così nessuno sia tenuto ad accettare li sequestri non volendo, vedi *Curt. de sequestr. num.* 25. *&* 26. *Montan. de tut. cap.* 29. *n.* 21. *& seqq. fol.* 84.

Dopo accettato però non si può rifiutare, restituire, ne deporre senza legittima causa; e con decreto del Giudice. *Magon. decis. flor.* 115. *per totum.*

E se il debitore, contro del quale è fatto il sequestro pigliasse li frutti, o altra roba sequestrata, scientemente caderebbe in pena ancorche il sequestrario non auesse accettato il sequestro. *Clem. vn. de sequestr. poss. Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 274.

E però come accennai sopra n. 5. se bene si possono far li sequestri senza citazione, si deuono notificare all' effetto predetto.

Ne Stati di Toscana quando li sequestri si fanno per debiti pubblici, come di Comunità, o Magistrati di Firenze, o Fiscali non si possono rifiutare eccetto che da descritti, come sopra numero 1.

8 Sequestrario pagando d'ordine del Giudice quando, e come resti libero, *Menoch. de Arbitr.* 704. *num.* 37. 906. *num.* 1. *&* 960. *per tot.*

Come non possa pagare senza contradizione, anzi deua appellare, vedi il medesimo *Gratian. discep.* 704. *num.* 37. 906. *num.* 1. *&* 960. *per tot.*

E qualmente la dilazione, o assicurazione concessa al debitore principale gioui anco, e si possa allegare dal sequestrario. *Gratian. discep.* 12. *nu* 13. *&c.*

9 Sequestro che cosa sia, di quante sorti, quando, e sopra quali cose sia permesso, o proibito, che cognizione ricerchi auanti di concederlo, se si possa essere forzato ad accettarlo, quando si dica accettato, a che cosa sia tenuto il sequestrario, quando priui del possesso, quando sia nullo, o valido, come si punisca chi lo rompe, come si reuochi per malleuadore, quando ammetta, o no appellazione, quando si possa, o deua fare ex offitio, & altro in questa materia, vedi pienamente

ment' per il *Tosco nelle sue conclus. litt. S. concl. 201. & seqq. ad 216. per tot.*

10 Quando (massime nelle materie beneficiali) si possa fare contro il possessore pendente l'appello tanto per il Giudice della causa, che per l'ordinario, vedi *Gratian. discep. 232. per tot. Add. alla Pratt. Papp. for. sequestr. glos.* 1.

11 Sequestro come non si possa fare sopra luoghi di monte, ne suoi frutti in virtù di Bolle Pontificie, mentre non fossero espressamente ipotecati, vedi *Cenc. de Cens. quaest. 29. n. 13. & Gratian. discept. 730. num. 47. &c.*

Che non si possino far sequestri, ne altre esecuzioni sopra luoghi di monte della Città di Firenze, & altro circa la libertà del monte, che non cada sotto ipoteca, vedi vna Prouuisione dell' anno 1347.

Se si possino fare sopra la mercede douuta ad alcuno, vedi §. Mercede n. 10.

§. SERVITORI.

1 Seruitori che pigliano presenti in casi proibiti quali pene incorrono, vedi §. Presenti n.

2 Serue delle meretrici come deuino essere descritte all'Arte dell'Onestà, vedi §. Meretrici n.

3 Seruitori di Caualieri di S. Stefano, o d'altre Religioni, o d'altri Priuilegiati come siano esenti dal pagamento della tassa d'armi, e dal registrare ogn'anno le lor licenze agl'Otto, bastando il primo registro, vedi §. Licenze n. 10.

4 Seruitori, o familiari di Cittadini Fiorentini possono portar l'armi de' lor padroni in lor compagnia, e non atrimenti, e quell' istesse, che sono de' padroni, e che deuono seruire per loro, e non altre, di modo che non si possino lor armare, ma solo li padroni, che glie ne facessero portar per lor comodità, Legge generale dell'armi delli 23. Nouembre 1623. e num. 41. inf. n. 28.

5 Seruitori non possono andar fuori la notte con alcuna sorte d'armi, la state cominciando dal primo giorno di Quaresime fino a tutto Ottobre dalle due ore in là, l'inuerno cominciando da Ognisanti per tutto Carnouale da quattro ore in là, se però non fossero con li propri padroni, sotto pena di tratti dua di fune da esequirsi subito. Bando delli 22. Luglio 1562. & 2. Ottobre 1563. inf. n. 26.

Sono però questi Bandi moderati, & come appresso &c.

6 Seruitori di Capitani di Bande, e trattenuti anno la medesima facoltà di quelli de' Caualieri sudetti, come in detta Legge generale dell'armi n. 69.

7 Seruitori, o Staffieri di Palazzo di S. A. S, possono portare spada, e pugnale di giorno, e di notte fin al suono della campana, e dopo quando saranno per seruizio de' Padroni con la torcia accesa, e la medesima facoltà anno li seruitori de' Cortigiani, mentre dopo il suono della campana siano in compagnia de' lor padroni, altrimenti incorrono nelle pene, come se non auessero facoltà. Legge generale dell'armi sudetta num. 59. & 60. inf. num. 26.

8 Seruitori de' Signori Titolati, che stanno al seruizio di S. A. S. che facoltà abbino, vedi §. Titolati &c.

9 Seruitori in virtù delle facoltà d'archibusi concesse a' padroni per se, e seruitori, non possono portare detti archibusi mentre non siano in compagnia de' paproni, vedi §. Licenze num. 14.

10 Seruitori ad effetto di godere come tali il priuilegio dell'armi, deuono essere di condizione, che li conuenga star per seruitori, & attualmente vi stiano, e seruano, & essere prima descritti nella Cancelleria degl'Otto (eccetto quelli delle Bande, che basta auere li bullettini delle Bande,) e quando li padroni si assentassero per non ritornare, & abitassero fuor di Stati, perdono subito ogni facoltà concessale, ancorche non fossero stati cassi dal ruolo di detta Cancelleria; siccome anco partendosi loro dal seruizio di quel padrone, che gl'aueua fatti arrolare è tenuto esso padrone, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta farli cassare, e le medesime diligenze sono necessarie anco per quei seruitori che fuori della Città vorranno portare dette armi, altrimenti sono sempre sottoposti alle pene per quella sorte d'armi, che portassero; auuertendo che sotto nome di seruitori non si possono da qualsiuoglia persona tenere Vomini braui, e cagnotti a dichiarazione di chi aurà da giudicare, sotto pena a chi li tenesse di scudi cento, & arbitrio, & a detti cagnotti delle pene come se non fossero arrolati, e dell'arbitrio. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. numero 70. & 71. Bando delli 22. Giugno 1611. e 16. Agosto 1619. infra num. 28. vedi §. Licenze §. Padroni, e §. Garzoni &c.

11 Seruitori, o serue, rubando alli padroni, come si deuino punire, vedi §. Furto num. 7. & 8.

E come per l'ordinario siano, e si presumano ladri, vedi *Bonifac. de furt. §. 1. num. 11. & c. infra num. 17.*

13 Seruitori chi propiamente si dichino ad effetto di godere il priuilegio di delazione d'armi concesso a Nobili, Caualieri, Titolati, Soldati, e simili, posti in dignità per loro, e loro seruitori, ò familiari, vedi *Cabal. cas. 290. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 72. & seqq. Gratian. discep. 257. nu. 40. & c. Barbos. de appellat. verb. signif. appell. 79.*

per

per tot. Menoch. de Arbitr. caſ. 552. *per tot. inf. n.* 19. 20. & 21.

14 Seruitori ſtipendiati non ſono teſtimoni idonei per i lor padroni, eccetto che in negozi domeſtici. *Gratian. diſcep.* 909. *num.* 7. *Rot. part.* 2. *diuerſ. deciſ.* 317. *num.* 5. *Altograd. conſ.* 23. *num.* 10. & *conſ.* 24. *num.* 5. *lib.* 2. *Gabriel. com. concl. tit. de teſt. concl.* 10. *per tot. Caroc. de locat. & conduct. part.* 6. *de probat. quæſt.* 3. *per tot. fol.* 275. diſſi nelle mie *reſol. cap.* 92. *num.* 9. *&c.*

Intendendo mentre ſeruono, perche non eſsendo più al ſeruizio ſi ammettono, ancorche li foſse somminiſtrato la ſpeſa del viaggio, o ſimile. *Duran. deciſ.* 427. *num.* 4. *& ſeqq. Gabriel. loco citat.*

Se però non ſi foſsero partiti dal padrone con fraude ad effetto di poterſi eſaminare a di lui fauore, & in ogni caſo non ſono maggiori d'eccezzione, preſumendoſi ſempre rimanere qualche reliquia d'amore, & affetto verſo il gia padrone, e così reſta in arbitrio del Giudice, quanta fede ſe li dena preſtare, vedi *Gabriel. d. concl.* 10. *num.* 9. & *ſeqq. Caroc. loc. cit. Tiraquel. tratt. Ceſſante Cauſa verb. famulatio num.* 105. & 106. *Farinac. & Vulpin. in Suco de teſt. quæſt.* 55. *Inſpect.* a. *per totum. Canaler. deciſ.* 520. *num.* 4. doue anco trattano de'garzoni di bottega, quali pare poterſi ammettere ad arbitrio del Giudice, non riceuendo le ſpeſe, ne ſalario.

15 Seruitori per il tempo che ſtanno ammalati, o infermi, non poſsono pretendere il ſalario dal padrone. *Capyc. deciſ.* 125. *Caroc. de locat. & conduct. part.* 1. *de famul. n.* 23. & *fol.* 37. *Cabal. caſ.* 294. *n.* 423.

Douerſeli però il cibo, o alimenti, vedi *Gratian. deciſ.* 53. *in Add. n.* 6.

Et a quello ſiano obbligati li ſeruitori verſo li padroni, e li padroni verſo li ſeruitori, pienamente *Azor. Inſtit. Moral. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 39. *per tot. fol. a me* 149. & *part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 13. *fol.* 679. *&c. P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inſt. part. lib.* 2. *cap.* 47. *per tot. fol. a me* 145.

16 Seruitori, o Staffieri di Palazzo, o Corte di S.A.S. non poſsono vſcire fuor di Firenze con cani, archibuſi, e baleſtre, ſenza licenza in ſcriptis di S.A.S. o di ſuo Maeſtro di Camera, o del Capocaccia riſpetto agl'altri Cacciatori di Corte, ſotto pene ad arbitrio &c. eccettuati li Canattieri, e Struzzieri, che menaſsero fuora li cani a ſpaſso ſenza fraude. Bando generale delle caccie, e peſche delli 6. Agoſto 1622. cap. 7. E la dichiarazione fatta ſopra queſto particolare, ſotto di 27. Luglio 1637.

17 Seruitori partendoſi *inſalutato hoſpite, vel domino* dalla caſa doue ſia ſtato commeſso qualche furto ſi preſumono eſsere ſtati loro li ladri, e poſsono eſsere torturati quando non ſi proui altra probabile cauſa della lor fuga. *Bonifac. de furt.* §. 2. *num.* 120. *fol.* 89. vedi *Natt. conſ.* 407. *per tot. Maſcard. de probat. concl.* 822. *Baiard. ad Clar.* §. *Furtum n.* 5. *ſop. n.* 12.

E come ſi deuino punire più ſeueramente degl'altri ladri. *Boſſ. de furt. n.* 25. *Bonifac. de furt.* §. 10. *num.* 190. *&c. fol.* 367. & in queſto nel §. Furto n. 7. & 8.

18 Seruitori, che delinqueſsero d'ordine del padrone non ſi dicono, ne vengono compreſi ſotto nome di Sicari, vedi §. Sicari n. 5.

Si poſsono nondimeno punire nella pena ordinaria del delitto da eſſi commeſso, e così s'oſserna non oſtante ciò che dichino molti ſcuſarſi dalla pena ordinaria per il comandamento del padrone, [mentre non foſse con violenza] *Farinac. de pæn. temper. quæſt.* 97. *num.* 162. & *ſeqq.*

19 Seruitori di perſone priuilegiate non godono il priuilegio della delazione dell'armi, mentre che non ſiano attuali, e ſtipendiati, e però li familiari ſolamente, e patentati non godono tal prerogatiua ſecondo l'opinione praticata nelli Stati di Toſcana, come in caſo occorrente d'vn patentato di Monſignore Nunzio trouato con archibuſo, fu reſoluto, con liberarlo però per via di grazia di S.A.S. ſotto di 7. Maggio 1661. e d'altro patentato del Reſidente di Venezia, che fù condennato in pena della teſta, e conſiſcazione de' beni per delazione d'archibuſo dẽtro le quattro miglia dalla Città di Firenze, benche foſse ſtato rilaſsato con malleuadore di ſcudi 500. come al Generale de' negozi del Magiſtrato degl' Otto *606.* a 104. vedi ſop. n. 14.

Et in oltre deuono eſsere regiſtrati nella Cancelleria del Magiſtrato degl'Otto, & auerne fede dal Cancelliere Maggiore, come ſi dice nel §. Licenze num. 11. & ſeqq.

20 Seruitori benche propriamẽte ſi dichino ſolo quelli che ſtanno a pane, e vino in caſa de'padroni, o che dalla legge, o ſtatuto ſi ricercaſsero tali qualità per godere de' priuilegi, & immunità conceſse a' padroni, e lor ſeruitori, nondimeno queſto s'intende eſpreſso per l' vſo più frequente, e ſolito di tenere li ſeruitori nel modo ſopraddetto, e non per riſtringere, & eſcludere gl'altri ſeruitori, ne' quali militaſse la medeſima ragione, come ſe in luogo di pane, e vino ſe li ſomminiſtraſse certo ſalario in denari, o altre robe anco fuori di caſa, purche ſeruino il padrone con cermercede, e ſalario anco in campagna, come ſariano li fattori, e ſimili agenti obbligati però al continuo ſeruizio del padrone, e non ſemplici mercenari, o operari, di che vedi *Iacob. Berett. conſ. vlt. & il Sord. deciſ.* 19. & *deciſ.* 35. *per tot.* doue riferiſce eſser ſtato così dichiarato dal Senato Mantoano in termine d'vn Decreto di quell' Altezza, che eſime li Cittadini Mantoani, e lor ſeruitori che ſtanno a pane, e vino da certe funzioni.

21 Nelli Stati di Toſcana però ſi ricerca che ſiano attuali, e ſtipendiati, come ſi è detto di ſopra num. 11. & 19.

E li fattori non godopo della facoltà d'armi conceſse agl'altri ſeruitori attuali, come ne anco le

guardie, e simili senza speciale grazia di S. A. S. perche veramente non sono seruitori attuali, e viuono con le lor famiglie separatamente dalli padroni, e che anco così sia di ragione fa a proposito. *Card. Tosch.* con altri da lui citati *litt. F. concl. 73. num. 1. & seqq. per tot.* doue riferisce più requisiti a d'effetto che vno si posa dire familiare, o seruitore &c.

22 Seruitori, e serue deuono domandare il salario dẽtro al termine di tre anni, altrimenti resta prescritto contro di loro pasato il triennio, di che vedi *Gratian. decis. 53. nu. 5. &c. Duenna. reg. 306.* doue limita in dodici modi, *Sord. decis. 24. per tot. Seraph. decis. 1322. num. 4. Ricc. Collect. 179. in fine Leoncill. decis. Ferr. 37. num. 5. & 6.*

Nelli Stati di Toscana però ci è vn Bando della Grascia sotto di 13. Ottobre 1564. per il quale si dispone che li seruitori, serue, garzoni, balie, e simili persone seruenti a prezzo sempre che non auranno domandato in giudizio la mercede, ma saranno stati taciti per cinque anni continoui dal di che si saranno partiti dal seruizio de' padroni, non possino più domandarla, ma s'intenda prescritta; saluo se auesero recognizione, o conuẽzione di debito per scritta, o contratto de' padroni, ne' quali casi non gli corre prescrizione, se non nel modo, e forma che fose di ragione per simili scritte, o contratti.

Ma se tali statuti siano leciti, e scusino in foro di coscienza, vedi *Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 1. cap. 18. quæst. 9. vers. Alicubi Statuta fol. a me 65. Caroc. de locat. & conduct. part. 5. tit. de Stat. n. 5. & seqq. fol. 252.*

Quanto, e quale deua esere il salario de' seruitori, e dell'arbitrio del Giudice in tasarlo, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 515. per tot.*

E che il salario per altro tenue si reputi giusto, e ragioneuole auuto riguardo ad altre comodità che riceuese il seruitore, vedi il medesimo *Menoch. de Arbitr. cas. 514. n. 18.*

23 Che il salario si prescriua per tre, o cinque anni si deue intendere secondo li statuti, e consuetudini de' luoghi, perche di ragione comune non si prescriue se non con il corso d'anni trenta, & in ogni caso tali Statuti comprendono anco li forestieri, non procedono però contro impediti, ne stante la mala fede de' debitori, ne contro pupilli, ne quanto all'eccezione, ne pendente la lite, ne quando constase del non fatto pagamento, & in altri casi che riferisce e proua. *Lanfranch. Zacch. nel tratt. de Salario, & Mercede quæst. 105. per tot.* vedi §. Prescrizione num. 2. & seqq. *Caroc. loc. sup. cit. per tot.*

24 Seruitori che seruono a' padroni che non abbino il modo da pagarli non posono pretendere mercede, se non tanto quanto col lor seruizio auessero acquistato a medesimi padroni, secondo il *Rodriquez. tratt. de concurr. credit. part. 1. art. 3. num. 20. Nauar. cap. 17. n. 270. Molin. de contract. disput. 330.*

Ma anzi che per il lor salario si deuino preferire a tutti gl'altri creditori benche anteriori, vedi le dottrine allegate da *Lanfranch. Zacch. nel tratt. de Salario, & Mercede quæst. 99. num. 26. & qu. 94. per tot. Felician. de Censibus lib. 3. numero 12. & seqq.*

Il che però procedere solo negl'institori, e simili, e non generalmente in tutti li seruitori, vedi *Rodriquez. d. art. 3. num. 21. & seqq. per tot.*

In questa materia del salario de' seruitori è da vedersi pienamente il detto *Zacch. quæst. 68. per tot.* doue tratta se sia douuto anco per il tempo che non seruono, e come non essendo pattuito, & altri dubbi curiosi, & il *Caroc. de locat. & conduct. tit. de famul. & pedisseq. per tot. fol. 36. & seqq.*

25 Seruitori, o serue non potendo in altra maniera esser sodisfatti della lor mercede, come li sia lecito pigliare, e ritenere roba del padrone per l'equiualente, mentre però la mercede sia conuenuta, certa, & indubitata, il padrone sia potente, e rispetteuole, segua senza scandalo, non possino esser imputati altri della mancanza, la roba sia propria del padrone, resti il medesimo padrone assicurato in coscienza di non esser più tenuto a quel debito, il che è difficilissimo senza scoprirsi ladri, e volendo di poi pagare non la riceuino altrimenti, & in dubio non è mai lecito pagarsi da se, vedi *Zacch. d. quæst. 68. num. 48. & seqq.* Creditori num. 11. *Azor. Inst. Moral.* ne' luoghi citati sopra nu. 15. *Caroc. de locat. & conduct. part. 4. quæst. 13. princip. num. 5. & seqq. fol. a me 201.*

26 Seruitori di qualsiuoglia priuilegiato, facoltato, o esenzionato non possono portar armi dopo il suono della campana dell'armi, fuor della presenza de' loro padroni, & intorno a ciò si deue osseruare il Bando delli 28. Settembre 1588. come per rescritto di S. A. S. delli 10. Luglio 1624. in filza supplicazioni di detto anno n. 436. nella Cancelleria degl'Otto.

27 Serue altrui, libere, o schiaue non si possono contro la volontà del padrone, o possessore suiare, o nascondere sotto pena di lire 200. Riforma delli 20. Giugno 1458.

E come prima quelli che auessero sedotto, e celato per tre giorni, o più contro la volontà del padrone, o possessore dette schiaue incorressero in pena della forca, oltre l'essere tenuti alla restituzione; e chi entrasse in casa d'altri, e fosse trouato a dette schiaue, o serue contro la volontà del padrone incorressero in pena di lire 1000. e chi riceuesse cos' alcuna da loro in serbo, o deposito contro detta volontà s'intenda commettere furto, e possa come ladro esser punito, & altro vedi la Prouuisione delli 30. Dicembre 1452. la quale le bene parla di schiaue è stata estesa anco all' altre serue libere per detta Riforma 20. Giugno 1458.

28 Seruitori anco non registrati nella Cancelleria degl' Otto possono portare dietro alli padroni

l'archi-

l'archibuso, o altre armi degl' istessi padroni, e di che n'abbino facoltà i medesimi padroni, perche tal delazione si considera come fatta dalli padroni, e non dalli seruitori, & il registro suddetto s'intende necessario per la facoltà, che compere alli medesimi seruitori separati dalla presenza delli padroni, come fu risoluto dal Magistrato degl'Otto con il parere del Signore Auditore delle Bande, & approuazione di S. A. S. dell'anno 1664. in vn Processo d'Empoli contro Gio: Francesco Amidei asserto seruitore del Signore Filippo Buontalenti in filza negozi num. 1814. e par si deduca chiaramente dalla legge generale dell'armi num. 36. & num. 41. sopra n. 4. & n. 11. e §. Caualieri n.

§. SETA.

1 Seta, e foglia di mori come sia proibita estrarsi dalli Stati di S. A. S. in stati alieni, sotto le medesime pene dell'altre Grascie contenute nel §. Estrazione n. vedi la Prouuisione vniuersale, e perpetua sopra l'estrazioni delli 28. Giugno 1591. e li statuti dell'Arte di Por S. Maria lib. 2. Rub. 7. pubblicati sotto di 17. Settembre 1580: Et altro in materia di seta, vedi §. Bozzoli.

2 Seta come già si potesse estrarre col pagamento di certa gabella, & altro in questo proposito, vedi le Prouuisioni delli 22. Febbraio 1545. 15. Febbraio 1546. & 1548. 29. Marzo 1550. 10. Giugno 1575. 15. Maggio 1576. & vna Riforma dell'Arte di Por Santa Maria delli 28. Gennaio 1588.

3 Che l'Arte di trarre seta non sia fra l'arti immonde, e perciò potersi tollerare nelle Città anco in tempi di peste, o sospetti, e maggiormente negl' altri tempi, purche li bachi morti, e simili immondizie che restano si leuino giornalmente, e si gettino in fiumi, o altri luoghi destinati, vedi *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. lib. 9. tit. 6. per tot.* doue risponde a molte ragioni addotte in contrario &c. vedi §. Letti.

§. SICARI.

1 Sicari tanto sudditi, che forestieri, che daranno, o offenderanno alcuno con bastone, o altr' armi, ancorche dell'offesa non vscisse sangue, ad instanza d'altri, o per amicizia, denari, o altro premio purche la causa non sia sua propria s'intendono *ipso facto* incorsi in pena della galera a beneplacito di S. A. S. & anco se l'offesa sarà notabile si possono punire fin alla morte inclusiue ad arbitrio di chi aurà da giudicare dalla galera però in sù, e non mai meno. Legge contro sicari delli 18. Giugno 1556. §. Che qualunque &c. vedi §. Assassini num. 7.

2 Sicari che per amicizia volessero commettere qualche delitto venendo scoperti, o presi auanti esequito il delitto si puniscono *ipso facto* di quattro tratti di fune in pubblico, e di quelle pene pecuniarie, o confini, che parrà a chi aurà da giudicare, la qual fune può anco seruire per trouare chi gl'auesse data la commissione, e si può estendere più oltre, secondo la qualità degl' indizi, e se si trouerà mouersi a ciò fare non per semplice amicizia, ma per denari, & auarizia s'intendono *ipso facto* incorsi in pena delli detti quattro tratti di fune, e di tre anni di galera. Legge suddetta §. E perche &c.

3 Sicari restano non solo loro come sopra puniti, ma anco chi gl'instigherà, persuaderà, conuerrà, o on dinerà per amicizia, o per denari, o altro premio per far offendere alcuna persona, s'intende *ipso facto* incorso nel doppio di tutte le pene, che in qualsiuoglia modo si trouassero prouuiste, & ordinate sopra tali offese, e di più in quelle maggiori pecuniarie, & afflittiue fino alla morte inclusiue, che parrà a chi aurà da giudicare, e nelle medesime pene delli principali che ordinassero per amicizia, denari, o altro premio tali delitti s'intendono anco incorsi tutti li mezzani, che in qualsiuoglia modo s'impacciassero, o intrigassero in tali scelerarezze. Legge predetta §. Che qualunque &c.

4 Sicari chi li notificarà, e scoprirà i lor trattati, e machinamenti consequisce il quarto di tutte le pene pecuniarie, ancorche fosse vno degl'interessati, purche l'interessato scopra il tutto auanti il commesso delitto, nel qual caso resta anco libero da ogni pena rispetto la sua persona per tal conto, e dene essere tenuto secretissimo. Legge predetta §. Et acciocche &c.

5 Sicari non si possono dire, ne vengono compresi da detta legge, li figliuoli, seruitori, o altri parenti, che ad instigazione del padre, padrone, o parente (cessante il premio) offendessero altri per ingiurie, o altre offese fatte non a lor medesimi, ma al padre, padrone, o parente, perche l'ingiuria, o offesa fatta ad alcuno delli prenominati risulta anco in offesa, & ingiuria degl' altri della parentella, e però vendicandosene non vengono compresi nella legge de'sicari, ma si puniscono con altre pene ordinarie, e più miti; anzi se fossero necessitati a far tal vendetta dalla potenza del padre, o padrone, o altri sotto cominazione della lor morte, che non potessero euitare in altra maniera che con vbbidire, & effettuare il comandamento del delitto, dourebbero in tutto scusarsi, o almeno leggiermente punirsi, secondo la qualità de'casi, e delle persone, sendo lecito per difesa del proprio corpo offendere, & ammazzare altri, come interpretando detta Legge de'sicari benissimo discorre, & attesta essersi osseruato il *Cabal. resol. crim. cas. 289. per tot. & nel tratt. de om. gen. homicid. num. 495. & seqq. Farinac. de paen. temperand. quaest. 97. num. 11. & seqq. & num. 149. & seqq. ad 170. &c.* vedi Assassini n.

6 Non è però così quanto alla pena dell'intromissione nella quale incorrono anco li parenti di che vedi §. Intromissione n. 1. &c.

E

7 E quando il comandamento del superiore posa scusare dalla pena del delitto, o no, vedi *Clar. §. fin. quæst. 60. vers. Solet dubitari &c. Card. Tosch. litt. M. concl. 70. per tot. Gratian. discep. 20 a. num. 13. & c.* amplamente *Menoch. de Arbitr. cas. 354. per tot. & Farinac. de pæn. temper. quæst. 97. per tot. Bardellon. cons. 176.*

8 Che il mandato, o comandamento a commettere delitto non si presuma mai, mentre non sia prouato, ancorche vn seruitore, o parente dell'offeso, o altrimenti nemico ammazzasse l'inimico del suo padrone, o parente. *Bald. cons. 98. num. 8. lib. 1. Boss. de mandat. ad homicid. nu. 39. Decian. respons. 4. num. 50. & respons. 104. num. 33. lib. 3. Anan. cons. 59. Natt. cons. 469. num. 2. lib. 3. Gomez. de delict. cap. 3. num. 47. Pret. cons. 15. num. 39. Honded. cons. 93. num. 14. lib. 1. Menoch. lib. 5. præsump. 27. per tot. Farinac. de Consul. aux. & mand. quæst. 134. cap. 2. & 3. per tot. Card. Tosch. litt. M. concl. 34. per tot.*

9 Non constando però d'alcuna causa propria (benche quanto a seruitori, e parenti si possa quasi dir propria l'offesa del padrone, o parente, come hò detto di sopra num. 5.) il delitto si presumerebbe fatto ad instanza d'altri, e potrebbe il delinquente essere torturato, perche nomini il mãdante, vedi §. Delitti num. 7. & il *Plaza Epitom. delict. cap. 19. num. 13. Gramat. vot. 37. Plaza d. Epitom. cap. 15. num. 19.* con più altri da lui citati.

10 Si presumerebbe ancora il mandato mentre che dal Fisco si prouasse l'inimicizia capitale fra quello che si pretende mandante, e l'offeso, l'auer parlato in secreto il mandante, & il mandatario, e dopo incontinenti essere seguito il delitto, e che questi tre requisiti copulatiuamente si deuino prouare, o vero il precedente colloquio, trattato, modo, e deliberazione, & altro, vedi *Anan. cons. 59. num. 2. in fine Dec. cons. 234. in fine Marsil. cons. 3. num. 9. & 15. Carer. in l. 2. §. Circa secundum num. 16. C. quor. appell. non recip. Card. Tosch. d. concl. 34. num. 13. & seqq. Mascard. de probat. concl. 80. & concl. 419. Gabriel. com. concl. lib. 7. tit. de Malef. concl. 3. num. 55. Menoch. lib. 1. quæst. 89. num. 115. & 116. Vermigl. cons. crim. 31. num. 2. cons. 70. num. 2. & cons. 83. num. 1. & c. Farinac. d. quæst. 134. cap. 2. & 3. per tot.* vedi §. Inimicizia num. 7. & 8.

11 E si proua il mandato giustificando, che il padrone, o altro grauemente offeso, & ingiuriato abbia detto a qualche suo vomo, *va, e non tornare a casa finche non sento qualche nuoua del tale*, o simili parole *Farinac. tit. de Consult. quæst. 134. cap. 2. num. 41. & seqq. Card. Tosch. d. concl. 34. n. 16. & seqq. Gabriel. com. concl. lib. 7. tit. de Malef. concl. 2. num. 47. & seqq.* con altri addotti dal *Genua tratt. de verb. enunciat. quæst. 4. lib. 1. num. 146. & seqq. fol. 21.* doue attesta prouarsi per qualsiuoglia parole, dalle quali cōsti della volōtà, & intēzione del mandante, & il medesimo più amplamente ferma *Farinac. d. quæst. 134. cap. 1. per totum.*

12 Siccome se il mandatario nominasse il mandante (benche come compagno di delitto non faccia proua ne indizio sufficiente a tortura, mentre non concorressero altri aminicoli contro del nominato basterebbe per procedere all'inquisizione, o si tratti di delitti, ne'quali sia lecito interrogare de'compagni, o no di che vedi *Claro §. fin. quæst. 21. num. 4. & seqq. Boss. de inquisit. num. 44. & de indic. num. 182. Gratian. discep. 192. num. 8. & c. Menoch. lib. 1. quæst. 89. num. 75. & cas. 474. num. 41. & seqq. Guaz. def. 9. cap. 2. Cabal. de om. gen. homicid. nu. 538. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Snco de indic. & tortur. quæst. 44. per totum.* & in questo §. Compagni n. 2. & seqq.

13 Ma che di ragione comune, e secondo la più vera opinione in tutti li casi il compagno di delitto deua anco purgare la macchia della sua infamia con tortura particolare benche leggieri da darsi a questo solo effetto, per fare indizio, o prouanza contro de'compagni nominati, ancorche prima auesse confessato, e nominato nel tormento, e dopo ratificato, e ancorche deponesse in virtù di impunità concessali dal Principe (come si fa in molti casi,) o per via di confrōti, o in altro modo, e sēpre deponēdo cō giuramēto attesta cō molti allegati il *Cabal. resol. crim. cas. 29. 33. 84. & 185. per tot.* e così auer più volte osseruato, e visto osseruare senza che sia necessaria altra confirmazione fuor di tormento, se non si facesse a cautela, che stimo vtile per maggiormente affliggere il nominato, secondo il *Seacc. de iud. lib. 1. cap. 81.* riferito dal *Cabal. d. cas. 33. num. 13.* vedi §. Testimoni num. 10. *Farinac. & Vulpin. d. quæst. 44. per tot. & quæst. 43. num. 137. & seqq.*

14 Se bene anco il medesimo *Cabal. nel d. cas. 84. n. 13. & 185. n. 5. Peguer. quæst. crim. cap. 5. num. 38. & 39. Clar. quæst. 21. num. 13.* & altri da loro addotti attestano di consuetudine osseruarsi in molti luoghi, & auer essi osseruato di prestar fede al detto de'compagni del delitto senza farli purgare la macchia col tormento, di modo che (massime ne'delitti eccettuati) quando sono più sempre faccino indizio a tortura anco senza altri aminicoli, e con altri aminicoli, o indizi prouazione ad effetto di condennare non solo in pene straordinarie, & arbitrarie, ma anco qualche volta nell'ordinarie del delitto, e questa veramente è l'opinione più praticata ne'casi graui (non ostante altro in contrario) perche l'esperienza hà insegnato trouarsi più la verità nel detto de'compagni, come meglio informati de'fatti, e circostanze, che in qualsiuoglia altri, vedi §. Compagni num. 4.

E che quando li compagni nominanti fossero stati sedotti, o indotti a delinquere fuor del lor animo, & intenzione, non incorrino infamia, e però faccino indizio, o prouazione anco di ragione senza tortura, nota *Cabal. d. cas. 84. nu. 12.*

Nelli

15 Nelli detti casi però io osseruerei alcune cose necessarie.

Prima verificare, e riscontrare il lor detto con altre prouanze per quanto sia possibile &.

Secondo. Considerare se la lor deposizione sia fatta per sgrauare se medesimi, & aggrauare altri nel qual caso io non li presterei alcuna fede, e però si costuma di conuincerli, o farli confessare, e ratificare prima quanto a se medesimi, e poi de' compagni, perche così essendo già spedito, e disperato il caso per loro, non ha del verisimile, che falsamente siano per imputare altri, ma se da principio auanti che siano confessi, o conuinti nominassero altri per sgrauare se medesimi, non è da crederli in modo alcuno, perche il medesimo si osserua anco negl'altri testimoni, secondo il *test. l. omnibus, & l. nullus. C. & ff. de test.* con altri addotti dal *Gratian. discep. 998. num. 7.*

E questo hò voluto notare per auer visto de' Giudici, che faceuano da Farinacci, e Ciceroni, e non sapeuano distinguere questa verità palpabile, &c. vedi §. Tortura num. 12. &c. §. Compagni per tot.

Terzo. Farli deporre con giuramento, e purgare la macchia dell'infamia col tormento, ma moderato, & in faccia, e col confronto de' nominati quando si possono auere conforme la pratica, che insegna il *Cabal. d. cas. 185. num. 3. &c.* doue attesta, che se bene in questo ha visto osseruare diuersamente, sempre però, o per lo più ne' casi graui douersi praticare così, mentre non fusse consuetudine in contrario, & io crederei potersi astenere da questa tortura, quando tali compagni si potessero (come alcuna volta succede) di non volere ratificare nel tormento quello che volontariamente anno deposto per non distruggere affatto il lor detto, senza però anco prestarli intera fede, secondo il detto di sopra numero 14.

16 E che non solo li Sicari, e mandatari siano tenuti alla pena ordinaria del detto, ma anco gl'istessi mandati, e principali, che faranno fare per mezo d'altri ancorche il primo mandatario non facesse lui ma commettesse ad altri, perche tutti sono tenuti alla medesima pena, e se gioui auer reuocato il mandato *re integra*, & altro vedi *Cabal. resol. crim. cas. 241. & 242. per tot. Farinac. de consult. aux. & mandat. quaest. 135. part. 1. per tot. Card. Tosc. litt. M. concl. 34. num 39. & seqq. Capyc. decis. 155. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 352. per tot.* doue amplamente tratta quando il mandato sia per se stesso punibile, ancorche non sia seguito l'effetto, & altro in questo proposito, *& cas. 360. num. 39. &c.* di che vedi anco pienamente il *Cabal. tratt. de om. gen. homicid. nu. 501. & seqq. ad 515. inf. num. 21.*

17 Che incorrino nella medesima pena li mezzani in dar gl'ordini, o a bocca, o per lettere portate scientemente. *Genna de scrip. priuat. lib. 3. quaest. 3. num. 12. fol. 126. Decian. tratt. crim. lib. 9. cap. 37. num. 11. Farinac. quaest. 130. num. 41. Cabal. res. cr. cas. 243. per tot.*

18 Il mandante però che ordinasse a più persone il medesimo delitto saria tenuto, d' vna sol pena, come se l'auesse ordinato ad vn solo, mentre non fossero più delitti. *Cabal. res. crim. cas. 280. num. 5.* per la dottrina del *Bart. e Marsil. in l. si in rixa ff. ad l. Cornel. de Sicar. Plaza Epit. delict. cap. 15. num. 10.*

19 Et ad effetto che il mandante possa essere punito, come deua constare del delitto del mandatario, e dell'istesso mandatario. *Boss. tit. de delict. nu. 35. & seqq. Menoch. de Arbitr. d. cas. 352. per tot.*

Di che però, vedi *Clar quaest. 90. vers. Scias etiam in fine, Card. Tosch. litt. C. concl. 1020. num. 32. & 33. litt. M. concl. 35.* & in questo nel §. Delitti nu. 32.

E che de stilo si possa procedere, e si proceda contro del mandante legittimamente indiziato, benche non consti del mandatario, perche nelli delitti graui, & atroci è per se stesso punibile il mandato di pena straordinaria, benche non fosse seguito l'effetto; si douerebbe però ad instaza del mandante che comparisse nominare il mandatario, o almeno descriuerlo, vedi *Farinac. de Inquisit. quaest. 3. per tot* e dopo visto il *Vulpin. in Suco loco. cit. sop. num. 16. inf. num. 21.*

20 Come il mandante sia tenuto di pena ordinaria anco per quel più che seguisse fuor della sua intenzione, & ordine dato, mentre l'eccesso non dependesse tutto dalla volontà del mandatario, che allora il mandante saria tenuto solo a pena arbitraria, & altro, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 352. num. 1. & seqq. Cabal. de om. gen. homicid. n. 240. & seqq. ad 272. Farinac. & Vulpin. in Suco de consult. aux. & mandat. quaest. 135. part. 4. per tot. Bardellon. cons. 147. num. 39. & 30. lib. 2. Card. Tosch. litt. M. concl. 34. num. 23. & seqq.*

21 Mandāti, o mādatari nelli casi atroci, come di lesa maestà, e simil si possono punire anco della pena ordinaria del delitto, benche non seguito l'effetto quando è stato accettato il mandato, e si è venuto ad atti prossimi per esequirlo, perche quanto a loro si ha per delitto consumato, *Bardellon. cons. 138. per tot. lib. 2.* doue tratta di mandato a subornare li testimoni in causa di lesa maestà, & il medesimo *Bardellon.* in altro caso simile *cons. 147. num. 7. & num. 25. & seqq. lib. 2.* vedi sopra num. 16. in fine &c. nu. 19. *& Farinac. de Homicid quaest. 123. num. 79. & seqq. quaest. 124. n. 95. & cons. 4. num. 3. & seqq.*

22 Quando la reuocazione del mandato scusi il mandante, come si possa prouare, se si deua far nota alla persona, che doueua essere offesa, ciò che importi la ratificazione del fatto, & altro, vedi *Bardellon. cons. 123. per tot. lib. 2.* in questo §. Delitti n. 39. *Farinac. & Vulpin. in Suco quaest. 135. part. 2. & part. 5. per tot. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 4. & 11. fol. a me 245. Plaza Epitom. delict. cap. 19. num. 12.*

Sicari

23 Sicari non si possono dire quando vegliaua inimicizia propria fra l' vcciso, e mandatario, vedi §. Assassini n. 12.

24 Che il mandato si possa punire non solo dal Giudice del luogo, del consumato diletto, ma anco dal Giudice del luogo, nel quale è stato semplicemente dato, & accettato tanto contro del mandante, che del mandatario, o sicario, benche l'effetto sia seguito in diuerso Territorio, o Stato, almeno di pena straordinaria, & arbitraria, anzi anco di pena ordinaria massime ne' casi atroci, ne' quali si punisce il solo affetto dedotto ad atti prossimi, auendo in detto caso luogo la preuenzione frà il Giudice del commesso delitto, & il Giudice del luogo doue è stato dato, & accettato il mandato, vedi *Farinac. de Inquisit. quæst. 7. num. 47. & seqq.* con altri addotti dal *Tondut. de preuent. part. 2. cap. 31. num. 8. Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst. 7. num. 17. fol. 11. Clar. §. fin. quæst. 38. num. 5. & 7. Card. Tosch. litt. D. concl. 168. nu. 24. &c. & litt. M. concl. 36. Plaza Epitom. delict. cap. 15 num. 16. & 17. Bonif. de Vitell. tit. de Falsis n. 13. fol. a me 401.* vedi §. Delitti num. 23. & 24. & seqq.

25 Sicari che con bastoni, o altre armi percotessero improuuisamente vn Caualiere, o altra persona nobile, o qualificata, con animo d' ammazzare, (che si potesse raccogliere dalle conietture, e circostanze del fatto) benche non seguisse l'effetto si possono condennare arbittariamente fino in pena della forca, e squarto, come fù osseruato dal Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze, sotto di 15. Nouembre 1638. Contro Paolo d' Anton Francesco Corso, & altri che il dì 11. Ottobre 1638. ebbero ardire dentro detta Città di Firenze assaltare per di dietro nella Piazza di S. Gio: vn Caualiere disarmato, e percuoterlo con bastone, e poi con le spade, come in detta sentenza alla quale &c. Che fu anco notificata per pubblico Bando, e con premi considerabili sotto detto di. 15. Nouembre 1638.

Del testo di questa materia, vedi nel §. Assassini per tot. e §. Compagni di delitto per tot.

§. SINDACI.

1 Sindaci de' malefizi sono obbligati ogn'anno del mese d' Aprile far la visita delle selue, & altri legnami, per vedere se siano stati tagliati contro gl' ordini, e farne fede alli Rettori di giustizia, che la deuono portare al lor sindacato, & anco nel principio dell' vfizio frà 15. giorni far rinnouare questo Bando, e portarne fede, come sopra. Bando delli 7. Ottobre 1597. §. E per essere &c.

E denono detti sindaci far i rapporti di tali danni frà tre giorni. Bando delli 7. Maggio 1580.

2 Sindaci, balitori, e becchini della Città sono tenuti nel termine di giorni tre far rapporto al Magistrato de' pupilli di quelle persone, che alla lor morte lasciano pupilli, o minori, sotto pena di lire 50. Riforma de' Pupilli delli 23. Febbraio 1638. §. In oltre, e nella Spartizione degl' Obblighi cap. 2. & altre Riforme del 1565. & 1567.

3 Sindaci denunciatori de' malefizi si deuono fare ogn' anno conforme al solito, e sono obbligati denunciare subito gl' omicidi, e ferite d' importanza, e gl' altri delitti frà tre giorni al più lungo. Bando cōtro gl' Omicidiari delli 11. Marzo 1548. inf. num. 5. & num. 14.

4 Sindaci predetti seguendo alcun' omicidio, o ferite mortali nella sua sindicaria, & in luogo doue non risegga alcun Rettore di giustizia criminale, o ciuile, sono obbligati non solo denunciare subito il tutto alla corte criminale, ma anco in questo mentre far inuentario di tutti li beni, e robe, massime denari, mobili, se mouenti, & altre cose, che facilmente si possono occultare delli delinquenti, che seruirà fin tanto che il Rettore del Criminale mandi a far nuouo inuentario, sotto pena di scudi 25. & arbitrio. Prouuisione delli 26. Agosto 1567. e modo prescritto da Capitani di Parte dell' anno 1613. vedi §. Rettori num. & §. Inuentari n.

5 Come li sindaci si constituiscono per le Parrocchie Castelli, e luoghi ad effetto che denuncino tutti li delitti, se li creda nel lor' vfizio, deuino denunciare nō solo li delitti notori, e punibili, ma anco li secreti, & impunibili, mētre che nō siano tanto secreti, che anch' essi meritino scusa, & altro, vedi *Clar. §. fin. qu. 7. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 198. per tot. Gratian. discep. 163. per tot. Card. Tosch litt. D. concl. 192. & 193. per tot. Farinac. de indic. & tort. quæst. 52. num. 167. & seqq. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 13. cap. 21. fol. a me 1095.*

6 Sindaci, & altri che denunciano delitti per debito di lor' vfizio non si deuono condennare nelle spese per la presunta calunnia non prouando il delitto, ma ben si quando constasse di vera calunnia, nel qual caso douriano anco essere puniti arbitrariamente *Clar. d. quæst. 7. vers. vlt. Gratian. discep. 33. num. 38. Menoch. d. cas. 198. nu. 33. &c. & cas. 321. num. 21. & seqq.* vedi §. Denunciatori n. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Accusat. qu. 16. per tot. Card. Tosch. litt. D. concl. 194. per tot.*

7 Sindaci come siano tenuti con ogni gran diligenza denunciare i delitti di ciascuno, & anco i lor propri, mentre non si potessero scusare da giusta ignoranza, e si dicano preuaricatori tacendo le proue, e vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 323. n. 15. & 19*

Non denunciando li delitti, o tacendo le proue, o delinquenti possono come preuaricatori esser puniti di pena arbitraria. *Farinac. de Inquisit. quæst. 4. num. 18. & seqq.* doue anco il *Vulpin in Suco n. 9. inf. n. 14.*

8 Tralasciando di denunciare qualche delitto per promessa fattali di conseruarli indenni, e venēdo di poi molestati, e puniti di tal preuaricazione non anno ius, ne azione alcuna d'agere in virtù di detta promissione. *Marsil. de fideiuss. num. 317. Cabal. cas. 115. per. tot.*

Sindaci

9 Sindaci, o altri deputati a denunciare li malefizi sono tenuti nel medesimo termine degl'altri delitti rapportare tutti li transgressori in materia di caccie, e pesche, sotto pena di scudi dieci d'oro, e tratti dua di fune, e non essendo abili a pagare di vn'anno di confino pena la galera non osseruando, oltre la detta fune; e di ciò deuono essere auuertiti dalli Notai oltre agl'altri obblighi quando giurano l'vfizio, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto alli Notai, che mancassero d'auuertirli. Bando generale delle caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 10. §. E volendo &c.

E mancando detti sindaci per malizia, o corruttela si possono oltre le detto pene condennare in altre maggiori di denari, confino, o altro fino alla galera inclusiue, come in detto Bando, & altro antecedente del Magistrato degl'Otto, sotto di 21. Febbraio 1559.

10 Sindaci predetti sono tenuti denunciare alla corte tutti li danni, posticcie, impedimenti, & altre innouazioni che si facessero ne'fiumi, sotto pena di lire 25. piccioli per qualsiuoglia trasgressione che lasciassero di notificare, come per Bando de gl'Vfiziali de'fiumi dell'anno 1550.

11 Sindaci, come anco già si eleggessero nella Città di Firenze per denunziare li malefizi, distinti in 50. Sindicarie, vedi la legge sopra ciò delli 13. Febbraio 1550. che in oggi non s'osserua non mancando spie, & altri relatori.

12 Sindaci de' malefizi tralasciando di denunciare qualche delitto, come si possino scusare dalla pena per essere minori d'età (benche li minori non si possino eleggere a tale vfizio,) o vero essendo dubbio se il delitto sia commesso nella iurisdizione del Giudice, o nel loro quartiere, o quando fossero stati preuenuti dall'offeso, o da altro sindaco vicino, o quando fossero nell'vltimo giorno della sindicaria, vedi *Gratian. decis. 109. per tot. Baiard. al Clar. §. fin. quaest. 7. num. 9. & seqq.*

13 Sindaci de'malefizi sono tenuti subito denunziare anco le risse de'Caualieri, sotto pena di scudi 10. d'oro d'applicarsi vn terzo al tesoro della Religione, vn terzo al Fisco, & il resto all'inuentore, e sotto la medesima pena sono tenuti anco li Medici, e Cerusici rapportare quelli che in dette risse feriti auessero medicato. Decreto del Magistrato Supremo de'Consiglieri 14. Giugno 1570. vedi §. Medici num. 9.

14 Sindaci de'malefizi si deuono deputare da tutte le Città, Terre, Castella, Ville, o popoli, sotto pena di lire 100. piccioli, quali sono tenuti denunziare alli Rettori di giustizia ogni malefizio, & eccesso, o delitto che si commetterà a tempo loro ne'luoghi a loro rispettiuamente sottoposti infra tre dì, sotto pena di lire 50. piccioli per ogni volta che mancassero, & ad ogni muta di Rettori deuono fra tre dì comparire a giurare l'vfizio da farsi nota di tal giuramento al criminale, sotto detta pena di lire 50. Ordine delli 22. Agosto 1541. sop. n. 3. 5. & 7.

15 Sindaci, & altri ciò che siano tenuti osseruare circa l'vfizio de' fossi della Città di Pisa, vedi Bando de'Commissari, & Vfiziali di detti fossi sotto di 31. Gennaio 1561.

16 Sindaci del malefizio, come siano tenuti dar conto, e notizia alli Rettori di giustizia di quelle persone, che nelli loro comuni, o popoli auessero, tenessero, vsassero, introducessero, o in altro modo contrattassero sale, o salina forestiera, o di Stati alieni, e di quelli che adoprassero sale bianco doue sia destinato l'vso del colorato, o il colorato doue sia destinato il bianco, e d'altri che trasportassero il sale da vn luogo all'altro, sotto pena mancando dolosamente di lire 100. per volta, & arbitrio del Magistrato del sale, al quale da detti Rettori di Giustizia si doue segretamente dar auuiso di tali referti per attenderne gl'ordini, vedi nuoua Legge, e Prouuisione di detto Magistrato del dì 27. Nouembre 1664. §. E perche &c. e §. Sale n. 2. & 10.

§. SODOMIA.

1 Sodomia tanto ne'maschi, che nelle femmine attiua si punisce ne'Cittadini minori d'anni 20. finiti per la prima volta in scudi 50. d'oro in oro, & vn'anno continuo di stinche; negl'Artefici, o d'altra condizione ne'medesimi scudi 50. e alla gogna in mercato vecchio, o altri luoghi pubblici, doue sarà condennato fuor di Firenze per spazio d'vn'ora almeno con bullettino al collo, che dica *per Sodomito*, e non pagando detta pena pecuniaria fra dieci giorni incorre in pena di quattro tratti di fune in pubblico. Bando sopra la Sodomia delli 8. Luglio 1542.

2 Sodomia passiua ne'minori d'anni 20. si punisce cō 50. staffilate da darsi a'Cittadini dētro al Palazzo del Bargello in Firenze, o de' Rettori fuora, & agl'altri alla Colonna di Mercato vecchio, o ne' luoghi pubblici del Dominio. Bando suddetto, vers. E se sarà paziente &c.

3 Sodomia attiua, come passiua ne'maggiori d'anni 20. si punisce ne'Cittadini di scudi 50. priuazione in perpetuo di tutti gl'Vfizi delle lor patrie, e quatter'anni di confino nelle stinche; negl'Artefici, o altri de'medesimi scudi 50. da pagarsi infra dieci giorni dal dì della sentenza, sotto pena d'essere messi sul Asino, e scopati per tutti i luoghi pubblici, e di duoi anni di confino in galera. Bando predetto, vers. E se tali delinquenti &c.

4 Sodomiti già puniti di dette pene, se più incorreranno nel detto vizio come agenti siano Cittadini, o d'altra qualità, e di qualsiuoglia età deuono essere confinati in perpetuo alla galera per forza, e condennati in scudi 100. da pagarsi fra dieci giorni, sotto pena alli Cittadini di quattro tratti di fune in pubblico, & agl'altri d'essere messi su l'asino, e scopati come sopra; e se come pazienti cadono nella medesima pena degl'agenti sendo minori d'anni 20. & essendo maggiori si deuono condennare al fuoco per essere pubbli-

camente bruciati in pena loro, & esempio degl' altri. Bando predetto vers. Ma se &c.

5 Sodomiti, che due volte saranno stati puniti se più incorrono in tal vizio siano agenti, o pazienti deuono come incorrigibili essere condennati al fuoco senza alcuna redenzione. Bando predetto vers. Li quali &c.

6 Sodomiti che più d'vna volta saranno incorsi in tal vizio agendo, o paziendo senza mai esserne stati puniti deuono essere condennati (oltre alle pene imposte a chi per la prima volta ne viene accusato) in quel maggior supplicio, e pena anco fin' al fuoco inclusiue che parrà al retto arbitrio del Giudice attesa la qualità delle persone, e tempo, che in tal vizio si saranno abituati, & il numero di quelli, con i quali l'auranno commesso, d'applicarsi le pecuniarie in tutti li detti casi per vn terzo al notificatore, vn terzo a chi risquoterà, & il resto al Fisco. Bando predetto delli 8. Luglio 1542. vers. E quelli che &c.

E come già si punissero li sodomiti auanti detto Bando delli 8. Luglio 1542. vedi altre Prouuisioni delli 24. Genn. 1513. e 16. Marzo 1541. inf. n. 26.

E sopra le Leggi, e Bandi in materia di sodomia, vedi *Cabal. cas. 284. Farinac. & Vulpin. de delict. carn. quæst. 148. Card. Tosch. litt. S. concl. 316. & seqq. Clar. con gl' Addent. §. Sodomia per tot.* con molti altri da loro citati.

7 E se vi sarà violenza con armi, o senza seguendo, o non seguendo l'effetto, come maggiormente si punisca l'agente, vedi §. Violenza n.

Ma chi patisse la violenza non esser punibile d'alcuna pena. *Mastrill. decis. 295. num. 41. Gizzarel. decis. 52. num. 33. nell' Add. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 148. in fine*, anzi in questo caso non incorrere infamia, e però fare indizio senza tortura. *Cabal. resol. crim. cas. 84. num. 12.* e vedi §. Sicari num. 14. §. Stupro num. 25. inf. n. 18.

8 Sodomia propriamente si dice quella che si commette fra maschi, nominata così dalla nefandissima Città di Sodoma, e come anco si sia diuulgata appresso diuerse nazioni, e molte altre cose in abominazione di questo vizio, vedi appresso il *Menoch. de Arbitr. cas. 286. per tot. Cabal. cas. 16. per tot. Card. Tosch. litt. S. concl. 316. num. 5. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 3. cap. 17. & 18. per tot. fol. a me 181. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 148.*

9 Viene però anco sotto questo nome di sodomia ogn' altro atto venereo contro natura, anco fra Donne, come fricandosi, o con qualche instromento materiale facendo atti venerei, e fra maschi che con le proprie mani, o l'vn l'altro si cagionassero polluzioni, e deuono tutti questi, o simili atti disonesti punirsi di pena arbitraria. *Menoch. d. cas. 286. num. 36. & seqq. Cabal. cas. 16. num. 1. & seqq. Tosch. d. concl. 316. num. 16. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 148. Azor. Instit. Moral. d. cap. 18. con più seqq. Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. decis. 52. num. 34. Peguer. decis. 75.*

10 Siccome se alcuno si mescolasse carnalmente con animali bruti, questo pure si dice contro natura del genere vmano, e viene sotto nome di sodomia da punirsi di pena di morte, o di fuoco con l'istesso animale. *Menoch. d. cas. 286. num. 31. & 32.* vedi §. Delitti num. 34. *Farinac. & Vulpin. d. quæst. 148. Azor. Instit. Moral. d. cap. 17. & 18. & cap. 22. fol. a me 185.*

11 Sodomia si commette anco fra Vomo, e donna conoscendola carnalmente fuor del vaso naturale, ancorche fosse la propria moglie. *Clar. §. Sodomia vers. Vedi &c. Menoc. d. cas. 286. n. 33. & seq.* doue dimostra esser maggior delitto, e peccato cō la propria moglie, che con altra donna, ancorche altri tenghino essere alquāto minore, come il *Nauar. cons. 1. n. 1. lib. 2.* vedi *Farin. d. qu. 148. Azor. Instit. Moral. d. part. 3. cap. 20. fol. 183.*

12 Che la sodomia sia più graue peccato, che se vno auesse che fare con la propria madre, *c. adulterij, & c. seq. 32. qu. 7. Menoch. d. cas. 286. nu. 9. Baiard. al Clar. §. Sodomia n. 2.*

13 Sodomia di ragione ciuile si punisce di pena di morte tanto nell'agēte, che nel paziēte, anzi di fuoco, come attesta il *Claro §. Sodomia vers. Sed quæro &c.* vedi il P. Man. nelle sue Notti Malinconiche *Interrog. 200. §. 5. fol. 313. Farin. & Vulpin. in Succ. d. qu. 148. Azor. Institut. Moral. d. part. 3. cap. 19. fol. 182.*

E come si punisca di ragione ciuile, canonica, naturale, e diuina, e come fusse punito vn Giudice che con sorrisi mostrò quasi d'approuare vn tal delitto denunciatoli, vedi amplamente il *Menoch. d. cas. 286. num. 5. & seqq. Cabal. resol. cr. cas. 16. & 84. per tot. Card. Tosch. litt. S. concl. 316. & seq. Farinac. d. qu. 148. per tot. Azor. d. c. 19. per tot.*

14 Sodomia acciò che si possa punire di pena ordinaria deue essere il delitto consumato, e non solo attentato. *Clar. d. §. Sodomia vers. Quæro nūquid &c.*

Per la grauezza, & atrocità nondimeno del delitto si punisce anco l'atto attentato di pena arbitraria. *Menoch. d. cas. 286. num. 10. & num. 27. & 28. Card. Tosch. litt. S. cōcl. 318. Farinac. d. qu. 148.*

Auuto però sempre riguardo alla qualità, e condizione delle persone, all' abito fatto in questo vizio, all'età, & altro come insegna il *Menoch. d. cas. 286. num. 29. & 30.*

E come si punisca ne' Stati di Toscana, vedi la sopraddetta Legge, e Bando contro Sodomiti delli 8. Luglio 1542. & amplamente il *Cabal. resol. crim. cas. 16. per tot. & cas. 84. per tot. inf. num. 26.*

15 Sodomiti di ragione comune subito commesso il delitto perdono il dominio de' lor beni, che si applicano al Fisco. *Clar. §. Sodomia vers. Itē sodomita. Card. Tosch. litt. S. cōcl. 316. n. 12. Farinac. d. qu. 148.*

Se bene questo non si osserua di consuetudine, come attesta il *Menoc. de Arbitr. d. cas. 286. n. 19. &c.*

E certo nelli Stati di Toscana non si esce dalli termini di detta Legge municipale, che non impone confiscazione &c. e che anco non sia di ragione, vedi *Peregr. de iur. fis. lib. 5. tit. 1. nu. 169. fol. 235. Baiardo d. §. num. 18.* doue cita *Plot. tom. 1. cons. crim. Diuers. cons. 132.* & altri &c.

Sodo-

16 Sodomiti, come per tal vizio perdino la facoltà di poter testare, e che ogni testamento da lor fatto per l'auanti s'annulli, vedi *Boss. tit. de stupro detestab. in mascul. n. 2. Menoch. d. cas. 286. n. 21. Farinac. d. qu. 148.*

Il che penso procedere dal dominio che come sopra di ragione perdono de' lor beni, ma non si osseruando questo di consuetudine, crederei che ne anco perdessero la facoltà di testare, e che i lor testamenti fossero validi &c.

17 Sodomiti si deuono separare dal coniugio, e conuersazione della moglie per il sospetto di non la corrompere, e massime se auesse anco ricercato la medesima di tal vizio. *Clar. §. Sodomia vers. Item propter &c. & Menoch. d. cas. 286. num. 22. Card. Tosch. d. concl. 316. num. 13. &c. Couar. tom. 1. part. 2. cap. 7. §. 5. num. 6. fol. a me 269.*

18 Sodomiti oltre all'altre pene diuentano anco infami, e perdono gl'vfizi *l. cum vir. C. ad l. Iul. de Adulter. Menoch. d. cas. 286. num. 20. & seqq.*

E come per l'immanità, e grauezza del delitto il stuprato faccia indizio a tortura, concorrendo qualche altro aminicolo. *Boss. tit. de stupr. detestab. num. 7. Card. Tosch. litt. S. concl. 317. num. 4. Cabal. cas. 84. num. 9. &c.* intendendo mentre lo mantenga con il tormento per purgare la macchia, secondo il *Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tortur. quaest. 43. num. 21.* doue anco che non si può interrogare de' ruffiani, e mezzani, mentre non vi siano particolari indizi di ciò, o sia confessato il delitto sopra num. 7. infra num. 27.

19 Sodomia fra con maschi, o con femmine fuor del vaso naturale non fa contrarre alcuna affinità, o parentella *c. extraordinaria* doue la *glos. 35. quaest. 2.* e vedi *Cabal. resol. crim. cas. 44. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quaest. 148.*

20 Sodomia commessa da laici è di misto foro, e può essere punita, tanto dal Giudice secolare, che dall' Ecclesiastico. *Clar. §. fin. quaest. 37. vers. Item quaero &c. & §. Sodomia vers. Hoc crimen &c. Menoch. d. cas. 286. num. 24. Card. Tosch. litt. S. concl. 317. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 148.* doue che dal secolare s' impone la pena ordinaria, e dall' Ecclesiastico la scomunica.

21 Sodomia ne' Chierici ancorche occulta come sospenda dall'esecuzione degl'ordini, di modo che celebrando diuentino irregolari, e non possino essere dispensari; che dal Papa. *Clar. §. Sodomia vers. Item Clericus. Card. Tosch. litt. S. concl. 316. num. 11. &c. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 148. Couar. 2. part. relect. tit. de homicid. §. 1. num. 6. tom. 1. fol. a me 733.* e vedi *Menoch. d. cas. 286. nu. 23.* doue pare tenga che sendo occulta non induca irregolarità, & il medesimo tiene. *Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 3. cap. 19. in fine fol. a me 183.*

E che non sia luogo alla purgazione Canonica, ma anco li Chierici deuino sottoporsi al tormento secondo la qualità degl' indizi, e punirsi, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 84. per tot. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 148. Azor. d. cap. 19.* doue molte cose come, e quando si puniscano li Chierici, o Preti sodomiti.

22 Sodomia si può punire della pena ordinaria ancorche non consti per inspezione del corpo del delitto, quando non ne fossero rimasti segni euidenti per non esser forse stata la prima volta, come nell'adulterio, e simili casi. *Boss. tit. de delicto num. 32. Baiardo al Claro §. Sodomia num. 12. Plot. inter cons. crim. Diuers. cōs. 132. n. 22. lib. 1. inf. n. 27.*

23 Sodomita tentādo alcuno di tal nefando vizio può impune essere ammazzato dal tentato, e così essere stato osseruato in duoi casi seguiti riferisce il *Baiardo d. §. Sodomia num. 15.* vedi *Farinac. d. qu. 148.* e fa a proposito *Cabal. de om. gen. homicid. n. 88.* doue tiene esser lecito ammazzare chi insidia alla propria pudicizia.

Il che io intenderei mentre non si possa difendere in altra maniera, e che veramente constasse di tale attentato.

24 Sodomia commessa dal marito con la moglie come si deua punire la moglie, per auer taciuto, e non denunciato il marito, o pure si possa scusare, vedi *Baiard. loc. cit. num. 16.* e come si deua punire il marito. *Farinac. & Vulpin. d. qu. 148. nu.*

25 Sodomia venendo commessa in sogno, e così fuor d'intenzione credendosi d'vsare con donna, come si possa scusare almeno dalla pena ordinaria, vedi *Baiardo loc. cit. num. 21.* doue però dubita, e con ragione che il Giudice, & Auuocato che ammesse, e fece tal difesa fossero anch'essi intinti in tal vizio, perche altrimenti vn buon Giudice non ammetterebbe certo queste cantilene, pretesti, o inuenzioni simili. *Farinac. & Vulpin. d. qu. 148. n.*

26 Sodomia secondo lo Statuto Fiorentino ne' maggiori d'anni 18. tanto agenti, che pazienti, e chi darà in ciò aiuto, consiglio, o fauore si punisce per la prima volta in lire 1000. frusta, & altre afflittiue ad arbitrio del Giudice, & essendo reiterata in pena di morte, & altro, che si tralascia per esserci in oggi la sopraddetta Legge Ducale, che preuale, vedi in detto *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 115. per tot.*

27 Sodomia per punirsi benche non sempre sia necessario che consti del corpo del delitto come sopra si dice num. 22.

Nondimeno si può riconoscere, e si costuma in pratica di far constare del corpo del delitto a giudizio di Medici, o Cerusici almeno le prime volte dalle scissure, sbucciature, infiammazioni prurito, liuidi, dilatazione, o rottura dell'ano, dalle creste, e simili segni addotti da *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 4. tit. 2. quaest. 5. per tot. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 148. vers. il fine,* doue anco che questo delitto si può prouare non solo per testimoni, che abbino visto, o vdito, ma anco per presunzioni, e conietture, come dall' auer dormito con il preteso stuprato, da baci, fama, detto del stuprato, e simili ad arbitrio del Giudice ad effetto di torturare, o condennare, secondo la graueaza di tali indizi, vedi sopra n. 18. e n. 7.

§. *SOLDATI.*

1 Soldati che seruono volontari ne' presidi possono senza licenza delli Comandanti loro essere citati, e chiamati per gl'atti, e bisogni della giustizia in qualsiuoglia causa ciuile, criminale, o mista, e per li debiti priuati loro, pubblici, o del Fisco, dalli Rettori di giustizia, come per rescritto di S.A.S. delli 15. Settembre 1609. al libro de' Statuti della Terra del Sole a c. 117. doue anco che possono essere catturati senza detta licenza de' Comandanti secondo la qualità de' casi, e dell' imputazioni; e che quando fossero in detti presidi per comandamento de' Superiori conuerrebbe non molestarli per dette cause durante il tempo, per il quale fossero comandati, senza licenza di S.A.S.

Questo però non hà luogo negl' Vfiziali che anno comando, non si potendo loro alienare dal seruizio senza patimento di esso, e non si reputando mai fuggitiui, e perciò douersi con loro procedere diuersamente, gouernandosi con prudenza, secondo la grauità de' casi, vedi vna lettera delli Signori Collaterali della Banca di S. A. S. delli 6. Settembre 1631.

2 Soldati fuggitiui del Stato Ecclesiastico, che capitassero nella Romagna di S. A. S. deuono essere perseguitati, presi, e trattati come banditi di Stati alieni, non assicurati, ma puniti, e mandati alla galera a beneplacito conforme al Bando delli 3. Gennaio 1590. contro li banditi, e delinquenti di Stati alieni, douendo anco tutti gl'Vfiziali de' luoghi sudditi inuigilare l'osseruanza di quanto sopra, come al libro di Leggi, e Bandi della Terra del Sole dell'anno 1606. e de' Statuti di detto luogo a 116. e vedi *Magon. decis. Luc. 24. per tot.*

3 Soldati di S. Casciano, Campi, e Lastra non possono portare dentro l'otto miglia dalla Città di Firenze armi in asta, come fu risoluto dal Magistrato degl'Otto in vn Negozio del dì 28. Febbraio 1662. approuato da S. A. S. contro Carlo Trinci da Campi al Giornale 606. a c. 294. vedi Descritti n. 3. e l'esito della supplica fatta di poi a S. A. S. da detto Carlo Trinci che pretendeua douere per giustizia essere liberato dalla condennazione in virtù de' Capitoli militari.

4 Soldati non possono tenere, portare, o vsare altre armi, che le necessarie alla milizia, o che in specie le siano concesse come nella Legge dell' armi, e Capitoli militari cap. 2. n. 2. e però non esserli permesso il pistone, fu risoluto dal Magistrato degl'Otto, sotto di 31. Marzo 1664. & approuato per rescritto di S. A. S. delli 5. Maggio 1664. come in filza Negozi n. 1619. contro Francesco Capannoli Corazza di Pisa, condennandolo in scudi 300. con riseruo d'vn mese a supplicar per la grazia potendo auer creduto che li fosse permesso mentre sapeua di certo per poter portare le terzette anco minori del pistone, ma non sempre, e massime in materia d'armi è lecito arguire a maioritate, vel paritate rationis, vedi §. Rescritti n. 18. §. Armi, e §. Licenze.

5 Soldati se bene le notti di Natale, del Giouedì, e Venerdì Santi non possono portar armi, come nel §. Armi num. 10. Tal proibizione non hà luogo quando sopragiunti dalla notte fossero trouati con l'armi tornando di fuori da loro negozi, & in quelli casi non possono esser catturati, ne molestati, come per rescritto di S. A. S. delli 20. Febbraio 1652. alle Bande nella filza 83. n. 178. E che di ciò si possa pigliar conietttura dal luogo doue fossero trouati, come fuor di porta, ancorche non fosse altrimenti prouata detta qualità del ritorno da' negozi, è stato approuato dal Signore Auditore delle Bande, e dal Magistrato degl'Otto (benche stimasse esser facilità) in vn Processo della Corte di S. Miniato contro vn tal Fiorindo, & altri di S. Croce, come il filza Processi 613. n. 95.

Del resto, vedi nel §. Descritti per tot.

§. *SPADE.*

1 Spade, o altre armi simili non si possono portare (anco da chi hà facoltà) senza fodero, o con foderi tagliati, o finti, di modo che senza cacciar mano siano atte ad offendere, sotto pena di scudi 20. sendo di giorno, e scudi 40. sendo di notte, e di arbitrio di chi aura da giudicare. Legge Generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 20.

2 Spade, e meze spade, e simili fuor delle tre miglia dalla Città di Firenze per tutto lo Stato sono proibite a chi non hà facoltà, sotto pena di scudi 20. tratti due di fune, e perdita di esse, o sua valuta. Legge suddetta num. 30. e dentro le tre miglia, & in Firenze sotto la medesima pena essendo di giorno, & essendo di notte scudi 30. e tratti tre di fune, come in detta Legge n. 17. vedi §. Armi n. 7.

3 Spade con punte stilettate come siano proibite, vedi §. Armi n. & §. Stiletti n.

§. *SPEDALE.*

1 Spedale, o spedalingo degl' Innocenti della Città di Firenze come possa ogni cinque anni riuedere li conti, e pigliarsi li soprauanzi dell' eredità delle meretrici deuolute al Monasterio delle Conuertite, anzi volendo possa pigliarsele con obbligo di prouuedere a' bisogni di tal Monasterio vedi §. Monasterio.

2 Spedali posseduti per longo tempo da laici si presumono laicali, e come si conosca se siano laicali, o Ecclesiastici, vedi la *Rot. part. 2. diuers. dec. 106. 114. & 122. per tot. Card. Tosch. litt. H. concl. 58. per tot.* doue tratta di molt'altre cose in materia di spedali.

3 Spedali dello Stato di S. A. S. come deuino essere visitati dalli Cancellieri delle Comunità, Rettori, & altri Ministri conforme l' instruzione del Magi-

Magistrato del Bigallo, dal quale sono tenuti pigliarla quando vanno in vfizio, e quella osseruare con ogni altro ordine che le fosse dato da detto Magistrato, sotto pena della disgrazia di S.A.S. e di non essere ammessi a sindacato, vedi la Prouisione fatta sopra di ciò l'anno 1575.

4 Che alli Spedali non si possino portare, o mandare bambini, o fanciulle tanto maschi che femmine di poca età, con lasciarli in abbandono alla Misericordia, per le Chiese, nelle vie, o in qualsiuoglia altro luogo, senza darne notizia a chi si aspetta, sotto quelle pene pecuniarie, & afflittiue fino alla galera inclusiue che parranno al retto arbitrio di chi aurà da giudicare. Bando de' Capitani del Bigallo 23. Ottobre 1617.

§. SPESE.

1 Spese del Contado di Pisa come egualmente si deuino distribuire sopra le teste, e beni, e massime circa li fossi, ponti, argini, e strade, e da chi si deuino sopportare, come essendo l'vtile vniuersale vi deuino concorrere tutti quelli che anno beni in detto contado, e quali siano li fossi, argini, ponti, e strade da mantenersi a spese comuni, e quali da' particolari secondo la regola che chi sente il comodo deua sopportare l'incomodo, vedi la deliberazione pubblicata d'ordine di S.A.S. dalli Deputati sopra le cose di Pisa, sotto di primo Maggio 1551. ristampata l'anno 1640. con aggiunta di chi deua concorrere alle spese del fiume della Zambra di Calci, e liberazione delle teste in esecuzione di rescritto di S.A.S. delli 26. Gennaio 1631.

2 Spese fatte per seruizio, & aiuto della giustizia s'aspettano al carcerato, o reo quando sia in colpa, & abbia il modo da pagarle, altrimenti s'aspettano all'accusatore, o al Fisco, vedi *l'Add. all' Ambrosin. process. in for. lib. 3. cap. 2. num. 11. Card. Tosch. litt. E. concl. 632. Guazz. def. 6. cap. 5. & def. 13. cap. 1. num. 13. Gratian. discep. 57. in principio*, & amplamente il *Cabal. cas. 291. per tot.* doue che nelli Stati di Toscana si pagano dal Fisco, quale ne fa debitori li delinquenti, e da loro le repete, ma non è già preferito alli creditori per contratto delli delinquenti benche in contrario sostenga *l'Afflitt. in tit. Quæ sint regal. verb. Et bona committentium n. Peregrin. de iur. fisc. lib. 5. tit. 1. n. 193. fol. a me 240.*

3 E come tali spese si repetano in sussidio contro le Comunità, Vicariati, o Capitanati, vedi l'Instruzione del Magistrato de' Noue dell'anno 1635. num. 160. & seqq.

4 Spese in cause criminali si deuono tassare fra cinque giorni dal dì della domanda dal medesimo Giudice, che hà condennato, e concedere l'esecuzione reale, e personale contro il condennato, e suoi malleuadori. *Statuto Fiorent. lib. 3. Rub. 24.*

5 Spese funerali di vestire li fratelli, figliuoli, figliuole, nuore, madre, padre, e moglie del morto, come si deuino cauare dalli beni dell'istesso morto, & altro in materia di esequie, e scorrucci de' morti, vedi vna Legge Fiorentina delli 23. Aprile 1473. accennata al libro di Leggi, e Bandi, segnato B. a c. 204. del Signore Antor Francesco Ticciati Cancelliere degl'Otto, & ad vn libro di Leggi, e Bandi del Signor Segretario Poli intitolato Gouerno di Firenze, e suo stato a c. 22. inf. num. 10.

E circa le spese funerali, e mortori, vedi la Pragmatica delli 26. Ottobre 1637.

Che anco di ragione comune si deuino alle vedoue da'beni del marito, secondo la qualità delle persone mentre non ci fosse consuetudine in contrario da restituirsi però quando deponessero l'abito vedouile. *Capyc. decis. 26. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 136. Gratian. discep. 986. num. 17. Baron. de Citat. tom. 2. nell' Add. alla quæst. 23. num. 138.* doue quanto alla restituzione intende delle festiue, e non quotidiane.

7 Spese funerali, e dell'vltima infirmità necessarie, o non per pompa attesa la qualità, e stato delle persone sono talmente priuilegiate, che si preferiscono a tutti gl'altri creditori, benche auessero ipoteche anteriori espresse. *Rodriquez de concur. Credit. part. 1. art. 3. num. 4. & per tot. Gratian. discep. 94. num. 2. & seqq. ad 20. Merlin. de pig. lib. lib. 4. tit. 1. quæst. 17. per tot. Leoncill. decis. Ferr. 56. num. 1. & seqq.* e l'Eccellentissimo Pontroli *nel Respons. pro Mambellis num. 321. & seqq* stampato in Cesena l'anno 1645. Se bene quanto all'ipoteche anteriori espresse altri tengono in contrario, come si può vedere dal *Vander. de priuil. credit. cap. 3. num. 77. Franch. decis. 51. part. 1. Surd. decis. 112. Cabal. resol. crim. cas. 201. num. 43. Additt. all' Oinot. §. fin. Instit. de leg. Falcid. Mà.*

8 Che si deuino preferire ad ogni debito anco dotale, e con l'ipotecha espressa, e si deuino pagare per la rata del lucro dotale dal marito, e per l'altra rata dagl'eredi della donna douendosi detrarre dall'istessa dote, & altro, vedi *Ludouis. decis. 573. num. 9. Iosef. Ludouic. decis. Perus. 78. num. 22. &c. Altogrado cons. 30. num. 35. & 36. lib. 2. Surd. decis. 255. per tot.* con altri addotti da *Ger. Spin. cons. 100. num. 7. & seqq.*

9 Che si deuino anco detrarre auanti la legittima, e così quella diminuiscano pro rata, vedi *Merlin. de legitt. lib. 2. tit. 1. quæst. 15.* seguitato con più altri citati da *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 18. num. 23.*

Ma che si deua intendere di quelle spese solamente che si fanno per condurre il cadauero alla sepoltura, & intorno di esso nell'atto della sepoltura presente il cadauero, e non dell'altre che si fanno dopo, benche fossero in suffragio dell'anima cōtro il *Merlin. loc. cit.* con le medesime autorità da lui addotte, & altre ottimamente dimostra l'Eccellentissimo Pontroli suo dignissimo Cōcittadino nel sopradetto *Respons. n. 324. & seq. & il Gamma dec. Lusit. 308. n. 1. 2. & 3.*

Ad

10 Ad effetto però di detrarre dette spese dall'eredità s'intendono in assai più largo signifi. ato comprẽdendo non solo tutto quello che riguarda il funerale, e suffragio dell'anima, ma anco ciò che tende al solazio, o consolazione degl'amici, familiari, e parenti viui, come li scorucci, apparati, pompa di monumenti, e simili, l'esequie pompose, e spese dell'vltima infirmità, e tutto secondo la qualità, e stato delle persone, come proua il *Pottirol. loc. sup. cit. num.* 322. *& seqq.* e vedasi anco il *Barbos. de appellat. verb. signif. appellat.* 107. *num.* 1. *& seqq.* doue in oltre tratta ciò che comprendino quanto alla Chiesa nella quale si seppellisse il cadauero, *& Card. Tosch. litt. F. concl.* 536. *per tot. & litt. S. concl.* 197. *&c.*

11 E quando l'erede non auesse fatto inuentario si presumono fatte dette spese con li mobili, frutti, denari, & altre robe ereditarie, e così con quelle si confondono, e compensano, e non si possono detrarre dell'eredità facendosi per lo più di borsa, & altre robe del morto, come bellamente proua il *Pontirol. nel d. Respons. num.* 421. *& seqq.* & vltimamente *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 20. *num.* 26. *&* 27.

12 Che chi spende in causa funerale si presuma donare mentre non apparisca in contrario ad arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de præsump. lib.* 3. *præsump.* 33. *in fine Rodriquez. de concur. Credit. part.* 1. *art.* 3. *num.* 13. e molte cose dell'azione funeraria, e suoi priuilegi, vedi appresso il *Duen. reg.* 397. *per tot. Iosef. Ludouic. decis. Perus.* 78. *per tot.* doue dichiara come, e quando s'intenda donare, o no.

13 Spese funerali per li Prelati, o Sacerdoti che tendono al solazio, e suffragio dell'Anima si deuono fare dalla Chiesa, con le loro spoglie, benche auessero altro erede ne' beni patrimoniali, ma quelle che tendono al solazio de' viui, solenni apparati, e pompe s'aspettano fare a loro eredi, e non alla Chiesa, vedi *Capye. decis.* 84. *Card. Tosc. litt. F. concl.* 536. *num.* 11. *&c. & Gratian. discep.* 94. *num.* 20. *& seqq. ad* 51. doue inferisce a molti casi simili, come si può vedere appresso di lui &c.

14 Spese della lite chi non è condennato a rifarle, come s'intenda assoluto, e chi è condennato in seconda instanza, come s'intenda condennato anco in quelle della prima instanza, mentre non fosse stato espressamente assoluto dal primo Giudice, o apparisse d'euidente giusta causa di litigare, & altro, vedi appresso *Leoncill. decis. Ferr.* 83. *per tot.* con più altri da lui citati, doue però al numero 13. che per leuare le difficoltà è sempre meglio assoluere, o condennare, & esprimere di quali s'intenda, aggiungi *Gratian. decis.* 50. *per tot. Asin in prax. §.* 32. *limit.* 22. *Menoch. lib.* 2. *præsump.* 89. *Scacc. de Appellat. quæst.* 17. *limit.* 6. *mẽb.* 9. *n.* 70. *& lim.* 21. *n.* 37 *in fin. Barbos. de Axiom. iur. Ax.* 1. *in fin. e nelle mie res. stãpate c.* 41. *n.* 25. doue anco che se il primo Giudice non auesse tassato le dette spese, può tassarle il secõdo con le notule da darsegli dall'Attuario della prima instanza, intendendo ne' Giudici ordinari, e non delegati. *Gratian. discep.* 33. *num.* 24. *&c.*

15 E che il primo Giudice non ostante l'appello interposto possa tassare le spese fatte nel suo Tribunale, mentre lo faccia incontinenti, & auanti che sia inibito, senza però potere per quelle fare eseguire, sotto pena degl'attentati, & altro, diffuse prouai in dette *resol. cap.* 41. *nu.* 3. doue aggiungo *Duen. reg.* 42. *limit.* 18.

16 Quando poi si possino scusare, & assoluere i litiganti dalle spese per qualche giusta causa auuta di litigare, depende molto dall'arbitrio del Giudice, mentre non sia altrimenti prouuisto dalli Statuti con parole precise dirette a litiganti, come prouai in dette *resol. cap.* 6. *per tot.* vedasi *Menoch. de Arbitr. cas.* 177. *per tot.* doue riferisce dieci giuste cause che possono scusare dalle spese, *& Leoncill. decis. Ferr.* 39. *&* 116. *per tot.* doue che giusta causa si reputa auere vna sentenza a suo fauore, mentre non si reuochi con i medesimi atti, o anco con nuoui atti, che fossero verisimilmente noti all'auuersario succumbente, perche in questi casi non scusarebbe secondo l'opinione di *Guid. Pap. decis.* 137. *Veral. decis.* 179. *Amat. decis. Ferr.* 41. *num.* 24.

17 Altri nondimeno tengono che l'auere vna sentenza a suo fauore scusi indifferentemente dalle spese, benche resti reuocata con i medesimi atti della prima instanza, *Viniu. decis.* 47. *num.* 5. *Barz. decis. Bonon.* 113. *in fine. Amat. decis. Ferr.* 16. *n.* 24. E questa opinione stimo più giuridica concorrendo qualche altro aminicolo di giusta causa, benche leggiere ad arbitrio del Giudice essendo materia arbitraria, come distingue, & afferisce esser stato giudicato il *Leoncill. d. decis.* 39. *numero* 6.

18 E come si deuano intendere li statuti, che ordinano la condenna delle spese, vedi *Card. Tosch. litt. S. concl.* 537. *litt. E. concl.* 625. *&* 628. *Gabriel. com. concl. lib.* 2. *tit. de Expens. concl.* 1. *& in dette mie resol. cap.* 6. *per tot.*

§. SPORTVLE.

1 Sportule delle cause della Ruota si deuono pagare dall'Attore, o appellante in mano del Camarlingo del Proconsolo, e si repetono per la metà dall'auuersario con autorità, & esecuzione da rilasciarsi da detto Proconsolo remossa ogni eccezione. Ordinazione della Clarissima Pratica Segreta delli 26. Ottobre 1621.

2 Sportule nelle cause ordinarie, o commesse da S.A.S. si deuono pagare da principio in mano di detto Camarlingo con produrre nelli primi atti la riceuuta, e nelle cause commesse dalli Magistrati fra giorni otto dal di della commissione, sotto pena in ogni caso della nullità, da repeterfene sempre la metà come sopra. Ordinazione suddetta §. Nelle cause ordinarie &c.

Spor-

3 Sportule, come, & in che quantità si deuino per le cause di somma incerta, e come in quelle di somma certa, e di altri atti, e come quando l'attore, o reo fosse pouero, e godesse il benefizio di pouero, vedi la Regola, e Tariffa contenuta in detta ordinazione delli 26. Ottobre 1621. E per dichiarazione del tutto, vedi *Magon. decis. flor. 11. num. 2. & decis. 75. per tot. Gratian. discep. 55. & 56. nu. 1. & seqq. Menoch. de Arbitr. cas. 513. Guid. Panzirol. Thes. var. lett. cap. 195. fol. a me 285. Card. Tosch. litt. S. concl. 13. & 14. & litt. G. concl. 7. & 8. per tot.* doue parla in termine d'vna Legge Fiorentina dell'anno 1532.

4 Sportule si deuono alli Giudici ad esempio degl' Auuocati, ancorche le parti nel calcolo della sentenza senza quella aspettare s'accordassero frà di loro, & altro in materia di sportule, vedi *Gratian. discep. 55. num. 15. &c. & discep. 561. num. 34. &c.*

5 Come si deuino anco agl'arbitri, & arbitratori, & al Giudice ordinario venendo in lui compromessa la causa. *Gratian. d. cap. 55. num. 43. & cap. 618. num. 23. Card. Tosch. litt. S. concl. 13. num. 1. & seqq.*

E come, e quando non si possino ricenere dalli Giudici Ecclesiastici, ordinari, o delegati, e quando le siano permesse, vedi *Gratian. discep. 561. num. 1. &c. Card. Tosch. concl. 13. per tot.*

6 Che priuilegio abbino le sportule come mercede, vedi §. Mercede n. 7.

7 Sportule che non si possino pigliare, sotto alcun pretesto nelle cause commissarie, o delegate sotto le pene della legge de' presenti dell'anno 1576. di che, vedi nel §. Presenti, Decreto del Magistrato de' Consiglieri 28. Agosto 1606.

Se però questo sia in osseruanza me ne rimetto allo stile, e consuetudine, che può derogare alla Legge, & alla detta Ordinazione delli 26. Ottobre 1621.

§. STAMPATORI.

1 Stampatori, e Librai delli Stati di S. A. S. non possono stampare, ne far stampare opra alcuna volgare, o latina, sia istoria, leggenda, fauola, canzone, o qualsiuoglia altra cosa ancorche minima e d'vn sol verso in qualunque professione, ne ristampare cos'alcuna per prima stampata in Stati alieni senza espressa licenza in scritto di S. A. S. o suo Deputato, sotto pena della perdita dell' opre, scudi 50. applicati al Fisco, & arbitrio del Magistrato degl'Otto, o Conseruadori di Legge, a' quali s'aspetta la cognizione, con la preuenzione, e tutto in augumento d'altre pene, come per Deliberazione delli 19. Maggio 1606. fatta dal Signor Pietro Cauallo d'ordine espresso di S. A. S.

2 E che le Decisioni di Girolamo Magonio stampate, sotto nome di Decisioni Fiorentine non essendo state stampare, viste, ne approuate con licenza di S. A. S. non si possino da alcuno Libraio, ne qualsiuoglia altra persona comprare, condurre, o tenere, ne vendere, o far vendere, ne allegare in giudizio, ne fuori nello Stato di S. A. S. sotto pena di fiorini 50. d'oro per ciascuna volta, e maggiore ad arbitrio di S. A. S. e perdita de' libri da esserne sottoposti al Magistrato degl' Otto, e Conseruadori di Legge con la preuenzione d'applicarsi vn terzo al notificatore, vn terzo al Magistrato che esequirà, & il resto al Fisco, e chi auesse auuto al tempo del Bando appresso di se dette Decisioni doueuano fra dieci giorni auerle consegnate al Cancelliere del Magistrato de' Consiglieri, o mandate fuor di Stato, sotto la suddetta pena. Bando 28. Giugno 1588. Quale però non pare in oggi troppo in osseruanza, vedendosi allegate comunemente dette Decisioni, & in quasi tutti li Studi.

§. STARNE.

1 Starne come, e sotto quali pene non si possano pigliare col bucine, o bue, vedi §. Caccia num. 12.

2 E che le starne non si possano in modo alcuno ammazzare, o pigliare, ne guastargli l'oua nella Bandita nuouamente ordinata, e riseruata a S. A. S. dentro certi confini specificati nel Vicariato di Poppi, sotto le pene contenute nel Bando generale di caccie, e pesche, vedi Bando particolare del Magistrato degl'Otto, sopra ciò pubblicato, sotto di 8. Nouembre 1664. riseruata la iurisdizione, e cognizione di tutte le trasgressioni a' Signori Tre Giudici sopra le Bandite. Del resto, vedi nel §. Caccia, e §. Bandite.

§. STATVTI.

1 Statuti delle Comunità si denano mandare in copia autentica alle Riformagioni di Firenze, cioè quelli che nòvi fussero, o che di nuouo si facessero, sotto pena di fiorini 100. d'oro restando nòdimeno sempre l'obbligo che sopra, & in oltre si deuono presentare a detto vfizio per la confirmazione sempre tre mesi auanti che finisca il tẽpo della precedente approuazione, sotto pena di fiorini dieci d'oro per ogni volta che le Comunità mancaranno di domandare, & ottenere tale approuazione, da poterne essere astrette dalli propri Rettori, da' Conseruadori di Legge, e da' Conseruadori del contado, e distretto di Firenze, e d'applicarsi come nella Legge delli 27. Luglio 1546. vers. Che tutte le Comunità.

E che anco di ragione non siano validi li statuti de' luoghi sottoposti, mentre non siano fatti con autorità del superiore, & in che modo si soglino approuare, vedi *Alex. cons. 41. lib. 5. Card. Tosch. litt. S. concl. 441.*

2 Come anco di tutte le Leggi, Decreti, e Bandi cõcernenti l'Vniuersale, che si faranno da qualsiuoglia Magistrato, & Vfizio della Città di Firenze, sono tenuti i lor Cancellieri mandarne copia autentica infra otto giorni a dette Riformagioni,

sotto

ſotto pena di ſcudi dieci d'oro, & arbitrio. Capitoli della Riforma del Monte 2. Marzo 1570. e Reſcritto di S.A.S. delli 5. Aprile 1631.

3 Statuti delle Communità non eſſendo come ſopra approuati, e per il tempo che mancherà l'approuazione ſi hanno come ſe non ci foſſero, e non ſi deuono oſſeruare in conto alcuno, ma in tali caſi ricorrere alli Statuti della Città dominante di Firenze, come proua Meſſer Matteo Neroni nel ſuo Elenco, Indice, o Repertorio de' Motiui della Ruota di Firenze, nell' aggiunta che fa *de ratione notandi, ac reportandi num.* 28. *per tot. fol.* 215.

4 Della cui opinione io grandemente dubito, e più toſto inclinerei nella contraria più vera di ragione, & equità perche la legge *Vrbem noſtram* nella quale detto Neroni ſi fonda, parla alternatiuamente nell' vltime parole, dalle quali euidentemente ſi raccoglie baſtare che da principio li Statuti ſiano ſtati fatti con licenza, & autorità del Comune di Firenze, e quanto all' approuazioni ordinate dalla detta Legge del 1546. riguardare le Comunità, che le deuono domandare, e non gl'iſteſſi ſtatuti, della cui nullità in caſo d'inoſſeruanza non parla, ma ſolo impone pena alle perſone, che dimoſtra non ci eſſere nullità ſecondo la dottrina del *Bald. in l. ait. Prætor. §. 1. ff. de dam. infect.* con più altri in ſimile caſo allegati dall' Aſino nella ſua *Pratt. §. 2. cap. 2. num.* 3. e nelle mie *riſolut. cap.* 88. *num.* 4. Anzi detta legge del 1546. dichiara d'imporre detta pena per tor via ogni dubbio, ſiccome in effetto lo toglie; e che tali ſtatuti benche non confirmati di tre anni in tre anni ſiano validi quanto a particolari, e poſſino le Comunità eſſer forzate a farli confirmare, e pagare la confirmazione tiene in puntto, *Card. Toſch. litt. F. concl.* 402. *numero* 28. *in fine*.

5 Et in ogni caſo l' approuazioni ſuſſeguenti ſempre ſi dourebbero retrotraere, e non ſeruono ad altro che per il pagamento della ſolita taſſa, come ottimamente conſidera. *Caſtr. conſ.* 256. *num.* 5. *&* 6. *lib.* 2. ſeguitato dal *Toſch. loc. cit.* e fa molto a propoſito la dottrina del *Cranet. conſ.* 674. *n.* 16. *& conſ.* 976. *num.* 38. *Bart. in l. omnes populi num.* 44. *ff. de iuſt. & iur. e l' iſteſſa Rot. Fiorentina lib. Mott.* 58. *fol.* 324. 5. *Giugno* 1585. e benche ſi dica auer poſcia receduto da queſta opinione ſotto di 18. Luglio 1586. lib. Mott. 60. fol. 356. ſtimo aſſai piu giuſta, e fondata l'altra detta prima reſoluzione delli 5. Giugno 1585.

6 Statuti de' danni dati ſi deuono fare doue non ſono, e li Denunciatori, Rettori, o altri Deputati inuigilarne la puntuale oſſeruanza, come per Deliberazione delli 20. Giugno 1570.

E circa l'intelligenza di ſimili ſtatuti del danno dato, vedi *Card. Toſch. litt. S. concl.* 498. *& ſeq.*

7 Statuti de' luoghi particolari, ſottopoſti alla Città e dominio di Firenze in quali delitti non ſi deuino attendere, ma ſolo le Leggi, e Bandi di Firenze, vedi §. Delitti n. 6.

8 Che in materia di iuriſdizione, o leſiua delle ragioni, e preminenze della Città dominante sẽpre ſi deuino attendere li Statuti di eſſa Città dominante, e quelli preferirſi a qualſiuoglia Statuto de' luoghi particolari che diſponeſſe in contrario, proua Meſſer Matteo Neroni nel detto ſuo Elenco, o Repertorio nel fine num. 27. fol. 213.

9 Nel reſto poi regolarmente ſi deuono attendere li Statuti de' luoghi particolari, luogo per luogo, e non quelli della Città dominante, a' quali ſi ricorre ſolamente in ſuſſidio mancando quelli de' luoghi particolari, & in vltimo ſi ricorre alla diſpoſizione dell' ius comune, di che vedi *Gratian. diſcep.* 7. 9. 308. 474. 513. *&* 887. *&c. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap.* 47. *num.* 12. *& ſeqq. Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 18. *num.* 70. *&c. Rot. in Nouiſſ. part.* 6. *deciſ.* 145. *num.* 28. vedi §. Rettori num. 23.

E che anco in cauſe criminali ſi ricorra alli Statuti della Città dominante in ſuſſidio fu deciſo dal Magiſtrato degl' Otto, ſotto di 13. Marzo 1663. in vn Proceſſo di Piſa, contro Gio: Cialdini, & approuato da S.A.S. ſotto di 10. Aprile 1664. in filza Negozi n. 1599.

10 E quando il ſtatuto del luogo ſottopoſto diſponeſſe in ſua mancanza douerſi ricorrere all' ius comune, ſi deue intendere dell' ius comune della Città dominante, e non dell' ius ciuile de' Romani, come proua il *Gratiano ne' luoghi citati. Card. Toſch. litt. S. concl.* 541. *num.* 1. *& ſeqq.*

Ma in contrario, e meglio, che detto Statuto ſi deua intendere dell' ius comune de' Romani, e non della Città dominante, vedi *Magon. deciſ. flor.* 78. *num.* 9. doue atteſta tenere così la Rota Fiorentina, & il medeſimo atteſta il Neroni nel detto ſuo Elenco in fine *numero* 31. *fol.* 217. *Menoch. lib.* 2. *præſump.* 6. *num.* 12. *&* 13. vedi *Card. Toſch. d. concl.* 541. *per tot.* e fa a propoſito la legge Ducale delli 2. Febbraio 1542. verſ. Volendo &c.

11 Statuti eſorbitanti dall' ius comune nelle coſe penali come non ſi poſſino eſtendere da perſona a perſona, ne da caſo a caſo ancor che vi foſſe maggior ragione, vedi *Afflitt. deciſ.* 21. *num.* 5. *& deciſ.* 404. *num.* 17. *Gratian. diſcep.* 546. *num.* 12. *&c. Rot. part.* 2. *diuerſ. deciſ.* 298. *Card. Toſch. litt. S. concl.* 496. *& concl.* 612. *per tot. Euerard. topic. legal. loco a rat. leg. larg. Gizzarel. deciſ.* 66. *nu.* 1. *& ſeqq.*

E parlando generalmente, come generalmente deuino eſſere inteſi, ancorche foſſe maggior ragione in vn caſo, che nell' altro, e quando ſi poſſino reſtringere, vedi amplamente *Socin. reg.* 284. *per tot. Card. Toſch. litt. S. concl.* 539. *&* 540. *& Altogrado conſ.* 83. *n.* 67. *& ſeqq. lib.* 1. con più ſimili da lui portati.

12 Statuto del luogo del commeſſo delitto ſi deue attendere in imporre la pena a' delinquenti, e non del luogo doue ſi faceſſe la cauſa. *Euerard. loc. a contract.*

contract. ad delict. n. 1. Bald. conf. 238. lib. 2. Clar. §. fin. quaest. 85. doue a questo proposito distingue più casi.

E che li Statuti penali non abbino luogo contro chi delinque fuor del territorio benche suddito, mentre non sia espresso. Clar. d. quaest. 85. num. 4. Gratian. discep. 886. numer. 16. Card. Tosch. litt. S. concl. 505. num. 1. & seqq. & in questo §. Delitti num. 56.

13 Statuti, o Bandi che proibiscono l'estrazione del grano s'intendono proibire anco quella della farina, e generalmente ciò che comprendino, o nò; vedi Ripa tratt. de peste tit. de remdd. ad conseruand. vbert. Menoch. de Arbitr. cas. 585. num. 10. & seq. Marant. de ord. Iud. part. 2. num. 20. Card. Tosch. litt. S. concl. 558. & 638. per tot. Clar. §. fin. qu. 82. Stat. 7. doue anco il Baiardo parla notabilmente &c. vedi §. Estrazione num. e §. Bandi n. 6.

14 Statuti, o bandi, che in tempo di carestia si deuino vendere le vettouaglie a certo prezzo tassato benche meno del giusto, sono validi per pubblica vtilità, e si deuono osseruare da tutti ancorche Ecclesiastici, se bene siano fatti da Principe secolare, da esserne però astretti ciascuno da loro Giudici ordinari, & in ogni caso contrafacendo sono tenuti in coscienza alla restituzione di tutto quello riceuessero più del prezzo tassato. Cabal. resol. crim. cas. 9. per tot. & Gratian. discep. 149. num. 43. & c. vedi §. Principe num. 14. §. Grani num. 7. e pienamente Michael. Salon. de Iust. & iur. contr. 9. & 10. per tot. Couar. var. resol. lib. 2. cap. 3. per tot.

E generalmente quando li Statuti laicali possino comprendere le persone Ecclesiastiche, o no, vedi Card. Tosch. litt. S. concl. 581. & 582. per tot.

15 Statuti, o Bandi proibenti alienarsi beni stabili in forestieri come si deuino intendere, se abbino luogo tanto per via di contratti, che d'vltime volontà, & altro, vedi li Dottori allegati nel §. Forestieri num. 10. e num. 13. §. Donne n. 1. & seqq. e pienamente Card. Tosch. litt. S. concl. 553. per tot. & concl. 463. per tot.

16 Statuti come, e quando si deroghino, & annullino per non vso, e desuetudine, massime doue da principio non fossero stati accettati, vedi Rol. de dot. quaest. 99. Gratian. discep. 201. 218. 559. & 965. per tot. Seraph. decis. 163. Menoch. lib. 2. praesump. 2. Card. Tosch. litt. S. concl. 454. & litt. L. concl. 257. Altogrado cons. 18. num. 29. & c. lib. 1. Intendi mentre vi concorra la scienza, e tolleranza del Principe, e vedi Caualer. decis. 85. num. 2. & 3. decis. 91. num. 5. & decis. 111. per tot.

17 Statuti che nessuno si punisca di pena corporale se non ne' casi espressi, s'intendono tacitamente derogare alle pene indotte dall'ius comune anco ne' casi non espressi, ne' quali aurebbe luogo l'arbitrio del Giudice, vedi Cabal. resol. crim. cas. 52. per tot. e nel §. Bandi n. 10.

E che li statuti che impongono pena per li delitti s'intendino derogare alle pene dell'ius comune, quali quando anco fossero riseruate vna sola, e la statutaria si dourebbe imporre. Clar. quaest. 85. num 5. Cabal. cas. 2. per tot. Guaz. deff. 33. cap. 19. Gratian. cap. 9. num. 31. & Card. Tosch. litt. P. concl. 234. per tot.

18 Statuti, e Bandi, che imponessero qualche graue pena, come li Capitoli militari ne' Stati di Toscana per l'abscissione, o debilitazione di membro non s'intendono, ne anno luogo per l'abscissione, o debilitazione d'vn dito, perche il dito nō è mēbro distinto, ma parte di membro cioè della mano che nel nostro corpo hà il suo proprio vfizio, mētre però la debilitazione del dito non influisse a rēdere inabile tutta la mano. Clar. qu. 69. vers. Tertio, doue anco il Baiardo discorre ciò che venga sotto nome di memato, & amplamente Guaz. deff. 33. cap. 6. per tot. Barbos. de appellat. verb. signif. appellat. 146. per tot. Cabal resol. crim. cas. 236. per tot. Card. Tosch. litt. M. concl. 185. o mētre la legge non si seruisse di termini, o dizioni vniuersali, perche allora comprenderebbe anco il dito, secondo il Sord. decis. 283. num. 14. vedi nel §. Ferite n. 13.

19 Statuti che puniscono li delitti s'intendono di delitti consumati, e non degl' attentati, mentre però non si facesse qualche menzione, anco degl' attentati, e quanto alla pena ordinaria, e non quanto all' arbitraria che aurebbe luogo anco contro chi attentasse, vedi Afflitt. decis. 21. & decis. 404. num. 10. Menoch. de Arbitr. cas. 360. num. 96. & seq. Bonifac. de furt. §. 3. num. 52. fol. 125 Card. Tosch. litt. S. concl. 462. per tot. Gizzarel. decis. 25. num. 3. & seqq. Petr. Royz. decis. Lituanic. 3 per tot.

20 Statuti penali che parlassero in persona de' delinquenti non anno propriamente luogo contro li mandanti, quali si dourebbero punire d'altra pena arbitraria, o dell'ius comune, vedi Afflitt. d. decis. 404. num. 6. & 7. amplamente Menoch. de Arbitr. cas. 353. num. 12. & c. & cas. 351. num. 19. Farinac. & Vulpin. in Suco de Consul. auxil. & mandat. quaest. 135. part. 3. per tot.

21 Statuti penali, come, e quando comprendino li forestieri, o no, vedi §. Forestieri n. 14. & seqq. e §. Bandi n.

22 Statuti quando impongono pene alternatiue a chi s'aspetti l'elezione, vedi Clar. quaest. 85. vers. Solet etiam & c. & Guaz. deff. 33. cap. 12. per tot. doue distinguono, ma per lo più mi pare in pratica s'aspetti al Giudice.

23 Statuti che puniscono qualche delitto si deuono intendere mentre sia commesso con dolo, altrimenti non saria luogo alla pena ordinaria, ma ad altra arbitraria secondo la qualità, e modo della colpa, che vi fosse, ancorche parlassero generalmente, e con parole molto vniuersali. Menoch. de Arbitr. cas. 324. num. 3. & c. Gratian. discep. 202. num. 34. & c. Guaz. deff. 33. cap. 18. per tot. Farinac. de homicid. quaest. 125. num. 13. & c. Altograd. cons. 9. num. 90. & cons. 34. num. 43. lib. 1. Clar.

Clar. §. fin. quæst. 84. *in prin. & §. Homicidium in prin. il medesimo Farinac. tit. de pæn. temperand. qu.* 87. *Inspect.* 1. *num.* 25. *&c.*

24 Statuti, o bãdi che proibiscono il parlare, trattare, o ricettare banditi sono giustissimi, e conformi all'ius comune dal quale anco vien ciò sotto graui pene proibito, e con ragione, come ottimamente dimostra il *Menoch. de Arbitr. cas.* 348. *n.* 1. *& seqq.* doue vuole che tali ricettatori, e fautori di banditi siano degni di pena di morte, o altra arbitraria, secondo la qualità de' casi, e delle persone &c. Di che vedi §. Banditi n. *Card. Tosch. litt. B. concl.* 17. *& litt. R. concl.* 47. *per tot.* & altri citati nel §. Ricettare n. 3.

25 Non anno però luogo contro la moglie, padre, figliuoli, fratelli, suocero, e simili parenti stretti che ricettassero detti banditi lor rispettiuamente congiunti, come proua *Miclalor. de Fratr. part.* 3. *cap.* 56. *num.* 17. *& seqq.* e della moglie *Cabal. res. crim. cas.* 278. *num.* 9. *cas.* 83. *num.* 13. *& cas.* 287. doue adduce molte cose per difesa di tali ricettatori; maè però da vedersi amplamente il *Menoch. de Arbitr. d. cas.* 348. *per tot.* doue anch' esso apporta queste, & altre difese, le quali nondimeno tiene che suffraghino solamente per scusare dalla pena ordinaria, e non dalla straordinaria ad arbitrio del Giudice per interesse, e conseruazione della pubblica quiete, e questa opinione fu seguitata in specie dal Magistrato degl'Otto, sotto di 10. Febbraio 1664. contro Carlo Baragli condẽnandolo in cinque anni di confino a Porto Ferraio pena la galera per altretanto tempo non osseruando per auer praticato con li fratelli banditi, come al Giornale 612. a c. e vedi *Gizzarel. con gl' Addenti decis.* 75. *per tot.* doue pare che quanto alla moglie, padre, e madre si possino scusare, mentre non si trattasse di lesa maestà, e gl'altri punirsi di pena arbitraria, vedi §. Banditi num. 71.

26 Che non abbino luogo contro gl'Auuocati, e Procuratori, che li difendessero per via di Giustizia, vedi §. Auuocati num. e §. Proccuratori num. *Gizzarel. anzi Iosef. Mele nell' Additione d. decis.* 75. *num.* 15.

27 Ne quando fossero nullamente banditi. *Gratian. discep.* 638. *per tot.* o chi li ricetta non sapesse che fossero banditi, o sapendolo non vi potesse far resistenza per la lor moltitudine, o potenza, & altro, vedi *Cabal. d. cas.* 287. *per tot. Menoch. d. cas.* 348. *num.* 15. *&c. Iosef. Mele nella d. decis.* 75. *num.* 13. *& Angel. num.* 8 *Card. Tosch. litt. R. concl.* 47. *per tot.*

28 Che detti statuti, e bandi contro ricettatori di bãditi si deuino intendere per quelli che li fomentano a mal fine, gl'occultano dalla giustizia, o in altro modo li tengono nascosti, e non per quelli che semplicemente li dassero da bere, o da mangiare per transito, massime sendo osti, che per necessità del lor vfizio sono tenuti dar bere, e mãgiare a tutti, ne se tali banditi fossero semplicemente condennati per la lor contumacia & altro vedi per il *Cabal. d. cas.* 287. *num.* 73. *& seqq Menoch. de Arbitr. cas.* 348. *num.* 17. *&c.* d u però pare che intenda con supposito che non si sapesse fossero banditi. *Gizzarel. con gl Addenti d. decis.* 75. *per tot. Card. Tosch. litt. B concl* 17. *per tot.* e pienamente *Baiard. nell' Additione. al Clar. quæst.* 90. *num.* 32. *& seqq.* doue adduce quattro modi di prouare la scienza, e più altre cose notabili in questa materia da vedersi appresso di lui.

29 Ma che quanto sopra possa essere vero di ragione comune solamente, e non gia ne' Stati di Toscana supposta la scienza vera, o presunta che siano banditi, vedi §. Banditi n. 1. & seqq.

Che si deua dal Fisco prouare la scienza nelli ricettatori, che siano banditi, vedi *Claro §. fin. qu.* 31. *vers. Scienter Tosch. loc. cit. num.* 7. *& seqq. Mastril. decis.* 216. *num.* 5. *Giurb. cons. crim.* 28. *num.* 5. *Gail. lib.* 2. *cap.* 10. *num* 6. 12. *&* 14. con più altri riferiti, e seguitati da *Iosef. Mele nell' Addit. a d. decis.* 72. *del Gizzarel. n.* 9. *&* 23. *Baiard ai Clar. quæst.* 90. *num.* 32. *&c.*

Anzi chi ricetta forestieri, o banditi sia tenuto saper la lor condizione, e però l'ignoranza non scusi massime crassa, vedi in termine. *Bardellon. cons.* 126. *n.* 21. *& seqq. lib.* 2.

30 Statuti, o Bandi, che impongono certa pena, e più, e meno ad arbitrio del Giudice si deuino intendere purche la pena da arbitrarsi sia della medesima specie, e qualità della determinata. *Cabal. cas.* 258. *per tot. Guaz. deff.* 33. *cap.* 13. *per tot. Gratian discep.* 163. *num.* 18. *&c.*

31 Statuti che puniscono i delitti di carne, come abbino luogo anco contro gl'ebrei, & altri infedeli, vedi Ebrei n. 19. &c.

32 Statuti che punissero di pena pecuniaria gl'omicidi commessi in pura rissa non anno luogo quando vi concorresse qualche altra qualità aggrauante, come di parricidio, o simile, vedi *Cabal. cas.* 11. *per tot.* & altro a proposito de' statuti circa gl' omicidi. *Card. Tosch. litt. S. concl.* 566. *per totum.*

33 Statuti che impongono certa pena per qualsiuoglia ferita, o percossa, o anco semplicemente senza detta distributiua anno luogo ancorche le ferite, o percosse fossero fatte con vn sol impeto, o colpo nella medesima rissa, o con instromenti atti a far più ferite con vn sol colpo come sarebbe vna forca bidente, tridente, o pettine dẽtato, di modo che sempre si multiplica la pena secondo il numero delle percosse, o ferite. *Cabal. cas.* 155. *per tot. Scanarol. de Visit. carcer. lib.* 1. §. 13. *cap.* 5. *n.* 10.

Anzi che non vi essendo detta distributiua si deua vna sol pena, se bene alquanto più graue, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pæn. qu.* 22. *num.* 3.

34 Statuti che impongono pena di morte in certi casi mentre non esprimono anco della confiscazione de' beni, questa non s' intende venire in conseguenza

guenza della pena di morte. *Cabal. caſ.* 237. *per tot.* & amplamente proua *Peregrin. de iur. fiſ. lib.* 5. *tit.* 1. *num.* 21. *&c.* vedi però nel §. Confiſcazione num. 6. & aggiungi vn *non* ſtato laſciato per errore di ſtampa, douendo dire, & in ogni caſo non ſi eſtende à beni futuri.

35 Statuti che impongono pena d'amputazione di membri come ſi deuino intendere, vedi *Cabal. caſ.* 236. *per tot.* & *Menoch. de Arbitr. caſ.* 449. & 589. *per tot.* a' quali mi rimetto per eſser pena poco praticata, e con ragione per non rendere vomini inutili, ma in luogo di ſimili pene s'impongono altre arbitrarie graui, ſecondo la qualità de' caſi, e perſone.

36 Statuto, o bando contro ſicari, come s' intenda, vedi §. Sicari per tot.

37 Che la moglie, o figliuoli de' banditi non poſſino ſtare nella Città doue foſſe tal ſtatuto, s' intende mentre viuono tali banditi, e ceſsa dopo la lor morte. *Gratian. diſcep.* 976. *num.* 12.

38 Statuto che chi contrae matrimonio in quarto grado ſi puniſca di certa pena ſendo fatto dal Veſcouo s'intende ſecondo la computazione canonica, altrimenti ſecondo la ciuile, & il medeſimo ſi oſserua per conoſcere gl'inceſti, mentre non ſia altrimenti eſpreſso. *Gratian. diſcep.* 77. *nu.* 16. & *c. Altogrado conſ.* 46. *n.* 3. & 4. & *conſ.* 47. *nu.* 1. & *ſeq.* & *conſ.* 95. *lib.* 2. vedi *Farinac. de delict. carn. quaeſt.* 149. *per tot.*

39 Statuto che imponga pena per li matrimoni clandeſtini, o altri atti ſimili ſe abbia luogo ſtante la nullità di quelli, vedi *Gratian. diſcep.* 213. *per totum.*

40 Statuto che puniſce chi ſarà trouato con armi, ad effetto che abbia luogo ſe ſia neceſsaria anco la cattura, vedi §. Armi n. 33. §. Delatori n. §. Bandi num.

Et altro in materia d'armi, vedi ne' luoghi citati, & *Card. Toſch. lit. A. concl.* 515. & *litt. S. concl.* 466. *per totum.*

41 Statuti, o Bandi che li ladri per tre furti, ò per il terzo furto ſi puniſcano di pena di morte, come ſi deuino intendere, vedi §. Furti num. 24. §. Ladri num. 10. &c. *Card. Toſch. litt. S. concl.* 560. *per tot.*

42 Statuti che il padre, figliuoli, fratelli, o altri congiunti ſiano tenuti per li delitti de' figliuoli, padri, fratelli, o ſimili congiunti, e così generalmente che vno ſia tenuto a qualche pena per delitti commeſſi da altri, (come in molti caſi ſi diſpone per Leggi, e Bandi ne' Stati di Toſcana quãto alle pene pecuniarie) benche in riguardo della publica vtilità ſiano validi, e ſi deuino attendere acciò che i parenti non ſiano tiepidi, e negligenti in raffrenare l'inſolenze de' lor congiunti, e conſorti, e tanto più s' aſtenghino da ſomminiſtrarli aiuti, o fauori ne' delitti, e per altre ragioni ancora; nondimeno ſi ſtimano molto rigoroſi, & irrazionali, e ſi deuono intendere ſtrettamente, mentre che quel tale, che vien' obbligato per il fatto, o delitto d'vn'altro ſia in qualche dolo, o colpa vera, o almeno preſunta, perche abbi ſaputo, o potuto impedire il delitto, e non l'abbi impedito, altrimenti ceſſando in lui ogni colpa, o negligenza per eſſere ſtato aſſente, o auer probabilmente ignorato, come ſi preſume non abitando inſieme, o ſtante inimicizia fra loro, o la talmente dura, & oſtinata ceruice del delinquente che foſſe incapace di qualſiuoglia monizione, o coſe ſimili, che eſcludeſſero ogni colpa, e negligenza del congiunto, non ſarebbe luogo ad alcuna pena contro di lui come amplamente dichiara. *Menoch. de Arbitr. caſ.* 551. *num.* 8. & *ſeqq. Gratian. diſcep.* 469. *per tot. Cabal. caſ.* 149. *per tot.* & *caſ.* 287. *num.* 53. & *c. Card. Toſch. litt. S. concl.* 618. *per tot. Altograd. conſ.* 95. *num.* 138. *lib.* 1. *Magon. deciſ. Luc.* 27. *num.* 1. & *c.* vedi §. Offeſe num. 13. *Farinac.* & *Vulpin. in Suco quaeſt.* 24. & *quaeſt.* 107. *part.* 1. *art.* 3. e ſa molto a propoſito *Ant. Merenda* in vn conſulto inſerto nelle *Conſult. Forenſ. di Ioſef. Orciol. cap.* 41. *numer.* 38. & *ſeqq.*

43 Et in quali caſi vno poſſa eſſere tenuto per i delitti dell' altro, non già mai però della medeſima pena, ma d'altra più mite ad arbitrio del Giudice, vedi *Menoch. de Arbitr. caſ.* 345. *per tot. Farinac. loc. cit.*

44 Che il padre ſia tenuto pagar la legittima per la condennazione del figliuolo ſi dice come ſopra pieno di rigore, e non procede in molti caſi, da vederſi appreſſo *Cabal. caſ.* 250. *per tot. Surd. deciſ.* 167. *Merlin. de legitt. lib.* 3. *tit.* 1. *quaeſt.* 35. 36. & 37. *per tot. Menoch. lib.* 2. *praeſ umpt.* 70. *n.* 3. & *num.* 19. & *il medeſimo Sord. deciſ.* 314. *per tot. Clar. qu.* 86. *n.* 9. *Toſch. litt. C. concl.* 1020. *n.* 22. & *litt. S. concl.* 618. *per tot.*

45 Che le Comunità, e congiunti del delinquente ſiano tenuti a riſarcire li danni, parlando così alternatiuamente ſi deue intendere che in primo luogo ſiano aſtretti li congiunti, e di poi in lor difetto le Ville, o Comunità, vedi *Altogrado conſ.* 60. *num.* 90. *lib.* 2.

45 Che il danno ſi deua emendare dalli vicini non comprende pupilli, donne, e ſimili perſone inabili a correre alli rumori, e preſtar aiuto, ma ſolo quelli che vdito il rumore aurebbero potuto impedire il danno, e a queſt'effetto s'intende anco di quei vicini, che poſſono vdire le voci, & acclamazioni del luogo del delitto, vedi *Menoch. de Arbitr. caſ.* 222. *n.* 19. & *c.*

E che s'intenda de' vicini ſottopoſti al Statuto, e non d'altri benche più vicini, vedi *Sord. dec.* 340. *per tot. lib.* 2.

Dell'intelligenza de' Statuti che le Comunità, Caſtelli, o Ville ſiano tenute emendare li danni, vedi *Card. Toſch. litt. S. concl.* 498. & 499. *per tot.*

47 E ſe in queſti caſi le Comunità, Ville, o vicini ſiano tenuti fermare anco li Preti, o Chierici, che iui delinqueſſero, per conſegnarli a' lor ordinari, vedi il medeſimo *Menoch.* con gl' altri da lui al-

legati nel *caf.* 180. *num.* 25. vedi §. Comunità numero 6.

48 Statuti che diminuiſcono la pena a chi ſpontaneamente confeſſa il delitto anno luogo benche da principio ſi foſſe negato, mentre che auanti l'eſſere conuinto, & auanti la conteſtazione ſi confeſſi ſpontaneamente, ſiccome ſe il negante foſſe minore potrebbe ſempre per via di reſtituzione in integro ottenere tal benefizio col confeſſare. *Clar. §. fin. quæſt.* 82. *Stat.* 9. *Aſin. in prax.* §. 19. *cap.* 10. *Grattian. diſcep.* 109. *num.* 25. *& num.* 48. *Farinac. & Vulpin. in Suco de Reo confeſſ. & conuict. quæſt.* 81. *cap.* 5. *per tot. Cabal. caſ.* 56. *num.* 4. *& ſeqq. per tot.* doue amplamente tratta queſta materia della diminuzione delle pene per il benefizio della Confeſſione, e della pace, & anco dell' augumento per più cauſe, come a baſſo ſi dirà &c.

49 Non giouano però a quelli che ſpontaneamente aueſſero confeſſato, ſe poi reuochino la confeſſione, anzi in tal caſo cadono nell' augumento per la negazione doue foſſe queſta diſpoſizione; ne a quelli che aueſſero negato nella prima inſtanza, benche poi confeſſaſſero nella ſeconda; ne a quelli che confeſſaſſero per via di tormenti; ne a quelli che negaſſero qualche qualità che alteraſſe, toglieſſe, o diminuiſſe il fatto, o delitto principale, & altro, vedi *Cabal. loc. cit. per tot. Card. Toſch. litt. S. concl.* 614. *& ſeqq. Farinac. loc. cit.*

50 Non giouano anco ogni volta che la pena del delitto foſſe impoſta dalla legge *ipſo iure, vel ipſo facto Marſil. de fideiuſſ. num.* 242. *Aſin. in prax.* §. 7. *cap.* 5. *limit.* 83. *num.* 2. *fol.* 82. & il medeſimo ſi dice quanto all' augumento, *Cabal. d. caſ.* 56. *num.* 147.

51 Statuti predetti giouano quanto al benefizio della cōfeſſione a quelli come ſopra ſpōtaneamēte cōfeſſano il delitto bēche v'aggiūghino qualità di lor neceſſaria difeſa, perche ſi hà non oſtante per pura, e ſemplice, e ne può ſeguire la condennazione ſenza altre proue, mentre l'allegata qualità non reſti giuſtificata dal reo. *Cabal. d. caſ.* 56. *num.* 29. *&c. Gratian. diſcep.* 109. *num.* 44. *&c. Card. Toſch. d. concl.* 614. *&c.* doue però tiene in contrario, ma non è da partirſi dalla fermata concluſione per la ſuddetta ragione.

52 Statuti che diminuiſcono la pena in riguardo della pace non anno luogo quanto a contumaci bēche la pace foſſe prodotta dalli compagni non contumaci. *Cabal. caſ.* 75. *per tot.* vedi Pace n. 1. &c. *Card. Toſch. litt. S. concl.* 611. *&* 615. *per tot.* doue dichiara, come ſi deuano intendere tali Statuti.

53 E come nelli predetti, o ſimili caſi di diminuzioni, o augumenti di pene per più cauſe, ſi debba far il calcolo di eſſe pene, vedi *Cabal. d. caſ.* 56. *n.* 129. *& ſeqq.*

54 Statuti che accreſcono le pene per più cauſe, come ſarebbe per la negazione, per la notte, per il giorno di feſta, per il luogo del commeſſo delitto, o ſimili qualità aggrauanti, dandoſi il caſo di qualche delitto, nel quale concorrino tutte, o più delle dette cauſe, pare che di ragione ſi deumo fare tante duplicazioni, o augumenti quante ſaranno le cauſe predette aggrauanti, purche non eccedino il quadruplo, e l'augumento, o duplicazione ſia ſempre ſolo in riguardo del ſimplo, e non della maſſa maggiore, quando ſi tratta di qualità tutte concorrenti nell' isteſſo tempo del delitto, ma ſe la cauſa della duplicazione, o augumento aueſſe origine da ſe dopo il delitto conſumato, come ſarebbe per la negazione (doue così foſſe diſpoſto) ſi dourebbe duplicare tutta la maſſa augumentata da dette qualità del tempo del delitto, ſecondo l'opinione del *Cabal. d. caſ.* 56. *n.* 129. *& ſeqq. Card. Toſch. litt. P. concl.* 233. *& litt. S. concl.* 617. con altri da loro riferiti, e vedi *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 34. *inf. n. ſeqq.*

55 E però d'auuertire a queſto propoſito, che in oggi d'equità ſi coſtuma benche concorrino più cauſe aggrauanti, come ſopra fare vna ſola duplicazione del ſimplo, e non più, e quando per altro il delitto pareſſe molto graue per le circoſtanze, e la pena leggiera vſare qualche arbitrio ſenza tāte duplicazioni, di che ci ſono molti eſempi di negozi ſimili propoſti in queſta conformità, & approuati da S. A. S. di modo che più non ſe ne dubita, e ſi fa vna ſola duplicazione, e così è ſtato vltimamente deciſo ſopra vn Proceſſo di Vico Piſano contro Anton Filippo Dini col parere del Signore Auditore delle Bande approuato dal Magiſtrato degl'Otto del dì 21. Agoſto 1663. e per reſcritto di S. A. S. delli 2. Nouembre 1663. come in filza de' Negozi n. 1376. & eſſere anco di ragione, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pœn. quæſt.* 22. *num.* 5. *in fine*, doue atteſta della comune opinione.

56 Quanto all'augumento delle pene per cauſa della notte, quando s'intenda eſſere notte, o giorno, vedi §. Notte n. 2. & inf. n. 65.

57 Statuti che accreſcono la pena a chi nega il delitto ſe poi ne reſta conuinto, anno luogo contro chi confeſſa, e poi reuoca la confeſſione col negare, e contro chi negaſſe qualche qualità indiuiſibile, e ſoſtenziale del delitto, mentre che poi ne reſti conuinto altrimenti che per tortura, ancorche poi prouaſſe auerlo fatto a difeſa, & altro, vedi *Cabal. d. caſ.* 56. *num.* 21. *& ſeqq. ad* 83. *Card. Toſch. litt. S. concl.* 616. *per tot.*

58 Statuti predetti che accreſcono, o diminuiſcono le pene anno luogo ſolamente nelle pene quantitatiue multiplicabili, come ſono le pecuniarie, e non in quelle che conſiſtono in qualche ſpecie inalterabile, o in relegazioni, o confini mentre il tempo non foſſe per modo quantitatiuo, ſiccome anco poſſono auer luogo nelle pene arbitrarie, douendo il Giudice nell' arbitrare auer riguardo alla qualità aggrauante per accreſcere la pena da quello che è ſolito imporſi in ſimili

caſi,

casi. di che vedi *Cabal. d. caf. 56. n. 112. & seqq. ad 127.*

59 Non anno però luogo quando la pena arbitraria s'imponesse per indizi, e presunzioni, perche non si può accrescere per il mendacio, e negazione, della quale il reo non sia legittimamente conuinto. *Cabal. d. caf. 56. num. 79.*

60 Ne quando reo dopo auer negato si risoluesse di confessare spontaneamente auanti che resti conuinto, & essendo minore potrebbe sempre per via di restituzione in integro fuggire tal augumẽto, ne quãdo la cõfessione fosse qualificata perche si hà per pura, e semplice. *Cabal. d. caf. 56. n. 17. & seqq. ad 29. Card. Tosch. litt. S. concl. 616. per totum.*

61 Statuti che accrescono, o diminuiscono la pena per qualità di negazione, o confessione, acciò abbino luogo si ricerca, che nell'vno, e nell'altro caso sia chiara, lucida, speciale, e non sotto metafore, o imbroglii di parole, come dichiara *Cabal. d. caf. 56. n. 148. & seqq.*

62 Statuti che accrescono la pena in riguardo del luogo del commesso delitto acciò abbino effetto si ricerca, che il delitto sia tale, che di sua natura si potesse indifferentemente commettere da per tutto, perche sendo tale che non si possa commettere se non in quel luogo proibito, non si deue augumentare la pena. *Cabal. d. caf. 56. nu. 145. &c. Gratian. discep. 972. Card. Tosch. litt. S. concl. 617. n. 5.*

63 Statuti che accrescono la pena del delitto quando è commesso in casa, o a casa dell'offeso, non anno luogo se fosse commesso a bottega, banco, o tauerna dell'offeso, mentre che non fosse annessa alla casa, o sotto la casa, o per adito alla casa, e s'intendono della casa, doue l'offeso abitasse con la sua famiglia. *Cabal. caf. 13. per tot. Clar. §. fin. quaest. 82. Stat. 9. & 10. Card. Tosch. d. concl. nu. 9. & seqq.* e se della casa comune con altri, vedi il medesimo *Cabal. caf. 106.* vedi §. Pene num. 21. &c.

64 Statuti che si duplichi la pena per li malefizi commessi di notte benche secondo l'opinione del Bartolo, & altri douessero auer luogo solamente in quelli che consistono in mal fatti conforme la proprietà della parola *malefizi*, nondimeno secondo la più comune, e praticata si osserua generalmente duplicare la pena anco per l'ingiurie, bestemmie, e simili delitti verbali, come attesta il *Cabal. caf. 51. per tot.*

65 Statuto, o consuetudine che li contumaci si abbino per confessi, e conuinti non anno luogo contro minori, donne, o contadini idioti. *Add. alla Pratt. Papp. form. Inquisit. glos. 1. verb. Contumax &c.* e quanto a' minori seguita il *Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. quaest. 40. num. 4. &c.* vedi §. Cõtumaci per tot.

66 Il che però massime quanto alle donne, e contadini non si osserua in pratica, condennandosi in cõtumacia come gl'altri, ancorche per altro non fossero conuinti; al più se li fa riseruo di 15. giorni, o d'vn mese a poter comparire, e giustificarsi, che si fa anco agl'altri, quando non sono conuinti da testimonii &c.

E della validità di detto Statuto, o consuetudine contro contumaci, e ciò che operi, vedi pienamente *Card. Tosch. litt. S. concl. 495. per tot.*

67 Statuto predetto de' contumaci che si abbino per confessi s'intende quanto al fatto principale solamente, e non quanto alle qualità aggrauanti. *Add. alla Pratt. Papp. form. Inquisit. glos. 1. Verb. Contumax &c.*

68 E mentre che consti legittimamente del corpo del delitto, e che dal processo informatiuo non apparisca dell'innocenza dell'incolpato. *Cabal. caf. 256. per tot.* e vedi *Card. Tosch. d. concl. 495. per totum.*

69 Che li contumaci in rispondere alle posizioni si abbino per confessi è molto vtile, ragioneuole, e non odioso. *Gratian. discep. 639. num. 28.* e della sua intelligenza. *Card. Tosch. litt. S. concl. 623.*

70 Statuto che li debitori sospetti di fuga si possino far carcerare si deue intẽdere mentre che la causa del sospetto soprauenga dopo il contratto, o almeno a notizia del creditore dopo il contratto, e non altrimenti. *Caccialup. de debit. suspect. & fugit. quaest. 6. n. 3. & per tot. Maur. de fideiuss. part. 1. sect. 3. cap. 38. alias 48. per tot.*

Et altro per piena intelligenza quando si possa concedere la cattura per sospetto di fuga, o pur quella sia nulla, vedi nelle mie *Resolut. cap. 39. per totum.*

Quando, come, e contro chi abbia luogo il Statuto che concede la cattura delli debitori, vedi amplamente *Card. Tosch. litt. S. concl. 478. per totum.*

71 Statuti mentre che chiaramente consti della volõtà de' statuenti possono leuare qualsiuoglia eccezione, ma parlando generalmente di tutte l'eccezioni, o eccettuatene solo alcune, ce ne sono delle tanto priuilegiate, e fauoreuoli che non vẽgono comprese sotto la generale disposizione, e fino in trentotto, o quaranta di quella condizione, ne riferiscono li Dottori, come si può vedere appresso *l'Asin. in prax. §. 31. cap. 21. & seqq. Menoch. lib. 2. praesump. 48. per tot. Card. Tosch. lit. S. concl. 525. & 526. per tot.* & altri sparsamente in più, e diuersi luoghi, perche simili Statuti si denono intendere dell'eccezzioni friuole, e generali. *Odd. de restit. in integr. quaest. 42. art. 6. num. 27. & seqq.*

72 Statuto Fiorentino, che l'età di 18. anni si abbia per compita, e perfetta d'anni 25. come si deua intendere, vedi §. Pupilli n. 3. & seqq. *Odd. de restit. in integr. quaest. 15. art. 9. per tot. Card. Tosch. litt. S. concl. 596. per tot.*

73 Statuti, rescritti, o simili disposizioni contrarie si deuono conciliare insieme in maniera che il primo resti limitato, e dichiarato per il secondo, o che il più speciale deroghi al generale, o s'attenda

da quello che è più fauoreuole, più benigno, più giusto, che apporta maggior vtilità, e contiene minore asurdo, come dichiara. *Ger. Spin. conf. 95. per tot.* e vedi pienamente *Card. Tosch. litt. S. concl. 494. per tot.*

74 Statuti sono in più luoghi dello Stato di S. A. S. disponenti che non possano quelli del luogo esser tirati dal proprio foro, ne citati altroue, e così in termine del Statuto di Pescia fu deciso dalli tre Giudici di Ruota della Città di Firenze, sotto di 12. Agosto 1571.

Ma che non ostante detto, o simili statuti possano li sudditi esser chiamati, e tirati a litigare in Firenze in vigore del Statuto Fiorentino lib. 4. Rub. 34. che vuole che ciascuno della Città, Contado, o Distretto possa esser conuenuto in Firenze al Palazzo del Podestà, non ostante qualsiuoglia Statuto de' luoghi sottoposti così fatto, come da farsi, fu dichiarato per rescritto di S. A. S. delli 5. Settembre 1571. a relazione della Clarissima Pratica, che in sostanza disse lo Statuto suddetto di Firenze esser chiaro, & annullare gl'altri fatti, o da farsi dalli sudditi, e douersi osseruare, come in filza 9. num. 22. di detto anno 1571. alle preci di Marcantonio Cecchi di Pescia.

Si potrebbe però considerare che detto rescritto, come particolare non deue seruire per decisione d'altre cause, o casi simili come si dice nel §. Rescritti n. 2.

Ma nondimeno resta sempre in suo vigore il sopraddetto Statuto della Città dominante, doue non fosse priuilegio particolare, circa di che si potriano anco fare altre iuridiche riflessioni, che per ora stimo opportuno tralasciare, e vedi nel §. Cittadini n. 6. & seqq.

§. STILETTI.

1 Stiletti, o simili armi stilettate come siano proibiti a tutti, vedi §. Armi n.

Che non si possino tenere, vsare, ne fabbricare, ne far fabbricare, sotto pena di scudi 50. d'oro, e di anni cinque di galera, & alli Cittadini Fiorentini di confino nelle stinche per detto tempo, vedi il Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652.

4 E come li stiletti; e tutte l'altre armi con punte stilettate fossero anco per prima proibiti, vedi sopra ciò duoi Bandi particolari vno delli 27. Febbraio 1571. e l'altro delli 15. Aprile 1608.

§. STRADE.

1 Strade pubbliche si deuono mantenere in buon essere, e perciò sono tenuti li contadini ogn'anno per tutto il mese d'Ottobre auer rifatti, e nettati tutti li fossi, & ogn'altro ricettacolo, o condotto d'acque con gettare la terra, e materia per tutto il mese di Luglio su le strade spargendola, & aggiustandola doue ne sia più di bisogno, e dopo detto mese ne' campi, sotto pena di soldi dua per braccio andante, purche in tutto non passi la somma di lire 15. per ciascuno, e ciascuna volta; ne intorno a dette strade, o piazze vi si può far cosa alcuna, che trattenga il corso dell'acque, o dia altro impedimento, sotto pena di lire 5. per ciascuno, e sotto la medesima pena, e del resarcimento del danno non si possono drizzare l'acque su le strade, ne gettarui, o metterui sassi, o altra materia, che impedisca, anzi si deuono tener nette, e pulite, e così anco nō si possono ingombrare con legnami, puntelli, pilastri, o altri sostegni d'edifizi se non fosse per fabbricare, o cō licēza dell'Agente di strade, e li muri che minacciassero rouina, o piegassero sopra le strade si deuono leuare, o ristaurare, come anco le motte, e frane frà vn mese, ne si possono in alcun modo ristringere, o diminuire, ne vsurpare, o serrare, e di pubbliche farle priuate, tramutarle, o alterarle, e tramutandosi dagl'Vfiziali de' fiumi si deue pagare il terreno, o darne altro in ricompensa, come del tutto, e sotto quali pene in tutti li sopraddetti casi amplamente si dispone per Bando dell'anno 1578. rinnouato sotto di 18. Marzo 1580.

E contro quelli che auessero occupato strade, vie, fiumi, e fosse, vedi il Bando del 1576. delli 18. Dicembre.

2 Strade come deuino essere sicure per chi passa, e che però non si possa gettare cosa alcuna da palchi, o finestre senza prima gridare, & auuertire chi passa tanto di giorno, che di notte, massime nelle Città, & altro, vedi per il *Duen. reg. 193. per tot. inf. n. 7.*

3 Strade quali si dicano pubbliche, e quali priuate di che larghezza deuino essere, a chi s'aspetti mantenerle tanto dentro le Città, e Borghi, che fuora, e come sendo dounte per seruitù, e quando sono guaste si possa passare per li campi vicini senza pena, & altro, vedi nelle mie *Resol. cap. 16. per tot.* e ne'luoghi iui citati *Bonifac. de furt. §. 5. num. 49. & seqq. ad 60. fol. 193.* doue anco che non si possino deuastare, occupare, ne impedire, numerandosi frà Regali del Principe, e che le vicinali antiche si anno per pubbliche &c. *& Card. Tosch. litt. V. concl. 176. con tre seqq. per tot. Leoncill. decis. Ferr. 102. num. 6. &c. Peregrin. de iur. fis. lib. 1. tit. 1. num. 16. & seqq. Cepol. de seruit. tit. de via per tot. Boss. d. tit. fol. a me 389.*

Quali siano le pubbliche, quali le priuate, e quali le vicinali, come non si possino impedire, & altro vedi pienamente il *Sord. decis. 42. per tot. Card. Tosch. loc. cit. per tot.* con più altri da loro citati, oltre li predetti.

4 Strade pubbliche doue fossero buche, o finestrelle nel lor suolo, per dar lume alle volte, cantine, o stalle sotterranee, o altre aperture, o scese per entrare in dette stanze sotterranee si deuono acconciare, & accomodare dalli padroni di esse stanze in modo che non vi sia pericolo alcuno di cascarui, o cacciatui li piedi, e così sempre mantener-

tenerle sotto pena di scudi cinque applicati al Fisco, & arbitrio degl' Vfiziali de' fiumi della Città di Firenze, e di farle rassettare a tutte spese de' padroni delle case, come per lor Bando delli 15. Giugno 1638.

5 Strade come si deuino mantenere con le comandate, visitare dal Notaro, o Caualiere de' Rettori di giustizia, & altro vedi vn Sommario de' Comandanti per le strade stampato d'ordine degl' Vfiziali de' fiumi &c.

6 Che non si possino tramutare senza licenza de' Signori Capitani di Parte della Città di Firenze, sotto pena di scudi dieci, vedi al libro rosso vecchio di detto Magistrato a c. 222. f. 2.

7 Strade, o piazze non vi si può mettere, ne gettare dalle finestre alcuna bruttura, o cosa putrida, sotto pena di lire 5. & arbitrio, e sono tenuti li padroni per le letue, e seruitori, e li maestri per li garzoni, e fattori, come per Bando de' Signori Capitani di Parte delli 31. Marzo 1581.

Per acqua gettata nella via, vedi vna condanna fatta da' Signori Capitani di Parte, sotto di 2. Marzo 1575. al libro rosso vecchio a c. 147.

Per orina gettata dalle finestre altra condanna delli 3. Ottobre 1577. a detto libro a c. 164.

Per cenere gettata su la Piazza vecchia di S. Maria Nouella, altra condanna delli 11. Settembre 1579. a detto libro a c. 176.

8 Strade pubbliche, o vicinali antiche, che anno origine, & esito in altre pubbliche, come anco li fiumi, diuidendo poderi, e campi, mentre non si vnischino con ponti, o simili superficie, come impedischino il ius congruo non si potendo dire contigui, ne confinanti (se così richiedesse il Statuto) stanti detti intermedi *l. 4. §. fin. & l. seqq. ff. fin. regund. Afflitt. & Vrsil. decis. 62. Cepol. de seruit. tit. de via num. 34. & seqq. Bard. tratt. de temp. vtil. & contin. cap. 16. n. 10. nelle mie resol. cap. 68. num. 52. 53. & 54.*

Ma che le strade pubbliche, e fiumi non impedischino le coerenze, e confini pare si possa dedurre dalla *l. Martianus 38. ff. de acquir. rer. dom.* & altri citati dal *Sord. decis. 42. num. 12. Boer. decis. 322. num. 1.* E però si deuono considerare bene le parole del Statuto, e lor significato, vedi §. Vicini n. 11.

§. STVPRO.

1 Stupro attentato solamente, o seguito per violenza con armi, o senz'armi, con maschio, o femmina, come si punisca, vedi §. Violenza nu. 3. & inf. n. 18.

2 Stupro preso in generale significato comprende ogni sorte di coito illecito, ma in specie si commette solamente con certe persone, come con Vergini, Vedoue oneste, & anco con fanciulli, che si dice sodomia, di che a suo luogo, *l. stuprum ff. de rit. nup. Clar. §. Stuprum n. 1. Menoch. de Arbitr. cas. 288. n. 1. & seqq. Farinac. de delict. car. quaest. 147. §. Stuprum Baiardo al Claro loc. cit.*

Dello stupro commesso con vedoue, mentre non preceda espressa protesta di volerle auere, e tenere, come concubine, vedi *Marcian. disput. Forens. cap. 29. num. 14. & seqq.* E che con vedoue di consuetudine non si punisca mentre non vi sia violenza. *Clar. loc. cit. n. 4.*

3 Stupro quanto al corpo del delitto nelle Vergini si proua per relazione d'ostetrici oneste, e perite che abbino visto, e toccato le parti pudende. *Farinac. d. quaest. 147. §. Probatio per tot. Guaz. def. 4. cap. 6.* doue adduce più cose a difesa de' stupratori &c.

E che anco la virginità si proui per mezo d' oneste matrone esperte, che con vista, e tatto visitino le parti pudende, potendone, anzi douendone eleggere più, e reiteratamente, vedi la *Rot.* appresso *Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 6. per tot.* & in questo nel §. Donne n. 34. §. Corpo di delitto n. 9. & 19. inf. n. 21. & 22.

Quanto poi all' effetto di punire il stupratore si proua per indizi, e coniettture, come per fama, amoreggiamenti passati, colloqui, asserzioni di parenti, e massime della stuprata, che se bene di ragione non proua, fa nondimeno grande indizio di modo che aggiunte al detto della stuprata altre conietture, & aminicoli prossimi, come di scherzi amorosi in luogo, e tempo opportuno, conuincerebbe il stupratore, mentre non se ne sgrauasse con contrarie prouazioni, e così si pratica anco quanto alla qualità di violenza, massime in contumacia, perche essendo sufficienti a formare l'inquisizione speciale, aggiunta poi la contumacia dell'imputato, che lo rende confesso, bastano a condennarlo nella pena ordinaria; & essendo constituto nelle forze della giustizia a sottoporlo (secondo la lor qualità, & vrgenza) al tormento, o a darli pena straordinaria tutto ad arbitrio di prudente Giudice, non auendo pienamente purgato detti indizi nel termine delle difese, e quali siano gl'indizi del stupro, o adulterio, che all'vno, & all'altro sono comuni, vedi *Crauet. cons. 205. num. 13. Mascard. de probat. concl. 1337. & concl. 1409. num. 27. &c. Rot part. 2. diuers. decis. 91. decis. 95. & 229. Guaz. def. 4. cap. 6. num. 14. &c. Baiardo al Clar. §. Stuprum num. 5. & seqq. Crot. cons. 413. Farinac. & Vulpin. de delict. carn. quaest. 136. per tot. & quaest. 147. §. probatio. Bertazol. cons. crim. 20. lib. 1.* vedi §. Donne num. 14. & 15. §. Adulterio num. 7. inf. num. 23. & 24.

4 Stupro commesso con violenza, o ratto, o con Vergine immatura, o non viripotente, presumendosi in tal caso per violenza si punisce di pena di morte, e così anco vien disposto per la legge del nostro Serenissimo Gran Duca del 1558. di che vedi §. Violenza n. 3. &c. *Cabal. cas. 20. per tot. Clar. §. Stuprum Boss. tit. de coit. damnat. Thesaur. de cis. 3. per tot. Ricc. Praz. var. resol. cap. 398. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suo d. quaest. 147. §. Stuprum Card. Tosch. litt. S. concl. 709. & 710. per tot.*

tot. Menoch. de Arbitr. caſ. 288. *num.* 11. *& ſeqq.* doue amplamente tratta delle pene del ſtupro tanto di ragione ciuile, che canonica, & in coſcienza, e quanto al commeſſo con Vergine non viripotente, vedi il medeſimo *Menoch. de Arbitr. caſ.* 294. *per tot. Ioſef. Mele nell' Add. al Gizzarel. deciſ.* 52. *num.* 11. *& ſeqq. per tot.*

5 Stupro (oltre all'altre pene di vendetta pubblica) ſi puniſce che il ſtupratore di ragione eſſendo ſoluto ſia tenuto a ſpoſare, e dotare la ſtuprata, mentre non foſſe tanto vile, o poco oneſta di coſtumi, benche intatta di corpo, che ſi poteſſe ſcuſare, o mentre che anco dopo non ſi foſſe meſcolata carnalmente con altri, ma di generale conſuetudine s'oſſerua imporre ſolo una delle dua, cioè condennare con l'alternatina a ſpoſare, o dotare. *Clar. §. Stuprum num.* 3. *Gratian. diſcep.* 5. *num.* 44. *&c. & diſcep.* 35. *num.* 34. *& c. Theſaur. deciſ.* 3. *num.* 2. *&c. Menoch. de Arbitr. caſ.* 288. *num.* 14. *& ſeqq. Azor. Inſtit. Moral. part.* 3. *lib.* 5. *cap.* 5. *litt. A. fol.* 337. *P. Stefan. de Neapol. de reſtit. lib.* 1. *cap.* 11. *numero* 2.

E che la ſtuprata poſſa anco agere ciuilmente contro del ſtupratore per la dote, e ſi preſuma eſſer ſtata vergine al tempo della copula non ſi prouando in contrario, & altro, vedi la *Rot. in Romana ſtupri ſeù dotationis* 19. *Martij* 1610. *coram Sacrato*, appreſſo *Zacch. Quaeſt. Medic. legal. deciſ.* 31. *per tot.*

Siccome quando il ſtupratore non è ſoluto ceſſa detta alternatiua, e ſi condanna liberamente a dotare, quando per altro non ſia ſcuſabile. *Baiard. al Clar. §. Stuprum num.* 9. *verſ. Laicus autem.*

E come il ſtupratore ſia tenuto a ſpoſare, o dotare la ſtuprata, mentre non aueſſe liberamente ſenza alcun' inganno, o promeſſa acconſentito, vedi *Farinac. & Vulpin. d. quaeſt.* 147. *§. Doſ per tot. inf. n.* 8. 12. *&* 26.

6 Che di ragione ciuile non ſia punibile il ſtupro cõ fanteſche, ſerue, o vedoue di baſſa condizione. *Gratian. diſcep.* 958. *num.* 13. *&c. Theſaur. deciſ.* 3. *num* 3. *Menoch. de Arbitr. caſ.* 293. *per tot. Marcian. diſput. Forenſ. cap.* 29. *n.* 17.

Il che però ſi deue intendere mentre che tali fanteſche, o ſerue non ſiano vergini, o maritate, o vedoue oneſte, perche altrimenti ci entrerebbe qualche pena arbitraria, ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone. *Menoch. d. caſ.* 293. & altri citati dal *Baiardo al Claro §. Stuprum num.* 2. 3. *&* 25. *Gramat. deciſ. vlt. Clar. §. Fornicatio verſ. Mulieris inf. n.* 18.

Et in contingenza di ſimil fatto, vedi vn Negozio del Magiſtrato degl'Otto dell'anno 1663. in filza num. 1370. doue fu impoſta pena di duoi anni di confino a Piſa, e ſuo Capitanato, che ſtimo rigoroſa.

7 Stupro come non ſia punibile ſtante il precedente trattato di matrimonio ſe poi effettiuamente ſegua detto matrimonio, e ci ſia vgualianza di perſone, & il medeſimo eſſere nel ratto, benche ſia maggior delitto, e che di tal precedente trattato di matrimonio ſe ne ſtia al detto, & affermazione del ſtupratore, e della ſtuprata inſieme, e quando per la diſuguaglianza di perſone, o in riguardo d'altri ſcandali poſſa eſſere luogo a pena arbitraria, come veramente di ragione dourebbe eſſere in tutti li caſi per il mal eſempio, colluſioni, e modi indiretti di contraere li matrimoni per liberarſi dalle pene, che ſogliono auere cattiuo fine, vedi *Cabal. caſ.* 196. *per tot. & caſ.* 96. *num.* 15. *&c. Menoch. de Arbitr. caſ.* 103. *num.* 5. 202. *num.* 9. *&* 291. *num.* 22. *Baiardo al Clar. §. Stuprum num.* 9. *&c. Farinac. d. quaeſt.* 147. *§. Stuprum n.*

E come ſi puniſcano li baci luſſurioſi dati a donna, o maſchio con violenza, o contro la lor volontà o pur di conſenſo, gl'abbracciamenti e ſimili atti diſoneſti, vedi amplamente *Cabal. d. caſ.* 96. *per tot. Menoch. de Arbitr. caſ.* 287. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. quaeſt.* 142. *part.* 4. *per tot. Ioſef. Mele nell' Add. al Gizzarel. deciſ.* 52. *num.* 26. *& ſeqq.*

E che ſebene il matrimonio libera dalle pene del ſtupro non liberi però dall' obbligo del dotare, vedi *Gabriel. conſ.* 173. *num.* 15. citato dal *Baiardo §. Stuprum num.* 22. vedi ſopra num. 5.

8 Stupratori in foro di coſcienza ſono tenuti ſolamente a riſarcire il danno cagionato alla ſtuprata, o parenti, e così non all'intera dote, ma ſolo a quel più che gl'è neceſſario per maritarſi come ſtuprata ad arbitrio del Giudice per trouare vn marito ſuo eguale, di modo che ſendo paſſato il negozio ſegreto, e trouandoſi maritata ad vn par ſuo con la medeſima dote della caſa, reſta libero il ſtupratore da queſt'obbligo di dotarla, ſiccome ancora quando la ſtuprata aueſſe liberamente acconſentito, perche l'obbligo ſuddetto cade ſolo doue ſia interuenuta violenza, o paura, inganni, o bugie, o promeſſa di matrimonio per indurla allo ſtupro, di che vedi *D. Antonin. in ſum. part.* 2. *tit.* 5. *cap.* 6. *§.* 1. *Nauarr. in Manuali cap.* 16. *num.* 17. *& ſeqq. Menoch. de Arbitr. caſ.* 288. *num.* 17. *& ſeqq. Couar. de Sponſal part.* 2. *cap.* 8. *§.* 8. *Azor. Inſtit. Moral. part.* 3. *lib.* 5. *cap.* 5. *per tot. fol. a me* 335. *&c. P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iuſt. part. lib.* 1. *cap.* 11. *per tot. fol. a me* 84. con più altri da loro citati. *Comitol. Reſponſ. Moral. lib.* 4. *quaeſt.* 16. *per totum fol. a me* 473. *&c.*

9 Stupratore in foro iudiciale ſendo d'egual condizione con la ſtuprata, e pronto a ſpoſarla, ſe ella, o ſuoi parenti recuſino, baſta che li conſtituiſca la dote come Vergine non auuto riguardo alla ſua deteriorazione per lo ſtupro, ma ſe il ſtupratore foſſe quello che ſi ritiraſſe dal ſpoſarla, è obbligato oltre alla dote congrua come Vergine darli ogni ſopra più neceſſario a trouare marito ſuo eguale non oſtante lo ſtupro da lui patito,

to, da tassarsi in tutti li casi la somma ad arbitrio del Giudice auuto riguardo alla qualità delle persone, e facoltà del stupratore. *Osasch.dec.*107. *Thesaur. decis.*3. *Menoch. de Arbitr.d. cas.*288.*nu.* 18.*& seq.* doue al num.22. che cessarebbe quest' obbligo di dote quando la donna dopo lo stupro si fosse maritata ad vn suo pari, non auendo perciò patito danno alcuno, vedi sopra num.5. & n. 8. *Farinac. d. quaest.* 147.§. *Dos.per tot.Card.Tosch. litt.S. concl.* 709. *&* 710.

10 Stupratori sono anco tenuti alimentare la prole da lor generata dopo li tre anni fin tanto che sia d'età da potersi guadagnare il vitto, e fino alli tre anni è obbligo della madre mentre abbia la possibiltà, e non l'auendo del padre anco per li detti tre anni. *Baiardo d.* §. *Stuprum num.* 10.*&c.* vedi §. Donne n.14.

11 Stupro (non ostante ciò che dichino alcuni in contrario) nelle Vergini, o Vedoue, che volontariamente lo commettono non è punibile per la parte loro se pur esse non rapissero qualche giouine, e lo violentassero a stuprarle, e veramente in pratica non hò mai visto, ne inteso, si puniscano le donne per semplice stupro, ma si bene per l'adulterio, & anco di rado, o per l'incesto. *Baiard. loc.cit.num.*13. *&* 14.*Menoch.de Arbitr.cas.*291. *num.* 29.*& seqq.* P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interr.*200.§.9. *in fine fol.*317.

12 Stupro commettendosi di libera volontà della fanciulla senza alcun'inganno, o promessa, o essendosi seco pattuito del prezzo, ella non può pretendere la dote dal stupratore, ma solo il padre potrebbe agere d'ingiuria, e domandare il danno cagionatoli in riguardo della maggior dote che douesse darli per maritarla. *Baiardo d.*§.*Stuprum num.*28. vedi *Farinac. d.quaest.*147.§.*Dos.per tot. Azor.Instit. Moral.part.* 3. *lib.*5. *cap.*5. *quaest.* 9.*fol. a me* 339.

E che in ogni caso la dote si deua solamente quando la stuprata si mariterà, e non prima, e che morendo senza maritarsi non si trasmetta agl'eredi, conclude *Borgn.* & altri citati dal *Baiardo nel d.* §. *Stuprum num.*24.doue però gli attesta auer sempre veduto osservarsi il contrario, e con ragione per le fraudi che si potriano commettere acciò mai non trouasse marito &c.

Se bene il Magistrato degl'Otto a relazione dell' Eccellentissimo Signore Auditore delle Bande, osseruò detta prima opinione, sotto di 14. Agosto 1663. e fu approuata per rescritto di S. A. S. del di 25.Ottobre 1663. sopra vn Processo di Bagno contro Antonio Masini, come in filza de'Negozi di dett'anno num.1370. & altra volta stante la diuersità di dette opinioni fu ordinato dal medesimo Magistrato depositarsi appresso terza persona, sotto di 17. Aprile 1664. in vn Processo di Prato contro Giulio Tacconi, come in filza Processi 610. num.58. vedi però il Negozio fattone a S. A. S. che non fu approuato, forsi perche dette frandi, o collusioni per impedire il matrimonio non si deuono presumere, & in ogni caso anno le sue proprie pene.

13 Stupro acciò si dica commesso con violenza è necessario che la violenza sia fatta alla persona, o incusso timore all'animo, e non basta che sia fatta alla casa, o alla porta, se poi lo stupro seguisse di volontà della donna, perche si direbbe bene entrato in casa con violenza, ma non vsato con violenza. *Castr.cons.*27. *num.*1.*&* 2.*lib.*1.*Baiard. loc.cit.num.*36. *Card. Tosch. litt.S. concl.*710. & in questo §. Violenza n.

14 Stupro si dice commesso con violenza, non tanto quando vi interuiene veramente la forza, e violenza, o timore all'animo, ma anco quando con lusinghenoli parole, allettamenti dolosi, e false promesse si seducono, & ingannano le fanciulle, o vedoue oneste, e si punisce di pena di morte ancorche fossero andate da se a casa del seduttore *Baiardo d.* §. *Stuprum num.* 38. *Add. al Gizzarel. decis.* 81. *num.* 5. *& seqq. & decis.* 52. *Menoch. de Arbitr. cas.*291. *n.*9. *& seqq. Card. Tosch. d.concl.* 710.*per tot.* doue riferisce molti incontrario, a quali pare aderisca, mentre non apparisca di qualche atto violento, altrimenti tutti li stupri sariano violenti, perche sempre ci sono allettamenti, e persuasioni. *Boss. de coit. damnat. num.* 66.e veramente in questi casi si suole recedere dal rigore della legge, & imporre altre pene più miti.

15 Stupro acciò si dica con violenza è necessario che la donna abbi fatto rumore, e resistenza, altrimenti non si può dir violentata, siccome quando hà taciuto di molto tempo, e differito di querelare, o è rimasta grauida, il querelato si presume innocente dalla violenza. *Iosef. Mele al Gizzarel. decis.* 52.*num.*23. *in fine. Baiard. loc.cit.num.* 40.*&* n.11.*&c.* doue tocca molt'altre questioni in questa materia di stupro, *& Ric. Prax. var.resol.cap.*398.*per tot.*

Non resta però purgato il stupro, ne la violenza, per la continuazione del delitto, e peccato, ma solo fa presumere concubinato, di che vedi *Gramat. vot.*4.*de probat.concl.*341.*in fine Card.Tosch. d. concl.* 710. *num.* 6. *& Ricc. d. cap.* 398. *num.* 2. *& seqq. Iosef. Mele loc. cit. num.*54.

16 E come si deuino punire quelli, che con scale ascendono alle finestre di donne onorate, & anco vili per compir seco la libidine, o per altri fini, vedi *Cabal.cas.*97.*per tot. Franch. decis.* 333. P. Manara nelle sue Notti Malinconiche *Interrog.* 200. §. 3.*fol.* 311. & in questo §. Violenza num. 12.

17 Stupro commesso con tatto di donna onesta, o disonesta ancorche consenziente per antecedenti preghiere, o persuasioni, o anco liberamente, e dato ancora che il ratto fosse fatto ad effetto di contraere matrimonio senza conoscerla carnalmente, come si punisca ad arbitrio del Giudice, massime sendoui parenti, a quali resulti ignominia, & anco di pena di morte trattandosi di ratto di Monache, benche non sia seguito stupro, & altro,

altro, vedi amplamente per il *Menoch. de Arbitr. cas.291. per tot. & cas. 360. num. 32. P. Mandra Interrog. 200. §. 9. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. carn. quaest. 145. per tot. Card. Tosch. litt. R. concl. 5. & 6. Clar. & Baiard. §. Raptus per tot. Boss. tit. de rapt. mulier. Concil. Trident. sess. 24. cap. 6. Sanchez. de matrim. disput. 13. lib. 7. Bonac. de matrim. quaest. 4. punt. 18. Sesse decis. 96. Cancer. var. resol. part. 3. cap. 11. Monach. decis. Bonon. 41. & 42. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 3. cap. 14. 15. & 16. per tot. Didac. de Mari nell' Add. al Grizzrel. decis. 54. num. 21. & seqq.*

18 Che il ratto di Vergini, o altre donne oneste, vedoue, o maritate, o con estrarle dalla casa di lor solita abitazione, secondo il Statuto Fiorentino si punisca con pena di lire 500. la quale anco hà luogo contro chi le conducesse in luoghi indecenti, o commettesse adulterio, stupro, o incesto con esse, con obbligo ancora di ricondurle alla propria casa, e più ad arbitrio del Giudice secõdo la qualità delle persone, e trattandosi di donne di bassa condizione in lire 100. Se di serue, o fantesche in lire 25. mentre non consentino, & il medesimo si dice delle meretrici. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 112. sup. n. 6. e §. Seruitorinum. 27.*

Se però il ratto seguisse con violenza si punisce di pene maggiori, vedi §. Violenza nu. 3. &c.

19 E chi molestasse vna fanciulla con domandarla per moglie, e così seguitandola anco dopo che li sia stata negata, si punisce in lire 50. conforme al d. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 112.*

20 Stupratori oltre all'altre pene di vendetta pubblica si condannano anco come si è detto di sopra num. 5. &c. a sposare, o dotare, e perche si possa purificare quest'alternatiua, se gli suole assegnare termine di tre, o quattro mesi più, e meno ad arbitrio ad auer sposato, o quello passato a dotare liberamente, assoluendosi anco qualche volta dall'altre pene, mentre segua il matrimonio dentro al termine assegnatoli, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come è stato osseruato dal Magistrato degl' Otto, sotto di 26. Nouẽbre 1663. in vn Processo di Cortona contro Domenico di Francesco da Spoleti, & altri, in filza Negozi num. 1517. e sotto di 16. Gennaio 1663. in vn Processo d' Arezzo contro Gio: di Luca dalle Poggiole in filza negozi num. 1551. Et altre volte termine di 15. giorni a dichiararsi se vogliono sposare, o dotare, come nel Negozio dell'anno 1664. contro Gio. Francesco Balassini da Bagno al Giornale 613. a c.

21 Stupro [non seguendo certa grauidanza, o parto, il che come si conosca, vedi in questo §. Donne num. 29. e §. Aborto n.] difficilmente si proua perche è molto fallace il giudizio dell'ostetrici, e de' Medici stessi, a' quali si ricorre, atteso che la Virginità massime più materialmente, o anco più formalmente presa come abito, e qualità naturale si presume, mentre nõ cõsti della corruzione, della quale secondo la più vera, e comune opinione non si danno segni infallibili, e certi, ma solo conietturali, perche primieramente quãto all' Imeneo, dalla cui rottura molti cauano coniettura grande di seguito stupro, altri assolutamente negano trouarsi nelle Vergini tale Imeneo, & altri più comunemente in alcune solo, e non vniuersalmente in tutte, e anco quando ci fosse questa, o altra cosa simile, può la rottura procedere da altre cause, che da vero stupro come è notorio; Quanto al sangue trouato nella camicia, o letto della pretesa stuprata, che dal *Farinac. nella sua Prat. Crimin. quaest. 14. nu. 148. & quaest. 147. §. Probatio num.* s'adduce per segno, può essere procurato, e simulato con fraude, & anco procedere dalla strettezza non solo ne' primi, ma in più susseguenti congressi, ne anco sempre si dà ne' primi congressi, e quanto alla larghezza, o dilatazione delle parti può essere naturale massime nelle donne attempate, ne meno la strettezza, & aggiustatezza delle dette parti arguisce certa Virginità potendo essere artificiosamente proccurata con medicamenti astringenti, come tutto amplamente dimostra *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 4. tit. 2. de Virginitate, & Stupro per tot.* e de' segni della defloratione, e virginità pienamente il medesimo *Zacch. cons. 34. & 41. per tot. tom. 2.*

22 Nondimeno trattandosi di delitto graue massime quando sia con violenza, di difficile proua, facile a commettersi per il gusto che se ne riceue, onde da molti si dice dolce, e soaue, attesi li segni che per lo più sogliono succedere, & essendo le proue arbitrarie al Giudice secondo la qualità, e circostanze de' casi, e delle persone, crederei non sempre douersi osseruare tante sottigliezze di Medici, che per lo più cercano d'escludere l'intenzione del Fisco, e sono *de rarò, anzi rarissimè contingentibus*, e non a tutti note, ma potersi dire constare del stupro dal suddetto indizio di sangue apportato dal *Farinac.* quando si possa auere, che non sempre riesce, dalla rottura delle mẽbrane, o caruncule della natura, dal stendimento, o rilassazione delle creste, concauità, o fossa capace, & vmida dentro la natura, liuidezza, o negrezza, o infiammazione delle parti della natura, & vtero, rilassazione del medesimo con qualche vmidità, e dalle poppe, e suoi capi con qualche segno nero, o liuido, e simili a giudizio dell'Ostetrici, o Medici, approuati benche per dubbiosi, e fallaci dal *Zacch. loc. cit. quaest. 2. & 3. per tot.* doue anco riferisce alcune esperienze facili, ma molto fallaci, con le quali si possa venire in cognizione della perduta virginità, o stupro

23 E questo procederebbe senza dubbio concorrendoui altre conietture estrinsece del fatto, che siano prouate come della pratica, conuersazione, familiarità, mangiamenti insieme, l'essere stati visti solo con sola in luogo, e tempo sospetto, nudo con nuda, amore reciproco, passeggiamẽti, risi, burle, colloqui, ammissione di notte, o da

da nascosto in casa, toccamenti impudichi, baci, pubblica voce, e fama del vicinato, asserzione della stuprata, e parenti, donatiui, lettere amatorie, o imbasciate, e cose simili, che insieme cumulate possono rendere certo ogni dubbioso segno di stupro attesa massime la qualità delle persone, di modo che non si prouando in contrario possa esser luogo anco alla pena ordinaria, o arbitraria graue, ò a tormento, tutto ad arbitrio di prudente Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, altrimenti non si prouerebbero, ne punirebbero mai tali delitti, non si potendo in altra maniera, ne direttamente prouare, o molto difficilmente commettendosi in luoghi segreti, e da nascosto, anzi li testamoni che direttamente deponessero del coito sarebbero sospetti di falso, testificando di cosa che non si suole, ne puole vedere, come oltre al *Farinac.* & altri citati sopra num. 3. attestano. *Scacc. de re iud. glos. 14. quaest. 21. Sanchez de matrim. lib. 10. disput. 12. Macerat. var. resol. lib. 3. cap. 7. Fontanel. de pact. nup. clau. 5. glos. 5. part. 1. num. 80. & c. Laurent. Vrsel. exam. Apum. concl. 59.* & altri da loro addotti.

24 E che la copula carnale sendo di difficil proua (di modo che anco l'istesse meretrici più sfacciate, proccurino di farla in luoghi segreti) s'ammettino per prouarla testimonij inabili, e quali si possono auere rispetto al luogo, atto, e tempo, ancorche singolari trattandosi però in genere, o venendo aminicolati da altre conietture; Che non sia necessario prouare la consumazione dell'atto (come alcuni scioccamente asseriscono) cioè l'istessa congiunzione effettiua, ma basti dichino d'auer vduto, o veduto anco da fessure vno dopo l'altro gl'atti venerei della copola carnale, o credere che sia seguita rendendone la causa per atti di vista, o che dopo li trattati disonesti, o toccamenti si siano ritirati per spazio competente in luogo opportuno, vantamenti del fatto, pubblica voce, e fama, frequente pratica, giouentù innamorata, lamenti, e doglienze della madre, e della stuprata, consultazioni di confidenti, e simili vrgenti, e violente presunzioni, le quali se bene per se stesse ciascuna sola non basterebbe, vnite però insieme possono fare piena prouanza ad arbitrio del Giudice, come ottimamente dimostra il *Farinac. de delict. carnis quaest. 136. & de test. quaest. 69. cap. 7. per tot.* seguitato con più altri dalla *Rot. in Romana nullitatis matrimonij 19. Ianuarij 1646. coram Arguelles num. 22. & seqq. per tot. & in altra Romana nullitatis matrimonij 19 Iunij 1651. coram Ottobono appresso Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 87. & 97. per tot.* & altri citati sopra num. 3.

25 E perche si è detto più volte che l'asserzione della stuprata faccia grande indizio, di modo che non debilitato, ma aminicolato da altre conietture possa esser sufficiente alla tortura, & anco essendo di molte, prossime, verisimili, & vrgenti a condennare secondo le dottrine allegate, è da sapersi che per esser compagna del delitto la deue mantenere con leggier tormento per purgare la macchia dell'infamia incorsa. *Cabal. resol. cr. cas. 200. num. 128.* e vedi in questo §. Compagni num. 2. §. Sicari num. 13. e §. Sodomia num. 18. Mentre però non fosse stata sedotta, e forzata, perche in tal caso auendo resistito, e cessando l'animo, e volontà di delinquere non si potrebbe dire compagna di delitto, ne incorsa in alcuna infamia da purgarsi col tormento, e sarebbe indizio senza di esso, secondo l'opinione del *Plot. cons. 132. num. 24. & Cabal. cas. 84. num. 12.* la quale veramente mi pare molto giusta, e ragioneuole quando come dissi la donna, o fanciulla abbia fatto ogni resistenza, & acclamazione possibile, subito se ne sia querelata, e non continuato nella pratica, come molte fanno sin che siano rese granide, e poi querelano non solo di stupro, ma di violenza, che in tali casi s'esclude con la presunzione dell'innocenza, vedi sopra num. 15. Et in queste anch'io stimo necessario farli purgare la macchia, & infamia con il tormento moderato ad arbitrio del Giudice, secondo il *Farinac. de indic. & tort. quaest. 43. num. 101.* & altri da me addotti ne' luoghi sopracitati.

26 Siccome ancora è da sapersi, che se bene di generale consuetudine li stupratori solnti si condannano con l'alternariua a sposare, o dotare la stuprata, mentre siano confessi, o conuinti a bastanza, ne per altro si possino scusare come sopra n. 5. &c. douendo il matrimonio esser talmente libero che non si possa alcuno inuitare, ne ritrarre con pene conforme le dichiarazioni che fanno li Dottori nel *c. Gemma de Sponsal. l. Titia ff. de verb. oblig. l. Titio centum §. 1. ff. de condit. & demonstrat.* e pienamente *Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 11. tit. 18. Sanchez de matrim. lib. 1. disput. 33. & Rot. Rom. in Venusina Legati 28. Iunij 1623. coram Coccino per tot. appresso Paol. Zacch. Quaest. Medic. Legal. tom. 2. decis. 53.* di modo che ne anco in esso secondo li Canoni, e Concilio Tridentino (ciò che sia in contrario di ragione ciuile) si ricerchi il consenso de' genitori, se non per vna certa onestà, e conuenienza, e non vaglino li Statuti che per necessità lo richiedessero contro la libertà del matrimonio. *Menoch. de Arbitr. cas. 453. num. 8. & seqq. Caualer. decis. 415. n. 4. & 526. n. 4. Card. Tosch. litt. S. concl. 592. Concil. Trident. de reformat. matrim. Sess. 24. cap. 1. in prin.*

Et ancorche ci fosse promessa giurata *per verba de futuro* non deua il promittente esser precisamente forzato, ma monito, & interpellato essendo imperfetta, mentre non sia confermata *per verba de presenti*, o copola carnale. *Sanchez de matrim. lib. 1. disput. 29. n. 7. & seq. Couar. de Sponsal. part. 1. cap. 4. in prin. n. 1. & seqq. fol. a me 167. Gratian. discep. 804. n. 18. & seqq.*

Nondimeno quando sotto la promessa di matri-

Ccc 2 mo-

monio, o sponsali, de' quali conlti validamente contratti, e con libero consenso, segue la copola, e lo stupro, resta confirmata, e deue farsi adempire la promessa da chi s'aspetta con rimedi opportuni, si per esser così di ragione in pena dello stupro conforme al detto di sopra num. 5. come anco perche secondo li Sacri Canoni, li sponsali, benche semplici, e non giurati si deuono far mantenere, & osseruare, doue non sia giulta causa di recedere da quelli *c. preterea e requisiuit. & c. ex litteris de Sponsal. Couar. loc. cit. num. 2. & seqq. Seraph. decis. 1112. num. 1. & 2. Card. Tosch. litt. S. concl. 403. num. 19. Omot. Instit. de nup. num. 18. & per tot. Caualer. decis. 415. & 421. per totum*, doue anco da quali parole, e promesse reciproche s'induchino li sponsali, & il *Sanchez. de matrim. lib. 1. disput. 5. 16. & 22. per tot.*

Anzi seguita la copola carnale effettiua (non bastando gl'amplessi, baci, ne simili attentati) detti sponsali passano in matrimonio, presumendosi da tale congiunzione il maritale consenso *c. veniens. & c. is qui fidem de Sponsal.* amplamente *Couar. loc. sup. cit. §. 1. & 2. per tot. fol. a me 169. & seqq. tom. 1. Card. Tosch. litt. S. concl. 405. per tot.* E perche in oggi li matrimoni clandestini sono nolli attesa la disposizione del Sacro Concilio Tridentino *sess. 24. cap. 1. de reformat. matrim.* li sposali per *verba de futuro* assoluti, o condizionali che siano non passano in matrimonio mediante la copula susseguente. *Nauar. in Sum. cap. 22. num. 26. & cap. 25. num. 144. Comitol. Respons. Moral. lib. 1. quæst. 113. num. 9. vers. Septima, & in fine fol. a me 227. & 230.* Ma rimangono ne' suoi puri termini da effettuarsi, e farsene il Sacramento del matrimonio in faccia della Chiesa, riceuuto il reciproco consenso de' contraenti dal Parocchiano, o altro Sacerdote di sua licenza, o dell' Ordinario alla presenza di duoi, o tre testimoni & aggiunte le parole di congiunzione secondo il rito di Santa Chiesa. *Comitol. Respons. Moral. lib. 4. quæst. 16. in fine, & per tot.* Ne osta che detto Concilio nel luogo citato *vers. Qui aliter* paia rendere inabili simili contraenti di matrimoni clandestini, a potere di nuouo contrarre, perche s'intendono solo proibiti a potere di nuouo contrarre nell'istesso modo clandestinamente, e non validamente in faccia della Chiesa, che gl' è certamente permesso seruata la debita forma, non vi essendo altro impedimento, che così è stato dichiarato dagl'interpreti, come riferisce. *Menoch. de præsump. lib. 3. præsump. 1. n. 102.*

27 Sono però molte cause ad arbitrio del Giudice per le quali è lecito recedere da Sponsali benche validamente contratti da vedersi appresso il *Sanchez. de matrim. lib. 1. disput. 57. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 455. per tot. Rot. part. 1. diuers. dec. 497. Seraph. decis. 1112. & 1258. Caualer. decis. 421. num. 3. & seqq. 468. & 526. per tot. Couar. de Sponsal. part. 1. cap. 5. per tot. fol. a me 175. Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. tom. 2. lib. 9. tit. 10. qu. 5. per tot. Rot. Rom. in d. Venusina Legati 28. Iunij 1623. coram Coccino num. 67. & seqq.* e fra l'altre a proposito nostro si stimano giuste, se il stupratore abbia ordini sagri, o contratto matrimonio con altra donna, se fossero per seguire gran scandali de' parenti, o se ci fosse gran disparità nota all'istessa stuprata, che deue in tal caso imputare a se medesima d' essersi lasciata ingannare come si deduce dall' *Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 5. cap. 5. quæst. 3. per tot. P. Stefan. de Neapol. de princip. iur. & iust. part. lib. 1. cap. 11. num. 3. Comitol. Respons. moral. lib. 4. quæst. 16. num. 3. & seqq. per tot. fol. a me 473.* con altri da loro citati.

§. SVPPLICARE.

1 Supplicare non è lecito, e supplicandosi non si deue informare in molti casi, come se condennati in pene capitali domandassero la liberazione, o altri condennati alla galera, carcere, o confino non auendo prima vbbidito, se si supplicasse auāti la sentenza, o per pene pecuniarie auanti li sei mesi mentre il debitore non fosse in carcere, o si domandasse permuta, sendo già grauati in beni, o compolti, auendo ottenuto altra grazia senza accettarla, trattandosi d'offesa, o violenza fatta alla corte, auendo ottenuto grazia di parte non si può supplicar del resto, forzati in galera auanti finito il tempo, ne per grauezze ordinarie, o decime, tassa di farine, e simili debiti ordinari, Descritti per non auer vbbidito alle fazioni, per appuntature, per essere ammessi, o cancellati, meretrici per liberarsi dall'vfizio, dal portar segno, di vestir di drappi, non pagar tassa, non stare ne' luoghi soliti, e cose simili delle quali non è lecito supplicare, ne informare se nel rescritto non fosse la clausola non ostante &c. con la solita segnatura, vedi la Prouuisione delli 10. Ottobre 1567. Se bene non tutto puntualmente s' osserua come sopra &c.

E che li Banditi tanto di vita, che di galera non possino supplicare, ne si deua proporre di rimetterli mentre non siano stati almeno cinque anni condennati, vedi §. Banditi n. 62.

2 Suppliche segnate per informazione passando vn mese dal dì della segnatura, che chi l'aurà ottenute non comparisca auanti chi le deue informare a domandarne l'espedizione, e prouare i suoi incumbenti, si anno per non fatte, e non segnate, e come se mai non fossero state prodotte, ne differiscono la cognizione, o esecuzione delle cause pendenti, mentre non sia ciò specificato. Deliberazione sopra le suppliche segnate per informazione del pr. Nouembre 1551. vedi Memoriali, Grazie, Rescritti.

Che segnate per informazione sospendino l' esecuzione per qualche giorno. Resoluzione dell' Auditore Torelli 9. Agosto 1549. e così anco pare in oggi s'osserui ad arbitrio del Giudice.

3 Suppliche si deuono informare senza spesa, e chi tocca far l'informazione non può pigliar cosa

alcuna

alcuna sotto qualsivoglia pretesto etiam d'esibi-re, o esami per giustificazioni del supplicato, sotto pena di scudi 25. d'oro per la prima volta, e per la seconda del doppio più, e d'essere ammonito dagl'Vfizi pubblici oltre la restituzione del tolto in tutti li casi. Decreto delli 15. Maggio 1579. vers. Però &c.

4 Suppliche informate non si possono consegnare alle parti supplicanti, ne ad altri interessati, ma si deuono mandare sigillate in mano alli Ministri delle Tratte (o altri che s'aspetti negoziarle con S.A.S.) doue si recapitano gl'altri negozi per la Consulta, sotto pena dell'arbitrio, come per ordine delli 28. Aprile 1639. al Statuto Crim. di Cancelleria degl'Otto lib. 3. a c. 3. e così anco per prima si doueua osseruare per Ordine del Fiscale Manni 3. Dicembre 1568. e del Fiscale Pietro Cauallo 30. Nouembre 1612.

Il medesimo si osserua, e deue osseruare degl'altri negozi, processi, lettere ex ofitio, e cose simili, doue possa cadere alcun sospetto, e li ricerchi segretezza.

5 Suppliche nelle quali si domandi valersi di quello del pubblico non si possono informare, se prima dalli supplicanti non sia fatto visitare il luogo da vn Capo maestro con l'Agente delle strade per riferire il lor parere con il disegno, e schizzo. Ordine dell'anno 1582. al libro de' Bandi della Parte a c. 62.

6 Che nell'informazioni delle suppliche si deua dire la causa del delitto, il giorno, mese, anno, da chi condennato, in che somma, o pena, esercizio, pouertà, e se vi sia la pace occorrendo. Ordine del Fiscale 28. Settembre 1560. & in questo nella Prefazione n. 142. & 143.

7 Suppliche non si deuono informare se non sarà narrato d'auer supplicato altre volte (quando si sia veramente supplicato) & il contenuto del rescritto, come in filza di Maggio 1615. nu. 94. nella Cancelleria del Magistrato degl'Otto.

Che quando alle suppliche torna vna volta rescritto *Non altro* si deua stare almeno sei mesi auanti che si ripropōghino. Ordine 27. Marzo 1570. vedi nella filza supplicazioni Fiscali 95. num. 122. & ad vn libro di Leggi, e Bandi del già Signore Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Diuersi Ordini a' Magistrati, & altro a c. 221. & 231.

8 Suppliche a nome della Comunità non si possono fare senza espressa commissione, & ordine dell'istesse Comunità, o suoi rappresentanti, douendo esser da loro soscritte, o per lor commissione da Cancellieri, e sigillate con il pubblico sigillo, sotto pena di scudi 50. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e non auendo detti requisiti non si possono da Segretari presentare, ne da altri Ministri informare, ne anco esequire li rescritti, che sono nulli, mentre non vi fosse la clausola, *non ostante &c.* sotto graue pena dell'indignazione di S.A.S. & arbitrio del Magistrato de' Consiglieri, d'applicarsi tutte le pene pecuniarie al Fisco, come per Decreto di detto Magistrato Supremo delli 13. Maggio 1572. & altro antecedente delli 19. Dicembre 1567.

T

S. TABACCO.

1 TAbacco è appaltato per tutti li Stati di S.A.S. e però non si può vendere, ne all'ingrosso, ne a minuto da altri che dagl'Appaltatori, o da chi aura causa da loro, ne transitare etiam per semplice passo, sotto pena della perdita, e di scudi dieci per libra, arbitrio, e perdita delle bestie, carrozze, carri, nauili, o altra cosa doue fosse carico, e così non si può introdurre, tenere, ne vendere altro che di quello degl'appaltatori, e chi ne vendesse d'altra sorte benche in minima quantità, e minor di quattr'oncie, o ne comprasse, o ne auesse, o tenesse appresso di se maggior quantità di quattr'oncie incorrono rispettiuamente in pena della perdita di esso, e di scudi 25. per libbra, fino in libbre dieci, & a proporzione dell'oncie non arriuando alla libbra, e da libbre dieci in su di scudi dieci per libbra, e dell'arbitrio in tutti li casi, d'applicarsi la metà agl'Appaltatori, vn quarto all'innentore, e l'altro al Fisco, &c.

Ne si possono anco da alcuno fuor di detti appaltatori, o chi hà causa da loro tener ordigni da pestare, o macinare tabacco, sotto pena di scudi cento, & arbitrio d'applicarsi come sopra, ne anco si può vendere la poluere detta Purgacapo, o altra che faccia il medesimo effetto del Tabacco, senza licenza dell'Arte de' Speziali della Città di Firenze, o Siena, o Rettori de' luoghi rispettiuamente sentiti prima gl'Appaltatori suddetti, cognitori sono il Magistrato del Sale in Firenze, della Biccherna in Siena, e gl'Vfiziali, e Rettori degl'altri luoghi, salua sempre rispettiuamente la preuenzione, & appello a detti Magistrati, come più amplamente ne' Capitoli, e Bandi di tale appalto del pr. Agosto 1654. per noue anni susseguenti &c. e vedi il Bando del nuouo appalto per altri noue anni da cominciare il dì primo Agosto 1663. e finire come segue, pubblicato sotto di 20. Febbraio 1663.

2 Del tabacco, e sue qualità che sia caldo, e secco nel secondo grado, e perciò molto vtile, e proporzionato a tutti li mali frigidi; non essere nutritiuo in modo alcuno, ma solo medicinale, e però non rompere il digiuno Ecclesiastico, ne anco naturale, & Eucaristico, ma solo in questo Eucaristico douersi proibire per la somma riuerenza donuta a così alto Sacramento, & altri degni rispetti, vedi *Paol. Zacch.* con altri

altri da lui citati *Quest. Medic. legal. tom. 2. lib. 9. tit. 7. per tot.*

§. TAGLIARE.

1 Tagliar querce, ilice, cerri, o lecci come, e quando sia proibito, & a chi s'aspetti darne la licenza, vedi §. Quercie n.

2 Tagliare boschi cedui dentro le 20. miglia alla Città di Firenze come, e quando sia permesso, o proibito, vedi §. Selue n.

3 Tagliar boschi di castagni, o pollonecti come, e quãdo sia permesso, vedi §. Selue n.

4 Tagliar alcuna sorte di legnami ne' boschi altrui da far pali, pertiche, colonne, broncoli, o per ardere, o pigliarne delle tagliate massime di castagno è proibito sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune, se a chi saranno trouate tenere, o portare non aurà fede che siano le sua, o d'auerle compre da' veri padroni, nella qual pena affrittiua, e nel doppio più della pecuniaria incorre anco chi compra, o in alcun modo ritiene de' detti legnami non compri da veri padroni, & il capo di casa è obbligato per tutta la famiglia alla detta pena pecuniaria, e non auendo alcun di essi il modo si permuta in afflittiua, & alle donne in luogo della fune si dà vn mese di carcere, e si possono li trasgressori accusare l'vn l'altro, e chi accusa vien libero, e guadagna la rata dell' inuentore volendola &c. Bando delli 7. Ottobre 1597. §. E perche &c. Bando 29. Nouembre 1575. e delli 18. Febbraio 1562.

5 Che non si possa tagliar alcuna sorte di legnami, o canne su beni d'altri, ne portarne via de' tagliati, ne comprarli, o raccettarli, sotto pena di scudi dieci, o vero di due tratti di fune, vedi il Bando delli 13. Luglio 1559. rinnouato sotto di 24. Gennaio 1568. Et aggiungi altro Bando delli 18. Febbraio 1562.

6 Tagliare legnami grossi, o minuti su'beni d' altri, o rubare, o portar via li tagliati fra le 22. miglia circumcirca la Città di Firenze, o comprarli, o raccettarli senza notizia che siano de'veri padroni, e non rubati, è proibito, sotto pena di scudi 25. o tratti dua di fune, & è tenuto il capo di capo di casa per tutta la famiglia, e la pecuniaria si può commutare in altre afflittiue secondo il caso, e le persone da guadagnarsi il quarto per li accusatori, e li Sindaci del malefizio frà dette 22. miglia, sono tenuti far rapporto al Magistrato degl'Otto di tali danni fra tre giorni dall' auuta notizia, sotto le medesime pene. Bando delli 15. Dicembre 1551.

7 Tagliare (eccettuate le quercie, castagni, & altri iandiferi, porrine d'ogni sorte, boschi nel termine detto nella parola selue n. & altri come mori, olmi, pini, di che si è detto a suo luogo) è permesso liberamente a'padroni senza alcuna licenza mentre non sia proibito da'Statuti del luogo, a' quali non si deroga, come ne anco al Bando delli 29. Nouembre 1575. di che nella parola Legnami n. Bando delli 7. Ottobre 1597. §. Volendo &c.

8 Tagliare, o far tagliare legnami d'alcuna sorte ne boschi destinati per le caccie è proibito agl'istessi padroni per questo riguardo (oltre all'altre proibizioni) senza special licenza di S. A. S. o del Capocaccia generale, sotto quelle pene pecuniarie, & afflittiue, che parrà al Giudice. Bando delli 20. Marzo 1620. vers. Et a fin che &c. E Bando generale delle caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. in fine &c.

9 Tagliare nel Barco reale come sia proibito, vedi §. Barco n.

10 Tagliar ne'boschi vicini alla Magona del ferro, e suoi edifizi a otto miglia come sia proibito, vedi §. Legnami n.

11 Tagliare nelle boscaglie di Volterra destinate per vso delle saline, o moie di detto luogo come, e sotto quali pene sia proibito, vedi amplamente l'ordinazione fermata, sotto di 19. Nouembre 1591. e pubblicata sotto di 19. Giugno 1592.

12 Tagliare, o far tagliare arbori, o virgulti di qualsiuoglia sorte, siccome sterpare con ferri, o con fuochi, zappare, o disodare è proibito anco a' propri padroni nell'Alpi, e Monti del Dominio Fiorentino sotto pena per la prima volta di scudi 200. d'oro, e della Galera, per la seconda del doppio più, e della morte inclusiue ad arbitrio di chi aurà da giudicare, & è tenuto alle pecuniarie il padre per il figliuolo, il zio per il nipote, il padrone per il garzone, e non apparendo il malfattore è tenuta la Comunità per le dette pecuniarie, delle quali s'aspetta la metà al Fisco il quarto a chi condannerà, & il resto al notificatore, cognitori sono il Magistrato degl'Otto, Conseruadori di Legge, e Rettori del Criminale salua la preuenzione, e questo s'intende per la sommità dell'Alpi, e per spazio di mezo miglio di quà, e di là come acqua pende, e sono tenuti li Rettori almeno vna volta durante l' vfizio mãdare a visitare dette Alpi, e proccedere contro li transgressori, sotto pena di scudi cento d'oro applicati come sopra, & indignazione di S. A. S. Bando delli 17. Nouembre 1559. vedi altre Prouisioni delli 10. Agosto, e 10. Febbraio 1569. inf. n. 22. 24. & 25.

13 Il detto termine di mezo miglio dalla sommità dell'Alpi è stato ridotto ad vn miglio intiero sotto le medesime pene, e pregiudizi che sopra, come per altro Bando delli 6. Febbraio 1564.

14 E la pena delli scudi 200. quanto alle Comunità è ridotta a scudi 25. d'oro se non apparisse danno notabilissimo, e quanto alli particolari resta sempre nel suo vigore. come per Reduzione fattane sotto di 26. Aprile 1566. Et altra diminuzione a fauore delle Comunità, per altro Decreto delli 10. Febbraio 1569.

15 La proibizione predetta però pare che si restringa agl'Alpi della Montagna di Pistoia, e fra confini dichiarati, come per Bando delli 25. Sett. 1619.

Se

Se bene gl'altri Bandi parlano generalmente, e la causa credo sia di tal proibizione per impedire il finotto, e scolo di terreno, acciò scendendo a basso non rialzi i letti de' fiumi, o fossi, che poi causano inondazioni, e danni grandissimi nelle piane &c.

16 Tagliar negl'altrui boschi di castagni saluatici, come, e sotto quali pene sia proibito, vedi Danni num.

17 Tagliare castagni saluatici da piedi come sia particolarmente proibito in alcuni luoghi per seruizio d'Arno, & altri fiumi, vedi il Bando delli 5. Dicembre 1567.

18 Tagliar olmi, come sia proibito, vedi §. Olmi.

19 Tagliar alcuna sorte di legname, far debbi, o abbruciare nel contorno di Liuorno, cioè da Linorsio fino alli confini di Piombino lungo la marina appresso a cinque miglia è proibito sotto pena di scudi dieci per ciascun'arbore fruttifero, e di scudi dua per ciascun' arbore non fruttifero tagliati, e della perdita degl'instromenti, e bestie, che auranno a detto effetto; e sotto pena d'anni cinque di galera a chi farà lebbi, o abbruciarà d'applicarsi la pecuniaria, vn quarto all' inuentore, vn quarto alla Comunità, vn quarto al Rettore che risponderà, & il resto al Fisco; E però lecito a' padroni de' boschi, & a' pastori tagliare per vso loro, e non altrimenti, e sono tenute le Comunità deputare vna guardia, che inuigili, e denunci detti danni, e non si trouando il dannificatore si procede contro dette Comunità per la detta pena pecuniaria, o per l'emenda del danno. Bando del Magistrato de' Noue dell' anno 1633.

20 Tagliare come sia proibito etiam a' padroni arbori ghiandiferi, e da frutto senza licenza del Rettore di giustizia nelli beni che seruono per pascoli di bestie maremmane, sotto pena di lire dieci piccioli per ciascuno, e ciascuno arbore, vedi l'Ordinazioni delli 21. Luglio 1574. n.7.

21 Tagliare, o sbarbare pini (eccettuati li piccolini per ripiantare) è proibito in ogni luogo senza licenza di S.A.S. sotto pena di scudi dieci per ciascuno pedano tagliato, o sbarbato, & arbitrio, d'applicarsi vn terzo all'accusatore, vn terzo al Magistrato che farà mettere ad entrata, & il resto al Fisco, come per Bando delli 18. Agosto 1601. da pubblicarsi ad ogni venuta di Rettori col Bando del taglio delle querce dell'anno 1597. & i Sindaci ne deuono far la visita ogn'anno del mese d'Aprile, e presentarne fede alli Rettori, che le portino per auer il Sindacato, aliàs &c.

22 Che dalle sentenze per li tagli nell'Alpi fosse lecito appellare al Magistrato de' Noue, qual' appello però è poi stato ristretto solo a fauore della Comunità, vedi il Bando delli 13. Luglio 1576.

E che l'instanze di tali appellazioni siano di mesi quattro continui, quali passati non essendo stato ordinato in contrario si possa procedere all' esecuzione. Decreto 25. Settembre 1571.

23 Tagliare, o danneggiare quercie, querciolì, e farnie, far debbi, o abbruciamenti proibito nelle Cerbaie di Fucecchio, sotto pena d'anni cinque di galera, e scudi dua per albero al padrone oltre la perdita delle bestie, da credersi alle guardie con giuramento, potersi procedere per inquisizione dal Magistrato de' Noue, degl' Otto, Vicario di S. Miniato, e Podestà di Fucecchio salua fra loro la preuenzione, & altro, vedi il Bando delli 6. Nouembre 1592. con l'Aggiunta delli 8. Luglio 1606.

24 Come alli Popoli, e Comuni della Montagna di Pistoia sia permesso il poter legnare per vso delle loro case nelli luoghi particolari assegnatili a quest'effetto Comune per Comune, purche non faccino piazze, cetine, ne debbi, e si tagli rasente terra, non si sementi cos'alcuna, non vi si dia fuoco, ne faccia arsiccie, come ne anco nelli luoghi, che aurà tagliato la Magona, & il tutto sotto quali pene da esserne tenuto in sussidio quanto alle pecuniarie le Comunità, li padri, mariti, fratelli, e padroni delli delinquenti, & altro vedi amplamente nella Dichiarazione, e nuoua Aggiunta della Pratica sopra le cose di Pistoia di Nouembre 1622. sop. num. 12. 13. 14. & 15.

25 Che nelle dette pene incorrano tutti li trasgressori della legge del 1619. & 1622. e siano anco tenuti quelli che facessero ad istanza d'altri, o come condotti a lauorare da altri, e ciascuno in solido per li compagni, e cooperanti, e per quelli che fossero stati autori, o conduttori, senza che li suffraghi il dare l'autore di tali trasgressioni, vedi altra Dichiarazione, & Aggiunta delli 2. Ottobre 1643. in questo §. Possessioni n. 9.

Et in materia di tagliare, lauorare, e legnare nell' Alpi, e Montagna di Pistoia ci sono più altri Bādi, & ordini cioè del 1562. 1569. 1588. 1593. 1594. 1595. 1596. 1610. 1617. & in altri tempi, come nelle filze delli Negozi delli Fiscali di Pistoia pro tempore, e particolarmente in vna relazione di di M. Gio: Francesco Manadori Fiscale dell'anno 1626. quale anco fa vn discorso in materia delle cime, e ferriere delle Montagne di Pistoia, e del modo di mantenerle &c.

§. TARIFFA.

1 Tariffa degl' emolumenti douuti agl' esecutori per causa di pegni non rimessi, vedi Caualları num.

2 Tariffa delle sportule per le cause ordinarie, e delegate della Ruota, e d'altri atti ancora, vedi l'Ordinazione della Pratica Segreta delli 26. Ottobre 1621. e §. Sportule.

3 Tariffa del Magistrato de' pupilli si deue tenere esposta in pubblica Audienza, e quella si deue osseruare, & in che modo, vedi la Spartizione degl' obblighi della Riforma di detto Magistrato dell' anno 1638. cap. 16.

Et il medesimo si deue osseruare negl' altri Magistrati, e Tribunali &c.

Tariffa

4 Tariffa per le cause criminali si deue tenere esposta in ciascun banco criminale, & inuiolabilmente osseruare, sotto pena alli Notai della priuazione dell'vfizio, e del notariato per anni dua, e di più alli medesimi Notai, parti, Procuratori, Auuocati, & altri che contrauenissero di scudi 50. di oro per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi la metà al Fisco, vn quarto al Giudice, e l'altro al notificatore ancorche fosse vno de' trasgressori, che in oltre resta libero della sua pena. Prouisione sopra l'amministrazione di buona giustizia delli 9. Nouembre 1569. doue è registrata anco detta tariffa da osseruarsi cosa per cosa, e atto per atto &c.

5 Tariffa delle gabelle delle robe d'ogni sorte da osseruarsi dalli Doganieri, e passeggieri del Contado, e Distretto di Firenze, vedi l'Estratto amplissimo per alfabeto fatto per legge dell'anno 1537. 1544. e ristampato dell'anno 1625. insieme con l'Instruzione a'Doganieri, e passeggieri, lor obblighi, carichi, & emolumenti, a quello, e quanto siano tenuti i loro malleuadori, come se gli deua prestare aiuto dalli Rettori di giustizia, distribuzioni de' frodi, & altro, come in detto Estratto, e sue Aggiunte, e nel §. Gabella num.

§. TASSE.

1 Tasse che si deuono pagare ne' saldi degl'attori, & amministratori di tutele, vedi la Spartizione degl'obblighi della Riforma de' pupilli dell'anno 1638. cap. 17. doue anco chiaramente si distinguono le tasse dell'entrature, e nell'ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. n. 23. & seqq.

2 Tassa per il bollo delle carte da giocare, vedi §. Carte.

3 Tassa che si paga al Monte delle Graticole dalli Giudici, e Notai prima che vadino all'vfizio, vedi Giudici n.

4 Tassa in qual somma, e sotto quali pene si deua pagare al Monte delle Graticole per gl'vfizi che si danno a beneplacito di S. A. S. che vien' applicata alla Commenda eretta sopra dette tasse d'vfizi, vedi il Decreto d'erezione, e tassazioni suddette delli 4. Gennaio 1582. doue sono specificati tutti gl'vfizi, e la somma che deuono pagare li Ministri al tempo dell'elezione &c.

5 Tassa d'armi benche anticamente andasse fra l'entrate del Comune di Firenze, in oggi da S. A. S. vien'applicata per la somma di scudi mille al Studio di Pisa per mandarui ogn' anno dieci Gentiluomini poueri Fiorentini da eleggersi da S. A. S. & ad altri Ministri per seruizio publico, come per Bando delli 26. Febbraio 1640.

6 Tassa predetta frà quanto tempo si deua pagare, vedi §. Licenze n. 7. & seqq.

E si paga nelle somme notate, nel detto §. Licenze num. 29.

7 Tasse come, quali, frà quanto tempo si deuino pagare all'Opra di S. Maria del Fiore della Città di Firenze per li testamenti, codicilli, & altre vltime volontà benche fatte fuor di Stato, dell'obbligo de' Notai intorno a ciò, che basti vna sol tassa benche vno auesse fatto più testamenti, quali non si possono ammettere non essendo pagata detta tassa, & altro, vedi la Legge delli 10. Marzo 1562. con le Dichiarazioni, e limitazioni delli 7. Giugno 1563. e nel §. Notai n. 92.

E come per li legnami, vedi nel §. Legnami num. 14.

§. TENVTARI.

1 Tenutari che auranno acquistato tenute di beni immobili come siano obbligati, e frà quãto tempo cominciare il giudizio di tali beni in pagamẽto sotto pena della resoluzione di esse tenute, e di pagare nondimeno la gabella come se li auessero presi in pagamento, vedi la deliberazione delli 26. Maggio 1548. fatta in dichiarazione dell'antecedente. Legge delli 15. Ottobre 1547. Che dispone qualũque tenutari di beni immobili per qualsiuoglia causa sia obbligato infra l'anno dal di della concessione di essa tenuta cominciare il giudizio di tali beni in pagamento, e proseguirlo fino alla fine, altrimenti la tenuta con tutti li suoi effetti s'intenda estinta, e risoluta, e nondimeno si deua pagare la gabella, come se fosse seguita la dazione in soluto, e non la pagando s'incorre nelle pene, e pregiudizi come gl'altri, salue le dichiarazioni, che in detta deliberazione delli 26. Maggio 1548.

Come, e quando anco di ragione comune si deua pagare la gabella per l'aggiudicazioni, e dazioni in soluto ancorche la legge, o statuto parlasse solo di vendite, vedi *Gutierrez. de Gabell. quaest. 23. per tot.* e in questo §. Gabella n. 12.

§. TESORI.

1 Tesori a chi s'aspettino, vedi §. Fisco numero 15.

§. TESTAMENTI.

1 Testamenti, o altre vltime volontà di beni posti nelli Stati di S. A. S. sendo rogati fuor di detti Stati come, e frà quanto tempo si deuino mandare, o portare dagl'eredi all'Archiuio di Firenze, e sotto quali pene, vedi §. Eredi n. e §. Instromenti n.

Come se ne deua pagar la tassa all'Opra di S. Maria del Fiore, vedi §. Tasse n.

2 Testamenti fatti per ira, e calore d'iracondia tanto graue, che impedisse la cognizione del giusto, e conueniente quando siano nulli come fatti per errore, e fuor di volontà, vedi amplamente *l'Altogrado cons. 55. per tot. lib. 1. & cons. 90. num. 99. &c. lib. 2. & Bbrdellon. cons. 87. & 88. per tot. lib. 1.*

3 Testamenti nuncupatiui, come si possino prouare semplicemente per testimoni senza alcuna scrittura con esaminarli *citatis citandis*, e quando ne fosse

fosse fatto instromento non essere necessario esaminare li testimoni per la sua validità, ma chi pretendesse impugnarlo donerlo prouare concludentissimamente, e come vedi amplamente *l'Altogrado cons. 50. per tot. & cons. 55. num. 35. & seqq. lib. 1. inf. n. 24.*

4 Testamenti, come, e quando si abbino perfetti ancorche nell'atto del testare dopo l'institutione dell'erede sopraueniste qualche impedimento al testatore auanti che siano pubblicati dal Notaro, vedi la *Rot. part. 2. diuerf. decis. 173. per totum. Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 2. tit. 4. num. 6. Altograd. cons. 55. num. 37. &c. lib. 1. Gratian. discep. 550. 764. 895. Menoch. lib. 4. praesump. 5. per tot. Genua de scrip. priuat. lib. 6. cap. 1. & 2. Card. Tosch. litt. T. concl. 133. num. 38. & seqq. per tot. Magon. decis. Luc. 32. per tot. Sord. decis. 292.*

Che siano nulli quando il testatore voleua farsene scrittura se sopraprefo dal male non si sia potuta pubblicare, vedi la *Rot.* appresso il *Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 4. per tot.* & il medesimo *Zacch. d. tom. 2. cons.* 18. doue che se siano nulli per difetto di memoria depende, se persa la memoria si perda anco il discorso, & intelletto, il che egli dichiara.

5 Testamenti di ciechi benche di ragione ricerchino molte solennità, nondimeno vagliono anco senza di esse mentre che cessi ogni sospetto di falsità, e quando si dica cessare, vedi *Menoch. lib. 4. praesump. 6. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 120. Vasqu. de Success. §. 9. num. 13. & §. 21. num. 66. & la Rot. appresso Zacch. quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 12. per tot.*

6 Testamenti quando siano captatori, e nulli per questo difetto, o pur validi, vedi amplamente il *Duran. tract. de condit. & mod. imposs. part. 3. cap. 5. num. 4. & seqq.* doue ottimamente distingue questa materia delle volontà captatorie, & il *Gratian. discep. 908. per tot. Sord. decis. 7. decis. 53. decis. 68. 64. & 98.* E morendo ambedue li testatori insieme, come si faccia luogo alla successione ab intestato, o pur alla trasmissione, vedi *Altogrado cons. 69. per tot. lib. 1.*

7 Testamenti fatti per solenni, e in scritto nō valendo come tali per difetto di qualche solennità si possono sostenere come nuncupatiui mentre vi siano li debiti requisiti. *Gratian. discep. 895. num. 26. Magon. decis. Luc. 32. num. 9. Menoch. lib. 4. praesump. 2. per tot. Altogrado cons. 58. lib. 2. Ferentil. ad Buratt. decis. 475. num. 21. & 22. Vasqu. de success. lib. 2. §. 21. num. 1. & seqq. fol. a me 134. & §. 14. num. 76. fol. 157. Card. Tosch litt. T concl. 111. n. 23. inf. n. 15.*

8 Testamento fatto da vn'infermo talmente aggrauato dal male, che non abbi potuto perfettamente esplicate la sua volontà, non si presume fatto con animo deliberato, ma per esimersi dalle molestie degli interroganti, e in tali casi li Notai non se ne deuono rogare. *Gratian. discep. 550. n. 15. &c.* fu però dalla Rota Romana concluso per la validità di tal testamento per molti fondamenti che si possono vedere appresso del medesimo *Gratian. loc. cit.* e vedi *Card. Tosch. litt. T. concl. 124. per tot.*

9 E che sempre si presuma la mente sana in qualsiuoglia graue infermo, e costituito in articolo di morte ad effetto che vaglia il suo testamento, nō si prouando in contrario *Altograd. cons. 71. num. 44. &c. & cons. 50. num. 188. & 190. lib. 1.*

10 Che anco vn moribondo, o mezo morto possa testare, ancorche balbutisca, e con difficultà, & oscuramente proferisca le parole, bastando che possa rispondere di sì, o di nò, e che queste s'intendino, vedi la *l. quoniam indignum doue la glos. Verb. Necis C. de testam. Gratian. discep. 843. num. 10. Altogrado d. cons. 50. num. 59. 189. & 190. & cons. 72. num. 18. lib. 1.* E che di questo se ne deua stare all'arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas. 97. n. 4. &c.*

Anzi che il testamento fatto da vn' agoniaante, o prossimo alla morte, o simili di nō sano intelletto sia nullo per difetto de' sensi, vedi *Paol. Zacch. Qu. Medic. legal. lib. 2. tit. 1. quaest. 19. n. 8. & seqq.* doue allega la *Rot. in Senogallien. Bonor.* 30. *Maij* 1644. *coram Cerro*, e nella medesima causa, & *coram eodem* 1645. con altri Autori, e si marauiglia che si trouino Notai, che alle volte roghino si fatti testamenti, inf. n. 31.

11 Testamenti fatti per relazione a qualche altra scrittura, come se il testatore dicesse io testo, e dispongo in tutto, e per tutto come stà scritto nella tal scrittura esistente nel tal luogo, sono validi, mentre che certamente apparisca dell'identità di tal scrittura, come proua il *Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 1. tit. 7. num. 7. Ant. Gabriel. com. concl. tit. de testam. concl. 11. per tot. Ferentil. ad Buratt. decis. 475. num. 20. &c. Altogrado cons. 65. n. 34. & seq.* & ottimamente *nel cons. 96. num. 11. & seqq. lib. 2. & cons. 78. & 79. lib. 1.*

12 Ma in contrario che non siano validi tali testamenti per relazione ad altra scrittura, ancorche alla presenza di testimoni consegnata al Notaio, mētre che non ci sia consuetudine di testare in questa maniera, & in ogni caso si dourebbe prouare l'identità di tal scrittura, perche non si posson dir solenni, e come nuncupatiui è necessario che li testimoni sappino, & odino espressamente il nome dell'erede, vedi *Gratian. discep. 972. per tot. Alex. cons. 176. lib. 5. Montan. de tut. cap. 10. num. 37. fol. 41. &c.*

13 Nondimeno come io hò visto osseruare in più luoghi, e particolarmente nella Città d'Imola quando tali testamenti relatiui ad altra scrittura perche non si sappia la volontà de' testatori senza sottoporsi alle solennità de' testamenti in scriptis, o solenni, fossero fatti, e sigillati in vno, o più fogli talmente collegati, e compaginati insieme, che non potesse cadere sospetto di fraude, sommissione, o suppositione d'altra scrittura in luogo di essi, e che quelli così sigillati si consegnasse-

to ad vn Notaro, che di tal'atto di consegnazione con espressione, che il tal piego con li tali cõtrasegni contiene la volontà del tale ne facesse rogito a protocolli, & anco perche non si potesse dubitare dell'identità di tal piego, o scrittura a tergo della medesima, mettere il tempo di tal consegna, nomi de' testimoni, e rogito, e poi quella così sigillata, e contrasegnata col rogito riponesse nella cassa dell'Archiuio (doue sia a quest'effetto) per li testamenti, crederei assolutamente che di ragione si potessero sostenere, e che morto il testatore si potessero far aprire dal Giudice senza citazione, e senza recognizioni de' testimoni, purche non vi sia alcun sospetto circa l'identità della scrittura. *Paris. cons. 19. lib. 3. Menoch. cons. 639. num. 15. Altogrado d. cons. 96. num. 11. & seqq. lib. 2.* & altri sopracitati nu. 11. & il medesimo *Gratian. discep. 551. num. 7. & 605. num. 35.*

14 Testamento scritto, o soscritto dal testatore col giorno, & anno, e sigilli di sette testimoni non proua, mentre che li testimoni non riconoscono le lor soscrizioni, e sigilli, e non si pubblichi dal Giudice, benche si trattasse di testamento nuncupatiuo, e però è sempre meglio farne fare instromento da Notaio, o nel modo predetto, o di tutta la volontà distesa, o farlo autenticare dal Giudice con la recognizione de' testimoni, e sigilli viuente anco il testatore come insegna *Gratian. discep. 429. per tot. & il Genua de scrip. priuat. lib. 6. num. 267. &c.* doue tratta del modo di testare che vsano li Veneziani, vedi anco *Socin. reg. 494. per tot.*

15 E quali solennità ricerchino li testamenti solenni, e in scritto. *Specul. tit. de Instr. edit. §. Compendiosè sub num. 40. Rol. cons. 36. per tot. lib. 1. Egid. Bellamer. cons. 1. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 111. per tot.* doue riferisce tredici requisiti, e pienamente da vedersi a sazietà. *Fernand. Vasqu. tr. de success. tom. 1. lib. 2. per tot. Altogrado cons. 58. per tot. lib. 2.* doue dimostra molte di dette solennità essere più tosto a cautela, che semplicemente necessarie, e quali siano assolutamente necessarie conforme al testo della *l. hac consultissima C. de testam.* vedi sop. n. 7.

16 Testamenti fatti di notte senza tre lumi accesi secondo l'opinione d'alcuni, e del volgo ancora sono nulli per il testo nella *l. 1. §. tria luminaria de ventr. inspic. Decian. respons. 65. num. 20. lib. 2. Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 2. tit. 8. numero 3.*

In contrario però è la verità, mentre che anco senza detti tre lumi, e con vno solo li testimoni possono vedere il testatore, che così è sodisfatto alla legge, ma per leuare ogn'ombra di sospetto è meglio farli di giorno, o pure seruirsi di tre lumi accesi, vedi *Gratian. discep. 199. num. 13. & per tot. & discep. 849. num. 40. &c.* & esser stato più volte dalla Rota Romana deciso per la validità di simili testamenti con vn sol lume riferisce il medesimo *Mantic. d. tratt. lib. 2. tit. 7. num. 8.*

E che senza detti tre lumi, e senza esprimere l'ora della notte si presumano fatti con dolo, vedi *Menoch. lib. 4. præsump. 12. num. 5. & 6.*

Se poi sia anco necessario esprimere il luogo, & il luogo particolare del luogo, vedi *Altogrado cons. 58. num. 35. &c. lib. 2. e §. Instromenti n.*

17 Testamenti sono nulli quando li testimoni non poteuano vedere il testatore per qualche muraglia, o altro tramezzo che impediua, o per essere chiuse le cortine, o padiglione del letto, benche dicessero auer sentito la voce, & essetli quella nota perche questo non basta, essendo troppo fallace, & atta a contrafarsi, & il medesimo si osserua ne' codicilli, di che vedi *Gratian. discep. 849. num. 33. & c. Vasqu. de success. lib. 2. §. 14. num. 2. & seqq. fol. 153.* come però si possino sostenere, in virtù della clausola codicillare, vedi *Card. Tosc.* & altri da lui citati *litt. T. concl. 131. num. 1. &c.*

Quanto a codicilli, e donazioni per causa di morte, e quando la cortina del letto non fosse talmẽte serrata, e fitta che impedisse affatto la vista del testatore alli testimoni, proua esser validi il *Diaz. reg. 729. per tot.*

Siccome anco in tempo di peste non è necessaria tal solennità di vedere il testatore, ne generalmẽte quando cessa ogni sospetto di fraude, come proua *l'Altogrado cons. 73. num. 4. & seqq. lib. 1.* e de' testamenti fatti in tempo di peste *Vasqu. de Success. §. 22. num. 35. &c. Gabriel. com. concl. tit. de testam. concl. 8. per tot. Rot. Rom. in Praten. seù nullius Parochialis 11. Martij 1633. coram Verospio part. 6. diuers. decis. 356. n. 4. & seqq.*

18 Testamenti diuentano caduci, e nulli morendo l'erede auanti del testatore, come però si possino sostenere in virtù della clausola codicillare in questo, e simili casi, vedi *Gratian. discep. 48. num. 1. & seqq. Card. Tosch. litt. T. concl. 131. per tot. Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap. 6. num. 19. & seq. & Rot. in Nouiss. part. 7. decis. 169. num. 2. & c. & decis. 105. n. 4. & c.*

Siccome anco morendo il testatore, e l'erede insieme per qualche naufragio, o rouina di modo che non si possa sapere chi di loro sia sopraiuuto al compagno. *Altogrado cons. 69. n. 11. & seq. lib. 1.*

E quando possino sostenersi a fauore de' sostituti. *Magon. decis. flor. 4. Rot. part. 2. diuers. decis. 194. Gratian. decis. 140. Sord. decis. 37. Ger. Spin. cons. 4. & cons. 62. num. 33. Altograd. cons. 75. & 76. per tot. lib. 1. Card. Tosch. litt. T. concl. 126. per totum.*

19 Testamenti nulli se si possino sostenere in forza di patto, conuenzione, o ratificazione tacita, o espressa fattane dalli figliuoli ex certa scientia tanto in lor pregiudizio, che degl'altri descendenti è questione controuersa di che vedasi *Gratian. discep. 429. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 286. num. 57. & 62. Magon. decis. flor. 58. per tot. Genua de scrip. priuat. lib. 6. cap. 1. num. 47. &c. Peregr. decis.*

decif. 33. num. 16. & c. Altograd. conf. 71. per tot. lib. 1. Card. *Tofch. litt. T. concl. 133. num. 45. & feqq. Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 3. tit. 20. num. 10.*

20 Testamenti fatti ad interrogazione del Notaio, o di altra persona astante, e non sospetta sono validi mentre che cessi ogni sospetto, vedasi *Crauet. conf. 117. per tot. Gratian. difcep.* 550.659.& 843. & *il Menoch. lib. 4. præfump. 8.* doue adduce molti segni per conoscere non essere stati di volontà del testatore, e così essere nulli &c. *Altograd conf. 50. num. 192. & conf. 73. num. 1. lib. 1. Soc. iun. conf. 189. num. 100. lib. 2. Genua de verb. enunc. lib. 2. quaest. 23. num. 30. fol. 55.* doue tiene che non vaglino quando si trattasse di reuocare vn' altro precedente testamento solenne, e valido &c. inf. num. 31.

21 Testatori, e simili se siano furiosi, dementi, o pazzi ad effetto d'annullare le lor volontà si deue stare al giudizio, e parere de' Medici; Di quante sorti poi di pazzia, o furore si trouino, delle lor differenze, come si conoschino da' segni tanto di fatti, che di parole, da quali cause deriuino come età, sesso, passioni graui d' animo, prauità di costumi, malinconia, amore, vbriachezza, letarghi, e simili profondità di sonno, apoplesia, epilepsia, interlunio, o lunatico, parosismo, tocco di saetta, frenesia, rabbia, oppressione diabolica, sincopi, agonia di morte, mali lunghi, e veementi, come di peste, e simili, parafrenesia, ipocondria, dilucidi interualli, soffocazione, o furore d' vtero nelle Donne che tal volta si dà in maniera che da' semplici si giudicano spiritate, & altri mali che producono alienazione di mente, ignoranza, pazzia, stolidezza, & obliuione, se tali passioni si presumino durare, de' muti, e sordi, & altre cose molto curiose, vtili, e necessarie alla nostra professione legale in questa materia di testamenti, e simili, vedi per *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 2. tit. 1. per tot.*

Auuertendo che la pazzia non fosse simulata, come insegna il medesimo *Zacch. lib. 3. tit. 2. quaest. 5. per tot.*

22 Testamenti fatti da furiosi, o mentecatti per annullarli è necessario prouare pienamente il furore, & alienazione totale di mente, & intelletto al tempo dell'atto celebrato, vedi *Gratian. difcep. 843. per tot.*

E se basti che auesse il curatorare come prodigo, o furioso mentre che veramente non fosse tale, ma sauio, e prudente. *Rom. conf. 385. num. 8. Boer. decif. 23. num. 80.* e nel §. Prodighi num. *Magon. decif. flor. 97. per tot. Rot. part. 2. diuerf. decif. 107. num. 24. & c. Menoch. de Arbitr. caf. 539.*

Come poi si proui il furore, & altro oltre alli precitati, vedi *Menoch. lib. 6. præfump. 45. per tot. Rot. d. decif. 107. num. 5. & feqq. Mafcard. de probat. concl. 824. Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. conf. 52. & decif. 2. 5. 9. & 70. per tot.*

E come dalla qualità dell'atto, o disposizione fatta con prudenza, e giudizio si arguisca la validità, auêdo cioè fatto, e disposto nella maniera che aurebbe fatto ogni sauio, e prudente, vedi la *Rot. part. 2. diuerf. decif. 129. num. 15. & c. Menoch. de Arbitr. caf. 528. & 529.* Intendendo però di quei furiosi, e mentecatti che anno dilucidi internalli, e di questa materia, vedasi pienamente la *Rot. Rom.* in più cause, e decisioni registrate appresso *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. dec. 9. 11. 34. 39. 41. 50. 57. 62. 77. per tot.* doue quasi sempre è stato tenuto per la validità stante non esser ben prouato il proposto furore; & alienazione di mente.

23 Testamenti nel Stato Ecclesiastico, e di ragione Canonica si possono fare dauanti al Parocho, e duoi testimoni, o quattro senza il Parocho, e sono validi, mentre che si esaminino dauâti al Giudice ordinario del luogo con deporre del tenore di essi, quali deposti si pubblicano poi come testamento *c. cum effes de teft. am. Clar. §. Teftamentum quaeft. 57. Buratt. con il Ferentill. decif. 616. Leoncil. dec. Ferr. 144. per tot. Altogr. conf. 72. n. 12. e 13. & conf. 73. n. 2. lib. 1. Card. Tofch. litt. T. concl. 113. per tot.* doue al n. 32. & 33. limita mêtre nô preceda altro testamento solenne, e vedi amplamente *Couar. nel d. c. cum effes per tot. Vafqu. de fucceff. §. 21. num. 1. & feqq. §. 24. num. 19. & §. 22. nu. 27. & c. Rot. Rom. in Perufina relaxationis teftamenti 7. Maij 1632. part. 6. diuerf. decif. 126. per totum.*

Il che è vero ancorche non fossero a pie cause, ne fatti da Ecclesiastici, ma anco profani, e fra secolari. *Clar. Leoncil.* & altri sopracitati.

24 Anzi secondo l' opinione d' alcuni, che stimo sostentabile, e praticata in più luoghi vagliono anco nel foro secolare, e fra secolari nelle Terre, e Stati d'Imperio, o di Principi secolari, facendosi gl'esamini predetti, e domandandone la pubblicazione non perche tal scrittura del Parocho con detti testimoni faccia per se fede, ma per prouare con i lor deposti la volontà del testatore, che constando si deue osseruare, vedi *Magon. dec. Luc. 32. per tot. Honded. conf. 26. num. 3. lib. 2.* con altri addotti dal *Leoncil. d. decif. 144. num. 4. & c. Gizzarel. con gl' Addenti decif. 46. per tot. Card. Tofch. d. concl. 113. num. 36. Durand. de art. teft. tit. de teftam. ordin. caut. 2. num. 2.* e fa a proposito *Marcian. difput. Forenf. cap. 26. per tot. fopra num. 3.*

Ma però che quanto alla sostanza del testamento di ragione ciuile, non bastino duoi, o tre testimoni, ricercandosene sette, e come, vedi *Card. Mantic. de coniect. vlt. volunt. lib. 12. tit. 16. per tot. Vafqu. de Succeff. lib. 1. §. 2. num. 2. & c. lib. 2. §. 12.* e negl'altri luoghi sopracitati, mentre non si fosse in casi priuilegiati, o in luoghi che di consuetudine, o statuto bastasse minor numero.

25 E come vaglino li testamenti fatti dal Confessore ad effetto di poter agere in virtù di quelli, vedi *Magon. decif. flor. 58. per tot.*

E come gl'eredi fiano tenuti in cofcienza efequite la volontà del teftatore, quando certamente li confta benche fia nulla, vedi *Altogrado conf. 72. per tot. Conar. in c. cum effes de teftam.num.10.&c. Vafqu. de Succeff. lib.1. §.1. num.18.& feq.& §.2. n.6.& feq.* doue riferifce contrarie opinioni, come anco il *Mantic. de conieft. vlt. volunt. lib.2.tit. 14. per tot. P. Stef. de Neapol. de pracip.iur.& iuft. part. lib.2. cap.18. num. 9. &c.* & in quefto §. Eredi n.8. & 9.

26 Si deue però auuertire che il predetto modo di teftare dauanti al Parocho, e duoi teftimoni, come indotto dall'ius canonico, non aurebbe luogo doue fofse ftatuto che fi debba ofseruare il ius ciuile. *Rot. in Romana de Stocchis 27. Maij 1588. coram Panphilio. Fenzon. ad Stat. Vrb. cap. 42. n. 8. &c. Card. Tofch. litt. T. concl. 113. numer. 26.* doue parla della Citta di Rauenna che hà tale Statuto, e vedi la *Rot. nella d. decif.126.part.6.diuerf.num.8. & num.26. & feqq.*

27 Teftamenti come, e quando fi prefumano fatti per forza, e con dolo, e così fiano nulli, come fi pofsino fare da carcerati, & altro, vedi *Bofs. tit. de carcer. num.22. Vrfil. ad Afflitt. decif. 69. Menoch. lib.4. præfump.11. & 12. per tot. & de Arbitr. caf. 395. num.36. Card. Tofch. litt. T. concl. 133. nu.1. & feqq. Vafq. de fuccefs. lib.2. §.17. num.4. & feq. Mantic. de conieft. vlt. volunt. lib. 2. tit. 6. per tot. Altogrado conf.56. num.56. lib.1. Guaz.def.6.cap. 2. num. 15. &c. Montan. de tut.cap.30. num.80.fol. 90. Farinac. de carcer. & carcerat.quaft.35. nu.40. & feqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num. 7.* notano elser il medefimo de'teftamenti, che de' contratti, e vedi in quefto §. Carcerati n. 22.

28 Teftatori benche con blandicie, & allettamenti fi pofsino indurre a teftare, nõdimeno non fi pofso no nel medefimo modo indurre per fuggeftione a leuare quello che aueuano lafciato, o voleuano lafciare ad altri, e chi così oparafse farebbe tenuto d'azzione di dolo, o in fatto fuffidiaria, vedi *Cepol. conf. 36. per tot.& Vrfil.ad Afflit.dec. 69. per tot. Duran. tratt. de condit. & mod. impoff. part.3. cap. 5. num. 34. & feqq. Menoch. de Arbitr. caf.395. num.41. & feqq. Altogrado conf.50.num. 196. & feqq. & conf. 88. num. 6. lib. 1.* doue pare che tutti intendano mentre vi concorra dolo, e fraude, minaccie, o percofse, ò tanta importunità continuata che efcludino la libera volontà &c. vedi *Peregr. de iur. fif. lib. 2. tit. 6. num. 9. & feqq. Card. Tofch. litt. T. concl. 133. num.3. & feq. Lancellot. Gall. in Confuet. Alexandr. præfat. 5. nu. 48. & 56. fol. a me 25.*

29 E come fi puniscano criminalmente ad arbitrio del Giudice nella priuazione dell'eredità d'applicarfi al Fifco, & al rifarcimento del doppio di tutti li danni, & interefsi alla parte lefa, quelli che proibifcono ad alcuno il teftare, o che lo forzafsero a teftare a lor fauore, o d'altri, o il mutare teftamento, mentre che dopo quest' atto di proibizione, o sforzo non teftafse poi in libertà di far quello che più le piace, e che del tutto ne apparifchino concludenti prouazioni, che fi raccogliono dall'auer proibito alli teftimoni, e Notaio di venire al luogo doue fi doueua fare, o altra folennità necefsaria, o col mettere grida, rumori, o bisbigli apprefso del teftatore di tal forte che fdegnato, o alienato di mente tralafci di teftare, o col immediatamente ritenerlo per forza, o con violente, e dolofe menzogne, e perfuafioni, vedi amplamente il *Menoch. de Arbitr. d. caf. 395. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falfit. & fimulat. quaft. 161. per tot. Card. Tofch. litt. T. concl. 147. per tot. Bonifac. de furt. §. 4. nu. 85. fol. 175. Peregr. de iur. fif. lib. 2. tit. 6. per tot.* doue amplamente infegna quello fi deua, e come pofsa prouare &c.

30 Teftamenti quanti teftimoni ricerchino, come fi reuochino, & altro di tal materia, vedi pienamente *Vafqu. de Succeff. tom. 1. lib. 2. per tot. Card. Tofch. litt. T. verb. Teftamentum per tot.* & altri ne' luoghi ordinari, perche la mia intenzione non è di farne trattato, ma folo d'accennare alcune cofe più curiofe, e doue pofsa cadere qualche criminalità &c.

31 Teftamento fatto a fuggeftione d'altri da vno che fia in articolo di morte non è valido, perche tali trauagliati dal male fogliono fempre rifpondere di sì per efimerfi dalle moleftie, vedi la *Rot.* apprefso il *Zacch. Quaft. Medic. legal. tom.2. decif. 9. 85. & 86. per tot.*

Ma per la validità di fimili teftamenti fatti da moribondi anco ad interrogazione d'altri non fofpetti però, & ancorche fi trattafse di reuocare altro teftamento a fauore di pia caufa, purche li teftatori fiano di fana mente, che da quefto depende tutto il punto, e fi concordano l'opinioni, vedi la *Rot. in Bononien. hareditatis 14. Martij 1651. coram Bichio apprefso Zacch. loc. cit. decif. 96. Card. Mantic. de conieft. vlt. volunt. lib. 2. tit. 5. & 6. per tot. Gabriel. com. concl. tit. de teftam. concl. 2. per tot. Card. Tofch. litt. T. concl. 133. num. 7. & feqq.* doue riferifce otto condizioni, e più dichiarazioni necefsarie per la validità di fimili teftamenti, & *Vafqu. tratt. de Succeff. progreff. tom. 2. lib. 1. §. 1. num.94. & 95. fol. a me 21.* proua efser validi, mentre li teftatori pofsino articolatamente, e bene proferire le parole, e non altrimenti, fecondo la più vera, e commune opinione, fopra n.8. & feqq. & n. 20.

32 De' teftamenti degl'vfurari, vedi nel §. Vfure num. 10.

33 E che fi punifchino quelli che non adempiono le volontà de'teftatori *c. Siluefter 11. q. 1. c. fi hare. des de teftam. c. licet de voto l. fin. C. de fideiuff. Iof. Ruftic. ad l. cum auus de condit. & demonftrat. lib.5. cap.12. num.42. fol. a me 735.* vedi in quefto §. Eredi n. 17. & §. Legati n.

§. TESTI-

§. TESTIMONI.

1 Testimoni ad informare la corte possono essere citati, precettati, multati, e catturati come si dice nella parola Rettori n.

2 Testimoni imputati di falso in cause ciuili non possono secondo il Statuto Fiorentino difendersi senza costituirsi prigioni, ne possono anco liberarsi dalle carceri con malleuadori, e perche da altra legge delli 8. Ottobre 1483. li vien permesso difendersi senza essere carcerati dando però idonei malleuadori, per leuar questa contrarietà è stato prouuisto, che stando ferme dette dispositioni sia in arbitrio di chi aurà da giudicare ritenerli, o rilasciarli con malleuadori di rappresentarsi, e di star a ragione &c. Secondo che li parrà conueniente attese le qualità delle persone, e delle cause. Prouuisione sopra la materia della falsità de' testimoni delli 5. Marzo 1565.

3 Testimoni esaminati ex ofizio per informazione della corte, e così senza citare la parte, benche regolarmente di ragione non prouino mentre nō siano repetiti con citazione della parte, o confrontati con la medesima, o auuti espressamente per repetiti, nondimeno per consuetudine di molti Tribunali, e particolarmente ne' Stati di Toscana prouano pienamente senza detta repetizione, confronti, o dichiarazione, tanto ad effetto di procedere a tormenti, che a sentenze definitiue, massime quando sono esaminati in contumacia delli rei, benche poi comparissero auanti la sentenza, anzi non si costuma far tal repetizione, se non qualche volta ad instanza degl' inquisiti per lor difesa, e così anco poterli sostenere di ragione, proua il *Cabal. resol.crim. cas.* 269. *per tot. & cas.* 1 to. *num.*36. & 37. & altroue in più luonghi *Gizzarel. con gl'Addenti decis.* 53. *per tot. Guaz. deff.* 24. *cap.* 9. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.*163. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest.* 72. *per tot. Scanarol. de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 6. *cap.* 6. *per tot. &* §. 7. *in princip. e nell' Appendice cap.* 33. *vers. Ad tertium denique fol.* 72. vedi in questo nella Prefazione num. 69. & seqq. Inf. num. 32.

4 Quando poi si trattasse di auersi a repetere, o confrontare è d'auuertire la repetizione andaria fatta con tutte le qualità, e circostanze del primo esame, e però se fossero compagni di delitto, infami, o auessero altri difetti da purgarsi col tormento, sarebbe necessario il tormento anco nella repetizione, di che vedi *Ambrosin. process. Informat. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 16. & *lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 1. *Clar.* §. *fin. qu.* 45. *vers. Caeterum si reus &c. Guaz. deff.* 14. *cap.* 4.

Ma non esser pratica ammissibile, anzi dannabile, e pregiudiciale al Fisco l'esaminare a difesa degl' inquisiti li testimoni del Fisco sopra le medesime cose da lor prima deposte, e tanto più dannabile detta pratica esaminandoli sopra capitoli totalmente diuersi, o contrari a quello che auessero prima deposto in fauore del Fisco per eneruare le ragioni del medesimo, e farli incorrere in manifesto pergiuro, fu detto dal Magistrato degl'Otto dell'anno 1664. in due cause, vna di Castiglion Fiorentino contro Bernardino Adimari, l'altra di Cortona contro Niccolo di Goro in filza Negozi n. 13. & n. 75.

Il che però io intenderei come hò detto nella Prefazione sotto n. 72. & seqq.

5 Testimoni deuono rendere la causa della scienza diuersa dal lor detto massime sendone interrogati, anzi in criminale, & ad offesa la deuono rendere ancorche non siano interrogati, altrimenti non prouano. *Marant. in pract. part.* 2. *nu.* 7. *fol.* 6. *Gratian. discep.* 461. *num.* 24. & 755. *num.* 40. *&c.* & 843. *num.* 15. *Socin. reg.* 496. & 497. *per tot. Clar.* §. *fin. quaest.* 53. *vers. vlt. Guaz. deff.* 29. *cap.* 3. *num.* 10. *Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. dict. test. quaest.* 70. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 171. & *seqq. Magon. decis. flor.* 17. *n.* 3. *&c.* doue che la ragione di vista, o come vicini è ottima &c. vedi Vicini n.

6 Se però si trattasse di qualche fatto di notte non basterebbe dire di auer visto semplicemente perche regolarmente di notte non si vede, ma saria necessario aggiungere altra ragione, come che lucesse la luna, o fossero accesi lumi, o d'auer conosciuto alla voce a se molto ben nota, o simili ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità, & ora della notte, del paese, del luogo, e persona, come ottimamente dichiara *Menoch. de Arbitr. cas.* 525. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 186.

7 Testimonio vnico di vista sendo d'ogni eccezione maggiore (che credo si possa presumere non constando in contrario) fa indizio a tortura, e non essendo tale fa indizio all' inquisizione speciale, anzi benche non fosse di vista, ma dicesse auer conosciuto alla voce, sendo ciò verisimile sarebbe parimenti indizio a tortura. *Clar.* §. *fin. quaest.* 21. *vers. Vnus testis &c. Menoch. lib.* 1. *de praesump. quaest.* 89. *num.* 5. *&c. Farinac. & Vulpin. de indic. & tort. qu.* 37. *per tot.*

E quando si possa credere ad vn sol testimonio, vedi più casi singolari portati dal *Card. Tosch. litt. T. concl.* 281. *per tot.*

Quanto però al presumersi idoneo d'ogni eccezzione maggiore, vedi la distinzione del *Farinac. de test. quaest.* 62. *in prelud. Altogr. cons.* 55. *n.* 55. *lib.* 1. Se bene in pratica si costuma come sopra.

8 Testimoni benche inabili s' ammettono qualche volta per l'atrocità de' delitti, o quando si tratta di cose occulte che non si possa auer la verità in altro modo, non però ad effetto d'imporre pena ordinaria, ma arbitraria, o di procedere a tortura per trouare la verità, o a difesa mentre che non patischino più difetti, vedi *Clar.* §. *fin. quaest.* 24. *vers. Sciendum &c. Guaz. deff.* 29. *cap.* 3. *per tot. Magon. decis. Luc.* 30. *num.* 25. & 26. *Gratian. discep.* 144. 374. & 525. *Card. Tosch. litt. T. concl.* 228. *per*

228. *per tot. Menoch. de Arbitr. caf.* 104. *num.* 6. *& caf.*106. *num.*2. *Diaz reg.*746. *&* 759. e pienamente *Farinac. & Vulp. in Suco de oppofit. contr. perf. teft. quaft.*62. *per tot.*

9 Che anco si ammettino ruffiani, e meretrici quando si tratta di cose seguite ne' postriboli, benche non siano d'intera fede, vedi *Menoch. de Arbitr. caf.* 534. *num.*37. *Farinac. & Vulpin. in Suco quaft.* 56. *art.*10.

Siccome quando si tratta di cose seguite in casa, si ammettono li domestici, e quei di casa, come seruitori, serue, e simili. *Gratian. d. difcep.* 374. *Duran. decif.*368. *num.*42. *Altograd. conf.*23. *num.* 10. *& conf.*24. *num.*5. *lib.*2.

10 Come poi di ragione sia necessario farli purgare la macchia dell'infamia, ò simile difetto col tormẽto mentre nõ si tratti di persone poste in dignità, vedi *Clar. §. fin. quaft.*25. *per tot. Guaz. deff.* 19. *cap.* 10. *per tot.*

Se bene qualche volta non si osserui in pratica, dissi nel §. Sicari n.14. &c.

E non essere necessaria la ratificazione fuor di tormento mentre non fosse notabile. *Cabal. caf.*33. *& Guaz. deff.* 19. *cap.* 14. vedi §. Sicari num. 13. in fine.

11 Testimoni possono essere forzati a deporre nelle cause criminali, & anco torturati sendo verisimilmente informati. *Clar. quaft.*24. *verf. Succeffiuè &c. & quaft.* 25. *Guaz. deff.* 19. *per tot.* doue amplamente tratta quando si possino torturare, o no, *Thefaur. decif.* 42. *per tot.* doue che si possono forzare a deporre anco nelle cause ciuili, se in altro modo non si possa auer la verità &c. E come senza darli copia d'indizi, ne difese. *Guaz. loc. cit. cap.* 15. *& Clar. d. quaft.* 25.

E che possino indistintamente essere forzati tanto in criminale, che in ciuile, vedi *Sord. decif.* 190. e pienamente *Farinac. & Vulpin. in Suco de teft. qu.* 78. *per tot. & quaft.* 79. doue quando, e come possino anco esser torturati.

12 Quando però soprastasse qualche graue pericolo alli testimoni per la sua deposizione come di ragione si possino scusare, vedi *Menoch. de Arbitr. caf.*487.

Et in questi casi sono anco scusati in coscienza come proua l'*Azor. Inftit. Moral. part.*3. *lib.* 13. *cap.* 27. *dub.*6. *fol.* 1115. *inf. n.*31.

Intendendo mentre non si possa in alcun modo, prouedere alla lor saluezza, perche potendosi prouuedere con sicurtà di non offendere, o con la protezione del Principe non si dourianno scusare sotto tali pretesti &c. vedi §. Denunziatori numero 2.

13 Testimoni che depongono sopra negatiue sono sospetti di falso massime quando non sono coartate di luogo, e tempo. *Menoch. lib.* 2. *prafump.* 55. *num.* 7. *Rot. part.* 2. *Diuerf. decif.* 129. *numero* 14.

E si possono carcerare ad instanza del Fisco. *Scanarol. de Vifit. carcer. lib.*2. *§.*3. *cap.*2. *num.* 6. *& c.* vedi *Clar. §. Falfum num.*9. *Card. Tofch. litt. T. concl.* 260. *num.*13. doue che non essendo coartate possono esser puniti di pena arbitraria per la temeraria deposizione.

E però anco non interrogati deuono rendere concludente causa di scienza, che non solo escluda il senso dall'atto, ma anco l'atto dal senso, di modo che non si possa dare possibilità, ne caso in contrario altrimenti non prouano tanto in ciuile che in criminale. *Gratian. difcep.* 789. *nu.*9. *&c. &* 843. *num.* 16. *Card. Tofch. litt. T. concl.* 189. *per tot. Leoncill. decif. ferr.*41. *num.*2.

E come si deuino coartare le negatiue ad effetto che prouino, & il modo di prouarle, vedi *Gratian. difcep.* 525. *num.* 24. *& feq. ad* 37. *Guaz. deff.* 28. *cap.* 1. *Barbof. de Axiomat. iur. Axiom.* 158. *Card. Tofch. d. concl.* 189. *& concl.* 259. *&* 260. *per tot. Menoch. lib.* 2. *prafump.* 50. *num.* 8. *& feq. Altogrado conf.* 21. *num.* 13. *&* 14. *conf.* 50. *n.* 107. *&c. & conf.* 84. *num.* 1. *lib.* 1. ma sopra tutto per auer piena cognizione di questa materia di negatiue, e del modo di prouarle, vedasi l'Eccellentissimo Signor Fabbrizio Ponziroli Nobile Forliuese, & Auuocato insigne de' nostri tempi, che ottimamente ne discorre nel suo dottissimo, & eruditissimo Consulto, o trattato fatto in vna causa de' Mambelli num. 520. & seqq. fol. 151. & seqq. stampato in Cesena l'anno 1645. nella terza questione principale per tot.

14 E che quando consta chiara, e concludentemente dell'affirmatiua non si deua credere alli testimoni che depongono dalla negatiua, perche più si crede a duoi testimoni sopra l'affirmatiua, che a mille sopra la negatiua, atteso che sempre più facilmente s'imprime l'ente, che il non ente, e così quando si è fra prouazioni affirmatiue, e negatiue non si attende il numero de' testimoni. *Marcian difput. Forenf. cap.* 72. *num.* 20. *Rot. part.* 3. *diuerf. lib.*3. *decif.* 285. *num.*2. *& decif.* 619. *num.* 9. *Magon. decif. flor.* 17. *num.* 17. *Card. Tofch. d. concl.*259. *&* 260. *per tot. Altograd. conf.* 50. *num.* 117. *lib.*1.

Anzi che li testimoni, che depongono sopra negatiua coartata a fauore del reo, o ad esclusione del delitto preuaglino a quelli che affermano, e così limitarsi la regola che più si creda a duoi affirmanti, che a mille neganti in criminale, vedi amplamente *Farinac. quaft.* 65. *part.* 3. *num.* 152. *& feqq. & num.*200. *& feqq.* doue anco il *Vulpin. in Suco num.* 32. *& num.* 48. *& feqq.* e trattano generalmente a chi più si deua credere frà testimoni contrari.

15 Siccome se la negatiua fosse ben coartata di luogo, e tempo, o contenesse in se affirmatiua, cessarebbe detta regola, e sarebbe eguale la proua, auuto solo riguardo al numero, e qualità de' testimoni, come dimostra detto Eccellentissimo Ponziroli nel *loc. cit. num.* 534. *per il tefto nel cap. in noftra* 32. *de teft.* & altri &c. e vedi *Farinac. & Vulpin. loc. cit. per tot. Card. Tofch. d. concl.* 259. *&* 260. *per tot.*

per tot. Mascard. de probat. concl.70. & concl 656. doue danno più altre limitazioni, e dichiarazioni quando la negatiua possa concorrere, & anco preualere all'affirmatiua. Herculan. tratt. de negat.proband. Pacian. de probat. cap. 37.42. & 45. Beltram. in Add. ad Ludouis. decis. 325. Marcian. disput. forens cap. 24. num. 4. & seqq. ad 8.

16 Testimoni non si possono repulsare per obiezione di delitto, mentre specificamente non si dica il luogo, e tempo, o che sia notorio, o dichiarato per sentenza, & altro quando si ammetta, o no la repulsa, vedi Clar. §. fin. quaest. 12. vers. Adde quod &c. & quaest. 53. vers. In hoc autem &c. Magon. decis. flor. 17. num.18. Gratian. discep.468. n.22. Menoch. de Arbitr. lib.1 quaest.32. per tot. & cas.239. per tot. Altograd. conf.55. n.64.&c. Guaz. def.28. cap.7. & cap.8. per tot.

17 Testimoni falsi in parte principale, o sostanziale non prouano cos'alcuna perche il giuramento è indiuisibile. Clar. quaest. 53. vers. Sed quaero &c. Gratian. discep. 468. & 736. num.50. Menoch. lib. 5. praesump. 22. & 23. per tot. & de Arbitr. cas. 307. num.5. & 6. & cas. 308. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest. 67. §. 4. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 247. & seqq. inf. n. 36. & 32. Grizzarel. decis.86. per tot. doue che la falsità d'vn testimonio, o parte di processo lo rende tutto nullo, e falso, vedi §. Falsità num. 17. inf. num. 48.

E che la deposizione de' testimoni sia indiuidua, e si deua accettare con le qualità narrate. Gratian. discep. 749. num. 7. &c. Card. Tosch. litt. T. concl. 248. per tot.

17 Testimoni essendo vari, e contrari a se medesimi, come se auessero detto in vna maniera fuor di giudizio, e poi dicessero il contrario in giudizio, o in vn modo nel tormento, o in vn giudizio, o in vn'esamine, e poi diuersamente fuor di tormento, o in altro giudizio, o altro esamine, e casi simili di varietà, e contrarietà ne' lor detti, quando si possino punire di falsità, o pur torturare, qual deposizione si deua attendere, & altro, vedi Clar. §. fin. quaest. 53. per tot. Menoch. de Arbitr. cas.108. & cas.312. per tot. Guaz. def. 19. cap. 16. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest 66 per tot. Card. Tosch. litt.T. concl.237.242. & seqq. & 249. Azor. Instit. Moral. part.3. lib. 13. cap.28. dub. 6. fol. 1119. Altogrado cons. 72. num. 21. & seqq. per tot. lib. 1. Rot. part. 2. diuers. decis. 206. n.4. &c. vedi nella Prefazione vers. E se bene si disputa &c. num. 36.

19 Testimoni esaminati ex ofitio auendo deposto a fauore del Fisco, se poi repetiti ad instanza, e difesa della parte distruggessero il primo detto, e da quello si partissero con rendersi contrari a se medesimi, si dourebbero secondo l'opinione di molti torturare per vedere in qual detto persistino, ma questa pratica non è buona, e distruggerebbe quasi tutti li processi, e però essendo per il primo detto quesito ius al Fisco, la più vera, e sicura pratica è di torturarli non all'effetto suddetto, ma perche dichino, e nominino da chi siano stati subornati, risultando da tal variazione fatta ad instanza della parte vn gran sospetto di subornazione, e sufficiente a poterli torturare a questo effetto, che così anco pare sia di mente del Clar. d. quaest. 53 vers. Tertius est casus. Rot. d. decis. 206. num. 4. Altogrado cons. 72. num. 25. & c. lib. 1. & hò visto risoluersi più volte dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa della Città di Firenze col parere dell'Eccellentissimo Sig. Curzio Poli lor Segretario, perche in questi termini si deue attendere la prima deposizione giurata, come disse la Rot. Rom. in vna Anconitana Incendij 30. Maij 1588. coràm Comitulo num. 14. appresso il Zacch. Quaest. Medic. legal. tom. 2. decis. 8. vedi nella Prefazione num. 73. & seqq. & nu. 36. Farinac. de test. quaest. 66. part. 4. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 237. & 277. per tot.

20 Come però si deuino supplire, e concordare le deposizioni de' testimoni quanto sia possibile per saluarli dalla contrarietà. Gratian. discep. 677. num. 35. & 797. num. 29. 948. num. 36. & 960. nu. 30. Altogrado cons. 50. num. 169. Card. Tosch. litt. T. concl. 250. per tot. Rot. part. 2. diuers. decis. 141. n. 10. Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. dict. test. quaest. 65. part. 2. & 4. per tot.

E che fra testimoni contrari regolarmente s'attenda il numero maggiore, la dignità, verisimilitudine, conformità di ragione, esclusione di delitto, chi sia meglio informato, chi renda miglior causa di scienza, chi deponga più precisamente, chi sia più perito, e cose simili, tutto ad arbitrio di prudente Giudice, pienamente Farinac. & Vulpin. d. quaest. 65. part. 3. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 238. & seqq. & concl. 235. & seqq. Leoncill. decis. Ferr. 5. per tot.

21 Testimoni pergiuri, infami, inimici capitali, domestici, scomunicati, intestabili, vili, poueri, proccuratori, o sollecitatori della causa, sensali del contratto, impuberi, Monaci, Frati, compagni di delitto, amici, parenti, giocatori, o per deposizioni indeterminate, o simili difetti come non prouino, vedi la Tratt. Pappiens. form. iuram. test. glos. Protestante n. 6. Clar. §. fin. quaest. 24. Gratian. discep. 277. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 100. cas. 474. & cas. 110. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. pers. test. quaest. 53. con più seqq. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 191. & seq. per tot.

E quanto all'amicizia di che qualità deua essere, e come prouata per impedire la testimonianza, e che non impedisca sendo eguale con ambe le parti, vedi il medesimo Gratian. discep. 200. per tot. & 960. num. 29. Barbos. de appell. verb. signif. appell. 16. per tot. Gratian. discep. 748. num. 20. Menoch. de Arbitr. cas. 101. per tot. & cas. 104. nu. 5. & il medesimo de' parenti egualmente congiunti: Leoncill. decis. Ferr. 55. n. 6. Gabriel. com. concl. tit. de test. concl. 13. n. 18.

Che

23 Che il compagno dell' offeso nel tempo della ricceuuta ingiuria personale, reuocando ad animo tal'ingiuria per se, non proui, come ne anco li consanguinei per dirsi tutti ingiuriati, *Magon. decis. Luc. 30. num. 22. Rot. part. 2. diuers. decis. 229. num. 2.* vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de test. qu. 60. Illat. 15. per tot.*

24 E più altri difetti, & obiezioni si possono considerare, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come anco rigettare, essendo sempre in arbitrio del Giudice credere, o non credere alli testimoni purche sia moderato da qualche giusta causa, che appatisca in processo. *Menoch. de Arbitr. cas. 90. per tot.* & amplamente il *Farinac. nel tratt. de test. tit. de opposit. contra testes per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 191. & seqq. per tot.*

25 Testimoni fiscali si deuono esaminare secreta, e separatamente dal Giudice, & essendo verisimilmente informati si possono ritenere in carcere anco più di quindici giorni recusando di dire la verità. *Caualc. de Bracch. Reg. part. 2. num. 128. Guaz. deff. 14. cap. 1.* & anco torturarsi. *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 3. cap. 2. num. 1. & seqq. inf. n. 51.*

26 Testimoni acciò prouino deuono prima necessariamente giurare di dire la verità *tactis scripturis* di modo che vno non auesse mani da toccare le scritture non potrebbe deporre validamente, & altro, vedi per il *Guaz. deff. 14. cap. 3. & cap. 5. & 6. Menoch. de Arbitr. quaest. 26. per tot.* vedi §. Giuramenti num. 27. 28. & 29. *Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest. 74. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 166. per tot.*

27 Testimoni non possono deporre per scrittura, o per fedi, ma deuono deporre con la viua voce per più cause, se però non fossero muti, o sordi, o si trattasse di fatto tanto intrigato che altrimēti non si potesse esprimere, o auanti arbitri con facoltà di ragione, e di fatto, o concorressero altri aminicoli, o frà mercanti circa le lor consuetudini, ne' quali casi anco le semplici fedi fariano qualche pronanza, di che vedasi *Guaz. deff. 14. cap. 7. Rot. part. 2. diuers. decis. 77. n. 1. & seqq. Gratian. discep. 677. num. 8. & 870. num. 22. Duran. decis. 368. n. 12. & dec. 416. n. 8. Altogr. cons. 45. num. 6. lib. 2. & cons. 72. num. 1. & seqq. lib. 1. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest. 80. Opposit. 35. per tot.*

28 E quando anco le fedi prouino in vigor di consuetudine, o non essendo opposto dalla parte, o stante la qualità de' fidefacienti nobili, magnati, illustri, graduati, d'ottima coscienza, e santità, & in altri casi, vedi *Gratian. d. cap. 677. num. 8. & seqq. Farinac. d. quaest. 80. opposit. 35. per tot. Tusch. litt. T. concl. 178. Gayl. obser. 101. num. 14.* con altri addotti dal *Genua de scrip. priuat. in Add. qu. 36. per tot fol. 44. Altogrado cons. 45. num. 63. lib. 2. Scraf. decis. 415. num. 5. decis. 755. num. 3. decis. 1296. num. 10. Buratt. decis. 444. num. 6. & decis. 688. num. 17.* doue anco *Ferentill. nell' Add.*

29 Testimoni come non si possino esaminare in Chiesa senza licenza del Vescouo benche se li possa dat il giuramento. *Guaz. deff. 20. cap. 9. in fine.*

Che si possino esaminare anco in giorno feriato, e dopo il termine auendo giurato in giorno iuridico, o dentro al termine, & in criminale non si attendere ferie. *Farinac. de test. quaest. 80. opposit. 36. & 37.*

30 Testimonio primo esaminato in causa doue non sia accusatore, ne denunciatore, si hà esso per accusatore, e denunciatore, e però come deponente in fatto proprio, non proua *Bertazol. cons. 251. num. 103. lib. 2. Guaz. deff. 29. cap. 2. num. 28.*

41 Testimoni che deponessero qualche cosa vera in se medesima, ma ad essi incognita si dicono deporre non il falso, ma falsamente, e benche non nocibile per essere vera la deposizione, tanto essi che l'inducente si deuono punire di qualche pena arbitraria facendo atto, e cosa di mal esempio. *Cabal. cas. 38. per tot.*

Che tanto si deua punire chi scientemente tace la verità, essendo iuridicamente interrogato, come chi dice il falso. *Bart. & Iaf. in l. praescriptione C. si contr. ius. vel vtil. pub. Diaz. reg. 756. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest. 67. §. 6. per tot. Card. Torch. litt. T. concl. 246.*

E che chi scientemente tace la verità, o si titira da deporla essendo richiesto pecchi mortalmente contro la carità, e quando si sottopone all'esame, & è iuridicamente interrogato dal Giudice sia anco tenuto alla restituzione del danno, nō manifestando la verità che li sia nota, vedi *Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 4. cap. 16. quaest. 8. fol. à me 258. Ricc. pract. var. resol. cap. 259. num. 2. P. Stefan. de Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib. 1. cap. 2. num. 33. & 34. fol. à me 25.* e d'altri peccati, & obblighi de' testimoni in coscienza circa al deporre, o non deporre in giudizio, pienamente il medesimo *Azor. d. part. 3. lib. 13. cap. 27. & 28. per tot. fol. 1114. &c.*

32 Testimoni citati per esaminarsi, non comparendo si multano inf. n. 45. Ma se già esaminati per informazione della corte, poi citati a repetersi non volessero comparire si possono come occultatori della verità punire di pena di falso, siccome ancora quando auessero riceuuto denari, o altro premio per non deporre qualche cosa. *Cabal. cas. 55. per tot. sup. n. 3.*

E non volendo comparire a repetersi come sopra si rendono molto sospetti di falso, qual sospetto influisse anco negl'altri, che si repetessero, e gli detrae tanto di fede, che se bene in numero sufficiente non bastano a conuincere il reo, come disse, & osseruò il Magistrato degl' Otto, sotto di 3. Marzo 1664. in vn processo contro Andrea di Gio. Bonanni, Giornale 613. a c. 13. & in fil. querele 613. n. 3. il che è conforme a quanto io dissi prima in questo §. Falsità n. 17.

33 Testimoni non possono riceuere premio alcuno per dire la verità, siceome ne per tacerla, o non si esaminare sotto pena arbitraria al Giudice, se pure non fosse in ricompensa delle fatiche, spese, & opre perse, vedi *Menoch. de Arbitr. caf.* 310. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 227. *&* 247. *nu.* 25. *&c.* & amplamente *Lanfranch. Zacch. tratt. de Mercede, & Salario quaest.* 86. *per tot. inf. n.* 50.

34 Che nessuno sia tenuto sottoporsi all'esame a proprie spese, e però se li possa senza sospetto, e senza diminuirli di fede dar vn tanto il giorno per il viaggio, e spese, vedi *Duran. decis.* 427. *num.* 5. *&* 6. *Lanfranch. Zacch. d. cap.* 86. *Card. Tosch. lit. T. concl.* 226. *Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 239. *nu.* 24.

35 Anzi che vn testimonio non si presuma falsario per esserli dati pubblicamente denari perche dica la verita. *Menoch. de Arbitr. caf.* 244. *n.* 6.

Ma in contrario che sia degno di qualche pena, par che meglio concluda il medesimo *Menoch. caf.* 310. *cit.* di sopra num. 33. e vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest.* 67. §. 7. *per tot.*

36 Testimoni che depongono il falso in cause criminali tanto a offesa, che a difesa, come si deuino punire massime sendo seguito sentenza condennatoria, o assolutoria per le lor false deposizioni vedi *Cabal. caf.* 165. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest.* 67. §. 1. *&* §. 3. *per tot. Azor. Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 28. *dub.* 12. *fol.* 1123. inf. n. 47.

E da qual Giudice deuino essere gastigati, vedi il medesimo *Cabal. caf.* 261. *per tot. Surd. conf.* 42. *num.* 18. *Socin. reg.* 520. *Menoch. de Arbitr. quaest.* 91. *per tot. Vant. de nullit. ex defect. Iurisdict. num.* 49. *&* 50. *fol.* 87. *Tondut. de preuent. part.* 2. *cap.* 46. *num.* 10. *& seqq. & cap.* 47. *per tot. Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 67. §. 2. *per tot. Ricc. pract. var. resol. cap.* 140. *&* 144. *per tot.*

E per saluare li testimoni dalla contrarietà, e falsità, vedi *Sord. decis.* 282. *per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest.* 65. *part.* 2. *&* 4. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 251. 252. 258. 267. *& seqq. per tot. Capyc. decis.* 37. *per tot. Ger. Spin. conf.* 28. *num.* 11. *&c.*

37 Testimoni descritti in qualche instromento negando d'esserui interuenuti, o in altro modo contradicendo all'instromento come pregindichino alla fede di quello, & aggrauino il Notaro di falsità, & anco lor medesimi, vedi *Cabal. caf.* 183. *per tot. Menoch. de Arbitr. caf.* 105. *per tot. Altogrado conf.* 50. *num.* 65. *& seqq. lib.* 1. doue amplissimamente dichiara in che modo deuino deporre li testimoni per riprouare, & annullare, vn testamento, o altro instromento, e come si possi sostenere non ostanti tali contrarie deposizioni, e vedi all' occorrenze perche ottimamente discorre questa materia della reprouazione degl' instromenti &c.

38 Testimoni deuono deporre di cose che consistino in fatto, e non in iure, perche a lor non tocca far da Giudici, altrimenti non prouano massime essendo erronea la lor opinione, deposizione, o confessione. *Cabal. caf.* 180. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 240. *n.* 3. *& decis.* 311. *n.* 1. *Card. Tosch. litt. T. concl.* 175. *per tot.*

39 Testimoni singolari regolarmente non prouano, in quanti modi si consideri la singolarità, e quando benche singolari ne' lor detti si possino congiungere insieme per fare perfetta prouazione, vedi *Cabal. caf.* 293. *per tot. Gratian. decis.* 139. *Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quaest.* 64. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 264. *& seqq.*

40 Che li testimoni singolari prouino negl'atti successiui, e non momentanei quando tendono tutti al medesimo fine di prouare quello che da detti atti resulta. *Scapuc. de Saluian. lib.* 1. *quaest.* 31. *Gratian. discep.* 144. *num.* 24. *&c. Altogrado conf.* 23. *n.* 9. *lib.* 2. *Rot. penès Altograd. conf.* 100. *lib.* 1. *Farinac. & Vulpin. d. quaest.* 64. *n.*

41 Siceome anco prouano quando si tratta di qualche cosa in genere. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 107. *num.* 12. *Menoch. de Arbitr. caf.* 235. *num.* 23. O vero stante la lor legalità, o concorrendoui presunzioni, & aminicoli ad arbitrio del Giudice, *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 220. *num.* 4. *Menoch. de Arbitr. caf.* 90. *num.* 6. *& quaest.* 86. *per tot. Gratian. discep.* 749. *num.* 4. *Rot. in Romana nullitatis matrimonij* 19. *Ianuarij* 1646. *coram Arguelles num.* 26. *appresso Zacch. Quaest. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 87. *& decis.* 2. e quando li testimoni singolari prouino, o no, pienamente *Card. Tosch. litt. T. concl.* 265. *per tot. Azor. Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 27. *dub.* 7. *fol.* 1115.

42 E come si presumino contesti di luogo, e tempo, e che basti concordare nella sostanza, benche sia diuersità nelle parole, vedi *Magon. decis. Luc.* 32. *num.* 48. *Gratian. discep.* 895. *num.* 76. *&* 948. *nu.* 21. *& seqq. Farinac. & Vulpin. loc. cit. Card. Tosch. litt. T. concl.* 263. *per tot. Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 87. *nu.* 3.

43 Testimoni non prouano perfettamente ogni volta che può essere il contrario di quello che essi depongono, douendo le proue concludere per necessità, e non per verisimilitudine. *Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 77. *num.* 8. *Magon. decis. flor.* 55. *nu.* 40. *Duran. decis.* 337. *num.* 38. *&* 402. *nu.* 21. *Barbos. de Axiom. iur. Axiom.* 123. *nu.* 14. *& Axiom.* 191. *n.* 2. *&c.*

44 Testimoni *de auditu proprio, vel ab alijs*, quando prouino, o no, massime dando per ragione di auer conosciuto alla voce a se nota, benche vi fosse tramezzo che impedisse la vista, e come deuino deporre in tali casi, & altro, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contra dict. test. quaest.* 69. *per tot. Card. Tosch. litt. T. concl.* 176. *& seqq. concl.* 180. *& seqq. Gratian. discep.* 849. *Menoch. de Arbitr. caf.* 475. *per tot.* doue ottimamente trattano questa materia *Altogrado conf.* 59. *nu.* 173. *& seqq. lib.* 1. *Vasqu. de Success. lib.* 2. §. 14. *nu.* 2. *& seqq. fol. a me* 153.

45 Testimoni citati per esaminarsi in causa ciuile non comparendo si condannano in lire 5. più, e meno ad arbitrio del Giudice, & in causa criminale in lire 10. più, e meno come sopra, & in oltre si deuono forzare a cōparire. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 135.*

Anzi ci è vna Riforma delli 13. Febbraio 1477. che impone pena di lire 25. alli testimoni, che citati non compariscono in causa ciuile &c.

E nelle cause criminali si costuma dal Magistrato degl'Otto multarli in scudi 50. & vn'anno di confino; cō riseruo d'alcuni giorni, dētro al quale vbbedēdo si cācellano, vedi *§. Rettori n. 43. sop. n. 11*

46 Testimoni indotti in causa ciuile, o criminale non dicendo giustamente il lor proprio nome, popolo, e luogo doue abitano si puniscono in lire 25. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 136.*

47 Testimonio falso chi inducesse in cause ciuili, criminali, o miste, si punisce in lire 500. quando per la sua attestazione alcuno douesse perdere la persona, o membro, & in altri casi in lire 200. per testimonio, e perdita della causa ciuile, e in criminale restando l'inquisito effettiuamente cōdennato a morte, o abscissione di membro per tal deposizione in lire 1000. per ciascuno, e negl' altri casi in lire 500. vedi *Stat. Fior. lib 3. Rub. 138.* E di ragione comune, sop. n. 17. 36. inf. nu. seqq.

48 Testimoni che deponessero il falso non circa il fatto principale, ne qualità sostanziali, ma circa cose estranee non si dicono in tutto falsi, e così non si vizia la lor deposizione circa il fatto principale. *Alex. cons. 88. num. 19. lib. 5. Clar. in §. Falsum nu. 10. vers. Sed quid si testis. Ger. Spin. cons. 28. num. 12. & 13.*

Potrebbero bene nondimeno punirsi di pena di stellionato, che è arbitraria al Giudice. *Clar. loc. cit. in fine, & Cabal. cas. 34. num. 5.* doue che se negassero d'essere parenti della parte, benche la parentela sia leggieri, e vaglia la deposizione possono essere puniti come sopra &c.

49 Testimoni chi subornasse, instruisse, o persuadesse a deporre il falso dene punirsi ancorche l'effetto non seguisse, auendosi quanto al subornante per delitto consumato, intendendo però quando il subornato acconsente alla subornazione, e promette di fare il seruizio, benche poi si pentisse, e dicesse la verità, perche denegando, e ricusando da principio rimarrebbe il delitto fra limiti di mera cogitazione non punibile in foro esteriore. *Vulpel. cons. 24. num. 5. & 6. Bardellon. cons. 138. n. 1. & seqq lib. 2.*

E come si punisca tanto il subornato, che il subornatore, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de test. qu. 67. §. 7. per tot.*

A me parrebbe nondimeno che anco per il solo attentato massime in cause graui, benche il subornato non prestasse il consenso alla subornazione, douesse il subornante che fa quello che può, e sà per corrompere li testimoni esser punito di qualche pena arbitraria più mite, che se vi fosse concorso il consenso del subornato, non si potendo negare che il delitto non esca de' limiti della cogitazione, mentre che si tentano, e persuadono con parole, o promesse li testimoni a deporre il falso &c. e così fu osseruato dal Magistrato degl' Otto sotto di 5. Gennaio 1661. nella causa contro Iacopo Batisti condennandolo in lire cento, e sei mesi di confino a Pisa per auer tentato di subornare li testimoni in causa d'omicidio commesso da Santi suo figliuolo in persona d'vn sbirro, e fu approuato da S. A. S. come al Giornale 603. a 103.

E che indizio, o prouazione faccia il subornato deponendo della subornazione contro del subornatore auendo acconsentito, o non acconsentito alla subornazione, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quast. 45. per tot.*

50 Testimoni che possino dal producente repetere, e conseguire tutti danni, e spese s'estende anco se fossero derobati per viaggio, mentre segua senza alcun sospetto di lor colpa, e che coatti ad instanza dell'inducente, e non volontariamente si siano sottoposti all'esame come proua *Lanfranch. Zaech. tratt. de Salario & Mercede quast. 86. nu. 21.* vedi sopra n. 33. *Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib. 2. §. 3. cap. 2. num. 12. & seqq.*

51 Testimoni vari, o verisimilmente informati si possono sottoporre al tormento senza auerli prima assegnate le difese, quando però tali indizi deriuano da lor medesimi, perche deriuando da altri se li douriano di ragione assegnare prima le difese. *Farinac. quast. 39. num. 117. & seqq. ad 130. & num. 148.* doue il *Vulpin. in Suco n. 22. & c. Clar. §. fin. quast. 25. vurs. Solet dubitari. Guaz. def. 19. cap. 15. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 1. §. 5. cap. 2. Sect. 1. num. 20. & 21.* vedi *§.* Tortura numer. 15. & seqq. sopra num. 11. E questo d'assegnare le difese a' testimoni non s'osserua di stilo.

52 Testimoni che non si possino esaminare in vigore di remissoriali che venghino di fuor di Staro, ne da' sudditi fuor di Stato senza licenza, vedi *§.* Lettere num. 3.

E che esaminati in cause ciuili ad instanza di persone di fuori dello Stato non se ne possa dar copia senza licenza del Magistrato de' Consiglieri, e senza detta licenza non si possano anco mandare, ne scriuere lettere fuor di Stato, vedi §. Lettere, *§.* Rettori num. 70. & ad vn libro di Leggi, e Bandi del Signor Segretario Poli intitolato Ruota, e suoi Ordini a c. 440.

53 Testimoni regolarmente dopo pubblicato il processo, o auuta notizia dell'esamini, o concluso in causa non s'ammettono per il sospetto di subornazione tanto in ciuile, che in criminale sopra le medesime cose, o direttamente contrarie eccettuati alcuni casi ad arbitrio del Giudice, come amplamente dichiarano. *Menoch. de Arbitr. lib. 1. quast. 34. & 35. Socin. reg. 498. Gabriel. com. concl. tit. de test. concl. 21. Afflict. decis. 33. Surd. decis. 126. 153. & 296. Magon. decis. Luc. 74. Barbos. de Claus. Claus. 173. Rot. Rom. in Cremonen.*

Pen-

Pensionis 4. Maij 1635. coram Coccin. in Nouiss. part. 7. decis. 41. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quæst. 75. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 294. & 295. per tot.

54 Del resto di questa materia per essere amplissima oltre li sopracitati Dottori, & altri che sparsamente ne trattano, vedasi anco all' occorrenze più trattati particolari d'Autori antichi che bene, e pienamente n'anno scritto, cioè *Nep. de Mont. Aban. Iacob. Butrigar. Bart. Bald. Aug. de Perus. Federic. Sebench. Nell. de S. Gemin. Franc. Curt. Papp. And. Barbat. Stefan. Aufrer. Tindar. Alberic. de Malet. Lanfranc. Orian. Bened. de Vad. Cels. Vgon. Marian. Soc. Sen. Marant. Io. Crot. Petr. de Moncada. Petr. Rebuff. Boss. Iodocb. Dambouder.* tutti appresso di me in vn volume, e fra trattati diuersi.

§. TITOLATI.

1 Titolati che stanno al seruitio di S.A.S. possono tenere, e portare ogni sorte d'armi offensiue, e difensiue tanto fuori, che nella Città, e le medesime possono portare li lor seruitori attuali più principali, come Segretari, e Mastri di casa, e gl'altri seruitori più bassi solamente spada, e pugnale fino alla campana. Legge generale dell' Armi 23. Nouembre 1623. n. 63.

2 E che questi Signori Titolati, che stanno al seruitio di S.A.S. e lor seruitori di prima classe potessero già tenere, & vsare ogni sorte d'armi, eccetto gl'archibusetti piccoli di minor misura, e gl'altri seruitori più bassi spada, e pugnale solamente, vedi il Bando delli 17. Febbraio 1577. vedi §. Cortigiani num. 4. doue si dice della facoltà, che ancor in oggi anno degl'archibusi.

§. TORTVRA.

1 Tortura come si possa dare a' contumaci, che poi compariscono senza altri indizi, vedi §. Contumaci num.

2 Tortura si può dare dal Magistrato de' Capitani di Parte, al quale s'aspetta la cognizione delle cause di confiscazioni, incorporazioni, e scorporazioni col parere però dell'Auditore per ritrouare la verità del fatto nelle dette cause. Legge dell'Vnione de' Capitani di Parte, & Vfiziali di Torre delli 18. Settembre 1549. §. Che il detto Magistrato &c.

3 Tortura si distingue in più gradi, come riferisce il *Claro §. fin. quæst. 64. vers. Nunc. de gradibus n 30.* doue ne racconta cinque di ragione, e tre di consuetudine del Senato di Milano; Altri la distinguono in sei gradi. *Guaz. deff. 30. cap. 22. & 23. per tot.* cioè primo quando il reo si minaccia, spoglia, lega, & applica alla fune, secondo quando si leua in alto per vn miserere senza squassi, terzo quando si tiene eleuato per duoi misereri, o più senza squassi, quarto quando si trattiene per mez'ora, o per vn'ora con qualche squasso, quinto quando oltre alli squassi se li mette qualche peso, o framezao alli piedi, o se li getta acqua fredda per la schiena mentre pende, sesto quando si viene alla repetiazione, come dichiara il *Guaz. nel loc. cit. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 38. per tot; Card. Tosch. litt. T. concl. 325.* e vedi *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 2. per tot.* doue constituisce anch' egli diuersamente detti gradi, e chi ne siano capaci, o incapaci.

4 Si distingue nel modo predetto la tortura perche non può essere vniforme con tutti, ma in quel grado che comporterà la qualità del delitto, e degl'indizi di ciascuno, del che non se ne può dare certa regola, ma tutto si rimette all' arbitrio, e coscienza del Giudice regolato però dalla ragione, perche se torturasse alcuno di capriccio, e senza legittimi indizi dourebbe anch'esso essere punito grauemente, secondo la qualità dell' eccesso. *Clar. §. fin. quæst. 74. in principio. Menoch. de Arbitr. cas. 350. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 37. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 329. per tot.* vedi §. Indizi.

E di più modi d'accrescere il tormento in quantità, e qualità, vedi *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 3. per tot.*

5 Tortura acciocche si possa dare si deuono auere molte considerazioni, prima che consti del corpo del delitto, secondo che precedino legittimi indizi, terzo che la verità non si possa auere in altra maniera, quarto che sia contestato il delitto al reo, quinto che prima siano state assegnate le difese, sesto se la persona sia priuilegiata dal tormento, settimo che per otto, o noue ore auanti non abbi mangiato, o beuuto, ottauo che gl' indizi non siano stati elisi con le difese, nono la robustezza, e debolezza del paziente, che non sia impedito da' difetti a giudizio de' periti, & altro come amplamente dichiara il *Guaz. deff. 30. cap. 4. per tot. Boss. de indicijs & il Zacch. loc. cit. quæst. 4. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 38. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 326. per tot.*

E con quanta circonspezione si deua procedere alli tormenti. *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 6. cap. 2. & seqq.*

6 Tortura non si può dare a vecchi decrepiti, e quali si dichino vecchi a quest'effetto è in arbitrio del Giudice considerata la lor robustezza, & in ogni caso dourebbe essere leggiere senza pericolo della vita, o di danno notabile in quella. *Brun. de indic. & tort. part. 4. num. 18. Clar. quæst. 64. vers. Non enim debet &c. Guaz. deff. 30. cap. 12. per tot. Farinac. & Vulpin. loc. cit. quæst. 41. Gratian. discep. 805. num. 36.* e fa a proposito a forziori che non possono anco essere carcerati per debiti ciuili come nelle mie *resolut. cap. 52. num. 26. & 27.* e vedi *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. qu. 4. nu. 5. & 6.* doue si rimette all'arbitrio del Giudice come sopra, ma che dopo li 63. anni non si deue arbitrare, o molto leggiermente.

Non si da anco a'minori di 14. anni ma in luogo della fune si possono vsare 25. o 30. staffilate, o vero li zufoli fra le dita come si costuma &c. *Brun. de iudic. quæst. 4. num. 16. Clar. quæst. 64. Guaz. deff. 30. cap. 11. per tot. Paol. Zacch. d. quæst. 4. num. 1. & seqq. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 41. n.*

7 Tortura per auer la verità non si può dare a muti, e sordi, benche altrimenti possino deporre per segni. *Ambrosin. process. informat. lib. 6. cap. 6. Guaz. deff. 30. cap. 23.* P. Manata nelle sue Notti Malinconiche *Interrogat. 21. fol. 49. e Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. tom. 2. cons. 50. per tot.* doue anco trattano quando siano capaci di pena &c.

8 Tortura come non si possa dare a donne grauide, o lattanti, vedi §. Donne num. 17. & seqq. *Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 41. num.*

E generalmente parlando che la tortura si possa dare ad ogni persona legittimamente indiziata, mentre non sia espressamente priuilegiata, o eccettuata, come li vecchi, minori di 14. anni, donne grauide, muti, e sordi, Vescoui, e simili posti in gran dignità, e più altri priuilegiati di ragione come Dottori, Chetici, Soldati, Anziani, e Priori di Città, se bene di generale consuetudine quanto a tutti questi vltimi non si osserua, vedi *Clar. §. fin. quæst. 64. Card. Tosch. litt. T. concl. 328. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 41. per tot.*

9 Tortura se si possa dare ad vn reo che abbi confessato, ma condizionatamente a sua difesa, vedi *Cabal. cas. 17. & Guaz. deff. 30. cap. 7.* vedi §. Confessione num. 19. & 23.

10 Tortura non si da se non ne'delitti, per i quali sia imposta pena afflittiua di corpo, o anco pecuniaria, ma graue, & in persone vili. *Clar. quæst. 64. vers. Præterea debet. Cabal. cas. 28. Guaz. d. deff. 30. cap. 3. & c.*

Che si possa dare anco in cause ciuili, che abbino tal delitto annesso che meriti tortura, siccome in cause d'vsure, e contro mercanti falliti. *Add. alla Pratt. Papp. for. Inquisit. glos. 1. Verb. Omni exceptione*, vedi *Guaz. d. cap. 3. num. 7. & c. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 42. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 330. per tot.*

11 Tortura se purghi le vere proue che fossero contro del reo torturato è punto di ragione disputabile, ma in pratica si fugge la difficoltà con non se ne seruire quando ci sono altre proue. *Addit. all' Ambrosin. process. informat. lib. 4. cap. 1. in principio. Clar. quæst. 64. vers. veritas est. Farinac. de indic. & tort. quæst. 40. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 332. num. 8. & seqq. Franch. decis. 577. per tot. Cabal. cas. 93. num. 29. cas. 278. num. 25. & cas. 288. num. 28. Fachin. contr. iur. lib. 9. cap. 6. Menoch. de Arbitr. cas. 273. per tot.* doue fermano massime di consuetudine, che per la tortura non restino affatto purgati gl' indizi vrgenti, & indubitati, di modo che il reo torturato possa anco essere punito di qualche pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, e così io hò visto più volte non ostante la tortura sostenuta con la negatiua, o perche non sia stata a proporzione degl' indizi, o per l'atrocità del delitto, acciò non resti totalmente impunito, secondo la qualità de casi, e delle persone deuenirsi a qualche arbitrio anco graue di galera, e vedi *Cabal. d. cas. 93. num. 27. & seqq. Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. 2. num. 61. & seqq. Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst. 40. num. 6. & 7.* doue attesta dell'anno 1649. auere (con l'approuazione del Signore Auditore delle Bande di Toscana Marcello Preti) condennato vn stupratore, & omicida insieme grauemente indiziato in anni cinque di galera non ostante auesse sostenuto la fune con negatiua quasi per vn'ora, il che potersi fare in casi graui approuano anco gl' altri Autori sopracitati.

12 E quando la tortura si da a qualche reo conuinto, o confesso per auer li complici del delitto si deue fare con protestà senza pregiudizio delle proue, o confessione che siano contro di lui. *Guaz. deff. 30. cap. 9. in fine* doue anco che non si deuono mai torturare sopra complici, e compagni, se prima non siano confessi, o conuinti quanto a se medesimi per la ragione da me addotta, e nel §. Sicari num. 15.

13 Tortura regolarmente non si può dare nel processo informatiuo, ma prima quello si deue pubblicare, e dar copia degl'indizi, acciò si possino elidere con le difese, e disputare con li Proccuratori, & Auuocati, eccetto che in Tribunali supremi, che anno preeminenza ne'delitti atrocissimi di poter procedere al tormento anco senza assegnar prima le difese, vedi *Afflitt. decis. 391. &* amplamente il *Guaz. deff. 21. cap. 1. per tot. Scanarol. de Visitat. Carcerat. lib. 1. §. 8. cap. 1. Sect. 1. & 2. per tot. & lib. 2. §. 6. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 39. per tot. Iosef. Mele nell' Add. al Grazzarel. decis. 78. num. 26.* vedi nella Prefazione num. 38. 39. & 64.

Et in ogni caso non si potrebbe repetere. *Baiardo al Clar. §. fin. quæst. 64. num. 153. inf. num. 25.*

14 Tortura douendosi dar a più persone per il medesimo delitto si deue cominciare dal più timido, e più sospetto, prima dalla donna, che dall' vomo, e prima dal figliuolo che dal padre. *Marant. part. 1. num. 13. & c. Guaz. deff. 30. cap. 19. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 327. Clar. §. fin. quæst. 64. num. 28.* doue anco *Baiard. n. 91. & seqq.*

15 Tortura de'testimoni deue essere leggiera, e moderata, di modo che alcuni voglino non douere eccedere vn Credo quando si tratta di farli purgare qualche macchia, ma che quella sia troppo leggiera, e deua essere ben si moderata ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, indizi, e persone, vedi *Riminald. iun. cons. 360. nu. 74. & c. lib. 4. & Guaz. deff. 19. cap. 13. nu. 3. & c.* vedi Testimoni n. 11. & n. 51.

16 Che ne'compagni de'delitti per auere li complici deua essere moderata, & al più per spazio di mez'ora.

mez'ora. *Clar. quaest. 64. vers. Veritas est &c. Guaz. deff. 19. cap. 13. num. 3. &c. inf n. 24.*

17 Che non purghi più difetti, ma vno solamente, e che non conualidi la deposizione d'vn testimonio nemico, per renderlo sufficiente a far indizio a tortura, o inquisizione speciale contro del suo nemico, vedi *Boss. de Inquisit. num. 52. Tusch litt. T. concl. 332. num. 16. & seqq. Guaz. deff. 30. cap. 40. n. 13. &c.*

18 Tortura ne' testimoni si può repetere quando variano, o soprauengono nuoui indizi, o quando si repetono in faccia del reo douendosi fare con tutte le circostanze del primo esame, vedi §. Testimoni num. 3. 4. & num. 51. *Guaz. deff. 19. cap. 13. &c.*

19 Tortura quando è stata data a proporzione degl' indizi non si può repetere se non soprauenghino altri nuoui indizi più graui, & vrgenti, e totalmente diuersi in specie, e sostanza da' primi: Potrebbe però il Giudice in casi grauissimi, e persone robuste diuidere la tortura (il che certamente più affligge li rei, e riserua facoltà di potere procedere a pene arbitrarie senza lasciare purgare tutti gl' indizi col tormento quando si vedesse vna grande ostinazione, e sofferenza) come per esempio se meritassero vn'ora di fune cominciare leggiermente la prima volta, la seconda vn poco più, e la terza con minaccie, e brauate per più atterrire, compire l'ora, fatta però sempre la protesta nel dismettere con animo di repetere, che così più facilmente si vede a quello che il reo si voglia gettare per poter prouuedere come meglio paresse di giustizia. *Clar. d. quaest. 64. vers. vlt. Card. Tosch. litt. T. concl. 331. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 272. per tot. Guaz. deff. 30. cap. 23. & 24. per tot. Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §. 6. cap. 3. num. 14. & seqq. Farinac. de indic. & tort. quaest. 38. num. 72. & seqq. Vulpin. in Suco numer. 22.*

Auuertendo nondimeno che in questi casi di diuisione del tormento, o altra repetizione (oltre al non douersi praticare se non di rado, & in casi grauissimi, e d'vrgenza d'indizi) si deue fraporre spazio di tempo notabile ad arbitrio del Giudice come di tre, quattro, sei, otto, dieci, o anco quindici giorni, e più secondo la debolezza, o robustezza del paziente per il pericolo che ne seguirebbe facendo altrimenti, come proua *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quaest. 3. num. 16. &c.*

20 In tutti li casi però la tortura non si può repetere più di tre volte, se il Giudice non auesse l'autorità, e braccio Regio, e si trattasse di delitti atrocissimi, che allora potrebbe fino a quattro volte, e sempre la repetizione ne' casi permessi si deue fare in giorni separati come sopra, e con la precedente protesta d'animo di repeterla, eccetto che il tormento della sueglia non si repete. *Guid. de Suzar. de indic. & tort. n. 3. & 75. Tusch. litt. T. concl. 331. Ambrosin. process. informat. lib. 4. cap. 4. num. 2. &c. Guaz. deff. 30. cap. 23. & 24. per tot. Scanarol. d. cap. 3. num. 3. & seqq. Farinac. & Vulpin. d. quaest. 38. num. inf. n. 30.*

21 E come si è in tre volte si repeta senza altri indizi, quando vn reo hà confessato nel tormento, e poi condotto il giorno seguente a ratificare la confessione fuor del luogo del tormento nega, e così successiuamente la seconda, e terza volta, e non più oltre per non procedere in infinito, vedi *Claro quaest. 21. vers. Vlterius quaerò &c.* doue che se poi anco la terza volta condotto a ratificare negasse si deue assoluere con la clausola *rebus sic stantibus &c.* e che questa tortura si dà ad effetto di purgare il nuouo indizio resultante da quella confessione fatta nel tormento, e non precisamente per farla ratificare, cioè durando nel tormento finche ratifichi perche sarebbe cosa bestiale, & estorta a viua forza &c. vedi §. Confessione num. 8. & 9. *Farinac. & Vulpin. d. quaest. 38.* doue il *Vulpin. n. 26.* attesta auer praticato di condennare in cinque anni di galera vn sicario, che dopo auer confessato tre volte in tormento non volse mai ratificare fuor di tormento, e che così fu approuato dal Signore Auditore delle Bande di Toscana dell'anno 1648. e transmesso il sicario alle galere per detto tempo, il che stimo rigore, mentre non si vedessero tali confessioni fatte con malizia per fuggire il tormento, come se quasi subito posto al tormento confessasse, e poi non volesse ratificare, perche in questi casi non si potendo dire auer purgato gl'indizi, anch'io concorrerei che si douesse cōdennare in pene arbitrarie graui come sopra, e così fu anco osseruato dal Magistrato degl'Otto dell'anno 1665. in vn processo della Corte di S. Geminiano contro Francesco Rosi in filza Processi 614. num. 98. senza però deuenire alla terza tortura, che stimo più giuridico [conoscendosi la malizia del reo] ad effetto di poterlo condennare in pena arbitraria.

22 Torturato per auer qualche precisa risposta, e non ad altro fine, confessando il delitto si pregiudica benche non ci fossero legittimi indizi per la tortura sopra del delitto, & è valida la confessione, vedi *Farinac. quaest. 37. num. 178. tit. de indic. & tort.* riferito nell'*Add. dell'Ambrosin. in fine &c. Vulpin. in Suco Farinac. d. quaest. 37. nu. 24. & seqq.* doue che detta tortura non deue eccedere vn quarto d'ora.

23 Torturato auendo sostenuto la negatiua benche di ragione douesse essere definitiuamente assoluto, modo che non potesse più essere molestato, nondimeno di general consuetudine de' Tribunali si assolue con la clausola *rebus sic stantibus*, o vero *ex hactenus deductis*, o si rilassa con malleuadore di rappresentarsi *toties quoties &c.* di che & altro vedi *Guaz. deff. 30. cap. 40. num. 11. & cap. 44. per tot. Cabal. cas. 288. num. 30. & cas. 93. num. 23. Menoch. de praesump. lib. 1. quaest. 93. per tot.*

E che auendo vna volta sostenuto il tormento con la negatiua, se bene poi soprauenissero nominazioni

zioni di duoi, o tre compagni di delitto, o simili sopra il medesimo delitto per il quale è stato torturato, non deua esser condennato nella pena ordinaria, vedi *Franch. decis.577. Baldas.degl' Ang. Audit. al Gizzarel. decis.78. num.6.& Mari num.8.*

24 Tortura non si può repetere quando li rei si esaminano *pro habenda vlteriori veritate*, cõtro compagni, complici, o altri delitti, e non deue passare mez'ora, altrimenti giouerebbe a diminuirli la pena, vedi *Cartar. de execut. sent. cap. banit. cap. 2.num. 90. Guaz. deff. 30. cap. 9. 40. & 33.*

Anzi quando s'interrogano generalmente per non esserui altri indizi, ma solo per auer confessato vn delitto non dourebbe la tortura passare anco vn quarto d'ora.

E quando sia luogo a questa tortura sopra altri delitti, o compagni. *Clar. §.fin. quaest. 64. num. 8. & num. 44. Card. Tosch. litt. T. concl. 334. per totum.*

25 Tortura del processo informatiuo che non si possa repetere come si è detto di sopra num. 13. Si deue intendere nel medesimo processo informatiuo, potendosi per altro dopo le difese repetere come negl'altri casi permessi di ragione, non douendo questi cõtro de'quali si procede con maggior rigore per l'atrocità de' delitti essere di miglior condizione che gl'altri. *Cartar.Pratt.interrog. reor. lib.4. cap.1.n. 200. & seqq.*

26 Tortura quando si repete sopra li medesimi indizi non à bastanza purgati non è necessario assegnare nuoue difese, ne si ammette quello che il reo volesse prouare dopo la prima tortura auanti la repetizione, mentre non tendesse a scoprire l'innocenza; ma ben si quando si repetesse sopra nuoui indizi, o si trattasse di repetere quella, che in caso permesso fosse stata data nel processo informatiuo, di che vedi *Cartar. loc. cit. num. 165. & seq. ad 208. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quaest.39.* verso il fine.

27 Tortura di fune non deue eccedere vn'ora per volta, & essendo il reo indiziato di più delitti, o di più indizi non può separatamente essere torturato sopra ciascuno, ma sopra tutti insieme, e non ostante qualsiuoglia protesta del Giudice s'intende la tortura data sopra tutti li capi di delitti, o indizi insieme di che, & altro, vedi *Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 2. §.6. cap.3. per tot.* doue cita il *Cartar. de Interrog.reis lib.4.cap.1.n.113. Guaz. deff. 30. cap.12. num.6. & cap. 25. num.26.* & altri &c.

Che non possa eccedere vn'ora continuata, o al più vn quarto in casi atrocissimi, *Farinac. de tortur. quaest. 38. num. 54. Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib.6. tit.2. quaest.3. n.15.*

28 Tormento della fueglia, o capra non si dà se non nelli delitti atrocissimi per i quali sia imposta pena maggiore che della semplice morte, come di forca, o squarto, e ne'casi di lesa Maestà diuina, & vmana, parricidi, assassinij, grassazioni, omicidi prodidori, monete false, e simili, e con vrgentissimi, e quasi indubitati indizi prossimi, e non remoti, e concludentemente nel lor genere prouati, non deue passare ore dieci, e nell'istesso giorno non deue precedere altro tormento, come prouano *Guaz. deff. 30. cap. 21. Farinac. quaest.38 num.71. & c.* con altri addotti, e seguitati dal *Scanarol. d.tratt.lib.2.§.6. cap.4. n.11. & seqq. per tot.*

Anzi che il tormento della fueglia, o capra si possa dare per dieci, dodici, quindici, o venti, e più ore ad arbitrio del Giudice, auuertendo però che le braccia non siano troppo distese, & eleuate, afferma *Paol. Zacch. Quaest. Medic. legal. lib. 6. tit.2. quaest.1. num. 19.* doue cita il *Farinac. d. quaest.38.num.71.* ma io non consiglierei mai eccedere le dodici, o quattordici ore al più, perche veramente lo stimo gran tormento massime nel modo che lo dipinge il *Scanarol.* nel luogo citato.

29 Tormento della fueglia, o capra si può dare anco alle donne, quali tanto in questo che nella fune patiscono meno degl'vomini per mancare di certe parti che accrescono il dolore negl' vomini, e per essere più larghe di petto, se ne denono però astenere li Giudici per seruare l'onestà muliebre, & in ogni caso che paresse espediente consultarne prima il Principe, e così vna sol volta auerlo visto praticare in Roma in vna donna che lo sostenne per ore dodici, e col consenso del Pontefice, attesta il *Scanarol. d. cap. 4. num. 18. & seqq.* doue allega anco il *Guaz. deff. 30. cap. 21.* Che le donne più facilmente sopportino li tormenti, e della ragione, vedi *Paol. Zacch. loc. cit. quaest.4. num.22.*

30 Tormento della fueglia, o capra, quando vi sia luogo si deue dare con molte eccezzioni, e particolarmente auuertendo che il reo non stia tanto eleuato delle braccia, che nell'istesso tempo patisca anco la fune, non si repeta, ne si diuica, non si dia a chi gia fosse stato vna, o più volte torturato alla fune per la medesima causa, si faccia radere con rasoio in tutte le parti del corpo, e poi così raso si faccia vedere nello specchio, vi assista di continouo il Giudice, Notaio, e Medico, o Cerusico delle carceri per ogni accidente che potesse occorrere, come insegna il *Scanarol. d. tratt. d. cap. 4. num. 21. & seqq. per tot. col Guaz. Farinac.* & altri da lui citati, e più amplamente nell'Appendice del *d. tratt. del Scanarol. §. 3. cap.6. per tot. fol. 43.* doue anco pone la figura in stampa di detto tormento, e tutto quello che in esso si deua osseruare con li segni euidenti delli sueniments, e deficienza del reo, per i quali è necessario farlo calare dal tormento, come anco quando auesse bisogno d'euacuare il corpo, per rimetterlo però in questo, ma non già nelli casi del suenimento, se prima non sarà cessato ogni pericolo a giudizio de' periti.

Che non si possa repetere crederei douersi intendere con li medesimi indizi non abbastanza purgati, ma non già se anesse confessato, e poi non volesse ratificare, o per qualche accidente non si fosse potuto terminare, ne'quali casi faria luogo alla repetizione, come hò detto di sopra nu. 19. & seqq. e così pare anco si raccolga da quello attestano li periti riferiti dal *Scanarol. nella d. Appendice cap. 7. fol. 44.*

Come si possino conoscere li suenimenti dal colore, sudore, voce, aneliti, gonfiatura del collo, liuidezza d'vnghie, dissolutezza di membri, e simili, e come prouederci con farli subito calare, e riposare in luogo comodo come in letto, e con vari ristoratiui che si deuono auer pronti, altrimenti seguendo la morte per difetto del Giudice possa essere grauemente punito, vedi *Farinac. de tortur. quæst. 37. num. 112. & seqq. & Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 6. per tot.* doue pone detti segni, e rimedi da vsarsi.

31 Tormento della sueglia, o capra si può qualche volta dare in luogo della fune anco nelli delitti ordinari, e non atrocissimi quando il reo auesse qualche impedimento per la fune che non militasse nella sueglia a giudizio de'periti, ma in tali casi dourebbe essere a proporzione della fune, & al più non eccedere cinque, o sei ore, e senza far radere. *Guaz. deff. 30. cap. 21. & il Scanarol. d. tr. cap. 4. num. 32.*

32 Tormento della sueglia, o capra, non si può dare a chi patisse vertigini, dolori insigni di capo, apoplesia, epilepsia, angina, rottura della tracchea, o sue parti adiacenti, mali di petto come asma, e difficoltà di respirare, tosse rebella, e simili che al petto, o cuore s'appartengono, dolori di ventre, vomiti frequenti, cardialgia, e tumori, idropisia, rottura intestinale, tumori, fistole, o vlceri dell'ano, febbri d'ogni sorte anco intermittenti, e quartane, come per fede del Gallina Cerusico della Carità di Roma appresso il *Scanarol. d. tratt. nell'Appendice cap. 35. fol. 74.* e meglio *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 4. & 5. per tot.* doue che tutti li mali che impedisccno la fune tanto maggiormente ostano alla sueglia, o capra come più atroce tormento.

33 Tormento asserendosi alcuno incapace per qualche male, o infirmità allegata si deue auuertire che non sia finzione, il che si può conoscere generalmente da conietture esterne, dalla qualità del male allegato, dal ricusare, o non procurare li rimedi necessari, dalle conseguenze che da quello sogliono succedere a principio, o dopo, auuertendo che anco in queste può esser fraude con farsi alterare il polso, l'orina, il colore, e cose simili, e come si possa il tutto scoprire ottimamente *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 3. tit. 2. quæst. 1. & 2. per tot.* doue anco nelle *quæst. seqq.* discende a più particolari come di febbre, vlceri, dolori, pazzia, sincopi, e simili mali che si possono simulare, o procurare con medicamenti quando mettesse conto per fuggire il tormento, o altra pena, & aggrauio.

34 Tormento della fune molto più affligge con fune sottile, che grossa, col modo di legare, con squassi, tratti, quali però non possono essere più di tre in qualsiuoglia caso, e quando il torturando fosse impedito d'vn braccio se li può dare per l'altro braccio libero, anzi con minor molestia, e pericolo non si facēdo il suolgimento delle braccia, purche in questo caso non si diano tratti perche fariano molto pericolosi. *Paol. Zacch. dd. Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 3. num. 2. & seq. per tot.*

Io però non hò mai veduto, ne inteso darsi detta fune per vn braccio solo forsi per nō stimarsi opportuna in detto modo.

35 Tormento della fune non si può dare a chi patisce alcuno de'seguenti difetti, cioè febbre d'ogni sorte anco intermittente, e quartana, dolori insigni di capo, vertigini, apoplesia, o epilepsia, ferite nella tracchea, o parti adiacenti, tosse longa, e rebella, asma, & ogni difficoltà di respirare, catarri salsi, e molesti, ferite nel petto non solo presenti, ma passate, fistole, rotture di vene, e simili mali graui del petto, del cuore, del ventricolo tanto superiore, che inferiore, idropisia, rottura, dolori articolari, mal franzese graue ad arbitrio del Giudice, e periti, debolezza di braccie per ferite, o rotture seguite dopo la pubertà, o per fontanelle, o cauteri, o altri tumori considerabili presenti nelle medesime braccie, purche non siano fatti, e proccurati con fraude, troppa grassezza, o corpolenza notabile, conualescenza, o debolezza insigne, e simili, come amplamente dichiara *Paol. Zacch. loc. cit. quæst. 4. per tot. & cons. 38. per tot. tom. 2.*

36 Tormenti per trouare la verità de' delitti sono molti come si può vedere appresso gl' Autori citati, ma a'nostri tempi li comuni, & vsitati si riducono a quattro solamente, cioè.

Primo la corda, o fune che si dice la regina de' tormenti, & è a tutti nota.

Secondo la sueglia, che altri chiamano capra, cauallo, o caualletto, e al più non sono differenti in altro (per quanto io hò potuto osseruare, e leggere) che nella sommità doue si mettono li rei a sedere, perche quella del caualletto della sueglia riesce in quadrangolo di punta di diamante ottusa, e quella della capra è fatta a schiena d'asino, e nelle legature (non però delle mani per l'eleuazione delle braccia che sono le medesime) laterali, poiche nella sueglia dalla fascia di cuoio al petto per reggere il paziente si spicca per di dietro vna fune che va attaccata ad vn ferro nel muro, e da lati due altre funi nell'istesso modo attaccate al ferro del muro, e poi vna stanga, o regolo fra le gambe, o piedi per farli stare larghi, di doue a mezo si spicca altra fune che pure va legata al muro, di modo che stia in equilibrio sostenuto solo dal sedere, e braccia, quali però non

non deuono essere eleuate più di quattro, o sei dita dalla schiena, acciò nell'istesso tempo non patisca fune, e suegliа; ma nella capra si fa solo dalla detta fascia la legatura di dietro al muro, o vero all'appoggio del caualletto, & anco in alcuni luoghi quella de'piedi con il regolo frapposto; Auuertendo però che nelli Stati di Toscana si tralascia detto regolo come troppo atroce, & in sua vece si legano le gãbe sopra il collo del piede alli piedi del caualletto.

Terzo il dado, o stanghetta in difetto de' sopradetti per qualche impedimento benche sia poco in vso per le fraudi che vi si possono commettere in esequirlo da'birri.

Quarto li zufoli, o sibilli fra le dita d'ambe le mani congiunte insieme in modo d'orare, trattandosi con persone molto deboli, donne in casi leggieri, o ragazzi con quali si costuma anco la sferza, o neruo.

Delli quali tormenti, lor vso, impedimenti, loro descrizione, e modo di praticarli, e d'altri simili che anticamente vsauano, vedi *Brun. de indic. & tortur. Carrer. nella sua Prat. crim. in princip. num.* 178. *Marsil. de Quest. Cartar. de interrogareis lib.*4. *cap.* 1. *Farinac de indic. & tort quæst.*38. *Ambrosin. Guaz.* & altri appresso *Paol. Zacch. nelle dd. Quæst. Medic. legal. lib* 6. *tit.* 2. *per tot. Vulpin. in Suco Farinac. d. quæst.* 38 *num.* 14. *& seqq. Guid. Panzirol. Thess. var. lett. lib* 1. *cap.* 41. *litt.* C. *fol.* a *me* 47. doue da *Iosef. Macabeo*, & altri accenna fin'a 15. sorti di tormenti vsati dagl'antichi Tiranni.

TRECCONI.

1 Trecche, trecconi, e pollaioli di mercato vecchio di Firenze quello siano tenuti osseruare si nel cõprare, come nel vendere per le lor banche, e botteghe, e sotto quali pene, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560.

2 E quello siano tenuti fare capirandoli alle mani fagiani, e francolini, vedi §. Fagiani n. 3.

3 Trecconi, o baralli da grano come, e sotto quali pene siano proibiti, vedi la Prouuisione delli 31. Luglio 1593. e nel §. Baralli per tot.

§. *TREGVE.*

1 Tregue, e paci rotte a chi s'aspetti la cognizione, vedi §. Magistrato n. e §. Rettori n.

2 Tregue. e paci rotte ciò che deuino far le parti per partecipare della pena, vedi §. Offese n.

3 Tregue rotte non da principali, ma da altri aderenti come, e da chi si deua pagar la pena, vedi §. Pace n.

4 Tregua sendo rotta da vna delle parti non è più tenuta l'altra parte ad osseruarla benche ci fosse la clausola, toties quoties &c. o vero rato manente pacto, ne anco si rompe quando l'offesa seguisse per nuoua causa benche non giusta. *Clar.* §. *fin. quæst.* 47. *vers. Sed hic &c. Cabal. cas.* 101 *num.* 34. *& seqq.* doue anco allega molti in contrario.

5 E che nelle tregue come più efficaci della pace nõ scusi la nuoua causa. *Gratian. discep.* 840. *nu.* 33. *&c.* Ma è più comune la suddetta prima opinione, come anco attesta *Magon. decis. Luc.* 100. *num.* 6. vedi *Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.* 107. *art.* 32. *num.* 406. *& seqq.* doue ferma la prima opinione che scusi la nuoua causa.

§. *TVMVLTI.*

1 Tumulti, e radunate fatti correndo alle quistioni con solleuazioni di popolo sono proibiti, sotto pena delle forche, e confiscazione de' beni, vedi §. Correre n.

§. *TVTORI.*

1 Tutori, o curatori, che ricuseranno, o lascieranno la carica deuono nella Città di Firenze dentro al termine di quindici giorni darne conto al Magistrato de'pupilli, e fuori alli Rettori, che ne ragguaglino il medesimo Magistrato, e morẽdo essi tutori, o curatori sono tenuti come sopra tutti quelli, che in qua'siuoglia modo riterranno appresso di se li pupilli, o adulti, o altrimenti s'intrometteranno ne'lor affari, sotto pena in tutti li casi dell'arbitrio di scudi 50. o più a dichiarazione del medesimo Magistrato. Riforma de' Pupilli delli 23. Febbraio 1638. §. Primieramente.

Et il medesimo si dispone nell'ordinazioni delli 15. Dicembre 1638. nu. 5. eccetto che in quelle la pena è solo di scudi 25. &c.

2 Tutori, a'quali è permesso pigliar la tutela legittima deuono risoluersi, e dichiararsi dentro al termine d'vn mese, quale passato restano onninamente esclusi, e deuoluta la carica agl'Vfiziali de'pupilli. Riforma suddetta delli 23. Febbraio 1638. §. Et acciò &c.

3 Tutori legittimi sono il zio da canto di padre, fratello carnale, o cugino in virtù della Riforma del Magistrato de'Pupilli dell'anno 1565. Intendendo mentre che siano d'età d'anni 25. secondo la ragione comune, come per la nuoua Riforma del detto Magistrato delli 24. Gennaio 1647. vers. Et in oltre &c.

4 Tutori, o curatori non si possono dare da alcun Rettore, o Tribunale a quei pupilli, o minori, che deuono essere sottoposti al Magistrato de' Pupilli, sotto pena a chi li dasse, o deputasse di scudi 25. applicati al detto Magistrato, eccettuati però li pupilli, e minori, che sono veramente poueri. Nuoua Riforma delli 24. Genn. 1647. vers. Perciocche &c.

Et altro in materia di tutori, di pupilli, e simili persone, vedi la Legge del 1560. e le Riforme del 1565. & 1575. che contengono più particolari, e capi.

5 Tutori legittimi, che frà il tempo prescrittoli non auranno accettate le tutele non possono a quelle essere reintegrati anco per grazia, mentre non sia con precedente informazione del Magistrato,

altri-

altrimenti tali grazie non si ammettano, e quando saranno ammessi tali tutori legittimi deuono render conto ogn'anno della lor amministrazione al Magistrato predetto de' Pupilli, quale s'intende competente cumulatiuamente coo ogn'altro Giudice in tutte le cause doue sia interesse di pupilli (benche abbino i lor tutori legittimi, o testamentari,) o di persone miserabili. Riforma suddetta delli 24. Gennaio 1647. vers. Che passati &c.

6 Tutori come possino rendere la pace per li pupilli, vedi *Montan. de tut. cap. 33. num. 362. & seqq. fol. 146.* & in questo §. Pace n. 15.

7 Tutori scusandosi dalla tutela perdono li legati fattili nel medesimo testamento, nel quale sono lasciati tutori, presumendosi il tutto in riguardo della tutela da amministrarsi di che vedi *Gratian. discep. 248 num. 38. &c. Montan. de tut. cap. 9. nu. 26. &c. fol. 35. & cap. 32. reg. 5. num. 118. fol. 111. Menoch. lib. 4. præsump. 124. Tiraquel. tratt. Cessante causa Verb. Legati num. 126. &c. Card. Tusch. litt. T. concl. 94. & litt. T. concl. 458.*

E se il testatore dasse altri tutori se s'intenda reuocare il legato fatto a' primi, e trasferirlo ne' secondi, vedi *Sord. decis. 38.*

8 Tutori sono obbligati far inuentario, e tenere con ogni diligenza i libri de' conti, & ancorche fossero liberati dal rendimento de' conti s'intende solo quanto ad vn certo stretto, sottile, e scrupoloso rendimento, ma nõ già che nõ siano tenuti rẽdere conto, e restituire tutto quello che de' pupilli si troua appresso di loro, o per lor dolo aodato male, e tralasciando di far detto inuentario, e libri come restino sottoposti al giuramento in lite, & altro, vedi amplamente *Montan. de tut. cap. 32. reg. 5. per tot. fol. 107. Gratian. discep. 59. num. 12. 86. num. 30.* il medesimo *Montan. d. cap. 32. reg. 8. & cap. 38. & 39. Genua de scrip. priu. lib. 4. tit. de lib. tut. Curat. & simil. fol. 209. Borgn. de tut. num. 207. Merend. controuer. Iur. lib. 8. cap. 10. per tot. Menoch. lib. 4. præsump. 164.*

9 Quanto al giuramento in lite s'inteode con precedente tassazione del Giudice, e come si faccia questa tassazione, e poi si confermi il giuramento per sentenza, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 208. num. 5. &c.*

10 E se bene si dice che l'inuentario sia capo, e principio del rendimento de' conti, come anco li libri dell'amministrazione, di modo che senza quello, e questi paia difficile, e quasi impossibile direttamente rendere detti conti, nondimeno per indiretto si possono anco rendere senza inuẽtario, e senza libri, e così liberarsi dal giuramento in lite col prouare vna negatiua, ch'il pupillo non auesse altri beni, che quelli, de' quali il tutore s'esibisce rendèrne conto, & effettiuamente lo redda, come insegnano *Calcan. cons. 93. Menoc. de Arbitr. cas. 208. num. 21. Montan. de tut. cap. 32. reg. 5. n. 46. fol. 108. & reg. 6. n. 16. fol. 112.* & altri addotti dal *Ludouis. dec. 274. n. 6. e nell'Add. n. 9.* Del modo di prouare simili negatiue, vedi l'Eccellentissimo Pontiroli, & altri da me citati nel §. Testimoni n. 13. & seqq.

11 Tutori se bene auessero ottenuto liberazione, fine, e quietanza da' minori con giuramento, decreto di Giudice, e consenso di parenti, mentre che veramente non siano stati visti li conti con discutete diligentemente ogni cosa, possono essere astretti al rendimento, e calcolo di detti conti non ostante tal liberazione che non li suffraga. *Gratian. discep. 563. num. 30. &c. 761. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 209. num. 37. &c. Montan. de tut. cap. 38. num. 4. & seqq. fol. 192. & num. 118. & seqq. ad 189. fol. 196. & seqq.* doue amplamente tratta quando possino essere astretti a rendere di nuouo li conti constando di dolo, fraude, o errore di calcolo &c.

12 Tutori, o altri amministratori negoziando con denari de' pupilli a chi s'aspetti il guadagno, e come siano tenuti negoziando a nome proprio, e così conuertendo gl'altrui denari in vso proprio. *Gratian. discep. 240. num. 26. & c. & 935. per tot. Montan. de tut. cap. 32. reg. 9. num. 182. & seqq. fol. 126. & num. 207. & 218. Magon. decis. flor. 1. per tot. Staiban. de interess. lib. 1. quæst. 6. n. 21. & seqq. fol. a me 32.* vedi §. Amministratori numer.

E come dando ad vsura illecita denari de' pupilli siano obbligati alla restituzione. *P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib. 2. cap. 34. nu. 6.* benche per altro non possino tenere li denari oziosi, ma li deuino impiegare in compre di beni stabili, o in altri guadagni leciti doue si proui l'occasione, *Iosef. Ludouic. decis. 67. per tot. Pet. Royz. Maur. decis. Lituanic. 5. per tot. Borgn. de tut. num. 115. Felic. de Societ. cap. 4. num. 31. Montan. de tut. cap. 32. reg. 9. num. 170. ad 207. Menoch. de Arbitr. cas. 49. num. 6. Gratian. discep. 240. & decis. 38. Altogrado cons. 84. num. 25. lib. 1. Couar. var. resol. lib. 3. cap. 2. per tot.*

13 Tutori, o curatori vendendo, o in altro modo contrattando come tali, & a nome de' pupilli, o minori, non restano obbligati in proprio, mentre non l'esprimino, o vendino in caso proibito, e senza causa, vedi *Montan. de tut. cap. 33. nu. 99. ad 110. fol. 138. & num. 481. fol. 151. & cap. 31. effect. 4. num. 4 & c. fol. 100. Vrsil. ad Afflict. decis. 340. num. 4. Altogrado cons. 84. num. 69. lib. 1.*

E che se bene l'alienazione sia nulla, vaglia però l'obbligazione fatta in proprio da tutori. *Menoch. de Arbitr. cas. 171. num. 87. & 77.*

Che resti obbligato il tutore in proprio quando si dice come tutore, e come zio, o simili parole, o quando stipula a suo fauore, benche altrimenti non si dichiari d'obbligarsi in proprio sottilmente dimostra *l'Altogrado cons. 38. per tot. lib. 1.* Et altri casi, ne' quali il tutore resta obbligato a nostro proprio, vedi appresso il *Mantic. de tacit. & ambig. lib. 8. tit. 11. num. 7. Guttierz. de tut. part. 2. cap. 13. num. 20. & c. Soc. Sen. cons. 154. lib. 2. & c.*

14 Tutori se possino esser donne, vedi nel §. Donne num. 24.

E se possino esser Chierici, o Sacerdoti, vedi *D. Carol. de Graff. de effect. Cleric. effect.* 16. *per tot. Gratian. discep.* 55. *num.* 32. *&* 830. *num.* 15. *& seqq. Rot. in Romana tutela* 18. *Maij* 1609. *coram Manzanedo* appresso il *Post. de Manutent. decis.* 116 *nu.* 7. *&* 10. *Montan. de tut. cap.* 23. *num.* 37. *fol.* 69. *& cap.* 35. *reg.* 1. *num.* 190. *& seqq. fol.* 168. *Sord. decis.* 207. *num.* 7. *& seqq. & num.* 22. *&* 23.

E che anco questi siano tenuti come li secolari sotto pena della perdita della successione domandate, e far dare tutori alli pupilli, la successione de' quali ad essi s'appartiene. *Montan. de tut. c.* 18. *nu.* 20. *fol.* 60.

E che le tutele legittime s'aspettino alli Preti, fu dichiarato dalla Clarissima Pratica di S.A.S. sotto di 13. Luglio 1585. a requisizione degl'Vfiziali de' pupilli, come in filza sesta d'Informazioni num. 248. nel Magistrato de' Pupilli, il che è conforme alla distinzione che fanno li sopracitati Autori.

15 Tutori d'ogni sorte acciò possino legittimamente amministrare, e pregiudicare a' pupilli deuono osseruare più cose, e prima farsi decretare l'amministrazione dal Giudice, secondo far inuentario chiaro, e distinto, terzo dar malleuadore di conseruare le robe de' pupilli, quarto giurare di fare le cose vtili, e tralasciare l'inutili, quinto promettere espressamente la difesa de' pupilli, sesto essendo madre, o auia fare le predette cose con espressa ipoteca de' suoi beni, renoncia del Senato Consulto Velleiano, delle seconde nozze, e d'ogni aiuto, e fauore di leggi. *Capyc. dec.* 50. *per tot. Pratt. Papp. for. reddit. rat. tutel glos.* 2. *nu.* 8. *Marant. in prax. part.* 4. *distinct.* 16. *num.* 52. *& c. Gratian. discep.* 907. *num.* 28. *& seqq. Marcian. disput. forens. cap.* 71. *num.* 27. *Grizzarel. con gl Addenti decis.* 12. *per tot. Card. Tosch. litt. T. conc.* 427. *& seqq. Montan. de tut. cap.* 32. *per tot. fol. a me* 103. *& seqq.* doue con nuoue regole amplamente dichiara tutti li detti requisiti, e per sostenere gl'atti fatti da tutori benche non osseruate dette solennità almeno in lor pregiudizio, vedi *Gratian. discep.* 28. *per tot. &* 855. *num.* 7. *& seqq. Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 3. *num.* 2. 11. *&* 12. E che anco basti vna promessa generale di fare, & osseruare tutto quello a che sono tenuti di ragione, mentre poi a suo luogo, e tempo l'adempino. *Montan. de tut. cap.* 15. *num.* 56. *fol. à me* 50. *Rot. in Nouiss. part.* 7. *decis.* 89. *num.* 14. *Bardellon. conf.* 161. *in fine lib.* 2. e nelle mie *risolut. cap.* 4. *numero* 7.

16 Tutori essendo creditori de' loro pupilli si presumono sodisfatti da denari, o frutti de' beni amministrati, di modo che non possino agere per detti crediti, se prima non rẽdino sufficiente cõto dell'amministrazione, il che procede anco nella madre, o auia tutrice, la quale si presume sodisfatta della sua dote auendo amministrato tanto tempo, e costando esserli peruenuto nelle mani tanti denari, frutti, o altre robe, che si sia potuta comodamente pagare, e così non la può repetere sin tanto che con sufficiente rendimento di conti faccia apparire in contrario, massime stante l'espressa ipoteca a fauore de' figliuoli pupilli nel pigliare la tutela. *Montan. de tut. cap.* 38. *num.* 62. *Gratian. discep.* 129. *num.* 21. *& seqq. Merlin. de pig. lib.* 4. *tit.* 5. *quæst.* 178. & io dissi nelle mie *resol. cap.* 4. *num.* 8. *& cap.* 8. *num.* 44. *& seqq.* seguitato in specie con più altri scritti vltimamente da *Iosef. Orciol.* nelle sue dottissime *Consult. forens. cap.* 29. *num.* 14.

17 Tutori come siano tenuti a fauore de' pupilli d'ogni dolo, lata, o leggier colpa, & anco alle volte della leuissima, e caso fortuito con precedente colpa, a' lucri cessanti, danni emergenti, e cose simili, vedi pienamente *Montan. de tut. cap.* 39. *per tot. fol. a me* 202. *& seqq. cap.* 31. *effect.* 5. *nu.* 6. *& c. fol.* 100. *cap.* 32. *reg.* 9. *per tot. fol.* 121. *& seq. Card. Tosch. litt. T. concl.* 439. *& seqq. Scalion. Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 13. *num.* 17. *& seq. & Allegat.* 33. *num.* 21. *&* 22. *Marcian. disput. forens. cap.* 47. *num.* 5. *P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & inst. part. lib.* 2. *cap.* 85. *num.* 14. *fol. a me* 291.

18 Tutori essendo più s'intendono auere l'amministrazione, & autorità ciascuno in solido, mentre non sia altrimenti espresso, siccome sono anco tenuti in solido verso del pupillo con il benefizio della cessione delle ragioni, o diuisione dell'azione, come amplamente dichiarano *Montan. de tut. cap.* 39. *num.* 93. *& seqq. ad* 203. *Gratian. discep.* 86. 194. 812. 830. *Card. Tosch. litt. T. concl.* 435. *& seqq. Rot. in Romana redditionis rationis* 24. *Ianuarij* 1631. *coram Merlino in Nouiss. part.* 6. *decis.* 3. *num.* 15. *& seqq.*

Quando però vno di essi fosse conuenuto in solido per il dolo comune non potrebbe di ragione pretendere cessione, ne repetizione contro li contutori, & il medesimo si dice degl'altri compagni di delitto, fra' quali essendo vno conuenuto in solido non repete dagl'altri. *Leoncil. dec. Ferr.* 40. *num.* 6.

19 Del resto di questa materia, che è molto ampla mi rimetto alli trattati notissimi di più Autori, che n'anno pienamente scritto.

V

§. VACCHE.

1 Vacche non si possono macellare senza licenza del Rettore del luogo, che prima di concederla le deue far vedere dal suo Caualiere, o Notaro per conoscere se siano di tal sorte vecchie, e senza denti, che non possino più campare,

pare, e tanto meno figliare, sotto pena tanto al detto Rettore che senza tal' ordine dasse licenza, che al Notaro, o Caualiere che falsamente riferisse di scudi dieci d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e dell'arbitrio degl'Vfiziali di Grascia. Bando delli 7. Aprile 1576.

2 Vacche, che da' padroni di esse si asserissero sterili, e non atte a figliare non si possono macellare, ne di ciò dar licenza da' Rettori senza ordine degl' Vfiziali di Grascia, sotto la predetta pena, restando però in arbitrio di detti Rettori dar licenza di quelle bestie, che tripassero, o per qualche accidente fossero da macellarsi. Bando suddetto 7. Aprile 1576.

3 Vacche da macellarsi dalli beccai de' tre Vicariati, Certaldo, S. Gio. e Scarperia, e della Terra di Prato si deuono condurre in giorno di mercato alla Porta alla Croce, & iui farle vedere al Prouueditore della Grascia, o a chi per lui vi sarà per giudicarsi se siano da macellarsi, e cosi ottenerne la licenza, e nessun Rettore de' suddetti luoghi può darne licenza senza ordine degl' Vfiziali di Grascia, sotto la predetta pena, eccetto per quelle tripassero, o per altro accidente, fossero da macellare. Bando predetto 7. Aprile 1576.

E sopra l'ordine da tenersi in macellare vacche vedi altro Bando delli 10. Settembre 1569. Di che anco mi rimetto all'osseruanza de' tempi presenti &c.

§. VAGABONDI.

1 Vagabondi, birboni, cantimbanchi, ciarlatani, e simili persone oziose forestiere, che vanno furfantando per non lauorare benche siano abili, sono comandati sgombrare dalli Stati di S. A. S. fra tre giorni, e proibiti venirci, e lasciarsi entrare per l'auuenire, & essere ricettati dagl' osti, tauernieri, o spedali, e da qualsiuoglia altra persona, sotto pena a detti furfantoni maggiori d'anni 15. della galera a beneplacito, & alli minori di detta età, e alle donne della frusta, & alli barcaroli, e portinai, che gl'introdurranno mentre non siano abili a qualche lauoro di scudi dieci, e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta, & a chi li darà ricetto dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto, nella qual pena d'arbitrio incorrono anco le Guardie della Sanità, Ministri delle Porte della Città, & ogn'altro Vfiziale, che ciò permetta; non intendendo però di quei forestieri che abbino esercizio alcuno lecito, e permesso, ne de' pellegrini, che vadino a lor viaggi, purche con questo pretesto non si fermino furfantando, o non conduchino le lor famiglie, donne, e putti per andar mendicando, come per Bando delli 21. Luglio 1590. rinnouato sotto di 25. Ott. 1621. e sotto di 13. Giugno 1656. infra. §. 7. & seqq.

2 Vagabondi si dicono quelli che vanno vagando per il Mondo, e non anno certa sede, o abitazione ferma in alcun luogo, benche in qualche luogo auessero il domicilio, o origine, e questi tali possono essere conuenuti da per tutto, e castigati doue si trouano. *Clar. & Baiard. §. fin. quæst. 39. vers. Cæterum si &c. Iosef. Lud. decis. Luc. 16. num. 19. Card. Tosch. litt. V. concl. 10. Farinac. de Inquisit. quæst. 7. num. 13. & seqq. Vulpin. in Suco loc. cit. num. 8.* done anco che li banditi si anno per vagabondi quando non eleggono stanza, o domicilio in alcun luogo. *Menoch. de Arbitr. cas. 531. per tot.* doue pare tenga li vagabondi douersi rimettere al Giudice del luogo doue anno delinquito, e come sospetti potersi sempre punire ad arbitrio del Giudice, e vedi *Ricc. prat. var. resol. cap. 84. per tot. Couar. prat. Quæst. cap. 11. num. 7. Cartar. de execut. sent. capt. bannit. cap. 1. nu. 247. & c. Scanarol. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 2. cap. 12. per tot. & cap. 13.*

E che li vagabondi si possino citare con affissione di cedola *ad valuas Curiæ*, come li forestieri. *Farinac. de Inqdis. quæst. 11. num. Vulpin. in Suco num. 12. Baiard. al Clar. quæst. 31. num. 66. fol. a me 139.*

3 Vagabondi, birboni, zingari, finti mendicanti, o finti infermi, e simili persone viziose, & oziose sono odiose, e riprouate dalle leggi tanto antiche, che moderne, dalle quali vengono sotto posti a varie, e graui pene, e sempre relegate dalle Città, e Repubbliche, come amplamente prouano *Menoch. de Arbitr. cas. 532. per tot. Cabal. cas. 178. per tot. Scanarol. d. cap. 12. & cap. seqq. per tot. Bonifac. de furt. §. 2. num. 56. fol. à me 69. Mezent. Carbonar.* nel suo *Gouern. polit. & Crist. lib. 5. cap. 50. litt. B.*

4 Quelli vagabondi però, che per la lor nobiltà vanno in altrui paesi per non essere conosciuti, o pure mendicano da nascosto, & occultamente, benche per altro sani, & atti a lauorare, purche non si fingano quel che non sono, e non vsino altre fraudi, siccome le persone religiose, o altri mendicanti veramente infermi, non solo non meritano pena alcuna, ma sono degni di molta compassione, & elemosina, come ben dimostra *Menoch. d. cas. 532. num. 24. & seqq. Tiraquel. de leg. Connub. leg. 2. num. 13. Rip. de remed. præseruat. contr. pest. num. 178. & seqq. Petr. Gregor. Syntagm. iur. lib. 39. cap. 6. num. 17.*

5 Vagabondi furfanti, e degni d'ogni castigo, sono quelli che con false patenti, e fedi vanno accattando massime per li contadi dando ad intendere alle persone semplici varie cose per cauarli denari, o altro dalle mani, e alcuni con fingersi Luterani, Caluinisti, o Ebrei venuti alla fede, altri con rappresentare qualche personaggio grande, e titolato per gabbare le persone, o con far da Medici, e cose simili, delle quali ne riferisce più esempi, & insegna il modo di scoprire le lor furfanterie, e ladronecci il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 45. & seqq.* doue anco nel cap. 47. tratta de' zingari, e delle lor fur-

berie, de'gioiellieri falsi, de'falsatori di carte, e di più altri ladri d'inuentioni, come nel *cap.* 48. *& seqq.* e fa a proposito *Cabal.resol.crim.cas.*177. *per tot.* doue tratta di simili giuntatori da punirsi più seueramente che li semplici ladri.

E che li zingani, e zingane douessino sfrattare, e sgombrare del Dominio Fiorentino senza poterui tornare, sotto pena d'essere fatti prigioni, e mandati in galera a beneplacito, vedi il Bando delli 3. Nouembre 1547.

6 Vagabondi birboni che si fingono ammalati, storpiati, enfiati, vlcerati, indemoniati, santi, andar in estasi, e cose simili per estorcere elemosine o in altro modo denari sono tanto esosi, & odiosi alla legge che è permesso a ciascun priuato far proua, & esperienza se tali cose siano vere, o finte, e trouandosi finte deuono essere puniti come furfanti. *Rip. tratt. de pest. part.* 5. *num.* 173. *& seqq.* e in altri addotti da *Paol. Zacch. Quæst. Medic legal. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 1. *num.* 2. *&* 3. doue in più *q. eq.* insegna modi di scoprire tali falsità, e bugie.

7 Vagabondi, e furfanti, che douessero vscire fra tre giorni dalli Stati di S. A. S. Bando 15. Luglio 1558.

Tali vagabondi, e forestieri oziosi non potere stare nelli Stati di S.A.S. ne in quello de'Signori Côti di Vernio. Bando dell'Abbondanza 25. Settêbre 1591. & 17.Settembre 1596. vedi §. Forestieri num. & il medesimo esser prouuisto in Venetia, riferisce *Bonifac.tratt.de furt.*§.2.*num.*56.*fol. a me* 69.

8 Contro birboni, vagabondi, cantimbanchi, ceretani, & altre simili persone oziose. Bando 21. Luglio 1590. rinnouato sotto di 7. Luglio 1605. 6. Marzo 1612. e 21. Luglio 1629. Con dichiarazione circa forestieri che venissero per mettersi a qualche arte, o seruitù, deuino nel termine di giorni sei essersi accomodati, e mostrarne fede de' maestri, o padroni, e circa li sudditi poueri non deuino star oziosi, ma nel termine di vn mese mettersi a qualche esercizio, o seruitù, & in esso continuare con mostrarne fede de'maestri, o padroni, sotto pena mancando per la prima volta di vn'anno di confino alla fabbrica di Pisa, la seconda due anni a detta fabarica pena le stinche per altretanto tempo non osseruando, e la terza cinque anni di galera, con obbligo alli sindaci de' malefizi di dare nota alli Rettori di tutti detti forestieri, e sudditi da rinnouarsi ogni volta che non seguiteranno ad esercitarsi come sopra, e conseruarsi da detti Rettori con mandarne anco copia alla Cancelleria degl' Otto, altrimenti non possino esser ammessi al sindacato, e deuono inuigilare a quanto sopra anco da loro medesimi per gastigare con corda in pubblico, o altre pene di frusta, o galera quelli che auessero mancato di dare le note, o datele non vere, e fedeli, o non rinnouatele quando detti tali non auessero seguitato ad esercitarsi come sopra, e di più se n'incaricano anco li Bargelli, Messi, Caualari, & altri esecutori sotto pena della priuazione degl'vfizi, pecuniarie, & afflittiue fino alla galera inclusiue ad arbitrio di chi aurà da giudicare, secondo la qualità del fatto, o persone come in detto Bando del 1629. vedi §. Rettori num. 2.

9 Come li vagabondi, e birboni non possino stare in Liuorno, sotto pena della galera a beneplacito di S.A.S. da esser messi de facto alla catena per detto effetto, vedi Bando pubblicato in Liuorno 29. Marzo 1624.

10 Che li baroni, o birboni debbino a ore 24. e mezo essersi ridotti alli spedali, o alle case loro sotto pena di frusta, fune, o staffilate come sarà dichiarato dal Magistrato degl'Otto, E tutti li fanciulli, e fanciulle che vanno accattando per la Città deuono a dett'ora essersi ritirati alle case loro sotto pena d'esserui condotti dalli famigli cô farsi pagare la mercede da loro padri, o madri, o altri interessati; Nô possono esser ricettati dagl'Albergatori, o osti della Città sotto pena a detti che gli ricettassero di tratti dua di fune, & arbitrio, e detti baroni, e fanciulli stando ignudi per accattare con arte, & ostentazione di pouertà, deuono ogni volta che così saranno trouati essere staffilati alla colonna di mercato. Bando del Magistrato degl'Otto 12. Febbraio 1590.

11 Come de'poueri mendicanti fosse ordinato riceuersi a lo Spedale di S.Onofrio, darli da lauorare, & altro per loro mantenimento, e però proibiti andare accattando per la Città di Firenze, vedi Bando del Magistrato degl' Otto 23. Marzo 1590. & altro Bando simile delli Deputati sopra lo Spedale de'poueri mendicanti delli 27. Ottobre 1621.

12 E che li zingani, e zingane non possino stare, ne tornare nelli Stati di Toscana, sotto pena d'essere fatti prigioni, e mandati in galera a beneplacito di S. A. S. di che se ne comanda l'osseruanza a tutti li Rettori di giustizia, vedi Bando del Magistrato degl'Otto 3. Nouembre 1547. 17. Settembre 1596. & altri sopracitati contro vagabondi.

§. VELENI.

1 Veleni di sorte alcuna semplici, o composti non si possono introdurre, fare, comporre, tenere, o vendere nelli Stati di S. A. S. eccetto da chi ne aurà licenza dalla medesima Altezza per seruizio della medicina, d'Orefici, Marescalchi, Profumieri, Cerusici, Partitori, o simili negozi necessari, con douersi però tener diligence conto dell'esito, acciò se ne possa sempre auer vero riscontro, e sono proibiti in particolare l'arsenico, solimato, e risagallo, che non si possino vendere ad altre persone, che a Speziali, e simili, che per vso della lor Arte, ne auessero di bisogno; le cantarelle si possono tenere per tutti li Speziali, ma non le possono già lor vendere semplici, ne schiette,

schiette, ma sulo mescolate in quei medicamenti, che occorresse, sotto le pene in tutti li casi di contrauenzione pecuniarie, afflittiue, confino, scopa, galera, e fino alla morte inclusiue secondo la qualità de' casi, ad arbitrio del Magistrato degl'Otto. Bando sopra veleni pr. Settembre 1590. E quali siano li veleni proibiti vendersi di ragione comune, e sotto quali pene, vedi la *l. 3. §. alio ff. ad l. Cornel. de Sicar.* & ottimamente *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. quæst. 12. per tot.* doue nominatamente racconta tali veleni da piante, o animali, o minerali.

2 Chi scientemente vendesse veleno ad effetto di auuelenare qualcheduno seguendone l'effetto è tenuto come sicario, e non essendo consapeuole del delitto, o non seguendo l'effetto ad arbitrio del Giudice. *Menoch. de Arbitr. cas. 359. per tot.* vedi pienamente *Cabal. de om. gen. homicid. n. 549. & seqq. ad 634. Card. Tosch. litt. V. concl. 69. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de omicid. qu. 122. part. 3.* doue tratta delle pene di chi vende, compra, fabbrica, compone, o tiene veleni.

E di chi vende veleni, o anco altre cose indifferenti che spesse volte sogliono seruire a vsi cattiui, come pecchi, o si possa scusare. *Michael. Salon. de iust. & iur. tom. 2. quæst. 77. art. 4. contr. 5. per tot. fol. a me 111.*

3 Come si deuino punire quelli che auuelenassero qualche suo parente carcerato per la vita, ad effetto di fuggire il spettacolo della pena ignominiosa, e della cautela vsata a questo fine da vn certo Veneziano, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 285. num. 5. &c. Baiard. al Clar. §. homicidium n. 28. & §. fin. quæst. 68. num. 45.*

4 Veleno come si possa prouare essere stato preparato, e dato ad alcuno, e per quello esserne seguita la morte, vedi *Cabal. nel tratt. de om. gen. homicid. num. 626. & seqq. Boss. tit. de delict. nu. 3. & seqq. & Guaz. def. 4. cap. 5. per tot.* doue adduce molte cose per difesa di chi fosse imputato di omicidio con veleno &c.

E che quando si è venuto ad atti prossimi d'auuelenare ancorche non seguito l'effetto si punisca di pena di morte, & altro, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quæst. 122. part. 2. Baiard. al Clar. §. fin. quæst. 68. num. 130. & seqq.*

E chi commettesse omicidio con veleno se goda dell'immunità della Chiesa, vedi §. Delinquenti num. 26.

Che come omicida proditorio non goda detta immunità, vedi *Cabal. de om. gen. homicid. n. 583. Farinac. nell'Appendic. dell'Imu. della Chies. cap. 10. num. 142. Paol. Zacch. quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. quæst. 1. num. 5. & 6. Decian. tratt. crim. lib. 9. cap. 22. Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. qu. 122. part. 1. per tot. Baiard. al Clar. loc. cit.*

5 Veleni che cosa siano, di quante sorti, da quali segni, e presunzioni tanto antecedenti, che concomitanti nell'istesso tempo, e dopo susseguenti secondo la diuersità de' veleni si riconoscano, come alcuni si generino per diuerse cause ne' nostri corpi dall'istessa natura, & altri siano fatti, e preparati, o propinati con arte in pernicie, e destruzione dell'vomo, come si possino riconoscere gl'vni dagl'altri, la morte repentina non sempre essere cagionata da veleni, ma poter procedere da più cause, e come si conoscano; delle ferite con armi auuelenate; d'vn segno mirabile (mentre fosse vero) di conoscere se il cadauero sia estinto per veleno con porre il cuore sul foco, e che non s'abbruci; come il veleno non sempre cagioni la morte, anzi tal volta sia medicamento d'altro veleno e così vno scacci l'altro; se si possa dare a tempo determinato, & altro in questa materia per non essere ingannati da periti, che sempre procurano d'escludere li delitti, & aiutare li delinquenti, vedi pienamente per il Cospi nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 10. con altri tredici capitoli susseguenti &c. *Cabal. de om. gen. homicid. n. 619. & seqq.* fino al fine &c. *Paol. Zacch. Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. per tot.*

Che deua constare del corpo del delitto per attestazione di Medici pratici, quali visto il corpo preteso auuelenato con giuramento deponghino non di semplice credulità, ma certitudinariamēte, che i segni del cadauero espostoli auanti gli occhi siano veramente di propinato veleno, altrimenti facendo il caso dubbioso di poter esser li segni di propinato, o ingenito veleno, o conuenire anco ad altri mali, non si direbbe prouato il corpo del delitto. Il che è vero quando si può fare detta diligenza, ma non potendosi auere il corpo auuelenato, si proua il delitto per testimoni che abbino visto il cadauero, e deponghino de' segni, che in esso osseruorno, o della pubblica voce, e fama che sia morto di veleno, o d'altri sintomi seguiti auanti la morte del preteso auuelenato de' quali, vedi inf. n. 12. mentre a giudizio di periti siano tali che arguischino veleno propinato, & in questa maniera si dice constare del corpo di delitto non solo ad effetto di procedere a speciale inquisizione, ma anco a tormenti, & altro, come con l'autorità del *Mascard. tratt. de cognit. delict. tit. de omicid. simpl. in princ. huius cr. num. 15. & seqq. Foller. in prax. verb. copiat informationem num. 16.* & altri, fu ottimamente votato dall'Illustrissimo Signor Giulio Parasacchi Auditore generale delle Bande di Toscana, & approuato dal Magistrato degl'Otto l'anno 1665. nella causa contro Rinieri Naldini, & altri, e vedi §. Corpo di delitto n. 21. & n. 3.

6 Veleno se alcuno confessasse auerlo dato, e la persona essere morta di molto tempo di modo che non si potesse visitare il cadauero, e conoscere li segni, si deue cercare d'onde l'auesse auuto, come fosse, di che sorte, quanto, & in che modo l'abbi dato, e poi esaminare periti se tal veleno nel modo, forma, qualità, e quantità confessata fosse abile a cagionare la morte, e far altre diligenze accennate dal Cospi nel loc. cit. cap. 20.

&

& cap. 32. vedi §. Confessione n. e §. Corpo di delitto num. 21.

E che tal confessione non basti per condennare in pena ordinaria, ma si bene straordinaria, & altro vedi *Plaza Epitom. delict. cap. 20. num. 20. & c. Farinac. de inquisit. quest. 2. verso il fine. Cabal. resol. crim. cas. 180. per tot. & de om. gen. homicid. n. 615. & seqq.* doue amplamente tratta di questa materia.

7 Veleno se abbi cagionato la morte, o no si deue stare al giudizio de' Medici di modo che non basterebbe la confessione dell' imputato, come di cosa a lui incognita, e spettante al giudizio d'altri, ma è necessario che li Medici definiscano, come si è detto di sopra se il veleno nella quantità, e qualita, che si tratterà sia stato atto a cagionare la morte, e propinato, o da vmori corrotti generato. *Boss. tit. de delict. num. 7. & 8. Guaz. ad def. lib. 1. cap. 6. num. 12 & seqq. Plaza d. cap. 20. num. 11.* & ottimamente da vedersi *Paol. Zacc. Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. quæst. 1. num. 1. & seqq. & quæst. 4. per tot.* doue tratta della qualità e quantita di veleno atta a far morire secondo la più, o meno malignità, che in se contenga, & atteso il temperamento, età, robustezza, disposizione, e simili qualità del paziente, e nominatamente de' veleni, che anno facoltà deleteria, e di altri veleni dubbiosi, come del diamante, calamita, noce vomica, vetri, peli di gatte, e certi altri animali, argento viuo, frutti prodotti da piante auuelenate, animali nutriti di cose velenose, e simili, di che vedi anco amplamente il Cospi *d. tratt. part. 3. cap. 13.* doue riferisce sopra quaranta sorti di veleni.

8 Veleno doue sia sospetto frà marito, e moglie, fa essere luogo al diuorzio, & è tanto abomineuole che ne anco la giustizia se ne serue per far morire condennati, ne banditi, non ammette distinzione di nobiltà, ma in tutti vgualmente si punisce di pena vituperosa della forca supposte le douute giustificazioni, come proua *Paol. Zacch. Qu. Medic. legal. lib 2. tit. 2. quæst. 1. num. 7. & seqq Plaza Epitom. delict. d. cap. 20. num. 4. & seqq. Cabal. de om. gen. homicid. num. 575. & n. 612.* Quanto a banditi, vedi nel §. Banditi num. 48.

9 Veleno secondo li Medici è vn certo misto non naturale, ma talmente contrario alla natura, che da quella non si possa superare, ne domare, ma ben si egli superi, domi, e corrompa l'istessa natura, o grauemente l'offenda alterando gl'vmori con la sua proprietà maligna, & occulta, benche la causa fosse nota, e secondo li Legisti si reputa veleno più largamente parlando ogni cosa che abbi forza di mutare la natura di quello, al quale si dà cagionandoli la morte, o altro graue nocumento, come pazzia, stolidezza, impotenza di generare, e simili. *Zacch. loc. cit. num. 11. & seqq e nella quæst. 2. & 3. per tot.* doue distingue piu sorti di veleni con suoi effetti, e dimostra trouarsi veleni tanto maligni che possino infettare per mezo di tutti li sentimenti del corpo, cioè col gusto, tatto, odorato, vista, & vdito, benche in questi vltimi ci sia da disputare, rarissime volte, e con gran difficoltà si diano, & in ogni caso ci vorriano le douute proporzioni di vicinanza, & altro &c.

10 Et in quali modi si possa auuelenare, o nò pienamente il medesimo *Zacch. loc. cit. quæst. 11. per tot. & quæst. 13.* doue tratta de' venefizi, incantesimi, & affascinamenti, che sono tutti modi di auuelenare, e nuocere grandemente alle persone.

11 Veleno si genera tal volta ne' corpi nostri dagl' vmori corrotti, o putredine, di modo che può vn' Vomo diuentare tutto veleno, & auuelenare gl' altri, come succede nella pelle. *Zacch. d. tr. tit. 2. quæst. 5. per tot.*

12 Veleno dubitandosi se sia propinato, o da se come sopra generato, se bene vniuersalmente parlando non se ne può dare piena certezza, nondimeno in casi particolari si può conoscere da periti, e quanto al propinato, & estrinseco s'arguisce dalla copia degl' vmori buoni, e laudabili del paziente auanti il male, o morte, e dalla buona regola del vitto; secondo nell'atto di pigliarlo dall' odore, colore, o sapore, conosciuto alterato, & orribile dal paziente, lesione, e sbucciatura delle fauci, prurito, calore, infiammazione della bocca, stridore fra' denti, difficolta d'inghiottirlo, nausea, dispiacere, & abominazione nel masticarlo; terzo dopo preso seguendone subiti, o non molto distanti accidenti (& anco lontani quando fosse come si può dare a tempo) come perturbazione, nausea, vomito del veleno, o altra materia praua, e corrotta, e qualche volta anco di sangue, dolori gagliardi di corpo, e stomaco, tremore, e palpitazione di cuore, sincopi, o suenimenti, rutti puzzolenti, & ingrati, fetore di bocca, singulti, inquietudini, ansietà, perdimento precipitoso di forze, mancamento di polso, morsi al cuore, sudore freddo, freddezza delle parti estreme, vnghie liuide, pallidezza, e tumore di corpo, mutazioni di colore, flati, dolori maligni, e vaganti, negrezza, e gonfiatura della lingua, e labbra, sete insaziata, faccia liuida, vertigini, torcimento d'occhi, sonnolenza profonda, letargo, stupore, impedimento, o mordacità d'vrina, carne floscia, fetore di tutto il corpo, grauezza sensibile, macchie rosse, o liuide, incostanza, & alienazione di mente, e simili che secondo la natura, e qualità del veleno propinato, si possono osseruare auanti la morte non essendo necessario che tutti insieme concorrino, quarto dopo la morte seguendo liuore, o negrezza del cadauero, o vero diuersità di colori, odore puzzolente, vnghie nere, e che facilmente si spicchino dalla carne, cader capelli, se tentandosi d'abbruciare il cuore faccia gran resistenza al fuoco, spuma alla bocca, se il cadauero sarà sfuggito dalle fiere, & vccelli, se diss-

difficilmente si putrefarà, e non inuerminerà, e se aprendosi [come si deue fare quando si può per più certezza]si trouerànno esulcerazioni della gola, del fondo del ventricolo, & intestini, o altre contaminazioni di viscere, corruzione, nigredine, congelazione di sangue al cuore, e cose simili a giudizio de'periti; E se l'auuelenato non sarà morto oltre li suddetti segni resterà senza capelli di maniera che mai più li torneranno, o molto tardi, con qualche dolori vaganti, & altre imperfezioni graui, come il tutto con autorità del Cardano, & altri Autori graui di scienze, & esperienze, proua *Paol. Zacch.* nelle dette sue *Quest. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. quest. 6. & 7. per tot.* doue però che molti di detti segni sono anco comuni ad altri veleni generati ne'corpi.

De'segni del veleno propinato, vedi il medesimo *Zacch. cons. 12. 13. 14. 15. 16. & 77. per tot. tom. 2.* & amplamente ancora il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 10. & seqq. Boss. tit. de delict. num. 6. Muscatel. tract. de cognit. delict. tit. de homicid. simpl. in priuileg. huius crim. nu. 21. &c.* e l'Illustrissimo Signor Giulio Parafacchi nel sopracitato voto, doue che li nominati segni in corpi ben regolati, sono certi di propinato veleno, e non soggiacciono alle dispute de'Medici, mentre dopo preso il cibo, o la beuanda repentinamente si cade in tali sintomi, perche se bene anco il veleno generato interiormente può stare longo tempo latente, e fare subitaneamente morire, par nondimeno impossibile, che tal veleno ingenito non abbia prima a dare qualche indizio della futura morte, e non abbia a precedere qualche morbosa disposizione, come più appresso si dice, o non concorreranno tanti di detti segni, o cesserà ogni sospetto, e causa di propinato veleno, perche stanti li detti segni, o alcuni di essi precipitosi, non essendo necessario il concorso di tutti copulatiuamente, si presume in dubbio che il veleno sia propinato, e non ingenito nel corpo per malattia, o cattiua regola di vitto, atteso quello che più comunemente suole accadere, della qual proua in simili casi si contenta la legge, e la tiene concludente. *Euerard. top. legal. loc. a comuniter accidentibus per tot. Boss. tit. de delict. num. 10. 11. 12. & 13. Decian. tract. crim. lib. 9. cap. 24. num. 20. Muscatel. d. tract. tit. de homicid. simpl. n. 46. & seqq.*

E de'segni delle ferite date con armi auuelenate, vedi *§. Ferite n. 10.*

E la notizia di quanto sopra è necessaria per sapere esaminare li testimoni, & altri in simili cause, e per non essere facilmente deluso da'Medici.

13 Veleno generato ne'corpi s'arguisce dal precedente vizioso, o morboso apparato del corpo, ripienezza d'vmori cattiui, qualità di cibi facilmente corruttibili, di che si nutriua, febbre putrida antecedente, o concomitante, mancamento di sete, contaggio presente, intermissioni, materia vomitata, (dandola a mangiare a galline, che però è fallace nutrendosi anch'esse di cose velenose sēza nocumento, e più sicura sarebbe l'esperienza ne'cani, che facilmente s'offendono da qualsiuoglia veleno) se de'medesimi cibi, o beuanda si saranno nutriti anco altri senza nocumento, il che però non è così sicuro segno d'innocenza come lo mettono molti criminalisti principali, perche può essere che secōdo le cōplessioni de'pazieti, e qualità del veleno vno resti offeso, e gl'altri no, o facilmēte lo vomitino, e che si attribuisca a crapola, e nō a veleno, o che gl'altri fossero preparati con Antidoti per ricoprire il delitto, di che, & altro ottimamente il *Zacch. loc. cit. quest. 8. per totum.*

14 Veleno resiste all'altro veleno, e così qualche volta vno, scaccia l'altro, quando sono di qualità contrarie fra loro, altrimenti vno renderebbe più efficace, e potente l'altro; Non è però permessa la cura del veleno, con altro veleno se non in casi disperati, e con molte circonspezioni, anzi li Medici, o altri che facessero in contrario meriterebbero gastigo, e pena non mancando molt'altri rimedi canonici contro il veleno, come proua il *Zacch. loc. cit. quest. 9. per totum*, doue anco molto biasima li rimedi chimici.

15 Che nelli delitti di veleno come atroci, occulti, e di difficile prouazione si possa condennare in pene arbitrarie sopra indizij, e presunzioni, che militino contro alcuno di mala fama, con altri aminicoli, recedendo anco delle regole ordinarie di ragione, se bene più facilmente in tali delitti si soglia procedere a tortura. *Bonacoss. com. opin. crim. verb. Tortura fol. 176.* quando vi siano legittimi indizi, come minaccie, consuetudine di delinquere, bugie, fuga, mala fama, conuersazione in casa dell'auuelenato, variazioni, inimicizia, trattato di pigliar altra moglie, quando di ciò si dubitasse contro del marito, adulterio se si dubitasse della moglie verso il marito, speranza di successione congiunta però con altri indizi, comprare veleni, e poi negarlo, o tenerne, preparare cibi, o beuande occultamente, pestar veleni, seppellire il cadauero quasi da nascosto senza li soliti funerali, o subito dopo la morte ancor caldo, non auer voluto mostrare al Medico il vomito, & escrementi dell'infermo, auer ricusato di mangiare del cibo preteso auuelenato, non essersi doluto, ma più tosto rallegrato della morte essendo parente, non auer vsato le douute dilig nze nel male, e cose simili, che si togliono però, e sbattono per altri indizi, e conietture contrarie, vedi *Farinac. & Vulpin. in Suco de homicid. quest. 122. part. 4. per tot. Plaza Epitom. Delict. cap. 20. num. 10. &c. Decian. tract. crim. lib. 9. cap. 24. num. 16. & seqq. Muscatel. de cognit. delict. tit. de simpl. homicid. n. 46. & seqq.*

16 Del resto in materia di veleni, vedasi all'occasioni *Paol. Zacch. Quest. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. per tot.* Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 10.* con

con più *seqq. Farinac. de homicid. quaest.* 122. *per tot. Muscatel. tract. de cognit. delict. tit. de homicid. in priuil huius crim. Cabal. resol. crim. cas.* 180. *& de om gen. homicid. num.* 549. *& seqq. ad* 634. *Plaza Epitom. delict. lib.* 1. *cap.* 10. *per tot. Boss. de delict. num.* 3. *& seqq. Decian. tract. crim. cap.* 22. *& seqq. lib.* 9. *Foller. Prat. crim. in* 2. *part.* 2 *part. princip.* & altroue doue pienamente trattano de' delitti di veleno, modi di pronarli, sue pene, & altro con più altri da loro citati.

§. VENDERE.

1 Vendere veleni come sia proibito, vedi §. Veleni.

2 Vendere le robe date per seminare dalli padroni senza lor commissione come, e sotto quali pene sia proibito, vedi §. Lauoratori n.

3 Vendere grascie nelli mercati, o fuora auanti il suono della campana, o altro segno solito, come sia proibito, vedi §. Grascie n.

4 Vendere, o comprare scritture, come sia proibito, senza licenza dell' Archiuio, vedi §. Scritture num.

5 Vendere, o comprare vino con fiaschi non bollati come sia proibito, vedi §. Fiaschi n.

6 Venditore di boui per quali diferti, e come sia tenuto, vedi §. Boui n. 3. §. Bestie num. 16. infra num. 43.

7 Vendere la medesima cosa più volte a diuerse persone, & in diuersi tempi è proibito, sotto pena di falso, o almeno di stellionato, che è arbitraria al Giudice, *l. qui duobus ff. ad l. Cornel. de fals. Menoch. de Arbitr. cas.* 381. *num.* 7. *& seqq. Altograd. cons.* 9. *num.* 93. *lib.* 1. *Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quaest.* 150. *part.* 9. *per tot. Card. Tosch. litt. V. concl.* 63. *Clar.* §. *Falsum n.* 29. *Cigala de Act.* §. 3. *num.* 27. *fol.* 33.

Et il medesimo si dice d'altri contratti simili come se vno obbhgasse, & ipotecasse in specie la medesima roba a più persone in diuersi tempi senza certiorarli delle precedenti obbligazioni non essendo ballante per tutti, *l.* 1. *& fin. C. de Crim. stellion. & l.* 3. *ff. eod.* vedi *Bonifac. de furt.* §. 9. *num.* 90. *& seqq. fol.* 307. *Card. Tosch. d. concl.* 63. *per tot.*

Se bene quanto all'ipoteche anco speciali pare che di general consuetudine sia derogato a dette leggi per non impedire le negoziazioni, e commerci come attesta la *Pratt. Papp. for. act. hypoth. glos. sub eadem num.* 19. e vedi amplamente *Menoch. cas.* 381. *per tot. Farinac. & Vulpin. loc. cit. Clar. d.* §. *Falsum n.* 29.

8 E quanto alle vendite, nelle quali è più stretta la proibizione, e più patente il dolo si deue intendere mentre che il primo compratore non fosse in mora di pagar il prezzo, perche sendo in mora, e non essendoli creduto, o fatto tempo dal venditore, e così auendo comprato per contanti, e non pagando, può il medesimo venditore recedere dal primo contratto, e vendere ad altri senza incorso di pena alcuna, non auendo fatto credenza del prezzo, e questo procede ancorche auesse data la roba al compratore che la può repetere, essendo di natura delle vendite che non si trasferisca il dominio se non è pagato il prezzo, o auuta fede di esso, come amplamente dimostra l'*Altogrado cons.* 9. *per tot. lib.* 1. & ottimamente *Iosef. Orciol. Consult. Forens. cap.* 5. *per tot.* con più altri da loro citati, doue è da vedersi in tutte l'occorrenze di questa materia quando, e come possa, o nò il venditore recedere dal contratto per il prezzo non pagato &c.

Chi possa far credenza del prezzo, e come s'arguisca la vendita a credenza. *Card. Tosch. litt. V. concl.* 67. *&* 68. *per tot. Gizzarel. con gl' Addenti dec.* 39. *&* 59.

9 Chi vende vna cosa ad vno, e giura non la vendere ad altri, se poi non ostante il giuramento la venda, e dia ad altri transferisce il dominio nel secondo compratore, benche esso venditore caschi in pergiuro, vedi il *Ias. nella l. quoties C. de rei vendic. Euerard. loc. a vi, & energ. iuram. numero* 32.

Anzi che la seconda vendita, o donazione contro detto giuramento sia nulla proua *Ger. Spin. cons.* 14. *num.* 6. *& seqq.*

10 Et essendo la medesima cosa venduta a più persone nascendo lite, e controuersia trà il primo, e secondo compratore chi di loro si deua preferire, vedi *Ias.* & altri nella *d. l. quoties C. de rei vindic. Socin. reg.* 155. *Diaz. reg.* 229. *Alessandr. nella l. sicut autem* §. *si duobus ff. de public. in rem act. Ferret. caut.* 48. *Magon. decis. Luc.* 31. *per tot. & dec. Flor.* 135. *Tiraquel. de retract. conuent.* §. 3. *glos. vn. n.* 5. *&* 6. *Card. Tosch. litt. V. concl.* 64. *per tot. Couar. var. resol. lib.* 2. *cap.* 19. *Azor. Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 18. *Gabriel. com. concl. lib.* 3. *tit. de emp. & vend. concl.* 2. *per tot. Leoncill. decis. Ferr.* 54. *per tot. & decis.* 29. *num.* 3 *Rot. part.* 2. *Diuers. dec.* 233. *num.* 1. *&* 2. *Gratian. discep.* 523. *per tot. Cenc. de Cens. quaest.* 68. *num.* 1. *&c. Altogrado cons.* 9. *num.* 94. *lib.* 1. *& cons.* 39. *num.* 40. *&c. lib.* 2. doue ferma essere il medesimo frà duoi donatari della medesima roba &c. inf. num. 38. e dopo visto *Iosef. Orciol. d. cap.* 5. *num.* 50. 51. *&* 52.

11 Vendite fatte con patto di redimere fra qualche tempo limitato in danno del venditore, cioè che non possa redimere se non passato certo tempo aggiunta la modicità del prezzo *vltra dimidiam*, o *circa dimidiam*, sono vsurarie, e si presumono patte per palliare l'vsare, perche stante il detto patto in danno del venditore, e modicità di prezzo si vede manifestamente la principale intenzione de' contraenti essere di non far vendita, ma d'impegnare, e guadagnare li frutti al finto compratore, o più tosto creditore in fraude dell'vsure proibite, vedi *Ferret. caut.* 17. *per tot. Mohaed. decis.* 3. *de emp. & vendit.* e così dichiara, e ferma la *Rot. in Nouiss. part.* 6. *decis.* 17. *num.* 3. *& seqq.* vedi nel §. Contratti num. 1. e pienamente *Azor. Instit.*

Instit. Moral. part. 3. lib. 8. cap. 12. per tot. Couar. var. resol. lib. 3. cap. 8. & seqq. P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 39. per tot. fol. a me 112. &c. Borgn. decis. 1. de contract. aliàs dec. 47. per tot. part. 2.

12 E quando le vendite semplicemente fatte con patto di redimere anco ad arbitrio del venditore frà certo tempo, aggiunta la modicità del prezzo, *circa dimidiam* ad arbitrio del Giudice, la locazione fatta al medesimo venditore, la qualità del compratore solito a fare contratti vsurati, e simili conietture, si presumano simulate, & vsurarie, di modo che non solo sia sempre lecito redimere la roba venduta non ostante che sia passato il tempo, ma anco si deuino imputare li frutti percetti al compratore nel suo credito, vedi amplamente *Menoch. de Arbitr. cas. 217. per tot. & de praesump. lib. 3. praesump. 122. per tot. Cepol. tr. de simulat. contract. cas. 6. princip. Rot. part. 2. diuers. decis. 116. per tot. Gratian. discep. 26. num. 20. &c. 258. per tot. & 600. per tot. Sord. decis. 34. per tot. Azor. d. cap. 12. per tot. Couar. loc. cit. e P. Stef. in d. cap. 39. per tot.*

13 E l'esser detto patto concepito a fauore del venditore non esclude la mala presunzione affatto, mà solo diminuisce il prezzo a proporzione del tempo, frà il quale puo il venditore redimere, e così può solo operare quanto a stimarsi la modicità del prezzo se sia *circa dimidiam*, o *vltra dimidiam* del che però si stà ad arbitrio del Giudice, secondo il Menoch. Couar. & altri ne' luoghi sopracitati e se detto patto è perpetuo, e libero *quandocunque* (benche si restringa di ragione à trent'anni, secondo la più comune opinione, come proua il *Tiraquel. de retract. conuent. §. 1. glos. 2. n. 6. &c. Gratian. discep. 2. num. 1. & discep. 433. num. 65. & seqq. & 745. num. 82.*) sminuisce il prezzo nella terza parte, & essendo a tempo limitato proporzionabilmente al tempo che dura. *Rot. part. 6. in Nouiss. decis. 17. num. 4. & seqq. & Gratian. discep. 26. num. 4. 258. num. 32. 600. num. 8. & 616. num. 7. Azor. d. cap. 12. quaest. 3.* doue che la più comune opinione è, che tal patto diminuisca il prezzo solo nella quarta parte, e vedi *P. Stefan. d. cap. 39. n. 2.*

Che lo diminuisca a ragione di trenta per cento, di modo che quello valerebbe cento, si stimi solo 70. con detto patto. *Lud. decis. Perus. 97. n. 5. & 6.*

14 Vendere la sua roba contro la volontà propria, nessuno può regolarmente essere forzato, vedi amplamente *Socin. inter reg. Diuers. reg. 130. fol. a me 619.* doue adduce 58. notabili limitazioni in questa materia, e per comprobazione della detta regola, vedi *l'Altogrado cons. 102. num. 50. & seqq. lib. 2. Menoch. de Arbitr. cas. 462. nu. 12. &c. Card. Tosch. litt. V. concl. 59. per tot. Couar. var. resol. lib. 3. cap. 14. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 8. cap. 27. quaest. 2. per tot. P. Stefan. de Neapol. de praecip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 43. num. 3. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 37. & 87. per tot.* doue limitano, che si possa essere forzato per pubblica vtilità, o per bene della pace, e in più altri casi, cõ pagare sempre il giusto prezo, vedi §. Gratia n. 7.

15 E che anco a fauore di Chiese, o Monastiri quando fosse necessario ampliarli possino li vicini essere forzati a vendere, non però direttamente per via d'azzione, ma d'implorazione d' vfizio del Giudice, quale deue in simili casi strettamente, e cum grano salis compartirlo, auendo considerazione, che chi vende non riceua gran scomodo, o danno come dichiara *Gratian. discep. 672. num. 15. & seqq. 742. num. 20. & seqq. & 896. per tot.* vedi *Ricc. Prax. var. resol. cap. 423. num. 2. & 3. Gizzarel. con gl' Addenti decis. 37. & decis. 87. per tot. Couar. Azor.* & altri ne' luoghi citati.

16 E come si possa essere forzato a vendere per comodo di chi vuole edificare, vedi §. Edificare n. 1

17 Vendere fraudolentemente robe false, e corrotte per vere, e buone, come fanno certi giuntatori che vanno per il Mondo con robe false, e simili con ingannare li compratori nella qualità, e sostanza di essa è maggior delitto, che il furto, e tali delinquenti anco come falsari si deuono piu grauemente punire, *Menoch. de Arbitr. cas. 383. per tot. & Cabal. cas. 177. per tot. & cas. 80.* doue tratta di quelli che mescolano le robe cattiue con le buone per farle tutte vendibili, il che tiene esser lecito nelli magazini pubblici fatti per benefizio vniuersale, & in poca quantità di modo che non possa esser nociua, ma non già mai alli priuati, e vedi anco *Gratian. decis. 184. in Add. n. 2. Michael. Salon. de iust. & iur. tom. 2. quaest. 77. art. 2. contr. 1. & seqq. fol. a me 74. & seqq. P. Stef. de Neap. de pr. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 41. n. 5. & 6.*

18 E come chi vende l'annona, o grascie corrotte, o difettose, e generalmente qualsiuoglia altra cosa immobile sẽza manifestare li difetti occulti à chi compra, si deua punire di pena arbitraria, e sia tenuto in coscienza risarcire ogni danno, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 382. per tot.* doue esemplifica in molti casi, e pienamente *Michael. Salon. d. tratt. quaest. 77. art. 3. per tot. fol. 76. &c.*

19 E chi vende vino, ò simili grascie, sapendo, che fra certo tempo si deue, o suole guastare senza auuertirne il compratore è tenuto al pericolo, e danno guastandosi. *l. si vina. de pericul. & comod. rei vend. Menoch. de Arbitr. cas. 232. nu. 26. & & 27. Roman. sing. 280. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 8. cap. 23. quaest. 4. vers. Sed quid sentiẽdum,* doue che può essere scusato in coscienza, vendẽdo a chi sia per consumarlo prontamente, e non per conseruarlo, o riuenderlo ad altri.

20 Il medesimo si dice di chi con astuzia vẽdesse grano, o altra mercanzia, sapendo che subito, o fra poco si deua sminuire il prezzo, perche non ne auuertendo il compratore è tenuto ad interesse, *Menoch. de Arbitr. cas. 185. nu. 21. & seqq. & cas. 232. num. 27. Gratian. discep. 260. nu. 20. & 361. num. 17.* Come però possa essere scusato dalla restituzione del danno in coscienza, auendo

do venduto per giusto prezzo a giudizio vniuersale, vedi *Menoch. d. cas.* 185. *n.* 22. e pienamẽte *Azor. instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 23. *quæst.* 4. *Couar. reg. peccatum part.* 2. §. 4. *nu.* 5. *S. Thom.* 2. 2. *quæst.* 77. *art.* 3. *Siluestr. verb. Emptio quæst.* 15. *Sot. de iust. & iur. lib.* 6. *quæst.* 3. *art.* 3. *Michael. Salon. de iust. & iur. tom.* 2. *quæst.* 77. *art.* 3. *Contr.* 4. *per tot. fol. a me* 96. *&c.*

21 E che generalmente parlando chi vende sia sempre tenuto auuertire, e certiorare il compratore di tutti li difetti, mancamenti, seruitù, pesi, & obblighi, che fussero occulti nella cosa venduta, mentre li sappia altrimenti sia tenuto a tutti li danni, & interessi, e non li sapendo sia tenuto nondimeno à defalcare il prezzo pro rata, vedi *Capyc. decis.* 187. *num.* 15. *& Rot. part.* 2. *diuers. decis.* 281. *num.* 24. *& seqq. Gratian. discep.* 361. *per tot.* 534. *num.* 21. *&* 912. *nu.* 16. *P. Stefan. de Neap. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 40. *n.* 17. *fol.* 119. *Michael. Salon. de iust. & iur. tom.* 2. *quæst.* 77. *art.* 3. *contr.* 1. *& seq. fol.* 76. *& Azor. instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 23. *Marcian. disput. forens. cap.* 92. *per tot. Staiban. de interesse lib.* 1. *quæst.* 22. *fol. a me* 93. *& lib.* 2. *quæst.* 2. *per tot. fol.* 218. *Ger. Spin. cons.* 35. *nu.* 15. *&* 16. *Leoncil. decis. Ferr.* 43. *per tot. Altograd. cons.* 12. *per tot. & cons.* 10. *per tot. lib.* 1. doue anco dimostra quando per questa causa sia lecito recedere dal cõtratto, &c. vedi Boui *n.* 4. *& inf. n.* 43. 47. *&* 29.

22 E come chi vende senza manifestare li difetti occulti (oltre al detto di sopra) possa anco esserne punito di pena di stellionato, che è arbitraria al Giudice per il dolo, e fraude vsata, vedi *Menoch. de Arbitr. cas.* 381. *nu.* 7. *& seqq. & cas.* 382. *per tot. Boss. tratt. crim. tit. de extraord. crim. n.* 4. *&c.*

23 Vendere a credenza, ma più caro in riguardo della dilazione, o tempo concesso per il pagamento, mentre il prezzo ecceda i limiti del giusto, che è infimo, mezzano, e rigoroso, non essendo determinato dalla legge, si commette vsura, perche questa dilazione non è altro, che vn' implicito, e tacito mutuo, dal quale, non si può riceuere vtile alcuno, restando però libero il vendere dentro detti limiti, non essendo come sopra altrimenti dichiarato, e statuito dalla legge, *Gratian. discep.* 911. *num.* 16. Et acciò tali contratti si possino dire vsurari, vedi tre requisiti appresso, *Roman. cons.* 429. *per tot. Couar. var. resol. lib.* 2. *cap.* 3. *nu.* 6. *&* 7. pienamente, *Azor. Instit. moral. par.* 3. *lib.* 8. *cap.* 8. *per tot. P. Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & iust. par. lib.* 2. *cap.* 40. *nu.* 4. *& num.* 11. con più altri da loro citati.

24 E benche in oggi di general consuetudine de Mercanti paia introdotto di vendere sempre la roba più cara quando vendono à tẽpo in riguardo forsi del pericolo, che qualche volta corrono in riscuoter, o del lucro cessãte, o dãno emergẽte, nõdimeno questa al più potrebbe scusar dalle pene temporali, ma non gia mai dal peccato, & obligo di restituzione, eccedendo come sopra i limiti del giusto prezzo, e non vi concorrendo veramente senza alcuna simulazione detto pericolo, o causa di lucro cessante, o danno emergente, *Couar. Azor. P. Stefan.* & altri ne' luoghi sopracitati, *Menoch. de Arbitr. cas* 499. *nu.* 35. *&* 36. *Genua de script. priuat. lib.* 4. *tit. de lib. vsur. n.* 27. *&* 28. doue anco, che sono tenuti mostrare i libri de lor conti per conoscersi se siano vsurarij, o no, &c. E come sia proibito vendere più caro a tempo, & altro, vedi nelle mie *resolut. cap. vlt. per tot.* e più amplamente, *Michael. Salon. de iust. & iur. tom.* 2. *quæst.* 78. *art* 2. *Contr.* 16. *per tot. fol. à me* 303. *& seqq. & Contr.* 18. *fol.* 313. doue quando, e come possa esser cio lecito rispetto al lucro cessante, danno emergente, vfizio, pericolo, spese, & altro, come nelle *contr. seqq.* E quando, e per quali cause si possa vendere più caro, o cõprare più vile il medesimo *Salon. loc. cit. quæst.* 77. *art.* 1. *fol. à me* 8. *&c. & d. art. contr.* 18. *fol.* 70.

25 A quanto poi si estenda la latitudine del prezzo, acciò si possa dir giusto non ostante sia il più rigoroso, sono varie l' opinioni de' Dottori, come riferisce il *Diana tratt.* 5. *resol.* 112. *fol.* 224. *Gratian. discep.* 549. *nu.* 23. Et io crederei potersi rimettere ad arbitrio del Giudice considerata la qualita de tempi, delle mercanzie, e delle persone con chi si tratta; E qual si dica giusto, e legittimo prezzo, *Azor. Instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 21. *&* 22. *per tot. Couar. var. resol. lib.* 2. *cap.* 3. *per tot. l. Stefan. de Neapol. loc. sup. cit. cap.* 40. *nu.* 1. *&* 2. *Michael. Salon. de iust. & iur. tom.* 2. *quæst* 77. *art.* 1. *contr.* 3. *per tot. fol. à me* 14. E come sia proibito vendere a caro prezzo, e poi ricõprar dal medesimo la cosa vẽdutali a più vil prezzo, vedi §. Contratti *n.* 5. *& seq. Azor. Inst. moral. part.* 3. *lib* 8. *cap.* 11. *per tot. fol.* 604. *Salon. loc. cit. quæst.* 78. *ar.* 2. *contr.* 7. *per tot. fol. à me* 243

26 Se sia lecito vendere grano, biade, o altro a credenza, con patto, che il compratore lo deua pagare quello, che si valuterà il mese di Maggio, o simile, vedi *Natt. cons.* 369. *Cranett. cons.* 145. *num.* 23. *Socin. iun. cons.* 83. *lib.* 2. *Philipp. Porr. cons.* 30. *lib.* 1. *Tosch litt. V. concl.* 337. *num.* 57. *& seqq. ad* 66. *Couar. var resol. lib.* 2. *cap* 3. *per tot. P Stefan. de Neapol. de præcip. iur. & iust. part, lib.* 2. *cap.* 40. *nu.* 12. *Azor. instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 9. *per tot. fol. a me* 596. *Michael. Salon. de iust. & iur. tom.* 2. *quæst.* 78. *art.* 2. *Contr.* 21. *&* 22. *per tot. fol à me* 329. *& seqq. Dian. part.* 3. *Miscell. tratt.* 6. *resol.* 2.

27 Da quali autori si raccoglie potere esser ciò lecito quando il venditore non era per vendere se non à quel tempo, ma pregato vende anticipatamẽte, e non intende di pigliare il più rigoroso prezzo, hauuto anco riguardo alle spese, e pericolo in conseruarlo, o non vuole stare affatto sul sicuro con attendere il tempo del contratto, o di quel mese pattuito secondo, che li torni più vtile, perche in questi casi sarebbe vsura, e tanto maggiormente (come alcuni sitibondi del sangue

gue de poueri fanno) se a chi ha bisogno di grano, o biade se li dessero denari per conuertirli in grano da pagarseli al prezzo più rigoroso, e così riceuendo molto più del denaro sborsato, o in simili modi, che sanno molto meglio inuentare gl' vsurarij, che io descriuere per non auerlo mai praticato per Dio grazia, vedi *Card. Tosch. litt. V. concl.* 345. *& seqq. P. Stefan. de Neapol. d. trat. lib.* 2. *cap.* 29. *& seqq.* e ciascuno pensi alla sua coscienza, perche *quicquid agunt homines intentio iudicat omnes*. E delle cõpre, che si fanno di frutti, di crediti, e cose simili à vil prezzo, pagando anticipatamente il denaro, che siano vsurarie, *Salon. loc. cit. contr.* 17. *&* 23. *per tot. Azor. loc. cit. cap.* 10. *per tot. fol.* 598. mentre non si potesse scusare in riguardo del pericolo, o del lucro cessante, o danno emergente, come sopra, e vedi pienamẽte *Azor. d. cap.* 10. *per tot. & Salon.* doue risoluono molti dubbi curiosi, e praticabili in tal materia.

28 Se poi nel mese, o tempo pattuito occorresse farsi diuersi prezzi non si può assolutamente pigliar il maggiore, ma il minore, douendosi sempre far l'interpetrazione contro chi si fonda in tal promessa ambigua, come in simili termini prouano *Guid. Pap. decis.* 252. *Natt. cons.* 229. con altri addotti dal *Gratian. discp.* 187. *per tot.* doue però ancoporta odinione, che si possi eleggere la via di mezzo, nella quale anch'io inclinerei, nè dissente il *P. Stefan. de Neapol. loc. cit.* doue tiene poter si pigliare il prezzo, che sarà stato più frequente, & *Azor. d. cap.* 10. *vers. tertio*.

29 Venditore interrogato della qualità de' vicini se siano buoni, o cattiui è obligato dir la verità, per che alle volte è meglio lasciar la roba, che hauer cattiui vicini, o compagni *glos. in l. quod sapè §. fin. ff. de contrah. emp. Add. alla Pratt. Papp. Causa vendit. glos. Perticarum* in fine, doue che altrimenti è tenuto ad interesse, *e tosef. Mele nell' Add. al Grazzarel. decis.* 54. *n.* 15. E quanto sia gran male, e danno l'auere cattiui vicini *Petr. Grego. Sintagm. iur. part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 24. di modo, che per questo capo solo competa la restituzione in integro a' minori *Odd. de restit. in integ. part.* 1. *quest.* 4. *n.* 86. *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 83. *n.* 9. *& per tot.* doue afferma essere il medesimo per la cattiua intempetie d'aria &c. *sop. n.* 21. *in fin.* 43. *&* 47.

30 Vendita di cose consistenti in peso, numero, o misura, non essendo fatta a corpo ma a peso, numero, o misura si dice imperfetta quanto al pericolo, e danno della cosa vendita fin tanto, che non è seguito il peso, numero, o misura, e così s'aspetta all' venditore, se bene quanto alla fermezza, & indissulubilità del contratto si dice totalmẽte perfetta, *Afflitt. decis.* 280. *& decis.* 399. *per tot. Gratian. discept.* 549. *num.* 13. e vedi *Vrsil. ad Afflitt. loc. cit. Card. Tosch. litt. V. concl.* 49. *per tot. Azor. Instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 26. *quest.* 2. *& per tot. P. Stefan. de Neap. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 42. *n.* 11. *& seqq. fol. à me* 127. *Leoncil. decis. Ferr.* 38. *per tot.* E pienamente in materia di vino venduto à corpo, ò misura a chi s'aspetti il pericolo, & altro vedi *Prosper. Rendell. tratt. de vinea vindem. & vino fol.* 63. *per tot.*

31 Se però ci fusse la Clausola del constituto, ò l'interpellazione per la misura, e così che non si potesse imputare al venditore, si hauerebbe la cosa per data, e misurata, e conseguentemente la vẽdita perfetta in tutte le sue parti, come par che concluda il *Capic. decis.* 14. *nu.* 8. *& seqq. Card. Tosch. d. concl.* 49. *nu.* 30. *& seqq. P. Stefan. de Neapol. loc. cit.*

32 E che essendo fatta à misura, auanti la misura sia condizionale, e non si possa entrar in possesso sotto pena di spolio se non fusse con scienza, e tolleranza dell'auuersario per anni venti, & altro, vedi *Gratian. discept.* 318. 512. *&* 704. *per tot. Card. Tosch. d. concl.* 49. *per tot.* & altri sopracitati.

33 Se poi la vendita sia fatta à corpo, ò misura molto importa, perche nel primo caso ogn'augumẽto, ò diminuzione s'aspetta al compratore, e nel secondo al venditore, & all'hora si dice à corpo quando si fa prima menzione della cosa, e si constituisce per tutta vn sol prezzo, benche poi ancos'enuncij la misura, & à misura quando si comincia dal numero, e si ferma il prezzo à ragione d'vn tanto per numero, di che vedi *Afflitt. decis.* 68. *&* 399. *Paris. cons.* 64. *lib.* 1. *Capic. decis.* 14. *Surd. decis.* 64. *per tot. Borgn. decis.* 52. *nu.* 10. *Cabal. cons. decis.* 56. *lib.* 1. *Gratian. discept.* 256. 566. *&* 657. *Card. Tosch. litt. V. conclus.* 48. *per tot. Azor. Instit. moral. par.* 3. *lib.* 8. *cap.* 20. *Couar. pract. quæst. cap.* 3. *Gomez. var. resol. cap.* 2. *de emp. & vend. tom.* 2.

34 E che se bene sia à corpo deua il venditore dare la misura enunciata, ò diminuire il prezzo pro rata, se pur la robba non fusse di tanta bõtà, che si rendesse proporzionata à tutto il prezzo stabilito *Benintend. decis. Bonon.* 30. *per tot. Duran. decis.* 395. *num.* 2. *Surd. d. decis.* 64. *per tot. Card. Tosch. d. concl.* 48. *nu.* 2. *e* 3. *e nu.* 13. *& seqq.* doue referisce contrarie opinioni, si come che non sia luogo ad augumẽto, nè diminuzione di prezzo quando la vendita è fatta à corpo, e non à misura prouano *l'Azor. e Couar.* ne luoghi citati, a' quali volentieri mi sottoscriuo, mentre non ci fusse notabile lesione, che eccedesse i limiti del giusto prezzo, ò secondo li termini della *l.* 2. *C. de rescind. vendit.* parlando in foro iudiziale, per che in foro di coscienza non è lecita la lesione anco infra *dimidiam*, ma ogni eccesso, ò difetto fuor de limiti, e latitudine del giusto prezzo sciẽtemente riceuuto, ò ritenuto obliga à peccato, e restituzione, essendo solamente tollerata dalle leggi tal lesione fino alla metà, non come giusta, ma come non espediente dedursi in giudizio, altrimenti se per qualsiuoglia lesione si desse l'azione

zione fariano più le liti, che li contratti secondo la più vera, e comune opinione de Teologi, e Iurisperiti, come ottimamente dimostra con più altri da lui citati *Michael. Salon. de Iust. & iur. tom. 2. quest. 77. art. 1. Contr. 17. per tot. fol. à me 65.* È del rimedio della d. l. 2. *C. de rescind. vend.* oltre li Dottori sopra la medema legge vedi pienamente *Gabriel. com. concl. lib. 3. tit. de emp. & vend. concl. 1. per tot. Soccin. reg. 281. per tot. Thesaur. decis. 165. Magon. decis. Floren. 108. & 110.*

35 Vendita fra' Mercanti si dice perfetta quando data la commissione di comprare qualche mercanzia, quella è comprata, e fatto debitore il cōmettente del prezzo, & apposto il segno di lui, di modo che se bene di poi quello fallisse, non potrebbe chi hà compro per lui ritener la mercanzia, ma essendo sopra di essa quesito ius à tutti li Creditori douria venir in concorso con gl'altri *Gratian. discept. 500. per tot.*

36 Se però non constasse per conietture, ò chiaramente, che il cōmettente hauesse hauuto animo defraudare quello, al quale commette, perche in questo caso ancorche non si hauesse risetuato il dominio, & hauesse hauuto fede del prezzo si douerebbe preferire à tutti nelle sue mercanzie, come proua in simili termini il medesimo *Gratian. discept. 967. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 203. nu. 25. &c.* È quando il venditore habbia ius alcuno, ò prelazione sopra la sua mercanzia per il prezzo non pagato pienamente *Gizzarel.* con gl'Addenti *dec. 39. per tot. & dec. 59. per tot.*

37 Vendita, acciò che si possa dir perfetta deuono concorrere tre requisiti sostanziali, cioè la cosa venduta, il consenso d'ambe le parti, & il prezzo determinato non rimesso in arbitrio d'alcuna delle parti, benche si possa rimettere in arbitrio d'vn terzo, ò stimatori, & interuenendo questi requisiti non è più luogo à pentirsi, benche si fusse detto di farne publico instrumento, e non sia seguito, mentre non apparisse, che le parti non si siano volute obligare se non fatto l'instromento, e così che habbino inteso di far l'instromento non per semplice prouazione del fatto seguito, ma per sostanza di esso, di che vedi *Gratian. discept. 500. & 545. Rot. part. 2. Diuers. decis. 271. per tot. Magon. decis. Flor. 135. Thesaur. decis. 197. Menoch. de Arbitr. cas. 143. Altogrado cons. 6. nu. 90. &c. cons. 10. & 11. per tot. lib. 1. nelle mie resol. cap. 1. num. 19. & 20. Card. Tosch. litt. V. concl. 44. & 45. per tot. Marcian. disputat. Forens. cap. 40. nu. 23. & cap. 50. nu. 15. & seqq.* e pienamente la *Rot. part. 6. Nouiss. decis. 172. per tot.*

38 Vendita di cosa immobile non posseduta dal vēditore, ma da altri al tempo del contratto è nulla, e si hà per non fatta senza il consenso di chi la possiede, & in oltre il venditore si punisce in lire 100. Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 151.

39 Venditori della robba d'altri scientemente non possono domandare, nè ritenere il prezzo, nè anco restituirlo al compratore, che fusse consapeuole della fraude, ma si acquista al Fisco, come guadagno illecito, e l'vno, e l'altro sono tenuti di pena di furto. Vedi *Peregrn. de iur. Fis. lib. 2. tit. 10. nu. 12.* con altri addotti da *Bonifac. de furt. §. 9. nu. 108. & c. fol. 310.*

40 Vendere bestiami de' Padroni è prohibito a' lauoratori, e soccì senza licenza de' medesimi Padroni sotto pena di scudi 25. e che la vendita si habbia per non fatta, di modo che possino detti Padroni dentro al termine di due mesi ricuperarli douunque siano come proprij, e come se non fusse seguita tal vendita, e le licenze s'intendono per vn mese solamente, come per ordine delli 27. Agosto 1455. al libro di Leggi, e Bandi del Sig. Antonfrancesco Ticciati Cancelliere degl'Otto segnato B. à 211. & alli Statuti dell'Arte de' Fabricanti in tal materia.

41 Vendita, ò diuisione fatta d'vno, ò più fondi s'intende solo con le seruitù continue così dette per la loro connessione, è continua permanenza in atto d'operare il loro effetto senza alcun fatto dell'huomo, come sono gl'appoggi, contignazioni, e simili; mà non già mai con le seruitù discontinue così dette dalla loro separazione, e perche non si possono esercitare senza fatto dell'huomo, che non può continuamente operare, come la via, passo, e simili, ancorche per prima auanti il contratto vna cosa seruisse all'altra, perche sendo d'vn medesimo Padrone non si possono dir seruitù per la confusione, e contrarietà, che ne risulta, non potendo vna cosa seruire à se medesima, e però non essendo seruitù non possono trasferirsi nell'acquirente, mentre che non siano espressamente constituite, ò si tratti di solo vsufrutto, che per altro si rendesse inutile, ò d'acquisto per vltima volontà, di che ci sono più testi espressi portati dalli Dottori, e particolarmente dal *Cepol. de seruit. cap. 38. Capyc. decis. 187. Boer. decis. 322. nu. 3. & seqq. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 3. tit. 1. nu. 9. lib. 4. tit. 16. n. 20. & seqq. Altograd. cons. 52. num. 7. &c.* con più altri addotti nelle mie *resolut. cap. 14. nu. 5. & 6.* & in vna Informazione pur da me stampata l'anno 1663. in causa propria con certi Bosi, che pretendeuano seruitù sopra le mie vigne di Modigliana sotto pretesto che l'esercitasse il Dottore Signani comune Autore mentre era Padrone delle vigne vendute à me, & à loro, nō ostante l'hauere il loro proprio passo, e poter passare per la strada maestra facendo anco molta forza nelle Clausule ceterate del loro instromento *cū omnibus, &c. Item cum omnibus, &c.* ma le fù risposto quelle non operare cos'alcuna all'effetto sudetto stante l'inuerisimilitudine, e non essere espressa la mēte de contrahenti, & al più potersi verificare nelle seruitù continue, ò sopra altri beni, che del venditore, & in quelle cose, che sono di natura del contratto, ò senza delle quali si ren-

delle

desse inutile la cosa comprata, anzi nè anco in questo caso secondo *l'Altograd. conf. 75.& conf. 52. nu. 26. 27. & 28.* come più amplamente si discorre *nel d. cap. 14. delle mie resolut. per tot.* e nella detta Informazione, in conformità di che dopo molt'anni di litigij scoperta, e conosciuta l'emulazione, & indiscretezza di tali pretensioni, fù giudicato contro di loro, & à mio fauore prima nel foro Episcopale di Faenza sotto di 20. Aprile 1662. e poscia sotto di 4. Gennaio 1663. ab Incarnatione nel Magistrato de Signori Capitani di Parte della Città di Firenze con pienezza di voti, concorrendoui anco li SS. Vffiziali de Fiumi con il parere dell'Illustrissimo Sig. Flauio Guglielmi loro meritissimo, e dignifs. Auditore.

42 Venditori di fumo si dicono quelli che sotto pretesto d'Amicitia, familiarità, ò seruitù che tengono con Principi, Giudici, ò Magistrati promettono alli supplicanti, ò litiganti buono, e quasi sicuro esito delle loro suppliche, negotij, ò cause con estorcere presenti, promesse, e cose simili, dando ad intendere d'hauer parlato, raccomandato, e trattato senza hauere pensato ad altro che a false inuenzioni, e bugie per estorcere come sopra; questi tali anticamente si puniuano con ogni rigore come riferisce il *Menoch. de Arbitr. caf. 344. per tot.* & anco in hoggi nelli Stati di Toscana si puniscono (ma però di rado) di pene pecuniarie, esilij, priuatione d'officij, e dignità ad arbitrio come asserisce *il Cabal. caf. 67. per tot. segnitato dal Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 1. §. 13. cap. 6. per tot. Vedi Giudici n. 45. in fine.*

43 Venditori di giumenti, bestie d'ogni sorte, schiaui, e d'ogn'altra mercanzia deuono manifestare al compratore tutti li vizij, e difetti tanto continui, che intermittẽti, altrimentiè luogo alla redhibitoria, e restituzione del prezzo, mentre però si tratti di diffetti occulti, siano tali che impedischino l'vso della cosa venduta, e non molto leggieri, & appartenghino al corpo, ò al corpo, & animo insieme, come pazzia, e simili che influiscono anco nel corpo, e l'impediscono nelle sue operazioni, e non all'animo solamente, per che di questi come sarebbe la timidità, iracondia, malinconia, tirar di calzi ne caualli, l'essere paurosi, e simili, che riguardano solo le passioni dell'animo non sono tenuti li Venditori conforme la *l. 1. & tot. tit. ff. de ædil. Edict.* che ottimamente dichiara *Paol. Zacch. quest. Medic. legal. lib. 2. tit. 3. quest. 1. per tot. con più seqq.* doue à proposito, e per intelligenza del detto Editto tratta della differenza fra morbo, e vizio, quali appartenghino all'animo, e quali al corpo, quali siano graui, e quali leggieri, de malenconici, e pazzi, del prurito, scabbia, ò lepra, de Spadoni, Eunuchi, e Castrati, di chi non hauesse lingua, ò fusse muto, o patisse altri difetti nel parlare, de difetti degl'occhi, ò del vedere, mancamento di denti, puzzore di bocca, tumori del collo, gola, ò altre parti, zoppi, ò storti di gambe, pregnanza, partoriente parti morti, ò non vitali, sterilità, troppa strettezza, purghe ritenute, ò duplicate, conualescenti, e recidiui, hydropici, tumori de piedi, ò altre parti, mancini, difetto si d'orina, e simili mali proprij degl'huomini schiaui, che si vendono, & anco di bestie, e vedi la *Rot. in Romana redhibitionis librorum 2. Iunij 1599. coram Mellino appresso il d. Zacch. tom. 2. decis. 20.* e fra l'impresse del medesimo Mellino decis. 180. doue anco dice che il tempo di sei mesi ad intentare la redibitoria comincia solo dal di della scienza de difetti. Vedi §. *Boni nu. 3. §. Bestie num. 16. Card. Tosch. litt. M. concl. 384. & 385. per tot. Mascard. de probat. concl. 92. 239. 615. 632. sopra nu. 21. & inf. nu. 47. Borgn. decis. 53. num. 12. & per tot.*

44 Venditori di bestie, come non si possino riseruare il dominio sopra di esse vedi §. Bestie n. 5.

45 Vendere Confortini, e cose simili appresso le Chiese, come sia prohibito vedi §. Confortini.

46 Che sia prohibito tanto à gl'huomini, che alle donne andar riuendendo per la Città, strade, case, e mercati robbe tanto nuoue, che vecchie, spettanti all'Arte de Linaiuoli, se prima non haueranno dato malleuadore alla dett'Arte per la somma di lire cento di restituire a Padroni le robbe, ò lor ritratto, & ottenutane licenza, e bullettino dalla dett'Arte sotto pena la prima volta di lire 5. la seconda lire 10. la terza, & altre volte l'arbitrio de Consoli fino à tratti dua di fune, ò mesi sei di carcere. Si come nè anco con detto Bullettino, tanto li riuenditori, ò riuenditrici, che contadini non possono andare per la Città, e case riuendendo lini, nè tele forestiere, ma solo à S. Lorenzo il Mercoledì, & il Sabbato nella via de Serui, & altri mercati sotto dette pene, vedi Bando della dett'Arte 6. Giugno 1576.

47 Venditori se bene come si è detto di sopra nu. 21. & 43. siano tenuti manifestare alli compratori tutti li difetti occulti conforme la *l. Iulianus 13. ff. de act. emp. & l. 1. ff. de ædil. Edict.* Nondimeno è da sapersi ciò esser vero doue sia tal consuetudine, (che credo douersi presumere per esser conforme alla legge non si prouando in contrario,) ò quando li Compratori ne ricercano, perche se alcuno confidando totalmente nel proprio giudizio, e perizia, spontaneamente, e non allettato dal venditore elegesse di cõprare qualche animale, ò altra cosa, non è tenuto il venditore propalare li difetti estrinseci, nè intrinseci, mẽtre però non venda più del giusto prezzo hauuto riguardo à tali difetti, ò mentre non si trattasse con persona semplice, & in ogni caso è sempre tenuto propalarli dopo il contratto, acciò il compratore non incorra in qualche pericolo, ò danno, ò non riuenda ad altri con danno di chi comprasse, come si raccoglie da *S. Tomm. 2. 2. quest. 77. art. 3.* doue pienamente esplica *Michael. Salon. de iust. & iur. tom. 2. fol. à me 76. & seqq. Sot. de iust. & iure lib. 6. quest. 3. art. 2.* & altri riferiti

feriti, e seguitati dal *P. Stefan. de Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 41. n. 2. fol. 120.*

48 Vendite, ò altri contratti fatti in gioco frà giocatori, come siano nulle, & il venditore non sia tenuto all'euizzione, se non si trattasse di giochi permessi, & altro vedi *Ang. de malef. in verb. Metidor de mali dati* con altri riferiti dal *Farinac. de var. & diuers. crim. quest. 109. part. 6. nu. 207. & seqq:* doue anco il *Vulp: in fuco, & Ricc. Prax. var. resol. cap. 119. nu. 2.* doue proua esser nulla, ò almeno douersi reuocare la collazione di benefizio fatta à Chierico, ò Prete giocatore, e vedi in questo §. Gioco nu.

49 Venditori come possino pattuire, e riceuere annualmente vn tanto per cento dal compratore per il prezzo non pagato, trattandosi però di cosa fruttifera, e questo non rispetto alla dilazione del tempo, mà in ricompensa di frutti percetti dal compratore non essendo giusto che vno goda la robba, & il prezzo, e come per il contrario siano tenuti li venditori per la medesima ragione pagare li frutti al compratore, che hauesse sborsato il prezzo, e non riceuuto la cosa comprata fruttifera ò statali euitta, & altro vedi li Dottori nella *l. curabit C. de act. emp. l. vsuras C. de vsur. l. Iulianus §. ex vendito ff. de act. emp. & l. vir. in fundo §. vlt. ff. de fund. dotal. nelle mie risol. cap. 84. nu. 15. & seqq. per tot. & cap. 98. nu. 36. Gabriel. com. concl. lib. 3. tit. de emp. & vend. concl. 4. nu. 22. & seqq. Staiban. de Interesse lib. 2. tit. 9. quest. 1. nu. 27. & seqq. per tot. Leotard. de vsur. quest. 24. per tot. Mantic. de tacit. & ambig. conuent. lib. 4. tit. 24. Duran. decis. 34. per tot. Conar. var. resol. lib. 3. cap. 4. Azor. Inst. moral. par. 3. lib. 8. cap. 15. P. Stefan. de Neap. de pracip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 42. nu. 2. & seqq. fol. 125.* con più altri da loro citati.

50 Vendite di Castelli, case, poderi, campi, bestie, e cose simili, come s'intendino con tutte le munizioni, instromenti, arnesi, & altro destinato per vso perpetuo della cosa venduta, massime essendo affisse vedi pienamente *Gizzarell. con gl Addenti decis. 32. per tot. Bertazol. de Claus. Claus. 26. glos. 13. per tot. Mohed. decis. 1. & 2. de emp. & vendit. Altograd. cons. 35. & cons. 99. lib. 2. Surd. cum Hodiern. decis. 134. per tot. Barbos de appellat. verb. signif. appellat. 90. & 106. per tot. Menoch. lib. 4. præsumpt. 154. Tiraquel. de retract. Lignag. §. 1. glos. 7. nu. 96. & seqq. & §. 36. glos. 3. n. 4. Borgn. decis. 55. nu. 15. decis. 44. num. 119. decis. 52. num. 4. & 5. Card. Tosch. litt. V. conclus. 62. per tot.*

§. VETRI.

1 Vetri lauorati fuor del Dominio Fiorentino (eccetto che per finestre, ò doue sia concesso) sono prohibiti introdursi in quello, e li vetri Veneziani si possono condurre mettendoli in Dogana di Firenze con pagamento di lire 28. per cassa di messa, e di lire 18. 13. 4. per l'vscita della Città, come nel sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. verso il fine.

§. VETTVRALI, E VETTVRINI.

1 Vetturali, che vengono in Dogana, ò partono da quella possono anco in giorni festiui comandati venire, e partire con le mercanzie senza incorso di pena alcuna. Bando sopra l'osseruanza delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinouato 14. Giugno. 1574.

2 Vetturali, che portano il Sale come, e sotto quali pene deuino farlo sbollare da Rettori di Giustizia, e suoi ministri, e non possino portarli i bolli senza il sale vedi §. Rettori num. 54. e §. Salaioli nu. E che quelli caricano il sale a Volterra per condurlo a Firenze, mentre sono per strada con le bestie cariche di sale non possino esser molestati per debiti ciuili, nè in persona, nè in le bestie. Bando della Riforma del Sale 14. Ottobre 1574. E delli Vetturali, che leuano il sale, e lo vendono per strada senza condurlo a' luoghi deputati vedi Bando contro di loro delli 26. Agosto 1586.

3 Vetturali, & altri che cōducono, ò portano mercanzie, robbe, bestiami, ò altre grascie gabellabili, deuono farne il manifesto specificamente al primo Doganiere, e pigliar la bulletta per la Dogana di Firenze, ò Pisa, nè possono lasciarle altroue, e volendola per il Contado deuono pagare la gabella, & hanno termine dieci giorni per terra, e per arno vn mese à metterle ne luoghi destinati dopo fatte le bullette, e se faranno per passo deuono presentare le bullette all'vltimo Doganiere, e sempre deuono caminare per le strade maestre, saluo che per andare ad albergare alle case loro, non possono scaricare dentro le tre miglia presso la Città, nè altri riceuerle senza la bulletta della pagata gabella, sono tenuti mostrare le bullette à tutti che le ricercheranno, & altro sotto le pene, di che vedi la Riforma, e sunto di essa della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580.

4 Vetturini de Presti non possono pigliar'Argenti, nè Ori di qualsiuoglia sorte per impegnare, nè essi darui denari sopra, mentre non habbino vn libro ben coperto, cartolato, & intitolato dal Cancellier maggiore del Magistrato degl'Otto, nel quale descriuino con ogni chiarezza la qualità, e quantità di tali ori, ò argenti con il nome, e nome del Padre, cognome, e patria di quelli, da quali riceueranno sendo à lor cogniti, e non essendoli noti con fede di due persone cognite, che siano tali, quali si nominano per poterserne sempre fare i douuti riscontri sotto pena di scudi 50. e perdita della robba, ò sua giusta valuta d'applicarsi vn terzo all'Inuentore, ò accusatore, & il resto al Fisco. Bando Contro chi rubba argenti, ò ori di Palazzo delli 19. Febbraio. 1618. vers. E perche, &c. Vedi §. Argenti nu. Inf. nu. 15.

5 Vetturini nō possono far compagnie fra loro, nè con

con albergatori, sotto pena di scudi 25. per ogni volta; possono ben prestar le lor bestie come li torna comodo senza però pigliar à spesare li forastieri il Venerdì, Sabbato, e Domenica, che sono riseruati alli Procacci, e negl'altri giorni è in libero lor'arbitrio. Bando delli 20. Nouembre 1574. inf. nu. 16.

6 Vetturali passando per strade insolite, e non frequentate per fuggire la Gabella, ò ad altro fine sono tenuti d'ogni danno, e pericolo, che accadesse loro nelle mercanzie *Castr. in l. cum proponamus. C. de Naut. fenor. Lanfranc: Zacch: tratt. de salario, & mercede quaest.* 88. *n.* 33. *&c.* E che siano tenuti de frodi hauendo preso l'obligo di pagare la gabella, il che si può argomentare dal prezo, altrimenti il danno saria del Padrone sapēdo che partissero senza bulletta, ò non esserli nota, e non gl'auertendo, il che secluso deuono li vetturali pagarla per repeterla, presumendosi la conuenzione fatta di condurne lecitamente, e senza fraude, & altro vedi *Bald: cons:* 417. *lib.* 1. *cons:* 51 *lib.* 4. *Cuman: cons:* 21, *riferiti dal Card: Tosch: litt. V. concl.* 34. *per tot*, e così in questo punto la conclusione è, che il danno deue esser di quello per colpa, ò dolo maggiore del quale sia seguito il frodo vedi §. Gabella nu. 23.

7 Vetturali circa le mercanzie, che pigliano à condurre da luogo à luogo sono regolarmēte tenuti di dolo, lata, e leggier colpa non solo propria, mà anco di quelli, de quali essi si seruono. *l. sicut certo §. nunc videndum. ff. comod.* Anzi sariano anco tenuti di colpa leuissima, & ad ogni dāno quando pigliassero à condurre robbe facilmēte frangibili, e corruttibili, di modo che in questi casi à lor toccarebbe prouare essere fuori d'ogni colpa, & hauer vsato ogni diligenza possibile, e così essere seguito il danno per mera disgrazia, e caso fortuito, del quale non sariano tenuti *l. si merces §. qui columnam. ff. locat.* & amplamente proua il *Cyriac. controuers.* 166. *per tot. lib.* 1. *Lanfr. Zacch: d. tratt. quaest.* 88. *n.* 36. *& seqq.*

8 E che il danno, e pericolo delle mercanzie consegnate à Vetturali, ò Procacci per commissione di qualche altro mercante, che habbi così ordinato, seguendo senza colpa de Vetturali, s'aspetti al committente, e non à chi l'hà consegnate di suo ordine, anzi rispetto à chi l'hà consegnate sia sempre tenuto il committente à pagarli il prezo quando anco perissero per colpa de Vetturali, purche siano approuati dal committente, ò generalmente dalla Consuetudine del paese tenuti per legali *Gratian: discep.* 500. *nu.* 17. *& per tot. Duran. decis.* 16. *per tot.*

9 E che la mala elezione circa la persona de Vetturali, ò simili portatori si deua imputare all'eligente seguendone qualche danno, mà nondimeno chi rimandasse la robba per il medesimo, che l'hauesse portata andando male non saria tenuto, perche s'imputa ai primo eligente, si come non saria anco tenuto rimandandola per altro, del quale il mittente era solito seruirsi, vedi *Ias. in l.* 1. *ff. de eo per quem fact. est. Menoch. de Arbitr. quest.* 65. *lib.* 1. *Magon. decis. Luc.* 25. *nu.* 59. Ma che sendo ordinato rimandarsi la robba per vn certo messo, non resti libero chi la mandasse per vn'altro *Magon. decis. Luc.* 2. *n.* 23. *& per tot.*

10 Vetturini, ò Vetturali, che dessero caualli, ò altre bestie à vettura sendo rubbate à viandanti non hanno azzione di farseli pagare, mentre che non prouino la colpa de viandanti, ò che siano passati per strade insolite vedi *Gratian: discep.* 677. *nu.* 13. *&c.* E tanto meno sendo rubbati da lor garzoni mandati per ricondurli, bēche li passeggieri gl'hauessero condotti più oltre del conuenuto, *Magon. decis. flor.* 56. *per tot.* doue però come anco li passeggieri siano tenuti a gl'altri danni. E che quelli pigliano bestie à vettura siano tenuti di dolo, lata, e leggier colpa, mà non di leuissima, nè di caso fortuito, e facendo le sue diligenze siano scusati, & altro, vedi *Bald. cons:* 404. *lib.* 2. *cons:* 22. *lib.* 3. *Alex: cons:* 183. *lib.* 7. *riferiti dal Card. Tosch: litt. V. concl.* 36. *per tot. & litt. C. concl.* 481. *Caroc. de loc. & conduc. fol. à me* 18. *nu.* 17. e più amplamente *fol.* 173. *per tot.*

11 Vetturali, ò altri simili portatori, che deponessero hauer consegnato al tale la robba controuersa, e negata d'esserli riceuuta, non prouano perche si tratta di lor interesse, e di sgrauare se medesimi dall'obligo, che hanno di rendere conto della robba consegnatali, eccettuati però li facchini, e brentatori, quali come persone publiche, & approuate per tal'arte, non patendo altri difetti, ò eccezzioni prouano, benche paia trattino di sgrauare lor medesimi vedi la *Pratt. Papp. for. oppon. contr. test. glos. in facto proprio n.* 7. *Crauett. cons.* 96. *nu.* 2. *Gratian. discep.* 144. 727. 796. *&* 998. *nu.* 5. *&c. Rot. in Asculana Societatis* 28. *Iunij* 1628. *coram Virili, Farinac. de test. quest.* 60. *n.* 32. *& seqq. doue anco il Vulpin. in Suco nu.* 4. *&* 5. *Borgn. decis.* 37. *num.* 42. doue che prouano li Zanaioli, Facchini, Brentatori, & simili portatori.

12 Vetturini di Caualli, ò muli, come deuino pagare due giuli per ogni bestia carica, e mezzo giulio sendo vota passando verso il Ponte à Cappiano, Fucecchio, & Altopascio per vscire dalli Stati di S. A. S. con passeggieri forestieri, e non sudditi, nè habitanti in quelli stati, e non possino sfuggire tal passo per altre strade sotto pena della perdita delle bestie, e che tocchi à loro pagare, e non a passeggieri non ostante qualsiuoglia patto fra loro, & hauendo carico mercanzie vn giulio per soma, sendo però da tal passo esenti quelli che hanno bestie proprie, e non à vettura, si come anco li Lucchesi, & altro vedi più distintamente nel Bando delli 13. Agosto 1593.

13 Vetturali, Nauicellai, e simili per la lor mercede hanno la tacita hipotheca con priuilegio di prelazione sopra le robe cōdotte, *Negus. de pig. part.* 2. *memb.* 4. *num.* 140. *& seqq. Lanfranc. Zacch.*

tratt.

tratt. de salario, & mercede quaest. 88. nu. 2. &c. seqq: quaest. 94. per tot. & quaest. 99. per tot.

E così li compete la retenzione delle robbe, e mercanzie condotte per la rata di lor mercede, & anco in tutto sendo cose indiuisibili ad essempio d'altri artefici, che hanno il medesimo ius di retenzione, come amplamēte proua *Lanfr. Zacch. d. tratt. quaest. 96. per tot. & quaest. 88. nu. 4. & 5.*

14 Vetturali, Nauicellai, e simili, che pigliano a condurre mercanzie in certo luogo non possono pretendere la mercede, anzi riceuuta la deuono restituire non mostrando d'hauere adempita la condizione con farle peruenire al luogo destinato, di modo che nè anco se li deua per la rata del viaggio fatto quando per accidente, e caso mero fortuito senza lor colpa fussero perite, & andate a male, ò in naufragio per strada, se pure ciò nō fusse seguito per colpa del Padrone delle mercāzie senza consenso, ò volontà de vetturali. In che però si dourebbe anco attendere la forma del patto, e conuenzione, perche se la mercede è promessa per trasportare le robe al tal luogo procede quanto sopra, ma se fusse semplicemente promessa per caricarle si dourebbe almeno per la rata del viaggio fatto, ciò che in dubio si deua presumere, & altro vedi pienamente *Lanfran. Zacch.* con molti da lui citati nel *d. tratt. quaest. 88. n. 19. & seqq. per tot. Signorol. cons. 195. num. 5. & 6. Card. Toscb. litt. V. concl. 37.*

E che asserendo hauer persa la roba per strada à loro tocchi prouare l'amissione, altrimenti che per giuramento, se non concorressero tali coniettture, che ciò persuadessero in cosa difficile prouarsi, & anco prouata, o concessa tal'ammissione, essendo seguita per loro colpa, o negligenza in ben custodire la robba consegnata a lì, come deuono siano tenuti pagarla al Padrone di essa nella quantità da liquidarsi con il suo giuramento precedente tasszione del Giudice quando al vetturale si possa imputare dolo, o vero à dichiarazione, & arbitrio dell'istesso Giudice, presone le doute, o possibili informazioni vedi *Corn. cons. 318. per tot. lib. 4. seguitato da Ludouic. decis. Perus. 10. nu. 16.* fanno à tal proposito *Menoch. de praesump. lib. 3. praesump. 135. n. 8. & 9. & lib. 6. praesump. 63. per tot. Genua. descrip. priuat. in Add. quaest. 20. per tot. fol. 39. Caualer. decis. 103. & 523. nu. 4. Gratian. discep 71. 262. & 468. Rot. per Farinac. decis. 238. & 239. e nel §. Osti num. 9.*

15 Vetturini, ò Vetturine de presti, come le fusse proibito l'arte d'impegnare per altri, & il potere tener magazini, o botteghe per tal'effetto, salua però la facultà di chi vuole impegnare di farlo per terze persone: purche dette terze persone non faccino più che dodici polize di pegni la settimana, e non tenghino magazino, o bottega per tal'effetto sotto pena di scudi dieci, & altro, vedi Bando degl'Vffiziali del Monte di Pietà 25. Agosto 1607. sopra nu. 4.

16 Vetturini, Osti, & ogn'altri tanto nella Città di Firenze, che fuori possono tenere bestie da vettura, e concederle con l'accompagnature, e come meglio gli tornerà comodo, mentre di tutte dette bestie vetturine diano nota alla gabella del Sale, e paghino ogn'anno la tassa di mezzo scudo per bestia sotto le pene contenute nel Bando sopra ciò publicato sotto di 13. Agosto 1574. non ostante il Bando del 1569. circa la prohibizione che li Vetturini non possino far compagnia insieme, nè prestar lor caualli di vettura per la via delle poste con l'accompagnature, & altro che resta annullato per detto Bando del 1574. vedi sopra num. 5.

17 Vetturini, prestacaualli, Lettighieri, carrozieri, albergatori, & osti, lor garzoni, sottogarzoni, e simili baroni, e gente bassa non possono fermarsi per far ragunata al canto alla paglia, & alla piazza del grano della Città di Firenze, e quiui vicino à braccia cento per ogni verso, ma deuono andare al lor viaggio, e stare alle loro botteghe, sotto pena di scudi dua, e cattura, come per Bando del Magistrato degl'Otto 14. Giugno 1627.

18 Vetturali, che portano il vino, come possino hauere vn fiasco di vino da vantaggio da quelli che lo vendono per bere per strada, ò riuendere come più li paresse vedi vn Negozio de Maestri del la Gabella del Sale sotto di 30. Aprile 1575. al libro di leggi di detta Gabella à c. 149.

§. VICINI

1 Vicini di Case, come per fabricare possino astringere li vicini à vender le lor case, o altri siti, vedi §. Edificare nu. 1. &c. E §. vendere nu. 14.

2 Vicini si presumono sapere li fatti de vicini negl'atti ci tratto di successiuo, e palesi, ma non già ne momentanei, & occulti, e però nel primo caso recusando di dire la verità possono essere torturati *Maran. in l. 15. potest n. 298. ff. de acquir. hered. Boss. de indic. num. 52. Card. Tosch. litt. V. concl. 201. Gabriel. com. concl. lib. 1. tit. de praes. concl. 6. Cabal. resol. crim. cas. 230. num. 48. &c. Scaglion. Pragmat. Regn. Allegat. decis. 18. nu. 4. fol. a me 431. Didac. de Mari nell' Add. al Grizzarel. decis. 51. nu. 1. Rot. coram Merl. decis. 112. nu. 1. Ludouic. decis. Perus. 19. n. 24. & decis. 103. n. 5. & seqq. Duen. reg. 125. per tot. verb. coniunctus Guaz. des. 19. cap. 8. Menoch. lib. 6. praesump. 24. per tot.* amplamente dichiara detta proposizione, & al nu. 45. tiene per questo solo non potersi sottoporre alla tortura.

3 Vicini, che possino aprire, o far porte, o finestre in muraglie comuni, mentre che pronino nō apportare alcun danno alli vicini, e gran commodo, & vtilità al faciente, non per seruitù, ma per ragione di communione, e compagnia vedi amplamente *l'Altogr. cons. 100. nu. 41. & seqq. per tot. lib. 1. Socin. iun. cons. 76. n. 12. lib. 2. Merēd. contr. iur. lib. 6. cap. 37. num. 4. Caroc. decis. 92. num. 5. & seqq.*

4 Ma

4 Ma che non possino anco in su le proprie muraglie far porte, che vadino, e riescano sul terreno del vicino, se non in certi casi vedi *Capol. de seruit. vrb. pred. cap. 42. de ostio. vel porta. Surd. cōs. 387. nu. 4. & seqq. Felic. de Societ. cap. 28. n. 55. Thomat. decis. 119. nu. 8.* & io dissi nelle mie resoluzioni *cap. 7. nu. 29. & 30. & cap. 79. per tot.* benche l'Altogrado da me visto dipoi s'ingegni rispondere a' motiui di questa opinione, nella quale pure persisto ne termini, di che *in d. cap. 79. per tot.* ò quando si conoscesse emulazione *Menoch. de arbitr. cas. 156. nu. 4.*

5 Che possino far cammini dalla sua bāda ne muri comuni, mentre però segua senza danno notabile, e debilitazione del muro *Gratian. disceptat. 572. nu. 62. Altograd. d. cons. 100. num. 42.*

E generalmente, ciò che si possa fare da vicini nelle muraglie comuni, e come restaurarle vedi *Thesfaur. decis. 41. per tot. Capol. de seruit. vrb. pred. cap. 40. Franc. Vegg. cons. 153. lib. 1. Borgn. decis. 9. alias 55. nu. 14. Altograd. d. cons. 100. per tot. Tratt. Papp. libell. hered. vel rei sing. diuid. gloss. vlt. per tot. Felic. de societ. cap. 28. Magon. decis. Flor. 136. per tot. vedi §. Edificare, &c.*

6 Vicini, come sieno tenuti dell'incendio nato in casa loro vedi *Afflict. decis. 57. con l'Add. Boss. de remiss. merced. nu.* 80. *Gayl. obse. 22. lib. 2.* e vedi §. Incendi, e §. Danno *nu. 14. & 15. Gizzarel. decis. 38. nu. 6.* con gl'Addenti. *Petr. Royz. decis. Lituanic. 3. num. 207. &c. Turzan. com. opin. cap. 185. per tot.*

7 Vicini, come possino scacciare dal vicinato le Meretrici, e donne dishoneste. Vedi §. Meretrici num.

8 Vicini possono prohibire a' lor vicini, ò altri, che non entrino ne suoi campi, nè pascolino bestiami nel suo contro la lor volontà *Gratian. discept. 80. in princ. Inf. nu. 13.*

9 Vicini non volendo per lor sicurezza, e commodità tener le ferrate alle finestre, non possono à ciò esser forzati dagl'altri vicini, nè à rinouarle se ben prima vi fussero state, mentre che tal ius non sia prescritto vedi *Capol. de seruit. Vrb. pred. cap. 55. de ferratis, & Gratian: discep. 752. num. 81. & sdqq:*

10 Vicini possono far pozzi, cisterne, lauelli, cantine, grotte, e qualsiuoglia serbatoio, ò ripostiglio sotto terra, mentre faccino nel proprio solo, bēche contiguo à quello del vicino senza lasciarui spazio, ò distanza alcuna, non ostante che la *l. fin. ff. fin. regun:* parlando di fosse disponga douersi lasciar tanta distanza quanta sarà la profondità di esse, perche detti lauori fotterani hanno il lor particolar nome, e non vengono propriamente sotto nome di fosse, il che si amplia ancor che pregiudicassero alle vene dell'acqua de pozzi vicini *l. fluminum §. pen: de dam. infec. Capol. de seruit. Vib. pred. cap. 45. nu. 2. & cap. 47. nu. 5. & 7. Menoch: lib. 6. præsump. 29. num. 4. & 5.* Se bene, quanto all'ampliazione io ne dubiterei di molto, mà nondimeno trouo esser seguitata comunemente quando non si faccia per emulazione, ò non ci sia seruitù in contrario, come si può vedere appresso *il Gayl. obser. 69. nu. 11. & 28.* con altri seguitati dalla *Rot. Rom. in Gerunden: altius non tollendi 24. Nouembris 1636. coram Coccin. num. 23. &c. appresso il Zacch. Quest. Medic. Legal. tom. 2. decis. 74.*

11 Vicini chi propriamente si dichino è in arbitrio del Giudice secondo la subietta materia, perche alle volte s'intende di quelli, che comodamente possono vdire la voce, alle volte di chi habita nella medesima contrada non molto longa, e senza riguardo della parte di dietro mentre nō militasse la medesima ragione, e rispetto à poderi quando confinano insieme, & altro, come amplamente dichiara *Menoch. de Arbitr. cas. 222. per tot. Cardin. Tosch. litt. V. concl.* 200. vedi §. Strade num. 8.

12 Vicini di mala fama, e qualità, che hanno notizia, e prattica delle case delli vicini, come restino indicati del furto, ò altro delitto commesso nella vicinanza, & altro in materia di cattiui vicini vedi per *Bonifac. de furt. §. 2. nu. 40. fol. 51. Farin. de indic. & tort. quest. 52. nu. 127. & seqq. Vulpin. in suco loc. cit. nu. 10. Cabal. resol. crimin. cas. 16. nu. 22. &c. Menoch. de arbit. cas. 222. n. 5. & seqq. Iosef. Mele. nell'Addit. al Gizzarel. decis. 54. nu. 15. & alla decis. 89. nu. 3.*

13 Vicini di beni, & altri, che per andare à loro fondi possono passare per la strada publica, ò altroue senza danno, ò incommodo d'alcuno, non si deue permettere, che per emulazione passino per beni d'altri, e si reputa ciò dalla legge iniquo, e crudele, come è stato più volte in diuersi Tribunali deciso, e si può vedere appresso il *Leoncil. decis. ferr. 102. nu. 7. Rot. Rom: part. 4. recent. tom. 2. decis. 101. num. 27. Duran: decis. 450. nu 3. Gratian. discep. 559. num. 13. Ciarlin: contr. 14. num. 10. lib. 1.* & vltimamente à mio fauore dal Magistrato de SS. Capitani di Parte della Città di Firenze sotto di 4. Gennaio 1663. ab Incarnatione, contro certi de Bosi. Vedi §. Vendite nu. 41.

14 Vicini se possino esser forzati dal Fisco à comprare li beni de delinquenti confiscati. Vedi §. Fisco nu. 21. &c.

§. *VILLE.*

1 Ville, Vniuersità, e luoghi sono tenute far suonare le Campane à martello contro Banditi, ribelli, ò assassini, che capitassero ne lor contorni, e tutti li particolari sono obligati correre à tal rumore con arme per pigliarli, ò ammazzarli sotto pena à chi mancarà dell'arbitrio del Magistrato degl'Otto, oltre alla refeccione de danni. Bando contro Banditi delli 8. Agosto 1539. Vedi §. Banditi nu. §. Comunità, e §. statuti num. 45. 46. & 47.

§. *VINO, E VENDEMMIA.*

1 Vino non si può comprare per riuendere, eccetto che da proprij lauoratori, e ricolto ne proprij, ò posseduti beni; non si può però riuendere à fiaschi se nõ in Firenze, e Pisa, e con darne prima nota al Cancelliere del Sale; E anco permesso à Vinattieri di Firenze, e Pisa, purche non ne comprino più di quello, che possino smaltire in due mesi, e mentre quello dura non ne possino prouedere, nè incaparrare altro, nè riuenderlo ad hosti, ò albergatori, nè lor cõprarlo, nè fuor di Firenze, ò Pisa, e deuono ogni mese darne la portata, come gl'hosti al detto Cancelliere; si come è permesso à ciascuno prouedersi per suo vso e delle famiglie, e riuendere il proprio à fiaschi, sotto pena à transgressori della perdita del vino, & altretanta valuta. Legge delli 3. Genn. 1574. sopra gl'hosti, e sono sottoposti alla Gabella del Sale. Bando delli 11. Ottobre 1575. rinnouato per altri Bandi primo Nouembre 1618. Settembre 1633. e 26. Settembre 1654. inf. n. 7.

E che li vini raccolti in beni condotti ad affitto, ò censo (si che l'effetto sia che solamente si piglino in affitto le raccolte de vini) non si possono vendere a fiaschi, ò minor misura sotto pena di lire 5. per fiasco, ma si deuono vendere a barili, ò mezzi barili, di modo che nè anco si possono consumare per vso della famiglia per vendere l'altro raccolto ne proprij beni à fiasco, e detti contratti d'affitti, ò censi consistenti solo in vino sono prohibiti sotto pena di nullità, e scudi 300. à chi pigliasse tali affitti d'entrate consistenti solo in vino con mira di volerlo vendere à fiasco in fraude delle Leggi, vedi Bando delli 11. Dicembre 1593. E che anco di ragione commune sia prohibito comprare vino, ò grano per riuendere essendo solo permesso per suo vso, e della famiglia, ò essercizio. *Prosper. Rendella tratt. de vinea, vindem. & vino quest.* 11. *fol.* 28.

2 Come fusse già prohibito vendere vino à fiaschi, ò minor misura fuor della Città di Firenze sotto pena di lire cinque per fiasco, ò minor misura. & anco dentro la Città, fuor che à Cittadini del proprio raccolto, vedi la Prouisione delli 13. Ottobre 1481. e 16. Gennaio 1541. & altre dell'anno 1542. e 1550.

3 E come poi fusse ciò liberamente permesso anco fuor della Città, quanto al raccolto ne proprij beni, eccetto che ne giorni di mercati infra due miglia vicino a detti mercati, compresi anco in questo capo li Cittadini, vedi altra Prouisione delli 15. Settembre 1542. ò 1548. Con dichiarazione però che non se ne possa in alcun modo comprare per riuenderlo a fiaschi, ò altra minor misura sotto pena di lire 5. per fiasco, vedi altra Prouisione delli 28. Giugno 1550. e Riforma delli 14. Ottobre 1574. nella quale si tratta come da Cittadini si possa vendere il vino à fiaschi, & altro in materia di vender vini.

4 Vini grume non si possono estrarre, cioè le grume de vini dalli Stati di S. A. S. vedi grume n. 1.

5 Vini vermigli di piano non si possono condurre, nè vendere infiascati nella Città di Firenze, & à miglia trè attorno, ma si deuono condurre in barili, ò mezzi barili, e vendere alla botte a misura sotto pena di scudi 20. per ciascuno, e ciascuna volta, & arbitrio del Magistrato della Gabella del Sale, da duplicarsi contro quelli che infiascassero di detti vini bassi per venderli per vini di montagna, e da esserne in tutti li casi sottoposti à detto Magistr. Bando delli 6. Agosto 1611. rinnouato per vn'anno sotto di venti Settembre 1619. E come per vn'anno fusse prohibito vendere vini di piano infiascati, e dett'anno permesso à tutti vendere vino à fiasco nella Città di Firenze. Bando 27. Gennaio 1617. 26. Settembre 1618. e 17. Settembre 1633.

6 Vino non si può vendere, nè comprare con fiaschi non bollati, vedi §. Fiaschi no. 3.

7 Vino non si può comprare per riuendere sotto pena di scudi 10. per ogni volta, oltre all'altre pene imposte per il Bando delli 11. Ottob. 1575. Eccetto che dagl'hosti per riuenderlo nelle lor hosterie, dagl'Albergatori ne loro alberghi, da Vinattieri per riuenderlo secondo gl'ordini, e dalli Padroni de beni, che possono seguitare à comprarlo da loro lauoratori per riuenderlo in Firenze, come li vien per messo da detto Bando del 1575. Non restando per quest'aggiunta di pena gl'Incettatori sudetti ne casi prohibiti liberi dall'altra pena di lire 5. per fiasco sendo tutto in augumento, e rinouazione d'altri Bandi antecedenti, come per Bando delli 26. Settembre 1654. doue anco come si possa far prouisione per terze persone con licenza del Magistrato del Sale. E che tanto maggiormente sia di ragione commune prohibito comprare vino auanti la vendemmia, con farli il prezzo anticipatamente. *Prosper. Rendell. tratt. de vinea, vindem. & vin. quest.* 11. *fol.* 28. & *quest.* 80. *fol.* 39. Intendi, come in questo nel §. vendere num. 27. E della legge municipale di questi Stati, che non si possino caparrare vini auanti la vendemmia, vedi §. Olii num. 8.

8 Vino guasto, ò che si suol guastare a certo tempo, come non si possa vendere senza auuertirne il compratore, vedi §. Vendere nu. 18. e 19.

9 Vino sendo proibito estrarsi, s'intendino prohibite anco l'vue, & acquaticcio purche contenga più, ò circa la metà di vino, ma non già la ceruosia, nè l'aceto, nè qualche minima quantità di vino, che si portasse à gustare. *Rip. tract. de peste tit. de remed. ad conser. vbert. nu.* 60. & *seqq. Menoch. de Arbitr. cas.* 585. *num.* 15. & *c. Prosper. Rendella tratt. de vinea, vindem. & vin. fol.* 61. 62. & 67. E generalmẽte ciò che si comprenda sotto nome di vino fattone menzione, tanto in leggi, ò statuti, che in vltime volontà, e legati, vedi *Menoch. præsump.* 152. *lib.* 4. *Barbos. de appellat.*

pellat. verb. signif. appell. 274. per tot. Prof. Rendella d. tratt: tit. de vino legato fol. 65. Che il vino non si possa estrarre dalli Srari di S. A. S. sotto pena della perdita del vino, bestie, scudi cinque, e tratti dua di fune Bando particolare per vn'anno delli 23. Settembre 1591. ma che la prohibitione dell'estrazione de vini sia perpetua, come dell'altre grascie, vedi la legge del 1565. 1569. 1571. e nel §. Estrazione nu. E che di ragione comune il commerzio del vino sia libero Prosp. Rendella d. tratt. fol. 67. & fol. 62. doue però che in quel Regno è prohibita l'estrazione.

10 Vini nostrali, come fusse prohibito il condurli verso Pisa, e Liuorno vedi il Bando delli 18. Settembre 1607. 9. Nouembre 1619. 17. Settembre 1633. e 6. Ottobre 1635.

11 Vini di tutti li luoghi della Valdichiana, e Montepulciano possono portarsi con le douute gabelle nel Stato di Siena Bando 27. Maggio 1592. del resto vedi §. estrazione.

12 Vino, come non si possa vendere, nè comprare fra Osti, vedi Osti nu.

13 Vendemmia fra le 12. miglia verso Firenze non si può fare se prima dalli Rappresentanti de luoghi con interuento delli Rettori di Giustizia nõ sarà stabilito il giorno, & approuato dalla Gabella del Sale, e li Rettori sudetti deuono mandare à cercare le case di quelli, che non hanno poderi, o vigne, e trouandoli Vua punirli oltre alla refezione del danno in pene pecuniarie, e tutta l'vua rubata s'aspetta a gl'Esecutori, e le dette diligenze si deuono anco fare alle Porte di Firenze da famigli, e trouando vua verisimilmẽte rubata condurli al Magistrato degl'Otto, doue siano puniti secondo gl'ordini, come per Bando delli 16. Luglio 1583. & altri Bandi 4. Agosto 1597. primo Settembre 1634. 3. Settembre 1639. circa il tempo della vendemmia. E che anco di ragione comune il tempo della vendemmia sia arbitrario a Presidi, e Rettori delle Prouincie secondo la varietà de paesi vedi Prosper. Rendella tratt. de vinea vindem. & vino cap. 2. col. 1. fol. 22. & fol. 56. col. 2. de danni vedi §. danni nu. 6. 23. 24. e 26.

14 Vini bianchi nostrali non si possono tenere dalli Grecaioli, che vendono grechi, o altri vini bianchi forestieri, e tanto meno mescolarli, & altro vedi per la Riforma del Magistrato del Sale delli 4. Ottobre 1574. vers. Ancora, che vini nostrali, nè bianchi, nè vermigli, nè d'altra sorte non si possino tenere dalli grecaioli, quali nè anco possono dare da mangiare cose vnte, vedi Bando 14. Agosto 1619. e dell'anno 1641.

15 Vini forestieri vermigli, come fusse permesso l'anno 1638. per tutto il mese di Settembre condursi nella Città di Pisa con gabella d'vn giulio per barile, e di li in Firenze, e per tutti li Stati di S. A. S. anco per riuenderlo fuori delle cinque miglia dalla Città di Firenze, & altro vedi Bando della Gabella del Sale 12. Settembre 1637. e sotto di 22. Agosto, e 27. Gennaio 1617. e dell'anno 1619. E per conto de vini forestieri, che vẽgono per terra, e sua gabella Bando d'Aprile 1639.

E di molte questioni, che possono legalmente occorrere in materia di vigne, vendemmie, e vini, con altri dubbi curiosi, vedi Prosper. Rendella d. tratt. de vinea vindem. & vino per tot.

§. VIOLENZA.

1 Violenza fatta, ò tentata alle Case, robba, ò honore con forza d'armi, ò di gente, ò sotto nome di Corte si punisce ad arbitrio di chi haurà da giudicare con le pene cominate a gl'assassini, bãditi, e suoi fauori, e non denunciatori. Compendio 31. Ottobre 1637. §. Poi che in dette, &c. Dellequali pene vedi nella parola Banditi nu. 1. & seqq.

2 Violenza si dice fermare alcuno in casa, ò fuori etiam per via di lettere, ò imbasciate di taglia, ò con minaccie per estorcere denari, robbe, ò copule carnali, scritte, ò promessioni di fare, ò dare, ò in altro modo incutere timore con forza d'armi, ò di gente, ò cappeggiare, (che credo significhi leuar i ferraioli da dosso) e queste, ò simili violenze (seguitone però l'effetto) si puniscono precisamente senza alcun'arbitrio con pena della forca, etiam per la prima volta, & anco dello squarto concorrendoui circonstanze aggrauanti ad arbitrio di chi haurà da giudicare. Compendio sudetto §. Non si vuole già, vedi §. Contratti nu. 17.

Quanto al leuar i ferraioli vedi §. Ladri n. 7. E che di ragione comune ancora si considerino più sorti di violenze tutte esose alle Leggi, cioè ablatiue, espulsiue, compulsiue, inquietatiue, turbatiue, il farsi ragione da se, e ciascuna di esse abbia li suoi rimedi ciuili, e criminali punendoli di pene arbitrarie, vedi Boss: tratt. var: tit. de plur. violent. Castr. cons: 27. lib. 1. Card: Tosch: litt. V. concl. 214. Oinot. in §. Quadrupli nu. 33. Instit. de act. in §. 1. de vi bon. rap. nu. 2. in §. retinendæ de Interdict. n. 4. & seqq: & in §. recuperandæ nu. 3. & 4. d. tit. de interdict. Cigala de act. §. 15. nu. 4. Cumia super Rit. cap. 40. nu. 1. & ad 50. Menoch: de arbitr. cas. 394. & de recuperand poss. in Prælud. num. 38. & seqq. Decia. tratt. crimin. lib. 8. cap. 16. & seqq. Baiard. al Clar. quæst. 83. num. 14. & seqq. con più altri da loro citati.

3 Violenza vsata à femina, ò maschio per desiderio carnale senza arme, ò bastone, e senza percossa d'effusione di sangue, non seguendo l'effetto della carnal congiunzione si punisce con pena di Galera per quel tempo, che parrà al Giudice, attesa la qualità delle persone, e delitto, e seguendone l'effetto con pena del capo. Legge sopra tali violenze delli 2. Dicembre 1558. §. che qualunque, &c.

4 Violenza come sopra attentata à maschio, ò femina per desiderio carnale con armi, ò bastone,

ò con percossa d'effusione di sangue, ancorche non seguisse l'effetto] si punisce di pena capitale: Eccettuando li Cittadini Fiorentini, ò Sanesi, e gl'altri che sarranno habili a gl'offitij nelle lor patrie, quali quanto à casi predetti nu. 3. che hanno per pena la Galera, deuono in luogo di Galera condennarsi in Carcere di fondo di Torre, ò delle stinche ad arbitrio di S.A.S. Legge suddetta §. E qualunque, &c. E che di ragione la violenza aggraui ogni delitto specialmente di carne proua *Iosef. Mele nell' Add. al Grizzarel. decis. 52. nu. 22. & 50. & seqq.*

5 Se però tal violenza fusse vsata à qualche meretrice si punisce con pena arbitraria più mite *Cabal. resol. crim. cas. 179. per tot. Gratian. discep. 653. nu. 51. Menoch. de Arbitr. cas. 289. num. 15. 291. nu. 2. & 535. nu. 29. Clar. con l'Add. §. fornicatio in prin.; & §. Raptus vers. Quaeso nunquid, &c.* Anzi che molti riferiti da detti Dottori tengono tali violenze con meretrici essere impunibi li, la qual opinione però non è vera, nè si osserua come attestano li medesimi, non douendo anco le meretrici essere forzate al peccato, di che vedi §. meretrici nu. & vn Negozio fatto à S. A. S. sotto di 28. Maggio 1664. dal Magistrato degl' Otto sopra vn Processo d'Arezzo contro il Dottore Baccio Lauri.

6 E che violenza non si presuma quando la Donna resta grauida, & altro in tal materia, vedi *Boer. decis. 241. nu. 7. Baiardo §. Stuprum nu. 11.* & in questo nel *§ Stupro nu. 13. & seqq.*

7 Come s'intenda la detta legge sopra le violenze fatte à maschio, o femmina per desiderio carnale, e se siano necessarij atti prossimi, ò pur bastino atti remoti, vedi *Cabal. d. cas. 95. & cas. 211.*

E che ad effetto entri la pena di detta legge deua la violenza esser fatta alla persona, & incusso timore all'animo, e non alla Casa, altrimenti sarebbe luogo solo à pena arbitraria secondo la qualità del fatto, e persone. *Cabal. d. cas. 95. nu. 26. & seqq. Card. Tosc. litt. V. concl. 214. nu. 2. & n. 14.* & in detto Negozio delli 28. Maggio 1664.

8 Violenza, e ratto per desiderio carnale, come si commetta, e punisca di ragione commune, vedi *Bonif. de furt. §. 6. n. 72. & seqq. ad 86. fol. 237. Boss. tratt. cri. tit. de rapt. mulier. per tot. Dec. tratt. crim. lib. 8. cap. 15. tom. 2. Cabal. d. cas. 95. per tot.*

E che violenza si faccia anco con lusinghe, doni, e persuasioni, se bene non sia tanto atroce, ma punibile solo di pena arbitraria, vedi *Boss. tit. de rapt. mulier. nu. 15. Card. Tosc. litt. V. concl. 214. n. 8. & 9.* & in questo §. Stupro nu. 14.

9 Violenza acciò si dica fatta con armi, & entri il secondo capo del Bando sopradetto delle violenze à maschio, ò femmina, basta, che chi fà l'insulto sia armato, ancorche non si seruisse dell'armi, ò le deponesse in luogo però da poterle ripigliarle, perche stà in suo arbitrio valersene, e sépre incutono timore all'animo dell'insultato, *l. 3. §. armas doue Bart. ff. de vi. & vi arm. Iaf. in §. ex maleficijs num. 79. & 80. Inst. de act.* doue anco *l'Aret. Ornot. nu. 13. fol. 432.* & altri *Cabal. resol. crim. cas. 90. per tot. Baiard. al Clar. quaest. 83. num. 19.* benche anco qualche volta sia stato giudicato intendersi mentre si sia seruito dell'armi, come attesta *Cabal. loc. citat.* ma però non è da partirsi da detta conclusione verissima di ragione.

10 E che all'effetto della pena di detto Bando, basti ogni violenza, per la quale resti afflitta la persona, & incusso timore all'animo, benche non si faccia ogni sforzo possibile, nè atti prossimi alla copola carnale *Cabal. cas. 211. per tot.*

11 Del bacio lasciuo dato con violenza, come si punisca di pena arbitraria graue secondo la qualità del fatto, e persone *Afflitt. decis. 276. Decian. tratt. crim. lib. 8. tit. de stup. violent. Ricc. collect. 2185. Franch. decis. 333. nu. 5. Iosef. Mele al Grizzarel. decis. 52. nu. 26. & seqq. Menoch. de Arbit. cas. 287.*

12 E dell'attentato di libidine con scale alle finestre, ò case ancorche non segua l'ingresso, che si punisca di pena arbitraria anco fino alla morte secondo la qualità de casi, e delle persone. *Gramat. decis. 36. Clar. quaest. 68. Peguer. quaest. 26. Franc. decis. 333. Farinac. de delict. & paen. quaest. 18. & 20. Cabal. cas. 97. per tot. §. Stupro n. 16.*

§. VSVRA.

1 Vsure, e contratti vsurarij di Scrocchi, e barocchi come sian prohibite, vedi §. Contratti nu.

E come si commettino, e presumano l'vsure anco ne contratti di vendite, vedi §. Vendere num. Ma che regolarmente non si presumano, e deuasi concludentemente prouare, massime ad effetto di punire criminalmente, di modo che non bastino conietture, se non si trattasse di contratti di sua natura sospetti, ò in riguardo de contraéti ottimamente proua *Ricc. in Prax. var. resol. fori Eccles. cap. 52. per tot. fol. a me 34. Inf. num. 13. & 16. in fine.*

2 Vsure, come siano proibite da tutte le Leggi, tanto ciuili, che canoniche, diuine, & Vmane, e quanto sia perssima la peste degl'vsurarij, & altro in abominazione dell'vsure di modo che se alcuno asserisse esser lecite si reputeria eretico, vedi *Menoch. de Arbitr. cas. 398. per tot. Pratt. Papp. Att. hypoth. glos. 2. Bonifac. de furt. §. 4. nu. 40. & c. fol. 164. Card. Tosc. litt. V. concl. 337. per tot. con più seqq. Cou. var. resol. lib. 3. cap. 1. Clar. & Baiard. in §. vsura per tot. Leotar. de vsur. quaest. 2. per tot. Staiban. de interesse lib. 1. quaest. 15. nu. 14. & seqq. fol. 59. Azor. Instit. moral. par. 3. lib. 5. cap. 2. fol. à me 414. Salon. de iust. & iur. quaest. 78. art. 1. contr. 1. fol. à me 191.*

E che pecchi solo quello che riceue l'vsure, e non chi le paga *Iaf. in l. transigere num. 10. C. de transact.* come però questo s'intenda, vedi *Salon. d. quaest. 78. art. 4. fol. 420. & c. Azor. instit. moral. par. 3. lib. 5. cap. 17. quaest. 12. fol. à me 448. Leot.* de

de vsur. quest. 100, *nu.* 76. & 77. done anco, che chi paga l'vsure non merita altra pena,

3 Vsura è delitto di misto foro, e però anco si può punire dal Giudice secolare fra laici, & altro in materia di contratti illeciti conforme la Legge Ducale delli 14. Apr. 1545. vedi *Cab. cas.* 188. *per tot.* Che sia mixti fori, & habbia luogo la preuézione fra il Giud. Eccles. e secolare, vedi *Tondut. de præuent. par.* 2. *cap.* 26. *per tot. Card. Tosc. lit. V. concl.* 357. *per tot. Clar.* & altri ne luoghi citati, *Salon. d. quest.* 78. *art.* 3. *contr. vlt. fol.* 419. *Couar. var. resol. lib.* 3. *cap.* 3. *nu.* 1. E delle pene degl'Vsurarij, vedi *Menoch. d. cas.* 398. *per tot. P. Stefan. de Neap. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2 *cap.* 36. *per tot. Leotard. d. quest.* 100. *nu.* 78. & *per tot. inf. nu.* 11. Che siano arbitrarie, e possino esser torturati, & altro *Clar. §. vsura nu.* 5. *Cabal. d. cas.* 188. *Card. Tosch. litt. V. concl.* 354.

4 Vsure propria, e direttamente cadono, e si commettono solo nel mutuo, ò imprestanza, e negl'altri contratti impropria, & indirettamente quãdo in essi consiste mutuo implicito, e palliato, e però ad effetto che si possino dir vsurai è necessario ridurli à mutuo vero, ò palliato d'altro nome, e come, e quando si presumino tali, vedi *Menoch. lib.* 3. *præsump.* 123. *per tot. Gratian: discep.* 258. *per tot. Rot. part.* 2. *Diuers: decis.* 197. *n.* 3. *Car: Tosch: litt. V. concl.* 336. & *seqq: per tot. Michael. Salon: de iust. & iur. tom.* 2. *quest.* 78. *art.* 1. *nu.* 4. & *fol.* 188. vedi §. Vendite nu. e pienamente *Leotard. de vsur. quest.* 1. & *quest.* 8. *Staiban: de Interesse lib.* 2. *tit.* 11. *quest.* 1. *nu.* 27. & *seqq: ad* 50. *inf. nu.* 17.

5 Vsure si possono commettere non tanto come sopra ne contratti, mà anco nell'vltime volontà, come se vn testatore lasciasse qualche quantità di denaro per legato, con che l'erede douesse pagare vn tanto per cento ogn'anno, finche non hà sodisfatto, mentre che sia in facultà del legatario risquotere il legato, perche differendo la riscossione con pigliar quegl'interessi annuali commette vsura, e deue imputarli nella sorte principale del legato di che vedi *Gratia: discep.* 34. 244. 696. 848. 853. 920. *Caualcr. decis.* 591. *nu.* &c. *Card: Tosch. litt. V. concl.* 337. *num.* 54. & *seqq. Couar. var. resol. lib.* 3. *cap.* 1. *num.* 9. doue che non saria vsura quando il legatario non può domandare il capitale, riceuendo l'interesse ordinato dal testatore, ò vero in riguardo del danno emergente, ò del lucro cessante, concorrendoui però le debite condizioni,

6 Vsure come si commettino ne cambij, e sentenze sopra tal materia, vedi la *Rot. part.* 2. *Diuers: decis:* 315. *per tot. Azor. Instit. moral. part.* 3. *lib.* 10. *de Camb. per tot. fol.* 793. & *seqq: Salon: de iust. & iur. tom.* 2. *tit. de Camb. per tot. fol.* 523. & *seqq: à* 540. *P. Stefan: de Neapol. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 65. & *seqq: Leotard. de vsur. quest.* 25. & 26. *per tot. Staiban: de Intereß. lib.* 2. *tit.* 7. *quest.* 1. & 2. *per tot.* & io scrissi pienamente in vn Consulto appresso di me non stampato,

7 Vsura si comette ogni volta che si riceue qualche vtile estimabile sopra la sorte principale, come proua, & esemplifica *Gratian: discep.* 258. *nu.* 9. *Card: Tosch: litt. V. concl.* 336. & *seqq: per tot.* e pienamente *Salon: de iust. & iur. tom.* 2. *quest.* 78. *art.* 2. *fol. à me* 217. &c.

E che non consista nella sola conuenzione, e tassazione eccessiua, mà nell'esazione il medesimo *Gratian: discep.* 589. *nu.* 17. &c. Anzi che in foro di coscienza si dia anco l'vsura mentale con obligo di restituzione, e come questo s'intenda, ottimamente esplica *Salon. loc. cit. art.* 3. *contr.* 10. *fol.* 413. & *seqq: Couar. in Relect. tom.* 1. *fol. à me* 652. *nu.* 4. & *num.* 8. *Azor. loc. cit. cap.* 3. *fol.* 418. E che si possa repetere *Gratian: discep.* 911. *nu.* 13. *nelle mie resol. cap.* 100. *n.* 9. &c *Salon: loc. cit. & art.* 3. *fol.* 379.

8 Non si commette però se fuor d'intenzione, e volontà si riceuesse qualche dono liberale, vtile, ò guadagno per causa del mutuo, mentre che non si sia patuito, ò fatto con questa intenzione ancorche si fusse creduto di poterlo fare *Menoch: de præsump. lib.* 3. *præsump.* 123. *nu.* 9. & 10. *Salon: loc. cit. contr. prima per tot. fol.* 219. & *seqq: Card: Tosch: loc. cit. concl.* 337. *nu.* 80. & 89. *P. Stefan: de Neapol. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2. *cap.* 29. & 32.

9 Come anco non si commette riceuendo qualche cosa per l'assicurazione del pericolo, e non in riguardo del mutuo, e che cosa sia, & in che modo si faccia questa assecurazione, vedi *Azor. Instit. moral. part.* 3. *lib.* 5. *cap.* 6. *per tot. fol. à me* 423. *Gratian: discep.* 589. *per tot.* nelle mie *resolut. cap.* 17. *per tot.* & *cap.* 100. *nu.* 43. *doue anco al nu.* 38. & *seqq:* quando la consuetudine possa scusare dalla pena temporale, ma non già mai dalla restituzione *Fariu. de pan. temperand quest.* 95. *nu.* 5. & *seqq.*

10 Vsurai manifesti non possono far testamento, e fatto s'annulla mentre non diano sigurtà di restituire l'vsure, il che si può fare anco dagl'Eredi doppo la lor morte, & altro in questa materia, vedi amplamẽte appresso il *Maur. de fideiuss: part.* 1. *sect.* 3. *cap.* 26. *per tot. Iosef. Rustic. in tract. ad l. eum auus de condit. & demonstrat. lib.* 5. *cap.* 12. *nu.* 72. & *seqq. fol. à me* 738. *Ant. Gabriel. com. concl. tit. de testam. concl.* 3. *per tot. Card: Tosch: litt. V. concl.* 342. *per tot. Clar. §. testam. quest.* 26. *Gratian: discep.* 79. 209. & 895. *Couar. var. resol. lib.* 3. *cap.* 3. *per tot. Leotard. de vsur. quest.* 100. *per tot.* doue riferisce sedici sorti di pene frà spirituali, e temporali, e quando habbino luogo, ò nò, e chi si possa scusare.

11 Vsurarij manifesti sono priui della Santissima Comunione, pia sepoltura, e religiosa oblazione *c. quia in omnibus de vsur. Menoch. de Arbitr. cas:* 235. *nu.* 1. &c. & *cas:* 398. *Leotard. d. quest.* 100. *n. Card: Tosch. loc. cit. concl.* 343. doue che si possono anco disumare; e vedi *P. Stefan: de Neapol.*

Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 36. per tot. e d'altre pene contro gl'vsurai vedi *Azor. Instit. moral. part. 3. lib. 5. cap. 18. fol. 450. sopr. nu. 3. Salon. de iust. & iur. tom. 2. quest. 78. art. 1. contr. 1. nu. 2. fol. 193. Leotard. d. quest. 100. per tot.*

12 Vsurari manifesti a gl'effetti predetti sono quelli, che manifestamente, & alla scoperta danno ad vsura, non vna volta, dua, nè tre, mà continuamente stanno à ciò pronti, apparecchiati, e disposti per darne à tutti, e così la frequenza degl'atti aneo in casa propria, il luogo, e modo di fare publicamente senza guardarsi da alcuno indu cono questa qualità di manifesto, da prouarsi in specie, come dimostra *Menoch. de Arbitr: cas. 235. nu. 2. & seqq: ad 19. Leotard. d. quest. 100. per tot. Iosef. Rustic. loc. cit. n. 75.* pienamente *Card: Tosch. d. concl. 340. 341. & 342. per tot. Azor. d. cap. 18. litt. C.*

13 Et acciò che si possino dir tali si ricerca pronunzia, e dichiarazione del Giudice sentiti li medesimi pretesi vsurai manifesti; e come ciò si possa prouare per lor confessione, fama, comune opinione, da libri, che fossero tenuti esibire, e da altre conietture, e presunzioni vedi amplamente *Menoch: d. cas: 235. nu. 12. & seqq. per tot. Mascard. de probat. Concl. 1425. per tot. Card: Tosch: litt. V. concl. 341. per tot. con più seqq: Leotard. de vsur. d. quest. 100. nu. inf. nu. 16. in fine sopra num. 1.* E quanto all'esibizione de libri vedasi il medesimo *Menoch: cas: 499. nu. 21. & seqq: Genua de scrip. priuat. lib. 4 tit: de lib. Vsur. nu. 10. & seqq.*

14 Vsura non si commette da chi hauesse preso à censo, ò à cambio denari, e poi li prestasse ad altri con far si pagare li medesimi interessi, che lui ne patisse, purche veramente li patisca per causa del mutuo *Cenc. de Cens: quest. 34. n. 54. & c. Card: Tosch: litt. V. concl. 337. nu. 96. & num. 110. & seqq: Azor. Instit. moral. part. 3. lib. 5. cap. 4. de vsur. fol. à me 419. Salon: de iust. & iur. tom. 2. quest. 78. art. 2. contr. 8. per tot. fol. à me 246. & seqq:* doue pienamente quali condizioni in ciò si ricerchino.

E molti requisiti necessarij per poter pattuire, e risquotere gl'interessi del lucro cessante, o danno emergente per causa del mutuo senza commettere vsura, vedi *Azor. loc. cit. cap. 5. per tot. fol. 421. Salon. d. contr. 8. & contr. 9. per tot. fol. 246. & seqq. a 281. Menoch. de Arbitr. cas. 119. per tot. Castr. in l. 3. §. vlt. ff. de eo quod cert. loco Gratian. discept. 387. per tot. & in Add. ad cap. 427. in fine & discep. 652. 911. & 920. Rot. par. 2. Diuers. decis. 315. nu. 7. & 8.* alla quale però risponde il *Menoch. d. cas. 119. nu. 18. & seqq. il medesimo Gratian. discept. 829. 851. & 987. Rot. per Farinac. decis. 775. Altogrado cons. 45. nu. 40. & seqq. lib. 2. Genua de scrip. priuat. lib. 3. tit. de litt. camb. dopo la quaest. 6. ne Not. fol. 162. nelle mie resolut. cap. 51. per tot. & cap. 100. nu. 11. & seqq. & Socin. reg. 6. per tot. verb. Accipere, & c.* doue pone la regola negatiua, e la limita in 37. modi.

E che aneo non si commetta vsura riceuendo prezzo, ò mercede moderata per qualche malleuadoria fatta, in riguardo del pericolo, e molestie alle quali si sottopone chi promette per altri, ancorche effettiuamente non parisse danno alcuno, vedi *Cabal. resol. crim. cas. 285. per tot. Maur. de fideiuss. par. 2. sect. 2. cap. 2. per tot. Leotard. de vsur. quest. 23. nu. 31. D. Antonin. in Sum. de vsur. cap. 45. nu. 57. Salon. de iust. & iur. tom. 2. quest. 78. art. 2. contr. 4. fol. à me 237. Azor. Inst. Moral. par. 3. lib. 11. cap. 22. dubit. 5. fol. à me 951. P. Stefan. de Neapol. de precip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 68. nu. 14. fol. 228.* intendendo mentre veramente ci sia qualche pericolo, ne quali termini parlano li sopracitati Dottori, altrimenti per il semplice offizio, ò seruizio non saria ciò lecito, & io dissi in vn Consulto appresso di me non stampato, distinguendo il pericolo dall'offizio, o seruizio.

15 Vsura come non si commetta da vedoue, ò simili persone semplici, che a buona fede desseto denari a qualche honesto guadagno certo, aneo con sicurezza del capitale in virtù della tacita assicurazione, vedi nelle dette mie risolut. cap. 17. nu. 8. *Capyc. decis. 19. n. 8. Altogrado cons. 6. nu. 86. lib. 1. Leoncil. decis. Ferr. 65. per tot.*

16 Vsura che cosa sia, di quante sorti, come, e quando si commetta, o nò nel mutuo, quando per quali cause, o titoli si possa riceuere oltre la sorte, & altro, vedi *P. Stef. de Neap. tratt. de pracip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 29.* con più seguenti, doue nel cap. 31. riferisce principalmente il titolo di lucro cessante, e danno emergente, e nel cap. 32. sette altri titoli, cioè, Primo di mero donatiuo. Secondo in riguardo di quello, che per altro fusse giustamente douuto. Terzo per la briga, e molestia. Quarto del pericolo. Quinto dell'obligo di non repetere fin'à certo tempo. Sesto della sicurtà, che vno facesse per l'altro, ò assecurazione. Settimo della pena conuenzionale, purche vi concorra l'interesse, di che però, e come tutto si deua intendere per non errare in materia tanto pericolosa, e difficile vedi detto P. Stefano ne luoghi citati, *Filiucc. tom. 2. tratt. 34. cap. 5. Salon: de iust. & iur. tom. 2. quest. 78. art. 2. contr. 8. 9. 10. 11. & seqq: fol. 246. con molti seqq: Leotardo de vsur. quest. 98. 99.* e per tutto il *tratt.*, e nelle mie resolut. *cap. 51. nu. 13. & per tot.* Come si proui l'vsura vedi §. Contratti num. 15. *Card: Tosch: litt. V. concl. 341. 346. 347. & 361. per tot. Ricc. Prax: var. resol. cap. 52. per tot. sopra nu. 13. & nu. 1.*

17 Vsura che si commetta solo nel mutuo espresso, ò tacito resultante negl'altri contratti, e della ragione, perche negl'altri contratti cessante detto mutuo implicito, e virtuale, non si commetta vsura, benche paiano più dannosi, anzi sia lecito alli contrahenti ingannarsi infrà la metà del giusto

sto prezzo almeno in foro esteriore, benche nõ in foro di conscienza, nè quando vi fusse dolo, che desse causa al contratto, per che in tal caso, se non per via di lesione, almeno per azzione di dolo si potrebbe rescindere, vedi pienamente *Leotard. de vsur. quest. 1. & quest. 8. con altri addotti dal Staiban: de interesse lib. 2. tit. 11. quaest. 1. nu. 27. & seqq: sopra nu. 4. e 5. vendere nu. 34.*

18 Vsura si cômette da chi presta con patto, e condione, che dal medesimo che riceue le sia prestata altra cosa simile, come se vno prestasse cento scudi con patto di riceuere in presto staia cento di grano, ò cosa simile secôdo l'opinione di molti Teologi, come si può vedere appresso *Bonac. de Contract. disput. 3. punct. 3. nu. 9. & seqq: Vgolin. de vsur. cap. 30. n. 1. & §. 1. nu. 4. in fine Azor. Instit. moral. part. 3. lib. 5. cap. 7. fol. à me 426.*

Nondimeno perche in detti contratti non si può veramente considerare alcuna inequalità, ò ingiustitia nõ essendo vno più che l'altro obligato prestare, e far seruitio al compagno, mà officio reciproco non estimabile di prezzo, non ricenendo per questo alcuno più di quello che presta, e restando scambieuolmente obligati à restituire in genere ciò che riceuono, benchè la suddetta prima opinione sia più sicura in conscienaa, più probabile però si dimostra questa seconda contraria e riceutissima massime in foro esteriore, che tali contratti di mutue prestanze siano totalmente leciti, e permessi come proua *Leotardo de vsur. quaest. 16. nu. 37. & seqq: Staiban: de Interesse lib. 2. tit. 11. quaest. 1. nu. 119. & seqq: ad 128. Salon. de iust. & iur. tom. 2. quest. 78. art. 2. contr. 3. fol: à me 235.*

Del resto in materia d'vsure, & interessi, vedasi pienamente *Card: Tosch: litt. V. concl. 336. & seqq: per tot. Clar. e Baiard. § Vsura per tot. Leotard. tratt. de vsur. per tot. Staiban: tratt. de interesse per tot. P. Stefan: de Neapol. de pracip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 29. con più seqq: Lup. tratt. de vsur. Scacc. de Camb. Gabriel. com. concl. lib. 7. tit. de malef. concl. 20. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 5. fol. à me 414. à 451. Couar. var. resol. lib. 3. cap. 1. 2. 3. & 4. Michael Salon: de iust. & iur. in 2. 2. D. Thom. quest. 78. art. 1. 2. 3. & 4. per tot. da cart. à me 185. fino à cart. 432. con più* altri da loro citati; à quali mi rimetto, si come all'infallibile giudizio della Santa Madre Chiesa Vniuersale per tutto il cõtenuto nella presente Opera, cosi facendo fine à laude è gloria dell'Onnipotente Dio sommo Autore, e datore di tutte le scienze, e d'ogn'altro bene, al quale, & alla sua Gloriosissima Madre Vergine Maria con tutta la Corte Celeste rendo vmilissime grazie, che m'abbino sempre particolarmente protetto, illuminato, e côcesso forza, e spirito di terminarla per benefizio publico, com'è l'intenzione, con speranza della medesima continua protezzione, perdono degl'errori, e mercede tutto per sua infinità Misericordia, e Bontà.

Questo non è à suo luogo essendo stato lasciato per errore.

§. FESTE.

1 Feste delle Domeniche, & ogn'altro giorno comandate da Santa Madre Chiesa si deuono da tutti osseruare, nè in tali gironi si può arare, seminare, lauorare, portare grano, vino, olio, legna, carbone nè altre mercanzie sotto pena di scudi dua per ogni volta, d'applicarsi ad vsi pij, & alli esecutori secondo la forma del Sinodo Fiorentino, e dell'arb. del Magistr. degl'Otto, e sotto la medesima pena nõ si possono tenere le botteghe aperte, ò a sportello, nè in quelle lauorare, ò vendere cos'alcuna, eccetto li speziali per bisogno d'Infermi, e beccai doppo le 21. hore, ò chi portasse robba da mangiare per venderla publicamente ne mercati fuor delle botteghe, gl'hosti, & altri, à quali per necessità; e comodità del viuere è permesso vendere, e comprare anco alle Botteghe, come si dichiara, e specifica nel Bando delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinouato sotto di 14. Giugno 1574.

Parlano solo per la Città, e Diocesi Fiorentina, e quanto al portare grano, vino, & altre vettouaglie si osserua in contrario di consuetudine, quale è certissimo che deroga alla legge.

Come anco di ragione commune, tanto ciuile, che canonica si deua nelli giorni festiui astenere da opere seruili, eccettuati li casi di necessità, e l'operazioni intellettuali, e speculatiue benche fatte per mercede vedi amplamente *Lanfranc. Zacch. tratt. de salario, & merced. quest. 25. per tot.* doue specifica molte di dette operazioni.

2 Feste deuono osseruarsi dalli Barbieri, e Stufaioli, e però tanto li Maestri, che li Garzoni, non possino ne giorni festiui comandati tener aperte le Botteghe in Firenze, e villaggi dentro le sei miglia, nè lauorare dentro, nè fuori, nè andare con bacini, ò boccali per lauorare sotto pena di scudi dieci di cattura, e scudi quaranta d'applicarsi come nel Bando delli 24. Gennaio 1618. e vedi *Zacch: d. quest. 25. nu. 36. & seqq:*

3 Festa, e Processione del Corpus Domini si deue fare con ogni quiete, e diuozione, che però è proibito passare, trauersare, ò fermarsi con caualli, Cocchi, Carrozze, ò simili impedimenti per la strada, e corso della detta Processione dache comincia fino à che finisce sotto pena della perdita del Cocchio, ò Carrozza, e caualli, e di scudi 50. per ciascuno che vi sia dentro, & alli Cocchieri tratti dua di fune in publico, & à chi sarà à cauallo della perdita del cauallo, e scudi 50. & à quelli che à piedi anderanno inanzi, & indietro vagando, & impedendo con passeggi detto corso, come anco à quelli che anderanno vendendo per detta Processione ciambelle, confortini, ò altre robbe scudi 25. ò trati dua di fune à dichiarazione del Magistrato degl'Otto come

per

per Bando delli 12. Giugno 1596.

4 Che non si possa passeggiare per le Chiese nell'hore de diuini offizij, e prediche sotto pena di Scomunica da imporsi contro peruersi, e contumaci, e scudi 10. d'oro ipso facto vedi Bando di Monsignore Arciuescouo con espresso, e speciale ordine anco di S. A. S. sotto di 24. Dicembre. 1564. doue che si può procedere all'esecuzione dall'vna, e l'altra corte realmente, e personalmente per detta pecunaria d'applicarsi vn 3. al fisco di S. A S. vn 3. in opere piè à beneplacito di Monsignore Arciuescouo, & il resto al notificatore. Questo in sostanza è conforme al Concilio tridentino, e si dourebbe far osseruare da chi s'aspetta.

LAVS DEO.

Il Sig. Filippo Neri Altouiti Can. Fior. si compiaccia di vedere, e riferire se nella presente opera sia niente, che repugni alla Fede Cattolica, ò buoni costumi 29. Maggio 1664 Vinc. Bardi Vic. Gen. Fior.

Conforme alla commissione datami dal Reuerendiss. Monsig. Vic. Gen. di Firenze hò letto accuratamente il presente Libro intitolato Pratica Vniuersale del Dottore Marc'Antonio Sauelli, e non hò trouato in esso alcuna cosa che sia contraria alla Fede Cattolica è buoni costumi, & in fede di ciò hò fatta è sottoscritta la presente relazione di mia propria mano questo giorno 22. Luglio 1664. *Filippo Neri Alt. Can. Fior.*

Stante la sopradetta relazione stampisi osseruati gl'ordini 22. Luglio 1664.
Vinc. Bardi Vic. Gen. Fior.

Die 26. Iulij 1664.
Adm. Reuer. P. Lidanus Colonellus, à Societate Iesu Cons. S. Off. Flor. videat, & referat.
F. Iacobus Rosini Vic. Gen. S. Off. Flor.

Adì 7. d'Agosto 1664. Io Lidano Colonello della Compagnia di Gesù hauendo riuisto per ordine del Reuerendissimo P. Inquisitore di Firenze la presente Opera del Sig. Marc'Antonio Sauelli intitolata Prattica vniuersale delle Leggi, Statuti, Bandi, Ordini, e consuetudini delli Stati di Toscana hò trouato non esserui cosa alcuna repugnante alla Fede Cattolica, nè à buoni costumi, & in fede hò fatto la presente di mia propia mano questo sud. di 7. Agosto 1664.
Lidano Colonello della Comp. di Gesù Consult. del S. Offizio.

Stante prædicta attestatione Imprimatur Florentiæ hac die septima Augusti 1664.
Fr. Dom. Ant. Ranieri de Acquap. Canc. S. Off. demand. Reuer. P. Inq. Gen. Flor.

Giouanni Federighi.

INDICE BREVE
MA COPIOSO
DI TVTTE LE MATERIE DELL'OPERA
ECCETTVATA LA PREFAZIONE CHE L'À SEPARATO.

IL PRIMO NVMERO SIGNIFICA LE CARTE DEL LIBRO, & il secondo il numero marginale, e sempre s'intende repetita la prima parola sostanziale, che anco è di Carattere differente.

A

a Affetto

Si

a 2 De

B

Banchi

Quali,

A chi

b *Quali*

Per

Quanto

Rogati

Se

D

c 2 *Deuono*

Trouati

Quando

Anno

E

Non

Se

Quanto

Bastardi

Può,

Quando

c Se

Che

I

Compete

L

Legitti-

M

Hà

Tenuto

Membri

Se

Si

Quando

Sono

Non

Pecu-

Posses-

Se

A chi

Q

R

Come

Vsurpando

Pecu-

Posses-

Se

A chi

Q

R

Come

Vsurpando

Se

D'ogni

Sepol-

Se

Come

Circa

Non

Depo-

Titolati

Alle

Birboni

Portando

LAVS DEO.

PRIVILEGIO DI S. A. S.

Non si può quest'Opera da alcuno ristampare, ne far ristampare nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e da altri ristampata fuor di detti Stati, non si può ne medemi da alcuno introdurre, tenere, comprare ne vendere, ò far vendere per spazio d'anni quindici senza licenza dell'Autore, ò suoi eredi, sotto pena in ogni caso di contrauenzione di scudi cento, e perdita di tutte l'Opere d'applicarsi vn terzo all'Inuentore, vn terzo à detto Autore, ò suoi eredi, & il resto al Fisco, da esserne sottoposti al Magistr. degl'Otto, à Conseru. di Legge, & à Rettori criminali, salua la preuenzione come per rescritto di S. A. S. delli 10. Ottobre 1665. alle Riformagioni della Città di Firenze nella filza corrente di detto tempo.

REGISTRO

✻ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sſ Tt Vu Xx Yy Zz

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh

a b c d e f g h i k l

Queſti ſono tutti duerni, eccetto la ſegnatura ✻ che è terno, in tutta l' Opera ſono fogli centotrentaſei.

